

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

---

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

---

(XI<sup>a</sup> LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1871-72

(2<sup>a</sup> della Legislatura)

3<sup>o</sup> PERIODO - DAL 24 APRILE AL 12 LUGLIO 1873

---

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

---


VOL. TERZO

---

ROMA, 1873

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.



**DISCUSSIONI**

DELLA

**CAMERA DEI SENATORI**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

Dear Mr. [Name],

I have your letter of [Date] regarding [Topic]. The information you provided is being reviewed by the appropriate committees. We will contact you again once a decision has been reached.

I am sorry that the process is taking longer than expected. We are doing everything we can to expedite the review.

Thank you for your patience and understanding. We appreciate your interest in [Topic].

**CXVI.**

**TORNATA DEL 24 APRILE 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione della risposta di Sua Altezza Reale il principe Amedeo all'indirizzo del Senato — Discussione del progetto di legge per l'aumento di funzionarii in alcune Corti di Appello e Tribunali e istituzione di nuove Preture — Obiezioni e proposte del Senatore Finali cui rispondono il Senatore Miraglia e il Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Finali e risposta del Ministro Considerazioni del Senatore Serra F. M. in risposta al Senatore Finali — Variante proposta dal Senatore Finali all'art. 1 oppugnata dal Senatore De Filippo, Relatore — Replica del Senatore Finali — Controreplica del Ministro — Reiezione della variante Finali e approvazione degli articoli 1 e 2 — Obiezioni del Ministro all'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 3, cui risponde il Relatore — Nuove osservazioni del Ministro e del Relatore — Considerazioni del Senatore Miraglia in appoggio dell'aggiunta.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Messina, di un nuovo opuscolo sull'*Imposta della ricchezza mobile*.

La Deputazione provinciale di Arezzo di una *Carta Corografica di quella Provincia*.

La Deputazione provinciale di Bari, di una *Relazione per lo impianto di una colonia agricola in quella Provincia*.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di undici

esemplari della *Statistica giudiziale, civile e commerciale del 1870*.

Il Prof. cav. Alessandro Betocchi, dei suoi *Discorsi accademici sui vantaggi che la scienza dell'Ingegnere può trarre dalle grandi esposizioni internazionali*, e di un suo opuscolo intitolato: *Della origine e dei progressi della Geodesia*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del *fascicolo del mese di marzo della seconda serie del Bollettino Industriale del Regno*.

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, di 10 esemplari degli *Atti di quell'Accademia musicale dell'anno 1872*.

Il Professore Luigi Mancini di una sua *Ode ad Amedeo di Savoia*.

La Società dei servizi postali R. Rubattino e C. di Genova, di 4 esemplari i un *Resoconto statistico sul movimento dei passeggeri e delle merci effettuato coi suoi piroscafi nel 1872*.

I Prefetti di Ferrara, di Brescia, di Pesaro,

di Salerno, di Parma e di Belluno, degli Atti di quei Consigli provinciali del 1872.

**Santo di petizioni.**

« N. 4970. La Giunta Comunale del Municipio di Nettuno (Roma) porge al Senato motivata istanza perchè gli piaccia approvare l'istituzione della sede di Pretura in quel Comune, adottata in apposito progetto dalla Camera dei deputati. »

« 4971. Grisolia Biagio ex-sacerdote cappuccino da Papasidero (Cosenza), fa istanza perchè gli sia continuata vita durante l'assegnamento temporaneo fissatogli all'epoca della soppressione del convento cui apparteneva, scadente il 30 luglio p. v. » (*Mancante dell'autentica.*)

« 4972. Il cav. Gennaro Sciarritte notaio in Roma, fa istanza perchè sia approvata la legge di riordinamento del notariato. » (*Mancante dell'autentica.*)

« 4973. Grisolia Prospero inserviente Comunale di Papasidero (Cosenza) fa istanza, perchè sia sanzionata la legge relativa all'esecuzione delle sentenze dei giudici conciliatori. » (*Mancante dell'autentica.*)

« 4974. Parecchi sacerdoti e canonici di Ferrandina in numero di 34, fanno istanza per essere esonerati dalla tassa del 30 per 100 che colpisce la loro esigua pensione. » (*Mancante dell'autentica.*)

« 4975. Il notaio Nicola Fusco, Presidente del Comitato della Sezione di Trani, fa istanza perchè venga promulgata una legge sul riordinamento del notariato, corredando tale istanza con alcune osservazioni a stampa in merito di detta legge. » (*Mancante dell'autentica.*)

« 4976. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Volterra, fa istanza perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge, per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose. »

« 4977. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Ventimiglia. » (*Identica alla precedente.*)

Chiedono un congedo i Senatori Cittadella, Seila, Cassitto, Sanseverino e Sanvitale di un mese per motivi di salute, ed i signori Senatori Sylos-Labini, Cialdini, Della Gherardesca e Di Bagno di un mese per affari di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do lettura della risposta di S. A. R. il Duca D'Aosta all'indirizzo del Senato in occasione di avere Sua Altezza ripreso i diritti di cittadino italiano.

*Torino, 9 aprile 1873.*

L'omaggio che l'illustre primario Consesso legislativo del Regno offriva a S. A. R. il Principe Amedeo per la circostanza in cui S. A. R. riassunse la cittadinanza italiana, non poteva essere maggiormente gradito dall'Augusto Principe, il quale, commosso a simili dimostrazioni di quel riverente affetto, di cui ebbe sempre ed in ogni circostanza tante non dubbie prove, mi commette l'onorevole incarico di porgere alla S. V. Illustrissima i più vivi ringraziamenti con preghiera di rendersene interprete verso tutti gli onorevolissimi signori Senatori.

È quindi per me ben gradito il gentile incarico ricevuto, e nell'ademperarlo con premuroso dovere, mi onoro aggiungervi i sentimenti del mio distinto ossequio.

*Il primo Aiutante di Campo di S. A. R.*

Firmato: DRAGONETTI.

**Discussione del progetto di legge per l'aumento di funzionari in alcune Corti d'Appello e Tribunali e istituzione di nuove Preture.**

(V. *Atti del Senato*, N. 116.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge riguardante l'aumento di funzionari in alcune Corti d'Appello e Tribunali e istituzione di nuove Preture.

Il signor Ministro accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale a questo progetto di legge?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel progetto dell'Ufficio Centrale non vi sono che due soli emendamenti; uno all'articolo 3, un altro all'articolo 6: quest'ultimo è la soppressione dell'intero articolo, uniformandosi l'Ufficio Centrale a quello che io ebbi l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento, relativamente alla nuova Pretura che si voleva istituire a Nettuno.

La modificazione portata all'articolo 3, è in contraddizione con ciò che io ebbi il debito di sostenere anche dinanzi la Camera dei Deputati. Ecco perchè ho il dovere di sottomet-

tere al Senato poche osservazioni così sull'uno, come sull'altro articolo. Perciò il Senato mi permetterà di esporle quando verranno in discussione questi due articoli.

PRESIDENTE. Mi pare adunque che si possa dar lettura del progetto dell'Ufficio Centrale, salvo sempre le osservazioni del signor Ministro.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, consente a che si segua questo procedimento?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Certo, perchè, meno queste due differenze, il progetto dell'Ufficio Centrale è identico a quello ministeriale.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI P. dà lettura dell'intero progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Fino da quando si discuteva in Senato il progetto di legge, che apportava alcune generali modificazioni al vigente ordinamento giudiziario, io era meravigliato che innanzi all'altro ramo del Parlamento pendesse allora un altro progetto di legge, il quale aveva un obbietto più circoscritto, vale a dire di aumentare il personale, sia giudicante, sia del Pubblico Ministero, sia delle Segreterie e Cancellerie presso tre Corti d'Appello, tre Tribunali, e d'accrescere il numero delle Preture. Questo progetto nella Camera dei Deputati ebbe un aumento, perchè mentre il Signor Ministro domandava che alla Corte d'appello di Cagliari fosse aggiunto un Consigliere solo, fu votato invece che dovessero esserne aggiunti due; e sotto questa forma, cioè colla proposta dell'aumento di due Consiglieri, viene oggi il progetto innanzi al Senato. Di più, la Commissione del Senato propone che uno di questi due Consiglieri possa convertirsi in Presidente di sezione, al che io non avrei da obiettare, perchè anche quando non si aumentasse punto il numero attuale dei giudici che sono addetti alla Corte di appello di Cagliari, può essere conveniente, come molto eruditamente ha espresso l'Ufficio Centrale nella sua Relazione, che quei 14 giudicanti oltre ad un primo Presidente abbiano ancora un Presidente di sezione, per ragioni che io non accenno, perchè sono ampiamente ed eruditamente svolte nella Relazione della Commissione del Senato.

Per quanto alla terza nuova Pretura che volevasi istituire a Nettuno, al di là del progetto ministeriale, non ho da ridire, perchè l'Ufficio Centrale propone sopprimere l'articolo 6 del progetto votato dalla Camera.

La meraviglia mia innanzi a quella contemporanea presentazione di due progetti di legge aveva due ragioni.

Una era questa, che mentre noi abbiamo da sette anni in esecuzione in Italia l'ordinamento giudiziario del 1865, il quale certamente allora dovette esser fatto con criterii *a priori*, non fosse stato per tal modo illustrato dall'esperienza, che non si potesse e dovesse farvi una qualche larga e generale riforma, in ispecie nelle circoscrizioni e nella composizione delle autorità giudiziarie; ed invece si venisse *ex abrupto* (senza dire le ragioni della preferenza) a prescegliere alcune Corti ed alcuni Tribunali per dotarli d'un aumento di personale.

La seconda ragione di meraviglia era, che mentre con quel progetto ministeriale che si discuteva in Senato, si proponeva l'abolizione di tre sezioni di Corte d'appello, l'abolizione di molti tribunali ed un'ecatombe di preture, colla conseguenza di una grande diminuzione all'organico del personale della nostra magistratura, si venisse poi contemporaneamente a proporre un aumento.

Mi pareva che da questo solo raffronto risultasse un'inopportunità che mai la maggiore.

Ben è vero che l'onorevole signor Ministro quando presentò il progetto, che ora sta dinanzi a noi, alla Camera dei Deputati, per motivo di non poterne ritardare la presentazione addusse il fatto che presso il Senato era ritardata la discussione, e quindi la votazione dell'altro progetto; ma se questo era, se la votazione di quel progetto premeva grandemente, soprattutto in relazione a questo progetto del quale ho l'onore di parlare, perchè oramai è da tre mesi che il Senato lo ha votato, e niuno ha pur anco avuto la fortuna di leggerlo fra gli Atti dell'altro ramo del Parlamento?

Ora, il signor Ministro nel presentare al Senato l'altro progetto, per la parte che riguarda l'aumento del personale delle Corti d'Appello, allega un motivo che ha una certa gravità, cioè che il Senato in quell'altro progetto di legge delle modificazioni all'ordinamento giudiziario, non approvò la soppressione delle tre sezioni separate di Corte d'Appello.

Ma se il Senato non approvò quella soppressione, si può veramente dire che il signor Ministro facesse allora tutto il possibile per mantenere quella parte del suo progetto, e dopo averne fatta una eloquente difesa, non lo abbandonasse in definitiva e senza opposizione al voto del Senato stesso? A me pare di ricordare benissimo la discussione che ebbe luogo a questo proposito; e non ho certamente conservato memoria che l'onorevole signor Ministro, pago di dimostrare l'opportunità dell'atto, abbia poi molto insistito perchè quelle sezioni fossero veramente abolite. Di più egli, non solamente questa, ma altre parti ancora di quel progetto di legge che avevano attinenza con questa, che è attualmente in discussione, abbandonava. E ora non è bello invocare questo fatto per addurlo come argomento in appoggio al presente progetto. Accennerò, per esempio, quella parte del progetto, che aveva bensì attinenza colla soppressione delle sezioni separate delle Corti di Appello ma poteva anche stare da sè, voglio dire la facoltà di riordinare le circoscrizioni delle Corti di Appello, riformandone gli organici.

Ma sarebbe troppo l'andar a cercare tutto ciò che fu abbandonato di quel disgraziato progetto. A me dorrà sempre che fosse ritirato, senza l'onore della discussione, l'art. 15, il quale avrebbe permesso di avere finalmente in Italia una vera magistratura nazionale, perchè una magistratura italiana non l'abbiamo. Abbiamo delle magistrature regionali; e a noi che abbiamo fuso tutti gli ordini antichi e nuovi nel crogiuolo dell'unità, non riesce di trovare una ragione sufficiente di questo eccezionale stato di cose nella magistratura giudiziaria del Regno.

Ora quel progetto di cui furono fatti tanti gettiti ad onde appena commosse, perchè non erano in verità onde procellose, pende dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Se io dall'esperienza traggo qualche ragione a dubitare o a temere che si vogliano fare altri gettiti, credo di non poterne essere rimproverato.

Io non mi sento l'animo di fare alcuna positiva previsione; veggio da quel progetto economie incertissime; non so come e quando verrà adottato; e da una iniziativa raccomandata al proposito di riordinare l'amministrazione giudiziaria, e di ottenere un'economia delle spese, un risultato certo, uno solo lo veggio, ed è

quello di un aumento di circa 100 mila lire di spesa, dipendente dalla esecuzione del progetto presente, quando venga approvato come sta.

Pur troppo non è la prima proposta di parziale aumento nella magistratura, che oggi venga innanzi al Senato; già furono aumentati non so se tre o quattro Consiglieri alla Corte d'Appello di Genova per legge dello scorso anno.

Ora si propone di accrescerne due alla Corte d'Appello di Roma, due a quella di Cagliari, uno a quella di Messina; si tratta di accrescere il numero dei giudici nei tre tribunali di Roma Casale e Genova; si vogliono fondare due nuove preture a Roma; e chi sa dove, andando di questo passo, ci fermeremo.

Io veramente credo che qui sia il caso di ricordare a noi stessi il vecchio adagio: *Principiis obsta, sero medicina paratur*.

Altra ragione per temere le conseguenze di questo progetto si è, che vi sono altre Corti, altri Tribunali, altre Preture dove il numero degli affari è più grande, e tuttavia non vi si provvede. E con questo non intendo accennare a numeri assoluti, io parlo di numeri relativi; perchè so bene che, in queste faccende, il valore delle cifre è tutto fondato sopra la relazione del numero degli affari, col numero delle persone che sono chiamate a disbrigarli.

Ora io domando: se voi avrete dato un aumento di personale ad alcune Corti, ad alcuni Tribunali, non perchè abbiate avuto l'esperienza che dessi avevano di un maggior numero d'affari, ma perchè il Presidente, o il Procuratore generale furono più zelanti nel chiederlo, come potrete opporre il diniego a simili domande, che vengano dai Capi di quelle Corti e di quei Tribunali in cui il numero degli affari sia più grande, che non in quelli ai quali con accrescere il numero dei giudicati avrete già provveduto? E se questi Capi di Magistrature porranno innanzi l'argomento degli arretrati che si sono verificati nella Magistratura alla quale essi presiedono, che è l'unico argomento invocato dal signor Ministro nella sua Relazione, non avrà questo un valore, al quale nessun altro argomento si potrà validamente contrapporre?

È vero che del numero degli arretrati io non posso parlare con criterio generale, perchè mi mancano notizie generali sulle quali si possa fare un ragionamento comparativo. È veramente a dolersi che col grande lavoro che si fa per la statistica, e di cui riconosco tutta la impor-

tanza, si venga poi innanzi al Parlamento, cui specialmente devono servire le statistiche, a presentare quelle sole che riguardano la cosa in quistione. Ma se la statistica ha un valore, lo ha come dato generale, perchè la statistica a sminuzzoli o non serve a nulla, o conduce in grandi errori.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore FINALI. Io mi sono studiato di cercarle queste statistiche...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'occasione della presentazione di un altro progetto di legge l'onorevole Finali le ha avute queste statistiche.

Senatore FINALI. E vedrà l'on. Ministro che me ne sono servito.

Queste statistiche hanno tanto maggior valore, quanto la loro pubblicazione è più vicina ai fatti che vogliono rappresentare. Ai grossi volumi delle statistiche, quando la loro pubblicazione è molto lontana dai fatti cui si riferiscono, nessuno o quasi nessuno pon mente, e la loro utilità è quasi nulla.

Ma restringendomi alle notizie che l'onorevole Ministro ci ha somministrato, le quali riguardano gli arretrati verificatisi nelle tre Corti e nei tre Tribunali che ho accennato, veggo fra essi gran differenza, anche tenendo conto, come ragion vuole, del diverso numero dei Consiglieri e dei Giudici che appartengono a quelle Corti e a quei Tribunali.

Per esempio, dalla statistica dell'onorevole Ministro abbiamo nella Corte di Roma, rispettivamente al 1872, di affari civili in arretrato 70, di affari penali 209; a Messina 84 civili e 32 penali; a Cagliari 212 civili, 516 penali; in complesso erano a Roma 279, a Messina 116, a Cagliari 728 arretrati.

Nei tre tribunali civili e correzionali poi abbiamo negli affari civili a Roma 111 arretrati, e nei penali 397; a Casale 126 nei civili e 49 nei penali; a Genova 1767 nei civili e 738 nei penali. In complesso a Roma 518, a Casale 175, a Genova 2505 arretrati.

Ora, io domando se, attesa questa gran differenza di arretrati fra queste Corti e questi Tribunali, si possa dagli arretrati trarre sufficiente giustificazione dei provvedimenti proposti; o se invece mentre per taluna delle Corti e dei Tribunali compresi nel progetto, gli arretrati mostrano uno stato anormale cui bisogna riparare, mostrino per gli altri uno stato di cose, che non reclama alcun straordinario provvedimento.

Così non negherò che le 4 preture di Roma sieno molto aggravate, e che bisogni accrescerne il numero; ma anche per le abitudini che io ho degli affari, non sono punto sgomentato dalla cifra di 422 arretrati sopra 12,256 affari che queste preture dovevano smaltire nel 1872.

Anzitutto bisogna osservare che quando si parla di arretrati, occorre necessariamente fare uno stralcio delle cause che si sono presentate alle Preture, alle Corti, ai Tribunali negli ultimi mesi dell'anno; è naturale ed inevitabile che un certo numero di affari presentatisi nel 1872 debbano trapassare al 1873.

Ora, non essendo stata fatta questa separazione nelle notizie degli arretrati forniteci dal Ministero, tutte le cifre contenute nelle sue tabelle statistiche sono a considerarsi alquanto superiori al vero.

Poichè ho accennato alle Preture di Roma, io credo di poter affermare — salvo sempre l'accrescere il numero dei Pretori, perchè non si può esigere da alcuno di logorare la vita con un lavoro che ecceda le forze, di cui un uomo può normalmente disporre — che 420 cause arretrate sopra 12,256 (e queste sono cifre che ho tratto dagli atti presentati dal signor Ministro) non hanno nulla di straordinario; aggiungerò anzi, che lungi dal poter trarre da questo fatto la ragione di un provvedimento urgente, dovremmo essere lieti che le cose procedano così sollecitamente, e che in tanta mole di affari alla fine dell'anno non ce ne fosse che una piccola quantità in pendenza. Compresi però da altre tabelle che sono unite al progetto ministeriale, e che non riguardano precisamente gli arretrati delle Preture, che il gran lavoro che hanno da adempiere queste Preture impedisce loro di coadiuvare al lavoro delle istruzioni dei processi, come sarebbe necessario: questa può essere una forte e valida ragione per cui si debba provvedere; ma se fosse solo per la ragione degli arretrati, io direi che le cose camminano benissimo; anzi mi augurerei che in tutte le Preture del Regno la cifra degli arretrati fosse quale si è verificata, a confessione del Ministro, nelle Preture di Roma; vale a dire nel rapporto di 4:0 a 12,000, cioè non più di un trentesimo.

In quanto alle Corti, io non trovo grave l'arretrato se non che per la Corte d'Appello di Cagliari, la quale ne aveva 728, alla fine del 1872.

Rispetto ai Tribunali, trovo il cumulo degli arretrati gravissimo ed enorme a Genova, dove quel Tribunale alla fine del 1872, aveva un arretrato nientè meno che di 2505 affari. Per le altre due Corti, non credo che si possa dire altrettanto; benchè si debba tener conto degli arretrati che si verificano nelle cause deferite alle Corti d'Assise, le quali hanno una certa attinenza coll'andamento generale della Magistratura; infatti la Corte di Assise di Roma avea un arretrato di 164 cause, quella di Cagliari di 98, e quella di Messina di 74.

Credo di avere dimostrato, che gli arretrati possono essere un argomento, laddove sono veramente gravi; che questa gravità a mio avviso non si verifica che nella Corte di Cagliari e nel Tribunale di Genova; e che altrove non sono gravi.

Ma ci fossero pure questi arretrati, e fossero egualmente gravi in tutti questi Tribunali e in tutte queste Corti, provverebbero abbastanza la necessità d'accrescere il numero dei funzionari addettivi? Io credo di no.

Chi non sa che la quantità degli arretrati può dipendere da altre cause, che non sono l'eccesso del lavoro?

In quanto al numero degli arretrati stessi, io udii parlare di una quantità ben più grave che non siano quelle accennate, forse non esclusi quelli dello stesso Tribunale di Genova di cui ho ammessa l'enormezza. Non avendo dati ufficiali, non posso ragionare sopra di questo; soltanto pregherei il signor Ministro a volerne pigliare completa informazione: imperocchè, se io dovessi argomentare del numero degli arretrati dal numero degli affari, e dal loro rapporto col numero dei giudicati, la quale argomentazione *a priori* è la migliore, e dato lo stesso grado di operosità sarebbe anche sicura, io dovrei dire che in altre Corti ed in altri Tribunali debbono verificarsi degli arretrati molto maggiori, che non presso quelle Corti e quei Tribunali ai quali si vuol provvedere, a meno che quei giudicanti non facciano un miracolo d'operosità.

Diffatti, quante sono le sentenze che ha profferito la Corte d'Appello di Roma nel 1872, giusta la tabella del signor Ministro?

Se io non erro, in civile (accenno a cifre sempre ragguagliate al numero dei giudicanti) la Corte d'Appello di Roma ha avuto per ogni componente la sua magistratura giudicante 20

sentenze, ed in penale 24, e così in tutto 44 sentenze; dessa ha 18 giudicanti fra Consiglieri e Presidenti.

Messina, che ha 8 Consiglieri ed un Presidente, ha dato per ognuno di essi 29 cause in civile, e 26 in penale, e così in tutto 55.

Cagliari, con 14 giudicanti, ossia 13 Consiglieri ed un Presidente, ha profferito 10 sentenze in materia civile e 28 in penale, e così in tutto 38.

Dalla statistica quinquennale poi, che è quella alla quale mi rimandava testè l'onorevole signor Ministro, ed era ammessa all'altro progetto di modificazioni all'ordinamento giudiziario, noi abbiamo, a tacer d'altri, una media per Torino, che ha 28 giudicanti, di 46 sentenze in materia civile e di 56 in materia penale, e così una media di 102 in tutto; per Trani che pure ha 28 giudicanti, abbiamo 20 sentenze civili e 119 penali, ed in complesso 139; per Napoli, che ha 63 giudicanti, abbiamo 27 sentenze civili e 160 penali, in tutto 187; per Aquila, con 21 giudicanti, abbiamo 14 sentenze civili, 233 penali, in tutto 247; e finalmente la Corte di Catanzaro con 21 giudicanti profferì 26 sentenze civili e 256 penali, in tutto 282. Ora, mentre si vuol provvedere a quelle Corti delle quali ho indicate le cifre relative di tanto minori, come mai non si vorrà provvedere alle altre, dove il bisogno è maggiore? Dirò di più, che le stesse Corti alle quali ora col progetto si vuol provvedere, negli anni addietro, cioè nel quinquennio di cui abbiamo notizie nelle tabelle annesse al progetto medesimo su le modificazioni all'ordinamento giudiziario, decisero un maggior numero di cause: nel quinquennio la Corte di Messina ne decise in media 103 invece di 55; quella di Cagliari ne decise 204 invece di 38. Non posso fare questo confronto retrospettivo per Roma, perchè ne mancano gli elementi, avendo noi avuto la fortuna di avere la capitale a Roma soltanto alla fine del 1870.

Ma restringendoci al 1872, veggiamo che la Corte di Roma, al pari delle altre due di Cagliari e Messina, vuoi per l'insieme degli affari e delle sentenze civili e penali indistintamente, vuoi per le une o per le altre separatamente, anche tenendo conto del personale che è necessario distrarne per adoperarlo nelle Corti d'Assise, non solo cedono alle altre cinque Corti che io ho mentovate, e non raggiungono il *maximum*, ma stanno sotto alla media

delle Corti classificate secondo il numero delle sentenze che hanno profferite in un anno. Dalla osservazione di questi fatti, che non possono sfuggire all'oculatezza del signor Ministro, nacque in me il dubbio, che le statistiche siano errate; perchè altrimenti il confronto delle cifre non solo non giustificherebbe, ma condannerebbe l'eccezionale provvedimento a favore di Corti meno assai gravate di altre.

Impresi quindi a riguardare anche ai bisogni per le Corti d'Assisie indicati nella Relazione del signor Ministro; i quozienti si elevavano, non tanto però da indurre a diverse conseguenze. Mi serva di esempio la Corte d'Appello di Cagliari. Anche stralciato ipoteticamente dal numero dei giudicanti della Corte d'Appello di Cagliari, quel numero di giudicanti che occorre per le Assisie, e sono quattro (parte dei quali permanentemente e parte temporaneamente, ma io li considero permanentemente sottratti al lavoro ordinario della Corte), avremo nella Corte di Cagliari una media di 14 sentenze civili e 34 penali, in tutto 52, vale a dire una quantità di sentenze inferiore alla media generale che per le Corti d'Appello del Regno risulta dalle statistiche che ho più volte ricordato.

V' hanno delle Corti in cui il numero degli affari è veramente piccolissimo; potrei accennarne ma non lo faccio per brevità: soprattutto poi non voglio accennare al piccolo numero di affari presso le Sezioni d'Appello, perchè dopo il voto del Senato, e dopo le dichiarazioni che prima di quel voto fece il signor Ministro, se non invidio la gloria di chi difese quelle Sezioni, non ambisco di fare per mio conto una campagna contro esse, che stelle benigne proteggono.

Passando ora dalle Corti ai Tribunali, debbo riconoscere che i tre tribunali per i quali si vuole eccezionalmente provvedere, sono quelli in cui assai grande è il numero degli affari.

Quello di Roma con venti giudici nel 1872, ebbe 77 sentenze civili e 80 penali, in tutto 157; quello di Genova ne ebbe 63 civili e penali 75, in tutto 138; quello di Casale con otto giudici ebbe 134 sentenze civili e 24 penali, in tutto 158.

Ma osservo che, se il solo numero degli affari è ragione per cui si debba aumentare il numero dei giudicanti, non dovrebbero restare senza provvedimenti altri Tribunali, o non è

giustificato il provvedimento eccezionale che si vuol adottare. A tacere di altri, citerei il Tribunale di Bari il quale ha 140 sentenze per ogni giudice, quello di Torino, che ne ha 146, quello di Livorno 151, quello d'Acqui 160, quello di Palmi 166, di Napoli 179, di Nicasastro e di Siracusa 184.

Il somigliante è a dire per le preture. Se il signor Ministro crede di dover aumentare le preture di Roma, perchè quelle che abbiamo non possono bastare alla gran quantità degli affari, farà forse cosa opportuna; ma come potrà il Senato, come potrà egli stesso esser tranquillo sulla regolare e puntuale amministrazione della giustizia presso altre preture, dove il numero degli affari è anche maggiore? A tacere di altre, se le 4 preture di Roma ebbero nel 1872 una media di 1894 sentenze per ciascuna, le 12 preture di Napoli ebbero di 1911, le due di Ancona di 2219, le 7 di Torino di 2382. Se poi usciamo dalle grandi città, e andiamo a vedere le preture isolate in centri minori, nei quali non è meno sacro l'obbligo di cercare con ogni premura i mezzi di amministrare prontamente la giustizia, troviamo dei numeri anche più grandi. Posso citare per esempio Alessandria con 2930 sentenze in un anno, Barletta con 3095, Foggia con 3683.

Di questa esposizione di cifre domando perdono al Senato; ma l'argomento è arido, e non è di quelli in cui la mente, che n'avesse la virtù, abbia occasione di levarsi ad alte considerazioni: d'altra parte essendo le cifre il solo argomento addotto nel progetto ministeriale, io ho creduto di non poter far meglio che contrapporre cifre a cifre, valendomi di quegli elementi che non questo, ma altro progetto di legge corredevano. Nè credo che si possa fare una obiezione dicendo: ma badate, le cause sono più importanti in un sito che in un altro: perchè questa è una ipotesi intieramente gratuita, e la sola cosa ragionevole a pensare ed a credere è, che la qualità e l'importanza delle cause sieno civili che penali presso a poco ovunque si equilibrino, dimodochè in questa materia i numeri relativi rappresentano l'importanza relativa di questi vari enti giudicanti, sieno Preture, sieno Tribunali, sieno Corti, con sufficiente esattezza, almeno con tale esattezza, che nessuno *a priori* potrebbe, credo, pensare di riuscire ad una maggiore.

Ora domando di nuovo; tenendo presente

questa varietà di condizioni, tenendo presente da una parte che bisogni veri non si manifestano, e dall'altra che più grandi se ne manifestano a cui non si pensa di provvedere, da quali criteri, diremo noi, di essere stati guidati nel fare questi provvedimenti? E se siamo persuasi che questi provvedimenti siano necessari laddove il progetto di legge li propone, ancorchè nessun altro ce lo faccia, non ci dovremo fare noi stessi il rimprovero di rimanere improvvidi ed incuranti in faccia a maggiori bisogni?

Per queste considerazioni io sarei indotto a dare un voto contrario al progetto, invitando il signor Ministro a fare un completo studio ed a presentarlo al Parlamento con notizie comparate; perchè soltanto colla comparazione si hanno le sicure norme per i provvedimenti e le riforme amministrative.

Ma poichè nel progetto si parla di urgenza di provvedimenti; poichè, qualunque ne sia la causa, l'esistenza degli arretrati dee ammettersi; poichè a Genova ed anche a Cagliari, e forse per rispetto al penale anche a Roma la quantità degli arretrati è grave, nè io mi sento il coraggio di fare una proposta che recasse incaglio all'azione del Ministro al quale incombe la responsabilità del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, sarei inchinevole ad un temperamento. Pur troppo non ispero di trovarlo consenziente; ma io lo propongo perchè credo che soddisferebbe ai fini voluti dal progetto di legge, anche quando esistessero tutti i motivi che furono allegati per presentarlo, e perchè d'altra parte con questo temperamento si evita qualunque inconveniente.

Noi abbiamo Corti d'Appello in cui gli affari da un *maximum* di 282 sentenze, si discende a 25 in un anno; cioè sono fra loro in rapporto di 11 ad uno.

Abbiamo Tribunali in cui il numero delle sentenze da un *maximum* di 184 si precipita fino a 29; ossia stanno nel rapporto di 6 ad uno.

Questo non dee recare meraviglia a chi rifletta, che abbiamo un certo numero di Tribunali con 6 giudici ciascuno, i quali da un *maximum* di 1091 sentenze, come è nel Tribunale di Siracusa, scendono ad un *minimum* di 212 sentenze, come appunto è nel Tribunale di Nuoro, il quale ha in media 226 sentenze

all'anno. Quello di Siena con 7 giudici ha una media annuale di non più che 226 sentenze.

Io non parlo dell'esiguità di molte Preture, perchè dopo l'ecatombe che ne fu decretata sarebbe cosa superflua il voler dimostrare, che ci sono delle Preture con poco o punto da fare. Ora se così è, se vi ha funzionari che abbondano, perchè invece di nominarne dei nuovi, non si applicano dove è il bisogno alcuni di quelli che già esistono, e si trovano in luoghi ove è poco da fare e nei quali sono organicamente destinati?

Per i funzionari che appartengono al Pubblico Ministero, alle Segreterie e Cancellerie il Governo, senza chiedere autorizzazione veruna al Parlamento, ha facoltà di far questo per gli articoli 134, 157, 167 dell'ordinamento giudiziario. L'ordinamento stesso coll'art. 7 gli divieta, lo riconosco, di spostare in onta agli organici da una ad altra sede un membro della Magistratura giudiziaria; ma per questo può farsi appunto autorizzare dal Parlamento, ed il progetto di legge potrebbe limitarsi a domandare la facoltà di fare nelle Corti e nei Tribunali indicati nel progetto di legge quelle applicazioni temporanee che sono suggerite dal bisogno.

In quanto ai Pretori, se alla vigilia della morte di 262, se ne vuole nominare ancora altri due, se ne avrà un maggior numero da mettere in disponibilità; ma sulla inopportunità di queste nomine nuove, atteso il piccol numero, non voglio insistere.

Se il signor Ministro aderisce al temperamento da me proposto, bisognerebbe certo che giudicasse da sè e facesse un atto di sua autorità; perchè se egli, per esempio, volesse fare a quest'uopo una circolare, per domandare ai Presidenti delle Corti e dei Tribunali che dicessero se riconoscono soverchio il numero dei loro dipendenti relativamente alla quantità degli affari che debbono trattare, può star sicuro, o quasi sicuro, che avrebbe una generale risposta negativa.

Quando il mio temperamento trovasse una buona accoglienza, sieviterebbe l'aumento della spesa; non si creerebbero aspettative locali; non si aumenterebbero funzionari sul procinto di doverli diminuire; non si recherebbe pregiudizio ad alcuna questione relativa all'ordinamento generale.

Se si vuol far la cosa, deve avere per lo

meno il carattere transitorio; e qui mi consente il Senato di osservare che queste parole di *temporanea aggiunta* rispondono poco al concetto di questo progetto di legge, perchè negli atti dell'altro ramo del Parlamento è stato chiaramente detto che, *temporaneo*, non è una parola addatta, avvegnacchè quello che si vuol fare sia cosa stabile e permanente; ed il signor Ministro nel presentare il progetto al Senato, mentre ha fatto qualche osservazione ad altra parte del progetto, votato alla Camera dei Deputati, a quella dichiarazione non ha obiettato nulla, e non avendo egli obiettato, potrei avere ragione di dire che al concetto espresso nell'altro ramo del Parlamento egli aderisce.

Non credo che contro al mio emendamento possano farsi pratiche difficoltà. Che in alcune Corti, che in alcuni Tribunali il numero degli affari sia piccolo, credo averlo dimostrato; e non ho nominato tutti quelli in cui gli affari sono pochi, ma soltanto preso ad esempio qualcheduno per dare un'idea generale dello stato delle cose.

Ora, siccome per integrare, secondo che il signor Ministro giudica esserne bisogno, tre Corti e tre Tribunali gli occorrono cinque Consiglieri, otto Giudici e un Vice-Presidente di Tribunale civile e correzionale, mi pare che non sia difficile di poter trovare questo piccolissimo contingente fra i 573 Consiglieri, i 1168 Giudici di Tribunale ed i 63 Vice-Presidenti di Tribunale, che già sono in carica; e toglierli di là dove la loro presenza non sia necessaria, senza che l'amministrazione della giustizia possa soffrire nel suo regolare andamento alcun discapito. Quindi io per emendamento generale, perchè si riferisce ai primi quattro articoli della legge, proporrei di sostituire la parola *applicati* alla parola *aggiunti*.

È siccome l'aumento del personale di nuova nomina dovrebbe consistere solo all'articolo 5; ove l'onorevole signor Ministro continui a credere di dover istituire due nuove Preture in Roma, nominando i rispettivi funzionari, l'articolo 7 che parla delle spese si riferirebbe solamente a quelle a cui darebbe luogo l'articolo 5.

Avverto altresì, che per rispetto a Roma nell'articolo 7. dovrebbe mantenersi la disposizione che ci è già, vale a dire che debbano i funzionari che verranno applicati a Roma rice-

vere l'indennità d'alloggio; nel progetto è proposto di concederla a coloro che a Roma venissero per regolare nomina in aggiunta alla pianta organica; sembrami evidente per ragione di giustizia e di equità che dovesse per queste stesse ragioni concedersi a coloro, che senza essere nominati all'organico delle Corti e dei tribunali di Roma vi venissero, secondo il mio emendamento, applicati.

Tuttavia rammento, che quando fu discussa questa questione dell'indennità di alloggio, fu negato il diritto dell'indennità a quelli impiegati che venissero applicati ad un ufficio qualunque nella città di Roma, perchè si ritenne che questa loro applicazione desse luogo in loro favore ad un'indennità di diversa natura. Ma se questo non è, ed in tutti i casi in cui gl'impiegati dell'ordine giudiziario, o d'altro ordine, abbenchè applicati ad uffici in Roma, non ricevono indennità d'altra guisa, dovrebbero ricevere l'indennità di alloggio.

L'esecuzione del progetto importerebbe, quando fosse adottato secondo la proposta, 100 mila lire di spese, e non meno. Se piacesse al Senato accogliere il mio temperamento, l'aumento di spesa ridurrebbesi quasi a nulla.

Io non credo sia ufficio particolare di qualcuno, il curare l'economia del danaro dello Stato; ma credo sia ufficio e dovere di tutti quelli che hanno parte nella cosa pubblica, e di tutti i Ministri senza alcuna distinzione.

Le 100 mila lire non sono lieve cosa per se stesse; ma dippiù, io temo le conseguenze, giacchè avendo cercato di dimostrare — e se non pretendo di avere persuaso i miei onorevoli colleghi, certamente io ne ho profonda persuasione — che coi provvedimenti proposti non si segue la scorta di un criterio comparativo determinato dal maggior bisogno verificatosi quà e là, ma si segue un criterio che potrebbe essere quello della insistenza in alcuni rispetti lodevolissima, spiegata in questa faccenda dai capi di alcune Corti, e di alcuni tribunali, è a prevedere che oggi si domanderebbe una cosa, domani l'altra. L'autorità di resistere si ha sempre, ma verso chi invocasse questo precedente, non sempre se ne avrebbe la ragione; ed è bene che quando si resiste si possano addurre anche buone ragioni.

Nè le domande verrebbero, credo io, soltanto da quei luoghi dove i bisogni sono veramente grandi, o maggiori che altrove; ma verrebbero

forse anche da quei luoghi ove si teme una qualche *capitis minutio* nell'ordinamento generale giudiziario.

Venga pure quest'ordinamento giudiziario! Ammaestrato com'è il signor Ministro dall'esperienza di questi sette anni, venga pure a proporre le riforme necessarie ad un ordinamento che si può dire escogitato *a priori*.

Il problema è arduo e difficile, ma per quanto arduo, per quanto difficile, non supera di certo ciò di cui è capace la mente e la dottrina dell'illustre Magistrato, che da due anni regge il Ministero della Grazia e della Giustizia. Si metta nella via delle grandi riforme; e invece di questi progetti spezzati e poco importanti, sui quali ad altri non può essere più ingrato udire la discussione di quel ch'è e a me il farla, venga a proporre i grandi provvedimenti, e la soluzione dei grandi problemi: allora il Senato, il paese, saran lieti di associarsi alla sua opera.

Il paese da molti anni aspetta il Codice penale; se si dovesse credere alle voci che corrono la tela di Penelope sarebbe immagine inadeguata del lavoro che si fa intorno a quel Codice; ma io spero che il signor Ministro quelle voci saprà luminosamente smentirle.

La Germania, che conta da appena due anni l'unità dell'impero, il quale lascia sussistere delle forme federative; la Germania, dove il particolarismo è ben più forte e vivace che non presso di noi il regionalismo, disputa bensì sull'unità del Codice Civile e sull'unità della Magistratura suprema, ma l'unità del Codice penale v'è di già un fatto.

E noi che siamo uniti in un sol Regno ormai da tanto tempo che Tacito chiama *grande mortalis aevi spatium*, noi siamo ancora nella vana aspettazione di un Codice penale. Allorquando il signor Ministro, compiuta un'impresa degna di lui, avrà soddisfatto all'aspettazione del paese, allora saluterò con gioia un atto che onorerà il Governo, il Parlamento, la generazione nostra. Io non posso augurare al signor Ministro più nobile ambizione, di quella di scrivere il suo nome in un monumento *aere perennius*.

PRESIDENTE. A me sembra che l'onorevole Senatore Finali abbia fatte due proposte.

Propone prima di non aggiungere ma chiamare altri Consiglieri; quindi desidererebbe si

regolasse il modo con cui retribuire questi Signori.

La primaproposta appartiene alla discussione generale, la seconda alla discussione degli articoli.

Senatore FINALI. Sì signore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non intendo fare un discorso perchè non ho volontà di parlare, e perchè sarebbe fuori di luogo.

È troppo fresca la memoria dell'aspra discussione avvenuta in occasione del progetto di legge intorno a talune modeste e parziali modificazioni all'ordinamento giudiziario, e non vorrei che se ne impegnasse un'altra ora che non si tratta di altro, se non di aggiungere temporaneamente uno o due Giudici a poche Corti e Tribunali per gli urgenti bisogni dell'amministrazione della giustizia.

Prendo però la parola unicamente per rispondere, con la statistica alla mano, all'onorevole collega Finali, il quale ha accennato che i Presidenti domandano aumento di personale non sempre con fondate ragioni.

Per parte mia posso dirgli che io ho sempre pensato e proposto al Governo riduzione di personale, poichè porto opinione sulla base di valevoli documenti, che non solo nell'ordine giudiziario, ma in tutte le amministrazioni dello Stato il personale deve essere ridotto a giuste proporzioni, non essendo il numero, ma la capacità dei funzionari la vera ruota per fare ben procedere l'amministrazione della giustizia e la macchina governativa.

Non sono adunque inconsequente a me stesso nel richiedere due altri Consiglieri nella Corte d'appello, quattro Giudici nel Tribunale, e due altre Preture nella città di Roma; ma mi sono determinato ad indirizzare preghiere al Governo per ottenere tale aumento di personale unicamente pel servizio delle Corti di Assise, e pel soverchio numero degli affari di giustizia contenziosa e volontaria nelle Preture.

Questa mia proposizione merita di essere dimostrata. E primamente dirò all'onorevole Finali, il quale si preoccupa giustamente delle finanze, che la giustizia civile amministrata in Roma non è di peso all'erario, ma è un cespite di finanza; e l'onorevole Ministro Sella che va in cerca di denaro per sopperire ai gravi bisogni dello Stato, avendo nel passato anno pagato per

la Magistratura di Roma meno di duecentomila lire, mentre ha introitato per soli diritti di registro, oltre la carta bollata per atti giudiziari, un milione e trecento mila lire, ben volentieri pagherà temporaneamente lo stipendio a 2 altri Consiglieri, a 4 Giudici ed a 2 Pretori, nella certezza di trovare nella operosità della Magistratura un'altra sorgente d'introiti erariali.

Cercherò ora di convincere l'onorevole Finali della necessità di avere due altri Consiglieri. Le Sezioni giudicanti sono nel ristretto numero legale, compreso me; e non dipende dalla mia volontà il ridurre il numero dei giudici richiesto dalla legge, per la validità delle decisioni. Fortunatamente i Magistrati di questa Corte sentono tanto la forza del dovere, che non mancano alle udienze, e rare volte si suppliscono da una Sezione ad un'altra, per qualche infermità o per legale impedimento.

Le cause civili sono tutte al corrente, e la stessa Sezione correzionale ha dato prova di tanta laboriosità che in un territorio nel quale non mancano al certo reati, non ha pendenti che sole 40 cause.

Nè debbo tacere che la Sezione di accusa con sforzi veramente straordinari, ed in grazia della operosità del degno Magistrato che la presiede, non ha in corso di termine nel momento in cui parlo che solo 60 processi; e questo celere corso della giustizia penale nella Corte di appello torna pure ad onore dell'egregio Procuratore Generale e de' suoi sostituti.

Se dunque sono cessate in parte le ragioni per le quali io indirizzava nel mese di dicembre del passato anno all'onorevole Ministro Guardasigilli un rapporto nel quale accennava alla quantità degli affari penali pendenti, non per questo ne segue che si possa costantemente con sforzi straordinari ottenere un sì fecondo risultamento. I Magistrati finalmente sono uomini, e bisogna accordar loro un momento di respiro; eppure, io tanto confido nella virtù e bontà di questi egregi miei Colleghi, che pel servizio delle sezioni giudicanti e della sezione di accusa non domando aumento di personale.

I due Consiglieri adunque che debbono essere aggiunti a questa Corte sono indispensabili pel servizio delle due Corti di Assise.

Allorchè il Governo fece la Tabella del personale di questa Corte non aveva potuto rac-

cogliere le opportune notizie sul numero degli affari penali, perciocchè sotto la caduta Signoria tutto era segreto, e conseguentemente ritenne che una sola Corte di Assise in Roma sarebbe stata sufficiente. Ma ben presto si avvide, che una seconda Corte era indispensabile, e fortunatamente un degno Presidente di sezione in disponibilità, il cavaliere Friggeri, applicato a questa Corte, prestò importanti servigi nella presidenza della seconda Corte di Assise. Ma una ben meritata promozione di questo egregio uomo mi ha privato della sua efficace cooperazione nell'amministrazione della giustizia, onde è che uno dei due Consiglieri aggiunti verrebbe ad essere sostituito al lodato Magistrato.

Tutta l'opposizione che mi si fa adunque è per un altro Consigliere, come se i Presidenti delle Corti di Assise, i quali stanno immobili al loro posto dalle 9 antimeridiane sino a mezzanotte, non meritassero qualche giorno di respiro, oltre che debbono eglino regolare gli atti preparatori pel pubblico dibattimento, non che trasferirsi nelle carceri per gl'interrogatori degli accusati.

Mi si dirà: ma voi oggi tenete aperte le due Corti di Assise di Roma, senza i due Consiglieri che domandate. Tanto m'imponeva il mio dovere; perciocchè i lamenti dei carcerati giudicabili erano tali da dover meritare una giusta considerazione: e non sarà mai che alla Magistratura che ho l'onore di presiedere venga inflitto un biasimo qualunque. Io porto opinione che il capo di qualsiasi vasta amministrazione è sempre risponsabile dei disordini che avvengono, e se non sente forza bastante a riparare gl'inconvenienti, darà prova di patria carità e di essere un onesto cittadino, rassegnando il proprio ufficio. Ora, trovandosi pendenti 126 cause nella Corte di Assise, avevo il dovere di far funzionare giornalmente anche la Corte straordinaria, sicuro che non mi sarebbe venuto meno il concorso dei degni Presidenti di questa Corte di Assise, ed assottigliandoci in modo nelle sezioni giudicanti ed in quelle di accusa, da dover confidare nella Provvidenza divina perchè una qualche infreddatura in questa stagione irregolare non impedisse a qualche magistrato di trovarsi in un giorno di udienza al suo posto.

Evvi anche un'altra considerazione di ordine superiore per accelerare in Roma i giudizi delle Corti di Assise per la mutata condi-

zione politica. Reati se ne commettono in tutti i grandi paesi del mondo, ed in quei paesi specialmente che si vantano di avere la miglior forma di governo; ma si attribuiscono al corso ordinario degli umani avvenimenti. In Roma però tutto si nota, di tutto si deve render conto; ed i nemici delle patrie istituzioni menerebbero vanto della ritardata amministrazione della giustizia. Non è questo il momento di fare il confronto col passato; ma posso dire con animo sereno che l'ordine si è consolidato, i reati sono puniti, la Magistratura è rispettata, l'arretrato spaventevole è scomparso; e se il Senato voterà il progetto di legge, ho fondate ragioni da sperare che alla fine di quest'anno, stante la permanenza di due Corti di Assise, gli accusati saranno prontamente giudicati.

Passo ora a dimostrare perchè nel Tribunale civile occorran quattro altri giudici.

Se la Corte straordinaria delle Assise di Roma si è creata posteriormente alla pianta organica del Tribunale, è evidente che occorrono due giudici per questa Corte.

Gli altri due giudici occorrono pel giudicato d'istruzione, essendo insufficiente il numero di cinque. Funesta fu la eredità che abbiamo raccolta di più di 4 mila processi, ed altri 9 mila reati si sono consumati sin oggi. Ora, sia detto a lode del valente Giudice istruttore e degli egregi applicati all'ufficio d'istruzione, oggi non si trovano pendenti che 2784 processi, dei quali 129 detenuti; e queste cifre sono esatte perchè ho in mano lo stato di cassa.

Non bisogna avere esperienza degli affari giudiziarii per non considerare che pel giudicato d'istruzione siano superflui due altri applicati. In una grande città non sono facili le indagini; e se penoso è l'esame dei testimoni, penosissimo è quello di dovere i giudici istruttori andar girando per gli ospedali sparsi in luoghi lontani per gli atti generici.

Vede adunque l'onorevole Finali che io non ho cercato di rinforzare le sezioni giudicanti del Tribunale di Roma, il quale ha a capo un Presidente la cui capacità e zelo per la celere spedizione degli affari non potrebbe essere da me abbastanza lodato; e questo stesso Tribunale ha un Procuratore del Re il quale sta al suo posto come una sentinella avanzata.

Le due sezioni giudicanti in materia civile hanno dal 1° gennaio di quest'anno sino a tutt'oggi pronunziato nientemeno che 524 sentenze,

oltre un maggior numero di provvedimenti presi in linea di volontaria giurisdizione, restandone pendenti 291.

Le due sezioni poi in materia penale presiedute da due valenti ed instancabili vice-Presidenti, hanno sbrigato nello stesso periodo di tempo, ossia in tre mesi e mezzo 649 cause, e non sono rimaste pendenti che sole 354 cause.

A fronte di queste cifre sì eloquenti, l'onorevole Finali, anzichè far sì viva opposizione al progetto di legge, dovrebbe perorare per un aumento di personale nelle sezioni giudicanti; ma se noi non osiamo di pretendere questo aumento, ci dispiace di sentire che i giudici potrebbero fare di più.

Mi rimane a dire poche parole sulle Preture. Ogni Pretura di Roma tratta non meno di 80 cause per udienza, e se molte di esse sono di facile indagine, le altre presentano quistioni. Invano oppone l'onorevole Finali che i Pretori di Roma tengono gli affari al corrente; poichè questa immensa laboriosità depone a favore di questi stimabili Magistrati; ma io desidero che le cause vengano risolte con uno studio più profondo, e conseguentemente debbono essere più equamente ripartite.

Nè deve l'onorevole Finali dimenticare che che i Pretori sono gravatissimi per gli atti istruttori in materia civile e di volontaria giurisdizione, a tacere che sono bene spesso chiamati a compiere atti istruttori in materia penale. In una parola, il bisogno di accrescere il numero delle Preture in Roma è universalmente sentito.

Ad ogni modo se il Senato vuol respingere il progetto di legge, la Magistratura di Roma non verrà meno al suo compito; ma lo prego a considerare che l'onore del paese, lo splendore di questa città, e l'avvenire delle nostre istituzioni esigono che l'amministrazione della giustizia penale, essendo la civile al corrente, abbia a procedere più speditamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io per verità non mi aspettava dall'onorevole Finali il discorso che ha testè pronunziato.

Se l'onorevole Finali avesse avuto cura di leggere più serenamente il progetto di legge e la relazione che lo accompagnava avrebbe compreso a colpo d'occhio, che qui si ha a

fare solo con un provvedimento temporaneo, con una di quelle misure prese d'urgenza, e dirette a far svanire degli inconvenienti deplorevoli, ad impedire che alcuni arretrati di cause che si agglomeravano presso talune Corti o tribunali avessero a progredire in maniera da non aver più possibile riparo o al più un riparo tardo e non rispondente alla gravezza dei danni recati.

Ma dice il proverbio, o Signori: « Dio ti guardi da quello che meno t'aspetti, » ed io confesso ingenuamente, che non avrei mai potuto prevedere che l'onorevole Finali invaghito dei grandi progetti, delle generali ed ampie riforme, e d'una innovazione *ab imis fundamentis* della Magistratura, avesse voluto al termine del suo discorso gratificare del nome di *proposta poco importante* quel progetto di legge ch'io presentavo al Senato.

Esso non avrà un gran valore per lei, onorevole Finali, ma per un Ministro di Giustizia non è mai povero di valore e d'importanza un progetto di legge destinato a render più celere la decisione di controversie cui si collegano gravissimi interessi cittadini, destinato ad abbreviar per centinaia di detenuti i lunghi periodi di carcere preventivo scorsi nell'ansiosa aspettativa del giudizio.

E ancora, o Signori, io non mi sarei mai aspettato che l'onorevole Finali avesse voluto congiunger la sua ad altre voci, ch'io ho pur udito più volte, facendomi un rimprovero ch'io non abbia con istantanea prontezza presentato al Senato ed alla Camera il progetto d'un novello Codice penale.

Io non dubito punto che l'onorevole Finali e con lui altri intelletti eminenti sieno in grado di formare un Codice, in pochi anni, e se si voglia anche in pochi mesi, ma vi sono, o Signori, delle intelligenze meno potenti, meno vigorose, e la mia è di queste ultime. Per un'opera così ardua, così vasta come è la formazione d'un Codice novello, io credo che sieno necessari lunghi studi, lunghe e severe meditazioni; dirò di più, credo che le meditazioni e gli studi rimangano pur sempre inferiori alla gravezza del compito.

Ricorderà l'onorevole Finali che nel Belgio, quando si pensò di riformare la legislazione penale, venne istituita una Commissione presieduta dal venerando Haus. Dal 1833 fino al 1852 quella Commissione studiò il problema

affidatogli, e nel 1852, dopo un periodo di 19 anni, non presentò che il solo primo libro del Codice. Ricorderà l'onorevole Finali che dal 1852 al 1867 si è discusso, nel Parlamento belga, quel Codice penale che alla fine della sessione legislativa di quell'anno 1867 venne poi pubblicato.

E poichè egli parlò del codice tedesco del 1871, io mi permetterò di osservargli, che ragioni politiche più che ogni altro furono quelle che spinsero all'immediata accettazione e pubblicazione di quel codice. E ancora non bisogna dimenticare che esso è modellato nella più gran parte sull'antico codice prussiano; e le non molte disposizioni, o aggiunte, o mutate hanno avuto a preparazione il lungo e per lunga serie di anni non interrotto lavoro delle scuole giuridiche tedesche.

Dunque non si meravigli l'onorevole Finali, se va del tempo per compiere un'opera di tanta lena. Io m'affido pure che essa verrà a termine, e l'onorevole Finali vorrà, spero, prestarmi allora l'opera sua, l'autorità della sua persona e della sua parola, perchè il Senato e la Camera o lo discutano rapidamente, o lo votino nella sua integrità con un articolo solo, dandogli esecuzione, al modo, che fu già altre volte tenuto, per altri Codici.

Venendo ora al progetto di legge di cui si discorre, rammento che l'onorevole Finali si meravigliava di due cose; che sia stato presentato questo progetto chiuso in così determinati confini, quando ve n'era un altro che abbracciava l'ordinamento giudiziario di tutto il Regno; e poi che lo si sia presentato per richiedere l'aumento di Preture e di magistrati, mentre con un precedente disegno di legge si domandava soppressione di tribunali e di preture.

In quanto al primo fatto che destava la sua meraviglia, l'onorevole Finali rammenterà che fino dal momento in cui per la prima volta presentai questo progetto di legge io mi trovavo in una posizione abbastanza spinosa. Vi era, sì, un progetto di legge col quale si domandava la facoltà di procedere all'ordinamento generale delle circoscrizioni giudiziarie ed alla determinazione definitiva del numero dei magistrati, ma questo progetto pendeva già presso il Senato da circa un anno e non v'era a sperare che fosse stato rapidamente deciso. Una volta deciso dal Senato, bisognava poi che venisse discusso ed accettato dalla Camera. Ora, qual

partito prendere nel frattempo, in cui pur si sentiva vivissimo il bisogno d'immediati provvedimenti?

Avrei dovuto aspettar forse che venisse recata a compimento l'opera vastissima del generale riordinamento della Magistratura e delle definitive circoscrizioni giudiziarie?

L'onorevole Finali dovrà rammentare che quel progetto di legge, con cui si chiedeva al Senato la facoltà pel Governo, di abolire quattro sezioni di Corti di appello, eseguire alcune riduzioni nel numero dei Tribunali e delle Preture, e procedere ad una novella determinazione del personale, non solo nei Tribunali e nelle Preture, ma anche presso le Corti di appello, l'onorevole Finali, dicevo, dovrà rammentare che quel progetto di legge, dopo essere stato discusso un mese e più, potette appena riuscire ad ottenere dal Senato la facoltà che venisse proposta dal Governo una novella circoscrizione dei Tribunali e delle Preture.

Egli è ben vero, secondo diceva il Senatore Finali, che il Ministero non insistette molto, onde fosse votata la soppressione delle sezioni delle Corti di appello, o perchè gli fosse concessa facoltà di ridurre e riordinare il personale delle Corti medesime; ma l'onorevole Senatore Finali dovrebbe pur riflettere, che riguardo alla prima parte del progetto, il voto del Senato fu così generale, così unanime, che a difenderne la proposta, due sole voci si levarono; la sua, e la mia.

Il voto del Senato mostrò nel modo più reciso, che non s'intendeva di por le mani nelle corti d'appello, e si voleva invece, riserbar quel compito ad un tempo migliore, quando sarebbe stato già risoluto il problema del Magistrato supremo del Regno.

Dopo quel primo ed esplicito voto cadeva naturalmente anche l'altra parte del progetto, e si ritenne quindi generalmente da tutti che non fosse nè opportuno nè prudente consiglio mutar alcun chè al personale delle corti d'appello, quando s'ignorava affatto quale delle corti avesse dovuto serbarsi, e quale disciogliersi.

Ora, quel progetto è d'innanzi alla Camera. Io spero, o Signori, ma nel momento stesso dubito forte, e con me bisogna pure ne dubiti l'onorevole Finali, ch'esso giunga a discutersi nello scorcio di sessione che ne avanza. E sia pur anche discusso e votato, e sia la votazione pienamente conforme a quella emessa dal Se-

nato, non si sarà però fatto un gran passo verso la meta.

L'onorevole Finali rammenterà che in quel progetto di legge si stabilisce la convocazione dei Consigli giudiziari, fra un anno, dall'accettazione della legge, onde deliberino intorno a questa nuova circoscrizione dei Tribunali, e delle Preture.

E non basta. L'opera di quei Consigli giudiziari, dovrà essere anche sottomessa all'esame d'una Commissione speciale, ed ottenere infine il favorevole avviso del Consiglio di Stato.

Ora, o Signori, se così indefinitamente lungo è il giro che doveva compire quel progetto di legge, perchè se ne avessero potuto cogliere i frutti nella pratica, e se d'altra parte il vivo, l'urgente bisogno d'immediati provvedimenti era tuttodi mostrato dalle tristi condizioni in cui versava qua e là l'amministrazione della giustizia, io credo che mal s'apponga l'onor. Finali, quando dalla precedente esistenza d'un altro progetto più ampio, cerca di trarre argomento a negar valore ed importanza al progetto presente.

Ma qui, ripiglia l'onorevole Senatore: come riuscite a conciliare l'attuale progetto che chiede aumento di magistrati e di preture, col precedente disegno di legge, in cui si proponeva invece, riduzione di Preture, di Tribunali e di Corti?

S'assicuri l'onorevole Senatore Finali, che quelli i quali hanno un poco più di dimestichezza con queste materie, di quello che non possa averne egli, occupato in altri studi e in altri uffici, non durano fatica a spiegarsi la ragione di questa apparente diversità.

Quando si serba immutato il numero delle Corti e dei Tribunali, si avrà sempre a deplorare l'enorme sproporzione fra il lavoro compito da un collegio, e quello compito da un altro.

E non potrà rimettersi un equilibrio definitivo fra i diversi Tribunali, o le diverse Corti, mediante una diversa distribuzione del personale, poichè, i Tribunali e le Corti presso cui non v'è affluenza di cause, per quanto possano essere stremati nel proprio personale, bisogna però che ne abbiano pur sempre tanto da costituirsi, in quel numero richiesto dalla legge.

Ogni Tribunale, per esempio, dovrà avere almeno due Giudici, un Presidente ed un Procuratore del Re.

E così si dice per le Corti, a seconda della legge organica. Per l'opposto se si potesse fondere l'un Tribunale nell'altro o l'una Corte nell'altra, e riunire così il lavoro dei due Tribunali, o delle due Corti insieme, si potrebbe di leggieri, e forse senza alcun aumento nel numero dei Magistrati, aver quella somma di lavoro richiesto dalle esigenze amministrative della Giustizia.

Ma finchè questo che ora è solo un desiderato, non diventi a sua volta un fatto, una via sola ne avanza per provvedere a che il ristagno delle cause in alcuni luoghi non produca effetti gravissimi: quello di chiedere, come misura temporanea, ma impreteferibile, un qualche aumento di personale presso quei collegi, ove se ne sente più vivo il bisogno.

E che il progetto ora presentato alla Camera non chiuda in sé altro concetto che quello d'un provvedimento temporaneo, l'onorevole Finali avrebbe potuto convincersene solo che avesse posto un poco più di attenzione a quelle parole ripetute quasi per ciascun articolo: *sono temporaneamente aggiunti*.

Senonchè, osservava l'onorevole Senatore. — Nella Camera dei Deputati il Ministro diede a vedere che questo avverbio *temporaneamente* non diceva già che il disposto dalla legge sarebbe durato delle settimane o dei mesi soltanto, ma un periodo più o meno lungo, e forse sino a completa rifazione della legge.

L'onorevole Senatore però, io non so come faccia a trovar in questo un argomento da combattere il mio progetto, egli non ha bisogno che io gli dica come tutto quello che per legge vien decretato non possa esser che da un'altra legge distrutto, soprattutto poi quando quel provvedimento riguardi Magistrati e Magistrati inamovibili.

Nondimeno quel *temporaneamente*, scritto nella legge, è sempre la rivelazione che non s'intende dare ad essa un valore definitivo, è come una promessa di futuri studii, di futuri e definitivi provvedimenti.

Ma qui l'onorevole Senatore Finali, dall'esame generale sull'opportunità del progetto è disceso ad un esame speciale delle sue parti. Egli diceva: Vi sono altre Corti, altri Tribunali dove si deplorano maggiori pendenze, maggiori arretrati, di quelli che figurano nelle statistiche delle Corti, per le quali si è chiesto dal Governo

un aumento di personale; come spiegherà il Ministro questa differenza di criterii?

La mia prima risposta è che riguardo alle Corti, cui accenna l'onorevole Senatore Finali, io non ebbi mai dai loro capi richiesta alcuna, evidentemente perchè essi non hanno scorto la necessità di un aumento nel personale. D'altra parte, siccome quelle Corti e quei Tribunali sono composti di un numero abbastanza ampio di Consiglieri e di Giudici, per poco che si cresca di zelo, per poco che si cresca di operosità e buon volere il ristagno negli affari, andrà rapidamente dileguandosi.

È ben altra questione quando il personale di una Corte o d'un Tribunale, è ridotto allo stretto necessario; allora l'operosità ed il zelo non potendo venire indefinitamente accresciuti, quel difetto nel numero, avrà sempre per necessaria conseguenza il ritardo successivo, e sempre più crescente degli affari.

Ora mi si permetta ch'examini anch'io brevemente una per una le proposte contenute nel mio progetto.

Corte di Roma.

L'onorevole Senatore Miraglia, presidente di cotesta Corte ha tenuto un discorso che ha rallegrato l'animo mio, e m'ha fatto scorgere come le cose avventuratamente sono messe per la migliore delle vie possibili, e quel ritardo notato già in qualche ramo del servizio, vada di giorno in giorno scemando.

Se le cose procedono così, io sono lieto di ridurre ad un solo, quei due consiglieri che si chiesero per la Corte di Roma.

L'onorevole Senatore Miraglia bisogna però che mi renda giustizia, bisogna che confessi, ch'egli stesso, il quale ora dipinge a così lieti colori la condizione della Corte cui presiede, m'inviava, non ha guari, un rapporto ove teneva tutt'altro linguaggio, e chiedeva al Ministro, non uno, quanto mi ridurrei in oggi a chiedere io al Senato, non due, quanti ne proponevo nel mio progetto di legge, ma ben quattro Consiglieri d'appello, e due sostituti procuratori generali.

Confessi l'onorevole Miraglia, confessi il Senato, che dopo un tale rapporto, io non potevo stringermi in confini più brevi di quel che abbia fatto.

Prescindendo però dal rapporto inviatomi dall'onor. Miraglia, la mia proposta fu mossa ancora da un'altra considerazione.

Non vi sono arretrati per le cause civili: l'onorevole presidente Miraglia, coll'alacrità della sua Corte ha potuto recare il servizio al corrente degli affari. Anche il disbrigo delle cause correzionali, in verità procede presso il tribunale per modo che non vi sono a lamentare soverchi indugi. Ma presso la Corte d'Assise noi abbiamo 164 cause rimaste in sospenso alla fine dell'anno 1872.

Senatore MIRAGLIA. Ora sono 224.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accresciute dunque ora di numero, e nel corso dell'anno, o Signori, la Corte di Assise non avea giudicato che sole 160 cause. E notate, o Signori, che nella Corte d'Assise di Roma furono nel 1872 espletate quelle 160 cause, essendovi due Presidenti; uno appartenente alla Corte stessa di Appello, e l'altro, l'onorevole Friggeri, ora Consigliere di Stato, e quel magistrato egregio essendo in soprannumero presso la Corte di Roma, ha funzionato da presidente d'Assise con zelo ed intelligenza impareggiabile.

Ora, se due Presidenti di Assise nel corso dell'anno non hanno recato a termine che 160 cause, il Ministero avea ben ragione di preoccuparsi quando vedeva al principio del 1873, 164 cause pendenti giunte ora, secondo diceva l'onorevole Miraglia, a 224.

Senatore MIRAGLIA. Ho sbagliato: sono invece 126.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Me ne rallegro; ma in fondo il mio ragionamento è lo stesso. Quando vedevo dunque 164 cause rimaste pendenti in guisa che con quelle sopravvenienti, l'aumento sarebbe stato nel 1873 assai considerevole, non dovevo forse preoccuparmene? E notate che la difficoltà di compiere queste cause diveniva tanto maggiore, inquantochè invece di due Presidenti, ne rimaneva uno solo in funzione. E difatti, per provvedere a questo bisogno, e render possibile la decisione di quelle cause, fu creduto indispensabile chiamare il Presidente della Corte di Assise di Viterbo e adibirlo ad una seconda Corte di Assise in Roma, di modo che si sono aperte due Corti di Assise per qualche tempo. Ma questo Presidente bisognerà che torni a Viterbo per compiere le cause di quella Corte, e a Roma si rimane allora con un solo Presidente e 164 cause arretrate e tutte le nuove che possono sopravvenire nel corso dell'anno; ecco la necessità di accordare a questa Corte altri due Consiglieri.

Io spero che con l'alacrità dei Magistrati, e più ancora collo sviluppo di civiltà, effetto dei mutati ordinamenti politici, s'avrà un minor numero di reati; e allora questi arretrati andranno a diminuire per quindi sparire affatto: allora io, o il Ministro che vi sarà in quel tempo potrà proporre al Parlamento di togliere quei due Consiglieri, aggiunti ora temporaneamente alla Corte di Roma.

Dirò lo stesso rispetto ai Tribunali. Io lascio da parte le cause civili, lascio da parte le cause penali, ma quello che ha fatto molta impressione al Ministero e l'ha obbligato ad uno speciale provvedimento presentato nel progetto di legge alla Camera, sono le numerose istruzioni in corso, dei processi penali.

Alla fine del 1872 vi erano 2759 istruzioni penali in corso.

Ora, quando presso un tribunale vi sono 2759 istruzioni che chiedono il loro compimento, è una necessità che si accresca il numero degli istruttori e si formi così un'altra sessione che possa giudicare quella congerie di cause correzionali che ne risulta. Ed ecco la richiesta di 4 giudici presso il tribunale di Roma. Dirò la medesima cosa della Corte di appello di Cagliari. Lo zelo di quello egregio Presidente e degli esimii magistrati ha superato la mia aspettativa. Si vede che presso quella Corte gli arretrati, sono meno di quello che si avea ragione a temere attesa la riduzione del personale in quella Corte, da 25 Consiglieri quanti ne contava prima, a soli 13. Non pertanto vi erano pendenti 212 cause civili, 516 cause penali, e 98 cause da doversi giudicare presso la Corte d'Assise.

In presenza di questi arretrati l'egregio Presidente diceva, che si sarebbe arrivati ad un punto in cui la giustizia sarebbe rimasta oppressa dalla congerie accumulata di cause, e chiedeva quindi l'aumento nel personale di tre o quattro consiglieri. Io fui severissimo verso quella domanda e proposi alla Camera l'aggiunta di un solo consigliere. La Camera invece si convinse della necessità di accrescere un po' più il numero di quei Magistrati, fu più generosa del Ministro, e s'avvisò di concedere due consiglieri. Io accettai il divisamento della Camera.

Credo che un tale aumento di personale presso quella Corte non si possa dire soverchio quando si consideri che essa ha 98 cause

pendenti presso la Corte di Assise, 212 cause civili e 516 cause penali arretrate!

Per la Corte di Assise di Messina io ho indicato nella relazione, le ragioni che m'indussero a darle un posto nel mio progetto. Quella Corte è composta di soli otto magistrati e un Presidente: possiede per conseguenza una sola Corte di Assise, ed alla fine dell'anno si contavano 117 cause rimaste ancora indecise. Ora serbandosi una sola Corte d'Assise con 74 cause pendenti e con oltre 175, o 177 che sarebbero venute nel corso dell'anno, avremmo avuto, in quel paese appunto dove l'azione della giustizia ha bisogno di mostrarsi pronta ed immediata, un grande indugio, nell'effettiva repressione dei delitti più gravi.

D'altra parte è una mia convinzione che la giustizia penale resa, quanto più si può, vicino al luogo ove è stato compiuto il reato, riesca a mille doppi più efficace.

Ed ecco perchè io chiedevo per la Corte di Messina l'aggiunta d'un Consigliere; onde poter avere nel corso di quest'anno invece di una, due Corti d'Assise, che funzionino in quella provincia.

E notate che la mia proposta serba la più discreta forma possibile. Io sono così un po' per natura restio a novelle spese, ed avaro del denaro dello Stato. Io non ho chiesto che quel Consigliere venga definitivamente aggiunto fin d'ora, io ho chiesto solo che sia data facoltà al Governo di nominarlo a quel posto, quando se ne risenta il bisogno.

Non parlo di Genova; presso un tribunale dove vi sono 1767 cause civili arretrate, e 738 cause penali, certo è più che necessario che si accresca il numero dei Giudici.

Per la Corte di Casale lo stato presente delle cause, potrebbe forse mostrare che il domandar l'aumento di due Giudici fosse alquanto maggiore del bisogno; ma quando io presentai il mio progetto non aveva la statistica degli ultimi mesi, ma solo quella che giungeva sino alla metà dell'anno, e da quella risultavano 770 cause pendenti al principio dell'anno medesimo, in guisa che non m'era dato prevedere lo sforzo ch'è stato poi compiuto da quella egregia Magistratura, sforzo che ha tolto l'arretrato antico, ed ha ridotto solamente a 147 cause penali e 126 cause civili, quelle che aspettano ancora di venir decise. Però il tribunale di Casale vive, come si è potuto vedere dalla relazione, di una

vita fittizia per dir così. Secondo l'organico esso è composto di una sola sezione e di sette soli Giudici, ed intanto per provvedere al bisogno attuale delle cause, vi sono tre sezioni che lavorano.

E perchè ciò fosse stato possibile a termine dell'art. 45 dell'ordinamento, è convenuto inviar presso quel tribunale due aggiunti giudiziarii.

Non parlerò delle novelle Preture che vi si richiedono per la città di Roma; avendovi l'onorevole Senatore Miraglia accennato già il numero eccessivo di affari che vertono d'innanzi a quelle poche che ora sono in piedi. Ma a parte lo stragrande numero dei piccoli dibattimenti, havvi ancora una seconda ragione onde il lavoro presso le preture si aumenta a dismisura, ed è quella delle istruzioni dei processi penali.

Voi sapete che non tutte le istruzioni penali possono essere compiute dai Giudici istruttori; e che molte di esse vengono delegate ai Pretori; ora, in presenza di 1200 istruzioni pendenti, voi vedete bene, o Signori, che quattro sole Preture sono, non poche, ma assolutamente insufficienti.

Aggiungete ancora che più le preture sono prossime ai tribunali collegiali, e meglio adempiono al loro compito, e di qui un'altra ragione perchè in una città così ampia come Roma, e con un sì vasto territorio d'intorno, quattro sole preture, collocate nei punti estremi della città, non possono bastare a quell'ufficio che la legge da esse richiede.

Queste sono le ragioni del presente progetto di legge, il quale non può certo esser definito col nome di *poco importante proposta*. Non devesi por mente soltanto ai progetti grandiosi, ai progetti che recano la discussione nell'immenso campo della scienza o toccano gli interessi complessivi di tutto lo Stato, ma credo debbasi aver riguardo anche a quei progetti più modesti, i quali hanno tratto al buon andamento della giustizia, e fanno in maniera, che gli urgenti bisogni di alcune provincie non siano, durante lo studio degli ordinamenti generali, trascurati o posti da parte.

Senatore FINALI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Siccome nei miei discorsi io non posso pretendere a pregio di eloquenza od altro, tengo molto ad avere almeno quello

della diligenza e dell'esattezza; e per questo rispetto posso assicurare il signor Ministro che tutti gli atti, che si riferiscono al presente progetto di legge, li ho accuratamente, nonchè Jetti, studiati. Mi consenta dargliene una prova col leggere un brano che riguarda il modo di intendere la parola *temporaneamente*, la quale è scritta nel progetto di legge; ed io appunto mi doleva che il signor Ministro a questa interpretazione non avesse creduto opportuno di fare alcuna obbiezione.

« I bisogni delle varie giurisdizioni alle quali miravo i presenti provvedimenti non sono già creati da un concorso straordinario ed eventuale di circostanze, che si possa prevedere sia quindi a non molto per cessare, ma sono l'effetto di una condizione di cose normale, stabile e diuturna.

» Onde i provvedimenti che ora si sottopongono alla deliberazione vostra, se ricevono da voi l'appellativo di *temporanei*, ciò non è già per significarvi che le cagioni loro siano transitorie, ma sibbene perchè queste essendo stabili, quelli devono essere introdotti in una legge organica, quale è quella che li attende sul riordinamento giudiziario. »

Ho letto questo brano solo per mostrare al Senato quanto era fondato quello che io affermavo. Non posso rientrare nel merito; e non vorrei approfittare neppure della licenza che mi venisse concessa, perchè è già troppo che il Senato abbia avuto la sofferenza di ascoltare il non breve mio discorso. Ma dai discorsi dell'onorevole signor Ministro e dell'onorevole Senatore Miraglia, ho tratto qualche lusinga che essi debbano essere non alieni dall'accogliere il temperamento da me proposto, perchè tanto applicando dei giudici e consiglieri tolti da altri Tribunali, quanto nominandone dei nuovi, si provvede egualmente all'amministrazione della giustizia.

Le dichiarazioni poi dell'onorevole Presidente della Corte d'Appello di Roma provano, in conferma delle mie osservazioni, che questa procede qui speditamente; laonde la ragione dei provvedimenti eccezionali, almeno per quanto riguarda l'art. 1, o si dilegua, o illanguidisce.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho mancato di

rispondere dianzi, a quest'ultima proposta dell'onorevole Finali.

L'onorevole Finali propone che invece di nominare novelli giudici e novelli Consiglieri per adirli temporaneamente ai tribunali in discorso, si prendano magistrati di altre corti o tribunali e si applichino dove il bisogno è più urgente.

Io credo che tale applicazione non possa farsi senza una legge; e una legge che ciò autorizzasse, sarebbe un cattivo precedente per l'ordinamento giudiziario.

Tutti sanno che il Governo ha facoltà di collocare agenti del pubblico ministero e giudici istruttori, a seconda dei bisogni del servizio, nelle corti e nei tribunali del regno, ma non credo abbia potere di fare altrettanto pei magistrati inamovibili. Accordando al Governo questo potere, si correrebbero gravi rischi, perchè potrebbe sembrar lesa quella grande garanzia dell'ordinamento giudiziario, che è l'inamovibilità dei magistrati.

Io non vado oltre su questo argomento: solo farò osservare all'onorevole Senatore Finali, che le corti e i tribunali sono di più specie: vi sono corti e tribunali che hanno più sezioni, e corti e tribunali che ne hanno una sola.

Ora, le corti e tribunali che hanno più Sezioni, e che quindi sono stabiliti nei grandi centri (come l'onorevole Senatore Finali ha veduto e può vedere coi suoi studi di cifre, nei quali è diligentissimo) sono tutti così gravati di affari, che i giudici e consiglieri ad esse addetti, appena bastano ai bisogni del servizio. All'incontro i tribunali che hanno una sola Sezione, sono composti di due giudici soli e di un presidente, ed uno che se ne tolga non vi è più tribunale.

Lo stesso dicasi delle corti d'appello. Prendiamo ad esempio quella che ha minor numero di affari e sarebbe la Sezione di Macerata: ebbene questa ha solo sette consiglieri; se voi ne togliete uno, non c'è più Sezione, e la corte non può più provvedere nè alla giustizia civile nè alla correzionale.

Parmi adunque dimostrato che la proposta dell'onorevole Senatore Finali non risponderebbe, dal punto di vista del dritto, ai concetti organici del nostro ordinamento giudiziario, e sarebbe poi inesequibile nel fatto, poichè dove il numero dei consiglieri e dei giudici si presterebbe ad una riduzione, questa

non è consentita dalla corrente degli affari, e dove rado è il numero delle cause, le Corti o i Tribunali son così stremate di personale, che toglier ancora un giudice o un consigliere varrebbe lo stesso che sopprimerle. Chè se tali soppressioni il Senato vorrà farle in occasione di una nuova circoscrizione giudiziaria, se ne discuterà a suo tempo, ma non credo che possa volerlo ora in occasione di questa legge, poichè sopprimendo ora o una corte o un tribunale, i relativi territorii rimarrebbero senza giustizia.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Serra Francesco Maria.

Senatore SERRA F. M. Il Senato comprenderà facilmente che nessuno più di me avrebbe desiderato che la discussione sopra questo progetto di legge fosse stata breve, anzi, dirò meglio, che non vi fosse stata discussione.

Io non aveva intenzione di prendere la parola; dichiaro che non la prenderò nemmeno, quando si tratterà dell'articolo 3, qualunque sia per essere la dichiarazione del signor Ministro, qualunque il disinganno che abbia a toccarmi riguardo alla proposta in quell'articolo contenuta e che affermo essere non solo consigliata da considerazioni di alta convenienza politica, ma che è anche un atto di sincera e assoluta giustizia riparatrice.

Prendo la parola unicamente per rispondere all'onorevole Senatore Finali, sopra due delle sue osservazioni. Egli, volendo mettere avanti il suo sistema di applicazione o dello spostamento dei giudici di tribunale e dei Consiglieri da un tribunale all'altro, o da una Corte all'altra, ha detto che, se il signor Ministro manderà una circolare ai capi di questi tribunali o di queste Corti, potrà esser sicuro che gli risponderanno che superfluo di personale non ce n'è mai.

Io non credo che chi ha l'onore di presiedere ai corpi giudiziari possa dire al Ministro cose non che vere. Sono persuaso che l'onorevole Senatore Miraglia, illustre Presidente della Corte d'Appello di Roma, e l'egregio Presidente della Corte d'Appello di Messina avranno riferito al Ministro la verità delle cose e sono persuasissimo che, al pari di me, qualora avessero avuto un superfluo personale e il signor Ministro li avesse interpellati in proposito, da uomini d'onore e di coscienza avrebbero risposto: vi è il superfluo, potete disporne. Io dun-

que in nome de'miei colleghi primi Presidenti e in nome mio respingo assolutamente questo sospetto messo avanti dall'onorevole Senatore Finali.

Inoltre, egli ha detto che potevasi supplire ai bisogni temporanei dei corpi giudiziari applicando i Consiglieri di una Corte ad un'altra ed i giudici di un tribunale ad un'altro.

Quando io ho rappresentato all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia i bisogni del servizio della Corte d'Appello cui ho l'onore di presiedere ho insistito, al pari dell'onorevole Miraglia, sui bisogni assoluti per il servizio delle Corti di Assisie. L'onorevole Senatore Finali ha riconosciuto che la Corte d'Appello di Sardegna con soli 13 Consiglieri, ha 4 Corti di Assisie distinte, e di queste 4 Corti, 3 funzionano per ben 10 mesi dell'anno, e una per 6 mesi.

Se l'onorevole Finali avrà avuto campo di leggere l'elaborata relazione dell'onorevole De Filippo, avrà veduto come tra 13 Consiglieri di Appello, sia ben difficile trovarne quattro che per molti anni e per dieci mesi e mezzo dell'anno, resistano all'improbabile lavoro di una vociferazione continuata. Io compiango due dei Consiglieri della Corte di Appello di Sardegna, e li nomino *causa honoris*, i Consiglieri Nuituno e Rinna-Pabis, i quali sono morti vittime del servizio della Corte di Assisie; perchè, ripeto, non si può reggere ed un lavoro così continuato per dieci mesi e mezzo dell'anno, e meno vi si può reggere quando si è nell'età in cui ordinariamente sono i Consiglieri di Corte di Appello. Il più giovane dei Consiglieri della Corte d'Appello di Cagliari, ha 32 anni di servizio; vuol dire dunque che è sui 57 o 58, se non sui 60 anni di vita.

Pretendere un lavoro così gravoso e così continuato da uomini già prossimi a vecchiezza è impossibile, ed è per questo specialmente che io ho chiesto al signor Ministro un aumento di personale acciocchè quei Consiglieri d'Appello che sono obbligati quest'anno giuridico a stare per 10 mesi e mezzo colla bocca aperta, abbiano almeno l'anno venturo l'occasione e il modo di riposarsi e rinfrancarsi nella loro salute, e così poter continuare nei loro pregevoli servizi a pro dell'amministrazione della giustizia.

Ciò ho voluto rispondere all'onorevole Senatore Finali, e dichiaro che non pronuncierò più parola in questa discussione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore a inviare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore FINALI. Negli articoli 1, 2, 3 e 4 non si tratterebbe altro che di sostituire la parola *applicati* a quella di *aggiunti*.

PRESIDENTE. Allora ciò riguarda la discussione degli articoli; dichiaro quindi chiusa la discussione generale e leggo l'articolo 1:

« Art. 1. Sono aggiunti temporaneamente alla Corte di Appello di Roma due consiglieri, un sostituto procuratore generale, due vice-cancellieri, un vice-cancelliere aggiunto ed un sostituto segretario di procura generale. »

È aperta la discussione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Avendo già toccate in generale le ragioni di questi emendamenti nella discussione generale, sarò brevissimo.

Io ho proposto di mettere *applicati* invece di *aggiunti* come è detto negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo progetto di legge.

Separiamo in due parti gli effetti della proposta.

Per quanto riguarda la Corte o il Tribunale a cui si vogliono aggiungere consiglieri o giudici, al bisogno sarebbe provveduto anche colla semplice applicazione; la questione rimarrà solo per quelle Corti o Tribunali, donde dovrebbero distaccarsi.

Intorno a questo, il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha fatto delle obiezioni. Ne ha fatta una generale, attribuendomi un proposito, in verità lontanissimo dal mio pensiero, vale a dire che io pensassi potersi derogare al disposto dell'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario e dare al Ministero una larga e incondizionata facoltà di rimuovere da un luogo ad un altro giudici e consiglieri, e mutare gli organici delle autorità giudiziarie.

Io non posso ignorare quanto la stabilità degli organici, l'inamovibilità dei giudici e dei consiglieri presso le magistrature contribuisca a dar garanzia della indipendenza della Magistratura nel giudicare; quindi non solo non ebbi il pensiero che mi fu attribuito, ma, se una domanda simile fosse fatta dallo stesso onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nel quale ho tutta la fiducia, io non potrei aderirvi, perchè questa facoltà ripugna ai principii i più elementari su cui si fonda un buon ordinamento giudiziario.

Altro è nella mia proposta, e sarà mia colpa non averlo chiaramente spiegato; intendo solo di dare una facoltà al Ministro limitata a quelle Corti ed a quei Tribunali compresi nel progetto, ai cui organici già si vorrebbero invece fare delle aggiunte.

L'equivoco poi parevami non potesse sorgere in mente di alcuno, giacchè il mio concetto rimarrebbe attuato mercè la semplice sostituzione di *applicati* ad *aggiunti* negli articoli 1, 2, 3 e 4, del progetto di legge.

In quanto alla possibilità pratica di allontanare da talune Corti o Tribunali alcuni dei loro componenti per mandarli alle Corti o Tribunali che ne abbiano di bisogno, il signor Ministro ha fatto alcune difficoltà, alle quali veramente sono un poco titubante nel rispondere, perchè nessuno più di me sa quanto giusta sia l'osservazione sua, che io con questa materia non abbia abbastanza domestichezza.

Ma se io osservo nella tabella degli organici, che non fa parte del progetto di legge, ma è allegata ad uno stato di prima previsione, osservo che vi sono (non voglio designare dove, perchè non voglio colpire di mia posta qualche Corte, come fu detto che faceva la guerra per mio conto alle sezioni) Corti con una sola sezione che hanno 13 o 12 consiglieri, ed altre che ne hanno un numero minore; ora trattandosi di Corti con una sola sezione, i cui componenti variano in numero da 13 e 12 a 9, 8 e 7, parmi vi sia margine da cavarne qualcheduno, senza incontrare quelle difficoltà cui accennava il signor Ministro. Le allegate difficoltà non sussistono, quando si tratta di Corti, varie fra loro pel numero di consiglieri, ma costituite in unità di sessione.

Ciò dicasi anche pei Tribunali. In questa tabella potrei trovare in copia gli esempi; abbiamo Tribunali d'una sola sezione che hanno sette e più giudici, e ne abbiamo che ne hanno tre soli.

Ciò posto, l'eccezione teoretica che mi faceva l'onorevole signor Ministro, fondata sull'organizzazione delle Corti e dei Tribunali parmi non regga; praticamente poi non credo vi sia cosa più facile e che possa attuarsi con minor turbamento nell'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Senatore Miraglia, il quale ha già attenuato di molto la motivazione del progetto di legge per quanto riguarda la Corte e i Tribunali di Roma, e che ho ascoltato

con molta attenzione, ha aggiunto un nuovo elemento a quello altissimo concetto che già da molto tempo ho per sì insigne Magistrato, poichè ha detto, che in breve tempo crede che le cose qui in Roma potranno mettersi in una condizione normale. Or io crederei, che egli non dovesse dissentire che invece di fare una cosa nuova, di creare nuovi Magistrati, nuovi Giudici per i Tribunali di Roma, vengano semplicemente applicati dei Giudici o Consiglieri di quei Tribunali e di quelle Corti, dove si riconosce minore il bisogno di loro.

Non è una variazione di parole che io propongo; la sostituzione di applicati ad aggiunti fa sì che si soddisfaccia a tutte le più o meno gravi ragioni che ha avuto l'onorevole signor Ministro nel presentare il progetto di legge, senza aumentare le spese a carico del Bilancio.

Quindi io prego il Senato di volere approvare la sostituzione di questa parola *applicati* a quella di *aggiunti*, nell'articolo 1 del progetto di legge. Proporrei eguale variazione agli altri articoli che seguono; ma naturalmente, se la prima non avrà buona fortuna, smetterò ogni altra proposta.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha creduto prendere la parola nella discussione generale, perchè dopo gli splendidi discorsi dell'onorevole Senatore Miraglia e del signor Ministro, il Relatore non avrebbe saputo aggiungere nulla di meglio, di più solido, di più calzante alle ragioni esposte dai due onorevoli oratori.

Ora è in discussione l'articolo primo. L'onorevole Senatore Finali propone un emendamento: è obbligo dell'Ufficio Centrale di dire quale sia la sua opinione. Per incarico dell'Ufficio Centrale debbo dichiarare al Senato, che esso respinge quella proposta.

Dopo il secondo discorso dell'onorevole Senatore Finali, riassumendo le sue parole pare che dicano questo: Riducete i Consiglieri e i Giudici di alcuni Tribunali, e di alcune Corti di Appello che sono al di là del bisogno, e applicateli ai Tribunali e alle Corti di cui si tratta; poichè una volta che l'onorevole Finali ha respinta l'interpretazione che il sig. Ministro aveva data alla sua prima proposta, spiegata nel suo primo discorso, il suo concetto non può essere altro che questo: aumento temporaneo

da una parte, riduzione temporanea dall'altra.

Dove noi vedremo maggior bisogno, dove il lavoro è eccessivo, si farà un aumento di Magistrati; invece di promuovere però Magistrati inferiori, prendiamoli così come sono da quella Corte, da quel Tribunale, e appliciamoli a quest'altra Corte, a quest'altro Tribunale, il che significa, torno a dire, riduciamo una Corte di 2 o 3 Consiglieri o un Tribunale di 1 o 2 giudici, salvo poi a vedere quando verrà a cessare quel lavoro eccessivo, se si debba tornare al pristino stato. Ma prima di tutto, io vedo una specie di contraddizione nelle parole dell'onorevole Finali. Egli si è rallegrato di quello che ha detto l'onorevole Senatore Miraglia, il quale affermava che un giorno o l'altro possa facilmente non aver più bisogno la Corte da lui presieduta di quest'aumento di Magistrati. Ma io domanderei all'onorevole Finali; una volta che un magistrato creduto superfluo in una Corte, è mandato in un'altra, dopo uno o due anni, per esempio, che in questa Corte non ci sia più bisogno dell'opera sua, che se ne farà di lui? Dove applicarlo?

Bisogna considerar bene la quistione sotto il suo vero aspetto. D'altronde, quali sono cotești collegi giudiziarii che hanno un numero esuberante di funzionarii? Il Ministro ci ha detto che non ve ne ha punto; e se ce ne fosse alcuno, bisognerebbe innanzi tutto dar luogo a lunghe ed accurate indagini per trovare quale esso sia, poichè non credo che l'onorevole Finali voglia, per accomodar una Corte, guastarne un'altra; nè credo che questa facoltà voglia darla esclusivamente al Ministro. In questo caso adunque, avrei compreso una proposta sospensiva del progetto di legge, ma venire nel fatto ad una circoscrizione de'funzionarii componenti i Collegi giudiziarii senza elementi, senza precedenti studi, senza accurate indagini, è proprio andare contro lo stesso voto del Senato non ha guari manifestato in occasione dell'altro progetto di legge relativo ad alcune modificazioni giudiziarie, che ora pende innanzi l'altro ramo del Parlamento.

Io non credo dover aggiungere altre parole per giustificare l'opinione dell'Ufficio Centrale, e prego il Senato a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Finali all'art. 1.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Spero che il Senato comprenderà che fa d'uopo che io dica qualche parola, per stabilire nettamente, quali furono le cose da me dette e le proposte da me fatte. Nelle considerazioni da me esposte al Senato, io non ho mai sognato di dire che il Senato debba metter mano a ridurre piante e organici di Corti di Appello. È un provvedimento alternativo che io proponeva; l'uno spiega l'altro.

Che vuol dire *applicare*? Applicare vuol dire togliere qualcuno da una sede e destinarlo ad un'altra; destinarlo temporaneamente, nella stessa guisa che da un'altra sede è temporaneamente tolto.

L'argomento che consiste nel dire che non si possono senza profondi studi e senza considerazioni generali mutare tutti gli organici dei Tribunali e delle Corti, è stata occasione di belle e dotte considerazioni; ma colla mia proposta non ha nulla che fare; quell'argomento è vero, ma alla mia tesi non nuoce.

Si disse poi: se si verificassero le previsioni dell'onorevole Senatore Miraglia, di questi giudici o questi consiglieri che avrete applicati temporaneamente laddove riuscissero soverchi, che cosa fareste?

Io potrei rispondere; ne faremo ciò che se ne fa adesso. Ma i nuovi che avrete aggiunti all'organico non faranno, cessato il bisogno, più grave imbarazzo che non sarebbe quello di rimandare gli applicati dalla temporanea all'antica ed organica loro sede?

Io poi credo che gli organici sieno un *maximum* che il Governo non possa superare; non mai che questi sieno un *minimum* sotto il quale non si possa stare.

Dati questi schiarimenti, allontanate quelle interpretazioni, sulle quali veramente con mia estrema meraviglia veggio farsi opposizione alla mia proposta, quasi che non vi siano obiezioni meglio fondate, io prego il Senato ad accogliere l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Finali consiste in ciò: che non si facciano nuovi giudici, ma si prendano consiglieri da un luogo e si mandino in un altro, senza che si facciano nuove nomine; siamo d'accordo, onorevole Finali?

Senatore FINALI. Sissignore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sarei lietissimo di poter aderire al desiderio dell'onorevole Finali, ma credo che la cosa non sia fattibile, e perciò mi sento, con mio dispiacere, in obbligo di oppormi. Credo che non sia fattibile, perchè le ragioni da me accennate e che mi hanno indotto a questo provvedimento, stanno, tanto se la misura proposta dall'onorevole Finali si consideri come generica, quanto se si consideri come speciale. La differenza sarebbe solo dal più al meno, sia riguardo al numero dei tribunali e delle corti, sia riguardo al tempo in cui sarebbe presa, ed in cui avrebbe vigore cotesta misura.

Per contrario, l'aumento di personale che si propone col progetto di legge in discussione, mentre non turba alcun concetto organico del nostro ordinamento giudiziario, provvede ai bisogni più urgenti dell'amministrazione della giustizia. Nè può dirsi che codest' aumento sia per recare soverchio aggravio alle finanze dello Stato, perchè nel numero abbastanza grande di magistrati esistenti nel Regno, si verificano disgraziatamente lungo l'anno, e, eirò meglio, nello spazio di un mese, tante vacanze, da presentare opportunità di altra destinazione a quel ristretto numero di magistrati, che fosse ora assunto in servizio per far fronte al temporaneo ma imperioso bisogno del quale ci occupiamo.

Dissi che trattavasi di un ristretto numero di magistrati. Infatti, quanti sono essi in tutto? Due consiglieri alla corte di Roma, due a quella di Cagliari e uno a quella di Messina. Inoltre due giudici al tribunale di Casale: in tutto adunque tratterebbesi di sette magistrati. Non mi occupo degli altri tre del tribunale di Genova, perchè l'onorevole Finali stesso conviene che pel gran numero di cause che si svolgono colà, sarà mestieri che quei giudici durino permanenti in quel tribunale.

Ora, in tale condizione di cose, pare egli conveniente di derogare al concetto della legge organica sulla stabilità dei giudici presso le corti e presso i tribunali, e mettere innanzi il sistema del tutto nuovo, dell'applicazione di magistrati inamovibili per un aumento di cinque consiglieri e di due giudici di Tribunale? mi pare, in verità, che la proposta dell'onorevole Finali sia così grave, da non essere nè opportuno, nè prudente di affrontarla e risolverla in questa occasione.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento Finali, domando se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Finali, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Leggo ora l'articolo emendato dal Senatore Finali per metterlo ai voti.

« Sono applicati temporaneamente alla Corte d'Appello di Roma due consiglieri, un sostituto procuratore generale, due vice-cancellieri, un vice-cancelliere aggiunto ed un sostituto segretario di procura generale. »

Chi approva quest'articolo così emendato, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Leggo adunque l'articolo del progetto ministeriale accettato dall'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Sono aggiunti temporaneamente alla Corte d'Appello di Roma due consiglieri, un sostituto procuratore generale, due vice-cancellieri, un vice-cancelliere aggiunto ed un sostituto segretario di procura generale. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono aggiunti temporaneamente al Tribunale civile e correzionale di Roma quattro giudici, due sostituti procuratori del Re, quattro vice-cancellieri e due vice-cancellieri aggiunti. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono temporaneamente aggiunti due Consiglieri alla Corte d'Appello di Cagliari. »

» È data facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un Consigliere alla Corte di Appello di Messina. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale contrappone quest'altro:

« Sono temporaneamente aggiunti due Consiglieri alla Corte d'Appello di Cagliari; ed è fatta facoltà al Governo di conferire il grado e le competenze di Presidente di sezione ad uno de' Consiglieri che compongono la detta Corte. »

» È data anche facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un Consigliere alla Corte d'Appello di Messina. »

Prego il signor Ministro Guardasigilli a dichiarare se accetta questo emendamento all'articolo 3.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono dolentissimo di dovermi opporre a quest'emenda-

mento, e di dover rassegnare al Senato le osservazioni per le quali fui obbligato di respingerlo.

Io non metto in dubbio i meriti insigni della Corte di Cagliari. La storia che ne è stata fatta nella relazione del Senato è degna di ricordo, e gli elogi corrispondono al merito di quella Corte. Ma non si tratta al presente di un ordinamento giudiziario nuovo, bensì si tratta di provvedere, come più volte fu detto, alle urgenti necessità dell'amministrazione della giustizia.

Ora, colle modificazioni che si vorrebbero fare mediante l'aggiunta della Commissione, non si mira semplicemente ad accrescere quella Corte di due consiglieri per provvederne ai bisogni, ma si intende di dividerla in due sezioni, o almeno di dare facoltà al Governo di così dividerla, creando un presidente di sezione.

Parmi che con ciò si esca alquanto da quei confini di temporaneità che formano il concetto direttivo dell'attuale disegno di legge. Si è detto: ma voi avete fatto la medesima cosa per la Corte di Genova e per il tribunale di Roma! Per l'una e per l'altro avete dato facoltà al Governo di aggiungere magistrati ed un presidente di sezione.

Quanto alla Corte di Genova, io prego il Senato di ricordare in quali condizioni di cose fu fatta quella proposta. Per ben sei anni gli affari in arretrato aumentavano. Infatti; nel 1866 erano rimaste 558 cause pendenti; nel 1867 ve n'erano 706; nel 1868, 870; nel 1869, 980; nel 1870, 1108; nel 1871, epoca in cui fu presentato la legge, vi erano 1452 cause pendenti. Avevamo dunque un'esperienza di sei anni, la quale chiariva, che l'aggiunta di nuovi consiglieri a quella Corte avrebbe avuto carattere piuttosto definitivo che provvisorio. Ciò nondimeno il Governo propose l'aumento soltanto di due consiglieri, e non fu se non in vista della imprescindibile necessità da più parti allegata, e per giovare efficacemente al disbrigo degli arretrati ed al sempre crescente numero degli affari, che mi decisi di domandare la facoltà di aggiungere temporaneamente alla Corte di Genova un presidente di sezione e tre o quattro consiglieri, secondo le esigenze del servizio.

Dicasi lo stesso del Tribunale di Roma.

Nel Tribunale di Roma si verifica ogni anno un aumento straordinario di cause, in guisa che, se non erro, le istruzioni rimaste pendenti

Però è intervenuto un fatto, sul quale la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ha principalmente poggiato la sua proposta. Il Ministro di Grazia e Giustizia non ha guari propose un progetto di legge, il quale conteneva l'aumento di una Sezione alla Corte di appello di Genova.

Il Senato ha votato questa legge; io manifestai un contrario avviso, ma se l'avessi votato, sarei stato ora d'accordo con la maggioranza dell'Ufficio Centrale; perocchè le ragioni addotte dal signor Ministro per sostenere la differenza che passa fra l'una e l'altra Corte non mi persuadono affatto.

Il Senato ha votato questa legge, con la quale si proponeva l'aumento di una Sezione alla Corte di appello di Genova: posta la cosa in questi termini, vediamo dunque se veramente calza l'argomento, messo in campo dall'onorevole Guardasigilli. È qui inutile il dirlo, il suo ragionamento è sempre pieno di logica, e di acute argomentazioni, però in questo caso, mi perdoni il mio amico Guardasigilli, io credo che i suoi argomenti non abbiano a produrre molta sensazione, nè molto peso nell'animo dei Senatori.

Che nella Corte di Genova vi fosse un arretrato di affari molto superiore a quello che si manifesta in quella di Cagliari non v'ha chilo neghi; ma questa importava di aumentare la Corte di Appello di Genova, di un numero maggiore di consiglieri, ma non già di creare un'altra sezione. La maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha proposto un aumento di consiglieri, ma dei due che furono concessi alla Corte di Cagliari, chiede che uno abbia il grado e le competenze di Presidente di Sezione, siccome dei quattro concessi a quella di Genova, uno fu nominato Presidente di Sezione. Dove sta dunque la differenza?

Bisogna però aggiungere che per la Corte di Appello di Cagliari ci sono altre ragioni che non esistono per la Corte d'Appello di Genova anzi, contro di questa, ve ne sarebbe stata qualcuna contraria. Nella prima vi furono già due sezioni; io non entro a vedere se fossero di troppo tre sezioni, io non lo credo, ma è certo che la Corte d'Appello di Cagliari aveva la sua sezione principale e due Presidenti di Sezione, e quella di Genova fu costituita con gli ultimi organici nello stesso modo come era dapprima.

La Corte d'Appello di Genova incontrava un altro ostacolo che non incontra quella di Cagliari. Questo è che la circoscrizione della Corte di Genova deve essere cambiata, perchè una parte del territorio che trovasi sotto la sua giurisdizione non è possibile che ci sia mantenuta.

Debbo anzi aggiungere, che quando quella legge fu presentata alla Camera, vi fu una protesta di alcuni Deputati, precisamente per quel tale territorio, che, se non m'inganno, appartiene alla provincia di Massa e Carrara, molto più regolarmente, e per maggiore agevolezza dei giudicabili, dovrebbe dipendere dalla Corte d'Appello di Lucca. Onde è evidente che, un giorno o l'altro verrà l'occasione che nella Corte d'Appello di Genova quella sezione si renderà superflua.

Invece, se voi aggiungete un Presidente di sezione alla Corte di Appello di Cagliari, qualunque possa essere la circoscrizione giudiziaria futura, non essendo nell'isola di Sardegna che una sola Corte, il territorio è sempre quello; nè vi sarà luogo a pentimento, creando un'altra sezione, una volta che crediate esser questo, come noi crediamo, un atto di riparazione e di giustizia alla Corte d'Appello di Cagliari.

Ma poi lo stesso signor Ministro ha già diviso la Corte d'Appello di Cagliari in due sezioni, una civile ed una promiscua. Ora che domanda l'Ufficio Centrale? Non domanda nessun aumento, si contenta di due Consiglieri; ma poichè lo stesso Ministro ha diviso la Corte in due sezioni, domanda che a quello che la presiede, sia dato il grado e le competenze che gli spettano; e in tutto la spesa si riduce a lire 1000.

Aggiungerò da ultimo un altro argomento, che per se stesso non varrebbe moltissimo, ma unito agli altri dovrebbe nell'animo vostro produrre una certa impressione.

La Magistratura, e in quanto a me ne sono dolentissimo, non è come l'esercito; la magistratura è regionale. Ora, accade che i Consiglieri dell'unica Corte di Appello di Cagliari, non hanno speranza di alcuna promozione, salvo che non vogliano venire nel Continente, il che non è facile. Ora, tutti sappiamo che la speranza di un miglioramento è incitamento al lavoro.

Conchiuderò, riassumendomi, che se il Senato e il Parlamento avesse tenuto fermo, siccome era la mia opinione, di non creare alcuna Se-

in quest'anno sono giunte al numero di 2756.

Questo stato di cose sembra non sia per cessare così presto; e se cessassero, come spererei, le cause penali, aumenterebbero indubbiamente quelle civili, perchè nella capitale del Regno, crescendo ogni giorno il numero delle persone e delle contrattazioni, è naturale che anche il lavoro del Tribunale vada sempre più aumentando. Ecco perchè anche quivi è da prevedere che l'aggiunta di una nuova sezione al Tribunale di Roma debba durare permanente.

Codeste condizioni parmi non si riscontrino per la Corte d'appello di Cagliari, dove soltanto in quest'ultimo anno si verificò l'arretrato che lamentiamo. Ed io, amo ripeterlo, ho tanta fede nell'alacrità del suo illustre Presidente, nello zelo di tutti quei magistrati, che ritengo faranno ben presto scomparire ogni arretrato. Il creare quindi una seconda sezione nella Corte di Cagliari, sorpasserebbe, al mio modo di vedere, lo scopo della presente legge. Nè parmi opportuna la facoltà che vorrebbe darsi al governo di nominare alla Corte di Cagliari un presidente di sezione, perchè ciò significherebbe un ritorno al sistema vigente prima del 1859; vale a dire rendere la Corte di Cagliari composta non solo di una sezione colla facoltà di potersi dividere in due a seconda dell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, ma stabilire *a priori* in quella Corte due Sezioni.

Aggiungerò un'altra parola su questa questione, ed è, che io non intendo bene quale sarebbe la portata dell'articolo come è formulato. Esso dice:

« Sono temporaneamente aggiunti due consiglieri alla Corte d'appello di Cagliari. » Fin qui sta bene; poi soggiunge « ed è fatta facoltà al governo di conferire il *grado* e le *competenze* di Presidente di sezione ad uno dei consiglieri che compongono la detta Corte. »

Senatore MUSIO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Che sarebbero questo *grado* e *competenze*? Nella legge organica non vi è la parola *competenze*. La facoltà al Governo di nominare consiglieri a presidenti di Sezione è cosa che può facilmente essere compresa, ma quella di conferire *grado* e *competenze*, in verità non me la spiego.

Ad ogni modo, noi abbiamo, o Signori, da esaminare un progetto di legge che riguarda provvedimenti temporanei, necessari, urgen-

tissimi. Adottando la proposta della Commissione; e creando a Cagliari le due Sezioni si ritorna ad uno stato di cose che l'ordinamento in vigore sostanzialmente mutò. Io non potrei accettare tale proposta. Faccia il Senato ciò che nella sua saviezza stimerà opportuno.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Il Senato sa, perchè l'ho scritto nella Relazione, che su questo punto mi sono allontanato dall'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale. Ma dichiaro apertamente, che per me c'è stata una ragione tutta personale. Mi sono trovato una volta in una posizione nella quale mi furono fatte ripetute istanze per aumentare in qualche Corte d'Appello una Sezione; mi sono sempre negato di farlo.

È un mio proposito, sia bene, sia male, che finchè non si venga ad una radicale riforma dell'ordinamento giudiziario, pur dovendo provvedere alla necessità di qualche aumento di funzionari, per urgente bisogno del servizio, si debba limitare la proposta esclusivamente al numero dei Magistrati. Epperò, fermo in questo proposito, poichè ho il difetto di essere un poco costante nei miei principii, mi sono allontanato, lo ripeto, dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma dichiaro ancora una volta, che senza questa mia ragione tutta particolare, avrei divisa l'opinione dei miei Colleghi, credendo anzi, che alla Corte d'Appello di Cagliari potesse spettare non solo una Sezione, ma due; e non già perchè le ha avute in altri tempi, ma perchè veramente gli affari che sono spediti in quella Corte per lo straordinario zelo, capacità e intelligenza dei suoi componenti, messi a riscontro cogli affari di altre Corti di Appello in Italia, e messo pure a riscontro il personale che vi è attualmente in quella Corte con quello delle altre Corti d'Appello, se ne trae questa conseguenza, che nelle Corti d'Appello dove gli affari sono minori, ed i funzionari pure sono minori, vi ha due Sezioni; mentre la Corte d'Appello di Cagliari non ha che quella cui presiede il primo presidente. Quindi se avessi potuto vincere questa mia personale opinione, se avessi potuto abbandonare quel proposito, volentieri avrei cercato in altre occasioni l'opportunità di proporre un'altra Sezione alla Corte d'Appello di Cagliari, come quella che ha più di altra Corte fondata ragione di ottenerla.

zione in nessun collegio giudiziario, oh! allora avrei capito la cosa, ed invece di tenere questo linguaggio ne avrei tenuto un altro affatto opposto; ma una volta che questa eccezione si è fatta per Genova, che ne aveva minor dritto e bisogno di Cagliari, qual ragione impedisce che non abbia a farsi anche per questa? Che anzi se un'eccezione doveva farsi, questa certamente era per la Corte d'Appello di Cagliari.

Sarebbe quindi un atto di vera ingiustizia, se non si consentisse che chi presiede la Sezione, che già esiste, non avesse il grado, gli onori ed il compenso uguale a tutti gli altri Presidenti. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono dispiacentissimo di dover riprendere la parola sopra questa questione e m'addoloro assai di doverla combattere.

Io non posso in alcuna guisa acquietarmi alle ragioni addotte dall'onorevole De Filippo. Egli comincia col dire: io sono stato sempre avverso all'aumento delle sezioni nella Corte di appello di Cagliari; ma una volta dato l'esempio per una, bisogna seguirlo anche per le altre. Ma allora io dovrei convenire in quello che diceva l'onorevole Senatore Finali: una volta che ci mettiamo in una via, bisogna seguirla fino all'ultimo confine.

Oggi noi accresciamo i giudici di un Tribunale per la necessità del momento; domani dunque, anche non se ne presenti un deciso bisogno, e solo per seguir logicamente l'esempio d'un precedente, dovremo aumentare il personale delle altre Corti e degli altri Tribunali.

Ammettendo questo principio, arriveremmo a conseguenze gravissime, e non c'è bisogno che io le spieghi.

Soggiunge l'onorevole De Filippo: voi avete aumentata una Sezione a Genova, perchè vi opponete adesso ad accrescerne una in Cagliari? Se vi ha ragione, è per la Corte di Cagliari, e non per quella di Genova.

Certo che se l'aumento dovesse poggiarsi sulle tradizioni storiche e sulla celebrità di una corte, quella di Cagliari meriterebbe su molte la preferenza; ma l'aumento nel caso nostro fu promosso e fu esclusivamente additato dalle urgenti ed assolute necessità del servizio. Le cifre che ho poc'anzi rammentate provano che dal 1866 al 1871 rimasero in sospeso in Genova 1452

cause. A Cagliari l'arretrato si è formato in un anno.

Ecco il perchè della preferenza per Genova. Ed avvertite, o Signori, ch'io non proposi l'aumento di una Sezione, ma quello soltanto di tre consiglieri. Il Senato portò codesto numero a quattro, ed io, tenendo conto del sempre crescente numero delle cause in quella Corte, non credetti di oppormi.

Continua l'onorevole De Filippo: ma il Ministro stesso ha diviso quella Corte in due Sezioni.

Sì, lo ha fatto, ma lo ha fatto in virtù degli articoli 44 e 69 della legge sull'ordinamento giudiziario e sopra proposta dell'onorevole presidente; l'ha fatto per quella facoltà appunto che dà la legge al Governo, come misura provvisoria, temporanea, per provvedere al pubblico servizio.

L'onorevole Senatore De Filippo esponeva a sostegno della sua tesi due altri argomenti che mi sono alquanto rincresciuti.

L'uno riguarda la conseguenza di questa proposta, e l'altro il poco campo di promozioni che ha la magistratura in Sardegna.

La magistratura di Sardegna è una delle più benemerite in Italia, ma non è esatto che resti pregiudicata nelle promozioni. Vi sono le Corti di cassazione; ed in queste hanno acconcia sede i consiglieri di tutte le Corti di appello.

Se l'onorevole De Filippo vorrà essere cortese d'esaminare il personale delle Corti di cassazione, vi troverà due magistrati della Corte di Cagliari. Sarà forse una parte esigua rispetto al merito dei magistrati di Sardegna, ma rispetto al numero non è una proporzione che mostri non avere il Governo per la magistratura Sarda i riguardi e la considerazione che le sono dovuti.

L'ultima osservazione dell'onorevole De Filippo riflette all'esempio che, a suo dire, si è dato ripartendo in due sezioni la Corte d'appello di Genova.

È proprio quest'esempio che desidero evitare. Se si divide il personale della Corte di Cagliari in due sezioni, come diceva l'onorevole De Filippo, saremo assediati da altre Corti che vorranno essere ripartite in più sezioni.

Questo pericolo mi sgomenta, e vorrei evitarlo; vorrei evitare che mentre diamo un esempio grave toccando la legge organica ed accrescendo i consiglieri di alcune Corti ed i

giudici di alcuni Tribunali, dessimo anche l'esempio di creare nuove Sezioni nelle Corti.

Queste dichiarazioni, io le faccio con gran dispiacere, ma è una necessità di ufficio che m'è forza compiere; ed è appunto per codesta necessità che ho dovuto, sebbene a malincuore, combattere nella Camera e nel Senato i desideri della Corte di Cagliari e quelli del suo illustre presidente.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Senatore Musio.

Senatore **MUSIO.** La cedo all'onorevole De Filippo con riserva del mio turno.

Senatore **DE FILIPPO, Relatore.** Mi permetta il Senato di aggiungere poche parole a quelle già da me dette poco prima, e di risposta al discorso del signor Ministro.

Accetto anch'io la massima emessa dall'onorevole Finali: *Principiis obstat* ecc. ma bisogna però vedere in qual caso la si deve applicare. Se si fosse invocata quando fu proposto per la Corte di Appello di Genova l'aggiunta di una Sezione, niente di più giusto. Ma essendosi già una volta derogato al principio, e trovandoci in un caso identico, anzi per il quale vi sono maggiori ragioni, non si può adoperare due pesi e due misure.

Ma, si dice: il caso può ripetersi di nuovo; una terza Corte può farvi la stessa domanda: sia pure; ma se non ha ragioni per giustificarla, si deve avere il coraggio di non accoglierla, di respingerla, quante volte non appaia fondata sulla giustizia e sulla ragione.

Per me, lo ripeto, mi perdoni l'onorevole signor Ministro, l'esempio di Genova calza perfettamente.

Gli è sempre lo stesso discorso: in Genova vi era un arretrato importante, continuo, permanente; tutto quello che si vuole; ma perchè nominare un Presidente di Sezione? Invece nominate quanti Consiglieri volete; io non vi metto limiti. È forse il Presidente che può togliere l'arretrato?

Ammesso dunque che nella Corte di Genova gli arretrati erano maggiori di quelli della Corte di Appello di Cagliari, qual è la conseguenza? Se in forza dell'art. 44 dell'ordinamento giudiziario il Ministro di Grazia e Giustizia ha provveduto a che la Corte di Cagliari fosse divisa in due sezioni, perchè per la Corte di Genova non ha fatto lo stesso?

A me pare che l'argomento su cui si appoggia l'Ufficio Centrale abbia tal fondamento di giu-

stizia e di ragione che non è possibile che non sia accolto dal Senato.

D'altronde, perchè la Corte di Appello di Cagliari si è potuta dividere in due sezioni? Precisamente perchè la Corte di Appello di Cagliari per la sua importanza è composta di un numero di funzionari che permette la divisione, ora più che mai, con l'aumento di altri due Consiglieri.

Da ultimo, non intendo annoiare il Senato, ma voglio solamente giustificarmi di un'accusa del Ministro, mentre non mi è passato neppure per la mente, di tacciare il Governo che esso non renda la dovuta giustizia ai magistrati della Corte di Appello di Cagliari. Io ho detto tutt'altra cosa; ho detto che se ci sono dei Magistrati della Corte di Appello di Cagliari che seggono nella Corte di Cassazione di Torino, io me ne compiaccio moltissimo, e sono sicuro che ogni qual volta il Ministro troverà persone di quella Corte degne di andare di sbalzo in una delle quattro Corti supreme del Regno, non mancherà di farlo. Nessuno dubita della sua rettitudine, della sua imparzialità e giustizia.

Ho voluto dire invece, che dal seno della Corte d'Appello di Cagliari non si può altrimenti essere promosso, che abbandonando quella Corte, poichè, in generale, non si va in Cassazione se non dopo avere occupato il posto di Presidente di Sezione. Del resto, io non addussi quest'argomento come un motivo principale, ma come complemento a ragioni gravissime ed incontrastabili, che persuasero l'Ufficio Centrale a sottoporre alla vostra approvazione la proposta di cui si tratta, e che io spero venga dal Senato accolta.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Dirò poche parole in sostegno dell'opinione manifestata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Se la Corte d'Appello di Casale, col numero di tredici Consiglieri è divisa in due Sezioni, e quindi ha un Presidente di Sezione, non posso persuadermi perchè lo stesso sistema non si sia tenuto per la Corte di Cagliari, che ha un egual numero di Magistrati. Ed ora che è riconosciuta la necessità di aggiungere alla Corte di Cagliari altri due Consiglieri, io era preparato a proporre un emendamento inteso a dividere la Corte di Cagliari in due Sezioni permanenti; ma dopo

e vive opposizioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli all'emendamento dell'Ufficio Centrale, prevedo che il mio emendamento complicherebbe di più la quistione senza speranza di un favorevole risultato. Ecco perchè mi limito ad aggiungere poche osservazioni a quelle bellamente dette dall'onorevole Relatore per vederà accolto l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Convinto l'onorevole Ministro Guardasigilli, della necessità di doversi procedere speditamente al disbrigo degli affari nella Corte di Cagliari, ha, in virtù dei poteri accordati dalla legge organica al Governo, diviso in questo anno la Corte medesima in due Sezioni, ed ora che viene aumentato il personale, ben s'intende che dovrà durare la seconda Sezione anche per gli anni seguenti.

In questo stato di cose, ragioni di alta convenienza consigliano ad accordare al degno Magistrato che dovrà presiedere la seconda Sezione, il grado e lo stipendio di Presidente di Sezione; diversamente non potrebbe avere l'autorità necessaria per regolare il servizio della Sezione a lui affidata.

Per vero, il Consigliere chiamato in quest'anno a presiedere la seconda Sezione potrebbe nel venturo anno passare alla prima Sezione, ond'è che precaria è la presidenza di chi è chiamato a reggere la seconda Sezione. Non bisogna avere esperienza dei pubblici affari per ignorare che l'interinato nell'esercizio di una funzione rende debole l'autorità, la quale allora soltanto può spiegare la sua forza legittima quando ha una stabilità. Questa verità non potendo rivocarsi in dubbio, ne consegue che una seconda Sezione, la quale certamente non avrà breve durata, deve avere un Presidente di Sezione permanente al suo posto per spiegare quell'autorità necessaria a regolare il servizio della Sezione e conservare la disciplina.

Un Presidente di Sezione ha una grande missione per dare un efficace indirizzo alla pubblica discussione, alla regolare spedizione degli affari, e far rispettare nella Camera di Consiglio la indipendenza del voto dei giudicanti, richiamando i Giudici con prudenza e cortesia di modi alla disamina dei veri punti della controversia.

Da un Consigliere che esercita interinamente questo ufficio non si può sperare tanta autorità e salutare influenza per la buona amministrazione della giustizia.

Eppure l'Ufficio Centrale si è limitato a fare una modestissima proposta qual è quella di lasciare alla prudenza del Governo la distinzione da accordarsi al Consigliere che presiede la seconda Sezione, il grado e le competenze di Presidente di Sezione, e mi duole che il Ministro Guardasigilli non accetti neanche tale proposta. E come dimenticare i servigi di un Magistrato che il Governo riconosce meritevole di presiedere la seconda Sezione in quella Corte, che ha a primo Presidente un Magistrato venerando per dottrina, per laboriosità e per caldo amore alla giustizia? Ed alla Corte di Cagliari, che ha tante gloriose reminiscenze, si potrà negare la giusta soddisfazione di vedere il Consigliere chiamato a reggere la seconda Sezione, remunerato per i suoi eminenti servigi col grado e stipendio di Presidente di Sezione? Voi onorevole Ministro, sarete il giudice unico ed inappellabile nella disamina se questo Consigliere meriterà o pur no, il grado e lo stipendio di Presidente di Sezione, ed io tanto confido nella vostra virtù ed alta intelligenza, da essere convinto che, appena sanzionato il presente progetto di legge, sarete sollecito ad accordare il grado e lo stipendio di Presidente di Sezione all'egregio Magistrato che con senno e prudenza civile regge la seconda Sezione della Corte medesima.

Per l'ora avanzata non mi dilungo in altre considerazioni, e prego caldamente il Senato ad accogliere l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO. Il signor Ministro non si oppone che si passi alla votazione dell'articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho difficoltà, solo desidererei che se ne facesse la divisione.

PRESIDENTE. Scusino, Signori; io ho sciolto la seduta, e non posso lasciare che la discussione continui.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

**CXVII.**

**TORNATA DEL 25 APRILE 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento di funzionarii in alcune Corti di Appello e Tribunali e istituzione di nuove Preture — Considerazioni del Senatore Musio sull'articolo 3, cui risponde il Ministro — Dichiarazione del Senatore Musio — Approvazione dell'articolo 3 per parti e per intero — Approvazione degli articoli 4, 5 e 7 e soppressione dell'articolo 6 — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione, stipulata colla Compagnia Anglo-Mediterraneo-telegrafica, per il collocamento di un cordone sottomarino tra Brindisi e l'Egitto — Approvazione per articolo di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge relativo alla spesa per compiere il prosciugamento del lago d'Agnano — Avvertenza del Senatore Miraglia in appoggio del progetto dell'Ufficio Centrale — Risposta del Ministro e replica del Senatore Miraglia — Osservazioni del Relatore e del Senatore Tabarrini in appoggio della proposta dell'Ufficio Centrale ai quali risponde il Ministro — Nuove osservazioni del Senatore Miraglia, del Ministro dei Lavori Pubblici, del Senatore Errante e del Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenze del Senatore Errante e del Relatore, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Schiarimenti del Senatore Tabarrini — Dichiarazioni ed avvertenze del Ministro dell'Interno — Dichiarazione del Relatore — Emendamento del Senatore Menabrea all'articolo 2 combattuto dal Ministro dei Lavori Pubblici — Dichiarazioni dei Senatori Tabarrini e Miraglia — Sotto emendamento del Senatore De Filippo all'articolo 2, accettato dal Senatore Menabrea, dal Ministero e dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

La Deputazione Provinciale di Pisa fa omaggio al Senato di una copia del *Bilancio preventivo dell'entrata e della spesa di quella provincia per l'esercizio 1873.*

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'aumento di funzionarii in alcune Corti d'Appello e Tribunali e istituzione di nuove Preture.**

**PRESIDENTE.** Secondo l'ordine del giorno, si riprende la discussione del progetto di legge per l'aumento di funzionarii in alcune Corti di appello e Tribunali, e istituzione di nuove Preture.

Spetta la parola al Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Signori Senatori!

Nella questione, se si debba o non concedere un Presidente di Sezione alla Corte d'Appello

di Cagliari, si verifica un caso unico, piuttosto che raro. Esso è che gli autorevoli oppositori ridotti a due soli siano sorti, uno per parlare calorosamente in favore della concessione, e l'altro per dichiarare che gli duole oltremodo della sua opposizione.

L'onorevole De Filippo, unico oppositore nell'Ufficio Centrale, vi ha dichiarato colla sua franca ed eloquente parola di essere a ciò costretto da grandi ragioni a lui personali, che a mia volta io dichiaro degne del più alto encomio.

Ma considerando la cosa in se stessa, egli non vi si oppone, egli l'accetta, egli la vuole, egli la perora caldamente, e la definisce, non solo come atto di suprema convenienza, ma anche di giustizia riparatrice.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, se ho bene afferrate le sue idee, si è riassunto nel dire, che vi si oppone in Senato perchè vi si è opposto nella Camera, e che non concede un Presidente di Sezione a Cagliari, come lo ha concesso alla novella Sezione creata nella Corte d'Appello di Genova, perchè crede in Genova duratura, e transitoria in Cagliari la causa della concessione.

Ma io prego l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a ricordare e ad applicare al caso i principii di cui egli è maestro, e lo prego a combinare l'articolo 65 coll'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario.

Nell'articolo 65 è scritto: « In ogni Corte di Appello vi è un primo Presidente che presiede alla prima Sezione. Ciascuna delle altre è presieduta da un Presidente di Sezione. » È poi scritto nell'art. 67: « Le Corti d'Appello giudicano invariabilmente col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause per gli appelli correzionali. »

Ora io prego l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ad interrogare l'alto suo senno, se la Corte d'Appello di Cagliari composta d'ora in avanti di 16 membri non debba spartirsi almeno in due Sezioni.

Io lo prego a considerare, che detratti dai 16 membri i 4 Presidenti delle Assise, ne rimangono 12. Ora, in forza dell'art. 67, essi non possono giudicare in maggior numero di 5. Dunque, se non si vuole che rimangano inoperosi, bisogna che i 12 membri vengano spartiti in due gruppi o Sezioni. Ma stando all'articolo 65, il primo Presidente della Corte pre-

siede alla prima Sezione. E siccome stando allo stesso articolo « ciascuna delle altre è presieduta da un Presidente di Sezione » ne viene per necessità che la Corte d'Appello di Cagliari debba avere un Presidente di Sezione oltre il primo Presidente.

Teme l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, che cessi presto la causa determinante l'aumento del personale alla Corte d'Appello di Cagliari; ma venga pur presto quel desiderato momento, e si potrà tosto far cessare l'effetto, appena sia cessata la causa.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia diceva ieri, e secondo me molto bene, che per essere temporanei i bisogni, non si potesse soprassedere dal provvedervi. Io lo prego a voler applicare la stessa regola alla Corte d'Appello di Cagliari.

Lo stesso signor Ministro a chi lo preme per darci presto un Codice penale, risponde: che non è facendo *presto* che si arriva a far *bene*, ma che facendo *bene* si arriva a far *presto*. In questo modo egli prudentemente e sapientemente ripara l'errore del 1865, in cui il Senato fu spinto ad approvare un Codice penale senza nemmeno fargliene una relazione *pro forma* dicendo, che non vi era tempo nè per farla, nè per leggerla.

Tra i pochi oppositori a questa elettrica rapidità fui anch'io, e pregai chi allora degnamente sedeva al posto di Ministro di Grazia e Giustizia a considerare, che se grande era la gloria di porsi al seggio di Triboniano, non era uguale quella di entrare in Firenze, capitale novella, col novello Codice in mano e collo spettrale del carnefice in groppa.

Ora, l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ripara a quel grande errore nell'ampia sfera di un Codice. Io lo prego a fare altrettanto anche per gli errori meno grandi, com'è quello di aver negato alla Corte d'Appello di Cagliari perfino un solo Presidente di Sezione, quando era da molto tempo in diritto di averne due.

Ma oggi nulla sopra questo punto io posso aggiungere alla bella opera di logica e di giustizia fatta ieri dall'onorevole Senatore De Filippo, cui si è strenuamente aggiunto anche l'onorevole Senatore Miraglia, che grandemente mi compiaccio di non trovare nel campo nemico. Io li ringrazio vivamente entrambi, e non dubito che l'onorevole signor Ministro fi-

nirà per arrendersi all'amica e potente loro parola. Egli fu largo di grandi e meritati encomi alla Corte d'Appello di Cagliari, ed io spero che vorrà aggiungermi la corona dei fatti.

Ma parlando di quell'inclita Corte, permettetemi che io soggiunga poche parole.

Signori, all'opportunità io vo bel bello congedandomi dai miei cari, e fra questi mi glorio di annoverare la Corte d'Appello di Cagliari.

Là io sono nato, là io sono cresciuto alla Magistratura, là io ho consumato trent'anni della mia carriera tra subalterno, capo del pubblico ministero e Presidente di sezione; là sarei anche morto, se con grave danno de' miei interessi e contro la mia volontà non fossi stato obbligato di andare a sedere primo Consigliere nella sua prima istituzione della Cassazione di Torino. Ma se io partii di là, là è rimasto il mio cuore, là è rimasta gran parte di me, gran parte dei giorni miei più belli e la più bella parte della mia vita. Là, su grandi esempi di magistrati estranei e domestici, ho imparato a compiere grandi atti di dovere. Là in somma io trovo un luogo sacro alle mie più care memorie. Io quindi, come figlio affettuoso a madre cara e venerata, le mando forse il mio ultimo saluto per mezzo dell'onorevolissimo suo primo Presidente, mio amico Senatore Serra, ed a traverso del vasto mare che ci separa, le mando dal fondo del mio cuore la più calda parola di affetto, colla speranza che, come, mai essa ha cessato di essere virtuosa e magnanima, così oggi cesserà finalmente di essere negletta e sventurata.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io avevo deciso di non prendere più la parola nella discussione di questa parte del progetto di legge, e rimettermenepienamente al senno, e alla prudenza del Senato, tanto più che la questione è ridotta ora nei più esigui confini. Non si discute più sull'accettare o no, in genere, la nomina d'un Presidente di Sezione, si discute solo della facoltà a concedersi al Governo di nominare quel Presidente, quando se ne provi decisamente il bisogno.

Però dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Musio, sono costretto ad abbandonare cotesto mio proposito, e presentare al Senato poche os-

servazioni in risposta. L'onorevole Senatore Musio ha creduto trovare la necessità della nomina del Presidente di Sezione, non nelle esigenze del pubblico servizio, ma nella sola disposizione legale degli articoli 65 e 67 dell'ordinamento Giudiziario.

Se fosse vero il principio sostenuto dall'onorevole Musio, che ogni Corte d'Appello divisa in Sezioni, debba di necessità contare un primo Presidente, più un Presidente di Sezione, oh! allora, in vero, il Ministro di Giustizia, avrebbe sostenuto una proposta contraria alla legge, quando d'innanzi alla Camera prima, e ora d'innanzi al Senato chiede per la Corte di Cagliari l'aumento di due soli Consiglieri, senza tener parola d'un Presidente di Sezione.

Ma certo l'onorevole Senatore Musio non ha obliato, egli maestro nelle materie su cui ora si discute, la disposizione dell'articolo 69, che segue immediatamente quelle contenute negli articoli 66, 67 da lui citati.

L'articolo 69 dice così. « In ogni anno un Decreto Reale designa i Presidenti ed i Consiglieri che fanno parte di ciascuna Sezione, come pure il Presidente ed i membri che compongono la Sezione d'accusa ed i supplenti, e la Sezione che deve promiscuamente cogli affari civili occuparsi degli appelli in materia correzionale. »

Poi prosegue l'articolo :

« È applicabile anche alle Corti d'Appello il disposto della prima parte dell'art. 44. »

Ora nell'articolo 44, prima parte è scritto appunto così:

« I Tribunali civili e correzionali possono per Decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda, e lo consenta il numero del personale, essere divisi in più sezioni. »

Quindi avendo presso la Corte di Appello di Cagliari un personale di tredici Consiglieri ai quali si aggiungerebbero ora altri due toccando così il numero complessivo di quindici, il Ministro di Grazia e Giustizia potrebbe ai termini degli articoli 44 e 69, senza violazione alcuna della legge, divider quella Corte in due sezioni, e provveder per tal modo alle esigenze del servizio. E nemmeno vi sarebbe inconveniente veruno dacchè una delle due sezioni mancherebbe di un Presidente titolare, perchè il Consigliere più anziano fra i componenti la sezione, assumerebbe egli le funzioni di Presidente.

E siccome cotesta divisione sarebbe tem-

poranea e suggerita solo dalle circostanze e dalla necessità del momento, così la proposta sostenuta dal Ministero mentre non urta in nessun articolo della legge, risponde nel modo più semplice e più economico al fine cui è inteso il progetto ora in discussione.

Questo quanto alla legalità.

L'onorevole Senatore Musio ricordando i primi tempi della sua splendida carriera di Magistrato, e il suo antico affetto per la Corte di Cagliari, ha pronunciato parole che mi hanno profondamente commosso. Io non saprei serbarmi indifferente a parole che rivelano caldezza d'affetto, e soprattutto, d'affetto al paese mio.

Ma egli non è stato egualmente felice, mi permetto il dirlo, quando finiva il suo discorso dando alla Corte di Cagliari il nome di Corte derelitta e abbandonata.

L'onorevole Senatore Musio può essere sicuro che nell'animo del Governo e specialmente nell'animo mio non allignò mai il pensiero di usar verso quella Corte meno riguardi, meno considerazioni di quel che sia dovuto ad ogni altra Corte del Regno. La Corte di Cagliari tiene degnamente il suo posto accanto a tutte le altre Corti italiane; e nella relazione che precedette la legge e nelle parole che nel corso di queste discussioni ho pronunziate più volte, io credo d'aver compiuto un dovere di coscienza nel tributarle quegli elogi e quegli encomii che le sono dovuti.

Se non si è creduto dividerla e costituirla in più sezioni, non è già cosa di cui possa farsi carico al Governo, e meno al Ministero presente. È questo un fatto che rimonta al 1859, riconfermato poi nel 1865. Sin da quell'epoca si è creduto che, tenuto conto delle condizioni dell'Isola e del numero d'affari che vi sono annualmente in corso, una sezione sola d'appello fosse sufficiente. Ed io, o Signori, ho detto già altre volte, e ripeto ora, che se mai l'esperienza dimostri che l'aggiunta dei due Consiglieri proposti per quella Corte non basti al bisogno, e vi sia assolutamente mestieri di un Presidente di sezione, il giorno in cui sarà discussa, ed io spero non tarderà molto, la legge intesa a riformare integralmente l'ordinamento giudiziario, quel giorno, dicevo, il Parlamento terrà conto delle condizioni in cui versa la Corte di Cagliari, come di quelle di tutte le altre Corti, e potrà adottare per l'una

come per le altre gli opportuni e definitivi provvedimenti. Del rimanente, trattandosi di semplice facoltà concessa al Governo, io non posso che rimettermene alla prudenza del Senato, siccome ho già dichiarato.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSIO. Mi corre dovere in ogni senso di meglio dichiarare il significato delle parole: *negletta e sventurata* da me poc'anzi pronunciate.

Queste naturalmente si riferiscono agli atti del 1859, agli atti del 1865. Non è oggi che è sventurata, non è fatto riferibile in modo alcuno all'attuale Ministro.

Io prego l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a dire, se una legge che nel 1859 compone di 21 membri la Corte di Appello di Cagliari, e le nega un Presidente di sezione, non mi dà il diritto di osservare che in quel momento la Corte di Cagliari fu negletta e sventurata?

Si ordina una Corte con 21 membri; questi 21 membri cosa faranno? Faranno il dovere che loro impone la legge; giudicheranno a termini di legge; non possono giudicare che cause civili in numero di 5. Cosa dunque saranno gli altri 16 che rimangono? Non è necessario che questi sedici vengano poi suddivisi in gruppi e Sezioni? Domando se ciò è conforme allo spirito della legge?

Io domando se ciò non ha potuto suggerirmi quella, che poi mi pare una parola inoffensiva, uscita dal cuore conforme alla realtà delle cose ed alla giustizia, dicendo che « cesserà di essere sventurata? »

Sia dunque certo l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che in me non fu animo di offendere alcuno, ma solamente fu mia intenzione di constatare un fatto materiale a cui egli non ha e non può aver parte, non ha e non può aver torto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla votazione per divisione dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 3.

Leggo la prima parte:

« Sono temporaneamente aggiunti due Consiglieri alla Corte d'Appello di Cagliari. »

La metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo la parte seconda:

« Ed è fatta facoltà al Governo di conferire il grado e le competenze di Presidente di Sezione ad uno dei Consiglieri che compongono la detta Corte. »

La pongo ai voti.

Chi approva questa seconda parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora la terza parte:

« È data anche facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un Consigliere alla Corte di Appello di Messina. »

La metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passerà alla votazione dell'intero articolo.

Lo rileggo:

« Art. 3. Sono temporaneamente aggiunti due Consiglieri alla Corte di Appello di Cagliari; ed è fatta facoltà al Governo di conferire il grado e le competenze di Presidente di Sezione ad uno dei Consiglieri che compongono la detta Corte.

« È data anche facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un Consigliere alla Corte di appello di Messina. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 4. Sono aggiunti temporaneamente al Tribunale civile e correzionale di Genova un Vice-Presidente e due Giudici; e due Giudici al Tribunale civile e correzionale di Casale. »

(Approvato.)

« Art. 5. Nella città di Roma sono istituite due nuove Preture, composte ciascuna di un Pretore, di un Cancelliere e di due Vice-Cancellieri.

« La circoscrizione territoriale delle Preture sarà stabilita con Decreto Reale nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio Comunale. »

(Approvato.)

L'Ufficio Centrale propone esso la soppressione dell'articolo 6?

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministero, propone la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Nessuno proponendo di mantenere quest'articolo, non vi è votazione che sulla soppressione.

Chi approva la proposta di soppressione dell'articolo 6, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Adesso si passa alla lettura dell'articolo 7, che, per la soppressione dell'articolo precedente, diventa l'articolo 6.

« Art. 6. La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei funzionari stabiliti dalla presente legge e della indennità d'alloggio per quelli che hanno residenza in Roma, sarà per Decreto Reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, nella parte straordinaria. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge si farà insieme ad altri.

#### **Discussione del progetto di legge per l'approvazione di convenzione per il collocamento di un cordone telegrafico sottomarino fra Brindisi e l'Egitto.**

(V. *Atti del Senato*, N. 105.)

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine del giorno, si procederà alla discussione del progetto di legge per l'approvazione di convenzione per il collocamento di un cordone telegrafico sottomarino fra Brindisi e l'Egitto.

Prego gli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge.

« Articolo unico. È approvata l'annessa convenzione del 5 agosto 1871, e la dichiarazione della stessa data che le fa seguito, tra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei Telegrafi) e l'*Anglo Mediterranean Telegraph Company Limited*, per la concessione ad essa Compagnia della facoltà di collocare un cordone sottomarino fra Brindisi e l'Egitto, dietro la cessione del filo di sua proprietà da Torino a Modica, e l'obbligo del mantenimento di tre conduttori telegrafici sottomarini nello stretto di Messina, ai patti e condizioni della convenzione summentovata. »

Il Senato avendo conoscenza della convenzione, non credo ne domandi la lettura.

*Voci*. No, no.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola ed essendo il progetto di un solo articolo, sarà mandato alla votazione per squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa per compiere il prosciugamento del lago di Agnano.**

(V. *Atti del Senato*, N. 104.)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa per compiere il prosciugamento del lago d'Agnano.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Il signor Ministro accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei il Senato a voler aprire la discussione sul progetto ministeriale. Si faranno le osservazioni che saranno credute opportune nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto ministeriale.

« Art. 1. È approvato il provvedimento che fu adottato dal Governo, di far proseguire e condurre a termine per cura ed a spese dello Stato la bonificazione del lago d'Agnano, stata concessa a Domenico Martuscelli colle leggi 5 maggio 1865, N. 2266; e 5 giugno 1869, N. 5119.

« Art. 2. Per detti lavori è approvata la spesa di lire 440,000, di cui, lire 320,000 prelevate dal Capitolo 234 del bilancio delle Finanze del 1872, furono iscritte al Capitolo 12 del bilancio dei Lavori Pubblici, per effetto del Reale Decreto 29 settembre detto anno; le altre lire 120,000 saranno iscritte nel bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1873, in apposito Capitolo distinto col N. 124 bis e con la denominazione: *Compiimento della bonificazione del lago di Agnano*.

« Art. 3. Quando l'opera sarà compiuta, si provvederà al suo regolare mantenimento con le norme del Titolo terzo del Decreto organico dell'11 maggio 1855, che regola le bonificazioni nelle Province Napoletane; dando facoltà al Governo di ripartirne il carico in base all'articolo 17 del Decreto medesimo.

« Art. 4. Ottenuto il bonificamento, il Governo procederà alla vendita delle terre demaniali bonificate. »

È aperta la discussione generale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Se l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici avesse accettato il contropro-

getto dell'Ufficio Centrale, non si sarebbe forse levata voce alcuna per impugnarlo, perocchè parmi che soddisfaccia al desiderio del Governo, per veder legittimata la spesa di già erogata pel prosciugamento del lago di Agnano, nonchè per ottenere la debita autorizzazione per le ulteriori spese necessarie a portare a compimento i lavori. Ma prima di entrare nella discussione dei singoli articoli, prendo la parola nella discussione generale, per domandare alcune spiegazioni all'onorevole Ministro, facendogli sin da ora osservare, che ben a ragione ha l'Ufficio Centrale soppresso gli articoli 1, 3 e 4 del progetto ministeriale, i quali, deviando dallo scopo cui mira il progetto di legge, contengono disposizioni estranee all'autorità del Potere legislativo.

Che cosa vuole il Governo? Un *bill* d'indennità per avere speso lire 320,000, che non erano iscritte nel bilancio, nonchè un credito di lire 120,000 per proseguire e condurre a termine, a cura ed a spese dello Stato, la bonificazione del lago di Agnano. Ora, io riconosco coll'Ufficio Centrale che l'onorevole Ministro ha operato con prudenza e senno, onde ovviare ad altri inconvenienti verificati per una malaugurata concessione, e con proposito virile intende portare a compimento i lavori nell'interesse della pubblica salute; ond'è che accordandosi al Governo la somma richiesta, il Parlamento ne ha riconosciuta la legittimità.

Ma gli articoli 1, 3 e 4 del progetto ministeriale non possono formar materia di disposizioni legislative, per la ragione semplicissima, che i provvedimenti dell'autorità amministrativa per l'inadempimento delle condizioni alle quali era tenuto il concessionario, avendo offerta materia a contestazione giudiziaria tuttora pendente, spetta all'autorità giudiziaria lo esaminare se l'atto amministrativo contenga lesione del diritto del concessionario che aveva contrattato col Governo.

Non spenderò al certo alcuna parola nella disamina della prima convenzione approvata con legge 5 maggio 1865, e dell'altra approvata con legge 5 giugno 1869; perocchè ogni discussione fatta in Senato sulla natura ed effetti di tali convenzioni sarebbe pericolosa, dovendo il Potere giudiziario sentenziare con tutta indipendenza.

Dirò soltanto che qualunque sia la natura della concessione fatta al signor Martuscelli, sia

cioè una vendita delle terre con l'obbligo della bonificazione, oppure un'altra specie di contratto, è certo però che per virtù della seconda convenzione, approvata con la legge 5 giugno 1869, il Governo somministrò al Martuscelli lire dugentomila con ipoteca sulle stesse terre; e posteriormente lo stesso Governo si vide, come si raccoglie dalla relazione ministeriale, nella necessità imperiosa di provvedere di ufficio, giusta le norme stabilite nella legge sui lavori pubblici, alla continuazione dei lavori, e domandare giudiziariamente la rescissione della concessione per l'inadempimento del contratto da parte del concessionario. Sicchè esiste controversia innanzi ai tribunali sul valore ed effetto giuridico dell'atto amministrativo: e se sia o pur no il caso di pronunziare la risoluzione della concessione, tanto nel rapporto dei contraenti, che dei terzi, i quali avessero acquistati diritti ipotecari o dominicali sulle terre in questione.

Stando così le cose, a me pare che adottando gli articoli 1, 3 e 4 del progetto ministeriale, col quale si approva il provvedimento che fu adottato dal Governo di far proseguire e condurre a termine per cura ed a spesa dello Stato la bonificazione del lago di Agnano, e disponendo di quelle terre autorizzandone la vendita, si verrebbe già a risolvere con una legge una quistione tutta di diritto privato, e che ha per base una convenzione passata tra il Governo e il concessionario. E non sarebbe questo un perturbamento degli ordini costituzionali?

Politicamente poi considerata la cosa, non vorrei che si stabilisse un precedente in pregiudizio dello stesso potere esecutivo. L'ordine sta, in un Governo rappresentativo, nella divisione dei poteri; e se l'art. 7 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici dà al potere esecutivo la facoltà di intraprendere i lavori di opere e di occupare terre per ragioni di pubblico interesse, non ha bisogno dell'approvazione del potere legislativo per l'esercizio di questa facoltà, della quale un Governo che si rispetta si vale con molta prudenza; cosicchè se nasce contestazione giudiziaria sugli effetti giuridici di questo atto amministrativo, non è l'ente Governo che sta in causa innanzi ai tribunali, ma il Ministero dei Lavori Pubblici come amministrazione dello Stato.

Riconosco nel Parlamento il diritto di chie-

dere conto al Governo degli atti di amministrazione, trovandosi il Governo sotto il controllo del Parlamento; ma questa responsabilità governativa in faccia al Parlamento non pregiudica in minima parte la responsabilità dell'amministrazione dello Stato per gli atti consumati dal Ministero dei Lavori Pubblici, e che si trovano sottoposti alla cognizione del potere giudiziario.

Ora, non si è sollevata alcuna interpellanza al Governo sul suo operato per la bonificazione del lago di Agnano; che anzi, accordandosi il *bill* d'indennità per la spesa che non avea diritto di fare, è naturale il comprendere che vien riconosciuta la diligenza dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici nell'adempimento dei suoi doveri.

Sopprimendosi adunque gli articoli 1, 3 e 4 del progetto ed adottandosi l'unico articolo proposto dall'Ufficio Centrale, viene ad un tempo confermata la fiducia che merita l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, e rimane saldo quel principio fondamentale di diritto pubblico, che tutte le quistioni civili tra le amministrazioni dello Stato ed i privati sono di esclusiva competenza del potere giudiziario.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Comprendo quali dubbi abbiano potuto sorgere nell'animo della Commissione, specialmente dopo che essi sono stati così chiaramente svolti dall'onorevole Senatore Miraglia. L'onorevole Senatore Miraglia teme al pari della Commissione, che coll'approvazione dell'articolo 1. del progetto ministeriale, si venga in certo qual modo a violare l'indipendenza assoluta del potere giudiziario; e che il potere legislativo prenda sopra di sè di decidere una quistione, che deve essere riservata ai poteri dell'ordine giudiziario, invadendone le attribuzioni. Io spero però, che quando avrò dato alcune dilucidazioni, e dopo che avrò spiegata la ragione da cui fu indotto il Governo a dare questa forma al progetto di legge, tali dubbi resteranno al tutto dileguati, e che l'onorevole Senatore Miraglia, come egli stesso diceva, sarà per accettare l'articolo primo, riconoscendo che non lede menomamente i diritti di un altro potere, cioè quelli della Magistratura.

È inutile che io ricordi al Senato il principio, sopra cui è basata la nostra legge del

contenzioso amministrativo. Al di fuori dei diritti privati, delle questioni del mio e del tuo, che necessariamente bisogna siano devolute ai tribunali ordinarii, vi sono gravi necessità pubbliche che possono richiedere dall'autorità amministrativa urgenti provvedimenti.

Non dirò già che tali esigenze superiori abbiano condotto nel caso attuale il potere esecutivo fino al limite estremo a cui può andare, perocchè quanto ha fatto nel caso attuale, non è altro che l'applicazione più semplice delle facoltà concessegli dalla legge del contenzioso amministrativo.

Ma dirò che la legge del contenzioso amministrativo (e basta aver sott'occhio l'art. 7. di questa legge) dà all'amministrazione in certi casi di grave necessità tale un'autorità da poter eziandio disporre della privata proprietà, od in pendenza di un giudizio, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa. Questo è un potere, di cui i governanti debbono servirsi con grande precauzione, un potere che mette sopra chi lo esercita una grande responsabilità; nondimeno è un potere, che si accorda a tutti i Governi nelle necessità supreme, sia per l'indipendenza del paese, sia per la salute pubblica, sia per altri gravi bisogni; ed è a questi principii di alto potere governativo che è informata la nostra legge del contenzioso amministrativo; e questi principii appunto sono stati applicati nell'attuazione dei provvedimenti presi per il compimento della bonificazione del lago d'Agnano.

Ognuno di voi, o Signori, sa che è stata data una concessione di asciugare un lago, la cui esistenza si reputava nociva, pestilenziale per tutti i contorni, e specialmente per gran parte della più popolosa delle città italiane, per Napoli.

Io ricordo che allorquando il Governo italiano fu stabilito in Napoli nel 1860, la cittadinanza napolitana fra le prime cose reclamò che si bonificasse il lago d'Agnano; ed il Governo fin dal 1860 fece un decreto, con cui ordinò che a spese dello Stato si facesse il bonificazione. Per vicende, che sarebbe inutile di ricordare, questo decreto, anzichè attuarsi colla esecuzione dell'opera per conto ed a spese dello Stato, si tramutò poi nella concessione ad un privato di prosciugare il lago a sue spese e profitto.

E qui tacerò di tutte le questioni sopravvenute,

ed userò della massima precauzione, trattandosi di cose per le quali pende giudizio; ma il fatto è, che nel 1871 il lago di Agnano non solo non era bonificato, ma lasciava sospettare che per lo stato incompleto dell'opera, fosse più di prima pericoloso per la salute pubblica: anzi dico male ed attenuo lo stato delle cose quando parlo di sospetti; perocchè la statistica delle febbri per malaria nel 1871 è veramente spaventevole; e quando la rappresentanza comunale e provinciale di Napoli e quelle di tutti i Comuni vicini, quando tutti i cittadini, quando gli uomini di scienza più edotti delle condizioni sanitarie napoletane reclamavano, quasi come contro un nemico che avesse a devastare quella grande città, il Governo non poteva in verun modo restare indifferente. Le Camere erano chiuse, ed io credo che se il Governo non avesse preso provvedimenti serii, quali furon quelli che di fatto prese, anzichè approvarlo per la sua inerzia, voi adesso, signori Senatori, lo condannereste.

Quindi la necessità pel Governo di dover prendere quei provvedimenti; e questi naturalmente portavano con loro delle spese; provvedimenti e spese a cui non eravamo autorizzati.

Qual era dunque il debito del Potere esecutivo? Il debito del Potere esecutivo, come ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia, era quello più naturale: di venire, cioè, quanto prima si è potuto avanti alla Camera, e dire: noi ci siamo trovati in queste gravi difficoltà; noi abbiamo preso dei provvedimenti al di fuori delle leggi che voi avete approvate, per la bonificazione del lago di Agnano, ed impiegato delle somme, le quali non sono a questo scopo iscritte nei bilanci dello Stato, senza essere stati autorizzati a spenderle.

Però, col rispetto e la considerazione, che si deve avere, e che noi professiamo verso i Corpi Legislativi, noi non potevamo andare alla Camera e venire innanzi al Senato solamente col dire, noi abbiamo speso trecento mila lire, dateci un *bill* d'indennità per questa spesa che non eravamo autorizzati a fare. V'era qualche cosa di più grave della spesa stessa, cioè v'erano a dire le ragioni che ci avevano indotti a fare quella spesa. Quindi ci presentammo alla Camera dei Deputati, come ora ci presentiamo al Senato, dicendo: noi abbiamo presi gravi provvedimenti; ci rimettiamo quindi alla saviezza e al giudizio dell'assemblea perchè

voglia approvare il nostro operato, oppure disapprovarlo.

È questo appunto il senso del progetto di legge stato da noi presentato; nè col primo articolo diciamo altro che questo.

Con l'articolo 2 di più aggiungiamo che per aver adottato alcuni provvedimenti, abbiamo dovuto spendere *ad integrum* somme, che non avevamo autorizzazione di spendere. Il primo articolo implica l'approvazione della disposizione presa dal potere esecutivo: il secondo articolo implica le conseguenze finanziarie che derivano dall'atto del Governo; quindi la necessità di ambedue le disposizioni, e la convenienza di tenerle distinte.

L'onorevole Commissione per altro dice (e ripeterò qui le stesse parole dell'onorevole Relatore, le quali per quanto siano esatte, altrettanto mi sembra che nella loro concisione non esprimano la vera difficoltà della cosa):

« Una volta però che trovasi introdotta la lite, il vostro Ufficio Centrale è d'avviso che si debbano sopprimere gli articoli 1, 3 e 4, del progetto. »

Mi fermerò a parlare del primo articolo. L'onorevole Senatore Miraglia con quella saviezza, che tanto lo distingue, spiegò più largamente questo concetto, dichiarando dubitare che approvando questi provvedimenti, si invada il campo della Magistratura, e che il Senato e la Camera elettiva entrino nel campo che non è loro proprio.

Ma, o Signori, io ricordava testè il principio a cui si informa la nostra legge sul contenzioso amministrativo.

Quando il Governo ha innanzi a sè una grave necessità pubblica, può prendere delle disposizioni senza indugio, quand'anche vi sia la pendenza di un giudizio (dice la legge), e quando vi siano le stesse ragioni di necessità, può procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si discute.

Ma queste disposizioni non portano alcuna conseguenza per i diritti dei terzi, perocchè credo che noi dobbiamo essere così gelosi, come lo è il Senato, di non offendere per verun modo i diritti dei privati, i quali stanno sotto la tutela dei tribunali ordinari.

Ma la stessa nostra legge amministrativa all'articolo 7, spiega perfettamente questa differenza di effetto dei provvedimenti, perchè dice l'articolo 7: Voi potete prendere qualunque

provvedimento, potete anche spossessare il cittadino della sua proprietà; ma però, soggiunge: « senza pregiudizio dei diritti delle parti. »

Il potere esecutivo in casi urgentissimi potrebbe anche sospendere l'esecuzione della legge, e questo suo provvedimento naturalmente potrebbe essere o buono o cattivo; ma sia pure buono o cattivo, esso non avrebbe nessuna conseguenza sui diritti delle parti.

Ora, il Governo, proponendovi quest'articolo primo, vi dice: noi abbiamo preso questo provvedimento, giudicatelo, diteci se abbiamo fatto male o bene; e se abbiamo fatto male, condannateci pure.

Ma, sia che il Parlamento ci approvi, sia che ci disapprovi, quest'approvazione o disapprovazione non avrà alcuna influenza nel giudizio dei diritti delle parti, come il provvedimento del Governo non ha nessuna influenza su questi stessi diritti dei privati.

Pertanto noi non dobbiamo entrare attualmente (e non intenderei affatto di entrarci) a toccare i diritti dei privati; ci è un altro ordine di cose, ci è la Magistratura che penserà a questi diritti.

Attualmente il Senato è chiamato a giudicare questa questione; il Governo prendendo questi provvedimenti ha agito bene, o male? Se il Senato crede che il Governo abbia agito bene, non può avere difficoltà ad approvare l'articolo primo. Se fosse di diversa sentenza intenderei benissimo che respingesse l'articolo.

Ma voi dite: se noi, eliminato l'articolo primo, approviamo però l'articolo 2, veniamo ad approvare implicitamente anche le disposizioni prese dal Governo.

Io la intenderei pure così, se il Governo non avesse creduto dover suo, per ossequio al Parlamento, di domandare un *bill* d'indennità; ma una volta che il Governo lo ha chiesto, e voi lo rifiutate, certamente nasce il dubbio che manchi la vostra sanzione al suo operato.

Io lascio considerare questa cosa all'onorevole Commissione, all'onorevole Miraglia e al Senato intero; e spero che tutti converranno nell'accettare l'articolo, quale è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dunque restiamo intesi: giusta le spiegazioni date dall'onorevole Mini-

stro, egli ha inteso di domandare un *bill* di indennità per le spese fatte, e l'autorizzazione per le spese future, e che conseguentemente l'approvazione dei provvedimenti da lui dati, si richiede dal Governo come atto sindacabile del Parlamento, senza che sieno compromesse le quistioni coi privati, di competenza dell'autorità giudiziaria.

Se l'Ufficio Centrale rimarrà soddisfatto di queste spiegazioni, io ben volentieri lo inviterei a ritirare il suo emendamento, ed associarsi col suo autorevole parere al progetto ministeriale; ma dai movimenti che veggo al banco dell'Ufficio Centrale, parmi che persista nel suo emendamento; epperò sento il dovere di aggiungere poche altre osservazioni in replica alle cose or ora dette dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Il *bill* d'indennità che si accorda al Governo, che ha provveduto come ente Governo, crede l'onorevole Ministro che possa coprire anche la responsabilità degli amministratori i quali avessero potuto compromettere gl'interessi dell'amministrazione dello Stato? Le sue parole sono così generali, da potere andare al di là delle intenzioni dell'onorevole Ministro.

La responsabilità degli amministratori del patrimonio dello Stato è regolata dal diritto comune, e gli amministratori che, per omissione o negligenza, pregiudicano i diritti dello Stato, assumono responsabilità civile e non politica, e che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria.

Epperò se il Ministero dei Lavori Pubblici abbia ommesso di prendere la iscrizione ipotecaria stipulata con la convenzione dell'1869 per garanzia delle duecentomila lire somministrate dallo Stato al concessionario; e se non si fosse trascritta la dimanda di rescissione per l'inadempiamento delle condizioni, dovrà convenire l'onorevole Ministro, che gli amministratori negligenti non possono implorare il *bill* della indennità dato al Governo, per evitare la responsabilità civile per la perdita del credito ipotecario o pel passaggio di dominio delle terre in mano dei terzi, avvenuto prima della trascrizione della domanda di rescissione. Non vorrei insomma che la persistenza dell'onorevole Ministro a voler mantenuti gli articoli 1, 3 e 4 del progetto di legge complicasse le quistioni pendenti innanzi all'autorità giudiziaria.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Signori Senatori. Il vostro Ufficio Centrale credeva in verità che, dopo le autorevoli parole dell'illustre Senatore Miraglia, il signor Ministro più non insistesse nel suo progetto.

Mi lusingava io quindi di essere dispensato perfino dal rendere conto al Senato dei fatti relativi alla proposita soppressione di tre articoli in questo progetto di legge.

Approvata come venne la nostra proposta dalle gravi e serie osservazioni fattesi da un Senatore così eminente, competentissimo sotto ogni rapporto nella materia in esame, il vostro Ufficio Centrale, pare a me, che siasi pienamente giustificato della presa determinazione.

Vedo peraltro che il signor Ministro considera solo la quistione sotto l'aspetto di un *bill* d'indennità, che gli è già stato pienamente accordato nell'articolo dell'Ufficio Centrale.

Ha creduto poi poco giustificata la Relazione perchè brevissima, e dovette sentirne lo sviluppo dalle dichiarazioni del Senatore Miraglia, dimenticando però che lo stesso onorevole Senatore la disse ben redatta appunto pel suo laconismo, ch'io più non debbo giustificare, una volta che il Senato intese dal Senatore Miraglia che quella massima nostra circospezione è stata savia e prudente.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non ho detto questo....

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Permetta: dirò dunque in giustificazione dell'Ufficio Centrale, che le osservazioni sul 1° articolo venivano dall'onorevole collega Tabarrini, dall'onorevole collega De Luca quelle sull'articolo 4, e le altre sul 1, 3 e 4 dal Relatore. Ma si venne nell'unanime proposito di non parlarne nella Relazione per evitare appunto l'esame di quei fatti, che trovansi oggi *sub judice*, e nella speranza altresì di vedere accolta dallo stesso signor Ministro la proposta dell'Ufficio Centrale.

La materia dunque venne studiata abbastanza dal vostro Ufficio Centrale, il quale volle anzi tutto evitare l'esame delle quistioni di diritto privato che non erano certamente di sua competenza.

Furono queste le ragioni della brevità della Relazione che il Senato nella sua saviezza vorrà valutare.

Il vostro Ufficio Centrale difatti che cosa mai vi propose, o Signori? Che approviate la spesa pel compimento dell'opera, autorizzando il Governo a prendere i provvedimenti di urgenza necessari alla salute pubblica di quelle contrade, che li reclamano da più tempo, e di nulla discutersi oltre questo, per non invadere le attribuzioni di altri poteri. Io non dirò di più, perchè mi fu imposta la massima riserva; ma se mai venissero posti in discussione gli articoli dei quali abbiamo proposta la soppressione, allora l'Ufficio Centrale giustificerebbe i motivi che lo determinarono a seguire questa via.

Conchiudo pregando tanto gli onorevoli miei Colleghi, quanto il signor Ministro, di evitare ciò, onde il Senato non divenga un'Assemblea giudicante.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Tabarrini.

**Senatore TABARRINI.** La questione che ci occupa, signori Senatori, ha la sua gravità. L'Ufficio Centrale l'ha studiata quanto occorreva, ed ha acquistato la convinzione che la formola usata in questa legge sia per lo meno pericolosa e compromettente.

E le ragioni sono semplici ed evidenti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, nell'assumere a carico dello Stato i lavori del prosciugamento del lago d'Agnano, ha fatto un atto di autorità amministrativa, un atto che poteva fare ed a cui la legge lo autorizzava, senza bisogno dell'approvazione di veruna autorità: Egli era nel suo diritto. Ha creduto di prendere quel provvedimento nell'interesse pubblico, nessuno può muovergliene censura.

Sugli effetti di quest'atto amministrativo, puramente amministrativo, è nata una contestazione coll'appaltatore dell'opera, il Martuscelli: tutto quello che riguarda le conseguenze civili dell'atto, è già stato deferito alla competenza dei tribunali; ed il potere legislativo farebbe opera pericolosa, e direi anche di pessimo esempio, se in qualche maniera, con qualsiasi dichiarazione, intendesse di giudicare quell'atto; perchè pregiudicherebbe una questione, che oggi non può essere risolta altrimenti che da una sentenza dei tribunali.

Ma l'atto amministrativo ha inoltre le sue conseguenze finanziarie, perchè l'onorevole signor Ministro ha dovuto naturalmente spendere somme che non erano iscritte in bilancio, tanto fu improvvisa la necessità del provvedi-

mento che dovè prendere: ed egli si è rivolto, come rivolgersi doveva, al Parlamento, perchè sanasse la necessaria irregolarità del suo procedere.

A questo riguardo il Parlamento gli ha dato pienissima sanatoria; poichè una volta che gli fornisce i mezzi occorrenti perchè l'impresa sia condotta a termine, vuol dire che implicitamente ha riconosciuto che il Ministero ha ben provveduto ordinando quanto ha ordinato; e che quanto ha fatto, era nell'interesse e nella convenienza dello Stato.

L'onorevole signor Ministro dubita che una volta che il Senato non ammetta la formola dell'approvazione dell'atto, il silenzio implichi una censura. All'Ufficio Centrale veramente non è parso che il modo col quale ha rifatto la legge, possa dar ragione a questo dubbio.

Ed infatti, quando con la legge si danno al Ministro dei Lavori Pubblici i mezzi necessari a compiere l'impresa che è stata assunta direttamente dallo Stato, come si può dubitare che il potere legislativo disapprovi il provvedimento preso dall'intraprenditore moroso?

In quanto agli altri articoli della legge, che verrebbero soppressi, è da avvertire che questi articoli si riferiscono a cose sulle quali o direttamente o indirettamente potrebbe estendersi la controversia che ora pende dinanzi ai Tribunali; talchè anche a questo riguardo, è parso non solo ragionevole, ma direi necessario, un riserbo assoluto del potere legislativo, lasciando intatte tutte le questioni al giudizio dei Tribunali. Si allega il bisogno, la necessità che ci sarà, a questione definita, di regolare la condizione delle terre risanate, sia rispetto al contributo che dovranno pagare i proprietari per la conservazione delle opere fatte, sia rispetto all'applicazione della legge sulle bonifiche già vigente nel Reame di Napoli. Questi provvedimenti dei quali l'Ufficio Centrale non ha voluto oggi discutere l'opportunità e la convenienza, verranno in campo quando per sentenza dei Tribunali, tolte di mezzo le liti, il Governo saprà di che può disporre, saprà quale è l'estensione incontestata dei suoi diritti.

Sarà allora che il Ministro potrà proporre al potere legislativo tutti quei provvedimenti che saranno necessari; ma nello stato attuale di lite pendente, lite che abbraccia non solamente l'interesse dell'accollatario per l'esecuzione

delle opere, ma anche la condizione della proprietà delle terre circostanti, dal Governo cedute in parte allo stesso accollatario, ogni provvedimento legislativo che debba spiegare la sua azione sopra cose ancora incerte e litigiose, è sembrato all'Ufficio Centrale assolutamente intempestivo.

Non ho bisogno di rammentare al Senato che questo riserbo, è tanto più raccomandato quanto è maggiore il pericolo di pregiudicare con la parola autorevole della Legge, questioni che debbono risolversi dai Tribunali. E siccome il tacere non pregiudica niente, e dal tacere non viene affatto la conseguenza che forse l'onorevole Ministro temeva, che cioè in questo silenzio si possa sospettare un'implicita censura al suo operato, è sembrato all'Ufficio Centrale che il riserbo della Legge sottoposta al vostro esame, sia imposto da gravissime ragioni, alle quali la saviezza del Senato non può negar valore.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Comincerò col rispondere all'onorevole Senatore Miraglia.

La questione presente riguarda i provvedimenti presi dal Governo per riavere liberamente nelle mani il lago di Agnano, per poterne quindi compiere la bonificazione. Di altri provvedimenti qui non si parla, nè si poteva parlare. Ed io convengo nel principio enunciato dal Senatore Miraglia che quando mai avvenisse che l'amministrazione sortisse dalle sue attribuzioni, o non adempisse al suo dovere, in questo caso l'amministratore, che ha agito come amministratore e non come ente governo, resta responsabile, come ogni altro. Ma io vorrei che l'onorevole Senatore Miraglia, che la Commissione seguissero il mio ragionamento.

Si immagini il caso, che un Governo prendesse, per ragioni gravissime di sicurezza o di salute pubblica, una tale disposizione che violasse dei dritti, che sopprimesse delle esecuzioni in corso, e che in un qualunque modo esercitasse quest'atto di autorità suprema; che per salvare la patria o per qualche altro bisogno pubblico sospendesse l'esecuzione di certe leggi, e che da questi fatti ne derivassero dei gravissimi danni ai privati. Ma forse che questi danni gravissimi dei privati non sarebbero riparabili per mezzo della Magistratura ordinaria? Le disposizioni gravissime prese dall'au-

torità del Governo (mettiamo che sieno state igieniche) potrebbero forse in verun modo menomare i dritti dei privati? No, o Signori, in quantochè la nostra legge del contenzioso amministrativo sancisce, che qualunque disposizione il Governo possa prendere per gravi necessità pubbliche, ancorchè debba toccare cosa o diritto che stia sotto giudizio, o debba spossessare il cittadino della sua proprietà, questo atto supremo del Governo non influisce sugli interessi dei privati, i quali hanno sempre il diritto di adire i tribunali ordinarii, per farsi render ragione dei danni patiti, se ragione li assiste.

Ora, se questi principii, su cui è basata la nostra legge del contenzioso amministrativo, sono veri, come ben mi pare che lo siano, io non debbo dimandare al Senato che decida la questione se siano qui offesi gl'interessi dei privati, i quali debbono esser definiti nelle Corti di giustizia; ma solamente decida se i provvedimenti amministrativi siano stati bene o mal presi, cioè se il Governo nel caso di Agnano ha operato bene, o ha operato male. Niente altro vi si poteva supporre, niente altro vi si poteva dimandare. Nè è a dire che io mi dovessi arrestare, ed accontentarmi che fossero regolate le conseguenze dell'atto sui rispetti del bilancio, come avrebbe voluto l'onorevole Senatore Tabarrini. È ben vero che egli in compenso ci dichiarava, che avendo noi fatto un atto di autorità in applicazione di una legge, non avevamo bisogno di alcuna approvazione. Ma, Signori, le censure che possono essere rivolte al Governo da un Corpo legislativo consistono appunto nel dichiarare se il Governo stesso abbia bene o male applicata la legge, e sempre avuto presente l'interesse pubblico, e non mai l'interesse dei privati, perchè il legislatore non deve mai prendere la parte di giudice.

Ma l'onorevole Senatore Tabarrini, aggiunge, che coll'approvare la spesa, si approvano anche i provvedimenti: ma se l'onorevole Tabarrini, coll'approvare la spesa, approva implicitamente i provvedimenti, non veggo che ragione vi abbia per farne un sottinteso; perocchè se l'articolo 1° avesse alcuni effetti, come egli teme possa averli, nel giudicare dei dritti privati, l'approvazione che egli dà al fatto del Governo coll'articolo 2, non ne avrebbe di diversi.

Sono queste le ragioni che mi inducono a

pregare il Senato di volere approvare l'articolo 1°.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore **MIRAGLIA.** Mentre io aveva presentato alcune osservazioni, nel fine, non già di avversare il progetto ministeriale, ma di dare maggiore autorità all'operato del Governo, si sono sollevate tali difficoltà dall'onorevole Ministro, da portare la quistione sul terreno costituzionale, e fuori proposito. A dileguare qualunque equivoco, sento il bisogno d'implorare l'indulgenza del Senato, poichè qui io mi trovo ministeriale più dello stesso Ministro.

Si comprende un conflitto tra il potere giudiziario ed il potere amministrativo, ma non se ne può comprendere uno tra il potere giudiziario ed il potere legislativo che ha sanzionato la legge. Il potere giudiziario per vero può dare ad una legge una falsa interpretazione, ma la falsa interpretazione non costituisce conflitto. Ma quando è il potere esecutivo che agisce in un atto amministrativo, ed il cittadino che si crede lesa da questo fatto, vuole dall'autorità giudiziaria la riparazione del danno, la sentenza del Giudice che pronunzia la inefficacia dell'atto amministrativo per lesione del privato, rende omaggio alla legge che condanna l'arbitrio del potere esecutivo. Cosicchè nella quistione in esame, se il provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici verrà giudicato dal potere giudiziario come lesivo del diritto del concessionario, è la legge che comanda il rispetto a questo pronunziato.

Per l'opposto, se con la presente legge venisse approvato il provvedimento già adottato dal Ministero dei Lavori Pubblici, il potere giudiziario troverebbe chiusa la porta ad ogni ulteriore discussione, poichè la legge non si discute ma si esegue. Sarebbero queste le conseguenze funeste del sistema dell'onorevole Ministro.

Ma seguendo la via tracciata dall'Ufficio Centrale, le prerogative del potere esecutivo rimangono ferme ed invulnerate, poichè, ripeto, che quando il potere esecutivo si è mantenuto nei limiti delle sue attribuzioni, come nel caso presente, non ha bisogno dell'approvazione del potere legislativo per convalidare un fatto, e soltanto dovrebbe rispondere al Parlamento se ne fosse richiesto. Non vorrei adunque che si stabilisse un precedente pregiudizievole al

libero esercizio dei grandi poteri dello Stato, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Ho bisogno di dare uno schiarimento al Senato, che forse varrà a metterci d'accordo coll'onorevole Senatore Miraglia.

Il discorso dell'onorevole Senatore Miraglia farebbe presupporre che il Governo avesse annullata la concessione, che il Governo avesse distrutto le leggi, le quali quella concessione approvarono. Niente di tutto ciò. Il Governo non ha fatto altro che questo, e prego il Senato di farvi attenzione; esso si trovò nella necessità di compiere il prosciugamento; e siccome il terreno del lago d'Agnano era in godimento, e non in proprietà del concessionario, così il Governo ha fatto cessare questo godimento, ed ha continuato i lavori completando il prosciugamento. Quanto poi alla rescissione del contratto, essa fu domandata ai Tribunali civili.

Il provvedimento quindi che noi vi proponiamo di approvare, non ha che fare con tutto ciò che riguarda la causa in corso presso i Tribunali ordinari.

L'approvazione di questo provvedimento consiste solo nel riconoscere la necessità in cui si è trovato il Governo di dover togliere il godimento temporaneo dei terreni del lago per compiere, come ha compiuto, le opere di bonifica.

Niente altro che questo ha fatto il Governo; questi sono i provvedimenti che ha preso, e non ha per nessun modo invaso il campo della giustizia, come certamente non poteva avere mai intenzione di fare.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ERRANTE.** Con questo progetto di legge il Governo vorrebbe che si approvasse quello che è stato già da esso fatto in virtù di una facoltà che gli accordava la legge; e che il Senato dicesse, che egli ha fatto bene, e che era il caso di far uso di quei poteri che gli affidava la legge.

In quanto alla prima parte, il Governo non ha bisogno che il Parlamento gli dia quella tale facoltà che già aveva per la legge.

In quanto alla seconda parte, cioè a dire, che egli abbia fatto bene a far uso di quelle

tali facoltà che gli erano accordate per legge, è tal questione, che il Parlamento non può nè deve decidere: or l'articolo primo del progetto se ne riferisce alla convenzione già stata fatta; e se si approva quello che è stato fatto dal Governo, implicitamente si dà torto all'accollatario delle opere che si dovevano eseguire pel prosciugamento del lago d'Agnano, con cui pende la lite. Il Parlamento dovrebbe vedere se i motivi furono quelli che sono stati previsti per legge; e se non ci fosse un obbligo contrattuale ed un giudizio pendente in virtù del quale coloro i quali avevano avuto la concessione delle opere sostengono, che essi avevano adempiuti gli obblighi a cui erano astretti dal contratto; si potrebbe forse discendere ad un tale esame ed approvare esplicitamente la condotta del Governo. Ma nell'articolo 1. cosa si dice? « È approvato il provvedimento che fu adottato dal Governo di far proseguire e condurre a termine per cura ed a spese dello Stato, la bonificazione del lago d'Agnano stata concessa a Domenico Martuscelli colle leggi 5 maggio 1865 e 5 giugno 1869. »

Or bene, questa approvazione non si riferisce a quella tal facoltà, che il Governo attinge dalla legge, e che non ha bisogno della approvazione del Parlamento; ma invece alla opportunità ed alla giustizia de' provvedimenti presi nel caso attuale, esame che sfugge alla potestà legislativa, e che dovrà decidersi dai tribunali fra l'accollatario ed il Governo.

Ma il Governo vorrebbe l'approvazione della spesa che ha fatta perchè non era autorizzato a farla, e vorrebbe l'autorizzazione di continuare le spese di bonificazione. E questo è precisamente quello che gli accorda l'unico articolo proposto dall'Ufficio Centrale, lasciando impregiudicate le questioni pendenti innanzi ai tribunali. Ed io credo che sia più prudente consiglio approvare il progetto dell'Ufficio Centrale, anzichè entrare nella via di dichiarazioni che non hanno vigore di legge e le quali non so quale impressione possano fare sull'animo dei magistrati.

L'articolo dell'Ufficio Centrale dice:

« È approvata la spesa di lire 440,000, delle quali lire 320,000, prelevate dal Capitolo 234 del bilancio delle Finanze del 1872, furono iscritte al Capitolo 12 del bilancio dei Lavori Pubblici con Real Decreto 29 settembre detto anno; e le altre lire 120,000 saranno iscritte

nel bilancio dei Lavori Pubblici per lo esercizio 1873, in apposito Capitolo distinto col N. 124 *bis* e con la denominazione: *Compiimento della bonificazione del lago di Agnano*, autorizzando il Governo a fare proseguire e condurre a termine per cura ed a spese dello Stato la bonificazione del detto lago. »

Or qui avete due cose ben distinte: avete da una parte la somma che servi per le spese già fatte; ed avete l'approvazione della spesa da farsi; e questo implicitamente importa che dal Parlamento non si disapprova quello che si è fatto nell'interesse generale della pubblica igiene; dall'altro lato si passa sopra a tutto ciò che riguarda i contratti, cioè se bene o male se ne sia sospesa la esecuzione; questione che potrebbe anche riguardare il diritto dei terzi, ed è bene che se ne lasci libero il giudizio ai Tribunali. In quanto ai fondi necessari all'impresa il Governo li ha coll'art. unico dell'Ufficio Centrale; ma volendosi coll'art. 1° un'approvazione esplicita del fatto del Governo, che è relativa al contratto stipulato con un terzo, indicando coll'art. 3, come si procederà dopo fatta la bonificazione, e dicendo coll'art. 4 che si procederà alla vendita delle terre bonificate, si suppone già decisa giudiziariamente una questione che invece è pendente avanti i tribunali; or questo non si può, nè si deve fare.

Per queste considerazioni e per le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Miraglia, a me pare, che con l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale si conseguirebbe lo scopo che si è prefisso il Governo; gli si dà non solo il *bill* d'indennità, ma si provvede alla spesa delle opere da eseguirsi; in quanto al resto, che i tribunali decidano liberamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io domando venia al Senato e al mio collega di prendere per un momento la parola in questa discussione comunque si tratti di cosa che non mi riguardi direttamente.

Cerchiamo di determinare un po' nettamente la questione che ci presenta l'attuale progetto di legge, così forse potremo metterci agevolmente d'accordo.

Questo progetto di legge presenta due lati e due tempi; l'uno dei lati riguarda il Governo nei suoi rapporti col potere legislativo, l'altro

il Governo d'innanzi al concessionario. Del pari le disposizioni contenute nel 1 e 2 articolo riguardano fatti già accaduti nel tempo passato, le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, riguardano il tempo avvenire, le evenienze che possono verificarsi dopo l'esito della lite col concessionario.

Quanto alle relazioni fra il Governo ed il concessionario siamo d'accordo tutti che non debba nè possa in niun modo rimanerne pregiudicata la questione.

Ora, che cosa si tratta di regolare e legalizzare al presente? Quello che ha già fatto il Governo nelle relazioni col potere legislativo, e quello che dovrebbe fare nell'ipotesi che il lago ritorni a disposizione del Governo medesimo.

In quanto alla prima parte, diceva l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici: « La legge autorizza il Governo in caso di necessità, a provvedere immediatamente nell'interesse pubblico ai bisogni urgenti. Io mi sono trovato in questa condizione: ho dovuto dare dei provvedimenti per eseguire la bonificazione di quel lago e siccome questa spesa non era prevista nel bilancio ho dovuto erogare delle spese straordinarie. Ora io, vengo innanzi al Parlamento e domando un *bill* d'indennità per le spese fatte; e poichè la spesa occorsa è stata conseguenza dei provvedimenti dati, ed a questi io ero autorizzato dalla legge, io vi domando che con la spesa approvate i provvedimenti che l'hanno originata. »

E qual'è il significato dei due articoli votati già nell'altro ramo del Parlamento? Non altro che quello appunto che domandava il Ministro de' Lavori Pubblici: approvazione del provvedimento e approvazione della spesa derivatane; nessuna altra cosa che questa si contiene in quegli articoli, e nulla certamente che possa ledere o toccare il diritto de' terzi, le relazioni giuridiche fra il Governo ed il concessionario.

E per fermo, ecco come è concepito il primo articolo:

« È approvato il provvedimento che fu adottato dal Governo di far proseguire e condurre a termine per cura ed a spese dello Stato la bonificazione del lago d'Agnano stata concessa a Domenico Martuscelli colle leggi 5 maggio 1865, Num. 2266, e 5 giugno 1869, Num. 5119. »

E nell'articolo 2 è detto:

« Per detti lavori è approvata la spesa di

lire 440,000, di cui, lire 320,000 prelevate dal Capitolo 234 del bilancio delle Finanze del 1872 furono iscritte al Capitolo 12 del bilancio dei Lavori Pubblici per effetto del Reale Decreto 29 settembre detto anno ecc. ecc. »

Quest'articolo 2 è una conseguenza dell'articolo 1. Nè l'Ufficio Centrale lo sconosce. Esso, ed in ispecie l'onorevole Tabarrini, ha troppo acume per non accorgersi, che il secondo articolo suppone il primo, e che una volta ritenuto il secondo che approva incondizionatamente le spese, non si potrebbe senza contraddizione nei termini, disputar poi sull'approvare o no quei provvedimenti onde le spese derivarono.

Cosicchè, se il mio onorevole collega Ministro dei Lavori Pubblici non avesse scorto nella soppressione del 1 articolo una certa reticenza a riconoscere ed approvare apertamente, esplicitamente, i suoi provvedimenti; e se non dovesse in seguito alla soppressione di cotesto articolo, ritornare la legge all'altro ramo del Parlamento, io direi all'egregio mio amico: si accetti senza difficoltà l'emendamento dell'Ufficio Centrale poichè nel 2 articolo è compreso anche il 1. Ma in verità parmi che il suo scrupolo diventi in certa guisa ragionevole quando si pensi che vi son già articoli votati, e che adesso si tratta di scinderli, ritener l'uno e sopprimer l'altro, mentre che tutti conveniamo che il secondo articolo proposto ed accettato dall'Ufficio Centrale rinchiude in se virtualmente il primo che si vorrebbe soppresso, sicchè o quella soppressione non avrebbe ragione, o farebbe supporre che non si volesse approvare il contenuto del primo articolo. E però io pregherei, e l'Ufficio Centrale e il Senato, onde ritenuto il concetto generale che è nella mente di tutti, che è dichiarato dal Ministero, dall'Ufficio Centrale e dagli onorevoli oratori che hanno preso la parola, che cioè qui non si tratta di pregiudicare menomamente le questioni che possono esservi tra il concessionario ed il Governo, ma si tratta unicamente di approvare l'operato del Ministro e regolare le relazioni del Ministero in faccia al Parlamento, si vogliano votare gli articoli così come sono stati votati dalla Camera dei Deputati.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Giacchè il signor

Ministro Guardasigilli ha creduto di prendere la parola in questa discussione, io mi permetterò di fargli una domanda.

Crede egli che un progetto di legge presentato al Parlamento debba incominciare con un articolo il quale approva atti amministrativi?

Io domando alla sua sapienza legislativa quanto ciò sia conveniente nella presente condizione di cose.

Aggiungo poi una seconda domanda.

Nel progetto ministeriale gli articoli erano soltanto due; dunque il 3 e il 4, non provengono dal Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vennero proposti nella discussione.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Io non domando da chi provennero quegli articoli; osservo solo che in quell'occasione il Ministero non ha creduto di aver bisogno del 3 e del 4 articolo.

È poi necessario ch'io dichiaro che l'Ufficio Centrale non ha inteso nè punto, nè poco approvare i provvedimenti;...

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*... ma le spese soltanto, e ciò unicamente nell'interesse della pubblica salute di quella contrada.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola per rispondere a questa domanda.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Moscuza mi ha rivolto una domanda alla quale è mio dovere dare breve risposta, lasciando al mio collega dei Lavori Pubblici di discutere più lungamente il merito della questione.

L'onorevole Moscuza ha detto: crede egli il signor Ministro Guardasigilli che vale meglio compilare un articolo di legge di forma breve e concisa, anzichè con premesse e conseguenze, ed in una forma piuttosto discorsiva che imperativa?

Se reputa meglio il primo che il secondo sistema, deve preferirsi l'articolo unico che ha compilato l'Ufficio Centrale, ai due articoli presentati dal Ministero.

Io risponderò francamente all'onorevole Moscuza. Per me preferisco sempre nelle leggi il linguaggio chiaro, preciso, solenne, alle locuzioni ambigue, inutili o superflue; un articolo di legge deve, a mio senso, contenere nè più, nè meno di quello che dispone; ogni altra

parola vi è inutile e mal collocata. Perciò, io l'ho detto e lo ripeto; da mia parte, non avrei nessuna difficoltà ad accettare l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale; poichè, siccome chi approva la spesa, approva il fatto ed il provvedimento che l'ha cagionata, così in questo articolo si comprendono essenzialmente i due articoli votati dalla Camera.

Se non che, questo mio convincimento, me lo perdoni l'onorevole Senatore Moscuza, si è di molto diminuito nell'animo mio dopo le sue ultime parole, colle quali egli ha detto, che nell'approvazione della spesa, non va propriamente compresa l'approvazione del provvedimento; se è così, è indispensabile lo spiegarsi chiaramente, poichè quella così sottile distinzione che vorrebbe introdurre il Senatore Moscuza....

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ... mi mette in sospetto, mi fa nascere degli scrupoli sulla separazione che vorrebbe introdurre fra la spesa fatta e il provvedimento che vi ha dato causa.

Io comprendo il discorso dell'onorevole Senatore Tabarrini, il quale, vedendo nel secondo articolo virtualmente compreso anche il primo, di questo non saprebbe più scorgere necessità veruna; ma la distinzione del Senatore Moscuza non mi vien fatto d'intenderla.

Se qui si discorresse delle questioni che possono riguardare i terzi, o di quelle che hanno rapporto ai litiganti, allora si sarebbe tutti d'accordo nel ritenere che questa non è materia di legge. Ma lo abbiamo detto, e giova ripeterlo: queste questioni rimangono tutte riservate, essendo di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Ma nelle relazioni tra il Governo e il Potere legislativo, non so rendermi ragione del come si possa approvare la spesa e non assentire al provvedimento che a questa spesa servi di ragione. Ci sarebbe una evidente contraddizione, poichè quella spesa, in quanto approvata, sarebbe riconosciuta necessaria e giusta, nel momento stesso che, non approvato il provvedimento, la si riterrebbe da un altro punto di vista e ingiusta e non necessaria. Ad evitare quindi ogni dubbio che potrebbe risultare dalle parole dell'onorevole Senatore Moscuza, per la ragione medesima per cui avevo pregato dapprima il mio amico ad accettare l'articolo 2, anche senza la precedente dichiarazione dell'articolo 1, ora invece pre-

gherei il Senato, perchè a chiarire affatto la questione in tutti i suoi punti, non scinda gli articoli e voglia votarli ambedue.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io non ho che a confermare quanto ha detto l'onorevole Guardasigilli, cioè, che le leggi migliori son quelle che riescono più precise. Diceva poco fa il Ministro. In quanto a me, se non ci fossero gli articoli già formulati ed appurati dalla Camera, consiglieri il mio amico di accettare l'emendamento che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Che gli articoli sian già votati dall'altra Camera importa poco; appunto vengono a noi i progetti appurati dall'altro ramo del Parlamento per vedere se si possano e si debbano, appurare, modificare o respingere e così vicendevolmente. Si è già dimostrato che nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, vi è la doppia approvazione e della spesa e della continuazione delle opere, la qual cosa, importa anche la concessione del *bill* d'indennità che si richiede. Sarebbe cosa veramente strana, concedere le somme richieste dal Governo, per la continuazione di quelle opere ch'esso ha intraprese, senza approvarne implicitamente la condotta. Insomma si accorda tutto quello che si richiede dal Governo; volesse di più, sarebbe troppo.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Io debbo giustificare l'interpretazione da me data alla parola *provvedimenti*. Io ho inteso che in questa parte si comprenda ciò che il Governo ha fatto, e fatto in forza di una legge, e che perciò non ha più bisogno di altra approvazione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. No, no....

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. Sì, sì; le leggi sono la norma del Governo, e l'adempimento di esse non richiede approvazione alcuna.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A me pare che qui ci sia un equivoco, e che non c'intendiamo intorno alla posizione della quistione. Per ciò che riguarda la teoria e le conseguenze che se ne possono dedurre, credo che siamo d'accordo, cioè che bisogna lasciare nelle quistioni

di diritto privato la massima libertà ed indipendenza ai Magistrati.

Quella però che io non potrei accettare in nessun modo è la teoria dell'onorevole Moscuza. Egli dice, che il Governo, che il potere esecutivo non ha bisogno di approvazione quando agisce in forza di una legge. Mi permetta l'onorevole Moscuza, egli concede troppo ed a danno della rappresentanza parlamentare, in quanto che è ufficio primario del Parlamento il sindacare gli atti del potere esecutivo; ossia la buona o cattiva applicazione delle leggi, e guai se i Parlamenti abbandonassero questo diritto. Poi l'onorevole Moscuza viene a dire quasi con sorpresa: « e quando mai si è veduto che una legge cominci coll'approvare un atto amministrativo? »

Ma, mi perdoni l'onorevole Moscuza, in tutti i governi parlamentari sono comunissime queste leggi, perchè sono frequentissimi casi di chiedere i *bill* d'indennità, e un *bill* d'indennità non è altro che l'approvazione di un atto dell'amministrazione.

L'onorevole Senatore Moscuza ed altri temono, che coll'approvazione di quest'articolo primo, in certo qual modo si offenda l'indipendenza della Magistratura; ma io mi permetto di ripetere che i provvedimenti di cui si parla all'articolo primo non sono altro che i provvedimenti di alta amministrazione presi dal Ministero dei Lavori Pubblici, provvedimenti i quali non consistono che nell'aver reso possibile all'amministrazione dello Stato l'ottenere il prosciugamento del lago di Agnano, per una grande ragione di necessità pubblica, quale era la salute della città di Napoli, e dei territori circostanti al lago.

E perchè il Senato si faccia un concetto, che vera discrepanza di principii non esiste nè vi può essere fra gli onorevoli membri della Commissione e chi ha l'onore di parlarvi, debbo ricordare qui, che il Demanio è stato quello che ha iniziato i giudizi di rescissione del contratto. Dunque tanto è lontano dal vero che quei provvedimenti potessero per modo veruno influire sugli interessi privati, che, dopo presi questi provvedimenti di alta amministrazione, di grande interesse pubblico, anzi di imprescindibile necessità, dopo aver preso questo provvedimento, dico, ha iniziato egli stesso il Governo a mezzo del Demanio, non già il concessionario, il giudizio, perchè i tribunali ordinarii senten-

ziassero se la concessione fosse, ovvero no, stata eseguita.

Dunque si vede bene che la distinzione posta fra gli atti amministrativi e l'interesse dei privati non è stata in verun modo violata. Perciò quando vi si dice di approvare i provvedimenti, altro non vi si chiede che di approvare gli atti, che il potere esecutivo ha dovuto compiere per bonificare il lago di Agnano.

Se poi non si vogliono approvare le disposizioni del Governo, io direi in questo caso, da parte mia, che non potrei altrimenti considerar ciò che come un voto di sfiducia. Dovrei dire allora che essendomi presentato al Senato, con tutta la venerazione che gli si deve, per sottoporre alle sue alte considerazioni dei provvedimenti molto importanti, che io sotto la mia responsabilità ho preso, il Senato ha creduto di non approvarli, il che è lo stesso che disapprovarli. Dimodochè come è posta la questione dopo le parole dell'onorevole Moscuza, altro non vi è che un'approvazione o una disapprovazione; ed io attendo l'una o l'altra tranquillamente dalla giustizia del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi duole di mantenere una contraddizione coll'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici che sarei stato ben felice di poter troncare al principio di questa discussione. Ma in ciò le mie convinzioni sono così profonde che non saprei davvero ritrattarmi. Inoltre le conclusioni dell'Ufficio Centrale hanno trovato difensori così valorosi, che mi dispensano dal riprendere una discussione che oramai sembra esaurita. Per me, la riassumo brevemente osservando che il Ministro ha compiuto un atto amministrativo al quale era autorizzato dalle leggi vigenti. Le conseguenze di quest'atto in quanto riguardano le Finanze, in quanto riguardano cioè l'onere che ne viene allo Stato, devono essere dal Parlamento sanzionate, ed a ciò mira quell'articolo nel quale noi riassumiamo la legge. In quell'articolo l'approvazione del provvedimento ministeriale rispetto ai suoi effetti finanziari noi la diamo intiera.

Quanto ad esprimere un'approvazione, la quale potrebbe essere tratta ad altre conseguenze e che appunto per questo crediamo pericolosa, quest'approvazione, il potere legislativo non crediamo che sia nel dovere di darla,

né che il Ministro abbia diritto di esigerla, non avendone affatto bisogno.

Mettere innanzi una questione di fiducia sopra una questione d'amministrazione, me lo permetta l'onorevole Ministro, mi parrebbe fuor di luogo.

Qui non si tratta di responsabilità politica per nessuna maniera; si tratta di responsabilità amministrativa, e questa il potere legislativo l'ha coperta ampiamente, quando ha detto, vi do i mezzi per fare le spese dell'opera da voi assunta: oltre questo limite, in presenza d'una lite pendente, non pare che il potere legislativo debba andare.

Non è poi esatto che seguendo questa via si abbandonino le prerogative che spettano al Parlamento; e non mi pare davvero che il Senato, se accoglie il progetto dell'Ufficio Centrale, possa essere redarguito di avere mal difeso i propri diritti; perchè anzi credo che sia una virtù dei Parlamenti quella di contenere le leggi nei giusti loro limiti, astenendosi da dichiarazioni non necessarie, le quali hanno il pericolo di invadere il campo degli altri poteri dello Stato.

Nel caso che ci occupa, abbiamo una lite promossa dal Demanio a tutela di un interesse pubblico gravemente compromesso da un intraprenditore che non eseguisce il suo contratto. Su ciò che forma il subietto della lite, sulle conseguenze che possono derivarne, noi crediamo che sia di alta convenienza che il Parlamento si astenga da qualunque siasi dichiarazione; e con questo esso non che abbandonare le sue prerogative, ci sembra invece che dia segno d'intenderle nel vero e stretto loro senso.

Inoltre, se noi spingiamo la teoria che metteva innanzi l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici fino alle ultime conseguenze, a che cosa ci condurrà? Per mala ventura potrebbe darsi che il Demanio perdesse la lite con l'accollatario; e allora l'approvazione che noi avremmo dato solennemente in una legge all'operato del Ministro, sarebbe contraddetta da una sentenza dei tribunali, contro la quale il potere legislativo non avrebbe che a inchinarsi. In presenza di questo fatto, che è pur possibile, mi pare che tutto consigli ad una prudente riserva, nella quale il Ministro non ha ragione di leggere un voto di sfiducia. Quanto poi al *bill* d'indennità, il vostro Ufficio Centrale lo concede amplissimo, quando somministra il danaro necessario per compier un'opera

che interessa del pari la prosperità dello Stato e le condizioni igieniche di una grande città.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per verità avrei compreso piuttosto che la Giunta avesse sospesa l'approvazione di questo progetto di legge.

Il Ministero viene a chiedervi il *Bill d'indennità* a proposito di spese che non era autorizzato a fare; di spese che non erano nel bilancio dello Stato: esso ne assunse la responsabilità avanti al Parlamento, e anticipò queste spese. Ciò fatto viene dinanzi al Parlamento, ne rende conto e vi chiede di sanzionare questo suo atto che ha compito, dirò in forma illegale, nel senso che non era da nessuna legge autorizzato a far tale spesa.

Quale è il compito del Parlamento? Non può essere che quello di esaminare i provvedimenti presi in questo caso dal Ministero; vedere se in essi sia uscito dalla via legale, e quali furono le ragioni che l'indussero a prendersi la responsabilità di fare una spesa che non era autorizzata dal Parlamento. Or bene, questi motivi per cui la spesa fu fatta dove si trovano? Nei provvedimenti stessi che il Ministero ha presi. Come è possibile, domando io, di staccare i provvedimenti presi dall'approvazione della spesa? Qui si cade in un equivoco; voi date un voto, che non si sa come spiegare, perchè ripeto è impossibile separare l'approvazione della spesa da quella dei provvedimenti che la causarono.

Se non fosse sorta questa questione, se non si fossero fatte delle osservazioni e delle reticenze da parte della Commissione, per me avrei anche accettato il consiglio dato dal Ministro Guardasigilli al suo Collega dei Lavori Pubblici, di accettare cioè il progetto secondo la formola della Commissione; perchè nell'articolo è detto, dopo approvata la spesa, « che il Governo è autorizzato a far proseguire e condurre a termine per cura e spesa dello Stato la bonificazione del lago di Agnano. » Ora se la Giunta credesse che questa spesa fosse stata mal fatta, e che non vi fosse stata una ragione impellente per determinare il Ministero ad assumere a carico dello Stato quest'opera, evidentemente non autorizzerebbe il Governo a continuarla e compierla. Tuttavia mi sembra che ora la questione è divenuta quasi politica in un certo senso.

Voci. No, no.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Perdonino; io la considero così, per certe osservazioni, per certe frasi uscite dal labbro di alcuni della Commissione, e del Relatore di essa, l'onorevole Senatore Moscuza, che tendono a dire che non si vuole approvare i provvedimenti...

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. I provvedimenti che sono oggetto di lite...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero non chiese che si approvino le conseguenze de' provvedimenti dati, rispetto ai diritti dei terzi; non chiese questo: sarebbe un'assurdità che il Governo venisse a chiedervi risoluzioni che spettano naturalmente ai tribunali.

Il Ministero v'ha detto che i provvedimenti per i quali egli vi chiede l'approvazione sono appoggiati; prima di tutto, perchè vi era realmente un interesse generale, pubblico, igienico, che costringeva il Governo a rompere ogni indugio, e proseguir quel lavoro sospeso, interrotto. Ora tocca al Parlamento, o ai Tribunali il vedere se questo interesse pubblico vi fosse? Senz'alcun dubbio tocca al Parlamento. Il Ministero poi assunse sopra di sé d'anticipare una somma per far questa spesa, senza esservi autorizzato. Ecco pertanto in che consistono i provvedimenti; nell'essersi, cioè riconosciuta l'urgenza e la necessità igienica, sanitaria, di spingere il lavoro senza interruzione; e nell'essersi assunta la responsabilità di fare una spesa, prima che il Parlamento l'avesse approvata. Il Ministero non vi chiede l'approvazione di altri provvedimenti che di questi. In quanto alle conseguenze rispetto ai terzi, è evidente che questa materia spetta ai Tribunali; e il Ministero non vuol chiedere nè chiede al Parlamento l'approvazione del fatto suo in guisa da precluder la via al concessionario di far valere i suoi diritti davanti ai Tribunali, perchè tal proposta sarebbe assurda, e i Tribunali saprebbero bene, del resto, qual è il loro dovere.

D'altra parte mi pare che le dichiarazioni fatte tolgano ogni dubbio a questo riguardo.

Ripeto quindi nuovamente che lo scopo del Governo, nel proporre questo progetto di legge, non fu altro che quello di far riconoscere dal Parlamento, ottenendone la sanzione, che il provvedimento preso era dettato da ragioni di interesse pubblico, d'igiene pubblica; perchè sarebbe stato pericoloso il voler ritardare di più

il compimento di quell'opera a danno della popolazione di Napoli specialmente. In secondo luogo, siccome ha disposto di una somma che non era autorizzato a spendere, così ha creduto suo debito di chieder la vostra sanzione riguardo a quest'atto che in quel momento si poteva considerare come illegale. Il Governo non domanda nè più nè meno di questo.

Ora domando alla Commissione se sia o no di competenza del Parlamento deliberare su questi due punti. Io credo che il Parlamento non possa esitare a dichiarare che è di sua esclusiva competenza il giudicar dell'opportunità di un provvedimento che riguarda l'interesse pubblico. Quanto poi alla sanzione di una spesa fatta senza che fosse stanziata in bilancio, mi pare che dopo queste spiegazioni, e dopo aver definita nel modo che ho detto la parola *provvedimento*, che non può avere altro senso, massime spiegata qual'è dalle parole successive; mi pare, dico, che non si dovrebbe aver nessuna difficoltà ad approvare i due articoli, quali vennero proposti, e già votati dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore MOSCUZZA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore.* Dichiaro che le mie parole non hanno alcun significato politico, nè di sfiducia al Ministro, ma mirano solo ad esprimere che qui trattasi di un voto di competenza amministrativa.

Nell'articolo da noi proposto, c'è tutto compreso; l'approvazione cioè delle spese fatte, e l'autorizzazione di compiere le opere del prosciugamento. Di tutto il resto noi non abbiamo voluto occuparcene per le ragioni già esposte.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. È mia intenzione di proporre al Senato un emendamento affine di mettere d'accordo le varie opinioni che si sono manifestate su questo argomento.

Per ciò che fu detto, il Senato ha già dimostrato di approvare ciò che ha fatto il Ministero. D'altra parte abbiamo inteso illustri Magistrati i quali siedono in questo recinto manifestare il timore che la forma del progetto di legge adottata dal Ministero possa pregiudicare i diritti dei terzi e quindi parrebbe conveniente togliere ogni dubbio che non si vogliano tutelati gl'interessi della giustizia.

Io quindi, per conciliare le varie opinioni proporrei un emendamento che potrebbe soddisfare il desiderio del signor Ministro di vedere approvato il suo atto amministrativo, e nello stesso tempo lascierebbe impregiudicati i diritti dei terzi dileguando così i timori manifestati da alcuni Senatori. L'emendamento consisterebbe nel far cominciare l'articolo 2. colle seguenti parole:

« In conseguenza dei provvedimenti adottati dal Governo rispetto alla bonificazione del lago d'Agnano, è approvata la spesa, ecc. » il resto come nell'articolo.

In tal modo si approvano implicitamente gli atti del Ministero, poichè gli si danno i fondi necessari, non solo per le spese fatte, ma anche per proseguire i lavori iniziati, e così rimangono impregiudicati tutti i diritti.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Menabrea?

Senatore MOSCUZZA, *Relatore.* L'Ufficio Centrale, lo accetta.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se non erro l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Menabrea suona in queste parole:

« In conseguenza dei provvedimenti adottati dal Governo rispetto alla bonificazione del lago di Agnano, è approvata la spesa ecc. »

Ringrazio l'onorevole Senatore Menabrea per le parole che ha dette in appoggio di questo suo emendamento; ma mi permetto di osservare al Senato, che le parole con cui l'ha commentato non mi pare corrispondano al testo, perchè ci sono alcuni casi in cui si può approvare la spesa e non approvare l'operato dall'amministrazione. Si sono verificati molti casi, se non nel Parlamento Italiano, in altri Parlamenti, nei quali si è approvata la spesa non potendosi far a meno perchè la spesa era già fatta, e non si è approvato l'atto del Governo che ha provocato questa spesa.

Io credo che sia meglio esser chiari e netti.

Si approva o non si approva il provvedimento preso dal Governo in forza dell'articolo 7 della legge del contenzioso amministrativo?

Se approva quest'atto del Governo, il Senato non deve avere difficoltà alcuna ad esprimerlo. Se poi si volesse approvare la spesa (nè si può

a meno, ripeto, di approvarla perchè già fatta) e si volesse far reticenza sopra i provvedimenti, io dichiaro che mi piace molto meglio parlare chiaro (intendo dire....

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI....(intendo dire per conto mio e non del Senato), voglio dire che una reticenza io non saprei altrimenti interpretarla che come una disapprovazione....

Senatore MOSCUZZA, *Relat.* Ma niente affatto....

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi permettano gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, io ho inteso così la reticenza fatta dall'Ufficio Centrale; io ho inteso che non si approvi da esso il provvedimento preso, ma che non lo si voglia dire, per così esprimermi, a voce alta; ed intanto il Ministro resta in tale posizione da non sapere se sia stato approvato o no il suo atto. L'Ufficio Centrale esercita un suo diritto; il Senato naturalmente è il nostro giudice; ma noi amiamo meglio che ci si giudichi apertamente, ed in modo che la nostra coscienza sia tranquilla e sicura di aver avuto la vostra approvazione per aver noi provveduto a cosa di utilità pubblica. Noi crediamo di aver adempito ad un dovere, e solo avremmo temuto di non adempierlo qualora non avessimo provveduto pel prosciugamento del lago d'Agnano. Noi attendiamo dal Senato una franca parola di approvazione o di riprovazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. L'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato, che, se dalle parole dell'Ufficio Centrale non fosse sorto il dubbio che non s'intenda di approvare l'operato del Ministro dei Lavori Pubblici, egli avrebbe accettato la Legge nel modo col quale è proposta.

Io prendo a volo le sue parole, e dichiaro che qualunque sia dei nostri discorsi che possa aver provocato tale dubbio, deve aversi per non pronunciato. Dichiaro di più che la Commissione non intese nè intente per nulla di riprovare un atto che tanto interessa la pubblica salute, qual'è quello del prosciugamento del lago d'Agnano. Quando questo concetto non fosse stato chiaro ed evidente nell'animo nostro, non avremmo proposto al Senato di stanziare la spesa occorrente a provvedere al passato e all'avvenire di questa impresa.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore TABARRINI. Perciò, se questo basta,

io ne faccio esplicita dichiarazione, sicuro di non essere smentito dai miei onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia detto che la reticenza dell'Ufficio Centrale nell'approvare espressamente l'operato del Ministero implica una quistione politica. È gravida di conseguenze questa proposizione, e non saprei comprendere come pel lago di Agnano il Ministero potesse essere in pericolo. La libertà della discussione in un affare puramente amministrativo sarebbe apparente e non reale, se il Ministero ne facesse una quistione politica.

Potrebbe la quistione esser politica, se si desse al Ministero un voto di sfiducia per i provvedimenti adottati; ma e l'Ufficio Centrale e tutti gli oratori che hanno preso la parola, ed io che ho pel primo aperta la discussione, abbiamo tutti espressamente manifestato, che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici è degno di ogni encomio per lo zelo spiegato pel bonificazione del lago di Agnano. Nè dicasi che 320 mila lire già da lui spese abbiano bisogno di una espressa approvazione del provvedimento amministrativo che le ha cagionate; perciocchè se l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale autorizza altresì il Governo a proseguire e condurre a termine la bonificazione del lago, bisogna chiudere gli occhi alla luce per non comprendere, che chi autorizza la continuazione delle opere, ratifica il cominciamento delle opere medesime. E se non è questo, quale sarà il voto più esplicito di fiducia?

Se tutti i voti di sfiducia, per rovesciare un Ministero, fossero come quelli manifestati in questo recinto nell'attuale discussione, l'onorevole Presidente del Consiglio ed i suoi colleghi avranno reso perpetuo il loro Ministero. (*Harità*)

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io pregherei il mio amico Ministro dei Lavori Pubblici ad accettare l'emendamento che sarei per proporre, il quale potrebbe far scomparire ogni dubbio ed ogni disparità di opinione.

L'emendamento all'unico articolo proposto dall'Ufficio Centrale, nel suo concetto, è identico a quello dell'onorevole Senatore Menabrea, che io anticipatamente pregherei di voler accettare.....

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. La stessa preghiera rivolgo pure all'Ufficio Centrale, ed agli altri oratori che han preso la parola in questa discussione.

Adunque, secondo me, l'articolo dovrebbe essere compilato così:

Articolo unico.

« È approvata la spesa di lire 440 mila per il provvedimento che fu adottato dal Governo di far proseguire e condurre a termine per cura e a spese dello Stato la bonifica del lago d'Agnano, delle quali lire 440 mila, lire 320 mila, prelevate dal Capitolo 234 del bilancio delle Finanze del 1872, furono iscritte al Capitolo 12 del bilancio dei Lavori Pubblici con Real Decreto 29 settembre detto anno; e le altre lire 120 mila saranno iscritte nel bilancio dei Lavori Pubblici per lo esercizio 1873, in apposito Capitolo distinto col N. 124 bis e con la denominazione: *Compimento della bonificazione del lago d'Agnano.* »

Parmi che in questo modo si raggiunga l'intento di tutti, ch'è quello di approvare l'operato del Ministro dei Lavori Pubblici, senza offendere menomamente il diritto de' terzi, e così si chiuderà una discussione la quale, essendo nel fondo tutti d'accordo, è stata forse un po' troppo prolungata.

Senatore MENABREA. Io mi associo molto volentieri alla modificazione del mio emendamento che è stata proposta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Era mio pensiero di aiutare il Ministro ad uscire da una difficoltà che egli stesso si è creata, perchè nessuno in questa questione voleva fargli opposizione, ma s'intendeva ad un tempo rispettare l'autorità dei Magistrati.

Ora, io credo che la formola proposta dal Senatore De Filippo, ed alla quale perfettamente mi associo, risponda al desiderio che tutti abbiamo di vedere approvato l'operato del Ministero e di appagare i desiderii espressi degli illustri magistrati che siedono in questo recinto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Debbo osservare

al Senato che non è, come dice l'onor. Senatore Menabrea, il Ministro il quale si sia tirato addosso questa questione; si è l'Ufficio Centrale che ha fatto delle modificazioni al progetto del Ministero, le quali a me pareva di non potere accettare, in quanto che le teorie sostenute specialmente dall'onorevole Senatore Tabarrini, ci conducevano a questo punto, che potesse il Governo astenersi dal prendere provvedimenti in casi malagevolissimi. Ma, una volta presi, ove questione giudiziaria ne fosse sorta, il Governo dovesse restare *sub iudice* per un tempo indefinito, quali pur fossero le condizioni politiche del paese.

Ridotta ora la questione ai termini, che l'approvazione della spesa implica l'approvazione del provvedimento, come attualmente mi pare risulti dalla redazione dell'articolo, proposta dall'onorevole De Filippo e dall'onorevole Menabrea, certamente io non ho alcuna difficoltà di accettare la nuova forma, imperocchè con questa redazione noi vediamo un'approvazione in uno del provvedimento e della spesa, che il Governo è stato obbligato d'incontrare.

Per non prolungare di più questa già troppo lunga discussione, io mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

Senatore DE LUCA. Abbia la bontà di farcelo passare.

Senatore MOSCUZZA, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale dichiaro che esso accetta l'emendamento del Senatore De Filippo a cui si è associato il Senatore Menabrea.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento accettato dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, non resta ora che a disporre l'ordine della votazione. Pare più opportuno porre ai voti l'articolo dell'Ufficio Centrale coll'emendamento, intendendosi che questo sostituisce tutti gli articoli di legge. Ne dò lettura.

(*Vedi sopra.*)

Lo ponga ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Trattandosi di un articolo solo, a termini del nostro regolamento, se ne rimanderà la votazione allo squittinio segreto.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

**CXVIII.**

**TORNATA DEL 26 APRILE 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Comunicazione del Presidente — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Approvazione degli articoli dal 228 al 339 — Proposta di un articolo (51 bis) della Commissione, accettato dal Senatore Maggiorani e dal Ministero ed approvato — Aggiunta della Commissione all'articolo 200 — Osservazioni del Senatore Maggiorani, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Maggiorani — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Nuove osservazioni del Senatore Maggiorani — Modificazione proposta dalla Commissione all'aggiunta accettata dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Maggiorani — Parole dei Senatori Casati L. ed Astengo (della Commissione) — Approvazione dell'aggiunta — Articolo finale proposto dalla Commissione — Chiarimenti chiesti dal Senatore Musio, forniti dal Relatore — Osservazioni del Senatore Musio, cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Musio — Rejezione della proposta Musio d'aggiunta all'articolo 72 — Approvazione dell'articolo finale proposto dalla Commissione — Articolo aggiuntivo alle Disposizioni transitorie proposto dalla Commissione, approvato — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro intorno a due proposte del Senatore Maggiorani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, Senatore Bo, e poco dopo interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il Sindaco di Pisa invita i Signori Senatori ad assistere alla inaugurazione del monumento che si erige in quella città al defunto Senatore Salvagnoli. Inoltre il Presidente della Giunta esecutiva per il monumento da inaugurarsi in onore dell'illustre Paleocapa in Venezia, invita i Signori Senatori ad assistere alla inaugurazione del monumento medesimo.

Io, interpretando la volontà del Senato, ho pregato i Senatori, che si trovano rispetti-

vamente nelle due città a rappresentarlo e ad assistere a quelle funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Siamo rimasti al Titolo XIII, *Sanità marittima*, di cui si dà lettura:

**CAPO I.**

*Parte organica.*

« Art. 228. In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti Uffici di sanità marittima I medesimi in ragione delle operazioni che possono compiere nello scalo in cui trovansi stabiliti, sono distinti in quattro classi. »

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 229. Negli Uffici sanitari appartenenti alla prima classe si rilasciano *patenti di sanità* e permessi di *cabotaggio*, si ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con *patente netta*, sempre quando non abbiano circostanze aggravanti a bordo, e non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 256 di questa Legge. Ove sia possibile lo isolamento delle navi, e non sia altrimenti disposto, le ammettono a scontare la contumacia di osservazione a bordo.

» Negli Uffici sanitari di seconda classe si fanno le stesse operazioni che in quelli di prima, però non vi si ammettono a pratica le provenienze dall'America, dal Mar Nero, dall'Impero Ottomano (ad eccezione dell'Albania e dell'Isola di Candia), e dal vice-reame d'Egitto.

» Negli Uffici sanitari di terza classe si ammettono a pratica le procedenze in regolare condizione sanitaria, e non colpite da quarantena, dal litorale dello Stato comprese le isole, dal litorale Adriatico Austriaco, dall'isola di Malta, dalla Corsica e dal litorale Francese adiacente fino e compresa Marsiglia, e si rilasciano patenti per tali destinazioni, e permessi sanitari di *cabotaggio*.

» Negli Uffici sanitari di quarta classe non si rilasciano nè *patenti*, nè *permessi di cabotaggio*, e gli Agenti sanitari sono semplicemente abilitati ad ammettere a pratica le provenienze marittime senza circostanze aggravanti e non colpite da quarantena, dal litorale dello Stato e nel raggio soltanto di 50 chilometri dalla loro sede. »

(Approvato.)

« Art. 230. La classificazione degli scali marittimi del Regno per riguardo al servizio sanitario, sarà fatta con R. Decreto. »

(Approvato.)

« Art. 231. Nei principali porti del Regno, come nei Lazzaretti, il servizio di sanità marittima è affidato ad un personale speciale nominato dal Re, provveduto di stipendio, secondo l'organico che sarà stabilito con Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 232. Negli scali ove non sia un personale di *nomina regia*, sarà Agente di sanità

marittima sotto la dipendenza del Prefetto, il Sindaco del Comune ove è lo scalo, e, sotto i di lui ordini, il servizio sanitario sarà fatto da Agenti locali designati dal Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 233. In quelle località, nelle quali il Sindaco esercitasse per avventura professioni di commercio, o si trovasse incaricato della gerenza di Consolati Esteri, le funzioni di Agente sanitario saranno affidate allo Assessore municipale più anziano di nomina, od a quell'altro che gli succede, se anche questi si trovasse nelle condizioni del Sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 234. Agli Agenti locali che disimpegnano il servizio sotto la direzione del Sindaco o di chi lo rappresenta, saranno accordati annui assegnamenti, secondo l'opera prestata. »

(Approvato.)

« Art. 235. I custodi dei Lazzaretti e le guardie di sanità marittima saranno nominati dal Ministro dell'Interno.

» I Prefetti potranno ricorrere all'opera straordinaria di Medici, di Veterinari e di altri periti, di amanuensi, di interpreti, e di guardie avventizie che saranno straordinariamente retribuiti. »

(Approvato.)

Avverto il Senato che l'articolo 236 è stato, in seguito a proposta del Commissario Regio, d'accordo con la Commissione, modificato in questa guisa :

« Oltre agli Uffici di sanità marittima, sono stabiliti nel litorale del Regno tre lazzaretti di primo ordine per lo sconto delle quarantene di *rigore*, uno dei quali nel Golfo della Spezia, uno nel litorale di Brindisi, l'altro nel litorale di Soveglia.

» I lazzaretti attualmente esistenti saranno mantenuti per le quarantene di osservazione, semprechè siano riconosciuti appropriati a tal uso dai Consigli sanitari delle rispettive Provincie. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Qui occorre correggere un errore di stampa, invece di Soveglia deve dire « Poveglia ».

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Avverto che quanto a Poveglia, converrà dire *Isola di Poveglia*.

PRESIDENTE. Allora la prima parte dell'articolo direbbe così:

« Oltre agli Uffici di sanità marittima, sono stabiliti nel litorale del Regno tre lazzeretti di primo ordine per lo sconto delle quarantene di *rigore*, uno dei quali nel Golfo della Spezia, uno nel litorale di Brindisi, e l'altro nell'Isola di Poveglia. »

E la seconda rimane come l'ho già letta.

Senatore BURCI, *Relatore*. Si può lasciare nel litorale di Poveglia, invece di nell'isola di Poveglia.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 236 così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Dell'arrivo dei bastimenti nei porti e scali del Regno.*

« Art. 237. Qualunque bastimento, all'arrivo nei porti o scali del Regno, sia che vi si rechi per compiere operazioni di commercio, o che vi sia tratto da circostanze accidentali, volendosi mettere in comunicazione col paese, è tenuto alla formalità del *costituto*.

» Dalle risultanze di esso, dalle circostanze che possono avere accompagnata la traversata, dalla natura della *patente*, se *brutta* o *netta*, dipenderà l'essere posto immediatamente in libera pratica, oppure dichiarato in quarantena.»

(Approvato.)

« Art. 238. È obbligatoria per tutti i capitani la esibizione di una *patente* regolare di sanità o del permesso sanitario di cabotaggio, del ruolo dell'equipaggio e del giornale di bordo.

» Le patenti di sanità rilasciate dalle Magistrature sanitarie all'estero ai bastimenti diretti ai porti del Regno, dovranno essere vidimate dal Console italiano, ed in mancanza di questi da chi ne fa le veci, per accertare le condizioni di salute pubblica del luogo di partenza.

» I Consoli nazionali all'estero, ove non esistono Magistrature sanitarie regolari, sono incaricati di rilasciare *patenti consolari* di sanità a bastimenti diretti nei porti italiani.»

(Approvato.)

« Art. 239. Tuttavia in tempi normali le navi provenienti da taluni porti dello Stato, potranno essere esentate dal *costituto*, secondo le norme che verranno date dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 240. Nei casi dubbi il bastimento dovrà essere provvisoriamente tenuto in riserva. »  
(Approvato.)

« Art. 241. L'ammissione a *libera pratica* sarà preceduta dalla visita del bastimento tutte le volte che l'Autorità sanitaria lo giudicherà necessario. »

(Approvato.)

« Art. 242...

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. L'onorevole Commissario Regio propone a questo articolo una modificazione che può essere accettata dalla Commissione.

La modificazione sarebbe questa: « allorché a bordo esisteranno malati per peste, febbre gialla e cholera, essi saranno sbarcati... ecc. », per modo che diventi una necessità che questi malati siano sbarcati nel lazzeretto, mentre nell'articolo, come era redatto dalla Commissione, era in facoltà loro il domandarlo.

PRESIDENTE. Allora si dirà:

« Art. 242. Allorché a bordo esisteranno malati per peste, febbre gialla o cholera, essi saranno sbarcati. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Scusi; manca il rimanente dell'articolo, cioè « il più presto possibile nel lazzeretto e riceveranno le cure che esigerà il loro stato. »

PRESIDENTE. Chi approva questa seconda parte dell'articolo 242, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo essendo stato votato in due volte, lo porrò ora alla votazione per intero.

Lo rileggo:

« Art. 242. Allorché a bordo esisteranno ammalati per peste, febbre gialla o cholera, essi saranno sbarcati il più presto possibile nel lazzeretto e riceveranno le cure che esigerà il loro stato. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 243. Se la nave, quantunque fosse munita di patente netta e non avesse avuto a bordo durante il tragitto alcun caso di malattia, si ritrovasse, pella natura del suo carico,

pel suo stato d'ingombro o d'infezione in condizioni tali che l'agente di sanità la reputasse suscettibile di compromettere la salute pubblica, la detta nave potrà essere tenuta in riserva per quel tempo che sarà deliberato dall'Autorità sanitaria superiore.

» La decisione dovrà emettersi entro lo spazio di 24 ore. »

(Approvato.)

« Art. 244. Le misure d'igiene che a seconda delle condizioni della salubrità della nave, l'autorità sanitaria potrà ordinare, giudicandolo conveniente, sono :

» Il bagno ed altre cure corporali per gli uomini dell'equipaggio ;

» Il tramutamento da un luogo ad un altro delle mercanzie della stessa nave ;

» L'incenerimento o la sommersione a qualche distanza nel mare delle sostanze alimentari e delle bevande guaste o avariate, nonché delle merci di natura organica fermentate o corrotte ;

» La lavatura delle vesti e della biancheria dell'equipaggio ;

» La polizia della stiva, l'evacuazione completa delle acque e la disinfezione della sentina ;

» La ventilazione di tutte le parti del bastimento con tromba ad aria o con altro mezzo ;

» Le fumigazioni cloriche, la lavatura e la raschiatura dei bastimenti ;

» Il rinvio al lazzaretto.

» Qualora queste diverse operazioni saranno stimate necessarie, si eseguiranno nell'isolamento più o meno completo della nave, secondo la natura delle spiagge e delle località, e sempre prima dell'ammissione a libera pratica. »

(Approvato.)

« Art. 245. Sono assoggettate a quarantena al loro arrivo nel littorale del Regno tutte le navi, sia a vela che a vapore, appartenenti sia alla marina militare, sia alla mercantile, quando si verifichi alcuna delle seguenti circostanze :

» 1. Se mancano di patente sanitaria ;

» 2. Se nella patente di sanità da cui sono accompagnate è dichiarata l'esistenza di una malattia capace di compromettere la salute pubblica ;

» 3. Se, anche munite di patente netta nello scalo di partenza, abbiano toccati punti o scali

intermedii sospetti o infetti, e vi abbiano avute comunicazioni ;

» 4. Se, quantunque munite nel luogo d'origine di patente netta, abbiano avuti nel tragitto casi di malattia sospetta in alcuno degli individui al loro bordo ;

» 5. Se, anche derivanti da porti o scali notoriamente sani e con patente netta, abbiano avute comunicazioni in mare con bastimenti sospetti. »

(Approvato.)

« Art. 246. Le decisioni dell'Autorità sanitaria che impongono la quarantena ad una nave di arrivo, saranno notificate al capitano o padrone nell'atto della deposizione del *Costituto*. »

(Approvato.)

« Art. 247. Tranne il caso in cui esistesse a bordo la *peste*, la *febbre gialla* o il *cholera*, un bastimento avrà sempre il diritto di rimettersi in mare, sia prima d'essere posto in quarantena, sia in corso della quarantena.

» Se non è arrivato al porto di destinazione, gli sarà resa la patente di sanità, e l'autorità sanitaria farà menzione in questa patente della durata e delle circostanze del suo soggiorno, come pure delle condizioni nelle quali riparte.

» Un bastimento potrà rimettersi in mare non ostante la presenza a bordo di ordinarie malattie. Tuttavolta l'Autorità sanitaria dovrà assicurarsi preventivamente se gli ammalati potranno essere convenevolmente curati durante il resto della navigazione, e chi vorrà rimanere in lazzaretto ne avrà sempre il diritto. »

(Approvato.)

« Art. 248. La durata della quarantena sarà la stessa tanto pel bastimento, quanto per le persone e mercanzie che vi sono soggette.

» Essa si distingue in quarantena di osservazione ed in quarantena di rigore. »

(Approvato.)

« Art. 249. La quarantena di *osservazione* è applicata ai bastimenti che, sebbene muniti di patente brutta per febbre gialla o cholera, non presentarono nel tragitto, non minore di 20 giorni, e non presentano all'arrivo, veruna circostanza aggravante per morti o malati di malattia sospetta a bordo. »

(Approvato.)

A quest'articolo la Commissione ha fatto la seguente aggiunta alla prima parte: *che non*

*abbiano avuto una traversata incolume minore del periodo di tempo sopra indicato.*

Leggo l'articolo 250 con quest'aggiunta:

« Art. 250. La quarantena di *rigore* è applicata ai bastimenti con patente *brutta* per peste ed agli altri con circostanze aggravanti per febbre gialla e cholera, che non abbiano avuto una traversata incolume minore del periodo di tempo sopra indicato. Impone obbligo alle navi, che ne sono colpite, dello sbarco e della disinfezione in un lazzaretto dello Stato di tutte le materie del carico che per la loro natura sono comprese nella prima classe, e secondo le circostanze anche di quelle della seconda. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi sarebbe una differenza fra l'articolo letto dall'onorevole signor Presidente e quello che è qui registrato. Non si direbbe *che non abbiano avuto* ma *che abbiano avuto*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 250, con questa correzione.

« Art. 250. La quarantena di *rigore* è applicata ai bastimenti con patente *brutta* per peste, ed agli altri con circostanze aggravanti per febbre gialla o cholera che abbiano avuto una traversata incolume minore del periodo di tempo sopra indicato. Impone obbligo alle navi che ne sono colpite, dello sbarco e della disinfezione in un lazzaretto dello Stato di tutte le materie del carico, che per la loro natura sono comprese nella prima classe, e secondo le circostanze anche di quelle della seconda. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 251. Nella quarantena di semplice osservazione non è obbligatorio lo sbarco e la disinfezione in un lazzaretto delle materie del carico, ma solamente sono obbligatorie le misure igieniche e di depurazione a bordo, che saranno indicate nel Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 252. La quarantena di *rigore* non potrà essere purgata che in un lazzaretto. Quella di osservazione e le riserve contumaciali imposte per causa di sucidume e per mancanza di patente di sanità ai bastimenti provenienti da luoghi sani, potranno purgarsi in qualun-

que porto dove sia possibile il completo isolamento. »

(Approvato.)

« Art. 253. La quarantena potrà essere purgata in un porto intermedio tra il punto di partenza ed il porto di destinazione, ed il bastimento presentando la prova che questa quarantena sia stata conforme ai Regolamenti sanitari dello Stato, sarà ammesso a libera pratica. »

(Approvato.)

« Art. 254. Per i bastimenti provenienti da località infette da cholera, i quali ebbero viaggio incolume e si trovano in buone condizioni igieniche, il tempo del tragitto si conterà dal momento della partenza, comprovato dal giornale di bordo, ed attestato dalla dichiarazione del capitano o del padrone della nave. »

(Approvato.)

L'articolo 255 è modificato così:

« Art. 255. I periodi delle quarantene per le tre malattie esotiche importabili sono determinati dal Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 256. Ogni bastimento a bordo del quale, durante il tragitto fosse avvenuto un caso d'una delle tre malattie riputate importabili e trasmissibili, qualunque sia la sua patente, sarà considerato come se avesse patente *brutta*. »

(Approvato.)

« Art. 257. Se durante il tragitto o durante la quarantena vi fosse stato uno o più casi di cholera, non si terrà conto del tempo impiegato nel tragitto. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Il Commissario Regio insisterebbe che fossero mantenute le parole « e di diarrea colerica, » e dà per ragione che molte volte queste diarree coleriche che sogliono essere la maniera ordinaria con cui il vero cholera si sviluppa, sono denunziate quando alcuni hanno avuto il vero cholera, di modo che, perchè questa denuncia possa avere un valore sanitario, il Commissario Regio propone, come diceva, che siano mantenute le due parole *diarrea colerica*.

La Commissione, avuto riguardo alle ragioni dal Commissario Regio addotte, e sapendo

che è molto pratico di questa materia, accetta di ritornare all'articolo come era concepito nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo del progetto ministeriale.

« Art. 257. Se, durante il tragitto o durante la quarantena vi fosse stato uno o più casi di cholera o di diarrea colerica, non si terrà conto del tempo impiegato nel tragitto. »

Chi approva l'articolo come fu letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 258. I periodi di contumacia e le discipline igieniche che potranno rendersi necessarie per altre malattie di natura contagiosa saranno determinate a seconda dei casi con Decreto del Ministero dell'Interno. »

(Approvato.)

Degli articoli 259 e 260 sene fa un solo articolo.

Ne do lettura di seguito: la numerazione si correggerà dopo.

« Art. 259. Le mercanzie e gli oggetti materiali d'ogni sorta che arrivano con patente netta sopra un bastimento in buono stato igienico, il quale non ha avuto nè morti, nè ammalati sospetti, saranno dispensati da ogni trattamento sanitario, ed ammessi immediatamente a *libera pratica*.

» Sono eccettuati i crini, gli stracci e gli avanzi di sostanze animali.

» Queste merci, anche con patente netta, potranno divenire oggetto di misure sanitarie. L'autorità ne determinerà la natura e la durata, in conformità delle prescrizioni del Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 261. Sono egualmente eccettuate le mercanzie e gli oggetti alterati o decomposti, che l'autorità avrà il diritto di far gettare in mare, o di fare distruggere col fuoco. Le formalità, che devonsi osservare, nei casi previsti dal presente e dal precedente articolo, saranno determinate dal Regolamento per la esecuzione della presente Legge. »

(Approvato.)

« Art. 262. Tutte le navi al loro arrivo dall'estero pagheranno senza distinzione di bandiera, un diritto sanitario di approdo proporzionato al loro tonnello, come pure un diritto per le guardie di sanità e per le visite mediche che occorressero al loro bordo.

» Le persone le quali soggiorneranno nei Laz-

zaretti, pagheranno un diritto fisso per ciascun giorno di residenza in questi stabilimenti.

» Le mercanzie depositate e disinfettate nei Lazaretti saranno assoggettate ad una tassa secondo il peso o valore.

» Le tasse ed i diritti menzionati nel presente articolo resteranno determinati da apposite Leggi. »

(Approvato.)

« Art. 263. Saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

a) I bastimenti della Marina militare di qualunque Nazione, che accordi simile esenzione ai bastimenti italiani.

b) Le navi di ri'ascio volontario o forzato in un porto, che non sia quello specificato nella Patente, anche ammesse a libera pratica, purchè non facciano operazioni di commercio;

c) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero, purchè non eseguiscano altre operazioni di commercio, e le navi che esercitano la navigazione di cabotaggio fra un punto e l'altro del Regno;

d) I fanciulli di età inferiore ai sette anni;

e) Gli individui imbarcati a spese del Governo del loro paese o per ufficio dei Consoli. »

(Approvato.)

« Art. 264. Per l'applicazione delle misure sanitarie, le mercanzie saranno da ora in poi divise in tre classi.

» Saran comprese nella prima, quelle da sottoporsi ad una quarantena obbligatoria ed alle purificazioni; nella seconda, quelle da sottoporsi ad una contumacia facoltativa; nella terza, quelle esenti da ogni misura sanitaria.

» Questa classificazione sarà determinata per Regio Decreto, sentito l'avviso del Consiglio superiore di sanità. »

(Approvato.)

« Art. 265. Nelle contumacie di rigore potranno essere rilasciate in pratica le mercanzie di seconda classe a norma delle condizioni in cui potranno trovarsi, e previe le cautele igieniche che fossero giudicate opportune dalla Autorità sanitaria, ed a seconda delle circostanze, quelle della terza sotto la sorveglianza dell'Autorità stessa. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. In quest'articolo originariamente, è incorso un errore. Dove si dice di *seconda*, si deve dire di *terza*; e ciò nel

secondo alinea; e al penultimo alinea dove si dice *terza*, deve dirsi *seconda*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con la variazione proposta dell'onorevole Relatore.

« Art. 265. Nelle contumacie di rigore potranno essere rilasciate in pratica le mercanzie di terza classe a norma delle condizioni in cui potranno trovarsi, e previe le cautele igieniche che fossero giudicate opportune dalla Autorità sanitaria, ed a seconda delle circostanze, quelle della seconda sotto la sorveglianza dell'Autorità stessa. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo con questa variante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 266. In tutti i casi di patente brutta, le lettere e le carte saranno sottoposte a purificazione. »

(Approvato.)

« Art. 267. Gli animali viventi saranno sottoposti alle quarantene ed alle purificazioni che verranno indicate dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 268. Ogni bastimento proveniente dall'estero che non avrà patente di sanità, potrà, secondo le circostanze, essere sottoposto ad una quarantena d'osservazione o di rigore.

» La durata di questa quarantena sarà fissata dall'Autorità sanitaria. Essa non potrà eccedere i tre giorni, se il bastimento viene da un luogo notoriamente sano e trovasi in buone condizioni igieniche.

» Il caso di forza maggiore, come anche la perdita fortuita della patente, saranno apprezzati dall'Autorità sanitaria. »

(Approvato.)

« Art. 269. Ogni patente raschiata, o con cancellature, verrà considerata come nulla, e metterà la nave nelle condizioni previste dall'articolo precedente, senza pregiudizio dei procedimenti che potessero esercitarsi contro gli autori delle alterazioni. »

(Approvato.)

« Art. 270. Se, nel corso della quarantena, ed a qualunque periodo essa sia arrivata, si manifesti un caso di *peste*, di *febbre gialla* o di *cholera*, la quarantena ricomincerà, e se era di osservazione diverrà di rigore. »

(Approvato.)

« Art. 271. Oltre le quarantene previste e le misure specificate nella presente legge le au-

torità sanitarie avranno il diritto, in presenza di un pericolo imminente e fuori di ogni previsione, di prescrivere sotto la loro responsabilità e in linea provvisoria tutte quelle misure che esse giudicheranno indispensabili per la preservazione della sanità pubblica, dandone immediatamente avviso al Ministero dell'Interno, dal quale emaneranno sempre le definitive risoluzioni. »

(Approvato.)

### CAPO III.

#### *Misure relative alla partenza.*

« Art. 272. Le misure relative alla partenza comprenderanno: l'accertamento dello stato sanitario del paese; la verifica e l'accertamento dello stato igienico dei bastimenti che muovono da quello, del loro carico, dei viveri, e della salute dell'equipaggio; le informazioni, ove è d'uopo, della salute dei passeggeri, e finalmente le patenti di sanità, e tutto ciò che vi si riferisce. »

(Approvato.)

« Art. 273. Tutti i bastimenti diretti a viaggi di lungo corso, prima di venire caricati, dovranno in tutte le loro parti essere visitati da un delegato della Autorità sanitaria locale, nè potrà effettuarsi il carico prima del compimento di quelle prescrizioni di nettezza e di salubrità che dalla praticata visita fossero state giudicate indispensabili. »

(Approvato.)

« Art. 274. Una nuova visita sarà eseguita dopo che la nave sia caricata, affine di assicurare che tutte le precauzioni sanitarie ed igieniche prescritte siano state osservate, e per riconoscere la bontà dei viveri e delle bevande, in ispecie quella dell'acqua potabile e la sua quantità; non che la pulizia delle vestiimenta dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 275. I capitani ed i padroni saranno tenuti a fornire per questo riguardo alle Autorità sanitarie tutte le notizie, e tutte le giustificazioni che saranno loro domandate. »

(Approvato.)

« Art. 276. Le persone dell'equipaggio ed i passeggeri saranno visitati da un medico.

» Verrà negato l'imbarco a coloro che saranno riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o

in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo. »

(Approvato.)

« Art. 277. Queste visite dovranno farsi senza dilazione, ed in modo da non ritardare la partenza dei bastimenti. »

(Approvato.)

« Art. 278. Le visite, gli accertamenti prescritti, se le navi sono di bandiera estera, saranno fatti dall'Autorità sanitaria, di accordo col Console od Agente consolare della Nazione a cui la nave appartiene. »

(Approvato.)

« Art. 279. I bastimenti destinati al trasporto delle persone, qualunque sia il loro tonnellaggio, e tutti quelli destinati a viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio, dovranno essere provveduti di una cassetta di medicinali i più indispensabili per uso comune, e degli apparecchi i più ordinari per la cura delle malattie, e per gli accidenti che succedono più di frequente a bordo delle navi.

» Il Ministero farà compilare il catalogo di questi farmaci ed apparecchi, come pure una istruzione speciale sul modo di usarli ed applicarli, dal Consiglio superiore di sanità. »

(Approvato.)

L'articolo 280 è interamente mutato. L'onorevole Relatore ha nulla a dire ?

Senatore BURCI, *Relatore*. È secondo la redazione della Commissione ; ma vi è solo un mutamento ed è questo: invece di dire: *l'esercizio* della presente legge, dire: *l'esecuzione* della presente legge ecc.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 280 con questa modificazione:

« Secondo norme da stabilirsi nel Regolamento per l'esecuzione della presente Legge si adotteranno le cautele necessarie per accertare che non sia eccessivo il numero dei passeggeri da imbarcarsi su di qualunque bastimento destinato al trasporto dei passeggeri, oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez, e per ciò che concerne la dimensione dei loro alloggi, e la qualità e quantità delle provviste di bordo secondo la durata probabile del viaggio. »

(Approvato.)

« Art. 281. La navigabilità dei legni che dedicansi al trasporto dei passeggeri, dovrà essere constatata giusta le prescrizioni del Codice della Marina Mercantile Italiana.

» I medesimi saranno però sottoposti ad ispezioni dell'Autorità sanitaria, la quale deve constatare il loro stato igienico e la esistenza dello spazio destinato alle *cucette*. »

(Approvato.)

« Art. 282. Le ispezioni di cui nell'articolo precedente, saranno fatte da un'apposita Commissione nominata dal Prefetto e composta del Capo d'Ufficio della sanità marittima locale, del Capitano del porto, di un Costruttore navale, di un Capitano marittimo di lungo corso e del Medico della Sanità marittima, o, in mancanza di esso, di un Medico destinato dall'Autorità sanitaria. »

(Approvato.)

L'art. 283 fa unione all'art. 282 e ne diviene un'aggiunta :

« I costruttori navali ed i capitani marittimi verranno annualmente nominati dal Prefetto della Provincia sulle *terne* che gli saranno sottoposte dalla Presidenza della Camera di Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 284. Quando la presunta durata del viaggio superi i quaranta giorni con un numero di cento persone a bordo, compreso l'equipaggio, è obbligatorio l'imbarco di un medico, munito di regolare diploma di esercizio, scelto dal capitano o dall'armatore del legno, ed approvato dal Prefetto.

» Questo medico avrà missione speciale di vigilare alla salute dell'equipaggio e dei viaggiatori, di fare prevalere le regole dell'igiene e di rendere conto all'arrivo delle circostanze del viaggio.

» Sarà tenuto inoltre di notare con esattezza, per quanto sia possibile giorno per giorno, sopra un apposito registro, tutte le circostanze che possono essere di natura tale da interessare la pubblica sanità, facendo rimarcare con cura particolare le malattie osservate, i semplici accidenti, come anche i rimedi applicati e le loro conseguenze. »

(Approvato.)

« Art. 285. Tutti i bastimenti che partono con destinazione all'estero, devono essere provveduti di una patente di sanità.

» Gli altri che fanno il commercio di cabotaggio o la pesca, ottengono un permesso sanitario di cabotaggio valevole per un anno. »

(Approvato.)

Prego l'onorevole Senatore Chiesi di continuare la lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### CAPO IV.

##### *Della istituzione e della disposizione dei Lazzeretti.*

« Art. 286. I nuovi Lazzeretti saranno stabiliti, ove sia possibile, in isolette disabitate, o in località lontane dai grandi centri di popolazione e sempre ove sia buona l'aria, abbondante l'acqua, sicuro e spazioso l'ancoraggio pei legni sottomessi a quarantena. »

(Approvato.)

Gli articoli 287 e 288 sono stati soppressi.

« Art. 289. La Direzione degli stabilimenti quarantenari sarà affidata a Medici, e ad ogni Lazzeretto, oltre il Direttore, dovranno essere destinati altri Medici pel servizio dell'Ospedale, dei quarantenari e del porto. »

(Approvato.)

« Art. 290. In ciascun Lazzeretto vi sarà inoltre un Economo, ed un numero sufficiente d'Impiegati per assicurare l'osservanza delle discipline sanitarie e delle Guardie di sanità incaricate d'eseguire o di far eseguire le misure prescritte. »

(Approvato.)

« Art. 291. Gli ammalati riceveranno nei Lazzeretti tutti gli aiuti e tutte le cure che si prestano agli ammalati ordinari negli Ospedali meglio organizzati, ed il medico e le persone addette alla loro cura, saranno costituite in istato di quarantena. »

(Approvato.)

« Art. 292. È lasciato in facoltà di ogni ammalato il farsi curare da un medico di sua scelta, diverso da quello del Lazzeretto; ma, in questo caso, la visita del medico estraneo si farà in presenza, e sotto la sorveglianza del Direttore del Lazzeretto. »

(Approvato.)

« Art. 293. Le persone, la cui povertà sarà constatata dall'Autorità sanitaria, saranno non solo ammesse, ma anche nutrite e curate gratuitamente nei Lazzeretti. »

(Approvato.)

« Art. 294. I mobili e gli effetti di prima necessità per uso dei quarantenari nei Lazza-

retti saranno loro forniti dall'Amministrazione sanitaria. »

(Approvato.)

« Art. 295. Le visite sanitarie del medico del Lazzeretto saranno gratuite.

» I quarantenari non pagheranno che i medici privati che avessero richiesti per la loro cura. »

(Approvato.)

#### CAPO V.

##### *Del trattamento delle mercanzie, degli effetti d'uso e dei dispacci nei Lazzeretti.*

« Art. 296. Le mercanzie sbarcate nei Lazzeretti saranno esposte alla libera circolazione dell'aria per tutta la durata della quarantena.

» Se sono in balle o colli saranno aperti onde l'aria possa penetrarvi. »

(Approvato.)

« Art. 297. Le mercanzie appartenenti alle differenti quarantene saranno separate l'una dall'altra, e poste, per quanto è possibile, in magazzini diversi. »

(Approvato.)

« Art. 298. Le penne, le pelli fresche o secche con pelo o lana, conciate o non conciate, i corami, i crini, gli stracci, i cenci, gli avanzi d'animali, le lane e la seta saranno posti nei luoghi distinti dalle camere occupate dai quarantenari come anche dall'abitazione degli impiegati.

» In caso d'infezione, di sucidume o d'alterazione, queste materie e le mercanzie in generale, saranno sottoposte a quei metodi di disinfezione che saranno stabiliti da un Regolamento speciale da compilarsi in esecuzione della presente Legge dal Consiglio superiore di sanità con lo intervento di tre chimici e tre commercianti con voto deliberativo. »

(Approvato.)

« Art. 299. Le mercanzie esportate dalle fabbriche e ben imballate, che giungono con bastimenti in contumacia di rigore per colera, saranno sbarcate nei Lazzeretti, depositate in Magazzino, esposte alla aereazione per tutta la durata della quarantena, ma non saranno disinfettate. »

(Approvato.)

L'art. 300 è soppresso.

« Art. 301. Le sostanze animali e vegetali in putrefazione non potranno giammai essere

ricevute nei Lazzaretti; esse saranno abbruciate, o gettate in mare. »

(Approvato.)

« Art. 302. Gli effetti d'uso, la biancheria e tutto ciò di cui avessero fatto uso durante la malattia persone morte od attaccate da *peste* o da *febbre gialla* o *cholera*, dovranno essere abbrucati.

» Gli altri, di cui i malati od i morti non avessero fatto uso nel periodo della malattia, dovranno sottoporsi alle più severe purificazioni.

» Lo stesso sarà eseguito nel caso di qualunque altra malattia contagiosa. »

(Approvato.)

« Art. 303. La purificazione delle lettere e dei dispacci sarà fatta coi mezzi più solleciti che suggerisce la scienza, col minor danno possibile e alla presenza del Direttore del Lazzaretto o del Capo d'Ufficio.

» Il diritto di assistere a questa operazione è riservato all'Amministrazione delle Poste, ai Consoli o Rappresentanti delle Potenze straniere, quando questi avessero dei dispacci diretti a loro od ai propri connazionali. »

(Approvato.)

## CAPO VI.

*Dell'infrazione delle cautele per impedire l'importazione di morbi contagiosi per via di mare.*

« Art. 304. Chiunque introduca nello Stato o faccia in qualunque modo comunicare con persone o cose procedenti dal mare e non ammesse ancora a libera pratica, sarà punito colla reclusione se il legno d'arrivo provenga da paese di *patente brutta*, e con carcere non maggiore di sei mesi e multa non maggiore di lire 1000, se proceda da luogo di *patente netta*, salvo l'applicazione di quelle maggiori pene, a cui potesse farsi luogo. »

(Approvato.)

Gli articoli 305, 306, 307 e 308 sono soppressi.

« Art. 309. Il medico il quale non abbia tenuto nelle forme prescritte, o non presenti alle Autorità sanitarie del luogo di arrivo il giornale indicato nell'articolo 281 della presente Legge, sarà punito con multa estensibile a lire 500. »

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. È occorso un errore di stampa in quest'articolo. L'articolo che si dovrebbe citare non è già il 281, ma il 284.

Basta che l'onorevole Relatore riscontri il disposto dei due articoli 281 e 284 per vedere che la citazione dev'essere fatta come ho detto.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta la correzione indicata dal Senatore Serra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 309 colla correzione fattavi dall'onorevole Senatore Serra.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 310. Chiunque, in occasione di visite sanitarie a bordo, nascondesse oggetti che a termine delle disposizioni vigenti dovessero sottoporsi a disinfettazione ed espurgo, sarà punito con carcere non maggiore di tre mesi, e con multa estensibile sino a lire 500. »

» Se il nascondimento è avvenuto per disattenzione e negligenza del Capitano, potrà questo ultimo, abbenchè ignaro del fatto, essere condannato a multa estensibile sino a lire 500. »

(Approvato.)

L'articolo 311 è soppresso qui e rinviato al Codice penale.

L'articolo 312 è soppresso.

« Art. 313. La violazione dei recinti quarantari e dei Lazzaretti sia che avvenga per parte dei quarantenanti, i quali, eludendo le vigilanze consuete, si rechino in luoghi di pratica, sia che accada per parte degl'individui che entrino indebitamente in quei recinti, se non è seguita da alcuna comunicazione, è punita col carcere non eccedente un mese, ovvero con multa eccedente le lire 250. »

(Approvato.)

## CAPO VII.

*Dell'introduzione per via di mare di materie dannose alla pubblica sanità.*

« Art. 314. Il capitano di bastimento che non dichiarerà all'Ufficio di sanità nel punto di approdo le qualità delle materie componenti il suo carico, sarà punito come segue:

» Se le materie del carico sono di loro natura soggette a corruzione o putrefazione, o si compongono di pelli, cuoio e spoglie di animali,

siano fresche, secche o salate, colla pena del carcere da 15 giorni a tre mesi, o con multa dalle L. 250 alle L. 2000;

» Se di sostanze non soggette di loro natura a decomposizione, fermentazione o corruzione, colle pene di semplice polizia. »

(Approvato.)

« Art. 315. La pena sarà di un anno di carcere e della multa di L. 500 a 2000, quando le materie non dichiarate già fossero a saputa del capitano corrotte e degradate in modo da riuscire pregiudizievoli alla pubblica sanità.

» Se per difetto della dichiarazione di cui all'art. 314 si sarà effettuato lo sbarco o l'introduzione di oggetti nocivi, all'insaputa dell'autorità sanitaria del luogo, la pena stabilita nell'articolo precedente sarà aumentata di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 316. Quando per effetto dell'introduzione di sostanze alimentari e bevande guaste o corrotte, di medicinali alterati o sofisticati, e di pelli e cuoio infetti da carbonchio, ne siano derivati casi di morte o di malattie, il capitano sarà punito col carcere per tre anni e colla multa di L. 3000. »

(Approvato.)

« Art. 317. Il capitano di bastimento che si rifiutasse di distruggere o gettare in mare la parte del carico giudicato nocivo alla pubblica sanità, sarà punito con multa da lire 200 alle 2000. »

(Approvato.)

« Art. 318. Gli ufficiali e gli agenti sanitari, i quali avessero permesso o tollerato lo sbarco e introduzione di oggetti saputi nocivi alla pubblica sanità, saranno puniti col carcere da uno a tre anni.

» Colla stessa pena saranno pure puniti i periti chiamati d'ufficio, i quali colle loro dolose dichiarazioni avessero contribuito allo sbarco ed introduzione dianzi indicate. »

(Approvato.)

### CAPO VIII.

#### *Della violazione delle regole relative alla polizia di bordo.*

« Art. 319. Il capitano che intraprende un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio,

senza essere munito della cassetta di medicinali prescritta all'articolo 279 della presente legge, sarà punito con multa estensibile a lire 250. »

(Approvato.)

« Art. 320. Il capitano che in un viaggio di lungo corso o di grande cabotaggio imbarchi un numero di passeggeri eccedente quello stabilito dal regolamento, in relazione alla portata, dimensione e capacità del bastimento, sarà punito col carcere da uno a tre mesi, e con multa per ogni passeggero eccedente, dalle lire 100 alle 500. »

(Approvato.)

« Art. 321. Il capitano che salpasse per lunghi viaggi con passeggeri a bordo senza che prima siano stati sottoposti alla visita sanitaria a termini dei precedenti articoli 276 e 278, o che avesse imbarcato clandestinamente individui senza curarne la iscrizione sulla patente di sanità, sarà punito con multa dalle lire 100 alle 500. »

(Approvato.)

« Art. 322. Il capitano che avesse imbarcato o trasportato individui che dalla visita sanitaria fossero stati prima riconosciuti affetti da malattia contagiosa, o in altro modo pericolosa per la salute delle persone a bordo, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

» Qualora si tratti di malattia annoverata fra quelle contro le quali sono dalle legge prescritte contumacie ed espurghi, la pena sarà della reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 323. Il capitano convinto d'aver lasciato mancare per propria colpa i viveri necessari al sostentamento delle persone di suo bordo, o di non aver rinnovato negli scali intermedi le provviste alimentari alterate e l'acqua corrotta, quando ne aveva la possibilità, sarà punito col carcere da tre mesi a due anni e con multa estensibile a lire 1000.

(Approvato.)

« Art. 324. Il Capitano che, levata l'ancora, o lungo il viaggio contravenisse volontariamente alle disposizioni prese dall'autorità sanitaria locale, e ad esso comunicate per lo sgombramento del corridoio destinato agli alloggi dei passeggeri a bordo, o in un altro modo variesse le dimensioni e la posizione delle cuccette in opposizione a quanto è prescritto dai

regolamenti sul trasporto dei passeggeri, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e con multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

L'articolo 325 è soppresso.

« Art. 326. Il Capitano che abbia ingannato l'autorità sanitaria del luogo di partenza, facendo dichiarazioni false o incomplete, o adoperandosi in altro modo qualunque per esimersi dalle ispezioni sanitarie di bordo dirette ad accertare le condizioni igieniche della nave, la qualità dei viveri, e la capacità della nave relativamente al numero delle persone imbarcate, sarà punito con multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

« Art. 327. Il medico di bordo convinto di essersi rifiutato alla assistenza dei malati a bordo, o di avere commesso altre gravi mancanze nell'adempimento dei doveri ad esso imposti dai relativi regolamenti, sarà punito col carcere da uno a sei mesi, e con multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

#### CAPO IX.

*Delle attribuzioni delle Autorità sanitarie in ordine alla polizia giudiziaria ed ai giudizi di semplice contravvenzione.*

« Art. 328. Gli Agenti del servizio sanitario eserciteranno esclusivamente la polizia giudiziaria per ogni qualsiasi reato nei Lazzaretti, nei luoghi destinati alla contumacia ed altri riservati.

» Nelle altre parti del loro distretto la eserciteranno pei reati contro la sanità marittima in concorrenza cogli Ufficiali di cui all'art. 57 del Codice di procedura criminale.

» Non potranno esercitare queste funzioni prima di avere prestato giuramento avanti il Tribunale civile e correzionale. »

(Approvato.)

« Art. 329. I reati per infrazione alle leggi sanitarie sono giudicati dai Tribunali ordinari, fatta solamente eccezione per le contravvenzioni di semplice polizia, commesse nel recinto dei Lazzaretti e altri luoghi riservati, il giudizio delle quali apparterrà alle Autorità sanitarie. »

(Approvato.)

« Art. 330. Delle contravvenzioni anzidette conosceranno:

a) Negli uffici sanitari affidati a un personale di nomina regia, il Capo di ufficio assistito da un funzionario di grado inferiore in qualità di segretario;

b) Negli uffici sanitari affidati ad un solo impiegato di nomina regia, l'impiegato stesso, assistito come sopra dall'Agente di porto;

c) Negli scali dove non vi è personale di nomina regia, il Sindaco egualmente assistito dall'Agente locale di sanità marittima. »

(Approvato.)

« Art. 331. Dalle sentenze profferite dai detti funzionari vi è appello al Consiglio provinciale di sanità composto secondo il prescritto dell'articolo 24 di questa Legge.

« Il Capitano del porto vi sosterrà la parte di Pubblico Ministero.

« L'appello dovrà essere notificato entro otto giorni all'ufficio che avrà pronunciata la sentenza, e questi ne darà immediato avviso al Prefetto che fisserà il giorno per la nuova discussione e per la spedizione dell'appello. »

(Approvato.)

« Art. 332. Le citazioni si faranno mediante semplice avviso sottoscritto dall'Autorità che procede, e verranno intimate tanto ai contravventori, quanto ai testimoni per opera d'una guardia sanitaria a ciò destinata dalla stessa Autorità.

» Il procedimento si farà in modo al tutto sommario, sentito però sempre l'imputato nelle sue difese. »

(Approvato.)

« Art. 333. Ove l'imputato non comparisse in persona, nè per mezzo di procuratore speciale, sarà giudicato in contumacia.

» Qualora però fosse impedito di comparire, per causa delle regole sanitarie, si sospende il giudizio finchè abbia terminata la quarantena.

» Ove poi fosse impiegato in un Lazzaretto od altro luogo di riserva, per cui fosse tenuto ad abituale sequestro, se non si costituisce un procuratore, gli verrà questo assegnato di ufficio. »

(Approvato.)

TITOLO XIV.

*Disposizioni generali.*

« Art. 334. Ogni infrazione delle Leggi e dei Regolamenti sanitari, per cui non è stabilita nella presente Legge una pena speciale, è punita con pene di polizia. »

(Approvato.)

« Art. 335. Per qualunque reato contemplato nella presente Legge, senza speciale designazione di persone, si applicherà sempre il massimo della pena, se i colpevoli abbiano un'impiego o ufficio sanitario qualunque. »

(Approvato.)

« Art. 336. Qualunque comandante della forza pubblica, il quale, richiesto dalle Autorità sanitarie, ricusasse di far agire per un servizio a queste affidato la forza posta sotto i suoi ordini, sarà punito a termini dell'articolo 305 del Codice penale del 1859.

» Ogni altra persona che, richiesta in caso di urgenza, abbia ricusato la sua cooperazione pel servizio sanitario, sarà punita con multa estensibile a lire 200. »

(Approvato.)

« Art. 337. Le infrazioni previste nella presente legge saranno esenti da qualunque pena, qualora non fossero commesse che per forza maggiore, o per portar soccorso in caso di grave pericolo, purchè siane stata immediatamente fatta la dichiarazione all'Autorità competente. »

(Approvato.)

« Art. 338. Potrà anche essere liberato da ogni inquisizione o pena colui che, avendo da prima alterato la verità o trascurato di dirla nei casi preveduti dalla presente legge, riparerà la omissione o ritratterà il già detto, avanti che siane potuto risultare verun danno per la pubblica sanità, o che siansi conosciuti i medesimi fatti per altra via. »

(Approvato.)

« Art. 339. Le disposizioni contenute nella presente legge, in cui è fatta menzione dei Capitani, saranno applicabili ai comandanti in genere dei bastimenti. »

(Approvato.)

Il signor Relatore è in grado di riferire sulle deliberazioni prese riguardo le proposte fatte dai Senatori Maggiorani e Musio?

Senatore BURCI, *Relatore*. Lo sono.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Relativamente alla proposta dell'onorevole Maggiorani la Commissione proporrebbe di aggiungere all'articolo 50 un articolo 51 *bis*.

Quest'articolo direbbe:

« La legge del 29 luglio 1868 N. 4526 sarà applicabile in generale alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi, non impiegati dello Stato, che siano inviati dal Governo in località ove inferisca una epidemia contagiosa, e muoiano per l'assistenza prestata agli infermi di questo male. »

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani accetta questa proposta?

Senatore MAGGIORANI. L'accetto.

PRESIDENTE. L'accetta anche il signor Ministro?

MINISTRO DELL'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo proposto per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione all'articolo 200, che è stato già votato, e particolarmente al quarto comma proporrebbe, che dopo la parola *d'inumazione* fossero aggiunte queste altre di *conservazione o di distruzione dei cadaveri, in casi e per motivi eccezionali*, ogni qualvolta, ecc. ecc. seguitando poi l'articolo come già fu votato.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere nel quarto comma dell'articolo 200, già votato dopo la parola *inumazione* queste altre di *conservazione, o distruzione dei cadaveri, in casi o per motivi eccezionali*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Veramente non è questa la modificazione o meglio l'aggiunta che si era inteso di fare, e che dinanzi al Senato era stata promessa di concerto col Ministro e colla Commissione. Si era parlato della *cremazione facoltativa* dei cadaveri, e qui invece non si parlerebbe che della *distruzione*. Ma distruzione non è cremazione, come io suggeriva: distruzione è una parola molto vaga, che non accenna per nulla alla cremazione.

Ritenete che oramai l'idea della cremazione si è molto diffusa in Italia. Quasi tutti i giornali ne hanno fatto menzione e non facendone ora speciale parola, mi pare che sia un tornare indietro.

Tanto l'onorevole signor Ministro, come la Commissione accettarono la cremazione facoltativa e promisero che ne avrebbero fatto menzione, ed ora non se ne parla più. Il concetto della cremazione è ormai diffuso dappertutto, laonde mi pare che non sia conveniente di tornare allo stato di prima. Io non so che difficoltà ci sia a parlare di cremazione, di incenerimento di cadaveri. Di più, io formulai due articoli a questo riguardo, ed ora non se ne parla più affatto. Sarebbe stato meglio di rigettarli intieramente; ma poichè la Commissione li ha accettati deve renderne ragione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione ha preso in esame la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani sopra questo argomento. Per maggior di lui soddisfazione dirò, che qui dove sono tutte le proposte vi è pure quella relativa alla cremazione. Ma la Commissione, e mi scuserà l'onorevole Senatore Maggiorani, non ha creduto di essere impegnata a dichiarare facoltativa la cremazione, nè credo che questa dichiarazione sia mai stata fatta.

Se alla parola *distruzione dei cadaveri*, si vuole aggiungere, *compresa la cremazione*, io non ho alcuna difficoltà; ma da quanto ho detto su questo argomento risulta, che io non credevo che la cremazione dei cadaveri fosse operazione, la quale potesse entrare ora nel libero esercizio per due ragioni; la prima, perchè le popolazioni credo vi si opporrebbero, e la seconda perchè nelle questioni medico-legali può essere utile la conservazione del cadavere. Solo dico, se, la Commissione acconsentendolo, alla parola *distruzione* si volesse aggiungere anche la parola *cremazione*, io non farei nessuna opposizione.

Ma che si dia agli individui la facoltà di poter bruciare i loro cadaveri, quando v'è una legge la quale regola l'inumazione dei cadaveri, questo veramente non mi pare che sarebbe consentaneo alle cose che sono state stabilite. Io prego adunque l'onorevole Maggiorani di persuadersi e convincersi che la sua

proposta è stata presa in considerazione dalla Commissione; ma che la Commissione non ha potuto stabilire il principio della libertà della cremazione, e che solamente ha creduto di riservare al Ministro la facoltà di poter concedere, oltre l'inumazione, anche altri modi di conservazione, od altri modi di distruzione, e siccome di questi modi di distruzione ve ne possono essere molti, come sarebbe, per esempio, l'azione degli agenti chimici violenti sopra i corpi organici, come v'è appunto il bruciamento, o la cremazione, così se per maggiore chiarezza si vuole aggiungere, come dissi, alle parole *distruzione dei cadaveri*, le parole *compresa la cremazione*, io credo che nessuno di noi farebbe difficoltà a tale aggiunta. Ma è indubitato che, nè io in particolare, perchè non lo poteva, nè la Commissione, abbiamo mai dato alcuna promessa, che la cremazione sarebbe stata accettata facoltativamente da chi la volesse e da chi la desiderasse.

Quanto all'onorevole Ministro dell'Interno, io non aggiungo parola, perchè potrà egli dire quello che in proposito crederà più opportuno; ma sia certo l'onorevole Senatore Maggiorani, e sieno certi i Colleghi del Senato, che qualunque proposta sia stata fatta qui per correzioni, per aggiunte, ecc., è stata presa dalla Commissione in seria considerazione, ed è certo, che, se ora taluna di queste aggiunte non può accettarsi, verrà tempo forse in cui esse, quella che riguarda, per esempio, la cremazione, potranno prendere il posto che loro conviene.

Verrà tempo forse in cui questo succederà, ma nelle condizioni attuali bisogna procedere con una certa prudenza. Si esige del tempo perchè le abitudini di un paese si trasformino, e in avvenire potrà anche farsi quello che adesso non si può.

Domando io, chi affisserebbe oggi per le cantonate un avviso il quale dicesse che i cadaveri dei nostri morti debbono essere bruciati?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Certamente nessuno. Dunque, quando al Ministro dell'Interno è data facoltà di poter permettere la distruzione dei cadaveri *compresa la cremazione*, la Commissione crede di aver fatto tutto quello che in proposito credeva si potesse fare.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io non ho mai detto

*debbano*; questa parola non mi è mai uscita dalla bocca. Si è sempre parlato di cremazione facoltativa; cioè che chi, per esempio, lascia scritto nel testamento che desidera di essere incenerito, lo sia, possa esserlo. Così sarebbe facoltativa; e in questo progetto di legge vi sono tutte le cautele immaginabili, tanto in riguardo alla medicina legale, quanto in riguardo alla giustizia. Tutto è contemplato. Ora non se ne parla più affatto, e io mi ricordo che il signor Ministro ha promesso invece che se ne sarebbe fatta menzione; e non è senza ragione che io ne ho preso atto; beninteso che si tratta di cremazione facoltativa e non obbligatoria. Sarà uno fra 10 mila che potrà preferirla; ma si cominci una volta. Io me ne appello al signor Ministro. Almeno si metta la parola cremazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che non vi sia altro che un malinteso fra l'onorevole Maggiorani, il Relatore della Commissione e il Ministro.

È vero, abbiamo tutti acconsentito di far cenno della cremazione in quest'articolo, ed è appunto per redigere questo articolo includendovi l'idea della cremazione, che si è rinviato alla Commissione; ma nessuno di noi ha dichiarato che accettava di render facoltativa alla famiglia del defunto, per esempio in seguito alla volontà da lui espressa nel testamento, la cremazione del cadavere. Infatti sarebbe stata una dichiarazione alquanto imprudente, almeno per parte del Ministro dell'Interno; giacchè non si può lasciare la facoltà della cremazione a nessuno, e neppure a colui che per disposizione testamentaria volesse stabilire il modo con cui le sue spoglie mortali abbiano ad esser distrutte, perchè disporrebbe di fatti i quali possano per avventura portar nocimento ai viventi, e turbare anche l'ordine pubblico.

È chiaro che bisogna tener conto delle opinioni, delle impressioni, degli effetti morali che può produrre un metodo nuovo. Chi può assicurare che un fatto di questa natura, cioè l'incenerazione de' cadaveri, appunto per essere un fatto nuovo, non possa in alcuni luoghi, e tanto più, fra popolazioni ignoranti delle campagne, produrre un effetto morale pernicioso, e cagionare anche dei disordini? È evidente

che l'autorità pubblica deve prevedere questa eventualità; apprezzar l'effetto che possa fare un fatto di tal genere sull'animo delle popolazioni; e quindi giudicare se sia conveniente di consentire o non consentire.

L'onorevole Maggiorani non disconosce certamente questa massima, e quindi non può disdire al Governo la facoltà di accordare o non accordare che si proceda in quel modo alla distruzione dei cadaveri. Verrà tempo forse, se l'idea si farà strada; che essa entrerà nelle abitudini delle popolazioni; che queste saranno convinte della utilità di questo sistema, siccome già lo erano nei tempi antichi; e allora si potrà forse stabilire in modo assoluto questa facoltà. Ma veramente il voler ciò fare fin d'ora, io lo trovo pericoloso, e non vi potrei quindi acconsentire.

Laonde se si tratta soltanto di accennare in modo chiaro che può esser permesso dall'autorità pubblica, quando non ci sia alcun inconveniente, questo procedimento di distruzione del cadavere, cioè la cremazione, sta bene, il Ministero l'accetta; ma se si volesse stabilir la facoltà di ordinare per testamento il modo di distruzione del cadavere, e di lasciare che la famiglia vi possa liberamente procedere, il Ministero non partecipa a tale avviso, e non credo che nelle mie parole precedenti si possa trovar nulla che contraddica a queste mie dichiarazioni.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Mi rincresce il dover dire che ci troviamo in contraddizione con quanto è detto nei resoconti, i quali sono stampati.

Dal *può essere*, al dire *è facoltativo*, *può essere permesso*, io non saprei trovarvi alcuna differenza. L'onorevole Ministro può concedere a qualcheduno di farsi bruciare; egli stesso però nel suo testamento non può dire: io desidero o voglio essere bruciato. Questo davvero io non lo intendo, specialmente sotto il regime di libertà in cui siamo.

L'onorevole Ministro potrà concedere per qualche circostanza speciale, e quando lo crederà opportuno e conveniente, che un cadavere sia bruciato, sia ridotto in cenere ma nel suo testamento egli stesso non può dire: *io preferisco*, invece di divenire un ammasso di vermi, che il mio corpo sia incenerito.

Davvero io, lo ripeto, questa contraddizione non la capisco.

PRESIDENTE. Ella non fa proposte?

Senatore MAGGIORANI. L'avevo fatta, ma vedo che non è accettata.

PRESIDENTE. Allora la Commissione mantiene la sua prima redazione, o la modifica?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non ha veruna difficoltà ad aggiungere queste parole: *compresa la cremazione*.

PRESIDENTE. La Commissione propone all'articolo 200 e precisamente al comma ove si diceva:

« Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione ogni qualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio superiore di sanità alcune modificazioni od aggiunte. »

La nuova redazione sarebbe così concepita:

« Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione, di conservazione o distruzione dei cadaveri, compresa la cremazione, ogni qualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio superiore di Sanità. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi pare che nella proposta della Commissione si dica *in casi e per motivi eccezionali*.

PRESIDENTE. Ha ragione. « In casi e per motivi eccezionali ogni qualvolta siano giudicati innocui dal Consiglio superiore di sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola perchè credevo che si volesse mettere la parola *innocui*. Questo sarebbe uno scherzo. Nocua è la putrefazione dei cadaveri, nocuo l'interramento, ma l'incenerimento è eminentemente innocuo, e sarebbe un errore mettere quella parola.

Senatore CASATI L. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Voglio pregare la Commissione di osservare se avendo messo *cremazione dei cadaveri* nell'alinea 4., non sia il caso d'introdurre queste parole anche nel 5. alinea, dove si parla della penalità di chi ha eseguito l'inumazione senza il dovuto permesso, perchè vi sarebbe un modo di inumazione di cadaveri che non andrebbe soggetto a penalità di sorta, venendo fatta senza permesso.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Questo caso è già previsto, perchè ci vuole il permesso, e non può esservi contraddizione. Senza il permesso del Ministro dell'Interno, non si può eseguire l'inumazione per mezzo della cremazione.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io concedo che ci voglia il permesso del Ministro dell'Interno, ma ci vuole pur anche quello del Sindaco per inumare in certi luoghi speciali.

Nell'ultimo capoverso sono stabilite alcune penalità; però se uno distruggesse il cadavere o lo abbruciasse senza il permesso del Ministro, non sarebbe soggetto a veruna di queste penalità.

PRESIDENTE. La Commissione, non ha osservazioni a fare?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Avverrà facilmente, che rileggendo tutto il progetto, si trovi qualche disposizione in cui sia necessario fare qualche aggiunta o modificazione, appunto per le aggiunte e modificazioni fatte in diversi articoli; ed è intenzione della Commissione quando saranno votati gli articoli, di domandare al Senato che prima di procedere alla votazione per isquittinio segreto, le si mandi l'intero progetto, perchè rivedendolo, vi possa introdurre quelle modificazioni che per avventura l'insieme del progetto renderà necessarie.

Queste non sono altro che questioni di redazione, non di sostanza, e di cui bisogna tener conto nel coordinamento finale e complessivo del progetto.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Quel che ora ha detto l'onorevole Senatore Astengo, era in sostanza quello che io stesso domandava.

PRESIDENTE. La Commissione al 4. comma aggiunge:

« Possono altresì essere permesse dal Ministro dell'Interno altre maniere d'inumazione, di conservazione, o distruzione dei cadaveri, compresa la cremazione, in casi e per motivi eccezionali, ogniqualvolta siano giudicate innocue dal Consiglio Superiore di Sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Ma come! Innocua la cremazione!

Senatore BURCI, *Relatore*. Ma qui, si parla di altre maniere oltre quella della cremazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma l'onorevole Senatore Maggiorani, crede che la cremazione, in qualunque luogo si faccia, non sia di pericolo alla sanità pubblica?

Senatore MAGGIORANI. Lo credo certamente.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se si facesse nel recinto di una città, di un villaggio, crede egli che tutte quelle esalazioni, quei gas, sieno assolutamente innocui? Per me, sono di avviso contrario, e credo che con me lo sieno anche molti altri, poichè certamente i gas che si svolgono dalle combustioni dei cadaveri, non sono gas assolutamente innocui, e possono essere anche irrespirabili.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta della Commissione per metterla ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onorevole Relatore di esporre la sua opinione sulla proposta del Senatore Musio.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione è stata dolente di non aver potuto compiacere interamente l'onorevole Senatore Musio, perchè non ha potuto introdurre nella legge modificazioni agli articoli che aveva già compilati; ha però creduto di dover sottoporre al Senato un articolo finale così concepito.

« Sarà provveduto con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla formazione di una farmacopea speciale per l'esercizio dell'omeopatia, e sarà pure approvato per Decreto Reale, e col parere del detto Consiglio, uno speciale Regolamento per la sorveglianza delle farmacie omeopatiche. I medici omeopatici possono distribuire rimedi omeopatici là ove non esistono farmacie omeopatiche. »

PRESIDENTE. L'onorevole Musio accetta la proposta della Commissione?

Senatore MUSIO. Primamente io vorrei pregare ancora di un'altra gentilezza l'onorevole Relatore, ed è di darmi una più chiara spiegazione, una spiegazione delle sue parole, che potesse essere alla portata della mia intelligenza. L'onorevole Relatore disse, che dopo che furono approvati i precedenti articoli proposti dalla Commissione, essa si trovò colle mani legate in modo da non potere più am-

piamente soddisfare alle premure che io gli aveva fatte. Ma io prego l'onorevole Relatore a ricordare, che quando feci la mia proposta, egli disse: *di ciò si parlerà nelle disposizioni finali e transitorie*. Ciò voleva dire, che si credeva che la votazione degli articoli che precedevano le disposizioni medesime non dovesse impedire una libera ed ampia discussione della mia proposta.

Io feci la mia proposta all'articolo 73 in cui si parla della Farmacopea.

Ora, in quel giorno il Relatore disse, andiamo avanti; stia fermo quello che si è fatto, questa è un'aggiunta che può entrare in qualunque parte anche alla fine della legge. Ritenute queste parole, io pregherei l'onorevole Relatore a darmi altre spiegazioni, giacchè non comprendo quanto egli dice oggi in contrario.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io rispondo all'onorevole Senatore Musio che quando si volge al Relatore, credo che voglia interpellare la Commissione, poichè la mia non è che un'opinione particolare.

Sebbene io appartenga alla famiglia dei medici allopatrici (e me ne tengo onorato) pure la Commissione non ha potuto disconoscere che in questi e in altri paesi vi sono medici, i quali esercitano un diverso ed opposto sistema di medicina, e non potè non ammettere che vi sono farmacisti i quali preparano medicamenti speciali.

Dunque la Commissione, dovendo prendere in esame la necessità di tutelare la salute pubblica rispetto a questo speciale modo di esercitare la medicina e la farmacia, non ha creduto di poter in questa legge mescolare insieme questi due sistemi diversi ed opposti; ha creduto che fosse più utile per l'uniformità del Codice stesso...

Senatore MUSIO. Domando la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*... ha creduto più utile indicare in un articolo speciale tutto quello che comprende l'esercizio della medicina omeopatica e della farmacia omeopatica. Prego perciò l'onorevole Senatore Musio a volere a ciò volgere la sua profonda attenzione, considerando, che io non ho redatto quest'articolo che a nome della Commissione della quale mi onoro far parte.

PRESIDENTE. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore MUSIO. Signori, io credo e spero di essere nel vero, dicendo che ogni legge debba essere l'applicazione di un principio di diritto e la sua consacrazione svolta in tutte le sue attinenze coi fatti costituenti l'oggetto della legge stessa. Ora, la legge che discutiamo è una legge che riguarda tutti i fatti che interessano in qualunque modo la pubblica salute; e siccome fra questi fatti, fatto sommo, fatto gravissimo è quello dell'omeopatia, perciò io non capisco quale ragione possa consigliare che in questa legge l'omeopatia non entri come un fatto di tutta sua competenza, come un fatto di tutta sua obbligazione. Questa mattina stessa noi abbiamo svolto una serie di fatti, che, considerati bene nella loro natura, potrebbero quasi ritenersi come estranei alla legge di pubblica sanità: noi ci siamo occupati di ciò che riguarda i bastimenti e della loro nettezza; de' siti dove una data quantità di persone può essere raccolta; dell'aria respirabile; e rian dando le antecedenti discussioni, vediamo che si è pensato con diligenza, con perspicacia, con accorgimento, con carità, con amore a tutto quanto interessar possa la salute pubblica, e perchè dunque, avendo la Commissione esaurito sopra questi punti tutto quanto le consigliava la sua prudenza e la sua sapienza anche intorno ad infimi soggetti interessanti poche e talvolta pochissime persone straniere, non vorrà ora occuparsi pure dell'omeopatia, che riguarda e può compromettere anche la salute di centinaia e centinaia di migliaia di persone italiane, e se n'esce col dire che un siffatto provvedimento non si appartiene a questa legge?

Perchè domando io, volete impedire che troppe persone possano essere accatastate in un bastimento, in una locanda, in una caserma (ed in ciò applaudo all'avviso della Commissione perchè l'angustia del luogo può recar danno alla salute degli uomini) perchè tante cure e tante attenzioni da una parte, e poi non vuoi pensare per nulla alla salute di una grande quantità di persone, le quali per le loro persuasioni, pei loro studi, per convinzione o per elezione hanno fede nella medicina omeopatica?

Non deve questa legge comprendere tutto quanto può essere suggerito dalla scienza medica e dalla prudenza legislativa?

Perchè tanta diligenza per l'allopattia, e nessuna cura e quasi incuria per l'omeopatia che pure forma un importante oggetto?

Coll'art. 72 ben a proposito si dice: *vi sarà una farmacopea unica*, e le farmacie dovranno obbedire a questa farmacopea allopatica; queste farmacie saranno sottoposte ad una speciale sorveglianza; e queste farmacopee saranno l'opera di uomini intelligentissimi, pratici della materia; ma dopo tutto ciò, per qual ragione non si ha da fare altrettanto collo stesso zelo e collo stesso amore per quelli che praticano la medicina omeopatica? Per qual ragione ad un fatto gravissimo, diffuso per tutta Italia, diffuso in Europa, che ha già nelle Università fissata l'attenzione dei dotti e del mondo, che ha tanti e tanti stabilimenti di primo ordine di qua e di là dell'Atlantico, perchè tanta avversione a provvedere alla salute e cara salute di tanti e tanti uomini e cittadini?

Io non entro qui nell'argomento scientifico. Sarebbe ridicolo che un uomo come me, profano in tutte le scienze, e vieppiù nella scienza medica, entrasse in questo campo; ma come sono profano io, tutti quanti sediamo in quest'aula, come legislatori, bisogna considerarsi profani, giacchè la scienza dominatrice dell'intelletto umano non riconosce che i suoi oracoli, e non aspetta l'ultima sua parola dagli atti legislativi.

Perciò, abbandonato questo tema, io faccio il mio dilemma: o Voi credete che questo è un fatto nocivo e allora punitelo, proibite l'omeopatia; o Voi ne lasciate libero l'esercizio, e al ora disciplinatelo; se si è provveduto alla salute di tanti altri, sia anche provveduto alla salute di questi; si è provveduto alla farmacopea allopatica, perchè si sappia quali sono le materie utili alla salute, e comè queste materie si debbano preparare per fare una buona medicina; perchè non si ha da fare altrettanto quando si tratta dell'omeopatia? Forse che nello stesso modo che una medicina allopatica può nuocere quando è mal preparata, non può nuocere anche e forse più, una medicina omeopatica?

Le ragioni che suggerisce l'umanità, i doveri che la pubblica sanità impone al legislatore, sono uguali tanto per l'una che per l'altra; io non trovo fra loro una differenza possibile, e sarei ben obbligato a chi me la dicesse.

Io non posso capire questo *nescio vos*; io non

so come possa chiedersi, chi siete voi medici ed ammalati omeopatici? Se un tal contegno fosse plausibile, sarebbe come dire: *io non mi curo della vostra vita.*

La legge non solamente ordina una compiuta Farmacopea ufficiale allopatrica per opera dei medici allopatrici, ma per opera degli stessi medici ordina con prudente accorgimento che le farmacie allopatriche siano sottoposte a sorveglianza perenne. Nè ciò solo; ma il legislatore scorre le intere città, i luoghi abitati, le capanne ed anche i luoghi deserti, entra nelle famiglie, entra nelle botteghe, nelle drogherie, nella vendita di cose anche indifferenti, entra in commerci onesti e assolutamente liberi di loro natura, e dappertutto spia, osserva, provvede, ordina quanto è possibile alla sapienza umana, e talvolta in modo non conforme all'umana libertà: e noi, preferendo il bene della vita a quello dei commerci abbiamo fatto plauso a tutto e non abbiamo preso consiglio che dall'interesse della pubblica salute, vincolando perfino l'esercizio di alcuni commerci onesti.

Data questa suprema ragione, che io trovo santa, affinchè nessuno possa avere mezzo di nuocere impunemente alla salute del prossimo, io non capisco perchè, mentre in quest'ampia sede di disposizioni deve essere atto e dovere di coscienza il provvedere alla salute di tutti, possa la legge farsi madre per gli uni e matrigna per gli altri, e come non li comprenda tutti nello stesso affetto, e nella stessa benedizione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Musio insiste nella sua proposta?

**Senatore MUSIO.** Insisto nella mia proposta per le considerazioni che ho esposte.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Signor Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Sarebbe opportuno che l'onorevole Senatore Musio formulasse le sue proposte, perchè a me pare che coll'articolo proposto dalla Commissione si soddisfaccia ai desiderii del Senatore Musio. Infatti, nell'articolo è dichiarato che vi sarà una farmacopea omeopatica; ora, è evidente che tutte le prescrizioni della legge relative alla farmacopea allopatrica, saranno applicate anche alla farmacopea omeopatica; e quindi non occorre per questa inserire nel Codice disposizioni speciali. Io sono persuaso che l'onorevole Senatore Musio vorrà convincersi che coll'articolo della Com-

missione è sufficientemente provveduto all'arrogamento pel quale mostra tanto interesse.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Senatore Musio.

**Senatore MUSIO.** Prima di tutto prego il signor Presidente di volermi favorire il testo della proposta fatta dalla Commissione. Ora poi volgendomi all'onorevole signor Ministro dell'Interno, che ringrazio delle sue spiegazioni, dirò ancora: Non capisco perchè, avendo io proposto un'aggiunta alla legge, la Commissione la metta in disparte e dica: ne terremo conto nel Regolamento; ne faremo oggetto di un Decreto Reale. Ma, allora, la garanzia che voi date non è eguale, giacchè, se della Farmacopea allopatrica fate oggetto di legge, non trovo ragione perchè vi debba essere per l'una la legge e per l'altra un articolo di Regolamento che resta incerto ed indeterminato, che resta un'eventualità. Imperocchè noi tutti siamo transitorii nel mondo e negli uffizi, e d'altronde chi pensa in un modo chi pensa in un altro; e quando questa legge verrà approvata dall'altra Camera, può essere Ministro dell'Interno uno che pensi diversamente dall'attuale, e creda inutile il proposto ed insufficiente Decreto Reale, che nulla determina nè sulla qualità dei medici che compileranno la Farmacopea, nè sulla qualità di quelli che sopravveglieranno alle farmacie.

Per ciò io prego l'onorevole signor Ministro a considerare se, procedendo come propone la Commissione, in un modo così incerto, si provveda con sufficiente sicurezza a cosa importantissima, che può avere le più gravi conseguenze. Ma se s'introduce questa disposizione nella legge, allora nessuno potrà più variarla ed i regolamenti che si potranno fare in seguito, saranno conformi alla legge. Io dunque persisto nella proposta di fare col mezzo della legge ciò che la Commissione vorrebbe fare col mezzo del Regolamento, e, lo ripeto, io soddisfo con ciò al mio dovere di legislatore; ma stando alla proposta della Commissione, o non si provvede a nulla, o si provvede in modo eventuale, e il legislatore non compie perfettamente il suo dovere.

**PRESIDENTE.** Debbo mettere ai voti la proposta del Senatore Musio che è un'aggiunta all'articolo 72, già stata appoggiata.

Essa è così concepita:

« Farà parte della farmacopea unica ufficiale una speciale farmacopea omeopatica compilata da medici e farmacisti omeopatici.

» È proibito l'esercizio delle due farmacie allopatrica ed omeopatica, tranne i paesi nei quali non esistono farmacie esclusivamente omeopatiche.

» Alla visita delle farmacie omeopatiche devono deputarsi farmacisti e medici omeopatici.

» Ai medici omeopatici è conservata la facoltà di distribuire gratuitamente rimedii della loro scuola là dove non esistono farmacie esclusivamente omeopatiche. »

La Commissione accetta quest'aggiunta dell'onorevole Musio?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione ha proposto quell'articolo, che ha trasmesso alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto un articolo transitorio.....

Senatore BURCI, *Relatore*. Perdoni, finale.

PRESIDENTE. Domandavo se accetta o no l'aggiunta all'articolo 72 proposta dal Senatore Musio.

Senatore BURCI, *Relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la proposta dell'onorevole Musio, di cui ho dato lettura.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Resta l'articolo proposto dalla Commissione concepito nei seguenti termini:

« Sarà provveduto con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla formazione di una Farmacopea speciale per l'esercizio dell'omeopatia, e sarà pure approvato per Decreto Reale e col parere del detto Consiglio, uno speciale Regolamento per la sorveglianza delle farmacie omeopatiche. I medici omeopatici possono distribuire rimedii omeopatici là ove non esistono farmacie omeopatiche. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo finale proposto dalla Commissione.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione prega l'onorevole Presidente a voler mettere questo nuovo articolo fra le disposizioni finali.

Esso suona così:

« I regolamenti locali stabiliscono le cautele occorrenti ad impedire i casi d'idrofobia, e nei luoghi ove ne sia il bisogno, a provvedere al soccorso degli asfittici. »

Questa seconda parte dell'articolo comprende

una proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani.

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo articolo proposto dalla Commissione e che farà parte delle disposizioni finali.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Fra le proposte che sono state fatte al Senato e rimandate all'esame della Commissione ve ne sono due dell'onorevole Senatore Maggiorani. La prima sarebbe la seguente:

« I proprietari e coltivatori, che per operazioni agricole abbiano bisogno di tenere più di 30 operai nei tenimenti lontani dalla loro abitazione o in condizioni di non potersi ricoverare la notte e durante la pioggia in luogo coperto, sono obbligati a provvederli di capanne o di tende pel fine suddetto. »

La seconda proposta sarebbe questa:

« Nella costruzione di strade, ferrovie od opere annesse è vietato di togliere imprestiti di terra, per fare riporti o movimenti qualsiasi, in modo che con questi sia impedito il libero scolo delle acque, o rimangano avvalamenti ove esse ristagnano. »

Di modo che nella prima proposta si prenderebbe di mira quegli individui che in aperta campagna, di notte, sorpresi dalla pioggia, per effetto dei raggi solari, potessero perciò andare incontro, come avviene, a gravi malattie, e colla sua proposta vorrebbe, e lo desidero anche io, vorrebbe, dico, che fosse provveduto.

Lungo le strade ferrate poi dove le acque ristagnano, domandava, onde evitare casi di febbri miasmatiche, che sono frequenti e nuove in alcuni paesi, fosse per legge stabilito che le acque potessero avere libero scolo.

Se non isbaglio, sono queste le proposte fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani.

Ora la Commissione ha esaminato lungamente queste due proposte dell'onorevole Senatore Maggiorani; ma, per quanto abbia studiato, rispetto specialmente alle ragioni legali, non parlò delle ragioni mediche che sono evidenti, di fronte al diritto dei proprietari, e degli amministratori delle strade ferrate, non ha trovato modo di comporre un articolo di

legge che potesse essere messo nel Codice, affine di provvedere a questi bisogni.

Io mi sono dato anche la cura di fare rivedere nella raccolta delle leggi francesi, dove mi pareva che vi fosse una legge che si riferisse alle acque stagnanti lungo le vie ferrate, ma non ho trovato alcun articolo di legge che vi si riferisca. Ma, siccome la discussione probabilmente si prolungherà ancora sugli articoli che restano a discutere, così debbo dire al Senato che se la Commissione non ha potuto formulare un articolo in proposito della proposta Maggiorani, pure, se il tempo lo permetterà, cercherà, se altre leggi sieno state fatte in proposito, giacchè per la parte che riguarda il diritto, la Commissione non ha cretuto potere formulare alcuna proposta.

Io poi in particolare non solo mi associo ad una tale proposta, ma raccomando caldamente al Ministro dell'Interno, come tutore della sanità pubblica, al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e al Ministro dei Lavori Pubblici, di avere a cuore quest'argomento importantissimo della salubrità del suolo. Quest'argomento che ha per oggetto di sanificare le nostre provincie, è tutto nelle mani dell'uomo, perchè l'uomo può a volontà sanificare un luogo pestilenziale per miasmi, o renderlo insalubre.

Sicchè, questa raccomandazione che la Commissione crede dover fare al Governo, io la fo di buon animo, convinto della sua importanza, della sua necessità ed utilità. E vorrei io in particolare che i membri della Commissione avessero trovato modo di stabilire qualche articolo di legge, il quale potesse collocarsi fra quelli che sono relativi alla sanità pubblica, affine di provvedere a questi bisogni, e specialmente al secondo; giacchè io non posso ignorare che in alcuni luoghi dove non erano strade ferrate, ora che vi sono, e in quei luoghi ove non si conoscevano febbri miasmatiche, adesso vi si sono manifestate, e se ne vede la cagione, perchè dove sono le strade ferrate, si vedono laghi di acqua morta, i quali debbono necessariamente dar luogo ad esalazioni e a miasmi.

Quindi il raccomandare quanto più è possibile quest'argomento a chi ha la tutela della sanità pubblica, credo sia cosa necessaria, tanto più nel nostro paese, che va continuamente arricchendosi di strade ferrate, le quali

essendo fatte in luoghi spesse volte molto piani, permettono alle acque, specialmente nella stagione estiva e nell'autunno, di liberamente stanziare e svolgere miasmi palustri.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero riconosce la massima utilità d'impedire i ristagnamenti delle acque, sia che questi provengano da opera d'uomo, sia che sieno prodotti da condizione topografica di certe ragioni.

Difatti, è in corso di studio un progetto di Legge per la bonificazione di molte terre paludose in Italia.

Certamente quest'opera richiederà una spesa considerevole, che bisognerà ripartire in molti anni. Ma perseverando si potrà arrivar finalmente a ottenere quest'insigne beneficio, così per la sanità pubblica come anche nel rapporto economico.

Quanto poi alla quistione speciale di cui ha intrattenuto il Senato l'onorevole Relatore dando ragione della proposta dell'onorevole Maggiorani, cioè a dire quella che riguarda gli scavi prodotti dalla costruzione di strade ferrate e di strade ordinarie, mi pare, se non vado errato, che nei capitoli d'appalto s'imponga l'obbligo al costruttore delle strade, di dar scolo alle acque, quando si raccolgono in seguito a scavi derivanti dalla costruzione delle strade medesime.

È vero che non si eseguisce sempre quest'obbligazione contrattuale; è vero che talvolta, per il livello del terreno dove si fanno gli scavi, si oppongono gravi difficoltà allo scolo, e che talvolta si ricorre a uno spediente meno costoso, cioè alle colmate lente mediante la raccolta delle acque torbide fluviali che lasciano un deposito il quale coll'andar del tempo livella il terreno.

Certamente bisogna rivolgervi la maggior attenzione, e ciò riguarda il Ministero dei Lavori Pubblici oltre quello dell'Interno.

Occorre poi distinguere fra questi stagni formati artificialmente, quelli che si formano vicino a popolazioni agglomerate, e quelli che si formano in campagne deserte o poco abitate. Per i primi, provvede già la legge Comunale e Provinciale, provvedono le leggi di Sanità pubblica, e i regolamenti stessi di polizia, poichè obbligano i Comuni a togliere queste cause d'infezioni; e tuttavolta che per trascuratezza

od ignavia dei Comuni non si osservino tali prescrizioni, i Consigli Provinciali, il Consiglio Superiore, oppure anche i Prefetti, hanno il diritto dalla legge di far eseguire i lavori che hanno per iscopo di togliere questa causa di malsania.

Negli altri casi poi, quando per esempio si tratti di ristagni in aperta campagna, non vi è una ragione d'igiene pubblica così grave; e però quantunque possa esservi, nelle capitolazioni che si fanno per costruzione di opere pubbliche, l'obbligo che venga dato lo scolo necessario alle acque; se poi non si fa eseguire questa parte del contratto con tutta la sollecitudine che si esige nei casi in cui i ristagni sono specialmente nocivi per l'agglomeramento di popolazione, si è perchè in questi casi il danno non può mai essere molto grave. Nondimeno il Ministro non mancherà di chiamar

l'attenzione delle autorità competenti, affinché in questi casi sorvegliino di più il regolare scolo delle acque ammassate in seguito agli scavi occorrenti per opere pubbliche.

PRESIDENTE. Avendo dichiarato l'onorevole Relatore di non potere riferire oggi sulle altre proposte ed essendo l'ora tarda, la discussione è rimandata a lunedì alle ore 2, con l'ordine del giorno seguente:

1. Seguito della discussione sul progetto di Codice sanitario;

2. Discussione dei seguenti progetti di legge;

a) Convenzione fra il Ministro delle Finanze ed il Banco di Sicilia (N. 107.)

b) Vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni (N. 99.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

**CXIX.**

**TORNATA DEL 28 APRILE 1873**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Omaggi* — *Sunto di petizioni* — *Urgenza chiesta dal Senatore Chiesi, sulla petizione portante il N. 4978, approvata* — *Congedi* — *Commemorazione del Senatore La Russo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario* — *Approvazione dell'articolo 334 bis, proposto dalla Commissione* — *Considerazioni e variante proposta del Senatore Mauri, sull'articolo primo delle disposizioni transitorie, combattute dal Ministro dell'Interno e dal Relatore della Commissione* — *Ritiro della proposta del Senatore Mauri* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Articolo sostitutivo, proposto dal Senatore Lauzi all'articolo 2, non accettato dalla Commissione, nè dal Ministero* — *Osservazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Gadda* — *Replica del Senatore Lauzi, cui risponde il Senatore Astengo (della Commissione)* — *Modificazioni del Senatore Lauzi alla sua proposta* — *Obiezioni del Ministro* — *Nuove considerazioni del Senatore Gadda* — *Osservazioni dei Senatori Miraglia e Astengo in risposta ai Senatori Lauzi e Gadda* — *Obiezioni del Senatore Pepoli G. all'emendamento Lauzi* — *Avvertenze dei Senatori Gadda, Pepoli e Miraglia* — *Schiarimenti del Ministro* — *Reiezione dell'articolo sostitutivo del Senatore Lauzi* — *Approvazione dell'articolo secondo* — *Proposta soppressiva del Senatore Amari prof. dell'articolo terzo* — *Dichiarazioni del Relatore, del Senatore Astengo e del Ministro dell'Interno* — *Nuove osservazioni del Senatore Amari prof. e del Senatore Astengo* — *Emendamento del Ministro dell'Interno* — *Rinvio dell'articolo terzo alla Commissione.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Bo, Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

1. L'Accademia di archeologia, letteratura e belle arti di Napoli di un esemplare dei suoi *Atti dal 1862 al 1873.*

2. La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di parecchie copie di un opuscolo contenente *Osservazioni e proposte sulla tassa di ricchezza mobile.*

3. L'assessore C. Bartalini, di Siena, di due copie di un opuscolo: *Voto del Consiglio di Stato e controvo della Giunta comunale di Siena a proposito della subiezione della Casa centrale delle figlie della Carità in S. Gerolamo di Siena alla legge sulle Opere Pie e al Regolamento sui Conservatorii in Toscana.*

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4978. I Sindaci di Finale, Mirandola e San Felice sul Panaro (Emilia) ricorrono al

Senato perchè nel progetto di legge relativo a nuovi provvedimenti a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni, vengano introdotte alcune modificazioni intese a meglio tutelare lo scopo dei provvedimenti che si tratta di sancire. »

« 4979. Il Capitolo della chiesa cattedrale di Assisi, fa istanza perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose. »

« 4980. Gli arcivescovi ed i vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino e di Vercelli, in numero di 18, fanno istanza al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge per la soppressione degli ordini religiosi in Roma. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per domandare l'urgenza sulla petizione n. 4978 riguardante il progetto di legge relativo ai nuovi provvedimenti a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni, onde essa sia immediatamente trasmessa alla Commissione che si occupa di questa legge; e prego pure l'onorevole Commissione a volerla prendere in seria considerazione.

PRESIDENTE. Domando al Senato se accorda l'urgenza chiesta dal Senatore Chiesi.

Chi l'accorda, si alzi.

(Approvato.)

Domandano un congedo i Senatori Araldi-Erizzo di un mese per affari particolari, Mazzara per sventura domestica, e Sagarriga Visconti per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ieri è giunto al Senato un invito per intervenire al trasporto delle ceneri dell'illustre Canina in Santa Croce a Firenze.

Mancando il tempo per poterne dare comunicazione al Senato, ho divisato di pregare l'onorevole Vice-Presidente Vigliani, perchè con altri Colleghi che sono a Firenze voglia rappresentare il Senato in tale solenne circostanza. Spero che il Senato vorrà approvare questo mio divisamento.

#### Commemorazione del Senatore La Russa.

PRESIDENTE. Signori Senatori,

Corre appena il secondo anno da che il commendatore Ignazio La Russa si ebbe l'onore

di essere ammesso nel vostro alto Consesso, e di già, con grave rincrescimento, vengo ad annunciarvene la perdita, essendo egli mancato in Napoli il di 21 del cadente aprile tra il compianto de' suoi, e di quanti lo riverivano e lo apprezzavano.

Nato il Senatore La Russa in Catanzaro nel penultimo anno dello scorso secolo, vi rimpiazzò con lode il padre suo nell'avvocatura, e anco in quel Liceo nella cattedra di Diritto e Procedura civile, e premuroso in ogni tempo del pubblico bene, avendovi parimenti esercitato delle cariche municipali e provinciali, meritosi la riconoscenza de' suoi concittadini al punto da andare loro Deputato al Parlamento del 1848. Ove sedendo fu tra quelli egregi rappresentanti che segnarono la nota patriottica protesta, che precesse la infausta giornata del 15 maggio di quell'anno per sempre memoranda. Caduto il regime costituzionale, tornò privato alle sue forensi occupazioni fino a quando, allo spirare delle prime aure della rinascenza libertà, venne richiamato alle pubbliche faccende. Nominato Consigliere di Corte di Cassazione sosteneva temporaneamente con singolare ed intelligente solerzia le funzioni di Procuratore Generale presso la Gran Corte civile delle Calabrie sino al 1862, e occupò poscia definitivamente il suo seggio alla Corte di Cassazione di Napoli. Non mai schivo di lavoro ogniquale volta reputavasi utile l'opera sua, sapendo unire alle severe incumbenze della magistratura altri importanti incarichi, resse per sei anni la Soprintendenza di quel grande Ospedale degli Incurabili. Meritamente onorato e pregiato dal Governo del Re, fu nel novembre dell'anno 1871 elevato alla dignità di Senatore, e Voi, onorandi Colleghi, avete campo ad apprezzarne il retto giudizio e il non comune sapere. Integerrimo magistrato ed intemerato cittadino, il Senatore Ignazio La Russa lascia ai posteri nobile esempio da seguire.

#### Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

La Commissione ha proposte a fare?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione,

all'art. 334 aggiungerebbe un art. 334 *bis*, così concepito :

« Art. 334 *bis*. Le sanzioni penali della presente legge s'intenderanno sempre applicabili senza pregiudizio delle pene maggiori stabilite dal Codice penale per i reati da esso previsti. »

PRESIDENTE. La Commissione propone l'aggiunta di un articolo 334 *bis*, di cui do lettura. (*Vedi sopra.*)

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Vi sono altre proposte?

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi sono altre proposte, ma verranno in ultimo, quando si tratterà delle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Si passa ora alle

*Disposizioni transitorie (aggiunte).*

« Art. 1. La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio della farmacia, andrà in vigore cinque anni dopo la promulgazione di essa. »

È aperta la discussione.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. L'articolo in discussione è evidentemente determinato dalla considerazione degli scapiti che potrebbero nascere dall'immediata attuazione del libero esercizio delle farmacie in que' paesi ove fino ad ora esso esercizio era limitato. Gli scapiti che possono derivare dall'attuazione del sistema di libero esercizio, consistono in diminuzione di guadagni, in spostamento di interessi, ed è precisamente nell'intento di allontanare, od almeno di rendere minori questi scapiti, che si è provveduto saviamente coll'introdurre la disposizione che si contiene in questo articolo.

Gli scapiti poi, ai quali si allude, io credo possansi singolarmente verificare nelle provincie lombardo-venete, nelle quali è noto come l'esercizio delle farmacie sia limitato dalle disposizioni in vigore.

Non è a mia notizia se in quelle provincie sianvi esercizi farmaceutici ai quali si possa applicare il carattere di quelle *piazze* privilegiate, a cui accenna il secondo articolo delle disposizioni transitorie; ma è fuori di dubbio

che in Lombardia e nelle provincie venete le condizioni delle farmacie sono vincolate alle disposizioni dei varii Governi, che in quelle provincie si sono succeduti e presentano particolarità di che è mestieri tener conto.

Le farmacie in quelle provincie hanno un carattere di proprietà trasmissibili, di proprietà gravate d'ipoteche per interessi di mutui, e d'asegni dotali, e che in conseguenza possono dar luogo a molti spostamenti di interessi, pei quali i farmacisti di quelle contrade potrebbero trovarsi molto sbilanciati.

È noto al Senato con quale insistenza, con quale pertinacia i farmacisti delle provincie lombardo-venete abbiano, per quanto fu in loro potere, cercato di respingere il concetto del libero esercizio; pare però che a questo concetto siansi adagiati, dacchè l'hanno veduto sancito in questa legge: però non cessano di muovere delle rimostranze perchè si abbia a tener conto di quei loro interessi che essi crederrebbero offesi.

In una di tali rimostranze, che sarà certamente pervenuta a tutti i nostri onorevoli Colleghi, i farmacisti delle provincie lombardo-venete accennano a due provvedimenti che potrebbero, secondo loro, rendere meno grave l'attuazione del libero esercizio delle farmacie in quelle provincie; un primo provvedimento sarebbe che si avesse da far riserva di tutti i diritti che ai farmacisti lombardo-veneti possano spettare, e che si debba a ciò provvedere con una legge ulteriore nella quale si tenga conto di quei risarcimenti a cui possano aver diritto. Quanto a cotesto provvedimento non pare a me che sia il caso di tenerne conto.

Nei rapporti coll'amministrazione pubblica i farmacisti lombardo-veneti non sono, a mia notizia, nelle condizioni in cui sono quelli delle così dette *piazze* privilegiate, i quali hanno dovuto dare un corrispettivo per ottenere il privilegio, e per conseguenza possono tenersi fondati nelle loro domande di risarcimento in ragione appunto di quel corrispettivo che dovettero contribuire affine di ottenere il privilegio.

Se non sono però in tale condizione, sono certo in quella di proprietari, la cui proprietà è costretta a pigliare altro carattere ed altra natura: sono proprietari che non possono a meno di muovere lamenti perchè la condizione della proprietà loro viene mutata e di richie-

dere che per questo si usino loro tutti i riguardi.

Ora, ad usare questi riguardi pare a me che abbia già inteso la legge, concedendo la proroga di cinque anni all'attuazione del libero esercizio. Ma questa proroga non pare ai farmacisti lombardo-veneti, che sia sufficiente a tutelare appunto questi loro interessi che sono offesi o che da essi si reputano essere offesi.

In conseguenza non parrebbe proposta dissonante dallo spirito stesso di quest' articolo quella di prolungare siffatto termine; ed a ciò mira il secondo dei provvedimenti, che s'invoca dai farmacisti lombardo-veneti.

Essi domanderebbero che il libero esercizio delle farmacie non sia attuato se non entro un periodo di quindici anni. Quindici anni a me paiono troppi; ma in correlazione agl'interessi che si tratta di tutelare, mi paiono anche pochi cinque anni che sono fissati nell'articolo.

In conseguenza io mi permetterei di proporre al Senato che l'esercizio libero delle farmacie non entri in vigore, se non 10 anni dopo la promulgazione della legge.

Gl'interessi offesi o che si reputano offesi in generale non si piegano all'efficacia di quegli argomenti che si desumono dai grandi principii e massime dal grande principio della libertà. Generalmente si professa di amare la libertà; ma si ama di un amore molto platonico e che diventa debole assai rimpetto alla borsa e alla cassa. Pare in conseguenza che si potrebbero ridurre a rassegnazione i farmacisti lombardo-veneti offesi alquanto nei loro interessi, in seguito alla disposizione del Codice sanitario di cui si tratta, facendo loro una qualche concessione; poichè in generale gl'interessi offesi o che si reputano offesi, accennano ad ammansarsi quando appunto si abbia l'aria di scendere verso di essi a qualche concessione.

Per le esposte ragioni, io mi permetterei di proporre che la libertà dell'esercizio delle farmacie, non debba essere attuata se non 10 anni dopo la promulgazione della legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La proposta fatta testè dall'onorevole Senatore Mauri porterebbe che per riguardi ch'egli dice necessari ad usarsi verso coloro fra i farmacisti della Lombardia che hanno piazze trasmissibili o personali, giac-

chè non credo che in Lombardia ci sieno di quelle così dette piazze privilegiate per ottenerle quali quei farmacisti abbiano pagato, venisse sospesa l'applicazione della libertà dell'esercizio farmaceutico per 10 anni. Ma conviene egli, se si crede utile la libertà di tale esercizio, se si stima vantaggiosa alle popolazioni, e dirò anche all'arte salutare, conviene, dico, sol per riguardi a queste persone che posseggono una specie di privilegio, differir di dieci anni l'applicazione d'un principio utile? Mi pare che sia un chieder troppo.

Se si crede che questi farmacisti privilegiati abbiano diritto ad un compenso, qual'è stabilito per le piazze privilegiate, si proponga questo compenso; è assai meglio che le finanze abbiano a riportare qualche onere, ma che non si ritardi l'applicazione di una riforma creduta, se non necessaria, molto utile nell'interesse generale delle popolazioni.

Del resto, io non so riconoscere un diritto in coloro che hanno ottenuto il privilegio esclusivo di esercitare una professione in certi luoghi senza nulla aver dato in corrispettivo del privilegio stesso alle finanze dello Stato. Mi pare che sia già stato sufficiente il beneficio ottenuto fin qui, di questo esclusivo esercizio; mi pare che quello che loro si accorda di continuarlo ancora per 5 anni, sia già un largo favore che si concede. Ammettiamo pure che gli esercenti attuali delle farmacie nelle Provincie cui fece allusione l'onorevole mio amico il Senatore Mauri, abbiano speso, come certamente avranno speso, per ottener questo privilegio, una somma qualunque; ma è evidente che il valore attribuito a questa specie di proprietà trasmissibile, era subordinato a tutte le condizioni, a tutti i pericoli, che, ben si sapeva, potrebbero correre questi esercizi privilegiati.

Non è da oggi che si parla di sopprimerli; noi abbiamo anzi una serie di provvedimenti anche in Italia, coi quali abbiam soppressi una grandissima quantità di esercizi privilegiati. È inutile che qui gli annoveri; ma si può dire che dal 1800 in poi emanarono di tempo in tempo provvedimenti intesi ad abolire questi privilegi, che secondo l'antica legislazione erano generali, poichè quasi tutte le professioni erano privilegiate, e doveva l'esercizio delle medesime venir concesso dall'autorità sovrana. Ora tutti questi privilegi son caduti

dinanzi al principio di libertà, e sarebbe assurdo che dopo aver conseguita la fortuna di esser retti da istituzioni liberali, volessimo conservare il monopolio di certe professioni, non già nell'interesse del pubblico, ma solo di quelle persone che esclusivamente lo godono.

Hanno cotesti esercenti veramente diritto a un risarcimento? Se questo è dimostrato, certamente che nè il Parlamento, nè il Governo non verranno mai meno a verun obbligo di giustizia e di equità; ma se veramente non l'hanno, a me pare che debbano esser ben soddisfatti dell'articolo primo delle disposizioni transitorie; che cioè il loro esercizio privilegiato duri ancora per 5 anni.

Io diceva testè, che nel valutare il prezzo di questi uffici privilegiati si tiene conto della eventualità che essi potessero essere soppressi.

Quanto al capitale che si paga pel loro acquisto, è ben lontano dall'essere corrispondente alla rendita o frutto che l'esercizio di queste professioni produce all'esercente.

Prima di tutto, l'onorevole Mauri ben sa che per valutare questo frutto, si deve tener conto dell'attitudine, della capacità dello stesso esercente, giacchè l'entrata d'ogni farmacia corrisponde, in modo più o meno largo, al grado di capacità, attitudine, zelo, onestà e puntualità dell'esercente nell'esercizio della professione. Si può far stima ch'esso venga generalmente calcolato a circa i  $\frac{3}{5}$  del prodotto delle farmacie medesime. Ma inoltre, ripeto, si tien sempre conto eziandio della eventualità del riscatto del privilegio medesimo; e quindi è fondato il credere che il capitale impiegato, o dirò meglio di costo, di questi esercizi privilegiati, si può riscattare col prodotto che se ne ricava, detratte tutte le spese, detratto anche il corrispettivo dell'esercente medesimo. In dieci o dodici anni può esser calcolata, mercè il provento, l'estinzione del capitale speso; e però facendo agli esercenti quest'agevolezza di ritardar per cinque anni l'applicazione del libero esercizio, è evidente che la metà circa del capitale speso lo possono riavere nei cinque anni di esercizio privilegiato che ancora loro si accorda.

Non avvi quindi, a mio avviso, considerazione nè di giustizia, nè di equità, che possa suffragare la proposta, dettata al certo da benevolo intendimento, dell'onorevole Senatore Mauri, e sembrache egli pure dovrebbe conten-

tarsi di quanto stabilisce la Commissione d'accordo col Governo, cioè che il privilegio dell'esercizio, sia ancora continuato per cinque anni, e non più.

L'onorevole Senatore Mauri si ricorderà certamente di una legge per la soppressione delle piazze, degli uffici privilegiati, che venne votata dal Parlamento subalpino il 3 maggio dell'anno 1857, se non isbaglio. In quella legge si trovano le disposizioni riguardanti il riscatto delle piazze acquistate a titolo oneroso, e anche il modo di liquidare quelle altre che non si erano acquistate, e di cui non si faceva il riscatto, ma che erano state concesse a vita. Or bene, quella legge che è stata stimata molto equa, e la cui applicazione si fece senza contrasto e con soddisfazione delle parti interessate, non stabiliva questo ritardo di cinque anni all'applicazione della legge.

Inoltre, in quella legge è già stabilito anche il principio che le farmacie privilegiate verrebbero soppressi, e che si sarebbe poi presentata una legge speciale per la liquidazione delle medesime. Laonde è chiaro che si tratta d'un provvedimento preveduto da lunga pezza, e quindi l'agevolezza che si concede con quest'articolo mi par tale, che debba tenersene il maggior conto dagli esercenti privilegiati.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Prendendo precisamente il mio punto di partenza da ciò che diceva l'onorevole signor Ministro, cioè che l'articolo 58 è già stato votato dal Senato, il quale ha approvato la libertà dell'esercizio delle farmacie, io mi permetto di far considerare all'onorevole Senatore Mauri, che la Commissione fu per qualche tempo dubbiosa se doveva mettere i 5 anni o se piuttosto doveva metterne meno; ma non pensò mai ad un numero maggiore.

Però, considerando che questi 5 anni potevano concorrere a vantaggio non solamente dei farmacisti, ma nel medesimo tempo degli studi della farmacia stessa, li approvò.

Ma questi 5 anni bisogna che sieno poi sommati con altri che fanno loro coda. Questo progetto di legge deve andare alla Camera dei Deputati, deve essere studiato dalla Camera stessa e probabilmente ritornerà al Senato. Domando ora io: sono veramente 5 gli anni d'esercizio privilegiato che vengono con-

cessi a questi farmacisti, oppure questo tempo è molto più lungo di quello che nell'articolo è espresso?

Io credo che questo tempo sia molto più lungo; per cui, se si concedessero i 10 anni, credo che lo stesso onorevole Senatore Mauri sarebbe meravigliato della lunghezza del tempo; andando avanti nell'approvazione e nella pubblicazione di questo Codice, non voglio temere che si raggiungeranno i 10 anni, no, credo anzi che questo Codice sarà approvato in un tempo proporzionatamente breve; ma ripeto che non saranno soltanto i 5 anni dalla pubblicazione della legge, ma saranno tutti quelli che trascorreranno dal momento in cui questo Codice dovrà passare all'altro ramo del Parlamento e forse ritornare al Senato; per cui la Commissione non potrebbe accettare questa proposta dell'onorevole Senatore Mauri, di mettere invece di cinque, dieci anni, perchè si andrebbe ad un tempo così lontano che forse ci si scorderebbe del Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Mauri insiste?

Senatore MAURI. Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 1° per metterlo ai voti.

« Art. 1. La presente legge per quanto riguarda la libertà dell'esercizio della farmacia, andrà in vigore cinque anni dopo la promulgazione di essa. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Gli esercenti farmacia provvisti di piazza al tempo in cui andrà in vigore la presente legge ai termini dell'articolo precedente, avranno diritto di conseguire dalle finanze dello Stato in rendita del Debito pubblico calcolata al valore in corso all'epoca del pagamento, la somma sborsata al Governo per l'acquisto della piazza coll'aumento dei tre decimi da liquidarsi in modo conforme a quanto fu stabilito pei droghieri colla legge del 3 maggio 1857. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione farebbe una modificazione al primo verso: invece di dire: *gli esercenti farmacia provvisti di piazza* direbbe: *i provvisti di piazza di farmacista*, e ciò in relazione ad un'antecedente legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, perchè dichiara meglio la qualità.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Per qualche disturbo di salute io sarò costretto a mettere la cartolina che sogliono qualche volta esporre i grandi artisti da teatro, ove sta scritto: *per indisposizione farà quello che potrà*. E chi confronta l'età mia grave colla stagione attuale, ben potrà essere persuaso che la mia indisposizione non è come talora quelle degli artisti teatrali inventata, ma è pura realtà.

Per queste considerazioni io impendo a parlare, certamente con ragioni incomplete e con minore ordine di concetto, di quello che sarebbe da me desiderato, e alla vostra sapienza dovuto, onde proporre un articolo nuovo in sostituzione dell'articolo secondo, che è ora posto in discussione. E primieramente io parlerò nell'interesse delle stesse provviste di piazza, dei farmacisti che esistono soltanto nelle antiche provincie Sarde.

Incomincerò col dire che la legge del 3 maggio 1859 alla quale fecero allusione, prima il Ministro dell'Interno, e poscia il Relatore della Commissione, non era una legge sanitaria; era una legge finanziaria, e con questa si provvedeva a render liberi e a riscattare diversi esercizi che colà, per bisogni finanziari, in certe epoche disastrose i Reali di Savoia avevano alienati onde avere certe somme, che in linguaggio burocratico si dicevano *finanze*.

Nel novero di queste professioni che dovevano esser soppresse e liquidate, soppresse e quanto all'esercizio privilegiato, vi erano procuratori, liquidatori, misuratori, droghieri fondachieri, venditori di robe vive, e si aggiungevano poscia anche i farmacisti; se non che per questi si rimandava la liquidazione, mantenendo intatto l'esercizio privilegiato, a una legge speciale.

Ora per le altre piazze che ho nominate, a esclusione dei farmacisti tenuti in riserva, non fu adottato un solo metodo di liquidazione; furono adottati due metodi, secondochè le piazze di cui si trattava, erano un semplice mercimonio, ovvero una professione liberale, alla quale non era possibile di accedere allora, come non è possibile adesso, senza un corso di studi e

senza un grado accademico comprovato con diploma.

Ora noi vediamo in quella legge che quell'art. 2, dice che le piazze di Procuratori devono esser liquidate in base al valore delle piazze, non a quello delle piazze; valore da desumersi dalla media degli acquisti se anteriori al 1 gennaio 1857, onde non vi potesse esser luogo a frode di vendita e compera, quando la legge era già conosciuta allo stato di progetto.

Leggo l'articolo:

« Art. 2. Le piazze di Procuratori saranno liquidate per una somma corrispondente a sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti dai titoli dei proprietari attuali, se anteriori al 1 gennaio 1857, e dai titoli di acquisto dei loro immediati autori, se i titoli loro proprii sono posteriori alla data medesima.

» Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari coll'aumento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in lire nuove, e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per le piazze ecc. »

Quanto ho letto basta per il mio assunto, cioè per provare che in quella legge non fuvvi solamente una restituzione del pagato con riguardo alle circostanze, ma fuvvi anche un compenso del valore attuale delle piazze che si andava ad espropriare. E ciò dico perchè essendosi riservate le piazze dei farmacisti, le quali non possono esercitarsi senza studi e senza diploma al paro di quelle di Procuratore, sarebbe giusto, sarebbe ragionevole, sarebbe logico che il compenso anche per queste piazze, fosse determinato col criterio del riscatto di quelle da Procuratore, invece che con quello delle piazze da droghiere, come vuole l'articolo secondo, che attualmente discutiamo.

Detto questo mi prevalgo dello stesso argomento per osservare, che se per queste piazze da farmacista, come per quelle da Procuratore, non è già una materiale restituzione della somma sborsata che fece la legge del 1857, ma vi comprese anche un compenso per il valore che attualmente aveva questa proprietà, (tale dichiarata dai Codici vigenti come è dichiarato altresì da altre leggi in altre parti

del Regno) non havvi ragione per opporre questa eccezione preliminare *pour fin de non recevoir*.

La legge del 1857 non parla che del rimborso delle *finanze pagate* e non accenna a quei farmacisti che non hanno acquistato in questo modo, cioè con una finanza direttamente pagata alle finanze dello Stato, la loro piazza privilegiata.

Si è considerato se vi possa essere o non essere un diritto nei farmacisti, esclusi quelli di cui ho parlato finora, cioè quelli muniti di piazza nelle antiche provincie Sarde; ma, io non vorrei farmi ora giudice in questa questione; noi sappiamo il titolo di origine di queste proprietà nelle antiche provincie Sarde; ma non conosciamo ancora quello delle consimili proprietà nelle altre provincie d'Italia, nelle quali un privilegio equivalente fu accordato; il privilegio cioè di esercitare esclusivamente in una determinata zona, una farmacia.

Noi avremo per l'antico ducato di Milano delle vecchie leggi del governo autonomo di quel paese, o dei re spagnuoli che vi vennero dopo, o del dominio austriaco dopo Maria Teresa; tutte cose che il Governo succeduto da ultimo dopo il 1814 (quello del Regno Lombardo-Veneto) riconobbe come sussistenti, ma senza farne titolo per sè.

Se diritto ci sia o non ci sia, io ho già detto che non sono in grado di deciderlo; ma se diritto ci fosse non andrebbe misurato dalla Patente Imperiale, ossia dalla risoluzione sovrana del 1838, la quale non fece che rispettare ciò che sussisteva, ma andrebbe misurata da titoli anteriori, dei quali dichiaro di non essere al momento abbastanza informato.

Le stesse ragioni dirò pel ducato di Mantova, e le medesime anche per le provincie Venete, nelle quali probabilmente questi che, per intenderci meglio, vogliam chiamare privilegi, saranno stati conceduti dal Senato Veneto.

Lo stesso pure si dica di alcune provincie dell'Emilia, ed anche di Roma e degli ex-Stati Pontifici, nei quali pure trovo questi che chiamiamo privilegi, e che son forse fondati in alcuni siti su antiche dispense di municipi, o di principi privati, ma in generale posteriormente da bolle di diversi sommi Pontefici, Sovrani anche temporali.

In quest'incertezza possiamo noi in questo momento, o siamo noi obbligati a decidere se, e

quali e quanti, e da chi siano dovuti dei compensi nelle diverse provincie del Regno ai farmacisti espropriati?

Ho detto anche da chi, perchè come nell'abolizione della privativa dei forni, che ridotti a diritti privati da originario diritto feudale in Piemonte, in quell'abolizione fu stabilito che ai proprietari possessori di questo diritto fosse dato un compenso dai Comuni; potrebbe essere che secondo la natura dei casi quella legge, che voi già vedete che io desidero, decidesse non solo se si debbano compensi in alcune provincie, ma anche se questi compensi debbano essere esclusivamente dati dallo Stato, oppure dalle provincie che formavano propriamente quella parte di territorio sovrano che ora è cessato, e divenuto provincia del Regno; dunque tutte materie di grande studio.

Dirò di più: nella legge del 1857 relativa ai procuratori e in principio anche ai farmacisti e ad altri semplici commerci, fu scritto che era lecito agli espropriati di ricorrere ai Tribunali contro la liquidazione; fu scritto che le ipoteche esistenti sulle piazze, sarebbero di diritto trasferite sul compenso accordato dal Governo; ora tutte queste cose è evidente che sono necessarie, giacchè come tali furono considerate, specialmente in Lombardia, come proprietà ipotecabili, anche nella relazione sovrana del 1838.

Ora, nel nostro articolo nulla si dice di questo e ciò a me pare un tema di grande riguardo e di opportuni studi; per le quali cose abbreviando il mio dire, per le circostanze che ho dette in principio, io prego il Senato di volere concedere l'appoggio e possibilmente l'adozione dell'articolo che propongo di sostituire; ma per quanto poco io voglia dire, non posso tacere una circostanza che mi ha dato grande soddisfazione.

L'onorevole Ministro dell'Interno, del quale noi sappiamo come ai principii di rigida giustizia si uniscono ben sovente i pietosi riguardi dell'equità, ha detto una frase, anzi ha detto queste parole « se mai si deve qualche compenso a questi nuovi espropriati, diamocelo, ma non facciamo servire di compenso l'eccessiva prolungazione del termine, la quale sarebbe una calamità pubblica, dal momento che il Senato ha deciso che il sistema delle libere farmacie è il migliore di tutti. »

Io dunque appoggiato anche da queste inco-

raggianti parole dell'onorevole Signor Ministro Presidente del Consiglio, proporrei di sostituire all'articolo 2, il seguente:

« Art. 2. Entro la metà del termine stabilito dall'articolo precedente, il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per la liquidazione delle piazze dei farmacisti di cui alla legge 3 maggio 1857, del Regno Sardo, e per quei compensi che eventualmente si riconoscessero dovuti ai farmacisti espropriati nelle altre Provincie del Regno, in virtù dell'articolo 58 della presente legge. »

Fino a cinque anni, il Senato ha già stabilito, che l'esercizio libero non sussisterà, dunque nessun danno ne viene al bene pubblico, se entro la metà di questo termine si provvede ad una materia la quale non è più igienica, ma è puramente di diritto o di equità.

Le frasi ammettono il *se* e *quale*; ho anche detto *da chi*, perchè questo si intende naturalmente. Per conseguenza, come è evidente, quest'articolo per ora non decide nulla e non pregiudica la questione. Il Governo del Re potrà dire: la liquidazione dei farmacisti la faremo, a seconda dell'osservazione che io ho presentato, in un modo un poco più ampio e più completo di quel che non sia nell'art. 2. del progetto attuale. Quanto all'altra diremo liberamente: nello Stato pontificio compete la tal somma, nel Veneto non compete nulla e via dicendo, come il Governo giudicherà. Ciò non lega affatto. Dunque la mia proposta non pregiudica il bene pubblico, nè alcuna speciale questione. Se alcuno poi volesse farmi il rimprovero di aver accennato anche all'equità, io mi permetterei di aggiungere poche parole per rammentare al Senato come nelle leggi che abbiamo fatte dalla costituzione felicissima del Regno d'Italia in poi, siamo venuti, direi, ogni anno ad adottar provvedimenti talora gravissimi per la finanza, i quali non erano suggeriti da diritti altrui o da debiti veri dello Stato, ma erano misure di equità. In tal guisa abbiamo agito in parecchie occasioni e il Senato mi dispenserà dal far l'enumerazione di queste disposizioni, che ben si conoscono.

Quando in alcune provincie, siamo giunti a pagare debiti di Comuni, quando abbiamo accertato delle pensioni, cui le leggi ordinarie vietavano di concedere, possiamo ben dire che questa e cento altre simili deliberazioni, sono tutte misure nelle quali l'equità, e direi quasi

la pietà dello Stato, ha provveduto ad emergenze straordinarie. Ripeto quindi che io ho speranza di vedermi assecondato, ed ho l'onore di mandare al banco della presidenza l'articolo da me proposto.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'articolo proposto dal Senatore Lauzi?

Senatore **BURCI**, *Relatore*. La Commissione starebbe ferma nel suo articolo.

**PRESIDENTE.** Ed il Signor Ministro lo accetta?

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Il Ministero non potrebbe accettare l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, e non crede nemmeno che esso fosse realmente per giovare a coloro che ora si trovano al possesso di queste piazze privilegiate, perchè lascia nell'indeterminato il loro valore, e quindi l'alea che ne risulta potrebbe influire in modo piuttosto svantaggioso all'interesse di coloro che le posseggono, e che per avventura volessero o dovessero trasmetterle.

D'altra parte mi pare che le norme stabilite nella legge del 1857 sieno così eque, e siensi adottati tali temperamenti, da tutelare più che a sufficienza gl'interessi di tutti quelli che si trovano nella condizione di dover liquidare queste piazze.

Di fatto, se si tratta di vere piazze, le quali siansi acquistate mediante pagamento di un dato prezzo, cioè a titolo oneroso, la legge del 1857 stabilisce che oltre la restituzione del prezzo d'acquisto pagato al demanio, aggiuntavi la differenza in più risultante dal rapporto di valore tra la moneta antica e la moderna, si accresca ancora il prezzo di riscatto, aumentandolo di tre decimi. Ora, se si volesse stare a rigorosa giustizia, il Sovrano non dovrebbe che restituire il prezzo da lui ricevuto per tale concessione. Di fatto in quei tempi la concessione era considerata come un diritto regale che è per sé inalienabile: il Sovrano ha sempre il diritto di riprenderlo, e nel riprenderlo può non volere tener conto che di quello che ha ricavato: se si aggiungono i 3 decimi del valore, non è che per un debito di scrupolosa equità, ma non si possono veramente richiedere a titolo di diritto.

Trattandosi poi di coloro che non posseggono più i documenti originali coi quali si concedeva loro questo privilegio, la legge ammette pure i titoli equipollenti che si possono presentare, quando fossero perduti i titoli originali di ac-

quisto. Inoltre, vi è una disposizione che spiega il rispetto che si è avuto dal legislatore per tutte queste proprietà; giacchè realmente rivestono il carattere di proprietà, perchè servono per prendere ipoteche, per doti, e via dicendo. Infatti nel numero 5 dell'articolo 2. della citata legge 3 maggio 1857, è detto così:

« I possessori delle piazze che non vorranno giovare delle basi di liquidazione stabilite con gli articoli precedenti dovranno dichiararlo per atto d'uscire all'amministrazione demaniale entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

» In tal caso la rinuncia è irrevocabile, e i Tribunali pronunzieranno in via di diritto sopra le domande dei proprietari e del Governo. ecc., ecc. » Laonde rimane anche aperta la via dei tribunali per far valere le loro ragioni. Quando però si parla di diritti indefiniti, di concessioni che si perdono nell'oscurità dei tempi, e per le quali difficilmente i proprietari potrebbero presentare titoli giustificativi; io non so davvero per quali ragioni agli esercenti, che in mancanza del titolo si originale come equipollente, si dee presumere ch'ebbero senza verun loro aggravio un favore dal Sovrano, si voglia concedere un corrispettivo in danaro. Ciò mi parrebbe veramente poco ragionevole; e quindi per queste considerazioni non credo conveniente l'accettare l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore **LAUZI**. Domando la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Egli osservava poi che non si procede nella legge con eguale trattamento per la liquidazione di tutte le piazze, e cioè che vi è una differenza tra la liquidazione e il valore di riscatto attribuito alle piazze di procuratore, di misuratore, di droghiere, e via dicendo.

Veramente questa differenza vi è, e si potrebbe anche darne la spiegazione, la quale, come avviene tante volte nelle discussioni parlamentari, è accettata in via di transazione appunto per assicurare la legge medesima. Ma però a me pare che questa differenza non sia poi tale da considerarla come un gran beneficio che siasi voluto fare a una classe di professionisti; e per vero, che cosa si dice? Si dice che il valore delle piazze di procuratore e caudico, sarà calcolato per sette decimi del valore. Per le altre, invece, si stabilisce il prezzo

con cui s'è acquistata da principio la piazza, più la differenza tra il valore della moneta antica colla moneta moderna, più tre decimi. Ebbene, bilanciati nella maggior quantità dei casi, i prezzi a un dipresso si equilibrano. Ma non è men vero che, per tutte le altre piazze privilegiate state soppresse, si tenne una misura alquanto inferiore a quella delle piazze dei causidici.

Nè la ragione può esser quella accennata dall'onorevole Senatore Lauzi, cioè a dire perchè ad esercitar la professione di causidico si richiedono degli studi e degli esami. Non è stata questa la ragione, perchè anche altre professioni richiedono studi ed esami; quella di misuratore e quella di agrimensore certamente richiedono studi ed esami; quella di notaio che fu soppressa prima, richiede pure studi, esami, ed altri requisiti molto delicati, come per l'esercizio di causidico; e tuttavia non si è stabilito un'altra norma di liquidazione.

Ma facciamo dei confronti: In Francia, quando vennero nel 1789 abolite tutte le professioni privilegiate, o sotto il titolo di piazze, oppure sotto altro titolo, si diedero in più del prezzo d'acquisto due sestieri. Ultimamente, dopo l'annessione di Nizza alla Francia avvenne il caso che parecchi farmacisti di cui non si erano peranche liquidate le piazze, (poichè come l'onorevole senatore Lauzi sa, doveva esser fatta una legge speciale a questo riguardo) questi farmacisti, dico, reclamarono presso il Governo francese perchè, essendovi in Francia come tutti sanno, il libero esercizio delle farmacie, le loro piazze venissero acquistate e pagate dal Governo francese. Il Governo francese non fece che rimandare il reclamo al Governo italiano, il quale si regolò colle stesse norme che erano stabilite per la liquidazione delle altre piazze.

Anche in Piemonte parecchi chiesero la liquidazione delle piazze di farmacisti, e siccome il principio del riscatto era già stabilito nella legge, così si accolsero queste domande e vennero liquidate; ma vennero liquidate sulla base di tutte le altre, cioè colla restituzione del prezzo della concessione, oltre i tre decimi, nè più nè meno.

Del resto, ritenga l'onorevole Senatore Lauzi la mia prima considerazione, che credo sia abbastanza importante che cioè è assai meglio...

Senatore GADDA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO . . . . che sin d' ora sia determinato il corrispettivo che il Governo dà per il riscatto di queste farmacie, che di lasciarlo nell'infinito. E quelle di esse, che non si trovano nella condizione delle piazze concesse nelle antiche Provincie, ma che per avventura, o per un titolo o per un altro, hanno dovuto pagare una somma qualunque, che insomma si sono acquistate a titolo oneroso, è evidente che entrano nella stessa categoria, quantunque possa variare il titolo, e quindi verranno anche liquidate sulla base stabilita dalla legge del 1857.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Lauzi.

Senatore LAUZI. Trovandosi in discussione il mio emendamento sentirei volentieri prima l'onorevole Senatore Gadda. Se il Senato lo permette, cederò la parola a lui, salvo a riprenderla dopo.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io volevo ricordare che, quando venne discussa la proposta, se dovesse l'esercizio delle farmacie essere libero, il Senato accogliendo in massima la proposta, ha pure espressamente fatto riserva di ritornare sull'argomento dell'indennità; mi sembra che fino d'allora il Senato si sentisse compreso da l'importanza di questo fatto, che noi veniamo con una legge di ordine generale, a colpire interessi privati, togliendo ad alcuni possessori un diritto che essi hanno.

Io non intendo di fermare il Senato sull'esame di questo diritto, che richiederebbe indagini pazienti troppo e minuziose.

Le cessate dominazioni hanno lasciata una varia legislazione nelle diverse Provincie del Regno; e così variano anche le situazioni di fatto nelle diverse località.

Io credo, che qui non possiamo ora nella discussione di un articolo di legge generale, esaminare e discutere tutti questi casi speciali; ma noi dobbiamo mantenere salvo il diritto in massima a questi possessori.

Accogliendo l'articolo compreso nelle disposizioni transitorie nei termini espressi dal Governo e dalla Commissione, noi verremmo a stabilire un trattamento troppo diverso tra quelli che hanno sborsato un prezzo al Governo e coloro che lo hanno invece pagato nelle mani di un possessore, per un acquisto che si

compiva regolarmente sotto l'impero delle leggi allora vigenti.

Mi pareva che nelle ultime parole pronunciate or ora dal Ministro fosse considerato anche questo fatto; e allora, in verità per le considerazioni già fatte da me l'altra volta, e fatte ora dall'onorevole Senatore Lauzi, avrebbero i desideri nostri una giusta attuazione.

Mi pareva che il Signor Ministro, se ho bene inteso, dicesse che come è tutelato il diritto per il quale si è sborsato un prezzo all'Amministrazione Governativa, così questo diritto sarà parimente riconosciuto, e sarà indennizzata la cessione di questo reddito anche per chi avrà acquistata la proprietà di queste piazze dal privato. Se le contrattazioni private per l'acquisto di piazze di farmacista fossero rispettate come quelle avvenute per acquistarle dal Governo, allora il trattamento sarebbe eguale; ma la lettera dell'articolo 2. non dice questo; e quindi le modificazioni proposte dall'onorevole Senatore Lauzi mi pare che abbiano tutta la ragione d'essere accolte.

Noi vediamo che ogni volta che si prendono disposizioni tendenti a far cessare dei privilegi, le persone che sono colpite nei loro interessi sono possibilmente indennizzate. Quando, per esempio, furono aboliti i vincoli fidecommissari, noi abbiamo visto che l'attuale possessore fu rispettato, ne fu anzi migliorata la condizione, poichè di semplice usufruttuario divenne un proprietario assoluto avente un diritto incondizionato.

Coll'attuale legge invece noi faremmo cessare dei diritti nelle mani degli attuali possessori, senza compensarli, mentre non l'hanno già avuto in forza di disposizioni privilegiate, ma bensì per effetto, e in forza di contrattazioni normali, furono comperati, furono venduti questi diritti; questi diritti costituiscono patrimoni di famiglia; questi diritti hanno servito a cautele di diritti di minori, a cautele di diritti matrimoniali; sono intervenute le autorità giudiziarie a riconoscere questi contratti, vi sono diritti riconosciuti anche in sede contenziosa. Io dunque mi permetto di chiamare seriamente l'attenzione del Senato onde facciasi in modo che mentre elaboriamo una legge salutare, una legge progressiva, non abbia ad essere lesa la giustizia dalle disposizioni di essa.

Mi duole che, non sapendo che oggi avrebbe avuto luogo questa discussione, nè potendo

prevederlo, non ho portato meco alcuni documenti che comprovano le mie asserzioni. Io però ricordo, e non dubito che il Senato vorrà prestarmi fede, ricordo, dico, che sotto l'Impero austriaco nel 1835, furono emanate disposizioni che ferivano i possessori delle farmacie numerate. Il Governo Austriaco quando riconobbe le conseguenze delle sue disposizioni, si è affrettato a levarle, ed ha riconosciuto appunto il diritto nei possessori delle piazze di farmacia che esistevano anteriormente all'anno 1835. Tanto era evidente, tanto era forte il senso di equità; e io non credo che quei diritti che altra volta furono riconosciuti sussistenti, possano ora senza ragione venire da noi disconosciuti. Già dissi che vi sono anche de' giudicati in questo proposito, e il diritto di proprietà delle farmacie venne con replicate sentenze espressamente riconosciuto. Il Senato provveda sopra questa delicata questione per interessi privati, la somma dei quali, per molte famiglie, è vitale. Queste considerazioni non possono sfuggire all'occhio del legislatore; l'indennizzazione è un diritto per il possessore, è un dovere per il legislatore.

Io dunque amerei di sentire dall'onorevole Senatore Lauzi quali sieno le disposizioni che egli, dopo la discussione attuale, intende di poter concordare per riassumere il concetto di questa discussione e tutelare gli interessi minacciati.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

#### *Disposizioni transitorie.*

« Art. 2. Entro la metà del termine stabilito dall'articolo precedente, il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per la liquidazione delle piazze di farmacista di cui alla legge 3 maggio 1857 del Regno Sarlo e per quei compensi che eventualmente si riconoscessero dovuti ai farmacisti nelle altre provincie del Regno in virtù dell'art. 58 della presente legge. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mentre da un lato sono lietissimo di aver trovato un appoggio nelle parole dell'onorevole Senatore Gadda, debbo anche ringraziare il signor Ministro, il quale mi ha risposto con quella moderazione che si

trova ognora nei suoi discorsi; e, se non ha ripetuta quella considerazione che aveva esternato prima, rispondendo al Senatore Mauri, si è però preoccupato dell'interesse dei farmacisti delle diverse provincie italiane (giacchè lo dico una volta per sempre, io intendo parlare dei farmacisti di tutte le provincie, non piuttosto di quelli della Lombardia che di altri); il Ministro se ne è preoccupato temendo che, collasciare ancora una lusinga, che questi loro vantati diritti possano essere secondati, ne venga loro un pregiudizio pecuniario. Il qual timore trova un principio di fondamento nella disposizione proposta in questa legge, colla quale si accorda a tutti i farmacisti la continuazione dell'esercizio privilegiato per altri 5 anni dopo che la legge verrà pubblicata. Ora non vi è nulla da compromettere collo studiare la questione durante il termine fissato; del resto, come ho detto, non vi è nessun pregiudizio, giacchè se la questione, che io credo debba essere studiata ancora, verrà proposta dal Governo al Parlamento prima che scada il termine di 5 anni, non ne verrà alcun nocumento al pubblico dal lato dell'igiene.

Che la legge abbia bisogno di essere studiata, io lo desumo ancora dalle ragioni dette dall'onorevole Gadda.

Chi può decidere attualmente se veramente qualche diritto possa o no avere un farmacista piuttosto delle antiche provincie degli ex-Stati pontifici, della Lombardia o della Venezia? Chi lo può dire? Possono essere diverse le fonti dei diritti di ciascuna provincia, dirò anzi di ciascuna farmacia anche nella stessa provincia, nello stesso distretto. Dunque il voler dire sin d'ora che nessuno ha questo diritto, fuori che quelli delle antiche piazze del Piemonte, vuol dire riconosciamo un diritto in questa gente. Questa è cosa che io sicuramente colla mano sul petto dichiaro di non poter decidere attualmente, e credo che nessuno possa decidere *a priori*, senza avere esaminati i titoli. Dunque, se al progetto di legge si faccia precedere una indagine diligente, ciò può giovare alla causa della giustizia, può giovare al bene di molti rispettabili cittadini, e non fa ma e a nessuno, nè pregiudica menomamente l'andamento della legge igienica che stiamo per sanzionare.

Il signor Ministro ha detto una parola, della quale si è impadronito l'onorevole Gadda; ha detto: se ci saranno farmacisti in circostanze

analoghe, potranno vantare gli stessi diritti.

Ma io ne dubito molto; io dubito molto che quando la legge si limiti a dire: voi liquiderete le piazze dei farmacisti delle antiche provincie state riservate...

Voci. No, no.

Senatore ASTENGO. No, no. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Se mi sarà dato uno schiarimento, per cui si possa credere che l'applicazione di questa liquidazione non sia limitata, e possa, ove siavi ragione, farsi anche in altre provincie, allora...

MINISTRO DELL'INTERNO. L'abbiamo già detto; se è a titolo oneroso.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Dunque la differenza è questa, che siano liquidate quelle piazze, che tanto nell'antico Piemonte, quanto in altre provincie siano state acquistate mediante pecunia, mediante sborso di un prezzo a favore del Governo.

Ma è ella meno sacra una proprietà acquistata legittimamente coll'appoggio delle leggi vigenti, di quella che fu acquistata mediante un contratto col Governo? E se il Sovrano di un paese dà un diritto mediante un prezzo, o concede un diritto gratuitamente, c'è differenza nella sostanza, nella natura di questo diritto?

O la proprietà c'è, o la proprietà non c'è; e questa distinzione non fecero le leggi generali del Regno quando si trattò delle espropriazioni, ed anzi dirò di più, non la fa lo Statuto, essendovi, ogniquale volta per interesse pubblico una proprietà del cittadino è lesa, l'obbligo dell'espropriazione anche preventiva.

La questione dunque per me si riduce a vedere se vi sia o non vi sia questo diritto di proprietà; che poi questo diritto siasi acquistato pagandolo al Governo, od in altro modo, purchè sia fondato su leggi anteriori, non credo che ciò possa far differenza.

Per queste ragioni non ritengo risolta la questione, la quale, secondo me, deve ancor essere studiata mediante un richiamo come si è fatto per altre leggi, e come sarebbero a cagion d'esempio quella per taluni impiegati dell'ex Reame di Napoli pel biennio e quella per il riconoscimento degli anni di servizio non prestato per causa di interruzione politica, per le quali, prima di prendere una deliberazione si è voluto sapere a quali conseguenze

si andava incontro. Richiamiamo, anche nel caso presente, da tutti quelli che hanno un diritto, i titoli delle loro pretese, e facciamone un elenco, giacchè ove il provvedimento non fosse di assoluta giustizia (nel qual caso non ci sarebbe più da far conti) ma fosse di equità, di beneficenza, direi, questo caso potrebbe influire sulla nostra deliberazione definitiva, anche per vedere se in tale o tal'altro caso, il carico, che ne potrebbe venire alla finanza sia più o meno gravoso.

Io sarò un povero intelletto, ma credo di essere una buona coscienza, e, secondo il mio modo di vedere, trovo che questa questione non si può ancora risolvere così, ma deve essere meglio studiata all'appoggio dei titoli, dei documenti. Del resto poi, siccome ho trovato che in fondo le intenzioni del signor Ministro dell'Interno sono benevole, così mi raccomando a lui ed al Senato, perchè sia fatto buon viso alla mia proposta, di sostituire all'articolo 2. delle disposizioni transitorie, quello da me presentato, il quale non fa che pregare, che interessare il Governo, affinchè in un tempo che non sia maggiore della metà dei cinque anni stabiliti dall'art. 1. voglia presentare su questa materia un progetto di legge, quale nella sua giustizia e nella sua prudenza, crederà opportuno. Quindi insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere oltre, domanderò al Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Lauzi.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Astengo.

**Senatore ASTENGO.** Signori Senatori, dichiaro anzitutto che la Commissione non ha mai inteso di fare un trattamento privilegiato per i farmacisti provvisti di piazza nelle antiche provincie del Regno; e parlando di piazze, ha usato il linguaggio che è adottato nella nostra legislazione per indicare il privilegio per l'esercizio di una farmacia concesso a titolo oneroso dal Governo, e del quale in oggi verrebbe il concessionario, o chi lo rappresenta, ad essere privato. Difatti nelle nostre leggi, compresa quella contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile italiano, che non è legge soltanto per le antiche provincie, si parla appunto di queste piazze che non sono ancora liquidate, se ne parla cioè nell'art. 20

di dette disposizioni, nel quale, accennandosi alle piazze di speciali e farmacisti non per anco liquidate, s'intende accennare quel diritto privilegiato di esercizio acquistato dal Governo, mediante il pagamento di una somma. Conseguentemente la Commissione nell'art. 2 delle disposizioni transitorie aggiunte al progetto ministeriale, ha inteso di comprendere tutti i casi di privilegio acquistato dallo Stato a titolo oneroso per lo esercizio di una farmacia, giacchè, a parere della Commissione stessa è giusto ed equo che lo Stato, riscattando il privilegio concesso, restituisca in ogni caso il prezzo ricevuto.

Osservo ora all'onorevole Senatore Lauzi che la sua proposta ha due difetti. Il primo difetto è quello di non stabilire nulla e di lasciare tutto nell'incerto e con pericolo di danno precisamente per quei farmacisti che egli vorrebbe siano meglio indennizzati, inquantochè abbiamo già votato il principio della libertà dell'esercizio delle farmacie, e abbiamo pure già votato che un tale principio venga attuato cinque anni dopo la promulgazione di questa legge. Per contro, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, nella prima metà di detto termine si dovrebbe presentare dal Governo un progetto di legge per regolare l'indennità dovuta ai farmacisti che abbiano diritto di conseguirla. Ma a fronte di una legge che avrebbe già stabilito il giorno a partire dal quale sarebbe libero l'esercizio delle farmacie, come mai il Senatore Lauzi si contenterebbe della futura presentazione di una legge al Parlamento per regolare quell'indennità?

Tutti sanno, che fra il presentare un progetto di legge e il vederlo attuato come legge, vi è una grande distanza.

Basta il fatto del Ministero per presentare un progetto; ma la legge ha bisogno del concorso dei tre rami del Potere legislativo, e basta il dissenso di uno, perchè il progetto non possa divenir legge.

Or bene, che avverrebbe, se giunto il termine del quinquennio indicato nell'articolo primo delle disposizioni transitorie, e venuto perciò il giorno in cui qualunque cittadino sarà in pienissima libertà di aprire farmacie in qualunque luogo, che nessuno potrebbe impedirgli, che avverrebbe, dico, se in quel tempo non fosse ancora approvata e sanzionata questa legge che dovrebbe determinare l'indennità? Ne av-

verrebbe, che da un lato vi sarebbe l'esercizio libero della farmacia, e dall'altro i farmacisti starebbero ancora attendendo la legge che stabilisse il compenso loro dovuto per la perdita del loro privilegio.

Vede adunque il Senato, che non sarebbe cosa buona, dopo avere votato l'articolo 1. delle disposizioni transitorie, riservarsi a provvedere per la indennità con una legge futura.

Il secondo difetto che io trovo nella proposta dell'onorevole Senatore Lauzi è questo, che vi si parla di compensi eventualmente dovuti ai farmacisti *espropriati*.

Signori Senatori, sotto la parola *espropriati* sta una grave questione, la questione di vedere se siamo nel tema di espropriazione, oppure nel tema di *riscatto*. Io nego che si tratti di *espropriazione*; ed ogni qual volta si è trattato di questa materia, per esempio in occasione della legge Sarda del 3 maggio 1857, si mise sempre innanzi il principio del riscatto, e si è escluso quello dell'espropriazione. Se si fosse trattato di espropriazione non si sarebbe potuto dare altra indennità, tranne quella corrispondente al prezzo corrente al tempo della espropriazione, da stabilirsi d'accordo o col mezzo di periti.

Invece perchè si tratta di riscatto e non di espropriazione, si ritenne sempre che si dovesse semplicemente restituire il prezzo che lo Stato aveva avuto per concedere il privilegio, con un aumento a titolo di equità. Accordandosi un aumento a titolo di equità, doveva questo dipendere dall'arbitrio del legislatore, il quale lo accordava per la considerazione del maggior valore che aveva acquistato in commercio col lungo andare del tempo questo privilegio. Dunque il parlare nella proposta del Senatore Lauzi di compensi dovuti eventualmente ai farmacisti *espropriati*, è uno scrivere nella legge la sua stessa condanna; perchè, mentre la legge non accorderebbe a coloro che sono privati delle così dette loro *piazze*, fuorchè il prezzo di acquisto coll'aumento di 3 decimi, dichiarerebbe nello stesso tempo che si tratta non di riscatto, ma di espropriazione, però di una espropriazione per la quale sarebbe negata quella indennità che è dovuta a titolo di giustizia per tutti i casi di espropriazione.

È questo adunque l'altro difetto gravissimo che ha la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi. La Commissione del resto non ha fatto che

applicare ai farmacisti quello che finora si è stabilito per legge riguardo a tutte le altre professioni che erano privilegiate.

Signori Senatori, io credo che il privilegio dei farmacisti sia uno degli ultimi avanzi delle antiche confische della libertà naturale che impedivano ai cittadini di esercitare liberamente una professione, un commercio o una industria, uniformandosi alle disposizioni generali della legge.

Di queste confische in fatto di professioni, rimane quella relativa all'esercizio della farmacia lasciata finora, nella maggior parte delle Provincie d'Italia; e noi oggi chiamati a far cessare questo avanzo delle antiche regalie, dobbiamo provvedere, come si è provveduto, con gli altri professionisti privilegiati, vale a dire restituire a chi ha pagato quello che ha pagato, con un aumento a titolo di equità.

La Commissione ha creduto che sarebbe una cosa troppo gravosa per il paese, e per i contribuenti ammettere il principio dell'indennità per la cessazione di un privilegio, dirò anzi di un monopolio, quando questo sia stato concesso gratuitamente per vero favore. Quando invece il privilegio è stato accordato dietro un prezzo, la giustizia vuole che questo prezzo sia restituito dallo Stato che lo ha incassato: ma quando si tratta di mero favore, quando si tratta di privilegio gratuito, deve riputarsi abbastanza fortunato chi ha potuto goderlo per tanto tempo. Fortunato chi ne ha potuto ricavare dei benefizi per lunga serie di anni!

Quando l'interesse generale esige che cessi questo privilegio, quando sarebbe ingiusto il continuare a mantenerlo a danno di tutti gli altri cittadini che vogliono esercitare quella industria, quel commercio, e quella professione, perchè mai tutti i contribuenti dovranno sopportare il peso di un compenso a favore di colui il quale non deve più continuare ad esercitare un monopolio, che non ha acquistato a titolo oneroso, ma che ha ottenuto per favore?

Poveri contribuenti se si dovessero compensare tutti i privilegi cessati i quali esistevano prima delle nuove leggi, prima dello Statuto, per nero favore di Principe, anzicchè per contratti onerosi!

Ricorrendo al passato, ne troveremmo molti di questi privilegi che prima esistevano, e che ora non sono più. Lo Statuto ne ha fatto cessar molti, dichiarando la legge eguale per tutti,

e non ha certo prescritto che s'indennizzassero coloro i quali ne godevano.

Ha voluto bensì che si rispettassero i diritti di proprietà; ma i privilegi e i monopoli accordati per favore di Principe a danno degli altri cittadini, non sono diritti di proprietà.

La Commissione adunque, attenendosi ai precedenti legislativi ed ai principii generali di giustizia in questa materia, non ha considerato meritevoli di compenso se non coloro i quali sono provvisti di piazze, e che per conseguenza hanno pagato il prezzo di questo loro diritto.

È vero che colla legge del 1857 nelle antiche provincie si accordò un compenso speciale ai procuratori, prendendo per base la media del prezzo venale delle loro piazze, e che la Commissione ha invece adottato per i farmacisti il principio ammesso per tutti gli altri esercenti privilegiati, cioè il principio di restituir loro quello che hanno effettivamente pagato, colla differenza di valore della moneta, e con più 3/10 di aumento.

Ma la Commissione esaminando la legge del 3 maggio 1857 e tutte le altre precedenti riguardanti questa materia, ha creduto di dover prendere per norma non la disposizione speciale adottata per i procuratori, ma le disposizioni normali, giudicate più razionali che furono adottate per tutti gli altri esercenti privilegiati. D'altronde io prego il Senato a voler considerare che qui si accorda un favore speciale ai farmacisti che non fu mai accordato a nessun altro, vale a dire il vantaggio della sospensione per cinque anni dell'esercizio libero delle farmacie, impedendo ancora per cinque anni a tutti gli altri cittadini il diritto di esercitare quell'industria; e mi pare veramente che questo vantaggio sia tale da dover essere apprezzato grandemente dai farmacisti privilegiati. Tutti gli altri professionisti i quali avevano di questi diritti, dal giorno in cui la legge che stabiliva il libero esercizio della loro professione andò in vigore, non poterono più esercitare per nessun tempo il loro privilegio. Noi accordiamo cinque anni di tempo ai farmacisti, e cinque anni valgono molto, come disse benissimo l'onorevole Ministro dell'Interno. Ritenuto adunque che se si vuole provvedere seriamente alla tutela dei diritti di coloro che hanno acquistato il privilegio a titolo oneroso, è necessario che vi si provveda fin d'ora col presente progetto di legge, anzichè rimandare ad

una legge futura ed incerta, che nessuno potrebbe dire quando sarebbe approvata e sanzionata. Ritenuto poi che vi si propone di adottare per i farmacisti quel medesimo principio di giustizia che fu adottato per gli altri casi; ritenuto finalmente che si accorda ancora ai farmacisti il riguardo speciale di ritardare per cinque anni la questione della legge sul libero esercizio delle farmacie, e di mantenere ancora per questo tempo il privilegio, io non so come si possa impugnare la disposizione proposta dalla Commissione.

Si è detto: ma che differenza vi è fra una proprietà acquistata a titolo oneroso e una proprietà acquistata a titolo gratuito? Quando il possessore si trova in rapporti con i terzi non vi sarà differenza tra il diritto acquistato a titolo oneroso e quello acquistato a titolo gratuito. Ma quando si trova rimpetto allo Stato, che gli ha accordato il privilegio, che per ragioni di pubblico interesse è obbligato a togliergli per l'avvenire, allora la differenza tra la concessione gratuita e la concessione a titolo oneroso è essenziale; perchè quando lo Stato che vi ha accordato il privilegio non deve, e non può più mantenerlo, se non gli avete dato nulla per tenerlo, non avete ragione per ripetere nulla; se invece avete dato un prezzo, è giusto che vi si restituisca, perchè il prezzo nelle casse dello Stato vi resterebbe senza giusta causa.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Vorrei rispondere due brevi parole per fare un piccolo cambiamento al mio emendamento.

È impossibile nella circostanza in cui mi trovo e che ho fatto presente al Senato, che io risponda alle varie ed anche nuove ragioni che ha esposte l'onorevole Senatore Astengo; solo dirò che qualunque sia l'importanza della mia proposta, ella ne ha sicuramente una ed è quella di dare anche un significato proprio all'articolo I che prolunga di cinque anni l'esercizio del privilegio.

Farò osservare al Senato, come già disse l'onorevole Relatore della Commissione, che questi cinque anni furono posti non tanto per un riguardo ai farmacisti, quanto per dare il tempo che si introduca ovunque il libero esercizio delle farmacie, ed i farmacisti abbiano campo di fornirsi di tutte quelle cognizioni e quegli studi

che sono necessari per il fatto che vengono ampliate le loro attribuzioni. Dei due grandi difetti che il Senatore Astengo ha trovato nella mia proposta, ne ho rilevato uno, che posso anche rimediare.

Io ho protestato che proponeva il mio emendamento nel concetto che non pregiudicava la questione.

L'onorevole Senatore Astengo mi fa rimarcare che la parola *espropriati* pregiudicherà la questione non nel mio senso, perchè io non ho detto di applicare ai farmacisti la legge vigente sull'espropriazione, ho accennato in via di fatto che avevano una proprietà, che sanno di avere in forza dell'art. 58 del Codice; per conseguenza ad ogni modo, io vedo che potrebbe alcuno valersi di questa frase, e quindi ben volentieri mi adatto a cambiarla.

Pertanto ho l'onore di proporre che le parole che ci sono nel mio emendamento, *di farmacisti espropriati* siano tolte e sostituite colle parole, *farmacisti privati del loro privilegio in forza dell'articolo 58 della legge*, giacchè la parola *espropriati*, come ha detto benissimo l'onorevole Senatore Astengo, potrebbe portare un pregiudizio nella questione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per verità, io non so comprendere come si possa sostenere che un privilegio ottenuto senza alcun sacrificio, senza alcun onere, debba avere dritto di essere riscattato, di essere pagato secondo il valore venale che possa avere in commercio. Questo è un principio che io sento annunciare per la prima volta. Se si parla di equità, la cosa cambia di aspetto; ma voler mettere innanzi delle ragioni di diritto, mi sembra che non si possa assentirvi senza alterare la vera idea del diritto, e senza mettere il Governo e lo Stato nella condizione di dover pagare somme non lievi, e per che cosa? Per l'abolizione di un privilegio, a chi non ha fatto che usufruirlo senza propria spesa. Si dice: ma badate bene, quantunque da principio l'esercente non abbia pagato nessuna finanza per acquistarlo, tuttavia coll'andar del tempo gli sono succeduti altri esercenti, e questi dovettero pagare un capitale per acquistare l'esercizio privilegiato.

Ma se in commercio si dà un valore anche a questo esercizio privilegiato, che calcolo però faceva chi acquistava la farmacia? Di potersi

rimborsare largamente, mediante il privilegio, del capitale sborsato; prima che questo privilegio cessasse. Nessuno infatti gli aveva dato, nè poteva dargli l'affidamento che questo privilegio sarebbe durato in perpetuo. All'opposto, coloro che speculavano sopra questo esercizio sapevano che il privilegio sarebbe più o meno presto cessato.

Del resto, io non vorrei essere stato male inteso quando ho detto che il Governo e anche la legge del 1857 riconosce l'obbligo di rimborsare quegli esercenti farmacisti, i quali, quantunque da principio non avessero una piazza privilegiata nel senso, direi, volgare della parola, tuttavia hanno incontrato un onere. Io ho inteso d'indicare un onere verso le finanze dello Stato, e non già verso private persone, verso chi possedeva prima la farmacia.

Se si dovesse stabilire il prezzo di un esercizio, unicamente perchè in commercio ha questo valore venale, io non so davvero come si farà tutte le volte che si voglia introdurre nella legislazione qualche riforma, in forza della quale, modificandosi i profitti di una o di altra professione, gli esercenti di questa ricorressero al Governo per essere indennizzati.

Quando si è dichiarato libero, per esempio, l'esercizio delle agenzie di cambio che prima erano limitate, tutti coloro che ne erano in possesso dovevano dunque reclamare i danni dal Governo, e dire; badate, adesso abbiamo una concorrenza e quindi noi vogliamo avere un corrispettivo che c'indennizzi del minor lucro che noi facciamo. Io credo parimente che una volta era determinato il numero degli avvocati esercenti presso le Corti d'Appello e presso le Corti di Cassazione. Altri esempi di tal fatta si potrebbero addurre, e che mostrano tutti l'inammissibilità di quel principio, il quale, oltre di non essere fondato in giustizia, sarebbe enormemente nocivo alla Finanza.

Ma io ritorno alla legge del 1857, ripetendo che essa contempla tutti i casi degni di considerazione, e procede colla massima equità, poichè io leggo che all'articolo 3, secondo alinea, è detto:

« Se la proprietà delle piazze rimpetto al Governo è riconosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi di piazze donate (notate la parola), ne sarà fatta

la liquidazione pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse mediante finanza...»

Arriva pertanto fino a questo punto, di tener conto anche delle piazze che furono donate, e che quindi non hanno pagato alcun prezzo. Io non so se si possa procedere con maggior benignità.

Inoltre osserverò all'onorevole Senatore Lauzi, che il suo emendamento, se fosse ammesso, neutralizzerebbe in questa parte la legge del 1857, la quale per i farmacisti ha già stabilito qual è l'indennità che loro compete, siccome risulta dalle discussioni che ebbero luogo su quella legge in Parlamento, salvo poi a determinare i modi della liquidazione. Ma quanto al compenso da darsi, esso venne stabilito come per tutte le altre piazze. Io credo che le piazze di farmacista furono comprese fra tutte le altre, e non ne vennero eccettuate se non quelle dei procuratori. Questo appunto io desumo dal resoconto, che ho sott'occhi, delle discussioni che seguirono in proposito. Sono sorte, è vero, alla Camera elettiva e al Senato delle quistioni riguardo alla libertà d'esercizio, e al modo di procedere per riconoscere gli aggravi che hanno dovuto sopportare gli esercenti privilegiati di queste piazze: ed è per questo che si è detto che le norme di liquidazione e il modo di esercizio sarebbero determinati con una legge speciale.

Comunque sia, io ripeto quello che già dissi da principio: che, con mio dispiacere, non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho sentito ripetere dall'onorevole Senatore Astengo, le considerazioni che aveva già in parte fatte il signor Ministro, cioè: che non si ritiene oggetto di proprietà e di acquisto, a termine della legge comune, un privilegio.

Io per verità, confesso che è la prima volta invece che sento non potersi acquistare un diritto se non per fatto della concessione governativa, e non per fatto di contrattazione per parte del legittimo possessore che ne fa cessione. Io credo, a dir vero, che non si possa nemmeno porre in dubbio che in base ad una contrattazione regolare, si possa acquistare un diritto, tanto più quando è seguita la contrattazione da un periodo di pacifico possesso che ne costituisce una vera usucapione.

Se questo diritto viene tolto a colui che lo ha acquistato dal Governo, il progetto di legge gli dà indennità; ma se invece il proprietario non l'ha acquistato dal Governo, ma da altri che potevano farne concessione, non gli accorda indennità.

L'onorevole Senatore Astengo diceva: qui non si tratta di espropriazione....

Voci. Ma no, ma no.

Senatore GADDA. A me pare che se non si trattasse di espropriazione, il trattamento dovrebbe essere eguale. La conseguenza è logica, è evidente: o non è una espropriazione, ed allora neppure le farmacie acquistate dal Governo dovrebbero trovare una indennità; o per quelle si riconosce un tale diritto di indennità, ed in tal caso bisogna accordarlo anche alle altre. Non si può avere due pesi e due misure.

Il progetto di legge dice: *la restituzione della somma per l'acquisto dal Governo*, ecc. si sopprime la parola *Governo*, e allora avremo, e comprenderò l'eguaglianza del trattamento; allora, a mio avviso, avremo la giustizia. Ma dal momento che viene fatta in questa legge una sistemazione così diversa, io non so come si possa accettare l'articolo proposto dalla Commissione tale quale è.

Per me, avrei, secondo l'ordine delle mie idee, proposto di sopprimere appunto quella dichiarazione che dà il rimborso per le somme pagate al Governo; ma non l'ho fatto in quanto che mi guarderei bene dall'impegnare il Senato in una deliberazione, la cui portata sarebbe forse eccessiva almeno per il momento. Ecco perchè io accettava volentieri la proposta dell'onorevole Lauzi, perchè con questa si sospendeva la nostra deliberazione, onde vedere poi che cosa fosse da farsi, giacchè veramente noi non sappiamo quali danni con essa possiamo arrecare. Quali potranno essere questi danni? Io credo che nessuno di noi sia in grado di rispondere a questa domanda.

Vi è da considerare d'altronde che non vi è nessun bisogno urgente per prendere ora questa deliberazione; dov'è il timore che ritardando la libertà d'esercizio delle farmacie, si arrechi un danno al servizio sanitario?

Dove sono i reclami per disordini avvenuti? Vi sono benissimo reclami, ma per aprire farmacie dove non sono, e dove forse non ve ne saranno mai. Sì, vi è un'urgenza a cui provvedere, ma non l'urgenza di provvedere ai luoghi popolati.

Noi miriamo soltanto a proclamare un principio, vogliamo fare omaggio alla teoria della libertà commerciale, e su ciò sono d'accordo anch'io; ma non vorrei che fossero lesi i diritti di alcuno; quando si spoglia per pubblica utilità, s'indennizza!

Per queste ragioni pregherei il Senato a voler prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Lauzi; e mi pare che la Commissione non dovrebbe respingerla. Se la disposizione proposta possa recare gravi danni, e quali, noi ora non lo sappiamo; la Commissione stessa non lo sa, o almeno non l'ha chiarito abbastanza nella sua Relazione: ivi non ci dice quali siano le conseguenze materiali di questo fatto. Si dice: furono sborsate delle somme allo Stato, noi ora le paghiamo; ma quando effettivamente furono sborsate delle somme ad altri, quando noi abbiamo contratti anche recenti, perfettamente provati, perfettamente legali, io domando se si possa sorpassare a tutte queste considerazioni.

Io non ardirei di dire al Senato: stabiliamo oggi che si dia una piena indennità, non ardirei di estendere la disposizione dell'art. 2 a tutte le farmacie che hanno privilegio d'esercizio, questo non lo ardirei; perchè io, che non so quali siano le conseguenze di questa mia proposta, non vorrei farla ciecamente al Senato; ma dal momento che vi si domanda solo di poterla studiare e di provvedere separatamente con un progetto di legge alle conseguenze di questo fatto, e meditare se non convenga portare rimedio alla deliberazione che stiamo per dare, io credo che il Senato vorrà ben considerare la cosa prima di escludere tale proposta; spero anzi che la vorrà coronare del suo voto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di non poter appoggiare la proposta dell'onorevole Lauzi, tanto bene svolta dall'onorevole Gadda, per le poche considerazioni che mi permettono di sottoporre alla saviezza del Senato.

In ogni mutamento legislativo, possono restar compromessi privilegi o private che, per la precedente legislazione, favorivano una classe di persone; e se l'erario dello Stato dovesse indennizzare coloro che reclamano per lesione delle loro prerogative, bisognerebbe rinunciare ad ogni progresso nella legislazione e consa-

crare la immutabilità del diritto pubblico interno.

Secondo le discipline che vigevano in taluni dei diversi Stati della Penisola, non si ammetteva la libera concorrenza nell'esercizio della professione farmaceutica, e la limitazione nel numero delle farmacie costituiva un privilegio.

Questo privilegio si metteva in commercio tra gli esercenti, i quali potevano trasferirlo ad altri a titolo oneroso o gratuito. Ma sopraggiunta una legge di libertà nell'esercizio delle farmacie, è la prima volta che sento dire, potersi avere diritto dagli attuali possessori delle farmacie a risarcimento per l'abolizione del privilegio. E se anche si avesse questo diritto, la controversia potrebbe sollevarsi dal possessore contro il venditore, per esser mancata la cosa comprata, e questa controversia sarebbe risolta dai tribunali a norma del diritto comune; ma pretendere un indennizzo dallo Stato, perchè una legge generale ha abolito i privilegi, è cosa che non si è intesa mai.

Perlocchè il solo dubbio veramente grave sta nel vedere se i farmacisti i quali avevano acquistato a titolo oneroso dal Governo questo privilegio o privata, abbiano diritto alla restituzione del prezzo con l'aumento dei tre decimi, secondo la proposta della Commissione, ed accettata dal Ministero; ed io sostengo che, secondo i buoni principii del diritto, non si dovrebbe restituire il prezzo, ed a malincuore voterò l'articolo proposto per ragioni di equità. Imperciocchè dopo perfezionato il contratto di compra-vendita, la perdita della cosa per fatto del legislatore si risente dal compratore, senza regresso contro il venditore; e se fosse diversamente, bisognerebbe rinunciare a qualunque contrattazione ed estinguere ogni commercio sin dalla sua sorgente.

L'Europa era tutta feudale, persino l'aria che si respirava: molti e molti feudi devoluti al fisco si concedevano ad altri mediante un prezzo, e si prendeva in considerazione, nella determinazione del prezzo, il quantitativo dei diritti giurisdizionali che fruttavano al feudatario.

Cadde dopo la rivoluzione francese l'edificio feudale: e ci è stato forse feudatario, ridotto alla mendicizia, che avesse agito contro il fisco per la restituzione del prezzo? Sarebbe stato meglio sopportare la feudalità, anzichè acqui-

stare la libertà, a costo delle contribuzioni che avrebbero dovuto imporsi per pagare il prezzo del mondo feudale.

In molti paesi d'Italia erano venali taluni uffici pubblici e so che nelle provincie meridionali i posti di scrivani e *mastrodatti* negli uffici giudiziari si pagavano al Governo; ma so pure che abolita dal Governo francese la venalità degli impieghi, e soppressi gli uffici di *scrivani* e di *mastrodatti*, lo Stato non restitui il prezzo pagato per queste concessioni, in omaggio al principio, che la perdita dell'ufficio o della cosa per opera della legge, vale un *caso fortuito* che colpisce il possessore.

Se io fossi seguito in quest'ordine di idee, si dovrebbe sopprimere l'articolo 2, proposto dalla Commissione; ma poichè si è voluto ammettere per equità, non voglio io al certo esser crudele contro i farmacisti, che aveano pagato il prezzo della loro concessione.

Non vorrei però che la grazia pei farmacisti si facesse a disgrazia dei contribuenti, ammenochè l'onorevole Presidente del Consiglio mi dimostrasse che il proposto temperamento di equità non sarà una disgrazia pei poveri contribuenti col sovraimporre loro una novella tassa.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Astengo.

**Senatore ASTENGO.** L'onorevole Senatore Lauzi coll'emendamento che ha proposto al suo articolo avrebbe tolto il secondo difetto da me notato; ma non ho sentito rispondere da nessuno al primo gravissimo difetto, il quale lascierebbe nell'incertezza assoluta la sorte di coloro che hanno diritti da liquidare.

Invece col progetto della Commissione la sorte di coloro, che possiedono delle piazze da farmacista, è regolata subito in modo fisso, ed ognuno sa quale somma ha da conseguire.

Io rammento che quando si sono abolite le altre piazze, appena promulgate le leggi reattive, e talvolta anche mentre erano ancora in discussione, si sono immediatamente fatte delle contrattazioni sulle indennità che si dovevano conseguire; e rammento pure che alcuni sentirono del vantaggio da quelle leggi, perchè i possessori delle piazze sopresse hanno potuto cedere, non ostante la soppressione, il loro ufficio e la loro clientela con dei compensi abbastanza larghi, prendendo inoltre dal Governo il corrispettivo loro dovuto in forza di quelle leggi.

La legge, mentre da un lato sopprimeva il privilegio, aumentava dall'altro col libero esercizio, il numero dei concorrenti all'acquisto degli uffici e delle clientele; e ciò produceva per naturale effetto l'aumento dei prezzi relativi.

In tal modo coloro i quali avevano questi esercizi privilegiati hanno trovato il loro tornaconto nella perdita del privilegio, vendendo liberamente il loro ufficio e la loro clientela in tutto od in parte; poichè vi furono anche di quelli che, riservandosi una parte della clientela, e naturalmente la parte migliore, hanno continuato ad esercitare la loro professione, prendendosi da una parte quello che dava il Governo, dall'altra parte il prezzo convenuto per la cessione di una parte della clientela, e non cessando per questo dall'esercizio della loro professione.

Io credo davvero che si farebbe danno ai farmacisti, lasciando tutto nell'incerto, nel mentre stesso che si abolisce il loro privilegio.

L'onorevole Senatore Gadda ci ha detto: ma come volete concepire questa, che egli chiama proprietà, e che io chiamo privilegio, senza che abbiate l'acquisto che ha dovuto farne l'attuale possessore dal precedente?

Qui si confonde il privilegio acquistato dal Governo colla trasmissione successiva dall'uno all'altro di questo privilegio.

Il privilegio una volta acquistato passa in altri o per successione o per contratto, ma è sempre il medesimo diritto, il medesimo privilegio, che colla trasmissione non cambia di natura.

Nessuno cede quello che non ha o più di quello che ha; quindi il privilegio fosse anche già passato per cento mani, sarà sempre quello che era quando fu concesso dal Governo. Perciò, se era un diritto revocabile perchè a colui al quale era dato poteva essere tolto per ragione di pubblico interesse, non diventa un diritto irrevocabile perchè, morto il concessionario, sia passato ai di lui eredi, o perchè sia stato venduto ad altri.

Sarebbe quindi un errore il prendere per base del diritto di riscatto, non ciò che si sia pagato al Governo, ma il prezzo che ne abbia pagato l'attuale possessore al possessore precedente.

In quanto poi alla differenza sostanziale in questa materia tra la concessione del privilegio

a titolo oneroso e la concessione gratuita da parte del Governo, io mi permetto di ricordare al Senato quello che è avvenuto per i privilegi di esenzione da tasse.

Molte esenzioni da tasse vi erano nelle diverse parti d'Italia prima dello Statuto e delle nuove leggi d'imposte promulgate sotto lo Statuto.

Appunto per la esistenza di quelle esenzioni si pose spesso nelle disposizioni transitorie, poste in fine delle nuove leggi, una disposizione che le dichiarasse cessate. Ma che è avvenuto? Nacquero delle questioni portate innanzi ai tribunali da parte di coloro che godevano alcune di quelle esenzioni. I tribunali, per decidere quelle questioni, cercarono in qual modo si fossero acquistate le esenzioni in controversia. Quando risultò che erano state acquistate a titolo oneroso, le mantennero, nonostante la disposizione generale di legge che aveva dichiarate cessate tutte le precedenti esenzioni. Ciò avvenne, per esempio, a Torino, per certe esenzioni di tasse, che in realtà erano state concesse in corrispettivo di obblighi assunti da costruttori di case in certe località; essendosi riconosciuto che si trattava di esenzioni a titolo oneroso, furono rispettate e mantenute anche dopo la nuova legge. Ma ovunque non si è trovato questo carattere di titolo oneroso si è detto: è un privilegio a titolo gratuito, deve perciò cessare.

D'altronde si fa dagli oppositori un'altra confusione alla quale io accennava già: la confusione tra il diritto di privilegio che si è acquistato e che è quello solo che cessa, e lo stabilimento industriale e commerciale di una farmacia, il quale non si può perdere per effetto di questa legge, ed è una proprietà preziosa. Un farmacista, il quale abbia una farmacia accreditata ed in buona località, dalla quale ritragga un considerevole profitto, potrà avere dei concorrenti, e ciò è cosa giusta e legittima; ma la proprietà del suo stabilimento, la sua clientela, il suo avviamento, non si perderà sebbene perda il privilegio del monopolio, e potrà anche cederli ad altri, se non amerà continuare nell'esercizio della sua professione.

Così è avvenuto nelle provincie in cui si sono liquidate le piazze.

E qui mi piace osservare che la questione non è punto regionale: non bisogna che la guardiamo come tale. No, la questione non è

regionale! È una questione generale italiana, che ha la sua applicazione in tutte le parti d'Italia; imperocché anche nelle antiche provincie vi sono i farmacisti che hanno piazze, e vi sono i farmacisti che senza avere piazza, godono del privilegio del monopolio: in altri termini, siccome non v'è libero esercizio, siccome v'è un numero determinato di farmacisti in ogni città, coloro che hanno ora il vantaggio di esercitare la farmacia con autorizzazione del Governo, hanno una specie di privilegio nel fatto che nessun altro può venire a far loro concorrenza. Ma con questa legge essi perderanno tale vantaggio, come lo perderanno i farmacisti delle altre parti d'Italia. La sola differenza sta in ciò che coloro i quali hanno una piazza concessa a titolo oneroso, avranno come nelle altre parti d'Italia, il diritto di esser rimborsati del prezzo pagato, più i 3/10 e più la differenza fra l'antica e la nuova moneta.

Anche fra i procuratori vi erano nelle antiche provincie coloro i quali avevano piazze, e coloro che non le avevano, ma pure l'esercizio era limitato. Per esempio a Genova non c'erano piazze; erano circa 40 procuratori nominati dal Governo, e non poteva esservene di più: erano 40 privilegiati, in quanto il quarantunesimo non ci poteva essere, e se non moriva o non cessava dall'esercizio uno dei quaranta, nessuno, per quanta capacità avesse, poteva mettersi a fare il Procuratore.

È venuta la legge del 1857, la quale ha dichiarato libero l'esercizio; e certamente i 40 Procuratori di Genova, i quali avevano un privilegio nel numero, hanno perduto questo privilegio, ma hanno forse avuto qualche compenso dallo Stato? No, niente affatto: hanno subito la concorrenza dei nuovi Procuratori e non hanno conseguito nulla, perchè non avevano piazze e non avevano pagato nulla. Non avevano che un vantaggio dato loro per legge, la quale aveva stabilito un numero determinato di Procuratori. Essi hanno perduto quel vantaggio senza compenso, ma non crediate che ne abbiano risentito molto danno. Si è aggiunto sicuramente qualche nuovo Procuratore; ma i Procuratori che facevano parte dei 40 primi, hanno continuato ad esercitare la loro professione, e non hanno certo perduto la loro clientela.

Dunque il danno non è quello che si teme, ma è molto minore! Lo ripeto, l'esperienza

ha chiaramente dimostrato che ovunque sono state soppresse queste piazze privilegiate, coloro che hanno avuto un compenso dallo Stato, in fin dei conti hanno poi avuto più vantaggi che danni.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei domandare all'onorevole Ministro dell'Interno una spiegazione intorno all'importanza di queste indennità che si debbono accordare in forza dell'articolo 2 e che sgomentano alquanto l'onorevole Senatore Miraglia.

Quanto a me, dopo le eloquenti parole dell'onorevole Astengo e dello stesso onorevole Miraglia, non mi resta più alcun dubbio sulla giustizia e sull'equità della proposta ministeriale.

Io non posso ammettere che una proprietà che si fonda sopra un privilegio, abbia gli stessi caratteri d'inviolabilità di una proprietà la quale si fonda sul diritto comune.

A questa stregua, se la maggioranza dei Deputati che sedeva nell'immortale Convenzione francese, che mutò radicalmente la faccia al mondo, avesse diviso le idee degli onorevoli Lauzi e Gadda...

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G.... non avrebbe compiute le più grandi riforme, nè avrebbe aboliti tutti quei privilegi che erano una vera limitazione del diritto comune; privilegi, i quali erano stati pagati molte volte con forti somme di danaro, privilegi, con cui si garantivano le doti, privilegi coi quali si assicuravano cauzioni e si davano garanzie pupillari, niente più niente meno di quanto l'onorevole Gadda ha sostenuto abbiano fatto i farmacisti di Lombardia. L'onorevole Astengo diceva: « badate che qui non si tratta di una vera proprietà » io aggiungo che non solo i diritti dei farmacisti non costituiscono vera proprietà, ma che sono anzi una limitazione della proprietà, detta proprietà di tutti.

Quando, o Signori, noi abbiamo ammesso il libero Commercio, noi abbiamo offesi moltissimi diritti, abbiamo offeso molte industrie, molti traffici, i quali erano cresciuti all'ombra della protezione. Ora, che cosa è la limitazione delle piazze di esercizio delle Farmacie, se non una prelazione accordata agli interessi di alcuni cittadini a scapito degli interessi di

tutto il paese. Quindi, per me credo che non si possa accogliere l'emendamento dell'onorevole Lauzi, e non si possa accogliere per gli argomenti così egregiamente esposti dall'onorevole Ministro dell'Interno, e dagli onorevoli Senatori Astengo e Miraglia.

Noi metteremmo lo Stato sopra una via molto pericolosa, ed apriremmo il varco a moltissime altre domande di indennità.

Conchiudo ripetendo la domanda già rivolta all'onorevole Ministro dell'Interno, cioè: a qual somma dovranno sobbarcarsi le finanze dello Stato, giusta il disposto dell'articolo 2?

Nelle condizioni attuali in cui versano le finanze, io trovo che tutte le spese che non hanno un vero carattere d'urgenza, prima di stabilirle, bisogna ponderarle attentamente, perchè tutti gli aumenti delle spese si convertono in aumento di imposte, e noi tutti siamo convinti che queste imposte hanno toccato un limite, quasi direi, intollerabile; quindi io prego l'onorevole Ministro dell'Interno di farci conoscere quale sia l'entità del sacrificio che si domanda all'erario dello Stato, e con quali mezzi il Governo crede di poter far fronte a queste spese.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Dirò appena poche frasi perchè non voglio abusare della pazienza del Senato, e perchè è già la terza volta che prendo la parola.

Voglio accennare all'onorevole Senatore Pepoli, che io non ho detto che non sia abolito il privilegio, io ho già votata l'abolizione del privilegio....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore GADDA.... e non voglio stare sotto l'accusa che io mi opponga alla abolizione del privilegio, anzi ho detto che il privilegio va abolito. La mia questione si aggira sull'indennità.

Accetto poi, e prendo atto delle parole dette dall'onorevole Senatore Miraglia, perchè secondo il suo ragionamento, noi avremmo qui una disposizione che non sarebbe di puro diritto.

Egli crede che se adottiamo una disposizione in base al diritto, noi non dobbiamo accordare indennità neppure alle piazze che hanno dato un corrispettivo al Governo.

Dunque noi facciamo oggi una legge di equità, siamo ispirati dal desiderio di non nuocere: ma allora perchè vogliamo fare una distinzione

fra gli uni e gli altri? Se noi non applichiamo una disposizione rigorosa di diritto, se noi entriamo nel campo dell'equità, bisogna che il trattamento sia eguale per tutti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore GADDA. Io quindi, anche per queste considerazioni, prego il Senato a riflettere se non si debbano applicare a tutti i casi simili, le stesse norme di equità che ci guidarono a giudicare di alcune.

L'onorevole Senatore Astengo diceva: preferisco il progetto della Commissione alla proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, perchè il progetto della Commissione fa vedere ai farmacisti cosa resta loro, ossia fa vedere che loro resta niente affatto. Io non comprendo come questa considerazione possa condurci a respingere una proposta così temperata, come quella di invitare il Governo a fare separatamente un progetto equo ed onesto per diminuire i danni che la legge d'oggi arreca ad alcuni.

Io non aggiungerò altre parole, mi rimetto interamente al senno del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli Gioacchino, ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io osserverò solamente che domandando un'indennità per ogni privilegio che si abolisce, si vota indirettamente contro l'abolizione medesima.

Se tutte le volte infatti che o dalla Francia o dall'Italia si è domandata l'abolizione di un privilegio si avesse dovuto accordare contemporaneamente un'indennità, tutte le più grandi riforme non si sarebbero mai compiute, perchè vi sarebbe stato materialmente l'impossibilità di farlo.

Ecco ciò che io voleva osservare all'onorevole Senatore Gadda.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prego l'onorevole Senatore Gadda a persuadersi, che a me non piacciono due pesi e due misure, e se ho considerato l'articolo 2 come un temperamento di equità da potersi adottare, ho posto mente all'atto a titolo oneroso per effetto del quale i farmacisti avevano acquistato il privilegio.

Ora, non si trovano nelle medesime condizioni gli altri farmacisti che godevano un privilegio senza aver pagato alcun corrispettivo.

E tornando ai farmacisti che avevano comprato dal Governo il privilegio, ripeto, che ben a ragione il progetto ministeriale non conteneva

disposizione alcuna per restituzione di prezzo; e l'articolo in discussione è stato proposto dalla onorevole Commissione per vedute di equità. Dico di equità e non di giustizia, poichè ho il fermo convincimento, che l'onorevole Senatore Astengo, membro della Commissione, giureconsulto versatissimo nel giure privato e pubblico, deve convenir meco, che nel campo del diritto mancherebbe ogni ragione di restituzione di prezzo. Rotto ogni legame fra il venditore ed il compratore per una contrattazione che fu perfezionata nel tempo della stipulazione, ogni avvenimento posteriore giova o pregiudica esclusivamente il compratore.

Non è presente l'onorevole Ministro delle Finanze per poter dire al Senato con quali fondi potrà pagare i cinque o sei milioni ai possessori delle farmacie che le avevano acquistate a titolo oneroso dal Governo; ma la presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale conoscendo i bisogni di tutte le amministrazioni dello Stato, accetta il temperamento di equità proposto dalla Commissione, mi apre il cuore alla speranza, che le casse delle Finanze potranno concedere questa grazia ai farmacisti, senza implorare il soccorso dei contribuenti in un momento in cui si agisce con inflessibile rigore pel pagamento dei tributi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi sarà difficile rispondere alla domanda che ora vien fatta dal Senatore Pepoli; poichè l'articolo che noi discutiamo riguardo all'indennità da pagarsi ai possessori di piazze privilegiate, non è stato proposto d'iniziativa del Governo, ma della Commissione, la quale ha fatto in proposito tutti gli studii che poteva fare, perchè comprenderà il Senato come sia ardua cosa il fare in poco tempo delle investigazioni, non dirò sopra il numero delle piazze privilegiate o acquistate a titolo oneroso, ma sopra le quote che si sono pagate *in origine*, per metterle a base degli altri calcoli da istituirsi.

Però si conosce il numero delle piazze privilegiate nelle diverse parti d'Italia, dove l'esercizio non è libero; e da un calcolo approssimativo si suppone che l'indennità possa all'incirca ascendere a 200 o 250 mila lire di rendita. Se non saranno 250, saranno 300 o 400 mila; e certo questa somma non varierà

sostanzialmente le nostre condizioni finanziarie.

Giacchè ho preso la parola per dar queste spiegazioni, ringrazio l'onorevole Senatore Miraglia dell'appoggio dato alla proposta della Commissione che è pur diventata proposta del Governo. Il Governo non aveva fatto una proposta esplicita, perchè credeva di poter applicare la legge del 1857, dove sono già determinate quelle indennità, salvo a stabilir le norme di procedere per la liquidazione e per le condizioni di esercizio. Ecco il motivo per cui il Governo era di altro parere, mentre invece la Commissione ha stimato più opportuno di fissare espressamente la base dell'indennità.

Non creda poi che il Governo e la Commissione, nello stabilire il prezzo di questa liquidazione, sieno stati prodighi. Non vorrei che l'onorevole Miraglia credesse che io, dopo esser stato soverchiamente sul tirato, percorressi ora una via troppo larga, e fossi disposto a distribuire danaro al di là del giusto e dell'equo.

Io credo che sia giustizia restituire il prezzo.

Senatore MIRAGLIA. È equità.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Miraglia lo sa, io non sono giureconsulto, e quindi non ragiono con le precise formule del diritto; ma mi pare abbastanza ammesso, che quando per una concessione si riceve un prezzo, si debba restituir il prezzo, allorchè in seguito si ritira la concessione.

Nel nostro caso presente, oltre al prezzo si tiene anche calcolo di altre circostanze per alcuni riguardi, e si entra nel campo dell'equità; ma andare anche più oltre, o voler pagare qualsiasi privilegio, sebbene non abbia costato nulla, e unicamente perchè questo privilegio, dopo avere ingrassato i primi possessori, è stato venduto a un prezzo venale più o meno elevato, questo mi pare che non sarebbe giustizia, ma prodigalità, ed oltre di ciò costituirebbe un precedente molto gravoso per le nostre finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola metto ai voti gli articoli.

Domando al Senatore Lauzi se insiste nella sua proposta.

Senatore LAUZI. Insisto.

PRESIDENTE. Rileggo per porlo ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi in sostituzione dell'articolo secondo delle *disposizioni transitorie*.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo della Commissione per porlo ai voti.

« Art. 2. I provvisti di piazza di farmacista al tempo in cui andrà in vigore la presente legge ai termini dell'articolo precedente, avranno diritto di conseguire dalle Finanze dello Stato in rendita del Debito pubblico, calcolata al valore in corso all'epoca del pagamento, la somma sborsata al Governo per l'acquisto della piazza coll'aumento dei tre decimi, da liquidarsi in modo conforme a quanto fu stabilito nei droghieri colla legge del 3 maggio 1857. »

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Dicendo semplicemente *legge del 3 maggio 1857*, mi pare che non sarebbe bene determinato; perciò sarebbe meglio dire, come si esprime la legge transitoria del Codice civile: *la legge sarda numero ecc. ecc.*

MINISTRO DELL'INTERNO. Il numero sarebbe il 2185.

PRESIDENTE. Non si tratta perciò che d'inserirlo nell'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti con questa piccola aggiunta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Una legge che sarà promulgata contemporaneamente alla presente, stabilirà le condizioni di studio e di esami necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia. »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Prima di tutto fo osservare che il senso di quest'articolo è fuori di tutte le usanze del linguaggio legislativo. Come si può promettere che un'altra legge da discutersi possa esser promulgata contemporaneamente a questa? Ma senza attenermi a questa parte alla quale si potrebbe stare, io faccio osservare al Senato che la materia degli studi necessari per l'abilitazione dei farmacisti non appartiene al soggetto della presente legge, ma ad una legge di istruzione pubblica. Questa riguarda tante professioni, tanti esercizi che hanno relazione colla salute pubblica, ma non stabilisce quali siano gli studi da farsi dai medici, dai chirurghi, e assolutamente non lo deve stabilire per i farmacisti. Oltre a ciò io ricordo al Senato che in tutte le leggi d'istru-

zione pubblica ci sono le disposizioni pei corsi dei farmacisti, anzi dirò che le disposizioni attualmente in vigore sono molto rigorose; si tratta di quattro anni di studi, furono stabiliti da Regolamento approvato con Decreto Reale del 4 marzo 1865, il quale fu in parte modificato dal Decreto del novembre 1870. Ora questo corso è molto rigoroso, e non è un corso meramente teorico, è un corso pratico; sono quattro anni; nei primi tre devesi studiare la chimica, la chimica-farmaceutica in tutte le attinenze alla preparazione dei medicamenti; nel quarto anno devesi fare la pratica presso farmacisti designati particolarmente con molta cura dalla legge; poi ci sono gli esami sulla teoria e sulla pratica, ci sono ancora delle regole sulla loro ammissione; insomma è un sistema compiuto il quale non è niente inferiore a quelli in uso presso le nazioni più colte d'Europa.

Ora io domando, per quale ragione noi vogliamo sottrarre l'insegnamento della farmacia, alle discipline che regolano tutte le altre parti dell'istruzione pubblica, e vogliamo guastare questo corso così ben ordinato, corso, aggiungo, sulla cui severità sono state mosse molte lagnanze? Se con questa legge noi vogliamo provvedere a che i farmacisti siano tutti istruiti, se vogliamo impedire che concorrano a questa professione, tanto gelosa e delicata, persone ignoranti che comprometterebbero la salute pubblica. perchè veniamo ad alterare il sistema in vigore attualmente, e che risulta, come ho detto, dai Regolamenti approvati coi decreti da me citati?

Io perciò credo che si debba sopprimere assolutamente quest'articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La cagione per la quale la Commissione credette di dover formulare quest'articolo, fu perchè ora in Italia non sono uniformi gli studi della farmacia; giacchè in alcuni luoghi sono prescritti tre anni, in altri quattro, e nei medesimi luoghi non si insegnano le medesime materie e le pratiche, non si fanno sempre in tutti i luoghi con quella estensione necessaria, perchè gli studi farmaceutici siano completi; per cui quest'articolo fu messo in accordo col tempo in cui dovrà essere promulgata la presente legge, affinchè fosse dato a tutti i farmacisti in Italia di poter

seguire un corso di studi conforme per l'esercizio della farmacia.

Questa fu la sola ragione di questo articolo.

Senatore AMARI, *prof.* Ma allora a me pare che per conseguire il giustissimo intento, al quale ha or ora accennato l'onorevole Relatore, non restava altro a fare, che scrivere in questo articolo, che la legge di pubblica istruzione intorno, al corso di farmacisti, sarà obbligatoria in tutto lo Stato.

Osservo poi al Senato, che per l'appunto è allo studio un progetto di legge presentato dal Ministro di Pubblica Istruzione sui corsi Universitari, nel quale si tratta precisamente anche del corso di farmacia, ed il Relatore del Codice sanitario, competente in tutto, è uno dei componenti la Commissione della quale io sono Relatore; per cui non vedo ragione che, essendo in corso di studio un progetto di legge sulla materia, non ci possiamo ad esso riferire, anzichè mettere un articolo in coda al Codice sanitario.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io credo che l'onorevole Senatore Amari sia in un equivoco, e mi spiego. La Commissione non ha inteso di dire che si faccia una legge la quale non appartenga alla istruzione pubblica, ma ha soltanto voluto subordinare l'esercizio della libertà della farmacia alla condizione, che vi sia una legge uniforme per tutta Italia, che garantisca convenientemente questa medesima libertà. Ora, se le leggi attualmente in vigore sopra tale argomento in una parte dello Stato son riputate sufficienti a tutelare la libertà di detto esercizio, potrà bastare che vengano estese ad altre parti dello Stato ove ancora non siano in vigore. Quello che importa si è che una legge vi sia, ed una legge unica per tutto il Regno.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Farò osservare all'onorevole Senatore Astengo, che io non veggo in nessuna parte di questo Regolamento del 1865 e del Decreto del 1870 che gli fa seguito, io non veggo, dico, che i medesimi siano resi obbligatori per tutto lo Stato. Ma se di fatto non si osservano, appartiene al Potere esecutivo di farli osservare, appartiene al Ministro della Pubblica Istruzione di prescrivere che questo corso si

faccia da per tatto, ed appartiene al Ministro dell'Interno di vietare ai farmacisti, che non danno questa garanzia, di esercitare la farmacia. Ma perciò non ci vuole mica una legge; la legge vi è, ed è la legge generale, ed io non veggo perchè si debba venire a questo espediente insolito, piuttosto che fare un ordine del giorno per es. in cui si invitino i signori Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno, ognuno per la sua parte, a fare osservare questo Regolamento; non ci vuole altro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Amari vuol formulare la sua proposta e farla passare al banco della Presidenza?

Senatore **ASTENGO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ASTENGO.** La Commissione, quando ha discusso questo articolo, ha dovuto esaminare questo punto di fatto, ed è stato assicurata che la legge del 1859 non è in esecuzione in tutte le parti d'Italia.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Veramente l'ordinamento degli studii farmaceutici è stato fatto per Decreto Reale. Vi era nelle antiche provincie, una facoltà molto ampia concessa al Ministro di Pubblica Istruzione di riformar gli studii senza bisogno di ricorrere ad una legge.

Il Regolamento del 1857, che riformava gli studii farmaceutici, stabiliva due anni di tirocinio pratico prima di entrare all'Università, e poi due anni di studio teorico-pratico, quindi due anni ancora di pratica come aspiranti in farmacia, in seguito ai quali si prendeva l'esame d'ammissione all'esercizio della farmacia. Venne poi fuori il Decreto del Ministro Natoli, del 4 aprile 1865, il quale ordinava gli studii farmaceutici in tutte le parti d'Italia che allora componevano il Regno, e stabiliva 4 anni di corso. L'ultimo anno era particolarmente destinato alla pratica in una farmacia; ma questo Decreto e Regolamento non è stato peranco esteso al Veneto; e in fatti a Padova v'è un altro ordinamento degli studii farmaceutici, secondo il quale quel corso dura due soli anni invece di quattro.

Anche per Roma c'è un ordinamento particolare. Ora adunque sarebbe necessario estendere a tutte le altre parti del Regno il Regolamento del 1865; non so però se il Ministro dell'Istruzione Pubblica creda di poter ciò fare per sem-

plice Decreto, trattandosi d'introdurre un nuovo ordinamento in una Università dove già ve n'è un'altro vigente in forza di legge. Per uniformare ed estendere tali studii in tutta Italia, sarà certamente necessaria una disposizione legislativa; e a tal uopo il Ministro della Pubblica Istruzione ha già presentato un progetto di legge, che, se non erro, si trova all'esame presso il Senato, per la riforma degli studii superiori. In quella occasione, evidentemente, non si potrà trascurare l'insegnamento farmaceutico, massime a fronte di questo Codice sanitario, dove è stabilito il principio del libero esercizio.

Ora si tratta unicamente di vedere se è necessario che nel Codice vi sia un articolo in cui si prescriva che non andranno in vigore le disposizioni riguardanti la libertà dell'esercizio farmaceutico, se non quando vi sarà una legge estesa a tutta l'Italia, la quale stabilisca gli studii e gli esami necessari ad ottenere l'esercizio della professione di farmacista.

Io credo che questa disposizione non sia strettamente necessaria; ma è bene inserirla, perchè è una specie di garanzia morale. Non bisogna dissimularlo; con questo Codice si fa una riforma non dirò molto ardita, ma senza dubbio molto importante, alla quale se gran parte del paese è preparata, v'ha eziandio una parte che ha un'opinione diversa da quella prevalsa nel Parlamento. Anche per questo io credo utile il dare questa garanzia con un articolo di legge, presso a poco come venne redatto dalla Commissione, nel quale si dichiara che la libertà d'esercizio non si darà se non venga insieme pubblicata una legge generale per tutta l'Italia sopra gli studii farmaceutici.

Senatore **AMARI, prof.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **AMARI, prof.** Io ringrazio il Ministro dell'Interno dell'esposizione chiarissima che egli ha fatto dello stato della legislazione in questa materia, ma gli debbo far osservare che precisamente egli ha chiarito il dubbio che restava nella mente dell'Onorevole Astengo, cioè che si trattasse della parte del territorio dove era in vigore la legge del 1859. Debbo poi notare al signor Ministro dell'Interno che precisamente per questi studii dei farmacisti, dopo il regolamento del Settembre 1862, il quale prescrive le norme da tenersi per essi, si adottarono disposizioni generali per tutt

le università. Infatti, come ha detto il Signor Ministro, il Regolamento del 4 Marzo 1865 è esteso a tutto il Regno senza riguardo a tale o tal' altra Università. Per la stessa ragione per cui in tutto il Regno, gli studi farmaceutici sono regolati da questo decreto Reale, si potrebbe estendere a tutte le provincie....

MINISTRO DELL' INTERNO. No, perchè c' è una legge.

Senatore AMARI, *prof.*... tanto più che la legge del 1859 della quale questo è un' appendice, è stata, per effetto di un' altra legge dell' anno passato, estesa alle Università di Padova e di Roma, cioè nelle provincie nelle quali questo Regolamento si suppone che non possa aver vigore.

Questa è la ragione per cui io insisto sulla soppressione dell' articolo.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Veramente dopo le cose dette dall' onorevole signor Ministro e dal Senatore Amari, la Commissione deve insistere sempre più nella sua proposta, perchè si è detto che vi è bensì un ordinamento generale per gli studi dei farmacisti, ma un ordinamento fatto per Decreto Reale, anzichè per legge. Ma, Signori, la legge non può calcolare nè sopra i Decreti Reali, nè sui Regolamenti. Il Legislatore, quando stabilisce l' esercizio libero della farmacia per tutto il Regno, deve assicurare le cautele di questo esercizio per mezzo di legge, e non deve affidarsi a Decreti Reali e a Regolamenti, i quali sono mutabili a piacere del potere esecutivo.

Ora, quando si dice che già vi sono attualmente delle norme generali nella maggior parte del Regno, in virtù di un Decreto Reale, e si soggiunge che con altro Decreto Reale, si possono estendere alle provincie che ancora non le hanno, si dice abbastanza per giustificare la necessità dell' articolo proposto dalla Commissione. Non si può ammettere che il Legislatore dica così: io stabilisco la libertà, ma quanto alle cautele del suo esercizio, mi rimetto intieramente al potere esecutivo, il quale farà dei Regolamenti quando e come crederà. Ma se il potere esecutivo non li facesse o non li facesse tali che fossero sufficienti allo scopo, ne verrebbe la mancanza di quella garanzia che il Legislatore avrebbe pure ravvisato necessaria nell' interesse pubblico.

Nei sistema della Commissione, quando la legge stabilisce la libertà dell' esercizio, conviene che si assicuri delle cautele di questa libertà, e queste cautele sono principalmente nei buoni studi prescritti per i farmacisti.

Pertanto la Commissione insiste nella sua proposta.

Senatore AMARI, *prof.* Mi duole di dover pregare il Senato che mi conceda di dire altre due parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AMARI, *prof.* Farò osservare soltanto che tutti gli studi universitari attuali sono fatti per effetto di un regolamento e non per effetto di legge; e ciò che parrebbe una stranezza, ha la sua buonissima ragione; cioè a dire che i regolamenti sono più mutabili delle leggi, e siccome la scienza muta continuamente, è bene che non ci sia l' immobilità di una legge per prescrivere uno studio, piuttostochè un altro.

Dunque i farmacisti sono nelle stesse condizioni degli esercenti le altre professioni più importanti, come medici, ingegneri e simili; e non faccio altre osservazioni.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che mettere ai voti l' articolo. Lo rileggo.....

MINISTRO DELL' INTERNO. Io proporrei un emendamento: mi pare che quel *contemporaneamente* possa portare qualche inconveniente.

Quel *contemporaneamente* stabilisce la condizione, che la legge riguardante gli studi farmaceutici debba essere promulgata insieme al Codice sanitario; ora questa condizione non mi pare che sia assolutamente necessaria, anzi a mio avviso è piuttosto dannosa.

S' intende benissimo che la legge riguardante gli studi farmaceutici dev' essere promulgata e andare in vigore prima della libertà di esercizio; ma non vedo la necessità, di dire nell' articolo che deve essere promulgata *contemporaneamente* al Codice sanitario.

Se credono, possono stabilire che sia promulgata prima; ma è evidente, anche senza farne parola nell' articolo, che la legge sopra gli studi farmaceutici dev' essere promulgata prima che quella riguardante la libertà dell' esercizio della professione di farmacista vada in vigore.

Proporrei quindi che fosse semplicemente tolta dall' articolo la parola *contemporaneamente*,

che potrebbe portare qualche inconveniente nell'applicazione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe di dire:

« Una legge che sarà promulgata prima, o contemporaneamente alla presente, ecc. »

Così mi pare che potrebbe essere soddisfatto il desiderio del signor Ministro, e non vi sarebbe più il caso che nell'applicazione accadesero inconvenienti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Faccio osservare che non si può dire « una legge che sarà promulgata prima o contemporaneamente. » Non è una dizione che si possa usare, io direi piuttosto semplicemente:

« Con un'altra legge si stabiliranno le condizioni di studio e di esami necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Mi spiace assai contraddire i desideri dell'onorevole signor Ministro, ma la Commissione non può accettare la di lui proposta, perchè sconvolgerebbe il sistema del progetto.

La Commissione ha stabilito 5 anni di tempo prima dell'attuazione della libertà di esercizio delle farmacie, onde dar tempo a che si facciano dei nuovi e seri studi, e non avrebbe dato tanto facilmente il suo voto per la libertà dell'esercizio farmaceutico, senza la garanzia di nuovi studi. Il dire perciò semplicemente che una legge sarà promulgata, è come non dir nulla, giacchè il legislatore può sempre fare delle leggi. Perchè l'articolo abbia un significato utile, è d'uopo stabilire quando dovrà essere promulgata la nuova legge ravvisata necessaria a tutela della libertà dell'esercizio. Altrimenti potrebbe accadere, contro l'intendimento della Commissione, che la legge della libertà dell'esercizio andasse in esecuzione prima che con altra legge fossero ordinati gli studi necessari all'esercizio libero del farmacista.

Se ciò non piace al Senato, respinga pure la proposta della Commissione, ma la Commissione, per essere coerente al suo sistema, non può che mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. La Commissione mantenendo il suo articolo, lo metto ai voti....

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi permetta l'onorevole Astengo d'insistere nelle mie osservazioni, perchè, cosa avverrebbe se questa legge intorno agli studi dei farmacisti per un caso qualunque non fosse votata? Il Codice, qualunque votato dai due rami del Parlamento, dovrebbe stare in sospenso finchè venisse questa legge, ciò che davvero non sarebbe molto conveniente.

Sono anche io d'avviso che si debba aver la garanzia che questi studi si circondino di tutte le cautele volute, che sieno perfetti per quanto è possibile, che si diano serie garanzie di capacità e di esperienza; ma sospendere la pubblicazione di tutte le parti di questo Codice, mentre la materia riguardante le farmacie non è che una delle parti del Codice stesso, mi par che sia una cautela eccessiva, e che potrebbe quindi bastare la formula stata letta testè, cioè a dire, che sarà presentata una legge per estendere a tutta l'Italia le condizioni per gli studi ed esami necessari alla professione di farmacista.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione domanderebbe di rivedere questo articolo per meglio studiarlo.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Consentendolo il Senato, l'articolo è rinviato alla Commissione.

L'ordine del giorno per domani è:

1. Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.
2. Approvazione della convenzione 25 gennaio fra il Ministero delle Finanze e il Banco di Sicilia.
3. Progetto di legge per la vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni.
4. Convalidazione del Regio decreto per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1872.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

CXX.

## TORNATA DEL 29 APRILE 1873

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Nuova redazione dell'art. 3 delle disposizioni transitorie proposta dalla Commissione, accettata dal Commissario Regio, approvata — Approvazione di due articoli aggiuntivi alle disposizioni transitorie proposti dalla Commissione ed accettati dal Commissario Regio — Proposta d'articolo del Senatore Sappa combattuta dal Relatore e dal Commissario Regio — Replica del Senatore Sappa — Avvertenza e schiarimenti del Senatore Maggiorani — Considerazioni del Ministro dell'Interno — Avvertenza e riserva del Senatore Beretta — Nuove considerazioni e schiarimenti del Senatore Sappa e ritiro della sua proposta — Proposta aggiuntiva all'art. 1 delle disposizioni transitorie del Senatore Beretta, combattuta dal Commissario Regio e dal Senatore Errante — Replica del Senatore Beretta e del Ministro dell'Interno — Reiezione della proposta — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Approvazione della Convenzione 25 gennaio 1872 fra il Ministero delle Finanze ed il Banco di Sicilia; 2. Convalidazione di Decreti reali per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1872 — Mozione d'ordine del Senatore Des Ambrois sul progetto di legge per la vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni, appoggiata dal Relatore e dal Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Senatore Bo, Commissario Regio, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

### Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

« N. 4981. Parecchi proprietari di alcune frazioni del Comune di Bondeno (Ferrara) danneggiati dalle ultime inondazioni, ricorrono al Senato onde ottenere solleciti provvedimenti a sol-

lievo della loro sventura, con apposite modificazioni al progetto di legge relativo. »

Il Senatore Cambray-Digny chiede un congedo di 15 giorni, per affari di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

### Seguito della discussione del progetto di legge per il nuovo Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per un nuovo Codice sanitario, rimasta all'articolo 3 delle disposizioni transitorie.

Domando alla Commissione se ha proposte a fare, sopra l'articolo 3.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione

avrebbe redatto l'articolo 3 in questo modo:

« Art. 3. Una legge che sarà promulgata non più tardi di un anno, dopo la presente, stabilirà le condizioni di studio e di esame necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia. »

La Commissione avrebbe tolta la parola *contemporaneamente*, che è nell'articolo primitivo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Commissario Regio se accetta questa nuova redazione.

Senatore B0, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Essendo quest'articolo accettato dal Commissario Regio, apro sul medesimo la discussione.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe aggiunto due altri articoli parimenti nelle disposizioni transitorie.

Ne leggo il testo :

« Art. 4. Le disposizioni della presente legge ove è cenno dei Sotto-Prefetti, saranno applicate ai Commissari distrettuali nelle provincie ove continuano a sussistere. »

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio, accetta quest'articolo 4?

Senatore B0, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. L'articolo 5 sarebbe il seguente:

« Art. 5. Mentre non siede in Roma la Corte di Cassazione, invece del Consigliere di Cassazione, di cui all'articolo 14 della presente legge, sarà chiamato un Consigliere della Corte d'Appello. »

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio, accetta quest'articolo?

Senatore B0, *Commissario Regio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 5. Mentre non siede in Roma la Corte di Cassazione, invece del Consigliere di Cassazione di cui all'art. 14 della presente legge, sarà chiamato un Consigliere della Corte d'Appello. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore SAPPÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAPPÀ. Io non ho votato il principio della libertà delle farmacie. Però tale principio essendo stato accettato dal Senato, io mi inchino alle sue decisioni. Godo però di vedere che la Commissione si è preoccupata degli inconvenienti che ne potevano nascere e che abbia introdotte nella legge delle disposizioni tendenti ad evitarli.

Parmi però che si sia ommesso di provvedere ad un caso abbastanza grave. Dal momento che l'esercizio delle farmacie diventa oggetto di speculazione, necessariamente è da aspettarsi che speculatori stabiliscano le farmacie dove credono di poterne ricavare quanto meno un utile sufficiente. Ora, esistono dei villaggi, in regioni più discoste dai grandi centri di popolazione, nei quali difficilmente vorrà qualche speculatore andare ad esercitare il servizio farmaceutico per la ragione che questi villaggi sono abitati da povera gente. Credo che la legge deve pensare a tutti e quindi anche ai poveri, e in questo caso l'interesse essendo abbastanza grave, bisognerebbe provvedervi con questa legge. Ne abbiamo un esempio nella legge Comunale e Provinciale, la quale si preoccupa del servizio sanitario, e, laddove non vi è un medico, un chirurgo e una levatrice, stabilisce che i Municipi debbano stanziare tra le spese obbligatorie del loro bilancio, la somma occorrente per provvedere a questo servizio pubblico.

Io sottopongo al Senato questa mia osservazione acciò vegga nella sua saggezza, se sia utile d'introdurre in questa legge una simile disposizione.

Ma la mia fede di vedere accettato questo principio è alquanto scossa, dopochè avendone parlato a qualche membro della Commissione, questi mi ha dato ragioni gravissime, le quali certamente verranno esposte al Senato. Confesso però che queste ragioni non mi hanno convinto, e quindi credo di obbedire ad un dovere proponendo al Senato una disposizione che avrei concepito in questi termini, e che ho desunto propriamente dall'art. 116 della legge Comunale, il quale stabilisce al numero quinto, che

sono obbligatorie pei Municipi le spese per il servizio sanitario dei medici chirurghi e delle levatrici per i poveri, in quanto non sia a quelle provvisto da istituzioni particolari.

L'articolo che io proporrei sarebbe questo :

« I Comuni in quei territori in cui non sia provvisto da istituzioni particolari al servizio farmaceutico, dovranno provvedervi a loro spese stanziando di proprio nei loro bilanci fra le spese obbligatorie la somma perciò occorrente. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo che propone il Senatore Sappa.

(Vedi sopra.)

La Commissione accetta questa proposta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non potrebbe accettare quest'articolo, perchè ne fu già discusso uno simile e non venne dal Senato accolto. Io pregherei l'onorevole Senatore Sappa a considerare, come avrà senza dubbio già fatto, la natura complessa di questo argomento, il quale venne già trattato dall'onorevole Senatore Maggiorani. Dare ai Comuni tutti la facoltà e l'obbligo di aprire a loro carico una farmacia, la quale dovrebbe essere sostenuta dai medesimi Comuni, sembrò che fosse cosa la quale superasse veramente la competenza di un Codice sanitario; giacchè non si tratta solamente di nominare un farmacista, ma di provvederlo anche di ciò che è necessario per il suo esercizio. Ora vi sono Comuni miserabili, Comuni piccolissimi, Comuni che nemmeno in consorzio non credo sarebbe facile che potessero sostenere la spesa per una farmacia; mentre, se il bisogno in un Comune realmente esiste, vi è certo chi può trovare il suo tornaconto aprendo una farmacia a proprie spese.

Queste ed altre furono le ragioni per cui non fu accettata questa proposta, che fu già fatta in Senato, e che il Senato stesso, come dissi, non ha creduto di accogliere, come non fu accolta dalla sua Commissione.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, domando se la proposta fatta dal Senatore Sappa è appoggiata. Chi appoggia questa proposta voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Commissario Regio. Senatore B0, *Commissario Regio*. Oltre le

cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione intorno al dissesto che porterebbe nei bilanci comunali l'apertura a loro carico di una farmacia, bisogna aver ben presente che non solo correrà l'obbligo di pagare il farmacista esercente, quando non abbia proventi tali da poter provvedere al proprio sostentamento, ma, si dovranno altresì sostenere spese non lievi per provviste di medicamenti, che deteriorano giornalmente. A dire il vero, se io, poco competente negli studi economici, dovessi dare il mio voto per un siffatto provvedimento, mi vi opporrei anche per questa ragione.

Ma c'è un'altra ragione sanitaria che spero vorrà prendere in accurato esame l'onorevole Sappa, di cui lodo ed ammiro il sentimento filantropico che l'ha mosso a fare la sua proposta, ed è che la libertà dell'esercizio delle farmacie, fra gli immensi suoi vantaggi, ha pur quello di provvedere di farmacisti quei luoghi ai quali fu mai dato di averne.

Non è già un paradosso quello che io sostengo; posso citare al Senato e fatti in gran numero, ed infiniti reclami di farmacisti, i quali avevano divisato di aprire in vasti Comuni un'officina, in luogo distante dal centro rispettivo, e non poterono riuscirvi, perchè era prescritto un certo numero d'abitanti, era necessario il *placet* del Comune, si esigevano tante formalità a cui non era possibile soddisfare. Ma quale n'è la vera ragione? è questa: che il farmacista il quale aveva l'officina nel centro, diceva: io ho aperta una farmacia nel luogo più propizio d'un Comune popoloso, se voi mi togliete il servizio del contado, colla mia professione io non posso più avere un mezzo di sostentamento per me e per la mia famiglia; cosicchè c'era il pericolo che aprendo una farmacia entro il contado, si chiudessero poi quelle che esistevano nel centro stesso della borgata principale.

Questo è un fatto positivo, è un fatto di cui ho le prove alla mano, ed è perciò appunto che è antica mia credenza che se la libertà delle farmacie giova ai poveri, ed anche alla tenuta più conveniente delle farmacie, essa faciliterà l'apertura di nuove officine farmaceutiche, lo che non poteva farsi per lo passato, attese, come diceva, le tante e tante formalità che venivano all'uopo prescritte.

Io ho quindi ferma convinzione che il sistema di libertà, che stiamo per inaugurare, porterà buoni frutti e ne avverrà precisamente

che, anche in un Comune poco popolato, e tanto più cumulandovi l'esercizio della drogheria, potranno aprirsi farmacie.

Voi sapete che talvolta nei piccoli paesi, gl'interessi locali soffocano gl'interessi generali, ed allora che cosa succede col sistema attuale? Che spesso volte un farmacista facoltoso ed accreditato, che risiede nel centro del Comune, colla sua influenza fa sì che non sia concessa la facoltà di aprire nuove farmacie in quel Comune, e nelle borgate vicine; per cui il pubblico è costretto a ricorrere sempre alla sua farmacia, oppure, se questo farmacista non è accreditato, a quelle dei Comuni finitimi e talvolta a lontane e incommode distanze, mentre invece col sistema di libertà e di concorrenza, questi inconvenienti scompariranno affatto.

Ben lungi dunque dal temere, come pare che supponga l'onorevole Senatore Sappa, che diminuisca il numero di queste farmacie, io credo invece ch'esso aumenterà appunto là dove maggiore n'è il bisogno.

Per queste ragioni, oltre a quelle economiche addotte dall'egregio Relatore della Commissione, io prego il Senato a non volere, almen per ora, adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Sappa, emendamento dettato certamente da sentimenti molto lodevoli e filantropici, ma che in fatto non avrebbe quell'utilità che egli se ne ripromette.

Senatore SAPPÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAPPÀ. Io veramente ero assente, quando l'onorevole Maggiorani fece una proposta simile al Senato, e il non essere stata accettata, mi dà poca fiducia di vedere accettata la mia. Però a giustificazione della medesima, io devo addurre ancora qualche ragione. Qui, mi si dice, si tratta di cosa che sarebbe onerosa ai Comuni; non si tratta soltanto di pagare per una farmacia, ma converrebbe fare uno stabilimento che riescirebbe molto dispendioso ai Comuni. Osservo che anche i medici ed i chirurghi condotti sono pagati dai Comuni, eppure la legge non ha creduto che questi motivi fossero sufficienti perchè si negasse loro questo sussidio. Per tutti gli stanziamenti che i Comuni sono obbligati di fare nel loro bilancio, sono sottoposti ad una certa vigilanza delle autorità, fra le quali vi è anche il Consiglio provinciale sanitario, e certamente queste autorità non esigeranno che

un Comune che non ha mezzi, tenga una farmacia di grande importanza, e si contenteranno che abbia una farmacia provvista soltanto dei rimedi più necessari. Per esempio, nei paesi che sono più vicini a Roma, le autorità si contenteranno che abbiano almeno il chinino, perchè ivi le febbri sono le malattie che più facilmente colpiscono queste popolazioni; quest'onere dunque è subordinato alla discrezione di chi vigili sulle amministrazioni comunali.

Il Commissario Regio veramente ha portato avanti la sua esperienza, che nessuno pone in dubbio; ed ha detto che crede (quantunque parrebbe alquanto paradossale), che la libertà possa far nascere delle farmacie dove ora non esistono. Veramente questo mi stupisce, e si vede che egli ha più fiducia nella filantropia degli speculatori di quello che ne abbia io. Del resto io lascio al Senato il decidere se il voto dato alla proposta del Senatore Maggiorani sia sufficiente per escludere la mia, ovvero se questa proposta abbia delle ragioni gravi tanto da poter essere accettata.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sappa ritira la sua proposta?

Senatore SAPPÀ. Io non la ritiro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io non vorrei risuscitare una questione ormai sfortunatamente sepolta, ma quando veggo la storia così tradita, non posso rimanermi in silenzio.

Le speranze dell'onorevole signor Commissario Regio sono assai mal fondate, perchè come dissi, in Francia dove è piena libertà di esercizio, tutti i piccoli Comuni mancano di farmacie, in modo che dopo molti reclami, l'autorità ha dovuto permettere agl'ufficiali di sanità di dispensare essi stessi i medicamenti ai poveri.

Questo (come è stato detto e ripetuto da tutti i giornali), è accaduto in Francia; ed al cospetto di un fatto così visibile, le speranze che la libertà dia farmacie ai Comuni, sono lo ripeto, assai mal fondate.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Veramente io non mi attendeva che alla fine della discussione del Codice sanitario potesse sorgere ancora questa

questione, che è stata trattata nel corso dell'esame del Codice stesso, e quando già vennero addotte le ragioni per le quali la Commissione e il Governo non credevano opportuno di stabilire che i Comuni dovessero obbligatoriamente provvedersi di una farmacia. È evidente che con questa disposizione i Comuni verrebbero assoggettati a spese estremamente gravi, senza che ve ne sia la necessità. Vi è forse ora una farmacia in tutti i Comuni? Non c'è, perchè quando i Comuni non sono molto distanti da un capoluogo ove ce n'abbia una che li serva abbastanza bene, non sentono la necessità di averne altre, e non reclamano. Ora con questo articolo di legge, senza distinzione alcuna, senza verificare se il vero bisogno ci sia, si vuol imporre una farmacia ad ogni Comune, cioè 8 mila e più farmacie!

E dove si troveranno poi i farmacisti? Bisognerebbe dunque obbligare una parte dei cittadini a prender l'esame da farmacisti, per poterne somministrare uno a ciascun Comune. E poi, come farebbe il Comune a stipendiare questi farmacisti? Come farebbe a sorvegliare le farmacie? Come potrebbe verificare se il loro servizio fosse ben fatto? Io credo che se ci allontaniamo dalla speculazione, la quale pare che spaventi l'onorevole Sappa, noi cadiamo in mille inconvenienti, maggiori assai di quelli che potrebbero sorgere dalla speculazione stessa.

Non è libero, per esempio, l'esercizio del medico e del chirurgo? Ne nascono forse degli inconvenienti? È sorto mai il desiderio di volere che questo loro esercizio sia vincolato come lo è ora quello dei farmacisti, e che ogni Comune abbia un medico condotto?

Quando nessun paese ha creduto necessario che vi sia un medico e un chirurgo in ogni Comune perchè si possa compiere un buon servizio in questi rami dell'arte salutare, non veggo perchè debba altramente farsi rispetto al farmacista. E quindi, a voler prescindere dalla questione pregiudiziale che io potrei proporre, perchè quest'argomento è già stato ampiamente discusso nell'esame del Codice sanitario, e ponendo pure che il Senato voglia ancora rinnovare questa discussione occupandosi dell'emendamento del Senatore Sappa, il Governo, d'accordo colla Commissione, si opporrebbe assolutamente all'accettazione di questo vincolo per i Comuni, poichè non credo in nessun modo necessario di

sottoporre i Comuni ad una spesa molto grave, per un provvedimento che sarebbe poi d'impossibile attuazione.

Senatore BERETTA. Io aveva chiesto la parola appunto per accennare che, nel corso della discussione di questa legge, avevo fatto la proposta d'imporre l'obbligo ai Comuni di avere un farmacista, come hanno l'obbligo del medico, del veterinario, della levatrice. Ma allora mi furono opposte tutte quelle ragioni che ora vennero addotte dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, e la mia proposta venne rigettata: sarei però felice che sotto l'altra forma nella quale viene ripresentata dal Senatore Sappa, venisse oggi adottata.

Del resto, esaurito questo incidente, io mi riserverei la parola per un'altra aggiunta che vorrei proporre.

PRESIDENTE. Se il Senato ha già deliberato su questo argomento, mi pare che non si possa ritornarvi sopra.

Senatore SAPPÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sappa ha la parola.

Senatore SAPPÀ. Ho domandato la parola per fare osservare soltanto, che appunto la mia proposta è desunta da quanto la legge stabilisce riguardo ai medici ed ai chirurghi; per cui non è il caso di stabilire che ogni Comune debba avere un farmacista a sue spese, ma si dice soltanto, dove non ci sia altro mezzo per sopperire al servizio farmaceutico, che in questo caso i Municipii sieno obbligati a stanziare una somma fra le loro spese per provvedervi.

Questa disposizione, come ho già accennato, è subordinata all'approvazione delle autorità che invigilano sull'amministrazione comunale; dimodochè non sarebbe una proposta che dovesse riescire troppo gravosa ai Comuni. I Comuni che avessero dei farmacisti, come li avranno certamente, provvederanno senz'altro; ma che trovino nella legge il principio che li obbliga a fare questo stanziamento, non sarebbe fuori di proposito, come non lo è lo stanziare le somme occorrenti per avere il medico condotto ed il chirurgo.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministro non accettando questa proposta, l'onorevole Sappa v'insiste?

Senatore SAPPÀ. No, la ritiro.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dispiacente di non essermi trovato presente alla seduta d'ieri in cui si discussero le disposizioni transitorie di questa legge, e quindi di non aver potuto esporre quelle ragioni che già avevo addotte quando si fece la discussione degli articoli che risguardavano la libertà di esercizio dei farmacisti, io mi trovo in obbligo di supplire, per quanto è possibile in oggi, col proporre un'aggiunta all'articolo primo di queste disposizioni transitorie.

La proposta che altra volta io aveva formulato, aveva due scopi; il primo, di fare in modo che la legge sulla libertà dell'esercizio farmaceutico non andasse in attività nello stesso momento in tutto il Regno, ma gradatamente, e di mano in mano che venissero ad esser libere per morte degli attuali investiti quelle farmacie nelle provincie che hanno l'esercizio limitato. L'altra era di rendere giustizia, e di dare un congruo compenso a quei farmacisti che godendo di un diritto in una piazza, di un esercizio limitato o privilegiato, potessero avere diritto ad una indennità.

Io avevo proposto allora e vorrei proporre siccome aggiunta in oggi, che nelle provincie nelle quali esiste il diritto di limitazione o il privilegio per l'esercizio di farmacista, potessero gli esercenti attuali continuare durante la loro vita a godere di questo diritto. Ma poichè questo sarebbe in assoluta opposizione con l'articolo 1° delle disposizioni transitorie, che venne ieri adottato dal Senato, mi restringerò in conseguenza a proporre un'aggiunta, a questo articolo, che sarà una limitazione della mia prima proposta.

Il danno principale si verifica a carico dei farmacisti nelle città. Vi sono, come tutti sanno, provincie nelle quali l'esercizio delle farmacie è sotto il regime della limitazione e del privilegio, e città dove si sono pagati prezzi elevatissimi per avere l'esercizio di una farmacia. Io posso citare dei fatti. Soltanto in Milano vi sono farmacisti i quali hanno pagato 60,000 e fino 80,000 lire per avere l'esercizio della farmacia in un limitato spazio della città. Ora domando, se è giustizia il privare nel corso di soli cinque anni, questi, diremmo, proprietari, di una proprietà che in buona fede avevano acquistata.

Dal momento che si è messo a carico dello Stato di rimborsare le somme che furono pa-

gate da quelli che ebbero le così dette piazze, io non so perchè non si debba accordare lo stesso diritto a quelli che hanno pagato questa somma ad altri esercenti. Io non intendo per questo d'imporre nessun sacrificio allo Stato, ma che gli stessi esercenti, i quali, se non si facesse questa legge, sarebbero obbligati a pagare una cospicua somma per avere l'esercizio di farmacia nella città, abbiano ad avere qualche compenso per l'esercizio attuale, e si debba per lo meno provvedere in qualche modo perchè possano avere qualche compenso per il loro esercizio che hanno pagato con un corrispettivo rilevante. Con questo sistema, si avrebbe anche il vantaggio, che la legge per la libertà dell'esercizio nelle città, verrebbe ad introdursi gradatamente, di mano in mano che muore uno dei farmacisti, ed avrebbe anche il vantaggio di andare in attività prima di cinque anni. Nella legge attuale io rilevo anche un inconveniente.

Infatti, vi si dice:

« In quanto all'esercizio delle farmacie, la legge andrà in attività dopo cinque anni. »

Ma che cosa succederà per quelle farmacie poste nelle provincie dove è la limitazione di esercizio, quando l'esercente muoia per esempio, di qui ad un anno? Non si potrebbe istituire una farmacia con libero esercizio, perchè è disposto che solo cinque anni dopo potrà andare in attività la legge, e così non resterebbe nessun diritto agli esercenti attuali.

Si è per queste ragioni che io proporrei un'aggiunta all'articolo primo in questi termini:

« Nelle città però delle Provincie nelle quali vige il sistema della limitazione o privilegio per l'esercizio di farmacista, continueranno gli attuali investiti nel possesso del loro esercizio durante la loro vita, rendendosi libero l'esercizio medesimo, nel circuito rispettivamente loro assegnato, al verificarsi della morte di ogni esercente anche avanti il termine sopra stabilito di 5 anni. »

In questo modo pare a me che si verrebbero ad ottenere quegli intenti che ho accennato. Spero quindi che il Senato voglia fare buon viso a questa proposta e prego la Commissione a volerla prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Rammento al Senato che trattandosi di un'aggiunta ad un articolo già votato, questa non deve essere in contraddizione col senso di quello.

Domando intanto se la proposta del Senatore Beretta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Dopo quanto si è detto su questo punto, avrei sperato che non si sarebbero sollevate nuove difficoltà, che non si sarebbero toccate certe prevenzioni, che se il Senato me lo permette, vorrei distruggere se è possibile, tanto più che sono divise da molti.

Si crede forse che i farmacisti attuali siano nemici dichiarati di questa libertà per lo spauracchio della concorrenza? No certamente. È cosa certa, indubitata, che non si è accresciuto di uno solo il numero degli opifici farmaceutici nei paesi in cui è in vigore la libertà d'esercizio. In Nizza, quando venne aggregata alla Francia, molte furono le lagnanze dei farmacisti perchè veniva loro tolto il privilegio di cui godevano: ebbene, il Consiglio di Stato francese emise un giudizio in forza del quale non solamente non ammetteva in massima questo privilegio, ma nemmeno credeva sostenibile in giudizio la restituzione delle somme pagate in origine al Governo.

Questa è la teoria che ha sostenuto ieri con molta dottrina l'onorevole Senatore Miraglia.

Ma, Dio buono, che cosa possono in fin dei conti temere i farmacisti? Io posso parlarne con vera cognizione di causa, perchè ho conferito con molti di loro, su quest'argomento; essi non temono la concorrenza, sono anzi persuasi che non aumenteranno le farmacie. Ne volete una prova? In Toscana, dove da un secolo è vigente la libertà d'esercizio delle farmacie, il numero delle farmacie non è eccedente.

Signori, io potrei nominarvi molti farmacisti, i quali tengono aperta un'officina anche nelle piccole borgate, per aspettare che loro si presenti un compratore.

Bel privilegio si è questo! Quando vi si dice: la libertà offende la dignità del farmacista; voi non avrete mai di quei farmacisti, dei quali ha fatto un'eloquente pittura il dottissimo ed illustre Senatore Maggiorani!

Ma, o Signori, queste sono teorie; sono ipotesi belle e buone, sono quadri più o meno parlanti, ma in realtà sono un nonnulla.

In realtà questo avviene: che cioè un giovane, ch' esce oggi dalle scuole, che prende oggi la laurea, domani compra un di questi privilegi a Genova, a Torino, o in qualche altra città d'Italia, e vi apre una farmacia, perchè la legge lo consente; ma per illudere la legge che richiede il concorso, si associa col farmacista proprietario, stipula un contratto simulato di compra della farmacia, e diventa perciò il successore privilegiato del venditore.

Dunque, pei farmacisti questa concorrenza è di pochissima importanza. Quello ch'essi temono di perdere è il privilegio che rappresenta per essi un capitale, che qualche volta fu venduto 10, 20 e perfino 40 e 50 mila franchi.

La semplice minaccia della legge, ha fatto ribassare talmente di prezzo questo privilegio, che alcuni anni or sono certe farmacie che si potevano vendere ben 20 mila lire, non trovano adesso l'offerta di sole 2 mila.

Quindi, io credo che la proposta dell'onorevole preopinante non recherà quel vantaggio che crede ai farmacisti di Lombardia e del Veneto, i quali con questa minaccia hanno già perduto tutto il valore del loro privilegio, valore effimero certamente, ma che pur si vendeva, ripeto, a caro prezzo.

Per conseguenza, se si adottasse quella proposta, sarebbe rimandata alle calende greche l'attivazione della libertà delle farmacie; poichè se si deve aspettare che uno muoia perchè cessi il privilegio, naturalmente non si saprebbe quando questo principio sacrosanto potrebbe essere attuato.

Io credo che non sia conveniente per conto alcuno suscitare quistioni al presente: le abbiamo già discusse lungamente, non gioverebbe punto il rinnovarle al presente, tanto più che non sono fondate sopra motivi, a parer mio, abbastanza giustificati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il nostro onorevole Presidente faceva osservare, che le aggiunte si possono sempre ammettere, purchè non sieno in contraddizione colla disposizione già votata. Ora vediamo che cosa si è votato sulla quistione della durata del privilegio, e quando l'esercizio diviene libero. L'art. 1 delle disposizioni transitorie, già votato dal Senato, stabilisce:

« La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio delle farmacie, andrà in

vigore cinque anni dopo la promulgazione di essa. »

Certamente quest' articolo non riguarda se non quelle tali provincie in cui l'esercizio non è libero, perchè là dove l'esercizio è libero, non ci sarebbe bisogno di disposizioni speciali. È dunque stabilita la massima che dopo cinque anni l'esercizio della farmacia sarà ovunque libero.

Vediamo ora che cosa disporrebbe l'aggiunta che è stata proposta dall'onorevole Beretta :

« Nelle città però delle provincie nelle quali vige il sistema di limitazione o privilegio per l'esercizio della farmacia continueranno gli attuali investiti nel possesso del loro esercizio durante la loro vita, ecc. »

Ciò è in perfetta contraddizione a quanto è stato stabilito dall'art. 1, perchè mentre l'art. 1 dispone che dopo cinque anni l'esercizio è libero, l'aggiunta proposta prolungherebbe il termine del privilegio al di là dei cinque anni.

Ed è perciò che si mette innanzi la questione pregiudiziale in questo senso, che essendosi votato l'art. 1, il quale stabilisce in termini generali che l'esercizio della farmacia deve essere libero dopo cinque anni, e che questa disposizione è applicabile ai luoghi dove il privilegio esiste, poichè altrove non essendoci privilegio, non occorrerebbe nella legge questa disposizione, non è possibile che si mantenga a coloro che ne sono investiti, il privilegio medesimo per tutta la loro vita, che potrebbe oltrepassare il termine già stabilito di anni cinque.

La stessa osservazione si potrebbe fare riguardo all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Sappa.

*Voci.* Fu ritirata.

Senatore ERRANTE. All'ora non è più il caso di parlarne.

Per l'aggiunta dunque proposta dall'onorevole Senatore Beretta, propongo la questione pregiudiziale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io non credo che la mia proposta sia in opposizione all'articolo primo delle disposizioni transitorie.

L'art. 1 dice :

« In tutto il Regno, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio della farmacia, la legge andrà in vigore dopo cinque anni. » Per cui io dico: Nelle sole città delle sole provincie

nelle quali vi è la limitazione o il privilegio delle farmacie, non andrà in attività che gradatamente alla morte di ciascuno degli investiti attuali.

Questo è il concetto della mia aggiunta, la quale, come tutti vedono, non è una contraddizione col principio generale stabilito nell'articolo 1. Accettando la mia proposta, si avrebbe anche il vantaggio di fare in modo che in parte questa legge andasse in vigore anche prima di cinque anni; ma dove esiste una limitazione od un privilegio, ed il farmacista muore entro cinque anni, se si accetta la mia aggiunta, cosa accadrà? Accadrà che ivi la legge andrà in vigore anche prima del termine nella legge medesima fissato, il che non accadrebbe se la legge si lascia tal quale fu proposta.

Queste sono le ragioni che credo possano valere a sostenere la mia aggiunta. Del resto il Senato, la Commissione e il Ministero ne faranno quell'apprezzamento che crederanno opportuno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare che la proposta dell'onorevole Senatore Beretta non si possa tenere come un'aggiunta, ma che sia un vero emendamento all'articolo 1.°

Si è votato un articolo, una disposizione, con la quale si stabilisce in modo assoluto che l'esercizio libero delle farmacie andrà in vigore dopo cinque anni. Ora, con la modificazione che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Beretta, l'esercizio, invece di esser libero dappertutto dopo 5 anni, non lo sarebbe laddove ci sono farmacie privilegiate, se non dopo la morte dell'ultimo de' privilegiati esercenti. Quindi egli modifica evidentemente la votazione già seguita. Se si voleva fare un emendamento, esso doveva essere proposto prima della votazione dell'articolo, giacchè gli emendamenti si mettono appunto ai voti prima dell'articolo, appunto perchè modificano l'articolo stesso. Ma ora che l'articolo è già approvato, non si può più emendarlo. Se la proposta dell'onorevole Beretta fosse cosa affatto distinta, se essa non toccasse il significato e l'effetto dell'articolo votato, sarebbe un'aggiunta, e potrebbe conseguentemente discutersi. Ma siccome essa muta realmente l'articolo ne' suoi effetti, non è altrimenti un'aggiunta, ma un emendamento dell'articolo stesso, il quale pertanto non può più essere approvato.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io credo che la mia proposta si possa considerare come un'aggiunta, e non come un emendamento. Si fanno molti articoli nei quali si stabiliscono principii generali, e poi con un capoverso s'introduce una limitazione al disposto generale medesimo; e questa veramente non sarebbe che una limitazione alla disposizione generale di un articolo. Perciò io credo possa essere ritenuta come un'aggiunta. Del resto, io me ne rimetto al Senato.

PRESIDENTE. La proposta del Senatore Beretta non è ammessa nè dalla Commissione, nè dal Ministro. Insistendo però egli nella sua proposta, la metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

Rimane così esaurita la discussione del progetto di legge per il Codice sanitario.

Questo progetto di legge, constando di molti articoli, parecchi dei quali furono emendati, ed altri soppressi, è necessario sia riveduto per la coordinazione degli articoli medesimi. Quando la Commissione avrà esaurito questo lavoro, ne riferirà al Senato.

**Approvazione per articoli dei progetti di legge  
1° per l'Approvazione della convenzione 25  
gennaio 1872 fra il Ministro delle Finanze e  
il Banco di Sicilia; 2° Convalidazione dei  
RR. Decreti per prelevamento di somme dal  
fondo delle spese impreviste dell'anno 1872.**

(V. Atti del Senato, N. 107 e 108.)

Secondo l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge per l'Appro-

vazione della Convenzione 25 gennaio 1872 fra il Ministro delle Finanze ed il Banco di Sicilia.

Prego i signori Senatori componenti la Commissione permanente di Finanza a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Leggo l'articolo unico.

« È approvata la convenzione stipulata nel di 25 gennaio 1872, fra il Ministro di Finanze e l'incaricato del Banco di Sicilia, cavaliere Giuseppe Vassallo Paleologo, per definire e liquidare le rispettive ragioni di credito e debito fra esso Banco e lo Stato, in ordine all'articolo 4 della legge 11 agosto 1867, N. 3838. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge di un solo articolo è rimandato a squittinio segreto.

Segue secondo l'ordine del giorno:

Progetto di legge per la convalidazione di RR. Decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1872.

Dò lettura dell'articolo unico.

« Sono convalidati i Decreti Regi indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo N. 234 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1872. »

Si passa alla lettura della tabella menzionata nell'articolo.

**Prospetto delle somme prelevate dal fondo di L. 4,000,000 inserito al capitolo N. 234 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1872 per le spese impreviste.**

( Articolo 32 della legge 21 aprile 1869, n. 5026. )

DECRETO REALE DI AUTORIZZAZIONE			Somme prelevate	Ministero
N.	Data			
990	1872 settembre 7	24,190	»	delle finanze.
				dell'interno.
				dei lavori pubblici.
1027	1872 id. 29	320,000	»	dei lavori pubblici.
1039	1872 ottobre 3	25,000	»	dell'istruzione pubblica.
1062	1872 id. 26	680,000	»	delle finanze.
				dell'interno.
				dei lavori pubblici.
1072	1872 id. 29	275,000	»	dei lavori pubblici.
1077	1872 novembre 6	100,000	»	dell'interno.
1105	1872 id. 18	1,510,000	»	dei lavori pubblici.
				di agricoltura, industria e commercio.
1181	1872 dicembre 29	60,000	»	delle finanze.
1182	1872 id. 29	123,946 39		
Totale . . .		3,118,136 39		

**Elenco dei capitoli del bilancio 1872 ai quali furono portate in aumento le somme prelevate.**

N.	Denominazione	Somma
<b>Ministero delle finanze.</b>		
1	Rendita consolidata 5 0/0 . . . . .	123,946 39
40	Pensioni ordinarie. . . . .	300,000 »
106	Spese d'ufficio - Intendenze di finanza. . . . .	150,000 »
130	Fitto di locali - Demanio . . . . .	30,000 »
142	Indennità fisse per gl'ispettori . . . . .	60,000 »
145	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse - Imposte dirette . . . . .	50,000 »
187	Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria . . . . .	30,000 »
225	Spese generali d'amministrazione - Asse ecclesiastico . . . . .	250,000 »
263	Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma . . . . .	20,000 »
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>		
69 duodecies	Inchiesta sulla istruzione secondaria maschile e femminile . . . . .	25,000 »
<b>Ministero dell'interno.</b>		
14	Servizi vari di pubblica beneficenza . . . . .	100,000 »
46	Spese di stampa . . . . .	58,500 »
75	Amministrazione provinciale (locali e mobilio) . . . . .	3,675 »
84	Armamento della guardia nazionale . . . . .	16,500 »
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>		
6	Spese di trasferte, d'indennità e diverse - Reale corpo del genio civile . . . . .	50,000 »
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> categoria dei canali demaniali irrigatori . . . . .	200,000 »
12	Spese eventuali per opere idrauliche . . . . .	320,000 »
	Idem . . . . .	400,000 »
	Idem . . . . .	200,000 »
	Idem . . . . .	100,000 »
	Idem . . . . .	400,000 »
29	Spese d'esercizio e di manutenzione dei telegrafi. . . . .	70,000 »
59	Strada nazionale dalla Spezia a Reggio, n. XXIII - Deviazione del tratto compreso fra le Bragliette ed il Piagneto, e ricostruzione dei ponti sui torrenti Biola e Canalaccio (Reggio Emilia) . . . . .	10,000 »
173 bis	Strada nazionale da Brescia a Caffaro n. I - Sistemazione del tratto fra Barghe e Preseglie - (Brescia) . . . . .	515 »
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>		
27	Materiale dell'Economato generale . . . . .	150,000 »
<b>Totale</b> . . . . .		<b>3,118,136 39</b>

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo articolo unico e sulla relativa tabella.

Non domandandosi la parola, si rinvia l'articolo unico di legge allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la vendita di beni incolti appartenenti ai Comuni.

#### Mozione d'ordine.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Il progetto di legge che viene ora in discussione è di molta gravità: la Relazione non è stata distribuita che avanti ieri, e forse alcuni dei nostri colleghi l'avranno avuta anche più tardi. Questa Relazione è voluminosa, e dubito che tutti abbiano avuto tempo di esaminarla, ed io per conto mio, confesso che non ho ancora potuto leggerla. Crederei perciò più conveniente che questa discussione fosse rinviata ad altra seduta, e meglio ancora, a qualche giorno di distanza, per poter esaminare questa materia, la quale presenta questioni di gravissimo interesse e di somma difficoltà, in ispecie riguardo a quelle popolazioni che vivono di pastorizia. Vorrei dunque pregare l'onorevolissimo nostro Presidente ad interrogare in proposito il Senato.

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione se ha nulla in contrario alla proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Des Ambrois.

Senatore TORELLI, *Relatore*. La Commissione conosceva le intenzioni dell'onorevole Senatore Des Ambrois, e non può che associarvisi, non avendo l'attuale progetto che a guadagnare quanto più esso si studia e quanto più si ponderano le cose, che la Commissione ha cercato

di mettere in luce sopra questo gravissimo argomento.

Quindi, essendomi già concertato coi miei colleghi della Commissione, posso dire che noi tutti accettiamo pienamente la proposta dell'onorevole Senatore Des Ambrois.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Mi associo io pure alla proposta dell'onorevole Senatore Des Ambrois, riconoscendo anch'io tutta la gravità del progetto di legge. D'altra parte poi, io avrei ad esporre molte considerazioni in proposito, non certo favorevoli a cotesto progetto di legge, del quale mi pare che tornerebbe molto più opportuna la discussione, quando s'impredesse nuovamente quella d'un progetto di legge forestale, progetto che il Ministro di Agricoltura e Commercio sta studiando per riformare quello che si era già presentato l'anno scorso, e che presto si presenterà all'esame del Parlamento, e credo precisamente al Senato.

Laonde senza voler punto pregiudicare la questione, io aderisco alla proposta dell'onorevole Senatore Des Ambrois, che cioè questa discussione venga differita ad altro giorno, appunto per dar campo di leggere la Relazione, e di meglio ponderare le conseguenze di questa proposta di legge, e le gravi questioni che vi si contengono.

**PRESIDENTE.** Ritenendo per accettato il rinvio della discussione di questo progetto di legge e trovandosi esaurito per oggi l'ordine del giorno, domani alle ore due si terrà seduta pubblica, e sarà posto in discussione il progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

**CXXI.**

**TORNATA DEL 30 APRILE 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Congedi — Discussione del progetto di legge concernente nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872 — Avvertenze e dubbi del Senatore Tubarrini, Relatore — Considerazioni e proposta d'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pepoli G., cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Pepoli G. — Contro-replica del Ministro delle Finanze — Rettificazione del Senatore Pepoli G. — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Istanze del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro de' Lavori Pubblici — Schiarimento chiesto dal Senatore Beretta, fornito dal Ministro delle Finanze sull'art. 1 — Approvazione dell'art. 1.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Il medesimo dà lettura del seguente sunto di petizione:

« 4982. I Sindaci dei Comuni di Schivenoglia, Villa Poma, Magnacavallo e Poggio-Rusco (Mantova), ricorrono al Senato onde ottenere che nel progetto di legge per nuovi provvedimenti in favore dei Comuni colpiti dalle recenti inondazioni, siano introdotte alcune modificazioni atte a recare sollievo ai danni cagionati da quel disastro. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. La petizione di cui ha ora letto il sunto l'onorevole signor Segretario Senatore Manzoni, riguarda la legge che si deve discutere in questa stessa seduta. Io quindi pregherei il Senato di volerla dichiarare non solo di urgenza, ma urgentissima, e a voler per di più permettere che venga immediatamente trasmessa all'Ufficio Centrale, il quale deve sostenere quest'oggi la discussione della legge a cui si riferisce.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi fa due distinte proposte: La prima a che sia ammessa l'urgenza della petizione di cui venne poco fa letto il sunto; e la seconda, che detta petizione sia passata all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge concernente nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872.

Chi intende accordare l'urgenza per questa petizione, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Chi approva che questa petizione sia passata all'Ufficio Centrale, di cui sopra, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Domandano un congedo di un mese i Senatori Bixio, Carradori e Borghesi per motivi di famiglia; Roncalli di un mese, Ginori-Lisci, Meuron e Martinengo di 15 giorni, per motivi di salute; Gallotti di 10 giorni per affari particolari, che è loro accordato dal Senato.

**Discussione del progetto di legge concernente nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872.**

(V. Atti del Senato N. 101.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge concernente nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Dalla breve Relazione dell'Ufficio Centrale, il Senato avrà appreso l'importanza della legge che è sottoposta oggi al suo esame. Si tratta dei provvedimenti a prendersi in favore delle Province e dei Comuni che soffersero danni dalle inondazioni e dagli uragani; danni gravissimi e come non si ebbero a deplorare a memoria d'uomini, e dei quali alcuni dei nostri Colleghi sono stati dolorosamente testimoni. Il fine della legge non è già di distribuir soccorsi a chi ha patito per questi grandi disastri; ma di provvedere nell'interesse dell'economia pubblica dello Stato, a che estensioni grandissime di terreno non rimangano incolte, a che la ricchezza pubblica non soffra detrimento dalla rovina delle fortune private. Alle più urgenti necessità della popolazione povera, ha provveduto la carità pubblica in una misura che onora altamente la Nazione: all'altro effetto doveva provvedere, come ha fatto, il potere legislativo, per iniziativa del Governo. Il soccorso, che s'intende di recare alle provincie inondate, si riduce in ultima analisi a questo.

Sospendere l'esecuzione delle imposte scadute nel 1872 e quelle che scaderanno per le prime due rate dell'anno corrente; condonare una quota di dazio consumo a quei Comuni che ebbero a soffrir danni maggiori, e in terzo luogo autorizzare le Province a contrarre prestiti per la somma di 25 milioni (compresi i 10 già concessi con legge del giugno dell'anno scorso in favore della provincia di Ferrara) da ripartirsi per Decreto ministeriale fra le Province, i Comuni ed i Corpi morali in proporzione dei bisogni rispettivi. Su questo prestito il Governo si obbliga di concorrere al pagamento del frutto per un 2 per cento in favore di quelle provincie che chiederanno una somma quadrupla della loro imposta fondiaria.

L'Ufficio Centrale, esaminata l'economia di questa legge, non poté dissimulare che alcuni di questi provvedimenti sembravano insufficienti: ma per non ritardare l'approvazione di una legge quale è questa, reclamata con grande urgenza dalle popolazioni e dalle rappresentanze Provinciali e Comunali, non osò di mutarne i fondamenti, ma si limitò soltanto ad esprimere nella sua Relazione alcuni dubbi, alcuni desideri.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Questi dubbi e questi desideri consentitemi che sommariamente io li esponga al Senato, perchè egli ne sia giudice; e se lo crede, faccia per iniziativa propria quello che l'Ufficio Centrale non ha creduto di fare.

Il primo dubbio dell'Ufficio Centrale era, che la sospensione dell'esazione delle imposte limitata al primo semestre dell'anno corrente, dovesse rimanere insufficiente. Ed infatti, se si riflette che una gran parte dei terreni inondati e per tutto l'anno quei campi infrigiditi potranno essere capaci di una qualsiasi cultura, non si può pensare che i contribuenti di qui a sei mesi si possano trovare in condizioni diverse da quelle in cui sono oggi, aver cioè i mezzi per pagare le imposte. È anzi da prevedere che quando l'esattore, spirato il termine concesso alla sospensione, batterà alle loro porte, non troverà che lo squallore e la miseria.

In quanto alla facoltà concessa alle Province di contrarre prestiti per riversarli poi ai Comuni, ai Consorzi ed ai privati, questo sarà sicuramente, se si saprà adoprare, il soccorso più potente che la legge conceda per riparare i danni gravissimi di queste inondazioni.

Ci sono moltissime opere pubbliche da ricostruire: abbiamo canali, strade, fossi da restaurare, ed a questo di certo le sole forze delle Provincie e dei Comuni non sarebbero bastate.

Era perciò necessario il provvedimento straordinario che la legge sancisce; ma ha dubitato l'Ufficio Centrale, se il metodo stabilito dalla legge, di far contrarre cioè i prestiti alle Provincie alle quali dovranno rivolgersi Comuni e privati, possa riuscire il più spedito e il più acconcio.

I procedimenti saranno lunghi, e la mancanza d'un intermediario fra i privati e le rappresentanze provinciali, fa dubitare che i prestiti ai privati, che sono una parte importantissima di questi provvedimenti, abbiano a riuscire scarsi e tardivi; mentre ognuno intende facilmente che se i privati debbono rialzare le case abbattute, e nuovamente porre a coltura i terreni inondata e isteriliti dalle acque, avranno bisogno di capitali per poter riuscire a tempo in queste dispendiose operazioni riparatrici; e non potranno sperare di ottenere altrimenti ad equi patti le necessarie anticipazioni.

Forse sarebbe stato di somma utilità porre un intermediario fra i privati e le provincie assuntrici dei prestiti; intermediario che poteva essere uno degli Istituti di credito fondiario, che già esistono fra noi; nè la cosa pareva difficile, se per poco si fossero modificati i regolamenti che governano questi Istituti, i quali con le garanzie che loro presterebbero il Governo e le Provincie, agevolmente e con proprio vantaggio avrebbero potuto sobbarcarsi a questa impresa.

Sul terzo provvedimento, dubitava l'Ufficio Centrale che il sussidio del Governo alle Provincie le quali contrarranno prestiti, mentre apparisce scarso, giacchè si limita al 2 per 0/0 del frutto annuo, fosse poi legato ad una condizione, che lo rendesse di per sè difficile e poco efficace.

Infatti, se le Provincie, perchè possano contare sopra questo sussidio, debbono chiedere un prestito quadruplo della somma della loro imposta fondiaria, accadrà che poche saranno in grado di ottenerlo, e quelle che lo vorranno, ingrandiranno il bisogno, per avere in mano una somma che ad altre avrebbe meglio giovato.

Perciò l'Ufficio Centrale avrebbe desiderato

che, o la misura del soccorso fosse alquanto più larga, o che la proporzione fra l'imprestato ed il sussidio governativo non si estendesse a tutta quanta la somma dell'imposta fondiaria della Provincia, ma comprendesse soltanto il quadruplo dell'imposta dei Comuni inondata.

Questi, o Signori, erano i dubbi d'insufficienza che l'Ufficio Centrale riscontrava nella legge che vi è proposta. Ma siccome il modificarla in questo senso ne avrebbe turbato tutta l'economia, così l'Ufficio Centrale non ha creduto di assumere la responsabilità di fare una legge nuova, ciò che ne avrebbe potuto ritardare di assai la sanzione.

La quale responsabilità si faceva tanto più grave quanto più si moltiplicavano le istanze che pervenivano alla Presidenza del Senato dai Comuni e dalle Provincie, per chiedere con grande insistenza che questa legge come era stata approvata dalla Camera elettiva, così fosse finalmente sancita anche dal Senato.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale, mentre ha mantenuto i suoi dubbi, ed espresso i suoi desideri, non ha voluto frapporre ostacoli all'attuazione di provvedimenti necessari ed urgenti.

Ha voluto per altro esporre queste cose al Senato, non solo per isdebitarsi d'un dovere che sentiva, ma ancora per mettere in grado chiunque di Voi volesse riprendere per suo conto alcuno di questi concetti, di poterlo fare con cognizione piena delle ragioni che si ebbero nel presentarli come dubbii alla vostra considerazione.

Senatore PEPOLI G. Signori Senatori:

Io ho l'onore di proporre alla vostra sanzione l'emendamento che l'Ufficio Centrale si studiò indarno di fare accogliere all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Esso suona in questi termini:

*Articolo aggiunto*

« Art. 6 *bis*. I Comuni potranno valersi delle anticipazioni ricevute dalle Provincie:

1. Per fornire ai proprietari delle case rovinate o rese inabitabili i mezzi necessari a ricostruirle o a ripararle;

2. Per anticipare ai proprietari dei terreni inondata le imposte erariali per un triennio, che decorrerà dall'annata corrente 1873.

» Questi imprestiti e queste anticipazioni saranno rimborsabili nel corso dei 20 anni assegnati all'estinzione del prestito provinciale, ammortizzando anno per anno capitale e frutti.

» Per assicurare l'esazione dei rimborsi annuali, i Comuni sono autorizzati a valersi delle forme e dei privilegi della mano regia. »

Non mi muove a questo passo sentimento di soverchia fiducia in me stesso, istinto inconsulto di opposizione, ma un sentimento di profonda pietà per quelle Provincie che furono devastate dalle acque del Po.

Sono pochi giorni, dirò anzi poche ore, che ho lasciato le plaghe inondate, e la loro situazione è così grave, così pericolosa che io mi considererei l'ultimo dei cittadini, se non prendessi la parola in loro difesa, se non tentassi un supremo sforzo in loro favore.

Non voglio che di me si dica, che io respinsi le preghiere di migliaia e migliaia di oneste famiglie.

Sì, o Signori, lo ripeto senza paura che nessuno mi smentisca, si tratta della fortuna, dell'avvenire di migliaia di famiglie, che aspettano, lottando fra il dubbio e la speranza, che in questo recinto si decida, se le loro fortune debbano o prosperare, o soccombere.

Fra noi, o Signori, seggono molti Senatori a cui Dio concesse l'ineffabile dolcezza della famiglia: chiedano essi ai loro cuori, da quale vivissima emozione sarebbero turbati, se da un voto del Senato aspettassero l'avvenire, la fortuna dei propri figliuoli.

Mi concedano gli onorevoli miei colleghi, mi concedano gli egregi Ministri benevolo ascolto. Sarò breve..... le cause giuste si difendono quasi da sè medesime e con poche parole. Basterà per convincervi, che io esponga semplicemente e nudamente i fatti.

Il Relatore nella sua splendida Relazione mi abbrevia di assai il cammino.

Qualunque sia l'esito che incontrerà il mio emendamento, quelle eloquenti pagine sopravvivranno alla odierna discussione. Esse sono la giustificazione della mia insistenza, esse sono la naturale ed evidente esplicazione delle aspirazioni che oggi commuovono tutte le Provincie inondate.

È il Senato, questo primo Corpo dello Stato, per sua natura eminentemente conservatore ed alieno da qualunque esagerazione, che per bocca del suo Ufficio Centrale proclama, che la legge

attuale lascia per certi lati assai a desiderare, e che è insufficiente alla realtà dei bisogni.

Il Relatore afferma che, come elemosina, tutto è buono, ma che quando si vogliono torre gli effetti della devastazione, perchè la pubblica ricchezza non se ne risenta per lunghissimo tempo, occorre che il soccorso sia proporzionato al bisogno.

Egli invoca a buon diritto i tempi mutati, i progressi della civiltà, le influenze benevole della libertà, che ovunque passa, cancellar debbe le orme delle nazionali sventure!

Ma quali argomenti trasse in campo l'egregio signor Ministro per giustificare il proprio rifiuto?

Disconobbe forse la opportunità di alcune riforme?

L'onorevole Senatore Tabarrini afferma invece che egli anzi non la oppugnò. Il signor Ministro si restrinse a respingere l'emendamento proposto, non reputando utile che la legge tornasse emendata dal Senato alla Camera dei Deputati, e ciò per due ragioni:

1. L'incertezza dell'esito;

2. Gli indugi eventuali che sarebbero stati in ultima analisi di danno alle travagliate Provincie, le quali con ansietà grande attendono i benefizi di questa legge.

Mi proverò a combattere questo doppio ordine di argomenti, che fin qui sono i soli che uscivano dal labbro dell'onorevole Ministro.

Non posso combattere argomenti invisibili fin qui: mi riservo a farlo dopo che avrò udito la risposta dell'onorevole Sella, se pur crederà che le mie povere parole sieno meritevoli di una sua risposta.

Comincerò dall'osservare, che non credo si possa ragionevolmente temere che la Camera dei Deputati respinga un emendamento votato dal Senato, se esso, anzichè restringere un beneficio, lo allarga e lo rende fecondo.

Mi duole che il signor Ministro in questa occasione dubiti della propria influenza. La paura mal s'accoppia alla forza; i forti non sono mai timidi e paurosi, e l'onorevole Sella è fortissimo nella Camera dei Deputati: egli non ha mai avuto argomento di dubitare della propria forza; non ha sin qui subito nessuna sconfitta, benchè non tutte le cause che egli ha valorosamente difese avessero quell'assoluto carattere di giustizia e di opportunità che sussidiano la causa dei poveri inondati del Po.

A mio avviso, il signor Ministro è così forte, che può essere sicuro di vincere, purchè lo voglia, anche senza alleanze. Ma egli ha per sopra mercato in questa contingenza la certezza di entrare in campagna, coadiuvato da fortissimi alleati. Non debbe temere quindi che l'onorevole suo collega il Ministro degli Esteri lo rimproveri e lo censuri di seguire una politica d'isolamento.

Egli ha per alleato l'Ufficio Centrale, il Senato, purchè lo desideri, la pubblica opinione che si mostra favorevole in cento modi alle nostre proposte, e che si manifesta legalmente per mezzo delle Deputazioni provinciali, delle Giunte, dei Consigli comunali, della libera stampa, e soprattutto con quello slancio di carità universale, che afferma nuovamente, risolutamente in faccia all'Europa la solidarietà, anche nella sventura, delle provincie italiane.

Se l'onorevole Sella fosse un uomo timoroso quando si tratta di adempire al proprio dovere, gli direi: Vada avanti, non tema, questa volta è proprio sicuro di aver dietro di sé tutto il paese.

Non v'importunerò, Signori, leggendo i telegrammi, le lettere, le istanze che ho ricevuto.

Mi limiterò a deporli al banco della Presidenza.

Ma tornando in argomento, aggiungerò subito che non è difficile convincersi che moltissimi Deputati delle varie frazioni della Camera sarebbero lietissimi di riparare ad un errore del quale si debbe incolpare il modo precipitoso con cui sovente si votano gli emendamenti proposti durante la seduta, non mai le intenzioni della maggioranza dell'altro ramo del Parlamento, che sempre si è chiarita anzi favorevole agli interessi delle tre Provincie colpite dallo immane disastro.

Fu soppresso l'articolo 9, che accordava la mano regia alle Provincie per assicurar loro il rimborso dei denari anticipati ai privati: e non fu colmata la lacuna a cui quella soppressione condannava la legge.

L'emendamento redatto dall'Ufficio Centrale, e che io ho presentato in mio nome, tende appunto a riparare all'involontaria omissione.

Non credo quindi si possa seriamente temere che la Camera dei Deputati respinga un emendamento che è l'applicazione pratica immediata del suo concetto, che è l'esplicamento

giuridico ed il naturale commento de' suoi desideri medesimi.

Nessuna considerazione politica può inacerbire questa questione, che, come mi scriveva dianzi uno dei più illustri Deputati di parte moderata, non può avere la coccarda di nessun partito.

Non vi può essere ragionevole timore di conflitto fra il Senato e la Camera su questo terreno.

Ardisco affermare che se fossimo chiamati a votare in un sol recinto, dall'urna uscirebbe un voto concorde, il quale attesterebbe che, quando si tratta di una causa giusta, Senato e Camera dei Deputati non hanno che un labbro per convincere, un criterio per giudicare, una mano per votare.

Ma se, contro ogni lieto pensiero, se contro ogni onesta speranza, la Camera dei Deputati respingesse il nostro emendamento, e che perciò?

Il Senato avrebbe compiuto il proprio dovere in faccia al paese, in faccia alla sventura; avrebbe tenuta alta la bandiera della indipendenza dei proprii voti.

Costituzionalmente, noi non ci possiamo preoccupare di ciò che può succedere nell'altro ramo del Parlamento, a meno che noi non pregiudicassimo, isolandoci, gli interessi che vogliamo servire.

E qui cade appunto la seconda obiezione del signor Ministro che, se mal non mi appongo, si può ragionevolmente combattere.

Egli teme che il soverchio indugio possa nuocere agli interessi delle Provincie inondate.

Analizziamo questo timore.

In primo luogo, questa legge non può a' suoi occhi avere un carattere di massima urgenza, se egli ha consentito che se ne sospenda la votazione per quattro mesi.

Se la Camera dei Deputati accoglie la modificazione del Senato, la legge immediatamente sarà promulgata; se la rigetta, ed il Senato potrà nuovamente votarla, allora sarà il caso di evitare un conflitto nell'interesse delle provincie inondate; conflitto che, ripeto, è facilmente evitabile, purchè l'onorevole Sella lo voglia.

In ambi i casi, metto pegno che l'indugio non sarà che di brevissimi giorni.

Osserviamo però se veramente anche un lieve ritardo possa nuocere ai miseri inondati.

Nella prima sua parte, questa legge accorda

la sospensione di tre rate delle imposte dirette e provvede al modo di rimborso.

Ma l'onorevole signor Ministro ha già provvisoriamente attuata in questa parte la legge, e se è uscito dalla stretta legalità per quattro mesi, non si sentirà egli la forza di commettere una piccola appendice al suo peccato veniale, per appagare i desiderii di tanti sventurati? Se egli trovò scusa alla pietosa illegalità nelle feste carnevalesche e nelle vacanze pasquali, non potrà trovar nuova scusa nelle aspirazioni del suo cuore? Molto più che in questa prima parte, la opinione dell'Ufficio Centrale si accorda pienamente col voto della Camera dei Deputati.

La seconda parte della legge accorda alle provincie la facoltà di stipulare dei prestiti e determina il concorso ed il sussidio del Governo.

L'opinione più diffusa è che questa seconda parte della legge sia inattuabile.

Se realmente è inattuabile, come è facile dimostrare, quale urgenza vi può essere a votarla?

Consentite che qui vi ritorni alla memoria la considerazione che io svolsi in un brevissimo opuscolo che divulgai, corre appena un mese, per le stampe.

I prestiti, che le Provincie sono autorizzate a stipulare, hanno due scopi distinti.

Sovvenire cioè le finanze dei Corpi morali prima, le finanze dei privati poscia.

Per facilitare alle Provincie questi imprestiti, il Governo concorre per venti anni al pagamento degli interessi, a ragione ogni anno, del due per cento.

L'onorevole Sella propose per condizione a questa larghezza, che l'ammontare del prestito agguagliasse quattro volte la imposta fondiaria che lo Stato riscuote nella Provincia sovvenuta.

Ora voltiamo pagina e tiriamo le conseguenze.

Le urgenze dei Corpi morali non possono in nessun modo uguagliare da sole la cifra che abbiamo indicato.

I loro bisogni reali raggiungono in alcune Provincie appena il quarto di essa.

È dunque necessario che il prestito si allarghi ai privati, se si vuole ottenere veramente il sussidio del Governo.

Ma non accordando la legge alle Provincie quel diritto di mano regia verso i privati che accorda invece allo Stato verso di esse, è evidentissimo che queste non possono, senza gra-

vissimo pericolo delle proprie finanze, fare anticipazione ai privati.

E quando anche lo volessero, non credo che il Ministro dell'Interno, naturale tutore di esse, lo consentirebbe mai.

Non facendo poi anticipazioni ai privati, ne conseguita che esse debbano rinunciare al beneficio del due per cento annuo.

Ma siccome in pari tempo non possono rinunciare alle spese indispensabili per riparare ai danni prodotti dalla inondazione, saranno costrette in ultima analisi a far pesare sui contribuenti tasse maggiori, e così quegli infelici, invece di un ristoro, dovranno subire un notevolissimo aggravio.

E agli antichi e ai nuovi aggravii, come potranno quindi far fronte, perduta ogni speranza di anticipazione provinciale?

Forse col loro credito personale? Forse colla sicurezza che presentano terre devastate dalle acque, isterilite dalle sabbie?

Ha ella ben considerato, signor Ministro, questo doloroso stato di cose?

\*Aggiungerò che le condizioni delle plaghe inondate si sono in questi ultimi giorni grandemente aggravate. Noi avevamo fatto assegnamento sopra una primavera ridente, asciutta: invece noi abbiamo avuta una stagione eccezionalmente inclemente e piovosa.

Per quattro volte nei mesi di aprile e di marzo le acque del Po si sono alzate al di sopra del segno di guardia.

Noi non avemmo, è vero, a soffrire direttamente nessuna nuova iattura negli argini maestri, e ciò per l'attiva sorveglianza del Genio civile, al quale mi è doveroso qui porgere testimonianza di grato animo; ma naturalmente fu necessario chiudere le chiaviche in guisa che le acque nuovamente gonfiarono, e non poterono scolarsi.

Nel Comune di Bondeno (prego l'onorevole Ministro di ben notare questo fatto) settemila ettari sono ancora coperti in media da quaranta centimetri d'acqua. Questa cifra è ufficiale: ho testè ricevuto un telegramma del Consorzio Bondesano che io aveva pregato di mandarmi indicazioni precise, onde non essere accusato di esagerazione. Noi siamo ai primi di maggio, il mese più pericoloso per le piene del Po; me ne appello all'onorevole De Vincenzi, le chiaviche furono mantenute chiuse per un nuovo aumento delle acque del Po. E

qui cade opportuno il richiamare vivamente l'attenzione del signor Ministro dei Lavori Pubblici sopra una nuova sventura che sembra minacci quel disgraziato Comune. Furono tagliati, non so con qual ordine e con qual diritto certi argini che contenevano le acque delle valli superiori a Revere: queste acque si rovesciarono impetuosamente verso Sermide e Fellonica, e minacciano oggi di rompere l'argine del Campo. La notte prima che io partissi da Stellata, ho passato ore angosciose e cercai s'innalzassero i necessari soprasuoli.

Questa mattina però ricevei notizie più rassicuranti dalla Prefettura di Ferrara: nondimeno raccomando vivamente al Governo di esaminare i fatti, di punire gli arbitrii e d'impedire che nuovi disastri devastino quei poveri paesi.

Udite intanto, o Signori, ciò che telegrafa il Sindaco di Bondeno:

« Ogni speranza di raccolto è interamente fallita. » Il Relatore della Commissione vi ha dato contezza delle apprensioni di tutto il paese... tutti quegli infelici, quali i naufraghi in mezzo al mare guardano la terra e verso di essa protendono le braccia, essi guardano oggi a questo recinto e a voi domandano pietà, signori Senatori, per loro.... pietà soprattutto per le loro famiglie.

Nelle regioni meno devastate, progredendo la stagione, i danni si sono fatti maggiori.

Nei primi giorni di primavera noi speravamo che gli alberi fossero rimasti incolumi.

Ai primi soffi delle aure primaverili, la loro cima verdeggiò; fu breve lusinga: essi oggi perdono le poche fronde e con esse la vita.

Ho ricevuto dianzi, anche a questo proposito, un telegramma da diversi Sindaci che insistono perchè io segnali al Senato questa nuova sciagura, la quale può avere una grandissima influenza sulla futura produzione di quei paesi.

Nei nostri prati non germoglia uno stelo di erba; rimanendovi stazionarie quattro mesi le acque, hanno guastate e corrotte le radici.

Le case che parevano rimaste intatte, asciugandosi mostrarono a nudo i danni sofferti. Il martello che dovrebbe ripararle, toccandole, le sfascia. Le mercedi diventano sempre più considerevoli. Da venti soldi, prezzo usuale, oggi sono salite a tre lire.

La spesa di produzione è per la concorrenza dei lavori idraulici triplicata.

Ed è perciò che altra volta scongiuravo l'onorevole signor Ministro De-Vincenzi a considerare se non potesse nei lavori d'arginatura impiegare l'esercito di terra, come, se non erro, egli lo impiega ora per le strade comunali di Sicilia; e ciò a norma di un articolo di una provvida legge a cui credo egli abbia avuto l'onore di porre la propria firma, del che io lo lodo, riconoscendo che nessun Ministro è stato al pari di lui sollecito dell'incremento delle strade comunali. Nè si stupisca se gli muovo ora queste preghiere, e se lo scongiuro di trovar modo di far cessare una concorrenza che è l'ultima rovina dei proprietari, e che facendo salire così alto il prezzo di produzione, diminuirà grandemente i profitti che per quest'anno, per le sventure toccate, saranno limitatissimi.

Tutti questi fatti sono precisi, categorici, possono esser sempre dal signor Ministro verificati, smentiti mai.

A questi mali si può egli riparare senza un sussidio potente, senza che la mano della Nazione si stenda verso quegli infelici?

E se la legge presente è inefficace, se essa non raggiunge lo scopo che si sono prefissi Governo e Parlamento, chi oserà dichiararla inviolabile, intangibile, molto più pensando che non si tratta di aumentare di un solo centesimo i sacrifici dell'erario nazionale? È questo il punto culminante della questione. L'emendamento che aveva proposto l'Ufficio Centrale, che io ho ripreso per mio conto, non aumenta signori Senatori, non aumenta, signor Ministro, di un solo centesimo gli aggravii dello Stato; è per ciò che io credo giustizia che voi l'accogliate e lo votiate.

Noi domandiamo unicamente che il sussidio che accorda l'Italia sia una benefica realtà come i sussidi accordati in pari circostanze dall'Austria, dalla Prussia, dal Belgio, e che non sia una amara illusione, un doloroso disinganno. Anzi aggiungerò che l'emendamento che io difendo, non solo torna a vantaggio degli inondati, ma torna economicamente e moralmente a beneficio del Governo.

Due mesi appena ci separano dal giorno in cui si dovranno nuovamente riscuotere le imposte nelle regioni inondate.

Se voi rendete impossibile ai proprietari il prestito, con quali mezzi potranno essi saldare

le residuali rate in questo anno, le doppie nell'anno 1874?

Coi raccolti! e quali? ne chiedo conto, signor Ministro, all'inclemenza del cielo!

Prodotti non si ottengono dalla terra che con forti anticipazioni! Chi anticiperà per noi le spese? Le acque del Po? Chi ci renderà le nostre case crollate, i nostri fieni dispersi, i nostri alberi periti? Il Genio civile?

Dovrà l'onorevole Ministro inviare i suoi agenti passeggiando di casolare in casolare, sequestrando terre che la sventura ha quasi rese inalienabili?

Il fisco non potrà trarre dal suo crudele rigore grande profitto.

Pensi che le condizioni delle terre inondate sono talmente eccezionali, che un Regolamento formulato dal Ministro d'Agricoltura e Commercio vieta agli Istituti di credito fondiario di fare anticipazioni ai paesi minacciati dalle acque dei fiumi. Vegga dunque qual è la situazione cui andiamo incontro, se il Governo non ci stende la mano, se il Senato non viene in nostro aiuto!

Non credo che avendo accordato una sospensione di un anno agli inondati di Guarda Ferrarese, il signor Ministro potrebbe esimersi dall'accordare simile beneficio agli inondati dei Ronchi a Val di Revere.

E se il mio emendamento non è accolto, chi oserebbe affermare che nuove preghiere, nuove istanze non saranno rivolte e al Governo e al Parlamento?

E perchè, o signor Ministro, mantenere viva in quelle provincie l'agitazione del dolore? Perchè accumulare sul nuovo ordine di cose nuovi odii, nuovi sdegni? quando con una sola parola ella può risparmiarli al Governo, perfino l'apparenza del rigore, quando ella può riempire le casse dello Stato senza il concorso dell'uscire, senza sollevare nessuna lagnanza?... Quando cedendo alle nostre preghiere, senza aggravare di alcun peso l'erario, ella può asciugare le lagrime di tanti infelici... calmare le ambascie di tanti poveri padri di famiglia... far benedire, non dico il suo nome, perchè so che questa è una considerazione che nulla può sul suo animo, quando ella crede di adempiere ad un dovere, ma questo Governo Italiano, che fu il sogno costante della nostra giovinezza, il di cui decoro, il di cui onore, il di

cui avvenire si confondono col nostro onore col nostro decoro, col nostro avvenire!

Le impopolarità personali svaniscono e non hanno nessuna importanza, nessuna influenza nella vita di una Nazione.

Si può egli dire altrettanto, signor Ministro, delle impopolarità che si riverberano sulle istituzioni?

Creda a me, signor Ministro, vi sono delle questioni che una volta sollevate, è meglio risolvere subito.

Le questioni che non si risolvano colle norme della Giustizia, rinascono sempre.

E a più ragione rinascerà questa dolorosa questione, imperocchè la coscienza pubblica ci dice per la bocca dell'Ufficio Centrale del Senato, del primo corpo cioè dello Stato:

No, questa legge non può essere l'ultima parola che l'Italia dirige a quelle sventurate popolazioni!!

Ho promesso a me stesso di dire oggi in questa aula pienamente la verità, e la dirò fino all'estremo limite, o Signori.

Non solo feriranno le nostre orecchie le querele ed i pianti degli inondati, ma eziandio le recriminazioni violente ed acerbe dei partiti estremi.

Essi ci getteranno sul volto un amaro sarcasmo! essi ci diranno che non si volle modificare la legge onde sfuggire agli oneri a cui questa legge espone il Tesoro italiano, o, per parlare più chiaro, che si volle, con una mano riprendere quello che coll'altra si concesse.

A questa indegna calunnia so come risponde il mio cuore! Ma col labbro, come posso rispondere, signor Ministro, se le apparenze stanno visibilmente contro di noi?

Mi suggerisca argomenti validi a combattere in questo proposito quelli degli uomini del passato, e dei sognatori dell'avvenire, che attingono oggi unicamente le loro forze negli errori del Governo!

Tacendo forse...! col silenzio si proteggono i morti... non si difendono i vivi. Conchiuderò questo discorso con alcune ultime e speciali considerazioni. Verrà giorno in cui l'onorevole Ministro Sella lascerà lo scanno del Ministro.

Io non sono fra quelli che desiderano quel giorno, poichè porto opinione che quando le chiavi del Tesoro sono in mano dell'onorevole Sella, l'Italia può dormire sicura e tranquilla. Ma i Ministri venendo ad abitare la Città eterna,

non possono lusingarsi che la eternità siasi trasfusa nei loro portafogli, e quindi, ripeto, verrà giorno che l'onorevole Sella ritornerà ai tranquilli e pacifici silenzi delle pareti domestiche.

Forse allora gli sorrideranno liete le memorie dei giorni in cui occupò pubblici uffici: soprattutto trarrà legittimo argomento di orgoglio pensando che egli respinse ogni lusinga di popolarità, per compiere il proprio dovere; che egli per restaurare le Finanze italiane, accumulò nobilmente sul proprio capo le ire e gli odi dei contribuenti. Badi però che un punto nero non turbi la serenità del cielo dei suoi ricordi... badi che non si affaccino al suo pensiero i dolori di migliaia di famiglie di cui egli respinse oggi, senza ragioni, le ardenti, le legittime preghiere... senza nessun frutto per il pubblico erario.

Forse in quei giorni di calma e di meditazioni, egli perdonerà all'antico e devoto amico, l'aspro ed appassionato linguaggio, e si persuaderà che non è la verità che scalza l'autorità... ma le rassegnazioni benevole degli amici.

In quanto a me, non è irriverenza verso i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, non è scarsa fiducia negli intendimenti del Governo, ma è un profondo sentimento del mio dovere, che mi costringe a mantenere il mio emendamento.

È un sentimento che io non posso strappare, anche volendolo, dal pensiero.

Bisognerebbe che cominciassi a strappare dal mio cuore la memoria di quelle sofferenze che io ho toccato con mano .... ed alle quali ho in larga misura partecipato.

Non ho però lusinga alcuna di vincere, imperocchè sento che non ho autorità che valga a combattere l'onorevole Ministro. Ad ognuno di noi rimanga però la responsabilità della propria condotta. A me la responsabilità dell'insistente domanda, a Lei onorevole Ministro, la responsabilità del rifiuto.

No; io non deserterò codardamente il mio posto al momento della pugna ... ultimo soldato di una nobile causa, soccomberò, ma ravvolto in quella bandiera che io ho difeso, se non con grande eloquenza, almeno con grande coscienza.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Pepoli mi ha, o Signori, una volta di più convinto, come vuolsi andare molto a rilento nello stabilire taluni principii

nelle leggi, per le gravi conseguenze che se ne possono poi dedurre.

L'attual disegno di legge contiene un principio che non ha dato luogo ad alcuna osservazione per il suo merito intrinseco, ed è quello che ammette la sospensione del pagamento delle imposte dirette ed il rinvio del pagamento medesimo ad epoca più tarda.

Contiene pure un altro principio, ed è quello di un prestito fatto dalle Provincie danneggiate, nel quale abbia a concorrere il Governo, assumendo sopra di sé una parte del carico.

Questo principio venne introdotto per la prima volta ch'io sappia nella legge, fatta alla prima notizia dei gravi danni patiti dalla provincia di Ferrara nell'inondazione della scorsa primavera; ed io rammento che persone prudenti e savie avvertirono di badar bene alle conseguenze che ne potevano derivare. Il discorso che abbiamo testè udito, mi ha dimostrato l'opportunità dell'avviso datomi.

È però un fatto, o Signori, che non senza difficoltà, anzi, con molta difficoltà, fu ammesso quel principio. Si considerò che le provincie così gravemente danneggiate dai terribili disastri accaduti l'anno passato, avevano a provvedere per ripristinare le strade, per rifare i ponti, per ripristinare lo scolo delle acque; e si riuscì a fare accettare il principio di un prestito nel quale lo Stato avesse ad intervenire e a concorrere in parte.

Cresciuti i danni, e questi essendo stati estesi ad altre provincie per le inondazioni autunnali, fu pur troppo necessario presentare al Parlamento un secondo progetto di legge, nel quale si ripete lo stesso principio della dilazione delle imposte dirette, anzi se ne aggiunge un'altro per modificazioni al canone dovuto per il dazio di consumo e si riprende la questione del prestito.

Fu fatto dalla prima alla seconda volta un passo grandissimo. Imperocchè la prima volta si ammetteva che il prestito non si potesse fare che alle Provincie, onde queste se ne vallesero e a favore dei corpi morali interessati, ma solo per opere pubbliche.

Invece ora si ammette il principio che coi prestiti contratti dalle provincie in cui interviene lo Stato, bisogna avere per iscopo di riparare ai danni, o immediatamente o per mezzo di anticipazioni a favore dei corpi morali interessati, ed anche dei privati; parrebbe che dovesse essere soddisfatto ogni desiderio. E infatti,

altre lagnanze, altre obiezioni non furono presentate nell'altro ramo del Parlamento contro questo progetto di legge.

Ma il discorso dell'onorevole Senatore Pepoli mi persuase che da allora in poi i desiderii sono cresciuti e che si domanda tutt'altra cosa che quella cui s'intendeva provvedere con i primi progetti.

Si dice, o Signori; i prestiti per i quali voi chiedete il concorso dello Stato sono vincolati ad una condizione troppo grave, quando si vuole che corrispondano almeno ad una somma uguale al quadruplo della tassa fondiaria.

Il signor Relatore dell'Ufficio Centrale enunciava un altr'ordine di idee, che cioè il danno fosse il quadruplo dell'imposta fondiaria pagata dal comune danneggiato.

Io però devo confessare, o Signori, che non intendo propriamente più l'intervento dello Stato a lenire il danno, se si diparte dal principio connesso con la determinazione di un minimo cui debba ascendere la somma del prestito.

Supponete che in una provincia avvenga una grandinata, un danno qualunque che distrugga tutto; vorrete voi, o Signori, stabilire il principio che ci abbia a concorrere lo Stato con un prestito? Che io sappia, non vi è una legislazione, non vi è un paese che abbia mai ammesso questo principio, perchè sarebbero ben gravi le conseguenze cui si andrebbe incontro.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io conosco delle Provincie che furono immensamente danneggiate.

Nella mia stessa provincia un comune importantissimo fu rovinato da un torrente. Ma, o Signori, la mia provincia se crede di dover aiutare quel comune, deve per ciò venire a domandare l'elemosina allo Stato?

Davvero non lo ha mai pensato e non ha mai manifestato un desiderio di tale natura.

Imperocchè lo Stato non deve intervenire se non quando i danni sono di tanta entità da superare in certo modo le forze contributive od almeno le forze di credito delle provincie danneggiate.

Ora, quando nel primo progetto di legge si ammise il principio del prestito per la provincia di Ferrara, qual ragionamento si tenne? Si parti dall'imposta diretta come un sintomo del reddito del paese e si disse; qual'è l'aumento di imposta che può farsi senza che que-

sta provincia debba essere scomposta nelle sue forze contributive, e senza che il suo credito sia alterato?

Dapprima, o Signori, pareva che fosse molto, che fosse una larghezza da non disprezzarsi, quando lo Stato fosse concorso nel prestito in guisa da non cagionare alle provincie un aggravio maggiore di 25 centesimi addizionali, dovendo ciò che eccedesse questo limite essere a carico del Governo.

Ora, colla proposta del quadruplo che si trova in questo progetto di legge, e contro cui muovono lagnanza i preopinanti, ha pensato il Senato a qual limite si giunge? Si giunge ad un limite tale, che ho paura che quando sia da me analizzato, non abbia io a perdere quella fiducia della quale mi ha onorato fin qui il Senato.

Infatti il quadruplo dell'imposta fondiaria principale, considerato che mediamente l'imposta fondiaria corrisponde, si crede, al 12 e mezzo per cento del reddito netto, vorrebbe dire il 50 per cento del reddito netto.

Ammesso adunque un prestito sopra una somma che sia il 50 per cento del reddito netto di un'annata, veda il Senato, a quale minima aliquota del reddito di una provincia ascenda il servizio annuo di una somma pari al limite al quale deve almeno andare il prestito da farsi.

Crede per conseguenza, che il Senato se ha un'obiezione a fare sopra questo progetto di legge, sia realmente quella, che si fu troppo larghi, e che lo Stato è andato al di là delle sue attribuzioni. Imperocchè se vi è un infortunio privato, un infortunio di un Comune, è il Comune, è la provincia, di cui dev'essere chiederlo il concorso, prima di arrivare allo Stato.

Questo progetto di legge adunque, pecca di soverchia larghezza, e dico di più, stabilisce un precedente che per mia parte credo non si debba affatto in avvenire seguire, perchè potrebbe esser troppo pericoloso. Anzi mi affretto di approfittare della circostanza, per dichiararlo eccezionale affatto, e da non poter in seguito esser invocato.

È anche stato osservato, e ciò trovasi nell'emendamento dell'onorevole Senatore Pepoli, che debbano i Comuni avere facoltà di valersi dei prestiti per fare anticipazioni ai privati, onde dare a costoro i modi di riparare le proprie case distrutte e di anticipare le loro imposte per un triennio.

Io devo osservare al Senato che questo sistema di prestito fu ammesso, lo ripeto, con qualche difficoltà. Non vorrei permettermi di parlare di ciò che avviene nell'altra aula, perchè fin da principio della mia vita politica appresi che non conviene mai in un'aula discutere ciò che avviene o possa succedere in un'altra. Ma mi pare opportuno che si sappia, da qual criterio si è partiti per questo sistema di prestiti.

Si disse adunque: lo Stato non può fare della beneficenza propriamente detta, non può far elemosine. Vi è però un grande infortunio. Vi è quindi da vedere se le Provincie colpite da questo infortunio non possano più ripigliare la loro produzione agricola, e se senza l'esecuzione di alcuni lavori resti interrotta la continuazione della produttività di queste Provincie. Se così stanno le cose, lo Stato deve intervenire. Questo, e non altro fu il punto di partenza.

Quindi si disse; trattasi di fare o riparare strade, canali; trattasi insomma di opere pubbliche, or bene malgrado che sieno le spese a carico dei Comuni e delle Provincie, tuttavia lo Stato ci intervenga; ci intervenga però soltanto, se l'onere per cui interviene è guarentito dalla Provincia.

Si aggiunse poscia, che sono necessari lavori privati per riportare le terre nello stato da dare frutto, e allora, sebbene con qualche stento, furono allargati i termini di redazione dell'articolo 6, che determinava l'uso al quale i prestiti in cui interviene lo Stato sono da devolversi.

Nell'art. 6 fu adoperata una locuzione molto lata, molto elastica. Ivi è detto, che « i prestiti hanno per iscopo di riparare o immediatamente o per mezzo di anticipazione a favore di corpi morali interessati, od anche di privati, ai danni più gravi recati dalle inondazioni ed altri disastri eccezionali del 1872, per quel capitale che il Governo riconoscerà indispensabile ecc. »

Adunque si è già andati molto lontano dalla prima proposta del titolo esclusivo sotto il quale parve ammissibile, l'intervento dello Stato.

Ma se adesso si vuole un articolo per dar facoltà ai Comuni di valersi di anticipazioni per completare o ricostruir case, io debbo osservare che allora si va interamente fuori del-

l'ordine d'idee, che rende giustificabile l'intervento dello Stato in prestiti di questa natura. Quindi, siccome nelle questioni bisogna pigliar un partito netto e deciso, e siccome non comprendo le opposizioni a metà e l'onorevole Pepoli mi pare del medesimo avviso, così debbo dichiararmi oppositore al proposto emendamento sia in questo che in altro recinto.

Io credo che nelle attuali condizioni di cose non possa e non debba lo Stato andare al di là dei limiti che sin qui non ha mai oltrepassato. Dirò anzi, che si va già molto avanti, e che il passar oltre sarebbe un eccedere i confini ragionevoli.

L'onorevole Senatore Pepoli ha parlato ancora della *mano regia* da darsi ai Comuni rispetto ai privati per rifarsi dei prestiti che loro fossero fatti.

È una questione, mi sia lecito il ricordarlo, che fu agitata nell'altro ramo del Parlamento. Dico ciò, non perchè io creda che convenga discutere qui le deliberazioni prese altrove; ma perchè essendo io poco competente in questioni giuridiche ricorro volentieri all'autorità altrui.

Nell'altro ramo del Parlamento adunque questa proposta, essendo stata combattuta dai rappresentanti della Provincia stessa, al cui beneficio s'invocava, e che sono molto competenti in cose legali, non so se il Senato vorrebbe farla sua ed approvarla.

Quindi io sono nella dolorosa necessità di oppormi, perchè temo che si stabiliscano dei principii molto pericolosi, anzi pericolosissimi, tanto più che queste inondazioni hanno già imposto allo stato tali aggravii che ormai può dirsi lo Stato stesso il vero bisognoso che deve chiedere soccorso.

Prima infatti si credeva di poter provvedere ai danni delle inondazioni con una spesa di circa 12 milioni; adesso che le acque sono calate si trova che ci vogliono altri 15 milioni. Sono 27 milioni a cui la generalità dei contribuenti italiani deve sobbarcarsi.

Convengo che è una dolorosa necessità, in cui non hanno sicuramente colpa le povere Provincie danneggiate. Però, mi sia lecito di osservare, che tutti i lavori che si fanno portano nelle Provincie stesse un lucro non indifferente.

L'onorevole Senatore Pepoli parlava del riacaro della mano d'opera. Ce lo sappiamo di

questo rincaro! Ce lo sappiamo tanto che ci pareva perfino che vi fosse qualche organizzazione illecita per rincarare la mano d'opera. Capisco che ne soffrono anche i proprietari; ma creda bene che chi ne soffre di più è la massa dei contribuenti italiani, perchè il rincaro ebbe per effetto di render costosi i lavori, locchè è una sorgente di lucro tutt'altro che indifferente per gli abitanti di quelle provincie.

Vi sarà qualche danno poi redditi fondiarii. Ma per contro, se si pensa che si spende e va a spendere in poco tempo in quelle provincie nientemeno che 27 milioni, si vedrà che ci sono dei redditi di ricchezza mobile per lavori, imprese, provviste ecc., tutt'altro che insignificanti.

Capirà adunque il Senato, che se da un lato ci furono di quegli infortunii che ha dipinto con colori così vivi l'onorevole Senatore Pepoli, dall'altro c'è una sorgente di lucro abbastanza importante.

Vorremmo noi per i primi che ci fosse modo di produrre un ribasso nella mano d'opera, come desiderava l'onorevole Pepoli; ma quanto al rimedio al quale egli accenna, cioè l'uso della truppa, non so se i Generali che sono qui vi si acconcierebbero.

E poichè fu parlato dell'Isola di Sicilia, dirò che nella provincia di Palermo, per alcune disposizioni della legge sulle strade Comunali obbligatorie si fa veramente uso di truppa; ma in che maniera?

Si adoperano alcuni ufficiali del Genio, i quali fanno i progetti e soprintendono alla loro esecuzione, si adoperano anche degli assistenti militari, giacchè io credo che giovi assai che la truppa sappia aprire improvvisamente una strada. Ma i soldati non hanno mai servito nemmeno in Sicilia come manuali, nè mai hanno scavato o trasportato terra, ed il loro impiego, del resto, costerebbe troppo.

Non si chiamano i cittadini sotto le armi per farli fare da terrazzieri, sibbene per apprendere il nobile ufficio delle armi. L'esercito somministra solamente il personale per un lavoro di direzione, di sorveglianza e di assistenza, ma non più in là.

Del resto, essendo nelle provincie danneggiate il Genio civile a capo de' lavori, la truppa non ci avrebbe che fare. Eppoi, quando anche si adoperassero le truppe nelle provincie inondate,

ciò non produrrebbe la diminuzione della mano d'opera.

L'onorevole Pepoli dice ancora: ma cosa v'importa d'ammettere il mio emendamento?... Voi con questo non avete aumento alcuno di spese, non avete aggravii, anzi vi si pagheranno le imposte.

Mi pare che questo costituisca un modo di pagare tale che poi nelle casse si trova nulla; si dà da una parte, e si ripiglia dall'altra.

Nelle circostanze finanziarie in cui ci troviamo è impossibile di ammettere decisamente l'intervento dello Stato, nel modo che è stato qui propugnato. Supponete infatti che l'andamento dell'annata agraria del 1873, sia come quello del 1872; supponete che un gelo, una brina portasse via in un giorno le nostre saminazioni; quali ne sarebbero le conseguenze?

Or bene, oggidì ad un proprietario cui una grandinata abbia portato via tutto il raccolto non gli si fa neppure grazia delle imposte, e gli diciamo: voi dovete pagarle perchè valutando il vostro reddito, abbiamo tenuto conto degli infortunii che potevano avvenire. E l'onorevole Pepoli sa benissimo che nella catastrazione delle provincie inondate si è tenuto conto grandissimo della circostanza che di tratto in tratto vanno soggette ad inondazioni che fanno perdere i raccolti. Se egli provasse a paragonare i redditi di quei luoghi con quelli di altri, troverebbe che l'imposta è in diversa ragione.

L'onorevole Senatore Pepoli, da oratore abilissimo ed eloquente, come è, cerca di sedurre e di impietosire il suo uditorio. Egli ha detto: *qui vi sono migliaia e migliaia di famiglie che anelanti attendono il responso del Senato.*

*Badate*, aggiungeva al nostro indirizzo, *che non sarete eterni.* Per verità a me pare che siamo già vecchi di troppo e che sarebbe ormai tempo che avvenisse ciò che prevedeva l'onorevole Senatore Pepoli.

*Badate*, continuava, *che quando voi ritornerete ne' vostri silenzi domestici non vi resti un punto nero, un rimorso di coscienza di aver negato il vostro concorso ad un'opera di giustizia.*

Ma, onorevole Senatore Pepoli, questo è un discorso, a mio avviso, da farsi in tutt'altro recinto, da farsi cioè nei Consigli provinciali, nei Consigli comunali; *Unicuique suum.*

Noi qui rappresentiamo lo Stato; questo Con-

nesso è la più alta manifestazione dello Stato, dunque deve fare ciò che spetta allo Stato.

Io nulla ho a dire contro i sentimenti che esponeva l'onorevole Senatore Pepoli. Ma se egli crede di aiutare i proprietari a pagare le imposte, o costruire case in taluni luoghi, si rivolga alle provincie. Lo Stato concorre, mi pare, in una misura discreta, quando fa ciò che in questo progetto di legge è indicato. Anzi quando cominciai il mio discorso mi venne in mente il *principiis obsta*, e mi venne in mente sotto due punti di vista.

Primieramente ho dovuto persuadermi che quando si devia un poco dalla strada retta, dalla strada inesorabile del dovere, non si conoscono più limiti. Oggi si manifesta un desiderio, poi un altro, poi un altro, e non si finisce più.

La seconda considerazione che ho dovuto fare, è la seguente: che cioè a forza di tirare or per un verso, or per un altro questo progetto di legge, si finì per far un danno alle Provincie stesse a cui si riferiva. Infatti se lo Stato si fosse limitato a promettere puramente e semplicemente la dilazione delle imposte, forse si sarebbe temporeggiato meno ed operato di più. Io rammento come una delle ragioni principali che l'anno passato determinarono il concorso dello Stato in codesti prestiti, fosse la necessità di far presto, onde rendere subito le terre produttive; ebbene sono passati molti mesi e siamo ancora qui a discorrere del più e del meno nella formola del prestito.

Per parte mia adunque non posso che pregare vivamente il Senato, anche per considerazioni finanziarie, ad approvare il progetto nelle forme che riceveva nell'altro ramo del Parlamento.

I contribuenti delle altre parti del Regno sottostanno già ad una spesa che non si prevedeva di 27 milioni; e questi 27 milioni vanno a spendersi nelle provincie danneggiate, certamente non senza qualche loro vantaggio. Del resto, è un argomento degno della più seria considerazione, l'apprensione gravissima in cui siamo oggi sulla futura nostra campagna agraria.

A me basta avere accennato queste cose; e confido che il Senato le apprezzerà al suo giusto valore. Spero altresì che l'onorevole Senatore Pepoli non vorrà attribuire ad insensibilità verso tutti i sentimenti ai quali fece appello nel suo eloquente discorso, se tuttavia sono rimasto fermo a respingere il proposto emendamento; emendamento anzi che combatto vi-

vamente, e se egli ci riflette, riconoscerà, ne son certo, che questa condotta m'è suggerita dalla inesorabile necessità.

(*Il Presidente abbandona il seggio della Presidenza, il quale viene occupato dal Vice-Presidente Cantelli, e dopo alcuni istanti, ripreso dallo stesso Presidente.*)

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Mi riesce molto difficile il rispondere all'onorevole Ministro Sella, il quale con abilità parlamentare non comune, ha sviata, mi permetta di dirlo, la quistione. Egli ha risposto assai lungamente ad obiezioni che io non aveva sollevate, ed ha sorvolato molto, ma molto leggermente invece sulle obiezioni gravi che io gli aveva sottoposte.

L'onorevole Sella crede d'essersi posto con questa legge sopra un cattivo cammino. Egli crede che l'intervento dello Stato nelle dolorose contingenze accennate, sia una cosa eccezionale e nuova, e che quindi meriti di essere attentamente studiata, per evitare il pericolo di creare increscevoli e gravosi precedenti.

Mi permetta l'onorevole Ministro Sella di affermare che egli s'inganna a partito; che la via sulla quale si è messo, è la via in cui si son messi tutti i Ministri delle Nazioni civili.

Le inondazioni non hanno solo devastato nel trascorso anno l'Italia, ma il Belgio eziandio, l'Olanda, l'Austria e la Prussia.

Prego l'onorevole Sella di leggere i progetti di legge che hanno presentato quei Ministri ai rispettivi Parlamenti.

Essi non concordano molto con le idee da lui or ora svolte, coi dubbii e le paure che volle manifestare al Senato. Mi restringerò a citargli l'esempio del Ministro austriaco il quale ha proposto un prestito di 20 milioni di lire ai Comuni per sussidiare i privati, nè si è preoccupato di rilevare se i privati li avrebbero impiegati in uno piuttosto che in altro modo.

Non istimò doversene fare alcun carico, ben comprendendo che la sola cosa necessaria, si era ottenere che non si paralizzasse la produzione nelle provincie Boeme.

Leggendo poi i considerandi sui quali si appoggiano i Decreti dei Ministri delle Finanze di Prussia, di Olanda e del Belgio, non so invero se possa ritenersi ch'io sia andato fantasticando nell'espone al Senato cose, le quali non sieno conformi ai principii più elementari di nuove e antiche legislazioni.

Dico anche, perchè se il signor Ministro delle Finanze vorrà riandare la storia delle devastazioni del Po, troverà sempre, che anche i Governi caduti hanno sussidiato largamente i proprietari.

Mi duole dover rilevare un altro errore in cui è caduto il signor Ministro riguardo l'esonerazione, la moderazione dell'imposta fondiaria in casi d'infortunio.

Egli ci ha detto che in nessun paese civile esiste una legge la quale accordi ai contribuenti una esonerazione o moderazione d'imposta, qualora la grandine distrugga tutti i raccolti, la brina sciupi i prati, il gelo rovini i gelsi e le viti: mi pregio a tale proposito citare all'onorevole signor Ministro delle Finanze l'esempio della legge francese riguardante la riscossione delle imposte dirette.

Legga l'articolo 37, nel quale è detto chiaramente, esplicitamente, che in caso di grandine, d'inondazione o di altri infortunii, lo Stato accorda una moderazione d'imposta a chi restò vittima di questi danni.

Dirò di più: l'onorevole Sella è Piemontese, è di quel nobile paese che è stato la culla del nostro risorgimento, di quel Piemonte dal quale noi abbiamo ereditato ottime leggi. Or bene, legga egli la legge sull'imposta fondiaria in vigore prima del 1864, prima che improvvidamente si ponesse mano alla legislazione di tutto il paese, e guardi se in essa non sia contemplato appunto il caso di moderazione d'imposta per grandine, inondazioni e per altri infortunii.

Quindi, ripeto, non credo di aver commesso un grave errore economico mettendo innanzi la mia proposta, non credo di aver propugnato una dottrina inopportuna, una dottrina la quale consigli incautamente il Senato a disperdere i denari dei contribuenti.

Non può dirsi che il mio emendamento pecchi di soverchia larghezza a favore degli inondati, se esso armonizza con le leggi piemontesi e francesi, che non possono nè devono essere dai Legislatori poste in oblio.

Ed infatti esse concordano mirabilmente collo spirito che informa tutte le leggi d'imposte.

Dove manca la materia imponibile, finisce, onorevole Sella, il diritto dello Stato.

Come può il Governo esigere dai contribuenti una partecipazione ai loro redditi, se questi fanno interamente difetto?

E come potrà la giustizia distributiva, con-

sacrata dagli articoli delle leggi ch'io venni citando, essere dai Ministri italiani disconosciuta?

Ed infatti l'onorevole Sella medesimo ha ordinato, non ha guari, ad un suo direttore generale di pubblicare una circolare, invitando tutti i proprietari che hanno sofferto diminuzione dei loro proventi o totale o parziale, e ciò per le sabbie trascinate dalle acque sui loro terreni, a denunziare l'entità di cotali danni alle competenti autorità, affinchè venisse loro proporzionalmente accordata una moderazione di imposta.

È vero che il Sella, ispiratore della circolare, non è in pieno accordo col Sella di cui abbiamo udite dianzi le parole; ma in ogni modo, crede forse il signor Ministro che non si debba in forza dei principii medesimi accordare nessuna moderazione d'imposta ai proprietari ai quali è crollata interamente la casa? Crede proprio l'onorevole Sella che non si debba alcuna indennità a quegli altri a cui son morte tutte le piante?

Io non sono e non sarò mai del suo avviso, e nell'Ufficio Centrale seggono eminenti giureconsulti, i quali hanno, in sedute particolari, manifestato una opinione che sarebbe molto conforme alla mia.

Ora, a che tende il mio emendamento?

A null'altro che ad eliminare, ad allontanare dallo Stato tutte le difficoltà, tutti gli aggravii, a cui si poteva andar incontro appunto per tutte le prevedibili pretensioni.

È evidente che se ai proprietari viene accordata per tre anni sospensione di imposta, soddisfatti nei loro più urgenti bisogni, essi non moveranno al Governo più nessuna questione; sarebbero evitati così infiniti dissidi ed infiniti guai; e Dio voglia, onorevole Sella, che la disperazione non abbia a spingere quei paesi a partiti estremi! E ciò dico perchè temo le conseguenze che sventuratamente, da un voto del Senato contrario alla mia proposta, potrebbero emergere.

A tutti i ragionamenti dell'onorevole Sella, che sono stati splendidi, arguti, io mi accontento di modestissimamente contrapporre un solo: come potranno pagare i contribuenti? Contro l'impotenza loro, che cosa farà l'onorevole Sella?

Egli non ha potuto negare, perchè l'evidenza non si nega, che 40 centimetri d'acqua rimangono tuttora su di alcune terre inondate! Egli

non ha potuto negare che migliaia e migliaia di famiglie sono rovinate, che non hanno mezzi, che è affatto consunto il loro scarso peculio.

E badi l'onorevole Ministro delle Finanze che essi non hanno a loro servizio, per provvedere alle loro urgenze e riempiere le vuote casse, il torchio delle Banche, il corso coattivo e la fecondità di escogitare e la possibilità di attuare nuove tasse e nuovi espedienti a loro servizio. È questione d'impotenza, signor Ministro, ed il ragionamento non vale a vincere l'impotenza. Nè creda ch'io mi preoccupi delle grandi proprietà. Le grandi proprietà han sempre in sè medesime delle nuove risorse: se non altro, hanno quella di diventare piccole proprietà; ma le piccole proprietà, signor Ministro, quali speranze possono nutrire? Io vorrei condurla meco sulle regioni inondate, acciocchè ella potesse toccare con le sue mani, vedere coi di lei occhi. Intenderebbe ella forse che a quei miseri proprietari, cui l'unica casa è crollata, a cui le acque hanno sconvolte le brevi terre e sommersi i foraggi, se saranno costretti a pagare per giunta le imposte, non rimarrà che dar di piglio alla bisaccia ed al bastone del pellegrino, ed emigrare, zingari dell'umanità e della civiltà moderna.

Eccole i risultamenti per nulla alterati delle di lei dottrine. Nè m'accusi di esagerazione. Non si possono misurare dolori ai quali *de visu* non si partecipi, signor Ministro.

Nè posso tampoco dividere l'opinione dell'onorevole Sella, che il cammino dischiuso dalla legge che si discute condurrebbe ad una voragine, pronta ad ingoiare la fortuna dello Stato. Se l'onorevole Ministro Sella avesse avuto la benevolenza di gettare uno sguardo sopra quelle poche osservazioni che presentai al Senato, avrebbe veduto che, appunto per evitare questo danno, io avevo proposto un temperamento da rendere in futuro impossibile qualunque domanda d'indennità. Avrei amato che egli dicesse una parola su tale argomento.

Io proposi al Governo la fondazione di una cassa per far fronte ai danni eventuali delle inondazioni, alimentandola mediante alcuni centesimi addizionali sulla tassa fondiaria, e ciò appunto per ottenere che nel futuro non vi sia mai più d'uopo di ricorrere alla carità dello Stato (e ciò nell'interesse di tutti), perchè, creda,

signor Ministro, se ripugna a lei di concedere, ripugna anche a noi, ma molto, di stendere elemosinando la mano, tanto più col facile dubbio di esporci a dolorose ripulse.

Saremmo stati lietissimi che una cassa di sussidii avesse reso ora ed anche nell'avvenire impossibili discussioni dolorose, siccome quella che oggi ha qui luogo.

Ma, comunque sia, il signor Ministro si è messo per quella via che egli rimpiange, e se mai non mi appongo, egli è rassegnato al sacrificio annuo di lire 500 mila, purchè questo limite non sia sorpassato. Ora, io faceva assegnamento su codesta buona volontà dell'onorevole Ministro Sella, poichè in ultima analisi il mio emendamento non domanda un soldo di più della somma suddetta.

Egli è perciò che io non posso capacitarmi delle ragioni che inducono il signor Ministro a respingere con tanto calore la mia proposta. Egli ha combattuto lungamente molti altri argomenti da me tratti in campo; ma su questo punto capitale ha dovuto sorvolare, poichè sfido tutta la sua abilità, tutta la sua tattica parlamentare, a provarmi che col mio emendamento lo Stato spenderà un centesimo di più. Io quindi non posso in verun modo rassegnarmi al rifiuto dell'onorevole Ministro Sella.

Io convengo e sono pienamente concorde con lui sull'utilità di aver commisurato i prestiti al quadruplo dell'imposta fondiaria. A rischio di non dar nel genio a molti miei amici, io ho divulgata per le stampe questa mia opinione, rendendo omaggio al di lui senno pratico. A torto egli dunque ha voluto combattermi anche su questo punto su cui ci troviamo perfettamente d'accordo.

L'onorevole Sella poscia ha accennato come in oggi lo Stato si trovi in condizioni speciali, peggiori di quelle nelle quali versava quando propose la legge. Ciò non mi fa meraviglia, avendo pronosticato che si sarebbero spesi molti milioni di più di quelli previsti dall'onorevole De Vincenzi. Ma ciò a me che fa?

Dica, l'onorevole Sella, per legittimare le sue asserzioni, se il mio emendamento lo obbliga a sborsare effettivamente, come io dissi, un centesimo di più di quel che è disposto a spendere: no certamente; io mi limito a domandare che spenda quel che è segnato nella legge.

Quindi anche quest'argomento speciale cade da sè medesimo.

Egli ha poi fatto un appello ai Generali intorno alla convenienza di adottare la mia proposta d'impiegare i soldati nei lavori di arginamento. Mi sono azzardato a fare quella proposta, perchè ho trovato una legge dello Stato, votata dal Senato e dalla Camera dei Deputati senza nessuna opposizione, la quale stabilisce a chiare note che il Ministro dei Lavori Pubblici e il Ministro della Guerra potranno mettersi d'accordo per impiegare le truppe a costruire le strade comunali.

Se ho errato, domando perdono; ma se io sono da biasimare, lo sarà pure l'onorevole Ministro De Vincenzi; dica egli pure *mea culpa*, perchè, se non erro, è stato il promotore di quella legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non l'ho proposta io.

Senatore PEPOLI G. Allora uno de'suoi antecessori.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Un antecessore.

Senatore PEPOLI G. Sia pure un antecessore, ma è sempre il Ministro dei Lavori Pubblici; quindi io non credo di aver commesso alcun peccato mortale.

Dopo le parole dell'onorevole Sella ed il suo rifiuto, dovrei io ritirare forse il mio emendamento? Non lo ritiro. Sa ò battuto; sarò forse solo; ma come dissi nel primo mio discorso, sono un soldato del dovere, che non diserta la propria bandiera dinanzi a quelle povere provincie inondate.

Prima di por termine a queste parole, non posso a meno di dichiarare al signor Ministro che la speranza, ad onta della mia precedente dichiarazione, è sempre viva, se non altro, in un cantuccio del mio cuore. Nè di ciò alcuno si meravigli, poichè la speranza è l'ultima che abbandona i poveri sconsolati.

Sì, o Signori, ancor non dispero che il Ministro Sella, ad onta dei suoi rifiuti, voglia pur essere la candida colomba che rechi agli abitanti delle plaghe inondate il sospirato ramoscello di olivo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi spiace molto che l'onorevole Senatore Pepoli persista nel suo emendamento. Me ne spiace tanto più, o Signori, perchè a dir le cose come stanno, io

ho avuto acerbi rimproveri per essere stato troppo corrivo sopra questo progetto di legge. Epperchè mi succede anche qui che sono biasimato e rimproverato, da una parte perchè non faccio abbastanza, dall'altra perchè faccio troppo; e così si riesce a non contentare alcuno.

A quanto pare, questa pur troppo è la sorte dei Ministri di Finanze; imperocchè quando si tratta di fare cosa che sia gradita, come è lo spendere, non si fa mai abbastanza. Per contro, quelli che debbono pagare, trovano che si dispone troppo allegramente del fatto altrui.

Veramente io credeva di aver lasciato nelle provincie inondate impressione un poco meno cattiva di quel che sia la regola generale per tutte le premure che mi diedi fino dall'anno passato, e per tutta la responsabilità che mi sono presa. Ma il discorso dell'onorevole Pepoli mi toglie ogni illusione, e mi dimostra che sono creduto un uomo senza cuore, il quale ha resistito alla soddisfazione di desiderii e di bisogni di quelle disgraziate provincie.

Ciò mi rincresce, non per la mia persona, giacchè ad ogni costo io devo fare il mio dovere come lo farebbe qualunque altro al mio posto, ma per le istituzioni.

Ora, il Senatore Pepoli mi ha ripetuto per la seconda volta che sarà un'arme per i partiti estremi il rifiuto che si fa nella presente questione.

Se si vuole tutto dal Governo, dal Governo che non può far tutto, che non può riparare a tutto, io capisco che questo rifiuto possa esser un'arme per certi partiti estremi contro il Governo. Capisco altresì come facendosi discussioni in quest'ordine d'idee, ne nasca poi che coloro cui spetterebbe il fare, facciano nulla e trovino alla loro inerzia comoda scusa dicendo essere il Governo che non ha voluto fare.

Io credo però che adottando questo progetto di legge, il legislatore tratti le provincie danneggiate con una particolare benignità, tanto più avute presenti le condizioni finanziarie dello Stato.

Io credo inoltre che il di più che si desidera debba essere chiesto ai Consigli locali, ai Consorzi di cui parlava l'onorevole Senatore Pepoli. Mi sembra quindi che i discorsi da lui fatti in Senato troverebbero più conveniente sede nei Consigli provinciali e comunali delle Provincie danneggiate inducendo questi Consigli a fare vigorosamente quanto occorre. E ciò non

è difficile. Imperocchè, per esempio, per i prestiti autorizzati con questo progetto di legge e per i quali vi è il concorso dello Stato, i Consigli provinciali, nel modo come è redatto l'articolo 6, non hanno alcuna limitazione.

Se si vuole rendere responsabile il Governo di tutto ciò che fanno gli altri, o che non fanno, capisco benissimo che i partiti estremi potranno trovare un'occasione per agire contro il Governo.

Io però ho fiducia nel senno di quelle popolazioni; ad esse è offerto un campo grandissimo d'attività, di lucro, di operosità, ed io credo che pochi avranno bisogno di trasformarsi in pellegrini, come supponeva l'onorevole Senatore Pepoli. Mi pare del resto che egli abbia vagato alquanto nella esagerazione per effetto della sua fantasia, che sa dipingere le cose coi più vivi colori. Infatti, se la mano d'opera è rincarata da uno a tre, è evidente che non occorre pigliare il bastone del pellegrino per andare a mendicare.

Rispondo ad un'altra osservazione, cioè che lo Stato deve tener conto degli infortunii. Io intendo che una legislazione ammetta diminuzioni d'imposte nei casi di grandinata. Ma allora che cosa avviene? Avviene che quando si fa il catasto, non si tiene conto dell'alea che di tratto in tratto vi è per i casi di grandine.

L'onorevole Pepoli ha parlato di provincie in cui vi era un compenso per la grandine. Infatti vi era, credo, un centesimo e mezzo che si imponeva ai contribuenti, appunto per poter soccorrere tutti coloro che fossero stati vittima della grandine.

Se si viene alla provincia di Ferrara, stando ai dati che mi suggerisce il mio collega De Vincenzi, la contribuzione prediale in molte parti sarebbe nella proporzione di tre lire per ettare.

Io ho udito le moltissime volte che realmente in quella provincia l'imposta fondiaria è molto bassa, appunto perchè si volle tenere conto dei terribili infortunii a cui i beni per la loro posizione topografica si trovano colà esposti.

Io spero quindi che il Senato vorrà mantenere il progetto come trovasi redatto. Spero oltreciò che l'onorevole Senatore Pepoli, se qui combatte valorosamente per le sue idee, uscendo di qui non ne riporterà mal animo non solo verso le persone, non essendo ciò nelle sue abitudini, ma neppure verso la deliberazione

che si prenderà. Sono anzi certo ch'egli per il primo darà l'esempio di generosità col recarsi fra le popolazioni delle quali testè parlava per persuaderle colla sua eloquenza, che se il legislatore non ha fatto di più, è che realmente di più non poteva fare, e cercherà di commuovere i Corpi locali, onde possano ottenersi quegli altri scopi santissimi con cui fece irruzione in quest'aula.

Senatore PEPOLI G. Dirò due parole di rettificazione relative alle asserzioni dell'onorevole Senatore De Vincenzi. Se la Provincia di Ferrara pare gravata della lieve imposta di tre lire per ettare, si è perchè i terreni della provincia di Ferrara per i tre quinti sono lande deserte che scarsamente producono, come per esempio le valli di Comacchio.

Non può dunque dalle cifre citate dal Ministro De Vincenzi desumersi la vera gravezza delle imposte ferraresi. Dirò anzi che l'imposta provinciale è più grave a Ferrara che in qualunque altro paese: essa agguaglia quasi l'imposta governativa.

MINISTRO DELLE FINANZE. E questo dimostra che è poco elevata l'imposta principale.

Senatore PEPOLI G. E questo non risponde alle ragioni che io ho detto, cioè che la maggior parte dei terreni di quella provincia sono lande deserte ed improduttive.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non avrei voluto prendere parte a questa discussione, ma mi credo invece nella necessità di dare una risposta all'onorevole Senatore Pepoli, e di fare una dichiarazione.

Avendo dovuto studiare quali fossero le forze contributive di ciascuna provincia del Regno, naturalmente ho dovuto indagare, come fosse stabilita in ognuna di esse l'imposta prediale, ossia riconoscere quale rapporto corresse fra la rendita imponibile e la rendita effettiva.

Da questi studi, mi è risultato, che nella provincia di Ferrara, l'imposta prediale principale sui terreni corrisponde generalmente a 3 lire circa per ettare.

Convengo coll'onorevole Senatore Pepoli che vi sono colà molte plaghe di terreni paludosi, delle quali il prodotto è minimo, ma egli non vorrà certo negare, che ivi siano pur anche, ed

in larga proporzione, terreni assai fruttiferi e ricchissimi.

Questa differenza certamente fu calcolata allorchè venne fatto il catasto: così pure allorquando si è stabilita la rendita netta imponibile, si tennero presenti i grandi danni cui quella provincia è esposta periodicamente per la sua posizione topografica, e si sono operate le deduzioni corrispondenti sul ricavo lordo, come si pratica in tutte le stime.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Senatore Pepoli è un'aggiunta all'art. 6.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Rammenterò l'onorevole De Vincenzi che quando si trattò del bilancio dei Lavori Pubblici, io lo pregai caldamente che il suo concetto di attuare un telegrafo lungo le sponde del Po fosse subito posto in esecuzione. L'onorevole De Vincenzi mi rispose con molta cortesia: *per questa volta almeno posso trovarmi concorde coll'onorevole Pepoli. Sono già dati gli ordini perchè questi pali pel telegrafo, siano immediatamente collocati.*

Ciò avveniva, or sono tre mesi. Gli argomenti per i quali io insisteva onde la mia domanda fosse accolta si fondavano sul pericolo in cui si poteva andare incontro per le piene di primavera. Le piene di primavera sono state fedeli al convegno, e i pali del telegrafo non sono stati neppur collocati.

So che l'onorevole De Vincenzi mi risponderà che ha dato ordini urgenti perchè sieno collocati; almeno così risulta dalla corrispondenza che il suo Direttore generale tenne con diversi Comuni.

Ma siccome non posso appagarmi nè di lettere nè di richiami, io insisterò presso l'onorevole De Vincenzi, onde non si ritardi più oltre un'opera pubblica che deve interessarlo direttamente siccome capo del Genio civile.

Non disconosco che vi è tutta la intenzione dell'onorevole Ministro di attuare questo telegrafo, ma le buone intenzioni non bastano.

Poichè ho la parola, per non riprenderla più in questa discussione, e non essendo presente il signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, io pregherei gli onorevoli Sella e De Vincenzi di volere in mio nome indirizzargli una domanda: la Camera dei Deputati ed il Senato votarono un sussidio di 300 mila lire in aiuto ai privati ed anche ai Co-

muni e furono votate per urgenza. Però queste 300 mila lire non furono ancora distribuite. Io insisterei vivamente affinchè la distribuzione si facesse, essendo alcuni Comuni i quali si trovano veramente in condizioni molto difficili. E poichè 300 mila lire sono state votate, mi pare di non chiedere cosa ingiusta insistendo che non s'indugi più oltre l'attuazione di quel beneficio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Essendo stato l'emendamento dell'onorevole Pepoli rimandato per regolarità al momento in cui si discuterà l'articolo 6, chieggo mi sia riservata la parola, perchè mio scopo è quello di proporvi allora un'aggiunta.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Nella discussione del bilancio dei Lavori Pubblici, essendo io stato interpellato, se mai il Governo intendesse stabilire talune linee telegrafiche, lungo il corso del Po, mi ricordo di aver detto al Senato, che fra i provvedimenti allo studio, per riordinare nel modo migliore il servizio idraulico, eravi pur quello di stabilire linee telegrafiche in comunicazione fra loro, e colla rete generale, e più particolarmente co'Paesi che possono essere soggetti alle inondazioni del Po, e posti lungo la linea delle arginature. Infatti, secondo le disposizioni date alla Direzione generale dei telegrafi, a quest'ora vennero già attuati molti di questi collegamenti telegrafici.

Io posso assicurare inoltre, che anche non si mancherà di provvedere appena per il restante siasi ottenuta l'adesione dei Comuni, che, come il Senato ben sa, dovrebbero contribuire alla spesa.

Lo Stato non intenderebbe stabilire da solo queste linee telegrafiche, ma accordare delle facilitazioni, quali sono consentite a tutti i Comuni, affinchè concorrendo in uno degli interessi locali, gli interessi generali, si accrescano il più che sia possibile le comunicazioni di cui è generalmente sentito il bisogno.

Egli è per questo che ci siamo rivolti anche alle Provincie, dimandando loro se sarebbero disposte a contribuire per stabilire una seconda linea telegrafica, che venga a completare la rete, che dirò principale. Difatti sono lieto di

annunziare al Senato, che da parte di quasi tutte le provincie, ci sono venute adesioni, e che la Direzione generale dei telegrafi sta facendo degli studi, per completare la rete secondaria, nella quale naturalmente noi terremo presente principalmente i bisogni non solamente del Po, ma di tutti i grandi fiumi italiani. Io spero che la trasmissione delle notizie telegrafiche sullo stato dei fiumi e torrenti, sia per tornare di grandissimo vantaggio e per l'Amministrazione, e per gli studi idrografici.

Con ciò credo aver sufficientemente risposto all'onorevole Senatore Pepoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa a quella degli articoli.

Leggo l'art. 1.

(Vedi *infra*.)

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Ho chiesto la parola per fare una domanda all'onorevole Ministro delle Finanze. Vedo che in questo articolo è proposta la facoltà al Governo di sospendere la riscossione delle prime tre rate di imposte dirette del 1873. Mi consta però che le prime due rate di questo 1873 in parecchi Comuni del Ferrarese che furono danneggiati dalle inondazioni vennero già riscosse. Pregho quindi il Ministro delle Finanze, a volermi dire, se, valendosi della facoltà di sospendere la riscossione stessa, voglia far eseguire dei rimborsi per queste rate già percepite o se si intenda fare uno sconto nella riscossione delle altre rate che sarebbero da pagarsi bimestralmente nel 1873.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vi è somma da rimborsare, onorevole Beretta, perchè niente fu riscosso. Io presi sopra di me, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, la responsabilità di sospendere l'esazione di dette rate prima di averne la facoltà, per cui niun pagamento è stato fatto.

Senatore BERETTA. Ma a me consta che nel distretto, del quale Codigoro fa parte, si mandò l'ingiunzione per il pagamento delle due prime rate, le quali anzi furono da taluni pagate, senza che siasi messa in attività la disposizione benefica alla quale il signor Ministro delle Finanze accenna; per cui lo pregho

rei a volersi informare se anche in quel distretto che fu fortemente danneggiato dalla inondazione, siano i suoi ordini stati eseguiti, ed in tutti i casi a farli eseguire.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io devo osservare che ufficialmente non poteva ancor essere sospesa la riscossione delle imposte, dovendo prima a mente dell'articolo 1° in discussione essere con Decreto Reale indicati i Comuni ammessi al godimento di questo beneficio.

Non si poté promuovere fin qui tal Decreto perchè la Corte dei Conti non l'avrebbe registrato, in mancanza della legge che stiamo discutendo.

Non vi fu adunque come già ho detto, che una deliberazione, presa sulla responsabilità del Ministro, limitatamente però a quei tali Comuni, per i quali si ebbero i pareri favorevoli delle Deputazioni provinciali, oltre alle relazioni degli Ispettori che furono dal Ministero mandati sul posto, non perchè si avesse il menomo motivo di diffidenza, ma per maggiore regolarità.

Ora posso assicurare il Senatore Beretta che per i Comuni, ai quali ho or ora accennato, la mia disposizione fu applicata precisamente come se quest'articolo di legge già avesse ricevuto la sua sanzione dal legislatore. Può darsi che in qualche luogo sia occorsa alcuna irregolarità. Io mi riservo di informarmene; intanto ripeto che quel mio provvedimento fu applicato.

Senatore BERETTA. Poichè l'onorevole Ministro ha preso in considerazione le mie osservazioni, egli potrà far verificare come stieno le cose riguardo alla sospensione del pagamento della imposta medesima.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo più di parlare, rileggo l'art. 1 per metterlo ai voti:

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di sospendere la riscossione delle imposte dirette scadute nell'anno 1872, nonchè quelle scaderiti con le prime tre rate del corrente 1873, a favore dei contribuenti compresi in quei Comuni che verranno indicati con Decreti Reali, dopo udite le rispettive Deputazioni provinciali, come danneggiati dai disastri eccezionali, avvenuti nell'anno 1872, per inondazioni, uragani ed altri disastri pubblici eccezionali.

» Le rate così sospese saranno aggiunte e ripartite in sei rate eguali nella riscossione delle imposte dirette dell'anno 1874. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Essendo l'ora tarda, e non potendosi condurre a termine la discussione di questo progetto di

legge, si rimanda alla tornata di domani, nella quale si procederà pure alla votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già discussi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

**CXXII.**

**TORNATA DEL 1° MAGGIO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge precedentemente discussi — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Presentazione di un progetto di legge — Comunicazioni del Presidente del Consiglio — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4983. Cortese Gio. Batta, censore di disciplina al Convitto Nazionale di Voghera ricorre al Senato, col corredo di appositi documenti, onde ottenere che venga dal Governo presa in considerazione una sua domanda per computo d'interruzione di servizio per causa politica, con benigna interpretazione della legge a di lui favore, stante l'eccezionalità del caso.»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione delle leggi già discusse.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si sospende la seduta per un quarto d'ora.

(Si riprende la seduta alle ore 3 3/4.)

Siedono al banco dei Ministri il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina, dei Lavori Pubblici e

dell'Istruzione Pubblica, d'Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.

**Presentazione di un progetto di legge**

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'applicazione delle multe per omesse o inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e mandato alla Commissione permanente di Finanza.

La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

(*Segni d'attenzione.*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In seguito ad un voto, emesso nella tornata di ieri dalla Camera dei Deputati, contrario alla proposta ministeriale riguardante la spesa occorrente per la costruzione di un arsenale marittimo a Taranto, il Ministero ha presa la determinazione di rassegnare, come questa mattina ha rassegnato, nelle mani di Sua Maestà, le dimissioni.

Sua Maestà, si è riservata di far conoscere

le sue intenzioni; e intanto io prego il Senato a voler aggiornare le sue tornate sino a lunedì.

Non è d'uopo aggiungere che questa proposta non deve per nulla turbare la votazione in corso nella presente tornata, secondo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto all'onorevole Presidente del Consiglio dell'importante comunicazione, e attende con riverente fiducia le determinazioni della Corona, sicuro del patriottismo degli uomini politici che hanno parte nella presente crisi.

Il Senato continuerà la votazione dei progetti di legge già discussi.

Ho l'onore di annunziare al Senato l'esito della votazione dei seguenti progetti di legge:  
Nuovo Codice sanitario;

Votanti . . . . . 74  
Favorevoli . . . . . 58  
Contrari . . . . . 16

(Il Senato approva.)

Convalidazione di RR. Decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese imprevedute dell'anno 1872;

Votanti . . . . . 74  
Favorevoli . . . . . 70  
Contrari . . . . . 4

(Il Senato approva.)

Convenzione per il collocamento di un cor-

done telegrafico sottomarino fra Brindisi e l'Egitto;

Votanti . . . . . 74  
Favorevoli . . . . . 72  
Contrari . . . . . 2

(Il Senato approva.)

Spesa pel prosciugamento del Lago d'Agnano;

Votanti . . . . . 74  
Favorevoli . . . . . 64  
Contrari . . . . . 10

(Il Senato approva.)

Convenzione tra il Ministro delle Finanze ed il Banco di Sicilia;

Votanti . . . . . 74  
Favorevoli . . . . . 67  
Contrari . . . . . 7

(Il Senato approva.)

Aumento di funzionari in alcune Corti d'Appello e Tribunali e istituzione di nuove preture;

Votanti . . . . . 74  
Favorevoli . . . . . 69  
Contrari . . . . . 5

(Il Senato approva.)

Sabato alle 3 seduta in Comitato segreto per affari interni.

Lunedì si terrà seduta pubblica alle ore 3 pomeridiane per comunicazioni del Governo.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

**CXXXIII.**

**TORNATA DEL 5 MAGGIO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Omaggi — Congedo — Relazione di petizioni — Dichiarazioni e comunicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione — Seguito della Relazione di petizioni — Osservazioni del Senatore Lauzi, sulla petizione N. 4983 — Proposta della Commissione, oppugnata dai Senatori Errante e Borgatti — Domanda del Senatore Panattoni, cui risponde il Senatore Chiesi, Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Lauzi, cui rispondono i Senatori Borgatti ed Errante — Reiezione della proposta Lauzi, e approvazione della proposta della Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Non è presente alcun Ministro.

Più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che è approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore comm. Rosa, di una sua *Relazione sulle scoperte archeologiche della città e provincia di Roma negli anni 1871 e 1872.*

Il Sindaco di Mirandola, di un opuscolo sulle *Risultanze del censimento della popolazione di quel Comune nel 1871-72.*

Il march. Camillo Pallavicino, del *Fasc. X anno terzo delle Effemeridi della Società di letture e conversazioni scientifiche.*

Il Prefetto di Trapani, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872.*

Il Deputato Luigi Alippi, a nome del Presidente della R. Accademia Raffaello d'Urbino, di una *Relazione delle feste ivi solennizzate per l'anniversario della nascita e della morte di quel celebre pittore.*

Il signor Turcotti Aurelio, di otto esemplari di un suo libro intitolato: *Scoperta e dimostrazione scientifica del vero moto perpetuo.*

Il Causidico Not. Scagno Luigi, delle sue *Traccie di considerazioni sulla sovranità accidentale e sostanziale di un popolo o di una nazione eretta in Governo rappresentativo.*

Il prof. De Virgili, del *primo e secondo volume delle sue opere.*

Il comm. Serafini, di un suo opuscolo intitolato: *Relazione e notizie intorno alla R. Università di Roma.*

Il Senatore conte Miniscalchi Erizzo, dell'*Elogio funebre di Maria Somarville, e della Statistica dell'Egitto.*

Il Senatore Michiel domanda per motivi di salute un congedo di 20 giorni, che gli è dal Senato concesso.

**PRESIDENTE.** In attenzione delle comunicazioni del Governo, prego l'onorevole Relatore delle petizioni a voler riferire su di esse.

(V. *Atti del Senato elenco di petizioni, N. 1<sup>quater</sup>*)

Senatore CHIESI, *Relatore.* Poche sono le petizioni delle quali dovrà dar conto la Commissione, imperocchè molte di esse, che sono

notate nell'elenco, o furono già riferite, o furono già trasmesse ai rispettivi Uffici Centrali che si occuparono dello studio dei progetti di legge, ai quali quelle petizioni si riferivano; altre sono mancanti dell'autenticità della firma.

*(Entra nell'aula il Ministro dell'Istruzione Pubblica.)*

Restringendo dunque la Relazione a quelle poche petizioni, intorno alle quali la Commissione deve riferire, comincerò da quella che porta il N. 4919.

« Il Comizio Agrario di Castoreale, associandosi alla petizione già inoltrata da quello da piazza Armerina, fa istanza, perchè venga sospesa l'attuazione della legge 20 aprile 1871 relativa alla riscossione delle imposte dirette. »

La petizione del Comizio Agrario di Piazza Armerina, alla quale si associa il Comizio Agrario di Castoreale, fu riferita nella seduta del 19 febbraio 1873; e in quell'occasione il Senato, adottando la proposta della Commissione, approvò, intorno a quella petizione, l'ordine del giorno puro e semplice. E per conseguenza la petizione del Comizio Agrario di Castoreale che si associa, come dicevo, a quella petizione, deve correre, a senso della Commissione, la stessa sorte.

Per ciò la Commissione propone che su questa petizione del Comizio Agrario di Castoreale il Senato voglia adottare l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

*(Approvato.)*

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4920. La Giunta municipale di Atella, in Basilicata, fa istanza per la riforma della legge che regola le elezioni amministrative. »

Le elezioni amministrative sono regolate dalla legge comunale e provinciale. E siccome fu già presentato all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Ministro dell'Interno un progetto di Legge che porta appunto la riforma della Legge comunale e provinciale, quindi la Commissione non può altro che proporre intorno a questa petizione, che essa venga deposta negli Archivi, per essere a suo tempo trasmessa a quell'Ufficio Centrale o a quella Commissione che sarà incaricata di studiare il progetto di legge sulla riforma della Legge comunale e provinciale.

La vostra Commissione propone adunque al Senato che questa petizione sia depositata negli Archivi.

PRESIDENTE. Coloro che approvano le conclusioni della Commissione, vogliano sorgere.

*(Approvato.)*

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4921. La Deputazione provinciale di Padova fa istanza, perchè si provveda al pagamento dei crediti che i Comuni di quella Provincia hanno verso il Governo per somministrazioni fatte nel 1866 all'esercito austriaco. »

Nella tornata del 1° aprile 1871 il Ministro delle Finanze presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge per l'indennità per danni di guerra.

Quel progetto fu ripresentato dallo stesso Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati nella tornata del 17 aprile 1872.

Non sarà lontana la discussione di quel progetto di legge, del quale fu nominato Relatore l'onorevole Deputato Mantellini, e, dopo il voto della Camera dei Deputati, sarà il progetto stesso presentato al Senato, e sarà allora il caso di esaminare la domanda della Deputazione Provinciale di Padova pei crediti che vanta per le somministrazioni fatte all'esercito austriaco. Per conseguenza anche per questa petizione la Commissione propone al Senato che essa venga depositata negli Archivi, per essere, a suo luogo e tempo, trasmessa a quella Commissione che dovrà esaminare il progetto di legge di cui feci parola.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per le petizioni, voglia sorgere.

*(Approvato.)*

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4924: « Il Sindaco del Municipio di Cotrone, a nome dei suoi amministrati, fa istanza perchè siano ripresi e continuati i lavori occorrenti a quel porto. »

Il porto di Cotrone fu il soggetto di una interrogazione nell'altra Camera al Ministro dei Lavori Pubblici, e precisamente nella seduta del 18 gennaio di quest'anno, nell'occasione che si discuteva il bilancio dei Lavori Pubblici.

Un onorevole Deputato, dimostrata la necessità di continuare i lavori incominciati in quel porto, compendiò la sua interrogazione presso a poco in questi termini: *Il porto di Cotrone ha bisogno di essere escavato, ed i suoi lavori debbono essere celeremente fatti; quali sono le*

*intenzioni del Ministro?* Sarà bene che il Senato senta la risposta che diede in quell'occasione l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, perchè questa potrà servire di norma per la deliberazione da adottarsi intorno a questa petizione.

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici alla interrogazione di cui ho fatto cenno, così rispose: « Il porto di Cotrone si trova in speciali condizioni, ed anche l'onorevole La Russa (che fu il deputato che fece l'interrogazione) sarà persuaso che il medesimo ha bisogno di essere nuovamente studiato, inquantochè, dopo essersi fatto un progetto per opere di manufatti e di escavazione, si è riconosciuto che il porto s'interrisce a causa delle materie che dai poggi e dalle colline circostanti vi sono continuamente trascinate dalle acque. Gli ingegneri del Genio civile, i più valenti, mi assicurarono che, se non si provvede prima alla sistemazione delle adiacenze del porto stesso, qualunque opera vi si faccia sarà invano, ed il danaro sarà sprecato. »

« Questo è il parere tecnico che si ebbe intorno al porto di Cotrone. »

« Per conseguenza il Ministero ha ordinato che per il porto di Cotrone si rinnovassero gli studi in modo da provvedere non solo alla comodità della rada, ma anche allo scopo di impedirne l'interrimento. »

In questo stato di cose crede la Commissione di poter proporre, che questa petizione sia trasmessa al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale ha già ordinato nuovi studi intorno al porto di Cotrone.

Questa petizione servirà di nuovo eccitamento all'onorevole signor Ministro, perchè gli studi da lui ordinati siano con alacrità continuati e al più presto che sia possibile compiuti.

Dunque la Commissione propone che questa petizione sia trasmessa all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relat.* « N. 4946. La Giunta Municipale di Bondeno (Ferrara), domanda che, quando venga sottoposto al Parlamento un progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale, venga riformato l'art. 237 della legge stessa, nel senso di stabilire più equa proporzione nelle spese di culto. »

Ho già detto or ora che il Ministro dell'Interno ha presentato un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento per modificazioni alla Legge comunale e provinciale. Non chiedendo altro la Giunta municipale di Bondeno se non che sia modificato un articolo della vigente Legge comunale e provinciale quando appunto venga sottoposto al Parlamento un progetto di legge che porti modificazioni alla detta legge comunale e prov., il momento opportuno per prendere in considerazione questa petizione sarà allora quando il progetto, di cui ho fatto parola, presentato già dall'onorevole Ministro dell'Interno, verrà, dopo il voto dell'altra Camera, sottoposto all'approvazione del Senato.

Quindi la Commissione vi propone che questa petizione sia depositata negli Archivi per essere poi presa in considerazione dalla Commissione del Senato, che esaminerà il progetto di legge di modificazioni alla Legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore.* « N. 4950. La Camera di Commercio ed Arti di Parma associandosi alla petizione già inoltrata da quella di Ravenna, fa istanza al potere legislativo perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

La petizione della Camera di Commercio di Ravenna, alla quale si associa la Camera di Commercio di Parma, fu riferita nella seduta del 19 febbraio p. p., e fu proposto dalla Commissione e consentito dal Senato, che quella petizione fosse trasmessa agli Archivi, in quanto che fu già presentato dal Ministero all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge che regola questa emissione fiduciaria dei biglietti delle varie Banche. E, per conseguenza, anche intorno a questa petizione della Camera di Commercio di Parma, che si associa alla petizione della Camera di Commercio di Ravenna, la Commissione vi propone che sia depositata negli Archivi.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore.* « N. 4966. La Camera di Commercio ed Arti di Brescia, associandosi alla petizione già inoltrata da quella

di Ravenna, fa istanza perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

Questa petizione è identica all'altra, di cui ho fatto ora menzione, e per conseguenza, anche intorno a questa petizione, la Commissione vi fa la stessa proposta, che cioè ne sia fatto deposito negli Archivi del Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4972. Il cav. Gennaro Sciarritte, notaio in Roma, fa istanza perchè sia approvata la legge di riordinamento del Notariato. »

(Mancante dell'autentica.)

La Commissione non sarebbe obbligata a riferire intorno a questa petizione, perchè si tratta di una petizione mancante dell'autenticità. Ad ogni modo, non può a meno di non prendere occasione da questa petizione per raccomandare al Ministero e precisamente al Ministro di Grazia e Giustizia, di voler fare in modo che il progetto di legge sul Notariato, che è stato già votato dopo una lunghissima discussione dal Senato, possa finalmente diventare legge generale dello Stato.

Importa assolutamente che tutti i notai del Regno siano regolati da una stessa legge generale. Ora il Notariato è retto da diverse leggi secondo le diverse Provincie; e tante sono le leggi sul Notariato, quanti erano gli Stati che ora formano fortunatamente il Regno d'Italia.

Il progetto di legge sul Notariato fu presentato al Senato nella seduta del 23 marzo 1866 dall'onorevole De Falcò, che allora era appunto Ministro di Grazia e Giustizia; fu ripresentato dall'onorevole Ministro Tecchio nella tornata 16 aprile 1867, e la discussione in Senato cominciò nella tornata del 1° dicembre 1868. Vede dunque il Senato che più anni passarono dacchè questo progetto è stato discusso in Senato, e, trattandosi di un progetto tanto necessario e tanto desiderato, sommamente importa che sia definitivamente dai due rami del Parlamento approvato e che diventi legge generale dello Stato.

Uguale a questa petizione 4972 del notaio romano cav. Gennaro Sciarritte è l'altra che cade sotto il N. 4975:

« Il notaio Nicola Fusco, Presidente del Comitato della Sezione di Trani, fa istanza perchè

venga promulgata una legge sul riordinamento del Notariato, corredando tale istanza con alcune osservazioni a stampa in merito di detta legge. »

Tanto per l'una che per l'altra di queste petizioni la Commissione propone che siano depositate negli Archivi per essere poi, giunto il tempo opportuno, prese in considerazione dalla Commissione del Senato che sarà incaricata dello studio del progetto di legge generale sul Notariato dopo che esso sarà nuovamente, in seguito all'approvazione della Camera elettiva, sottoposto alle deliberazioni del Senato. E intanto si permette di fare all'onorevole Guardasigilli, e per esso al qui presente Ministro Scialoja, le più calde raccomandazioni, perchè il più presto che sia possibile una sola sia la legge sul Notariato per tutti i notai dello Stato.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta testè fatta dall'onorevole Relatore della Commissione delle petizioni, si alzi.

(Approvata.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4976 Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Volterra, fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge, per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni Religiose. »

Io ho avuto l'onore di riferire in altre sedute su molte petizioni dirette allo stesso scopo a cui mira la petizione di cui ora si tratta, ed il Senato, adottando la proposta della Commissione, deliberò che tutte quelle petizioni fossero depositate intanto negli Archivi, per essere prese in considerazione quando il progetto sulle Corporazioni religiose, di cui presto si farà la discussione nell'altro ramo del Parlamento, sarà portato in Senato.

E perciò, anche di questa petizione la Commissione propone il deposito negli Archivi.

Eparimenti propone il deposito negli Archivi della petizione N. 4977 del Capitolo della Chiesa cattedrale di Ventimiglia, come quella che ha lo stesso scopo.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione per queste due petizioni dei Capitoli di Volterra e di Ventimiglia, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4979 Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Assisi, fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge per estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni Religiose. »

Questa petizione ha lo stesso scopo delle altre due, di cui or ora ho fatto parola, e perciò anche di questa la Commissione propone il deposito negli Archivi.

**PRESIDENTE.** Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Approvato.)

Senatore **CHIESI**, *Relatore*. « N. 4980. Gli Arcivescovi ed i Vescovi delle provincie Ecclesiastiche di Torino e di Vercelli in numero di 18, fanno istanza al Senato, perchè voglia respingere il progetto di legge, per la soppressione degli Ordini Religiosi in Roma. »

I Capitoli delle Chiese cattedrali, delle cui petizioni or ora ho fatto menzione, si limitano a domandare la modificazione dell'art. 21 del progetto presentato alla Camera sulle Corporazioni religiose; ma con questa petizione 4980, gli Arcivescovi, ed i Vescovi delle provincie Ecclesiastiche di Torino e Vercelli, chiedono in termini categorici che il Senato voglia respingere in modo assoluto il detto progetto di legge per la soppressione degli Ordini Religiosi.

Non è il caso d'entrare ora ad esaminare il merito di questa petizione, perchè si riferisce ad un progetto che sta per discutersi avanti all'altro ramo del Parlamento, e però la Commissione vi propone, che questa petizione sia intanto depositata negli Archivi, per essere poi presa in considerazione quando quel progetto verrà in discussione in Senato.

**PRESIDENTE.** Chi ammette queste conclusioni, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Prego l'onorevole Senatore Chiesi a sospendere per un momento la sua Relazione.

Essendosi impegnata alla Camera dei Deputati una discussione importante e non potendo l'onorevole Presidente del Consiglio venire a fare al Senato le comunicazioni promesse nell'ultima tornata, dò la parola al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica qui presente, affine che, avendo egli il mandato di farle, non sieno ritardate di più le dette comunicazioni.

**MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.** Vengo per mandato del Presidente del Consiglio a fare al Senato alcune dichiarazioni e comunicazioni.

Il Ministero, siccome ebbe l'onore di riferire al Senato, depose nelle mani di S. M. le sue dimissioni in conseguenza di un voto della Camera dei Deputati intorno alla spesa per le

opere relative ad un arsenale marittimo a Taranto.

S. M., dopo di avere per alcuni giorni ben ponderato lo stato delle cose, dichiarò che non intendeva accettare le offerte dimissioni, ed il Ministero, presi gli ordini del Re, le ha ritirate ed ha deliberato di ripresentarsi al Parlamento.

Esso ha acquistato il convincimento che, ritirando il progetto il quale aveva dato occasione al dissenso, potrà fra pochi giorni presentarne un altro non sostanzialmente diverso dal primo ed acconcio a conciliare le esigenze delle nostre finanze colle intenzioni, che nel fondo non erano discordi, della Camera dei Deputati e del Ministero medesimo: ed ha pur creduto suo debito di riassumere l'ufficio per non impedire, nè ritardare la discussione dell'importantissimo progetto di legge politico sulle Corporazioni religiose, che pende dinanzi all'altra Camera del Parlamento.

Questa comunicazione sarebbe stata fatta al Senato dal Presidente del Consiglio secondo la doverosa consuetudine, se egli non fosse stato ritenuto cogli altri Colleghi da una discussione sorta appunto intorno a simile comunicazione da lui fatta all'altra Camera.

**PRESIDENTE.** Do atto al Signor Ministro della Pubblica Istruzione della comunicazione testè fatta a nome del Governo, e, non potendosi passare alla continuazione della discussione del progetto, lasciata in sospeso nell'ultima seduta, per provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni, a motivo che non è presente il Ministro delle Finanze.....

Senatore **CHIESI.** La discussione potrebbe essere ripresa, essendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Bisognerebbe che fosse presente anche il Ministro delle Finanze, perchè questa è una legge finanziaria, ed il Ministro è ora personalmente occupato nell'altra Camera.

**PRESIDENTE.** Non potendo il signor Ministro delle Finanze assistere al proseguimento della discussione del progetto per provvedimenti a favore dei Comuni inondati, io domando al Senato se vuol continuare la relazione delle petizioni, o rimetterla a domani.

Senatore **CHIESI.** Mi permetta il signor Presidente un'avvertenza; non vi è più che una petizione da riferire; dico questo per norma del Senato.

PRESIDENTE. Allora si può continuare la relazione delle petizioni.

Senatore CHIESI, *Relatore*. « N. 4983. Cortese Giovanni Battista, Censore di disciplina al Convitto nazionale di Voghera, ricorre al Senato col corredo di appositi documenti, onde ottenere che venga presa dal Governo in considerazione una sua domanda per computo d'interruzione di servizio per causa politica, con benigna interpretazione della legge a di lui favore, stante l'eccezionalità del caso. »

La legge 2 luglio 1872 per la computazione a favore degli impiegati, pel conseguimento della pensione, della interruzione di servizio per causa politica, di cui fa cenno questa petizione, stabilisce all'articolo 1:

« Coloro i quali, avendo prestato servizio effettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta regolarmente, sia in Uffici civili, sia nelle Milizie di terra o di mare, ai Governi provvisorii istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non continuarono nel servizio o vennero più tardi dimessi dai Governi della ristaurazione, e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, avranno diritto a che sia loro computato per gli effetti della pensione od indennità, il tempo della interruzione. »

Ma poi dispone nell'articolo 3 quanto segue:

« Sono ammessi al beneficio della presente legge coloro solamente che prima del 31 luglio 1872 avranno presentata la occorrente domanda al Ministero delle Finanze. »

Il signor Cortese Giovanni Battista trovavasi al tempo della pubblicazione di detta legge impiegato a Cagliari, e la distanza da Cagliari a Roma, tanto più considerevole, in quanto che sono divise dal mare, fece sì che le sue carte (che egli dice di aver consegnato in tempo alla posta di Cagliari), non poterono arrivare al Ministero in Roma nel termine rigorosissimo prescritto dall'articolo terzo della suddetta legge. Il termine fatale era il 31 luglio 1872, e la sua domanda e le sue carte arrivavano il 2 agosto, cioè due giorni dopo, al Ministero delle Finanze, che credè di non poterle accettare, in quanto ch'ostava alla accettazione l'articolo terzo della legge or ora citata, il quale fissò un termine di rigore alla presentazione di queste domande. Il Cortese ricorse due volte al Ministero, e per due volte

ha avuto la stessa negativa risposta, ed ora ricorre al Senato, credendo che il Senato possa adottare qualche temperamento in suo favore.

È veramente deplorabile il caso di questo petente, e merita senza dubbio ogni maniera di riguardi; ma la Commissione è dolente di non poter fare al Senato alcuna proposta che possa tornargli utile.

Dal momento che il Ministero si copre collo scudo della legge per respingere la dimanda, il Senato non sa che rispondere, e sarebbe inutile che la Commissione facesse la proposta che questa petizione fosse rinviata con raccomandazione al Ministero, perchè il Ministero potrà sempre rispondere: io non posso accettare questa petizione perchè me lo impedisce la stessa legge, la quale nella forma più assoluta prescrisse fatalmente il termine del 31 luglio 1872.

La Commissione però, mentre con suo gran dispiacere è costretta dal rigore della legge a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, dichiara esplicitamente che colla sua proposta non intende di pregiudicare in alcun modo quelle ragioni che il Cortese potrà far valere davanti alla Corte dei Conti alla quale appartengono i giudizi per la liquidazione delle pensioni. La Commissione crede che le ragioni addotte dal Cortese nella petizione potranno essere in via giuridica prese in considerazione dalla Corte dei Conti; ma il Senato non può elevarsi in tribunale e farsi giudice di queste sue ragioni.

La Commissione fa queste dichiarazioni, affinché si sappia che, mentre essa propone sopra questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice, non intende con questo ordine del giorno di respingere come temeraria e destituita d'ogni fondamento la dimanda del petente.

L'ordine del giorno proposto dalla Commissione ha questo solo significato: che le ragioni e i fatti che allega il petente sono di tal natura da non potere essere presi in considerazione, a fronte della disposizione espressa della legge, nè dal Senato, nè dal Ministero delle Finanze, ma soltanto dall'autorità giudiziaria, che in questo caso si è la Corte dei Conti.

La Commissione tanto più volentieri fa questa dichiarazione, inquantochè, quando venne in discussione avanti il Senato questo progetto di legge, il caso di forza maggiore che avrebbe

potuto impedire che le carte venissero in tempo presentate al Ministero delle Finanze, fu contemplato.

Il Relatore di quel progetto di legge fu l'onorevole Senatore Caccia; e, nella discussione che se ne fece in Senato nella tornata del 29 giugno 1872, l'onorevole Senatore Borgatti, che è membro qui presente della Commissione, della quale ho l'onore di essere Relatore, non mancò di fare delle serie osservazioni contro il rigore della disposizione dell'articolo terzo.

Non rincresca al Senato che io legga alcuni brani delle osservazioni, che intorno a questo articolo faceva in quella occasione l'onorevole Senatore Borgatti.

« Siccome qui si tratta, egli diceva, di perenzione di un diritto che questa legge viene a riconoscere ed a garantire colla sua interpretazione autentica, così mi pare che il tempo che si stabilisce per la domanda da farsi al Ministero delle Finanze sia troppo breve.

» D'altronde, come farà l'impiegato a comprovare di avere in tempo debito presentata la domanda prescritta da questa legge sotto minaccia di perenzione del proprio diritto? Se questa domanda, coi documenti che vi fossero uniti, si perdesse, per una delle tante cause onde si smarriscono qualche volta le carte negli uffici governativi, chi ne risponderebbe? Vorrei essere tranquillato su ciò; affinché non avvenga che, per una prescrizione di forma, per una esigenza burocratica, un povero impiegato si veda deluso nella sua legittima speranza, e torni inutile per lui questa provvida legge. »

L'onorevole Senatore Caccia, relatore della Commissione, per quel progetto di legge faceva questa risposta:

« Il collega parla di perdita di documenti; ma io lo prego di considerare, come magistrato, che questo è un caso che risolverà chi ha da decidere sulle pensioni. Quel Collegio vedrà se c'è stata la forza maggiore, e che quindi il diritto non può essere perento. Deciderà bensì col corredo di dati equipollenti se, e come fu eseguita la presentazione della domanda, e come e se non ne fu presa nota.

» Per queste considerazioni non può non esser lasciato al magistrato di applicare la legge alle già menzionate contingenze. »

Ecco, o Signori, quali furono le dichiarazioni del Relatore della Commissione che difese avanti al Senato la disposizione dell'articolo 3

della legge del 2 luglio 1872, ed appoggiata anche a queste esplicite dichiarazioni dello stesso Relatore di quella Commissione, la Commissione vostra, mentre propone l'ordine del giorno puro e semplice, costretta dalle parole della legge, non può a meno di dichiarare che, con questo ordine del giorno, non intende di pregiudicare per qualsiasi modo qualunque diritto e ragione che potrà far valere il petente avanti la Corte dei Conti che è il magistrato competente nei giudizi sulle pensioni.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Comincerò dall'osservare che il signor Cortese, avendo esaurite le pratiche nell'ordine gerarchico, si trova nel preciso caso in cui il nostro regolamento autorizza un cittadino a chiedere la benigna intromissione del Senato presso il Governo del Re.

Osserverò in secondo luogo, che forse non si è bene espresso il ricorrente, o forse non parlò con rigorosa precisione di termini il Relatore, quando asserì che il Cortese chiedeva al Senato qualche temperamento della negativa risoluzione del Ministro a suo riguardo.

Il Senato non può adottare temperamenti, né menomamente modificare le risoluzioni che sono prese dai diversi Ministri in oggetti di loro competenza. Può bensì, il Senato, rimandare la petizione al Governo, e, questo nel solo senso di dichiarare di riconoscere che l'argomento della petizione è degno di essere preso in considerazione dal Ministro a cui viene rimessa.

Premesse queste cose, onde si veda l'opportunità di una diversa deliberazione che io avrò l'onore di proporre al Senato, entro nel merito della petizione.

La questione è semplicissima: la legge del 2 luglio 1872 prescrisse alle parti interessate di presentare le loro domande al Ministero delle Finanze entro il termine rigoroso dell'ultimo giorno del mese stesso, di modo che il termine assegnato era minore di un mese.

Il signor Cortese in questo breve tempo, e con molto stento, poté riunire i documenti dei servigi prestati durante la dominazione austriaca e della sua riammissione in impiego sotto il Governo nazionale.

Però questi documenti poté riunire prima che il mese finisse; e, siccome egli asserisce, ciò che in ogni caso dovrà provare, consegnò

queste carte, non potendo portarle egli stesso alla capitale, impedito dalla distanza, dalla difficoltà del viaggio, ed anche dalle sue incombenze d'ufficio, consegnò, dico, all'ufficio Regio postale il plico che le conteneva, diretto al Ministero delle Finanze.

La questione adunque è questa: se una volta fissato questo termine per la presentazione delle carte al Ministero delle Finanze, si debba rigorosamente intendere che esse debbano veramente essere portate al Ministero delle Finanze, alla capitale, entro il termine prefisso, o se debbansi ritenere come presentate al Ministero, quando, prima della scadenza del termine, siano presentate a un ufficio Regio, organo di trasmissione di queste carte ai diversi Ministeri.

Che l'interpretazione benigna di questo quesito sia ragionevole, ed ammessa dallo stesso Governo in questa stessa materia, lo prova questa circostanza, che, con un avviso che precedette la legge del 2 luglio 1872, si ammonivano gl'interessati a raccogliere, e possibilmente a far conoscere se avrebbero potuto profittare di questa legge, che non era ancora fatta, presentando le loro osservazioni entro un termine prefisso al Ministero delle Finanze, ovvero alle Intendenze di finanza provinciali.

Dunque il principio che si possa ritenere presentata un'istanza al Ministero, quando, entro il termine di rigore si presenti ad un ufficio Regio incaricato della trasmissione, mi pare che sia già stato riconosciuto in questo stesso argomento anche dal Governo del Re.

Io devo poi ricordare, non per fare autorità, ma per citare un fatto ufficiale, che negli anni 1865 e 1866, avendo io l'onore di essere presidente della Commissione provinciale di Appello per la ricchezza mobile nella provincia di Pavia, accadde che in quel consesso si presentasse la questione identica, cioè se s'intendevano presentati i reclami nel termine fissato dalla Legge, quando fossero presentati non già materialmente alla Commissione stessa, ma ad un ufficio Regio, quale è la Posta, o anche al Sindaco del Comune, perchè li trasmettessero prima della scadenza del termine.

In quell'occasione non venne fatto reclamo nè per parte degli agenti fiscali, nè per parte della Prefettura. Fu adottato questo principio: che la parte interessata avesse compiuto il suo

dovere quando avesse rassegnato il complesso dei documenti a cui intendeva di appoggiare le sue ragioni ad un ufficio Regio; di modochè essa non aveva più nemmeno la responsabilità della trasmissione.

Bisogna dunque distinguere quando la consegna sia fatta ad un ufficio Governativo o quando sia fatta per mezzo privato, cioè se il petente avesse consegnato ad un privato le carte che potevano anche arrivare in tempo al Ministero delle Finanze, e che, poniamo pure *per forza maggiore*, si fossero perdute. Questo ultimo sarà forse il caso contemplato nella discussione della Camera dei Deputati, per cui il petente potrà far valere le sue ragioni in via giudiziaria, perchè essendosi egli servito di un mezzo privato, ha assunto con ciò la responsabilità e della trasmissione e della consegna. Ma quando (mi duole ripetere lo stesso pensiero, ma è pensiero per me dominante in quest'argomento) il petente si è servito di un ufficio Regio, o di un altro stabilimento governativo incaricato della trasmissione delle carte adesso presentate, io credo che per parte sua abbia fatto tutto quello che poteva fare. Io farò poi osservare che, in questa materia tanto più sarebbe necessario stabilire questo principio, in quanto che la brevità del termine avrebbe posto i cittadini che devono godere del beneficio di questa legge e che si trovavano nelle diverse parti del Regno in una disparità di condizioni, che non credo si possa ammettere. Il 2 di luglio si pubblicò la legge; la legge perviene dopo alcuni giorni nelle diverse provincie, e più tardi sicuramente in quelli più lontani dalla capitale; il cittadino deve, secondo che è più lontano, impiegare maggior tempo per trasmettere o portare, se vuole, egli stesso queste carte al Ministero delle Finanze, e questa differenza può anche arrivare alla metà abbondantemente del termine stabilito (e questo non era che di vent'otto giorni) dalla data della legge.

Ora io dico, è possibile adottare un principio talmente rigoroso, che porti per conseguenza tanta disparità di trattamento, per questi benemeriti impiegati che avevano patito la sospensione dall'impiego per amor della patria, per prestare ad essa i loro servizi? È possibile stabilire questa disparità di trattamento fra uno che si trovasse all'estremità meridionale o alla settentrionale del Regno od in un'isola, ed un al-

tro che comodamente si trovasse abitare le provincie centrali?

Io credo che la cosa sia degna di molta considerazione. La Commissione stessa, quantunque venuta a contrarie conclusioni, non lo nega; non nega cioè che la situazione di quest'impiegato, sia degna di riguardo. Ma si dice: perchè mandare la petizione al Ministro? Cosa ne farà il Ministro? Rispondesi: il Ministro, quando da un voto benigno di questo Consesso è avvertito che la cosa è degna di considerazione e che può esservi un'interpretazione della legge che ne favorisca l'assunto, il Ministro vedrà quello che potrà fare, e sicuramente potrà aggiungere al novero di quegli impiegati che avevano fortunatamente potuto far giungere le carte al Ministero delle Finanze nel locale di sua residenza prima del 31 luglio, anche colui il quale, per quanto da lui dipendeva, compiuta la raccolta dei suoi documenti, l'ha consegnata prima di quel giorno all'ufficio delle Regie Poste. L'arrivare poi un giorno prima od un giorno dopo dipendeva dallo stato del mare, giacchè necessariamente la Posta di Cagliari non può arrivare al continente, che col mezzo di battelli a vapore.

Il Senato avrà notato questa circostanza. Il 2 agosto pervenne il plico al Ministero delle Finanze; dal 28 luglio al 2 agosto l'intervallo è brevissimo, ed è preclusa la via a questa petizione già indirizzata al Ministero, già affidata ad un ufficio Regio, che ha il dovere di trasmettere le carte e dispacci.

In tale situazione, riflettendo che il caso è unico, perchè a nessun altro ne avvenne uno simile; avuto anche riguardo che il beneficio che si farebbe a questo ufficiale sarà di qualche anno più di servizio quando verrà, se verrà, la liquidazione della sua pensione, cosa già per sè stessa incerta, giacchè l'esperienza dimostra ogni giorno che molti degli impiegati dello Stato cessano di vita, o cessano forzatamente dal servizio prima di compiere gli anni necessari per la pensione, mi pare che possa darsi una benigna interpretazione alla legge.

Dunque la tenuità della spesa per l'erario dello Stato, la commiserazione dovuta a quest'unico ricorrente in questa materia, mi fa credere che il Senato, ammettendo le mie deboli parole, ma contenenti un concetto, se non rigorosamente giusto, almeno di un'alta equità, possa prendere una benigna deliberazione, e

ho perciò l'onore di proporre al Senato che la petizione venga rimandata all'onorevole Ministro delle Finanze, e ripeto quello che dissi in principio, cioè che noi non vogliamo fare nessuna interpretazione della legge, non essendo ciò nella nostra competenza: solamente con questo rinvio mettiamo sull'avviso il Ministro delle Finanze, che la cosa è degna di considerazione per far sì che venga risolta in modo favorevole.

PRESIDENTE. Chi appoggia la proposta dell'onorevole Lauzi, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

Si compiaccia l'onorevole Lauzi di mandare la sua proposta scritta al banco della presidenza.

Senatore ERRANTE. La Commissione non può che insistere nelle conclusioni già prese. Tutte le ragioni che vennero esposte dal Senatore Lauzi sarebbero state opportune ove si trattasse di dover far la legge, o di prolungare il termine in essa stabilito; ma posciachè l'articolo 3 stabilisce in termini formali e precisi: « Sono ammessi al beneficio della presente legge coloro solamente che prima del 31 luglio 1872, avranno presentato l'occorrente domanda al Ministero delle Finanze » tutte quelle ragioni riescono oziose.

Concepita in questi termini la legge, il Ministro delle Finanze, rifiutandosi ad ammettere una domanda che a lui si presentava dopo il termine prefisso, non poteva far altro che adempiere a quanto era scritto nel citato articolo nè potrebbe il Senato, interpretandolo in modo diverso da quel che dicono le stesse sue parole, rimettere al Ministro un'altra volta questa domanda, quasi che si volesse dare un'interpretazione diversa da quella che sta nella legge. Non lo può, e non lo deve. Non lo può, perchè il Senato non è interprete della legge; le interpretazioni delle leggi si fanno dai Magistrati, tranne nei casi dubbi ed in circostanze determinate; ma allora non è solo il Senato, ma anche l'altra Camera che fanno la interpretazione autentica, che ha forza di legge.

È inconcludente il dire, il Senato opina che si possa interpretare la legge in questo modo, perchè l'interpretazione data dal Senato che non ne ha la facoltà, non ha virtù giuridica. Se non ci fosse un tribunale il quale decide sulle questioni relative alle pensioni (e questo tribunale è la Corte dei Conti), si potrebbe

forse in qualunque modo disputare su ciò, ma in via accademica, e non mai in via legislativa.

Non lo deve, perchè il Senato non può oltrepassare le attribuzioni sue, senza invadere la competenza delle altre autorità costituite.

Quando ne sarà tempo, il tribunale competente, cioè la Corte dei Conti, vedrà se questa domanda che non fu presentata al Ministero, ma che, come dice il petente, fu soltanto portata all'Ufficio postale, sia stata presentata in tempo utile e se l'Ufficio di posta equivalga al Ministero delle Finanze. Una tale quistione rimane dunque riserbata al tribunale competente. Per queste considerazioni, non potendosi rimettere la petizione al Ministero delle Finanze, nè interpretare un articolo a cui noi non abbiamo alcuna facoltà di dare interpretazione di sorta, non ci rimane altra via se non quella di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, come si è fatto.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Perdoni il Senato se dopo che due onorevoli miei Colleghi della Commissione hanno difeso l'ordine del giorno in modo concludentissimo, sorgo anch'io per dire alcune parole. Io mi limiterò ad avvertire che è pratica costante in materia di petizioni, e allorchè si tratta di questioni riferentisi a diritti privati, di mantenerle impregiudicate sotto qualsiasi aspetto, ed indipendentemente dal loro valore giuridico.

L'onorevole Lauzi si riportava dapprincipio al nostro Regolamento, il quale credo sia in questa parte conforme a quello dell'altro ramo del Parlamento, cioè che non si debba ricorrere per via di petizione al Parlamento se non quando sono esauriti tutti gli altri rimedii. Ma qui tutti i rimedii non sono esauriti, perchè è riservato il ricorso in via contenziosa alla Corte dei Conti.

So bene che la legge, la quale prescrive che dentro un mese coloro, i quali volevano far uso del diritto da essa riconosciuto, fossero in obbligo d'inoltrare una dimanda al Ministero delle Finanze, è in questa parte eccessivamente rigorosa. E poichè mi si è fatto l'onore di riportare le parole che io pronunciai in Senato, quando si discusse quella legge, mi si permetta di notare prima di tutto che allora si trattava non d'interpretare una legge già fatta, bensì una legge da farsi.

E noterò inoltre, che fin d'allora io prevedeva che, essendo troppo breve il termine di un mese, potevano accadere casi pei quali fosse necessaria una interpretazione equa e ragionevole della legge. E però io diceva che coloro i quali, per fatti indipendenti dalla volontà propria, non avessero potuto in tempo debito adempiere alle prescrizioni rigorose della legge, si doveva intendere sempre che sarebbe stata riservata ad essi un'azione giuridica da sperimentarsi nelle vie ordinarie, a termine di comune ragione.

Laonde, quando il petente Cortese, per il quale giustamente l'onorevole Senatore Lauzi ha espresse nobili parole, avesse esaurito anche quest'ultimo rimedio, allora sarebbe il caso di ricorrere al Parlamento e invocare l'intervento non solo del potere esecutivo, ma ben anche del potere legislativo; e in questo caso io dichiaro fin d'ora che mi terrei onorato di seguire l'onorevole Lauzi e di associare le mie povere parole alle sue molto più autorevoli.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Pregherei il signor Presidente a favorire di comunicarci come sarebbe formulata la proposta della Commissione delle petizioni.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, ma con ciò ha dichiarato che non intendeva in alcun modo di pregiudicare quelle ragioni o quei diritti che il petente avrebbe potuto far valere davanti al tribunale competente che è la Corte dei Conti.

Con questa esplicita dichiarazione, la Commissione spiegò il senso che doveva attribuirsi al proposto ordine del giorno puro e semplice.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. In conseguenza delle spiegazioni che sono state date da tutti e tre gli onorevoli componenti la Commissione delle petizioni che hanno fin qui parlato; e ritenendo anch'io che sia molto tassativo il disposto della legge, ma penetrandomi dall'altra parte dei riguardi che può alle volte meritare un caso fortuito: desidererei che questa dichiarazione, e questa spiegazione che danno gli onorevoli mem-

bri della Commissione, fosse possibilmente congiunta colla risoluzione che adotteremo. Quindi pregherei l'onorevole Lauzi a vedere se, invece di una controproposta, trovasse modo d'innestare quella preservativa a cui la Commissione aderisce, o redigendo un ordine del giorno, o concertando una modificazione della proposta; imperocchè se l'ordine del giorno puro e semplice si dovesse votare, io dubiterei che l'intenzione lodevolissima della Commissione non producesse una preservativa sufficiente. Allora la Commissione, penetrata da questi giustissimi riguardi può in qualche maniera esplicitare la sua proposta, e così disinteressare anche l'onorevole Lauzi dal proporre una formola diversa.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. La Commissione delle petizioni nel formulare le sue proposte è legata dal Regolamento, il quale prescrive che la Commissione stessa deve proporre o l'ordine del giorno puro e semplice, se crede che la petizione non meriti di esser presa in considerazione; o il deposito della petizione negli Archivi del Senato o la trasmissione ad un Ufficio o ad una Commissione che si occupi di un progetto a cui si riferisca la Petizione, o finalmente il rinvio della petizione ad alcuno dei Ministri.

Queste sono le facoltà che il Regolamento nostro dà alla Commissione delle petizioni: Ordine del giorno puro e semplice, deposito negli Archivi, trasmissione ai Ministeri. Noi abbiamo dichiarato che, con dolore eravamo costretti a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, perchè non era il caso di potervi proporre che la Petizione fosse trasmessa al Ministero delle Finanze, il quale per due volte, in ossequio alla disposizione dell'articolo 3 della legge del 2 luglio 1872 aveva respinta la dimanda del signor Cortese.

Siccome però poteva questo ordine del giorno puro e semplice essere interpretato come un rigetto di una petizione destituita di ogni fondamento, abbiamo voluto spiegare il vero senso che al proposto ordine del giorno veniva attribuito dalla Commissione, la quale intende appunto che restino salve e impregiudicate tutte quelle ragioni che il petente potrà in via giuridica far valere avanti il competente tribunale della Corte dei Conti.

E quindi la Commissione è dolente di dovere

insistere nella sua proposta di passare all'ordine del giorno, ben inteso con quella dichiarazione che ha fatto e che ora rinnuova.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Convengo perfettamente coll'egregio Relatore, che il Regolamento non ha che le formule indicate. Però una formula per essere motivata, qualunque di esse sia; e se il caso reclama, richiede che sia bene intesa.

Io non tornerò a dire che l'onorevole Lauzi poteva proporre un ordine del giorno; ma dopo spiegazioni così complete, mi limiterò a dire: prendo atto anch'io delle dichiarazioni della Commissione. E ritengo che, dopo tutto quel che è stato detto, la formula, prescritta sì dal Regolamento, ma pure motivabile, ha ricevuto una motivazione tale che essa non avrà mai il significato, la portata fatale che potrebbe in altri casi avere un ordine reiettivo.

PRESIDENTE. Interpretando il Regolamento, io credo di poter dire che la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice non pregiudicherebbe mai i diritti del terzo, perchè il Senato non pronunzia, non essendo competente a pronunziare nella questione.

L'onorevole Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Credo bene di dire due parole sulle osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Errante, le quali forse toccherebbero troppo al vivo l'argomento del mio discorso, ed anche qualche cosa intorno a ciò che ha detto l'onorevole Borgatti.

Si è detto: il petente non ha percorso tutti gli stadi possibili; la consuetudine del Senato contempla bensì i ricorsi nella via gerarchica ministeriale, ma non ammette che una petizione sia stata prima argomento di un procedimento giudiziario. Ciò è evidente, perchè, quando sopra una petizione avesse pronunciato un Tribunale qualsiasi, non vi sarebbe più luogo a discorrerne, e non si potrebbe fare la più piccola discussione su quel soggetto, per quel noto adagio: *Res judicata facit de albo nigrum*.

La cosa è come è stata giudicata; per conseguenza, onde impedire questo intralcio di petizioni al Parlamento e di ricorsi amministrativi, la legge dice: quando dovete fare un ricorso, fatelo prima ai superiori naturali, ai dicasteri competenti e poi, se credete che questi non abbiano forse con abbastanza giustizia

provveduto alla vostra domanda, cercate allora l'intromissione benigna di un ramo del Parlamento, e in questo caso quella del Senato.

Si è detto: voi non avete badato che forse può farsi una causa.

Io non so se la causa potrà farsi; io non so se il tribunale di cui si è parlato nell'a discussione e di cui non è però cenno nel testo della legge, sia piuttosto la Corte dei Conti od un tribunale ordinario; ma so che il Cortese, ciò che doveva fare l'ha fatto, e in via gerarchica, giacchè ricorse due volte al Ministero delle Finanze, e siccome egli si appoggiava sopra un principio, non fa ostacolo a che il Ministero delle Finanze abbia risposto la seconda volta come ha risposto la prima.

Altra ragione è quella de l'onorevole Senatore Errante il quale dice « noi non siamo gli interpreti della legge » Io ammetto che noi non siamo interpreti della legge, e molto più quando si tratta di petizioni; ma possiamo benissimo in un argomento di semplice raccomandazione, intravedere se una legge fu applicata troppo strettamente e se è ammissibile un'altra interpretazione più benigna.

Qui non si tratta che di una semplice raccomandazione, poichè come dicevo prima, noi non prendiamo nessun temperamento, nè decisione alcuna sopra quanto fu fatto da un Ministro, ma tanto quelli che propongono l'ordine del giorno puro e semplice, quanto l'onorevole Panattoni che proponeva una misura di mezzo, quant'io che propongo il rinvio, non abbiamo altro scopo che di dire al Ministro, di far vedere al Ministro, che la cosa è degna di considerazione, e che quindi il Ministro nella sua coscienza e retto giudizio, veda se è possibile trovare il modo di esaurire questa pratica.

L'onorevole Senatore Errante ha soggiunto; il Ministero ha fatto ciò che doveva fare, ha interpretato la legge come è scritta. Ma, mi perdoni, questa è appunto la questione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

Senatore LAUZI. La questione che ho posta non è già che il termine abbia a differirsi, e che invece del 31 luglio si debba dire al primo, o al 31 agosto, non è questo che io dissi.

La questione che io posi è questa: Se prescrivendo di presentare i documenti al Ministero prima del 31 luglio, si potesse credere come presentata al Ministero delle Finanze una

carta che sia stata presentata ad una magistratura locale, o ad un ufficio Regio incaricato della trasmissione, prima della scadenza del termine prefisso dalla legge.

Dunque io non tocco alla legalità del termine. Il Ministero delle Finanze potrà vedere in questo caso in cui dal timbro postale o da un certificato, se il plico è stato raccomandato, si può conoscere, se la petizione, se il plico fu presentato alla posta di Cagliari il giorno 28, e quindi tre giorni prima della scadenza del termine.

Io non intendo proporre al Ministero di deviare dalla legge; non intendo di prolungarne il termine, ma solo che il Ministero veda se si può credere che il termine sia stato osservato.

Ho anche citato la circolare precedente del Ministero delle Finanze che si trova negli atti del Governo, e l'ho veduta coi miei occhi, la quale diceva che si potevano presentare queste carte anche col mezzo delle Intendenze locali; di modo chè, uno che avesse presentato ad una Intendenza locale il giorno stesso del 31 luglio quel plico, sarebbe stato riconosciuto come lo avesse presentato al Ministero delle Finanze.

Ora, quando non vi è da fare un giudizio, quando non vi è da toccare la legge, ma solo di dare o di intravedere se si possa dare al testo della legge una benigna interpretazione, che vi autorizzi a mettere nell'elenco di quelli che hanno presentato regolarmente le loro carte, anche il signor Cortese, io non so davvero perchè ciò non si possa fare.

Il rinvio da me proposto della petizione, che veggio da tutti i lati del Senato giudicarsi degna di considerazione, stando in questi limiti, non vedrei perchè dovesse essere respinto.

Io persisto quindi nel proporre il rinvio al Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Lauzi diceva che non è stabilita dalla Legge la competenza della Corte dei Conti; ma questo non è. La Legge determina che tutte le questioni che si riferiscono alla materia delle pensioni, sono di competenza esclusiva della Corte dei conti.

L'onorevole Senatore Lauzi aggiungeva che la massima introdotta dal nostro Regolamento e seguita per lunga consuetudine parlamen-

tare, di non occuparsi delle petizioni, se non quando sono esauriti tutti i rimedi ordinari, non può invocarsi in quei casi, ne' quali si tratta di questioni che sono di competenza dei tribunali.

Ma io prego l'onorevole Senatore Lauzi a considerare che in siffatto modo potrebbe avvenire che il potere legislativo fosse tratto spesso ad occuparsi di questioni che sono di esclusiva competenza del potere giudiziario, ogni volta che si tratti di diritti privati.

E questo è appunto il caso: noi abbiamo una legge la quale ci dice che per le questioni, che si riferiscono alla materia delle pensioni, è competente la Corte dei Conti.

Ora, la Commissione non poteva fare di più di quello che ha fatto col proporre l'ordine del giorno, senza pregiudizio di quelle ragioni, che possono competere al Cortese, e sulle quali il Senato non deve pronunciarsi nè in uno, nè in altro senso. Opportunamente perciò l'onorevolissimo nostro Presidente avvertiva che, anche senza questa riserva, siccome l'ordine del giorno si deve sempre ritenere circoscritto nei limiti della competenza del Corpo da cui emana, così non potrebbe esso pregiudicare le questioni che sono di competenza di un altro Corpo.

Dunque vede l'onorevole Lauzi, che la Commissione ha fatto forse di più di quello che era tenuta a fare. Io non sono pentito di questo, perchè credo che una tale riserva valga, se non ad altro, a confortare questo petente disgraziato, e ad illuminarlo intorno al rimedio che ancora gli resta da sperimentare.

Io pregherei quindi l'onorevole Senatore Lauzi a non insistere ulteriormente; e mi lusingo che il Senato vorrà accogliere senz'altro le conclusioni della Commissione.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Dirò solo due parole. L'onorevole Lauzi conviene meco che il Senato non abbia facoltà d'interpretare la legge, però vorrebbe che si rimettesse al Ministero la domanda

del Cortese non già *interpretando* ma *intravedendo*; intravedere ed interpretare per me è la stessa cosa.

L'art. 3, in quanto a me, non lo voglio interpretare, nè intravedere, perchè se dovessi interpretare quello che ci sta scritto, non credo che la mia opinione potrebbe essere interamente favorevole al signor Cortese.

Ad ogni modo, questa domanda fu presentata al Ministro delle Finanze, il quale credette che la legge ostava all'ammissione di essa. Possiamo noi ora rinviarla al Ministro dicendo: si dubita dal Senato se vi osti o se non vi osti la legge? Non mi pare che questo si possa fare dal Senato.

Ammettendo l'ordine del giorno e dichiarando al petente di far valere i suoi diritti innanzi al tribunale competente, è tutto quello che il Senato possa, a parer mio, e debba fare.

Quanto ai motivi di compassione, sono argomentazioni che toccano il cuore, ma che non persuadono la mente.

Per cui la Commissione insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola ed insistendo il Senatore Lauzi nella sua proposta, io la metto ai voti.

Chi approva che la petizione N. 4983 sia rinviata al Ministro delle Finanze, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Adesso pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi intende che, ritenute le dichiarazioni fatte, si passi all'ordine del giorno sulla petizione 4983, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo esaurito l'ordine del giorno relativamente alle petizioni, si chiude la seduta.

Domani seduta pubblica alle due, per il seguito della discussione del progetto di legge relativo a provvedimenti per alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).

**CXXIV.**

**TORNATA DEL 6 MAGGIO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dall'inondazione e dagli altri disastri avvenuti nel 1872 — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 — Interrogazione del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore Pepoli G. e ritiro del suo emendamento — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Osserrazioni del Senatore Borgatti, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 ultimo del progetto — Approvazione per articoli del progetto di legge per la Convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane — Avvertenze e schiarimenti del Senatore Miraglia, Relatore — Approvazione per articoli dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4984. La Camera di Commercio di Caserta (Terra di Lavoro), con due distinte deliberazioni fa istanza perchè dal Senato venga respinta qualunque imposta sopra i tessuti nazionali. »

« 4985. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Cassano all'Ionio, fa istanza al Senato perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4986. Il Capitolo della Chiesa cattedrale di Ancona. »

(*Identica alla precedente e mancante dell'autentica.*)

**Seguito della discussione sul progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dall'inondazione e dagli altri disastri avvenuti nel 1872.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872.

Di questa legge è stato votato l'art. 1°, quindi leggo l'art. 2° per metterlo in discussione.

« Art. 2. È fatta pure facoltà al Governo di condonare una aliquota del canone annuale pel dazio di consumo ai Comuni che soffersero danni per le inondazioni, od altri disastri ec-

cezionali pubblici nell'anno 1872, e ciò in quella misura che corrisponda al diminuito consumo locale. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Il Governo del Re dovrà presentare entro il corrente anno 1873 un progetto di legge inteso a regolare il regime del fiume Po, tanto dal lato tecnico, quanto dal lato finanziario. »

(Approvato.)

« Art. 4. È fatta facoltà ai Consigli provinciali di quelle Province in cui vi ebbero Comuni danneggiati dalle inondazioni, od altri disastri eccezionali del 1872, di fissare una sovrimposta alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, nella proporzione occorrente al servizio degli interessi e dell'ammortamento, in un periodo non maggiore di 20 anni, di un imprestito, da contrarsi dalle Province stesse, in quella misura che verrà assegnata da un Decreto Reale per ogni singola Provincia.

» I centesimi addizionali, di cui nel presente articolo, non saranno computati nel massimo di sovrimposta consentito dalle leggi ai Comuni ed alle Province. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per tutte le Province del Regno colpite dalle inondazioni e dagli altri disastri eccezionali del 1872, l'importo complessivo di tali imprestiti non potrà eccedere la somma di 25 milioni di lire.

» In quest'importo s'intendono però compresi i 10 milioni già stanziati con la legge 30 giugno 1872, N. 891, per la provincia di Ferrara, per la quale rimane tuttavia autorizzata la predetta somma, mentre vengono abrogate con la presente legge le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della suddetta legge 30 giugno 1872, relative al prestito consentito per quella Provincia, prestito le cui condizioni saranno uniformate al disposto della presente. »

(Approvato.)

« Art. 6. I prestiti, di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, contratti dalle Province, hanno per iscopo di riparare, o immediatamente o per mezzo di anticipazioni a favore di Corpi morali interessati, od anche di privati, ai danni più gravi recati dalle inondazioni ed altri disastri eccezionali del 1872, per quel ca-

pitale che il Governo riconoscerà indispensabile ad ogni singola Provincia, dietro le proposte dei rispettivi Consigli provinciali. »

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Pepoli insiste sulla sua aggiunta a quest'articolo?

Senatore PEPOLI G. Pregherei l'onorevole Ministro delle Finanze di dirmi, se egli persiste nel suo rifiuto ad accoglierla.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non posso a meno di persistere nella mia preghiera al Senato di non accogliere l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pepoli. Mi pare inutile che io esponga le ragioni di questa mia insistenza, perchè non potrei che ripetere quanto già dissi nella precedente seduta. E siccome sono scorsi alcuni giorni, e mi sono trovato nella condizione in cui mi figurava l'onorevole Senatore Pepoli, così ho potuto avere delle impressioni che quasi quasi si direbbero di oltre tomba. (*ilarità*) Ma i rimorsi di cui mi minacciava l'onorevole Senatore Pepoli non li ho sentiti. Ed io confido che se le deliberazioni del Senato saranno come io lo spero, riconoscerà anch'egli le gravi ragioni per cui è difficilissimo, dirò anzi impossibile, fare diversamente di ciò che si è fatto,

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dopo le dichiarazioni che l'onorevole Sella ha fatto al Senato, io dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Domando però licenza di esplicitare con brevissime parole l'apparente contraddizione tra la mia determinazione d'oggi e le mie dichiarazioni esplicite nell'ultima adunanza.

Ritirando l'emendamento, io piego il capo ed accetto i consigli di alcuni proprietari miei amici di quelle provincie inondate. Conservatori per indole, per tradizione, per interesse, essi si dolgono amaramente che l'onorevole Sella abbia respinto quei temperamenti di conciliazione che io aveva proposti al Senato, e che avrebbero fatto, ardisco dirlo, scomparire qualunque ombra di dissidio tra loro ed il Governo di loro elezione, quel Governo al quale essi si mantengono inalterabilmente devoti. Ma dopo il rifiuto dell'onorevole Sella, obbligati essi a non prendere consiglio che dai propri interessi, temono che, per avventura, un voto

del Senato potesse nuocere indirettamente ai loro diritti.

Io non divido peraltro le loro opinioni, poichè non credo che un voto, o del Senato, o della Camera dei Deputati, possa in niun modo alterare i rapporti giuridici che nascono dalla legge fra lo Stato e i contribuenti.

Dopo ciò, mi rimane a dire alcune parole sopra un fatto, che, quasi direi, mi è personale; imperocchè mi preme moltissimo che non sia alterata nè oggi, nè poi, in faccia al Senato, in faccia alla generalità dei contribuenti, in faccia agli inondati, l'indole vera della mia proposta.

Gli onorevoli miei Colleghi non possono ignorare i vincoli intimi, quasi direi ufficiali che legano il telegrafo col Ministero dell'Interno, motivo per cui il resoconto delle nostre deliberazioni trasmesso da esso elettricamente alle provincie, ha un'essenziale importanza.

Ora, io debbo respingere nettamente, recisamente l'interpretazione che si diede dal telegrafo al mio emendamento, perchè io non posso consentire che si mettano in mia bocca preghiere e risposte, per legittimare, per coonestare rifiuti, che certamente io non ho invocato.

Tengo a dichiarare e a mettere in sodo questo, che io non ho mai domandato al signor Ministro di usare maggiori larghezze agli inondati; e che io non ho mai domandato che si aggravasse di un solo centesimo la generalità dei contribuenti per venire in sussidio a quelle povere popolazioni.

Il mio emendamento rifletteva unicamente la forma, che risolveva questioni giuridiche di distribuzione, le quali nulla avevano che fare colla generalità dei contribuenti, e quindi coi loro aggravii.

Ciò dico perchè, a questi *lumi di luna*, io non voglio essere in nessun modo accusato di venir qui proponendo nuovi aggravii ai contribuenti, cosa molto contraria al mio carattere, avendo io sempre votato contro tutte le maggiori spese. E sa il Senato che anche ultimamente io mi sono ribellato alle discipline ministeriali, negando il mio voto favorevole ai sei milioni, od anche otto, che il Collega dell'onorevole Sella, l'onorevole Lanza, chiedeva al Senato per assicurare l'urgentissima (*ironico*) riforma della libertà delle farmacie in Italia.

Detto ciò, io aggiungerò, o Signori Sena-

tori, che ho il cuore pieno di amarezza, che ho la mente, il pensiero turbati da non lieti presagi, e che non mi dissimulo il doloroso disinganno che domani recherà a migliaia di cittadini la triste novella. Ma io mi affretto a rincacciare nel profondo del mio cuore perfino l'apparenza del dolore, per non udirmi nuovamente dire dall'onorevole Sella, che io vado vagando nel campo delle esagerazioni, e ciò per il naturale effetto della mia accesa fantasia di poeta.

Si, di poeta!

Ma badi l'onorevole Sella che qualche volta i poeti sono anche profeti, e Dio non voglia che tra breve il Senato ed il paese siano chiamati a giudicare, se, coi temperamenti che io proponeva, meglio provvedesse agli interessi della generalità dei contribuenti ed al decoro del paese, lo spensierato poeta, o il pratico uomo di Stato, i caldi intuiti del cuore, o i freddi calcoli della mente.

Prego l'onorevole Sella di prendere atto delle mie parole.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non risponderò all'ultima parte delle osservazioni dell'onorevole Pepoli, perchè mi sembrano sproporzionate all'argomento.

L'altro giorno avevo creduto di poter affermare che nella pittura vivida delle popolazioni inondate, vi era qualche esagerazione, quando si diceva da un lato, che i piccoli proprietari sarebbero stati ridotti a pigliare il bastone del pellegrino per andare a cercare un pane altrove, e dall'altro che la mano d'opera era cresciuta niente meno che del triplo.

Ponendo a riscontro questa pittura colla grande quantità di lavori che sono da farsi, mi pareva che una certa esagerazione vi fosse. Credo che vi potranno essere benissimo divergenze tra me e l'onorevole Senatore Pepoli; ma non mi pare che vi sia luogo a tristi presagi, quando il Governo Italiano, di cui tutti sanno quanti gravi siano le strettezze finanziarie, accorre sollecito, con somme così ingenti, alla riparazione dei lavori, e propone temperamenti benevoli che potranno forse da taluno non essere creduti sufficienti, ma che evidentemente sono quanto più si può fare. Senonchè mi sembra inopportuno adesso il continuare la discussione su questo punto.

Quanto alle lagnanze che mi sembra abbia fatte l'onorevole Senatore Pepoli intorno alla redazione dei telegrammi che portano il sunto delle sedute parlamentari, devo dichiarare che questa è materia di competenza del mio collega il Ministro dell'Interno.

Posso però aggiungere che questi telegrammi sono redatti privatamente dall'Agenzia Stefani. Il Ministero dell'Interno li conosce è vero prima che partano, come misura generale di Pubblica Sicurezza, ma non intende certo di garantirne l'esattezza, essendo fatti lì, seduta stante, non da pubblici ufficiali ma da una privata Agenzia, e non avendo quindi alcun carattere ufficiale.

Anzi debbo aggiungere all'onorevole Senatore Pepoli, che qualche volta vedendo per caso dei telegrammi riportare cose dette bensì da me, ma in senso affatto contrario a quello che io aveva inteso, non mi passò nemmeno per la mente, di rendere responsabile il mio collega Ministro dell'Interno, perchè fosse stata per avventura fraintesa qualche frase, o qualche discorso meno felicemente riassunto.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io appartengo alle provincie per le quali fu fatta questa legge; anzi appartengo alla provincia che è stata più delle altre flagellata dall'infortunio delle inondazioni.

Se non ho preso parte alla discussione prima d'ora, l'ho fatto perchè la difesa di quelle provincie era in buone mani. Io non avrei saputo farla meglio, di quello che fece l'onorevole Senatore Tabarrini, Relatore dell'Ufficio Centrale, tanto nella Relazione scritta, quanto nella Relazione verbale; nè avrei potuto farla meglio dell'onorevole Senatore Pepoli, il quale s'interessa di quelle infelici popolazioni, con uno zelo che altamente lo onora.

Io voterò la legge quantunque debba anch'io riconoscere che veramente essa è ben poca cosa: nè voglio per questo pronunciare qui alcuna censura per il Governo. Là voterò purchè almeno s'intenda che restino impregiudicate le riserve che sono state opportunamente introdotte nella accurata Relazione che ci sta sott'occhio.

Nè io avrei preso la parola neppure per questo, se l'altro giorno nella discussione generale gli onorevoli Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici non fossero stati costretti dalla

discussione a dir cose, che potrebbero forse far sorgere il dubbio che sia un po'pregiudicata alcuna di queste riserve; e quella particolarmente che si riferisce allo sgravio totale o parziale delle imposte, in quei casi ne quali fosse dovuto per diritto comune. L'onorevole Ministro delle Finanze e l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici dicevano, e dicevano bene, che l'infortunio, per esempio, cagionato dalla grandine, e tanto più quello che deriva dalle inondazioni, in quei luoghi che vi sono, per così dire, periodicamente esposti, fu calcolato nell'estimo dei terreni. Io aggiungerò che generalmente questi infortuni sono preveduti e calcolati in tutte le contrattazioni che importano un passaggio della proprietà. Ma io prego l'onorevole Ministro delle Finanze, prego gli onorevoli miei Colleghi a considerare come questa regola sia ammessa solamente quando si tratta d'infortuni che sono di comune preveggenza; ma non può, a mio giudizio, aver luogo in quei casi, in cui si tratti di un infortunio, il quale, esca, come nel caso presente, fuori di tutti i calcoli dell'umana preveggenza; oppure quando la sostanza imponibile diventi in tutto o in parte improduttiva. Io non intendo di trasformare il Senato in tribunale; nè perciò domando che sia presa alcuna deliberazione sopra questa questione; domando soltanto che la si lasci impregiudicata, affinchè coloro i quali credessero di aver un'azione giuridica da sperimentare davanti ai tribunali, lo possano fare senza che questa discussione abbia in alcuna maniera pregiudicato le loro ragioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi unisco all'onorevole Senatore Borgatti nel pregare che rimanga impregiudicata la questione, e che il Senato non voglia convertirsi in tribunale, perchè prevedo che l'avvocato, che in questo caso rappresentasse il fisco, sarebbe completamente disarmato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, ed avendo l'onorevole Pepoli ritirata la sua aggiunta all'art. 6, passeremo all'art. 7 di cui do lettura.

« Le Deputazioni provinciali, autorizzate dal Governo a contrarre il prestito, avranno facoltà di emettere delegazioni sul Ricevitore provinciale delle imposte dirette a favore del-

l'assuntore del prestito per la rispettiva Provincia.

» Tali delegazioni corrisponderanno, nel loro numero, ai bimestri compresi nel periodo di tempo occorrente all'estinzione del prestito: il loro ammontare sarà eguale, per ciascuna delegazione, alla quota da pagarsi per ogni bimestre pel completo ammortamento del prestito nel predetto periodo, e le rispettive scadenze corrisponderanno con quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. Alle epoche stabilite dalla suddetta legge 20 aprile 1871 pei versamenti in tesoreria delle imposte erariali, il ricevitore provinciale dovrà versare all'assuntore del prestito provinciale il completo ammontare della delegazione scaduta nel corrispondente bimestre.

» Non potrà essere sequestrata dai terzi, per crediti verso la Provincia, veruna somma riscossa dagli esattori comunali e dal ricevitore provinciale in conto della sovrimposta autorizzata coll'articolo 5 de la presente legge.

» Coi proventi di tale sovrimposta non potranno gli esattori comunali ed il ricevitore provinciale, sotto loro personale responsabilità, eseguire verun pagamento o far fronte a qualsiasi impegno, prima che venga estinta la delegazione scadente nel corrispondente bimestre. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per le Provincie nelle quali la somma da prendersi a prestito, a termini dell'articolo 6, superi il quadruplo della imposta fondiaria principale, è data facoltà al Governo del Re d'intervenire nella stipulazione dei contratti con gli assuntori dei prestiti e di obbligarsi al pagamento, nelle mani di detti assuntori, di una somma non superiore al 2 per cento di annuo interesse sul capitale preso a mutuo dalle singole Provincie, inscrivendo annualmente nel bilancio dello Stato la somma occorrente al servizio di tali interessi. »

(Approvato.)

« Art. 10. La tassa di ricchezza mobile, dovuta pei prestiti stipulati dai Consigli provinciali allo scopo prestabilito dall'articolo 6 della

presente legge, sarà anticipata dalla Provincia, considerata come intermediaria delle sovvenzioni che essa decreterà a favore dei Corpi morali e dei privati, salvo il rimborso per parte dei medesimi. »

(Approvato.)

Essendo esaurita la discussione di questo progetto di legge, se ne farà poi più tardi lo squittinio segreto.

Seguendo l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di Ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade.

(V. Atti del Senato N. 119.)

Do lettura dell'articolo unico della legge :

« È approvata la convenzione stipulata il 14 agosto 1872, tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio. »

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, lo si rimanda alla votazione a squittinio segreto.

#### **Discussione del progetto di legge riguardante l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane.**

(V. Atti del Senato N. 118.)

PRESIDENTE. Ci sarebbe ancora all'ordine del giorno il progetto di legge riguardante l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie Napoletane e Siciliane. In assenza del Ministro Guardasigilli, ne sosterrà la discussione l'onor. Ministro delle Finanze.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Questo lungo e difficile progetto di legge occupò seriamente e per molte tornate il Senato, ed io ebbi allora l'onore di essere il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ricorderete che i principii ritenuti dal Senato erano sostanzialmente opposti a quelli che erano prevalsi nella Camera elettiva, e che ho accennati nella breve Relazione ora che è ritornato il progetto per le vostre deliberazioni; e posso dire che la Camera elettiva ha apprez-

zato il sistema prevalso nel Senato, adottandolo in tutte le sue parti. Senonchè sui criteri che servir debbono di base alla valutazione del canone, la Camera elettiva ha sostituito al cocervo decennale, il reddito imponibile erariale calcolato pel doppio.

Nella prima mia Relazione e nei discorsi fatti in Senato, allorchè per la prima volta venne discusso questo progetto, sono svolte le ragioni per le quali il criterio dell'imponibile catastale sembrava pericoloso. Nè alla Camera elettiva sono sfuggite le osservazioni fatte in proposito nel Senato, ma ha considerato che la liquidazione per mezzo di periti non sarebbe stata priva di inconvenienti; ed il vostro Ufficio Centrale opina che si debba accettare su questa questione il voto della Camera elettiva.

I due Corpi deliberanti si debbono a vicenda rispettare, e non conviene più ritardare l'approvazione di un progetto di legge che ha subito diverse vicende nel corso di dodici anni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 1, di cui darò nuovamente lettura:

« Art. 1. Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, numero 407, e nel decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane e siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Nessuna prestazione del genere di quelle contemplate nell'art. 1, potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato. »

(Approvato.)

« Art. 3. La commutazione delle dette prestazioni in annua rendita in denaro, qualora non sia giustificata per titoli e documenti la quantità effettivamente riscossa nell'ultimo decennio, sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi o si sia pagato, o su quella dell'interesse calcolato al 5 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

» Quando in questo periodo di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita o di locazione costituirà la base della commutazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo, su cui grava la prestazione, calcolato per il doppio.

» La rendita sarà stabilita in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo. »

(Approvato.)

« Art. 5. Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita, deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato a quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

» Questa riduzione sarà fatta o d'accordo tra le parti o per giudizio di un perito. »

(Approvato.)

« Art. 6. La domanda di commutazione si dovrà proporre da ogni creditore collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso comune, ma potrà dai debitori essere proposta anche individualmente. »

(Approvato.)

« Art. 7. La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti al tribunale civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione; e nel di cui comune l'attore dovrà eleggere domicilio.

» Questa citazione, oltre la data del giorno, del mese e dell'anno della notificazione, deve contenere:

1. Il nome, cognome dell'attore;
2. Il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;
3. L'indicazione del fondo o dei fondi gravati dalla prestazione, e del comune al cui territorio appartengono;
4. Le corrisposte annue per ciascun fondo

gravato, e la quantità media delle medesime dovute da ciascun debitore;

5. Il titolo, o il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione con l'offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali la domanda si fonda;

6. La liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio col quale è fatta;

7. La interpellazione ad accettare od a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni;

8. L'indicazione del giorno in cui si dovrà comparire, che non sarà oltre la terza udienza ordinaria successiva al decorrimento dei sessanta giorni;

9. Il nome e cognome del procuratore dell'attore;

10. L'atto è sottoscritto dall'usciera.

» Tuttociò a pena di nullità, quanto alle persone cui si riferiscono le inosservanze. »

(Approvato.)

« Art. 8. I convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati dalla prestazione, dovranno eleggerlo in detto Comune; altrimenti tutte le notificazioni posteriori alla citazione, non esclusa quella delle sentenze, saranno fatte loro nella cancelleria del tribunale. »

(Approvato.)

« Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo di due lire. »

(Approvato.)

« Art. 10. La contraddizione di cui è parola nel numero 7 dell'art. 7 ne indicherà i motivi, e dovrà risultare da un atto di usciere scritto su carta libera, e notificata alla parte contraria nel domicilio eletto. »

(Approvato.)

« Art. 11. Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il tribunale con una sola sentenza dovrà:

1. Contro i convenuti che accettano la liquidazione, dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita in danaro, secondo quella fatta dall'attore;

2. Nel caso di contraddizione o di contumacia, nominare un perito, affinché proceda

alla liquidazione in danaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionale fra ciascuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti e le norme additate negli articoli 3, 4 e 5;

3. Fissare un breve termine, entro il quale debba il perito dar compimento alle sue operazioni;

4. Nominare tre arbitri coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

» Per le ricusazioni del perito e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 14. Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, il tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la questione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il tribunale medesimo o presso la pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. »

(Approvato.)

« Art. 15. La relazione del perito si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato al procuratore delle medesime dello eseguitone deposito nella cancelleria del tribunale.

» Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutane notificazione.

» Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale, per pronunziare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del tribunale, non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 16. La decisione degli arbitri è inappellabile; essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

» Sarà resa esecutoria dal tribunale nel termine di cinque giorni.

» Lo stesso Tribunale nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri, potrà sul richiamo

delle parti ed in Camera di Consiglio, rettificare gli errori puramente materiali. »

(Approvato.)

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita nei procedimenti davanti ai Pretori. »

(Approvato.)

« Art. 18. Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

» Tali spese saranno tassate dal Presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

» Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 19. I debitori che con temerarie opposizioni avessero ritardata la liquidazione, potranno essere benanche condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite di cui siansi commutate le prestazioni. »

(Approvato.)

« Art. 20. Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere un estratto della decisione degli arbitri nella parte che lo riguarda.

» A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 21. Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge cesserà la prestazione in natura, nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in danaro in seguito all' eseguita commutazione.

» Nel caso preveduto dall' articolo 14 potrà il Magistrato ordinare, per un tempo determinato la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso. »

(Approvato.)

« Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione, nei tre anni dalla promulgazione della presente legge della rendita corrispondente alla prestazione.

» La sentenza che omologa la commutazione o il decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri, determineranno, occorrendo, le rettificazioni da farsi nella iscrizione rispetto alla quantità della rendita.

» Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla metà. »

(Approvato.)

« Art. 23. Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge in commutazioni di prestazioni, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire 100 per ogni cinque lire di rendita. »

(Approvato.)

« Art. 24. L'affrancazione delle rendite liquidate a favore dei corpi morali sarà regolata dalle leggi 24 gennaio 1864, N. 1636, e 28 luglio 1867, N. 3820. »

(Approvato.)

« Art. 25. L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella cassa dei depositi e prestiti.

» In caso di sequestro o di opposizione, il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti.

» Il deposito dovrà farsi ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi siano creditori che, in conformità delle leggi, avessero conservato, con iscrizione, la ipoteca acquistata nelle provincie napoletane anteriormente al primo gennaio 1809, e nelle provincie siciliane al primo settembre 1819 sulla rendita prediale. »

(Approvato.)

« Art. 26. Le questioni sulla validità dell' offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del pretore o del tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza. »

(Approvato.)

« Art. 27. Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa fissa di una lira. »

(Approvato.)

« Art. 28. Nei giudizi di commutazione di pre-

stazioni, e liquidazioni di rendite saranno osservate le forme del procedimento sommario. »

(Approvato.)

« Art. 29. Le sentenze del tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni saranno inappellabili. »

(Approvato.)

« Art. 30. Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge, sono abrogate. »

» Le disposizioni vigenti in Sicilia per la com-

mutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le prestazioni variabili ed invariabili dovute ai corpi morali ecclesiastici, non sono comprese nella detta abrogazione. »

(Approvato.)

La legge è rimandata allo squittinio segreto.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i Signori Senatori, per la prossima seduta, saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).



**CXXXV.**

**TORNATA DEL 29 MAGGIO 1873**

Presidenza del Vice-Presidente **MAMIANI.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Presentazione di cinque progetti di legge — Urgenza dichiarata per due dei medesimi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

**PRESIDENTE.** Secondo il disposto del nostro Regolamento dovendo essere presenti alle sedute del Senato almeno due Segretari, prego l'onor. Duca Fiano a prendere il posto di secondo segretario.

(Il Senatore Di Fiano prende posto al seggio dei segretari)

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è dal Senato approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4987. Parecchi proprietari del diritto di decima in Terra di Otranto, in N. di 31, fanno al Senato alcune osservazioni in merito della legge di affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane. » (*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 4988. Il Consorzio degli appaltatori dei teatri melodrammatici avente sede in Milano, fa istanza al Senato, perchè siano modificati gli articoli 1, 9, 13 e 40 della legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno, delli 25 giugno 1865. » (*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 4989. Il Capitolo della chiesa cattedrale d'Osimo fa istanza, perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose. »

« 4990. Il Capitolo della chiesa cattedrale di Nusco (Avellino). » (*Identica alla precedente.*)

Fanno omaggio al Senato:

La Direzione generale delle gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel primo trimestre 1873;*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, di un esemplare delle *Relazioni di alcuni Istituti mandate all'Esposizione di Vienna;*

Il Sindaco di Vercelli, di due *Discorsi pronunziati in occasione della festa letteraria celebratasi in quella città;*

Il signor De-Choisy Ernesto, di un suo *Opuscolo finanziario;*

Il signor Stopani Carlo, a nome dell'editore Sailer Luigi, di un esemplare del periodico educativo: *Le prime letture;*

Il Ministro dell'Interno, di cinque esemplari della *Statistica delle Opere Pie del Regno concernente il Compartimento della Sicilia;*

Il Prefetto di Caserta, della *Discussione di quel Consiglio provinciale sulla modifica dello elenco delle strade;*

Il Senatore comm. prof. Scacchi, segretario generale della Società Reale, a nome della Società medesima, del quinto volume degli *Atti dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche in Napoli*;

Il dottor De-Giovanis Gianquinto, delle sue *Proposte di riforme intorno al sistema organico de' conflitti di attribuzioni*;

Il Direttore del R. Istituto tecnico di Udine, del sesto volume degli *Annali scientifici*;

Il Ministro delle Finanze, di 115 esemplari dell'*Annuario delle finanze pel 1873*;

Il Comitato della Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi, della *Relazione e del bilancio di quella Società pel'esercizio 1872*;

Il Sindaco di Poggio Rusco, di quattro copie della *Deliberazione di quel Consiglio comunale pel fiume Apenninico, progettato dall'ingegnere Angelo Manfredi*;

Il Senatore comm. prof. Burci, di un suo opuscolo *in elogio di Puccinotti Francesco, letto alla R. Accademia dei Georgofili di Firenze*;

Il Comizio agrario di Roma, del suo *Bollettino del mese di marzo 1873*;

I Prefetti di Como, di Macerata, di Bologna, di Caserta e di Udine degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1872*.

Domandano un congedo di un mese gli onorevoli Senatori: Cassitto, Serra Francesco, Sylos-Labini e Pastore per motivi di salute; Serra Domenico e Di Sortino, pure di un mese, per motivi di famiglia, che è loro dal Senato accordato.

### Presentazione di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. La parola è al signor Presidente del Consiglio onde faccia note al Senato le comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1. Proibizione dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

2. Riordinamento del personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena;

3. Estensione alla provincia di Roma della legge sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ed ecclesiastici.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza i due ultimi progetti da me ora annunciati, cioè quello che riguarda il personale di custodia delle carceri, e l'altro che riguarda le corporazioni religiose. Non aggiungo parola, perchè gli onorevoli Senatori ben comprenderanno l'importanza di questi progetti di legge; il primo di essi concerne la riforma di un personale che ha la custodia di 70 ad 80 mila condannati, ed è urgente il provvedere con esso a che questa custodia sia più efficace che non fu finora. Del secondo non occorre far parola al Senato per dimostrarne la urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione dei tre progetti di legge annunciati, e domando al Senato se intende ammettere la urgenza pei due pei quali fu domandata.

Chi ammette l'urgenza, voglia alzarsi.

(L'urgenza è ammessa.)

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. In nome del mio Collega Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge approvati già dall'altra Camera del Parlamento; il primo relativo alla estensione alla Provincia di Roma della legge 30 marzo 1862 che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni; ed il secondo per l'approvazione di una convenzione colla quale si concede alla contessa Guidi-Pietramellara l'autorizzazione di estrarre il sale da certe acque da lei possedute.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Annuncio ai signori Senatori che la prossima seduta pubblica avrà luogo martedì 3 giugno alle ore 2 pomeridiane, e che l'ordine del giorno sarà il seguente:

I. Votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e dagli altri disastri avvenuti nel 1872;

2. Affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane;

3. Convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del

Demanio per la demolizione della testa di Ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade.

**II. Discussione de' seguenti progetti di legge:**

1. Modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore;
2. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia;

3. Abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova;

4. Applicazione delle multe per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette: e successivamente di quegli altri progetti di legge che si troveranno man mano in pronto, fra cui quelli riguardanti provvedimenti militari dei quali sono in procinto di essere distribuite le relazioni.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

**CXXVI.**

**TORNATA DEL 3 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Genuardi — Sorteggio degli Uffici — Commemorazione di Alessandro Manzoni — Ordine del giorno Des Ambrois approvato all'unanimità — Discussione del progetto di legge per la Requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito — Approvazione degli articoli dall' 1 al 10 inclusivo — Modificazioni proposte dal Ministro della Guerra agli articoli 11 e 12 accettate dalla Commissione — Approvazione dei due articoli colle proposte modificazioni e dei successivi articoli da 13 a 16, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — Dichiarazione del Senatore Angioletti — Appunti e considerazioni del Senatore Mezzacapo, cui rispondono il Ministro della Guerra e il Senatore Casati L., Relatore.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro: più tardi intervengono il Ministro della Guerra, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso dà lettura del presente sunto di petizioni:

« N. 4991. La Giunta municipale del Comune di Magliano Sabino (Umbria) fa istanza al Senato perchè sia modificato l' articolo 18 del progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici. »

« 4992. Parecchi abitanti del Comune di

Rivara (Torino) in numero di venti, fanno istanza al Senato perchè venga emendato l'articolo 29 del progetto di legge sul reclutamento dell'esercito nel senso di doversi iscrivere nella terza categoria, anche l'unico figlio maschio, senza alcuna condizione nè sull'età, nè sullo stato di salute del padre. »

« 4993. Panzani Paolo di Roma, fa istanza al Senato, perchè sia modificato il progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, corredando tale istanza con un suo discorso stampato diretto al Parlamento Italiano. »

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Porto Maurizio, di Cosenza e di Sondrio degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1871 e 1872.*

Il Senatore comm. nobile Siotto-Pintor della 3., 4. e 5. dispensa dei suoi studi critici *La vita nuova.*

Il sig. Riolo Rosario, di una sua lettera al comun. Cesare Cantù *Sulla necessità di conservare gli antichi mosaici della Sicilia.*

Domandano congedo i Senatori Cialdini e Bixio di un mese per affari di famiglia; Martinengo e Cittadella di quindici giorni per motivi di salute; Brignone di 20 giorni per circostanze domestiche, che viene loro dal Senato accordato.

#### Giuramento del Senatore Genuardi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Genuardi, prego i signori Senatori Moscuza e Pepoli a volerlo introdurre nell'aula per prestare giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Genuardi presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al Senatore Genuardi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procede al sorteggio degli Uffici, che riescono così composti:

##### UFFICIO I.

Ricotti  
Cipriani L.  
Cavalli  
Tabarrini  
Bona  
Saracco  
Boncompagni Ottoboni  
Manni  
Manzoni  
Des Ambrois  
Casati L. A.  
Porro  
Giovanelli  
Bellavitis  
Vigliani  
De Vincenzi  
Marzucchi  
Tonello  
Perez  
Cantelli  
Pasolini  
Maglione  
Norante

De Sonnaz  
Errante  
Medici  
Porta  
S. A. R. il Principe Umberto  
Bo  
Riboty  
Cuttinelli  
Spinola  
S. A. R. il Principe Amedeo  
Strozzi  
Santanello  
Pallieri  
Di Giovanni  
Trombetta  
Spaccapietra  
De Riso  
Pavese  
Oldofredi  
Saluzzo  
Pernati  
Pallavicino Trivulzio  
Sauli Ludovico  
Ciccione  
Cianciafara  
Strongoli Pignatelli  
Di Giacomo  
Di Bovino  
D'Adda  
Dalla Valle  
Centofanti  
Salmour  
Pallavicino Mossi  
Tholosano  
Bolmida  
Rossi Giuseppe  
Gozzadini  
Cialdini  
Coila

##### UFFICIO II.

De Filippo  
Bellinzaghi  
Brioschi  
Giorgini G. B.  
Borromeo Guido  
Monaco Lavalletta  
Mirabelli  
Visone  
Rossi A.  
Arese

Jacini  
 Genuardi  
 Conforti  
 Lanzilli  
 Giovanola  
 Griffoli  
 Bevilacqua  
 Pepoli Gioachino  
 D'Azeglio  
 Michiel  
 Rosa  
 Cucchiari  
 Di Monale  
 Scarabelli  
 Caccia  
 Lo Schiavo  
 Tecchio  
 Villamarina  
 Garzoni  
 Belgioioso  
 De Luca  
 Pepoli Carlo  
 Atenolfi  
 Finocchietti  
 Carradori  
 Guicciardi  
 Malvezzi  
 Cassitto  
 Colonna  
 Satriano  
 Conelli  
 De Gasparis  
 Doria  
 Canestri  
 Plezza  
 Calcagno  
 Della Verdura  
 Monti  
 Sylos Labini  
 Laconi  
 Borromeo V.  
 Della Bruca  
 Cadorna C.  
 Cataldi  
 Ghiglini  
 De Gori Pannilini  
 Roncalli  
 Vegezzi  
 Selopis  
 Barracco  
 Serra Orso  
 Sella

UFFICIO III.

Castelli Michelangelo  
 Gadda  
 Vesme  
 Balbi Senarega  
 Collacchioni  
 Cosenz  
 Cossilla  
 San Martino  
 Ginori Lisci  
 Costantini  
 Miniscalchi Erizzo  
 Martinengo  
 Montezemolo  
 Gallotti  
 Balbi Piovera  
 Lauzi  
 Piazzoni  
 Pisani  
 Guiccioli  
 Audiffredi  
 Ruschi  
 Amari Conte  
 Cannizzaro  
 Finali  
 Giorgini G.  
 Meuron  
 Poggi  
 Cipriani Pietro  
 Alfieri  
 Ponzi  
 Barbavara  
 Carra  
 Cambray Digny  
 Angioletti  
 Mischi  
 Castelli Edoardo  
 Mazara  
 Paternò  
 Di S. Giuliano  
 Revedin  
 Elena  
 Provana  
 Melegari  
 De Ferrari D.  
 Fiorelli  
 Antonacci  
 Brignone  
 Boncompagni Ludovisi  
 Benintendi  
 San Vitale

Di Sortino  
Acquaviva  
Calabiana  
Biscaretti  
Del Giudice  
Varano  
Persano  
Correale  
Campelio  
Borghesi Bichi  
Pandolfina  
Venini

UFFICIO IV.

Mezzacapo  
Pallavicini Francesco  
Audinot  
Camerata Scovazzo  
Di Bagno  
Mayr  
Pironti  
Figoli  
Borgatti  
Padula  
Acton  
S. A. R. il Principe Eugenio  
Cabella  
Vannucci  
Torelli  
Scacchi  
Bella  
Bonbrini  
Doria Pamphili  
Giustinian  
Araldi Erizzo  
Cadorna Raffaele  
Boyl  
Bufalini  
Cerruti  
Di Moliterno  
Antonini  
Mauri  
Musio  
Duchoqué  
Magliani  
Scialoja  
Tommasi  
Cusa  
Linati  
Tanari  
Montanari

Lissoni  
Fontanelli  
Della Rocca  
Caracciolo  
Sagarriga  
Corsi  
Sighele  
Lauri  
Capponi  
Della Gherardesca  
Giordano  
Ricci  
Salvatico  
Sant'Elia  
Marsili  
Gualterio  
Gravina  
Gamba  
Stara  
Gagliardi  
Notta  
Melodia  
Quaranta  
Camozzi Vertova  
Besana

UFFICIO V.

Casati Gabrio  
Maggiorani  
Sauli Francesco  
Di Castagnetto  
Arrivabene  
Torre  
Panattoni  
Zoppi  
Burci  
Mamiani  
Amari, *prof.*  
Menabrea  
Irelli  
Pianell  
Andreucci  
Galvagno  
Lunati  
Piacentini  
Moscuza  
Vacca  
Miraglia  
Vitelleschi  
Beretta

Ferraris  
Sanseverino  
Siotto-Pintor  
Durando  
Chiesi  
De Falco  
Chiavarina  
Imbriani  
Robecchi  
Astengo  
Di Larderel  
Cornero  
Petitti  
Pettinengo  
Bixio  
Turrisi Colonna  
De Gregorio  
Serra F. M.  
Pastore  
Fenzi  
Serra Francesco  
Nitti  
Castiglia  
Cittadella  
De Ferrari Raffaele  
Bonelli  
Mongenot  
Grixoni  
Zanolini  
Panizzi  
Spada  
Pignatelli  
Arezzo  
Sismonda  
Serra Domenico  
Pasqui  
Cacace  
San Cataldo  
Chigi

**PRESIDENTE.** Gli Uffici sono convocati domani al tocco per costituirsi e per procedere quindi all'esame dei seguenti progetti di legge:

Proibizione dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

Riordinamento del personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena;

Concessione alla contessa Guidi della facoltà di estrarre il sale da acque di sua spettanza.

Estensione alla provincia di Roma della legge sulle Corporazioni religiose e sulla conversione

dei beni immobili e degli enti morali ed ecclesiastici.

### Commemorazione di Alessandro Manzoni.

Signori Senatori,

Grande perdita ha fatto l'Italia!

In sulla sera del 22 maggio, nella sua città natale, Alessandro Manzoni cessò di vivere, ed ormai il suo nome è splendido retaggio nazionale.

La trista nuova si sparse volando da un capo all'altro della terra nostra, arrecando ovunque profonda e dolorosa commozione. La madre sentì esserle mancato un figlio prediletto, e con tenera cura volle essa comporne nel sepolcro la spoglia mortale. Da ogni luogo, con meravigliosa spontaneità, mossero deputati di provincie, di città, di comuni di università, di accademie, e di cento altri istituti e corporazioni, e non mancarono neanche al mesto convegno, per rendere, se non condegni, certo singolari funebri onori all'illustre defunto, le rappresentanze delle due Camere del Parlamento, e l'intervento dei Reali Principi dell'Augusta Dinastia, che divide sempre ogni nobile e generoso popolare sentimento. Gente di tutte le contrade italiane affollavasi nella grande piazza del Duomo in Milano la mattina del 29, e ciascuno di quella imponente moltitudine, colla riverenza del suo atteggiamento, mostrava sentire che in quel dì la nazione unificata posava una meritata corona sulla fredda tomba che stava per chiudersi. E in quell'ampia piazza gremita di cittadini d'ogni italo paese, all'apparire del funebre corteo, non fuvvi chi non avesse volto lo sguardo al nero stendardo che tristamente spiegavasi sulla porta maggiore di quello stupendo monumento della più immaginosa architettura, e non vi abbia letto con riverente cordoglio, il nome di Alessandro Manzoni.

Ei fu; ciascuno sommessamente ripetea, Ei non è più. Ma no; i grandi non spariscono interamente, e mercè le opere loro, vivono nella memoria della più tarda posterità.

L'uomo che meritò l'ammirazione e la riverenza delle generazioni sue contemporanee; ch'era pregiato dagli Italiani, come a' tra loro imperitura gloria; che alla dotta Germania fu

segnato da Goethe; che contrastò il primato al grande romanziere inglese; che modesto e virtuoso unì nell'animo suo profonda fede religiosa a caldo amore per la libertà e l'unità della patria, e che tutti i suoi scritti seppe informare al sentimento altamente civile della sperata conciliazione di quei due grandi principii sociali, non è più!

Ma restano quei versi di confortante e sublime armonia, che, allorché era delitto ogni generoso pensiero, ringagliardivano l'animo nostro, e rafforzavano la speranza di tempi migliori. Restano quelle pagine che narrando gli sventurati casi dei poveri Renzo e Lucia con commovente eloquenza e sapiente magistero, mostrarono tutto l'orrido d'ogni straniera dominazione. Restano quegli inni che rivelano la purità di quella grande anima, e che saranno sempre sceltissima forma per innalzare gli occhi al Creatore. E restano, e resteranno per secoli ben altri tesori che non è mio compito qui annoverare. Resta il nobilissimo esempio di una lunga vita intemerata, che, comunque non spesa nello adoprarsi attivamente nelle pubbliche faccende, fu nondimeno di grandissimo utile e di sapiente ammaestramento alla Patria.

Alessandro Manzoni, sommo nelle lettere, fu dei primi nella eletta schiera dei precursori del risorgimento italiano. Cantò dell'unità in tempi di periglio. Alla liberazione della Lombardia, nominato Senatore in età già avanzata, col suo giuramento confermò e rinnovò le sue libere aspirazioni. All'ultima ora del suo ottantottesimo anno, sapendo compite l'unità e la redenzione dell'Italia, a suggello delle profonde, cristiane e patriottiche convinzioni, che furono guida d'ogni atto della sua vita, rivolse alla desolata vedova del suo amato figlio, morto pur esso di recente, ed alle afflitte nepoti che circondavano il suo letto di morte, le parole che è bello ripetere anco in quest'aula: « Poiché il mio diletto Piero mi precedè nel sepolcro, pregate voi pure, come ho io fatto, quotidianamente per la patria e per il Re ».

Nel lutto di tanto uomo, la vostra Presidenza, onorandi Colleghi, reputò interpretare rettamente l'animo di voi assenti, facendo in modo che vi fosse convenevolmente rappresentato il Senato, che onorasi averlo annoverato tra suoi componenti.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Tutti in quest'Aula sentiamo quanto il Senato fosse onorato di avere nel suo seno Alessandro Manzoni; quanto perdano in lui la patria e il mondo civile; quanto splendida, quanto pura sia la gloria di quel nome che rimarrà perpetua illustrazione d'Italia.

Credo essere interprete di un sentimento comune a tutti i miei Colleghi proponendo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprime il dolore profondo che prova coll'intera nazione per la perdita di Alessandro Manzoni: statuisce che il suo busto in marmo sarà collocato in una delle sale del palazzo senatorio, ed incarica il Presidente di partecipare la presente deliberazione al Municipio di Milano e alla famiglia dell'illustre estinto. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Des Ambrois.

(È appoggiato.)

Ora lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato all'unanimità.)

Sarà cura della Presidenza di trasmetterlo subito al Municipio di Milano e alla famiglia Manzoni.

#### **Discussione del progetto di legge per la Requisizione di cavalli e veicoli pel servizio dell'esercito in guerra.**

(V. Atti del Senato N. 111.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge riguardante la requisizione di cavalli e veicoli pel servizio dell'esercito in guerra.

Prego i signori componenti la Commissione a prendere il loro posto.

Il signor Ministro accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Le accetto.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto di legge della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:  
(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1:

**A — REQUISIZIONE DI CAVALLI ED ALTRE BESTIE  
DA SOMA E DA TIRO.**

« Art. 1. In caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'Esercito, tutti i cittadini dello Stato hanno l'obbligo di cedere al Governo i cavalli e muli atti al servizio militare, mediante pagamento a prezzo di stima. »

Non domandandosi la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il Governo dovrà, con norme da fissarsi per Decreto Reale, procedere ad un censimento generale dei cavalli e muli, e determinare il numero di quelli che in ogni provincia sono atti al servizio dell'Esercito.

» Al proprietario che in qualunque modo celi, in occasione del censimento generale, quadrupedi da lui posseduti, sarà inflitta l'ammenda di lire 50 per ogni quadrupede celato. »

(Approvato.)

« Art. 3. Ogni anno il Governo determina il contingente di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilitazione.

» Il Governo è però autorizzato a fissare il contingente provinciale anche prima che sia fatto il censimento generale di cui all'art. 2, sulla base delle statistiche compilate dalle autorità civili. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le Deputazioni provinciali ripartiscono il contingente tra i Comuni della Provincia. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Ministro della Guerra potrà ordinare, quando lo stimi opportuno, la rivista dei cavalli e muli, per stabilire quali sieno atti al servizio militare. In tale caso i Sindaci devono, mediante precetto personale, ingiungere ai proprietari di cavalli e muli di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall'ordine di revisione.

» Al proprietario, che in tale occasione non ottemperasse all'avuto precetto, senza giustificato motivo, sarà inflitta una ammenda di lire 50 a beneficio della cassa dello Stato.

» Ogni quadrupede non presentato sarà considerato come atto al servizio militare nel deter-

minare il contingente del rispettivo Comune. »  
(Approvato.)

« Art. 6. I Comuni possono ricorrere in appello al Prefetto della provincia per il contingente di cavalli e muli ad essi imposto, e la Deputazione provinciale, constatato il valore della fatta istanza, ne terrà calcolo nel riparto dell'anno successivo.

» Al riparto dell'anno in corso, non può essere fatta veruna modificazione, salvo sia dimostrata l'assoluta impossibilità di fornire il contingente di quadrupedi ingiunto. »

(Approvato.)

« Art. 7. Quando pel fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'Esercito, emani dal Ministro della Guerra l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, in ogni Comune la Giunta municipale, mediante estrazione a sorte, designa quali di essi quadrupedi dovranno essere presentati per la scelta, ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono.

» Non possono essere compresi in questa assegnazione; i cavalli in uso della Casa e Corte di S. M. il Re e dei Reali Principi; i cavalli degli ufficiali nel numero attribuito dalla legge al loro grado o carica; un cavallo per ogni medico condotto di campagna; i cavalli dei depositi di allevamento per l'Esercito, e gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati; le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. »

(Approvato.)

« Art. 8. I Comuni sono responsabili della presentazione dei cavalli e muli nei luoghi determinati dal manifesto di requisizione, per tal modo che nel limite di tempo stabilito dal manifesto stesso si abbia il contingente, imposto al Comune, di quadrupedi atti al servizio dell'Esercito. »

(Approvato.)

« Art. 9. La scelta ed il conseguente scarto, tra i quadrupedi presentati è fatta da Commissioni nominate dal Ministro della Guerra o dalle autorità da lui delegate.

» Esse vi procederanno distintamente per ciascun Comune, e tenendo l'ordine della estrazione nel medesimo eseguita. »

(Approvato.)

« Art. 10. Per la stima dei quadrupedi sono aggiunti a ciascuna Commissione di scelta tre periti nominati, due dalla Deputazione provinciale e uno dal Prefetto o Sotto-Prefetto.

» La stima deve essere fatta avuto riguardo al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo dipendente dalla mobilitazione, e senza sorpassare un prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione. Questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria dell'Esercito, escludendo dalla media i cavalli comperati per rifornire i depositi d'allevamento.

» Ciascun proprietario avrà però diritto di presentare altro cavallo in sostituzione del proprio, purchè esso sia riconosciuto atto al servizio dell'Esercito. »

(Approvato.)

« Art. 11. Qualora il numero dei quadrupedi presentati da ogni Comune alla Commissione di scelta non bastasse a fornire l'intero contingente prestabilito di quadrupedi atti al servizio dell'Esercito, la Commissione può completare il contingente, procedendo ad acquisti privati, nel limite di prezzo stabilito dall'articolo precedente.

» In questo caso, preso come base il prezzo medio dei quadrupedi forniti dalla Provincia, vanno a carico del Comune le maggiori spese incontrate dalla Commissione per tali acquisti eccezionali, oltre ad una multa di lire 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Senato avrà rilevato dagli articoli già votati in qual modo dovrebbe procedere l'acquisto dei cavalli occorrenti al servizio militare nel passaggio dal tempo di pace al tempo di guerra. Preventivamente il Governo sa quanti cavalli occorran per i bisogni dell'esercito per questo passaggio di piede di pace a quello di guerra, e repartisce questo numero, che sarà di 30 o 40 mila, tra i diversi Comuni dello Stato in proporzione dei cavalli idonei che possiede ogni Comune. Al momento della mobilitazione, il Governo istituisce Commissioni militari; ordinariamente una, due o tre per provincia; queste Commissioni si portano immediatamente nelle città principali, nei luoghi di maggior frequenza, ed i Comuni devono presentare il numero di cavalli che sono stati fissati preventivamente.

Quando le cose procedono bene, vuol dire che in pochi giorni, cioè nel periodo d'una

quindicina, il Governo conta di poter requisire e pagare tutti i cavalli che gli possono occorrere per i bisogni della guerra. Ma non sempre le cose andranno così sollecitamente: può succedere che qualche Comune manchi al suo impegno, e bisogna allora provvedere e trovare il modo di riparare a questa deficienza.

Per spiegarmi più chiaramente, faccio l'ipotesi d'un Comune cui sia stato assegnato un contingente di 20 cavalli, e non ne presenti che soli 15 da poter esser accettati dalla Commissione: mancherebbero dunque in questo caso cinque cavalli. L'articolo undecimo dispone che questi cinque cavalli possono essere acquistati dalla Commissione, ove creda meglio, a trattativa privata, purchè però non sia superato il prezzo massimo stabilito nel manifesto per la requisizione dei cavalli, il qual prezzo massimo per disposto dell'articolo 10 già approvato, non deve esser maggiore del doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per l'acquisto dei cavalli necessari all'esercito.

Il giovane cavallo da truppa al giorno d'oggi è valutato a circa 750 lire; quindi il prezzo dei cavalli di requisizione può estendersi fino a 1500 lire, ma non oltre.

Dunque nel caso nostro, se il Comune non presenta il numero di cavalli richiesti, e ne mancano, come ho detto, cinque, la Commissione li provvede per proprio conto senza superare il prezzo di 1500 lire; ma il Comune è multato di lire 300 per ogni cavallo non presentato. E ciò mi pare giusto, perchè è nell'interesse del Governo che i cavalli siano presentati con sollecitudine e nel numero che è stato richiesto, per far fronte ai bisogni della guerra; epperò, affinchè i Comuni siano interessati a presentare questi cavalli, si è disposto che ogni comune debba pagare 300 lire di multa per ciascun cavallo di meno che venga dal Comune medesimo somministrato, in confronto del numero che gliene sarà stato imposto.

Ora l'articolo 11 prevede appunto a questo caso. La Commissione propone che si debba fare precisamente così; senonchè l'articolo 10, come era proposto dal Ministero e già votato dall'altro ramo del Parlamento, disponeva che la Commissione potesse pagare questi cavalli a qualsiasi prezzo.

In total modo il Comune, oltre alla multa di 300 lire, avrebbe dovuto pagare la differenza di prezzo tra il valore medio dei cavalli, e

quello dei cavalli acquistati per suo conto. E siccome il prezzo medio potrebb'essere a un dipresso 1300 lire, se la Commissione dovesse procacciarseli al prezzo di 2000 lire, sarebbero lire 700 che rimarrebbero a carico del Comune oltre alle lire 300 di multa.

La Commissione del Senato invece ha tolte le ultime parole del primo comma dell'articolo 10 ministeriale (che diventa 11 del progetto che ora discutiamo) le quali ultime parole dicevano: *senza riguardo di prezzo*.

Ciò premesso, io proporrei che fosse anche cambiato il secondo comma, siccome quello nel quale si stabiliva che il Comune sarebbe stato obbligato a pagare la differenza fra il prezzo effettivo di acquisto, sborsato dalla Commissione, e quello medio dell'acquisto fatto nella provincia.

Infatti tale comma non è più necessario dal momento che la Commissione non può acquistare cavalli oltre il prezzo di 1500 lire, vale a dire che è obbligata a mantenersi nei limiti del prezzo stabilito; ed il Comune perciò non deve più pagare altre somme all'infuori della multa di lire 300.

Io spero che la Commissione del Senato non avrà difficoltà ad accettare questa modificazione; cioè che invece di dire: *La Commissione può completare il contingente procedendo ad acquisti privati nel limite di prezzo stabilito dall'articolo precedente*, si dica: *ma, in questo caso, al Comune è imposta una multa di lire 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabiliti dal manifesto di requisizione*; si toglierebbe così la parte dove è detto che la maggior spesa fatta per tale acquisto cadrebbe a carico del Comune, mentre questa maggior spesa non potrebbe, come ognuno vede, più verificarsi essendo stabilito il prezzo massimo nella somma di lire 1500.

Se la Commissione pertanto non ha nulla in contrario, io spero che il Senato vorrà approvare questa lieve modificazione.

Siccome poi gli articoli 11 e 12 sono strettamente collegati fra di loro, mi permetterò di fare ancora un'osservazione sull'articolo 12.

L'articolo 12 provvede al terzo caso; a quello cioè in cui la Commissione non possa acquistare neppure con trattative private i cavalli mancanti e non potendo averli al prezzo di 1500 lire sia obbligata a ricorrere a prezzi maggiori.

A simil caso provvede l'art. 12 col mezzo delle requisizioni forzate, potendosi venire in possesso dei cavalli anche contro la volontà del proprietario. La Commissione del Senato propone che la Commissione potesse impossessarsi dei cavalli soltanto quando il loro valore fosse al di sotto di 1500 lire. Il Ministero proporrebbe invece che la Commissione potesse impossessarsi dei cavalli di qualunque valore, pagandoli però quello che valgono. Se prende un cavallo di 5 mila lire, lo paga 5 mila lire; però la differenza di prezzo andrebbe a carico del Comune, il quale poi si rivale sul proprietario che non ha somministrato il cavallo a tempo debito.

Qui sta la differenza:

La Commissione farebbe limitare la requisizione forzata ai cavalli di un prezzo inferiore alle 1500 lire, e il Governo persisterebbe a domandare che fosse estesa la facoltà di requisire anche cavalli di maggior prezzo. Io spero che il caso non si verificherà, perchè non è interesse del Governo di impossessarsi di cavalli di questo prezzo, ma tuttavia è bene che ciò sia stabilito, perchè così nasce un maggiore interesse nei proprietari e nei Comuni di dare il contingente a cui sono obbligati. In caso diverso potrebbe succedere che i Comuni non si dessero molta cura perchè saprebbero che quel che loro potrebbe accadere di peggio, sarebbe di pagare una multa di 300 lire. Vi sono città abbastanza ricche, alle quali non importa gran che di pagare la multa per togliersi l'incomodo di procurarsi i cavalli.

Invece colle proposte del Ministero i proprietari e i Comuni sono molto più legati, potendo dessi essere sottoposti ad una multa molto maggiore di quella che propone la Commissione. Spero che non succederà, lo ripeto; ma è meglio lasciare questa strada aperta, perchè non vorrei che si perdesse il vantaggio principale che si ha in mira, che consiste nell'averne i cavalli con sollecitudine.

In quanto ai cavalli anche nelle guerre passate se ne poterono acquistare; ma con mezzi eccezionali e con molta perdita di tempo.

Ora, se si togliesse questa clausola, io dubito che si metterebbe molto in pericolo la riuscita e l'intento principale di questa legge.

Il Senato sa, che per lo addietro, come accadde nel 1866 ed anche nel 1870, essendosi dovuto acquistare una certa quantità di ca-

valli per servizio dell'esercito, vi si procedette per trattative private, cioè si nominarono Commissioni le quali recaronsi nei luoghi ove abbondavano i cavalli, ed ivi si stabilì un mercato dei medesimi e si comperò a prezzi convenienti con i proprietari. Ma siccome questo metodo, non prima studiato, richiedeva molto tempo per la sua attuazione, si perdeva uno dei vantaggi principali che si cerca in occasione di guerra, cioè la celerità del passaggio dell'esercito dal piede di pace a quello di guerra.

Nell'anno 1866, in cui si ebbe bisogno di molti cavalli, il Governo, dopo 20 o 30 giorni di aspettativa fu obbligato di dichiarare che se nel termine di otto giorni non trovava i cavalli di cui necessitava, avrebbe ricorso alla requisizione forzata, ed in tal caso sarebbe accaduto che il Governo ove avesse anche requisiti cavalli del valore di 3000 lire, non li avrebbe pagati che 600 lire e perciò danneggiato sarebbe stato il proprietario del cavallo.

Ora invece la cosa cambierebbe. Il Governo andrebbe in possesso dei cavalli per requisizione forzata, ma li pagherebbe il valore esatto; e la differenza fra il valore reale e quello massimo di pagamento prestabilito, sarebbe sopportata dal Comune, il quale però si farebbe poi rimborsare com'è stabilito dall'art. 12, dai proprietari che non avessero soddisfatto all'obbligo della leva dei cavalli.

Io spero che il Senato vorrà approvare quest'aggiunta, molto più favorevole per i proprietari che non sia il sistema finora seguito, il quale veniva praticato in caso di necessità, appunto per la mancanza di una legge in proposito, necessità che costringeva a procedimenti non conformi alla rigorosa giustizia.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Mi limiterò per ora a parlare della proposta del signor Ministro, relativa all'art. 11.

La Commissione avea lasciato sussistere il 2. capoverso dell'articolo ministeriale, perchè pareva che, anche la prima parte di esso potrebbe trovare la sua applicazione.

Se p. e., il tasso medio della rimonta degli anni antecedenti fu di 750 lire, il prezzo doppio sarebbe di lire 1500; ma potrebbe benissimo avvenire che la media dei cavalli comperati in una tal provincia, invece di essere del prezzo di lire 1500 sia di lire 600 soltanto, ed allora il comune sarebbe stato gravato della

differenza fra 600 e 1500 lire ossia di lire 900. Ma tuttavia l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro, è maggiormente favorevole ai Comuni, per cui la Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. L'articolo redatto dal signor Ministro sarebbe il seguente:

« Art. 11. Qualora il numero dei quadrupedi presentati da ogni Comune alla Commissione di scelta, non bastasse a fornire l'intero contingente prestabilito di quadrupedi atti al servizio dell'Esercito, la Commissione può completare il contingente, procedendo ad acquisti privati, nel limite di prezzo stabilito dall'articolo precedente; ma in questo caso al Comune è imposta una multa di lire 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione. »

La Commissione accetta l'articolo così redatto?

Senatore CASATI L., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuno che domandi la parola sull'articolo 11, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

All'articolo 12 il signor Ministro propone alcune correzioni.

La Commissione accetta l'articolo corretto? Senatore CASATI L., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 12 come è stato corretto dall'onorevole Signor Ministro.

« Art. 12. Se la Commissione di scelta non trova modo, nel termine di tempo prefissato alle sue operazioni, di completare, mediante acquisti a trattativa privata, a senso dell'articolo precedente, il contingente imposto al Comune, essa procede nel Comune stesso alla requisizione per espropriazione dei quadrupedi atti al servizio dell'esercito, sino a raggiungere il numero necessario, pagandoli a prezzo di stima anche sopra il prezzo massimo di cui all'articolo 10; la spesa eccedente questo prezzo massimo ricade sul Comune, il quale è pur sempre soggetto alla multa di cui all'articolo precedente. »

(Approvato.)

« Art. 13. Il Comune deve rivalersi delle spese e multe incorse, in forza dei due precedenti articoli, come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi sui proprietari che, avendo avuto precepto di somministrare un determinato numero

di cavalli o muli atti al servizio militare, non vi avranno ottemperato.

» A tale scopo è concesso al Comune l'esecuzione privilegiata a norma della legge sull'esazione delle imposte.

» Anche quando la Commissione di scelta avesse trovato l'intero contingente prescritto tra i quadrupedi presentati dal Comune, sono pur sempre soggetti alla multa di lire 300 i proprietari che, senza giustificato motivo, non hanno ubbidito al precetto. In tal caso però le multe andranno a beneficio della Cassa del Comune.»  
(Approvato.)

« Art. 14. Oltre ai cavalli e muli atti al servizio militare, è fatta facoltà al Governo, in caso di mobilitazione di tutto o parte dell'Esercito, di requisire per espropriazione in qualsiasi Provincia del Regno, altre bestie da soma o da tiro, mediante pagamento a prezzo di stima.

» Tale requisizione sarà ordinata con Regio Decreto. »

(Approvato.)

#### **B — REQUISIZIONE DI VEICOLI.**

« Art. 15. In caso di mobilitazione di tutto o parte dell'Esercito, il Governo è autorizzato a requisire, per espropriazione, veicoli di qualsiasi specie per servizio dell'Esercito, mediante pagamento a prezzo di stima. »

(Approvato.)

« Art. 16. Un Regolamento approvato con Decreto Reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Si procederà in seguito alla votazione a scrutinio segreto.

#### **Discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.**

(V. *Atti del Senato N. 110.*)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito. Prego il signor Ministro della Guerra a dichiarare se accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto che la discussione si apra sul controprogetto della Commissione, salve alcune varianti che mi riservo di proporre nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del controprogetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIÉSI legge.  
(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale ed ha la parola il Senatore Angioletti.

Senatore ANGIOLETTI. Il vedersi sotto gli occhi un progetto di legge pel riordinamento dell'esercito è cosa che conforta, che rassicura l'animo di chiunque abbia a cuore il bene del paese, di chiunque lo voglia garantito nel miglior modo possibile dai capricci, dalle gelosie, dalle antipatie, o dalle prepotenze straniere.

Ho detto che conforta e rassicura l'animo, perchè ci mostra come la prima istituzione dello Stato stia per posare sopra una base solida, non più soggetta a troppo frequenti cambiamenti che dipendono dalla sola volontà del Ministro; e di questo beneficio noi dobbiamo esserne grati all'attuale Ministro della Guerra, l'onorevole generale Ricotti, il quale l'ha immaginato, l'ha elaborato, ed oggi vuol farlo passare allo stato di legge.

Per parte mia e come cittadino, come soldato, e come membro del Parlamento, dichiaro che gliene sono gratissimo; però, poichè nulla riesce di perfetto a questo mondo, o per dir meglio, poichè chi fa una cosa non arriva mai a contentar tutti, così io sono fra quelli che non sono perfettamente soddisfatti, perchè trovo in questo progetto di legge qualche difetto, e vi trovo essenzialmente tre articoli, uno dei quali, il 9, che a parer mio dovrebbe essere soppresso, e gli articoli 22 e 23 che dovrebbero essere sostanzialmente modificati. Ciò posto, io dichiaro che in tutto il rimanente approvo il progetto.

Le modificazioni che avrò l'onore di proporre al Senato, quantunque abbastanza radicali, siccome, qualora fossero adottate, non cambierebbero la fisionomia della legge stessa, così rinuncio ora alla parola, e mi riservo di chiederla a mano a mano che verranno in discussione gli articoli da me accennati.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Nella Relazione fatta dalla Commissione il Senato avrà osservato, che non tutti gli articoli, non tutte le decisioni sono state prese a maggioranza; della minoranza sovente sono stato io; e siccome naturalmente se ho dissentito dal parere dei miei Colleghi, mi vi sono deciso certamente per ragioni molto gravi, che per cosa piccola non mi sarei

risoluto a tanto, credo mio dovere di esporle al Senato. Ciò dipendeva principalmente dal modo di considerare questo progetto di legge che è sottoposto alla discussione del Senato.

Da tutti è riconosciuto che l'ordinamento quale si presenta, non è quello che definitivamente l'Italia deve accettare, è una transazione necessaria che si fa, perchè le condizioni delle nostre finanze non permettono di fare altrimenti; questo, ripeto, è da tutti riconosciuto, anche quelli che da me dissentivano, venivano però alla conclusione di accettare, il progetto in discussione sino al momento che si potesse fare in altro modo, cioè fino a che si potesse dare maggiore sviluppo all'ordinamento attuale; in questo si era tutti d'accordo; la differenza è in ciò, che la maggioranza, crede che l'ordinamento che discutiamo sia un ordinamento sufficiente per l'Italia, e sebbene sia il minimo necessario, pure si possa star tranquilli e sicuri che in caso d'urgenza, l'esercito ha tanto di forza da rendere possibile una difesa attiva; io invece credo che tale ordinamento sia al di sotto del bisogno.

Vede bene il Senato che da questo doppio modo di vedere ne nascono conseguenze diametralmente opposte; cioè dall'uno (se l'ordinamento è veramente quale la maggioranza lo stima) non ne seguirebbe quella necessità, quella premura di dovere sollecitamente cercar di uscire da questo stato di cose ristretto, e quindi se si porterà l'attenzione sull'ordinamento militare, lo si farà sempre moderatamente, anzi molte volte si potrà credere che qualche altro interesse sia maggiore di questo, e avendo mezzi si provvederà piuttosto a quello che a questo.

Considerata invece la questione sotto il punto di vista mio, ne viene una conseguenza affatto opposta, cioè che il primo interesse cui si debba provvedere sia quello di trovare i mezzi onde rimuovere l'ostacolo che impedisce di spingere i provvedimenti fino ai limiti che consentano le forze dell'Italia.

La questione sta precisamente nel vedere se effettivamente l'ordinamento militare qual è (e che anch'io ammetto lo si debba accettare necessariamente, perchè contro la forza maggiore non si può andare) lo si debba accettare come un male necessario, ovvero come un provvedimento, che sebbene lasci la necessità di un miglioramento, pure sia già sufficiente in

se e possa farci tenere gli animi un poco calmi e non spingerci potentemente ad uscire da questo stato di cose.

Si sono quindi poste varie questioni: la prima è stata se l'ordinamento attuale permetta d'incorporare una forza attiva maggiore degli ordinamenti antichi.

Questa è una questione di cui si può fare a meno, perchè dipende dal numero e dalla forza delle unità.

Che un reggimento di 3000 uomini sia diviso in quattro battaglioni di 750 uomini ciascuno, o in tre battaglioni di mille uomini ciascuno, è la stessa cosa. Cotesta non è questione essenziale. La vera questione è tutt'altra. Certamente il formare queste truppe in un modo, o in un altro può portare qualche differenza di spesa, pel numero degli ufficiali; differenza per altro non grande, perchè le compagnie di 250 uomini hanno bisogno di quattro ufficiali oltre quelli di complemento, le compagnie più piccole uno di meno; e 4 per 12 da il medesimo prodotto, che 3 per 16. La differenza sarebbe nella proporzione fra il numero dei capitani e dei tenenti, e la necessità di un ufficiale superiore ed un aiutante maggiore di più per reggimento; ecco tutto.

Ma, come dissi, ciò non può grandemente interessare; una forza ripartita in un modo piuttosto che in un altro, se è ben costituita si batterà sempre egualmente bene, e i risultati saranno sempre soddisfacenti. Certamente, entrando in più minuti particolari, sarebbe a discutersi se sia meglio una cosa o l'altra; ma non è il caso di farne oggetto di profonde discussioni, e non dobbiamo ora occuparcene.

La vera questione secondo me sta in ciò: Se 300 mila uomini di truppe combattenti attive sia tal forza che, quando l'Italia si trovasse a dover combattere sola contro una delle grandi potenze, renda possibile una difesa attiva, perchè quando si è costretti ad una difesa passiva, la guerra è perduta. Abbisogna dunque una difesa attiva; e solo quando questa difesa attiva può ottenersi, è sperabile di poter giungere alla vittoria.

Mi pare che la prima e principal questione sia precisamente questa.

L'altra è una questione della quale non mi occupo punto.

Si potrà dire: ammettiamo che 300 mila uomini non siano una forza sufficiente se soli;

ma ci sono le alleanze, e molte altre cose da considerare.

A questo rispondo: che in qualsiasi guerra, qualunque sia la forza della nazione, è sempre prudenza cercar delle alleanze; e in fatto ogni paese prima di muover guerra pensa alle alleanze; ma ci sono delle posizioni ben differenti: vi sono delle potenze le quali possono difendere la loro politica con tal sicurezza che se anche venissero loro meno le alleanze potrebbero sostenere la guerra, e quindi prendono il posto di potenze di prim'ordine.

Ce ne sono altre le quali quando l'alleanza non si presenta facile a poterla avere, bisogna che alla guerra rinunzino: per cui devono avere una politica più rimissiva, quale si conviene ad una potenza di second'ordine, e debbono o sottoporsi ad un mezzo protettore sotto apparenza di alleato, o cedere al nemico potente.

Per poter dunque dire di essere una potenza di prim'ordine, bisogna necessariamente come tutte le grandi potenze, che si sia almeno nel caso di dire: io posso difendermi sola se sono attaccata da una delle grandi potenze di Europa.

Posta questa prima idea, entriamo nell'esame di fatto della questione e guardiamo alle potenze che abbiamo intorno.

Queste potenze possono mettere in campo eserciti di 600 mila uomini.

Ora, è egli possibile nelle condizioni della scienza e del modo come una difesa può essere condotta, di dire con sicurezza, meno casi eccezionali, i quali possono essere tanto a vantaggio che contro, che sia possibile una difesa attiva con speranza di buon risultato? Mi pare di no.

Si può dire: anche se questo avvenga, noi abbiamo frontiere fortissime, quali sono le Alpi; e questo fa che un nemico con forze eccedenti non potrà svolgerle tutte, e noi potremo in quelle valli con forze più piccole sostenerle validamente.

Qui vi son due risposte a fare. Prima di tutto le nostre frontiere non sono soltanto le Alpi, perchè abbiamo l'altro lato verso oriente, dove le Alpi non ci sono, e gli eserciti possono liberamente manovrare.

Riguardo all'altra osservazione, domando a qualunque militare se si possa immaginare mai che la difesa del paese possa essere fissata sulla linea che ne forma il confine, per forte che sia; per chiudere tutto si cadrebbe in quella guerra di cordone, la quale è da tutti riprovata.

Certamente le Alpi sono un grande ostacolo, di cui si dovrà avvantaggiare il difensore; ma voler basare la difesa dell'Italia soltanto sulla linea delle Alpi, colla certezza che queste non saranno sor assate, nessuno lo dice, e nessun militare lo dirà mai.

Ora, in caso di guerra, necessariamente le Alpi devono essere guardate; ma bisogna avere le truppe raccolte per manovrare e correre dove il pericolo sia maggiore; vuol dire che se queste Alpi finalmente in qualche punto sono superate, la guerra sarà ridotta nella pianura, e si ricadrà nell'andamento della guerra ordinaria, ed in questo caso come può farsi una difesa attiva?

Quando le forze del nemico sono preponderanti, è naturale che esso cerchi una battaglia decisiva; e che perciò il difensore, il quale si trova in inferiorità di forze ed ha tutto contro di sé, debba evitare che avvenga nel luogo che giova al nemico.

Quindi qualora il terreno, con fortificazioni od altro sia ben preparato, e permetta le facili manovre dell'esercito difensore; questo manovrando a dovere e ripiegando sulle posizioni preparate, obbligherà l'avversario, se vuole attaccarlo, di farlo con tutto lo svantaggio dalla parte sua, non solo per la natura stessa del terreno, ma per le fortificazioni che si avrà avuto cura di costruirvi. È in questa maniera che si può compensare la superiorità numerica del nemico.

Quando l'esercito difensore si trova in buone posizioni, protetto da fortificazioni, il nemico non potendo sperare di vincerlo attaccandolo nelle sue posizioni, è costretto a manovrare per minacciarlo sulle sue comunicazioni.

Ora, in tal caso se lo fa con tutte le forze, scovrirà la sua linea principale, e minacciando le comunicazioni altrui, perde le proprie; perchè il difensore favorito dalla sua posizione centrale, ed assicurato dalle fortificazioni che l'afforzano, può liberamente muoversi, ed agevolato nelle manovre da tutto il sistema difensivo ordinato preventivamente, può fare al nemico più danno alle sue comunicazioni, che non può riceverne per le proprie. Bisogna perciò che il nemico si divida.

Quando le sue forze sono più che doppie delle nostre, avviene che anche quando la posizione nostra sia vantaggiosissima e favorisca le manovre dell'esercito difensore, in guisa che

il nemico debba a grande distanza sviluppare le sue forze, ponendo tra i suoi corpi d'esercito grandi ostacoli, e che a noi, che siamo nel centro, si abbia l'opportunità di battere e di affrontare or l'uno or l'altro di questi corpi; anche in questo caso, il più favorevole, se il nemico si divide in due corpi che siano di egual numero, ciascuno di questi corpi (avendo il nemico forze doppie delle nostre) sarà eguale al nostro esercito.

Ma noi non possiamo con tutte le forze portarci contro uno dei corpi dell'avversario, perchè una parte di esse bisogna che contenga le altre colonne nemiche, e noi ci presenteremo anche in questo caso in faccia al nemico con forze minori, e se attaccheremo la battaglia sarà sempre con svantaggio dalla parte nostra, e perdutala saremmo costretti a ridurci alla semplice difesa passiva, che tosto o tardi finisce come Parigi e come Metz.

Affinchè vi sia una probabilità di difesa attiva, occorre che la proporzione fra le forze difensive e quella dell'attaccante sia tale, che, tolta all'esercito difensore una parte delle forze necessarie a contenere e ritardare il progredire delle altre colonne nemiche, si possa almeno, con forze eguali se non superiori, andare incontro a quella che si è prescelto di attaccare.

Ora, 300 mila uomini non sono sufficienti per far ciò; perchè noi potessimo presentarci avanti al nemico con forze eguali, il nostro esercito dovrebbe avere 400 e più migliaia d'uomini. Ora i nostri quadri non si prestano a questo, e ciò non già per colpa degli ordinatori dell'esercito, ma per una conseguenza necessaria dello stato delle nostre finanze. È necessario però che il paese conosca la vera posizione delle nostre forze, perchè avendone chiara conoscenza ponga tutta la buona volontà, impieghi tutta la sua attenzione, per migliorarla nel modo che si potrà meglio e il più sollecitamente possibile.

Il mio pensiero era, non di fare nuove proposte, non di respingere qualche parte del progetto, ma che si manifestasse chiaramente qual'è la vera posizione delle cose, perchè il Senato ed il paese possan giudicare ed apportarvi quei miglioramenti, che saranno del caso quando lo Stato delle nostre finanze lo consentirà, ed anche per saperci regolare quando la politica ci obbligasse ad entrare in scena.

Questa era la prima considerazione che ho creduto di sottoporre al Senato.

Le medesime ragioni che mi hanno determinato ad esaminare cotesta prima quistione, mi consigliano ad esporre le altre.

Il nostro ordinamento che fissa a 300 mila uomini la parte permanente delle nostre forze militari, è desso in rapporto alla totalità di esse, è in una proporzione tale da avere un organamento veramente efficace e buono?

Qui, in appoggio della mia argomentazione, bisogna fare dei paragoni. E poichè tutti in questi tempi rivolgono l'occhio alla Prussia, la prenderò anch'io a paragone.

Premetto però che prenderò le cifre dell'una e dell'altra nazione, senza far deduzioni, perchè se ne fanno da un lato, bisogna farne proporzionalmente dall'altro. I rapporti sono sempre i medesimi; è quindi inutile ingolfarsi in tante cifre che finiscono per fare perdere il filo del ragionamento.

Dirò adunque che l'esercito germanico è in complesso di 1,200,000 uomini: la parte attiva di esso è di 600 mila e più uomini, cioè la metà del totale delle forze.

Il nostro esercito invece avrà in complesso 826,000 uomini, con un esercito attivo di 300 mila circa, giacchè col presente ordinamento non possiamo andare più in là, cioè il terzo.

Ora, la parte attiva è quella nella quale i soldati ed i quadri si formano, e dai quadri delle forze attive escono tutti quelli che sono necessari per comandare e dirigere il resto delle forze militari.

Se la scuola, diciamo così, qui è inferiore per numero di uomini, relativamente alla totalità delle forze militari dello Stato di quello che è in Prussia, è chiaro che il risultato debba riuscire inferiore di quello che si ha in Prussia.

È certo che il numero degli ufficiali del nostro esercito dovendo non solo bastare ai 300 mila uomini, ma fornire quelli necessari alla buona direzione delle forze di seconda linea che sono il doppio delle sue, si dovrà, o fare nei quadri tale sottrazione da indebolire l'esercito attivo, o se si vuol ciò evitare, si provvederà incompiutamente al comando ed alla direzione della milizia mobile.

Qui siamo alla stessa questione; è necessario, ripeto, che il paese sappia il vero stato delle cose. Questo è stato sempre il mio pensiero.

La conseguenza delle cose dette sulla se-

conda quistione è questa: la truppa di seconda linea, la *landwehr* prussiana è tutta di soldati che per la quasi totalità hanno fatto i 3 anni di servizio attivo: noi, sino a che non potremo incorporare annualmente 80 o 85 mila uomini ma solo 65 mila, avremo circa 35 mila uomini di seconda categoria, perchè con le prescrizioni del nuovo progetto di legge sull'obbligo al servizio militare, gli atti al servizio su quelli che ogni anno raggiungono l'età, ascendono a 100 mila circa.

Questi 35 mila uomini per 12 anni di servizio, fatte tutte le deduzioni che si vogliono, si vede che fanno una massa molto grossa di soldati, i quali hanno fatto appena 40 giorni o due mesi di servizio in tutto; quindi sono soldati da farne pochissimo conto. Di questa massa solamente un 100 mila si possono incorporare come coscritti, ossia come truppa di complemento che va ai depositi per rifornire l'esercito. Tutto il resto non ha istruzione e quindi non è altro che un deposito di reclutamento.

Noi abbiamo dunque un ordinamento che realmente, se lo paragoniamo al prussiano, si riferisce ad una forza di 600 mila uomini, e non agli 826 mila che avremo sui quadri.

Quindi anche sotto questo punto di veduta i quadri nostri non sono in proporzione della forza totale dell'esercito, ossia degli 826 mila uomini che sarebbe il totale sviluppo del nostro esercito.

Comprendo che oggi non siamo a questo punto perchè l'ordinamento militare non si può compiere in 24 ore, e che esso andrà solo col tempo man mano sviluppandosi. Ma, dico, a quella cifra si arriverà, e l'ordinamento dev'essere ad essa proporzionato.

Lo ripeto, è bene che tutti si persuadano essere l'ordinamento sottoposto all'approvazione del Senato, provvisorio ed insufficiente per una grande nazione come la nostra. Tutti convenono che a suo tempo si dovrà mutarlo in meglio, ed anche nella relazione ministeriale è detto che bisognerà portare le divisioni da 20 a 25, ed aumentare l'artiglieria e la cavalleria; però si aggiunge che non è solo la questione finanziaria che impedisce il fare oggi di più, ma pure la mancanza dei quadri, che non si creano con un atto di sola volontà. Alla seconda obiezione si risponde che se cominciamo da oggi a pensare ad avere un esercito di 826 mila uomini, faremo un passo per averlo real-

mente fra 5 o 6 anni, ma se oggi provvederemo per 20 divisioni, fra dieci anni saremo dove siamo oggi.

Ma mancano i mezzi di ciò fare. E sta bene, ma il paese sappia effettivamente a che punto siamo.

Passiamo alla seconda parte, per la quale ho anche delle difficoltà da esaminare, relativamente alla mobilitazione.

La speditezza della mobilitazione, secondo me, dipende da due condizioni essenziali: 1° l'ordinamento di pace, che per quanto è possibile deve corrispondere a quello di guerra; 2° l'ordinamento dei distretti militari.

Quando l'ordinamento soddisfa alla prima condizione, tutto trovandosi già ordinato, i corpi formati, non resta che pochissimo a fare quando la guerra sopraggiunge; ed inoltre si ottiene un grande vantaggio morale, dall'essere tutti i componenti il corpo affiatati tra loro, animati dallo stesso spirito, ed abituati ad intendersi sollecitamente. Osservando l'ordinamento proposto qui nasce la prima difficoltà.

La seconda nasce dal modo di organizzazione dei distretti, che a me pare non si presti a che il movimento del personale si possa fare colla rapidità necessaria.

Io trovo che l'ordinamento di pace non corrisponde a quello di guerra. In quest'ultimo abbiamo: brigate, divisioni, corpi d'armata, e nell'ordinamento in tempo di pace, non abbiamo nemmeno la brigata, chè anche questa è stata disciolta. Nell'ordinamento territoriale, le divisioni, i comandi generali sono in numero diverso da quello delle divisioni e dei comandi dei corpi. Così, se mano mano si esaminano tutte le parti del progetto, si vede chiaro che l'ordinamento di pace non corrisponde a quello di guerra; di maniera che, in tempo di guerra è d'uopo che tutto si rifaccia.

Capisco, che il Ministero della guerra avrà le sue tabelle preparate; avrà tutto stabilito, e quindi non farà che spedire gli ordini; costituire e spedire i corpi nel modo prestabilito; ma è ben altra cosa il dovere provvedere ad ordinare l'esercito al momento della guerra, da quello di spedire un semplice ordine a pochi capi militari, perchè a tutto sia immediatamente provveduto; come è il caso, quando l'esercito in pace è ordinato come in guerra. Questa è stata una delle prime cause della pronta mobilitazione degli eserciti germanici; del re-

sto si cerca di supplire a tutto con temperamenti fatti con molto ingegno e acume, ma dico la verità in questi ripieghi troppo studiati, troppo complicati, ho poca fede, le cose di guerra io credo che debbano essere semplici, chiare, e tali da poter essere facilmente comprese: poichè dovendo esser queste eseguite da un numero grande d'individui di cui la maggior parte non sono che d'ingegno comune e medio, combinazioni un poco troppo complicate danno luogo a seri inconvenienti.

Esaminando il modo con cui è combinato l'esercito prussiano e come in esso tutto procede in modo chiaro e semplice, maggiormente mi fo persuaso della verità e necessità di quello che asserisco.

La differenza sostanziale che passa fra l'ordinamento prussiano e il nostro, è questa, che in Prussia i corpi sono reclutati sulla popolazione del territorio nel quale risiedono; da noi invece sono reclutati da tutta la massa della nazione; e questa difficoltà non potrà essere sormontata, se non quando potrà cambiarsi l'ordinamento che oggi per ragioni politiche si crede dovere conservare.

Per questo noi dovremo rinunciare ad una parte dei vantaggi dell'ordinamento tedesco; ma rinunciare a questi, non implica che si debba rinunciare a tutti quegli altri vantaggi, i quali, indipendentemente dalla questione territoriale, possano applicarsi all'ordinamento del nostro esercito.

Per esempio, se noi avessimo brigate, divisioni e corpi permanenti; se avessimo diviso il territorio in Comandi di corpi e poi suddivisi in Comandi di divisione, ecc.; ciò non porterebbe alla conseguenza che i reggimenti debbano rimanere immobilizzati; vuol dire che nei cambiamenti che si debbono fare, e si fanno ogni paio di anni non ad ogni momento, invece di muovere i reggimenti isolatamente, si muoveranno per divisione, con un certo ordine, per trasportarli nel territorio di un altro Comando generale e col Comando stesso; cosa scevra d'inconvenienti se il Comando è diviso in due parti: la parte stabile e la parte mobile; la parte stabile è quella che ha cura di tutto ciò che riguarda il servizio territoriale, il cui capo (capitano o maggiore) dev'essere stabile, mentre lo stato maggiore della truppa attiva seguirebbe il capo sotto i cui ordini sta. Così la truppa potrebbe

avere sempre un comando col vantaggio che ha l'ordinamento prussiano sino a quel limite che è possibile per le cose nostre. Ma torno a dire, se differenza necessariamente dev'esservi, questa non c'impone di distruggere il sistema completamente.

Un'altra ragione di differenza sarebbe questa: che siccome la nostra frontiera marittima è immensa, e la frontiera di terra piccola in proporzione; ma più importante, giacchè un attacco marittimo non può essere che un attacco secondario: messa questa circostanza in relazione collo stato delle nostre strade ferrate lungo la penisola, le quali sono poche e non in buone condizioni, volendo all'occorrenza trasportare nella valle del Po, ove le forze principali delle truppe dovrebbero raccogliersi, tutto il materiale di guerra, non sarebbe cosa facile, se una gran parte di esso fosse sparso lungo la Penisola.

Inoltre la truppa destinata a difesa della parte peninsulare sarà sempre piccola in proporzione di quella da riunire nella valle del nostro maggior fiume; e sempre per la ragione dell'insufficienza del sistema delle strade ferrate della penisola, sarà bene avere anche in pace il maggior nerbo delle nostre forze nell'Italia continentale, per diminuire gl'imbarazzi dei trasporti.

Alle prime difficoltà si rimedia facilmente, riunendo nella valle del Po tutto il materiale, meno quel tanto necessario alle truppe destinate a difesa della penisola.

L'altra non è una vera difficoltà; perocchè la metà della popolazione italiana ha sede nella valle del Po, e quindi di fatto la metà dei corpi avrebbero sede lì, un'altro starebbe nelle Romagne, ed altro in Toscana. Quest'ultimo avrebbe qualche piccolo ritardo per recarsi al di là degli Appennini: difficoltà che non impedirebbe la celere mobilitazione, e tra qualche anno sparirà affatto; quando si sarà aperta un'altra strada ferrata, che conduca di là dall'Appennino.

Dunque i corpi nell'Italia peninsulare sarebbero 3, e di questi, due dovendo rimanere a difesa della penisola non si dovrà trasportare nell'Alta Italia che un solo corpo; per cui parmi di aver bene detto non essere, questa seconda, una vera difficoltà, e che non impedisca la regolare divisione di tutto il terri-

torio dello Stato in tanti comandi generali, quanti sono i corpi di esercito.

E siccome ogni corpo d'armata, ogni divisione, ha il suo stato maggiore territoriale, così il generale che dovrà sostituire quello che sarà partito, troverà il servizio ordinato, e perciò parmi che con tal sistema siavi molto a guadagnare e niente a perdere.

Venendo al modo di raccogliere le truppe sulle frontiere, certamente le spiegazioni date dall'onorevole Ministro della Guerra alla Commissione erano molto ingegnose, ma io, torno a ripeterlo, diffido molto delle cose troppo ingegnose, ed in fatto di guerra amo le cose semplici, chiare; per la via larga e piana la guerra procede meglio. Sanno tutti che le guerre che hanno dato i più grandi risultati furono quelle condotte con semplicità tale, che chi le legge, ne rimane meravigliato; e prova ne abbiamo nelle guerre della Riviera di Genova e nelle brillantissime campagne tra il Mincio e l'Adige, nelle guerre della rivoluzione francese, condotte con tanta semplicità, che a chiunque le legge, fa l'impressione di cosa tanto naturale, che ciascuno l'avrebbe condotte allo stesso modo.

Questo è il carattere delle cose che riescono bene; per conseguenza torno a dire che le cose troppo complicate non mi piacciono, e per me il carattere di un buon ordinamento è la semplicità.

Resta la questione dei distretti. Noi abbiamo dei distretti troppo estesi; ve n'ha un gran numero, i quali hanno dai 400 ai 500 mila abitanti; ve ne sono di quelli che ne hanno 700 mila e fino ad un milione, come Torino, Milano, Napoli, Terra di Lavoro; Roma, ha 700 mila abitanti, e via discorrendo; questi grandi distretti non sono favorevoli ad una pronta mobilitazione. È vero che il personale che vi è addetto è più numeroso, ma bisogna guardare che la responsabilità delle operazioni è affidata ad un solo, e se questo non può vigilare direttamente a tutto, non vi è più responsabilità. Se si tratta di armamento, di vestiario, se tutti mettono la mano nel magazzino senza che il magazzino possa guardare quello che si fa, è naturale che nascano confusioni; ora quando si tratta di avere otto o dieci mila uomini da riunire, e dopo questi dieci ce ne sono altrettanti, armarli e spedirli da un centro solo nello spazio di 15 giorni al più, è impossibile che

non nasca della confusione, e difficilmente si compirà la mobilitazione nel tempo voluto; ci vorrà un tempo molto più lungo.

Questo difetto è certamente maggiore nei distretti di 600 mila e più abitanti; ma 500 mila è già un bel numero, e questi sono molti. Bisogna che i distretti siano come in Prussia, cioè distretti di battaglione, i quali avranno a muovere due, tre o quattro mila uomini al massimo; allora si può essere certi che in 15 giorni si farà la mobilitazione. Ma, si dice, si avrà difficoltà a trovare personale capace ed intelligente in sufficiente numero per comandare e dirigere questi distretti. Io non saprei cosa rispondere; è questione di fatto; mi pare però che a tale ufficio sia necessario la pratica, l'abitudine di lungo servizio e la diligenza più che un grande acume, e di ufficiali di questo genere non ne difetta nessun esercito; sicché questa non mi parrebbe una grande difficoltà. Nè ci sarebbe in ciò a temere aumento di spesa, e quindi sarebbe niente affatto difficile ordinare i distretti come si conviene.

Ho detto che non ci sarebbe accrescimento di spesa, e per convincersene basta prendere in mano la tabella relativa ai distretti, e si vedrà che col medesimo personale, si potrebbe triplicare il numero dei distretti; e quindi non vi sarebbe aumento di spesa, o se vi fosse qualche aumento sarebbe affare di nessun conto.

Queste riflessioni mi sono sembrate di molta importanza, tanto che avrei creduto di mancare al mio dovere come militare, come cittadino e come Senatore, se non avessi esposto al Senato ed al paese quel qualunque siasi mio apprezzamento sullo stato reale delle nostre cose militari.

Torno a ripetere, che, non per respingere gli attuali provvedimenti, nè per asserire che quello che si è fatto sia male, ma solamente per avvertire che se noi li accettiamo nelle condizioni attuali, dobbiam farlo sempre coll'idea di studiare e trovare i mezzi di andare più innanzi, perchè se quello che ho detto riguarda alla possibilità della difesa, dichiarando i trecento mila soldati inferiori al bisogno, l'ho detto supponendo il paese ordinato e fortificato: quando poi ciò mancasse, e che si fosse speso nulla per la difesa dello Stato, per fortificarlo e prepararlo, il Senato si persuaderà quanto meno questi 300 mila uomini privi di appoggio potrebbero fronteggiare 600 mila sol-

dati. La quistione non è certamente leggera, e quindi sono giustificato se ho creduto mio dovere di esporre queste idee.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Risponderò brevemente agli appunti ed alle considerazioni fatte dall'onor. Mezzacapo. Veramente me ne potrei forse in gran parte dispensare, perchè egli ha trattato questioni che sono quasi del tutto estranee al progetto di legge in discussione. Esse hanno tuttavia un'importanza in sè ed io credo conveniente dar delle spiegazioni all'onorevole Mezzacapo intorno alle dimande fatte e agli appunti da lui mossi.

Ho detto che questi appunti in gran parte non si riferiscono all'attuale progetto di legge, e sono tali specialmente quelli relativi alla formazione dei distretti e alla circoscrizione territoriale.

Nella legge sulla circoscrizione territoriale si è appunto previsto il caso che debbansi aumentare i distretti, ed il Senato sa che in principio questi distretti non furono che in numero di 45; dopo vennero portati a 53, e nel progetto sulla circoscrizione territoriale è proposto di poterli accrescere sino a 62 ed oltre, e ciò conformemente alle dichiarazioni da me più volte ripetute, cioè che i distretti sarebbero stati aumentati di numero, a misura che fossero cresciuti i mezzi ed aumentato il bisogno.

L'onorevole Mezzacapo ha detto che ogni distretto deve ricevere 10 mila uomini nei primi 8 giorni e 10 mila altri negli 8 giorni successivi.

Sarei troppo fortunato se tanti fossero davvero gli uomini disponibili, ma ci vorranno molti anni prima che ciò succeda.

Per ora d'uomini ne abbiamo assai meno. Speriamo di averne più col tempo e quando più potremo spendere; ma per ora sfortunatamente siamo ancora ben lontani, da quel che disse l'onorevole Mezzacapo.

Egli rappresenta poi l'Italia, con 300 mila uomini, priva di fortezze, e vede il nemico con 600 mila soldati, tutti presenti, piombare a Torino o a Milano. Veramente io per ora non so da dove ci possano minacciare questi 600 mila uomini. Potranno forse crearsi in avvenire; ma per ora lo ripeto 600 mila uomini numerati, inquadri, presenti, che passino le Alpi, e che vengano a Torino ad Alessandria, a Bologna, io non li vedo, e non vi è forse che la Ger-

mania, che potrebbe riunire una forza tanto considerevole.

Quando si vuole adunque stabilire un confronto fra le due parti, non bisogna parlare di noi, considerandoci nel caso più sfavorevole, cioè come ci troviamo oggi, e delle altre grandi potenze d'Europa quali saranno fra 5, 8, o 10 anni; stabilendo confronti in tal modo, mi pare che si cada in altrettanti gravi errori, quanti sono quelli, i quali appunto vorrebbe combattere l'onorevole Mezzacapo, allorchè dice che non vuole che ci facciamo delle illusioni.

Io sono d'accordo coll'onorevole Mezzacapo nel non volere nasconderci la forza che gli altri possono mettere in campo; ma non vorrei poi che si cadesse nel difetto opposto di attribuire agli altri ciò che non esiste, e di negare a noi ciò che esiste. Abbandonando adunque la esagerazione vediamo come stiano realmente le cose.

Il Senato ricorda come per le disposizioni emanate fin dal 1870, e per quelle che furono di poi sancite dalla legge del 19 luglio 1871 così ampiamente e dottamente discussa in questo ramo del Parlamento, sia stato provveduto onde l'esercito nostro dovesse essere formato sopra una base di 300 mila uomini effettivi in prima linea, costituenti l'esercito attivo: ed oltre ad esso si dovesse avere una riserva, o *landwehr* di 200 mila uomini, ed una terza parte, esercito di complemento o di deposito di 100 o 120 mila uomini per rifornire l'esercito attivo.

Quest'è il riparto e la forza adottata per l'esercito nostro dalla legge del 1871, ed in quell'ordinamento non si fece che copiare quanto da molti anni si faceva in Prussia, più tardi dall'Austria, e recentemente, cioè dopo di noi, dalla Francia, avere cioè l'esercito diviso in tre grandi categorie: esercito di prima linea, o esercito combattente o esercito attivo; esercito di riserva, o territoriale o *landwehr*; e truppe di complemento, quelle truppe che convien tenere ai depositi per rifornire l'esercito combattente per le perdite che naturalmente soffre durante la guerra, sia per morti sia per malattie o per ferite.

Allora fu stabilito che questo esercito fosse effettivamente di 600 mila uomini: 300 in prima linea, 200 mila di milizia, e 100 mila di complemento: ma per avere questo effettivo di 600 mila uomini si calcolava che ne occorressero

750 mila a ruolo, perchè si sa che il 20 per cento va dedotto per i mancanti, per coloro cioè che o per malattie o perchè si trovano all'estero, perchè si rendono disertori o refrattari o per altro motivo qualsiasi non raggiungono le bandiere.

Ma il generale Mezzacapo va ora più in là di questi 750 mila uomini e li porta ad 820 ad 830 mila.

Senatore MEZZACAPÒ. Ho detto avremo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Bene ha detto avremo 830 mila uomini sui ruoli e di questi soli 300 mila in campo. Ma ad 830 mila uomini non arrivano mai i calcoli del Ministero; tutt'al più si sarà potuto dire che colla legge attuale si potranno avere 760 o 770 mila uomini a ruolo. Dunque vi è già una differenza notevole. E l'onorevole Mezzacapo confronta poi gli uomini sui ruoli con gli uomini presenti dell'esercito attivo, e conchiude che l'esercito nostro di prima linea è meno della metà del totale segnato nei ruoli, anzi non ne arriva che ad un terzo.

Ma ciò non è veramente esatto, ed io dico che ne è la metà; noi abbiamo infatti un esercito effettivo in tempo di guerra di 600 mila uomini pagati e presenti sotto le armi, ne portiamo 300 mila in prima linea, 200 mila nella riserva, 100 mila nel complemento, che è poco presso la proporzione prussiana.

Egli ha stabilito poi un confronto con la Prussia e ne ha dedotto che il nostro esercito è minore, e qui ha ragioni da vendere; lo so anch'io che il nostro esercito è inferiore all'esercito prussiano anche proporzionalmente alla popolazione, ma la Prussia, ossia la Germania, tiene sotto le armi, in tempo di pace 416 mila uomini, ossia circa l'uno per cento della popolazione; mentre noi non possiamo raggiungere in tempo di pace i 200 mila. Bisognerebbe portare l'effettivo del nostro esercito in tempo di pace a 270 mila uomini per avere anche noi la medesima proporzione dell'uno per cento della popolazione ed essere così nelle medesime proporzioni della Prussia.

Ora noi non siamo in queste condizioni perchè le nostre finanze non ci permettono di tenere in tempo di pace 270 mila uomini sotto le armi sibbene dai 190 ai 200 mila; e per tenere questa forza in servizio attivo ci occorrono 165 milioni di lire, mentre, se si volesse averne 270 mila, ci occorrerebbe un bilancio ordinario di 220 milioni, non consentito dalle

condizioni odierne dell'Italia. Essa non ha una forza produttiva che le consenta di spendere questa somma soltanto come bilancio ordinario della guerra. E senza di un tale bilancio noi potremmo benissimo avere in tempo di guerra, riducendo la ferma in tempo di pace, dai 400 ai 450 mila uomini di prima linea, però non abbastanza istruiti e quindi facilmente vincibili da un esercito di 300 mila uomini. Io sono convinto che noi saremo molto più forti con un esercito di 300 mila uomini bene equipaggiati, ben disciplinati, istruiti e provveduti di tutto l'occorrente, e con dietro di sé un paese fornito di risorse e quindi di mezzi per provvederli e mantenerli, che non mettendo in piedi un esercito di prima linea di 450 mila uomini senza poi avere i mezzi per infondergli la necessaria vigoria. La questione delle forze di una nazione non può essere misurata soltanto alla stregua del numero degli uomini che ne compongono l'esercito, ma bensì sul prodotto di molti fattori, i quali hanno tutti la loro importanza.

Se noi consideriamo questa questione come ha fatto l'onorevole Senatore Mezzacapo, il quale ha disposto 300 mila di fronte a 600 mila, e quindi li ha fatti manovrare, naturalmente non c'è dubbio che i 300 mila avranno il 90 per cento di probabilità di esser battuti dai 600 mila, e vi vogliono delle circostanze eccezionalmente favorevoli perchè non succeda il contrario.

Io mi posso ingannare, ma dirò che noi non vedremo almeno per lungo tempo, scendere in Italia un esercito di 600 mila uomini, da qualunque siasi parte, poichè non credo che nessuna nazione, per quanto potente e forte, possa per ora portare in Italia 600 mila uomini colle Alpi alle spalle, che ne renderebbero difficili le comunicazioni col loro paese.

Dunque, si può attendere con sufficiente fiducia, senza tralasciare però nessuno dei mezzi che si possono presentare per rinforzare il nostro esercito sia numericamente, sia per qualità, come anche per la difesa territoriale.

Se il Senato mi permette, passerò ora ad esaminare in maniera più particolare gli appunti principali e le difficoltà mosse dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

Egli ha detto che il nostro esercito di 300 mila uomini è insufficiente, e che bisognava pensare a portarlo a un numero maggiore: io

non nego, ma anzi spero che col tempo l'Italia potrà avere un esercito maggiore; ma frattanto non dobbiamo sfiduciarci e dobbiamo anche contare sulle alleanze.

Certamente che bisogna pensare a provvedere pel caso di essere soli, ma bisogna pur contare sui sentimenti dell'Europa e più particolarmente sulla natura delle nostre frontiere, le quali presentano una seria barriera all'invasione, ed anche dopo superate, metterebbero sempre in critica condizione il nemico per le sue comunicazioni colla propria base d'operazioni.

Tenendo conto di tutte queste circostanze, io credo che questo terrore. . . . .

Senatore MEZZACAPÒ. Protesto contro la parola *terrore*. Non tremo mai...

MINISTRO DELLA GUERRA. . . . . che noi ci troviamo in condizioni da non poterci difendere, non deve sussistere, poichè non possiamo dire che nelle sue condizioni attuali il nostro esercito non è in grado di tener testa a qualunque nemico. Tutt'altro.

Relativamente alle altre nazioni d'Europa, alla nostra popolazione ed ai nostri mezzi noi possiamo certamente con onore, far fronte alle eventualità che ci possano succedere ed anche con speranza di buona riuscita.

Dunque noi facendo una legge di ordinamento dell'esercito, dobbiamo pensare di organizzare perfettamente quella forza che ci è consentita dalle nostre risorse, cioè un esercito di prima linea di 300 mila uomini, coi quali io credo si potrà provvedere bastantemente alla sicurezza dell'Italia. Certamente con un ottimo esercito di 450 mila uomini le probabilità di vittoria, sarebbero di gran lunga superiori; ma io ritengo pure che con un esercito ben ordinato, ben armato e ben inquadrato di 300 mila uomini, si può sperare di far fronte a tutte le eventualità di una guerra essenzialmente difensiva, alla quale soltanto io credo si debba l'Italia preparare, poichè non deve pretendere di muovere a conquista dei paesi vicini, ma solo di far rispettare il proprio territorio e la propria indipendenza.

Per ora adunque io credo che non dobbiamo preoccuparci di avere un esercito più grosso di 300 mila uomini; si può lasciare il conto aperto, poichè certamente l'Italia deve tendere ad averlo in avvenire; ma, per oggi dico, mi pare già sufficiente quello che fu

decretato nel 1871, e che dev'essere affermato nell'attuale progetto di legge.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Mezzacapo, sulle proporzioni dell'esercito attivo, con quello di seconda linea, e sulla differenza di istruzione fra il nostro esercito ed il prussiano, io non posso in parte almeno contraddirlo.

Certamente il nostro esercito è inferiore in numero al germanico, gli è anche inferiore, preso nella massa, per istruzione. Quanto all'esercito di prima linea ci troviamo perfettamente nelle stesse condizioni, poichè anche la Prussia tiene i suoi soldati tre anni sotto le armi, cioè all'incirca come è da noi prescritto ed attuato.

Quanto alla *landwehr* prussiana, essa è superiore alla nostra milizia provinciale, poichè gli uomini della *landwehr* hanno tutti fatto un servizio di 3 anni sotto le armi, mentre invece da noi coll'attuale legge solamente la metà circa presta tre anni di servizio, l'altra metà non presta che 40 giorni, tre mesi o sei mesi di servizio. Quindi da questo lato ci troviamo in una inferiorità relativa e assoluta per rimediare alla quale non vi sarebbe che incorporare ogni anno, invece di un contingente di 60 mila uomini, un contingente di 75 o 80 mila. Certamente sarebbe questa una cosa molto desiderabile, ma non vi si potrà pensare che quando le nostre condizioni finanziarie e la potenza produttiva del nostro paese siano anche aumentate nella dovuta proporzione.

L'onorevole Senatore Mezzacapo ha criticato fortemente la questione della costituzione dei Corpi d'esercito, delle divisioni e delle brigate, come è proposta nel progetto di legge che si sta esaminando.

Il progetto di legge attuale non parla del riparto dell'esercito in tempo di guerra, in 10 corpi d'armata di 2 divisioni, riparto che sarebbe il migliore dal punto di vista tattico, mentre che, pel tempo di pace, la ripartizione militare dello Stato, che è soggetto di un'altra legge, stabilirebbe 7 comandi di Corpi di esercito e 16 divisioni territoriali. Appare quivi una differenza tra il tempo di pace e il tempo di guerra, ciò che certamente non è interamente conveniente come l'onorevole Senatore Mezzacapo ha rilevato.

Sarebbe in vero desiderabile che tanto in

tempo di pace che in tempo di guerra l'ordinamento dell'esercito fosse identico, cioè non vi fosse nulla da creare nel passare dal piede di pace a quello di guerra; invece noi abbiamo da creare questi corpi di esercito che non esistono in tempo di pace. Quanto alle divisioni è vero che di territoriali non ve ne sono che 16, ma nell'organico nostro sono costituite 4 divisioni attive, che unite a quelle territoriali formano le 20 del tempo di guerra. Tutto dunque dipende dal modo di attuare il progetto di legge, ma è un fatto che la legge ammette 20 divisioni in tempo di pace che sono anche il numero che si richiede in tempo di guerra.

Soltanto i corpi di esercito che sono 7 in tempo di pace possono esser 10 in tempo di guerra.

Su questo punto farei osservare anzitutto, che veramente non è detto nel progetto di legge, che si debbano costituire tutti i corpi di esercito di due divisioni e quindi averne 10 in tempo di guerra.

In Austria, in Russia vi sono per ogni corpo d'Esercito tre divisioni: in Francia sono pure proposte le tre divisioni: quindi non è cosa inconcussa che il corpo di esercito in tempo di guerra abbia da essere di sole due divisioni, come lo ha la Germania.

Del resto, data anche presso di noi la possibilità di farlo, vi può essere un generale in capo che preferisca di avere 7 Corpi di esercito invece di 10, formati di tre anziché di due divisioni. Oltre a che vi è da noi una difficoltà materiale che si oppone alla formazione di 10 Corpi d'esercito in tempo di pace e consiste in ciò che l'Italia costituita a nazione solo da 13 anni trovasi ancora sotto l'aspetto militare in condizioni molto irregolari.

Diffatti abbiamo delle grandi provincie, dei grandi territori, dove scarseggiano le risorse militari: nelle Provincie di Bari e Lecce fino ad Ancona, Chieti e negli Abruzzi, esistono pochissime caserme, pochissimi mezzi di vettovagliamento, perchè sotto il Governo napoletano tutte le forze erano tenute nella Terra di Lavoro.

Dunque il creare per quei luoghi un Comando generale, non essendo dati i mezzi per sistemarvi l'istruzione, mi pare che sarebbe creare un Comando *sine cura* il quale per ciò non avrebbe ragione di esistere.

Se io potessi spendere un centinaio di mi-

lioni potrei certo far sparire codeste difficoltà; ma nelle attuali condizioni nostre crederei conveniente di aspettare qualche anno. Del resto non vi è poi grande differenza: col tempo i Comandi da 7 si porteranno a 10; ma il farlo adesso lo credo prematuro, lo credo più dannoso che utile all'insieme delle istituzioni militari.

Quella però che mi preme di rettificare si è l'opinione emessa dall'onorevole Senatore Mezzacapo che cioè non sianvi più brigate, nè divisioni, nè corpi d'esercito; che ora le istituzioni militari in tempo di pace non corrispondano a quelle in tempo di guerra, e che la guerra venendo bisognerà fare le divisioni ed i corpi d'esercito.

Anzi tutto dirò che nella formazione dell'esercito in tempo di guerra certamente vi sono molte difficoltà, ma le principali stanno piuttosto nelle istituzioni. La difficoltà non sta nell'individuo, non nel generale che deve assumere il comando di un corpo d'esercito, bensì nell'ordinamento dei servizi di Stato maggiore, di intendenza, di sussistenze, di sanità, che si devono creare e mobilitare nel momento del passaggio dal piede di pace al piede di guerra.

Nel progetto attuale questi servizi non sono contemplati; ma appena pubblicata questa legge si faranno i regolamenti necessari per stabilire questi servizi per 20 divisioni e per 10 corpi d'esercito, in modo che ciascuno di essi venga ad avere perfettamente apparecchiato il proprio servizio di sanità, di commissariato, di sussistenza, d'artiglieria, del genio.

In quanto alle brigate, ecco il fatto come è successo. Anticamente, cioè secondo il sistema piemontese, vi erano due reggimenti gemelli che avevano perfino un nome comune, come brigata Piemonte, Aosta, Savona ecc. I reggimenti poi portavano due numeri successivi e non si separavano l'uno dall'altro. Ora, che cosa è successo? È successo che nel 1866 malgrado tutta la buona volontà di tenere riunite le brigate permanenti i due reggimenti di alcune di esse trovandosi per circostanze di dislocazione alle due estremità del Regno, non si poterono riunire, per cui si dovettero formare brigate che si chiamarono miste.

Quando ve n'è una sola di queste brigate miste, la cosa non fa difetto, ma quando ve ne sono tre, quattro o cinque non si sa più come chiamarle. L'antica costituzione delle brigate

parve quindi difettosa, poichè era certo un legame troppo grave quello di volere che due reggimenti avessero un nome comune e che non potessero mai dividersi.

Perciò furono sciolte alcune brigate pure conservandone il nome antico ai reggimenti; e se ne sono composte alcune di nuove con due reggimenti qualsiasi; e queste in massima si terranno costituite in tempo di guerra degli stessi reggimenti che in tempo di pace. Qui sono ad esempio, due reggimenti, il 40° e il 51°, e se la guerra venisse a scoppiare partirebbero riuniti in brigata come si trovano.

In Prussia si è sempre fatto così; colà non è mica il primo ed il secondo reggimento che fanno brigata insieme; sono due reggimenti che da 15 a 20 anni stanno riuniti in brigata, ma non formano legame impossibile a sciogliersi, quale riscontravasi presso di noi prima, quando cioè la brigata aveva un nome proprio.

Che la mia intenzione sia quella di mantenere per quanto possibile le brigate riunite, ne è prova che in quest'anno la maggior parte dei cambi di stanza si sono fatti per brigata intiera, cioè che la brigata che era a Firenze si è trasferita a Palermo, quella di Palermo a Torino o a Genova. Dunque si fa il possibile per non scioglierle. Può capitare un caso diverso, ma in generale le brigate sono formate egualmente tanto in tempo di pace, come in tempo di guerra.

Venendo ora alle divisioni, ho già detto in seno della Commissione come io intendeva di formarle ed attuarne la mobilitazione in caso di guerra. L'onorevole Mezzacapo, accennando alle idee da me svolte in quella congiuntura, trovò che il congegno poteva essere abbastanza ingegnoso, ma che era molto complicato, e che per ciò non poteva avere la sua approvazione, atteso che nei divisamenti di questa specie, tutto ciò che non è semplice e di facile applicazione è sempre di riuscita molto problematica e sovente fa andare tutto a monte. Ed egli ha nella massima perfettamente ragione; ma in fede mia non so che cosa egli abbia potuto trovare di congegnoso nel sistema, che accennai alla Commissione del Senato, e secondo il quale si formerebbero le divisioni ed i corpi d'esercito sul piede di guerra. A me pare sia la cosa la più semplice e naturale del mondo, facilissima a capirsi da tutti tosto indicata; a me fa l'effetto dell'uovo di Colombo.

In tempo di pace tutti sanno che le divisioni

hanno pochi uomini e poco carreggio, e che in tempo di guerra si aumenta considerevolmente la forza degli uomini e il numero dei carri. Per noi un concentramento dell'esercito, se deve avvenire, lo si farà nell'alta Italia; senza dubbio avremo bisogno di cinquanta o sessanta mila uomini a Napoli od in Sicilia, ma un esercito di 300 mila uomini è difficile che occorra di doverlo formare se non nell'alta Italia. Ora, per fare questo concentramento bisogna ci serviamo delle ferrovie; e qui ci si affacciano due difficoltà, che non esistono in altri Stati: la configurazione del paese, e la scarsità dei mezzi ferroviarii. Le nostre ferrovie mancano di materiale, e quindi per noi i trasporti sulle ferrovie sono assai difficili, e non si può pensare come si fa in Prussia ed in Francia, a trasportare facilmente degli interi corpi d'esercito da un punto all'altro; per noi una tale cosa diventerebbe grandemente difficile un po' per mancanza di mezzi di trasporti nostri proprii, un poco per le difficoltà del terreno. La Prussia, p. e., non ha continuamente il passaggio delle Alpi e degli Appennini come abbiamo noi. La Prussia è un paese piano e resta quindi più facile che da noi il trasporto.

Posto dunque, che da noi il grande concentramento si farà nell'alta Italia, e che le nostre ferrovie scarseggiano di mezzi per mobilitare con celerità e trasportare degli interi corpi di esercito, vediamo quale deve essere il sistema migliore da seguirsi.

Per mobilitare le truppe delle divisioni di Bari, i carri e materiali da guerra invece che tenerli a Bari sarà assai miglior consiglio che sieno tenuti a Vicenza; or quando io debba formare in divisione attiva le truppe della divisione territoriale di Bari, mando un telegramma ordinando che questa divisione si formi a Vicenza, ivi troverà in pronto tutto il suo materiale, e potrà passare prontamente dal piede di pace al piede di guerra. Col sistema prussiano, ai reggimenti nella divisione di Bari, si direbbe: restate a Bari, chiamate i vostri uomini, comprate i vostri cavalli, passate da una forza di cinque mila a quella di dodici o quindici mila uomini e poi prendete i vostri 200 e più carri e andate a Vicenza.

Ora, invece direi: andate a Vicenza come vi trovate, cioè coi vostri cinque mila uomini, coi vostri 16 carri. Avrete bisogno di 5 o 6 convogli invece di 20 o 25, e arrivati a Vi-

cenza, voi troverete i vostri materiali per passare dal piede di pace al piede di guerra; e colà riceverete i vostri uomini, perchè tutti i distretti sapranno che la 4. divisione attiva, che è quella di Bari, si forma a Vicenza, e là li manderanno.

Ora, io domando dov'è tutta questa complicazione, tutta questa possibilità di disagio, cui accennava l'onorevole Mezzacapo? Io non la vedo, e spero che il Senato nemmeno la vedrà, giacchè mi pare una cosa talmente semplice da dover esser subito e facilissimamente compresa.

Ora, quel che ci siamo proposti di fare all'occorrenza, si fa anche in parte in Prussia; e malgrado la maggior facilità delle sue comunicazioni ferroviarie, la Prussia tiene sulle frontiere, una notevole quantità di materiale per poter provveder sul luogo non uno ma più corpi d'esercito, al fine di facilitarne la mobilitazione, e la pronta concentrazione sul teatro di guerra.

L'altra osservazione fatta dall'onorevole Mezzacapo, e appoggiata, mi pare, anche dall'onorevole Cosenz, almeno per quanto appare dalla Relazione, è che vedono con molto rincrescimento come queste divisioni non siano permanentemente costituite e cambino fra loro i reggimenti, al contrario di quel che fa la Prussia ove sono sempre gli stessi reggimenti che formano la stessa divisione, collo stesso generale e lo stesso stato maggiore. A questo oggetto l'onorevole Senatore Mezzacapo proporrebbe come ripiego che si tenessero sempre riunite; così, dovendo cambiar guarnigione, partirebbe il comandante della divisione col suo stato maggiore e coi quattro reggimenti. Così continuerebbe la vita in comune delle divisioni; così potrebbero cambiare gli accessori, ma la forza principale della divisione rimarrebbe costantemente riunita.

Ora, il progetto di legge attuale non si oppone nè punto nè poco a questo ideale: è un ideale che fu già proposto, che fu già studiato nelle sue possibilità. Nello stato attuale delle cose è di difficile applicazione, e dico difficile applicazione sempre perchè l'Italia non vi è ancora preparata; il suo territorio non è ancora apparecchiato e diviso convenientemente per gli alloggiamenti delle truppe.

Questo si potrebbe ottenere naturalmente con una spesa assai cospicua, che è sperabile si

possa fare col tempo, ma che ora sarebbe inammissibile.

La legge che proponiamo non si oppone punto, ripeto, a questo modo di cambiare le guarnigioni, o di mantenere se non il corpo di esercito, almeno le divisioni intieramente e permanentemente formate: ma l'attuazione di questa proposta oltre che non sarebbe scevra di parecchi inconvenienti, è per noi impossibile.

In Prussia ci sono diversi elementi: vi ha prima di tutto che il corpo d'esercito non muove mai, perchè è territoriale: nè le divisioni, nè i reggimenti cambiano di guarnigione, ma sono sempre nello stesso luogo. Naturalmente con ciò si hanno molti vantaggi: il reggimento si costituisce meglio; si dà meglio l'istruzione; si hanno sempre gli stessi servizi; insomma si hanno molti vantaggi.

Se da noi si volesse ora applicare il sistema proposto dall'onorevole Mezzacapo (e non vorrei andare in troppi dettagli), credo che si incontrerebbero molti inconvenienti.

Io preferirei invece, anche senza fare la leva territoriale, di lasciare i reggimenti territoriali, cioè di non muoverli e lasciarli nella stessa divisione permanentemente; così quelli che sono nella divisione di Milano lasciarli a Milano; quelli che sono nella divisione di Torino, a Torino, quelli di Napoli, a Napoli, ecc.

Certamente in Italia c'è un inconveniente per questo metodo; perchè vi ha grandissima differenza di vita fra le grandi e le piccole città, e perfino fra l'una e l'altra regione; mentre negli altri paesi ci sono le grandi capitali che assorbono tutto; ma fra le altre città c'è poca differenza. Sarebbe naturalissimo da noi che per i reggimenti di stanza fissa a Milano o a Firenze o a Napoli si avessero ricercatissime le ammissioni, e scarse invece per quelli residenti in molte altre città.

Col sistema attuale invece i reggimenti si avvicendano nelle buone e nelle men buone guarnigioni; e così i vantaggi e gli svantaggi non sono permanenti, ma si succedono con equa alternativa.

Tuttavia io propenderei pel sistema di non cambiare mai di stanza i reggimenti piuttostochè cambiare ogni 2 o 3 anni le divisioni intiere, perchè una divisione che si trapianti di un sol pezzo da Firenze a Perugia, p. e., col suo comandante, con il suo stato maggiore, con tutti i suoi servizi accessori, con tutte le sue

truppe, quivi si troverà per qualche tempo tutta su terreno nuovo e tutta fuori d'assetto. Bisogna che l'onorevole Mezzacapo abbia presente che per l'istruzione delle truppe ci vogliono terreni adattati ed apparecchiati, e conoscenza e comodità di locali; e che a quest'uopo ci vogliono autorità che se ne occupino costantemente e vi mettano impegno: ciò che non potrebbe essere se i comandanti di divisione cambiassero di guarnigione, come ora fanno i reggimenti e le brigate.

Rifletta solo al tempo che mette sempre un reggimento per installarsi in una nuova guarnigione, e conoscerà facilmente quanto maggior tempo si perderebbe, se le divisioni cambiassero, come egli vorrebbe, in blocco.

Io non mi dilungherò su tale questione, solo volevo accennare che al desiderio manifestato dall'onorevole Mezzacapo e dall'onorevole Cosenz di fare questi cambiamenti complessivi d'interdivisioni onde mantener meglio lo spirito di corpo, e rendere più sollecita e più compatta la formazione delle divisioni mobilitate, non si oppone nè punto nè poco il progetto di legge che esaminiamo, ma che vi sarebbero non pochi inconvenienti di cui fare caso.

Io ammetto che questa sia una questione che si possa esaminare, ponderare, sperimentare; ma bisognerà pensarci bene prima di risolverla nel senso da loro accennato. E questo certamente farà il Ministero della Guerra. Ma quanto a cambiare i corpi d'esercito in blocco, io ritengo impossibile la cosa; e quanto a me non mi vi cimenterò.

L'onorevole Mezzacapo parlò poi di distretti anche troppo popolosi. Sebbene ciò veramente non riguardi questo progetto di legge, tuttavia, siccome questo e quello della circoscrizione militare sono collegati, stimo opportuno il farne parola.

La mia idea sarebbe di avere distretti di 260 a 300 mila abitanti. Però non sono ancora andato fino a dividere una Provincia in due o tre distretti, perchè so che questo frazionamento implicherebbe molte difficoltà amministrative, ed anche d'altra natura. Tuttavia la legge lascia in facoltà del Ministro di aumentare il numero dei distretti, portando in bilancio ogni anno la spesa necessaria, senza che occorra una legge speciale.

Dunque vuol dire che vi è la tendenza di

aumentare questi distretti appunto per facilitare la mobilitazione; ma, come ha accennato l'onorevole Mezzacapo, i grossi distretti di Milano, di Firenze, di Napoli, di Torino ed altri molto numerosi, saranno sempre nel giorno della chiamata dei contingenti avranno sempre molto lavoro.

L'onorevole Senatore Mezzacapo diceva: ma vi ha un magazzino solo, e quindi vi sarà confusione e molto ritardo nelle distribuzioni. È verissimo che vi ha un solo magazzino amministrativo in ogni distretto, ma quando si chiama una classe sotto le armi, ogni distretto fin dai primi giorni che ne ha l'avviso, distribuisce alle sue compagnie permanenti il vestiario, l'equipaggiamento e le armi per tutti gli uomini che ciascuna di esse deve ricevere e provvedere dell'occorrente; e così, quando gli uomini arrivano, ci sono tanti magazzini di distribuzione quante le compagnie, e di più se occorre; e lo equipaggiarsi dei richiamati ha luogo prontissimamente e col massimo ordine. Così è disposto e così sarebbe fatto all'evenienza.

Tutto ciò peraltro non toglie che col tempo non si possa aumentare l'attuale numero dei distretti; ma per ciò fare occorrono locali e occorrono denari. Ad ogni modo ciò si farà, sia coll'aumentare il numero dei distretti, sia col creare dei sotto-distretti, a misura che cresceranno le forze dell'esercito.

Per ora non avrei altro da aggiungere; mi pare di aver risposto a tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Io non voglio entrare nel merito di questa discussione, giacchè l'onorevole sig. Ministro ha già chiaramente risposto agli appunti fatti dall'onorevole Senatore Mezzacapo. Ma l'onorevole preopinante ha terminato il suo dire, osservando che egli aveva sentito il dovere di Senatore e di cittadino di illuminare il paese sull'insufficienza delle forze che, secondo questo progetto di legge, giusta il suo avviso, si sarebbero ottenute per la difesa nazionale. Però egli stesso ha ammesso che pel momento non si poteva fare di più. Ora, io sento il dovere di scagionare tanto la Commissione quanto il Relatore da questo appunto. Le osservazioni fatte dall'onorevole Mezzacapo si contengono nella Relazione presso a poco negli stessi

termini. Ne citerò poche parole per dimostrarlo. A pag. 19 della Relazione è detto:

« Che se poi si domanda l'avviso della Commissione sulla sufficienza dell'esercito attivo di 300,000 uomini per la difesa dello Stato, essa non può se non dichiarare che, dal canto suo la ritiene *per ora* bastante, ma che non la riguarda se non come un minimo al disotto del quale sarebbe assai pericoloso lo scendere, e che converrà aumentare di molto, appenai mezzi d'uomini e di danaro non ci abbiano a far difetto, fino a raggiungere una cifra non inferiore a 400.000 soldati buoni, ossia intieramente istruiti ».

E a pagina 29 si aggiunge anche:

« Si è già prima accennato che la forza proposta di 300,000 uomini effettivamente presenti all'esercito permanente attivo in caso di guerra, di 100,000 destinati a servirgli di complemento e di 200,000 per la milizia provinciale, è veramente un minimo, al disotto del quale sarebbe assai imprudente il discendere, e che non si accetta per ora se non per due imprescindibili ragioni cioè: 1. perchè i nostri mezzi finanziari non ci permettono ancora di andar oltre; 2. perchè le leve non ci diedero negli anni passati

contingenti sufficienti ad aumentare considerevolmente quella forza, mentre lo potranno nell'avvenire. »

Vede dunque l'onorevole Mezzacapo che la Commissione non ha già detto nella Relazione, che questa forza fosse certamente sufficiente, nè che fosse tutta quella necessaria per la difesa del paese.

La Commissione ha detto: *per ora* non si può fare di più, ma sarebbe utile che si potesse andare oltre; soltanto vi si oppongono i mezzi finanziari e le leve che non ci hanno somministrate forze sufficienti.

La Commissione adunque, com'egli ben vede, ha detto precisamente quello che disse egli stesso, e non ha tralasciato per conseguenza d'adempiere al dovere di manifestare chiaramente al paese il suo avviso, e di dichiarare esplicitamente lo stato vero delle cose.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora le serberò la parola per domani.

Domani seduta pubblica alle 2, per la continuazione del nostro ordine del giorno.

La seduta è levata (ore 6).

**CXXVII.**

**TORNATA DEL 4 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedi — Comunicazioni della Presidenza — Giuramento del Senatore Lanza di Trabia — Commemorazione del Senatore Giuseppe Sappa — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della Guerra — Spiegazioni del Senatore Mezzacapo, cui risponde il Ministro della Guerra — votazione a squittinio segreto delle leggi precedentemente discusse — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Schiarimento sull'articolo 4 chiesto dal Senatore Gadda e fornito dal Relatore e dal Senatore Mezzacapo — Approvazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 — Raccomandazioni del Relatore sull'articolo 8 e risposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 8 — Appunti del Senatore Angioletti sull'articolo 9 — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Angioletti — Dichiarazioni del Relatore — Dichiarazione di astensione del Senatore Cadorna — Approvazione dell'articolo 9 — Proposta d'aggiunta del Senatore Cadorna all'art. 10, accettata dal Ministro — Rincio dell'articolo alla Commissione — Approvazione degli articoli dall'11 al 21 inclusivo — Appunti ed emendamento del Senatore Angioletti all'art. 22 — Risposta del Ministro — Replica del Senatore Angioletti — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro — Reiezione dell'emendamento del Senatore Angioletti — Approvazione dell'articolo 22 per parti e per intero — Risultato della votazione fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo di un mese, il Senatore Sagarriga Visconti, per motivi di salute, ed il Senatore Malvezzi per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Comunicazioni della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** In adempimento dell'incarico datomi ieri dal Senato, partecipai nel giorno me-

desimo alla famiglia Manzoni ed al Sindaco di Milano la deliberazione presa da questa Camera, e ne ebbi in riscontro i seguenti due telegrammi :

« Il Sindaco di Milano rende vive grazie a nome del Consiglio Comunale e popolazione milanese dell'alto onore votato dal Senato ieri al massimo Alessandro Manzoni. »

« BELLINZAGHI. »

« Famiglia Manzoni profondamente commossa prega l'E. V. di farsi interprete dei suoi sentimenti di gratitudine presso l'illustre proponente e l'intero Senato ed accettare espressione suo riverente ossequio. »

« RENZO MANZONI. »

### Giuramento del Senatore Lanza di Trabia.

Prego i Senatori Manzoni e Cusa di introdurre nell'aula il nuovo Senatore Lanza di Trabia perchè presti il giuramento.

(I Senatori Manzoni e Cusa introducono il nuovo Senatore Lanza di Trabia, il quale presta il giuramento nel modo prescritto.)

Do atto al Senatore Lanza di Trabia del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

### Commemorazione del Senatore Sappa.

**PRESIDENTE.** Onorevoli Senatori, con vivo cordoglio adempio al mesto ufficio di parteciparvi l'avvenuta morte del nostro egregio Collega Senatore barone Giuseppe Sappa, che il paese, e noi tutti singolarmente pregiammo per le sue non comuni qualità.

Nato egli in Torino sul principio del presente secolo, da giovane cominciò a percorrere la onorata carriera dei pubblici uffici, e, ammesso a servire nel Ministero degli Affari Esteri, fu poscia presso il Consiglio di Stato Segretario aggiunto, e Segretario di Sezione, ed essendosi fatto distinguere per distinta intelligenza, e per rettitudine di principii, chiamato a posti maggiori. Indi occupò le cariche di Consigliere di Appello, d'Intendente generale delle finanze in Sardegna, di Conservatore generale del Tabellione, e d'Intendente generale in Chambéry, fino a quando, allo iniziarsi del fortunato risorgere dell'Italia, si ebbe l'onore di essere stato destinato, il 20 maggio 1848, al Governo del Ducato di Piacenza. Disimpegnato quell'importante incarico con solerzia, e colla convinzione dei liberi dettati del nuovo nostro costituzionale reggimento, fu nominato Intendente generale di azienda colle funzioni di primo ufficiale, poi Consigliere di Stato e Presidente di sezione, e meritosi di ritenere lo stesso posto in quell'eminente Corpo, nel riordinamento che se ne fece in conseguenza della proclamazione del Regno d'Italia. Ed avendo sempre il compianto Senatore Sappa dato chiare prove, nell'esercizio di sì importanti uffizi, di eletto ingegno, di specchiata giustizia, e d'ammirevole patriottismo, andò Deputato alla Camera in tre legislature, e vi ebbe l'onore della Vice-Presidenza nella sessione del 1857.

Elevato alla dignità di Senatore nel 1861 venne a sedere in mezzo a noi, e non deggio io quindi dirvene di più. Voi lo vedeste assiduo alle vostre tornate, strenuo difensore del vero e del giusto, propugnatore dell'indipendenza e dell'unità nostra, e severo, ma calmo oppositore tutte le volte che la coscienza lo spinse ad opinare contro.

Inoltrato così nella sua carriera, decorato di meritati onori, circondato da amorosi congiunti, stimato e riverito dagli amici, ed unendo a rare qualità modi gentili e cortesi, pregiato generalmente, cercava rifarsi da durata malattia, allorquando per colpo letale il dì 20 dell'or finito maggio repentinamente mancò in mezzo alla sua desolata famiglia, e con dolore de' buoni. Ed ora anche Voi, onorevoli Colleghi, con me, del Senatore Barone Giuseppe Sappa deplorare la perdita.

### Seguito della discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'esercito.

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione del progetto di legge sul riordinamento dell'esercito.

Accordo la parola al Senatore Mezzacapo che l'aveva ieri domandata.

Senatore **MEZZACAPO.** L'onorevole Ministro della Guerra nel rispondere ieri ad alcune mie osservazioni emise una proposizione la quale, sebbene io sia convinto che non corrispondesse letteralmente al concetto dell'onorevole signor Ministro, e per conseguenza non dovesse intendersi nel suo senso ordinario, pure dovendo rimanere consacrato nel rendiconto della seduta del Senato, e potendo essere interpretato diversamente dall'intendimento dell'onorevole Ministro della Guerra, mi pone in dovere di dire qualche cosa in proposito.

L'onorevole Ministro disse che io aveva voluto press'a poco spaventare il Senato sulle condizioni nostre militari. Alla parola *spaventare* si possono attribuire due significati, o che io spaventato trasfondessi in altri la paura che è in me, oppure che io volessi spaventare i miei onorevoli Colleghi senza partecipare io medesimo allo spavento. Il primo modo d'interpretare questa parola non mi preoccupa, poichè il signor Ministro della Guerra che conosce tutti i suoi dipendenti, sa, che nell'esercito la parola *spavento* è una parola che si può dire bandita,

è una parola che nel dizionario militare non esiste, perchè manca la cosa che dovrebbe significare.

Rimane la seconda interpretazione; su questa non ho bisogno di fermarmi. Credo che il mio passato, la mia vita, valgano a dimostrare la rettitudine del mio carattere.

Ho detto tutto questo perchè voglio si sappia come io la pensi.

Ripeto francamente che io credo che quella parola sia uscita dalla bocca del Ministro, come dalla bocca di qualunque oratore, che non trovi subito la parola adattata per esprimere il suo pensiero, e non ho inteso di rilevarla se non perchè chi legge il resoconto della seduta di ieri, potrebbe darvi un'interpretazione diversa e nocevole, non solo alla mia persona ma anche alla mia qualità; qualità che avendo l'onore di dividere con gli onorevolissimi Colleghi del Senato e dell'esercito, ho il dovere di gelosamente custodire, sì che non venga oscurata dalla più leggera ombra.

Darò una breve risposta alle osservazioni, che il signor Ministro credette di fare su quanto dissi ieri.

La qualifica di *appunto*, che l'onorevole Ministro della Guerra dà alle mie osservazioni, desidero non sia adoperata: la parola *appunto* mi risveglia l'idea di chi rimprovera un errore, avvenuto per mancanza d'intelligenza, di diligenza o di volontà, ciò che è lungi dal mio pensiero.

Io proclamo che per volontà e attività ed intelligenza stimo il Ministro della Guerra, superiore a qualunque elogio; dunque la parola *appunto* per me è fuori di luogo.

Le mie non sono che osservazioni, le quali nascono da un diverso modo di vedere. Ho espresso puramente o semplicemente quello che con profondo convincimento credo sia la verità, e ciò per soddisfare scrupolosamente al mio dovere; se in quello che ho detto abbia ragione o no, giudicherà il Senato ed il paese.

L'onorevole Ministro, riguardo alla difesa generale dello Stato, diceva parergli strano che io supponessi l'Italia attaccata da 600 mila uomini, perchè a suo credere, nessuna grande potenza potrebbe attaccarci con tal forza al di qua delle Alpi, e quindi il numero di uomini che in quel supposto a me pare necessario tenere, non lo è realmente. Questo se si fosse detto qualche anno fa, poteva stare; ma dopo

che in due guerre successive della Prussia, contro l'Austria e contro la Francia, abbiamo veduto quella potenza portar sul territorio nemico, nella prima una massa di circa 500 mila uomini, dei quali 340 mila di truppe di prima linea; e nella seconda, in tutto circa 900 mila uomini, mi pare che non si possa più farlo.

All'altra obbiezione dell'onorevole Ministro della Guerra, che il nemico non ci attaccherà tutto unito in un punto solo, rispondo che se distaccherà delle forze per una diversione contro la Penisola, non credo di aver detto troppo accennando al numero che mi pare necessario per il nostro Stato. La diversione ci obbliga a fare dei distaccamenti; e siccome questi distaccamenti, nella Penisola, è necessario che siano eguali e non inferiori alle forze del nemico, sarà la diminuzione sempre a nostro danno; perchè, se per esempio noi distaccassimo 50 mila uomini, per opporli ad una eguale forza del nemico, ne resterebbero a noi, soli 250 mila, mentre ne resterebbero al nemico altri 550 mila, cioè più che il doppio delle forze che noi potremmo opporgli. Quindi sul teatro principale delle operazioni, la proporzione cambierebbe a vantaggio del nemico.

Venendo all'osservazione relativa alla proporzione tra l'esercito attivo e la riserva, parmi che l'onorevole Ministro dicesse che io faceva uno scambio fra effettivo e presenti, ma prego di riflettere alle parole che pronunziai, dalle quali si vedrà che non ho fatto scambio alcuno. Avendo osservato che tutti i cambiamenti che si facevano da una parte dovevansi pur fare dall'altra in proporzione delle rispettive forze, diceva che il rapporto fra le forze rispettive rimaneva sempre lo stesso, e poichè si trattava di paragoni, fare queste diminuzioni non serviva che ad imbarazzare la discussione, ed a fare che tra tante cifre non ci si raccapezzasse più.

Il Ministro ha creduto di fare questa deduzione: facciamola pure. Egli ha detto che noi abbiamo 750 mila uomini, dai quali conviene sottrarre una buona parte, per cui rimangono solamente 600 mila effettivi; di modo che se in prima linea vi saranno 300 mila uomini, la proporzione, tra la parte attiva e l'altra, sarà di uno a due, e non di uno a tre.

Si dice che i 300 mila uomini, sono effettivi sul terreno. Rispondo che sino a tanto che il contingente annuo di prima categoria sarà

di 65 mila uomini non potremo avere effettivamente compagnie maggiori di 200 uomini. Con compagnie di questa forza l'esercito combattente non potrà avere a ruolo che 300 mila soldati, sui quali cadrà la stessa diminuzione proporzionale, che cade nelle altre parti dell'esercito; per cui la proporzione tra la parte attiva e la totalità delle forze dell'esercito sarà sempre la stessa cioè di uno a tre, come ho detto ieri. L'onorevole Ministro invece fa cadere la diminuzione totale delle forze sulle altre parti dell'esercito, lasciando ferma la cifra dei 300 mila uomini dell'esercito attivo, e da ciò nasce la differenza del suo apprezzamento.

Da altro lato, diceva il Ministro che anche senza tener conto delle deduzioni da lui fatte, la proporzione dell'esercito attivo con il totale delle forze in Prussia è come uno a tre, cioè presso a poco lo stesso, fondandosi sopra il dato che la forza dell'esercito prussiano sia di 1,600,000 soldati.

Io non voglio discutere su questa cifra; dichiaro soltanto che se l'Italia non ha che un terzo meno della popolazione germanica, non capisco più perchè, se la leva si farà eolla stessa regola, colla quale la si fa in Germania, non venga a dare un numero proporzionale di soldati. Se con quella regola la Prussia ha 1,600,000 uomini, noi dovremmo averne più di un milione, e non saprei perchè saranno invece 800 mila. Dunque, o c'è sbaglio nelle cifre colà, o c'è sbaglio nei calcoli nostri, ma il rapporto tra l'uno e l'altro non può essere lo stesso.

Difatti osserviamo la questione da un altro lato. Se il Ministro della Guerra diceva l'altro giorno, che con una popolazione di 40 milioni la Germania ha 600 mila uomini di truppe attive; noi con un terzo meno di popolazione dovremmo averne 400 mila.

Ora, se la Prussia per avere un esercito ben costituito ha bisogno di 600 mila uomini, come è possibile che per noi in condizioni simili, siano sufficienti 300 mila uomini, invece di 400 mila?

Difatti il Ministro della Guerra diceva, che egli non faceva conto nei suoi calcoli che dei soldati istruiti, ed ammetteva perciò quello che dicevo io; cioè che una parte della riserva non era istruita, e non ammissibile nell'armata di riserva al primo momento, ma possono quegli uomini servire solo come riserva di complemento; se ammetteva questa induzione, l'esercito non è più di 600 mila uomini; pe-

rocchè a questa cifra sarebbe ridotto il numero degli uomini servibili che sono a ruolo, alla quale convien fare le solite diminuzioni accennate altrove dal Ministro stesso.

Veniamo ora alle risposte del Ministro, alle osservazioni da me fatte riguardo alla corrispondenza dell'ordinamento di pace con quello di guerra.

L'onorevole Ministro della Guerra nel rispondermi, per combattere le mie idee, ha voluto dimostrare la necessità di un caso, che io aveva ammesso prima di lui; quando enumerava le circostanze nostre speciali, che ci obbligano a modificare l'ordinamento prussiano in qualche parte ed in che misura, per adattarlo a noi.

Fra queste circostanze, oltre a quella della leva, che per noi non è locale, c'era anche la condizione nostra topografica, la quale fa sì che la frontiera veramente minacciabile da grandi forze è la terrestre, mentre dal mare non possono venire che attacchi secondari. Inoltre che il terreno della Penisola è sotto l'aspetto militare, così mal provveduto di strade ferrate, da rendere i trasporti alquanto difficili.

Quindi, dicevo: per facilitare il passaggio dal piede di pace a quello di guerra, saremo costretti a lasciare nella Penisola solo quel tanto di materiale che è necessario per provvedere alla difesa particolare di essa, e riunire tutto il resto e tenerlo nella valle del Po.

L'onorevole Ministro della Guerra accennava a ciò per confutar le mie ragioni, ma questo lo dissi anch'io, se egli ben ricorda. Oltre a ciò, dissi ieri che la necessità della mobilitazione nella valle del Po portava un'altra conseguenza, cioè l'utilità che la maggior parte delle nostre forze si trovassero preventivamente stanziati in quelle valli; ma soggiungeva che ciò non era un ostacolo per adottare il sistema dell'ordinamento stabile dei corpi, perchè, per la quantità della popolazione, già la metà dei corpi debbono essere colà stabiliti, ed un sesto corpo in Romagna.

Resterebbe un settimo corpo in Toscana, il quale non avrebbe difficoltà a passare la montagna servendosi della ferrovia, e se anche dovesse marciare a piedi arriverebbe sempre in tempo alla sua posizione. Sarebbe l'affare di qualche giorno.

Non rimarrebbero dunque che 3 corpi da muovere, dei quali due per lo meno sarebbero destinati a rimanere nella Penisola italiana;

dimodochè tutto il grave movimento si ridurrebbe ad un corpo solo, il quale, come abbiamo detto, già avrebbe il materiale nella valle del Po, e sarebbe perciò cosa facilissima.

Mi pare adunque che l'obbiezione alla formazione dei corpi da questo lato sarebbe caduta.

In quanto poi alla questione che in alcune città non ci sono ancora quartieri, io credo che con un po' di buona volontà vi si potrebbe porre rimedio. Ci sono molti monasteri e si potrebbe provvedervi con poco, senza il bisogno di 100 milioni cui accenna l'onorevole Ministro, tanto più che si tratta di un corpo o due tutto al più.

Intanto, a questo riguardo io mi compiaccio di constatare che, sebbene non intieramente, l'onorevole Ministro della Guerra sembra disposto ad accettare che le brigate in certo modo restino come stabili, ed ha intenzione, quanto più presto può, di costituire anche le divisioni. Questo è un passo del quale mi felicito certamente, perchè è secondo il senso delle mie idee.

Riguardo ai distretti non ho nulla a rispondere dal momento che l'onorevole Ministro della Guerra si mostra disposto ad allargarne mano il numero. Solo soggiungo che, sebbene in questa legge non si dicesse quanti dovessero essere i distretti, ma si fosse lasciata una certa latitudine, la domanda non era fuori di luogo, perchè dalla discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento pareva che l'onorevole Ministro della Guerra ne fissasse il limite ad 80. Ora, fermandoci ad 80 avremmo distretti ancora molto grossi; quindi bisogna andare più in là. Ma dal momento che l'onorevole Ministro della Guerra dice che è intenzionato a portarli al limite di 250 o 300 mila anime, la questione è bell'e risolta, ed io sono contentissimo di questa soluzione.

Dopo aver detto questo, mi pare che la discussione sia abbastanza chiara; oltre di che avendo già parlato la seconda volta non mi sarebbe permesso di parlare una terza. Quindi qualunque altra cosa nasca, meno che per questione personale, non potrò rispondere altro.

Mi resta però a dire qualche parola all'onorevole Relatore.

L'onorevole Relatore, ieri rispondendo alle parole, colle quali terminava il mio discorso cioè, che se io esponeva questa cosa al Senato, lo fa-

ceva solamente per compiere un dovere come Senatore, come soldato, come cittadino, volle farmi osservare che la Commissione non aveva mancato a questo dovere. Le mie parole si riferivano a me; quindi non si può certamente carvane la conclusione che volessi dire, che gli altri non facessero il dover loro; sono persuasissimo che ognuno fa il suo dovere. Se poi con la lettura di alcuni passi della Relazione, volle dirmi che era d'accordo con me, nella parte del mio discorso, cui egli riferiva quei brani, rispondo che sono scusabile, se stando alle parole ho giudicato diversamente. Nella Relazione, rispondendo alla interrogazione se queste forze sono sufficienti ad assicurare, ecc. ecc. dice: « La Commissione crede che sieno *bastanti per ora*. » Bastanti vuol dire che bastano al caso; quindi ecco un'idea diversa dalla mia.

Senatore CASATI L., *Relatore*. *Per ora...*

Senatore MEZZACAPÒ. *Per ora*: ma io dico neppure per ora sono bastanti; e secondo me non essendo bastanti, siamo su diverso terreno.

Poi si soggiunge: « Ma questo è un *minimum* necessario, al di sotto del quale sarebbe pericoloso il discendere. »

Siamo sempre lì; si ribadisce l'idea che sia un *minimum* necessario; necessario a che cosa?... a rassicurarci... dunque sufficiente.

Del resto, se il significato che l'onorevole Relatore intendeva dare a quelle parole, è più largo e si accosta a quello che io ho manifestato, sono contentissimo di trovare per questa opinione un validissimo appoggio, nei miei onorevolissimi Colleghi della Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Anzitutto ringrazio l'onorevole Senatore Mezzacapo per aver dato alle parole da me pronunziate, *spavento e terrore*, l'interpretazione che veramente avevo inteso di darvi io. Infatti, nel manifestare ieri le sue idee intorno ad un'invasione dell'Italia mi parve che l'onorevole Senatore Mezzacapo esagerasse da una parte sui mezzi con i quali un nemico *possibile* può attaccarci e dall'altra esagerasse pure in meno sui mezzi che noi possiamo opporre a questa invasione, diminuendo di alquanto le nostre forze effettive.

Ora, con queste due esagerazioni in senso contrario stabiliva, mi sembra, una condizione tale di cose, che a mio giudizio, pareva non

fosse esatta, e poteva conturbare e mettere in apprensione il paese. L'onorevole Mezzacapo difatti ritorna oggi sulla questione e sulla facilità con cui una potenza nemica possa invadere l'Italia con 600 mila uomini, scendendo per le Alpi nella vallata del Po in parte, ed in parte anche facendo sbarchi nel resto d'Italia; citando in appoggio la Prussia nel 66 e la Germania nel 1870.

Ora, noi sappiamo che nel 1866 veramente la Prussia non portò nel territorio austriaco più di 300 mila uomini.

Nel 1870 non fu che dopo qualche tempo che la guerra era cominciata e dopo che una parte della Francia era già occupata, che la Germania nel far passare la frontiera ad una parte della sua *landwehr*, poté avere effettivamente in campo da 600 a 650 mila uomini, e certamente il numero dei suoi combattenti mai si trovò essere di 900 mila, come accennava l'onorevole Senatore Mezzacapo.

È bensì vero che se si contano tutti i soldati tedeschi che entrarono\* successivamente in Francia durante il corso della guerra, il numero ne sale a 900 mila e fors'anche a più: ma questi successivi arrivi di uomini di complemento o di *landwehr*, erano fatti per colmare le considerevoli perdite che giorno per giorno l'esercito d'operazioni incontrava, quali per combattimento, quali per malattie. Cosicché si ha luogo di ritenere che il numero propriamente dei presenti e disponibili non siasi mai innalzato molto sopra ai 650 mila uomini.

Ciò stante, io non posso ammettere che ora ed anche per molti anni in avvenire, nessuna potenza possa invadere l'Italia con un esercito di 600 mila combattenti. È questa una mia precisa e ben fondata convinzione.

Se poi il nemico farà degli sbarchi sulle nostre coste, come osserva l'onorevole Senatore Mezzacapo, in questo caso, senza staccare truppe dall'Esercito attivo, noi abbiamo 200 mila uomini di milizie provinciali ed allora non avremmo più 300 mila uomini soli disseminati nel territorio per coprire gran parte dei siti importanti d'Italia ma bensì 500 mila, di cui effettivamente possiamo disporre. E questi 200 mila uomini di milizia provinciale potranno rendere grandi servizi nella guerra puramente difensiva.

Io non dico già, che questi mezzi siano il non *plus ultra*, sibbene credo che siano suffi-

cienti per rassicurarci sul pericolo di un'invasione.

Certamente che l'Italia, essendo annoverata fra le grandi potenze, deve anche militarmente trovarsi in grado di far fronte a qualunque eventualità, e quindi io credo che non debba tralasciare occasione, col tempo, quando cioè lo stato delle finanze lo consentirà, di aumentare i suoi mezzi di difesa, ma allo stato attuale delle cose mi pare che, quando noi avremo i mezzi che concorre a darci questo progetto di legge, cioè di potere avere 300 mila uomini presenti in prima linea e 200 mila di milizie provinciali che siano bene inquadrati bene organizzate e ben provviste di tutto il materiale occorrente, mi pare dico, che noi possiamo attendere con una certa fiducia qualsiasi evento che ci si possa presentare.

Dico attendere con fiducia e non con certezza di vincere, perchè l'onorevole Mezzacapo sa che qualunque sia il numero degli uomini e la loro abilità, vi sono dei casi in cui si può rimanere soccombenti.

L'onorevole Senatore Mezzacapo ha parlato, e giustamente della forza dell'esercito effettivo ed a ruolo, o, come suolsi dire, degli uomini che rispondono all'appello, di quelli cioè che sono presenti, e di quelli che sono iscritti sulla carta, fra i quali v'è una notevole differenza.

Io, quando parlo del nostro esercito, l'ho già detto più volte, intendo sempre di parlare dei presenti, di quelli di cui si può disporre. Quando dico: l'esercito nostro è di 300 mila uomini, o raggiungerà i 300 mila uomini, io intendo che in qualunque modo si avranno 300 mila presenti; perchè sulla carta noi avremmo un esercito di prima linea di 375 mila uomini. I 75 mila uomini di differenza tra le due cifre sono calcolati, per le mancanze alla chiamata, per i malati e gli assenti per qualsiasi causa.

L'onorevole Mezzacapo ha detto: « Se voi ammettete che i vostri 750 mila uomini a ruolo si riducono a 600 mila presenti, ne consegue naturalmente che quando parlate dei 300 mila uomini dell'esercito di prima linea, bisogna considerarli adeguatamente ridotti a 240 mila. » Ma questa sua argomentazione non è esatta, perocchè quando io parlo dei 300 mila uomini dell'esercito di prima linea, li considero, non come parte dei 750 mila, ma dei 600 mila: li

considero cioè dopo già depurati dei mancanti. Ed invero, come già notai, noi abbiamo due distinti modi di riguardare la forza totale, e quindi quella di ciascuno dei tre grandi reparti in cui essa si divide: l'Esercito di prima linea; il complemento; la milizia provinciale.

A ruolo questi tre grandi reparti sono di 375 mila uomini, l'Esercito di 1. linea; di 125 mila uomini, il complemento; di 250 mila uomini la milizia, in totale 750 mila uomini.

Considerando i *presenti*, cioè gli uomini di cui realmente si può disporre, dei combattenti, riduciamo di 175 le cifre ora dette; ed i 375 mila dell'esercito di 1. linea si riducono a 300 mila, i 125 mila del complemento divengono 100 mila; i 250 mila della milizia, non sono più che 200 mila: e nel complesso i 750 mila a ruolo si riducono a 600 mila presenti e disponibili.

Otto classi di 65 mila uomini danno larghissimamente per l'Esercito di 1. linea i 375 mila a ruolo; e quando io li riduco a 300 mila presenti sono pure larghissimo nella riduzione, perchè in realtà risulterebbero di più.

Dunque i 300 mila uomini presenti per l'Esercito di 1. linea sono incontestabili e positivi.

L'onorevole Mezzacapo ha stabilito una proporzione giustissima tra noi e la Germania. La Germania ha una popolazione di circa 40 milioni, noi l'abbiamo dai 26 ai 27, la differenza è dunque di un terzo.

La Germania, noi ammettiamo tutti che può portare in campo un esercito di prima linea di 600 mila uomini presenti; dunque noi in proporzione ne dovremmo avere 400 mila.

Fu già detto più volte, e so, che noi abbiamo minori forze della Germania in proporzione della popolazione; ma noi abbiamo pur troppo anche minori mezzi pecuniarii, e minor industria.

Sarebbe pure il desiderio mio, e l'ho già manifestato all'altro ramo del Parlamento, di raggiungere col tempo le proporzioni, relativamente alla popolazione, degli eserciti germanico e francese, di avere cioè 400 mila combattenti, in prima linea; ma allo stato attuale delle cose non potremmo ciò ottenere che oltrepassando i limiti delle nostre risorse finanziarie, locchè potrebbe forse compromettere l'esistenza stessa dell'esercito. Nelle condizioni attuali dobbiamo accontentarci di questi 300 mila uomini d'esercito di prima linea, e cercare

di organizzarli bene e provvederli di tutto il necessario.

L'onorevole Senatore Mezzacapo ha fatto un ragionamento strettamente matematico; egli ha detto: se la Germania trova modo di avere in prima linea 600 mila uomini presenti, mentre noi non ne abbiamo in proporzione 400 mila, vuol dire che gli altri due grandi reparti dell'esercito nostro, cioè il complemento e la milizia risulteranno aumentati di altrettanti uomini quanti ne mancano al primo esercito. Il principio è giustissimo, è assiomatico. Ma bisogna pur tener conto che i principii del nostro attuale sistema di leva non sono identici a quelli del sistema della Germania; e che quindi non possono esserne identici i risultati.

In Germania non sonvi esenzioni per motivi di famiglia, e si riducono tutte a casi affatto eccezionali, mentre da noi per questo solo motivo abbiamo da 30 a 40 mila uomini di meno per leva. Dunque vuol dire che il contingente è in Germania proporzionatamente più forte del nostro. Là tutti i cittadini sono obbligati per 12 anni al servizio, dei quali 7 nell'esercito e 5 nella *landwehr*; noi invece colla legge del 1871 abbiamo stabilito il servizio della prima categoria 12 anni e quello della seconda a 9 soli. Tuttociò costituisce una differenza notevole, e di lì deriva che noi abbiamo una forza disponibile complessivamente minore in proporzione della Germania.

Infatti io ho ragione di credere che la Germania quando avrà la rotazione intera applicata a tutte le parti dell'Impero avrà sui ruoli circa un milione e mezzo di uomini, e non un milione e 200 mila uomini, laddove noi non ne abbiamo che 750 mila mentre che abbiamo a due terzi di popolazione.

Senatore MEZZACAPO. Facciamo un'altra legge di leva .....

MINISTRO DELLA GUERRA. Allora sarà un'altra questione. Allora sarà un errore se non si aumenterà il contingente di prima categoria. Ma adesso ragioniamo sulle condizioni attuali nostre, non su quello che potrà accadere in seguito.

Come ha benissimo accennato l'onorevole Senatore Mezzacapo credo ancor io che i distretti debbono essere aumentati; però provo in me stesso una certa riluttanza per le difficoltà amministrative che si incontrerebbero nel dividere una provincia in due o tre distretti

militari. Io deploro che vi siano delle provincie in Italia che abbiano quasi un milione di abitanti mentre ve ne sono di 100 mila abitanti.

Io desidererei, militarmente parlando, che tutte le provincie avessero la medesima popolazione, perchè sarebbe più comodo che tutti i distretti potessero essere eguali, colla stessa forza, collo stesso numero di ufficiali e di compagnie; invece, siccome per moltissimi motivi è indispensabile che la circoscrizione militare, s'accordi con quella amministrativa, siamo obbligati ad avere delle grandissime differenze dall'uno all'altro distretto, talchè ne abbiamo altri con una, ed altri con sei compagnie, a seconda della popolazione della provincia.

L'onorevole Mezzacapo dice che per la mobilitazione, come per ogni altra cosa militare, ci vogliono sempre metodi semplici, e di pratica e pronta applicazione. Ed io sono perfettamente della sua opinione non solo per teoria, ma anche per esperienza acquistata in simili faccende. Questo concetto è la mia guida costante, e gli ripeterò ancora che il sistema di mobilitazione da me adottato, io lo credo della massima semplicità e della più sicura praticabilità.

Ma quanto alla convenienza di tenere i corpi di esercito e le divisioni permanentemente costituite in tempo di pace è questione che mi interessa moltissimo. Io non divido intieramente però le opinioni manifestate a questo riguardo dall'onorevole Mezzacapo. È per altro chiaro che bisogna cercare ogni mezzo perchè si raggiunga lo scopo che ci prefiggiamo; e sarà mia cura, naturalmente se starò al Ministero, come lo sarà di chiunque vi fosse chiamato, di cercare di raggiungerlo schivando quelle molte difficoltà che in principio si incontrarono particolarmente riguardo alla spesa.

Io credo che col tempo si possa questo scopo raggiungere senza venir meno alle esigenze assai importanti del servizio della pubblica sicurezza, la quale, pur troppo, trovasi ancora da noi in condizioni tali da dover richiedere dei sacrifici dall'esercito, in quanto che molte truppe, non dirò la metà, ma un terzo almeno, sono occupate non a perfezionare la loro istruzione militare, ma semplicemente a soddisfare ai bisogni della pubblica sicurezza.

Questa è una necessità che dobbiamo per

forza ora subire, nella speranza che in un tempo, che amo credere non lontano, si possano queste forze, destinare ad organizzare le divisioni ed i corpi d'armata, in modo da averli costantemente formati e pronti a qualunque evento per intraprendere una guerra con esito felice.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Prima di passare alla discussione degli articoli, si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872;

2. Affrancamento delle decime feudali nelle provincie Napoletane e Siciliane;

3. Convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio, per la demolizione della testa di Ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade.

4. Requisizione di cavalli e veicoli pel servizio dell'esercito in guerra.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

Si lasceranno aperte le urne, onde possano votare i signori Senatori che sopraggiungeranno.

Si riprende la discussione del progetto di legge per provvedimenti militari.

Do lettura del 1 articolo:

## CAPO I.

### Generalità.

« Art. 1. L'esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente e milizia mobile. »

Chi approva il primo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

« Art. 2. L'esercito permanente è costituito dallo Stato Maggiore generale e dalle armi e corpi descritti all'art. 7 della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio. »

(Approvato.)

« Art. 3. La milizia mobile si compone di truppe, le quali in tempo di pace non prendono le armi, se non che temporaneamente per la loro istruzione, o eventualmente per ragione di ordine e di sicurezza pubblica. In tempo di guerra è più particolarmente incaricata della difesa dell'interno dello Stato, e di presidiare le fortezze: ma può anche essere destinata a sostegno o a far parte degli eserciti attivi nella guerra campale.

» La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve essere fatta per decreto sovrano. »  
(Approvato).

« Art. 4. I militari dell'esercito permanente e della milizia sono classificati in due grandi categorie :

a) Ufficiali;

b) Truppa — Sott'ufficiali, caporali e soldati.

» Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo del commissariato militare, del corpo contabile militare, e del corpo veterinario militare hanno grado effettivo, con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

» La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente ;

Ufficiali generali { Generale d'esercito ;  
Tenente generale ;  
Maggiore generale — Maggiore generale medico.

Ufficiali Superiori { Colonnello — Colonnello medico — Colonnello commissario ;  
Tenente colonnello — Tenente colonnello medico — Tenente colonnello commissario  
Tenente colonnello contabile — Tenente colonnello veterinario ;  
Maggiore — Maggiore medico — Maggiore commissario — Maggiore contabile — Maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori { Capitano — Capitano medico — Capitano commissario — Capitano contabile — Capitano veterinario.  
Tenente — Tenente medico — Tenente commissario — Tenente contabile — Tenente veterinario ;  
Sottotenente — Sottotenente medico — Sottotenente commissario — Sottotenente contabile — Sottotenente veterinario.

» La progressione dei gradi della truppa è la seguente :

Sott'ufficiali { Maresciallo d'alloggio dei reali carabinieri (maggiore, capo, ordinario) ;  
Furiere maggiore ;  
Furiere — Brigadiere dei reali carabinieri ;  
Sergente — Vice-brigadiere dei reali carabinieri ;

Caporale maggiore — Appuntato dei reali carabinieri ;

Caporale — Caporale furiere — Carabiniere ;  
Soldato — Appuntato — Allievo carabiniere. »

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* In questo articolo è incorso un errore di stampa. I gradi degli ufficiali inferiori sono compresi in una chiave posta a sinistra. Ma si devono poi comprendere con una chiave posta a destra i due gradi di tenente e sottotenente.

Così è già nel progetto di legge che fu votato dalla Camera elettiva ; e d'altronde ciò è necessario, perchè il Regolamento di disciplina militare chiama appunto i tenenti e sottotenenti col nome di ufficiali subalterni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io vorrei fare un'osservazione all'onorevole Relatore sulla parola *progressione*. Qui si parla di progressione di gradi, e si comincia dai gradi superiori, venendo poi via via ai gradi inferiori. A me pare che la parola non corrisponda all'effettiva indicazione. Si dovrebbe dire, a mio avviso, la gradazione della truppa è la seguente, ma dire la progressione, e incominciare dai gradi superiori per venire agli inferiori, mi pare che è l'opposto precisamente di quello che l'articolo del progetto di legge vuole intendere.

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* Forse grammaticalmente l'onorevole Senatore Gadda ha ragione, e questa è una progressione retrograda, per così dire ; ma è la frase consacrata nel Codice penale militare e nel Regolamento di disciplina ; e quindi si è creduto di conservare questa dizione che trovasi in tutte le altre leggi militari.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Ho domandato la parola

per far osservare che la parola *progressione* si usa anche in matematica tanto per il crescente quanto per il decrescente. Quindi il linguaggio grammaticale è giusto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Quando si vuole esprimere con un'unica parola il senso opposto, allora bisognerebbe mettervi un aggettivo; ma quando vi è una sola parola, quella non può esprimere che lo stesso concetto. Quindi, quando si dice semplicemente *progressione* s'intende dire una cosa che dal meno va al più.

Progredire vuol dire salire, vuol dire aggiungere, e non vuol dire discendere. Del resto, io non ho fatto una proposta, ma ho domandato una spiegazione, per cui non voglio insistere.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, domanderò al signor Ministro se accetta l'ultima redazione della Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Gli impiegati dei personali varii dipendenti dall'Amministrazione della guerra contemplati nel Capo III di questa legge, non sono soggetti alla disciplina ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra sono invece sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale dell'Esercito.

» A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa, e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi approva l'articolo 5, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 6. Non potrà venir fatto alcun mutamento ai quadri organici stabiliti nella presente legge, se non mediante legge speciale, e dopo il 1. gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni alle tabelle gradualità e numeriche allora esistenti, se prima non siano sancite dalla legge sul bilancio di prima previsione. »

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

## CAPO II.

### Esercito permanente.

« Art. 7. L'esercito permanente consta:

- A) Dello stato maggior generale;
  - B) Del corpo di stato maggiore;
  - C) Delle armi di artiglieria e genio;
  - D) Delle armi di linea (fanteria e cavalleria);
  - E) Dell'arma dei carabinieri reali;
  - F) Del corpo degli invalidi e veterani;
  - G) Del corpo sanitario militare;
  - H) Del corpo del commissariato militare;
  - I) Del corpo contabile militare;
  - L) Del corpo veterinario militare.
- (Approvato.)

### A — STATO MAGGIORE GENERALE.

« Art. 8. Lo stato maggiore generale è costituito degli ufficiali generali, il cui numero è stabilito a 130, dei quali:

- 5 Generali d'esercito;
- 42 Tenenti generali;
- 83 Maggiori generali (compreso il maggior generale medico). »

130

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Nella Relazione della Commissione è espressa una raccomandazione all'onorevole Ministro della Guerra relativamente al numero dei generali stabilito da quest'articolo, e che ad essa pare non sia veramente sufficiente per l'esercito quando si dovesse mobilitare.

Può non essere sufficiente, secondo la Commissione il numero totale dei generali, ma le pare poi specialmente deficiente il numero complessivo dei generali d'esercito e dei luogotenenti generali. Ed invero, tutti compresi, in quest'articolo non si stabilisce che il numero di 47; mentrè quando l'esercito dovesse essere mobilitato, facendo astrazione dal Ministro della Guerra (che è e può essere anche in avvenire tenente generale), dal Presidente del Tribunale supremo di guerra, da tutti quei generali, i quali sono applicati a servizi amministrativi, e che appunto non sarebbe il momento di una dichiarazione di guerra quello che si dovrebbe scegliere per distoglierli da quegli

uffici; facendo anche astrazione da tutti quei servigi che possono essere necessari nei tempi di guerra, come comando di piazze forti, servizio di tappe, comandi territoriali ai quali non si possa supplire con ufficiali di riserva o dei complementi; fatta astrazione, dico da tutti questi servigi, il numero complessivo dei generali d'esercito e dei tenenti generali che vi dovrebbero essere per un esercito mobilitato di 10 corpi di esercito e 20 divisioni sarebbe almeno di 52. Ora, l'articolo attuale non ne stabilisce che 47. La Commissione però non ha creduto di dover fare una positiva proposta in quanto che non c'è alcuna previsione che prossimamente l'esercito debba essere mobilitato, e si è quindi limitata a fare una raccomandazione all'onorevole Ministro, affinché veda se non sia il caso di fare in altra legge qualche modificazione al disposto di quest'articolo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Le osservazioni fatte dall'onor. Relatore a nome dell'intera Commissione sono certamente gravi; e sta in fatto che il numero proposto dei generali in quest'articolo fu veramente ridotto al *minimum* dell'occorrenza e direi quasi al disotto del *minimum*. Ma la situazione finanziaria del paese purtroppo influisce in tutto, per cui si è creduto di limitarsi al numero che fosse appena sufficiente.

L'onorevole Relatore parlò di 52 tenenti generali e generali di esercito indispensabili per la mobilitazione dell'esercito, invece noi ne abbiamo soli 47. Non saprei bene in qual modo egli ha trovato il numero di 52, ma io credo che, alle strette, 47 possono bastare. Ad ogni modo io faccio osservare che una parte delle divisioni possano anche esser comandate da maggiori generali ed i Corpi d'armata da tenenti generali.

Queste sostituzioni di grado non possono a meno di succedere per noi che abbiamo nella gerarchia degli ufficiali generali tre gradi per quattro impieghi diversi, quali sono: i comandi di armata, di corpo di armata, di divisione, e di brigata; veramente ci vorrebbero quindi quattro gradi anche negli ufficiali generali.

Ritenendo ancor io che il numero è scarso si farà un aumento alla prima occasione, e quindi accetto le raccomandazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, metto ai voti l'articolo 8. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art 9. In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

» Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali. »

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Quest'articolo dice che in tempo di pace non possono esser fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito. Ma qual'è io domando il senso pratico di questa disposizione, di fronte a quella ora vigente, la quale stabilisce non potere il tenente generale esser promosso al grado superiore se prima non ha comandato, e s'intende se non ha comandato bene, un corpo di esercito durante una campagna?

Quale sia il senso utile di questa disposizione, io dico francamente non lo comprendo. Che il Governo creda che possa giovare all'autorità del comando, all'impulso delle cose di guerra, l'affidare il comando del corpo di esercito ad uno che abbia un grado minore di quello indicato dall'organico, è cosa contraria al sentimento militare dei soldati di tutti i tempi e di tutti i paesi, i quali obbediscono più presto e più volentieri ai pezzi più grossi. Se poi il Governo avesse creduto di trovare con questo mezzo una maggiore garanzia nella scelta, io dichiaro che troverei questa idea tanto strana (dico strana perchè non trovo in questo momento una parola migliore per esprimere il mio concetto) da indurmi a pregare il Senato di cambiare questa disposizione in senso diametralmente opposto, cioè di volere stabilire che in tempo di guerra i tenenti generali non debbano esser promossi generali d'esercito, ma che lo possano essere solamente in tempo di pace. Io intanto in brevi parole tenterò di fare il confronto fra le antiche disposizioni e le nuove e procurerò di esporre quali sono i vantaggi, quali sono gli inconvenienti che devono risultare dall'uno e dall'altro.

Colla disposizione prima, intendo dire col-

l'antica, il tenente generale, qualunque possano essere i suoi meriti, qualunque fosse la sua anzianità, con quella disposizione non poteva essere promosso al grado superiore, se prima non aveva provato col fatto di possedere tutte le doti di guerra, di cui deve essere largamente provvisto un ufficiale generale che aspira a montare tanto alto. Niente di più ragionevole, niente di più logico, niente di più rassicurante per il Governo che lasciar passare tutta una campagna intera osservandolo, per quindi raccogliere, dopo cessato lo stato di guerra, a mente quieta, tutti i dati relativi alla sua condotta, e raccogliarli in modo chiaro e netto, per concludere poscia se sia meritevole o no di tanto onore.

Infatti l'esame, cui questa disposizione sottopone l'ufficiale generale, è il miglior modo per assicurarsi dei suoi meriti. Cessata la guerra, venuta la pace, il Governo deve concretare i suoi giudizi, e se lo crede degno di quel grado glielo dà, e quell'aureola di merito che lo circondava, ed il prestigio della sua autorità si raddoppieranno; se poi il Governo non lo crede degno, glielo dica, ed egli si rassegnerà ad una posizione meno elevata, o si ritirerà per far posto ad altri; se infine il Governo crederà che sia veramente mancata a quest'ufficiale generale l'occasione di dare una prova chiara della sua abilità, glielo dica pure, ed egli avrà pazienza ed aspetterà una nuova occasione.

Ecco perchè, o signori, io vi diceva che vorrei che il tempo di guerra, fosse il tempo dell'esame, perchè vorrei che l'altissimo diploma si dovesse solamente conseguire, quando la pace è fatta, a mente quieta, a mente serena, quando il tempo, che in fondo è il migliore giudice di tutti, abbia ben delineate le risultanze degli *Osanna* e dei *Crucifige* che voi sapete, o signori, in mezzo al fragore delle armi si dirigon da tutte le parti, sul capo di quello che comanda.

Colla disposizione contenuta in questo articolo, voi Governo, per non lasciar scadere il termine fatale che volete imporvi, a me pare che sarete costretto a precipitare le vostre decisioni; voi sarete costretto a giudicare del vostro candidato nei momenti in cui l'eccitazione generale è grandissima, nei momenti in cui è difficilissimo cogliere nel segno; e se poi non coglierete nel segno? se nuove rivelazioni fat-

tevi dopo qualche tempo venissero ad indurre la vostra coscienza a persuadervi che avete sbagliato, come farete a rimediare all'errore? Io credo che non potrete rimediarvi, sia che fosse stato commesso a danno del vostro candidato, sia che fosse stato commesso a vantaggio suo; nel primo caso voi avreste commesso un'ingiustizia e nell'un caso e nell'altro avreste recato danno all'esercito; l'uno e l'altro, danno ed ingiustizia non riparabili. Bisogna pensare che nei momenti di guerra è molto raro vedere le cose veramente come sono, perchè vi può essere interesse di farle apparire differenti; è un interesse che hanno gli stessi nemici. Napoleone primo qualche volta prodigò elogi non meritati ai generali suoi nemici proprio colla intenzione che il Governo loro li ritenesse al comando, perchè ciò gli conveniva. È poi notorio, ripeto, che in tempo di guerra, in tempo di tensione generale, in tempo di grande eccitazione morale, anche le cose più chiare arrivano sotto gli occhi del Ministro trasformate, ed anche atti di valor personale che molta gente dovrebbe vedere, arrivano, ripeto, sotto gli occhi del Ministro trasformati.

Nè per sostenere la vostra tesi credo che sarebbe valido il dire, che, se al momento in cui la guerra si dichiara, i posti di generale di esercito fossero coperti, non rimarrebbe modo al Governo di premiare con una promozione quei tenenti generali che ne fossero riputati degni, ve lo provo che questa tesi non si potrebbe sostenere. Perchè, supponiamo pure che al momento di cominciare la guerra voi abbiate tanti generali di esercito quanti sono i corpi che volete mobilitare, mi pare così chiaro che, se questi signori sono idonei ad esercitare il comando, lo assumono, e il Ministero non avrà bisogno di nominare dei tenenti generali che li rimpiazzino; se questi signori non sono idonei, diteglielo, pregateli di ritirarsi, e rimarranno scoperti tutti quei posti che volete assegnare ai vostri candidati per premiarli quando diano prova di saper tenere il comando.

Finalmente, Voi Governo non avete mica l'obbligo di nominare generali d'esercito tutti quei tenenti generali che abbiano comandato un Corpo; potete farlo se volete, e in certi casi credo che farete bene, ma potete anche non farlo, e in certi altri casi farete benissimo; io non parlo per me, ma credo di interpretare

l'intenzione profonda dei miei onorevoli colleghi nell'esercito, se giudico che molto probabilmente non troverete neanche chi se ne abbia a male, perchè io non credo che ci sia bisogno di una grande levatura, nè di un carattere superiore, per comprendere che per montar tanto alto, e coprire certi gradi e certe dignità, la coscienza propria di averli meritati non basta, ma bisogna che anche l'opinione pubblica, l'opinione dell'esercito sia soddisfatta, altrimenti il prestigio dell'autorità per lo meno non si ottiene.

Io non so quale altra ragione si potrebbe addurre; forse potrebbe credersi che il Ministro della Guerra non voglia assumere la responsabilità di un atto così importante come quello di fare una promozione fino a quel grado, egli però potrebbe obbligarsi a farlo, previa una solenne decisione del Consiglio dei Ministri; potrebbe provocare un voto di una Commissione composta di generali d'esercito effettivi.

Mi pare che con tutti questi mezzi, se veramente queste ragioni, come ho detto da principio tendono ad avere una garanzia maggiore nella scelta degli uomini, tutto quel che è umanamente possibile di fare, si sarebbe fatto. Per quanto io abbia messo a tortura il mio cervello, non ho potuto riescire a comprendere quale sia la vera ragione di questa disposizione; per la qual cosa pregherei o l'onorevole Ministro o l'onorevole Relatore della Commissione a volerli illuminare, affinchè io possa regolarli quando questo articolo verrà messo ai voti.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Per rispondere alla domanda dell'onorevole Senatore Angioletti debbo anzi tutto esporre lo stato attuale delle cose. Noi abbiamo una legge che provvede agli avanzamenti a tutti i gradi, cominciando dal soldato fino al tenente generale, e che ne prescrive le condizioni.

Riguardo alla promozione del tenente generale a generale d'esercito, la legge tace, e si è così rimandati ad un Decreto del 12 ottobre 1849, il quale considera questa promozione non come di grado, ma piuttosto come conferimento di dignità.

Questo Decreto del 1849 del Governo Sardo stabiliva che un tenente generale poteva essere promosso alla dignità di generale d'armata, qualora soltanto, durante per lo meno una

campagna, avesse avuto il comando in capo dell'esercito, o quello di un corpo d'esercito formato di più divisioni, od avesse esercitato la carica di capo di stato maggiore dell'esercito; e un altro Decreto Reale del 1866 stabilisce che possono anche esser promossi alla dignità di generali d'armata i tenenti, generali che abbiano comandato in capo, durante una campagna, le armi d'artiglieria e del genio in un esercito combattente composto di più corpi d'armata.

Siccome ora qui tutto vien stabilito per legge, era necessario di dire, se si voleva conservare la facoltà al Governo di far questa promozione in tempo di pace e con quali massime; perchè la legge d'avanzamento, come ripeto, tace su di ciò; e trattandosi della promozione alla dignità più elevata dell'esercito, era necessario fosse determinato per legge: di qui la disposizione inserita in questo progetto di legge e della quale stiamo discutendo.

A tutta prima sorse il dubbio, se non si dovesse riportare integralmente la disposizione sancita dal precitato Decreto del 1849, oppure se si dovessero stabilire altre norme.

Si rifletteva come dal 1849 ad oggi non si fossero fatte promozioni alla dignità di generale d'esercito, se non in tempo guerra o subito dopo la guerra e come immediata conseguenza di questa, cioè come alta ricompensa di guerra. Così il generale Lamarmora fu nominato generale d'armata tosto dopo la campagna di Crimea; i generali Cialdini, Della Rocca e Fanti furono innalzati alla stessa dignità nel 1860, durante la guerra.

Questo è adunque un precedente a cui non si può a meno di avere il più grande riguardo.

E difatti, per dire ben chiare le cose, come mai potrebbe oggi un Ministro della Guerra, arrischiarsi a promuovere la nomina di un generale d'esercito? Ci sono parecchi nostri tenenti generali che hanno i titoli richiesti per tale nomina e che li hanno acquistati nella campagna del 1866. Or si direbbe: dal 1866 ad oggi, vi furono sempre delle vacanze nel quadro dei generali d'esercito: perchè non si sono riempite prima? E vi ci voleva tanto tempo per ciò fare, per giudicare dei titoli di merito? E questo ragionare, o Signori, sarebbe giustissimo: almeno nel mio modo di vedere e di sentire.

Nell'essenza sua attuale la promozione al grado

di generale d'esercito non è da considerarsi come un'ordinario avanzamento di grado, ma come innalzamento alla più alta dignità militare, come il conferimento della massima ricompensa militare. E così si fa in Prussia riguardo al maresciallo: i generali Moltke e Roon furono nominati marescialli dopo la campagna del 1870-71; a ciò non erano bastati gli eminenti servizi da essi resi nella campagna del 1866.

Dopo tutto ciò, quello che è incontestabile, si è, come già dissi, che ci vorrebbero nella gerarchia degli ufficiali generali quattro gradi, come quattro sono le cariche nella gradazione dei comandi che ai generali incombono: comando d'armata, comando di corpo d'armata, comando di divisione e comando di brigata.

Di ciò, io ho fatto parola nell'altro ramo del Parlamento nella discussione di questo stesso articolo del progetto di legge, ma la giunta non ha creduto fosse il caso per ora di modificare questo articolo.

Io non ho creduto opportuno di insistere, ma verrà l'occasione di farlo, e sarà fatto. Io proporrò questo grado pe' generali, e dovrà essere sotto tutti i rapporti una vera dignità, colla quale la nazione possa convenientemente remunerare quel generale che vinca una battaglia o le renda consimili eminenti servigi. Allora ai tre gradi inferiori si accederà per avanzamento ordinario: il quarto non sarà che affatto eccezionale, quasi come ora deesi considerare il grado di generale d'esercito.

L'onorevole Angioletti fece un'obiezione in principio, che mi parve molto giusta. Egli diceva: dare un comando superiore al proprio grado, cioè mettere dei luogotenenti generali a comandare dei Corpi di esercito e dei maggiori generali a comandare delle Divisioni, è dannoso, perchè questi comandanti di Corpo d'esercito e di Divisione non possono avere tutta quell'autorità che veramente avrebbero, se alla carica corrispondesse il grado ad essa inerente: così non si otterrà certo quell'obbedienza che si ha più facilmente ai Capisupremi, ben s'intende, a parità di merito.

Per questo bisognerebbe che entrando in campagna si desse tosto il grado di generale d'esercito ai comandanti di Corpo d'armata, che tale grado non avessero, e così quello di tenente generale ai maggiori generali cui si dovesse affidare il comando di una Divisione. Ma anche indipendentemente da altre conside-

razioni, c'è una ragione che può suggerire di attendere un po' più tardi a dare tali gradi. Se si danno dopo un bel fatto d'armi, dopo una battaglia gloriosamente combattuta, la promozione sarà una ricompensa non solo per il promosso, ma ben anco per tutta la truppa ai suoi ordini, che sentirà il giusto orgoglio di aver contribuito colla sua condotta a procurare al suo capo tale avanzamento. Le promozioni così ottenute sul campo di battaglia sono quelle che più soddisfano l'amor proprio, e sono pertanto di grandissima efficacia.

Tuttavia, lo ripeto anche una volta, riconosco la convenienza di aggiungere un quarto grado alla categoria degli ufficiali generali, e spero che non tarderà l'opportunità di introdurre all'uopo una modificazione in questa stessa legge che ora discutiamo. Tra alcuni anni è da sperarsi, che ingrossandole nostre forze militari, si dovrà aumentare il numero dei reggimenti delle varie armi e quindi prepararci un maggior numero Divisioni e di Corpi d'Armata per la guerra. Come naturalissima conseguenza verrà la necessità di accrescere il numero dei generali che ora è tenuto nello strettissimo fabbisogno; ed allora, se pur non potrà esser fatto prima, si faranno quattro gradi negli ufficiali generali.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Prendo la parola per dichiarare che credo alle parole dette colla migliore intenzione del mondo dall'onorevole Ministro della Guerra; ma le dichiarazioni, le promesse, quando abbiamo una legge davanti sono cose troppo caduche. Quando la legge è votata, bisogna stare a quella.

Può venire il tempo che questa legge debba essere rimaneggiata, e può anche non venire. Da altro canto io auguro all'onorevole Ricotti e glielo auguro di cuore che stia ancora per lunghissimo tempo al Ministero della Guerra, ma, alle volte, anche indipendentemente dalle questioni del suo Ministero, può cadere. Si sa come sono fatti i Gabinetti; oggi ci sono, domani spariscono e non se ne parla più; e il nuovo Ministro ci potrebbe dire io non ho promesso niente, e intendo di voler fare i Tenenti Generali solamente in tempo di guerra.

Non ripeterò i pericoli ai quali si va incontro con quelle disposizioni precipitate. Capisco tutto l'effetto morale che produrrebbe il dare que-

sto grado ad un Tenente Generale al momento in cui ha vinto una battaglia; ma chi è che assicura al Ministro della Guerra che quella battaglia sia stata vinta proprio per i meriti di quel Generale?

Sono molte le circostanze, in cui uomini che non meritavano nulla, hanno ricevuti onori di questo genere, mentre quelli che li meritavano non li hanno ricevuti.

In generale, queste cose si sa come vanno: chi sa brigare si fa largo, e le persone modeste, restano indietro.

Io ripeto, non mi acquietarò alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro della Guerra, anche perchè non credo che ci sia bisogno di quel certo 4° grado di cui intesi parlare. Io credo che in un esercito come il nostro si possa far benissimo con 3 gradi.

Le guerre, a questi lumi di luna durano una settimana, quindici giorni, o un mese al più lungo. E in questo caso, è egli possibile poter capire che quell'ufficiale ha dato veramente prova di saper comandare un corpo? Quelli di cui si parla, sono apprezzamenti assai difficili; sono apprezzamenti che bisogna fare a tavolino e dopo essersi fatto rendere conto due volte di tutte le operazioni di guerra che possono essere state ordinate da lui.

Ho detto che il danno che ne può venire precipitando in cotesti giudizi è gravissimo, perchè, ripeto: se voi non date il grado ad un uomo che ne era degno, per un equivoco, per errore, per malignità che tante volte si possono insinuare fino sul banco del Ministero, viene la cessazione dello stato di guerra e voi lo avrete rovinato; perchè mentre egli sapeva di doverlo avere e non lo ha ottenuto, non ha più coraggio di presentarsi ai suoi dipendenti. La qual cosa mentre è un'ingiustizia che si commette verso di lui, è pure un danno grave che si reca all'esercito perchè lo si priva di un uomo che poteva rendere utili servizi.

Che male c'è se lasciate finire la guerra? Pensateci una settimana, due, un mese; quando ci avrete ben pensato, io credo che cotesto grado riuscirà più gradito a colui che lo dovrà avere, perchè saprà appunto che è stato pesato, bilanciato, e che il Governo glielo dà perchè è persuasissimo del merito suo.

Detto questo, io non ho la pretensione di persuadere il Senato, ma so'lo mi sono creduto

in dovere di far conoscere quali sieno le mie idee a questo proposito.

Io dunque propongo la soppressione di questo articolo.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. *Relatore*. Io mi limiterò a dichiarare il motivo per cui la Commissione ha mantenuto l'articolo del progetto ministeriale.

L'onorevole Senatore Angioletti rileverà nella Relazione, come l'avviso della Commissione sia che il grado di Generale d'esercito debba essere un grado normale della gerarchia militare e non una dignità. Quando questo voto della Commissione fosse esaudito non sarebbe più necessario che s'imponesse nessuna limitazione tranne quella del numero.

Senatore ANGIOLETTI. Ella esprime un voto della Commissione; ma qui vi è l'articolo della legge che lo proibisce.

Senatore CASATI L., *Relatore*. La Commissione essendo di questo avviso, non poteva cambiare l'articolo appunto per le ragioni esposte dal Signor Ministro, il quale avvertì esservi una legge che stabilisce questo limite di modalità alle nomine.

La Commissione del resto ritenne che questa questione fosse collegata colle disposizioni portate dall'art. 8 ossia col numero dei generali che devono costituire il quadro dell'esercito, ed essendosi essa astenuta di fare alcuna proposta nell'art. 8. non credette opportuno di farne nell'art. 9. e si è limitata a queste semplici raccomandazioni, perchè crede che gli articoli 8 e 9 formino un tutto complesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non avrei altro da aggiungere a quanto ho già detto prima; ripeto quindi, che non posso accettare la proposta dell'onorevole Angioletti. Dichiaro però che in fondo io non dissento da lui, sebbene in questo momento io non possa accettare la sua proposta, giacchè essa avrebbe per conseguenza di dover rifare tutto il progetto; ed egli converrà con me non essere questo il momento opportuno.

Prego quindi il Senato a voler accettare l'articolo quale è proposto dal Ministero e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola.....

Senatore ANGIOLETTI. La domando io per proporre un articolo redatto in modo differente....

PRESIDENTE. Propone un emendamento?....

Senatore ANGIOLETTI. Sissignore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Ad ogni modo io propongo al Senato la soppressione di questo articolo e prego l'onorevole Presidente a tener conto di questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Angioletti propone la soppressione dell'articolo 9, il quale ove venisse rigettato dal Senato, si intenderebbe soppresso.

Rileggo dunque l'articolo, per porlo ai voti.

« Art. 9. In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

» Però le vacanze nel grado di generale di esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali. »

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Dichiaro che mi astengo dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 9, voglia alzarsi.

Essendo dubbia la votazione, si farà la controprova.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, durante la votazione non si può parlare.

Chi non approva l'articolo 9, voglia levarsi. (Approvato.)

Viene ora l'articolo 10.

« Art. 10. Il Comitato di stato maggiore generale è il corpo consultivo del Governo nelle grandi quistioni militari, e si compone degli ufficiali generali di terra e di mare che coprono i più alti impieghi militari.

» L'ufficio di Presidente del Comitato di Stato maggiore generale può costituire l'unico impiego di un ufficiale generale, ovvero essere cumulata ad altro. L'ufficio invece di membro del Comitato stesso va sempre cumulato ad altro impiego. »

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Vorrei far osservare semplicemente al Senato che all'art. 21, ove si tratta del Comitato dell'arma di linea, la Com-

missione ha creduto di aggiungere questa clausola, che cioè, oltre alle attribuzioni di Comitato consulente ha anche la attribuzione che di sua iniziativa deve chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quello che può vantaggia il servizio delle armi di linea; ora invece, per questo Comitato di Stato Maggiore, il quale ha delle attribuzioni molto più importanti, per questo Comitato, dico, è tolta l'attribuzione che, di sua iniziativa, debba fare tutte quelle proposte che crede in vantaggio dell'esercito; per cui proporrei che le stesse frasi adottate per l'articolo 21, fossero aggiunte all'articolo 10.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io trovo la proposta dell'onorevole Cadorna giustissima e degna di esser presa in considerazione; quindi sarei di avviso, se la Commissione non vi dissente, che fosse sospesa la votazione di questo articolo e ad essa rinviato per una nuova redazione, nella quale si specifichino le attribuzioni generali di questo Comitato come si è fatto per gli altri.

La Commissione potrebbe poi riferire nella seduta di domani su quest'articolo.

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare il rinvio ed a formulare l'articolo secondo la proposta fatta.

PRESIDENTE. L'articolo 10 è dunque rinviato alla Commissione.

#### B — CORPO DI STATO MAGGIORE.

« Art. 11. Il corpo di stato maggiore consta:

- a) Del comando del corpo di stato maggiore;
- b) Degli ufficiali di stato maggiore (effettivi od aggregati);
- c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il Comitato delle armi d'artiglieria e genio è il corpo consultivo del Ministro della Guerra in tutto quanto concerne il servizio delle armi d'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggia i servizi delle due armi.

« Il Comitato d'artiglieria e genio si compone di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

Sette membri (tenenti generali o maggiori generali);

Un ufficio di segreteria. »

(Approvato.)

*Arma d'artiglieria.*

« Art. 13. L'arma d'artiglieria consta:

a) Dello stato maggiore d'artiglieria;

b) Di dieci reggimenti d'artiglieria da campagna;

c) Di quattro reggimenti d'artiglieria da fortezza.

d) Di compagnie da costa, di operai e di veterani di artiglieria (in numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio). »

(Approvato.)

« Art. 14. Lo stato maggiore d'artiglieria provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi d'artiglieria:

a) Alla segreteria del comitato d'artiglieria e genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria;

c) Ai comandi territoriali d'artiglieria;

d) Alle direzioni territoriali d'artiglieria;

e) Alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria. »

(Approvato.)

« Art. 15. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone: di uno stato maggiore, di dieci batterie, di tre compagnie del treno, e di un deposito. »

(Approvato.)

« Art. 16. Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone: di uno stato maggiore, di quindici compagnie, e di un deposito.

» I reggimenti da fortezza saranno formati allorché, accresciuta la forza dell'esercito permanente, sarà possibile di portare a sessanta il numero delle compagnie d'artiglieria da fortezza. »

(Approvato.)

*Arma del Genio.*

« Art. 17. L'arma del genio consta:

a) Dello stato maggiore del genio;

b) Di due reggimenti del genio. »

(Approvato.)

« Art. 18. Lo stato maggiore del genio provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi del genio:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio;

c) Ai comandi territoriali del genio;

d) Alle direzioni del genio. »

(Approvato.)

« Art. 19. Ogni reggimento del genio si compone: di uno stato maggiore, di quattro compagnie pontieri, di sedici compagnie zappatori, di tre compagnie del treno e di un deposito. »

(Approvato.)

**D** — *ARMI DI LINEA.*

« Art. 20. Sotto la denominazione di armi di linea si comprendono l'arma di fanteria e l'arma di cavalleria. »

(Approvato.)

« Art. 21. Il Comitato delle armi di linea è il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti le armi di linea. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggioso il servizio delle armi di linea.

» Esso è composto di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

Quattro membri (tenenti generali o maggiori generali);

Un ufficio di segreteria. »

(Approvato.)

*Arma di fanteria.*

« Art. 22. L'arma di fanteria comprende:

a) La fanteria di linea;

b) I bersaglieri;

c) Gli stati maggiori e le compagnie permanenti dei distretti, e le compagnie alpine.

d) Gli ufficiali delle fortezze. »

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. È appunto sulle compagnie permanenti dei distretti che vorrei parlare. Sono le compagnie permanenti dei distretti che io vorrei far sparire dal quarto ali-

nea di questo articolo, per lasciarlo colle sole parole *stati maggiori dei distretti militari*.

È una proposizione un poco ardita veramente, quella di mettere le mani sopra una istituzione di fresca data come è quella dei distretti militari, utile, utilissima sotto un punto di vista, e da me pure come tale riconosciuta.

È una proposizione ardita la mia, onde il Senato mi permetterà cho io spieghi perchè, come, con la coscienza di fare opera buona, io ci metterei sopra le mani per risecarne le compagnie permanenti, da me giudicate poco utili nello stato attuale delle cose, e suscettibili di essere ridotte ad una completa inutilità, come mi sforzerò di dimostrare. Da me giudicate dannose, perchè io ho in capo che siano state la ragione principale, per la quale non è molto tempo furono distrutti 85 battaglioni di fanteria, e Dio non ci faccia mai sapere con quanto nostro danno! Da me giudicate dannose anche per altre ragioni che qui, in pubblico, non credo conveniente manifestare.

Ma sapete voi, onorevoli Colleghi, quante sono le compagnie permanenti? E quanti sono gli ufficiali e gli uomini di truppa che le compongono? Le compagnie permanenti sono, se non sbaglio, 176: gli ufficiali sono verso i 550, e gli uomini di truppa sono oltre i 7 mila. Sapete voi che cosa fa questa massa di gente durante l'anno? Per alcuni mesi dell'anno, niente; dico niente, perchè le mancano le occupazioni di servizio, ed avendo pochissimi uomini in confronto dei quadri, non ha mezzo di procurarsi essa stessa l'istruzione e l'educazione militare necessaria. Per alcuni altri mesi dell'anno è vero che lavorano, si affaticano anche, si logorano per concorrere a compiere due missioni dalle quali potrebbero facilmente essere dispensate; inutili per conseguenza, quantunque io creda che le sole ragioni per le quali sono state create, sieno appunto l'istruzione delle reclute di 1. categoria, e l'istruzione del contingente di 2. categoria.

Ho detto concorrono a compiere perchè esse sole, le compagnie permanenti non bastano nè all'una nè all'altra di queste missioni, ma hanno bisogno di farsi efficacemente coadiuvare dai reggimenti dai quali prendono ad imprestito ufficiali, sotto ufficiali e caporali in grande abbondanza.

Ho chiamato queste due missioni inutili, in primo luogo perchè io credo che all'istruzione

militare delle reclute di prima categoria potrebbero benissimo provvedere i corpi come effettivamente fanno finora, poichè, quando le reclute passano dai distretti ai reggimenti, i comandanti di corpo, i quali non trovano mai di loro gusto, diloro soddisfazione, l'istruzione data nei distretti a queste reclute, cominciano da capo, e provano col fatto che il tempo dalle reclute passato ai distretti è stato completamente o quasi completamente perduto. Ho detto inutile per una seconda ragione; quella cioè d'istruire la famosa seconda categoria la quale, spero, svanirà, per essere classificata fra le cose che non sono e non saranno mai atte a rendere all'esercito il più piccolo servizio.

L'onorevole Ministro della Guerra, con la perspicacia che lo distingue, credo che ha riconosciuto l'inutilità delle compagnie permanenti dei distretti; credo che abbia riconosciuto anche i danni che oramai risultano dalla loro istituzione. Ma adunque, perchè non le sopprime? Perchè tollerare che lo Stato spenda inutilmente tanto danaro?

Il distretto composto dello Stato maggiore, e di un numero di soldati adeguato all'importanza del distretto stesso, è una bella creazione, è una istituzione che rende in tempo di pace utilissimi servigi all'esercito e che in tempo di guerra, sono persuasissimo ne renderà dei migliori, ma vuole essere incaricato del servizio amministrativo, vuole essere incaricato della custodia dei diversi materiali da guerra, di vestire ed armare le reclute che vengono dal congedo illimitato per inviarle ai corpi, vuole essere incaricato di ricevere le armi ed il vestiario degli uomini che ritornano dal servizio per avviarli alle loro case.

La sola ragione che potrebbe militare a favore delle compagnie permanenti sarebbe quella del caso di guerra, in cui il contingente affollandosi ai distretti per ricevere le armi ed il vestiario, dovrebbe naturalmente portare un po' di confusione, e lo stato maggiore dei distretti non sarebbe sufficiente a soddisfare alle esigenze del servizio. L'onorevole Senatore Mezzacapo, che mi dispiace di non veder presente, ha notato la deficienza delle compagnie permanenti nel modo come sono ora istituite, e l'onorevole Ministro della guerra ha promesso che le raddoppierà; ma quando le avrà raddoppiate o triplicate, io credo che saranno sempre insufficienti a soddisfare ai bisogni che si pre-

senteranno nei primi 8, 10, o 15 giorni, se i reggimenti ai quali le reclute o i contingenti sono destinati, non invieranno ai distretti un numero di ufficiali e graduati per riceverle ed accompagnarle ai corpi.

È una necessità indiscutibile questa. Ma domando io allora: perchè questi ufficiali che vanno al distretto e che sanno di dover prendere 100, 200, 500 uomini, non sono essi stessi incaricati di estrarre dai magazzini del distretto le armi e il vestiario, di vestire ed armare i propri uomini per i quali avrebbero molta cura, e poi condurli al loro reggimento? Mi pare così che l'inutilità delle compagnie permanenti sia dimostrata.

Resterebbe al sig. Ministro della Guerra una cura che credo sarà già nella sua intenzione, quella di assegnare, cioè, anno per anno, uomo per uomo, il contingente degli uomini ai reggimenti. Fatta questa operazione, anche quando suonerà l'ora della guerra, credo che di quelle compagnie se ne può fare a meno.

Soppressa che sia la seconda categoria, la quale deve presto cadere, puntellatela come volete, deve cadere, perchè è la ragione che l'ha condannata, perchè non ha ragione di esistere; soppressa che sia questa seconda categoria, allora, di quali cose sarebbero incaricate le compagnie permanenti? Di nulla; perchè, come ho avuto l'onore di dirvi, i comandanti di Corpo sarebbero molto contenti di dare alle loro reclute la istruzione essi stessi. Ma anche supponendo che il Ministro della Guerra voglia continuare a tener vivo questo sistema, per quanto tempo le compagnie permanenti sarebbero occupate? Per un mese dell'anno. E gli altri 11 mesi che cosa faranno?

Il solo caso che potrebbe presentarsi in tempo di guerra, potrebbe essere quello della chiamata sotto le armi dei giovani di 19 o 20 anni, ma questo caso è straordinarissimo e difficilissimo a verificarsi quando avremo un esercito costituito per bene, con una serie di classi, di contingenti. Io credo che per questo caso il personale di ufficiali e graduati, che i reggimenti sarebbero costretti a lasciare ai loro depositi, perchè non idonei a marciare, provvederebbe all'istruzione delle reclute meglio di quello che possano fare le compagnie permanenti. E questo pensiero credo che debba essere passato per la mente dell'onorevole Ministro, quando ha chiesto a Voi, Signori, con

questo progetto di legge, di avere i depositi ai reggimenti e le compagnie permanenti ai distretti. Io m'immagino che l'onorevole Ministro della Guerra abbia veduto che le compagnie permanenti non possono accudire alla istruzione di tutte le reclute, e per portarvene un esempio, all'artiglieria no, perchè le compagnie sono di fanteria, alla cavalleria no, perchè le compagnie sono di fanteria, al genio nemmeno per la medesima ragione; onde deve aver pensato: io voglio i depositi e le compagnie permanenti. Io direi, invece, o quelli o quelle altre, o i depositi o le compagnie permanenti.

Ma se considero che i depositi costano molto meno all'erario, e che, come ho detto, provvederebbero all'istruzione delle reclute di tutte le armi meglio di quello che le compagnie permanenti non possono fare, io mi pronuncio per i depositi e propongo che invece di quanto è scritto alla lettera *D* in questo articolo, sia detto:

« Gli Stati Maggiori dei distretti militari, ad ognuno dei quali sarà addetto un numero di soldati adeguati all'importanza del distretto » ci vorrei poi quest'aggiunta, perchè noi nel nostro linguaggio militare, quando usiamo le parole « Stato Maggiore » intendiamo comprendere ufficiali e graduati, ma non i soldati. Mi perdoni il Senato se do queste spiegazioni; ma siccome non tutti i Senatori sono militari, ho voluto dire la ragione per la quale aggiungerei queste parole.

Il signor Ministro della Guerra mi conceda adunque questa correzione, e Voi, onorevoli Colleghi, votatela, ed avrete prima di tutto reso più semplice il meccanismo con cui debbono funzionare i distretti nella loro parte veramente utile; avrete reso più proficuo l'iniziamento dell'istruzione delle reclute di prima categoria e avrete sollevato il bilancio di una spesa abbastanza considerevole da poter essere impiegata a ricostituire almeno in parte quei certi 85 battaglioni che sono stati distrutti per creare in compenso le compagnie permanenti. Ma, domando io, è possibile, Signori miei, è ragionevole fare un confronto di utilità fra le compagnie permanenti e 85 battaglioni di buoni soldati? Mi pare che sarebbe lo stesso che voler paragonare il superfluo col necessario, l'inutile coll'indispensabile.

Delle compagnie permanenti io credo che se

ne può, se ne deve fare a meno, colla sicurezza che il giorno del pentimento non verrà mai; ma chi è che potrebbe dire altrettanto degli 85 battaglioni di fanteria? Pensateci, onorevoli Colleghi, checchè se ne dica, culliamoci pure in una culla di oro, ma una guerra può venire molto facilmente, e con essa l'occasione di rimpiangere amaramente questi 85 battaglioni che rappresentano una quarta parte dell'esercito, e che in certe circostanze potrebbero rappresentare la mancanza di mezzi per difendere la esistenza stessa della patria nostra. Approvando quest'articolo, Voi approvereste implicitamente la distruzione di questi 85 battaglioni! E chi si può prendere questa responsabilità, Signori miei? Io per parte mia non me la prendo davvero! Io, come membro del Parlamento, dichiaro anzi che, colle forze che sono in mio potere, colla mia povera voce, col mio voto, mi opporrò a che questa disposizione, che io reputo grandemente pericolosa, sia approvata dal Senato.

Intanto io mi permetterò di presentare un emendamento come ho accennato.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Forse la discussione della proposta fatta dall'onorevole Senatore Angioletti, sarebbe riuscita più completa e chiara qualora avesse abbracciato questo e lo articolo successivo, dappoichè l'onorevole Angioletti mostra quasi credere che io proponga di tenere le compagnie permanenti nei distretti per giustificare la soppressione degli 85 battaglioni da me fatta, ed io invece dal canto mio potrei supporre che l'onorevole Angioletti voglia la soppressione delle Compagnie permanenti dei distretti, non peraltro che per accrescere il numero dei battaglioni.

Tuttavia siccome l'onorevole Senatore Angioletti ha limitato le sue osservazioni all'articolo 22 ed alle compagnie permanenti dei distretti, così io pure mi atterrò alla stessa norma, e risponderò solo per quanto riflette queste compagnie.

Premetterò che l'onorevole Senatore Angioletti non ha nelle sue osservazioni accennato quale sia stato il punto di partenza che serve di base all'attuale ordinamento dell'esercito.

Questo punto di partenza, come si ebbe ripetutamente occasione di dichiarare, sia nelle relazioni sia nei discorsi fatti in Parlamento

dal 1866 a questa parte, consiste in ciò che si voleva che l'esercito in tempo di pace avesse le stesse unità del tempo di guerra, e ciò per evitare i gravi inconvenienti che si sono verificati in occasione delle guerre precedenti e segnatamente in quella del 1866; inconvenienti che derivarono dal dover creare compagnie di deposito che non esistevano, quinti battaglioni, nuovi squadroni: insomma formare delle unità nuove, cose che richiedono molto tempo e danno luogo a molti disordini. Per cui è necessario che l'ordinamento di pace coincida con quello di guerra. A questo proposito l'onorevole Senatore Mezzacapo, come avete inteso, andava più in là ancora, e voleva che non solamente le unità elementari, ma anche le grandi unità, come divisioni e corpi d'esercito, già fossero, in tempo di pace, di tutto punto formate, e solamente si dovessero ingrossare: cosa codesta che sarebbe proprio la perfezione dell'idea.

L'onorevole Senatore Angioletti però non ha tenuto conto di queste circostanze, ed ha considerato l'azione delle compagnie permanenti nei distretti, solo in tempo di pace e non in tempo di guerra, perchè coi ripieghi da lui proposti, certamente si potrebbe far andare innanzi la cosa anche sopprimendo le compagnie permanenti; ma in tempo di guerra la questione diventerebbe molto più grave, perchè allora bisogna riflettere che vi sono, per così dire, tre eserciti: cioè quello di prima linea che è radunato nelle venti divisioni attive; le milizie, le quali sono ordinate in 960 compagnie come prescrive la legge, con ufficiali proprii di vario grado; e vi sono poi 100 o 125 mila uomini di seconda categoria o di nuova leva che avranno sempre poca o nessuna istruzione. Ora, per mantenere l'esercito combattente in istato da proseguire una guerra che quantunque corta può durare alcuni mesi ed anco un anno, conviene avere dei depositi che li riforniscano mano mano ed a misura dei vuoti che si fanno. Questi uomini devono avere una istruzione che secondo il presente ordinamento debbe essere data dai distretti, ossia dalle compagnie permanenti di questi distretti, che sarebbero i veri depositi dell'esercito combattente.

L'onorevole Angioletti vuole che ogni reggimento abbia il proprio deposito, di una, due, tre o quattro compagnie, ossia quante ne occorrono

per inquadrare queste truppe che bisogna istruire in tempo di guerra per essere poi mandate all'esercito combattente. Questo è senza dubbio un sistema che può pure funzionare e che si può discutere, ma noi abbiamo invece seguito quest'altro sistema; abbiamo cioè preso il sistema che i depositi fossero i distretti. Noti però qui il Senato, che mentre si stabilisce il numero delle compagnie dei reggimenti, si lascia invece indeterminato il numero delle compagnie permanenti dei distretti, con facoltà al Ministro della Guerra, di aumentarle o di diminuirle; e ciò è stato acconsentito appunto dall'altro ramo del Parlamento e spero vi aderirà pure il Senato, nell'intento che, trattandosi d'istituzione nuova come quella dei distretti e della quale non evvi un perfetto esempio negli altri eserciti e particolarmente in quello della Germania; nell'intento, dico, che si potesse aumentare o diminuire le compagnie permanenti, secondo che l'esperienza sia per dimostrare necessario.

Quindi potrei dire all'onorevole Senatore Angioletti: se si lasciano in questo articolo le compagnie permanenti, ciò non toglie che possiamo ridurle ad una sola per distretto; e difatti già fin d'ora abbiamo bensì dei distretti con quattro o cinque compagnie, ma ne abbiamo anche di quelli con una compagnia sola, e tutti potrebbero essere ridotti a questo numero; sopprimerle però sarebbe un compromettere troppo l'avvenire, senza aver fatto un esperimento, il quale giustifichi una misura simile.

L'onorevole Senatore Angioletti esaminando poi le condizioni del tempo di pace ha fatto osservare che queste compagnie sono destinate a ricevere il contingente di prima categoria, istruirlo almeno coll'aiuto dei reggimenti, ed istruire pure la seconda categoria, sebbene a questa seconda categoria il Senatore Angioletti passi sopra considera do che, sarà soppressa. Quando sarà soppressa, dico io, la seconda categoria, allora potremo forse sopprimere anche le compagnie permanenti, ma per le leggi vigenti, la seconda categoria esiste, ed esistendo essa, anche l'onorevole Senatore Angioletti è obbligato ad ammettere la necessità delle compagnie permanenti per istruirla.

Ma stando anche solo alla prima categoria, io dirò che indipendentemente dall'istruzione, non c'è dubbio che per venti, trenta o qua-

ranta giorni le nuove reclute che arrivano successivamente dai consigli di leva ai distretti, è conveniente si fermino là, non fosse altro per il grande vantaggio economico che si ottiene, evitando che siano mandate ai reggimenti prima di essere state verificate e perfettamente riconosciute abili al servizio, e così scansando tutte quelle spese per trasporti da un'estremità all'altra della penisola, che si solevano fare per il passato; e difatti affrettando soverchiamente questo invio ai reggimenti, succedeva che per esempio da Palerino e da Catanzaro partissero delle reclute alla volta di Torino, d'onde dopo 15 o 20 giorni bisognava rimandarle alle case loro con grave dispendio.

Invece tenendo ora questi uomini per qualche giorno di più al distretto sono quivi visitati, e se vengono trovati inabili sono licenziati senza che siano allontanati dalle loro rispettive provincie; ed in questo modo si sono rese rare le riforme ai reggimenti, dappoichè una buona scerna è già stata fatta al capoluogo del distretto rispettivo.

Questi sono dettagli sui quali non vorrei intrattenere il Senato, ma è pur indispensabile farne cenno perchè se, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Angioletti, si approvasse la soppressione completa delle compagnie permanenti, si porterebbe certamente un grave sconvolgimento al nostro sistema attuale, si muterebbe intieramente il principio su cui si fonda l'istituzione dei distretti e si renderebbe impossibile il loro funzionamento in tempo di guerra, giacchè dovendo essi tenere raccolta la forza di complemento da versare man mano ai corpi attivi, sarebbe impossibile di avere ordinata la forza stessa, se si sopprime le compagnie permanenti senza sostituirvi altro, a meno che non si vogliano sopprimere soltanto di nome.

Al distretto di Roma per esempio, noi abbiamo 20 ufficiali di cui 5 nello stato maggiore e gli altri 15 alle compagnie, mentre vi sono 100 uomini di bassa forza. Sicuramente io potrei fare che quel distretto non avesse compagnie, inquadrandone tutto il personale nello stato maggiore, il quale sarebbe così composto di 20 ufficiali e 100 soldati. In tal modo si potrebbe soddisfare l'onorevole Angioletti, ma il mutamento sarebbe di pura forma, nè si otterrebbe economia di sorta.

La proposta dell'onorevole Angioletti mi sor-

prende poi anche più, quando veggo che le sole lagnanze che si muovono ai Distretti come sono ora costituiti, anche dai generali comandanti di Divisione, consistono in ciò che bisognerebbe aumentare di qualcheduna il numero delle compagnie permanenti; giacchè nell'arrivo e nel congedamento delle classi sono le compagnie che funzionano, essendo esse incaricate di riunire le reclute, di ordinarle e di disporre l'invio ai corpi, ed il ritorno alle loro case.

Tutti quelli che hanno visto qui in Roma come funzionava il distretto alcuni mesi fa, ricorderanno, che con 2 mila uomini, che aveva non è successo alcun disordine, e le compagnie essendo distaccate di quartieri una qua, una là, funzionarono benissimo, e le cose procedettero regolarmente.

Si supponga invece che non avessero esistito queste unità, le quali raggruppano insieme 3 o 4 cento uomini, e che lo Stato maggiore avesse dovuto da se solo, ancorchè per 3 o 4 giorni soltanto, provvedere a 2 o 3 mila uomini: allora sì che il disordine sarebbe stato completo.

In quanto alla questione dei quarti battaglioni sulla quale ha insistito l'onorevole Senatore Angioletti, dirò che l'aver i reggimenti costituiti di tre anzichè di quattro battaglioni non muta la forza numerica del reggimento, che è di 2400 uomini. — Certamente se i battaglioni non dovessero contare più di 600 uomini, correrebbe una grande differenza nella forza totale del reggimento che sarebbe, con tre battaglioni, di soli 1800 uomini. — Ed allora si dovrebbe davvero pensare a creare altri 80 battaglioni per incorporare le classi in tempo di guerra.

Ma i battaglioni potendo essere forti di 800 uomini, nessun ostacolo si oppone a che i 2400 uomini di un reggimento siano ripartiti fra tre battaglioni soltanto.

L'importanza dei battaglioni risiede nella loro forza numerica e quanto più essi saranno numerosi di uomini, con tanto maggior vantaggio potranno venir adoperati contro il nemico.

L'onorevole Senatore Angioletti non ignora, come non l'ignora il Senato, che a Custoza 144 nostri battaglioni, appunto perchè di soli 450 uomini, furono battuti da soli 76 battaglioni austriaci, ma la forza complessiva del nemico era più numerosa della nostra. Però contando per battaglioni si dirà sempre che 76 battaglioni austriaci hanno battuto 144 battaglioni

italiani, senza pure riflettere che quelli rappresentavano 72 in 73 mila uomini, mentre i nostri non ne contavano che 64 mila, il che può dar la ragione del perchè noi non uscimmo vittoriosi.

Non è più il tempo oggidì di numerar la forza degli eserciti a battaglioni: bisogna numerar le baionette, e quando queste sono ben inquadrate e solide, si può vincere anche indipendentemente dalla repartizione tattica.

Io mi riservo di esaminare nuovamente la questione della forza dei battaglioni e dei reggimenti quando il Senatore Angioletti avrà formulato una precisa proposta. Frattanto io teneva a dir queste cose al Senato perchè egli non si lasci indurre quasi quasi a sopprimere le compagnie permanenti, credendo con questa misura di assicurare le sorti dell'esercito e dell'Italia, senza accrescerne altrimenti la forza. Però quando si aumentasse la forza bisognerà non solo far più numerosi i battaglioni, ma anche i reggimenti e le divisioni.

Del resto come ho già detto, questa legge non stabilisce in modo invariabile il numero delle compagnie distrettuali, ma lascia in facoltà del Ministro della Guerra, così di ridurre ad una sola per Distretto, come anche di sopprimerle tutte, se così lo creda, poichè questa legge non lo vincola per nulla.

Quindi non potrei accettare la proposta dell'onorevole Angioletti, perchè la soppressione delle compagnie permanenti dei Distretti scovolgerebbe nelle basi l'attuale ordinamento. Se col tempo si riconoscerà la possibilità e la convenienza di diminuirne il numero, lo si potrà sempre fare . . . .

Senatore ANGIOLETTI. Si possono anche aumentare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì, volendo si potranno anche aumentare, ma per farlo conviene portare in bilancio la spesa occorrente; e siccome il bilancio è discusso e votato dai due rami del Parlamento, così starà ad esso lo accettare o respingere gli aumenti che fossero proposti.

Per approfondire bene questa questione bisognerebbe entrare in troppi particolari, parlare di vestiario e di tanti altri dettagli, sui quali io non credo conveniente di trattenere il Senato qui in seduta pubblica.

Solo faccio osservare ancora all'onorevole Angioletti, che se io ho avuto dei lagni in-

torno a queste compagnie dai Comandanti dei distretti e dagli stessi Generali di divisione, è stato nel senso che esse siano per numero insufficienti al bisogno. Ora io credo che in ciò siavi un po' d'esagerazione e che per ora non occorra di aumentarle; ma neppure credo che il numero ne sia eccessivo.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Io vedo che sono le 5 1/4, e non so se il Senato vorrà consentire che io parli ancora.

Voci. Parli, parli.

Senatore ANGIOLETTI. Mi dispiace di abusare della bontà dei miei onorevoli Colleghi, ma sono costretto a riprendere la parola per rispondere ad una osservazione dell'onorevole Ministro. La deficienza delle compagnie permanenti, da lui lamentata, è stata lamentata anche da me. Una delle ragioni per cui credo ch'esse siano inutili, è precisamente questa, perchè quando non c'è da fare per il servizio cui sono destinate, esse rimangono oziose. Mi dispiace di dover pronunziare queste parole, parlando di ufficiali, ma spero che non se ne avranno a male, poichè ciò non accade per colpa loro, ma per colpa dell'istituzione.

Io propongo di sopprimerle, perchè, ripeto, l'istruzione delle reclute di prima categoria, è inutile affidarla ai distretti, quando si può fare nei corpi. Ma mi si dirà: ci è la seconda categoria, e voi non potete far conto che non ci sia; ma allora mi si permetta di fare un'altra osservazione ed è questa, che la legge sul reclutamento, la quale ho inteso che verrà pure presto in discussione, avrebbe dovuto precedere questa.

In sostanza cosa facciamo noi qui?

Noi fabbrichiamo un edificio senza sapere se lo facciamo di sassi, di mattoni o di carta, appunto perchè verrà in discussione dopo questa, la legge sul reclutamento che è la base sulla quale l'esercito si deve costruire. Io non posso naturalmente esigere che quella venga votata in precedenza, questo è compito del Governo; ma poichè mi si porge l'occasione di parlare della seconda categoria, io esprimo la mia opinione in proposito.

Il mio desiderio vivissimo per l'interesse del paese è, che questa seconda categoria sparisca dalla scena.

Diceva l'onorevole signor Ministro della

Guerra, che sarebbe ora pericoloso che le compagnie permanenti fossero soppresse, perchè il sistema da me indicato di mandare gli uomini ai reggimenti, è un sistema che non è provato, e che forse non potrebbe riuscire.

Potrei rispondere che neanche il sistema delle compagnie permanenti è stato provato per il richiamo sotto le armi dei contingenti in tempo di guerra, per cui l'esperimento, se sarebbe nuovo per gli ufficiali dei reggimenti, sarebbe nuovo anche per le compagnie permanenti.

Ha detto l'onorevole Ministro che i depositi per il caso che dovessero servire per l'istruzione delle reclute avrebbero bisogno di essere formati di 2, o 3 compagnie. No, io questo non lo credo, perchè codeste necessità non ci sarebbero; mentre da un altro canto è un fatto che si verifica sempre, che quando i reggimenti si muovono per andare in faccia al nemico, lasciano dietro di loro una quantità di ufficiali e di graduati, i quali con tutte le buone disposizioni dell'animo, non sono fisicamente atti a sopportare le fatiche della guerra; onde ripeto che quegli ufficiali riuniti al deposito, o anche se volete, presso il distretto, potrebbero benissimo sopperire al servizio che il Ministro si propone di far prestare alle compagnie permanenti.

Ci sarebbe questa sola differenza: che col mio sistema gli ufficiali si presenterebbero e agirebbero al momento veramente utile; mentre col sistema delle compagnie permanenti, mi dispiace il doverlo ridire, io credo che 10 mesi dell'anno almeno non hanno niente da fare, e due mesi si danno ad un lavoro che potrebbe esser fatto da altri.

Ho detto che non credo assolutamente che cambiando quest'articolo, la fisionomia della legge si trasformerebbe.

Ieri ebbi occasione di dire che la legge in complesso mi piace, che la trovo fatta bene e che per questo io ne sono gratissimo all'onorevole signor Ministro della Guerra; e appunto perchè credo questo, io non ho preso parte alla discussione generale; mi sono limitato ad indicare gli articoli che mi proponeva di combattere, e spero che gli onorevoli miei Colleghi concorreranno nell'avviso mio, che modificando cioè, quest'articolo, la legge resterebbe, quale è, anzi migliorata, e non andrebbe come pareva volesse dire l'onorevole Ministro, in isfacelo.

Per queste ragioni insisto perchè sia messo ai voti l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. L'emendamento che propone l'onorevole Angioletti è del tenore seguente:

« c) Gli stati maggiori dei distretti militari ad ognuno dei quali sarà addetto un numero di soldati adeguato alla importanza del distretto. »

La Commissione l'accetta?

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Angioletti, e ne darò la ragione principale.

Qualunque cosa si dica, ove si accettasse la proposta, ne sarebbe intieramente sconvolta l'economia della legge, poichè non si saprebbe come supplire a queste compagnie permanenti dei distretti e che servono in tempo di guerra per inquadrare le truppe di complemento. Se non altro dovrebbero essere trasportate, onde adempissero queste funzioni, alle sedi dei depositi. Dunque, sieno esse in un luogo o in un altro, ci devono essere. Ai distretti, se non altro, sono sotto un comando, sotto una sorveglianza stabile.

Io quindi, senza esporre altre ragioni già espresse dall'onorevole Ministro della Guerra, devo dichiarare che la Commissione non accetta l'emendamento.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Desidero solo di rispondere ad un'osservazione che fu fatta dall'onorevole Senatore Angioletti, cioè che la legge sul reclutamento avrebbe dovuto precedere quella che ci sta dinnanzi.

Io faccio notare all'onorevole Angioletti che i principii della legge sul reclutamento, sulla quale la presente si fonda, sono stati approvati fin dal 1871, ed egli sa che con quella legge è stata conservata la seconda categoria e disposto che questa dovesse essere chiamata sotto le armi per almeno cinque mesi in uno o più anni, onde ricevere l'istruzione militare.

È bensì vero che allora fu raccomandato di presentare una nuova legge sul reclutamento la quale racchiudesse tutti i cambiamenti avvenuti dopo il 1854 e quelli che vi si volevano introdurre; ma questa nuova legge non è che allo

stato di progetto davanti all'altro ramo del Parlamento. Quella adunque su cui noi dobbiamo per ora basarci è la legge del 19 luglio 1871. Quando poi venga in discussione il nuovo progetto, il Senatore Angioletti potrà proporre la soppressione della seconda categoria; e, se vi riuscirà, potranno pure sopprimersi allora le compagnie permanenti dei distretti.

La compagnia permanente d'un distretto ha dei doveri essenziali da compiere: Ricevere il contingente annuo, vestirlo, armarlo, mandarlo al reggimento; ricevere le seconde categorie, istruirle per 40 o 50 giorni, ritirare il vestiario alle classi congedate; insomma essa ha un fortissimo lavoro.

Ma questo non è tutto, che anzi il suo compito essenziale comincia in tempo di guerra, come accennava l'onorevole Senatore Casati.

Queste compagnie, dico, non sono propriamente costituite pel tempo di pace, ma anche in tempo di pace hanno abbastanza da fare in tutti i distretti.

Si sa che l'esercito si tiene pel tempo di guerra e per fare la guerra, non pel tempo di pace.

Ora, uno di questi bisogni di guerra è appunto l'aver i mezzi per ricevere i contingenti di riserva destinati a rifornire l'esercito combattente, e di cui non si può fare a meno: è un sistema come un altro. Invece di fare le compagnie permanenti dei distretti si possono fare i battaglioni di completamento come in Austria che non ha le compagnie dei distretti; è un sistema, dico, che pure funziona; ma se l'onorevole Angioletti crede che non vi debba essere nè l'uno nè l'altro sistema e che se ne possa far senza, dico ch'è in errore. Non è questione di spesa questa, è questione di sistema; non dica l'onorevole Angioletti che sarebbe diminuzione di spesa, poichè non lo è. Facendo altrimenti si ricadrebbe nel sistema del 1866 e l'onorevole Angioletti sa, e tutti sappiamo, che è ciò appunto che vogliamo evitare con questa disposizione.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Angioletti nella sua proposta?

Senatore ANGIOLETTI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Angioletti.

(È appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo coll'emendamento del Senatore Angioletti . . .

Senatore CASATI L., *Relatore*. Vorrei osservare che l'emendamento Angioletti sarebbe meglio metterlo ai voti prima del complesso dell'articolo; altrimenti, chi respingesse l'emendamento, respingerebbe pure l'articolo.

Domando perciò la divisione.

PRESIDENTE. Leggerò dunque la prima parte dell'articolo sino all'emendamento Angioletti, cioè:

« L'arma di fanteria comprende:

- a) La fanteria di linea;
- b) I bersaglieri. »

Chi approva questa parte dell'articolo, sorga. (Approvato.)

Viene ora l'emendamento Angioletti testè letto. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga. (Non è approvato.)

Do lettura del resto dell'articolo.

- « c) Gli stati-maggiori e le compagnie permanenti dei distretti, e le compagnie alpine.
- d) Gli ufficiali delle fortezze. »

Chi approva questi due ultimi comma dell'articolo, sorga. (Approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo intero di cui do lettura:

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga. (Approvato.)

L'ora essendo tarda, la discussione sarà continuata domani. Ora si procederà allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione:  
Affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane;

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Nuovi provvedimenti a favore di alcuni Comuni danneggiati dalle inondazioni e da altri disastri avvenuti nel 1872;

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	2
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Convenzione tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di Ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade;

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Requisizione di cavalli e veicoli pel servizio dell'Esercito in guerra;

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Avverto che domani al tocco ha luogo la riunione degli uffizi per l'esame del progetto di legge relativo alle Corporazioni religiose. La seduta è sciolta (ore 6).

**CXXVIII.**

**TORNATA DEL 5 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Annunzio della morte di Urbano Rattazzi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito* — *Nuova redazione dell'articolo 10 proposta dalla Commissione, approvata* — *Approvazione dell'articolo 22* — *Considerazioni ed appunti del Senatore Angioletti sull'articolo 23, combattute dal Relatore e dal Ministro della Guerra* — *Schiarimenti del Senatore Angioletti e del Ministro* — *Spiegazioni del Relatore e del Senatore Angioletti* — *Approvazione dell'art. 23 e dei successivi articoli fino al 28 inclusivo* — *Osservazioni e proposta del Ministro all'articolo 29* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Raccomandazioni del Senatore Cadorna, a cui risponde il Ministro* — *Replica del Senatore Cadorna* — *Rinvio dell'art. 29* — *Approvazione degli articoli 30, 31 e 32* — *Osservazioni del Senatore Chiesi all'art. 33, cui risponde il Ministro* — *Osservazione del Senatore Cadorna, cui rispondono il Ministro e il Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 33 al 44 inclusivo* — *Aggiunta proposta dalla Commissione all'art. 45* — *Approvazione dell'articolo 45 coll'aggiunta, e degli articoli dal 46 al 51 inclusivo* — *Variante proposta dal Ministro all'articolo 52, accettata dalla Commissione* — *Approvazione dell'art. 52 e degli articoli dal 53 al 59 inclusivo* — *Considerazioni ed appunti del Senatore Trombetta all'art. 60.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Guerra, più tardi intervengono i Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

I Senatori Di Campello, Salmour e Di Monale chiedono un congedo di un mese per motivi di famiglia, il quale viene loro dal Senato accordato.

**Annunzio della morte di Urbano Rattazzi.**

**PRESIDENTE.** Signori Senatori:

Un telegramma del Sindaco di Frosinone mi impone il penoso dovere di annunziare al Se-

nato che l'eminente uomo di Stato, che tanta parte ebbe nella causa italiana, il commendatore Urbano Rattazzi cessò colà di vivere questa mattina alle ore nove.

**Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.

Domando alla Commissione che cosa propone relativamente all'articolo 10 che le è stato trasmesso.

Senatore CASATI L., *Relatore.* L'articolo 10, che riguarda il Comitato dello Stato Maggiore generale sarebbe stato redatto in altro modo per introdurvi, a tenore della proposta del Senatore Cadorna, l'iniziativa in favore di questo Comitato.

La nuova redazione sarebbe la seguente:

« Art. 10. Il Comitato di Stato Maggiore generale è il Corpo consultivo del Governo nelle grandi questioni militari. Dovrà anche di sua iniziativa studiarle e richiamare su di esse l'attenzione del Ministro della Guerra.

» Esso si compone degli ufficiali generali di terra e di mare, che coprono i più alti impieghi militari.

» L'ufficio di presidente del Comitato di Stato Maggiore generale può costituire l'unico impiego di un ufficiale generale, ovvero essere cumulato ad altro. L'ufficio invece di membro del Comitato stesso va sempre cumulato ad altro impiego. »

Come si scorge, il secondo capoverso rimane tal quale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'articolo della Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora si apre la discussione sull'articolo della Commissione. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 23:

« La fanteria di linea consta di 80 reggimenti.

» Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato: di uno stato maggiore, di tre battaglioni a quattro compagnie, e di un deposito. »

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. I reggimenti della nostra fanteria per antiche disposizioni sovrane si componevano come tutti sapete, di 4 battaglioni. Ora, per una recente disposizione, che il Ministro vuol far passare allo stato di legge, si compongono di tre soli battaglioni.

Quale sia la vera ragione per cui fu operata con Decreto Reale questa ardita riduzione, io veramente non so; ufficialmente non l'ho mai letta, non l'ho mai sentita dire: ma suppongo, come supponeva ieri, che stia nell'aver voluto prendere dal bilancio, senza aggravarlo, la somma necessaria per costituire le compagnie permanenti dei distretti, per istruire la seconda categoria ed altre cose consimili; stabilendo così la massima che per avere un esercito forte e numeroso, come si reclama ai giorni che corrono, valgano meglio questi accessori di quel che non varrebbero 80 battaglioni di fanteria.

E per rinforzare questa ragione, che forse

non sarebbe stata troppo soddisfacente per tutti, si vuole ora sostenere che da questa riduzione l'effettivo dell'esercito non ne scapiterà perchè i battaglioni in tempo di guerra si potranno portare fino a 1000 uomini.

Dell'inutilità delle compagnie permanenti ebbi l'onore di parlare ieri, sebbene con poco frutto. Dell'inutilità della seconda categoria parlerò quando verrà in discussione la legge sul reclutamento, perchè là appunto è il suo posto; onde, mi limiterò oggi a combattere la strana asserzione che tre battaglioni possano fare le veci di quattro, e l'altra ancor più strana che la sottrazione dalle file dell'esercito di 80 battaglioni di fanteria, anzi di 85, non solo non lo affievolirà, ma lo rinforzerà.

Prima di tutto, Signori miei, io sono intimamente persuaso che un battaglione di 1000 uomini anche di 900 o di 800, se vuolsi, è troppo numeroso perchè possa essere ben diretto, bene amministrato, ben comandato in tempo di guerra.

So dagli esempi francesi, prussiani e anche da quelli inglesi e americani che molto spesso ci si presentano sotto gli occhi, ma so anche dalla esperienza nostra, che per me è la prima maestra, che i battaglioni troppo numerosi, i battaglioni più forti di 600 uomini, in tempo di guerra presentano più inconvenienti che vantaggi. So che questo è un sistema che invece di essere per l'esercito una ragione di maggior forza, è una ragione di debolezza, perchè ha in sé germi di disordine e di confusione che molto spesso si palesano con grave danno del servizio.

Con i quadri organizzati come gli abbiamo noi, con i nostri regolamenti, un ufficiale superiore, e vorrei prenderlo fra i più svelti, fra i più intelligenti, non può far manovrare per un lasso di tempo un battaglione di 900 uomini; e non solamente non li può far manovrare in faccia al nemico su di un terreno accidentato e coperto, sotto i colpi delle palle nemiche, ed anche sotto quelli delle intemperie che pure aumentano le difficoltà del comando, ma ne anche in piazza d'armi, sul terreno scoperto e unito, senza palle nemiche, senza pioggia ed anche senza vento. Io credo che un ufficiale superiore, ripeto coi quadri, notate bene, organizzati come li abbiamo noi, col nostro regolamento non può comandare un battaglione di 900 uomini.

Ma mi dirà l'onorevole Ministro della Guerra

che in faccia al nemico si manovra poco. Io debbo rispondergli che pur qualche cosa bisogna fare, bisogna pur spiegarsi in ordine sparso, o in ordine chiuso, bisogna mettersi in colonna, marciare a destra, marciare a sinistra, formare un quadrato o più quadrati, marciare avanti, marciare in ritirata; mi limito a questi movimenti, ma ripeto ancora una volta che coi mezzi di cui si dispone coi nostri quadri, col nostro regolamento, un ufficiale superiore, il quale non ha a sua disposizione che la sua voce e le gambe del suo cavallo, non può assolutamente comandare un battaglione di 900 uomini.

Di più, in mezzo alle fasi non sempre divertenti di una battaglia, si rinfranca, si rinforza il morale del soldato, se gli è possibile di fissare gli occhi sul suo comandante che è là per dargli il buon esempio.

Or dunque se il battaglione è di una forza giusta, ogni soldato può vedere il suo comandante e farsi da lui notare; se il battaglione è troppo numeroso, molti sono i soldati che non vedranno il loro comandante, e che non avranno la soddisfazione di farsi osservare da lui.

L'onorevole signor Ministro in una circostanza in cui gli si facevano osservazioni su questo proposito, e più particolarmente sulle difficoltà che avrebbero incontrate i capitani per comandare delle compagnie troppo numerose, rispose (almeno così ho letto) che vi avrebbe rimediato disponendo perchè i capitani fossero a cavallo.

Io credo, Signori miei, che questo rimedio non ovierebbe completamente all'inconveniente. Tutto il vantaggio che se ne potrebbe trarre, sarebbe di avere i capitani meno stanchi dopo una marcia; ma non bisogna perdere di vista che quando il combattimento comincia, la compagnia deve abbandonare la strada; e precisamente allora il capitano deve smontare da cavallo e consegnarlo al suo domestico, il quale sarà pure un uomo di meno a combattere nel momento del più grande bisogno. Sopra un terreno rotto da fossi, sopra un terreno accidentato, intralciato da ogni specie di coltivazione, come è la maggior parte del terreno nel nostro paese, come è il terreno sul quale abbiamo finora combattuto, e sul quale molto probabilmente bisognerà tornare a combattere, un capitano che vuol

fare il suo dovere, e che vuol comandare la sua compagnia, non ci è via di mezzo, bisogna che stia a piedi.

Aggiungo che il capitano troverà spesso anche delle difficoltà poco superabili nell'amministrazione della sua compagnia troppo numerosa.

Altro è dar da mangiare, altro è vestire, armare, equipaggiare e sopperire alla mancanza di questi generi per 150 uomini, altro è farlo per 250. E poi gli onorevoli membri della Commissione e l'onorevole Ministro della Guerra sanno meglio di me che nell'esercito Piemontese, una volta sono esistite le compagnie di 250 uomini; ma dopo l'esperienza di due guerre, quella del 1848 e quella del 1849, quel sistema fu condannato.

Domando perciò se vi pare proprio bene, di far ora risorgere un condannato da voi stessi. In conclusione, signori Senatori, io esprimo l'opinione, che un battaglione non troppo forte nè troppo debole è quello che soddisfa meglio di ogni altro ad ogni necessità di servizio di guerra; esprimo l'opinione che il battaglione (a 4 compagnie, e su due righe intendo) che il battaglione, dico, di 600 uomini, tutti presenti, è il battaglione per eccellenza. Non mi dite che aumentando il numero dei battaglioni bisognerebbe aumentare quello delle compagnie le quali risulterebbero troppo esili per il numero degli uomini; perchè se il Governo persisterà nella savia idea di prendere un contingente annuo di 70 mila uomini, si avranno con 3 classi 210 mila uomini, nel qual numero la fanteria dovendo entrare per due terzi, cioè per 140 mila, se voi li distribuite nelle 1280 compagnie che risulterebbero da 80 reggimenti a 4 battaglioni, darebbero oltre 100 uomini per compagnia. Parlando di uomini intendo parlare di soldati; e parlando di soldati io escludo gli uomini di seconda categoria, i quali, a parer mio, non meritano quel nome, sui quali non si può fare assegnamento di sorta, e per i quali ogni danaro che si spende è molto male speso. Risparmiando questo danaro, il bilancio vi permetterà, senza ulteriori aggravii, di prendere il contingente poco fa indicato; e voi vi troverete formato un esercito con quadri che in tempo di pace renderanno possibile la miglior istruzione, la migliore educazione degli ufficiali e della truppa, e che in tempo di guerra non avranno bisogno di essere nean-

che troppo riempiti dei soldati in congedo ilimitato, che il Governo terrà a dovizia a sua disposizione.

Ma se questa proposizione la quale in fin dei conti tenderebbe a rimettere le cose, come sono durate da moltissimi anni sino a pochi mesi fa, se questa proposizione non piacesse, io vorrei farne un'altra: vorrei dire al signor Ministro della Guerra, voi che avete messe le mani una volta sui bersaglieri (per la qual cosa non vi critico, mi affretto a dirlo, anzi credo che quanto fu fatto sia stato fatto bene) rimettecele ancora, sciogliete i 10 reggimenti che avete creati, e assegnate i 40 battaglioni che ne risultano ad altrettanti reggimenti di fanteria; createne altri 40 per quelli che ne sono mancanti, e voi avrete la fanteria del vostro esercito costituita in reggimenti di 4 battaglioni, dei quali 3 di fanteria e uno di bersaglieri. In verità, giacchè ho toccato questo tasto, io debbo dichiarare di non aver saputo ben valutare, di non aver mai saputo comprendere le ragioni per le quali per il passato si voleva che i bersaglieri vivessero una vita tutta loro propria, differente per quanto più fosse possibile, dal rimanente della fanteria. Io non ho mai conosciuto personalmente il creatore dei bersaglieri, quel l'uomo venerabile, membro di quella venerabilissima famiglia che da tanti anni e in tanti modi ha così potentemente contribuito a formare la gloria delle armi e della politica piemontese e italiana, ripeto, io non l'ho mai conosciuto, non ho mai ascoltata la sua parola; ma dalla mirabile opera sua giudico che egli abbia voluto creare coi bersaglieri un tipo della fanteria italiana, sul quale il rimanente doveva modellarsi, al quale il rimanente doveva accostarsi, per quanto fosse ragionevolmente possibile. Ed invece io ho sempre veduto con grande scandalo mio, che non si volevano introdurre miglioramenti nel vestiario, nell'armamento, nel regolamento della fanteria, per la stolta ragione (permettetemi questa parola) di non accostarsi troppo ai bersaglieri, di non offendere la loro suscettibilità... Vedete potenza di raziocinio! Tenere depresse le condizioni di 100, per la sola ragione di non dispiacere a 10!

Ma poi, se i bersaglieri erano stati creati per servire di modello, che male si faceva loro, se vi si modellava sopra la fanteria? Mi pare anzi che sarebbe stata una ragione di soddisfa-

zione per i bersaglieri. Ma dirò di più; se da disposizioni governative fosse stabilito che al momento di mobilitazione dell'esercito, i bersaglieri dovessero essere adoperati per costituire tutto intero un corpo di esercito, io vorrei anche ammettere che certe ragioni di specialità potessero avere qualche valore, ma poichè è stabilito che al momento di una guerra, i bersaglieri sono disseminati in tutte le divisioni, in tutte le brigate, perchè in tempo di pace tenerli costituiti in reggimenti separati?

Ora poi che l'attuale Ministro della Guerra, con savie, anzi con saviissimo provvedimento, ha dato alla fanteria ed ai bersaglieri un solo regolamento, ora che si propone di dar loro un solo armamento, e supponendo altresì che voglia ravvicinarli più che sia possibile nel vestiario, la qual cosa, a parer mio, sarebbe pure benissimo fatta, non esisteranno neanche più le ragioni antiche, o meglio le antiche superstizioni per tenerli divisi, in quello stato di antagonismo che non ha mai giovato al servizio, onde accettando questa seconda mia proposizione, oltre al vantaggio di dare all'esercito un aumento di quaranta battaglioni, ne verrebbe pure l'altro grandissimo, che queste due fanterie, destinate a vivere e combattere insieme, si affiaterebbero meglio, si istruirebbero meglio nelle parti che rispettivamente loro concernono per servire di complemento l'una all'altra.

L'onorevole Ministro della Guerra che ha fuso in un solo reggimento l'artiglieria da piazza con quella di campagna ed il treno, fonda anche i bersaglieri colla fanteria, e farà opera meritoria. Ma frattanto bisogna ben dire, o Signori, che è uno spettacolo abbastanza strano quello cui assistiamo da diverso tempo! Dopo che fu combattuta, or son due anni, quella guerra colossale che tutti conosciamo, fu sentita dai Governi e dai popoli la necessità di avere molti e buoni soldati, e questa necessità fu pur sentita nel nostro paese e cantata su tutti i tuoni, tanto più perchè è nella mente di molti, e nella mia altresì, che una potenza vicina abbia una gran voglia di attaccar briga con noi a, - pena le sue circostanze glie lo permetteranno. Ma ora domando io, con questo avvenire che ci si presenta, quali misure abbiamo preso noi per avere molti e buoni soldati?

In quanto ad averne molti, abbiamo veduto aumentare un reggimento di cavalleria, e con

questo progetto ci viene promesso l'aumento di 20 batterie e di 12 compagnie di piazza; ma abbiamo veduto precedentemente diminuire 5 battaglioni di bersaglieri, e 80 battaglioni di fanteria; in poche parole, l'esercito è stato diminuito di una quarta parte della sua forza con soddisfazione di quelli che credono alla convenienza di aumentarlo; ma non è vero che lo spettacolo cui assistiamo, è abbastanza strano? Prego l'onorevole Ministro della Guerra e la Commissione di non ripetermi ancora una volta, poichè l'ho letto più e più volte, che in tempo di guerra i battaglioni saranno portati a 1000 uomini, perchè mi pare di avere dimostrato che un battaglione di 1000 uomini coi *nostri quadri e col nostro Regolamento*, non è una cosa seria, ma quando anche lo fosse, domando io perchè non li lasciaste sussistere questi battaglioni, i quali riempiti come volete riempire, tutti gli altri, vi avrebbero dato, mi pare cosa chiara, 85 mila uomini di più? In quanto poi ad avere buoni soldati, voglio dire più robusti e meglio istruiti, era generalmente sentita la necessità di allargare il campo delle esenzioni fisiche e di farla una volta finita con la seconda categoria che dà uomini inetti al servizio militare perchè mancano completamente dell'istruzione e dell'educazione necessaria; ma invece che cosa si sta facendo? Da una parte l'elenco delle infermità, invece di essere allargato, è stato ristretto, per cui introducendo nell'esercito uomini ammalati e impedendo che ne escano, abbiamo già veduto duplicarsi, triplicarsi in poco tempo il numero degli uomini inetti al servizio militare in tempo di pace, non che in tempo di guerra. — Dall'altra parte che concerne lo avere soldati istruiti, vedo che si sta ancora fabbricando dei castelli in aria con quei soldati di carta che si chiamano di seconda categoria, eppure si sente dire che l'esercito va rinforzandosi e che va facendosi più numeroso! Onorevole Ministro della Guerra, io non ho proposizioni da fare, ma non posso a meno di muoverle la preghiera di voler restituire all'esercito gli ottanta battaglioni che gli furono tolti, od almeno quei quaranta nel modo da me proposto e di più dare ai comandanti di battaglione il mezzo di poterlo veramente comandare, perchè, come io diceva or ora, un maggiore che dispone semplicemente della sua voce e delle gambe del suo cavallo, io credo che non possa essere al caso di comandare un

battaglione di ottocento uomini, e dubito molto che in tempo di guerra e sul terreno accidentato possa comandarne neanche uno di seicento, senza l'aiuto che vi ho indicato, senza l'aiutante maggiore a cavallo che vegli all'esecuzione degli ordini e a far valere la volontà del comandante. Io ritengo per conseguenza che entrando in campagna con i mezzi che sono indicati in quest'articolo, noi ci troveremo in cattive condizioni.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Non è mia intenzione di entrare in tutti i particolari tecnici cui l'onorevole Senatore Angioletti ha accennato. Questa sarà specialmente cura dell'onorevole Ministro della Guerra.

A me tocca però di chiarire quali furono gl'intendimenti della Commissione nell'approvare precisamente la proposta fatta dall'onorevole Ministro. E tanto più mi preme di chiarire ciò, inquantochè l'accusa netta fatta ieri e oggi rinnovata dall'onorevole Senatore Angioletti che sia diminuita di 1/4 la forza dell'esercito, è assai grave e potrebbe far cattiva impressione nel paese, se fosse vera. Ma in realtà io credo che non sia esatta. L'onorevole Angioletti ha detto che la Commissione emise la strana asserzione che 3 battaglioni equivalessero a quattro.

Se realmente la Commissione avesse detto ciò, avrebbe ragione di chiamarla un'asserzione strana, anzi stranissima. Ma la Commissione non l'ha detto. Essa disse che 3 battaglioni di 800 uomini equivalgono a 4 battaglioni di 600 uomini, perchè 3 per 8 fa 24, come 4 per 6 fa 24. Ha detto poi che quando si possano rinforzare i battaglioni e portarli da 800 a 1000 uomini, si avrebbe il reggimento aumentato perchè 3 per 10 fa 30, mentre 4 per 6 seguita a fare 24. Che se poi si aumentassero di forza i battaglioni e si volessero tuttavia a 4 per reggimento, sarebbe impossibile che il colonnello potesse maneggiarlo, specialmente in campagna.

Reggimenti di 3600 uomini a 4000 non sarebbero cosa possibile. Si verrebbero ad avere delle brigate di 8 mila uomini, delle Divisioni di 18 mila, dei Corpi d'esercito di 40 mila uomini. Ciò sarebbe assolutamente impossibile. E mantengo il confronto colla cifra di 600,

perchè colla forza di cui noi possiamo disporre, assolutamente quella cifra non si oltrepasserebbe nei battaglioni, quando se ne volessero quattro per reggimento.

Fu accennato nell' Relazione, attenendosi alle cifre somministrate dal Ministro della Guerra, che la forza attualmente disponibile che può essere incorporata nell'esercito permanente (e che rappresenta una cifra di veramente presenti, ossia fatta la deduzione del quinto per tutte le mancanze che possono accadere), non può oltrepassare i 275 mila uomini.

Se si avessero questi 275 mila uomini, e supposto che i due terzi se ne attribuissero alla fanteria, le compagnie risulterebbero di 193 uomini, e quindi ancora al disotto di quella cifra di 200, che si riguarda come un minimo della forza della compagnia.

Ma è anche da avvertirsi una cosa, cioè che in questi 275 mila uomini, 25 mila apparterebbero a quelle seconde parti di contingente di prima categoria del 1850 e 51, le quali non riceverebbero che pochi mesi, cioè tre mesi d'istruzione. Quindi non sarebbe il caso di far molto assegnamento sopra queste seconde parti, e forse in occasione di mobilitazione sarebbe bene lasciarle a casa, come truppe di complemento, piuttostochè incorporarle nei reggimenti. In questo caso si diminuirebbe la forza disponibile da incorporarsi nell'esercito permanente per la fanteria, di circa 119, ossia le compagnie invece di 190 avrebbero 170 uomini; quindi ancora meno di quello che si è stabilito essere il minimo.

È vero che queste ragioni l'onorevole Senatore Angioletti non vuole udirle, perchè egli dice che i battaglioni di 800 o 900 uomini sono mostruosi: egli dice che un maggiore per quanto sia svelto, per quanto sia dotto nell'arte militare, per quanto sia rotto al comando, non può comandare un battaglione di quella forza.

Io non voglio entrare a discutere molto lungamente su questo punto; ma chiederò: perchè quello che possono fare i Maggiori delle altre nazioni non lo potrebbero fare anche i nostri?

Senatore ANGIOLETTI. Sono su tre righe, vale a dire un terzo meno dei nostri.

Senatore CASATI L., *Relatore*. L'essere su tre righe riduce certamente il fronte del battaglione di un terzo; ma questo, soltanto quando

il battaglione sia schierato in piazza d'armi. Ma quando il battaglione combatta in ordine sparso, non sono più nè due, nè tre, nè quattro; ma secondo il terreno, una compagnia si trova da una parte, una dall'altra, e per conseguenza il battaglione, quando è di una data forza, occuperà sempre quel dato spazio di terreno. D'altronde, chi impedisce poi che il battaglione sia messo su quattro righe, quando lo si reputi necessario? In tale caso il Maggiore potrà più facilmente vedere tutto il suo battaglione, di quel che se fosse su tre.

Fu detto anche che la compagnia troppo forte fa sì che il battaglione occupi nel combattimento una superficie talmente estesa, che il soldato non si trova più sotto gli occhi del suo maggiore e non può quindi essere da lui lodato. Mi sembra che il soldato che fa bene il suo dovere debba essere contento di poter essere notato dal suo capitano e dagli ufficiali della sua compagnia; ma se vuole essere rimarcato anche dal Maggiore, perchè non lo dovrà essere anche dal Colonnello e dal Generale? Non vi è davvero ragione perchè egli debba essere lodato dal suo Maggiore. Il soldato sa benissimo che il capitano è il suo superiore immediato e per lui è sufficiente essere da questi lodato, e sa che se il suo capitano ha avuto ragione di lodarsi di lui, ne farà rapporto ai superiori.

Il Senatore Angioletti ha aggiunto anche che le compagnie troppo grosse presentano troppe difficoltà di amministrazione. Io davvero non vedrei perchè compagnie di 200 o 250 uomini, avrebbero a presentare questa difficoltà di amministrazione, quando non lo presentano nè gli squadroni di cavalleria, che sono composti di 150 uomini e 150 cavalli, nè le batterie che hanno anch'esse presso a poco una egual forza fra uomini e cavalli, il che fa sì che tanto le une come le altre risultino fra uomini e cavalli più numerose delle grosse compagnie di fanteria.

L'esperienza delle grosse compagnie, egli ha detto, fu fatta in Piemonte, e fu abbandonata dopo due campagne; ma non ha però osservato che in Piemonte la maggior parte dell'esercito, e specialmente della fanteria, era costituita dai provinciali, i quali non servivano che 14 mesi, quando pure compievano tutto il tempo di servizio obbligatorio sotto le armi,

perchè talvolta erano congedati anche prima. Il che a me sembra faccia una gran differenza in confronto a soldati che abbiano avuto una istruzione di due anni e nove mesi o tre anni.

Del resto, se l'onorevole Angioletti volesse ricostituire ora gli 80 battaglioni che furono soppressi (giacchè non sono che 80 battaglioni di fanteria di linea quelli che sono stati soppressi dall'onorevole Ministro della Guerra colla legge attuale), io domando: quali soldati prende per riempire i quadri? Non ve ne sono. Quando i contingenti delle leve successive avranno dato la forza necessaria da inquadrare nei nuovi battaglioni, questi nuovi battaglioni si formeranno; ma invece di portare i reggimenti a quattro battaglioni, si faranno reggimenti nuovi; e si dovrà anche nello stesso tempo provvedere non solo alla fanteria, ma all'artiglieria, alla cavalleria e a tutte le armi accessorie che devono costituire l'esercito. Quest'aumento dell'esercito però è subordinato a due grandi condizioni. La prima è la forza del bilancio, e la seconda è la forza del contingente di leva: senza un grave aumento del bilancio non si può aumentare considerevolmente la forza della leva.

L'onorevole Senatore Angioletti vorrebbe un contingente di 70 mila uomini, l'onorevole signor Ministro della Guerra ha chiesto un contingente di 65 mila, e per ottenerlo è necessario che il bilancio sia aumentato di 11 milioni.

Quest'aumento di bilancio però non è ancora sancito; è cosa che è ancora da venire. Con questo contingente di 65 mila uomini e col corrispondente aumento nel bilancio, si avranno i 300 mila proposti nel progetto di legge; ma se si vuole un esercito di 400 mila uomini in modo da potere portare l'aumento di 80 battaglioni in guisa di avere un esercito di 24 divisioni invece di 20, ci vorrà un bilancio ordinario di 180 milioni.

Perchè, senza denaro, non si possono fabbricare armi, non si possono fondere i cannoni, non si possono acquistare i cavalli necessari al loro traino, e non si possono mantenere gli uomini. Questa adunque è questione di bilancio ed essendo subordinata anche la questione della leva, è chiaro che mancano per ora uomini e danaro per potere spingere gli armamenti come l'onorevole Senatore Angioletti desidererebbe.

Quando si avranno, si potrà benissimo venire

nell'idea sua; però senza l'aumento dei battaglioni nei reggimenti, ma colla creazione di nuovi reggimenti.

Se ora si volessero aumentare i battaglioni, ho già detto che non vi sarebbero i soldati da inquadrarvi, ma supposto che vi fossero anche i soldati, non vi sarebbe la proporzione sufficiente delle altre armi.

Per aumentare di 20 reggimenti corrispondenti agli 80 battaglioni (perchè non converrebbe, come dissi, ripartirli negli attuali reggimenti, ma se ne dovrebbero formare dei nuovi) si dovrebbe avere una forza complessiva di 80 mila uomini, alla quale è necessaria anche la corrispondente cavalleria ed artiglieria. Si avrebbero due corpi di esercito di più; per questi bisognerebbe aumentare di due reggimenti l'artiglieria da campagna, e almeno di 4 reggimenti la cavalleria, oltre l'accrescimento delle altre armi o corpi accessori; perchè bisognerebbe aumentare anche i bersaglieri, quantunque l'onorevole Angioletti vorrebbe quasi sopprimerli. Ma questi bersaglieri, a meno che si faccia la radicale riforma che finora nessuna nazione fece, di abolirli, bisognerebbe pure averli per le nuove divisioni, come si hanno nelle altre già esistenti. Bersaglieri o cacciatori, che si vogliono chiamare, tutti gli eserciti gli hanno, e noi pure dobbiamo mantenerli. Per venti reggimenti di fanteria di linea sarebbero adunque necessari 10 nuovi battaglioni di bersaglieri.

Vede dunque l'onorevole Angioletti che la questione non è così semplice come a prima vista pare, e che non è realmente quale egli l'ha esposta; ossia che si sia diminuita la forza di un quarto.

La forza è rimasta precisamente quella che era, soltanto è ripartita differentemente; ma la forza, ripeto, è ancora quella, perchè non si è congedata definitivamente nessuna classe. Se fosse stato dichiarato che una parte di soldati non appartiene più all'esercito, si potrebbe dire che è diminuita la forza totale di esso; ma quando questi soldati invece di essere in un battaglione sono passati in un altro, la forza rimane eguale.

Ma, risalendo al principio del discorso dell'onorevole Angioletti, egli recava considerazioni molto gravi, come quella della diminuzione dei battaglioni e dell'impossibilità delle compagnie grosse perchè il Maggiore non può comandare i battaglioni che abbiano compa-

gnie così forti; venendo al fine poi egli ridusse le considerazioni stesse ad una proporzione molto minore, ossia alla questione di rendere possibile il comando al Maggiore, dando il cavallo all'aiutante maggiore di battaglione.

A questo la Commissione non avrebbe nulla da opporre, anzi favorirebbe questa proposta.

Ma non sarebbe veramente in questa legge che essa troverebbe la sua miglior sede. Quando venga in discussione la legge sugli stipendi ed altre competenze per l'esercito, nella quale sono appunto le competenze per i cavalli, se l'onorevole Senatore vorrà far la proposta, la Commissione vedrà se dovrà accettarla e forse propenderà per essa.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dopo le sagge osservazioni dell'onorevole Relatore, poco mi resta da aggiungere per combattere le idee esposte dall'onorevole Senatore Angioletti.

Io veramente, avrei desiderato che l'onorevole Senatore avesse fatto una proposta concreta da contraporre all'articolo 23 che stiamo esaminando. Quest'articolo stabilisce in modo preciso, che vi saranno 80 reggimenti a tre battaglioni ed un deposito, locchè vuol dire che in conseguenza della legge attuale, ciascun reggimento sarà formato dei tre battaglioni, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra; più una compagnia di deposito.

Tutti sanno, e fu già detto più volte, che col sistema attuale di reclutamento, cioè: con un contingente annuo di 60 o 65 mila uomini; col riparto delle 12 classi di prima categoria, 8 nell'esercito permanente o attivo e 4, le più antiche, nell'esercito territoriale o nella milizia mobile, i battaglioni in tempo di guerra risulteranno della forza effettiva presente di almeno 800 uomini, e quindi di circa 200 uomini per compagnia, cioè di 2400 uomini per il totale del reggimento.

Io avrei desiderato, dico, che l'onorevole Angioletti avesse proposto un determinato numero di reggimenti costituiti di tanti battaglioni, indicandone la forza pel tempo di guerra. È vero che ha accennato ad una forza di 600 uomini per battaglione, ma non ha formulata una proposta precisa; e ciò mi rende più difficile di oppugnare esplicitamente le sue idee, facendone risultare non solo gl'inconvenienti, ma anche l'impossibilità di attuarle.

Io mi limiterò pertanto a far presente al

Senato che queste idee dell'onorevole Senatore Angioletti non sono che la sintesi di una lotta che dura presso tutti gli eserciti d'Europa da 25 anni a questa parte, cioè fino dal 1848.

Prima d'allora nessuno metteva in dubbio che le unità di combattimento fossero prima il battaglione, poi la brigata e quindi la divisione.

La compagnia e il reggimento si consideravano come unità disciplinari ed amministrative.

Successivamente, migliorate le armi nella portata maggiore e nell'accresciuta celerità di tiro; progredita l'istruzione delle truppe, essendosene resi più spediti e più celeri i movimenti; si riconobbe che un battaglione compatto difficilmente può maneggiarsi e muoversi, e che per farlo si deve frazionare. Così la forza del battaglione fu ridotta a 500 o 600 uomini.

Ma non tardò a vedersi come siffatto battaglione presentava una massa anche troppo grossa per poter manovrare sia in linea, sia in colonna serrata con quella scioltezza ed elasticità che gli effetti delle odierne armi esigono per non esporre la truppa inutilmente a perdite eccessive. Si comprese che bisognava scendere ad un'unità di combattimento di minor mole, cioè alla compagnia od, al più, alla riunione di due compagnie.

Così sorse il sistema prussiano del battaglione in quattro compagnie, la compagnia essendo considerata come unità elementare di combattimento, come lo era prima il battaglione. Nell'esercito austriaco, i battaglioni si fecero di 6 compagnie, ma l'unità di combattimento fu formata dallo accoppiamento di due compagnie.

La Francia mantenne il sistema del battaglione come unità di combattimento; e così fu fatto da noi fino al 1866; ma dopo di allora che cosa è successo? È avvenuto che tutte le potenze, cominciando dall'Austria, hanno adottato perfettamente il sistema prussiano ed anche la Francia si incammina per questa medesima strada; e noi pure nel 1870, sempre mantenendo il nostro battaglione su quattro compagnie, abbiamo ammesso che la compagnia si dovesse considerare come prima unità di combattimento e dovesse quindi avere forza adeguata a tale oggetto.

Se quindi ora prevalesses l'opinione dell'onorevole Angioletti, noi dovremmo tornare indietro, tornare al 1848. Ciò potrebbe anche non

essere un errore, ma un'ottima cosa, perocchè pur non di rado succede che, fatto un mutamento in fin di bene, la speranza consiglia poi di recederne. Io però non potrei, non saprei per ora decidermi a questo recesso, riflettendo, non fosse altro, che se per avventura fossimo nell'errore, ci siamo con tutte le altre potenze di Europa. Aggiungo del resto che io ho il pieno convincimento che se mutassimo sistema, noi, scientificamente, teoricamente, e praticamente, commetteremmo un madornale errore.

L'onorevole Angioletti dice che un battaglione non può essere comandato se consta di una forza maggiore di 600 uomini. Io però mi permetto di osservare che la Prussia, l'Austria e la Francia hanno i battaglioni di 1000 uomini, mentre noi non li abbiamo che di 800 uomini, onde mi pare che piuttosto di diminuire la forza dei nostri battaglioni, sarebbe più ovvio lo aumentarli e portarli a pari forza di quelli degli altri eserciti. Ed io credo che ciò potremmo benissimo fare, senza temere che i nostri ufficiali difettino dell'intelligenza, della capacità e della buona volontà che possono occorrere per comandare reparti tattici grossi quanto i prussiani e gli austriaci.

Ma io non vado nemmeno sin là, io mi contento dei battaglioni di 800 uomini, e quindi di compagnie di 200 uomini. L'altra questione grave alla quale l'onorevole Angioletti ha accennato interrompendo il Relatore, è quella della formazione su tre righe adottata dalle altre Potenze, anzichè su due come è presso di noi. Ebbene, quella formazione esiste in Prussia, ma non in Austria ed in Francia. Dirò di più: la Prussia mantiene quella formazione più per antica tradizione che per altro; e difatti essa non è in realtà che una formazione di parata e di marcia, poichè, giunti al fuoco, i battaglioni prussiani si formano subito su due righe, ed è allora soltanto che ci sono le vere difficoltà di comando. D'altra parte, come ha osservato benissimo l'onorevole Casati, se facciamo di questa questione una questione di manovra, noi possiamo dire d'aver la formazione su quattro righe, mentre la Prussia non ha la formazione a file doppie. La nostra compagnia marcia di fronte e di fianco, per due e per quattro, mentre in Prussia è sempre su tre righe in marcia, per poi al fuoco mettersi su due.

Quanto alla formazione del reggimento su

tre o su quattro battaglioni, dirò anzitutto che quella è adottata da tutte le Potenze d'Europa. L'onorevole Angioletti però osserva che col reggimento costituito su quattro battaglioni, questi essendo più piccoli, ne riesce più facile ai maggiori il comando. Può essere, ma l'onorevole Angioletti non ha posto mente alla maggiore difficoltà che ne viene al colonnello per dover comandare e dirigere l'azione di quattro, anzichè di tre battaglioni, ed al comandante di brigata che si trova di dover comandare e dirigere otto battaglioni invece di sei. Poichè è evidente che un numero minore di battaglioni può essere più facilmente diretto nelle marcie ed al fuoco, ancorchè questi battaglioni siano di 800 piuttostochè di 600 uomini.

Per queste ragioni credo ben più conveniente la formazione del reggimento su tre battaglioni invece di quattro.

Tutti sanno che la Prussia ha i reggimenti di tre battaglioni; la Francia li ha di tre battaglioni attivi ed uno di deposito; l'Austria li ha organicamente di cinque, ma tatticamente il reggimento è sempre di tre battaglioni. Vi ha dunque a ritenere che la miglior formazione tattica del reggimento sia quella di tre e non di quattro battaglioni.

Ciò che poi mi sorprende e ad un tempo mi duole ogniqualevolta lo sento ripetere, si è l'udire affermare che io ho ridotto la forza dell'esercito sopprimendo ottanta battaglioni attivi. Ciò possono affermare coloro soltanto che calcolano la forza di un Esercito sul numero de'suoi battaglioni. È questo un gravissimo errore che non dovrebbe essere commesso particolarmente dai militari e che la osservazione dei fatti dovrebbe bastare a fare sparire.

Come già mi è occorso dir ieri, a Custoza noi avevamo 144 battaglioni in azione e l'inimico ne aveva soli 76: eppure la vittoria non arrise alle nostre armi. Perchè codesto? Perchè i nostri battaglioni erano più piccoli della metà di quelli austriaci, sicchè noi avevamo in linea 64,000 uomini di fronte a 72,000 del nemico.

Non dobbiamo adunque dire, perchè ora abbiamo solo 240 battaglioni mentre prima ne avevamo 320, che ora siamo di un quarto men forti d'allora. — Allora non potevamo portare in linea che 200,000 uomini, ora invece ne possiamo portare 250,000 a 270,000. Sarebbe que-

sto un modo di perder la forza, del quale abbiamo ben ragione di rallegrarci!

Credo che il nostro esercito attuale, con i suoi 240 battaglioni di fanteria di linea e con una forza totale di 270 mila uomini, sia notevolmente superiore a quello del 1860 con 320 battaglioni, e della forza complessiva di 200 mila uomini. Di più, se un combattimento andasse male, non avremmo almeno il rossore, il dispiacere di sentirci dire: 10 dei nostri battaglioni ne hanno battuti 20 dei vostri. Nella recente guerra della Francia colla Prussia, tutti sanno con quanto valore le due parti combatterono quelle battaglie, nelle quali, come a Dio piacque, la Francia ebbe la peggio. Eppure il più delle volte il numero dei battaglioni francesi era superiore a quello dei prussiani; ma, se si calcola invece la forza effettiva, i prussiani furono sempre di gran lunga superiori in numero. A Vörth per esempio i francesi erano 50 mila contro 75 o 80 mila prussiani; mentre a numero di battaglioni, le due parti erano presso a poco uguali. A Metz successe la stessa cosa; i francesi non raggiunsero mai la forza di 160 mila uomini, mentre le forze prussiane impegnate ascsero a circa 200 mila. Dunque si vede da tutto ciò che è la forza totale, quando è ben ordinata, che guadagna le battaglie, e non il numero dei battaglioni.

L'onorevole Angioletti fra le altre ragioni ha espresso perfino la supposizione che il vero motivo pel quale abbiamo ridotto i battaglioni da 4 a 3 fosse il risparmiare un po' di spesa per poter creare le compagnie permanenti dei distretti. A me pare che ce ne sono in abbondanza delle ragioni, senza ricorrere a quella. Se non ce ne fosse altra direi che ciò abbiamo fatto per imitare ciò che hanno fatto tutte le altre potenze dopo lunghi studi pratici nell'arte della guerra. Ma una ragione di cui bisogna tener conto è la necessità di aver le compagnie di una sufficiente forza in tempo di pace, possibilmente almeno di 100 uomini effettivi.

Ora, se vogliamo rimettere i nostri reggimenti su 4 battaglioni e su 16 compagnie, col nostro contingente annuale, avremo delle compagnie troppo deboli; e quindi un grande inconveniente anche per l'istruzione.

L'onorevole Senatore Angioletti dice: ma portando il contingente a 70 mila uomini allora

avrete anche con 4 battaglioni per reggimento, le compagnie di cento uomini. Io gli risponderò: se potessi levare un contingente annuo di 70 mila uomini, allora non farei il quarto battaglione, come disse benissimo l'onorevole Casati, ma invece di 80, farei 90 o 100 reggimenti di fanteria di linea, cioè aumenterei il numero dei reggimenti e conseguentemente il numero delle divisioni, dei corpi d'esercito, e non andrei ad aumentare il numero dei battaglioni negli stessi reggimenti.

Del resto ritenga l'onorevole Angioletti, che se si fa una compagnia di cento uomini in tempo di pace, se ne avranno 200 almeno presenti in tempo di guerra, secondo il nostro ordinamento che del resto è conforme a quello della Prussia; diffatti si sa che in Prussia si tengono 125 uomini in tempo di pace, ed in tempo di guerra si hanno 250 uomini presenti.

Dunque se l'onorevole Angioletti trova modo di tenere in tempo di pace le compagnie di cento uomini, siccome in tempo di guerra dobbiamo avere otto classi, la forza della compagnia verrà di 200 uomini presenti; quella dei battaglioni di 800 uomini, e dei reggimenti a 4 battaglioni, di 3200 uomini. Ora se con questi elementi si forma la divisione, essa verrà di 18 mila uomini, ciò che è al di là di tutto quello che fu ammesso finora, perchè una volta si credeva di limitare la forza delle divisioni a 12, o 13 mila uomini, ed ora si va a 15 o 16 mila: ma voler salire sino a 18 o 19 mila uomini credo che sarebbe una esagerazione; per cui sarebbe meglio fare delle Divisioni nuove.

L'onorevole Senatore Angioletti ha poi parlato dei bersaglieri. Io non mi estenderò molto su questa quistione, perchè l'onorevole Angioletti è partito da una ipotesi non esatta: forse egli non è ancora informato, perchè ufficialmente non ne fu ancora dato conto, del reparto che si vuol dare ai bersaglieri fra i corpi di esercito in caso di mobilitazione, benchè tale riparto sia stabilito già da qualche tempo.

Ecco adunque quello che intendiamo fare in proposito: noi abbiamo dieci reggimenti bersaglieri di quattro battaglioni. Questi dieci reggimenti non sarebbero ripartiti a due battaglioni per divisione, e quindi un battaglione per brigata, ma sarebbe il reggimento intero dato alla riserva del corpo di esercito.

Il nostro corpo d'esercito, sarebbe normal-

mente costituito di due divisioni; ciascuna divisione consterebbe di quattro reggimenti fanteria, con le batterie corrispondenti e qualche squadrone di cavalleria. Vi è poi la riserva del corpo d'esercito, che è formata di due reggimenti di cavalleria, di alcune batterie, e ad essa si unirebbe un reggimento di bersaglieri, che resterebbe a disposizione del Comandante del corpo di esercito.

Quest'ordinamento tattico non fu ancora pubblicato, perchè prima di adottarlo definitivamente, si è voluto dopo le grandi manovre interrogare a tale proposito tutti i generali comandanti; e concordemente risposero che era miglior consiglio il tenere i bersaglieri da sé nella riserva, e a disposizione del generale comandante il corpo d'esercito, anzichè mescolarli con le altre truppe di linea nelle divisioni.

Così appunto fu fatto. Da ciò l'onorevole Senatore Angioletti può facilmente vedere che l'idea del riparto fra le brigate dei bersaglieri da lui manifestata, quando disse che invece di fare il riparto in questo modo, era meglio di unire i battaglioni bersaglieri ai reggimenti di fanteria, non verrà più per lo innanzi seguita, intendendosi invece che tutto il reggimento resti a disposizione del comandante del corpo di esercito.

Dunque tolta la premessa vien meno anche la conseguenza.

L'altra questione poi relativa alla soppressione dei bersaglieri, dessa fu sollevata anche in tutti gli altri eserciti. Non dico cose nuove, essendochè siensi scritti parecchi volumi pro e contro la soppressione di queste truppe speciali, come sono i cacciatori e altri corpi di egual natura dell'arma di fanteria; ma per quanto uomini competentissimi abbiano mostrato propensione pel loro scioglimento e per la loro soppressione, pur tuttavia esistono ancora tanto in Francia quanto in Austria ed in Prussia. Del resto, io dico francamente, quando anche tutta Europa sopprimesse queste truppe speciali, io manterrei sempre i bersaglieri, e ciò per due ragioni.

In primo luogo perchè i nostri bersaglieri hanno tradizioni ed uno spirito di corpo che non bisogna certamente disprezzare o trattare leggiermente; in secondo luogo perchè essendo noi mancanti di cavalleria, i bersaglieri in certo modo compensano questa deficienza e ne possono fare qualche volta l'ufficio.

Il nostro terreno infatti, è generalmente poco adatto allo spiegamento di molta cavalleria, ed anche nelle pianure del Po, ove quest'arma ha maggiore campo di spiegarsi, l'impiego delle truppe scelte come i bersaglieri, è assai indicato.

La ragione speciale poi per noi di conservare i bersaglieri appunto per il difetto di cavalleria, sta in ciò che s'intende riparare a questa deficienza, in questo senso, che si vuole lasciare a ciascun corpo di esercito un reggimento di bersaglieri a disposizione del Comandante, come a disposizione del medesimo si vuol lasciare una brigata di cavalleria: onde, coll'unione della brigata di cavalleria al reggimento bersaglieri, si possa far fronte a tutti quei bisogni a cui molte altre potenze meglio fornite provvedono colla sola cavalleria.

L'onorevole Senatore Angioletti è ritornato più volte sulla questione della seconda categoria, e sull'inutilità, sul danno e sul danaro che si spreca per essa; ma io gli osserverò che adesso è in vigore la legge del 1871; legge che fu lungamente discussa in Senato.

Forse nell'anno venturo io spero che il Senato sarà nuovamente chiamato ad esaminare e discutere la legge sul reclutamento, ed allora sarà certamente il caso di trattare questa questione, ma per ora mi pare che sarebbe un voler prolungare inutilmente la discussione, entrando in questa materia; bisogna quindi per ora accettare le cose come stanno. Al presente vige la legge la quale prescrive che il contingente annuo sia separato in due parti. Una parte è di prima categoria e serve per tre anni sotto le armi, e per 12 anni rimane a disposizione del Governo, cioè per otto anni nell'esercito attivo e per gli altri quattro anni nella milizia. Poi vi è la seconda categoria che serve per due o tre mesi e quindi vien rimandata in congedo illimitato per poterla utilizzare poi in tempo di guerra come truppa di complemento, od incorporarla anche all'occorrenza, nella milizia.

Io quindi non aggiungo altro su questo rapporto, e mi limito a pregare il Senato a volersi attenere alla proposta ministeriale, la quale mi pare sia appoggiata da tutte le teorie, da tutte le discussioni che furono fatte da 25 anni a questa parte, e che in sostanza altro non è che il sistema universalmente adottato da

tutta Europa, per cui credo pericoloso il seguire una via diversa.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Non abuserò della pazienza de' miei onorevoli colleghi, nè entrerò in discussioni tattiche, perchè prima di tutto non mi pare che il luogo sarebbe molto bene scelto, e tanto meno entrerei in discussioni di quel genere col Ministro della Guerra, dal quale tutte le cose militari emanano.

Io ho chiesta la parola solamente per rettificare due cose, forse due malintesi. Uno è quello che ho sentito dall'onorevole Relatore, e anche dall'onorevole signor Ministro, che io cioè abbia detto di voler sopprimere i bersaglieri.

Io ho detto sciogliete i dieci reggimenti di bersaglieri, prendete i 40 battaglioni, dateli ad altrettanti reggimenti di fanteria, aumentatene altri 40, ed avrete i reggimenti formati con quattro battaglioni, di cui tre di fanteria ed uno di bersaglieri. Mi pare che questo non voglia dire sopprimere i bersaglieri, ma voglia dire aumentarli e metterli in una posizione che, secondo il mio modo di vedere, sarebbe più proficua all'esercito, perchè accosterebbe di più la fanteria ai bersaglieri per le ragioni già dette, e che ora non ripeterò.

Un'altra osservazione, è che io dovrei essere molto ingenuo, se, per mettermi in capo che l'esercito sia stato diminuito di un quarto, dovessi solamente far conto della diminuzione dei battaglioni.

Quando ho espresso quest'idea ho tenuto conto anche degli uomini che sono sotto le armi. Io so che prima che i quattro battaglioni fossero soppressi, le compagnie erano o più numerose di quello che sono ora, o quanto sono ora, *ergo*, mi pare il conto molto facile. Mancano 80 battaglioni, l'effettivo della compagnia non è aumentato, dunque l'esercito è diminuito precisamente di un quarto, come ho detto dianzi. Sarà poi con i contingenti di 70 mila uomini e colla seconda categoria che l'effettivo aumenterà; ma io parlo dello stato presente. Lo stato presente è questo: noi siamo molto lontani dall'averne compagnie di 100 uomini; siamo, ripeto, nello stato in cui eravamo quando esistevano gli 80 battaglioni di fanteria.

L'onorevole Ministro della Guerra mi voleva persuadere di una cosa, della quale io sono

molto persuaso cioè: che vale più un battaglione di 800 uomini, di quello che non ne valga uno di 600.

Io ne converrei subito, se fosse possibile dirigerlo, comandarlo regolarmente, e non vederlo andare tutto in un mucchio come suppongo che ci andrebbe con i *quadri nostri* e col *regolamento nostro*. L'onorevole Ministro della Guerra modifichi i quadri, dia al comandante del battaglione i mezzi di comandarlo. Lo so anch'io che nell'esercito nostro ci sono ufficiali, e grazia a Dio, ce ne sono molti, che hanno intelligenza come gli ufficiali di qualunque altro paese d'Europa, e che sarebbero in grado di comandare benissimo i nostri battaglioni, ma, ripeto, date loro i mezzi che mancano: la mia quistione sta in questo.

Per portare un paragone che dovrebbe aver schiacciate le ragioni da me espresse finora, l'onorevole generale Ricotti ci portò l'esempio della battaglia di Custoza; egli ha fatto il conto dei battaglioni austriaci e dei battaglioni italiani, ma credo che abbia tenuto conto di tutti i battaglioni delle divisioni che componevano l'esercito comandato direttamente da S. M.

Io aveva l'onore di far parte delle truppe che erano al di là del Mincio in quella giornata, e posso assicurare l'onorevole Ministro, che i miei 18 battaglioni non hanno sparato un colpo di fucile, e posso anche assicurarlo che l'onorevole nostro Collega generale Cosenz, il quale era molto vicino a me, non ha colle sue truppe sparato nemmeno lui un colpo di fucile. E così potrei assicurarlo che diverse altre divisioni si sono trovate nelle medesime condizioni. Gli austriaci, lo sappiamo tutti, all'ultimo momento hanno spinto il loro ultimo battaglione contro di noi, e quindi tutti i nostri avversari hanno combattuto. Domando io se il paragone può reggere.

Con queste parole ho voluto soltanto rimettere le cose al loro posto. Io non mi creo illusioni, e desidererei che il Parlamento non se ne creasse, desidererei, che non se ne creasse il paese; vorrei (scusi l'onorevole Ministro, non dirigo a lui questa osservazione) vorrei che non si pretendesse di dar polvere negli occhi ad alcuno, perchè i nostri nemici non s'illudono, ci pesano, ci misurano e sanno che cosa valgono i nostri mezzi.

L'onorevole Senatore Casati per portare il paragone delle compagnie grosse piemontesi,

mi diceva che vi erano intromessi dei provinciali; noi ci abbiamo la seconda categoria che vale qualche cosa meno di quelli.

In quanto poi alla necessità (qualora si aumentassero i 40 battaglioni) di aumentare in proporzione la cavalleria e l'artiglieria, bisogna che esprima anche qui un'opinione che, lo so, non è quella nè dell'onorevole Ministro, nè della Commissione.

Io credo, che, cercando di aumentare la artiglieria e la cavalleria, noi andiamo un poco nell'esagerazione. Quando si costituisce un esercito, uno degli elementi principalissimi per costituirlo, è lo scopo che uno si prefigge, voglio dire il terreno, il paese sul quale quest'esercito dovrà probabilmente combattere. Ho detto un'altra volta, io lo credo per convinzione mia, che noi italiani non andremo a cercare le conquiste di altri paesi, credo che noi ci contenteremo di difenderci in casa nostra; ebbene, io vi dirò che il nostro terreno non si presta per l'impiego di molta artiglieria.

Nelle guerre combattute da noi, moltissime batterie sono rimaste senza tirare un colpo di cannone, altre fecero del rumore, del fracasso, servirono se volete a rinforzare il morale delle stesse nostre truppe, ma non fecero che danno lievissimo alle truppe nemiche per la ragione che il nostro terreno non ci permette di vedere a distanza grande come sarebbe necessario che potesse vedere l'artiglieria.

Osservazioni di questo genere potrei fare anche per la cavalleria; ma, come ho detto al principio del mio discorso, non abuserò della pazienza dei miei onorevoli Colleghi; mi basta di avere rettificato e meglio chiarite le osservazioni da me fatte.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. A mia volta sono obbligato di rettificare le rettificazioni dell'onorevole Senatore Angioletti. Io dissi che da parte nostra 144 battaglioni presero parte alla battaglia di Custoza. Egli ha supposto che in questo numero io avessi avuto l'ingenuità o quanto meno l'inavvertenza di comprendere tutti quanti i battaglioni delle 12 divisioni, che operavano sul Mincio. Se avessi commesso questo errore, invece di 144 battaglioni, ne avrei trovato 216. Ma nel dire 144 battaglioni io non ho propriamente compreso, che le otto divisioni che pre-

sero parte più o meno efficacemente al combattimento in quella giornata.

L'onorevole Senatore Angioletti insiste nel sostenere che, avendo noi ridotto il numero dei battaglioni, abbiamo proporzionalmente diminuita la forza combattente dell'esercito di prima linea. Ma a questo oggetto io lo prego di considerare che nel 1866 con 360 battaglioni, abbiamo mobilitato soltanto 200 mila uomini di esercito di prima linea, mentre oggi con 280 battaglioni ne potremmo certissimamente mobilitare non meno di 270 mila: e sono cifre la cui esattezza ciascuno può agevolmente riscontrare.

Del resto, a convincersi come da tre anni in qua la forza mobilitata di prima linea ha dovuto di necessità aumentare, gli basti di riflettere, che, mentre seguendo l'antico sistema noi non avremmo incorporato nell'esercito in questo periodo di tempo che 80 mila uomini di prima categoria, cioè 40 mila della classe 1850, e 40 mila della classe 1851: ne abbiamo invece incorporato 50 mila della classe 1850, 50 mila della classe 1851, 65 mila della classe 1852, ovverossia 165 mila; e quindi è incontrastabile che l'aumento di forza è stato di 85 mila uomini di prima categoria.

L'altra osservazione fatta dall'onorevole Angioletti è che adesso abbiamo delle compagnie di forza eguale a quelle che avevamo quando ci erano quattro battaglioni per reggimento.

Ciò non è esatto; difatti si ricordi quale era la forza delle compagnie del 1870 sotto le armi e mi dica se l'effettivo reale in tempo di pace era di 90 uomini quanti sono ora. Prima del 1870 non giungevano a 70 od 80 uomini; dirò di più e l'onorevole Angioletti lo sa, noi abbiamo tre classi sotto le armi, di queste tre classi una fu levata di 40 mila uomini cioè quella del 49; sicchè per l'anno 1873, in causa del cambio di sistema che non ha ancora compiuta una rotazione, ci troviamo con 25 mila uomini di meno sotto le armi in tempo di pace: però nell'anno venturo noi congediamo una classe di 40 mila uomini e ne prendiamo una di 65 mila, e così aumentiamo la forza di 25 mila uomini, e le compagnie aumenteranno sino a 100 ed anche sino a 120 uomini. Il Senatore Angioletti per la terza volta forse viene a ripetere che, per formare in piede di guerra il nostro esercito, dobbiamo incorporare la seconda categoria; ma ciò sarebbe contrario a tutte le

leggi, a tutte le dichiarazioni, a tutti i fatti. Ognuno sa che l'esercito permanente è formato di otto classi di prima categoria, che la seconda categoria è truppa di complemento per riformare, una volta istruita, le perdite che si fanno nel primo esercito.

L'onorevole Casati ha detto, mi pare molto opportunamente, che nel 1848 vi erano bensì delle compagnie a 250 uomini che fecero cattiva prova, ma aggiunse che queste compagnie sopra 250 uomini ne avevano per lo meno 200 che non avevano servito che quattordici mesi, ed una parte di essi da ben 14 anni si trovavano a casa in congedo illimitato. Ora ciò più non succede col nostro sistema attuale, e gli uomini che devono costituire l'esercito di prima linea servono tre anni sotto le armi e al più passano poi cinque anni a casa. Le cose dunque cambiano notevolmente: aggiungasi che nel 1848 si aveva un capitano e due ufficiali per compagnia; adesso nel quadro sono stabiliti tre ufficiali subalterni; ma si darà poi un quarto ufficiale di complemento in tempo di guerra: sicchè i quadri sono più abbondanti, sono più forti di allora.

Osserverò finalmente che se l'onorevole Senatore Angioletti avesse fatto una proposta concreta, forse in alcune parti avremmo potuto andare d'accordo.

Egli dice per esempio che, in fondo accetta i battaglioni ad 800 uomini, purchè si dia il mezzo di poterli comandare, e questo mezzo consisterebbe nel dar il cavallo all'aiutante maggiore e nel mettere pure a cavallo i trombettieri.

Ma se non è che ciò, sarebbe facile il metterci d'accordo, trattandosi di cosa di minima importanza, e che si può fare da un giorno all'altro quando se ne riconosca il bisogno: cosa che io mi riservo di esaminare e forse anche di adottare, specialmente quanto agli aiutanti maggiori; ma, come ripeto, è cosa questa di importanza limitata e sulle quali si potrà andar d'accordo senza cambiare i principii dell'organico dell'esercito.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CASATI L., *Relatore*. L'onorevole Senatore Angioletti ha ripetuto una gravissima accusa, e siccome ha avuto l'avvertenza di dichiarare che non si dirigeva al signor Mini-

stro, ne viene di conseguenza che intendesse dirigersi alla Commissione; egli diceva che si voleva gettare la polvere negli occhi.

(*Cenni di diniego da parte del Senatore Angioletti.*)

Io aveva fatto al Senatore Angioletti una domanda alla quale egli non ha risposto; ho domandato se, creando ottanta nuovi battaglioni egli creava qualche uomo di più da inquadrarvi, nel mentre tutti gli uomini disponibili lo sono già ne' battaglioni esistenti. Dunque, quando il Senatore Angioletti facesse ad ogni reggimento questo aumento di un quarto battaglione, formerebbe ottanta quadri, i quali naturalmente non avrebbero soldati, e a questa mi domanda il Senatore Angioletti non ha risposto appunto perchè questi soldati non ci sono. Ed invero, tutti i soldati disponibili, come dissi, sono inquadrati negli altri tre battaglioni allo scopo di portare a 200 uomini la forza delle compagnie in tempo di guerra.

Ho già detto poi che a questo punto non siamo ancora arrivati, perchè se si dovesse mobilitare oggi l'esercito, le compagnie non avrebbero 200 uomini, ma solo 193 o 190, secondo la forza disponibile il giorno della mobilitazione.

Dunque vede che non si è cercato in nessun modo di gettare la polvere negli occhi a nessuno. Si è detto precisamente quello che era; cioè che la forza che si poteva introdurre nei quadri proposti dalla legge presente coi reggimenti a 3 battaglioni, non era inferiore a quella che si poteva inquadrare prima nello stesso numero di reggimenti a 4 battaglioni. Si è detto questo e nulla più, ed è vero quel che si è detto.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Risponderò a quella domanda. Prima di tutto dichiaro che io non ho detto al Ministro e non avevo intenzione di dire alla Commissione che volesse dar la polvere negli occhi a chicchessia. Per polvere negli occhi io intendeva il sistema, che a me non pare così forte e così complesso come pare a voi Signori. In questa legge io non vedo l'esercito così formato e così forte come lo vorrei vedere.

In quanto al rispondere alla domanda cui mi si dice di non aver risposto, dirò, che credevo d'averlo fatto precedentemente; ma ripeterò quel che mi par di aver già detto. Io

credo che questa legge non riguardi soltanto l'oggi. Credo che durerà almeno 2, 3 anni, e credo per conseguenza che, quando avremo tre classi di 70 mila uomini, o con altre parole quando avremo 210 mila uomini sotto le armi, e la fanteria potrà prenderne i due terzi che le toccano, cioè 140 mila uomini, se li dividiamo in 1280 compagnie, che tante sarebbero coi reggimenti a 4 battaglioni, avremo oltre 100 uomini per ogni compagnia. Questo è chiaro; è una semplice divisione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 23. La fanteria di linea consta di 80 reggimenti.

» Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato: di uno stato maggiore, di tre battaglioni a quattro compagnie, e di un deposito.»

Chi approva l'articolo 23, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 24. I bersaglieri sono formati in 10 reggimenti.

» Ciascun reggimento di bersaglieri si compone: di uno stato maggiore, di quattro battaglioni a quattro compagnie, e di un deposito. »

(Approvato.)

« Art. 25. Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge sulla circoscrizione militare del Regno.

» Il personale di ogni distretto si compone: di uno stato maggiore, e di un numero di compagnie permanenti, adeguato all'importanza del distretto.

» In alcuni distretti vi saranno delle speciali compagnie alpine, nel numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio. »

(Approvato.)

« Art. 26. Il personale degli ufficiali delle fortezze comprende quel numero di ufficiali superiori ed inferiori che si richiegono pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, e che quindi dipende dal numero di queste. »

(Approvato.)

#### *Arma di Cavalleria.*

« Art. 27. L'arma di cavalleria comprende:

a) 20 reggimenti di cavalleria, composti ciascuno: di uno stato maggiore, di sei squadroni, e di un deposito;

b) I depositi d'allevamento cavalli. »

(Approvato.)

#### **E** — ARMA DEI CARABINIERI REALI.

« Art. 28. L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) Il Comitato dell'arma;

b) Undici legioni territoriali;

c) La legione allievi carabinieri. »

(Approvato.)

« Art. 29. Il Comitato dell'arma dei carabinieri reali, oltre ad essere corpo consultivo del Governo in quanto all'ordinamento ed al servizio in generale dell'arma, esercita comando diretto per mezzo del suo presidente, invigilando e provvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma, come è determinato dal regolamento dei carabinieri reali.

» Il Comitato è composto di cinque ufficiali generali e di un ufficio di segreteria. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Senato avrà osservato che la legge, come era stata presentata dal Ministro ed approvata dalla Camera dei Deputati, limitava il numero degli ufficiali generali che dovrebbero comporre il Comitato dell'arma dei carabinieri a soli tre, mentre ora la Commissione del Senato lo porta a cinque.

È bensì vero che il Ministero nel ridurre a tre il numero degli ufficiali generali componenti il Comitato, lasciava che altri due generali fossero comandanti le due legioni più importanti, e ciò onde lasciare, direi, una via un po' più larga di avanzamento ai colonnelli dell'arma dei carabinieri. Generalmente i colonnelli dei carabinieri sono promossi a maggiori generali nell'arma stessa, sebbene la legge non impedisca che possano ritornare in fanteria o nelle altre armi dalle quali provengono; ma in generale, anziché passarli nelle armi di fanteria o cavalleria, è preferibile promuoverli nell'arma stessa dei carabinieri, perchè essendo stati per molto tempo nella stessa e lontani dalle altre, è, per ragioni che tutti possono benissimo comprendere, molto conveniente il lasciarli nell'arma dei carabinieri.

La vostra Commissione vorrebbe invece, che fosse portato a 5 il numero degli ufficiali generali componenti il Comitato di quest'arma, sopprimendo per conseguenza, almeno suppongo, i due posti di generali destinati al comando delle due legioni più importanti, quindi

il totale dei generali non verrebbe ridotto: e su questo punto io non avrei proprio una grande difficoltà a cedere, ma ci è la questione, direi, pregiudiziale.

Con questa legge si riduce il numero dei generali quasi al minimo dell'occorrente; quindi i Comitati di artiglieria, del genio e di fanteria furono ridotti d'assai nel numero che prima avevano. Ora, io non vorrei che per il Comitato dei Carabinieri si facesse precisamente al contrario: a dir vero, 5 generali per formare questo Comitato mi paiono un po' troppi.

Si può ammetterne, se vuoi anche quattro, ma comporlo di 5, sembrami un lusso che non sarebbe più in armonia con tutto il resto della legge.

E difatti potete osservare che il Comitato delle armi di linea è composto di un presidente e di quattro membri, cioè in tutto da 5 generali, mentre che ha da occuparsi di due armi perfettamente distinte, la fanteria e la cavalleria, ed ha inoltre gli istituti di educazione e le scuole normali; mentre che, quello dei carabinieri ha limitata la sua azione unicamente a questo corpo, il quale, ha certamente molta importanza, ma in ultima analisi non si compone che di 12 legioni. Ora, la sua azione limitandosi al comando di quelle 12 legioni, mi pare che non vi sia ragione di lasciare cinque generali, che complessivamente esercitano azione sulle 12 legioni stesse; ecco perchè, a mio avviso, trovo questa cosa un po' esorbitante. Pertanto proporrei che il numero dei generali fosse a vece di cinque almeno ridotto a quattro; anche per la ragione che questo numero di cinque non lo crederei armonico col resto della legge.

Senatore CADORNA. Domando la parola.

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore CASATI L., *Relatore.* Le ragioni che avevano indotto la Commissione a proporre che il numero de' generali del Comitato dei Carabinieri fosse portato da tre a cinque, erano appunto tratte dalla competenza di questo Comitato, la quale non si può paragonare a quella dei comitati delle altre armi.

Infatti, mentre pei comitati delle altre armi si dice esplicitamente: « non esercita comando diretto, » per il Comitato dei Carabinieri vien detto: « esercita il comando diretto per mezzo del suo Presidente. » Ora, ne deriva una cosa

un poco fuori del normale, cioè un comando collettivo militare. E dico una cosa fuori del normale, perchè negli ordini militari si deve sempre conoscere chi veramente abbia la responsabilità degli ordini dati.

Ma qui per essere il Comitato composto di tre membri, l'anormalità si aumentava; perchè è facilissimo che o per malattia, o per congedo, o per essere in giro d'ispezione, o per qualunque altro servizio si trovi uno dei membri assente, ed allora il Comitato rimane ridotto a due. Se i due che sono presenti alla seduta del Comitato non sono dello stesso parere, di necessità prevale il parere del presidente.

Quindi in realtà chi ha preso la decisione è il presidente, e la eseguisce senza averne la responsabilità: perchè la responsabilità ricade sul Comitato intiero.

Adunque è per prevenire questo caso che la responsabilità ricadesse sul Comitato, quando effettivamente dovrebbe ricadere sul presidente, che la Commissione ha creduto di aumentare il numero dei membri del Comitato portandolo da tre a cinque, perchè ci fossero almeno sempre presenti alle sedute più di due membri e così si formasse una maggioranza decisa e la responsabilità, se doveva averla il Comitato, l'avesse avuta realmente.

Ora i generali dei carabinieri, per il motivo annunciato dall'onorevole Ministro, cioè per dare un sufficiente avanzamento all'arma, sono cinque; tre, secondo l'ordinamento attuale sono addetti al Comitato, e due comandano due legioni.

La Commissione riferendosi all'articolo 37 della legge sullo stato degli ufficiali, vi trova: « Non possono in nessun caso essere conceduti gradi senza impiego o fuori dei quadri dell'esercito, o gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. »

Dunque cadeva sopra un'altra anormalità, cioè che vi fossero dei generali che coprissero il posto di colonnelli, e lo trovava contrario al disposto dell'articolo 37 della legge.

Non volendo però aumentare il numero dei generali, perchè aveva ammesso di non fare variazioni all'articolo 8 della legge, aveva proposto che tutti i generali formassero parte del Comitato, e così si rendevano anche più facili le ispezioni, ed alle due legioni si sarebbero destinati due colonnelli.

Questa era la ragione che ha indotto la Commissione a questa proposta.

Il signor Ministro ora propone che i membri del Comitato, si possano portare al numero di quattro. Ciò ovvierebbe alla prima obbiezione, ma non ovvierebbe alla seconda, poichè vi sarebbe sempre un generale comandante di legione.

MINISTRO DELLA GUERRA. No, no, lo leverei...

Senatore CASATI L., *Relatore*. In ogni modo, siccome pare che l'onorevole Ministro insista, la Commissione domanderebbe che quest'articolo le fosse rinviato, affinchè potesse prendere in considerazione le obbiezioni dell'onorevole Ministro, sulle quali riferirebbe domani.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cadorna Raffaele.

Senatore CADORNA R. In primo luogo farei qui per quest'articolo 29, vale a dire per il Comitato dei carabinieri reali, le stesse osservazioni che mi occorre di fare ieri.

Agli altri Comitati, tutti oramai, perchè anche al Comitato di stato maggiore è stata fatta l'aggiunta relativa, non solo è devoluto l'incarico di rispondere ai quesiti che loro dirige il Ministero della Guerra, ma anche l'iniziativa di tutte le proposte che possono essere vantaggiose all'arma che rappresentano, e non mi pare che vi sia ragione, anche per l'armonia della legge stessa, che il Comitato dei carabinieri non abbia questa iniziativa.

E dacchè ho la parola, mi permetterò di fare ancora un'altra osservazione. Il signor Ministro dice che il Comitato dei carabinieri avrebbe un numero di ufficiali generali sproporzionato agli altri Comitati, e questo è vero. Ma in primo luogo osservo che non lo avrebbe sproporzionato relativamente alla forza, poichè questa è di 20 mila uomini circa, e se facciamo il paragone colle altre armi, si difetterebbe anzi di numero. E poi, mi sembra che vi sarebbe il mezzo di conciliare le viste dell'onorevole Ministro con quelle della Commissione; e questo sarebbe di prescrivere che il Comitato dei carabinieri non sedesse permanentemente; e credo anzi che non vi sia materia da occuparlo tutto l'anno, perchè talune sue incombenze attuali non sono all'altezza di quel consesso. Se questa idea prevalessesse, i membri del Comitato potrebbero per la maggior parte dell'anno, a guisa dei generali del genio e dell'artiglieria, essere distribuiti nel territorio, e comandare due o tre legioni. In tal

modo sarebbero vicini alle legioni, ne conoscerebbero più intimamente gli interessi, il personale e tutti i rami del servizio, e potrebbero portare appunto al Comitato, quando si convocasse, quel contingente di cognizioni che sarebbe utilissimo per le proposte da farsi, sia nel caso in cui il Ministro credesse di consultarlo, sia per propria iniziativa.

Io non faccio proposta positiva su quest'argomento, perchè le disposizioni della presente legge non ostano a che il Ministro della Guerra, nel Regolamento da emanarsi, abbracci questo sistema: ma desidererei intanto ch'egli mi dichiarasse se ciò entra nelle sue viste.

Vorrei altresì raccomandare che le ispezioni fossero molto frequenti, perchè l'utilità dell'ispezione è appunto in ragione del frazionamento di un corpo. Più un corpo è frazionato, più è facile che certe abitudini, certi abusi, si introducano. Ed i carabinieri, appunto perchè sono frazionati più di qualunque altro corpo, dividendosi perfino in distaccamenti o stazioni di 4 o 5 uomini.

Con ciò non intendo per nulla affatto di fare allusione alla disciplina dei carabinieri i quali, tutti sanno, essere esemplare; ma lo dico per applicare un sistema che sia più logico, e per tendere vieppiù al perfezionamento.

Infatti, quando i generali dei carabinieri sieno più vicini alla legione e ne conoscano il personale e gli interessi tutti, potranno essi stessi farne più efficacemente l'ispezione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In quanto alla proposta dell'onorevole Relatore di rinviare questo articolo alla Commissione, io l'accetto ben volentieri; soltanto farei osservare che l'azione di comando di questo Comitato è molto limitato e quindi non troverei le grandi difficoltà e le gravi responsabilità cui accennava il Relatore.

In quanto alla proposta dell'onorevole Cadorna, dirò che sulla prima parte, cioè circa la convenienza di introdurre, come si pratica in altri comandi, nel comitato dei carabinieri certe modificazioni reputate necessarie, io non ho alcuna difficoltà; è giusto che i miglioramenti reputati necessari, una volta, adottati per altri corpi, siano pure estesi a questo. Quanto alla seconda parte, quella cioè che riguarda le ispezioni, debbo osservare al Senato che la vera forza operativa del corpo dei ca-

rabinieri sta nelle stazioni ; tolte le stazioni, tutto il resto non è composto che di ispettori, cominciando dal tenente che comanda i carabinieri del circondario e che ha l'incarico di visitare mensilmente tutte le stazioni del circondario per verificare, se ciascun capo stazione fa il suo dovere, e risalendo grado grado fino al generale di comitato.

Ogni capo, visita i suoi dipendenti immediati. Finchè si tratta che un generale debba visitare le legioni, essendo queste 12, è una ispezione che si può fare ogni anno una o due volte con facilità e senza perdere molto tempo, anche impiegando 15 o 20 giorni per legione; ma una ispezione di stazioni per parte dei generali sarebbe impossibile, giacchè importerebbe un lavoro immenso. Mi pare quindi che non bisogna dare a queste ispezioni un'importanza che esse non devono avere, ed io sono convinto che facendo di più si cadrebbe nell'inutile.

In quanto poi a mettere, come è stato discusso, oltre il comando delle legioni, anche una specie di generale di brigata, che riunisca in sè il comando di due o tre legioni, osservo esser questa una questione propugnata da molti, particolarmente da' Carabinieri, ammessa la quale bisognerebbe creare altri quattro o sei generali, se almeno mettiamo un generale per ogni due legioni; non l'ha detto l'onorevole Cadorna, ma pure c'è questa idea.

Ora io osservo che l'arma dei Carabinieri è bene non toccarla, perchè procede in modo veramente esemplare per la sua disciplina, per il servizio di sicurezza che presta e per lo spirito di corpo. D'altra parte è indubitato che la sua gerarchia è molto lunga; essa agisce particolarmente nelle provincie, e se ci fosse ancora un altro anello per arrivare ai Prefetti, che sono gli esecutori delle operazioni di pubblica sicurezza, mi pare che vi sarebbe più inconveniente che vantaggio. Io quindi propenderei a lasciare le cose come stanno da molti anni. Il personale è sufficiente per fare ispezioni periodiche e straordinarie sia alle legioni, sia ai capiluoghi di provincia; in quanto alle ispezioni secondarie del personale stesso della legione, io non ho difficoltà ad ammettere che esse siano lasciate all'arbitrio dei rispettivi capi-legione, e che l'articolo relativo sia rinviato alla Commissione, onde ne riferisca in altra tornata.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Vorrei replicare qualche osservazione a quella fatta dall'onorevole Ministro della Guerra. In quanto alle ispezioni di questi Maggiori Generali, egli ha creduto che io volessi delegarli ad ispezionare tutte le stazioni; mentre ho solo raccomandato che in genere fossero più frequenti, per parte dei medesimi, perchè più frequenti diventino nei gradi inferiori, cioè Comandanti di Provincia, di Circondario, e via dicendo. Allorchè questi ultimi non dubitano che periodicamente si passi l'ispezione dai Generali, naturalmente le loro ispezioni sono più frequenti e più accurate. Ho parlato in questo senso, ma non intendevo dire, ripeto, che si dovessero dai Generali ispezionare tutte le stazioni; oltre che le attribuzioni degli ispettori cambiano anche secondo l'importanza del grado.

In quanto alle proposte da me fatte, di delegare un Maggior Generale al comando ogni due o tre legioni, egli vi ravvisa un anello di più nella gerarchia, che incaglierebbe molti servizi. Io non sono di questo avviso, perchè ritengo che tutto dipende da una buona distribuzione nelle attribuzioni di ciascun grado: per esempio, noi vediamo attualmente che il Comitato dei Carabinieri ha certe attribuzioni che mi pare non sieno alla sua altezza, come sarebbe quella di nominare sotto-ufficiali, e di infliggere alcune minori punizioni e via dicendo; ebbene, talune di queste incombenze si potrebbero benissimo affidare ai Maggiori Generali, come si affidano negli altri Corpi ai Colonnelli, senza punto scemare l'autorità superiore del Presidente, anzi conservandola per le attribuzioni di maggiore importanza, locchè invero non diminuirebbe ma piuttosto aumenterebbe vieppiù il di lui prestigio.

Io quindi credo che quando fossero bene determinate con un regolamento le attribuzioni del Maggior Generale comandante due o tre legioni e le attribuzioni del Presidente, non vi sarebbero certamente da lamentare incagli nel servizio.

Passo sopra all'osservazione che io mi intendessi di proporre altri Generali, oltre gli esistenti. No, stieno i cinque Generali compreso il Presidente; dicevo solo che questi non sono in eccedenza, fatto il ragguaglio colla forza delle altre armi dell'esercito, perchè se questo comitato sarebbe superiore agli altri, nel numero dei membri, tale qualità non sarebbe colla mia

proposta assunta che temporariamente, una volta all'anno, ed in casi straordinarii.

È beninteso adunque che non vorrei fare nessun aumento.

PRESIDENTE. Giacchè l'onorevole Senatore Cadorna non ha fatto nessuna proposta, nè si fa opposizione al rinvio, l'art. 29 è rinviato alla Commissione.

Leggo l'articolo 30:

« Art. 30. Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica, e ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio. »

(Approvato.)

« Art. 31. La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa. »

(Approvato.)

#### F — CORPO INVALIDI E VETERANI.

« Art. 32. Il corpo invalidi e veterani è istituito per incorporare i militari che a termini del regolamento hanno diritto d'esservi ascritti.

» Si compone di uno stato maggiore e di un numero di compagnie variabile a seconda del numero dei veterani ed invalidi. »

#### G — CORPO SANITARIO.

« Art. 33. Il corpo sanitario si compone:

- a) Degli ufficiali medici;
- b) Delle compagnie di sanità. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'art. 34 mi fa supporre che ci sia una mancanza nell'art. 33.

Infatti nell'art. 34 vengono determinate le attribuzioni del Comitato di sanità militare, mentre nell'art. 33 presente non si fa parola di questo Comitato di sanità militare, e invece nell'art. 28 relativo ai Carabinieri Reali il Comitato è chiaramente indicato.

« L'arma dei Reali Carabinieri comprende:

- a) Il Comitato dell'arma;
- b) 11 Legioni territoriali;
- c) La legione allievi Carabinieri; »

mentre nell'art. 33 è detto semplicemente:

« Il Corpo sanitario si compone:

- a) Degli ufficiali medici;
- b) Delle compagnie di sanità. »

e poi nel 34 è detto:

« Il Comitato di sanità militare è Corpo consultivo ecc. » Ecco che qui viene fuori il Comitato di sanità militare di cui si determinano le attribuzioni, mentre non se n'è parlato nell'art. 33. Mi limito a fare quest'osservazione, e non intendo far proposte.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Veramente il modo diverso di redazione degli articoli 28 e 33, il primo relativo ai Reali Carabinieri, ed il secondo al Corpo Sanitario, fa un certo effetto, come ben ha osservato l'onorevole Chiesi; ma bisogna analizzare la questione.

Nei carabinieri vi sono corpi costituiti, vi sono le legioni che costituiscono un vero Corpo amministrativo, poi vi è il Comitato che non può esser compreso fra le legioni; quindi la necessità di menzionarlo a parte. Invece nel Corpo Sanitario fra gli ufficiali medici si comprendono tutti i medici militari dal primo all'ultimo, cioè dai medici di battaglione fino al medico maggior generale; sieno essi assegnati al Comitato o ad un corpo dell'esercito, formano un corpo solo; il personale sanitario medico è una istituzione, una corporazione sola, ed è quella contemplata dall'alinea a) che dice « Degli ufficiali medici ».

Le compagnie di sanità invece sono formate di soldati sotto il comando di sotto-ufficiali e di ufficiali contabili, non di ufficiali medici, e formano pure un corpo a parte.

La conclusione è questa che l'osservazione fatta dall'onorevole Chiesi è giusta solo in apparenza, ma in sostanza non ha quel valore, che a prima vista sembra, in quanto che nell'alinea a) dell'articolo 33, sotto il titolo: *Degli ufficiali medici*, si devono comprendere tutti gli ufficiali medici, e quindi anche il Comitato, il quale è parte degli ufficiali medici.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CADORNA R. Sebbene la presente questione non abbia grande importanza, tuttavia per l'armonia della legge, dirò che l'os-

servazione dell'onorevole Senatore Chiesi parandomi giusta, e nello stesso tempo non priva di valore l'osservazione dell'onorevole Ministro della Guerra, penso che, per conciliare le due opinioni, si potrebbe dire: a) Del Comitato Sanitario: b) Degli ufficiali medici addetti a corpi, o stabilimenti: c) Delle compagnie di Sanità.

MINISTRO DELLA GUERRA. Amministrativamente non fa un corpo a parte; è un corpo solo; ciò sarebbe diverso da tutti gli altri precedenti; poichè si costituirebbe un corpo che non esiste.

Senatore CADORNA R. Dicendo *degli ufficiali medici addetti a corpi o stabilimenti*, si fa la distinzione degli ufficiali medici addetti al Comitato.

MINISTRO DELLA GUERRA. Non c'è ragione di distinguere quelli addetti al Comitato da quelli addetti agli stabilimenti; diversamente bisognerebbe distinguerli tutti, e fare delle categorie secondo il genere dell'impiego che hanno. Ma invece conviene considerarlo come un corpo distinto che li comprenda tutti insieme.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Io credo d'altronde che una redazione consimile sia quella che riguarda l'arma del genio, ove si dice: l'arma del genio consta di uno stato maggiore e di due reggimenti. Qui non c'è il Comitato, perchè il Comitato fa parte dello stato maggiore, e l'articolo è redatto precisamente come quello che riguarda il Corpo Sanitario.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni rileggo l'articolo 33 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 34. Il Comitato di sanità militare è corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni concernenti il servizio sanitario dell'Esercito. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del predetto Ministro su tutto quanto può tornare a vantaggio del servizio sanitario militare.

Si compone di:

Un presidente (maggior generale medico);

Quattro colonnelli medici;

Un chimico-farmacista (per le ispezioni chimico-farmaceutiche);

Un ufficio di segreteria. »

(Approvato.)

« Art. 35. Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito sia appo i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari e nelle ambulanze, di cui hanno il comando. »

(Approvato.)

« Art. 36. Le compagnie di sanità, sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e delle ambulanze militari in campagna.

» Esse sono quante le direzioni degli ospedali militari di divisione.

» La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno particolare degli ospedali militari in ciascuna divisione.

» Sono comandate da ufficiali addetti ai rispettivi ospedali od ambulanze, sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore di essi ospedali od ambulanze. »

(Approvato.)

#### H — CORPO DEL COMMISSARIATO MILITARE.

« Art. 37. Il Corpo del commissariato militare, per delegazione dell'Amministrazione centrale della guerra e sotto l'autorità dei comandanti generali e di quelli delle divisioni, soprintende ai servizi delle sussistenze dei foraggi, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

» Da questo personale traggono il loro, i commissariati dei comandi generali e di quelli di divisione. »

(Approvato.)

#### I — CORPO CONTABILE MILITARE.

« Art. 38. Gli ufficiali contabili attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'Esercito, negli istituti, ospedali e magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari. »

(Approvato.)

« Art. 39. Il personale degli ufficiali contabili è esclusivamente tratto dagli ufficiali e sott'ufficiali dell'Esercito. »

(Approvato.)

#### L — CORPO VETERINARIO MILITARE.

« Art. 40. Gli Ufficiali veterinari attendono al servizio zoiatrico dell'Esercito, e sono quin-

di addetti ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli, ai comandi ed agli istituti provvisti di cavalli. »

(Approvato.)

### CAPO III.

#### Personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

« Art. 41. Ai servizi accessori dell'Esercito provvedono i seguenti personali :

- a) Personale della giustizia militare;
- b) Ingegneri, geografi e topografi dell'istituto topografico militare;
- c) Professori e maestri civili negli istituti militari ;
- d) Farmacisti militari ;
- e) Ragionieri d'Artiglieria ;
- f) Ragionieri-Geometri del Genio ;
- g) Capi tecnici d'Artiglieria e Genio ;
- h) Scrivani locali ;
- i) Assistenti locali del Genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte. »

(Approvato.)

#### A — GIUSTIZIA MILITARE.

« Art. 42. Il personale della giustizia militare è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di :

- Un avvocato generale militare;
- Sostituti avvocati generali militari;
- Avvocati fiscali militari;
- Sostituti avvocati fiscali militari;
- Segretari;
- Sostituti segretari;
- Sostituti segretari aggiunti;
- Istruttori ) ufficiali dell'Esercito
- Sostituti istruttori } permanente. »

(Approvato.)

#### B — INGEGNERI-GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE.

« Art. 43. Gli ingegneri-geografi, ed i topografi, che costituiscono il personale tecnico

dell'Istituto topografico militare si distinguono in :

#### Ingegneri-geografi.

- Ingegneri-geografi capi;
- Ingegneri-geografi principali;
- Ingegneri-geografi;
- Aiutanti ingegneri-geografi. »

#### Topografi.

- Topografi capi;
  - Topografi principali;
  - Topografi;
  - Aiutanti topografi. »
- (Approvato.)

#### C — PROFESSORI E MAESTRI CIVILI NEGLI ISTITUTI MILITARI.

« Art. 44. I professori e maestri civili negli istituti militari si distinguono in :

- Professori titolari ;
- Professori aggiunti ;
- Maestri ;
- Sotto-maestri. »

(Approvato.)

#### D — FARMACISTI MILITARI.

« Art. 45. Il personale farmaceutico militare si compone di :

- Farmacisti principali ;
- Farmacisti ;
- Sotto-farmacisti ;
- Sotto-farmacisti aggiunti. »

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. A quest'articolo converrebbe fare l'aggiunta del chimico farmacista ispettore che forma parte del Comitato sanitario, ma che appartiene al corpo farmaceutico, e del farmacista direttore della farmacia centrale militare.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 45 così corretto per metterlo ai voti:

« Art. 45. Il personale farmaceutico militare si compone di:

- Un chimico farmacista ispettore;
- Un farmacista direttore;
- Farmacisti principali;
- Farmacisti;
- Sotto-farmacisti;
- Sotto-farmacisti aggiunti. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**E F** — RAGIONIERI DELL'ARTIGLIERIA  
E RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO.

« Art. 46. I ragionieri dell'artiglieria ed i ragionieri geometri del genio sono impiegati presso gli stabilimenti, i comandi e le direzioni territoriali dell'artiglieria o del genio, e si compongono di:

*Ragionieri dell'artiglieria.*

- Ragionieri capi;
- Ragionieri principali;
- Ragionieri;
- Aiutanti ragionieri.

*Ragionieri-geometri del genio.*

- Ragionieri-geometri capi;
  - Ragionieri-geometri principali;
  - Ragionieri geometri;
  - Aiutanti ragionieri-geometri. »
- (Approvato.)

**G** — CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

« Art. 47. I capi tecnici d'artiglieria e genio sono impiegati negli stabilimenti ed appo le direzioni dell'artiglieria o del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

- Capi tecnici principali;
- Capi tecnici;
- Sotto-capi tecnici. »

(Approvato.)

**H** — SCRIVANI LOCALI MILITARI.

« Art. 48. Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dall'amministrazione della guerra. »

(Approvato.)

« Art. 49. Gli scrivani locali non hanno gradazione di impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegnamenti. »

(Approvato.)

**I** — ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO.

« Art. 50. Gli assistenti locali del genio sono impiegati ad assistere per il conto dell'amministrazione militare all'eseguimento dei lavori affidati al genio militare. »

(Approvato.)

« Art. 51. L'articolo 49 è applicabile agli assistenti locali del genio. »

(Approvato.)

CAPO IV.

**Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.**

—

**A** — SCUOLE MILITARI.

« Art. 52. Le scuole militari del Regno sono.

a) La scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari;

b) La scuola di applicazione di artiglieria e genio, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi dell'artiglieria e del genio;

c) L'accademia militare, per provvedere di ufficiali le armi dell'artiglieria e del genio;

d) La scuola militare per provvedere di ufficiali le armi di fanteria e di cavalleria;

e) I collegi militari per preparare giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;

f) La scuola normale di fanteria, centro di insegnamento per il tiro, ed altri rami d'istruzione di fanteria;

g) La scuola normale di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori d'equitazione.

h) I battaglioni d'istruzione, per fornire sott'ufficiali all'arma di fanteria.

» Il numero di questi battaglioni può variare da uno a tre, e quello delle compagnie di ciascun battaglione da quattro a sei;

i) Gli squadroni d'istruzione, per fornire sott'ufficiali all'arma di cavalleria.

» Il numero di questi squadroni può variare da uno a tre;

l) Le batterie e compagnie d'istruzione per fornire sott'ufficiali all'arma d'artiglieria.

» Il numero complessivo di tali batterie e compagnie può variare da due a tre. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Nell'ultimo alinea là dove si dice che il numero complessivo delle batterie e compagnie d'istruzione può variare da due a tre, proporrei che si dicesse da due a quattro.

Quando si propose l'articolo quella disposizione andava bene, perchè le compagnie da fortezza erano negli stessi reggimenti che le batterie, ma ora bisogna aumentarne il numero perchè vennero separate essendosi separati i reggimenti di artiglieria da piazza, da quelli da campagna.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa correzione?

Senatore CASATI L., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo colla correzione proposta dal Ministro della Guerra ed accettata dalla Commissione, dire cioè nell'ultimo alinea: « Il numero complessivo di tali batterie e compagnie può variare da *due a quattro* » invece di dirsi da *uno a tre*.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 53. Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito permanente corrispondenti alle scuole stesse.

» Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito perma-

nente, ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 44. »

(Approvato.)

### B — UFFICI CENTRALI.

« Art. 54. L'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi è diretto da un ufficiale generale, ed il suo personale è composto di ufficiali appartenenti ai vari personali dell'Esercito. »

(Approvato.)

« Art. 55. L'ufficio di amministrazione di personali vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, che non hanno consiglio d'amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermedio delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

» Il personale di quest'ufficio è fornito dal Corpo contabile militare di cui all'articolo 38. »

(Approvato.)

### C. — STABILIMENTI MILITARI.

« Art. 56. Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:

» Arsenali ed officine di costruzione — Fabbriche d'armi — Fonderie — Polverifici — Laboratorii di precisione — Laboratorii pirotecnici. »

(Approvato.)

« Art. 57. Sono istituiti dei magazzini centrali militari come depositi delle stoffe da somministrarsi ai distretti ed ai corpi dell'Esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare. »

(Approvato.)

« Art. 58. L'opificio d'arredi militari ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento di truppa, e coadiuva i distretti e i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono. »

(Approvato.)

« Art. 59. La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza, ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata. »

(Approvato.)

CAPO V.

Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari.

A — COMPAGNIE DI DISCIPLINA.

« Art. 60. Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito permanente che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi o d'indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi. »

Senatore CASATI L., *Rel.* Domando la parola per una osservazione.

La Commissione domanderebbe che in questo articolo si sopprimesse la parola *permanente*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro, accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto...

PRESIDENTE. La parola, è al Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Io sono disposto a parlare subito, ma con tutto il mio desiderio di essere breve, dovrò essere un poco lungo e stante l'ora tarda non vorrei...

*Voci.* Parli, parli.

PRESIDENTE. Potrebbe intanto incominciare.

Senatore TROMBETTA. Parrà strano, che io abbia domandata la parola sopra una disposizione del progetto, la quale, in apparenza, non offre materia a discussione, nè ispira grand'interesse. Essa infatti non ha suscitata la benchè menoma obiezione nell'altro ramo del Parlamento, nè presso la Giunta, nè alla discussione pubblica: e la stessa onorevole Commissione del Senato, che con tanto studio, con tanto senno, benchè stretta dal tempo, ha esaminato questo importantissimo progetto, non ebbe una sola parola sull'articolo 60, il quale per verità, anzichè come una vera disposizione legislativa, suona assai più come una semplice definizione delle compagnie di disciplina.

Ma, onorevoli Signori, poichè il Ministro della Guerra ha creduto di specialmente comprendere nell'ordinamento dell'esercito anche le compagnie di disciplina, poichè è questa la prima volta che le compagnie di disciplina devono essere sanzionate per legge, è affatto regolare che il Senato, prima di approvare l'articolo, tutta ne conosca la natura, l'origine, le trasformazioni, la storia; perocchè si tratta di

cosa abbastanza grave, si tratta di un punto di legalità, di costituzionalità, di giustizia; si tratta di cosa che interessa in eminente grado il paese, che ha l'incontrastabile diritto di vegliare eziandio su quelli tra i suoi figli, che ha consegnati all'esercito, per quanto siano travati, o colpevoli.

Temo, che la mia parola non possa tornare gradita, e sento quindi in particolar modo il bisogno della indulgenza del Senato, che vivamente imploro, invocando per titolo la mia continua rassegnazione al silenzio, non ostante l'antica e febbrile mia abitudine alla parola; ho bisogno sì di tutta l'indulgenza del Senato, perchè debbo inoltrarmi sopra un terreno arido, fastidioso, irto di triboli e di spine, ove non vi ha che squallore; ma non perciò io mi arresto: ho la coscienza di adempiere al mio dovere, come specialmente pratico, non per merito mio, ma per avute attribuzioni, in questa parte per verità penosa, dell'amministrazione militare.

È d'altronde conforme ad un sentimento di umanità e di giustizia, che allorquando si discute una legge, per la quale viene ad essere favorita, migliorata, notevolmente avvantaggiata la condizione di alcune categorie di funzionari, si tenda l'orecchio con maggiore attenzione ai lontani lamenti di quelli che soffrono.

Oh! non si creda, ch'io sia tenero per chi infrange la disciplina; sono anzi molto severo: e lo sa meglio di tutti l'onorevole Ministro della Guerra, generale Ricotti, che me lo ebbe a ricordare nell'altro ramo del Parlamento, or fa un anno, in occasione di alcune parole che ho dette sul corpo disciplinare, parole che mi procurarono, per carta di visita, una lunga ed interessante lettera di uno di quegli infelici, della quale dovrò probabilmente far cenno.

Sono molto severo, ripeto, per chi infrange la disciplina; e bisognerebbe infatti essere interamente digiuno delle cose militari per non riconoscere, che nella disciplina, assai più che nel numero, sta la forza degli eserciti, e che per poco venga rallentato quel ferreo cerchio, che stringe, come in un fascio, tutti i doveri inerenti allo stato militare, nè l'amor patrio, nè il patriottismo, nè la volontà, nè il valore potrebbero mai operare quei miracoli, di cui va giustamente superba una nazione amica.

Ma, anche la disciplina deve avere le sue

leggi, leggi stabili, precise, consone ai tempi, consone allo scopo che si propongono, consone ai dogmi inalterabili della giustizia, consone ai principii che informano il Governo, non disposizioni incerte, equivoche, mal ferme, mutabili al mutare dei Ministri, alterate, ampliate, e talvolta anche snaturate con note ministeriali, con circolari, con istruzioni, e tutt'al più con Reali Decreti, a taluni dei quali, ancorchè racchiudenti gravi ed importanti innovazioni disciplinari, ho veduto con grande sorpresa attribuito niente meno che un effetto retroattivo; locchè è contrario a tutti i principii legali.

Oh! è deplorabile, veramente deplorabile, che lo studio delle leggi e degli ordinamenti militari non abbia ancora fra noi, come ha in altri paesi, tutta quella importanza che pur dovrebbe avere; imperocchè sta bene, che chi è incaricato di sorvegliare alla disciplina ed alla moralità dell'esercito non sia tenuto a render conto di quanto si è fatto e provveduto in quella sfera di azione, che la legge ha chiaramente tracciata, ma sarebbe un'eresia costituzionale il pretendere che il paese, che il Parlamento non abbiano il diritto di domandar conto al Ministro di nuove e gravi misure, assai più penali che disciplinari, nullamente giustificate da alcuna disposizione legislativa. E qui mi corre il debito di aprire una parentesi per dichiarare ch'io non intendo essenzialmente di censurare l'amministrazione dell'onorevole generale Ricotti. Nessuno meglio di me conosce i suoi principii francamente costituzionali, ed il suo desiderio vivissimo di conciliare colla legalità e colla giustizia le esigenze, talvolta inesorabili, della disciplina; io parlo in genere dell'amministrazione militare, e, ripeto, che qualora venisse attribuita una maggiore importanza agli ordinamenti dell'esercito, e se ne studiassero con ispecial cura le singole disposizioni, avvece che cotali studii sono per lo più considerati come esclusivamente necessari agli uomini di guerra, cesserebbe probabilmente nell'esercito, a riguardo della disciplina, quella specie di autocrazia (mi si condoni il vocabolo; in questo momento non ne trovo un altro più adatto) che, comunque esercitata col più lodevole scopo, ed affatto conscienziosamente, è spesse volte fonte di gravi ingiustizie e d'irreparabili sciagure.

Se in punto di disciplina si credono neces-

sarie leggi più dure, più ferree, più severe, si propongano, si discutano, si facciano, ma non si vada mai al di là della legge; al di là della legge regna l'arbitrio, che non muta natura anche quando si trova in mani le più pure ed intemerate, essendo sempre quel cieco mostro, che non distingue per lo più i colpevoli dagli innocenti.

Esiste una legge ben provvida sullo stato degli ufficiali, che circonda delle maggiori guarentigie la rimozione, la rinvocazione, ed anche la semplice sospensione. L'uffiziale sospeso dal Ministro della Guerra, ha il diritto di appellarsi ad un Consiglio di disciplina, di presentare le sue giustificazioni personalmente, di produrre testimoni in discolta; io non domando che si faccia una legge sullo stato del soldato; ma se si ritiene indispensabile la istituzione delle compagnie di disciplina, come sono attualmente ordinate, (locchè non posso indurmi a credere), se è assolutamente necessario, che il soldato per talune mancanze non prevedute dalle leggi penali, venga rinchiuso tra le mura di un quartiere per tutto il tempo della sua ferma, gli si strappi la sciabola, e gli si ponga in capo un berretto bigio con una striscia di lana nera all'intorno: se è necessario in una parola creare al soldato una posizione umiliante indipendentemente dall'autorità giudiziaria, levargli ogni speranza di riabilitazione pendente la ferma, ucciderne il morale, se ciò è necessario, si stabiliscano almeno per legge apposite garanzie, affinchè sia evitato il pericolo di un errore, di un equivoco, di un'ingiustizia.

Le Compagnie di disciplina.... (Oh, è omai tempo che sorga in Parlamento una voce a conforto di molti giovani infelici, che languono ignorati in appartate fortezze, ed in alcune isole del Mediterraneo!....) le compagnie di disciplina sono una graduale trasformazione del battaglione dei Cacciatori franchi, antica istituzione del Piemonte, stato riordinato col sovrano Rescritto del 9 gennaio 1836.

Ma consenta l'onorevole Ministro della Guerra, ch'io gli dichiaro con franchezza, che, a parte una disposizione coerente al sistema di Governo, che faceva facoltà al Ministero di reclutare dalla piazza ed incorporare di forza in quel battaglione i giovani sfaccendati e propensi al mal fare, la istituzione era più razionale, più logica, più provvida, più coerente allo scopo, cui sono

dirette simili istituzioni. Basti il dire che gli ascritti non erano esclusi dall'onore dei gradi: essi potevano, dando prove di ravvedimento, essere nominati sotto-caporali, poi caporali, poi sergenti, poi furieri, e finalmente anche ufficiali. Ciò era loro di stimolo a ben comportarsi, a sopportare con rassegnazione il castigo, a guardare con qualche speranza l'avvenire; e la speranza è la vita, onorevole Ricotti, giacchè dal momento in cui il soldato veniva promosso sotto-caporale, il servizio cessava di essere riputato come servizio di punizione.

E, indipendentemente dai gradi, la istituzione era ordinata in modo che al progressivo emendarsi del soldato, corrispondeva il progressivo migliorarsi della posizione, infino a che il castigo intieramente cessava.

Il battaglione era composto di otto compagnie, tre scelte, tre ordinarie, due di rigore.

Anche secondo quel Sovrano Rescritto si facevano transitare a quei corpi i soldati che si fossero dimostrati sordi alle ammonizioni ed ai castighi ordinari di disciplina, o che riuscissero di pernicioso esempio ai compagni per la loro biasimevole ed incorreggibile condotta, o che fossero meritevoli di una severa punizione per qualche caso speciale; ed al loro giungere in quel corpo disciplinare venivano ascritti alle compagnie di rigore. Trascorsi sei mesi, sempre quando essi tenessero una lodevole condotta, avevano ragione di passare nelle compagnie ordinarie; e dopo altri sei mesi di appagante condotta nelle compagnie ordinarie, passavano nelle compagnie scelte, e diventavano eguali nel trattamento ai soldati degli altri corpi di fanteria; e ciò senza distinzione tra colpa e colpa; la speranza era tolta a nessuno: lo scopo era di correggere, non di respingere inesorabilmente; locchè, sebbene sotto un Governo assoluto, era esclusivamente riservato alla competente autorità giudiziaria.

Sopravvenuto il Governo costituzionale, cessarono bensì naturalmente di far parte di quel battaglione le persone estranee alla milizia, ma la istituzione fu mantenuta intatta nelle sue basi.

Col Reale Decreto 19 marzo 1852 fu soppressa la distinzione tra le compagnie *scelte*, *ordinarie*, e di *rigore*; e furono sostituite ad esse altrettante classi. Alla prima classe corrispondevano le compagnie *scelte*, alla seconda le *ordinarie*; alla terza quelle *di rigore*. Altri

successivi Reali Decreti aumentarono il numero delle compagnie. Da otto furono portate a dodici, da dodici a sedici, da sedici a venti. Fin qui il Corpo disciplinare ha sempre conservata la sua natura di origine. Era sempre un istituto di correzione. Coloro, che davano prove di resipiscenza, non avevano che sei mesi di punizione; passavano successivamente nella seconda classe, poi nella prima; nè veniva ad essi precluso l'accesso ai gradi: cosa questa, che per un militare, costituisce il più potente impulso a seguire le vie della rettitudine, e dell'onore.

La istituzione ebbe il suo colpo mortale coi Reali Decreti del 9 febbraio, e 22 marzo 1868, e fu completamente snaturata col Reale Decreto in data del 5 maggio 1869.

Giudicherà il Senato nella sua saviezza se, trattandosi di una istituzione importantissima, che aveva vecchie e profonde radici, se trattandosi di cosa, che interessa direttamente lo stato delle famiglie, perchè quella pena disciplinare trae seco molte gravi conseguenze in punto di leva, fosse regolare che vi si provvedesse con semplici Reali Decreti. Eppure chi reggeva il portafoglio della Guerra in quel tempo ha creduto di soprabbondare in legalità, sottoponendo all'augusta firma del Principe un nuovo Regolamento del Corpo disciplinare, peccchè nella relazione, precedente il Decreto, si leggono le seguenti parole:

« Sebbene il *mutamento organico*, che il referente propone alla sanzione di V. M. nulla tocchi alle vigenti leggi, e neppure alle basi fondamentali della istituzione (vedrà il Senato se non tocca alle precipue sue basi) pur non di meno, siccome le regole di governo del Corpo disciplinare rimontano sino al 1836, il referente giudicherebbe conveniente la emanazione di un nuovo Regolamento, che poggiando in massima sul concetto istitutivo di origine, raccogliesse altresì tutte quelle modificazioni che le ulteriori leggi costitutive dell'esercito hanno rese necessarie. »

Le modificazioni, che le nuove leggi costitutive dell'esercito avrebbero rese necessarie a riguardo di quel Corpo, sono una maggiore cautela, una maggiore circospezione nel farvi passare i soldati; avrebbero rese necessarie maggiori guarentigie nel decretarne il passaggio, inquantochè in molti casi la legge sul reclutamento dell'esercito, 20 marzo 1854, ha pa-

reggiato nelle conseguenze il passaggio a quel Corpo a titolo di punizione, ad una regolare condanna al carcere ed alla reclusione militare. Io ho sempre riguardato questo pareggio con qualche trepidanza nell'atto stesso in cui rispettava la legge. Ma mentre, come ho detto, quelle gravi disposizioni avrebbero dovuto consigliare maggiori guarentigie, ogni qualvolta si fosse trattato di far passare un soldato ad un Corpo disciplinare, ne fu per contro ampliato l'ingresso, furono scemate le cautele, scemate le precauzioni, scemate le guarentigie; e mentre si è creduto necessario di sopprimere il Corpo dei cacciatori franchi, che pure aveva vissuto quattordici anni pacificamente dopo la legge sul reclutamento dell'esercito, vi furono sostituite le compagnie di disciplina, il cui ordinamento si è fatto gradatamente scostare dalla primitiva istituzione, e ciò con Reali Decreti, con Regolamenti, con circolari; tanto che ora poco diversifica dagli stabilimenti penali, e trovasi infatti accoppiato nel progetto in discussione sotto uno stesso capitolo colla reclusione militare e col carcere; la qual cosa è già per se stessa abbastanza grave.

La sola innovazione, che era a mio avviso indispensabile a riguardo di quel Corpo, e che effettivamente ebbe luogo, era quella di stabilire una eccezione al passaggio nelle compagnie di rigore, ovvero alla terza classe, in favore di quei militari che debbono passare ad un Corpo disciplinare dopo scontata la pena della reclusione militare, o del carcere per furto, in applicazione dell'articolo 204, ora 219 del Codice penale militare. Era necessario, che si stabilisse, e fu infatti, benchè tardi, stabilito, che ad essi non si estendevano le conseguenze superiormente accennate, mentre il loro passaggio in quel Corpo dovevasi considerare come una misura di convenienza, anzichè come una vera punizione. Ma quanto agli aggravamenti, all'ampliata facilità del passaggio, ed alla diminuzione delle guarentigie, che è argomento precipuo delle mie osservazioni, io non so per verità vederne la ragione, la giustificazione, lo scopo. Voglia il Senato, ancora per poco, essermi cortese della sua benevola attenzione, perchè il soggetto è di una gravità incalcolabile.

Sono dunque tre i Reali Decreti, che hanno gradatamente trasformato il Battaglione Cac-

*ciatori franchi* in un vero stabilimento penale, quelli, cioè, del 9 febbraio, e 22 marzo 1868, e quello del 5 maggio 1869.

Col primo si è stabilita la soppressione del Corpo *Cacciatori franchi*, e sostituita ad esso la istituzione delle Compagnie di disciplina, le quali furono divise in quattro categorie; e si legge all'articolo 8. che le norme in vigore per lo stesso Corpo dei *Cacciatori franchi*, *si sarebbero egualmente osservate per le compagnie di disciplina*, giusta un Regolamento speciale, che il Ministro della Guerra avrebbe sottoposto all'approvazione del Re.

Ma le norme in vigore pel Corpo dei cacciatori franchi, sulle quali doveva essere basato e formulato l'annunziato Regolamento, vennero pressochè intieramente distrutte dal Regolamento medesimo, che ha la data del 22 marzo 1868, la qual cosa è per verità inconcepibile. Leggesi infatti all'art. 3 di esso Regolamento: *sono abrogati i Regolamenti, e tutte le disposizioni particolari relativi al soppresso Corpo dei cacciatori franchi.*

Esaminando ora questo così detto *Regolamento* convien dire, che in esso stia l'organico delle compagnie di disciplina, perocchè sta scritto all'articolo primo, *che le compagnie di disciplina formano l'istituto disciplinare, che dai Codici, dalle Leggi, e dai Regolamenti vigenti è designato sotto la denominazione di corpo di disciplina.*

Esse furono divise in due categorie generali: compagnie di disciplina di punizione, e compagnie di disciplina speciali.

Queste ultime furono destinate ad incorporare definitivamente, cioè sino al termine della ferma, i soldati che escono dal carcere o dalla reclusione militare dopo una condanna per furto.

Le compagnie di punizione furono suddivise in due altre classi distinte:

La prima fu destinata ad incorporare *temporaneamente* que'soldati che si fossero mostrati insensibili ai mezzi ordinari di correzione, e quelli che avessero contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione (sembra però che a riguardo di quest'ultimi siasi ora diversamente stabilito dal nuovo Regolamento di disciplina). La seconda classe fu designata ad incorporare, anche *temporaneamente*, quei soldati, che si macchiassero di colpe, aventi carattere indecoroso come pederastia, tentativi di

stupro, camorra, indelicatezza, propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, pubblica mendicazione, infermità simulate ond'essere riformati e simili, quando le colpe istesse non rientrassero nel dominio legale; quasichè non rientrino nel dominio legale la pederastia, il tentativo di stupro, i propositi sovversivi contro le patrie istituzioni.

Ma una disposizione anche molto essenziale fu consegnata nell'articolo 5° del Regolamento. Per essa venne assolutamente preclusa la via agli arruolati di qualunque categoria di ottenere i gradi. Non solo gli ufficiali, ma gli stessi caporali debbono essere scelti dai Corpi dell'Esercito. Questa disposizione aggiunta a quella che tiene i soldati rinchiusi in quartiere per il periodo di sei mesi, senz'armi, col berretto listato in nero, dichiarati in istato permanente di punizione, trattati con tutta la severità della militare disciplina (così il Regolamento), destinati in caso di guerra ad essere lanciati in

faccia al nemico, od essere adoperati come truppe di sbarco, ha naturalmente attribuito a quelle compagnie, l'aspetto, il carattere, lo squalore di stabilimenti penali. Ciò solo era stato conservato di quanto eravi di buono nella istituzione del Corpo Cacciatori Franchi: la speranza della riabilitazione pendente la ferma. Ma anche quest'ultimo conforto è stato tolto col successivo R. Decreto in data del 5 maggio 1869.....

*Voci.* A domani, a domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Trombetta crede di rimettere a domani la continuazione del suo discorso?

Senatore TROMBETTA. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Domani adunque si aprirà la seduta alle ore 2 per la continuazione del nostro ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

**CXXIX.**

**TORNATA DEL 6 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedo — Nuova redazione dell'articolo 29 proposta dalla Commissione, ed accettata dal Ministero, approvata — Seguito del discorso del Senatore Trombetta sull'art. 60, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Trombetta — Dichiarazioni del Relatore e del Ministro della Guerra — Controreplica del Senatore Trombetta — — Approvazione dell'articolo e reiezione dell'aggiunta del Senatore Trombetta — Approvazione degli articoli dal 61 al 65 (66 e 67 sospesi) e dal 68 al 74 — Nuovo articolo proposto dalla Commissione, in luogo degli articoli 66 e 67, approvato — Secondo nuovo articolo pure approvato — Approvazione degli articoli dal 75 al 96, ultimo del progetto — Dichiarazione e riserve del Senatore Cadorna R. cui rispondono i Ministri della Guerra e dell'Interno — Replica del Senatore Cadorna R. — Osservazione del Senatore Gadda — Discussione del progetto di legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno — Approvazione per articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro della Guerra e più tardi intervengono i Ministri della Marina, dei Lavori Pubblici, della Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Giustinian domanda un mese di congedo per affari di famiglia, che gli viene accordato.

**Seguito della discussione sul progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione sul progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito.

Do la parola al Senatore Panattoni per una dichiarazione.

Senatore PANATTONI. Ricevo in questo punto un opuscolo che ha riferenza alle leggi che ora si discutono; se lo avessi ricevuto anche più presto, invero mi sarei sentito poco competente a farmi organo di coloro che propongono miglioramenti sulla materia, ma a quest'ora specialmente che la discussione della legge è tanto inoltrata, io non saprei far di meglio che rimettere quest'opuscolo all'onorevole Commissione, la quale vedrà se vi si trova qualche cosa di utile e saprà a suo luogo e tempo farne tesoro nella discussione.

**PRESIDENTE.** Do la parola all'onorevole Relatore, perchè riferisca intorno all'art. 29, che nella seduta di ieri venne rinviato alla Commissione.

Senatore CASATI L., *Relatore*. La Commissione ha nuovamente esaminato l'art. 29, che riguarda il Comitato dei Reali Carabinieri, di cui aveva chiesto il rinvio motivato da tre ragioni. Una era quella del numero dei membri componenti il Comitato; la seconda era intesa a concedere al Comitato dei Carabinieri, come agli altri Comitati, l'iniziativa delle proposte da farsi al Ministero; la terza dipendeva da una proposta dell'onorevole Senatore Cadorna, avente per oggetto di dividere il territorio del Regno in comandi generali dei Carabinieri.

La Commissione ha esaminate queste proposte ed ha formulato un nuovo articolo. In quanto alla proposta di dividere il territorio del Regno in comandi generali dei Carabinieri, non potè accostarsi, e la ragione principale si è che siccome il servizio dell'arma procede lodevolissimamente coi regolamenti che ora la reggono, non ravvisa opportuno di mutare in nulla la gerarchia del Corpo dei Carabinieri.

Accogliendo l'opposto partito, si sarebbero dovuti riordinare molti regolamenti, ritoccare molte disposizioni, e parve alla Commissione che non fosse opportuno il farlo.

Il nuovo articolo sarebbe adunque così concepito :

« Art. 29. Il Comitato dell'arma dei Carabinieri reali, oltre ad essere corpo consultivo del Governo in quanto all'ordinamento ed al servizio in generale dell'arma, esercita comando diretto per mezzo del suo presidente, invigilando e provvedendo al retto andamento del servizio, della disciplina e dell'amministrazione dell'arma, come è determinato dal regolamento dei carabinieri reali.

» Deve anche di sua iniziativa studiare e chiamare l'attenzione del Governo su tutto quanto può avvantaggiare il servizio dell'arma.

» Il Comitato è composto di un presidente e di 3 o 4 membri, ufficiali generali, e di un ufficio di segreteria. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa redazione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì, signore, accetto.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 29, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Trombetta ha la parola per continuare il suo discorso interrotto ieri.

Senatore TROMBETTA. Ringrazio innanzi tutto il Senato di avermi concessa la facoltà di rimandare ad oggi la continuazione del mio discorso, imperocchè l'ora alquanto inoltrata di ieri esercitava molta pressione sulla mia parola pressochè nuova in quest'aula, la quale in conseguenza non fu sempre ordinata e sicura, perchè paurosa sempre di recare fastidio. Userò, non abuserò della bontà del Senato, stringendo per quanto mi sarà possibile le poche osservazioni che ancora mi restano a fare.

Ho detto nella tornata di ieri che le compagnie di disciplina erano una derivazione del corpo Cacciatori franchi, antica istituzione del Piemonte, colla differenza essenzialissima che, mentre il corpo Cacciatori franchi, nato sotto un Governo assoluto, racchiudeva elementi di civiltà, era istituito di correzione, intendeva a conservare il soldato all'esercito, non a respingerlo; le compagnie di disciplina invece, create sotto un libero governo, hanno soppresso l'elemento di civiltà, e, scostandosi a grado a grado dalle norme che reggevano il corpo Cacciatori franchi, diventarono nientemeno che uno stabilimento penale, respingendo il soldato dall'esercito inesorabilmente.

Ho detto che tre erano i Reali Decreti che avevano operata questa poco felice trasformazione; il Decreto 9 febbraio 1868, quello del 22 marzo dello stesso anno e quello del 5 maggio 1869. Già avendo dimostrato ieri quali siano state le conseguenze dei due primi Decreti, non mi resta che a parlare del terzo, di quello cioè del 5 maggio 1869.

Prima d'allora, le compagnie di disciplina conservavano ancora l'elemento di correzione, conservavano la temporaneità della punizione, la speranza di una riabilitazione per i giovani soldati che vi si trovavano sventuratamente aseritti.

Ma quest'ultimo conforto, onorevoli Signori, è stato intieramente troncato, mi si condonò l'epiteto, col fatale Decreto del 5 maggio 1869, del quale mi consenta il Senato che io legga le più essenziali disposizioni, in quanto che ad esso si riferisce appunto l'articolo 60 dell'ordinamento sull'esercito.

Art. 1. « *Tutti i soldati che si trovano (ecco l'effetto retroattivo di questo Decreto) che si trovano o che saranno d'ora innanzi transitati*

*alle compagnie di disciplina per uno dei motivi accennati al capoverso secondo dell' articolo 3 del Regolamento speciale, per le compagnie di disciplina approvate, col nostro Decreto sovra-citato in data 22 marzo 1868 (che sono le colpe indecorose) vi saranno incorporati DEFINITIVAMENTE cioè fino al termine della ferma in servizio militare. »*

Per tal modo ecco perduta ogni speranza di riabilitazione, e perduta per coloro stessi i quali l'avevano concepita, e avevano diritto di concepirla, perchè passarono alle compagnie di disciplina con l'affidamento di essere restituiti all'esercito, qualora avessero tenuta una lodevole condotta.

Questo Decreto con effetto retroattivo, (insisto su questa parola, *con effetto retroattivo* perchè è una vera enormezza) ha fatto sì che i soldati che trovavansi nelle compagnie di disciplina, perduta ogni speranza di varcare quel periodo di punizione, furono costretti a ricevere il congedo assoluto nelle stesse compagnie.

Ora, al soldato, che riceve il congedo assoluto nelle compagnie di disciplina, viene ricusato niente meno che il certificato di buona condotta; e sul foglio di congedo viene apposta in inchiostro rosso, la poco lusinghiera annotazione « *ricusata la dichiarazione di avere servito lodevolmente* », annotazione questa che non può non pregiudicare gravemente l'avvenire di quegli infelici, perchè li respinge inesorabilmente da qualsiasi impiego, da qualsiasi occupazione. Vero è che all'articolo 4 di questo stesso Decreto viene promesso un nuovo Regolamento più conforme alle nuove prescrizioni. Ma questo Regolamento per quanto io sappia, è pur sempre un desiderio; vi furono bensì circolari, note spiegative, istruzioni; ma le compagnie di disciplina continuano tuttavia ad essere governate dalle gravi ed inconciliabili disposizioni del Regolamento 22 marzo 1868. Ma qualche cosa di non meno deplorabile sta nell'articolo 3. dell'ora detto Reale Decreto. Prego il Senato di volerne ascoltare la lettura.

« Art. 3. Saranno anche transitati in coteste compagnie dietro determinazione del Ministro della Guerra coloro che dopo avere subito una condanna al carcere, od alla reclusione militare, siano ravvisati immeritevoli, o per la natura del commesso reato, o per la condotta tenuta nello scontarne la pena, di rientrare in un corpo dell'esercito. »

Mi consenta il Senato che io dichiari con franchezza, che questa disposizione non è solamente ingiusta, ma è totalmente illegale. Poichè una legge, nientemeno che il Codice penale militare, ha chiaramente specificati i casi in cui un condannato deve passare al corpo disciplinare scontata la pena, non so per verità comprendere, come siasi creduto di poter dare una estensione ad una disposizione, che è di pura convenienza se si vuole per l'esercito, ma che per il soldato è una disposizione essenzialmente penale.

Se fosse stato intendimento della legge di lasciare anche facoltà al potere esecutivo, od al Ministro della Guerra di far passare i condannati al corpo disciplinare, secondo che lo credesse conveniente, facendolo giudice dei reati, che potevano più o meno pregiudicare al decoro dell'esercito, non avrebbe, con apposita disposizione, limitata questa grave misura ai soli condannati per furto.

« I condannati per furto, dai Tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno dopo averle scontate, in un corpo disciplinare. »

Così stabilisce l'articolo 204 del Codice penale militare.

Ed è a fronte di una disposizione tanto chiara, tanto esplicita, tanto precisa, che si viene con semplice Decreto Reale ad investire il Ministro della Guerra della facoltà di far passare, o non far passare i condannati al corpo disciplinare, secondochè lo giudicherà conveniente, attesa la natura del reato?

Non è questo un aggiungere alla legge, un aggravare la legge in materia penale?

Ma vi ha di più; mentre i condannati per furto che debbono passare alle compagnie di disciplina, a termini del Codice penale militare, sono regolarmente ascritti alle compagnie speciali, non a quelle di punizione, coloro invece che vi passano per ordine del Ministro sono ascritti non alle compagnie speciali, ma alle compagnie di punizione. Ciò è grave, ciò è affatto incostituzionale, è un vero contro-senso; me lo consenta, onorevole generale Ricotti.

Se il Ministro della Guerra credeva conveniente, per la dignità dell'esercito, che altri reati, oltre a quelli di furto, dovessero allontanare definitivamente dall'esercito coloro che se ne fossero resi colpevoli, perchè, in occasione

della discussione del nuovo Codice penale per l'Esercito, non ha fatto analoga proposta? Perché non ha fatto una proposta che corrispondesse all'art. 3 del R. Decreto 5 maggio 1869, a vece che l'art. 219 dell'attuale Codice penale per l'esercito è una testuale riproduzione dell'art. 204 del Codice penale militare del 1859?

Signori, sieno pur severe le misure disciplinari, ma sieno quanto meno legali, conformi alla legge, non oltre la legge, non contro la legge. E qui mi ricorre alla mente un brano della bellissima Relazione fatta dalla Giunta dell'altro ramo del Parlamento a riguardo delle compagnie di disciplina. È un brano che mi ha colpito specialmente per la nobiltà del concetto e per quel sentimento sdegnoso contro il vizio, il ladroneccio e la vigliaccheria, che così bene caratterizza il militare italiano.

Il Relatore è un prode e dottissimo generale. Citerò questa Relazione come semplice documento: me lo permetta il Senato, imperocché non trovo in tutte le altre pagine che si riferiscono a questo progetto di legge, una sola parola che alluda alle compagnie di disciplina.

Consigliando al Ministro della Guerra una migliore distribuzione del personale che vi viene destinato a titolo di castigo, egli soggiunge disdegnosamente:

« È cosa sommamente ingiusta e lesiva della dignità del soldato il confondere insieme chi ha commesso mancanze contro la disciplina e chi ha commesso mancanze contro l'onore di soldato e di cittadino. I ladri, i vigliacchi, i rei di pederastia non possono seguitare a far parte dell'esercito, essi debbono esserne vergognosamente espulsi. »

Chi può non applaudire e far eco alla espressione di così giusti e così nobili concetti?

Vi è solo una difficoltà, un errore legale, un errore costituzionale nell'applicazione; errore, che tutta appalesa la fallacia di sistema nelle punizioni disciplinari: in quanto che non si osserva la linea di demarcazione che esiste chiara e spiccata, fra ciò che appartiene alla disciplina e ciò che appartiene all'autorità giudiziaria.

Affinchè un individuo possa dirsi ladro, libertino brutale, sovvertitore, prevaricatore, raggiratore, è necessario un giudizio.

Il Codice, non la disciplina, lo deve espellere vergognosamente dall'esercito; ed il Codice stabilisce la degradazione, che include la vera le-

gale indegnità di appartenere all'esercito; non le compagnie di disciplina. Tutti coloro che sono fatti passare alle compagnie di disciplina per alcuna di quelle gravi imputazioni, hanno dalla legge il diritto di respingerle e di dichiararsi innocenti: imperocché cotali reati si espiano nelle carceri, nelle reclusioni, nei bagni, non mai nelle compagnie di disciplina.

Origine primaria del lamentato inconveniente si è la mancanza di scrupolo per parte delle autorità militari nell'indagare la natura delle infrazioni: l'intendimento di una repressione esemplare immediata, e diciamolo pure, le maggior difficoltà che presentano naturalmente i formali giudizi, ove l'imputato è protetto da tutte le guarentigie legali, inducono molte volte il Ministero ad ordinare la convocazione di un Consiglio o di una Commissione di disciplina per certe mancanze, che il Codice punisce niente meno che colla reclusione, e talvolta anche coi lavori forzati.

È bensì vero, che coloro che vagheggiano il ritorno dei Consigli di guerra, trovano maggiore interesse per l'esercito, ed eguali guarentigie per gl'imputati nelle Commissioni di disciplina, stante il carattere nobile, imparziale, generoso, coscienzioso degli ufficiali che sono preposti al giudizio. Ma, onorevoli Senatori, a parte l'assoluta illegalità di un giudizio disciplinare sopra un fatto, che dalla legge è qualificato *reato*, debbo sottoporre all'attenzione del Senato un gravissimo riflesso; ed è che nelle Commissioni, che sono convocate per far luogo al passaggio del soldato alle compagnie di disciplina che è la massima delle punizioni disciplinari, il soldato non ha il diritto d'intervenire, non ha il diritto di giustificarsi, nè tampoco ha il diritto di presentare un solo testimonio in discolta. Tutto si fa senza di lui; tutto si compie senza il suo intervento; e questo inconcepibile divieto di difesa in cosa di tanto momento, trovasi in chiari termini stabilito dai paragrafi 750, 752 del nuovo Regolamento di disciplina.

Oh! si venga ora a fulminare con generosa eloquenza quei giovani infelici, che giacciono disarmati, umiliati, sfiduciati nelle compagnie di disciplina, sotto le imputazioni di truffatori o di ladri, e che si vogliono espulsi dall'esercito vergognosamente.

Ho detto nelle mie prime parole, che allor-

quando si discute una legge, per la quale viene ad essere favorita la condizione di una o più classi di funzionari, è conforme ad un sentimento di umanità e di giustizia il dare ascolto con maggior attenzione ai lontani lamenti di quelli che soffrono. È giunto ora il momento di ascoltare questi lontani lamenti.

Il Senato non vorrà, confido, negarmi la facoltà di leggere alcuni brani della lettera, che ho dianzi accennata, e la quale occupa niente meno che otto lunghe facciate, scritte in carattere minuto. Essa proviene appunto da una tra le varie compagnie di disciplina che sono ripartite in alcune isole ed in alcune fortezze. È un interessante documento che io conservo da undici mesi: interessante per nobiltà di sentimenti, per temperanza di lagni, per giustezza di riflessi, per proprietà di lingua, e per eleganza di calligrafia; tanto che ben posso dire che onora il giovane scrivente, e la bassa forza dell'esercito, a cui apparteneva. Eppure anche costui è uno di quei giovani soldati, che si vollero definitivamente e vergognosamente espulsi dal Regio esercito. Si assicuri, onorevole generale Ricotti, ch'io non mi sono deciso a dare pubblicità a questo scritto, senza avervi lungamente pensato; simili scritti non erano neppure disdegnati o trascurati dal primo Napoleone, e da Federico il Grande: essendo il miglior mezzo per arrivare a conoscere certe specialità, certe magagne, che nessuna ispezione, per quanto accurata, potrebbe mai scoprire. Ne leggerò solo, come ho detto, alcune minime parti.

« Ah! onorevole Deputato (la lettera è in data del 17 giugno 1872), le parlo sotto le impressioni lasciatemi dai fatti, e col cuore alla mano. Intendono forse di moralizzare l'esercito, infliggendo arbitrariamente punizioni di tal natura per mancanze, solo punibili di prigione? »

» Il Ministro sta troppo in alto perchè possa osservare ciò che si fa in basso. La nazione ripone troppa fiducia nel Ministro per potersi interessare seriamente di questo ramo importante di legislazione; ed il Ministro, riponendo a sua volta la propria fiducia nei comandanti delle compagnie di punizione, ed in quello della reclusione militare, ne succede, che anche in ciò si riscontri l'arbitrio; ed eccone gli esempi:

» Abbiamo soldati da quelle compagnie trasferiti in questa molto tempo prima che la loro

permanenza nelle stesse abbia raggiunti i diciotto mesi, contrariando così il disposto dell'art. 3, n. 1 del Regio Decreto 5 maggio 1869.

» Il seguente caso poi non è di minore importanza. Nel 1870 furono proposti dal Comandante della Reclusione al Ministero, pel passaggio in queste compagnie, tutti i militari, che in allora si trovavano condannati per prevaricazione. Cotale proposta fu approvata in applicazione dell'art. 3. N. 3., del ripetuto Regio Decreto 5 maggio 1869. »

Questo è appunto l'articolo, che io ho superiormente toccato e censurato come contrario al disposto del Codice penale militare.

« Ora io domanderei: se quel provvedimento era giusto e legale, perchè negli anni successivi i prevaricatori sono ritornati ai propri corpi? e se fu ingiusto e illegale, perchè si respinse dal Ministero il reclamo di un tale, che visto il caso chiedeva di ritornare, come gli altri, al proprio corpo? »

Toccherò ora un altro fatto.

« La S. V. nel discorso pronunziato alla camera, ha dette queste precise parole: *Un soldato avrà gravi doveri a compiere, gravi servizi a fare, ma non cessa perciò di essere libero cittadino, e di aver tutti i diritti alle franchigie costituzionali.* »

« Ebbene io le dirò, che non è guari un Capitano ha chiamato a sè un soldato, e col tuono burbero consueto, così gli disse: *Un'altra volta che vi perverrà una lettera con l'indirizzo al cittadino..... respingo la lettera e vi do trenta giorni di cella a pane ed acqua.* »

« Ritenga signor Deputato, che la soprascritta portava in appresso *soldato nell'ottava compagnia ecc.* Ma ad ogni modo quale colpa aveva di quella soprascritta il soldato che ha ricevuta la lettera? Da ciò solo consideri fino dove si spinga il rigore e l'arbitrio. »

« Qui mi agita il tremendo dubbio, che le mie parole siano troppo male connesse perchè da esse traspaia la verità dei fatti..... Essi sono tanto incredibili! Ma la terra pur si moveva quantunque non si credesse a Galileo. »

Come vede il Senato, questo povero giovane ha un certo ingegno, una certa coltura, e scrive abbastanza bene. Oh! se le compagnie di disciplina, avessero conservato l'elemento di correzione, cotanto essenziale per simili istituti, egli avrebbe potuto emendarsi delle pecche, che determinarono quella severa punizione, es-

sere restituito al proprio Corpo, diventare un eccellente soldato, e rendersi utile alla sua famiglia, e fors'anco al paese. Ma invece tutto è perduto per lui: esso venne respinto dall'Esercito definitivamente.

Leggerò ancora un brano di quella lettera, e sarà l'ultimo:

« Un allievo carabinieri (era nel primo anno di servizio) avendo venduto il proprio pane, si appropriò della razione da zuppa di un compagno, del valore di settantacinque centesimi. Sottoposto a giudizio disciplinare, la Commissione ha emesso il parere di espellerlo dal Corpo, proponendo in via di punizione il passaggio dell'allievo ad un reggimento di fanteria. Il Comitato dell'Arma invece, ravvisando troppo mite la punizione proposta dalla Commissione di disciplina, ne interpella il Ministero della Guerra, e questo, dichiarando l'allievo indegno di vestire l'onorata divisa del soldato, ne ordina il passaggio a queste compagnie.

» Ora consideri, signor Deputato, a che cosa conduce un ottavo di pagnotta; i disagi non lievi della traduzione: sei mesi aumentati sulla ferma, sei mesi di consegna in quartiere, che non sono meno amari: privato per circa otto anni di rivedere la famiglia, quand'anche i genitori fossero moribondi: privato della facoltà di possedere più di 2 franchi: e quel che è più, sempre soggetto alla più severa disciplina.

» Quest'uomo, messo a così dura prova, o diserta o resta. Nella prima ipotesi ecco un uomo perduto per l'esercito e per la famiglia; e nella seconda non lo è da meno, poichè il vizioso sistema ponendolo, senza speranza di riabilitazione, assieme ai cattivi soggetti, che pur troppo esistono, ne succede che poco per volta si abitua alla condotta di questi cattivi compagni, e terminerà coll'associarvisi nelle idee e nelle azioni.

» E sarebbe lungo se volessi enumerare tanti casi simili, i quali si possono differenziare nella forma, ma sono però i medesimi nella sostanza. Quindi io, lasciando a lei i commenti di maggiore importanza, mi permetto di esprimere questa idea. Il soldato di leva è per lo più sempre quel rozzo villico od artigiano, che per disgrazia non ricevette, perchè non poteva ricevere, alcuna educazione a casa propria. Or bene, come si può esigere da questo tale l'osservanza di certe regole di civiltà, ch'egli non apprese? Come si può esigere da costui quella delica-

tezza, che è dote soltanto di chi ricevette una squisita educazione, e, diciamolo pur francamente, è così rara anche fra le persone civili? »

Sono queste le parti della lettera, che io desiderava di sottoporre all'attenzione del Senato per dimostrare viemmeglio, che le *compagnie di disciplina*, come sono attualmente ordinate, lasciando anche in disparte la questione legale, non rispondono allo scopo, cui vogliono essere dirette simili istituzioni; esse perdono il soldato, non lo correggono, e privano molte volte i corpi di elementi buoni, perocchè i giovanili bollori possono non difficilmente essere frenati ed indirizzati al bene dell'esercito.

Ma è omai tempo ch'io ponga fine alle mie osservazioni.

Dopo ciò che ho detto, onorevoli Signori Senatori, io dovrei proporre un radicale mutamento all'articolo 60; io dovrei, per esser logico, proporre quanto meno, che venga ristabilita la temporaneità della punizione, e che venga escluso il passaggio alle compagnie di disciplina di altri condannati, all'infuori di quelli a cui si riferisce l'articolo 219 del Codice penale per l'esercito; ma mi astengo per tre essenziali considerazioni. La prima, perchè ho una grande fiducia nella lealtà e nella coscienza del Ministro, dell'onorevole generale Ricotti, pel quale non sono e non furono mai infruttuose le osservazioni fatte, così nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento. La seconda, perchè i termini nei quali trovasi concepito l'articolo 60, non escludono in modo assoluto la temporaneità della punizione, e mi pare che il Ministero della Guerra possa stabilire di nuovo la temporaneità nel modo stesso che illegalmente la tolse, come potrà del pari astenersi dall'ordinare il passaggio a quelle compagnie di altri condannati, oltre a quelli per furto.

In terzo luogo poi, perchè ho veduto con soddisfazione nel nuovo Regolamento di disciplina stabilita la penalità disciplinare delle classi di punizione, la quale non si scosta gran fatto dalla istituzione del corpo dei cacciatori franchi.

Con queste classi di punizione, io spero molto che scompariranno in breve le compagnie di disciplina, o quanto meno verranno ad essere ridotte a proporzioni minime, talchè non si avrà più occasione di deplorare alcun inconveniente.

L'unica proposta che rassegnò al Senato, e

dalla quale non posso assolutamente prescindere, si è di aggiungere due parole a quest'articolo 60. Là dove dice: « Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito permanente che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi, o di indole indecorosa.....» proporrei di aggiungere le parole: *non prevedute dalle leggi penali*.

Io sono costretto a fare questa proposta per togliere ogni forza alle illegali disposizioni dei mentovati R. Decreti, ove tra le infrazioni disciplinari vengono annoverate certe mancanze, che sono specialmente prevedute dal Codice penale.

Del resto, sarei il primo a riconoscerne la inutilità; essendo troppo evidente, che la disciplina non può mai invadere il dominio dei codici e delle leggi.

Prego vivamente il Senato, prego l'onorevole Ministro della Guerra di voler accettare questa semplicissima aggiunta, che per nulla nuoce alla sostanza della disposizione. E per togliere ogni esitanza all'onorevole generale Ricotti, gli ricorderò che l'esercito subalpino seguiva questa massima fin dal 1821, avendo trovato negli atti del Governo una circolare, firmata *Saluzzo*, relativa appunto al divieto di mandare alle compagnie di disciplina soldati colpevoli di reati comuni.

Ho finito; e chiuderò le mie osservazioni colle stesse parole che ho dette nel cominciare: nessuno più di me è severo per chi infrange la disciplina; ma nessuno più di me è strenuo difensore dei principii legali e delle franchigie costituzionali.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Io vorrei vedere la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Senatore Trombetta a trasmettere la sua proposta al banco della Presidenza.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Gli articoli 60 e 61 del presente progetto di legge stabiliscono, come da essi si scorge, le compagnie di disciplina, le ripartiscono e le ordinano.

Sulla utilità, e dirò anzi, necessità di queste compagnie, certamente non vi può essere dubbio, inquantochè noi abbiamo già diverse leggi organiche che stabiliscono in quali casi soldati, ed anche individui di altri personali estranei all'esercito, come guardie di pubblica sicurezza e guardie doganali, debbano essere trasferiti in un corpo disciplinare.

L'onorevole Trombetta ha accennato all'articolo 219 del Codice penale militare, il quale infatti dice: « I condannati per furto dai tribunali ordinarii o militari a pene che non li escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, nel corpo disciplinare; » Ma c'è anche l'art. 162 della legge sul reclutamento, che così si esprime: « Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in stato di diserzione, scontando la pena del carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio se questa fu seguita da condanna, *il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.* »

Ponendo a riscontro questi due articoli, che fanno parte di due differenti leggi organiche dello Stato, si vede chiaramente che il primo, cioè il Codice, stabilisce il passaggio di tutti i militari condannati per furto, dopo scontata la pena, alle compagnie disciplinari, ma non applica loro il disposto dell'articolo 162 della legge sul reclutamento che ho testè letto, cioè che non sia loro computato il tempo passato in punizione; ciò che vuol dire che per essi non vi è interruzione di servizio; e ciò prova pure che si possono far passare alle compagnie di disciplina soldati per altre cause, oltre quelle previste dal Codice.

Del resto, siccome vi è la disposizione del Codice che riguarda i passaggi a quelle compagnie, in seguito a condanna per furto, ne verrebbe di conseguenza che avrebbe più ragione di essere l'articolo 162 della legge del reclutamento che contempla un'altra causa di passaggio a tali compagnie, ossia quella che dà luogo a interruzione di servizio.

Oltre queste due leggi ve ne sono poi altre 5 o 6 che parlano di questi corpi disciplinari: vi sarebbe la legge di pubblica sicurezza, quelle del servizio doganale e forestale, la legge sulle pensioni militari e qualchedun'altra ancora, le quali tutte accennano e fanno riferimento a queste compagnie di disciplina.

Da ciò dunque mi pare tolto ogni dubbio intorno alle legalità, all'opportunità e la necessità dell'esistenza di queste compagnie di disciplina. Esaminando poi il disposto delle leggi citate; trovo che esse contemplano due casi; 1. che il passaggio sia ordinato dal Codice penale; 2. che sia disposto in altro modo. Quest'altro modo, nessuna legge dice quale sia, ma ben s'intende altro non poter essere che quelle disposizioni

di disciplina militare, le quali sono sancite non per legge organica, ma per Decreto Reale e contenute in apposito Regolamento detto di disciplina militare. In quanto alla necessità di avere un Regolamento di disciplina speciale per i militari, essa non ha bisogno di essere dimostrata. Questo Regolamento è stabilito dal Capo dello Stato che è il Comandante supremo dell'esercito.

Naturalmente questo regolamento non è presentato nè sottoposto all'esame, e alla discussione del Parlamento, ma qualunque Senatore o Deputato può interpellare il Ministro della Guerra, che è il solo responsabile, intorno alle disposizioni di quel regolamento, come di tutti gli altri R. Decreti, e chiamarlo a rendere conto degli abusi che dalla loro applicazione possono derivare.

Ciò posto, gli appunti fatti dall'onorevole Trombetta sul modo di applicare i regolamenti per il passaggio dei militari alle compagnie di disciplina, hanno forse trovato opportunità in questa circostanza, poichè la legge in discussione parla appunto di queste compagnie di disciplina, ma ciò non toglie che egli avrebbe potuto muovere gli appunti stessi, in qualunque altro giorno, sol che avesse chiesto d'interrogare o formalmente interpellare il Ministro della Guerra a questo riguardo.

Comunque sia, la cosa essendo stata portata innanzi al Senato, io cercherò brevemente di dare le maggiori spiegazioni e tutti gli schiarimenti possibili, circa gli appunti fatti dall'onorevole Trombetta.

Premetterò come la lettera, di cui ha dato lettura l'onorevole preopinante, lettera di non so quale condannato alle compagnie di disciplina, provi che tra me Ministro della Guerra, ed il Senatore Trombetta, havvi un diverso modo di apprezzare le cose militari.

In essa lettera lo scrivente si lagna di due o tre cose e particolarmente fa le meraviglie, come di cosa strana assai ed ingiusta che alcuni condannati per prevaricazione, dopo scontata la loro pena fossero destinati alle compagnie di disciplina. Ora, io domando al Senato se quando vi è un articolo del Codice, il quale dice, che i condannati per furto dai Tribunali ordinari o militari, dopo scontata la pena saranno trasferiti alle compagnie di disciplina, domando, dico, se i condannati per prevaricazione non si possono comprendere nella stessa

categoria; tanto più, quando vi sono leggi, come ebbi l'onore di dire poco fa, che accordano la facoltà discrezionale al Governo di trasferire alle compagnie stesse altri individui oltre quelli contemplati da quest'articolo del Codice. Ebbene io credo che i condannati per prevaricazione possono essere compresi e cadere sotto il disposto dall'articolo 219 del Codice penale militare. Quando poi l'onorevole Senatore Trombetta, che certamente è molto più versato di me in questa materia, mi dichiarasse che ciò non si può fare, che la prevaricazione è una cosa totalmente diversa del furto, in questo caso io risponderò che applico questa disposizione ai prevaricatori, valendomi della facoltà discrezionale che è accordata al Ministro della Guerra di trasferire individui nelle compagnie di disciplina a norma di Regolamento, nei casi non preveduti dal Codice penale.

L'onorevole Senatore Trombetta ha pur detto che si trasferiscono soldati alle compagnie di disciplina per altre colpe che sono veramente reati, come le mene sovversive, la pederastia. L'onorevole Senatore Trombetta sa meglio di me che la pederastia in alcune parti del Regno non è reato; ma se questo turpe vizio non cade sotto l'azione del Codice, pure nell'esercito non può piacere di avere nelle compagnie di codesti individui, che conviene quindi non tenere cogli altri soldati. Non credo che l'onorevole Trombetta non concorra meco nell'avviso che costoro si abbiano a mandare alle compagnie di disciplina, sebbene non vi sia reato.

L'onorevole preopinante ha pure parlato di mene sovversive. Io credo che il Senato ed il paese comprendano ed ammettano che i militari nell'intimità della famiglia possono parlare e pensare, come credono al pari di tutti gli altri cittadini; ma che essi abbiano a poter farlo in pubblico, e che ad esempio in un caffè abbiano a poter dire *io sono repubblicano e desidero la repubblica*, credo che non lo voglia ammettere nessuno. — So bene che un libero cittadino può anche in pubblico manifestare opinioni simili, e così l'interpretano tutti i tribunali; ma la cosa muta sostanzialmente quando si tratta di un soldato. Il soldato che serve un governo costituzionale, nel fondo del cuore può pensarla come crede, ma i suoi atti e le sue parole in pubblico non debbono essere tali da far credere che egli desi-

deri la distruzione del governo stesso; questo è il mio avviso.

Ebbene, se io lo pongo sotto procedimento, i Tribunali lo assolvono, non trovando gli estremi di un reato nella manifestazione di un'opinione. Dovrò io adunque tenerlo nelle file dell'esercito e lasciare che faccia così una pericolosissima propaganda? Ecco perchè credo che debba trasferirsi, come viene trasferito, nelle compagnie di disciplina.

Da tutto ciò vedono adunque il Senato e l'onorevole Trombetta che tutte le volte che vi è caso di procedere, anzi tutto si procede criminalmente o mediante ricorso sia ai tribunali militari, sia ai tribunali civili; e non è che quando non esiste un vero reato, ma vi è pur sempre una colpa grave militare che si procede a termini del regolamento di disciplina, il quale regolamento non è poi senza guarentigie per l'imputato, prescrivendo che i passaggi alle compagnie di disciplina non possano aver luogo se non dietro parere di una Commissione di disciplina. Ora, queste Commissioni procedono in ciò nel modo stesso che si farebbe quando si trattasse di pene ben superiori come sono quelle che s'infliggono agli ufficiali, per guisa che ogni pericolo di abuso o di prepotenza, come vede il Senato, rimane eliminato.

Nella lettera letta dal Senatore Trombetta è pur fatto cenno di un atto di prepotenza che sarebbe stato commesso da un capitano di una compagnia di disciplina verso un soldato, e tale atto consisterebbe in ciò che quel capitano avrebbe non punito ma rimproverato un soldato perchè scriveva ad un *cittadino* tale.

Lo so, che tutti siamo cittadini, ma quando si sa già che si ha da fare con gente sovversiva, e di principii contrari all'ordine di cose vigenti, è naturale che il capitano abbia detto al soldato: voglio che la finiate; se seguitate così, userò del mio potere discrezionale e vi metterò in prigione per 15 giorni. Una volta il massimo della prigione era 30 giorni; oggi che siamo tanto *rigorosi*, si è ridotta a 15. Non mi pare che ci sia motivo di allarmarsi di questo fatto, che dipende da un apprezzamento che il comandante della compagnia ha creduto di fare in quel senso, e pel quale io non saprei dargli torto.

Si cita anche un secondo caso: un allievo Carabiniere avendo rubato ad un suo compagno il pane (pel valore di 20 o 30 centesimi)

era stato proposto pel passaggio in fanteria; invece per ordine del Ministro, esso venne tramutato nelle compagnie di disciplina. Non ricordo se sia stato io quel Ministro che ha preso tale determinazione; dichiaro però che se domani si rinnovasse il caso, farei altrettanto, poichè trovo che sarebbe un troppo grave scandalo il trasferire in un reggimento di fanteria un Carabiniere che ruba: esso per lo meno deve andare in punizione nelle compagnie disciplinari.

Lo so che in generale per chi non è militare non sembra un fatto grave quello di rubare un pane; ma chi ha fatto il militare sa che la vita comune di caserma esige un gran rigore. Sono due o tre mila uomini che fidando nella reciproca onestà lasciano esposti zaino, pane, carne ecc. Quindi se non si puniscono severamente i piccoli furti non avremo più un esercito, ma tante caserme di ladri.

Io quindi trovo che fu opportunamente applicata quella punizione ad un soldato appartenente ad un corpo il quale deve essere il modello di onestà, non solo per l'esercito, ma per la nazione intera; e ripeto che fu giustamente applicata la punizione, benchè assai grave, di trasferirlo nelle compagnie di disciplina.

Ecco adunque, o Signori, su di che si posano i punti capitali dell'accusa fatta al Governo di abuso nell'applicazione della pena. Ora, era mio dovere di mostrare e di giustificare come e nel passato e presentemente si applichino queste pene militari. Debbo poi soggiungere al Senato che la cosa sta in limiti più ristretti di quello che si crede generalmente.

Infatti la situazione d'oggi presenta 520 individui alle compagnie di disciplina che vi furono inviati per gli effetti del Codice Penale e non per facoltà o abuso del Ministero.

Oltre ad essi, abbiamo alle Compagnie di disciplina di punizione ordinaria, altri 150 individui per colpe minori, e questi bisogna notare che vi furono mandati avanti il primo gennaio.

A quest'ora, questi 150 non potrebbero più esservi perchè col regolamento di disciplina del primo gennaio di quest'anno, fu statuito appunto (e ne parlò l'onorevole Senatore Trombetta) di ridurre di molto l'invio alle compagnie di disciplina. Dunque essi andranno a sparire tra breve, e fra pochi mesi non se ne parlerà altrimenti.

Indipendentemente dai condannati per furto, 437 uomini in tutto sono definitivamente incorpo-

rati nelle compagnie di disciplina, però vi sono tra questi 192 fra guardie doganali e guardie di pubblica sicurezza, persone che non sono sotto la dipendenza del Ministro della Guerra, ma che si è solo incaricato di tenere in custodia.

Osservando quelle cifre si vede che non vi è poi questo grande rigorismo nell'esercito, ciò che d'altronde gli torna ad onore poichè vuol dire che è obbediente e ben disciplinato. Naturalmente fra tanti qualche scapestrato vi è sempre, e questo bisogna toglierlo di mezzo se non altro per evitare il cattivo esempio; ma ripeto sono 245 soli in un esercito di 200 mila uomini.

Come vede il Senato, mi è facile il difendermi dall'accusa di esser troppo rigoroso, mi troverei più imbarazzato a difendere il Ministero della Guerra dalla taccia di soverchia indulgenza.

Ciò detto, io non ho altro da aggiungere. Prego solo il Senato a voler accettare come una necessità la proposta del Ministero.

Mi spiace di non poter accettare l'aggiunta dell'onorevole Trombetta; ma non vorrei che essa, facesse nascere un equivoco nelle interpretazione dell'articolo, e che si potesse dare una apparenza poco vantaggiosa al sistema disciplinare vigente nell'esercito. Io quindi conchiudo col rifiutare la detta proposta, e la respingo anche, perchè non solo credo non necessaria la sua aggiunta, ma parmi anzi più utile nell'interesse della disciplina di lasciare l'articolo com'è.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Sono dolente che l'onorevole Ministro della Guerra non abbia esattamente afferrato il senso delle mie osservazioni. Mi perdoni l'onorevole Ministro, ma io non ho fatte le censure, di cui egli volle scolpare l'amministrazione; sono stato ben lungi dal contrastare alle autorità militari la facoltà di infliggere la punizione del passaggio alle compagnie di disciplina a riguardo di quei soldati che avessero commesse gravi mancanze disciplinari, o si fossero resi insensibili agli ordinari mezzi di correzione. Ho censurato l'illegale sistema di farvi passare coloro che si fossero resi colpevoli di mancanze previste dalle leggi penali, ed ho specialmente censurato la concepibile trasformazione di un corpo disciplinare in uno stabilimento penale, per essersi

tolta ogni speranza di riabilitazione a coloro che vi erano fatti passare a termini dell'articolo 3, n. 3, del Regolamento, in data del 22 marzo 1868.

L'onorevole Ministro si fa scudo della legge sul reclutamento, che riconosce la esistenza del corpo disciplinare, e stabilisce anzi apposite inabilitazioni per coloro che vi furono incorporati. Conosco perfettamente queste inabilitazioni; ed è appunto perchè tutte le conosco che ho detto nelle mie osservazioni, che dopo la legge sul reclutamento, si sarebbero dovute usare maggiori precauzioni nel decretarne il passaggio.

Difatti, il soldato che si trova ascritto ad un corpo disciplinare a titolo di punizione, non procura la esenzione al fratello, il quale concorra alla leva; il tempo che vi trascorre non è computato nella ferma: viene escluso dallo affidamento di essere ammesso a contrarre una ferma nella qualità di assoldato; se già avesse contratto l'assoldamento, perde i frutti del premio pendente tutto il tempo in cui rimane in quel corpo; non può conseguire la liberazione; non può farsi surrogare, e terminata la ferma gli viene interdotta la facoltà di presentarsi come surrogato; non può finalmente essere ammesso a contrarre un volontario arruolamento in un corpo di truppa qualsiasi. In una parola egli incorre nella incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualunque titolo.

Ha detto l'onorevole Ministro ch'egli si tiene in diritto di far passare alle compagnie di disciplina anche i condannati per prevaricazione, a termini dello stesso art. 219 del Codice penale per l'esercito, che ne prescrive il passaggio a riguardo dei condannati per furto; non vedendo differenza alcuna fra il furto e la prevaricazione. Ma la differenza, onorevole Ministro, l'ha fatta la legge; ed ogni qualvolta, nella mia qualità di avvocato generale militare, sono stato interrogato su quel punto, ho sempre risposto che non si poteva dare una interpretazione estensiva al detto art. 219, e che il passaggio dei condannati per prevaricazione dopo scontata la pena, era affatto illegale.

Soggiunse l'onorevole Ministro, che quando anche si volesse che non fosse legale il passaggio a quel corpo dei prevaricatori, avuto riguardo al titolo del reato, egli si teneva in diritto di farveli egualmente passare in forza della facoltà *discretiva* che gli accorda la

legge. Ma su ciò egli è in errore; questa facoltà gliela niego, e la niegherà qualunque persona legale.

Egli ha bensì una tale facoltà a riguardo di coloro che si sono resi insensibili ai mezzi correttivi ordinari, o si resero colpevoli di qualche grave infrazione disciplinare; ma non mai per coloro, che, condannati in regolare giudizio, già hanno scontata interamente la pena del commesso reato.

Quanto poi all'allievo carabiniere, cui accenna la lettera, che ho letta in alcune sue parti, l'onorevole Ministro ha dichiarato con forza, che molto giustamente, molto opportunamente era stato fatto passare alle compagnie di disciplina, attesa la tenuità del furto; inquantochè il Codice penale per l'esercito autorizza il giudizio disciplinare anche per furto, tuttavolta che il valore della cosa rubata, non ecceda le lire cinque. Ma crede l'onorevole Ministro, che il Codice penale militare, con quella disposizione voglia proprio alludere alle compagnie disciplinari? No.

MINISTRO DELLA GUERRA. Sì.

Senatore TROMBETTA. Assolutamente no; in quanto che non si deve supporre che la legge abbia voluto sanzionare un'ingiustizia, essendo molto più grave il passaggio alle compagnie di disciplina di punizione per tutta la ferma, che due mesi di carcere militare.

Ne avverrebbe, stando alla interpretazione dell'onorevole Ministro per la Guerra, che sarebbe meglio favorito il soldato che ruba quindici o 20 franchi, di colui, che si appropria pochi centesimi; imperocchè il primo, espierrebbe la sua mancanza con due mesi di carcere, e passando successivamente al corpo disciplinare, verrebbe ascritto alle compagnie speciali, che non sono da confondersi nè per gli effetti, nè pel trattamento colle compagnie di punizione. Il secondo invece, che ha rubato un oggetto del valore di pochi centesimi, e, come nella specie, una parte della razione di pane, è condannato a passare tutto intero il tempo della ferma nelle squallide compagnie di punizione, le quali hanno conseguenze gravi ed irreparabili.

L'onorevole Ministro ha osservato con molto senno, con molta ragione, ch'egli non può assolutamente tollerare, che tra le file dell'Esercito si tengano propositi sovversivi contro le patrie istituzioni.

Ma delle due una; o questi sovversivi propositi furono tenuti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ovvero in presenza di più persone, in guisa che si possa ad essi attribuire il carattere della pubblicità; e in questo caso, trattandosi di un reato specialmente contemplato dalla legge penale, dall'art. 471, se non erro, è regolare, che l'imputato venga rimesso alla competente autorità giudiziaria. O quei discorsi furono affatto confidenziali, affatto privati, talchè non vi sia luogo a temere scandali o mal esempio, ed in quest'altro caso vi è modo di correggere le cattive tendenze con alcuna delle punizioni temporarie stabilite dal Regolamento di disciplina, senza inabilitare il colpevole ad ogni ulteriore servizio.

Quanto alla pederastia ed al tentativo di stupro, che vengono altresì annoverati nei ripetuti Decreti fra le infrazioni disciplinari, molto giustamente ha osservato l'onorevole Ministro della Guerra, che la prima di queste mancanze non è qualificato reato in alcune parti del Regno. Ma se questo riflesso renderebbe abbastanza legittima una punizione disciplinare dove tacesse la legge penale, non è però nè conveniente nè legale il comprenderla fra le mancanze disciplinari in un Decreto, che deve avere esecuzione in tutte le parti del Regno. Ma ammessa anche la plausibilità di quella disposizione a riguardo della pederastia, vi rimarrebbe pur sempre tra le infrazioni disciplinari il tentativo di stupro, al quale non si possono in verun modo applicare le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro.

Voglia il Senato persuadersi che io ho parlato, e parlo per un sentimento di dovere, nell'interesse della legalità e della giustizia. Io tutta conosco la necessità di una severa disciplina, e l'ho specialmente conosciuta nei sette anni, che ho passati alla direzione del pubblico Ministero militare; ma comunque io vi abbia lasciata una riputazione di severità, non ho mai abdicato ai miei principii, osservando e facendo osservare la linea di demarcazione fra l'azione penale, e l'azione disciplinare. Giudichi ora il Senato. Del resto già l'ho detto, e mi compiaccio di ripetere anche una volta, che ho una grande fiducia nel generale Ricotti. L'ho conosciuto in altri tempi, quando non era ancora Ministro, ed ho sempre ammirato in lui, oltre al grande ingegno, una vasta dottrina, un'intemerata coscienza ed il più pro-

fondo rispetto per la legge. Si è perciò che sono veramente sorpreso, che non abbia voluto accettare la mia modesta proposta.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se appoggia la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Io pregherei l'onorevole signor Presidente di voler dar lettura della mia proposta. Vedrà il Senato che non consiste in altro che nell'aggiunta delle parole « non prevedute dalla legge penale » e mi sembra per verità impossibile, che quest'aggiunta non venga accettata, perchè sarebbe lo stesso come dire che le leggi disciplinari possono in taluni casi invadere il campo delle leggi penali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'aggiunta proposta dal Senatore Trombetta.

(Vedi sopra.)

Coloro che l'appoggiano, vogliono alzarsi.

(È appoggiata.)

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CASATI L., *Relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Trombetta, perchè essa crede che tale emendamento abbia una portata maggiore di quello che il progetto in discussione possa comportare e venga a toccare e a modificare il Codice Penale Militare.

Infatti è certo che il furto, la truffa e l'appropriazione indebita, sono reati previsti dal Codice penale. Qualora l'emendamento dell'onorevole Senatore Trombetta venisse accolto, ne deriverebbe la conseguenza che con quest'articolo non sarebbe più permesso di punirli disciplinarmente.

Ora, l'articolo 205 del Codice penale militare dice :

« I furti contemplati dall'articolo 99, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite commesse da militari a pregiudizio di altri militari o le non fatte con segni di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disciplinarmente sempre quando il valore della cosa non ecceda lire cinque.

» In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni. »

Dunque vede il Senato che qui il Codice penale lascia la facoltà di tradurre innanzi ai tribunali o di punire disciplinarmente. Questa facoltà, coll'emendamento proposto dal Senatore Trombetta verrebbe ad esser tolta.

Quindi l'emendamento modificherebbe l'articolo 225 del Codice penale. L'onorevole Trombetta disse che lasciando le cose come sono, uno che abbia rubato 20 soldi può esser mandato per tutto il tempo della ferma alle compagnie di disciplina, mentre uno che avesse rubato 15 lire avrebbe 2 mesi di carcere e nulla più.

Io gli osservo invece che l'articolo 219 del Codice dice: « I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militar servizio, passeranno, dopo averle scontate ad un corpo disciplinare. »

Per conseguenza, quel che avrà sofferti due mesi di carcere, li avrà sofferti in soprappiù, ma alla compagnia di disciplina dovrà sempre passare egualmente.

Per queste ragioni, cioè perchè l'emendamento dell'onorevole Trombetta tenderebbe a modificare il Codice (cosa che non pare sia questo il luogo e il tempo di fare), la Commissione non può accettarlo.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Dirò una parola sola. Conosce l'onorevole Relatore quante e quali siano le pene disciplinari per i soldati, fatta astrazione dalle compagnie di disciplina?

Vi è la consegna in quartiere, da uno a novanta giorni, la prigione semplice da tre giorni a trenta, la prigione di rigore da tre giorni a quindici; vi è finalmente l'assegnazione alla classe di punizione da quattro mesi a diciotto; quindi la mia proposta, lungi dal portare alcuna perturbazione nell'economia del Codice penale per l'esercito, che stabilisce all'articolo 225, potersi reprimere disciplinarmente senza formale giudizio i furti, le truffe e le appropriazioni indebite, quando il valore non ecceda le lire cinque, non vi sottrarrebbe che la più grave delle punizioni disciplinari, il passaggio alle compagnie di disciplina; la qual cosa sarebbe opportunissima, essendo contrario alle più ovvie regole di proporzione nel magistero penale, che, per un furto od un'appropriazione indebita di pochi soldi o di pochi centesimi, venga un soldato relegato alle compagnie di disciplina per tutto il tempo della ferma.

L'onorevole Relatore mi osserva, che quando pure i colpevoli di furto fossero rimessi alla competente autorità ordinaria, dovrebbero pur

sempre, dopo scontata la pena, transitare alle compagnie di disciplina, ma oltrechè, passandovi a termini dell'articolo 219 del Codice penale militare, essi verrebbero ascritti a compagnie speciali, non a quelle di punizione; io non voglio credere che l'aggiunta da me proposta possa avere per conseguenza, che per un furto di poco o nessun valore si debba far luogo ad un giudizio formale. Verranno naturalmente applicate pene disciplinari; e parmi che trenta giorni di prigione semplice, quindici di prigione di rigore, e quattro mesi di assegnazione alla classe di punizione, offrano alla autorità militare sufficienti mezzi correttivi, senza aver bisogno di ricorrere alle compagnie di disciplina.

Intanto il Senato farà una cosa buona; stabilirà per legge un assoluto divieto all'autorità militare di reprimere in via disciplinare taluni fatti che sono qualificati crimini dalle leggi penali.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Prima di venire alla votazione pregherei l'onorevole Senatore Trombetta di osservare che la legge non parla di differenza fra le varie compagnie di disciplina e ciò fu fatto appunto perchè quelle compagnie si vogliono modificare. Ma dirò di più. Attualmente tra le compagnie di disciplina speciali, che sono quelle particolarmente riservate ai condannati per furto, e le compagnie di punizione, non corre tutta quella differenza che crede ravvisarvi l'onorevole Trombetta. La sola differenza sta in ciò che a coloro che dal carcere passano alle compagnie di disciplina, viene computato per intero come servizio il tempo che vi rimangono; mentre invece a quelli che sono mandati dai corpi nella compagnia di punizione non si computano come servizio utile i primi sei mesi della loro permanenza in esse compagnie. Questa è la sola differenza che passa fra le compagnie speciali e quelle di punizione, ma è una differenza più apparente che reale. Facciamoci infatti a considerare il caso cui ha accennato l'onorevole Senatore Trombetta, cioè dell'allievo carabiniere che ha rubato un pane, e di un soldato che rubi 10 lire, e che questi venga condannato a due mesi di carcere, e poi passato alle compagnie speciali, mentre l'allievo carabiniere è passato alla compagnia

di punizione per semplice misura di disciplina e senza condanna penale. Egli è verissimo che il soldato, scontata la sua pena, appena giunto alle compagnie speciali riassume immediatamente il suo servizio, ma per la legge del 19 luglio 1871 la subita condanna a due mesi di carcere gl'importa la restituzione di un anno intero di servizio, come l'essere rimasto nella classe di punizione importa all'allievo carabiniere la restituzione di 12 mesi.

Per conseguenza, entrambi restituiscono un egual tempo di servizio; soltanto il soldato avrà avuto in più una condanna penale a due mesi di servizio.

Vede adunque l'onorevole Trombetta che è sempre meno punito l'individuo passato alle compagnie di punizione in via disciplinare di quello che vi è trasferito dopo scontata la pena del carcere, poichè quest'ultimo subisce, oltre la pena disciplinare, anche una condanna criminale.

Questo è bene che lo sappia il Senato prima di passare alla votazione di questo articolo: del resto, debbo anche dichiarare che attualmente sono soltanto 245 gli individui trasferiti definitivamente alle compagnie di punizione per misura disciplinare.

Capisco che è una questione di principio e non questione di fatto, io ho però voluto accennare quella cifra perchè non si veda che la cosa sia così grave come con tanta eloquenza ha voluto provare l'onorevole Trombetta.

Mi unisco quindi alla Commissione e prego il Senato di voler approvare l'articolo come è nel progetto, respingendo l'emendamento proposto dall'onorevole Trombetta che potrebbe recare incertezza nell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. La modificazione proposta dall'onorevole Senatore Trombetta all'articolo 60, anzichè un emendamento, a me sembra un'aggiunta, perciò, se il Senato non dissente, credo che sarebbe più conveniente mettere ai voti prima l'articolo e poi l'aggiunta dell'onorevole Trombetta.

L'articolo è il seguente:

« Art. 60. Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi o di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'aggiunta dell'onorevole Trombetta, è così concepita. Dopo le parole dell'articolo « per colpe gravi o d'indole indecorosa » aggiungere quest'altre parole: *non prevedute dalle leggi penali.*

Chi approva l'aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Do lettura dell'art. 61.

« Art. 61. Il numero di tali compagnie è indeterminato, e dipende da quello dei soldati che vi vanno ascritti.

» Le compagnie stesse possono anche essere riunite in battaglioni.

» Gli ufficiali ed i graduati di truppa sono tratti dai vari corpi dell'esercito permanente, e sono classificati nell'arma di fanteria. »

(Approvato.)

## B — STABILIMENTI PENALI MILITARI.

« Art. 62. Gli stabilimenti penali militari sono di due specie, come è stabilito dal Codice penale per l'Esercito; cioè: la reclusione militare e le carceri militari; e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina. »

(Approvato.)

« Art. 63. Il personale di governo degli stabilimenti penali militari è tratto dai vari corpi dell'esercito permanente, ed è classificato nell'arma di fanteria. »

(Approvato.)

## CAPO VI.

### Ufficiali e truppa di complemento.

« Art. 64. Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e a tenere al completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile. »

(Approvato.)

« Art. 65. Gli ufficiali di complemento sono forniti:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente per dimissione volontaria;

b) Dagli ufficiali provenienti dai volontari di un anno;

c) Dai sotto-ufficiali congedati dall'esercito permanente dopo un servizio di 12 anni. »

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* D'accordo col l'onorevole Ministro della Guerra, la Commissione avrebbe convenuto di togliere dal posto che occupano attualmente nel progetto di legge gli articoli 66 e 67, trasportandoli in fine del Capo VI che si sta attualmente esaminando.

Adesso pertanto verrebbe in discussione l'articolo 68. La Commissione si riserva di coordinare poi la numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 68:

« Art. 68. Gli ufficiali che hanno lasciato il servizio militare per dimissione volontaria sono soggetti ad esservi richiamati in tempo di guerra, come ufficiali di complemento, sino all'età stabilita dalla legge sul reclutamento pel termine dell'obbligo al servizio militare. »

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 69. Gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno fanno parte dell'ufficialità di complemento sino al 40° anno di età. »

(Approvato.)

« Art. 70. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale; quelli però provenienti dai volontari di un anno possono essere chiamati temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indegnità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 82. »

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* Dopo le parole: *volontari di un anno* sarebbero aggiunte queste altre: *e dai sotto-ufficiali congedati dall'esercito permanente.*

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 70 con questo emendamento accettato dal signor Ministro.

« Art. 70. In tempo di pace gli ufficiali di complemento non hanno obbligo di servizio personale; quelli però provenienti dai volontari di un anno e dai sotto-ufficiali congedati dall'esercito permanente possono essere chiamati

temporaneamente in servizio per loro istruzione, ed in tal caso ricevono l'indennità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 82. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 71. I sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito permanente e della milizia mobile, che siano di professione medici, veterinari o farmacisti, possono essere destinati a prestar servizio, in tempo di guerra, rispettivamente come ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti di complemento. »

« Similmente gli ascritti alla milizia mobile che siano giudicati abili a qualche servizio militare d'amministrazione, contabilità, giustizia, poste, telegrafi, ferrovie ecc., vi possono essere destinati per il tempo di guerra. »

(Approvato.)

« Art. 72. La truppa di complemento è costituita degli uomini delle classi di seconda categoria a disposizione per l'esercito permanente; e di quelli di prima categoria ascritti all'esercito permanente, che risultassero in precedenza alla forza dei quadri organici. »

(Approvato.)

« Art. 73. Il Ministro della Guerra è autorizzato, in tempo di guerra a disporre degli uomini di cui all'articolo precedente per compiere o rinforzare qualsiasi corpo di truppa dell'esercito permanente o della milizia mobile. »

(Approvato.)

« Art. 74. I distretti militari e i reggimenti di cavalleria, artiglieria e genio devono essere costantemente provveduti del necessario per vestire, equipaggiare ed armare non solamente gli uomini di prima categoria delle classi in congedo illimitato, ma eziandio la truppa di complemento che in guerra può essere rispettivamente destinata a rifornire la fanteria, l'artiglieria e il genio. »

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* La Commissione qui proporrebbe un articolo in sostituzione degli articoli 66 e 67, il quale sarebbe così concepito:

« Gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono in tempo di guerra essere

chiamati in servizio, come ufficiali di riserva. »

« Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile, in seguito a loro domanda saranno impiegati nei servizi interni, sia d'amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venire destinati ai corpi mobilitati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso. »

PRESIDENTE. Do lettura di quest'articolo compilato dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

Accetta l'onorevole Ministro della Guerra?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore.* Qui si inserirebbe un altro articolo, già concordato coll'onorevole Ministro della Guerra e che sarebbe del seguente tenore:

« Agli ufficiali di riserva, ed agli ufficiali ed alla truppa di complemento chiamati in servizio, si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

PRESIDENTE. La Commissione d'accordo col Ministero propone il seguente nuovo articolo:

(*Vedi sopra.*)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa al

## CAPO VII.

### Milizia mobile.

« Art. 75. La milizia mobile ha truppe di:

A) Fanteria;

B) Artiglieria;

C) Genio. »

(Approvato.)

« Art. 76. I quadri, i ruoli, il vestiario, l'equipaggiamento, l'armamento e tutto l'occorrente per la milizia mobile deve trovarsi costantemente apparecchiato, così che in caso di chiamata sotto le armi, i corpi di essa milizia pos-

sano immediatamente essere costituiti e prestar servizio. »

(Approvato.)

« Art. 77. Alla milizia mobile ed agli ufficiali di complemento chiamati sotto le armi, si applicano tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

Senatore CASATI L., *Relatore*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L., *Relatore*. Siccome gli ufficiali di complemento già vennero contemplati nell'articolo testè proposto ed approvato, così nell'articolo 77 ora in discussione, è necessario togliere le parole « ed agli ufficiali di complemento » e dire semplicemente « alla milizia mobile chiamata sotto le armi ecc. »

PRÉSIDENTE. L'articolo sarebbe dunque così concepito:

« Art. 77. Alla milizia mobile chiamata sotto le armi si applicano tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente. »

Chi approva l'articolo così modificato, sorga. (Approvato.)

« Art. 78. Gli ufficiali della milizia sono nominati per Regio Decreto tra gli ufficiali di complemento o di riserva di cui al precedente Capo VI, nel numero comportato dai quadri organici dei Corpi di milizia; un terzo però dei posti, sino al grado di capitano inclusivamente, è devoluto arma per arma, a promozione per anzianità agli ufficiali della milizia.

» Gli ufficiali superiori dovranno preferibilmente essere scelti fra gli ufficiali dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

« Art. 79. L'ufficiale della milizia, tranne quelli provenienti dai volontari di un anno, ha diritto ad un'indennità annua da iscriversi nel bilancio della guerra. Questa indennità può essere cumulata sia collo stipendio sia colla pensione di ritiro o di riforma. »

(Approvato.)

« Art. 80. Quando la milizia mobile non è sotto le armi, gli ufficiali della medesima non hanno obbligo di servizio personale.

» Possono però essere chiamati temporaneamente presso i distretti militari o presso ad altro corpo dell'esercito permanente per la loro propria istruzione militare, ovvero anche per servizi eventuali.

» In questa occasione sono interamente sog-

getti alla disciplina ed alle leggi militari, ed hanno ragione ad una indennità giornaliera determinata per Decreto sovrano. »

(Approvato.)

« Art. 81. Quando la milizia mobile è chiamata sotto le armi con Decreto Reale, a tenore del disposto dall'art. 3 della presente legge, gli ufficiali e la truppa hanno diritto alle paghe e competenze dell'esercito permanente e dell'arma cui appartengono. »

(Approvato.)

« Art. 82. In tempo di guerra gli ufficiali ascritti alla milizia mobile e provenienti dagli ufficiali di complemento, e col loro assenso anche quelli provenienti dagli ufficiali di riserva, possono essere destinati a prestar servizio nei corpi dell'esercito permanente, e viceversa ufficiali dell'esercito permanente possono essere destinati a prestar servizio nei corpi della milizia mobile.

» È altresì in facoltà del Governo di valersi in tempo di guerra dei Militari di truppa ascritti alla milizia per afforzare i corpi dell'esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno. »

(Approvato.)

« Art. 83. In tempo di pace la milizia mobile è ordinata per compagnie, ma può essere costituita in battaglioni.

» In tempo di guerra essa può essere formata in unità di forza maggiore (reggimenti, brigate, divisioni) sia da sé, sia in unione a truppe dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

#### A — FANTERIA DI LINEA.

« Art. 84. La fanteria della milizia mobile è costituita in 960 compagnie di fanteria di linea, e 60 compagnie di bersaglieri. È ordinata per distretto militare, ed è composta degli uomini ascritti alla fanteria della milizia mobile, i quali per fatto di leva appartengono al distretto stesso. »

(Approvato.)

« Art. 85. Le compagnie della fanteria di milizia mobile hanno per centro di formazione i comandi dei distretti, cui fanno pure capo per l'amministrazione e la contabilità quando costituite in battaglioni od unità di forza maggiore. »

(Approvato.)

**B — ARTIGLIERIA.**

« Art. 86. L'artiglieria della milizia mobile è costituita da 60 compagnie aventi ripartitamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

« Art. 87. Le compagnie di milizia mobile d'ogni reggimento sono normalmente composte degli uomini di prima e seconda categoria ascritti alla milizia mobile, che servirono od ebbero l'istruzione militare nei reggimenti di artiglieria dell'esercito permanente. »

(Approvato.)

« Art. 88. In tempo di guerra le compagnie predette possono essere trasformate, parzialmente o totalmente, in batterie. »

(Approvato.)

**C — GENIO.**

« Art. 89. Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in dieci compagnie, aventi rispettivamente per centro di formazione e di amministrazione uno dei due reggimenti del genio. »

(Approvato.)

« Art. 90. Sono ascritti ai zappatori del genio della milizia gli uomini che hanno servito nei reggimenti del Genio dell'esercito permanente, e vi possono anche essere ascritti uomini di seconda categoria aventi attitudini speciali all'arma. »

(Approvato.)

**CAPO VIII.**

**Commissari militari per le ferrovie.**

« Art. 91. È fatta facoltà al Governo di destinare presso ognuna delle grandi società ferroviarie del Regno un commissario militare, le cui attribuzioni verranno stabilite per Decreto Reale. »

(Approvato.)

Senatore CASATI L., *Relatore*. L'articolo 92 è stato per errore di stampa messo più in alto, ma dev'essere compreso nel Capo IX, *Disposizioni transitorie*.

Nel tempo stesso avvertirò che siccome in questo articolo si citano molti altri articoli che furono rimandati e cambiati di numero, la Commissione si riserva nel coordinamento della legge di rettificare la numerazione.

PRESIDENTE. « Art. 92. Le disposizioni contenute agli articoli 67 e 68 sono applicabili a quegli ufficiali che all'atto della promulgazione della presente legge, trovandosi già nelle condizioni contemplate agli alinea a) dell'art. 65, ed a) e b) dell'art. 66, ne facciano, entro un anno dalla promulgazione stessa, regolare domanda al Ministero della Guerra. »

(Approvato.)

« Art. 93. Agli attuali direttori di spirito, professori e maestri civili, negli istituti militari ed agli attuali farmacisti militari continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 94. Gli impiegati dei vari personali contabili, cui dalla presente legge è sostituito il personale degli ufficiali contabili, saranno mantenuti sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili adeguatamente al grado corrispondente.

» Quanto all'avanzamento, alla disponibilità, ed all'aspettativa e quanto alle pensioni, continueranno ad essere loro applicate le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 95. Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, appartengono allo stato maggiore delle piazze, e più non siano atti al servizio nell'esercito attivo, saranno applicate, entro l'anno 1874, le disposizioni sancite dagli articoli 2 e 4 della legge 3 luglio 1871, numero 330, sulla riforma degli ufficiali. »

(Approvato.)

« Art. 96. Gli attuali guardarmi saranno mantenuti sino ad estinzione, in esso grado e relativi assegnamenti; potranno peraltro concorrere all'ammissione nel corpo contabile mi-

litare al pari degli altri sott'ufficiali dell'esercito. »

(Approvato.)

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Ho domandato la parola per una dichiarazione motivata, che mi preme di esporre, prima che si passi alla votazione di questa legge.

Io dichiaro che voterò questo progetto di legge, in primo luogo perchè sui suoi principii costitutivi mi sono già trovato d'accordo colla Commissione nominata appositamente nel 1867, e della quale io aveva l'onore di far parte col l'onorevole Ministro della Guerra.

Approvo questa legge, perchè ormai siamo al termine della sessione, e dacchè è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento e che l'onorevole signor Ministro della Guerra ha creduto, ed era fino ad oggi suo diritto, di emanare tutti i decreti del nuovo ordinamento, mi parrebbe molto maggior danno, anche nell'intenzione di apportare dei miglioramenti, di sconvolgere ciò che già è stato tradotto in fatto.

Le istituzioni di qualunque specie esigono naturalmente stabilità; ma stabilità maggiore io ritengo che esigano appunto le istituzioni dell'esercito, che sono, per così dire, delicate, e non è impunemente che ricevono delle scosse. Finalmente io approvo questo progetto di legge, perchè in ordine alle obiezioni che io ho in animo di muovere, stimo di essere sempre in tempo quando verrà in discussione la legge già presentata sul reclutamento e quella sul contingente annuale di leva, di proporre le relative modificazioni, quando l'onorevole Ministro della Guerra credesse di non poter rimuovere quegli ostacoli che andrò in seguito accennando.

Fatte queste premesse, il Senato, spero, mi vorrà permettere che io esponga alcune riserve, onde in tempo premunito l'onorevole Ministro della Guerra, possa, ove il creda, portare quelle modificazioni che intendo proporre.

Ricorderò all'onorevole signor Ministro, che nella Commissione del 1867 io non mi opponeva, anzi approvava che si dovesse promuovere nella costituzione dell'esercito una forza maggiore di quella preesistente. Questa maggior quantità non solo era richiesta dall'esempio delle altre potenze, e dalla convenienza

che ogni nazione porti in campo una forza ragguagliata alla sua popolazione; ma veniva altresì consigliato da alcune non dico riforme radicali nella tattica, perchè ritengo che queste sieno esagerazioni, ma da alcune modificazioni in essa, sicchè la quantità sia diventata un coefficiente più importante. Però in quell'occasione appunto, vorrà ricordare che io insisteva sempre perchè unitamente alla quantità vi fosse la qualità; perchè se alla prima si avesse dovuto sacrificare la seconda, malgrado che io ne desiderassi aumentata la forza, sarei stato costretto di votare per una quantità minore, purchè si ottenesse la condizione della qualità.

Desidero che l'onorevole Ministro della Guerra, per queste mie premesse, non abbia nessuna apprensione, ch'io sia per menomare la riputazione che sotto ogni riguardo l'esercito meritamente gode. Ed in primo luogo nessuna allusione intendo fare alle sue qualità morali, che al dire di Napoleone Primo, già influiscono per 3/4 sopra il campo di battaglia.

Io non voglio neppure accennare al sistema di organizzazione, non essendo in ciò d'accordo coll'onorevole Senatore Angioletti; dacchè approvo pel fatto dell'organismo delle varie unità di forza, quanto è contenuto nell'attuale progetto di legge, organizzazione alla quale io non do del resto quell'importanza che taluni vorrebbero; inquantochè mi pare che l'essere il reggimento organizzato in 3 o 4 battaglioni il battaglione in 4 o 6 Compagnie, non influisca in gran misura sull'esito dei combattimenti.

Voglio accennare invece all'istruzione. E neppure relativamente a questa, intendo asserire che l'esercito italiano non ottenga soddisfacenti risultati; ma nei combattimenti, dove una delle due parti inevitabilmente deve perdere, sono in presenza le forze morali, intellettuali e materiali delle due parti, e vince quella delle due che prepondera in queste forze. Quindi è che a pari circostanze in tutto il resto, vincerà quell'esercito che ha una più solida istruzione. Questa contribuisce assai nella solidità e nella coesione, e vince chi più a lungo resiste: quella che resiste quattro ore, vince l'avversario che resiste solo tre ore; quella che ne resiste dieci, vince quella che ne resiste soltanto nove, e via dicendo.

Dunque importa che non solo sia soddisfacente l'istruzione relativamente alle circostanze

in cui ci troviamo, ma che possa ragguagliare quella di qualunque altra nazione.

È sopra quest'argomento che io intenderei di fare qualche osservazione, e poichè si è in lena di citar sempre la Prussia, io seguirò la corrente.

È bensì vero che nel progetto di legge è detto, che le nostre classi starebbero sotto le armi per tre anni consecutivi come in Prussia, ma io desidero di analizzare questo periodo di tempo, e vedere come è impiegato da noi e come è impiegato in Prussia.

E in primo luogo, giacchè devo riepilogare il quadro generale dell'istruzione, accennerò a quanto del resto già è stato asserito ieri o ieri l'altro dall'onorevole Ministro, alla differenza, cioè, che in Prussia le classi stanno sotto le armi per tre anni quasi compiuti, mentre da noi è oramai invalso l'uso, ed anzi sulla relazione del progetto di bilancio che sta ora avanti all'altro ramo del Parlamento si propone definitivamente, di ridurre i tre anni, a due anni e nove mesi, che a prima giunta parrà una piccola diminuzione, ma è sempre sensibile quando sopra il periodo, già così scarsodi tre anni, si diminuisce ancora il tempo di un dodicesimo.

In secondo luogo bisogna anche esaminare la conseguenza di questi tre mesi diminuiti colla circostanza che il primo anno i coscritti non prestando servizio per varii mesi, questo servizio ricade sull'altre due classi. Gli ultimi tre mesi l'esercito venendo privato di una classe, rimangono due classi sulle quali ricade nuovamente il peso del servizio, di guardia, ecc. il che tutto in sostanza è a scapito dell'istruzione. Si noti oltre ciò che in Prussia, si fanno ogni anno le istruzioni progressive fino alla divisione inclusivamente ed in tutto l'esercito, mentre presso di noi, stante le circostanze che avrò l'onore di accennare in seguito, finora non abbiamo raggranellate che tre divisioni attive. È bensì intenzione del Ministero della Guerra di raggranellarne una quarta, ma fino ad ora non ha potuto tradurre in atto tale desiderio, e pel resto dell'esercito, stante il disseminamento delle forze, stante il gravosissimo servizio, le istruzioni non possono oltrepassare le minori unità, onde anche qui risulta una ben sensibile differenza, tra l'esercito prussiano e il nostro.

Ma vi ha di più: la *landwehr* prussiana sta sotto le armi per tre anni consecutivi,

mentre da noi la seconda categoria presta servizio per 40 giorni o tre mesi, e con semplice promessa di cinque mesi quando la condizione delle nostre finanze lo permetterà.

La *landwehr* è poi organizzata in reggimenti, numerati coi corrispondenti reggimenti dell'esercito attivo e con essi associati nelle grandi manovre, il che giova all'emulazione ed all'omogeneità e compattezza dell'esercito.

Aggiungo ancora il vantaggio da tutti conosciuto, che l'esercito prussiano ha l'organizzazione territoriale che non conviene a noi l'effettuare per ora, ed ha altresì le brigate, le divisioni, i corpi di esercito permanente, che per contro è mio avviso, potersi compiutamente da noi conseguire.

Fatti questi confronti diretti fra i due eserciti, soggiungerò che l'istruzione è molto diminuita per le condizioni di servizio giornaliero; il Ministro della Guerra sa meglio di me che s'impiegano 17 o 18,000 uomini ogni giorno in Italia, ed in questo numero non vanno comprese le guardie dei quartieri, perchè tale servizio non è compreso in quello di piazza.

Le sentinelle poi, necessitano l'aumento di alcuni distaccamenti; se per esempio una casa di pena esige 7 sentinelle, la guardia giornaliera sarà di 21 soldati, e per avere due notti libere, si dovrà spedire in distacco una intiera compagnia, che non può partecipare all'istruzione superiore al pelottone, dacchè la intiera compagnia non è mai sotto le armi.

Bisogna inoltre considerare che quando il soldato ha dormito sul letto di campo, colla notte interrotta due, tre volte per andar in sentinella, all'indomani trovasi stanco, svogliato, non si può più richiedere da lui tutta quella attività e forza necessaria per attendere con profitto all'istruzione.

Io ho accennato agli stabilimenti di pena, ed incomincio col premettere che sono dolente che in Italia non si faccia come in altri paesi, per esempio la Svizzera, ove non si vede una sentinella ad una prigione. — Dirò di più, che colà, a mio avviso, non sono necessarie le sentinelle, perchè, quando le carceri sono bene assicurate, che vi sono buone porte, buone serrature, buone inferriate, ed un personale di custodia, capace, zelante, non si comprende come ancora siavi il bisogno di attorniare una prigione di molte sentinelle più o meno fitte, con danno evidente della istruzione dell'esercito.

È poi in verità cosa penosa, il vedere soldati spediti in distaccamento lontani dalla loro bandiera, condannati invece ad avere sotto gli occhi lo spettacolo triste di prigionieri e forzati, il che certamente non serve a rafforzarne il morale.

Oltre queste considerazioni, avvi pur quella della non lieve spesa che arreca questo numero di sentinelle potendosi altrimenti ottenere e meglio ancora lo stesso scopo.

Sonvi carceri nelle quali son necessarie 7, 8 e 10 sentinelle. Un soldato vi rappresenta la spesa di 750 ad 800 lire annue: moltiplicate dunque questa cifra per 21, 24, 30 soldati ed avrete una spesa enorme per la custodia esterna di quel fabbricato che, meglio sarebbe consacrata a rafforzarne le pareti una volta per sempre.

Ma perchè non si fa ciò che si consegue in altri paesi, e che mi pare molto più ragionevole e più logico? Perchè non vi è una sola amministrazione che accudisca a queste carceri, a questi stabilimenti di pena? Altrimenti procedendo, accade, che due sono le amministrazioni, che attendono ad un eguale servizio, l'una pel servizio esterno, l' esercito, l'altra pel servizio interno, quindi tendenze, interessi diversi, facili divergenze: se una sola fosse l'amministrazione, minori sarebbero le esigenze del servizio stesso; il personale dipendendo da uno solo per la sorveglianza sia interna che esterna, se ne richiederebbe in complesso un minore numero, quello cioè richiesto dalle quotidiane e locali necessità, equilibrandosi fra loro; mentre in oggi i Direttori degli stabilimenti di pena, non avendo alcun interesse a risparmiare soldati, non conoscendone le funeste conseguenze per la disciplina ed istruzione, ne richiedono a bizzeffe senza risparmio, senza riguardo.

Dunque mi pare che sarebbe molto più razionale, molto più economico, che tutto il personale di tali stabilimenti dipendesse da una sola amministrazione; e giacchè si è presentato un progetto di legge sulla custodia delle carceri, io spero, mi lusingo, e credo che sia nell'intenzione del Ministro della Guerra, che si vorrà aumentare il numero del personale dipendente dal Ministero dell'Interno, onde possano bastare ai due servizi interno ed esterno, e sia così tolto, o sensibilmente diminuito il numero dei soldati che anche, per tale servizio, non possono attendere assiduamente alla loro istruzione.

Noi non abbiamo che ad esaminare lo stato

di dislocazione dell'Esercito, per esserne sorpresi e dolenti. Ho dovuto spedire or ora un reggimento in Sicilia, mi sono fatto comunicare preventivamente la sua dislocazione, ed ho trovato compagnie frazionate in quattro e cinque parti. Ora, domando io, ma quest'esercito è egli creato unicamente per la sicurezza pubblica?

Io comprendo benissimo, che quando vi sono commozioni popolari, quando vi sono sciagure pubbliche d'inondazioni, epidemie ecc., per simili circostanze, dico, ammetto anch'io che possa e debba interrompersi la istruzione, e dedicarsi tutto intiero a sedare tumulti, a riparare quella sciagura; in tale caso adoperiamoci con ogni forza e sforzo, come sempre si è fatto; ma il continuare abitualmente, normalmente e quotidianamente a prestar servizii che distolgono dallo scopo principale cui deve tendere l'esercito, è senza dubbio un grandissimo inconveniente.

Io non ho ora accennato che alcune cause distraenti dall'istruzione, ma tutti sanno, e specialmente coloro che appartengono alla milizia sapranno meglio d'ogni altro, quante altre ve ne sieno.

Qui piantoni agli ospedali, agli stati maggiori delle divisioni, convogli che vi sono da accompagnare, poi in due o tre epoche dell'anno le Corti d'Assise ed ecco che fa d'uopo spedire distaccamenti da tutte le parti, ed ecco quindi nuove interruzioni nell'istruzione, nocive anche pel solo fatto dell'interruzione, perchè, ognuno è d'avviso che sono da preferirsi dieci lezioni consecutive, a trenta interrotte.

Ma non bastano i servizii citati, ve ne sono ancora altri molti, per esempio, l'esazione delle imposte, quella del macinato, i sussidii ai carabinieri, ecc. Vi ha sciopero di fornai, e la milizia vi manda soldati fornai proprii per ripararvi, nè io lamento tali servizii in sè, ma l'istruzione perduta; poi vi sono tutti i servizii interni, quello di cucina, l'ospitalità ecc. ecc.

Ho affidato ad un colonnello, il quale per caso aveva un reggimento abbastanza riunito, ed era molto esigente nella disciplina, ed attendeva con grande interesse all'istruzione, gli ho affidato, dico, la compilazione di una statistica delle varie lezioni cui si poteva attendere per un intiero anno, reprimendo tutti gli abusi possibili.

Ebbene, io sono dolente di non avere queste cifre presso di me, e non vorrei avventurarmi

a citarle, affidandomi alla memoria, ma in sostanza, dall'impressione che ne ho ricevuto, posso assicurare il Senato che le cifre risultanti erano ben dolorose; direi, perfino qualche cosa di strano, talmente trovai ridotto questo numero di lezioni!

E io non so quindi come si possa conseguire il nostro intento con tre anni di servizio, ove non vi si ripari.

Giacchè siamo a parlare della pubblica sicurezza e dell'intervento delle truppe per l'ordine pubblico, dirò che venne inoltrata nell'altro ramo del Parlamento una proposta, la quale veniva da quell'estremo partito col quale io non divido le opinioni; ma siccome non faccio mai questione di persone, devo dichiarare che quella proposta, secondo me, era savissima, e che io le avrei dato e le darei in qualsiasi occasione la mia approvazione.

La proposta era che, avvenendo in qualche Comune dei disordini, i quali richiedessero misure di sicurezza pubblica, si dovessero convocare le milizie provinciali di quel comune o circondario o provincia, facendone ad essa sopportar tutta la spesa, o per metà o per due terzi. In questo modo, tutti gli abitanti, i proprietari di quel comune o regione, diventerebbero interessati alla conservazione dell'ordine, e questo sarebbe anche un provvedimento equo e conforme alla logica, conforme al principio che chi rompe paga, e sono persuasissimo che dopo le prime applicazioni di tale sistema, meno frequentemente accaderebbero tentativi di disordine.

Nè potrebbero lagnarsene gli amatori di larghe libertà, inquantochè è un sistema che vige in America da molto tempo. In America appunto, quando avviene un disordine in un comune, sono chiamate sotto le armi le rispettive milizie; e allorchè queste per la straordinarietà del caso siano impotenti a sedare il tumulto, è chiamata la milizia della circoscrizione superiore, non ricordo qual ne sia colà la denominazione, in somma di quella circoscrizione territoriale più vicina e immediatamente superiore al Comune stesso; e così via dicendo, fino alle milizie di uno degli Stati componenti la confederazione, o dell'Unione intiera, in questi casi però convocata solo dal Presidente dell'Unione.

Dunque non saprei vedere da nessun lato la ragione, della reiezione così pronta di

questa proposta, che in verità non ho visto molto caldeggiata neppur dal Ministro della Guerra.

Potrei dilungarmi di più, ma riepilogo queste mie osservazioni, che credo sieno sufficienti, ed anche per non abusare della compiacenza del Senato, a persuadere quanto questi tre anni sieno insufficienti per l'istruzione presso di noi, e non sieno assolutamente da paragonarsi coi tre anni della Prussia che si cita ad ogni piè sospinto. Ed il riepilogo sta in due cifre.

Un po' più di 300 mila uomini non avrebbero che 2 anni e 9 mesi d'istruzione; ed un po' meno di 250 mila non avrebbero che qualche mese, con tutte le circostanze aggravanti di interruzioni di servizio, che credo di avere ad esuberanza accennate.

Per cui non saprei vedere il perchè, nel giornalismo si sia accusato talune volte il Ministro della Guerra di troppa imitazione servile della Prussia.

Io trovo per contro che se potrà liberarsi da tutti questi carichi così nocivi all'istruzione, meglio imitando in ciò la Prussia, sarebbe pur molto da encomiarsi.

Non v'ha dubbio, che volendo togliere alcuni di questi ostacoli, vi ha di mezzo la questione finanziaria; intorno alla quale in verità non saprei dissentire dal Ministro delle Finanze, il quale nei suoi rifiuti lo trovo inesorabilmente logico se vuolsi, ma molto logico, perchè infine egli dice: se volete tradurre in cifre questi perfezionamenti, datemi i mezzi per farvi fronte, nè vi ha da ridire.

Ma se in mezzo a molte e forse troppe cose che ha fatte l'onorevole Ministro della Guerra, avesse fino da principio nell'ideato progetto, che egli avrà sempre il merito di avere tradotto in atto, perchè la Commissione del 1867 non ha stabilito che dei principii, la organizzazione, direi sulla carta, ma egli avrà sempre avuto lo spirito intraprendente d'iniziativa e, il merito che io molto ammiro, di averlo tradotto in pratica, se fin da quell'epoca, dico, avesse saputo prevedere quanto abbisognava, anche restringendo a soli 300 mila uomini il nostro esercito, e avesse dichiarato che egli assolutamente non poteva prescindere, la sua benemeranza, a mio avviso, sarebbe stata maggiore, o non potendo il paese contribuirvi,

avrei preferita sempre un'organizzazione che comportasse minor forza.

Come vedrà il Senato, sebbene io partecipi alle aspirazioni che si sono manifestate di progredire e giungere col tempo, fino a potere organizzare 400 mila uomini di esercito attivo, il che infatti non sarebbe che il puro necessario, ragguagliato alla nostra posizione, ed agli altri eserciti, io vedo però tale risultato lontanissimo, perchè prima di poter consacrare questi intendimenti, noi dobbiamo ancora invocare l'aiuto del Ministro delle Finanze, onde istruire e perfezionare i nostri 300 mila soldati; tanto che sebbene partecipi a quelle più larghe aspirazioni, la vedo cosa lontana, ripeto, e per non farci illusioni io dico, che la stimo per ora una questione oziosa.

Riepilogando dunque, io dichiaro esplicitamente, che voterò questo progetto di legge, senza però in alcun modo pregiudicare alcune questioni che speriamo potere regolare in seguito, quando verrà in discussione la legge sul contingente annuo e quella sul reclutamento. Desidererei intanto che l'onorevole Ministro della Guerra, mi manifestasse le sue intenzioni, e che volesse, in ispecie dichiararmi, quali sono i suoi intendimenti relativamente alla custodia esterna degli stabilimenti di pena, e per il servizio della milizia provinciale in caso di disordini.

Non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Cadorna non fa alcuna proposta, quindi la discussione si può ritenere esaurita.

**Senatore CADORNA R.** Io ho fatto solamente una dichiarazione motivata, pregando l'onorevole signor Ministro a volermi esternare le sue intenzioni in proposito.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Io mi limiterò a poche parole di risposta alle domande esplicite dell'onorevole Senatore Cadorna; e prima di tutto, per maggior chiarezza, debbo rettificare alcuni dati che io credo non siano perfettamente esatti.

L'onorevole Senatore Cadorna ha detto che attualmente vi sono 17 mila uomini di guardia al giorno, esclusi quelli dei quartieri.

Qui io credo che egli sia caduto in un errore di calcolo, che cioè abbia moltiplicato per cinque il numero degli uomini di guardia,

poichè esclusi i quartieri, gli uomini di guardia non arrivavano giornalmente ai tre mila.

**Senatore CADORNA.** Compresi i distaccamenti.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Posta la questione in questi termini, io dirò all'onorevole Senatore Cadorna che l'interesse, che tutti noi militari abbiamo per l'istruzione della truppa, fu uno dei principali miei concetti, come lo fu di tutti i miei predecessori. Uno dei mezzi per ottenere maggior istruzione della truppa è di eliminare per quanto è possibile, i servizi straordinari, quali sono le guardie ed i distaccamenti di pubblica sicurezza.

Ed a questo riguardo mi sono sempre rivolto al mio Collega dell'interno, pregandolo a volere limitare al puro indispensabile il servizio di guardia alle carceri.

Di più fu istituita una Commissione apposita in tutte le divisioni formate di un Ufficiale Generale e dai Prefetti o dai loro delegati, appunto per visitare tutte le Carceri del Regno, e per ridurne, per quanto lo consentissero le circostanze, il numero e la forza delle guardie.

L'onorevole Senatore Cadorna vorrebbe andare più in là e sopprimerle intieramente, affidando esclusivamente il servizio esterno delle guardie delle carceri agli stessi guardiani, come si fa pel servizio interno, citando l'esempio della Svizzera. Io però devo osservare che lo stato delle nostre finanze non è molto florido e che le carceri sono molto popolate, e quindi il Ministro dell'Interno, che potrà parlare a suo turno, dirà che occorrerebbero 30 o 40 milioni per poter fabbricare tutte le carceri adattate, e così ridurre d'assai le guardie che vi si somministrano.

Ma è egli prudente, o almeno necessario di costruire un numero così grande di carceri, quando si ha la speranza che il numero dei detenuti verrà sempre più a diminuire?

Abbiamo due mezzi per far fronte ad una spesa così grande. Nello stato attuale delle cose è necessità l'occupare alcuni degli antichi locali, e per molti, poichè non sono perfettamente adatti per il ricovero dei carcerati, al difetto di sicurezza si supplisce in parte colla sorveglianza esterna. D'altronde io credo che non ci sia che la Svizzera ove le truppe non sono chiamate a prestare il servizio esterno alle carceri. La Prussia ne impiega, come noi, un numero assai grande, ed in certe stagioni in

molte città principali i soldati non hanno 4 notti libere.

Io non nego, anzi sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Cadorna, che bisogna cercare tutti i modi, per diminuire questo servizio, utile pel paese, ma assai dannoso per l'istruzione della truppa; ma per ora non lo si può sopprimere.

In quanto ai distaccamenti di pubblica sicurezza, si potrebbe supplire col metodo da lui indicato, cioè, che quando in un comune, in una provincia vi è necessità di distaccamenti di pubblica sicurezza, venga chiamata la milizia provinciale. Anzi tutto la milizia provinciale è da troppo poco tempo istituita, si forma ora, e quindi non sarebbe conveniente farle prestare questo servizio.

Sono due le cause principali che compromettono la pubblica sicurezza. O sono cause improvvise, e allora non ci è che la truppa già sotto le armi; perchè non si possono fare chiamate per reprimere un disordine che succede in poche ore; o sono cause permanenti, come il malandrinnaggio, il brigantaggio, e il Ministro dell'Interno vi provvede. Vi sono in molte provincie delle squadriglie. Ma chi è che avrebbe il coraggio di mettere tutto il peso della sicurezza pubblica dell'intera provincia a carico di quei Comuni? Sarebbe pei medesimi un'impossibilità assoluta, quindi io credo che l'idea è buona, seducente a primo aspetto, ma in pratica non è molto attuabile.

L'onorevole Cadorna ha accennato anche alla ferma, come se fosse già ridotta a due anni e nove mesi. Veramente non sono per ora che parole. La ferma legale è stabilita finora dalla legge del 19 di luglio 1871 ed è di quattro anni. Il Governo ha facoltà, è vero, di ridurla, ma in via normale essa è di 4 anni.

Furono licenziate bensì alcune classi per anticipazione; ma nessuna è stata meno di tre anni compiuti sotto le armi.

Del resto il Senato sarà chiamato a dare il suo voto su questa quistione nella prossima sessione, quando gli verrà cioè sottoposto il nuovo progetto di reclutamento, ed allora sarà il caso di fare sull'argomento un'ampia discussione.

Debbo aggiungere che nella Prussia, citata dall'onorevole Cadorna, le classi non sono tenute tre anni esatti sotto le armi, esse vengono licenziate anche in anticipazione di qualche mese, e di più un terzo del contingente in anticipa-

zione di un anno. Quindi in media non rimangono sotto le armi più di due anni e mezzo.

Questo io dico per constatare un fatto, che, del resto, non nego che in Prussia abbiano le classi il modo di istruirsi meglio che da noi; prima pel grande ordine che c'è in tutto l'impero, ed in secondo luogo perchè la forza dell'esercito colà è proporzionatamente di gran lunga superiore a quella del nostro anche in tempo di pace, per cui i soldati sono meno disturbati che da noi pel servizio giornaliero, e la loro istruzione resta facilitata.

Quanto all'esazione delle imposte, anche qui si fecero notevoli progressi. Colla legge antica delle imposte, massimamente nelle provincie meridionali, occorre il servizio di una quantità notevole dei *piantoni* per la riscossione di esse, ma dal primo gennaio questo servizio è cessato interamente; constato quindi con piacere questo piccolo progresso che abbiamo avuto ultimamente, il quale torna pure proficuo per l'istruzione. Si fa tutto il possibile, non solo dal Ministro della Guerra che ha più interesse a questa cosa, ma anche dagli altri miei colleghi i Ministri dell'Interno e delle Finanze per diminuire, per quanto le circostanze lo permettono, il servizio straordinario, al quale è talvolta chiamata la truppa; ma non si può fare l'impossibile; bisogna adattarsi alle condizioni delle nostre finanze. Del resto io mi associo completamente alle raccomandazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Cadorna di fare in modo cioè di distogliere il meno che sia possibile dal suo servizio l'esercito, il quale potrà così maggiormente dedicarsi all'istruzione.

Senza prolungarmi maggiormente dirò che l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cadorna sul difetto dei mezzi d'istruzione del nostro esercito, io pure la riconosco ed ho procurato e procurerò con tutti i mezzi di diminuire cotesto difetto e, se pur mi riuscirà, di annullarlo interamente.

Bisogna però, ripeto, tener conto della condizione delle nostre finanze, della sicurezza pubblica, della sicurezza del paese; il nostro Regno è ancora novello, non siamo puranco nelle stesse favorevoli condizioni in cui possono trovarsi Regni e Imperi costituiti e formati da maggior tempo. Si aggiunge inoltre la condizione disgraziata di avere un gran numero di carcerati e la mancanza di locali adattati, per cui la necessità dell'intervento della truppa per impedire le

fughe, i disordini. In quanto alla ferma se ne parlerà come ho detto, quando si discuterà la legge sul reclutamento; frattanto non posso che accettare di buon grado le raccomandazioni dell'onorevole Senatore Cadorna, di averè cioè riguardi speciali per impedire un troppo gravoso e dannoso servizio della truppa.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Da quanto disse testè l'onorevole mio collega, il Ministro della Guerra, mi avvedo che l'onorevole Cadorna parlando su questo progetto di legge ha fatto delle osservazioni riguardo al servizio che fa l'esercito per la custodia delle carceri, pel servizio straordinario di sicurezza pubblica, e per l'esazione delle imposte. Da quello che ho udito, pare che l'onorevole Cadorna lamenti assai questa distrazione delle forze dell'esercito, per la sicurezza pubblica....

Senatore CADORNA. No, no....

MINISTRO DELL'INTERNO... per le carceri e per l'esazione delle imposte.

Egli muove dal concetto che l'esercito in tempo di pace non debba far altro che prepararsi per le occasioni di guerra, e non debba concorrere alla sicurezza interna dello Stato...

Senatore CADORNA. Scusi, scusi signor Ministro, mi rincresce che non fosse presente quando ho pronunciato quelle parole, io non ho detto questo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Da quanto ho inteso rispondere dal mio collega, Ministro della Guerra, mi pare che non possa che esser tale il concetto da lei espresso: il Senatore Cadorna dirà dopo quello che stimerà, e io sarò lieto delle spiegazioni che vorrà dare. Ma, ripeto, il mio collega ha risposto su questi tre punti da me accennati circa al servizio dell'esercito, vale a dire per le prigioni, per la sicurezza pubblica, per l'esazione delle imposte.

Senatore ANGIOLETTI. Per l'esazione delle imposte non vi è più servizio governativo, è adunque inutile parlarne.

MINISTRO DELL'INTERNO. Come che sia, il Senatore Cadorna ha lamentato anche questo servizio, e d'altra parte, esso potrebbe ancora occorrere, quanto all'imposta del macinato che per lo passato ha dato molto a fare. È vero che adesso vi è tranquillità anche per questa parte; ma non si può assicurare che in avvenire non possa accader d'averne ancora bisogno; e dicasi lo stesso per qualche

altra imposta, perchè non tutte le imposte sono date in appalto; e potrebbe pur darsi che anche col sistema degli appalti si avesse dagli appaltatori bisogno di ricorrere per la riscossione all'autorità politica.

Rispetto alle carceri, osservo prima di tutto che il Senatore Cadorna non ignora che il Ministro della Guerra, d'accordo con quello dell'Interno, ha, non è molto, nominato una specie di Commissione per rivedere il servizio di custodia delle carceri, cercando in tal modo di ridurre proprio al *minimum* il servizio di guardie da parte dell'esercito. E a questo proposito ritenga l'onorevole Senatore che io ricevo frequenti lagnanze da parte di parecchi Direttori di Case di forza, i quali temono insufficienti i mezzi di custodia all'esterno delle carceri.

È dunque un fatto, che, per ora, non si può fare a meno del servizio di guardia all'esterno delle carceri per le ragioni, già addotte dal mio collega Ministro della Guerra, dell'esorbitante numero di detenuti, che sorpassa d'assai quello delle nazioni il cui stato è più normale del nostro. La nostra nazione è da pochi anni costituita, con una popolazione stata lungo tempo sotto un regime che ora non voglio qualificare, ma che certo ha dato una quantità grandissima di malfattori; onde fu necessaria tutta l'energia del Pubblico Ministero e dell'autorità pubblica di sicurezza a liberarci da questa genia pericolosa, che ha raggiunta l'enorme cifra di 80 mila all'incirca, fra i quali circa 20 mila pericolosissimi, essendo composta dei forzati e dei condannati al carcere per lunghi anni. E il Senato vede la necessità di custodire questa sorta di gente, che se rompe i ceppi, apporterebbe insieme nuovi dispendi al Governo, e nuove sventura al paese.

Noi abbiamo in oltre le carceri che in massima parte non erano che case comuni, male costruite, poco solide, male addatte a facilitar le sorveglianze, senza strade di ronda; di modo che è incontestabile che da noi, tanto per il numero dei carcerati quanto per la qualità difettosa delle carceri, per quel che riguarda la parte materiale, è necessario il doppio del personale che si richiederebbe, se le carceri fossero costruite apposta nell'intendimento di contenere dei detenuti.

Ritenga l'onorevole Cadorna che quando il Ministro dell'Interno non potesse servirsi delle truppe, bisognerebbe che si creasse un piccolo

esercito per la custodia delle carceri. Avverta che solo per trovare il personale di custodia delle carceri, il personale interno, s'incontrano delle difficoltà enormi; questo personale è quasi sempre in deficienza; e però ho presentato un progetto di legge per agevolarne il concorso con molti vantaggi e direi quasi dei privilegi; progetto di legge che dopo aver superata la prova alla Camera dei Deputati, ora si trova davanti al Senato che spero vorrà presto occuparsene e votarlo.

Se pertanto fin questo personale è in deficienza di numero, come è mai possibile anche a parte la spesa, come è possibile che si possa raddoppiare per poter fare la guardia all'esterno? Nè ciò basta ancora; è chiaro che nelle carceri dove ci sono molti detenuti pericolosi, è indispensabile che vi sia un corpo di guardia. Avvennero ben sovente e anche in questi ultimi tempi dei tentativi di fughe in massa che furono appunto repressi dai corpi di guardia che si trovavano presenti; onde è manifesta la necessità che in tempo di pace l'esercito debba occuparsi di questo grave bisogno.

Vengo all'affare dei distaccamenti, per quel che riguarda la pubblica sicurezza all'esterno, per procedere alla dispersione di bande ed arresti di malfattori.

Ma le condizioni dell'Italia, nessuno lo ignora, non sono in uno stato pienamente normale; dal 1860 in poi molte Provincie e della Sicilia, e del mezzogiorno continentale, furono infestate dal brigantaggio e dal malandrino: — è evidente che nè i carabinieri, nè le guardie di pubblica sicurezza potevano essere sufficienti a inseguire, combattere e disperdere queste bande. Ecco quindi la necessità di stabilir delle zone militari; la necessità di mandare dei distaccamenti di forza militare per combattere ed estirpare una piaga che veramente è vergognosa per l'Italia. Ora, invero, siamo arrivati al punto che questa piaga non ha che alcune radici le quali pure si spera di poter presto estirpare, ed è perciò che si è pur scemato il numero dei distaccamenti e delle zone militari: ma fino a tanto che il male non sia completamente vinto, avverrà senza dubbio che per reprimere qualche banda sia necessario ricorrere al Ministero della Guerra.

Del resto, non c'è pericolo che il Ministro dell'Interno ne faccia abuso, perchè il mio col-

lega della Guerra ha messo un correttivo, dal quale se non altro è certo che io debbo venir frenato; e questo correttivo è che ogni qual volta occorrono distaccamenti di militari per servizio di pubblica sicurezza, devesi in questi casi pagare alle truppe un soprassoldo.

In quanto alle imposte, dopo le poche parole che mi sono sfuggite in seguito all'interruzione dell'onorevole Senatore Angioletti, non occorre che dica altro; solamente aggiungerò che ora non occorre servirsi della truppa per la riscossione delle imposte, giacchè, bisogna pur dirlo a lode del paese, ora le imposte si pagano volentieri, o almeno si pagano molto puntualmente. Ma alcuni anni addietro, anche sotto la nostra Amministrazione, è avvenuto di dover valersi del concorso militare, quando si dovette applicare l'imposta sul macinato, e tale concorso era indispensabile quando popolazioni di interi Comuni, col loro contegno, minacciavano perfino la vita degli agenti delle tasse.

Nè in verità si poteva fare a trimenti. È chiaro che alcuni carabinieri non bastano in simili casi: conveniva forse esporre questa povera gente ad aver degli sfregi e forse anche peggio? Dunque era mestieri ricorrere alla forza dell'esercito, la quale, tante volte, non è che sia strettamente necessaria a contenere o a reprimere tumultuanti, ma serve specialmente a evitare i guai, prevenendo una sommossa la quale potrebbe avere tristi conseguenze.

Mi riassumo col dire che, mentre mi sta molto a cuore l'istruzione dell'esercito, e quindi è mia cura distrarre il meno che sia possibile i militari dal loro servizio speciale per affidar loro servizi di sicurezza pubblica; d'altra parte è impossibile che io lasci così passare inosservato un principio, il quale, se mal non mi appongo, tenderebbe a staccar completamente il servizio militare da quello di pubblica sicurezza; e in tal caso, il Ministro dell'Interno non potrebbe neppur più far assegnamento sull'esercito per il servizio delle carceri.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CADORNA R. Mi basteranno alcune parole di rettificazione.

Io deploro che il Presidente del Consiglio non sia stato presente e non abbia potuto ascoltare la mia piuttosto lunga esposizione e afferrarne lo spirito. L'unico mio intendimento era di dimostrare, che se l'istruzione dell'esercito,

relativamente alle nostre circostanze è soddisfacentissima; non bisognava illudersi però che i nostri 3 anni di servizio e i 3 anni di servizio della Prussia potessero ragguagliarsi; e quindi ho dovuto analizzare come s'impiega il tempo dalle nostre truppe; e accennando a tutti i servizi per la sicurezza pubblica, non li ho deplorati affatto, il che sarebbe stato come deplorare che l'esercito avesse un'occasione di più per rendere un nobile servizio al paese.

Non è stato questo il mio intendimento; ma ho voluto dimostrare, ripeto, che i nostri 3 anni di servizio per l'istruzione non possono ragguagliarsi ai tre anni della Prussia.

Ho poi dichiarato che, senza defraudare del mio voto questa legge, mi riservava in quella sul reclutamento e del contingente annuo la proposta di variazioni.

È naturale che, se non bastano 3 anni per l'istruzione, io proponga che sieno 4 gli anni di servizio e che, per conseguenza immediata, si dovrà, e ciò anche mio malgrado, perchè, contro i miei intendimenti sulla quantità complessiva della forza armata che dovrebbe somministrare l'Italia, si dovrà, dico, per avere lo stesso numero d'uomini in tempo di pace, e per non oltrepassare il bilancio, diminuire la quota del contingente annuo.

È in questo senso che io chiedeva all'onorevole Ministro, interrompendolo, che volesse concedermi un istante solo la parola, perchè avrebbe risparmiato questo suo lungo e del resto sempre gradito discorso, facendo però ampie riserve su talune sue dichiarazioni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione in aggiunta alle cose dette, dall'onorevole Ministro, e per fermare l'attenzione del Senato su di un appunto fatto dall'onorevole Senatore Cadorna.

L'onorevole Senatore Cadorna mi pare abbia detto, che i servizi resi alla sicurezza pubblica nuociono alla istruzione e allo spirito dell'esercito. Io credo che, quanto all'istruzione, certamente questi servizi della sicurezza pubblica non possono che nuocere: questo è per sè evidente; ma è una necessità nello stato presente delle cose, per cui non mi tratterò su questo punto. Ma quanto allo spirito dell'esercito, mi pare che il servizio della sicurezza pubblica

non sia mai per nuocergli, e che anzi lo abbia reso più caro al paese.

Io non istarò ad accennare le grandi occasioni delle pubbliche calamità, perchè appunto allora tutto il paese benedisse il nostro esercito, e ogniquale volta l'ordine pubblico è stato ristabilito dalla truppa, si è potuto vedere quale fosse il servizio che essa avea reso al paese.

Mi pare quindi che queste considerazioni tolgano qualunque efficacia a quegli appunti che l'onorevole Cadorna ha fatto relativamente alle conseguenze dell'adoprarla la truppa in circostanze gravi, come sono appunto quelle che si riferiscono alla sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna ha fatta un'osservazione riguardo all'istruzione e non riguardo al servizio.

Senatore CADORNA. Certamente io non ho deplorato il servizio, ma ho deplorato la mancanza d'istruzione.

PRESIDENTE. La legge sarà rimandata allo squittinio segreto.

### Approvazione del Progetto di legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno.

(V. atti del Senato N. 112.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la *Circoscrizione militare territoriale del Regno*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La circoscrizione militare territoriale del Regno è determinata come segue:

a) Per il servizio militare territoriale in generale sono istituiti:

- 7 Comandi generali;
- 16 Comandi di divisione territoriale;
- 62 Comandi di distretto militare.

b) Per il servizio territoriale di artiglieria sono stabiliti:

- 6 Comandi territoriali d'artiglieria;
- 12 Direzioni territoriali d'artiglieria.

c) Per il servizio territoriale del Genio:

- 6 Comandi territoriali del Genio;
- 16 Direzioni del Genio;

d) Per il servizio territoriale d'intendenza:

16 Direzioni di commissariati militari cioè una per divisione territoriale.

e) Per il servizio territoriale sanitario :

16 Direzioni di sanità militare, cioè una per divisione. »

Chi approva l'articolo si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. La tabella annessa alla presente legge, specifica la circoscrizione militare ter-

ritoriale determinata dal precedente articolo ; ma il Governo ha facoltà di modificarla, quando sia richiesto dalle esigenze del servizio.

» Il Governo ha pure facoltà di aumentare il numero dei distretti, ma non potrà mutare le sedi dei medesimi che in occasione della legge del bilancio. »

(Approvato.)

Si dà pure lettura della Tabella.

**Tabella A** indicante la Circostrizione militare territoriale del Regno.

<b>Comandi generali</b>	<b>Divisioni militari territoriali comprese in ciascun comando</b>	<b>Distretti militari compresi in ciascuna divisione militare territoriale Numero d'ordine</b>	<b>Province comprese in ciascun distretto militare</b>	<b>Comandi territoriali di artiglieria</b>	<b>Direzioni territoriali di artiglieria comprese in ciascun comando d'artiglieria</b>	<b>Comandi territoriali del Genio</b>	<b>Direzioni del Genio comprese in ciascun comando del Genio</b>
1° Torino	Torino	40° Distretto Militare 41° id.	Cuneo Torino	Torino	Torino	Torino	Torino
	Genova	16° Distretto Militare	Genova Porto Maurizio		Genova		Genova
2° Milano	Milano	22° Distretto Militare 23° id. 24° id.	Como-Sondrio Milano Novara	Pavia	Alessandria	Milano	Milano
	Alessandria	1° Distretto Militare 2° id. 54° id.	Alessandria Piacenza Pavia		Piacenza		Alessandria
3° Verona	Verona	42° Distretto Militare 43° id. 44° id. 45° id. 61° id. 62° id.	Bergamo Brescia Cremona Verona Mantova Vicenza	Verona	Verona	Verona	Mantova  Verona
	Padova	28° Distretto Militare 29° id. 30° id. 51° id.	Belluno-Treviso Padova Rovigo Udine Venezia		Venezia		Venezia
4° Firenze	Firenze	11° Distretto Militare 12° id. 13° id. 14° id. 49° id.	Firenze Grosseto-Siena Livorno-Pisa Massa e Carrara-Lucca Arezzo	Firenze	Firenze	Firenze	Firenze
	Bologna	6° Distretto Militare 7° id. 8° id. 47° id. 55° id. 56° id. 57° id.	Bologna Parma Ravenna Modena Ferrara Reggio Emilia Forlì		Bologna		Bologna

Segue Tabella **A** indicante la Circostrizione militare territoriale del Regno.

Comandi generali	Divisioni militari territoriali comprese in ciascun comando	Distretti militari compresi in ciascuna divisione militare territoriale Numero d'ordine	Province comprese in ciascun distretto militare	Comandi territoriali di artiglieria	Direzioni territoriali di artiglieria comprese in ciascun comando d'artiglieria	Comandi territoriali del Genio	Direzioni del Genio comprese in ciascun comando del Genio
5° Roma	Roma	15° Distretto Militare 17° id. 36° id.	Cagliari Sassari Roma	Roma	Roma	Roma	Roma
	Perugia	34° Distretto Militare 35° id. 52° id. 53° id.	Ancona Perugia Macerata Pesaro e Urbino				Ancona
	Chieti	9° Distretto Militare 10° id. 48° id. 58° id.	Chieti Teramo Aquila Ascoli				Ascoli
6° Napoli	Napoli	25° Distretto Militare 26° id. 27° id. 50° id.	Benevento Caserta Napoli Avellino	Napoli	Capua	Napoli	Capua
	Salerno	37° Distretto Militare 38° id. 39° id.	Cosenza Potenza Salerno				Napoli
	Bari	3° Distretto Militare 4° id. 5° id. 46° id.	Bari Foggia Lecce Campobasso				Bari
7° Palermo	Palermo	31° Distretto Militare 32° id. 33° id. 60° id.	Caltanissetta Trapani Palermo Girgenti	Messina	Messina	Messina	Palermo
	Messina	18° Distretto Militare 19° id. 20° id. 21° id. 59° id.	Catania Catanzaro Messina Reggio Calabria Siracusa				Messina

NB. La direzione d'artiglieria di Messina e le direzioni del Genio di Palermo e Messina dipenderanno dal rispettivo comando di Roma.

Chi approva la tabella, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno di domani è il seguente:

I. Modificazioni ed aggiunte alla legge

del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.

II. Votazione a squittinio segreto delle leggi approvate oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).



**CXXX.**

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1873

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Squittinio segreto sui progetti di legge ultimamente discussi* — *Lettere del Presidente della Camera e del Sindaco di Roma* — *Proposta del Senatore Chiaravina, approvata* — *Sorteggio della Deputazione* — *Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore* — *Osservazioni ed appunti dei Senatori Scacchi e Maggiorani* — *Raccomandazioni del Relatore* — *Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione ai preopinanti* — *Dichiarazioni ed osservazioni del Senatore Tabarrini, a cui rispondono il Ministro e il Senatore Cannizzaro* — *Nuovi appunti del Senatore Maggiorani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, della Guerra, di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

### Atti diversi.

I Senatori Pasolini e Belgioioso domandano un congedo di un mese per motivi di famiglia, che è loro dal Senato concesso.

**PRESIDENTE.** Si farà ora l'appello nominale per la votazione delle due leggi state ieri approvate, e si lasceranno aperte le urne onde possano votare i signori Senatori che sopraggeranno durante la seduta.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Si dà ora lettura di una comunicazione trasmessa al Senato dal Presidente

della Camera dei Deputati, e di altra comunicazione ricevuta dal Sindaco di Roma.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge le lettere seguenti:

« Roma addì 7 giugno 1873.

» Domani domenica alle 5 pomeridiane saranno resi gli estremi onori alla salma dell'onorevole Deputato Rattazzi che dal palazzo Santa Croce in piazza Branca verrà trasportata alla stazione ferroviaria e consegnata alla Deputazione della città di Alessandria. Il sottoscritto si reca a pregio d'informarne S. E. il Presidente del Senato nell'atto di proferirle i sensi dell'alta sua stima e considerazione. »

*Il Presidente della Camera*  
G. BIANCHERI.

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« Roma, Gabinetto del Sindaco. Li 6 giugno 1873.

» Domenica, 8 corrente alle ore 5 pomer. la salma dell'illustre Rattazzi sarà trasportata

dal Palazzo Santa Croce in Piazza Branca, alla stazione ferroviaria, ove verrà consegnata alla Deputazione di Alessandria. Tanto mi do procura di partecipare all'E. V. per quelle disposizioni che crederà di impartire, trattandosi di rendere un ultimo omaggio alla salma di uno fra i più insigni e benemeriti promotori dell'unità e della libertà della gran patria italiana.»

*Il ff. di Sindaco*  
PIANCIANI.

*A. E. il Presidente del Senato.*

PRESIDENTE. Signori Senatori in seguito all'invito del Presidente della Camera e del Sindaco di Roma a rendere gli estremi onori ad un uomo politico di grande rinomanza e che fu strenuo difensore delle nostre libere istituzioni, io prego il Senato a deliberare di volervi intervenire.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Dopo le comunicazioni fatteci dall'onorevole nostro Presidente, io proporrei che il Senato deliberasse di estrarre a sorte una Commissione di sei membri, che, unitamente al Presidente, intervenisse domani per rendere gli estremi onori funebri alla salma di Urbano Rattazzi; ben inteso che gli altri Senatori potranno unirsi a quella Deputazione.

La mia proposta si restringerebbe a che il Senato fosse rappresentato da una Deputazione di 6 Senatori.

PRESIDENTE. Allora si deve procedere a due votazioni.

Chi approva la proposta testè fatta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora domando se la proposta dell'onorevole Senatore Chiavarina è appoggiata.

(Appoggiata.)

Chi l'approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvata.)

(Il Presidente estraе i nomi dei seguenti Senatori che debbono far parte della Commissione.)

I Signori Senatori Doria Pamphili, Amari Conte, Torelli, Guiccioli, Duchoquè, De Filippo.

*Supplenti*, Mauri e Chiavarina.

**Discussione del progetto di legge, per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.**

(V. *Atti del Senato N. 87.*)

L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Ho domandata la parola per avvertire, che nella Relazione sono incorsi tre errori di stampa, uno alla pagina 6 nella quale si replica la frase « lo stesso giorno »; il secondo alla pagina 33 che è pure insignificante, e l'altro nella pagina 32 che è ben di avvertire, poichè parlando dell'Università di Napoli si dee leggere che gli studenti sono numerosi *perchè li attira la stessa eccezione* ... e invece si è stampato *si ottira*.

PRESIDENTE. Va bene.

Si dà lettura del progetto di legge .....

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Mi pare che si potrebbe omettere la lettura del progetto di legge, come si è fatto altra volta.

PRESIDENTE. No, la lettura del testo è regolare.

Accetta il signor Ministro, il progetto della Commissione ?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto che la discussione si faccia sul progetto della Commissione, perchè molte modificazioni sono più di forma che di sostanza. Mi riservo però di proporre degli emendamenti su qualche articolo.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale, ed ha la parola il Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. Se contro il solito, onorevoli Colleghi, mi vedete prendere la parola, ben potete comprendere che una necessità suprema, l'adempimento del mio dovere, mi vi obbliga. Ed a dir vero, è con una non piccola ripugnanza che io entro in questo agone, dappoichè, in fatto di pubblica istruzione, veggio una così strana discordanza di opinioni, che coloro, i quali prendono a trattarne mi sembrano in certo modo

somigliare ai Cavalieri dell'Ariosto, i quali entravano nel Castello incantato di Atlante; nè certo io ho la presunzione di poter meglio degli altri evitare tale incantesimo.

Il Relatore della Commissione altamente proclama, ed io sono con lui, che non bisogna arrestarsi, che si deve progredire. Ma quando io considero la legge proposta alla nostra approvazione, se parmi da un lato ch'essa segni un certo progresso, sembrami dall'altro invece che vi sia regresso, come spero di poter dimostrare.

Osservo ancora che per alcune cose la legge entra in particolari che sono proprii dei regolamenti, come quando si tratta di assistenza alle cattedre, mentre in altre cose di maggior momento, come quando si tratta di definire gli insegnamenti, di stabilire come si deve provvedere alle cattedre, alla nomina dei professori, io veggo che una gran parte di questi provvedimenti è lasciata alla prudenza del Ministero; nè mi contenta ciò che dice il Relatore della Commissione di doversi ciò fare perchè il Ministro potesse adattarsi alle esigenze del progresso. Io direi invece: facciamo la legge secondo lo stato attuale delle cose; quando il progresso lo esigerà, allora la cambieremo.

Io spero che non mi sarà addebitato a spirito municipale se parlerò dei cambiamenti che questa legge, bene o male, vorrebbe portare all'Università di Napoli. E dapprima io vedo stabilito che vi devono essere quattro Facoltà, vale a dire che la Facoltà di scienze naturali e la Facoltà di matematica devono essere riunite in una. Verso il 1855, quando ancora nell'Università di Napoli queste due facoltà erano riunite in una, i professori di essa dimostrarono l'utilità e la convenienza di separarle in due; il Governo non trovava altro ostacolo se non quello di dover pagare ad un altro preside, ad un altro decano, come allora si diceva, duecento ducati annui. Nondimeno questa difficoltà si vinse, ed il Governo consentì alla separazione della Facoltà di scienze fisiche e matematiche in due.

Ho sostenuto nell'Ufficio al quale ho appartenuto, questa separazione; se non la si vuol osservare per le altre Università, la si conservi almeno per quella di Napoli. Non ho veduto nella relazione della Commissione fatta menzione delle ragioni per cui non si vuole ammettere questa separazione, nè alcun motto della convenienza di separare le scienze natu-

rali dalle matematiche; ma di ciò discorrerò allora quando si verrà all'esame degli articoli.

Restando ancora nello stesso campo, trovo che nell'Università di Napoli vi sono venti professori tra le due facoltà unite insieme, mentre secondo il primo articolo della presente legge, la legge del 1859 è applicata a tutte le Università del Regno, e quindi anche a quella di Napoli ed in luogo di venti vi saranno soltanto undici professori. Io non so capire come questo si possa chiamare andare innanzi; ma quello di cui sono ancor più dolente si è, che nemmeno si dice nella legge, quali di queste cattedre debbono andar soppresse.

Io però comprendo quali cattedre debbono essere soppresse; comprendo che si vuol congiungere la zoologia coll'anatomia comparata, che si vuol unire la mineralogia con la geologia; ed io vi dirò, se pure l'autorità di chi è stato per 32 anni professore vale a qualche cosa, che nello stato presente della scienza, queste materie così riunite non possono essere insegnate bene in un'Università che voglia sostenere il titolo di buona; e difatti, nè la geologia unita alla mineralogia, nè l'anatomia comparata unita alla zoologia, possono con profitto insegnarsi. Io avrei ben altre cattedre da aggiungere nella facoltà di scienze naturali, ma non trovo alcuna cattedra da potersi sopprimere. Ed anche questo potrà meglio vedersi nella discussione degli articoli.

Veniamo un po' ai professori straordinarii; ecco un'altra novità da introdursi per l'Università di Napoli.

Nella legge dell'Università di Napoli, questi professori straordinarii non vi sono; ma, com'è regolata quell'Università, parte per legge e parte per regolamenti, vi sono professori straordinarii che non saprei definire che cosa siano. Intanto restiamo a ciò che dice la legge proposta, cerchiamo d'intenderci, perchè è questa una di quelle cose che io non intendo bene. Cerchiamo d'intendere che cosa sono questi professori straordinarii. Essi lavorano del tutto come i professori ordinari; senonchè essi sono retribuiti meno. Di più, due anni dopo che sono nominati, cessano dal loro uffizio, se non sono riconfermati. Aggiungo che i professori straordinarii sono nominati in una maniera diversa dai professori ordinari. Per essi si richiede una maniera di concorso diversa; e io vorrei sapere chi decide quando una cattedra

debba provvedersi di un professore ordinario o di uno straordinario. La legge nulla ne dice, mentre credo che questa sia cosa da doversi definire.

Veniamo poi al modo col quale debbono essere scelti i professori ordinari. Per i professori ordinari non vi è concorso di esperimento, restando ciascuno libero di presentare i suoi titoli per essere eletto. Secondo quello che è stabilito, la proposta deve partire dal Consiglio Accademico della Università. A dir vero, io non saprei trovare un tribunale meno competente di questo per iscegliere un professore.

Scendiamo un poco al fatto pratico. Il Consiglio Accademico dell'Università di Napoli, secondo la nuova legge sarebbe composto di un professore di legge, di un medico, di un professore di filosofia e lettere, di un matematico, più il rettore, che può appartenere ad uno di questi rami. Vaca una cattedra di scienze naturali, e chi propone il professore? Quattro persone che in vero non sono affatto giudici competenti del merito di un naturalista. Si potrà dire che il Consiglio deve sentire, come dice la nuova legge, la Facoltà. Ma allora perchè non istabilite che la proposta debba partire dalla Facoltà, come aveva detto l'onorevole Ministro? È vero che ci sono degl'inconvenienti procedendo in questa maniera; ma col far partire la proposta dal Consiglio, inteso l'avviso dei professori della Facoltà, voi non avete tolti i temuti inconvenienti, e ne avete aggiunti di molto maggiori scegliendo giudici che non sono competenti.

Si aggiunge che questa proposta deve passare ancora per il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, e quindi dev'essere giudicata, e se non buona rigettata. Ma perchè, io domando, non si può seguire una maniera molto più semplice, cominciando dallo stabilire che, appena vaca una cattedra, il Ministro debba subito intimare il concorso dei requisiti e nominare una Commissione composta di professori della scienza della cattedra vacante, o di materie molto affini, che debbano giudicare del merito di essi? Quando questa Commissione troverà il professore eminente, lo proporrà alla nomina sovrana; se non troverà questo professore eminente, allora si stabilirà un novello concorso per nominarlo. Se nel concorso, e di merito e di prova, si trovi ancora una persona eminente, per-

chè la persona scelta così, con questa maniera di concorso, deve esser nominato Professore straordinario e non effettivo? Potete benissimo concedere alla Commissione la facoltà, secondo il risultamento del concorso, di proporre o un professore ordinario, se trova la persona eminente, o un professore straordinario, che meglio chiamerei interino, se non si trova questa persona eminente. E poi, nominato il professore interino, quando siano trascorsi 2 anni, poichè costui non è stato giudicato nel concorso una persona, come la volete, eminente, non deve rimanere professore se non dopo un novello concorso. Dopo due anni insomma, io esigerei che si tenesse di nuovo un altro concorso.

Omettendo altre cose che si potranno dire nella discussione degli articoli, m'importa di dimostrare, che in generale io non vedo in questa legge che ci si propone, nè quel progresso, nè quella chiarezza che sarebbero necessarii.

Quindi passo innanzi a dire qualche cosa delle università complete. Anche qui, io debbo domandare quali sono le università complete, e quali le università ristrette. Chi stabilisce le università complete, e le università ristrette? Attendo che questi schiarimenti mi siano dati.

Un'altra novità per l'Università di Napoli la trovo nelle 5 lezioni per settimana che debbono essere date dai professori. La legge dice che debbono esservi cinque lezioni per settimana, e nulla stabilisce quanto alla loro durata. Ricordo che fino al 1860, nell'Università di Napoli si facevano cinque lezioni per settimana della durata di mezz'ora, quando poi è venuto il Regolamento che noi chiamiamo dal Matteucci, fu stabilito che si dessero tre lezioni per settimana della durata di un'ora. Qui veggo questo progresso che prima vi erano due ore e mezzo di lezioni per settimana e adesso ve ne sono tre. Ora si ritorna di nuovo a dare cinque lezioni per settimana e non ne saprei intendere la ragione. Comprendo benissimo il motivo per cui si danno tre lezioni la settimana della durata di un'ora, questo è un sistema comodo per gli studenti, comodissimo per i professori. Molto comodo per gli studenti, perchè così essi un giorno assistono ad alcune cattedre e un altro giorno possono assistere ad altre; molto comodo per i professori, perchè non avranno cinque giorni della settimana impediti, ma tre soltanto;

riposeranno di più, e nello stesso tempo daranno più lungo insegnamento che in cinque giorni.

Mi si dice che alcune scienze non possono essere insegnate completamente se non con cinque lezioni: ed allora io replicherò: definitemi la durata di queste lezioni; perchè se voi mi assegnate un'ora per ciascuna di esse, io vi risponderò che questo è troppo per molte scienze, se voi mi assegnate mezz'ora per lezione, io vi dirò che è troppo poco per molte altre.

Ma badate bene che il regolamento attualmente in vigore, mentre dice che tre debbono essere i giorni di lezione per settimana, aggiunge che il Rettore, udito il parere della Facoltà, quando trova che qualche scienza ha bisogno di maggior numero di lezioni, imporrà al professore di farne quattro o anche cinque.

Io credo che questo potrebbe bastare al bisogno, e potrebbero rimanere le cose come stanno; tanto più che trovo un'aurea sentenza in bocca del Relatore della Commissione, che si facciano le novità nel minor numero possibile. E poi veggio al contrario molte novità, che sono per un verso non necessarie, e per l'altro mi pare che siano anche dannose.

Un'altra grave novità per l'Università di Napoli, trovo essere il pagamento per coloro che assistono ai corsi. Io a dir vero non so facilmente condescendere a questo pagamento.

Da prima io lo trovo non equo, perchè costituisce una ingiusta ineguaglianza tra i professori, essendovi alcune Cattedre che contano gli uditori a centinaia, ed alcune altre che per loro natura, non per insufficienza dei professori, ne hanno meno di dieci. Ma oltre a ciò, a mio modo di vedere, questo compenso chesi vuol dare ai professori, mi si perdoni la parola, è molto umiliante, e debbo confessare che per parte mia accetterei molto mal volontieri questo compenso. Questo pagamento ai corsi universitari e anche ingiusto per gli studenti i quali non potrebbero andare ad assistere ad una lezione nell'università senza pagare, la qual cosa è certamente assai dolorosa per essi.

Ma passando innanzi anche a qualche altro argomento, giacchè mi pare di aver parlato un po' a lungo, toccherò solo brevemente di quel ginepraio che si chiama *esami*. E poi mi permetta il Senato che io dica qualche cosa dell'assistenza obbligatoria alle cattedre, che si vuole introdurre nella Università di Napoli.

L'onorevole Ministro di Pubblica Istruzione ha abolito l'esame di ammissione; e veramente era tempo che questo provvedimento inqualificabile, dopo gli esami liceali, cessasse.

Veramente non so intendere lo scopo di questo esame di ammissione.

L'onorevole signor Ministro ha ancora diminuito di molto il numero degli esami speciali, ed io non saprei perciò abbastanza lodarlo; ma al contrario la Commissione del Senato ne ha duplicato il numero proposto dal signor Ministro. Io mi accordo assai più volentieri coll'onorevole signor Ministro, che con la Commissione, perchè parto da questo principio, che gli esami per essere proficui debbono essere ben fatti, debbono essere giudicati da Commissioni che non siano composte di un numero minore di cinque membri; ed aggiungerei ancora un'altra condizione, che tali membri cioè fossero *scelti* fra professori che non sono retribuiti dagli studenti. E notate bene che di queste Commissioni è impossibile averne molte, e quindi molti esami non si possono dare.

Osservo ancora che si parla di esami di diverse Facoltà, e ciò si stabilisce per legge; per l'esame de' farmacisti si rimette al Regolamento. Non vorrei affatto che questo fosse rimesso al Regolamento; vorrei che fosse stabilito per legge; perchè abbiamo di tutto ciò che si rimette al Regolamento un cambiamento continuo, secondo che si cambiano i Ministri.

Passando ora all'assistenza obbligatoria alle cattedre, prego il Senato di permettermi di dire francamente la mia opinione, quantunque io ben comprenda che debbo urtare probabilmente l'opinione appassionata di molti e forse della maggioranza di coloro che mi ascoltano; ma infine le mie parole non sono che parole e se le pronunzio, le pronunzio perchè mi sento obbligato a dire il mio avviso buono o cattivo che esso sia.

Quando ho voluto sapere quale era la ragione per la quale si voleva obbligare i giovani ad assistere alle cattedre, l'onorevole Relatore della Commissione ha prevenuto il mio desiderio nella sua Relazione: per avere, egli disse, una duplice guarentigia che gli studenti imparino. Una noi l'abbiamo negli esami, l'altra l'abbiamo nell'assistenza. — Io non so persuadermi come l'obbligo all'assistenza sia guarentigia, perchè gli studenti imparino. Se gli studenti hanno voglia d'imparare, essi assisteranno ed impareranno, se

non hanno voglia d'imparare, essi assisteranno, perchè sono obbligati, ma non faranno altro che disturbare coloro che vanno alla cattedra per istruirsi.

Io mi lusingavo che dopo 10 anni d'esperienza fatta nella Università di Napoli, ove l'assistenza alle cattedre non è obbligatoria, l'esito di questo provvedimento avrebbe dovuto convincere coloro che sostengono l'obbligo dell'assistenza, che l'assistenza obbligatoria a nulla giova.

Non so se avete preso notizia di quello che avviene nell'Università di Napoli, ove il numero degli studenti è piuttosto d'incomodo ai professori; ove voi vedete che affluiscono in così gran numero senza esservi obbligati. Perchè dunque io vi domando, volete stabilire l'obbligo di intervenire? Forse perchè scemi l'intenzione dell'assistenza; giacchè un po' di spirito di contraddizione negli studenti non manca.

E vi soggiungo poi, che non solamente l'obbligo di intervenire alla lezione non dà guarantee che lo studente impari, ma quest'obbligo per una Università come quella di Napoli, non vi può dare altro esito se non quello di recare un nuovo elemento di disordine nell'Università medesima; ossia l'introduzione di una cattiva ruota di più in una macchina di per sé complicata.

Ma, riguardo all'assistenza c'è ancora un provvedimento che mi giunge affatto nuovo e che mi sorprende. Si parla delle cattedre alle quali debbono assistere gli studenti di giurisprudenza, e di quelle alle quali debbono assistere gli studenti di scienze fisiche e matematiche, e veggo che sono chiamati ad assistere ad alcuni corsi di filosofia e di lettere.

E come, o Signori, credete che non sia sufficiente ciò che si domanda dai giovani, per la loro istruzione letteraria, negli esami liceali? Credete che non sia sufficiente l'obbligo degli esami delle lingue morte e di filosofia?

E vi dolete che fra mille che sono esaminati per la licenza liceale non ne trovate che un piccolo numero approvati nella lingua greca? E di che vi meravigliate?

Gli studenti intendono bene quello che loro può essere utile; e non vedete che la coscienza loro si ribella contro questi studi inutili che li obbligate a fare? E voi, non contenti di quello che avete prescritto per la licenza liceale, volete l'assistenza ai corsi di filosofia e

lettere anche per coloro che seguono i corsi scientifici nelle Università?

L'onorevole Senatore Mamiani, il cui nome ho da gran tempo imparato a riverire, diceva nell'Ufficio in cui siamo stati insieme: facciamo risorgere gli studi filosofici e letterari!

Io sono con lui, facciamo risorgere gli studi filosofici e letterari, purchè voi non vogliate obbligare coloro che non ne hanno il bisogno, di seguire obbligatoriamente questi studi. E la ragione ve la dirò brevemente in poche parole, che credo saranno ben comprese: la ragione è che io non voglio far morire i vivi per far risorgere i morti.

Io mi arresto qui e non faccio ora alcuna proposta, poichè già mi attendo che l'onorevole signor Ministro e ancora la Commissione vorranno ribattere queste mie osservazioni. Quindi mi riservo dopo i loro discorsi di fare, se lo crederò utile, qualche proposta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Sotto il titolo modesto di modificazioni e aggiunte alla legge del 13 novembre 1859 l'onorevole signor Ministro ci presenta un progetto di legge che non mi pare modifichi o aggiunga, ma muti sostanzialmente il meccanismo degli studi, come è presentemente costituito.

Avendo anch'io speso una gran parte della vita nell'insegnamento, mi credo in debito di partecipare al Senato l'impressione che ho ricevuto dalla lettura di questo progetto.

In primo luogo ho provato un certo rincrescimento nel non vedere nella legge in discussione attuato un desiderio vivamente sentito quale si è quello della divisione degli studi professionali, così detti, dagli studi di perfezionamento.

Questa divisione parmi che sia nella natura delle cose, perchè vi sono uomini anche non mediocri, i quali acquistano una capacità nell'esercizio dell'arte e della scienza senza che per ciò ambiscano a volare troppo in alto e non tentano di uscire dalla via che si erano prefissa; non aspirano a fare delle scoperte, ad ampliare il regno delle scienze....; ma pure attendono agli studi necessari, e sono buoni professori o buoni professionisti.

Altri poi sono indotti dalla loro natura, dall'acutezza del loro ingegno a vedere il fondo delle cose, a scrutare le cause, a sperimentare

in ogni modo, ad allargare il confine della scienza cui si sono dedicati. Ora, per questi ultimi non v'è in Italia una scuola di perfezionamento. Per meglio dire ve n'è una ma è un simulacro soltanto; mentrechè, vi dovrebbero essere delle Università nelle quali si attendesse a veri studi di perfezionamento della scienza e delle professioni; mentrechè, vi dovrebbe essere uno o più atenei destinati esclusivamente a questi studi sublimi, direi. E questo sarebbe il semenzaio dei professori e noi, che spesso ci distilliamo il cervello per il modo di scegliere, e dirò quasi di fare i Professori, li troveremmo belli e fatti negli istituti di perfezionamento, ove la scienza fosse data in tutti i suoi particolari.

Per citare un esempio, vi è un Professore notissimo il quale insegna la fisiologia in più anni. Ogni anno tratta un articolo, un argomento. Ciò non può farsi perchè ogni anno nella Università si devono esporre i principii fondamentali della scienza, locchè basta per l'esercizio della professione; ma chi vorrà salire in alto, chi vorrà vedere la perfezione di questa scienza, vorrà insegnarla, od almeno tentare di allargarne i confini, dovrà trovare i mezzi per fare questi studi, e cercarli appunto in un ateneo di perfezionamento, nel quale ogni anno si sceglie un argomento e coi mezzi tutti, che la scienza indica, può lo studente giungere alla perfezione.

Questo, ripeto, sarebbe il modo di avere buoni professori, questo essendo il modo di studiare a fondo una scienza, cosa che certamente non puossi trovare in una Università; ed oltre a ciò sarebbe pure un modo di collocare alcuni ingegni superiori, i quali (permettetemi di dirlo) non stanno molto bene nelle Università, poichè l'uomo che si sente molto elevato, che tende a scoprire, non si abbassa a dare gli elementi della scienza, non si lega ad un certo ordine scolastico, e così vediamo che in alcune Università vi sono appunto professori i quali non terminano i loro corsi, o li impiegano ad una ricerca cui essi tendono, che soddisfa la loro vanità, o, diciamolo pure, un desiderio giusto e lodevole di gloria, che per altro non giova alla gioventù studiosa, a segno che molti escono talvolta da quelle scuole colla cognizione di un solo argomento, ed ignorano poi le cose elementari delle discipline per le quali frequentano il corso.

Ho detto che il disegno presente non modifica, ma cambia totalmente il meccanismo degli studii attuali. Ed infatti si permette che lo studente possa dare ai suoi studi quell'ordine che più gli piace.

Io confesso che non potrei dare il mio voto, per l'impressione che mi fa, per l'esperienza che io ho, non potrei dare, dico, il mio voto a questa disposizione. Mi sembra che l'ordine degli studii sia in qualche modo segnato dalla natura stessa delle cose. Non si può passare alla ricerca dell'ignoto senza prima essere informati di ciò che è noto. Mi pare dunque che il lasciare allo studente libertà di scegliere quell'ordine che più gli piace, sia contro la natura delle cose, e specialmente lo veggo nella mia facoltà di dove traggo gli esempi che avrò l'onore di comunicare al Senato.

La mia esperienza mi avverte che non sarebbe possibile di permettere ai giovani di scegliere quell'ordine che più loro piace senza iattura di tempo e di profitti; nè veggo che questa disposizione sia pienamente coerente a ciò che dice l'onorevole signor Ministro di voler tenere fermo tutto il Titolo secondo della legge 13 novembre 1859, perchè quantunque in quella legge nell'art. 125, se non erro, si dica che: « *gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studii che aprono l'adito al grado cui essi aspirano,* » è soggiunto però subito: « *tuttavia, le facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studii.* »

Io prego il Senato di considerare la forza di questa espressione *formeranno*, non dice *potranno formare*, dice *formeranno*, è un comando, non è un consiglio; *formeranno un piano destinato di guida*, e si intende appunto agli inesperti e cioè di *guida ai rispettivi studii per fare un'ordinata repartizione ecc.* Questa dizione non dà il permesso al giovane di scegliere quell'ordine che più gli piace e sarebbe invero poco ragionevole e curioso che un giovine, schivando per esempio le spine dell'anatomia di primo anno, venisse a studiare la clinica. Egli non potrebbe intenderne una parola perchè mancherebbe del linguaggio, mancherebbe della cognizione dei termini dell'arte, sarebbe insomma tempo perduto e i giovani sono abbastanza fantastici per abbando-

narsi a questi capricci, nè mi pare che i loro padri o tutori sarebbero al caso di consigliarli.

Meglio è adunque che questi giovani prendano la guida che loro offre la Facoltà; meglio è che si dica loro: questo è l'ordine degli studi che dovete seguire.

Almeno io parlo per chi deve attendere ad una professione, per chi deve avere un diploma, per chi deve esercitare un'arte. Quanto a chi si dedica e destina interamente allo studio per amore alle scienze egli non potrebbe trovare come diceva poc'anzi un pascolo sufficiente nelle Università.

In non potrei dunque dare il mio voto a questa disposizione di lasciar libero ai giovani di scegliere quell'ordine degli studi che più loro piace.

Lo stesso sono dispiacente di dover dire riguardo agli esami, e in questo non posso concordare coll'opinione dell'onorevole preopinante.

Sarà una mia debolezza, sarà l'abitudine, l'età insomma difficile e querula; ma non veggo come si possa fare senza esami. Vero è che l'onorevole Commissione ha temperato grandemente quello che c'era di troppo reciso nel disegno di legge, ma anche con quelle aggiunte e con quelle modificazioni io non saprei dispensare un giovane dall'esame. Il giovane non entra alla scuola, non attende a studi, non consulta libri che per l'esame. Sperare che il giovane studi per amore della scienza è difficile; l'amore delle scienze è un sentimento che si sviluppa più tardi; ma in quell'età, ripeto, si studia per l'esame.

D'altra parte poi mi sembra che la società ha il diritto di domandarvi a chi voi date i diplomi; ha diritto di sapere chi dovrà tutelare la vita, l'onore, gli averi dei cittadini. Quali guarentigie date voi alla società su tale proposito? Mi risponderete: la frequenza ai corsi. Questa in primo luogo non si può comprovare. Non potete mettere un usciere in ogni scuola, non potete obbligare il professore a fare tutti i giorni l'appello, come si faceva una volta. Dunque non vi è che l'esame. Altrimenti a che servono le Università? A che serve che l'erario si carichi di spese ingenti per gli studi, ove ai giovani sia permesso di non frequentare le scuole, o, frequentatele, non dieno saggio di profitto? Vi sono giovani, come ben diceva l'onorevole preopinante, che entrano a scuola

e ne escono dopo aver disturbato gli altri invece di aver appreso!

Quali guarentigie adunque voi date alla società? Ve ne vorrà pur una. Io non trovo che gli esami: esami fatti con coscienza, con giustizia, con amore, fatti da una Commissione numerosa, che sia all'uopo retribuita; esami per tutti i corsi, poichè sarebbe un oltraggio al professore, per la materia del quale non si richiedesse l'esame; e d'altra parte chi farebbe questi paragoni della dignità delle scienze? Ogni scienza, allorchè fa parte dell'insegnamento, deve essere egualmente coltivata, e per ogni scienza la società ha diritto che si dia un esperimento solenne d'averla appresa.

Ora, il trascurare uno di questi esperimenti può portare una mancanza di fiducia nel pubblico.

Vorreste voi per esempio togliere la medicina legale, di cui non veggo qui fatto motto?

Non sapete voi che la giustizia ogni giorno è paralizzata dalla ignoranza della medicina legale, appunto perchè lo studio non è pratico, perchè non si fa un esame pratico? Vorreste voi togliere anche quello che si fa ora? Che garanzia date voi che si farà bene un *visum refertum*, che si raccoglierà bene un *corpus delicti*? Quanti delitti sono impuniti perchè si è fatto male il *visum refertum*, perchè la sezione non è stata condotta con le regole dell'arte?

Dunque non vi è alcuna scienza inutile. Ma, si dice, questi esami servono piuttosto per coltivare la memoria. L'onorevole Relatore con un concetto molto spiritoso diceva che si esce dall'esame vittoriosi e ignoranti; ed io trovo spiritoso il concetto ed anche somigliante al vero: ma, miei signori, la memoria non è anch'essa una nobile facoltà? E riguardo alla scienza non si verifica spesso che sapere è ricordare? Bisogna pur ricordare i nomi delle diverse parti del corpo umano, dei medicinali ecc., insomma spessissimo si riduce ad un esercizio di memoria, e toccherà poi al senno degli esaminatori ad esplorare piuttosto il criterio e la sagacità comparativa, di quello che la semplice ritentiva.

Eppoi questi fatti quantunque appresi, diciamo così, materialmente, saranno una giusta, una buona suppellettile, per ragionarci sopra, per l'ispirazione ideale.

E questo dico anche per gli esami orali: ma gli esami per quanto più si potesse dovreb-

bero esser pratici, e pratici lo sono in tutte le cliniche.

Vorreste voi sopprimere gli esami speciali di clinica?

Quali guarentigie date alla società, che il laureando abbia preso cognizione dell'aspetto delle malattie?

La Commissione esaminatrice esplorerà se quel giovane sa esaminare l'ammalato; se gli si può dare il permesso di assumere la cura degli infermi, che non è cosa da prendersi a gabbo. Se vogliamo sopprimere anche gli esami speciali, dirò che da noi ve ne sono sei di questi esami speciali e tutti pratici.

L'onorevole preopinante ha giustamente avvertito che le cinque lezioni non si possono dare, e che le tre date bene corrispondono alle cinque. Anche io fino dal 1862 ho fatto scuola con le cinque lezioni, come era stabilito dai regolamenti del regime precedente all'attuale; ma veramente quelle cinque lezioni che si seguono una dopo l'altra non sono molto opportune; con questo sistema, nè il professore ha tempo di preparare una buona lezione, se vuol fare anche lezione di un'ora, nè gli scolari di bene ponderare quanto vien loro manifestato.

Prima s'impiegava nella lezione una mezz'ora e l'altra si dava o agli esercizi di ripetizione o alla ridicola dettatura.

Dunque cinque lezioni è difficile di poterle dare, a volerle dar bene; il giovane studente poi, seguendo i corsi vorrà raccogliersi, vorrà seguire un poco le lezioni e non ne avrà il tempo; e sarebbe poi anche difficile di trovarlo, specialmente col meccanismo attuale, giacchè si tratta di un numero ingente di cattedre alle quali lo studente deve intervenire. Parlo sempre, già s'intende, della mia Facoltà. Ma gli esami sono troppi; si faccia in modo, o signori, e in questo io concordo pienamente, di sopprimere alcuni di quegli insegnamenti che potrebbero aver luogo negli Istituti di perfezionamento. La scienza è stata frazionata, sbocconcellata, alcune frazioni sono state ridotte a vera scienza, e questo per la vastità loro; alcune di queste specialità, adunque io sopprimerei rimandandole agli Istituti di perfezionamento.

Diminuite il numero delle discipline necessarie a seguirsi, ma ad ogni disciplina che il giovane è obbligato a seguire deve dare l'esame, giacchè l'esame è una guarentigia.

Aggiungo che i buoni giovani, i giovani volenterosi amano l'esame, poichè il giorno in cui possono in qualche modo dar saggio del loro profitto e soddisfare a quella giusta vanità dell'uomo, direi piuttosto *gloriosa*, mi pare lodevole sempre e stimolo a ben fare. I giovani studiosi amano sempre gli esami, e non sarebbero contenti che si sopprimessero.

Dunque le cinque lezioni mi pare difficile assai che possano divenire utili. E poi si parla di corsi semestrali o annuali e che infine tutti i corsi non dovrebbero essere più lunghi di un anno; ma mi pernetta l'onorevole signor Ministro, questo non può dirsi di tutte le discipline. Ma come si farebbe a dare per esempio in un semestre di corso, l'esame sull'anatomia?

In un semestre non vi è tempo neppure ad esaminare le varie parti del corpo umano; e questo è il fondamento tanto della medicina quanto della chirurgia.

E poi è inutile lo stabilire cinque lezioni per settimana se il corso si riduce alla metà dell'anno, ad un semestre. Di più questo semestre non si armonizza bene col meccanismo delle nostre Università. Ciò sarà utile in Germania, ma per noi l'anno scolastico comincia, e deve essere per tutti, col 15 novembre e termina col 30 di giugno, e poscia hanno principio gli esami.

Io non saprei come ciò potrebbe acconciarsi in un semestre; bisognerebbe riformare interamente l'organamento.

Non parlo della scelta dei professori, poichè ne ha già saggiamente discorso l'onorevole preopinante, dico solamente che quel poco che vi è di sconcio e di irregolare nell'andamento degli studi non è poi tale come alcuni vorrebbero farci credere; ma pur tuttavia qualche cosa devesi ripetere dalla scelta dei professori, e dalla poca regolarità ed assiduità con cui si comparte l'insegnamento; perchè, io domando, si accumula sui professori tanta mole di impieghi, di affari e di incombenze? Oggi si lascia la scuola perchè si deve attendere ad un Consiglio, domani perchè si deve attendere alla Camera, dopo domani ad una Commissione e si lascia la scuola interrotta; e come ieri si diceva delle discipline militari, le interruzioni sono fatali, e s'interrompe ogni giorno la scuola, e più professori vi sono e meno vanno alla cattedra, e più tradiscono i loro doveri.

Questo sentimento di coscienza, questa dignità dello stato di professore, poco è sentita.

Il professore deve essere l'uomo *unius negotii*. L'accumulare tante incombenze sopra di lui nuoce assai all'istruzione, e su ciò si dovrebbe intendersi nei programmi, perchè qualche volta la stessa materia è ripetuta da 2 o 3 con perdita di tempo, e poi è un entrare nella messe altrui e non sempre vi è la debita armonia nelle dottrine.

Vi sono dunque alcune imperfezioni che sono suscettive di correzioni senza cambiare fondamentalmente l'ordine deg'ì studi, senza abolire esami e senza permettere ai giovani di scegliere quell'ordine di studi che più loro piaccia.

Io non entro nel discorso dei *privati docenti*: questi esistono anche adesso per legge; dunque la libertà dell'insegnamento non è disdetta; ma nel nostro paese in cui le passioni politiche sono ancora accese, non temereste voi che sorgesse, direi quasi, un'altra Università accanto alle vostre, non più ufficiale, ma animata da altri principii, con altre tendenze, ciò che è pur concesso dalla legge, poichè il *privato docente* quando ha dato il suo esame consistente in una conferenza, in una lezione, al che un uomo d'ingegno facilmente soddisfa, potrà sorgere incontro al professore ufficiale in avversa dottrina, con principii differenti e senza poter nemmeno dare quell'insegnamento efficace che può dare il professore ufficiale, fornito di tutti i mezzi. Vi sono insegnamenti dati da privati docenti; ma come può fare un privato docente ad insegnare la patologia chirurgica per il quale insegnamento occorrono laboratorii, suppellettili costosissime? Eppure un privato docente potrebbe aprire una scuola per quest'insegnamento, secondo la legge. Ma come può il Governo permettere una scuola incompleta?

E gli esami chi li darà? Saranno dati anche da un libero docente?

Vedete, o Signori, che vi è ancora molto da studiare, e le stesse divergenze fra i membri della Commissione dimostrano che è un argomento questo che discutiamo che non può *prendersi di volo*, che ha bisogno di essere studiato.

Io vedo che per l'istruzione secondaria saggiamente ed abilmente è stata proposta una inchiesta.

Noi che citiamo ogni giorno esempi forestieri, poichè, pur troppo rinunziamo alla nostra originalità, seguiamo un pò l'esempio dell'Inghilterra, la quale non mette mai mano alla riforma di una legge finchè un'inchiesta non abbia dimostrato la necessità di farlo, ed il vantaggio che si può ricavare dal modificarla in un modo anzichè in un altro.

Io dunque lodo l'onorevole signor Ministro il quale ha mostrato la sua perspicacia nell'afferrare questo punto importantissimo e di vitale interesse per la vera civiltà presentandoci con tanta sollecitudine questo disegno di legge; ma lo prego ad accogliere le mie riflessioni le quali, rozzamente esposte, nascono solamente dall'esperienza di 40 anni di insegnamento dato sotto il governo assoluto, ed all'ombra della libertà ed in città diverse, vera esperienza adunque, almeno per la mia facoltà, mentre per le altre mi associo alle opinioni dell'onorevole preopinante.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. A me pare che in questo momento ci siamo messi a camminare in un laberinto, poichè invero i problemi relativi all'istruzione superiore fanno un laberinto di opinioni diverse e di principii che muovono da punti diametralmente opposti, e noi ci siamo messi a camminarvi ad ora assai tarda: parlo dell'ora della stagione, piuttosto che della giornata.

È passata già la prima settimana di giugno. Abbiamo addosso altre leggi, e noi faremo opera utile, io credo, a cercare di semplificare il più che ci sia possibile questa nostra discussione, la quale ancorchè semplificata, resterà sempre abbastanza lunga. Ora, io veggo, dal discorso dell'onorevole Senatore Scacchi, che egli fa una critica dei vari articoli di cui si compone la legge, piuttosto che trattare in generale di tutto il complesso dei provvedimenti. Perciò mi pare che il suo intendimento sarebbe meglio soddisfatto con modificazioni che egli proponesse ai vari articoli. Similmente l'onorevole Senatore Maggiorani, benchè si sia tenuto molto più nei termini di una discussione generale, ha accennato ad alcuni vizi della legge ai quali vorrebbe che si riparasse. Io pregherei tanto gli onorevoli preopinanti, quanto quegli altri Senatori che crederanno di prendere la parola, che confidenzialmente facessero pervenire alla Com-

missione le aggiunte o le modificazioni che intendessero di arrecare ai vari articoli del progetto. La Commissione le verrà esaminando senza interrompere la discussione, e intanto si andrà innanzi, dimodochè quando saremo arrivati alla discussione degli articoli, la Commissione potrà o accettare le proposte dei signori Senatori, oppure saprà come rispondere. Questo mi pare sia il mezzo che ci agevolerà l'uscita da questo laberinto, che io insisto a chiamarlo così, come insisto sull'ora tarda nella quale ci siamo messi alla discussione di questa importantissima legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Come notava appunto l'onorevole Relatore l'ora del tempo e l'avanzata stagione ci costringono ad essere brevi.

Io d'ordinario non soglio esser lungo; ma questa volta tedierò ancor meno del solito il Senato rispondendo ai due onorevoli preopinanti, giacchè mi riservo alla discussione degli articoli di rispondere alle critiche che si riferiscono a particolari disposizioni. È però necessario che Ministro e Senato s'intendano prima di tutto intorno allo scopo di questo disegno di legge; è mestieri che si conosca il campo nel quale si aggira la proposta: perchè, a dire il vero, quantunque le cose dette siano importanti, mi sembrano fuori di luogo; se non sono bene intese e meditate le proposte, noi discuteremo (me lo perdoni il Senato) discuteremo eternamente senza poterci mai intendere.

Qual è lo scopo di questo disegno di legge? Non è, come diceva l'onorevole Maggiorani, quello di abbattere intieramente il meccanismo dei nostri studii; è invece quello di avere un congegno di studii il meno imperfetto che sia possibile. Nel 1862, in occasione di una legge di tassa universitaria, si guastò interamente l'ordinamento dei nostri studii, introdotto colla legge del 1859. Si alterarono allora le parti sostanziali di essa legge che a poco a poco avrebbero certo prodotto quella vita scientifica universitaria che mancava all'Italia per essersi rotta l'antica gloriosa tradizione delle Università nostre, la quale non potrebbe rivivere, ove si perseverasse ne' presenti ordini.

Le nostre Università, come la Università francese, divennero macchine (e qui accetto la

similitudine del meccanismo) tendendo unicamente a preparare giovani per gli esami. Gli esami, da mezzo divennero scopo. Gli insegnamenti furono proporzionati a questo scopo. Noi quindi abbiamo giovani *esaminati*; e se abbiamo anche giovani *sapienti*, io credo che poco lo dobbiamo agli esami.

Si è veduto per esempio, nei nostri Ministeri che non sempre fecero la più bella comparsa negli esami di concorso a posti di semplici applicati coloro, che pur erano muniti di una laurea guadagnata cogli esami: alcuni tra costoro anzi furono insufficienti alle più umili prove.

Si propone adunque e si vuole che alla prescrizione precisa di ciascun insegnamento volto all'unico scopo dell'esame speciale annuale, e di corsi tutti preordinati ad avere giovani giudicati sufficienti all'esercizio di una professione, fosse sostituita qualche altra cosa; cioè un numero d'anni di vita universitaria, un numero di corsi da seguire dai giovani, un numero non grande di materie per esami speciali, ed una discreta libertà nell'ordinamento degli studi.

Senza queste condizioni avrete macchine, non studenti i quali possano acquistare, nel corso degli studi, quel sentimento della propria responsabilità, a cui pure deve abituarsi il giovane nello scegliere la sua carriera, e quella discreta libertà di scelta necessaria perchè gli studi si facciano con amore e con buon successo. Molti giovani sono disgustati di quel congegno, che dirò troppo meccanico, a cui alludeva l'onorevole Maggiorani; i mediocri, per effetto di cotesto congegno che meccanizza lo spirito, restano sempre più mediocri; ma a que' pochissimi che diventerebbero eccellenti e che bastano talvolta a mutare la faccia delle nazioni, a quei pochissimi, voi fiaccherete la energia della volontà e spegnerete la scintilla che a natura aveva posto in loro.

L'ordine meccanico degli studi, l'ordine artefatto e prestabilito deve essere proporzionato sempre al livello delle più basse mediocrità; esso dunque è un grande ostacolo allo svolgimento delle menti più forti. Ma non crediate, Signori, che con questo disegno di legge vogliamo sostituire al gretto meccanismo quella libertà sfrenata, quella licenza che faceva tanta paura all'onorevole Maggiorani?

No, Signori; vi proponiamo due esami: l'uno a metà del corso e l'altro in fine; questi esami

particolari di determinate materie saranno appunto gli esami delle materie indispensabili per quei discreti professionisti che l'onorevole Senatore Maggiorani soltanto desiderava uscissero dalle nostre Università; il resto, quello che egli vorrebbe che fosse insegnato in luoghi separati, il che credo un cattivo sistema, sarà acquistato dai giovani più valenti per loro libera scelta, mediante assistenza ai corsi relativi. Un povero giovane solo perchè di famiglia maltrattata dalla fortuna, entra nell'Università coll'intenzione di diventare un discreto legista; quando voi l'obbligate ad assistere soltanto ad alcuni corsi per giungere ai relativi esami annuali, egli quantunque se ne disgusti, è condannato a subirli; e finirà per diventare un mediocre procuratore: ma se pur obbligandolo a studiare le materie legali, non gl'impedite di acquistare qualche altra conoscenza, egli, spinto dalla bramosia di sapere, va ad ascoltare la parola di un professore eminente, s'innamora della scienza, e può uscire dall'Università, dove era entrato per essere procuratore, forse un eminente geologo.

Ecco un libro recente, uno dei più bei libri pubblicati in Francia sulla materia dell'istruzione pubblica, un libro pieno di buon senso, scritto da uomo esperto, dove leggo per l'appunto un esempio analogo a quello che ho ipoteticamente accennato.

Carlo Raumer, nel 1831, abbandona il Ginnasio (che, come sanno, in Germania abbraccia anche il Liceo) per andare a Gottinga a studiare diritto; si fa iscrivere presso il professore Waldek che spiegava le Istituzioni e le Pandette; dopo assiste ad un corso del professore Hugo, che apparteneva alla novella scuola. (Avverta l'onorevole Senatore Maggiorani che si spaventa tanto della novità da respingere i privati docenti, che Hugo era un docente appartenente alla novella scuola, alla scuola storica).

Durante il quarto semestre congiunge allo studio del diritto quello dell'amministrazione. In breve, più tardi si innamora di altri studi, degli studi matematici, appunto perchè poteva andare ad assistere a qualche corso di tale scienza; più tardi ancora, avendo udito che un eminente geologo era entrato professore all'Università, assiste al corso di geologia, questo fu per lui una vera rivelazione, se ne innamora,

e mentre doveva diventare procuratore, esce dall'Università dotto geologo.

Quest'opportunità vogliamo noi creare colla modificazione alla legge Matteucci, col ritorno alla legge del 1859 in parte emendata. Ma mentre ritorniamo a questa libertà, la temperiamo, perchè con i due esami, l'uno in mezzo del corso e l'altro in fine, chiediamo ai giovani che sappiano quel tanto che basta; e quanto al di più, li lasciamo liberi di acquistare le cognizioni, dove e come meglio le possano acquistare.

Ed a questo riguardo io dico all'onorevole collega Senatore Scacchi, che veramente mi ha fatto dolorosa impressione ascoltare da un uomo dottissimo come egli è nelle cose geologiche, deplorare che questo disegno di legge lasci libertà agli studenti di varie facoltà di assistere per lo meno ad un corso di filosofia o di lettere. Questo, o Signori, è precisamente uno dei suoi pregi. La coltura generale, tutti lo dicono, è assai bassa in Italia; noi vogliamo porgere alla gioventù studiosa l'opportunità di elevarla; e creda a me l'onorevole Scacchi, egli certo non sarà nel mio caso, ma io sento spesso come la scarsità della mia prima istruzione classica, come la mancanza di opportunità che era ai nostri tempi di acquistare larga coltura generale limiti la mia intelligenza.

E dico ciò, non ostante che approfittando della libertà che indirettamente offeriva agli studiosi lo insegnamento privato in Napoli, io studiando diritto, studiassi anco anatomia, fisiologia e matematiche sino al calcolo sublime e alla meccanica. Sono pentito di non aver fatto di più; ma non mi sono pentito mai di aver acquistato quelle conoscenze; e se ho qualche facilità di discorso, e dirittura di mente, lo devo appunto a quell'opportunità; senza della quale ora non sarei che un semplice leguleio. Di guisa che è per me debito di coscienza, trovandomi al potere, di fare ogni sforzo per offrirla agli altri.

L'onorevole Senatore Scacchi deplorava che in questo disegno si confondesse la facoltà di matematiche con quella di scienze naturali. Questa, se veramente può chiamarsi confusione, già trovasi in tutte le università del Regno.

Ma fo notare all'onorevole Senatore Scacchi che nelle università, tanto rimane oggi degli studi matematici e tanto deve anzi rimanere quanto basta a coloro i quali vogliono colti-

vare gli altri studi di scienze fisiche e naturali che si compiono nelle università medesime: perciocchè la conoscenza più estesa della matematica applicata presso noi come in Germania, si acquista nei Politecnici, che rispondono alle nostre scuole di applicazione degli ingegneri, o agli istituti superiori tecnici.

La divisione di questi rami della scienza fa sì che non è più necessario di avere nelle nostre università una facoltà separata di matematiche.

Quanto a ciò ch'egli dice della nomina dei professori ordinari e straordinari, è una appunto di quelle particolarità di cui parleremo a suo tempo; qualcuna delle sue osservazioni ripeterò anch'io: altre combatterò, giacchè anche su questo punto io presenterò alcuni emendamenti alla Commissione.

« La retribuzione, dice l'onorevole Senatore, mi umilia; la retribuzione è cosa alla quale io professore malamente mi piegherei. » Eppure la retribuzione, dopo di quella certa larghezza nell'ordinamento degli studi lasciata agli studiosi mediante la limitazione degli esami speciali, la retribuzione, dico, è uno de' punti sostanziali di questo mio progetto di legge.

La retribuzione del lavoro non umilia nè chi la dà, nè chi la riceve: sono queste idee di altri tempi; anzi queste cattive, queste false idee alimentate con tanti artifizii nella nostra società (e parlo in parte non solo della italiana, ma di quella parte della società umana che si comprende sotto il nome di razza latina), contribuiscono a pervertire il senso retto delle cose, e spegnere il nostro senno pratico.

La retribuzione è cosa nobilissima per chi, pagandola, compie un dovere: è nobilissima per chi la riceve, e ritrae da essa, che rappresenta il valore delle sue fatiche, ciò che è necessario alla sua esistenza. È anzi un esempio educativo di grande utilità lo introdurla nelle università medesime; è un esempio che tende a distruggere un avanzo deplorabile di vecchio pernicioso pregiudizio.

Ma la retribuzione ha l'altro vantaggio, o Signori, che proporziona da una parte la ricompensa al valore ed alla quantità della fatica, e dall'altra rende possibile la concorrenza dei privati docenti nelle università.

Ci sono anche adesso, dice l'onorevole Maggiorani; ma le cose non ci debbono essere di nome; ci debbono essere di fatto, a volere che

fruttino. Ora, la retribuzione liberamente data da quello che vuole assistere al corso e data da chi liberamente sceglie sia il professore ufficiale sia il professore non ufficiale, è la condizione indispensabile per avere veramente privati docenti che facciano concorrenza ai professori ufficiali.

Ma dice l'onorevole Scacchi, e in ciò dice bene, la retribuzione ha un grande inconveniente; vi sono alcune cattedre di scienze e di lettere, le quali per l'indole loro non possono essere frequentate da numerosa scolaresca; il sanscrito avrà sempre pochi scolari, altre discipline di egual natura ne avranno qualcheduno di più, ma sempre in numero grandemente minore rispetto, per esempio, alla scuola del Codice civile.

Ma la legge del 1859 che noi vi proponiamo di estendere a tutto il Regno, ha provveduto a questo inconveniente, facendo un fondo comune delle retribuzioni; le retribuzioni si versano nella cassa universitaria, e dal fondo comune si tolgono tre decimi per riparare a questa ineguaglianza. Da noi si è creduto sufficiente questo mezzo; in Germania ve ne ha un altro, quello, cioè della diversità degli stipendi, onde non tutti i professori sono egualmente stipendiati; noi abbiamo preferito un sistema che si riduce ad una diversità di retribuzione, perchè più conforme all'indole nostra che vuole in tutto ciò che è prescritto da leggi una certa uniformità alla quale il genio della nostra razza esige che ci pieghiamo, per rendere omaggio ad un certo sentimento che dirò democratico, sebbene lo creda di falsa democrazia.

Vi hanno molti altri punti che sono d'indole più speciale; e io come ho detto preferisco rispondervi quando scenderemo all'esame degli articoli; solo dirò qualche altra parola intorno all'assistenza a' corsi.

Crede l'onorevole Senatore Maggiorani che l'assistenza ai corsi, richiesta dal presente disegno di legge, non sia una garanzia, perchè tale egli non reputa l'assistenza ove un dato corso non approdi a un dato esame. Mi pare sia questo il suo obbietto.

Egli dice: Vi sono molti giovani i quali vanno ad assistere alle cattedre, ma svogliatamente e non istudiano. Il solo mezzo per farli studiare è di dover dare l'esame, che è come il termine, la corona di quell'assistenza alla cattedra.

Ma egli in questo disegno di legge ha tanto quanto a me sembra che dovesse essere bastevole per chiunque abbia esigenze pari alle sue. Perchè degli esami di materia particolare, siccome ho detto da principio, se ne propongono in questa legge, e si rimandano ai regolamenti le indicazioni loro particolari; vedremo a suo luogo se sia più utile questo rinvio all'indicazione che possa farsene nella legge.

Io credo più utile il sistema proposto. In ogni modo vi sarà l'indicazione delle materie particolari su cui si darà un esame alla metà del corso ed un esame alla fine. Dunque è da supporre che i giovani vadano a prendere l'iscrizione nei corsi ed assistano a lezioni che non hanno niente di comune con quelle materie particolari i cui esami debbono essere dati alla metà ed al termine dell'anno scolastico?

Questa presupposizione è così assurda che, mi perdoni l'onorevole Senatore Maggiorani, non posso assolutamente ammetterla.

Perchè se mai un giovane fosse così balordo e insensato, io dico che la società non farebbe una gran perdita se, presentandosi egli alla prova dell'esame, fosse trovato insufficiente e lo si rinviasse ad un' arte meccanica piuttosto che serbarlo agli studi.

Sicchè, o Signori, credo di avere risposto a una parte delle obiezioni, in modo sufficiente a fare intendere, che quello che si propone nella presente legge è unicamente di lasciare una discreta libertà ai giovani nell'ordinare i loro studi; di richiedere dai giovani due esami, che provino avere egli acquistato le cognizioni necessarie per la rispettiva professione; di sostituire quindi questi esami a quelli annuali di corso, e alla retribuzione ufficiale, che non distingue tra professori, una retribuzione mista, cioè di uno stipendio e di una retribuzione dei giovani, che può essere liberamente pagata ai *privati docenti*, i quali hanno nell'università gli stessi diritti, quanto all'insegnamento, dei professori ufficiali.

Esposte così semplicemente le mie idee, riserbo alla discussione degli articoli le altre mie osservazioni.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Se il mio dissenso sopra alcuni dei principii, sui quali si fonda la legge importantissima che è attualmente sottoposta alle deliberazioni del Senato, fosse effetto delle

mie opinioni particolari, mi sarei rimasto dal parlare in questa discussione, non tanto per la diffidenza che ho nei miei giudizi, quanto per non turbare la concordia che si è stabilita tra la maggioranza della Commissione, e l'onorevole signor Ministro. Ma l'opinione mia essendo partecipata dall'Ufficio che mi fece l'onore di inviarmi a far parte della Commissione sento il dovere di manifestare le ragioni di questo dissenso.

Mi duole di trovarmi in contraddizione con un Ministro così autorevole, tanto più che io non saprò contrapporre alla sua dotta ed elegante parola, altro che la mia inesperienza parlamentare.

Per non tediare il Senato con lungo discorso, restringo le mie osservazioni sopra tre punti principali della legge:

La libertà lasciata agli scolari nell'ordine degli studi;

Gli stipendi dei professori;

La quasi totale soppressione degli esami speciali.

Innanzitutto occorre peraltro un'osservazione. Il primo articolo della legge, come il Senato avrà osservato, non fa altro se non che estendere a tutto il Regno le disposizioni che sull'insegnamento superiore si leggono nella legge del 1859, la quale prese nome da un nostro collega, allora Ministro della Istruzione Pubblica, l'onorevole Conte Casati.

A chi si fermasse a questa enunciazione, parrebbe che oggi non si facesse altro che estendere a tutto il regno una pratica oramai vigente in molte provincie. Ma la cosa non sta in questi termini, perchè la legge Casati non fece esperimento di sè nella parte che riguarda l'istruzione superiore, e se fu applicata in alcune parti d'Italia, lo fu per un anno e poco più. Sia che la prova non riuscisse felice, sia che le idee che in quella legge si erano propugnate non trovassero appoggio, fatto sta che l'anno 1872 venne la legge ed il regolamento che prese nome da un altro nostro Collega, il Senatore Matteucci. Mentre la legge Casati si informava ai principii che regolano le Università germaniche, la legge e più il regolamento Matteucci riprodusse le consuetudini delle Università italiane le quali non erano molto disformi da quelle vigenti in Francia.

Credo peraltro che l'uno e l'altro degli onorevoli proponenti delle due leggi, si ispi-

rassero a convinzioni proprie senza bisogno di andare a cercare una sterile imitazione di paesi stranieri; e se ho fatto questo raffronto, fu unicamente per caratterizzare, dirò così, l'indole dell'una e dell'altra legge. Ciò posto, vengo senz'altro al primo dei tre punti, che mi sono proposto di esaminare.

Il progetto che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni per ciò che riguarda gli studi, concede ampia facoltà agli scolari di sceglierli ed ordinarli in quel modo che essi credono più confacente alla loro natura. Sopra questa materia lo stato della legislazione è oggi il seguente.

La legge e il regolamento Matteucci prescrivono corsi obbligatorii in tutte le facoltà, libero poi lo scolare di attendere nel tempo che gli avanza, a quegli studi che possono essere più confacenti al suo genio.

Io convengo coll'onorevole signor Ministro, che questi corsi obbligatorii sui quali è fondato il sistema della legge Matteucci, sono soverchi, ed opprimono l'intelligenza del giovine, occupano tutto il suo tempo, e non gli lasciano agio di fare studi di elezione; questo per altro conduce a dire che si è troppo allargato quest'obbligo, che questi corsi obbligatorii si dovrebbero limitare a ciò che è strettamente indispensabile, ma non mi pare che ne venga la conseguenza che si debba togliere affatto ogni obbligo.

Il giovane rare volte può essere giudice competente, così dell'ordine, come della scelta degli studi che gli convengono. In quell'età, rivolgiamoci tutti indietro, e vedremo, che ci è spesso il capriccio che consiglia, ci sono certe abitudini, certi amori e certe ripugnanze che possono determinare la scelta.

Ammetto ancora che in alcune materie d'insegnamento universitario, l'ordine degli studi è recato da una necessità imprescindibile, come sono le scienze matematiche; e di certo nessuno studierà il calcolo sublime senz'aver studiato l'algebra e le altre parti più elementari della scienza; ve ne possono essere altre nelle quali quest'ordine è indifferente, e convengo che si può cominciare piuttosto dall'una che dall'altra senza un grave danno; ma ve ne sono poi molte, anzi le più, nelle quali l'ordine è richiesto dalla razionalità del metodo scientifico, il quale aiuta moltissimo lo studente se ci si conforma, lo fa confondere se lo trascura.

È inoltre da notare, che il legame degli studi

non è necessario solo per gli studenti, ma anche per gl'insegnanti, in quantochè i corsi sono collegati fra loro, ed a ciascuna delle materie le quali si insegnano dai diversi professori, vengono assegnati certi confini e certi legami, appunto perchè si veda che sono parti d'un tutto, che sono rami del grande albero della scienza. Ora, come potrebbe uno scolaro sconvolgere ad arbitrio quest'ordine logico, saltare dall'una all'altra scienza, assaggiarle tutte forse, senza poi trovarne nessuna di suo gusto?

Per me è chiaro, che se la regola dei corsi obbligatorii in alcuni e rari casi può essere un legame incomodo, in moltissimi è sicuramente una guida, un sussidio utilissimo, che io non vorrei che fosse abbandonato, in quantochè dall'abbandono non vedo un vantaggio corrispondente.

Si dice che a questo difetto dei corsi obbligatorii supplisce la legge, col prescrivere certi esami speciali e la frequenza a certi corsi di libera scelta. Fino a un certo punto supplisce. L'esame, secondo il mio giudizio, non è che il compimento del giudizio che il professore deve dare sul sapere dello studente, giacchè questo giudizio si compone di più elementi, e quello dell'esame non è che l'elemento conclusionale. Il professore deve aver potuto formarsi un criterio durante l'anno dell'ingegno e della buona volontà dei suoi alunni. E come questo giudizio potrà farsi, se si abolisce anche la frequenza ai corsi che sono soggetto di esami obbligatorii? Tutto dunque si riduce a quell'unico esperimento finale, che è prova incertissima.

E quanto alla frequenza ai corsi facoltativi, come si accerta? Quanti saranno gli scolari che, anche iscritti, avranno la perseveranza di frequentarli? L'esempio della poca frequenza anche ai corsi obbligatorii, mi rassicura mediocrementemente.

Si oppone che oggi gli scolari frequentano poco i corsi, appunto perchè sono obbligatorii. Confesso di non intendere la forza di questo argomento, il quale guai se prendesse campo nella pedagogia e nella educazione.

Si citano le Università germaniche... Ma qui prego il Senato a fare una considerazione: le Università germaniche tanto nel loro organismo, come nel loro fine, sono diversissime dalle nostre. Il loro organismo è quale lo fecero le antichissime costituzioni poco o nulla mutate.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

Senatore TABARRINI. Il fine che si propongono, è soltanto la scienza per se stessa, e non mirano ad altro che a formare uomini scienziati; non ad abilitare alle professioni liberali come si fa nelle Università nostre. Il titolo di dottore nelle Università germaniche, è un titolo d'onore e nulla più; perchè senza gli esami di Stato non si ottiene la facoltà di esercitare nessuna professione. Nelle nostre Università la cosa procede precisamente a rovescio; giacchè la sola laurea universitaria non abilita all'esercizio della professione liberale.

Dunque ciò che in Germania unicamente per gli alti riguardi della scienza può essere giustificato, non trova, a mio parere, giustificazione presso di noi.

Si dice inoltre, e lo stesso signor Ministro ci faceva momenti sono una splendida esposizione di questo argomento, che i corsi obbligatori sono un legame incomodo ed una mortificazione per gl'ingegni, i quali non avendo libertà di scegliere quelle parti dello scibile che meglio a loro si affanno, si isteriliscono, non potendo rivolgere le loro forze naturali a compiere la loro istruzione intellettuale in modo conforme al loro genio.

Se il signor Ministro mi parla delle intelligenze privilegiate, degli ingegni eletti, io ho veduto che questi, sotto qualunque sistema, con tutti i legami, prendono il volo e vanno da se senza bisogno d'aiuti. Ma gl'ingegni eletti son pochi; la più gran parte sono ingegni mediocri, i quali hanno bisogno di essere aiutati, d'essere sorretti da una buona guida nei loro studi. Abbandonare a se stesse le mediocrità, sarebbe non curarsi del maggior numero.

Ed è pur troppo vero, o Signori, che la più parte delle faccende di questo mondo non si fanno dai genii, ma dalla gente mediocre, ed è di questi che la Società ha bisogno per andar innanzi.

Io lo credo, e lo ripeto, gli ingegni privilegiati non hanno bisogno che le leggi siano fatte per loro; essi si svolgono naturalmente sotto tutti gli ordinamenti. Oltre gli esempi citati dall'onorevole signor Ministro, potrei addurne anche altri di giovani del mio tempo, quali malgrado i legami di corsi obbligatori e di esami speciali, si sono saputi spastoiare, ed hanno percorso la loro via nobilissimamente.

Su questo stesso argomento della libertà degli studi, la quale, convengo coll'onorevole signor Ministro, che può conferire moltissimo ad dare una impronta originale agli ingegni, e ad aprire nuove vie al sapere, mi pare opportuno, osservare che non è punto necessario porre questa libertà nelle Università. La civiltà presente la rende possibile ovunque. Ed infatti per tutte le scienze morali e speculative non è più indispensabile l'insegnamento universitario.

Oggi il sapere non è più negli uomini, è nei libri; e ognuno che studia può imparare una scienza senza bisogno del professore che gliela frantumi tutti i giorni nelle lezioni. Le scienze sperimentali hanno bisogno dei grandi aiuti che solo i Governi e le Università possono dare; per tutto il resto oggi non siamo più nel Medio Evo, quando il sapere bisognava cercarlo nell'uomo che solo lo possedeva; allora erano i tempi in cui si andava a Bologna per sentire l'*Irnerio*, perchè egli solo sapeva il diritto romano; ma oggi di libri di diritto, di storia, di filosofia, sono piene le biblioteche, aperte a chiunque voglia imparare la scienza.

Questo è lo studio libero che credo profittevole, questo è lo studio libero che ognuno può fare quando si senta la forza di farlo.

Vengo agli stipendi dei professori.

La legge Matteucci, per chiamarla col nome del suo autore, stabilisce tanto per le Università di primo grado, quanto per quelle di secondo grado, un limite fisso di stipendi, e quindi ammette aumenti quinquennali che possono portare gli stipendi dei professori fino al limite di ottomila lire all'anno. Ora, il progetto che è sottoposto al vostro esame, manterrebbe lo stipendio fisso che la legge stabilisce, e ad esso aggiungerebbe una remunerazione che gli scolari pagherebbero ai professori per i corsi ai quali si iscrivono.

Questa innovazione, che, da quanto abbiamo sentito, non pare troppo accetta e desiderata dai professori, credo che nei suoi effetti presso di noi produrrebbe ingiuste e astiose sproporzioni.

L'onorevole signor Ministro trova un riparo in quella cassa comune fra i professori d'una stessa Università che la legge giustamente ammette. Ma ciò non toglie la sproporzione tra i professori delle diverse Università dello Stato.

Noi abbiamo sventuratamente venti o ven-

tidue Università nel Regno; di queste Università, alcune sono frequentatissime, altre quasi deserte. Ora, i professori delle Università dove gli scolari sono in piccolissimo numero, è evidente che rimarranno quasi sempre con poco più di quello che sarebbe oggi il *minimum* degli stipendi a cui possono arrivare; mentre i professori delle Università dove gli studenti sono numerosi, avranno degli stipendi, di certo non superiori ai loro meriti, ma strabocchevolmente superiori agli stipendi dei loro colleghi.

È vero che la nostra Commissione ha proposto un rimedio, cumulando il sistema Matteucci col sistema proposto dalla legge presente, vale a dire che si manterrebbero gli aumenti quinquennali, e si accoglierebbe la tassa remuneratrice dei corsi.

In questo sistema che prende il meglio delle due leggi, per parte mia non ho nulla da dire quando il Ministro delle Finanze non vi faccia opposizione.

Osservo soltanto che si lamenta attualmente nel nostro bilancio dell'Istruzione Pubblica una grande sproporzione fra la spesa che si fa per l'istruzione superiore, con quella che si fa per l'istruzione elementare, e secondaria. Or questa sproporzione, col sistema adottato dalla Commissione crescerà enormemente; e la spesa strapiomberà dalla parte dove è meno necessaria, che è l'istruzione superiore, mentre rimangono insufficienti i sussidii per l'istruzione elementare, e si lascia in uno stato di deplorabile strettezza, permettetemi che lo dica, l'istruzione secondaria.

L'effetto che si vorrebbe ottenere con questa modificazione negli stipendi dei professori, è quello, come avvertiva l'onorevole Ministro, di rendere possibile la concorrenza dell'insegnamento privato coll'insegnamento ufficiale. Io non so vedere giustamente quali effetti potrebbe portare nelle condizioni morali in cui si trova l'Italia, questa concorrenza. Ammetto che questi effetti possano esser buoni; ma io credo che in Italia questa concorrenza sia impossibile. L'insegnamento privato non esiste fra noi perchè non può esistere; e la ragione è chiara.

Noi abbiamo circa 700 professori universitarii: come volete che la Nazione dia altra gente ingegnosa e dotta, la quale possa consacrarsi all'insegnamento privato? Non vi sono docenti privati, perchè tutto quel che c'è di meglio nelle intelligenze colte del paese, è impiegato nel-

l'insegnamento ufficiale. Una sola Università può avere liberi insegnanti in numero sufficiente e retribuiti in modo da tentare anche chi può far altro, ed è l'Università di Napoli. Fuori di quella, non so vederne una dove un insegnante privato possa trovare condizioni decorose e che soddisfino l'amor proprio e l'interesse.

Si citano anche a questo proposito gli esempi delle Università germaniche. I Francesi nel secolo scorso gridavano: chi ci libererà dai greci e dai romani? Ho paura che presto noi dobbiamo dir lo stesso del germanismo, che c'invade da tutte le parti! Io rispetto ed onoro la nobile nazione germanica per tutto quello che sa e più per quello che fa; ma non vorrei poi che in ogni cosa s'invocasse l'autorità sua per tagliar corto ad ogni altra ragione, e per mettersi dietro le sue orme e rifare precisamente tutto quel ch'ella fa. Tutti i popoli hanno una fisionomia, hanno bisogni, hanno tradizioni loro proprie, alle quali bisogna essere ossequenti. E poi io osserverei anche qui che la Germania ha un insegnamento privato fiorentissimo in tutte le antiche Università; ma nei Politecnici, che sono creazione nuova e che hanno acquistato in breve tempo una gran reputazione, docenti privati non ce ne sono, come non c'è libertà di corsi.

Un'altra ragione credo ancora che si possa addurre per spiegare il fatto che l'insegnamento privato da noi non attecchisce; ed è che gli scolari non hanno fra noi in generale quell'amore del sapere quella smania di erudirsi che possono avere in Germania; e ciò è tanto vero che i corsi obbligatorii sono andati sempre crescendo, dal Regolamento Matteucci in poi...

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quelli estinguono l'amore.

Senatore TABARRINI.... perchè quei professori che davano corsi facoltativi hanno chiesto e voluto farli obbligatorii, poichè diversamente non avevano scolari. Questa è la prova che oltre un certo numero di corsi che sono frequentati dalla maggior parte, voi non potete nelle nostre Università creare una frequenza a corsi privati.

Vengo alla abolizione degli esami speciali, che sarebbero ridotti biennali, con un esame generale per conseguire la laurea.

Oggi col sistema dei corsi obbligatorii, noi

abbiamo esami speciali annuali, ed abbiamo un esame generale di laurea: questo è lo stato in cui siamo. Con la legge, si esigerebbe soltanto un esame speciale dopo il secondo anno, e quindi un esame generale alla fine del quadriennio. Questo è il sistema proposto dall'onorevole signor Ministro.

La Commissione ha fatto però una modificazione per la quale si aggiungerebbe un esame speciale al termine del secondo biennio, che non escluderebbe l'esame generale di laurea.

Questo è già qualche cosa, ma per me credo che non basti. La prova dell'esame è l'unica garanzia che si possa avere della frequenza ai corsi.

Convengo che i corsi obbligatorii sono soverchi, ed in conseguenza soverchi gli esami speciali: ma sono del pari convinto, che se noi leviamo tutti gli esami speciali, se si eccettuano gli studenti di scienze sperimentali, i quali fuori delle Università non possono trovare i mezzi necessari di studio, in tutte le altre facoltà, una gran parte dei giovani si contenterà di iscriversi al principio dell'anno, e poi ritorneranno alle case loro, dove per mezzo d'insegnanti privati, o da se stessi, alla meglio faranno quegli studi sui quali dopo un biennio dovranno dare l'esame. Questo già si comincia a fare ora, e si farà in più larga proporzione in seguito, con un sistema che scioglie ogni disciplina di esami.

Si dice che col sistema vigente dei corsi obbligatorii, e degli esami speciali l'istruzione universitaria si abbassa, s'isterilisce non dà quei frutti che si potrebbero giustamente sperare.

Questo fatto avvertito da molti sarebbe certo deplorabile e bisogna che Governo e Parlamento trovino modo per ripararvi; ma non credo che i mezzi proposti, per le condizioni morali in cui ci troviamo, bastino all'uopo.

Si può anche concedere che sia necessario un insegnamento più alto, più libero di quello che presentemente si dà nelle Università, e che questo insegnamento debba esser dato in modo che appaghi tutte le intelligenze le quali si sentono ispirate a studi più larghi e a professare la scienza per la scienza; ma non credo che a queste esigenze eccezionali, si debbano piegare i regolamenti universitari.

I regolamenti universitari, lo ripeto, sono fatti per il maggior numero; le leggi non riguardano i casi di eccezioni.

Noi abbiamo in Italia Istituti, i quali se si desse retta al loro nome parrebbe che dovessero soddisfare a questo bisogno di coltivare gli studi più elevati che non siano quelli che si danno all'Università; abbiamo l'Accademia di Milano, abbiamo l'Istituto di studi superiori di Firenze; e in questo Istituto specialmente si potrebbe la scienza coltivare per la scienza in tutti i suoi progressi. Ma sventuratamente noi abbiamo creato un Istituto di studi superiori, cioè a dire superiori agli universitari, con gran dispendio di danaro tanto per parte del Governo, che per parte della Provincia, e poi quando veramente esamino i fatti e i risultati che dovrebbe produrre, trovo che questo Istituto è parificato nei suoi effetti ad una semplice scuola normale. E così si fa sempre da noi: le cose non rispondono ai nomi; si procede per espedienti, e non riusciamo ad altro che a seminare di difficoltà la strada che dovrebbe condurci ai desiderati miglioramenti.

Queste sono le poche osservazioni che io aveva da fare sopra alcuni principii fondamentali della nuova legge; della quale se non posso essere fautore, non è perché non creda che non ci sia nulla da fare nell'istruzione superiore; credo anzi che l'opera del Ministero potrebbe fruttuosamente impiegarsi in una via più modesta ma sicuramente più fruttuosa.

La condizione dell'Università di Napoli non può durare nello stato in cui si trova; sebbene a me non sembri grave inconveniente che ci siano università in uno Stato rette con diversi regolamenti. Per me, quando le università del Regno non hanno disparità nelle condizioni per le quali si acquistano i titoli che abilitano a certe professioni, non mi dispero se nel resto esistono difformità secondarie, se nello Stato tutti gli istituti non sono architettati con una uniformità matematica.

Credo inoltre alla necessità di diminuire il numero dei corsi obbligatorii, ma sul parere della facoltà e senza togliere nulla d'essenziale a ciò che deve essere il patrimonio scientifico di chiunque chieda allo Stato una patente di abilitazione per esercitare una professione.

Del resto tutto dipende dalla buona disciplina colla quale le Università sono condotte; disciplina la quale assai più che dai Regolamenti dipende dall'armonia che si stabilisce fra chi insegna e chi apprende. I professori facciano il loro dovere, e dietro a loro lo faranno osse-

quenti anche gli scolari. Riandando la storia, vedo che tutti i popoli i quali hanno lasciato orma di sè nel mondo, hanno avuto discipline severissime per la gioventù, così negli studi, come nella condotta della vita.

Credete che un giovane, il quale esce dalla famiglia e va all'Università, non abbia sufficiente carico di responsabilità? Vi par poca la responsabilità dei suoi atti, che credete necessario di dargli intiera anche quella degli studi?

Credete veramente che nella vita ogni guida sia un impaccio incomodo, ogni disciplina un vincolo importuno? Per me credo altrimenti.

Nelle società moderne, l'unica grande funzione dello Stato che abbia mantenuta una vera forza operativa, alimentata dai sentimenti dell'onore, della fedeltà e dell'amor di patria, è la milizia; perchè non ha mai allargato i suoi ordini, ed è rimasta stretta alla sua disciplina. E se noi guardiamo bene, anche la vita individuale è una milizia; e disciplinare la volontà è una educazione fruttuosa, perchè non ne spegne le forze, ma le dirige, e le fa operose anche quando l'istinto le lascierebbe inerti.

Perciò nelle grandi, come nelle piccole cose, è utile far sentire sempre all'uomo la disciplina del dovere.

Io non ho altro da dire.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. È troppo autorevole la parola dell'onorevole Senatore Tabarrini, perchè io non cerchi di dileguare l'impressione, che essa ha potuto produrre in quest'aula.

Mi restringerò brevemente, e quasi a mo' di nota, a mettere in rilievo alcune considerazioni, perchè io credo che le cose dette dall'onorevole Senatore, o non reggano in fatto, e sieno illazioni non giuste di fatti veri.

L'onorevole preopinante si spaventa non già dell'abbandono, sibbene della troppo ardita attenuazione dell'obbligo pei giovani di assistere ad alcuni corsi universitari; ma, nel tempo stesso, condotto dalla potente evidenza dei fatti, egli lamenta troppo la scarsa frequenza dei giovani a corsi obbligatorii.

Ma, onorevole Senatore, quando si mira a mantenere una condizione di cose, bisogna per lo meno dire che esse vanno bene; quando Ella è il primo a mostrare invece che vanno male,

mi autorizza a credere che il male derivi appunto da quell'obbligo che rende gli studenti altrettanto macchine.

È proprio dell'uomo il mostrarsi restio, se lo costringiate a muoversi così o così, a non uscire da una data linea; egli si accorge questa non essere una necessità, l'obbligo lo disgusta, e vi si ribella; il che, o Signori, non nasce già perchè la natura umana sia depravata, ma invece per la nobile essenza della natura medesima.

L'onorevole Tabarrini dice: in Italia non avrete concorrenza; non l'avrete perchè è impossibile, essendo le università, eccetto quella di Napoli, scarsissime di frequentatori; non l'avrete perchè noi non siamo avvezzi a questa vita, nè allievi nè insegnanti; non l'avrete infine perchè la concorrenza suppone un amore agli studi che manca nei nostri giovani.

Ma, o bisogna dire che la natura degli Italiani sia affatto guasta, e che noi siamo uomini diversissimi da tutti quelli che popolano il resto della terra, o bisogna concludere che l'argomento non regge. L'argomento fondato nella esperienza di ciò che oggi è non regge, perchè sono appunto gli ordinamenti presenti quelli che, a mio credere, rendono impossibile la concorrenza. Egual modo di argomentare hanno coloro i quali si oppongono alla libertà dello scambio; essi fanno i conti di quanto loro occorre per produrre una cosa, e dicono che non possono sostenere la concorrenza estera se non garantiti da un dazio protettore. E dicono il vero, perchè, non stimolati dalla concorrenza, producono a caro prezzo.

Nel caso presente accade il medesimo: come volete la concorrenza dei privati docenti con i professori ufficiali, se non aprite il campo ad essa concorrenza?

L'onorevole Senatore dice: il campo è ristretto perchè le università sono povere di allievi. A ciò risponde, o Signori, la lista delle università tedesche, che mi sta sott'occhio, ed il numero degli allievi che le frequentano. Nessuna, eccetto quella di Vienna, pareggia l'università di Napoli per numero, e molte sono al disotto di parecchie delle nostre università anche di second'ordine. Vi è quella di Kiel che nell'anno 1871 non ebbe che 112 scolari, quella di Marburg ne ebbe 263, quella di Gießen 310, quella di Rostock 137, e via dicendo.

Io non so perchè in un paese dove le università hanno frequenza non di gran lunga

superiore alle nostre per la massima parte, ed in parte anche inferiore, io non so perchè, ripeto, gli stessi ordini non debbano rendere possibile quella concorrenza che si verifica in Germania.

Ma da noi non vi è amore agli studi. Or bene, onorevole Senatore, se i nostri giovani hanno poco amore allo studio, ciò nasce perchè non vi ha vita universitaria, perchè non vi sono centri in cui si sia creato, mediante la concorrenza e la libertà, quella vita che noi vogliamo tentare di far sorgere. Se voi aspettate che sorga questa vita, mentre persistete a volervi tener sopra lo spegnitoio, volete l'impossibile. Se mi diceste, oggi vi è gran vita universitaria, oggi vi è gran voglia del sapere, contentiamoci dello stato presente e non mutiamo, io lo comprenderei; ma se lamentate la mancanza di quest'amore, se l'organismo universitario a voi sembra quello di un cadavere, soffiato, io vi prego, su questo cadavere quell'alito di vita, che non trovasi se non nella libertà.

L'onorevole Senatore Tabarrini soggiunge: farebbe meglio il Ministro a tener salda la disciplina e introdurre nelle università le discipline militari verso i professori.

Signori, vi sono discipline di più sorta: l'una meccanica, e non si addice agli studi: l'altra non si consegue che per mezzi morali; questa è la sola che in fatto di alto insegnamento può ottenersi nei paesi liberi, fondandosi sul sentimento della responsabilità e risvegliandolo per tempo nella gioventù studiosa; eliminate la responsabilità, e con tutte le pene immaginabili non avrete disciplina.

Questo sentimento di responsabilità negli studenti vogliamo destarlo, lasciando loro una modestissima libertà di ordinare a loro modo i propri studi: e la disciplina dei professori l'avremo, aprendo la concorrenza per modo che nei professori ufficiali sorga la persuasione che essi potranno essere sopraffatti, se non adempiono bene al proprio dovere, e aggiungendo a questo stimolo quello pure dell'interesse. Oggi che un professore dia le sue tre lezioni la settimana o più, che le dia di mezz'ora o di tre quarti, che si occupi di altre faccende della sua professione piuttosto che delle lezioni, che adempia, in somma, con amore il debito suo o con isvogliatezza, conseguirà gli stessi effetti: il professore avrà

lo stesso stipendio, gli stessi profitti. Adunque col sistema che vi si propone, la disciplina otterrà quello sviluppo materiale e morale che le manca e che è necessario per lo svolgimento di quella vita universitaria che, ne convego coll'onorevole Senatore Tabarrini, ora non vi è; ed appunto perchè non vi è, noi dobbiamo togliere tutti gli inconvenienti, tutti gli ostacoli che le impediscono di sorgere.

Dice l'onorevole Tabarrini: « Voi volete imitare troppo la Germania; oggi tutto quello che viene di Germania si crede ottimo e si vorrebbe introdurre in Italia.... » Ma l'onorevole Tabarrini sa che la legge del 1859 conteneva in gran parte i principii che io sostengo oggi, e che furono distrutti nel 1862 per un'altra imitazione che non era l'imitazione della Germania; la legge che io vorrei far rivivere, non fu dunque ispirata dalla smania odierna di imitare la Germania trionfatrice.

E poichè siamo su questo punto dirò che mi auguro bene della Francia, perchè dopo che fu battuta dalla Germania, ne studiò gli ordinamenti militari e ne studia ora con grande amore gli ordinamenti scolastici per introdurli in casa sua. Se vi è cosa che onori quella nobile nazione, o Signori, non sono soltanto i grandi sforzi economici fatti con tanta energia, ma più ancora il disinteresse spassionato e generoso col quale i suoi ingegni più eletti attendono a studiare quegli ordinamenti da cui si aspettano un avvenire migliore. Ora, o Signori, se la nazione, la quale ha misurato sul campo di battaglia gli effetti della trascuranza di certi ordini, ch'erano in vigore presso il suo nemico trionfante, sta studiandoli con amore per introdurne quel tanto che crede utile al proprio avvenire; vogliamo noi non seguire il generoso esempio che essa ci offre?

Dice l'onorevole Tabarrini che gli ordini universitari in Germania sono antichissimi, e però fruttano; ma io vorrei rammentare all'onorevole Senatore che gli ordini presenti di Germania sono lo svolgimento progressivo e il perfezionamento degli antichi ordini delle nostre università italiane. Noi divisi all'interno, sopraffatti dal dominio straniero, abbiamo spezzata la nostra tradizione che ha fruttato altrove; io vi prego di rannodarla. Ma è poi vero, o Signori, che in Germania solamente, e per effetto di lunga consuetudine l'antico ordinamento italiano ammodernato fruttò tanto? Vi sta contro.

fra molti l' esempio che ha dato l' Austria nell' introdurre i nuovi ordini. Sino al 1848, traduco le parole di un recente libro dell' *Hochegger* sulle condizioni degli studi in Europa, sino al 1848 le università austriache non erano nè veri istituti di istruzione per la gioventù studiosa, nè seri focolari di vera scienza; perfino potevasi porre in dubbio se meritassero il nome di Università; esse erano infatti ordinate in guisa da formare medici, avvocati ed ingegneri, anzichè a servire all' amore del sapere; al qual fine abbisognano soprattutto libertà ed emulazione. E notisi che l' ordinamento delle università austriache, fino al 1848, era quasi identico a quello delle università nostre, secondo la legge Matteucci. Allora furono introdotti in Austria ordini presso a poco simili a quelli che io vi propongo. E quest' imitazione germanica ha fatto ottima prova in Austria; ora io vi raccomando di farne la prova in Italia.

PRESIDENTE. La parola è all' onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo le cose così bene esposte dall' onorevole Ministro io mi limiterò a poche osservazioni sopra alcuni punti precisamente in risposta alle cose dette dagli onorevoli Senatori Tabarrini e Maggiorani: essi hanno rammentato benissimo che la legge Casati fu bentosto modificata dalla legge sulle tasse, legge Matteucci; ma, essi attribuiscono l' introduzione della legge Casati nel Regno Subalpino, dirò quasi ad un pensiero di pochi; è adunque bene si sappia, e gli onorevoli Senatori che provengono dal Regno Sabauda rammenteranno, che questa legge fu il frutto dei più lunghi studii dei cultori di scienze morali non solo delle provincie piemontesi, ma dell' Italia tutta che erano ivi emigrati; fu discussa per molti anni di seguito in congressi ed in riunioni periodiche.

Gli articoli di questa legge riguardanti l' istruzione superiore furono le conquiste successive, che i difensori della libertà degli studii e dell' insegnamento fecero, persuadendo coloro che avevano opinione contraria.

Questa conquista fatta, penetrò talmente l' opinione degli uomini che si occupavano di cose politiche in Piemonte, che il Ministro, l' onorevole Cibrario, presentò quasi la medesima legge Casati alla Camera piemontese. Questa medesima legge, coloro che si rammentano della storia parlamentare piemontese ricorde-

ranno bene, fu ammirata per la parte universitaria, ed anzi si voleva separare la parte universitaria dalla secondaria e primaria, appunto per approvare la parte universitaria, perchè era generalmente ammesso e difeso questo principio di libertà. Ebbene, questa legge la quale, lo ripeto, era frutto non del pensiero isolato di un individuo, ma del concorso di tutti i pensatori, i quali si occupavano di cose scolastiche e di pubblica educazione, questa legge, o Signori, dopo essere stata alla prova in alcuni anni di politica agitazione (imperocchè fu messa alla prova nel momento in cui partivano i garibaldini da Pavia per la liberazione della Sicilia), fu sospesa con una legge sulle tasse, da un illustre nostro Collega, da un mio maestro, la cui memoria io altamente rispetto, il quale però non aveva preso parte a quella lunga discussione che la preparò. La legge Matteucci, o Signori, consiste in pochi articoli; è intitolata: *legge sulle tasse universitarie*.

La quistione della libertà degli studii non fu allora discussa che indirettamente, direi di traverso, ed alcuni che la votarono non si accorsero neppure che quella libertà spariva, dopo essere appena comparsa sull' orizzonte.

Ebbene, questa legge sulle tasse universitarie, anche secondo il pensiero del suo autore, era una legge provvisoria e dovea durare fino a che non *siasi provveduto all' ordinamento generale uniforme dell' insegnamento universitario*; sono queste le parole del primo articolo della stessa legge.

Interpretando poi e stirando un articolo di tale legge provvisoria ed occasionale, il quale era anche nella legge Casati, si sopprime ogni libertà negli studenti di ordinare i loro studii e si andò all' antico sistema che legava lo studente ad un letto di Procuste, che determinava ora per ora, quali dovevano essere le sue occupazioni; quel sistema non era neppure l' attuale sistema francese; era il sistema dei governi paterni che avevano ucciso la libertà delle Università italiane.

E quali ne furono gli effetti? Signori, volete un' inchiesta? Fatela pure e vedrete che quasi tutte le disposizioni più rigorose sono euse, perchè quando volete sorvegliar troppo, voi finirete col non sorvegliar nulla. Voi avete ordinati gli studii obbligatorii anno per anno.

Ebbene, gli studenti che vogliono frequentano i corsi, quelli che non vogliono non li

frequentano. Voi avete stabiliti gli esami anno per anno: l'effetto di questi esami è, che quando uno studente fra 5 o 6 materie di cui ha dovuto dar prova in un dato anno, fallisce in una sola, gli è reso impossibile di passar o'tre. Si è dovuto eludere la legge, o Signori, e la eludiamo tutti i giorni e in tutte le Università; giacchè, quando un giovane che è riuscito a superar bene l'esame in quattro materie fallisce in una sola, non vi è uomo, o Signori, per quanto inossequente alla legge, che abbia il coraggio di fargli perdere un anno della sua carriera; l'esaminatore subisce perciò una pressione ed elude, se non la lettera, lo spirito della legge.

Se volessi discendere a dettagli potrei dimostrare che la legge, perchè prescrive troppo, è delusa in tal modo da tutte le autorità universitarie.

Fate pure un'inchiesta e verrete a questo risultato: la legge, così detta Matteucci, non ha avuto gli effetti che ci si ripromettevano, non ha accresciuto la disciplina delle Università, o Signori.

Non ci ha in Europa esempio di una legge che regoli tutti gli atti degli studenti, che regoli la distribuzione del tempo così minutamente, che chieda tanto dagli studenti. Ebbene, non ci ha in Europa, fra popoli civili, un paese in cui la disciplina universitaria sia più bassa che da noi.

Ora, domando, cosa manca? Cosa potete chiedere di più allo studente per sottometterlo alla disciplina? Gli chiedete a che ora, qual numero di corsi deve frequentare, il numero degli esami che deve fare: guai se non li passa!

La legge chiede che i professori si accertino, verifichino l'assistenza dei giovani ai corsi.

Quali sono gli effetti di tutte queste prescrizioni così minute, così dettagliate? Andate a vedere nelle nostre Università, e quello che è stato detto sulla poca disciplina di esse, mi dispensa dal fermarmi su questo argomento.

Lo spirito della legge in discussione cos'è? Nient'altro che un ritorno alla legge Casati, che nella maggior parte delle provincie era stata promulgata, salvo a Napoli, in cui aveva subito delle forti modificazioni.

Questa legge Casati che fu così indirettamente abolita nelle parti più vitali, rimane in vita in tutte le altre disposizioni. Questa legge

forma il punto di partenza della nuova legge Scialoja.

Io approvo moltissimo che, in luogo di fare una legge nuova, come era stato proposto dal Ministro che precedè l'onorevole Scialoja, ci si proponga di estendere una legge in vigore nella più parte delle provincie italiane, cancellando o modificando le alterazioni che vi fece il regolamento Matteucci, per l'applicazione di una legge sulle tasse, dichiarata provvisoria dallo stesso suo autore.

Io risponderò soprattutto all'onorevole Maggiorani su ciò che egli disse, cioè che le modificazioni che con questo progetto sono portate alla legge Casati danno una libertà ai giovani di disporre l'ordine dei loro studii che nella legge Casati non esisteva. È precisamente il contrario.

Le modificazioni proposte restringono di molto la libertà che la legge Casati accordava, e ne fanno una delle leggi più restrittive che esistano in Europa. Si: comparate l'ultimo sistema austriaco con quello proposto nel progetto della Commissione e vedrete come questa sia stata timida e diffidente.

Il sistema austriaco è molto simile a quello che ha proposto l'onorevole Ministro.

Un periodo di uno o due anni con alcuni esami, e poi niente altro sino all'esame generale per ottenere la laurea.

La vostra Commissione richiese più esami speciali anche nel secondo periodo; la vostra Commissione non volle andare tant'oltre, e ridusse la condizione degli studenti ben più limitata, ben più ristretta di quello che non sia nella legge Casati.

Difatti, io credo che l'onorevole Maggiorani non interpretava bene quando credeva che la disposizione dell'articolo 125 in cui è detto che gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi, sia poi distrutta da quella di un altro articolo seguente nel quale si dice, che ogni facoltà fa un programma dell'ordine degli studi che deve servire di consiglio e di guida. Signori, tutti coloro che hanno applicata la legge Casati, sanno che questo era uno degli articoli fondamentali.

Gli studenti regolano i loro studi a condizione che passino quel numero di esami e si iscrivano a quel numero di corsi indicati dai regolamenti; ma poi li facessero in uno o due

anni, in un ordine piuttosto che in un altro, in questo erano liberissimi.

Si diceva agli studenti: Avete studiato le scienze *a, b, c, d*, avete fatto gli esami su queste scienze, il vostro compito è finito, voi potete presentarvi all'esame generale, all'esame di laurea.

I pericoli della applicazione della legge Casati, gli sconci che si verificarono, provennero da questa grande libertà degli studenti, nel fare gli studii nel numero di anni che essi credevano, sconci che apparvero ancora più gravi perchè la legge entrò in azione al momento in cui la disciplina universitaria non poteva certamente essere vigorosa, essendo l'autorità più o meno scossa dappertutto per gli avvenimenti rivoluzionari; in quel momento gli abusi furono maggiori che non sarebbero stati nei tempi ordinari; si vide in questa esperienza, fatta in condizioni sfavorevoli, quali potevano essere gli abusi.

Ci furono studenti i quali tentarono di fare tutto il corso degli studi, per esempio quello di giurisprudenza che richiedeva tre o quattro anni, di farlo, dico, in due anni soltanto e profittando del poco rigore che vi era negli esami nei momenti di agitazione e profittando del poco rigore che vi era anche nella sorveglianza dell'assistenza ai corsi, essi si iscrissero a tutti i corsi stabiliti dal Regolamento e ne subirono gl'esami; cosicchè, dopo uno o due anni di corso, hanno potuto ottenere la loro laurea. Questo fu il grave inconveniente che l'esperienza dimostrò prodotto dalla legge Casati per la prova fatta in condizioni poco favorevoli. Da tutti i lati allora fu detto, che a ciò vi sarebbe riparo, prescrivendo la durata minima degli studii per ciascuna laurea. Ciò soltanto fu chiesto.

Dite pure che i giovani possano disporre i loro studi in un ordine piuttosto che in un altro, ma dite che la durata dei loro corsi deve essere di tanti anni.

Or questa è la modificazione più importante che il progetto di legge del Ministro apporta alla legge Casati. Evita precisamente quell'inconveniente che fece reagire contro la legge Casati e che legittimò il Matteucci a sopprimere la libertà di studi.

Il solo inconveniente che si dimostrò non fu nell'assurdità dell'ordine che i giovani davano ai loro studi; ma nella fretta che i giovani mostravano di compierli in un numero

di anni insufficiente e in tutti gli effetti che naturalmente da questa fretta venivano.

Col sistema proposto in questo progetto lo studente non avrà più la tentazione di abbreviare i suoi studi; lo studente di giurisprudenza, per esempio, non potrà, come avvenne allora, tentare di fare il corso di giurisprudenza in due soli anni; egli dovrà correre quel periodo che è indicato ora non solo nei regolamenti, ma anche nella legge.

Vi ha di più. La legge Casati dava anche ai giovani il diritto di determinare l'ordine degli esami.

Il giovane doveva studiare, per conseguire la laurea di giurisprudenza, *n* materie; ebbene di queste *n* materie doveva dare esame. Non importava che desse esame dell'ultima, per poi venire alla prima e via discorrendo.

Questo in verità, non produsse alcuno degli inconvenienti che furono lamentati. Se qualche inconveniente si ebbe nell'ordine degli esami degli studenti, era effetto della libertà che gli studenti avevano nella durata del loro corso. Era un effetto della libertà loro concessa di abbreviare questa durata.

Ma anche la libertà di scegliere l'ordine degli esami, Signori, è limitata dal progetto del Ministero quale è modificato dalla Commissione.

Il progetto della Commissione in questo differisce da quello del Ministero: mantiene gli esami speciali, non nel senso dei regolamenti Matteucci, in cui gli esami speciali divennero esami annuali, ma nel senso della legge Casati, in cui gli esami speciali sono gli esami che i giovani fanno di ciascuna scienza che hanno studiato. Non si fanno esami complessivi di 2, 3 scienze con una sola Commissione, ma si fanno esami di ciascuna scienza separatamente. In questo senso la legge Casati introdusse gli esami speciali, in questo senso la vostra Commissione li ha voluti conservare, ed usò perciò la parola *speciali*, perchè la parola indicava precisamente il senso, nel quale la legge Casati li aveva introdotti.

Dunque, sono stati conservati gli esami speciali della legge Casati; non solo conservati, ma è stata vincolata, diminuita la libertà di disporre l'ordine degli esami e per ciò dei propri studi; mentre colla legge Casati si potevano fare nell'ordine che piaceva meglio ai giovani. Coll'attuale progetto, la libertà si ri-

duce a ben poco; e si stabilisce: nei primi due anni dovete fare gli esami *A, B e C*, negli altri due anni dovete fare gli esami *D, E, F*, invece di prescriverli anno per anno, si prescrivessero per ciascun periodo di anni; la libertà dello studente sta nel poter disporre dei suoi studi nel cerchio di ciascun periodo.

Senatore MAGGIORANI. Tre anni.

Senatore CANNIZZARO. Ma si deve osservare che il numero è diminuito. Non è vero. La legge Casati voleva evitare il troppo numero di esami speciali. Evvi in tale legge un articolo categorico, il quale dice: che per le materie affini si darà un esame unico; un articolo il quale dice, che gli esami dovevano essere limitati alle sole materie indispensabili. Come vi dissi, il primo regolamento che si fece per l'esecuzione della legge Casati, fu in questo senso compilato. Venne poi la legge o regolamento Matteucci (che sono cosa unica) ed allora si cominciò ad estendere il numero degli esami dei giovani ed il vezzo è tanto aumentato, che si è reso insopportabile e agli allievi ed all'amministrazione che deve sopportare in gran parte le spese degli esami.

Ora, limitando ad un numero ragionevole gli esami speciali, non si fa che ristaurare lo spirito della legge Casati; indicando quali di questi esami devono essere fatti nel primo e nel secondo periodo del corso, si riduce in limiti angustissimi la libertà degli studenti. Vi ha però nel progetto ministeriale, e in quello della Commissione una novità importante.

Questa novità importante è che il numero dei corsi che il giovane deve seguire, è superiore di molto al numero degli esami che egli deve fare ed inoltre non sono prescritti i nomi di questi corsi.

Signori, quando a un giovine è detto: seguirete 5 corsi in quelle facoltà e farete gli esami delle materie *a, b, c*, mi pare superfluo dirgli seguirete il corso *a, b, c*; l'obbligo degli esami e l'obbligo dell'assistenza ad un numero di facoltà è tale determinazione, che io credo che non ci sarà un solo caso, in cui il giovine non vada a seguire quei corsi sui quali deve prendere l'esame.

Ma perchè non l'indicate? Perchè al giovine a cui nei primi due anni domandate l'esame d'anatomia, di fisiologia, di fisica e di chimica non dite esplicitamente che dovrà aver l'obbligo di assistere ai corsi di anatomia, fisio-

logia, fisica e chimica, e dite invece che deve seguire tanti corsi? Oltre alle ragioni generali di una certa libertà accordata ai giovani, ve ne ha una speciale che molte volte (e questo starà a beneficio della libertà d'insegnamento) che molte volte quella scienza che ufficialmente s'insegna da un solo professore in modo che costituisce un solo corso, da privati insegnamenti si divide in due o tre corsi.

Per esempio: mentre lo insegnamento ufficiale della chimica si fa in un corso, vi saranno forse per l'insegnamento privato due professori che si metteranno d'accordo per fare invece due distintissimi corsi della chimica organica ed inorganica. Ebbene col sistema proposto un giovine può soddisfare il debito dei corsi che gli chiedete in più, seguendo due o più corsi di chimica in luogo di uno; un altro giovine invece studierà, per esempio, la botanica in due o più corsi e la chimica in un solo. Così darete campo ad esercitare un po' quella libertà di dedicarsi agli studi, che si prediligono, libertà tanto feconda.

Se voi spegnete la predilezione negli studi, o Signori, voi avrete spezzata qualunque molla e voi avrete giovani che non ameranno nulla, che saranno mediocri, saranno forse buoni avvocati... ma credo di no, saranno in qualsiasi cosa, mediocri.

Per queste ragioni io trovo che questo progetto restringe moltissimo la libertà, che la legge Casati aveva accordato a stento, e sarà una legge delle più restrittive d'Europa.

Non bisogna confondere le Università colle scuole speciali.

Nelle Università si suole lasciare ai giovani grande libertà, purchè i giovani soddisfacciano le condizioni che il Governo giudica necessarie per ottenere la patente che chiedono.

Per queste ragioni credo di sostenere la proposta fatta dalla Commissione, che differisce qualche poco dal progetto del Ministero, senza però distruggere i principi fondamentali della legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io sono talmente turbato nell'ascoltare uomini di gran mente, di molta scienza, sostenere principii che mi sembrano irragionevoli, contrari al buon senso, contrari all'esperienza generale, che veramente

sentendo di aver a dir molto, finisco col non poter accozzare che poche parole. Mi sono davvero turbato nel sentire a sostenere che un giovane a diciassette anni, che non sa che cosa siano le scienze, che va ad apprendere, che non conosce la portata degli studi che gli si parano innanzi, possa dare loro da sé il debito ordine, mi pare una cosa impossibile; ma come si può permettere che gli studenti possano studiare clinica, prima della anatomia, di studiare il calcolo sublime prima dell'algebra e dell'aritmetica? domando io, se si può ad un giovane permettere che tralasci di andare ad uno studio arido e spinoso come quello della descrizione del corpo umano, dove *ornari res ipsa nequit contenta doceri* per andare a sentire un gran professore di letteratura o di filosofia (ma sarebbe ancora meno male la filosofia che forma la mente). Domando io, finalmente che cosa farete di un medico e chirurgo che non sa l'anatomia, perchè ha incominciato dalla clinica? Mi permetto di raccontare al Senato, che l'anno scorso fu aperta dal predecessore dell'attuale onorevole Ministro un nuovo insegnamento cioè dell'otoiatria. Ebbene, fino a che si credeva che sarebbe dato un esame su quella materia, quelle lezioni furono frequentate, appena si seppe il contrario la scuola rimase deserta, malgrado che non mancassero gli ammalati, i meriti e la solerzia del professore.

Invero anch'io credo che accadrà ciò che ha detto l'onorevole Senatore Tabarrini, cioè che gli studenti verranno ad iscriversi, poi torneranno alle case loro, e dopo tre anni verranno a prendere l'esame di abilitazione; nè è da credersi che in questo tempo si dedicheranno allo studio, poichè se anche adesso aspettano a maggio per studiare e prepararsi per gli esami, non faranno diversamente anche quando l'esame avverrà dopo i tre anni, poichè è una cosa conosciutissima che, in genere, i giovani non studiano con assiduità e fervore che per gli esami. Quanto poi alla decadenza accennata dall'onorevole Senatore Cannizzaro, io devo osservare che abbiamo adesso in Italia più di cento giornali di medicina, mentre prima della legge Matteucci non ve n'erano che cinque o sei; dippiù, in questi ultimi dieci anni si sono fatte in Italia delle scoperte, cosa che non era accaduta prima, e notisi bene che in questi ultimi dieci anni, la gioventù fu preoc-

cupata da movimenti politici, che servono senza dubbio a grave distrazione e perdita di tempo; e malgrado ciò, bisogna pur dire in verità che negli esami si veggono giovani che rispondono in modo categorico e soddisfacente.

Ma, dico io, giacchè questi esami li fate dopo tre anni, perchè non li potete conservare come sono ora, dopo i singoli corsi? Discendiamo alla pratica. Se dando gli esami ai giovani alla fine di ogni anno, le Commissioni durano fatica a compiere il loro ufficio, avendo 60 o 80 giovani da esaminare, che avverrebbe accumulando gli esami di sei discipline alla fine del triennio? Non sarà questa una causa di confusione?

Il signor Ministro ha parlato di genii che sorgono all'alito della libertà. Questo è un volo poetico; ma la legge pensa ai casi generali, non alle eccezioni. I genii emergono malgrado le circostanze, sono vulcani che rompono ogni ostacolo; ma i genii nella scienza qualche volta sono pericolosi. Tutti i falsi sistemi in medicina si devono ai genii, e la società vi domanda specialmente in medicina uomini sensati, pratici e non genii.

Devo dire inoltre al signor Ministro, che io sono tutt'altro che meccanico. Se mi sono servito della parola *meccanismo* è perchè, come sinonimo di organamento, mi parve una parola adattata; ma io ho mostrato di essere tutt'altro che meccanico, perchè ho trovato la medicina legale al punto che l'aveva lasciata Zaccaria nel 1600 e l'ho portata al livello attuale. Io ho pubblicato che la medicina legale dovrebbe essere studiata praticamente, dandone pratici gli esami e questo io l'ho scritto prima che si attuassero gli studi pratici in Germania. Io sono dunque tutt'altro che meccanico, amo il progresso, l'ho mostrato in tutti i modi; ma l'immaginar giovani, i quali al primo anno cominciano a dire: voglio andare in clinica e lasciare da parte l'anatomia, è cosa veramente assurda.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Nessuno li ha immaginati....

Senatore MAGGIORANI. Ma sì, Signori, qui è detto libertà di ordine. « La durata (dice il signor Ministro il quale colla sua eloquenza talvolta soffoca i principii più positivi e reali) la durata annuale o semestrale dei corsi è, a mio giudizio, non solo conseguenza necessaria della libertà concessa agli studenti di regolare l'ordine dei loro studi e di ascoltare quale pro-

fessore più loro piaccia, ecc. » Domando io se si può essere più espliciti? Il giovane dunque può andare in clinica, o almeno in materia medica il primo anno può andare in terapeutica.

Invece di *a-b-c*, potrà procedere per *c-b-a*!

Signori Senatori, io col sentimento di soddisfare ad un dovere vi prego di pensarci. Questa è una confusione d'idee! Ma il *tantum series juncturaque pollent* è stato mai abbandonato?

Qual è il corso di studi in cui non ci sia ordine e non si debba andare dal semplice al composto, dal noto all'ignoto? Si potrà egli mai cominciare dal più complesso?

Io sono amico della libertà, e l'ho dimostrato, ma della libertà entro giusti confini. Ma il fanciullo non dovete educarlo e insegnargli quel che è bene e quel che è male? E quella della scienza non è una educazione e non ha bisogno di discipline?

Io mi associo completamente a quello che ha detto il Senatore Tabarrini nel suo sensatissimo discorso.

Prego dunque a riflettere a questo punto, che io non saprei approvarlo. Ripeto, quantunque vecchio, amo insomma il movimento della scienza, e vorrei vedere venir su degli uomini anche più innamorati degli studi.

Ma è stato sempre così; fra dieci giovani ve ne è uno solo che s'innamora dello studio; è stato sempre così nella natura umana; vi è il mediocre, il buono, l'ottimo. L'esercizio però delle professioni sta meglio nelle mani dei buoni semplicemente, che dei sublimi ingegni, i quali si lasciano un poco andare ai voli arditi della loro fantasia; e nelle scienze positive questi voli sono assai pericolosi alla società.

Del resto, nei singoli articoli potremo tornare su di ciò: ma prego l'onorevole Ministro a credere che tutto quello che ho detto non è per fare ostacolo alle sue ottime vedute, ma per esprimere i sentimenti della mia esperienza.

Sono stato esaminatore per 40 anni; ho fatto parte delle facoltà, ed ho veduto che i giovani

bisogna condurli. Se permettete loro di fare quello che vogliono, non so cosa avverrà.

Ciò che dice il Ministro sta bene per le scienze morali, per le scienze in cui la mente spazia in una più larga sfera, ma non per i nostri studi in cui tutto è positivo. Per esempio, la descrizione delle malattie o delle virtù dei medicinali; ma volete lasciare la libertà al giovane di andare o no alla scuola? Non ci andrà mai.

Diminuire il numero degli esami si potrà fare: bisognerebbe allora anche restringere le cattedre; ma condannare un povero professore a vedere la scuola deserta non mi par giusto, ed è deserta la scuola quando o non ci sono gli allettamenti, cui tende la gioventù, o mancano gli esami.

Io non voglio stancare il Senato; tornerò su questo argomento quando si farà la discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Si procederà ora allo spoglio della votazione, rimandandosi il seguito di questa discussione a lunedì.

Risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	11

(Il Senato adotta.)

Circoscrizione militare territoriale del Regno.

Votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	7

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per la tornata di lunedì è il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.

La seduta è levata (ore 6 1/4).

**CXXXI.**

**TORNATA DEL 9 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione e proposta del Presidente — Approvazione della proposta — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859 — Discorsi in merito dei Senatori Alfieri e Vitelleschi — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro e Mamiani e del Relatore in risposta ai preopinanti — Presentazione di tredici progetti di legge — Urgenza accordata per due di essi — Avvertenze del Senatore Bellavitis.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni :

« N. 4994. Il Sindaco e il Capitolo della Chiesa Collegiata di Fara in Sabina (Umbria) fanno istanza al Senato perchè voglia respingere l'articolo 18 del progetto di legge per estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4995. I Canonici della Collegiata di Torri in Sabina. » (*Identica alla precedente.*)

« 4996. I Canonici della Chiesa Collegiata di Toffia in Sabina » (*Identica alla precedente.*)

« 4997. Il Capitolo della Chiesa Collegiata di Collevocchio. » (*identica alla precedente e mancante dell'autentica.*)

« 4948. La Giunta Municipale di Collevocchio, fa istanza perchè sia modificato il progetto di legge relativo all'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose, nella parte lesiva dei diritti della Diocesi Sabina che furono rispettati dalla legge sulle guarentigie. »

« 4999. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Jesi, fa istanza al Senato per essere esonerato dalla tassa del 30 per 100 sull'eccedenza determinata dall'art. 22 del progetto di legge per estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 5000. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Assisi. » (*Identica alla precedente.*)

« 5001. Brajone Domenico da Salerno, Cancelliere di Gran Corte Criminale in ritiro, fa istanza perchè nella pensione di riposo dovutagli, gli sia computata l'interruzione di servizio per causa politica. » (*Mancante dell'autentica.*)

« 5002. Il Municipio di Minerbe (Verona) fa istanza per essere indennizzato della somma di fiorini 2000 da esso versata per contribuzione di guerra all'autorità militare Austriaca il 4 Agosto 1866. »

Il Senatore Strozzi domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore Comm. Siotto-Pintor, della terza, quarta e quinta dispensa della sua opera: *La vita nuova*.

Il signor Riolo Rosario, di una sua *Lettera al Comm. Cesare Cantù sulla necessità di conservare gli antichi mosaici della Sicilia*.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 250 copie di *Tavole lineari dei corsi di Borsa ed indicanti l'aggio dell'oro*.

L'editore Pirola Luigi, di un'opera di Carlo Astengo ed Edoardo Martino, intitolata: *Dazi ed imposte comunali*.

Il dottor G. Rodolfo Rapacciosi, di un suo Canto, intitolato: *Roma sovrana a' nuovi tempi rivendicata, alla festa dello Statuto*.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di un *Album dei porti e fari del Regno*.

L'Associazione Agraria Friulana, del quinto numero del suo *Bollettino relativo al mese di maggio 1873*.

Il Sindaco di Firenze, degli *Atti di quel Consiglio Comunale del 1867*.

Il Deputato Avv. Asproni, a nome del Prof. G. S. Perosino, di un esemplare delle *Lettere inedite di Ugo Foscolo*.

Gli Eredi Botta, degli *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1857, volume terzo, Discussioni della Camera dei Deputati*.

Il Prof. Nob. Cernuscoli, di due copie della *Necrologia da lui pubblicata in morte del Deputato Avv. Cav. Bonavera*.

I Prefetti di Porto Maurizio, di Cosenza, di Sondrio, di Potenza, di Novara e di Treviso, degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*.

PRESIDENTE. Il Senato non ignora che ieri ebbe luogo il funebre accompagnamento della spoglia mortale del Commendatore Urbano Rattazzi, il di cui nome oramai appartiene alla storia.

Ora, l'onorevole Sindaco di Alessandria invita il Senato ad intervenire ai solenni funerali che avranno luogo in quella città all'arrivo colà della sua salma. Io domando al Senato se delibera d'intervenire, e nel caso affermativo lo prego a voler designare alcuni degli onorevoli Senatori che si trovano in quei luoghi, i quali sieno incaricati di assistervi.

Domando al Senato se crede dovervi intervenire come v'interviene la Camera dei Deputati.

Chi vuole che s'intervenga, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Allora si pregheranno alcuni Senatori che sono là, di rappresentare il Senato.

### **Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sulla istruzione superiore.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'istruzione superiore.

La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Non senza esitanza sorgo a parlare intorno all'argomento della pubblica istruzione. Di fronte all'autorità di tanti miei onorevoli Colleghi in questa materia, può parere in me presunzione, l'intromettermi a discorrerne.

Tuttavia, se mi si permette l'espressione, anche in fatto di istruzione e di educazione, è necessario che quest'augusta Assemblea ascolti chi rappresenta più particolarmente il gran numero dei consumatori, dirimpetto a così egregii rappresentanti della eletta schiera dei produttori. Quindi è che considerando particolarmente sotto questo aspetto lo stato della pubblica educazione negli istituti universitarii e d'insegnamento superiore, io mi propongo di sottoporre ai miei Colleghi alcune osservazioni.

In particolar modo poi mi spinge a parlare il vedere che, pur troppo, persistono in non pochi dei miei onorevoli Colleghi dei timori non solo esagerati, ma, a mio avviso, del tutto ingiusti rispetto agli effetti della libertà.

La libertà, io l'intendo nel senso moderno della parola, che per me è il solo vero; poichè anche nel mondo antico, e nella età di mezzo, si parlava di libertà, ma in effetto essa significava prepotenza degli uni, servitù di altri.

Ma non è egli invero assai strano, che coloro i quali fanno eco all'universale lamento per la presente condizione degli studii in Italia, e pei risultati, sempre scarsi e troppo spesso tutt'altro che lieti, dei sistemi di pubblica educazione da tanti anni in vigore, per la considerazione dei mali presenti prendano in sospetto la libertà, la quale certo essendo stata del tutto assente, non può essere nè acca-

gionata, nè molto meno incolpata? Non è egli strano che per lo contrario si conservi intera la tenerezza e la fede di quei nostri Colleghi, ai quali alludo, nelle istituzioni presenti, che sono tutte fondate sulla perpetua ed universale ingerenza del Governo, sul principio più in-contrastato di autorità? Per le cose della istruzione superiore non è egli dunque da ammettersi il comune adagio, che l'albero si giudichi e si conosca dai frutti? Non è dessa abbastanza lunga la esperienza fatta di cotesti sistemi? Ma badate, o signori, che essa risale al 1848, per non parlare degli antichi ordini di Governo, almeno in quelle provincie, alle quali toccò la ventura di essere fin d'allora favorite di libere e nazionali istituzioni. Quale contrapposto doloroso per gli ordinamenti di pubblica istruzione!

Mentre in tanti, in tutti anzi i rami della pubblica cosa, il principio di libertà si è andato di giorno in giorno svolgendo, e con esso sono cresciute di vigore e di fecondità tutte le forze vive della nazione, gli studi, ad eccezione di qualche ramo speciale di scienze naturali, sono andati decadendo. E, quel che è danno più grave ancora, quel che vorrei poter mettere in dubbio, se ieri l'altro ancora non fosse stato dichiarato con dolorosa franchezza da tutti i lati di questa assemblea, dall'onorevole Cannizzaro come dall'onorevole Maggiorani, l'educazione non solo non progredisce meglio dell'istruzione, ma si va disfacendo ogni giorno. Le generazioni che se ne vanno, guardano con dubbii angosciosi le vie morali volgenti al basso, per le quali nelle nostre scuole s'incamminano le generazioni che arrivano. Non dubito che molti altri provino al pari di me un senso di dolore e di umiliazione, allorchè dobbiamo convenire, che nelle Università del Piemonte le condizioni generali degli studii e della civile educazione sono assai inferiori a quelle nelle quali le aveva lasciate l'antico sistema di Governo, che io in nessun modo deploro di aver veduto cessare fin dal 1848, e che per ogni altra parte di pubblica amministrazione, non ha lasciato nessun desiderio, nessun rincrescimento di sè.

Cotesti pensieri erano già ben penetrati nella mia mente fin da quando non v'era altra Italia libera e signora di sè se non la Subalpina. Onde nel 1859 salutai con gioia l'apparire del principio di libertà, se non con larga estensione di pratici effetti, almeno nella dichiarazione di al-

cune massime fondamentali. I mezzi efficaci di sorgere e di operare non furono dati allora al libero docente, ma il diritto suo fu riconosciuto ed il sistema della concorrenza all'insegnamento ufficiale, che era stato già argomento di vigoria e di prosperità degli illustri Atenei d'Italia, che ha a'tempi nostri portato al primo posto nella istruzione scientifica e nell'educazione civile la nazione Germanica riacquistava finalmente la cittadinanza italiana. Felice il nostro venerando collega e già nostro Presidente, il conte Casati, di avere congiunto il suo nome a cotesta legge! Egli deve singolarmente compiacersi di vederla richiamata al suo logico e naturale svolgimento, che dal 1862 in poi era stato così miseramente disturbato e sconvolto.

Se io abbia visto con grande dispiacere questo moto di regresso, non occorre che io lo dica. Nè poteva mancare il mio plauso agl'intendimenti manifestati nella proposta che il nostro illustre collega, il quale così degnamente siede in questo momento al Governo dell'Istruzione pubblica, ha presentato al nostro esame. La medesima logica dei miei principii mi fa preferire, non ostante la grandissima autorità ch'io riconosco nei membri dell'Ufficio Centrale, il progetto ministeriale a quello che gli fu contrapposto, in quelle parti, voglio dire, nelle quali vi è divergenza non di sola forma, ma di sostanza.

Per giudicare l'opportunità ed il valore delle riforme che ci sono proposte, conviene anzi tutto soffermarci a verificare quali siano stati i risultati del sistema che vi si propone di mutare.

Quei risultati non sono certo soddisfacenti per rispetto al corredo d'istruzione, che gli studenti portano seco uscendo dalle Università. Poichè ben ci rammentava l'onorevole signor Ministro nella tornata precedente l'esperimento fatto di questi studi nei diversi concorsi stabiliti per le ammissioni nelle carriere amministrative, o per il trapasso da un grado inferiore ad altro superiore.

L'onorevole Scialoja rammentava, che si dovettero ripetere le prove, procedere con ogni maniera di facilitazioni e venire abbassando via via il livello degli esami.

In Italia, fra i primi motivi che si adducono per attribuire al governo la direzione dell'istruzione superiore, è la necessità in cui esso si trova di assicurarsi buoni, intelligenti, colti impiegati.

Or bene, vi pare egli che i sistemi finora con tanta ostinazione seguiti, lo mettano in grado di fare a se stesso questo servizio?

Consideriamo ora i risultati della legislazione vigente in materia d'istruzione sotto un altro aspetto: consideriamoli nella produzione generale scientifica del paese.

Vi sono, la Dio mercè, delle eccezioni e non poche, benchè ben lungi dalla proporzione del numero degli istituti d'insegnamento, dei professori che vi hanno cattedre, degli studenti che vi sono iscritti.

Tuttavia scarseggiano libri originali in confronto delle traduzioni, riproduzioni ed imitazioni delle opere straniere.

Finalmente egli è da esaminare quali siano gli effetti del sistema di cui il Ministero vi propone, certo con grandissima moderazione, di intraprendere la riforma, e di cui per altra parte si mostrano così teneri non pochi ed autorevoli nostri colleghi, quali siano, dico, gli effetti di quel sistema sulla educazione politica delle nascenti generazioni.

Giovami far precedere la dichiarazione più esplicita del mio rispetto per tutte le opinioni nate dalla maturità della riflessione e diventate profonde e sincere convinzioni nella mente dei cittadini. V'ha di più. Io non manco di coraggio, anzi di audacia per guardar con calma serenità qualsiasi logico e naturale progresso delle società moderne, e per prevedere le successive trasformazioni che sono nei destini delle istituzioni politiche dei popoli civili. Certo non ho ragione di affrettarle coi miei voti; ma nulla di ciò che non sia violenza ed ingiustizia ripugna alla mia ragione nè atterrisce l'animo mio.

Dunque sia ben inteso fra noi, che non vi ha forma di vera e matura scienza politica la quale mi spaventi: che tuttociò che i cittadini possono professare senza insorgere contro la legge, io lo ammetto e ne rispetto in altrui la convinzione. Ma allorchè io vedo quasi unanime la gioventù scolastica, precorrendo di parecchi anni la età fissata dallo Statuto per l'esercizio dei diritti politici, abbandonarsi in tutto il Regno a manifestazioni di adesione ad una forma di Governo in assoluta contraddizione con quella che la volontà nazionale si è data: allorchè la morte di un celebre agitatore, incorreggibile ribelle alla volontà nazionale, ha, voi non lo potrete avere scordato, dato

luogo ad un fenomeno politico così grave ed altamente deplorabile, io vi domando se questo sia un risultato che raccomandi il sistema di pubblica educazione, il quale dopo 28 anni di incontrastato dominio, ha condotto l'Italia a questo punto? Il vostro senno politico, il vostro patriottismo, onorevoli colleghi, domandano al governo dell'istruzione pubblica di preparare nella gioventù dell'oggi la robusta virilità che dovrà dopo di noi far grande e prospera la patria. Guardate coi metodi finora adoperati, in qual modo il governo della pubblica istruzione risponda ai vostri giusti, ai vostri santi desideri. La nostra gioventù, dalle serene e pure regioni dello studio e della scienza, è tratta nel procelloso pelago delle passioni politiche. Invece di rafforzarla nelle severe induzioni del raziocinio, eccola spinta nelle inconsulte e fervide aspirazioni d'ogni sregolata fantasia!

Eppure non hanno mancato nè la copia, nè la minuzia, nè il rigore delle leggi, dei regolamenti, delle ispezioni e d'ogni maniera di atti della potestà governativa.

Il Regno Subalpino, il Regno d'Italia hanno continuato, accresciuto e perfezionato, per questa parte, quanto avevasi potuto escogitare e mettere in atto da ciascuno degli antichi Governi dispotici: la sola differenza sostanziale si è che in questi v'avevano grande influenza i preti ed i monaci; sotto il governo nostro, fanno tutto i laici.

Di fronte a cotesto che è, nessuno lo può negare, lo stato di fatto della pubblica educazione in Italia, qual meraviglia ch'io abbia perduto ogni fiducia, se mai ne avessi avuta, nel sistema dell'autorità, nel sistema dell'ingerenza universale del Governo, della uniformità nei metodi scientifici ed in tutti gli ordini amministrativi degl'istituti d'insegnamento superiore? Quale meraviglia che io domandi colle maggiori istanze che di quella teoria di libertà di cui io sono sempre stato persuaso, vogliate finalmente concedere che si faccia nella pratica il leale e risoluto esperimento?

Senonchè non posso negare molto valore, nel rispetto delle pratiche applicazioni alle presenti condizioni nostre, agli argomenti che ci furono esposti nell'ultima tornata, dall'onorevole nostro collega Tabarrini.

Egli ci diceva quanti già siano gli istituti d'insegnamento superiore in Italia, (se non vado errato, da 20 in 22 università) quanti i

professori (settecento, mi pare), e come, in ragione di queste due cifre, fossero scarsi gli studenti, nè si sapesse in qual parte se ne potessero raccogliere altri. Qual posto dunque, chiedeva l'onorevole Tabarrini, rimane per l'insegnamento privato, pei liberi docenti? Quali sono quelli, i quali, se avessero pure soltanto discreta attitudine all'insegnamento, non troverebbero cattedre vacanti negli istituti esistenti?

Oh! davvero, se i moltissimi fra voi, forse tutti, e lo vedo, onorevolissimi colleghi, sono persuasi che le università sono troppe, che in confronto del loro numero scarseggiano assai, ma assai, gli elementi di vita per esse, io ne convengo pienamente.

Ma forse non saremo meno d'accordo nella persuasione che, per fatto di legge proposta dal Governo e deliberata dal Parlamento, è vano sperare che si sopprima nessuna Università. Ognuno ricorda, benchè ne sia ormai già alquanto remota la memoria, che nei tempi del Conte di Cavour la sola Università di Sassari un anno abolita fu l'anno seguente richiamata in vita.

Sia pertanto quello che l'onorevole Tabarrini espone: vale a dire che il sistema della libertà e della concorrenza non si possa introdurre in Italia, per via, dirò così, di aggiunzione. E che perciò? Introducasi intanto fra gl'insegnanti, che già sono in cattedra, fra gl'Istituti e le Università che già esistono.

Non credo che il desiderio faccia velo alla mente, allorchè ravviso un pensiero assai vicino a quest'ordine d'idee nelle disposizioni di legge che l'onorevole signor Ministro Scialoja ci ha proposte, ed alle quali erano splendido commento le sue parole nella seduta di sabato. Egli dichiarava con incontrastabile verità, che non intendeva se non riprendere le tradizioni venerate e troppo lungamente interrotte del e antiche celebratissime Università italiane. E questo non si potrebbe ottenere se non restituendo gli antichi ordinamenti di quelle Università, il che vale restituire ai corpi scientifici una maggiore autonomia, una maggiore libertà di amministrare sè stessi.

Io so che s'inclina più volentieri da molti a promuovere l'introduzione del libero insegnamento mercè la concorrenza, che chiamerò individuale, ed a questa, nella proposta di legge che ci sta sott'occhio, è fatta una parte che certamente io non trovo soverchia.

Ma confesso che vagheggerei qualche cosa di più efficace, una concorrenza che arieggiasse piuttosto il sistema belga, che il sistema tedesco. Ognuno sa, che nel Belgio la gara dell'insegnamento ferve tra Università ed Università. Quando avete la fortuna di trovare in Italia qualche ente collettivo il quale abbia le sue radici stabili nello spirito municipale, potete sperare da esso assai maggiore vitalità di quello che possa fornire l'iniziativa ed i mezzi di cui dispongono individui isolati.

Non mi nascondo che a questa mia preferenza per il sistema della libertà alla belga, cioè per il sistema di concorrenza tra Università ed Università, tra Facoltà e Facoltà, alcuni contrappongono il timore, che, per le condizioni speciali del nostro paese, per la mancanza di opinioni mediane, la lotta diventi troppo ardente e gli Atenei diventino strumenti delle parti politiche. Se ciò fosse, ognuno vede qual danno ne verrebbe ai buoni studii. Da una parte della Chiesa pur troppo cercano farsi strumento le fazioni retrive, ribelli alla volontà della Nazione. Dall'altra, le opinioni liberali, anzi, il Governo stesso è spinto per naturale reazione a farsi un'arma degl'Istituti d'insegnamento contro il principio religioso. Quell'antagonismo quindi che nessuno più di me deplora, che è il mio più ardente voto il veder cessare, quell'antagonismo invece sarebbe reso più acerbo ed accanito.

Spero che mi si renda questa giustizia, che non isfuggo dagli argomenti contrarii, anzi li accenno con franchezza allorchè li vedo fondati nella realtà dei fatti. Nella materia di cui trattiamo, io scorgo, come assai spesso accade, una fonte di certi beni in quello stesso che per un altro verso è dannoso. Voglio dire che in quel numero di Università che mi sembra sia unanimemente riputato soverchio, si trova il riparo dal pericolo di antagonismi troppo ardenti ed assoluti nei quali si urterebbero le Università nel sistema belga, ove non ve ne fosse in Italia che una mezza dozzina al più. Da noi all'opposto, ogni scuola filosofica, ogni partito politico avrebbe il proprio campo d'azione, e si formerebbero così tra gli estremi centri abbastanza intermedi, da allontanare la maggior parte dei pericoli di violenti attriti.

Non dimentichiamo mai, o Signori, che la libera manifestazione del pensiero è un diritto passato definitivamente nella coscienza dello

società moderne. Se non gli si dà mezzo legale di esercitarsi, se gli si rifiuta la leale e legittima soddisfazione, si andrà incontro ad un danno ben maggiore, alla propaganda clandestina delle idee: e quando si entra nelle vie nascoste ed illegali, non sono i principii onesti, non sono le opinioni sane quelle che procedono più gagliardamente e fanno il gran numero di proseliti.

Mi duole di non potere nemmeno su questo punto delle minori Università, accettare il concetto che ho veduto svolgere nella dottissima Relazione, dalla quale è accompagnato il progetto di legge della nostra Commissione.

Essa vede di mal occhio le facoltà isolate; laonde, dal momento che essa si mostra convinta che non è possibile sopprimere nessuna Università, nemmeno le minori, anzichè restringerle in una sola Facoltà, propenderebbe a mantenere tali e quali, sebbene le chiami tistiche, quelle piccole Università, anzi ad aggiungervi qualche altro ordine di studii che ora non hanno. A me pare per l'opposto che, facendo convergere tutti i mezzi che in se stesse e nei luoghi dove sono, possono raccogliere, al miglioramento di una sola Facoltà, si otterrebbe sempre non ispregievole frutto per la scienza e per la cultura generale della nazione.

Tutto quest'ordine di considerazioni poggia, fa egli d'uopo di dirlo? sulla base della libertà e della concorrenza, sopra una certa vita propria e sopra il governo scientifico di se stesse concessi alle Facoltà universitarie.

Non domando provvedimenti radicali: so che le idee radicali facilmente degenerano in utopie. Delle leggi generali sulla pubblica istruzione ve ne devono pur essere; bisogna stabilire certe norme essenziali; i confini delle autorità scolastiche, le attribuzioni dei varii istituti e dei varii ufficii dell'insegnamento superiore ed universitario sono tutte cose che vogliono essere determinate. Non mi vedrete dimenticare nè il paese, nè i tempi, nè le tradizioni in cui son vissuto e cresciuto. Ma è tanto il bagaglio di leggi e di regolamenti di cui è fornito il nostro governo, da non mancargli nè i mezzi di vigilanza, nè i mezzi di assicurarsi dell'indirizzo e dei risultati degli studii, quando anche, pei rispetti dei metodi scientifici e per le discipline educative, concedesse larga iniziativa e libertà di azione ai Corpi accademici e meglio ancora alle Facoltà.

Sarebbero tuttavia assai scarsi gli effetti della libertà scientifica, come l'ho or ora accennato, se essa rimanesse scompagnata dalla libertà economica ed amministrativa degli istituti medesimi.

Intendo dire, toccando ad un altro degli argomenti principali contemplato in questo progetto di legge, della necessità di introdurre varietà di norme per ciò che concerne gli stipendi dei professori, la remunerazione dell'insegnamento. Poichè, senza recare offesa al rispettabilissimo ceto degl'insegnanti, mi sia lecito di rimpiangere altamente ch'esso pure sia stato ridotto ad una burocrazia.

Non ista a me l'insegnare a nessuno di voi, che in Germania gl'interessi pecuniarii delle istituzioni e del personale scientifico sono regolati secondo i principii più sani della libertà economica, e tutti possono osservare quanto questo abbia contribuito al vigore ed alla fecondità degli studii in quel paese. Talvolta un grave sacrificio di danaro per procurarsi un solo professore di merito superiore, è ridonato a beneficio di un'intera facoltà e di tutto un ordine di studii.

Allora si vedrebbe l'insegnamento, invece di essere ristretto, come lo è ora, in ciascheduna regione (se posso esprimermi così) universitaria, prendere un carattere nazionale, un carattere veramente italiano. Gli studenti seguirebbero ora in un'Università, ora in un'altra, i corsi, secondochè in ciascuna di quelle Università questi corsi fossero professati con maggiore dottrina, e in quel modo che meglio corrispondesse agli scopi che gli studiosi si proponessero di conseguire.

Le considerazioni che vi son venute esponendo, mi portano a fare buon viso a tutte le disposizioni proposte dall'onorevole Ministro, che mirano ad accrescere il potere delle Facoltà sulla direzione degli studii.

E sono lieto di trovarmi d'accordo coll'onorevole Senatore Scacchi quando opina, che alla Facoltà, come proponeva il Ministro, piuttosto che al Corpo Accademico, secondo l'emendamento della Commissione, convenga dare la designazione dei Professori.

Le ragioni di negare queste attribuzioni al Corpo accademico sono di ordine scientifico; ma assai più grave e di ordine politico sono quelle per le quali vorrei escludere l'intromissione d'ogni altro corpo estraneo, diciamolo

chiaro, del Consiglio superiore, tra le Facoltà ed il Ministro.

A molti pare guarentigia efficace di libertà ogni volta che si circondi gli uffici del potere esecutivo con un corpo consultivo. Convengo che sotto i Governi a dispotismo, cotesto potesse considerarsi il vero progresso e come la conquista di una libertà relativa, in quanto era un freno all'arbitrio sovrano.

Altrettanto non si può dire nel Governo nuovo che ci regge a vera libertà, nel sistema costituzionale. Ora noi non abbiamo se non due modi di assicurare la libertà rimpetto all'esercizio dei poteri pubblici; o affidare questi all'elezione popolare: oppure stabilire condizioni serie di responsabilità dei Ministri innanzi alla rappresentanza della Nazione. Se in un Governo costituzionale voi sottoponete gli atti del potere esecutivo, le deliberazioni dei Ministri, ai voti dei Corpi, che potete pur chiamare consultivi, essi finiranno sempre coll'imporre nel fatto le loro decisioni, la responsabilità diventerà necessariamente a poco a poco illusoria.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Quindi, o signori, io fo plauso, come diceva, a tutte quelle disposizioni proposte dall'onorevole signor Ministro, le quali tendono ad accrescere l'autorità delle Facoltà sull'andamento degli studi.

Non posso invece approvare le variazioni al progetto ministeriale proposte dall'Ufficio centrale. Questo, a parer mio, ben lungi dal porre ardito e volenteroso il piede per la via aper-tagli davanti dal Ministro, si ferma, indietreggia, e mira a riconsacrare l'azione di tutti quei poteri che si frappongono tra le Facoltà ed il Ministero. Altrettanto io devo dire dell'altro ordine di disposizioni che è pur uno dei principali di questo progetto di legge, cioè quello che si riferisce alla remunerazione degli insegnanti.

È certo un progresso quel che viene proposto, di ristabilire tasse universitarie, le quali abbiano per effetto di remunerare i professori secondo il numero degli studenti che sono iscritti ai loro corsi.

Ma io credo che questo passo sia molto insufficiente ad ottenere sia l'uno che l'altro degli scopi, ai quali accennava nell'ultima tornata con molta chiarezza l'onorevole Ministro. Il provento che si può sperare da queste tasse non basterà a procurare agl'insegnanti una rimu-

nerazione tale da dispensarli dal cercare miglioramento della propria sorte nell'esercizio di professioni più lucrative. Sarebbe invece sommamente a desiderarsi, come abbiamo udito con soddisfazione augurarlo dall'onorevole nostro collega Senatore Maggiorani, che la scienza e l'insegnamento fossero l'esclusiva occupazione dei professori.

Difatti, da quelle informazioni che ho potuto colla maggior cura raccogliere sulle condizioni degl'insegnanti in Germania, colà gli uomini che si dedicano all'insegnamento, non sono mai o sono ben di rado disturbati dall'esercizio di una professione; ed alquanto più, ma pure anche questi non oltrepassano quel numero che costituisce una semplice eccezione, partecipano alla vita politica.

Per questo però è necessario che gli uomini che dedicano tutta la loro vita alla scienza, possano nella scienza, nell'insegnamento trovare quelle condizioni che, per quanto materiali, nessuno può negare tuttavia abbiano una grande influenza anche nell'ordine morale ed intellettuale. I professori insomma devono essere messi alla pari con coloro che si dedicano od alla vita pubblica, od alle professioni liberali.

Ma per l'opposto, in quale inferiore e meschina posizione non rimangono essi gl'insegnanti, i quali pure abbiano per lunghissimi anni esercitato il loro ufficio con maggiore zelo e con maggior vantaggio degli studi?

Dunque anche per questa parte, quando mi accincio a dare il mio voto alle proposte ministeriali, io davvero lo fo piuttosto per incoraggiare il Ministero ed il Parlamento a procedere in quella via, che non perchè io possa dirmi contento di ciò che ora si fa.

Non rispondono nemmeno queste tasse d'iscrizione a quell'altro scopo a cui ha accennato l'onorevole signor Ministro, cioè a dare possibilità all'insegnamento privato di sorgere e di vivere. Infatti, Signori, la remunerazione che è data dagli studenti, non è che un'aggiunta allo stipendio degli insegnanti ufficiali, mentre il libero docente sarà obbligato di richiedere agli studiosi sovvenzioni molto maggiori.

Onde ci ritroviamo da capo ricondotti a quelle considerazioni dell'onorevole Tabarrini, che ho ricordate poc'anzi: ci ritroviamo, cioè a dire, di fronte a delle dichiarazioni, a dei desiderii di libertà d'insegnamento, di concorrenza dell'insegnamento privato; di fronte a

quei *liberi* docenti alla foggia germanica, ai quali mancano tutte le condizioni di vita reale. Ma alla mia volta io ripeto, che se è così difficile per noi la libertà individuale, lo sarebbe ben poco la libertà collettiva.

Di questa, se non il fatto con tutti gli effetti che gli sono proprii, abbiamo bensì la massima ed il nome, nel presente stato della nostra legislazione universitaria.

La legge Casati ha trovato ed ha lasciato sussistere, se non isbaglio, tre *Università libere*.

Senatore AMARI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Esse sono, credo, Ferrara, Camerino, Perugia . . . .

*Voci*. Urbino, Macerata . . . .

Senatore ALFIERI. Non vorrei in nessun modo offendere le degnissime persone degl'insegnanti in quelle Università: ma è opinione generale che esse per la scarsità dei mezzi di cui dispongono, non sono in grado di competere nel numero e nel valore degli studii colle Università dello Stato. Oltredichè, tutto il nostro ordinamento dell'istruzione superiore non le lascia libere se non di nome, e le costringe nel fatto ad una poco meno che perfetta uniformità di governo cogli istituti dello Stato.

Non è pertanto per quello che esse sono nel fatto, che io vi ricordo ora, o Signori, la esistenza delle Università Libere; ma per dirvi che esse rappresentano un principio già introdotto nella nostra legislazione. Non è dunque una rivoluzione, non è dunque nulla di radicale, ciò che noi vi chiediamo. Fate soltanto che il principio abbia applicazione sincera, seria, efficace.

Il fare che talune Università italiane sieno veramente libere e padrone di sè, non è se non ritornare a gloriose nostre tradizioni antiche.

Questa considerazione mi ha fatto ascoltare con singolare meraviglia ieri l'altro l'onorevole nostro collega Maggiorani, il quale vi additava poco meno che con terrore il fantasma del libero docente, precursore di tutto un insegnamento, pericoloso e spietato rivale dell'insegnamento governativo, apportatore allo Stato d'infiniti guai, e chi sa di quale estrema rovina alla patria nostra!

Dai suoi accenti, piuttostochè parlare del prossimo arrivo dei liberi docenti in piazza della *Sapienza*, chi fosse entrato in quel punto nell'aula pacifica del Senato, avrebbe dovuto supporre ch'egli profetasse fra dieci anni

l'apparire dei *Comunardi*, e dei *Petrolicieri* in piazza Colonna.

Ma davvero io non so quale pericolo vi possa essere a che tutte le facoltà dell'ingegno umano abbiano il campo aperto a manifestarsi, cosicchè tutte le attitudini della gioventù, tutti gli spiriti delle crescenti generazioni trovino le loro vie infinitamente diverse per abilitarsi a servire la patria in tutti gli ordini della civiltà e della scienza! La storia del genio italiano è la storia della libertà della scienza, liberamente insegnata.

Certo al Governo della repubblica Veneta non mancò un altissimo concetto della potenza dello Stato. Ebbene, nell'Università di Padova, che dal Governo della repubblica veneta dipendeva, non solo erano ammessi gl'insegnamenti in concorrenza a quelli compartiti dai professori ufficiali; ma quando da per sè non venivano degl'insegnanti liberi a porsi in confronto dei professori ufficiali, il Governo creava questi insegnanti di concorrenza. Galileo, mentre professava ufficialmente nella Università di Padova, ammaestrava pure in privato.

Ed allorquando vennero altri professori ad insegnare quella stessa materia in cui egli era maestro, non domandò già che fosse loro impedita la concorrenza, ma domandò bensì che quegl'insegnamenti fossero dati in altre ore e in altri giorni, affinchè gli studenti potessero egualmente assistere e a quelli, ed ai suoi.

Se la memoria non m'induce in fallo, anche il celebre storico, Francesco Guicciardini, non appena terminati gli studii, insegnò qual libero docente.

In Germania poi, tutti voi, miei onorevoli Colleghi, sapete meglio di me, che l'insegnamento libero ha dato tanta gloria a chi l'ha professato, ed ha procurato tanti benefizi alla scienza ed alla civiltà, quanti ne ha potuti dare l'insegnamento ufficiale. Fra gli altri nomi rammento quello di Savigny; ed ora abbiamo l'esempio dello Strauss, di cui davvero io non approvo veruna delle dottrine, ma che è, nell'ordine delle sue idee, certamente un luminaire della scienza.

Lo Strauss non è professore ufficiale, tuttochè abbia da ultimo esaltata la potenza ed il concetto dello Stato oltre ogni confine, al quale lo avessero portato le stesse dottrine del paganesimo.

A me fa dolore e timore insieme, il vedere uomini onorandi, uomini che è cagione di legittimo orgoglio per noi l'averli a colleghi, i

quali accoppiano tanto amore e sì zelante culto della scienza, con tanta, mi perdonino la franca parola, con tanta intolleranza e tanta ostinatezza di pregiudizii di fronte alla libertà.

Io mi domando, se nelle persecuzioni che hanno contristato la vita di tanti uomini di genio, nei quali s'incarnarono i progressi della scienza, non vi era altrettanto spirito di pedanteria scolastica quanto di fanatismo religioso.

Io non vorrei che oggidì, quando il genio perpetuamente novatore ed instancabile indagatore della umanità battesse alle porte dei nostri maggiori istituti, si avesse a scoprire che il tribunale della Inquisizione ha cambiato nome, ha cambiato dimora, ma che non ha cambiato nè la strettezza delle idee, nè la caparbia dei pregiudizii.

Io non voglio abusare della sofferenza dei miei colleghi, onde non mi farò a discorrere pel minuto di cose, nelle quali la maggior parte di loro, se pur non tutti, mi sono maestri.

Ma io non vorrei che questo augusto Congresso rivolgesse soltanto i suoi pensieri a regolare i metodi d'insegnamento. Se badiamo alla pubblica opinione, non credo si possa negare che essa non sia assai inquieta altresì circa l'indirizzo della pubblica educazione.

Le lagnanze sono universali circa la scarsità dei frutti che danno gli studii così come sono ordinati; e le lagnanze si fanno ancora più vive circa la mancanza d'ogni disciplina educativa, e il decadimento del carattere mora'e.

Eppure la gioventù accorre volentieri alle scuole, assiste assai numerosa dappertutto ove si aprono nuovi studii e s'innalzano nuove cattedre.

Ma del pari si vede il sentimento del dovere affievolirsi negli animi; si vede troppo spesso i giovani consumare in appassionate lotte partigiane, disperdere nei sogni di ardenti fantasie le forze del cuore e della mente, le quali, maturate nelle scuole, rinvigorite da severe discipline, darebbero robuste virilità al servizio della patria.

Alle inquietudini simili a quelle di cui cerco farmi interprete, non certo eloquente ma sincero, non mi sembra che rispondano i provvedimenti che ci vengono proposti. Non voglio fare di ciò motivo di rimprovero nè al Ministro nè alla Commissione. L'occasione si offriva bensì opportuna di rammentare da qual parte

si volgono con una certa angoscia i pensieri di tutte le persone assennate. Ripeto quello che dissi in sul principio: in questa materia, Governo e Parlamento devono soprattutto avere in mira di soddisfare i padri di famiglia, che sono i grandi consumatori di pubblico insegnamento.

Or bene, credete voi che i padri di famiglia possano tuttora star contenti delle guarentigie che il Governo ha cercato da tanti anni nel sistema degli esami ed in tutta quella congerie di leggi e di regolamenti per mezzo dei quali ha esercitato la più estesa autorità e la più minuta ingerenza?

No, o signori, l'insufficienza di cotesti mezzi è stata troppo a lungo e con tutta evidenza sperimentata. Non dico che gli esami speciali siano assolutamente inutili; ma quello che può far sperare un miglioramento negli studii è l'obbligo dell'assistenza ai corsi; obbligo, il quale trova una specie di sanzione nel pagamento della tassa d'iscrizione. L'onorevole signor Ministro vi ha esposto ieri l'altro gli effetti del pagamento della tassa d'iscrizione. Egli vi ha esposto il vero, ed io non posso che approvare le disposizioni di legge, le quali ripristinano nel nuovo progetto i principii consacrati dalla legge Casati.

Bisogna confessare, per quanto sia doloroso, che, nella generalità, i genitori in Italia sono poco solleciti nel vigilare sugli studii della prole. Manca da parte loro quel supplemento di cure insieme autorevoli ed affettuose, senza del quale vengono meno i mezzi di cui dispongono le autorità scolastiche per tenere i giovani disciplinati, assidui allo studio, lontani da abitudini di dissipazione e di ozio.

Di fronte a questi inconvenienti sarà, se si vuole, poco nobile affidarsi all'interesse materiale anzichè il fare appello ai sentimenti morali. Ma la natura umana è così fatta, e bisogna acconciarvisi. Non solo sull'animo degli studenti, ma tanto più sull'animo dei genitori, il pensiero di non lasciar perdere senza utilità una spesa come quella delle tasse d'iscrizione, avrà non poca efficacia. Questo sarà un potente incentivo pei parenti, affinchè scuotano la riprovevole inerzia nella quale troppo spesso rimangono per rispetto a quanto concerne g.i studii dei figliuoli.

Toccando pertanto gli interessi pecuniarii dei padri, si ha tutta probabilità di costrin-

gerli ad adoprare sull'animo dei figli tutti i mezzi morali di cui dispongono.

Eccomi giunto al termine della esposizione dei motivi pei quali concludo :

1. Coll'accettare tutte quelle proposte dell'onorevole Ministro, le quali tendono ad accrescere l'azione della Facoltà, a costituire una salda concorrenza d'insegnamento, ed a produrre quella varietà di metodo, che meglio si confà all'indole diversa della gioventù italiana;

2. Coll'approvare altresì che le tasse scolastiche siano ristabilite e regolate in modo da costituire un supplemento di remunerazione degl'insegnanti in ragione del numero degli alunni.

Ma non sarei consentaneo colle considerazioni che avete così benignamente ascoltate, se non dichiarassi, che questi non sono che i primi passi nella via della libertà e del progresso scientifico e civile dei nostri studii. I miei voti favorevoli saranno pertanto, più che altro, voti di incoraggiamento al Ministro per ulteriori e più sostanziali riforme.

Questa legge adunque io l'accetto, se è un avviamento; ma quello a cui miro è l'emancipazione scientifica dei corpi accademici, e prima e più di tutto, delle singole Facoltà. Io vagheggio per queste una vita poco meno che autonoma, tanto pel rispetto degli studi quanto pel rispetto della propria amministrazione.

Il riepilogo di tutto il mio discorso significa dunque, onorevoli Colleghi, che soltanto colla schietta e risoluta applicazione del principio della concorrenza negli istituti d'insegnamento superiore, noi possiamo nutrire valida speranza di vedere la scienza progredire e diffondersi, e la gioventù educarsi con quella svegliatezza d'ingegno e quella robustezza di carattere, le quali siano atte ad assicurare l'avvenire di questa patria che noi abbiamo avuto la fortuna di costituire una, libera, ed indipendente.

*(Segni di approvazione.)*

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore MAMIANI. Aveva domandato io di parlare.

PRESIDENTE. Ella avrà la parola al suo turno.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Nell'ordine delle dimande credo che il Presidente della Commissione avrebbe il diritto di parlare.

PRESIDENTE. In una discussione così grave non

ho potuto fare a meno di tenermi strettamente all'ordine delle domande nel concedere la parola. Il Relatore ha diritto di parlare quando vuole; ora se non la domanda il Relatore, la parola spetta al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandata la parola perchè, essendomi trovato, nelle principali questioni che si sono sollevate, in seno della Commissione nell'esame di questa legge, più sovente dal lato della minoranza, sento il bisogno di spiegarne al Senato le ragioni. E come esse sono complesse e formano un tutto, che ha determinato i miei giudizi, non ispiaccia al Senato che io le riprenda un poco dall'alto e risalga brevissimamente a qualche questione più generale, fra quelle che si sono agitate finora nell'insieme di questa discussione.

Il sistema del nostro insegnamento lascia evidentemente a desiderare, e ne sarebbe una prova il mutare o almeno il provarci di mutare, che noi stiamo facendo senza tregua da dieci anni, quando non ve ne fosse un'altra in quel che il nostro onorevole Relatore ha giustamente deplorato nella sua Relazione, cioè le opere che escono dai nostri torchi e tuttocìò che si desidera nella nostra vita pubblica, e nell'esercizio delle professioni, delle arti.

Ma di tutto ciò, a mio avviso, non è a meravigliare, essendo che l'ordinamento dei nostri studi si è fatto come si son fatti i nostri ordinamenti politici rapidamente e sommariamente, colla differenza però che la fortuna che ci ha aiutati a trarre dai nostri ordinamenti politici il maggior utile possibile, meno valida a fronte della scienza, di quel che non lo sia nella politica, non ha potuto aiutarci a ritrarre dagli studii gli stessi risultati.

Ognuno sa come il fondamento della nostra legislazione in materia universitaria, sia la legge Casati modificata da vari successivi regolamenti. Frutto di seri studi e dell'opera di uomini valentissimi, la legge Casati ha incontestabilmente dei pregi rimarchevoli. Ma fatta per uno Stato ancora piccolo e per un numero limitato d'Università, i difetti che poteva contenere, minimi e appena sensibili in quelle condizioni, hanno aumentato di proporzione e di evidenza nella sua estensione a tutto il Regno e nella sua applicazione a tutte le Università italiane.

Nel sovrapporsi alle altre antiche Università non ha sempre e tutto modificato con vantaggio; ma lascio questa parte che sta nell'ordine

necessario delle cose, e vengo a quel che è più importante. Applicata a tutta l'Italia, essa ha prodotto o per dir più giusto, per essa si sono prodotti due gravi inconvenienti: primo, di avere d'un tratto sanzionato e dirò così stereotipato un numero stragrande di Università come tutte Università governative; secondo, di avere stabilito in Italia senza discussione *a priori*, di fatto, l'insegnamento ufficiale esclusivo.

Noi dobbiamo provvedere a 26 Istituti o Università.

Ma, o Signori, chi ne darà mai gli uomini e i mezzi per fornirle e corrispondere all'impegno che abbiamo assunto?

L'istruzione superiore non può procedere per la stessa via che l'istruzione elementare ed anche secondaria. Per queste la cura principale deve essere di estenderle; ma per l'istruzione superiore il primo movimento di una nazione che vuole rigenerarsi deve essere quello di elevarla, il secondo di estenderla. Se voi cominciate dall'estenderla prima di elevarla, voi storpiate invece di perfezionare un'intera generazione. Noi abbiamo bisogno di condurre le nostre Università al livello di quelle delle altre nazioni; e perciò noi dobbiamo accumulare tutti gli uomini e i mezzi che abbiamo sopra pochi Istituti, direi quasi uno ad uno, perchè una sola buona Università ci darà certamente migliori risultati che tutte le nostre Università insieme. Essa ne darà il seme per produrne delle altre. Invece di 26 o 27 Istituti d'istruzione superiore per i quali manchiamo di professori, di gabinetti, di biblioteche, di tutto ciò che è necessario per renderle efficaci e produttive, noi dovremmo avere pochi Istituti completi intorno ai quali noi spenderemmo tutte le nostre forze: e così invece di produrre dei mezzo sapienti dei geni abortiti, o quel che è peggio, dei professori mediocri ed insufficienti, noi produrremmo una generazione di uomini validi per l'intelligenza che ne preparerebbero dei figli migliori.

Questo si sa, si conviene da tutti, mai *ma* ed i *perchè* impediscono che si faccia alcuna cosa per provvedervi: eppure se noi vogliamo innalzare il nostro livello scientifico, questa è condizione *sine qua non*.

Noi non abbiamo vera libertà d'insegnamento: e qui spiegherò fin da principio quel che io intenda per queste parole. Io intendo la libertà d'insegnamento, quando tutti i grandi princi-

pii, i grandi ordini d'idee trovano la loro libera manifestazione; ma più particolarmente io l'intendo quando la scienza si governa da se stessa, si svolge per opera propria, e per dire una parola consacrata dall'uso, quando ha la sua autonomia.

Vi sono due cose che io non ho mai potuto intendere, che facesse, che producesse direttamente il Governo, la scienza e la giustizia, per la ragione che sono queste che fanno i governi. Sottoposte all'azione e direzione del Governo, esse non sono più libere, perchè con la migliore volontà del mondo l'azione del Governo è essenzialmente politica, e questo carattere s'impone necessariamente a tutto quel che emana da esso. Ne volete voi una prova, che l'insegnamento ufficiale non è mai libero? Noi l'abbiamo data pochi mesi sono quando abbiamo votata l'abolizione delle facoltà teologiche. Io ho veduto dei Governi proscrivere le scienze economiche, noi abbiamo soppresso le facoltà teologiche; in tutti e due i casi sono Governi che fanno della politica a carico della scienza.

La nostra è stata buona politica. Noi facciamo benissimo a non immischiarci in cosa che non ci compete, ma là dove non facciamo bene è nel tenere gelosamente strette nelle mani tutte le Università presenti e future, nell'aver un insegnamento ufficiale esclusivo, dal che ne consegue che per una semplice misura di prudenza politica che abbiamo adottato ci troviamo a proscrivere dagli studi comuni, pubblici accessibili all'universalità dei cittadini lo studio della loro religione, della religione del paese, della religione dei nostri padri e che sarà quella dei nostri figli. Poichè, o Signori, in quelle facoltà che avete rinviato nell'oscuro e nell'ignoto stanno le sorgenti della morale che deve con più o meno intermediarii e a traverso più o meno gradazioni necessariamente educarli, essendochè in fatto di catechismo civile o politico che abbia notorietà e autorità, io non conosco finora che il Codice penale. Con questo io non ho voluto fare altro che giustificare una riserva che feci quando si è votata la legge per la soppressione delle facoltà teologiche, perchè in verità credetti che questa sarebbe stata l'occasione nella quale si sarebbe dovuto trovare un compenso a questa stranissima anomalia, per la quale credo che ci distinguiamo quasi soli fra le altre nazioni, che sono almeno, quanto noi, maestre di vivere civile, di libertà di coscienza

e di sapienza politica: ma soprattutto poi l'ho detto per dare una prova come non vi possa essere libertà nell'insegnamento ufficiale. E questo non è il solo caso nel quale questa verità si mostri manifesta. In ogni materia scientifica vi sono correnti d'idee varie ed opposte; il Governo, specialmente in quelle che gli sono affini, non può non avere una opinione e un interesse, e perciò non imprimere un carattere alla sua influenza quotidiana e diretta su quelle. Il Governo nella maggior parte di queste questioni non può essere neutrale come non può essere competente: e la scienza, per la sua azione, non può non prendere un colore, divenire politica e perdere quel carattere d'indipendenza e di libera espansione che si richiede per correre dietro alla difficile conquista della verità.

Per non parlare adunque di altre cose secondarie, noi abbiamo nel nostro sistema di istruzione superiore due gravi inconvenienti, cioè un numero infinito di istituti ai quali non possiamo supplire, ed un regime ufficiale esclusivo donde consegue la mancanza di quella che io solamente chiamo libertà, od a dir meglio autonomia dell'insegnamento e della scienza. E notate bene, o Signori, che in fatto di libertà, quando se ne vuole percorrere l'ardua e nobile via, bisogna percorrerla francamente e nel regime di libertà le migliori garanzie si trovano nell'iniziativa e nella responsabilità individuale e collettiva degli enti che vivono secondo le sue norme.

Del resto, quando io dico che noi abbiamo un insegnamento ufficiale, bisogna intenderci.

Io conosco tre specie di sistemi d'insegnamento, cioè; l'insegnamento libero autonomo come si pratica in Inghilterra; l'insegnamento ufficiale come si dà in Germania, al quale noi cerchiamo di conformarci, ed il sistema misto secondo il quale si governa questa materia nel Belgio.

Non ho bisogno ormai di dichiararvi le mie preferenze, voi le conoscete da quanto ho finora esposto. Posso però intendere che là dove si verificano certe condizioni quali esistono presso di noi e nel Belgio, dove forti e antiche istituzioni possono esercitare una preponderanza nella coltura intellettuale della nazione, posso, io dico, in questo caso intendere che lo Stato con tutti i mezzi dei quali dispone, entri nella concorrenza sempre però nel terreno della libertà. Questo è per me l'ultimo limite

che in un paese libero concedo all'azione dello Stato sopra la vita intellettuale dei suoi amministratori.

E ora che la moda è alle citazioni, permettete anche a me di citare il Belgio; questo piccolo paese che in condizioni simili alle nostre, si è tirato salvo ed ha dato prova di stabilità in situazioni così pericolose e difficili: credetemelo, per noi ne vale la pena.

Noi invece abbiamo adottato o almeno abbiamo creduto di adottare il sistema germanico. Ed io per quanto non tutto quel che conviene alla Germania convenga a noi, purtuttavia mi contenterei anche del sistema germanico. Dissi che tutto quel che conviene alla Germania non conviene a noi perchè quella equanimità che le sue condizioni morali permettono di mantenere al governo in Germania, non può avverarsi da noi, e perchè la Germania, per quanto in molte parti lo sia veramente, non ha le pretensioni liberali, che abbiamo noi. Ciò nullameno io l'ho già detto accetto il sistema germanico, perchè sarà sempre un tanto di guadagnato sotto ogni rapporto, in fatto di libertà sopra il nostro.

Sapete voi cosa sono le Università germaniche? Le Università germaniche sono altrettanti corpi morali, che vivono di vita propria, con particolari statuti, che godono speciali privilegi e diritti, che hanno fondi propri ed amministrazione propria. Sono suddivise in tante facoltà che eleggono i loro presidi. Hanno un Senato o Consiglio accademico che eleggono esse stesse con un rettore anch'esso scelto per elezione. Hanno la loro giurisdizione, le loro discipline, costituiscono infine un ente autonomo sopra il quale veglia un Procuratore del Re; anch'esso individuo notevole della provincia dove risiede l'Università e perciò con carattere locale. A questo modo, e nelle condizioni della Germania, io intendo anche l'insegnamento ufficiale: ma tra le Università germaniche e le nostre non v'ha nulla di comune: dove sono le Università germaniche da noi? Le nostre Università non hanno nè giurisdizione, nè possessi, nè amministrazione propria. Il loro Consiglio accademico, sta appena di nome nella legge, ma non ha nessun effetto; i rettori sono nominati direttamente dal Governo. La nostra Università non è organizzata, non è un corpo morale, non so se lo sia astrattamente in diritto, ma in fatto non lo è. In Italia, mi si permetta questa figura rettorica, quantunque non sia uso a farne, ma

in questo caso essa rende il mio pensiero, in Italia non c'è che una sola Università con un solo Consiglio accademico non elettivo che è il Consiglio superiore e con un rettore che è il Ministro. Io non conosco in Italia nulla che rassomigli alle Università germaniche, almeno per tutta quella parte che completa o meglio corregge e rende possibile in un paese libero e civile l'insegnamento ufficiale.

Le condizioni della scienza in questo stato di cose per me son cattive di fondazione; sottoposte alle esigenze inevitabili della politica, ai cambiamenti frequenti di direzione, e costantemente turbate da regolamenti od anche da leggi, perchè anche noi ne faremmo meno se queste Università vivessero di vita propria e con ordini stabili, essa diviene una vasta burocrazia, un ramo di più della pubblica amministrazione, e perde quell'originalità, quell'essenza propria che sono i caratteri indispensabili perchè possa germogliare e dare tutti i frutti che contiene e che possono attendersi da essa.

Tali sono a mio avviso le cause originarie che viziano il nostro insegnamento superiore, e che fino a che non vi si porti rimedio renderanno inefficace ogni altra riforma. Numero di Università, e ingerenza diretta governativa nella scienza, dal che consegue che il nostro insegnamento non è nè libero, come lo richiede l'insieme della nostra costituzione, nè ordinato stabilmente come lo richiede il suo buon andamento, nè portato a quel livello che richiede istantaneamente la nostra esistenza sociale e politica.

Era dunque in questo stato di cose che si attendeva una legge. Ne furono presentati due esemplari che non hanno grande differenza l'uno dall'altro, e di cui uno è quello del nostro onorevole collega il Ministro Scialoja, che stiamo discutendo in questo momento.

Chiamato all'onore di far parte della Commissione per l'esame di questa legge, io esposi fin da principio nel seno di questa quello che ho l'onore di esporre adesso, vale a dire, che io trovavo che nulla si faceva in questa legge per sciogliere le quistioni vitali del nostro insegnamento, e che per me sembrava che in queste condizioni sarebbe difficile di trarne quell'utile che se ne desiderava.

I miei Colleghi furono unanimi, almeno in parte, perchè non oserei parlare a nome di tutta la Commissione, in favore della libertà dell'insegnamento, a riconoscere che qualche

cosa sarebbe stato da farsi sul numero delle Università, esi convenne da tutti che era uno dei gravi impacci a produrre utili riforme nel riordinamento dell'istruzione superiore.

Per altro si osservò, che non essendo stata una tal questione sollevata dal Governo, non era affare nostro di sollevarla. Ora, io lo ripeto, per me questa è condizione sostanziale e necessaria di ogni tentativo di miglioramento che voglia farsi in questa materia: finchè non si trova il modo di ridurre il numero di questi Istituti, a segno che si possano in essi utilmente impiegare tutte le nostre forze, essi riusciranno tutti e sempre a niuno o a ben poco effetto.

Ciò è per me talmente vero che se appena me ne sentissi l'autorità, io farei una proposta al Senato e credo che non sarei neppure solo a sostenerla perchè anzi l'onorevole Senatore Alfieri mi ha prevenuto, nell'esprimerne il concetto, quella cioè d'invitare il Ministro a formulare un progetto per il quale si designassero cinque, sei, quattro (quanti si crede sieno necessari) centri di istruzione sui quali si potesse esercitare una piena e feconda azione, e le altre Università si lasciassero libere, lasciando loro quelli emolumenti e quei sussidii dei quali ora godono contro il corrispettivo di una certa sorveglianza o controllo, e sotto la garanzia degli esami di Stato.

Con questo progetto si scioglierebbero d'un tratto solo tutte le difficoltà perchè rimarrebbe allo Stato un numero d'Istituti limitato al quale esso potrebbe bastare, e noi rispetteremmo la vera libertà d'insegnamento: ma quel che v'ha per noi in questo sistema da non porsi in non cale è che noi faremmo tutto ciò senza ledere nessuno di quelli interessi che con poca nostra lode hanno impedito finora di giungere ad alcun risultato. Ma io so benissimo che per ora questi sono sogni e io non farò questa proposta perchè tutto mi lascia credere che non verrebbe accettata. Ma sono convinto che questa è la meta alla quale tosto o tardi necessariamente giungeremo perchè non vi è altra soluzione possibile per questa questione, ed io la ho accennata perchè sarei ben lieto, se dandovi l'occasione di portare la vostra attenzione sopra questa combinazione, io ne avessi ravvicinato l'accettazione e l'attuazione di un giorno solo.

Questa stessa legge in quel caso diventerebbe molto più facile, perchè l'abbondante ingerenza governativa che vi si contiene, ri-

marrebbe in quel caso giustificabile, nè sarebbe un'offesa alla libertà, perchè la libertà allora è al di fuori: ma portarla al didentro dell'insegnamento ufficiale, là è dove s'incontrano tutte le difficoltà che attraversano questa legge.

Ma mi avvedo di venire finalmente a trattare della nostra legge; e qui devo prima di tutto fare una dichiarazione; cioè che è stata principalmente questa convinzione, che senza porre ordine a queste questioni principali, in un modo o nell'altro, non si potesse addivenire a nessuna utile riforma, anche più che i dissensi parziali, la causa determinante che mi ha relegato nella minoranza della Commissione; poichè tutto, a mio avviso, è difficile ed instabile sopra un terreno che non sia nè ben praticabile nè ben fondato.

Fatta questa dichiarazione io rientrerò nel campo della legge. Si disse dunque che questa legge non aveva altre pretensioni, se non quella di far quel poco che si poteva per ora, che bisognava fare un passo per volta, e che questo è il sistema del regime costituzionale, infine si disse quel che si dice sempre e non sempre si fa. Ebbene io mi ci voglio pure accomodare; ma purchè questo passo sia fatto sopra di una via; purchè questa pietra che si aggiunge, serva a fabbricare qualche cosa e non si continui a fare quel che stiamo facendo in questo momento. La legge Casati ha accordate le più larghe libertà; la legge Matteucci le ha ristrette tutte; noi veniamo da capo a riaccordarle. Io desidererei che non si continuassero a lungo questi sottili provvedimenti per i quali *a mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili*: e ciò notate bene io non lo dico per vano gusto di critica, ma bensì perchè verrà in appoggio di alcuna mia proposta della quale vi parlerò in appresso.

Ho accennato più sopra alla difficoltà di conciliare il libero insegnamento con l'insegnamento ufficiale e governativo, ed è ciò di che io vado a darvi se non una prova, almeno una dimostrazione nella presente legge.

La legge che abbiamo sotto gli occhi presenta due punti principali; quello che riguarda la nomina, e la sorte dei Professori, e questa così chiamata (ma che non lo è propriamente e nel suo vero senso, quantunque sia fatto verso essa un passo con i liberi docenti), libertà d'insegnamento.

Per quel che riguarda i Professori, quantunque il progetto come è stato modificato dalla Commissione, sia riuscito affatto diverso dal concetto germanico, e da quello della stessa legge Casati, pure perchè più conveniente forse ai nostri costumi, mi sembra la parte meglio riuscita di questo schema. In sì ardua materia, se sarà fatta, l'esperienza deciderà.

Per quel che riguarda la libertà d'insegnamento, mi conviene in questa occasione di chiarire un equivoco che ho visto sorgere in questa discussione.

Non conviene scambiare a mio avviso, la libertà del pensiero, colla libertà d'azione; non bisogna scambiare la libera e larga espressione delle grandi idee, dei grandi principii, così individualmente come collettivamente, colla libertà materiale di fare un corso in un modo, o in un altro, o di seguirlo o non seguirlo. No, Signori, bisogna che sia ben chiaro che la libertà dell'insegnamento, ossia la facoltà di manifestarsi in tutte le grandi evoluzioni, e forme del pensiero concessa alla scienza per se stessa, senz'altro giudice che se stessa, non si può rimpicciolire, alla facoltà di poter formulare in un modo o in un altro un corso, o di poterne fare a meno.

È perciò che per me questa questione che si agita in questo momento in Senato, non è una questione di libertà d'insegnamento, meno come ho già accennato per la parte che riguarda i liberi docenti, parte che a mio avviso avrà pochi o nessun opponente, ma è una mera questione di metodo; si tratta della libertà di sciegliere il loro corso agli insegnanti, ed agli studenti di seguirlo.

Ridotta così alle sue vere proporzioni la questione, e posta nella sua vera luce per me, io amo la libertà, ma amo anche assai la disciplina e l'ordine. Ho visto e ammirato i miracoli dell'una e dell'altra. Ora io credo che l'ordine voluto per gli studi non possa essere il prodotto del giudizio individuale di ciascuno. L'ordine nelle Facoltà, nella maniera di seguire gli studi, è l'effetto di una lunga esperienza, di pensieri complessi e riflessi, infine di tanti elementi che ogni professore, e molto meno ogni studente, non ha le condizioni necessarie per conoscere *a priori* e quindi generalmente parlando deve essere stabilito per mezzo di un pensiero maturo, sperimentato, riflesso, e non dalla volontà d'ognuno.

Quando qui si è parlato di vincoli contro i quali si è tanto discorso; si sarebbe, a mio avviso, dovuto dire *ordine*.

Perchè de'vincoli, noi lo sappiamo tutti, chi può metterne degli efficaci agli studenti?

Quelli che metteremmo noi, non varrebbero certamente più di quelli che metterebbe il signor Ministro; i vincoli nons'impongono quando non v'è sanzione; e quando non v'è sanzione, non vi è vincolo.

Vi è una questione superiore all'idea di vincolare i giovani, ed è il sapere, se in un istituto dove essi vanno per essere iniziati, per seguire un corso di studi, non si deva cominciare per dir loro l'ordine con cui devono esser fatti, se questo non sia un primo insegnamento che debba darsi loro.

Quanto ai vincoli poi, quando pure fossero tali, ve lo disse ieri l'onorevole Tabarrini, non temete che i forti non li rompano. Dio sa se per il passato dei vincoli e dei freni nelle discipline scientifiche ed universitarie non ne aveva l'Italia: e ciò non le ha impedito di produrre i genii a centinaia. Vi auguro di produrre altrettanti con la legge Casati. Ma anche in questa forma così rimpicciolita io voglio fare larga parte alla libertà, e in verità lodo molto, lodo altamente l'onorevole Ministro del pensiero che ha avuto di cercare d'introdurre questa libertà, il più che sia possibile negli studi. — Ma non bisogna dimenticare ciò che fu detto da più d'uno dei nostri onorevoli Colleghi fin da ieri, che cioè le nostre Università adempiono due scopi, uno è quello di fornire alle carriere ordinarie giovani capaci ed idonei, l'altro è quello di dare il nutrimento necessario a coloro che vogliono dedicarsi esclusivamente alla scienza. Ora io credo che se per questi ultimi questa libertà sarà un ottimo regime, credo anche con gli onorevoli Tabarrini e Maggiorani che per fornire le carriere ordinarie, per venire in aiuto a quegli uomini che devono percorrerle, e che non ci facciamo illusione, studiano perchè lo devono fare, perchè questo forma il patrimonio della loro vita, ci vuole un ordine ci vuole qualcheda che garantisca il pubblico che questa gente percorse una strada razionale, una strada conosciuta tale, da darne fiducia che si possano affidar loro i proprii interessi e la propria vita.

Per queste considerazioni dunque, io proponeva nella Commissione, che l'insegnamento

dovesse distinguersi in ordinario e straordinario, non solo come un titolo di distinzione per coloro che lo esercitano, ma sibbene perchè l'insegnamento ordinario dovesse essere depositario di questo pane quotidiano di questa parte sintetica meno mobile della scienza, di questo tronco il quale è destinato a nutrire la vita sociale; all'insegnamento straordinario poi, compresi i liberi docenti, doveva essere, a mio avviso, serbato tutto quel campo che è distinto per le sue ramificazioni, per le monografie, per tutti quei rami della scienza, dei quali una parte è destinata a divenire tronco anch'essa, e l'altra parte spesso alla stregua del tempo o muore o si trasforma e cambia natura. Tutto questo, io dico, dovrebb'essere abbandonato appunto ai professori straordinari, e ai liberi docenti.

Lo stesso io diceva per gli studenti; ci avrebbe dovuto essere in ogni carriera una guida la quale conducesse quella massa di giovani, i quali senza pretendere di seguire quegli esempi o a fornire di quei voli dei quali ci ha tessuto ieri la storia l'onorevole signor Ministro, quella massa di giovani che studia per vivere, e che poi essa stessa fa vivere la società: intorno a questa guida avrebbe dovuto largamente svilupparsi il libero insegnamento. Questo sistema era, a mio avviso, atto a conciliare il doppio uso al quale sono in fatto destinate le nostre Università, a migliorare la scienza e a fornire le professioni: e nel tempo stesso evitava lo sconcio di fare e disfare, al quale accennava poco anzi, perchè, essendo questa una terza combinazione fra la legge Casati e il regolamento Matteucci, poteva essere ed è forse il risultato dell'esperienza fatta dell'uno e dell'altra: *in medio consistit virtus*.

Devo confessarlo che sul primo capitolo non riuscii a trarre la Commissione nel mio avviso.

Per i Professori prevalse l'idea che non ci dovesse essere distinzione di cattedre fra gli straordinarii e gli ordinarii; non vi dico gli imbarazzi che dovette superare la Commissione per conservare questa parità da un lato e mantenere dall'altro la distinzione; ma infine rimase fermo che i Professori ordinari e straordinari non si distinguessero nè per materie nè per diversità di categorie, ma solamente per una specie di gerarchia d'ordine, un titolo d'onore e di lucro personale.

Non fu però così per quel che riguarda gli studenti. La Commissione fu unanime nel rico-

noscere che un qualche limite ci voleva, quantunque fosse egualmente unanime nel riconoscere che la libertà di insegnamento al di là di questo limite è una vera conquista.

Se non fu unanime in questa ultima conclusione, almeno una gran parte di essa concese francamente in quest'avviso. Sopra questa via dopo molte discussioni, si venne fino al punto che la Commissione formulò un progetto di articolo il quale veramente raccolse i voti di tutti i suoi membri, articolo che conteneva questo concetto, vale a dire, che dovesse esserci in ogni Facoltà, un numero limitato di corsi obbligatorii circondato e completato dal libero insegnamento.

Ho voluto parlare di ciò, perchè se venisse in acconcio dovrei forse tornarvi sopra all'occasione della discussione degli articoli. Non vi starò a fare la storia delle tornate della Commissione; il fatto sta che una parte della Commissione, una metà che costituì la maggioranza per ordine di votazione, si divise da questa idea, ma solamente per accettare qualche cosa che le sembrava che fosse un equivalente, per accettare cioè una seconda serie di esami speciali non annuali, i quali dovevano compensare secondo essa quello che si perdeva per i corsi obbligatorii.

Io rimasi nella minoranza, perchè per me gli esami soli non rappresentano una garanzia.

Io vi confesso francamente che non darei certo la mia fede ad alcuno per l'esercizio di una professione (perchè non bisogna dimenticare che la laurea da noi abilita alle professioni), io non darei davvero la mia fiducia ad un professore di qualunque Facoltà o disciplina, del quale non avessi altra prova che l'esame che ha dato.

Avrò torto, ma l'opinione che io porto degli esami per quanti ne ho veduti e ne ho provati io stesso, mi portano a pensarla così.

Io credo che è un tutto insieme composto di esami e di corsi, che può solamente e deve dare per quanto è possibile, in queste materie una certa garanzia alla società dei giovani che dalla Università escono per prendere cura dei suoi più vitali interessi. Vero è, che questa tutela, questa guida è qualche cosa che dovrebbe esser fatta dai regolamenti universitari, là dove ci è una Università che ha vita propria; capisco, che è ben difficile che possa farlo utilmente il Ministro con norme generali e comuni a tutti, secondo il nostro sistema, nel quale è esso

che deve regolare tutto. Ma pur nullameno in questo stesso sistema che io deploro, io insisto su quello che io diceva: non vi è che una traccia, costante una specie di guida composta di studi, di corsi, di esami percorsi sotto una certa vigilanza, che possa produrre nell'opinione pubblica quella tale fiducia che fa ritenere con fondamento un uomo capace d'intraprendere ad esercitare una qualsiasi professione: ben inteso, sempre ad eccezione dei genii, dei quali non parlo, perchè i genii non si sottomettono a nessuna di queste leggi, e non sono neppure quelli che aiutano a tirare innanzi la vita ordinaria. Queste furono le ragioni per le quali io rimasi anche in questo punto nella minoranza.

Io credo che probabilmente i due pareri nei quali si divise la Commissione, riuniti insieme formerebbero una proposta che potrebbe ravvicinare molte opinioni e raccogliere molti voti, e che anche il Ministro potrebbe accettare senza grande sforzo, perchè non toglie nulla al suo sistema di libertà, che io accetto del resto di buon grado. Da quel che mi sembra lo stato delle opinioni, io credo che questa proposta quando venisse in acconcio nella discussione degli articoli potrebbe forse essere un mezzo per risolvere e definire questa difficile questione, che fin dalla discussione generale qui da due giorni agita e divide il Senato.

Però lasciatemelo dire anche una volta che, quando avrete fatto questo non avrete fatto nulla, se voi non trovate il modo per porre riparo ai due gravi inconvenienti che rendono impossibile qualunque riforma alle nostre Università; vale a dire, a ridurre il numero di questi Istitut', dei quali noi dobbiamo occuparci e a stabilire un ordinamento per cui queste Università abbiano una vita propria e non siano solamente altrettante emanazioni della nostra complicata amministrazione.

E intanto che questo si avveri per opera di provvisioni più efficaci, lasciate che io nutra almeno la speranza che nella progressiva discussione di questa stessa legge, il Senato vorrà trovar modo di far qualche passo in questa via, di spirare cioè un alito nella nostra vita universitaria, perchè il suo organamento e la sua economia siano più confacevoli allo svolgimento della scienza e ad un leale e franco sentire di libertà.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole Senatore Maggiore nel suo discorso di avant'ieri espresse la sua meraviglia, anzi il suo stupore d'avere

udita sostenere una cosa per lui tanto nuova e tanto strana, quanto la libertà degli studi nelle Università. Parve a lui che cotesta cosa fosse un parto di esaltata fantasia, e, pieno di benevolenza e carità verso di noi, espresse sentimenti di dolore e di turbamento dovendo combatterci vivamente.

La sua meraviglia ed il suo stupore cresceranno, ma il suo dolore sarà certamente mitigato, quando noi giungessimo a persuaderlo che i sostenitori di cotesta libertà degli studi, sono in Italia, anzi in tutta Europa, assai più numerosi di quello ch'egli ha creduto, e che non sono già fantasie meridionali, ma i più provetti, i più sperimentati educatori dei popoli civili.

Stimo mio dovere di farlo, per diminuire quel turbamento da cui fu preso nel vederci sostenere queste dottrine e quindi darò alcune notizie colle quali spero non di persuaderlo del principio che noi sosteniamo, ma di persuaderlo almeno, che questo principio è sostenuto da gente assai ragionevole, la quale lungi dal sostenere cose contrarie al buon senso, ha forse contribuito a scovrire le più grandi verità scientifiche di quest'ultimi tempi.

Io credo persuadere l'onorevole Senatore Maggiorani che noi siamo in ottima compagnia e noi lo possiamo assicurare che abbiamo piena fiducia con cotesta compagnia di giungere a convincere i più timidi, non mica con discorsi impetuosi, ma coll'eloquenza dei risultati dell'esperienza che in tutto il mondo civile si sta facendo della libertà degli studi nelle Università.

Fra le nostre file abbiamo molti cultori di scienze sperimentali e non è dunque da meravigliarsi che anche nel giudizio delle cose politiche e morali, noi preferiamo il metodo sperimentale. Perciò diamo molto valore agli ottimi risultati che principalmente in Germania, tacendo dell'Olanda, sono stati ottenuti dalla libertà dell'insegnamento e degli studii nelle Università.

Questi risultati hanno creato in Europa una opinione favorevole a quello che si è chiamato *sistema universitario germanico*, la quale opinione si è sempre più propagata.

Creda l'onorevole Senatore Maggiorani, che la mia meraviglia non è stata minore della sua, quando egli ha dimostrato ignorare, che da mezzo secolo circa, questa grande questione della libertà degli studii si agita e si discute

presso tutti i popoli civili e che la maggior parte dei pubblicisti che si sono occupati di istruzione pubblica, hanno giudicato l'esperimento della Germania come decisivo, in favore del principio della libertà dell'insegnamento e degli studii, e ne hanno proposto l'applicazione in maggiore o minore estensione. Io posso assicurare l'onorevole Maggiorani che i più dotti professori, i più dotti insegnanti dell'Allemagna, i quali sono ritenuti non solo come grandi cultori di scienza, ma come i più grandi pratici ed sperimentati educatori, attribuiscono a questa loro libertà degli studii e dell'insegnamento non solo il gran movimento scientifico e letterario, ma anche il gran movimento industriale che si è impossessato, direi, di quel paese. Essi attribuiscono lo sviluppo del carattere della loro gioventù a quest'uso della libertà di scegliere i loro studii; essi credono, che questa libertà ha guarentito ed assicurato la intelligente disciplina delle Università tedesche.

Ad onore del vero, privi di quel basso e ridicolo orgoglio di razza non si credono diversi dagli altri popoli, attribuiscono al loro sistema di studii la loro grandezza, e credono che lo stesso sistema applicato ad altre nazioni produrrà gli stessi effetti.

Spogli poi di qualsiasi gretto egoismo nazionale questi uomini fanno vive e calde istanze perchè il loro esempio sia seguito, giacchè essi amano il progresso intellettuale di tutta l'umanità, non esclusivamente della loro nazione.

Codesti uomini, come sarebbero Magnus, Clausius, Liebig, Hoffman, Wiedeman e Wierchow, ecc., ecc., caldeggiavano l'introduzione del loro sistema, sicuri che esso produrrà anche presso gli altri popoli il medesimo progresso intellettuale e gli stessi effetti industriali prodotti in Germania.

Io avrei desiderato, ma non mi è riuscito di andar a disseppellire nella stampa periodica del 1862 e 1863, due lettere che il Magnus ed il Liebig diressero al compianto nostro Matteucci rimproverandolo di avere troncato un tentativo di introdurre in Italia la libertà degli studi, e dimostrandogli il proprio convincimento non solo ma anche quello di tutti i dotti dell'Allemagna, che qualsiasi tentativo, qualsiasi misura per innalzare in Italia gli studii scientifici, riuscirà inefficace se non si incomincerà coll'introdurre la libertà degli studi nelle Università.

Ma non sono soltanto i tedeschi, o Signori, che giudicano buono il loro metodo, il loro sistema, ma anche gli altri popoli d'Europa.

I Francesi, i quali certamente non sono troppo proclivi a lodare le cose altrui, i Francesi anche prima dell'ultima guerra son venuti mano in mano in gran parte nell'opinione che il sistema di studi di Allemagna ha i suoi grandi vantaggi.

Nell'Accademia francese verso il 1870, da uomini competenti nelle scienze applicate fu dimostrato, che la concorrenza della quale l'industria francese ha oggi da temere, non è più l'industria inglese, ma l'industria germanica e quegli uomini di scienza hanno attribuito la superiorità incontestabile che la Germania ha preso nel movimento industriale, alla libertà degli studi nelle sue Università, libertà che riempie i laboratori di chimici e i gabinetti di meccanici e di tutte le scienze applicate, e li riempie per quell'impulso che viene dall'esercizio della libertà, e ne fa degli uomini non solo utili alle diverse professioni, e a tutti i rami della vita pratica, ma iniziatori di novelle industrie, di novelle fonti di ricchezza pubblica. Sono le Università che hanno dato grande impulso al movimento industriale dell'Allemagna, assai più che gli istituti politecnici.

Io potrei presentare anche all'onorevole Maggiorani un volume dell'inchiesta fatta in Inghilterra sull'avanzamento delle scienze; qualunque pagina svolgerà di quel volume, qualunque opinione ascolterà, sia di Tyndal, sia di Williamson, sia d'altri, troverà concorde il giudizio, che il sistema universitario germanico è superiore a quelli di tutti gli altri paesi d'Europa.

Ora io credo che gli Inglesi sono giudici competenti in questa materia, sono giudici certo imparziali. Saprà che l'Austria fino al 1848 aveva nelle Università quel sistema che abbiamo noi, sistema restaurato dal Matteucci; ebbene, nel 1848 l'Austria accettò il sistema germanico non solo nelle parti tedesche, ma anche nelle altre nazionalità che componevano l'impero austriaco, eccettuato il Lombardo-Veneto.

Ciò l'Austria fece, o Signori, senza introdurre gli esami di Stato, fuori dell'Università.

L'Austria, adottando il sistema degli studi della Germania (non dico il sistema degli esami, perchè di esame in Germania non c'è che l'ul-

timo finale), lasciò che l'esame finale fatto dentro dell'Università equivallesse all'esame di Stato ed abilitasse all'esercizio delle professioni, come fu ed è in Italia. Per il corso di medicina dell'Università di Vienna era prescritto che gli studenti dovessero fare un dato numero di corsi e prendere alla fine un esame generale.

Soltanto nella facoltà di diritto, dove i professori di giurisprudenza non amavano molto la lotta della libertà (e provenivano da tempi in cui nella scelta dei professori di giurisprudenza non si cercavano uomini molto simpatici al movimento liberale) si reagì contro questa libertà; ma essi non giunsero ad ottenere altra vittoria (e ne furono soddisfatti), che quella di introdurre una tappa, un altro esame a mezzo corso, ed introdurre cioè niente più, niente meno che quello che il Ministro attuale vi ha proposto nel suo progetto.

Sono alcuni anni che questo sistema vige nelle università dell'Impero austriaco, e fa ottima prova non solo nelle popolazioni tedesche, ma tra popoli tanto diversi d'indole, tanto diversi di grado di civiltà, quanto lo sono l'Ungherese ed il Boemo (e dico così per indicarli in massa). Trovino, o Signori, uno scrittore che parli di abusi, che parli d'inconvenienti di quel sistema; troveranno invece un'opinione unanime nell'affermare che le provincie dell'Impero austriaco si sono ridestate a nuova vita intellettuale e perfino nella piccola università di Innsbruck, si è svegliato tale amore negli studii che forse molte delle nostre grandi università avrebbero ragione d'invidiare. Potremo or dunque essere accusati di dir cose irragionevoli, contrarie al buon senso, quando diciamo di credere che quel che ha fatto buona prova nell'Impero Austro-Ungarico possa fare eziandio buona prova in Italia, dove gli studenti entrano nelle università con un grado di preparazione maggiore che non in molte provincie di quell'Impero e non inferiore a quello degli studenti appartenenti alla popolazione tedesca?

Aggiungete che la vostra Commissione è stata anche così timida che ha creduto insufficienti le garanzie del sistema germanico, il quale non prescrive che il numero dei corsi, e l'esame finale, e ha voluto introdurre una tappa intermedia non solo nella giurisprudenza, ma in tutte le altre facoltà. La Commissione

ha fatto di più; ha inoltre aggiunti gli esami speciali anche nel secondo periodo in guisa che siamo arrivati ad avere un sistema, come già dissi altra volta, assai più ristretto di quelli che vigono in qualsiasi altra parte d'Europa. Ma non è mestieri di andar a cercare oltr'Alpi dei sostenitori di questo principio della libertà degli studi, per trovare argomenti che ci possano scusare in faccia a coloro che ci vogliono perfino tacciare d'irragionevoli. Come dissi nella seduta precedente, questo movimento in favore del principio della libertà degli studi, questo convincimento che l'esperienza germanica aveva già introdotto negli animi, si manifestò in Italia, appena cominciò il primo godimento della libertà; nel 1848, i più insigni pubblicisti, i più insigni professori dell'Università di Torino cominciarono a sollevare la bandiera per introdurre in Italia la libertà degli studi e dell'insegnamento, con alcune modificazioni, le quali erano adattate alle condizioni speciali nostre, ed alla condizione che i nostri esami continuassero a valere come esami di Stato.

Citerò dei nomi, poichè intendeva di persuadere anche l'onorevole Maggiorani, che eravamo in buona compagnia; per lo meno eravamo in compagnia di gente che passa per assennata, con gente prudente, con gente che se non ha il senso comune, ha certamente il buon senso.

Citerò dunque alcuni nomi di questa eletta schiera, giacchè non si tratta di un individuo, ma di una schiera di uomini; il Rainieri, uomo di opinioni conservative, il Melegari, l'Albini, il Bona, il Bertini, il Cadorna, e tanti altri, sì insegnanti che pubblicisti, i quali fecero parte della Società d'istruzione e d'educazione. Ebbene, prenda tutti questi volumi della società d'istruzione e di educazione, saranno anche nella Biblioteca del Senato, li svolga e si convincerà del lento lavoro che fecero questi insigni uomini per infondere negli altri la loro opinione.

Sulle prime, spavento generale; ma poco a poco l'opinione guadagnò terreno, ed un bel giorno il Ministro Cibrario propose una legge simile a quella che fu detta poi Casati; e quando venne l'onorevole Casati al Ministero vide che quel progetto di legge non era che la espressione dell'opinione unanime di tutte le persone competenti del Regno Sabauda, e con

poche modificazioni lo sottopose alla firma del Re.

Leggerò un tratto del tanto benemerito professore Albini soltanto a titolo di ricordo storico, giacchè è bene rivolgere gli occhi in addietro. L'Albini nel 1849 diceva:

« Rammentiamoci che è all'aura della libertà che sorsero e prosperarono le Università d'Italia del medio evo; è all'aura della libertà lasciata alle Università di Germania anche sotto Governi assoluti, che esse crebbero a vita gagliarda e vigorosa e divennero centri di un'attività scientifica meravigliosa. Se le Università italiane andarono decadendo ne fu causa un sistema di pedanteria che si aggravò su di esse con una mano di ferro, e con vincoli e restrizioni di ogni maniera, volendo tutto disciplinare, le ha infiacchite, isterilite come piante a cui manchi l'aura vitale e la luce e il calore del sole. »  
E così continua a sostenere la libertà e l'introduzione del sistema germanico in Italia sino dal 1848-49.

Il popolo piemontese, gli uomini eminenti del Piemonte, non sono rapidi ai mutamenti di opinione, e bisognò lottare molto tempo. Si formò un'associazione, vennero altri che scrissero e propugnarono questa libertà. Io potrei leggervi tutte le discussioni che si fecero nei congressi successivi, presieduti ora da scienziati, ora da pubblicisti; finchè dopo 7 od 8 anni di queste animate discussioni l'opinione acquistò terreno nel paese, tanto che s'impadronì della mente di tutti i pubblicisti. Dire quanti uomini di scienza sostennero questo principio fino dal 1848 e lo vennero man mano sviluppando sempre, sarebbe opera assai lunga.

L'onorevole professore di filosofia Bertini, il quale, a dire il vero, fu il primo che espresse questo principio, l'onorevole professore Bertini, in una memoria stampata nel 1857, ripeté queste medesime idee e quasi con le medesime parole di alcuni articoli che aveva già pubblicati sino dal 1848. Ebbene, egli disse: « la libertà d'insegnamento, è formata dalla libertà di dare insegnamento, libertà di studiare e libertà di farsi esaminare da Commissioni governative. » E qui sviluppa come nelle università, dovrebbero esistere tutte e tre queste libertà e manifesta nettamente la sua opinione in loro favore.

Egli propose modificazioni al sistema germanico, cioè gli esami speciali.

Tutte le sue idee entrarono in quella che noi chiamiamo la legge Casati.

Credo adunque di aver dimostrato all'onorevole Maggiorani che noi siamo in buona compagnia, quando sosteniamo delle cose che hanno sostenuto e che sono sostenute tuttavia, da uomini abbastanza assennati come è l'egregio professore Bertini, come lo sono tutti quegli altri di cui ho citato i nomi; quando diciamo cose che sono già in uso, dirò, presso la maggior parte dei popoli civili e che sono anche consentite direi dagli insegnanti francesi. Aggiungerò che, durante la grossa ultima guerra, l'Accademia delle scienze creò una Commissione di uomini abbastanza seri ed abbastanza sapienti per proporre riforme nell'educazione e nell'insegnamento. E quello non era certo il momento di lodare le cose germaniche. Voi sapete che si giunse fino al punto di far servire la scienza per spargere la disistima sui nemici, fino ad andare a cercare certe origini sulle razze prussiane; ebbene, non ostante che i cultori di scienze cercassero di usare ogni modo per vendicarsi dei vincitori, pur furono obbligati a convenire che nell'ordinamento degli studi superiori il sistema germanico era superiore a quello seguito da loro.

Non hanno sinora fatto in pratica alcun mutamento, perchè, quando sistemi vecchi sono radicati in un paese, non è cosa così agevole il mutarli, soprattutto in Francia, la quale ha tanto slancio di movimento rivoluzionario, ma ne ha pochissimo nei movimenti di riforme.

Quando saremo alla discussione degli articoli, il Senato avrà la pazienza di udirci nuovamente; il Senato avrà la pazienza di udirci sostenere passo a passo questo principio della libertà di studi; allora dimostrerò ancora meglio scendendo a dettagli, che i limiti che la Commissione le accordò sono insomma così ristretti da non essere che l'ombra di quella libertà che è stata sostenuta dai più distinti pubblicisti; allora mi riservo di mostrare che cotesta libertà degli studi non è che convenga soltanto ai grandi genii, perchè i grandi genii si fanno strada dappertutto, ma è il metodo migliore per gli ingegni mediocri.

Quest'opinione non è farina del mio sacco; è da una discussione con alcuni dotti tedeschi che io dopo assennate loro osservazioni sul-

l'andamento degli studi, uscii convinto, che quelli che fruirono maggiormente di questa libertà di studi sono gli ingegni mediocri, intendendo giovani i quali sono volenterosi di studiare, non i giovani scapati, perchè coloro che non hanno nessuna volontà di studiare non li riduce affatto la disciplina universitaria quando non lo ha potuto la disciplina paterna.

Riguardo però alla legge attuale non è certamente questo il solo punto di vista da cui bisogna guardarla; non è solamente questo il bisogno al quale provvede; non è solamente per reintrodurre la libertà degli studi così assottigliata e diminuita, come è divenuta col progetto della Commissione; non è solamente questo lo scopo che si propone la legge. Essa si propone uno scopo ancora più urgente, dico più urgente, giacchè per introdurre nuovamente la libertà degli studi si sarebbe certo potuto aspettare; ma vi è un bisogno che si sente generalmente nell'Amministrazione della pubblica Istruzione ed è di togliere la difformità delle legislazioni.

Si può sostenere, Signori, che vi sieno Università più o meno ampie, con che in una sia sviluppata una Facoltà, in un'altra, un'altra.

Io sono tra coloro che sostengono che non per tutte le università debbano le Facoltà sovrapporsi l'una all'altra, in modo da formare delle figure uguali; ma gli obblighi degli studenti devono essere da per tutto gli stessi, perchè gli obblighi degli studenti costituiscono degli obblighi dati a cittadini per ottenere una data laurea, la quale ha degli effetti legali.

Or bene, noi nello stato attuale siamo in una condizione direi quasi singolare.

Gli obblighi degli studenti della Università di Napoli sono ben diversi da quelli degli studenti delle altre Università. Mentre nelle altre non possono entrare senza sostenere l'esame d'ammissione, nell'Università di Napoli, e savviamente, non hanno questo esame. Quando si ha la licenza, quella è già un esame di ammissione sufficiente.

Nel mentre che nelle altre Università si chiede l'iscrizione anno per anno, nell'Università di Napoli si è dispensati da tutto questo. Là non vi è nessuna iscrizione ai corsi, e non si risponde che agli esami.

Si è cercato di riparare a ciò, ma si è riparato stirando un pò, come si fa qualche volta per necessità, la interpretazione della legge,

si è voluto regolare l'ordine degli studi, regolando l'ordine degli esami, in modo che non potessero, cogli esami annuali, abbreviare questi corsi.

In altre cose abbiamo disparità. Infatti abbiamo la maggior parte delle Università Italiane, con un frantume di legge Casati in attività; giacchè tutto quello che non fu modificato dalla legge Matteucci, sopravvisse, ed altre Università nelle quali si applicano leggi diverse, per cui spesso ci troviamo in imbarazzo e non si sanno neppure le attribuzioni del Ministro, giacchè nelle diverse leggi non sono le stesse.

Questa dissonanza non può durare. A questo stato di dissonanza provvede l'articolo primo estendendo a tutte le Università la legge Casati, che è quella la quale altera meno lo stato precedente, e poi modificando la legge Casati in modo che possa adattarsi a tutti.

Io credo dunque che nel primo articolo che verrà in discussione ben presto probabilmente, noi non voteremo altra cosa che l'uniformità di tutte le Università e su questo richiamo l'attenzione del Senato; noi voteremo il principio che in tutte le Università gli studenti devono avere i medesimi obblighi, le varie autorità e le medesime attribuzioni.

Riguardo poi al modo di modificar questa legge, discuteremo agli articoli speciali. Per conto mio credo che la libertà degli studi che è stata accordata è molto ristretta, non credo che debba restringersi maggiormente; ma se alcuno ne farà la proposta, si discuterà ed il Senato delibererà.

Ma quand'anche dovesse uscire una legge colla quale si accordasse agli studenti una libertà anche minore, se è possibile, di quella che vuole accordar la Commissione, quand'anche si facesse questo, noi avremmo almeno il beneficio dell'uniformità in tutte le Università, beneficio grandissimo nello stato attuale della legislazione sulla pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. Gli onorevoli Senatori Mamiani ed Amari hanno domandato la parola. Essi vorranno rispondere probabilmente a quello che ha detto l'onorevole Senatore Alfieri. Forse per l'ordine della discussione, sarà meglio che essi prendano ora la parola, ed io parlerei dopo.

PRESIDENTE. Allora concederò la parola al Senatore Mamiani, ed ella parlerà dopo.

Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore MAMIANI. Come Presidente della Commissione per questo progetto di legge, ho stimato di dire anch'io qualche cosa intorno al medesimo. Per verità la Commissione, come fa sempre il Senato, ma in modo specialissimo in questo caso, ha studiato la legge con una rara ponderazione, diligenza e quasi direi minutezza. Con tutto ciò, e nonostante il buon zelo di tutti noi, la Commissione si è scissa e la frazione dissenziente è, non pure grande, ma quasi bilancia l'altra frazione. Ciò non dipende secondo me nè dal merito della legge, il quale agli occhi miei è evidente, e molto meno dalla persona insigne che in questo momento governa la pubblica istruzione; ma è una fatalità che la materia degli studi, suscita sempre delle discordie.

Mi ricordo (mi permetta il Senato questa confidenza) che il Conte di Cavour compiacendosi di dirmiche, quando vedeva la corrente politica un poco troppo veemente, metteva sempre su qualcuno per proporre una legge sull'istruzione pubblica. Allora, immediatamente i partiti si scindevano e battegliaavano e per molti giorni la politica riposava.

(*ilarità prolungata*)

Ho assistito solamente ai due ultimi discorsi facondi entrambi, i quali, a mio avviso si distinguono in due parti: l'una versa sulla larghezza di principii, l'altra su alcune applicazioni. Quanto ai principii dirò ai due ottimi preopinanti che ognuno di noi ha qualche idea in capo intorno ad essi e certamente, se paragoniamo la legge ai principii, la troviamo scarsissima. Avrei anch'io desiderato una legge per sapere se dobbiamo avere 22 università mal fornite forse, ovvero poche, ma solenni, ma gloriose di professori e di studi. Avrei anch'io desiderato per esempio che si pensasse agli studi perfettivi, dei quali ancora l'amministrazione non ha potuto darsi molto pensiero.

Le nostre università non sono, sotto sopra, che professionali; perfezionamento di studi scientifici, insegnamento della scienza per la scienza non ne vedo abbondanza; e così potrei andare definendo molte altre parti importantissime alle quali la legge neppure fa allusione.

Ma, signori miei, qui bisogna scendere un po'da quell'altezza invidiabile e sempre utile, dirò, ad aversi in veduta. Nel fatto i due preopinanti hanno espresso idee gravi,

faconde, succose, degnissime di considerazione; ma l'onorevole Ministro ha avuto, se non mi sbaglio, un concetto molto più modesto, molto più particolare, e lo rilevo anche dal titolo della legge che egli ha chiamato: *modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859*. Dunque restringiamo le ali ai grandi voli, e stiamo ai termini di questa legge tutta particolare; e veggiamo se ristretta com'è, non volendo provvedere che ad alcune cose, tuttavolta meriti la nostra considerazione ed approvazione. Io comincio dal dichiarare che l'approvo intieramente, salvo quei piccoli particolari nei quali ciascuno serba speciali opinioni.

Ma innanzi di fare una molto semplice e breve rassegna, che l'ora è tarda ed i signori Senatori non hanno tempo di fermarsi ad udire il mio povero discorso, mi conviene dire qualche cosa sopra un particolare toccato dal Senatore Alfieri. Egli non approva ciò che la legge stabilisce, secondo la proposta della maggioranza della Commissione, che il consiglio superiore intervenga cioè fra il signor Ministro e la nomina dei professori; ha detto che in un sistema di libertà, in un sistema statutale come è il nostro, bisogna al contrario che i Ministri abbiano libera la mano perchè sovra di essi pesi la responsabilità intera. Le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Alfieri, hanno certo assai peso; io però gli risponderei in due modi: il primo, che il Consiglio superiore è corpo consultivo, come lo dice il suo nome, quindi non pretende nè ha mai preteso di tagliare i nervi al Ministro e di esonerarlo dalla sua responsabilità; il Consiglio superiore assume soltanto quest'ufficio, come si suol dire, di consigliarlo, non perchè il Ministro abbia bisogno di consigli, ma per presentargli delle notizie speciali ed esatte e pareri assai maturati di principî normali e di applicazioni.

Qual è quel Ministro il quale, avendo pure un grande ingegno e un vasto sapere come il Ministro Scialoja, presuma d'intendersi di tutte le scienze? Ora gli studi e le scienze ai di nostri si spezzano, quasi direi, si frantumano ogni giorno più; le specialità diventano tanto speciali, mi scusino questa sorta di bisticcio, che è impossibile all'uomo individuo, il poter giudicar bene delle persone migliori, nell'infinita diramazione nella quale la scienza oggi si divide e moltiplica. Ora il Consiglio superiore

è precisamente composto in guisa da rappresentare la più parte di quelle specialità, ed il consiglio superiore è eziandio composto di membri ragguardevoli, se mi è lecito dirlo, raccolti da tutte le parti d'Italia; quindi il Consiglio superiore riluce di queste due condizioni eminenti di buon consigliere, competente ed imparziale. Queste parole doveva al Senatore Alfieri, pel particolare che egli significava, ma ci si potrà tornare quando il testo della legge porterà innanzi questa materia.

Ora dirò pochissime altre parole per rendere ragione ai miei illustri colleghi del perchè io approvo la legge. Io l'approvo intieramente, considerando che essa arreca tre benefizii evidenti e immediati. Dell'uno parlò di già il preopinante signor Senatore Cannizzaro, cioè a dire, che questa legge unifica negli studii le nostre provincie; l'altro ieri il Senatore Tabarrini, illustre mio amico obbiettava e diceva: perchè questa smania di unificazione? Possono benissimo le università avere metodi diversi e forse anche qualche disposizione legislativa diversa.

Non nego ciò, e non sono mai stato fra gli amici delle violente unificazioni, ma qui il caso è diverso. Io avendo l'onore di sedere nel Consiglio superiore veggo tutti i giorni questo singolare conflitto; le leggi non sono affatto uniformi e invece sono uniformi, anzi identici, i regolamenti; ma i regolamenti sono fatti per spiegare le medesime leggi, quindi, o mutare anche quelli e recare altri disordini, o accettare la unificazione legislativa. Io sto in questo caso per l'unificazione. Ecco un vantaggio che abbiamo da questa legge molto modesta e molto particolareggiata. Secondo vantaggio è quello, di levare i professori straordinarii da una condizione, mi permettano di dirlo, insopportabile; è una delle cose meno lodevoli certo, per non dire la più difettosa, della legge che si domanda Casati.

Oggi come stanno le cose, un professore straordinario può insegnare molto bene 10 o 12 anni, 15 ancora e sempre rimane a discrezione del Ministro ed ogni anno può essere dimesso senz'altro compenso. È egli possibile sperare che gli uomini di scienza si dedichino di cuore all'insegnamento, quando innanzi a loro vedono sempre incertissimo l'avvenire? Ma la stessa dignità, non che l'interesse dell'uomo, vi osta! Ora a ciò provvede abbastanza la legge presentata dal signor Ministro Scialoja. Mi pare,

se non m'inganno che le poche parole dettevi ora intorno a tale proposito, tornino sufficienti a convincervi dell'utilità di questa legge.

Ma v'è una terza utilità evidente e di gran rilievo che è quella di aver richiamato in vigore una parte della legge del 1859, una delle più lodevoli e che fu messa in un canto per non so quale fatalità, forse economica. Il fatto è che questa legge torna nel suo valore l'istituzione dei liberi docenti.

Qui si è fatto una tale apoteosi della libertà rispetto agli studi, che è impossibile ch'io trovi anche nel profondo seno della retorica qualche figura, qualche fiore da aggiungere a quella stupenda ghirlanda. Io mi rallegro sempre coi difensori di qualsia libertà, perocchè ho sempre combattuto per lei, quindi godo che sia di nuovo introdotta nelle nostre università l'istituzione dei liberi docenti. Simile istituzione ebbe un valentissimo combattitore nel Senatore Tabarrini e la principale obbiezione sua, che mi sembra sia stata anche oggi ricordata da talun altro, si è che appena abbiamo professori da fornire le nostre 21 o 22 Università; come dunque si pensa che possano venire parecchi altri a far valida concorrenza a quelli che si vogliono chiamare insegnanti ufficiali? Questo è un impossibile direi, aritmetico.

Però, mi perdoni il degno Senatore, se proclamata la libertà d'insegnamento (intendo l'istituzione dei liberi docenti,) noi non ne avremo dei valenti, he! il paese in fondo lo dovrà incolpare a se stesso.

Sarà l'inerzia degli studiosi, sarà la poca voglia di battere una carriera, che certo oggi dà più gloria che danaro.

Ma finchè la legge non lo concede, finchè la legge chiude le porte delle 22 Università ai liberi docenti, è troppo giusto che il paese, che gli studiosi incolpino la tirannia della legge.

Dunque non vi fosse altro merito che negativo, è profittevole quanto mai che la legge possa dire: quanto a me, non lo impedisco; ma vi è di più. Poco fa v'era chi mormorava, e guardando ai principii, mormorava, con ragione, contro l'insegnamento nostro, che sottosopra è insegnamento ufficiale: è il Governo che garantisce ai sudditi del Regno, mediante danaro che i sudditi pagano, una certa dose d'istruzione, una certa abilità in coloro che seguono le liberali professioni.

Or dunque se vi è sistema al mondo che abbia d'uopo di liberi docenti, è per lo certo l'insegnamento ufficiale; perchè l'insegnamento ufficiale senza quella poca di remora, senza quel poco di stimolo e di riscontro che può trovare nei liberi docenti, non si può negare che potrebbe sdruciolare a poco per volta nella pedanteria dei metodi, ed anche nella intolleranza di certi sistemi.

Vi è di più ancora. Nel nostro metodo insegnativo i Professori insino a qui non hanno un grande avvenire innanzi a loro. Qual meraviglia se parecchi si addormentano sulla cattedra? Nessuna meraviglia, quanto a me. Bisogna a tutti gli uomini presentare il lor bastone da Maresciallo; e giova immensamente che sempre lo abbiano innanzi agli occhi; ma quando uno non vede nemmeno quello di Colonnello, piuttosto riposa i suoi giorni, e come dico, se non si addormenta cogli occhi, si addormenta volentieri collo spirito sulla cattedra assicurata e perpetua.

Ma i liberi docenti sono fatti per isvegliarli: i liberi docenti fanno intendere ai giovani che talora vi è qualche cosa di meglio da insegnare, di quel che fa l'insegnante ufficiale.

In ultimo, dirò, che questa insufficienza assoluta di professori capaci di occupare le cattedre di libero insegnamento, non è così grande, così completa come forse lo credono alcuni dei nostri degni colleghi. Prima di tutto dirò che l'esperimento non è fatto perchè la legge Casati col suo bellissimo articolo, con la sua bella istituzione del libero insegnamento non è stata in piedi, non ha avuto vigore che per un paio di anni circa, benchè in quel paio d'anni io sia stato testimonia che già nell'Università di Torino, si ebbero notabili risulamenti da tale sistema. Io ho veduto co'miei propri occhi un professore ufficiale perdere tutta la sua scolaresca in pochissimi giorni, e correr tutti ad ascoltare le lezioni di un libero docente; e questo miei signori, accadeva dopo pochi mesi, che la legge era stata proclamata.

Abbiamo dunque un poco più di fede nel genio italiano e nella libertà; ma qui di nuovo chiudo le mie labbra perchè nulla posso dire di più splendido, di più completo sulla libertà stessa di quello che è stato detto con mia grande soddisfazione da più d'uno degli opposenti e singolarmente dal Senatore Alfieri; ed ho riconosciuto in lui, con vivissimo compiaci-

mento, il discendente dell' autore della *Tiranide*, il nipote di colui che formulava la massima « libera Chiesa in libero Stato. »

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore AMARI, *prof.*, *Rel.* Io pure ho domandata la parola piuttosto per dare degli schiarimenti speciali, che per entrare veramente nella discussione della legge; prego perciò l'onorevole Bellavitis di cedermi per un momento la parola qualora il Senato me la concedesse, avuto riguardo ai doveri che ho da compiere come Relatore.

PRESIDENTE. Il Senato non ha nulla in contrario, ella può parlare.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relat.* Signori, avendo scritto la Relazione sulla presente legge io mi sono astenuto dal prendere la parola prima d'ora; ho notato diligentemente tutto ciò che si è detto da varii oratori pro e contro la legge, e mi sono riservato fin da principio di riassumerlo al fine della discussione e di esporre al Senato, tanto le nuove considerazioni che si presentassero alla Commissione, quanto le mie proprie. Ma nei discorsi degli onorevoli Senatori Alfieri e Vitelleschi io ho sentito delle cose che a mio avviso non appartengono propriamente all'argomento della legge, e alle quali perciò io mi credo in dovere di rispondere. L'onorevole Senatore Alfieri nel suo discorso egualmente forbito ed elaborato, ha avuto la bontà di toccare le cose che io ho rassegnate nella mia Relazione, e di dirne delle parole cortesi, ma poi mi ha attribuito un'opinione che io forse posso avere male espressa nella Relazione, ma che certamente io non ho avuta.

L'onorevole Senatore Alfieri mi ha accusato di volere concentrare gli insegnamenti delle facoltà nelle piccole università; almeno così mi parve di sentire; ora se ben ricordo, io nella Relazione dissi espressamente che non bisognava sostituire le facoltà alle università, io dissi che le facoltà rimanendo isolate sentono freddo e spesso muoiono: epperò mi pareva che in generale si dovesse piuttosto promuovere e favorire le università che le facoltà; ma quando circostanze imperiose come quelle in cui viviamo in Italia avendo sì grande numero di università, ci obbligano a restringerci un poco, allora è miglior consiglio formare una o due facoltà complete. Io aggiungeva che il provvedimento proposto dall'onorevole signor

Ministro, cioè a dire che queste facoltà non si facessero mancare degli insegnamenti sussidiari, sia di scienze sia di lettere, era opportuno precisamente per questo, che le due facoltà riunite in una Università, avessero costituito un centro di studii abbastanza grande per vivere di vita propria.

L'onorevole Senatore Alfieri crede che nelle nostre Università, non potendosi diminuirne il numero, si debba piuttosto riparare rendendo libere alcune di esse. Credo che la memoria non lo abbia ben servito quando ha detto che le università che noi abbiamo, cioè a dire, (secondo lui) Camerino, Perugia e Ferrara, erano nate dopo la legge Casati.

Il vero è che noi abbiamo cinque Università libere, ossia quattro libere affatto ed una di natura mista, la quale per gli effetti che considera il Senatore Alfieri si potrebbe chiamare libera essa pure; poichè alle tre che ho nominate, va aggiunta l'Università d'Urbino e quella di Macerata. Ora, tutte queste cinque Università preesistevano alla legge Casati. Tutte appartengono alla classe delle Università minori nate in tempi più o meno remoti, anteriori sempre al nostro secolo e quella di Macerata in particolare risale al XIII secolo.

Ora, queste Università precisamente furono quelle per le quali si adottò il temperamento che l'onorevole Senatore Alfieri predilige e al quale mi pare si accosti l'onorevole Vitelleschi: furono lasciate in pie' dai Governi sorti nella rivoluzione del 1859, e i Comuni o le Province ne assunsero la spesa; se non che, per Macerata il Governo italiano continuò a pagare la dotazione che soddisfaceale il Governo pontificio, in compenso di proprietà incamerate.

Nè mi pare esatto da un altro canto il concetto dell'onorevole Alfieri, che cioè queste Università non si abbiano a ritenere assolutamente libere, perchè sono regolate dalla legge Casati.

Certamente le disposizioni generali della legge Casati, cioè a dire, la vigilanza generale del Governo, la potestà generale sull'insegnamento si adottano, si estendono in quelle Università, e il Governo non potrebbe mai rinunciare a questo suo diritto, senza mettere in pericolo la sicurezza dello Stato e trascurare la pubblica morale e i grandi interessi della scienza. Ma queste Università hanno ciascuna il

proprio statuto. Io ho qui molti di questi statuti, nientemeno che sono deliberati da chi paga, cioè a dire; qui dalla Provincia, là dal Comune, e poi semplicemente si rassegnano al Ministro, appunto perchè veda se vi sia alcuna cosa contraria agli ordinamenti generali, e si approvano con una lettera ministeriale, nemmeno con decreto. Noi abbiamo dunque in casa l'esperienza delle Università libere, e se si adottasse l'espedito che è stato suggerito, cioè, che le altre Università, chiamiamole minori, si ponessero in circostanze analoghe, noi non avremmo fatto altro che replicare lo stesso fatto.

Ora, io debbo dirlo, mi pare che l'esperienza di queste nostre Università libere non abbia dato risultati tanto splendidi da invitarci a porre altri istituti nelle medesime condizioni.

È vero che l'onorevole Alfieri diceva: Io non mi spavento di nessuna opinione per estrema che sia, io concederei tutte le libertà ed in tutto; ed è anche vero che poi egli faceva una restrizione per biasimare in certo modo i nostri studenti. Evidentemente, sebbene non lo dicesse in modo esplicito, egli ha voluto accennare alla dimostrazione di alcuni studenti in occorrenza della morte del Mazzini; e ne ha tratto argomento per supporre uno spirito pericoloso ed una tendenza a forme di Governo diverse dalla monarchia costituzionale.

Io, o signori, debbo dire che quella dimostrazione non va interpretata altrimenti che come un omaggio reso alla memoria di colui che sostenne per 40 anni il principio della unità della nazione; e non v'è bisogno di supporre che lo stesso omaggio volesse rendersi a tutte le altre idee politiche del Mazzini. Perciò, io non posso ammettere questo pericolo che presenterebbero i nostri studenti.

D'altronde, ricordiamo la prima nostra età, e perdoneremo agevolmente qualche esagerazione.

L'onorevole Senatore alludeva poi al sistema belga, al sistema delle Università libere istituite con principii che non sono quelli dello Stato.

Questo stesso esempio delle Università belghe, era anche accennato dall'onorevole Senatore Vitelleschi, ed io confesso che mi era disposto a combattere per quanto io potessi, il partito di condurre alcuna delle nostre Univer-

sità alle condizioni di alcune di quelle del Belgio.

Ma i due onorevoli preopinanti che sono ottimi cittadini italiani e Senatori del Regno, si sono fermati a quel punto, hanno considerato e l'uno e l'altro, che nelle condizioni attuali di Italia sarebbe sommamente pericoloso e forse anche sconveniente di andare oltre; si sono contentati di far quel voto che tutti qui ripetiamo volentieri, cioè che si progredisca sempre nello insegnamento libero, e che si faccia un passo avanti colla presente legge, ma non si arrivi a nessuno di quei sistemi che potrebbero produrre urti nello Stato.

A questo proposito poi debbo ricordare che non mi pare mica che l'insegnamento libero che noi abbiamo, sia così impotente da non dare quei vantaggi che gli onorevoli preopinanti si promettono dalle Università libere. Perchè la libertà dell'insegnamento si sviluppi ampiamente, non è mestieri di Università indipendenti dal Governo. I liberi insegnanti ammessi dalla legge Casati ed esercenti al di d'oggi in parecchie Università ed assai più che altrove in quella di Napoli, possono sviluppare le scienze in tutti i modi che vogliono e che loro sembrano più acconci a sostenere a loro piacimento, quelle ch'essi credono verità della scienza e un tantino anche gli errori.

Sì, o Signori, la libertà d'insegnamento che dà la legge Casati, e che ora è un poco rinforzata dalla presente, può soddisfare ad ogni più caldo amatore dell'insegnamento indipendente. Se essa sembra limitata, non è che per l'effetto legale dei corsi, cioè che valgano nel conto degli studii universitarii: e il limite ad altro non si riduce che a guarentigie della dottrina del libero docente, ed allo insegnamento in città dove abbia sede una Università, onde il rettore possa verificare se le lezioni siano date veramente.

A questo proposito, affinché si renda ad ognuno il biasimo o la lode che si merita, io debbo aggiugnere che il libero insegnamento non fu mica distrutto dal Regolamento Matteucci, come comunemente si dice. Il libero insegnamento fu conservato in quel Regolamento. Se non che fu reso un poco più difficile, per il congegno adoprato allora nella distribuzione dei corsi. Secondo la legge Casati il corso si può fare presso gli insegnanti ufficiali, come presso gli insegnanti liberi. Il Regolamento

Matteucci, il quale sopprime le retribuzioni dei corsi, vi sostitui dei diritti d'iscrizione annuale, e provide, che gli studenti ai quali facessero i loro corsi presso liberi insegnanti, ripigliassero alla fine dell'anno tante parti proporzionali del pagato dritto d'iscrizione, quanti corsi avessero fatti presso l'insegnante libero. Di modo che l'insegnamento libero non fu sospeso, ma difficoltà, e il vero impedimento fu il basso prezzo delle iscrizioni, perchè tornava parte sì piccola al libero insegnante, ch'egli non sarebbe stato retribuito in proporzione del merito e delle fatiche.

Ho voluto ricordare queste cose e concludo col dire che l'espedito che a prima vista potrebbe parer comodo, cioè che un gran numero di Università fossero abbandonate dal Governo e rese corpi autonomi, mi pare di una esecuzione, per lo meno tanto difficile, quanto quello di sopprimerle. Perchè certamente il Governo abbandonando questi istituti, e lasciando ad ognuno la dotazione che ha, non farebbe altro che accrescere di un terzo, per lo meno, le sue spese per l'insegnamento superiore, le quali spese sono abbastanza gravi. Dunque io credo che se noi avessimo trovato in Italia Università autonome con patrimonio proprio e proprii amministratori, avremmo fatto bene a non toccarle; ma poichè queste non esistono, il Governo non potrà sbrigarsene con darle alle province ed ai Comuni, i quali potrebbero volerle o non volerle; ad ogni modo non sarebbero capaci nè di mantenerle nè di reggerle con istituzioni proprie, dando loro tutta quella virtù che deve informare le Università autonome. A me pare che sia da rinunciare a questo partito e da aspettare che l'avvenire ce ne presenti qualche altro migliore. Intanto si mantengano le Università nostre, come si è fatto fin qui, e si cerchi di ravvivare gli studi.

Come ho detto, quando sarà vicina la chiusura della discussione generale, mi riservo di riassumere tutto quello che si è detto e di esporre le ragioni delle proposte della Commissione.

### Presentazione di progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena;

Spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872;

Maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule;

Approvazione della convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce;

Spesa straordinaria di L. 1,140,206 10 per indennità dovuta a cagione di mancata esazione dei dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone;

Istituzione delle Casse di risparmio postali;

Affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate;

Vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno;

Formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni fabbricati;

Autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna;

Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

Pregherai il Senato a voler trasmettere a norma del suo Regolamento, alla Commissione di finanza i progetti di legge che si riferiscono a maggiori spese.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici, meno quelli che per la loro specialità, secondo la domanda dell'onorevole Ministro, saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza.

### Ripresa della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione, e la parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore BELLAVITIS. Era mia intenzione di sottoporre al Senato un mio convincimento, ma ciò diviene anche più difficile dopo le eloquenti e vigorose parole dell'onorevole Cannizzaro.

Stante l'ora tarda, non tedierò lungamente il Senato col sottoporgli le ragioni di questo mio convincimento. Farò anche brevissime domande, desiderando due schiarimenti.

Il convincimento che io voleva esporre riguarda il terzo principio accennato nella Relazione presentata dall'onorevolissimo Ministro, cioè la libertà concessa agli studenti nella scelta degli studi e nell'ordinamento dei medesimi.

Pare a me che sia cosa precipua in qualsiasi ordinamento di studi, di disporre gli studi medesimi nel modo più opportuno, vale a dire nel modo con cui logicamente gli uni discendono dagli altri, in quanto che molti di essi hanno una certa dipendenza dagli studi precedenti.

Non veggo a dir vero grande utilità, e anzi, dirò a mio sentimento, non veggo utilità alcuna nel lasciare ai giovani questa scelta; ai giovani, i quali, entrando appena nelle porte dell'Università, non possono conoscere l'estensione e dirò, quasi nemmeno l'oggetto degli studi sviluppati nelle varie cattedre.

Io temo che talvolta la scelta dell'ordine degli studi potrà dipendere da cause affatto accessorie.

Potrà forse darsi che alcuno migliori l'ordinamento che fosse stabilito dal regolamento degli studi, ma temo che molti più saranno quelli, i quali, o per mancanza di principii dai quali essere guidati, od anche per essere guidati da motivi affatto estranei alla scienza, percorreranno una via meno opportuna, meno logica di quella che fosse per avventura stabilita nella organizzazione degli studi.

Io temerei eziandio che alcuni, profittando della concessa libertà, ripetessero alcun corso perchè fosse poi a loro computato come due corsi differenti, e deludessero così la legge prescrivente che debbano compiere un numero di studi maggiore di quelli, nei quali verranno esaminati; temerei, dico, che la facilità della ripetizione di un corso facesse adottare un tale partito e dico ciò con più coraggio in quantochè, nelle eloquentissime parole dell'onorevole Senatore Cannizzaro, non udii fatto alcun cenno dell'opportunità d'introdurre anche questa libertà, che un corso ripetuto valesse per due.

Mi si dirà che, infine, quando gli studenti si sottoporranno ai prescritti esami si accorgerranno d'aver seguito una falsa via negli studi;

ma è egli forse opportuno di fare una tale esperienza, che potrebbe durare 3 o 4 anni?

Desidererei poi avere una spiegazione sul modo con cui saranno fatti gli esami, perchè da ciò e specialmente dalla formazione della Commissione destinata a farli, parmi possano risultare molte conseguenze circa l'utilità o meno di questa libertà accordata agli studenti. Su questo io attendo delle spiegazioni nel seguito della discussione.

Terminerò le mie parole facendo una domanda all'onorevole Commissione e pregandola di rimediare a quel che a me sembra un'ommissione involontaria. L'onorevole Ministro diceva nel suo progetto: *nelle scuole di applicazione per gl'ingegneri*. Queste parole erano tanto late da lasciar intendere che comprendessero tutte le scuole di applicazione per gli ingegneri che attualmente vi sono. La Commissione però ha nominatamente indicate le sole scuole di applicazione di Torino e di Milano. In tal maniera viene ad essere esclusa la scuola di applicazione di Padova, e parmi che l'onorevole Ministro accenni, che fu per ommissione.....

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì; è stato corretto negli articoli.

Senatore BELLAVITIS. Questo mi pareva tanto importante che credetti debito mio di farne cenno. Mi basta ora quanto si è compiaciuto rispondere l'onorevole Ministro.

### Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge adottati dalla Camera dei Deputati:

Proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova;

Scioglimento delle Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Pregherei il Senato di accordare l'urgenza per queste leggi, specialmente per la prima, perchè si tratta di termini, che scaderebbero il 1. settembre; e se la legge non fosse votata prima di quest'epoca, potrebbero nascerne nocivi documenti alle proprietà particolari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

L'onorevole Ministro ne domanda l'urgenza, interrogo perciò il Senato se vuole accordarla.

Chi accorda l'urgenza, voglia levarsi.  
(L'urgenza è accordata.)

L'ora essendo tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).

**CXXXII.**

**TORNATA DEL 10 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Squittinio per la nomina di due membri della Commissione permanente di Finanza — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore — Considerazioni del Senatore Padula in favore del progetto — Osservazioni e proposta sospensiva del Senatore Scacchi — Dichiarazioni e risposte del Ministro della Pubblica Istruzione — Ritiro della proposta Scacchi — Parole del Senatore Maggiorani per un fatto personale — Riserva del Senatore Arrivabene — Considerazioni ed appunti del Senatore Mauri — Spiegazioni del Senatore Vitelleschi — Dichiarazione del Relatore — Dubbii e domanda di schiarimenti del Senatore Panattoni — Spiegazioni del Ministro ai Senatori Panattoni e Vitelleschi — Rettifiche del Senatore Tabarrini — Chiusura della discussione generale — Presentazione di due progetti di legge dichiarati d'urgenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Roncalli domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Occorrendo riunire la Commissione permanente di Finanza, e dovendosi surrogare due membri mancanti, prego i signori Senatori a voler preparare le relative schede.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI fa l'appello nominale

**PRESIDENTE.** Le urne rimarranno aperte per quei signori Senatori che sopravvenissero durante la discussione.

**Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sulla istruzione superiore.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.

La parola è al Senatore Padula.

Senatore PADULA. Sebbene io non mi sia trovato presente nelle prime tornate, e quindi non abbia potuto udire gli eruditi ed eloquenti discorsi dei Senatori Scacchi, Maggiorani, Tabarrini ed altri, e i resoconti dei giornali sieno troppo monchi perchè si possa rilevarne esattamente tutti gli appunti fatti alla presente

legge, pure osserverò che da una parte il professore Scacchi crede questa legge un regresso, perchè restringe la libertà dei giovani, e dall'altra, l'onorevole Professore Maggiorani crede che essa sia nociva al buon andamento degli studi, perchè dà ai giovani medesimi troppa libertà.

Come ben vede il Senato, queste due opinioni sostenute da valentissimi professori i quali sono d'accordo nel respingere totalmente la legge, sono tra loro direttamente opposte; per conseguenza, coloro che vogliono discutere la presente legge, per esaminare qualsiasi i miglioramenti che essa apporta e decidersi in quanto all' accettarla o al respingerla, non possono risentire se non l'effetto di due forze diametralmente contrarie, che scambievolmente si distruggono.

Questi professori valentissimi, i quali sono d'accordo nel non accettare la legge, non potrebbero mai mettersi d'accordo tra di loro. Gli uni vogliono ampia libertà per i giovani studenti, togliendo l'iscrizione ai corsi, e fin anco il nome dei corsi obbligatorii, per limitarsi a dire agli studenti: studiate come meglio vi piace, e venite poi a dare gli esami; gli altri al contrario appartengono a quella scuola che vorrebbe, direi quasi, vedere gli studenti accompagnati continuamente da un aio che li porti alle lezioni, li faccia studiare, prescriva loro le ore di studio, insomma che vuole lo studente ridotto presso a poco alle proporzioni di una macchina.

In questo stato di cose, credo che il meglio sia di tenersi ad una via media, che sarebbe quella tracciataci dalla presente legge, che non dirò nuova, ma semplice modificazione alla legge Casati.

Tutti, o Signori, convengono che si abbia a portare una modifica alla legge che attualmente regola l'istruzione superiore. Ma perchè, si potrebbe dire, perchè non partire, anzichè dalla legge Casati, dalla legge che regola gli studi nella Università di Napoli, la quale, sotto un certo punto di vista, presenta maggiore libertà che non la stessa legge Casati? Ma, Signori, dopo i Regolamenti del 1862 e del 1868, dopo che si è andati restringendo la libertà che avevano i giovani di poter dare gli esami come meglio loro tornava più gradito, e notino i nostri onorevoli Colleghi, che queste modificazioni sono venute dietro richiesta di talune

Facoltà della stessa Università di Napoli, dopo i mentovati Regolamenti, dico, si è arrivati al punto che non si possono dare ogni anno se non gli esami spettanti ai corsi, che dai Regolamenti stessi furono dichiarati come obbligatorii in quell'anno. La pretesa libertà dei giovani, che era grandissima col'antica legge napoletana, è cessata. Non sarebbe dunque il caso di tornare a quello che era prima, poichè parecchie Facoltà della stessa Università di Napoli hanno riconosciuto l'utilità delle innovazioni fatte, anzi le hanno richieste. Non poteva dunque farsi altro che prendere la legge Casati a modello, e cercare di perfezionarla il meglio che si poteva.

Ma, dirà alcuno, perchè non presentare tutto un complesso di legge che possa dirsi una compiuta riforma della pubblica istruzione superiore?

Questo concetto bellissimo in se stesso, altri hanno dimostrato che sarebbe un'utopia. Si dovrebbe cominciare come han detto altri onorevoli Colleghi, dallo abolire parecchie Università, e questo è impossibile.

Una sola prova se ne fece quando nel 1859 aveva il Ministro Casati pieni poteri, e che fece? In una piccola regione dove erano due Università, le quali erano troppe, ne abolì una; ma l'abolizione non tenne, e immediatamente si dovette costituire un'altra volta l'Università.

Sarebbe tempo perduto il discutere una legge che abolisce delle Università. Quindi bisogna lasciare le cose come stanno, e non potendo avere l'ottimo, cercare di migliorare quanto si può quello che abbiamo.

Ebbene, quali sono le modifiche principali che presenta l'attuale legge? A me pare che sieno le seguenti; prima, non dirò abolizione ma modo di regolare gli esami speciali; seconda, libertà tra certi limiti, lasciata ai giovani nel modo di fare i loro studi; in terzo luogo la nomina dei professori ordinari; in quarto luogo la posizione dei *liberi docenti*, o dei privati insegnanti.

In quanto agli esami speciali, certamente non vi è professore, non vi è studente che dal 1862 a questa parte non deplori il numero eccessivo di esami che devono i giovani dare nelle singole Facoltà per ottenere i loro gradi accademici.

Il Ministro pare che dica: io abolisco gli esami

speciali, e metto due esami: uno verso la metà del corso; cioè dopo due o tre anni circa di studii, che chiama esame di abilitazione, un altro alla fine del corso che dirò di laurea.

Qui, o Signori, non bisogna stare troppo alla parola. Per esame di abilitazione non s'intende già una prova che il giovane dovrebbe dare in un giorno sopra un certo numero di materie in una volta, si intende una serie di prove, da darsi in diversi giorni, anche ad intervallo di tempo, e tali da far conoscere quello che sieno capaci di fare i giovani; tali insomma che la Commissione esaminatrice si faccia un giusto criterio del loro sapere.

Quindi, come vedono gli onorevoli Colleghi, in questa parte, che si lascia poi stabilire dai regolamenti, vi è molto da fare; e si potrebbe voler pretendere quasi tutte le prove, ed allora sotto un altro nome si avrebbero ancora gli esami speciali. Ma questo non si farà; invece si ometterà qualche esame, raggruppandolo ad altre materie affini, rendendo così gli esami più complessivi, per cui i giovani dovranno studiare un po' di più, e ne trarranno maggior profitto.

Lo stesso va detto per gli esami di laurea.

Dimostrata così la necessità di diminuire gli esami speciali, resta ad esaminare se è meglio che gli esami si facciano come finora al termine di ciascun anno o alla metà del corso, cioè dopo due o tre anni di studio.

Alcuni sostengono che quando il giovane non è obbligato di dare l'esame alla fine dell'anno scolastico nelle materie che ha studiate, egli presta poca attenzione all'insegnamento, ed avverrà che dopo due o tre anni di studio, quando si trovi obbligato a dar l'esame di molte materie, gli si sarà accumulata una massa di cose da imparare che avrebbe dovuto raccogliere e che non ha raccolte a tempo opportuno, per cui sarà quasi impossibilitato di dar l'esame, per cui fallirà la prova, mentre forse nei singoli esami annuali non avrebbe fallito.

Quest'argomento ha qualche forza, ma il giovane studioso, il giovane su cui la società può sperare, non fa questo; al contrario, quando sa che dopo due o tre anni deve rendere conto delle materie che ha studiate, egli non trascura, come ora fanno taluni, la materia che ha studiato nel primo anno o nel secondo per non tornarvi più e dimenticarla, ma la coltiva,

cerca di coordinare i principii che ha studiati nel primo con quelli che studia nel secondo anno; ed allorquando si è meditato a lungo sulla scienza, difficilmente la si dimentica. D'altra parte, se per mediocri intelligenze dovessero a questo modo gli esami riuscire più difficili, il danno sarà di aver un minor numero di architetti, di avvocati, di medici, ma non mi pare che ce ne sia tale scarsezza per cui ci si trovi nella necessità di far delle leggi che tendessero ad allargare questo numero, anziché nella necessità di restringerlo; e gli ingegneri, gli avvocati e i medici che ne risulteranno, avranno tanto maggior forza e valore.

Vediamo ora se la libertà maggiore può nuocere.

Cosa si dice ai giovani? Si dice loro, regolate come volete i vostri corsi.

Taluno crede che possa un giovine seguire i corsi non con quell'ordine logico che la scienza richiede. In verità io non credo che questo timore si possa realmente avere. Il giovane si presenta in una Università e si dirige ad un Professore, e certamente gli si dirige perchè crede che il Professore abbia maggior senno di lui. Quando un Professore gli avrà detto dovete studiare prima la tale materia e poi la tal'altra, come volete che questo giovine cerchi di studiare prima quest'ultima e poi la prima? Questo è un fatto che difficilmente si potrà verificare, e credo che non si sia mai verificato, o Signori.

Anche in quella parte in cui l'insegnamento era pienamente libero, il giovane si è sempre lasciato regolare dal Professore le lezioni del quale egli ha frequentate.

Rimane l'altra parte di libertà che l'attuale legge lascia ai giovani. In una data Università vi sono, supponiamo, cinque insegnamenti di una materia, non tutti sono corsi obbligatorii; il giovine sceglierà fra questi cinque quel numero prescritto dalla legge sui quali deve dare l'esame. Si dice: sarebbe meglio di stabilire quali sono i corsi obbligatorii. Io credo che è meglio lasciare ai giovani la scelta di quelli pei quali si sente maggiore inclinazione. Prenderò per esempio la Facoltà matematica.

Dopo la licenza in matematica, per ottenere la laurea secondo l'attuale regolamento, il giovane deve fare cinque corsi; quello di analisi superiore, quello di geometria superiore, di meccanica celeste, di fisica matematica e di

astronomia. Su ciascuno di questi corsi deve dare un esame speciale. Più tardi deve darne uno generale. Fissato il principio che gli esami sono troppi, e volendo ammettere i corsi obbligatori per legge, quale sarà il legislatore che per quelle cinque materie tutte importanti vorrà dire allo studente: soli tre di questi cinque corsi debbono per legge frequentarsi; allora si che gli altri sarebbero quasi abbandonati. E non è meglio lasciare al giovane la libertà di seguire piuttosto un corso che un altro, secondo che egli ha più o meno propensione per questo o quest'altro, e lasciare che egli dia prove solo di quello che ha studiato secondo la sua inclinazione?

Un altro appunto si fa a questa legge, quello di considerare i corsi complementari come corsi effettivi; ed anche in questo trovo che si fa un bene e non un male. E infatti, se si vuole che un giovane si approfondisca in un dato ramo, supponiamo nella geometria superiore, conviene lasciargli anche per due anni consecutivi la facoltà di seguire il corso corrispondente, in modo che alla fine degli studi egli possa dire di conoscere bene la geometria; e ciò si ripeta per la fisica matematica per l'astronomia. In tal guisa noi avremo dei giovani i quali conosceranno la materia. Bisogna che la scienza venga specializzata; noi abbiamo veduto per esempio che il celebre fisico Melloni che è arrivato all'apice della sua scienza, non si è occupato che della teoria del calore. Che male ci sarebbe dunque se un giovane che si dedica ad una scienza, si desse piuttosto ad un ramo che ad un altro? Quindi lo ripeto, il dover seguire un cumulo di corsi per ottenere l'esame finale, io lo credo un errore, lo credo un male.

In quanto alla nomina dei professori, io credo come la Commissione osservava, e come bellamente dimostrava ieri anche l'onorevole Senatore Mamiani, che la condizione dei professori straordinari sia una condizione molto anormale. Essi si trovano sempre in una posizione incerta, e d'altra parte poi venivano nominati senza garanzie sufficienti, per cui la Commissione ha creduto che nel nominare un Professore straordinario si abbiano a seguire le stesse norme che ora si tengono per la nomina de' Professori ordinari, perchè così facendo, si ha la garanzia che anche il Professore straordinario è persona sulla quale si può avere piena fiducia.

AmMESSO questo modo di nominare i Professori straordinari, ne veniva per logica conseguenza che dovendosi nominare un Professore ordinario, si fosse, meno i casi prescritti dalla legge di qualche genio eminente, dovuto scegliere fra i Professori straordinari, ed ecco come nel nominare i Professori ordinari e straordinari parve che la presente legge migliori le condizioni attuali delle cose.

Per i liberi docenti poi si è fatto in modo che l'insegnamento da essi dato possa contare come titolo nella nomina a Professore, per cui non andrebbe interamente perduto come lo è stato finora, e la condizione messa sul modo di retribuire i loro corsi fa sì che anche un Professore libero docente possa aver modo di esercitare la sua professione. Qui poi non mi dilungo molto, perchè anche ieri l'onorevole Senatore Mamiani faceva delle giustissime considerazioni.

Per cosiffatte ragioni, io dichiaro di dare il mio voto alla presente legge; d'altra parte poi bisogna pur convenire ed il Senato deve essere persuaso che coi vari ordinamenti che si potranno fare, potranno in parte migliorare, ma non mai vivificheranno intieramente gli studi se non quando sarà dalla società, dal Governo applicata la massima: *solo al sapere son riserbati gli onori e le ricompense*; solo applicando questo aforismo essi potranno far studiare i nostri giovani.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Senatore Scacchi.

**Senatore SCACCHI.** Ieri ho domandato la parola, che poi ho ceduto all'onorevole Senatore Mamiani, per dire qualche cosa in continuazione della discussione tenutasi nella precedente adunanza di sabato.

L'onorevole Relatore della Commissione ha fatto notare che io, invece di tenermi alla discussione generale, ero disceso alla discussione degli articoli. Egli ha ragione, ed io non ho torto; ma faccio osservare all'onorevole Relatore che io ho preso a dimostrare due tesi: la prima, che nella legge nuova vi è più regresso che progresso; la seconda, che nella medesima legge sono stabilite alcune cose, che possono rimandarsi ai regolamenti, ed altri provvedimenti sono rimandati ai regolamenti che, io giudico doversi definire per legge; niuno potrà contrastarmi che queste siano due tesi generali e nello stesso tempo ognuno ben vede,

che io non potevo dimostrarlo senza discendere ai particolari articoli.

L'onorevole Ministro ha preso a ribattere alcune delle ragioni da me addotte in sostegno delle mie tesi. Se io abbia qualche cosa a replicare, si vedrà nella discussione degli articoli; ma l'onorevole signor Ministro ha dato alle mie parole un'interpretazione lontana dal vero; sotto il peso della quale interpretazione non posso rimanere.

Se ho ben compreso quello che ha detto l'onorevole signor Ministro, egli crede che io voglia proibire agli studenti di legge e di scienze naturali e matematiche, di assistere ai corsi delle facoltà di filosofia e lettere. No, certo, non ho mai ciò pensato, nè ho mai ciò detto.

Ho contraddetto l'argomento che l'assistenza ad un corso di filosofia e lettere, possa valere per l'assistenza ad una cattedra di scienze naturali ed ho combattuto anche di più l'obbligo di assistere ad un corso di filosofia e lettere.

Sia libero a tutti di assistere a quanti corsi universitari si voglia; anzi, è appunto per questo che io desidero, dirò di più pretendo, che non siano retribuiti i corsi universitarii e che vi sia piena libertà d'assistere a qualunque cattedra; ma intendiamoci bene, non vi sia alcun obbligo di assistenza.

Mi si dice, ed ho sentito ripetere più volte; gli scienziati e i professori debbono essere persone colte. Sì, colte, rispondo, anzi le desidero coltissime, ma colte a preferenza nelle cose utili; colte soprattutto nella conoscenza delle lingue viventi, le quali sono proficue, e per ogni anno che passa diventano sempre più necessarie, colte a preferenza in queste lingue che nelle lingue morte, le quali, volete o non volete, ogni dì diventano sempre meno utili, ed è questa la ragione per cui non so tollerare che negli esami di licenza liceale, non si richieda la conoscenza di alcuna delle lingue viventi straniere all'Italia, mentre si pretende un esame rigoroso di latino, e peggio ancora di lingua greca.

L'onorevole signor Ministro ha posto innanzi uno splendido esempio per dimostrare la utilità della libera assistenza ai corsi universitarii, ed io impugno le sue armi, e contro di lui, amichevolmente s'intende, e rispettosamente le rivolgo.

Egli per certo non ha avuto presente quest'esempio, quando ha stabilito che gli stu-

denti debbano pagare 40 lire per assistere a ciascun corso universitario. Di grazia, Signori, quanti sono quegli studenti i quali possono pagare 40, 80, 120 lire per fare l'esperimento, se l'assistenza ad una cattedra universitaria sia la scintilla che accenderà in essi il sacro fuoco della loro vocazione? — L'onorevole signor Ministro difende la necessità di questo pagamento. Perchè esso è necessario? È necessario per dar vita all'insegnamento privato! Ma già veggio l'onorevole Senatore Amari il quale mi chiude la bocca e mi ricorda di non dover discendere nella discussione degli articoli. Ma allorchè saremo alla discussione degli articoli, spero poter dimostrare che con questo provvedimento si abbraccia una nube, credendo di abbracciare la bella Giunone; spero di dimostrare che l'insegnamento privato è simile ad una pianta selvaggia, la quale nasce senz'essere seminata e prospera rigogliosa nella contrada nativa; trapiantata per coltivarla, isterilisce. Intanto, dopo le molte e così discordanti cose dette da parecchi Senatori nelle tornate precedenti, la conseguenza che si presenta spontanea è: che la nuova legge ha bisogno di migliori studii; e che noi dobbiamo meglio intenderci per sapere che cosa vogliamo fare. Io veramente avrei diversi e gravi emendamenti da proporre, che a mio modo di vedere, migliorerebbero la legge. Ma se d'altra parte è vero, come sento dire, che tra breve dovrà chiudersi l'attuale sessione parlamentare, non vi è chi non veda che quella che noi stiamo facendo, sarà opera del tutto infruttuosa.

Quindi io vorrei che almeno per ora, almeno per alquanti giorni, fosse sospesa la discussione del progetto di legge che ci tiene occupati.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Comincio il mio discorso dalle ultime parole dell'onorevole Senatore Scacchi, per dire senza ambagi, che io risolutamente respingo la sospensione, considerandola, per le ragioni che dirò, come rigetto di un disegno di legge, della cui votazione non può fare a meno colui che ha l'onore di parlarvi da questi banchi quale Ministro.

Signori Senatori, venendo al Ministero ho creduto di compiere, per quanto le deboli mie forze

il comportassero, una specie di missione, che volontariamente io medesimo assumeva: e questa era a punto di cercare con ogni mio sforzo d'introdurre nei varî ordini dell'insegnamento ufficiale quelli che a me sembravano necessari miglioramenti. Ho quindi presentato all'altro ramo del Parlamento una proposta di riordinamento dell'insegnamento primario: questa proposta ha incontrato il favore generale della pubblica stampa, e l'approvazione in genere della Commissione incaricata di esaminarlo.

Avendomi chiamato nel suo seno, nei giorni che precedevano le vacanze pasquali, la Commissione assunse verso di me una specie di cortese impegno che la Relazione sarebbe stata pronta al riprendersi delle sedute della Camera.

Ma per ragioni a me ignote, l'onorevole deputato che doveva fare la Relazione è stato impedito: e quindi siamo giunti al termine della sessione senza che per quella parte io abbia potuto riuscire a sapere almeno il pensiero del Parlamento intorno ad uno dei rami importantissimi della mia amministrazione.

Dico conoscere il pensiero del Parlamento, il che è altro di avere una legge votata; imperocchè quando una delle due Camere approva o disapprova le proposizioni fatte da un Ministro, questo basta a fargli intendere se abbia, o no, autorità sufficiente per rimanere a presiedere l'amministrazione che gli è stata confidata.

Avevo introdotto in Parlamento lo schema di un'altra legge, quella appunto che oggi è in discussione dinanzi al Senato. Dopo le vicende a tutti note, e dopo lunghissimo studio di una Commissione straordinariamente numerosa, perchè composta di due parti, l'una uscita dagli uffici, l'altra direttamente nominata dal Presidente del Senato, si è venuti a quella specie di transazione, che volentieri ho accolta perchè rimasta nel campo dei miei principii.

Chiamato nel seno della Commissione, io dissi nettamente che se non approdava la discussione di questa legge, io la consideravo come respinta; che se la Commissione non voleva accettare i principii che la informavano, avrei chiamato giudice tra me e lei il Senato, per sapere da esso se ancora mi credeva degno di rimanere a questo posto.

Fortunatamente que' valentuomini si sono con me intesi, ed oggi vengo a sentire il vostro verdetto.

Una sospensione, o Signori, da me sarebbe interpretata come il rigetto della legge.

Difatti, da tre o quattro giorni qui si discute, si dibattono tutte le opinioni più contraddittorie; ora io domando, o Signori, se in questo stato di cose il Senato sospendesse il suo giudizio, quale indirizzo da oggi in poi darebbe il Ministro alla sua amministrazione? Dovrebbe dirigersi per quella specie di libertà ieri difesa e raccomandata dagli onorevoli Senatori Alfieri e Vitelleschi, o per l'altra che noi raccomandiamo nel nostro disegno di legge?

Certo, Signori, in questo stato di dubbiezza io non avrei il coraggio di rimanere a questo posto. E oltre a ciò, Signori, se il Senato andasse mai nell'idea di respingere il progetto di legge che vi ho presentato, che non dirò più mio ma nostro, perchè è pure della Commissione, se il Senato lo respingesse, la Corona saprebbe dove scegliere tra i suoi consiglieri quello che dovrebbe dirigere la Pubblica Istruzione. Ma una semplice sospensione togliendo a me ogni norma di amministrare, lascierebbe anche la Corona in un grande imbarazzo. Io quindi, Signori, recisamente respingo la sospensiva, tenendola come qualche cosa di peggio del rigetto della legge.

Fatta questa leale dichiarazione, io dirò alcune brevi parole di risposta all'onorevole Senatore Scacchi, e toccherò anche una questione nuovamente sorta ieri, e posta innanzi al Senato dagli onorevoli Senatori Vitelleschi e Alfieri.

Dice l'onorevole Senatore Scacchi che egli sarebbe contrario a rendere obbligatoria l'assistenza, tanto più che io propongo di dar valore all'assistenza di corsi estranei ad una Facoltà, come fossero corsi di quella Facoltà medesima.

È appunto questo, o Signori, il congegno per il quale si può ottenere che un giovane, acquistando tutte le cognizioni necessarie alla sua professione futura nella Facoltà dove studia, è pure dalla legge incitato, non costretto, ad acquistarne altre complementarie ed estranee. Quindi, bene esaminato quale sia il numero delle materie necessarie a studiarsi da chi vuole diventare medico od avvocato, gli si dice: « voi dovete frequentare tanti corsi quanti sono quelli che bastano a conoscere le materie necessarie per quella professione, poi qualche altra cosa; e questa qualche altra cosa può essere una materia appartenente alla stessa Facoltà o appartenente ad

una Facoltà estranea.» Allora, Signori, mentre diamo l'obbligo dell'assistenza, lasciamo ai giovani quella discreta libertà che si conviene per scegliere queste materie complementari in Facoltà più conformi alla natura della loro intelligenza, ai loro studi precedenti; e che qualche volta possono diventare l'obbietto principale dei loro studi avvenire.

L'onorevole Senatore Scacchi dice che egli fece allusione allo studio della letteratura, in quanto questo riguarda la letteratura antica; egli preferirebbe che nelle Università fossero introdotte piuttosto le lingue moderne.

Anche in questo mi permetta che io sia, secondo la sua maniera di vedere, fra quei retrogradi che rimpiangono la decadenza degli studi classici; e credo trovare nel banco della Commissione molti, i quali si uniscono a me per rimpiangere questa decadenza.

Anche nella positiva Inghilterra, quando si fece l'inchiesta intorno agli studi superiori e agli studi secondari, le due opinioni, cioè che alcuni studi si dovessero restringere a certe specialità, o che questi studi non dovessero essere scompagnati dalla conoscenza delle lingue classiche, venivano tra loro in contrasto; ma quest'ultima ebbe per partigiani gli uomini più dotti e più sperimentati.

Lo studio delle lingue antiche apre, o Signori, un vasto orizzonte morale allo spirito umano, e quando si tratta di cognizioni anche speciali, la precisione, la esattezza necessaria ad esse, non può conseguirsi dalla mente umana, senza che d'altra parte si rinfranchi con cognizioni varie ed elevate; perciocchè lo spirito umano non è come le materiali facoltà del corpo, le quali diventano tanto più atte a fare una cosa quanto più frequentemente ripetono atti semplici e di numero ristretto. No, Signori; così lo spirito umano non giunge alla meta che gli è segnata; lo spirito umano per questo modo si fa gretto, intisichisce, si spegne.

L'onorevole Senatore Scacchi ricordava l'esempio, da me addotto, di chi entrato nell'Università di Gottinga per istudiare legge, ne usciva geologo e professore; ma voi mettete ostacolo, egli soggiunse, a questa diversione dai primi studi per abbracciare quelli che il caso può fare scorgere più confacenti alle inclinazioni dello studente, perchè mettete l'obbligo di una retribuzione.

Ma, o Signori, io vi citava l'esempio di un

fatto avvenuto in una Università germanica, dove per l'appunto si paga, e si paga anco più della retribuzione da noi proposta. Laonde rispondo all'onorevole Scacchi: non regge il vostro obbietto, perchè appunto si tratta d'esperienza fatta in una Università posta nelle condizioni di quelle che sono a noi di modello.

L'onorevole Senatore Alfieri e l'onorevole Senatore Vitelleschi, ieri vi parlavano di un'altra specie di libertà la quale vedevano posta da un canto nel disegno di legge che oggi è sotto il vostro esame. Essi dicevano che noi vi proponiamo di fare soltanto qualche timido passo, e vi esortavano a farne di più arditi; e sebbene si astenessero da ogni speciale proposta, facevano però tali raccomandazioni, che certamente nello spirito di molti Senatori hanno dovuto produrre quest'effetto: cioè, che la presente legge non sia che un impotente sforzo per avviarsi verso la libertà, ma che la libertà sia ancor molto lontana dal conseguirsi.

Intendiamoci, o Signori, intorno a questa libertà dell'insegnamento. La libertà dell'insegnamento, come tutte le libertà attuabili, è soggetta ad interpretazioni variissime secondo il tipo astratto, secondo il fine particolare che si propone chi parla di essa.

La libertà dell'insegnamento può avere tre principali forme affatto tra loro distinte:

La libertà dell'insegnamento primario, la libertà dell'insegnamento secondario, e la libertà dell'insegnamento superiore.

Queste tre libertà variano di condizione e di forma secondo la natura del loro obbietto, e secondo il fine particolare a cui mirano nel triplice ordine d'insegnamento che ho ricordato.

Nell'ordine superiore, la libertà dell'insegnamento può consistere prima di tutto nella libertà data ad ogni cittadino di potere adunare altri suoi pari, o inferiori di età o di studi, ad ascoltare una sua lezione, ad assistere ad una conferenza, ad una esercitazione qualunque di ordine scientifico; può egli farlo una volta sola o due, può farlo periodicamente, può farlo per uno spazio di tempo senza interruzione a sua scelta. Questa specie di libertà è intera nelle nostre leggi d'insegnamento, le quali non pongono nessun ostacolo al cittadino che voglia esercitarla.

Vi è un'altra specie di libertà, la libertà di istituire Facoltà o Università; vi è la libertà di formare corporazioni, per parlare il linguaggio

degli Inglesi e degli Americani, le quali possono *ad libitum* impartire l'insegnamento. Ma, Signori, questa specie di libertà in modo assoluto, in modo sconfinato non esiste in nessun paese del mondo: neanche nella liberissima America, dove è disposizione fondamentale della Costituzione federale la libertà dell'insegnamento. Difatto anche nella liberissima America, le corporazioni insegnanti, che pigliano nome di Università, e che per lo più ebbero origine da fondazione privata, sono ordinate per Decreto del Parlamento locale o federale mediante disamina de'loro statuti e previe certe disposizioni.

L'Università di New York, a cagione di esempio, che è uno dei principali centri di studio, ha un atto legislativo che la costituisce; il quale dice che in quella Università non vi può essere Facoltà di teologia: cosa stranissima per l'America, dove per lo contrario le Facoltà teologiche sono ricche di studi e di professori più di ogni altra Facoltà. Ciò prova che il legislatore si è serbato pienissimo arbitrio di approvare o non approvare le corporazioni insegnanti, che debbono essere riconosciute come atte a riconoscere legalmente gli studi fatti. Oltre questo esempio di un paese cotanto libero, credo non si possa ricorrere ad altro che al Belgio.

Difatti il Belgio ha quattro Università: quelle di Gand e di Liegi, che sono governative, quelle di Bruxelles e di Lovanio che sono dette Università libere. Chiamo l'attenzione del Senato sopra l'ordinamento pratico di questa specie di libertà: a me pare ch'essa conduca alla negazione della libertà scientifica dell'insegnamento superiore. In effetto, siccome un'Università o corporazione insegnante, riconosciuta tale autorevolmente, non avrebbe ragione di essere se non si proponesse di toccare un certo scopo che è, comunque si voglia, quello di concedere i gradi ed i diplomi. Ond'è che non si può consentire l'esercizio di questa specie di libertà, se non sottoponendolo a rigorose condizioni, a quelle, cioè, che lo Stato richiede per accertarsi che coloro, i quali frequentano gli studi in quella Università, abbiano compiuti quei tali studi, e facciano quelle tali prove, che sono giudicate necessarie dallo Stato per assicurarsi che le libere Università non diventino fabbriche illegali di avvocati, di medici, di farmacisti.

Ebbene, non si può attuare questa specie di libertà, senza che la legge, come ha fatto nel Belgio, non incominci essa dall'indicare una per una le materie, ai cui corsi debbono aver assistito coloro i quali si presentano agli esami. Ed io rammento che quando, nel 1849, nel Senato Belga, discutendosi alcune modificazioni alla legge del 1835, si leggeva in tre o quattro di quei lunghissimi articoli di legge una filza sterminata di materie da insegnare, un uomo dotto che apparteneva a quell'Assemblea, domandò la parola unicamente per dire che egli taceva sul merito della legge, ma non voleva che il suo silenzio si interpretasse come una approvazione di quella nomenclatura, che a lui sembrava irragionevole, antiquata e falsa.

E infatti, o Signori, non so come si possa una così lunga nomenclatura di materie fare dal potere legislativo, composto, altrove come da noi, di persone che dissentono profondamente intorno a molti punti quando si tratta d'insegnamento, o di pubblica istruzione, e come possa da un corpo politico, esser compilato un elenco, il quale può essere solamente ben fatto quando è meditato, pensato, discusso da uomini competenti, e assoggettato ad una accurata e ripetuta revisione.

Nel sistema delle libere fondazioni universitarie, è dunque necessario che la legge prescriva una per una le materie dello studio, come si faceva da' regolamenti degli antichi maestri d'arte che minutamente prescrivevano tutte quelle cose le quali potevano essere fatte, e quelle che non si potevano fare. Nè ciò basta: occorrendo che siano pure indicate tutte le materie di ciascun esame, tutte le condizioni per essere ammessi ad un esame, e qualche cosa di più ancora: questi esami non possono essere dati che da Giunte nominate dallo Stato, perchè lo Stato deve premunirsi contro gli abusi.

In effetto, tutto questo è nella legge belga. Quella vantata libertà voi vedete a che approdi; approda a spegnere la vera libertà dell'insegnamento, quella che consiste nell'ordinarlo in modo che soddisfi meglio allo scopo di educare liberamente il pensiero, e di favorire la libertà del pensare: condizioni senza le quali si spegne lo spirito scientifico in un paese. Infatti, o signori, udite un po' come sono ordinati gli studi nell'Università di Lovanio; non

ve lo dico io, ma traduco dal libro dell'Hohengerger :

« L'Università libera di Lovanio dipende da un rettore, nominato dal Collegio dei Vescovi, il quale nomina pure i professori ordinari, gli straordinari e i lettori. Giusta l'art. 20 dello statuto 11 giugno 1834, che è ancora in vigore, tanto gl'insegnanti quanto gli uditori devono appartenere alla chiesa cattolica; alle dottrine di questa chiesa devono ( giusta l'art. 21 ) accordarsi gli insegnamenti. »

L'articolo dice così:

« L'enseignement académique devra être en harmonie avec les principes de la religion catholique. Les professeurs sont tenus non seulement de ne rien enseigner de contraire à la religion, mais de profiter des occasions qu'offriront les matières qu'ils expliquent pour faire voir aux élèves que la religion est la base des sciences. »

I professori prima di assumere il loro ufficio debbono fare la loro professione di fede; per la iscrizione si richiede la fede di buoni costumi; gli studenti sono obbligati a frequentare anche certi corsi secondo un'ordine stabilito; hanno nella scuola un posto fisso; sono obbligati ad assistere il più spesso possibile alla messa; si raccomanda loro la frequentazione dei sacramenti; la spiegazione dei dogmi fondamentali della Chiesa, forma un corso obbligatorio nel primo anno di filosofia; è proibito agli alunni di andare al teatro; alle dieci di sera debbono essere rientrati in casa; i professori han diritto di accertarsi dei profitti dei loro allievi per mezzo di esami anche nel corso dell'anno.

Ecco, o signori, dove conduce la libertà di fondare Università, quando gli ordini sono esclusivi e ristretti. Questa libertà conduce a questo, di avere tanti centri esclusivi che si chiamano Università, ma in ciascuno di quei centri la libertà è spenta. E diffatti, o signori, che cosa avviene nel Belgio dove le Università sconfinano dall'altra parte? Nelle une e nelle altre avvi vera libertà d'insegnamento? Nelle une e nelle altre è egli possibile che si abbiano quelle condizioni per le quali la libertà dell'insegnamento è un'espressione della libertà di pensare, ed è aiuto e mezzo allo svolgersi del pensiero umano? No, o signori, nessuna di queste condizioni si avvera, nè si può avverare nel Belgio. Sieno ultra cattoliche, sieno protestanti o atee ciascuna di esse è esclusiva; subordina l'inse-

gnamento ad uno scopo; esige che l'ingegno evirato non si educi a produrre da sè, ad innamorarsi del vero, a lottare per raggiungerlo. In Lovanio e nel suo contrapposto può riscontrarsi egualmente il *perinde ac cadaver*.

La nostra libertà d'insegnamento, quella che vi proponiamo, o signori, col disegno di legge che, sebbene modesto, mira al di là delle cose che contiene, la libertà che vi propone questa legge, è un'altra specie di libertà: è la vera libertà dell'insegnamento superiore, è l'organamento della libertà del pensiero per quanto spetta all'istruzione superiore.

Infatti, o signori, noi consideriamo ciascuna Università come un centro dal quale deve dirraggiare lo spirito di riflessione, e di critica, e di libero esame su tutta quanta la nazione. Noi quindi apriamo a ciascuna delle nostre Università la libera concorrenza degli alti insegnamenti. Si stabilisce, secondo il nostro sistema, una lotta d'insegnamento, in questa grande e nobile palestra.

Questa nobile lotta, o signori, è necessaria per fare che i professori non si addormentino da una parte, e dall'altra parte è utile perchè ne son testimoni gli stessi scolari.

E solo a questo modo si risveglia in essi l'intelligenza, la riflessione, l'esame; ond'è che uno dei migliori ingegni pratici che forniti di buon senso studiano e si affaticano a tutt'uomo per introdurre in Francia gli ordini che qui da molti veggo combattuti, uno di questi uomini di buon senso, o signori, dice appunto che le varie Facoltà della Università francese difficilmente, dànno un allievo il quale, uscendo dalla frequentazione della cattedra, sappia su quali punti della scienza che ha studiato possa principalmente rivolgere l'attenzione, e ciò perchè da quella ristagnante Università non esce altro insegnamento che quello della scienza fatta, di quella scienza che l'onorevole Tabarrini consigliava di raccogliere dai libri, e che veramente da essi si può raccogliere, ma che rende inutili i professori. Invece non vi è giovane a 25 anni (continua a dire il Bréal) che uscendo da una Università germanica non sappia già quali sieno i punti controversi di una scienza, dove siasi portata principalmente la critica, dove egli possa dirigere utilmente i suoi studii futuri.

Signori, questa specie di lotta noi vogliamo iniziare nelle nostre Università; e non solamente una lotta fra l'insegnante ufficiale e il libero, per-

chè la possibilità di questa lotta fa sorgere l'altra fra gl'insegnanti ufficiali stessi dalle rispettive loro cattedre. Ed oltracciò, o signori, come oggi prova l'esperienza di Germania, non crediate che quando nella lista dell'Università di Berlino o di altro luogo di quell'impero scorgesi buon numero di liberi insegnanti, siano veramente insegnanti venuti di fuori e non aventi carattere ufficiale, perciocchè il professore insegnante di una materia può essere egli medesimo libero insegnante, cioè fare un corso distinto dal suo nell'Università in concorrenza di un altro professore.

Questa è la vita scientifica delle Università germaniche; questo modo di far i professori, questo accomunarsi di essi cogli scolari, che d'altra parte possono scegliere i professori che meglio loro aggrada, stabilisce quella specie di vita comune che è la vita universitaria, la quale a noi manca; quella vita universitaria che non potreste mai avere se vi restringeste a sostituirvi come solo ed efficace espediente la libertà della fondazione di corporazioni insegnanti. Questa libertà con ordini esclusivi in ciascuna Università nuocerebbe alla libertà del pensiero. Per renderla innocente, dovreste ammettere nello stesso tempo quel modo di lotta libera dentro le Università medesime che noi vi proponiamo. Ma ammettete per poco questa lotta nell'Università di Lovanio, e vedrete che sarà chiusa dopo pochi mesi.

La vera libertà dello insegnamento, la libertà feconda, è quella che tiene desto il pensiero, desta la riflessione, desto l'esame, e questa noi vi raccomandiamo senza considerare come ad essa contrapposta, o come meritevole di essere ad essa sostituita quella che vi raccomandavano i due onorevoli preopinanti.

Ma si dirà; voi guardate solamente alla Germania: dimenticate che ci sono altri paesi civili che hanno altri ordinamenti.

Tutti conoscono gli ordinamenti, per esempio, inglesi: tutti sanno come sono ordinate le vecchie Università inglesi, le quali non hanno niente di comune colla nuova di Londra, che è una semplice congregazione di esaminatori, e non altro. Voi sapete come sono ordinate le Università americane, ci si può dire, ove non sono questi vostri ordini. Dunque si può cercare un'altra specie di ordinamento che sia diverso da quello che voi ci proponete.

Ma prima di ogni altro, o Signori, l'ordina-

mento inglese ha la radice nella sua storia; è un ordinamento che non si potrebbe imitare, e non già perchè convenga o non convenga alla nostra razza; ma per una impossibilità assoluta; perchè parte di edificio alla quale mancherebbe qualunque specie di addentellato.

Quegli ordinamenti hanno tante parti in apparenza contraddittorie, tante cose diverse in se medesime, che, trapiantati fuori di quell'atmosfera, dove vivono bene perchè è un'atmosfera di tradizioni e di ossequio al passato, non possono certamente allignare.

La vita universitaria germanica è sostituita nelle vecchie Università inglesi dalla vita del collegio, cioè dalla vita comune di famiglia. Il tipo della famiglia inglese si riverbera sopra queste grandi famiglie chiamate collegi; è quella vita che tende principalmente alla educazione, non tanto scientifica, generale ed astratta, quanto cittadina e, dirò meglio, inglese; quella vita che mantiene in onore la lealtà, la veracità e le altre virtù morali, che corroborano l'anima, e la lotta, il pugilato, il nuoto, che rendono forte il corpo; e costituiscono ciò che principalmente l'educazione inglese richiede.

Nella celebre inchiesta a cui ho fatto allusione, parecchi padri di famiglia dicono: « Noi inglesi, quando mandiamo i nostri figli alla scuola, non vogliamo che escano dotti; vogliamo che escano buoni cristiani e buoni inglesi. » Essi quindi si preoccupano principalmente dell'educazione. Ora, anche quelle vecchie Università promettono più per la educazione che per l'istruzione. Nessuno vorrà dire che le scienze sieno insegnate in modo elevatissimo nelle celebri Università di Oxford e di Glasgow. Vi sono per altro istituti, i quali tengono vie affatto nuove, e lì ancora, o signori, mentre continuamente si studiano i modi di migliorare l'insegnamento, lì ancora, sebbene nata accanto alla vecchia vita de' collegi universitarii, la libertà di fondare nuovi e liberi istituti, ha dovuto frattanto avere per complemento e riscontro una specie di centralità di esami nella Università di Londra; i quali io non credo che siano fatti, specialmente se eccessivi, per dare un grande impulso alla libertà del pensiero.

In America stessa l'Università più recente e più rinomata è quella d'Itaca; Università fondata per la nobile elargizione di due milioni

e mezzo fatta dal benemerito cittadino americano Ezra Correl.

Questo benemerito cittadino ebbe dallo Stato di New-York tutti i beni rustici che la legislatura nel 1862 accordava per la fondazione d'istituti d'insegnamento, e fondò quindi la grande Università d'Itaca; ma ed egli e l'illustre rettore di questa Università che gli successe, e che oggi ancora è in vita, conobbero che, non ostante i grandi mezzi posti a loro disposizione per avere i migliori insegnanti, nonostante quella specie di vita inglese che in verità si stabilisce tra insegnanti e allievi (spesso convenuti in banchetti, in serate, in conversazioni libere dallo stesso rettore) conobbero che mancava qualche cosa alla vita universitaria; le mancava appunto quella specie di lotta che deve tener desti gli ingegni dei professori e degli allievi di cui vi parlava poc'anzi, che è la vera libertà d'insegnamento, la libera concorrenza.

Fu quindi stabilito un fondo cospicuo per chiamare temporariamente nell'Università quanti vi siano professori più illustri dell'America a farvi conferenze e lezioni libere.

Ecco il modo speciale di una concorrenza che il genio positivo ed il buon senso americano ha trovato per supplire a quella libertà che noi vi proponiamo di introdurre nelle nostre università, le quali, Signori, non hanno bisogno di quest'esempio straniero, non han bisogno di vagare per l'America e la Germania. Poichè, siccome dissi l'altro giorno, e ora ripeto, la Germania ha imitato i nostri antichi ordini, e quando oggi ci si viene a dire che ci è differenza di razza e che vi sono certi ordini che non si possono trapiantare da paesi abitati da una razza in paesi dove ne abita un'altra, non dimentichiamo che non si tratta d'introdurre presso di noi un ordine nuovo, ma di riprodurre i nostri ordini antichi migliorati. Noi abbiamo la colpa di non averli continuati; ma, se è vero che apparteniamo alla razza stessa de'nostri antenati, sarà vero altresì che nessuno potrà ricorrere a quel purtroppo volgare obbietto che si ripete sempre contro chi tenta introdurre una istituzione straniera, che, cioè, le cose che appartengono ad una razza non convengano ad un'altra. Sono prodotti di nostra razza questi di cui vogliamo poter raccogliere i frutti.

Lo stesso onorevole Senatore Vitelleschi, se

non erro, ricordava come volontariamente il Galileo, per rendere possibile la concorrenza al suo insegnamento, trasponeva le ore del medesimo nella Università di Padova, acciocchè altri potesse venire a contraddire la sua dottrina. Signori: non potete avere questa specie di libertà laddove si insegna come in Lovanio. È impossibile; che un professore di Lovanio apra le porte a un Galileo perciocchè, come avete udito, ivi imperano le dottrine di quel Bellarmino il quale dichiarava doversi dannare la scienza del Galileo, sol perchè egli, falsamente interpretando la scrittura, credeva che questa vietasse al sole di stare fisso, o alla terra di muoversi.

Noi vogliamo che nelle nostre università possa sempre esser possibile la concorrenza che il Galileo rispettava; e che quando vi fosse un professore che reputasse condannevoli le dottrine di un Galileo, venisse a contraddirne l'insegnamento dinnanzi alla studiosa gioventù, il cui pensiero deve svegliarsi, deve esaminare, deve criticare, deve scegliere tra il falso e il vero, e fare che questo trionfi.

La legge Casati fu profondamente alterata, sotto il pretesto di una riforma di tasse; anzi ad alcune parti essenziali di essa legge furono sostituite disposizioni diametralmente opposte.

Quando oggi noi vi presentiamo alcune modificazioni ed aggiunte alla legge Casati, vi presentiamo aggiunte e modificazioni modeste; ma esse sono precedute da un primo articolo che richiama in vita quella legge e la estende a tutta Italia. Questa legge rinnovata, modificata e perfezionata in alcune parti, compone quello insieme di disposizioni, quel sistema compiuto che molti di noi desiderano.

PRESIDENTE. Prima di proseguire la discussione, domando all'onorevole Scacchi se, dopo le dichiarazioni del signor Ministro insiste nella sua mozione.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Per non tradire la verità debbo dire che io sono ancora persuaso, anzi convinto, che il migliore partito sia sospendere la discussione della legge che ci tiene occupati. Avendo per altro veduto come il signor Ministro, recisamente si oppone, io non posso che lasciare al Senato la libertà di fare quello che vuole, e mi taccio.

PRESIDENTE. Vuol dire che non insiste.

Senatore SCACCHI. Rinunzio alla mozione sospensiva e ne ho dette le ragioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Prima di dare all'onorevole Vitelleschi la parola per un fatto personale, la concedo all'onorevole Maggiorani che prima di lui l'ha domandata.

Lo avverto però che ha già parlato due volte e che ora ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Senatore MAGGIORANI. Parlerò anzi pochissimo, poichè sono impedito fisicamente per mancanza di voce.

In primo luogo ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri, il quale si associò meco nell'idea che si accumulano troppe cariche ed incombenze ai professori, e che si dovrebbe prender cura ond'essi fossero interamente dediti ai loro uffici.

Ma questa soddisfazione è in qualche modo neutralizzata da ciò che disse in seguito l'onorevole Alfieri, per cui sembrerebbe che io fossi sotto l'incubo di un fantasma, che io tema i *Comunardi* in piazza Colonna. Io lo prego di credere che non sono sotto quest'influenza. Ho troppa fiducia nei miei connazionali per crederli capaci di abbandonarsi a certi estremi, che appartengono piuttosto ad un altro ramo della razza latina.

Del resto, ed è questa la spiegazione che io debbo dare: io sono tutt'altro che nemico della libertà. Ho solamente accennati alcuni ostacoli che si incontreranno nello estendere il sistema dei liberi docenti, i quali, del resto, sono già permessi. Dissi che, nelle condizioni attuali delle Università, si cerca di dare una tendenza pratica agli insegnamenti, e perciò occorrono gabinetti chimici, cliniche, mezzi pratici. Io domando: questa lotta a cui accennava poc'anzi l'onorevole Ministro nel fervore del suo discorso, questa lotta fra insegnanti ufficiali e liberi docenti, come si potrà attuare? Chi darà al libero docente i mezzi d'istruire, chi gli darà un laboratorio che al Governo costa somme ingenti?

Ma se noi, dall'altezza in cui ci alziamo discutendo, discendiamo poi sul terreno della pratica, troveremo delle difficoltà insormontabili.

Io torno sempre alla dichiarazione, che parlo della mia sfera.

Dunque il libero insegnante sarà fornito dei mezzi necessari per l'insegnamento? E se non

lo è, come potrà lottare? Sarà una lotta ad armi disuguali.

Quando la legge con un concorso gli ha accordato la facoltà d'insegnare anche senza questi mezzi, insegnerà e non gli mancherà modo di chiamare alcuni giovani intelligenti, che già sono sotto il dominio di un insegnamento clandestino; e questo libero docente senza il cadavere, senza la clinica, senza l'orto botanico, senza gabinetto, senza il laboratorio farà la sua lezione.

Potrà il giovane fare i suoi nove corsi nei tre anni da questo libero docente?

Ora, Signori miei, la Società che vi dice? Che guarentigie le date, che da questi liberi docenti la gioventù abbia avuto un insegnamento efficace? Perchè io faccio sempre questa gran distinzione: professione, studi professionali e studi scientifici sublimi, di ricerche, di scoperte.

Faccio sempre questa distinzione, e sono dolente che il signor Ministro non abbia voluto dare ascolto nel primo giorno a questo mio desiderio, che si attuasse una separazione fra queste parti. Dunque questi liberi docenti, come vede l'onorevole signor Ministro, non avranno mezzi di spiegare la loro forza; saranno dunque obbligati a dare un insegnamento incompleto, effimero. Tuttavia i giovani hanno il documento di aver frequentato i nove corsi, e per conseguenza possono presentarsi all'esame; e questi esami, domando, Signori Senatori, chi li darà? Li daranno le Facoltà, le Commissioni esaminatrici, scelte dalla Facoltà ed approvate dal Consiglio superiore o li daranno i liberi docenti? Se li daranno i liberi docenti, ecco terminata la responsabilità governativa.

Se discendiamo nella pratica, si vedrà che, tranne gli studi astratti di economia politica, per esempio di filosofia sublime e giurisprudenza ecc., questi liberi docenti non hanno possibilità alcuna di esistere; e se esistono, danno un insegnamento che non è efficace, non è completo, e che tradisce i desiderii del pubblico, i diritti della società, la quale mandando i giovani alle Università, attende un insegnamento completo, una istruzione completa, studi fondamentali!

Io dunque non credo possano davvero esistere questi liberi docenti perchè non possono superare molte difficoltà d'insegnamento, e queste difficoltà ci saranno sempre. Del resto, quanto alla libertà d'insegnamento io sono il primo

ad appoggiarla. Ma, signori miei, vi è alcuno che vada a redarguire un professore se dà un insegnamento piuttosto che un altro? Non può dare un professore quell'indirizzo che vuole al suo insegnamento? Un fisiologo insegnerà che la vita non è che il risultato dell'organizzazione; un altro vi dirà che vi è qualche cosa di più, un principio di vita, una specie di imponderabile; un terzo non sarà dell'avviso nè dell'uno nè dell'altro, però tutti e tre insegneranno la fisiologia con piena libertà senza che il Ministro pensi menomamente a redarguirli.

Siccome dunque la libertà per i professori vi è, si vorrebbe ora darla solamente agli studenti circa la scelta del metodo di studi, ed a questa libertà non sono disposto, perchè la trovo contraria ai buoni principii. Del resto, poi questa libertà avrei desiderato di vederla inaugurata negli Istituti di perfezionamento e sotto questo rapporto io m'impadronisco delle parole dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, il quale nel fervore del suo discorso diceva che un giovane a 25 anni si sente invaso da prepotente bisogno di scienza, vi si getta con tutto l'impeto, e colma quella lacuna che era in lui, per cui ne viene fuori un ingegno potente. Io mi impadronisco, ripeto, di questa idea, perchè a 25 anni questo giovane deve già avere conseguita la sua laurea, deve avere il suo diploma di avvocato, di medico, di ingegnere; ed ecco il momento in cui si deve abbandonare a se stesso, questo giovane, il quale già avrà regolarmente compiuto i suoi studi fondamentali; che più non si lascerà attrarre od abbagliare dalle novità vertiginose; il quale col suo corso regolare di studi coronato dal diploma, già avrà dato ai suoi genitori la soddisfazione di avere bene speso i loro denari. Allora è il caso che spieghi i suoi vani: fin lì credo che gli si debba mettere piombo; per l'ingegno, come ben diceva Bacone, nelle scienze positive, nelle scienze naturali, nelle scienze mediche non ci vogliono ali a 25 anni; siamo d'accordo: non ha il signor Ministro che a concederci delle Università libere affatto, in cui siano tutti i mezzi di svolgere l'ingegno del giovane. Se egli ama un ramo della fisica vi si eserciti, quello è il momento della vocazione, e dell'ispirazione: quella è l'occasione in cui s'accende la favilla che più o meno è latente in tutti gli uomini di qualche valore.

In un istituto di perfezionamento sta bene, ma

non durante il corso scolastico, durante lo studio delle cose elementari che da molto tempo son fissate nella scienza, e che non si possono cambiare senza cadere nell'errore.

Se questa fosse un'accademia invece di una assemblea legislativa, potrei mostrarvi come fra le più splendide dottrine in medicina, signoreggiano quelle della scuola greca, e il naturalismo germanico non sia che la copia fedele della dottrina di Ippocrate; cioè l'attività della vita.

L'organismo ha in sé una forza conservativa e riparatrice; ecco il naturalismo germanico; dunque vi sono cose acquisite alla scienza; questo deve conoscere il giovane, su questo deve essere esaminato, su ciò non vi può essere questione. Lo studente non può dire: voglio studiare i nervi e i muscoli no, non può dire: voglio studiare l'anatomia sì, e la fisiologia no, questo assolutamente non posso ammetterlo, ed è su questo che mi furono scagliate acerbe parole dall'onorevole Cannizzaro, e niuno meno di lui, doveva gridarmi la croce addosso, rappresentandomi come nemico della libertà degli studi, di lui che mi ha veduto esule per amore della libertà. Io parlo del metodo onde debbano essere apprese le scienze e non delle ricerche scientifiche. Ma è egli possibile di lasciare a giovani inesperti la scelta del metodo da seguirsi? Eppoi, devo osservare che nessuno ha mai risposto al senso della dichiarazione esplicita che io ho notato nella legge Casati là dove si dice che la Facoltà è quella che deve stabilire il metodo e l'ordine degli studii.

Volete la libertà, sta bene; ma la volete nel senso di sguinzagliare la gioventù; questo io non lo posso ammettere; del resto sta bene che si abbia una piena, una completa libertà.

Mancano gli istituti di perfezionamento sui quali ho pregato l'onorevole signor Ministro di rivolgere la sua attenzione, ma egli nella sua saviezza e considerazione non credette di dover attendere a questa separazione fra gli studi professionali e quelli di perfezionamento. Intorno a questo argomento è tornato sopra l'onorevole Senatore Mamiani ed anche l'onorevole Senatore Vitelleschi; ma nelle università bisogna apprendere gli elementi della scienza, (e non bastano sei anni almeno per la medicina); dunque questa libertà non mi sembra opportuna, come non mi sembra opportuno il cambiare il sistema degli esami annuali in quello

degli esami dopo il terzo anno; ma su questo argomento non voglio più oltre infastidire il Senato mentre sarà luogo di parlarne alla discussione degli articoli.

Da tutte queste parole io vorrei che l'onorevole Ministro rilevasse che noi insomma siamo propensi per la legge, ma che questa legge ha bisogno di essere ancora studiata, tanto più che una legge di tanta importanza, colle modificazioni della Commissione non ci venne data che pochi giorni fa, e in giorni appunto di una certa perturbazione per grandi avvenimenti che hanno commosso i nostri animi. Perciò domando io, si dovranno improvvisare lì per lì emendamenti, senza aver potuto bene studiare ed esaminare tutta la legge? È per questo che io pregherei il signor Ministro di voler accordare, non dirò una sospensione, ma una dilazione come se ne accordano innanzi al fôro, anche ai rei; così si potrà meglio studiare questa legge e credo finiremo, per intenderci e coll'approvarla; ma vorrei che il signor Ministro si persuadesse che il tempo è troppo breve, perchè si possa fare uno studio profondo sopra questo argomento così importante.

Al signor Ministro resta sempre la gloria di aver iniziata così sollecitamente la più importante delle leggi, ma ci lasci qualche momento da riflettere. Se non ce lo vorrà accordare, allora correremo la palestra e si andrà in lungo, giacchè io pel primo confesso che ad ogni articolo dovrò fare delle riflessioni. Non vedo che la gloria del Ministro sia eclissata menomamente dal differire la discussione della legge, mentre intanto noi in massima ne riconosciamo il valore; e si potrebbe ben redigere un ordine del giorno in cui si riconoscesse, per l'importanza stessa della legge, la necessità di una dilazione per aver tempo di studiarla.

Ripeto che ciò non potrebbe, secondo me, recar detrimento di sorta alla dignità ministeriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Signori Senatori: sono certo che Voi non pensate che io voglia entrare in questo argomento, atleta troppo debole in confronto degli onorevoli Colleghi che hanno parlato fin qui. È un motivo quasi personale, un motivo di convenienza che mi ha determinato a pregare l'onorevole Presidente di permettermi di pronunziare poche parole.

Ho sentito due onorevoli Colleghi lodar molto il Belgio. Il Belgio è stato la mia seconda patria per 40 anni, e tutte le volte che si presenta un'occasione per dirne del bene, mi sento in obbligo di approfittarne. Io sarei quindi stato dolente, se la mia voce non si fosse unita a quella dei miei onorevoli Colleghi.

Dirò per altro una sola cosa che ha rapporto alla questione. L'onorevole Alfieri ha detto che dovremmo imitare il Belgio in fatto di Università; l'onorevole Ministro ha accennato ad alcune cose che provano che quel sistema non è poi tanto sublime, da doversi imitare, ed io avrei molte cose da dire; ma non voglio abusare della bontà del Senato. Quando verranno in discussione gli articoli, quelle tali cose che io credo sarebbe conveniente di dire, mi riservo di dirle allora.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Ho chiesto la parola per dichiarare che appartengo alla minoranza della Commissione, i cui dissensi dalla maggioranza vennero già lucidamente esposti dall'onorevole mio amico Tabarrini, laonde io mi associo alle idee espresse da lui, e dagli altri oratori che parlarono nello stesso senso.

Assai me ne duole, ma gli argomenti addotti in contrario con sì nobile facondia dall'onorevole Ministro, con accento sì convinto dall'onorevole Cannizzaro ed oggi stesso dall'onorevole Padula con sì arguta semplicità, non ebbero virtù di rimuovermi dalle mie persuasioni. Prego il Senato a concedermi di addurne brevemente i motivi.

Premetto, che io non credo che la questione riguardante la libertà lasciata ai giovani di regolare l'ordine dei loro studi, ed il maggiore o minor numero di esami, cui essi debbano andar sottoposti, tocchi per alcun verso la grande questione della libertà dell'insegnamento. Questa è questione essenzialmente politica, la quale in genere si può dire decisa nella coscienza dell'universale, e intorno a cui i dissensi non possono cadere, che circa il tempo e i modi con cui deve essere recata in atto.

L'altra non è, se non una questione didattica, una questione di metodo. Si possono concepire Università, le quali siano sottratte ad ogni ingerenza governativa; Università libere come le desiderano gli onorevoli Senatori Alfieri e Vitelleschi, e sotto certi rispetti o con certe limi-

tazioni le desidero anch'io, nelle quali ci sieno i corsi e gli esami di obbligo. In questo proposito io duro fermo a credere, che non sia da abbandonare il sistema quasi da per tutto in vigore e presso noi prevalso da tempo lunghissimo, per riadottare quello delle Università germaniche, che fra noi non ebbe seguito se non per breve tempo in forza della legge Casati.

Nessuno rende omaggio più di me alla bontà di quella legge presa nel suo insieme, e alla saviezza degli illustri uomini che l'hanno preparata e che l'onorevole Cannizzaro molto opportunamente rammentava ieri alla riconoscenza di tutta Italia. Se non che io penso essere accaduto a loro quello che d'ordinario accade a tutti gli innovatori o riformatori, che pigliano norma da un tipo preconcelto per venire a capo delle loro innovazioni e riforme; e di questo tipo se ne fanno un regolo assoluto e non se ne sanno per alcun verso staccare.

Quei benemeriti tolsero a tipo le Università germaniche e quindi vennero tratti al proposito di rifare le Università nostre su quelle, non tenendo conto del gran divario che corre fra le une e le altre.

Le Università germaniche, come già fu osservato, hanno carattere di corporazioni, e sono regolate da vecchi statuti e da secolari consuetudini e non si attengono allo Stato che con un legame assai tenue; le nostre hanno invece vita dallo Stato, e sono quasi del tutto a carico dello Stato medesimo. Nelle germaniche prevale l'insegnamento dato dai liberi docenti; nelle nostre, quello dei Professori posti dallo Stato; in quelle si professa la scienza per la scienza, e l'insegnamento non mira che agli incrementi di essa; nelle nostre la scienza è in qualche modo subordinata alle sue pratiche applicazioni, e l'insegnamento intende a formar medici, ingegneri, giureconsulti i quali, per essere ammessi nell'esercizio della loro professione, non danno altra guarentigia che il diploma ottenuto all'uscire dell'Università, mentre nell'Università germaniche cotesto diploma non fa di quegli studenti che dei dottori, i quali per darsi all'esercizio della professione di giureconsulto, di medico di ingegnere, hanno bisogno di far prova di sé in quell'altro esame che è detto esame di Stato. In ultimo, le Università germaniche sono frequentate da una gioventù che per la temperatura dei caratteri e degli ingegni e per le

abitudini della vita domestica e civile non somiglia punto alla gioventù italiana.

Poste le accennate condizioni delle Università germaniche, può ammettersi chi ivi abbia fatto e faccia buona prova quel sistema che lascia i giovani arbitri di regolare l'ordine de' loro studi e non li sottopone alla disciplina di esami regolari e fissi.

Però non parmi che a cotesto sistema sia da attribuire quella grande influenza di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Cannizzaro sul movimento letterario e scientifico di quell'illustre nazione. Del primo svolgimento della coltura germanica presso i tempi di Federico II di Prussia furono molteplici le cause, alle quali il reggimento delle Università non può avere avuta che parte assai scarsa. Non è qui luogo a rammentarle; ma mi sia permesso di accennare che nè il Klopstock, nè il Lessing, nè l'Herder, nè il Voss, non furono alunni di veruna Università; e che il grande patriarca e il più legittimo rappresentante della coltura germanica, Volfango Goëthe, fece i suoi studi in una università francese, cioè in quella di Strasburgo, nè punto si mostrò nelle sue memorie autobiografiche ammiratore dell'ordine e dell'indirizzo delle Università germaniche de' suoi tempi.

A tutti poi è noto che il maggiore incremento della coltura germanica seguita in questo secolo fu dovuto al risveglio degli spiriti nazionali dopo le invasioni e le guerre napoleoniche: risveglio a cui potentemente cooperò quel patriota e ministro che fu Enrico Stein, il quale dopo la battaglia di Jena trasse la Prussia a rifarsi nei suoi ordini amministrativi, militari, scolastici, e venne così preparando e rendendo possibile la terribile riscossa di Germania contro Francia nel 1870.

Nemmeno io posso consentire all'onorevole Senatore Cannizzaro che il sistema prevalente nelle Università germaniche possa aver contribuito a suscitare fra gli alemanni quel movimento scientifico, industriale, di cui egli fece ieri un quadro così vivace: ben gli vorrei far notare che un tal movimento non fu punto impedito altrove dal sistema diverso.

Intorno a che starò pago ad avvertire che, pur tacendo del largo sorgimento che ebbero anche fra noi in questi ultimi tempi le industrie aiutata dalla scienza, l'Alsazia e la Lorena nel 1870 contavano tante fabbriche, tanti telai,

tante macchine da lavoro, quante tutto insieme l'impero germanico; onde gli industriali tedeschi ebbero a dichiarare che non trovavano il loro tornaconto nell'annessione di quelle provincie alla Germania.

Ma, entrando più di proposito nell'argomento, io non mi so far capace che la libertà lasciata ai giovani di regolare l'ordine dei loro studii possa riuscire in vantaggio nè degli studi stessi, nè degli studenti.

Ogni apparato di discipline letterarie o scientifiche, comunque possa andar diviso, presenta nelle sue parti tale un concatenamento, per cui le une precedono e le altre susseguono in guisa che non possono senza danno essere spostate.

Ciascuna disciplina poi, oltre al nesso delle sue parti, ci mette innanzi la tradizione del metodo con cui è stata dichiarata ed esposta dacchè fu ammessa nel vasto campo dell'insegnamento: tradizione che, all'infuori di ogni pedantesca idolatria, merita certamente di essere rispettata.

A fronte di ciò, che cosa può voler dire costesta libertà che si lascia ai giovani di regolare l'ordine dei loro studii? E badiamo che si tratta di giovani nei quali sono da vedere tutti i pregi e tutti i difetti inerenti allo stadio della vita in cui si trovano; badiamo che non si deve tener conto solo di quelli che escono dalla comune per la prontezza dell'ingegno e la forza della volontà, ma del maggior numero, dappoichè, le leggi non contemplano le eccezioni, ma contemplano la generalità dei casi.

Ora, i giovani presi nel maggior numero, quanto ad ingegno non eccedono la volgare misura a cui si avviene la necessità di continuo indirizzo ed aiuto, e quanto alla volontà, sono accessibili a tutte le fiacchezze, a tutte l'impazienze, a tutte le distrazioni della loro età.

Per me non esito a dire che di siffatte libertà non potrebbero usare rettamente nemmeno i giovani d'ingegno più svegliato e di più fermo volere, essendo troppo agevole che si lascino trascinare da vaghezze momentanee, piuttosto che condurre da ragionamenti sicuri che li mettano in grado di fare una scelta ben ponderata.

Sono poi profondamente convinto che siffatta facoltà portata nelle nostre scuole universitarie così come sono organate, tornerebbe a gravissimo scapito del maggior numero dei giovani, ne lusingherebbe le velleità capricciose ed anche quella baldanza che ha tanto bisogno di

essere temperata e frenata, e sarebbe fomento a quella svogliatezza dell'applicazione costante e paziente, di cui è oggidì sì generale il lamento.

Nè si dica che i giovani per usare di tali facoltà, potrebbero ricorrere ad autorevoli indirizzi. Sta bene; si badi però che cotesti indirizzi potrebbero essere vaghi e vari, e quindi generare nelle scuole universitarie screzi non punto desiderevoli. Ma io domando: se si riconosce che i giovani hanno bisogno d'indirizzo per regolare l'ordine dei loro studi, perchè non si ammetterà che questo indirizzo lo dia loro la legge, di cui non può essere autorità maggiore, determinando per ciascuna facoltà a quali studi debbano i giovani attendere per obbligo e con che ordine?

Abbiamo perciò la costante tradizione non pure delle Università italiane, ma delle altre tutte, eccetto di presente le germaniche, dove, come esse vennero ordinate a formare teologi, giureconsulti, medici, ingegneri, s'introdussero i corsi d'obbligo per ciascuna Facoltà e il riparto delle materie d'insegnamento per ogni corso. Del reggimento delle Università del medio evo, non è caso che teniamo riguardo, per il gran divario che intercede fra esse e le moderne; bensì mi sembra opportuno che ce ne riferiamo a quello invalso ne' tempi a noi più vicini, e presso i popoli più affini a noi di stirpe, di indole, di coltura, di costumi. Non è dai governi paterni, come insinuava l'onorevole Cannizzaro, che ha avuto origine il sistema ch'io mi permetto difendere; bensì la storia delle Università italiane, francesi, spagnuole, portoghesi dimostra che vi aveva messo da tempo salde radici. Mi basti pel fatto dell'Italia citare la legge del Governo della Repubblica italiana del 1804 intorno alle Università, nella quale sono fissi gli studii d'obbligo per ciascuna Facoltà, e sono distribuiti anno per anno. In verità gli argomenti allegati in contrario non mi paiono sufficienti per indurci a smettere siffatta salutare consuetudine.

Sarò più breve nel dire degli esami; ed anzitutto do piena lode all'onorevole Ministro di avere proposto la soppressione dell'esame di ammissione ai corsi universitarii, affatto inutile dopo che i giovani hanno sostenuto l'esame di licenza liceale reso provvidamente assai serio.

Ma di tutti gli insegnamenti d'obbligo io penso che i giovani debbono sostenere l'esame al termine di ciascun corso annuo o seme-

strale, e ripartitamente negli anni in cui durano i corsi di ciascuna Facoltà. Gli esami sono l'unica guarentigia che i giovani studenti danno di essersi applicati a quegli studi onde è aperto loro l'adito alle carriere e professioni liberali a cui aspirano.

Ammettasi pure che non sia da porre gran fede nella prova che i giovani danno mercè gli esami di aver profitato degli studi; ma intanto è certo che altra non ne danno, mentre non cade dubbio che gli esami sono lo stimolo più efficace pel maggior numero dei giovani ad attendere di buon proposito agli studi. Non bisogna argomentare dalle eccezioni; non riferirsi alla generalità dei casi. Ebbene: ciascuno di noi, o Signori, o tenga conto di fatti che può avere presenti e domestici, o si richiami i ricordi più o meno lontani dei suoi anni giovanili, ciascuno di noi deve consentire che i giovani in generale hanno mestieri di eccitamenti esteriori per essere invigoriti nell'amore degli studi, e per attendervi con lena indefessa, e che fra tali eccitamenti, gagliardissimo sopra tutti è quello degli esami.

Del resto, non può essere se non utile che i giovani, massime in quel periodo in cui entrano nella cognizione e nell'esercizio dei loro diritti, si abituino a riconoscere praticamente che a ciascun diritto corrisponde un dovere, e che perciò al diritto che essi hanno di ricevere nelle scuole una completa istruzione in quelle discipline a cui attendono, corrisponde il dovere che loro corre di renderne conto mercè gli esami, e di far constare così del profitto derivato dalla ricevuta istruzione.

Guardati sotto questo aspetto, gli esami acquistano un'importanza che chiamerò pedagogica e morale, e può dirsi che formino una parte di quel tirocinio della vita privata o pubblica a cui l'educazione e l'istruzione devono in ogni loro stadio concorrere.

Nè già potrà accadere che gli esami siano per i giovani un carico soverchio ed uggioso quando siano dati come le esigenze della scienza ed il loro scopo richiedono; non sopra frastagliati programmi alla francese, ma in guisa che gli studiosi siano condotti a dimostrare come abbiano per così dire, convertita in succo e sangue l'istruzione ricevuta.

Del rimanente riesce un po' singolare cotesta ripugnanza degli esami nelle scuole universitarie, mentre oggidì fu stabilito, con un con-

siglio agli occhi miei assai provvido, che l'ammissione e il passaggio a varii gradi negli impieghi amministrativi, giudiziarii, militari, non segua se non dopo la prova di un esame.

Ho sentito parlare di un incremento di vita nelle nostre Università che verrebbe seguace all'introdurvisi delle pratiche germaniche. Gli elementi della vita di una Università sono, a mio credere, i buoni insegnanti e i buoni imparanti, onde avviene che le Università acquistino lustro e diventino attivi focolari, dai quali la scienza irradia in tutto il paese. Ad avere buoni insegnanti nelle nostre Università provvedono le leggi in vigore, e meglio provvederà taluna delle disposizioni della legge che stiamo discutendo a cui io do di grand'animo il mio suffragio; ma non so come si avranno buoni imparanti, se i giovani vi andranno sciolti da ogni freno nel regolare l'ordine dei loro studi e non saranno soggetti a renderne conto mercè esami ben distribuiti e ben condotti.

Ringrazio il Senato di avermi dato sì benevolo ascolto, e mi riservo o di proporre degli emendamenti agli articoli della legge in discussione secondo le idee che ho avuto l'onore di esporre, o di associarmi a quelli che altri, con più autorità di me, nel senso stesso sarà per proporre.

Ma prima che finisca, mi conceda il Senato di aprire un pensiero che di continuo mi preoccupò durante tutta questa discussione.

Noi Italiani non possiamo certo essere accusati di iattanza nel fatto della nostra generale coltura; e basta il dire che ci lasciamo tuttavia buttare in faccia quei diecisette milioni di analfabeti, che in verità in tanti anni dacchè se ne parla dovrebbero essere diminuiti di molti; ma avvi un particolare sul quale, a mio credere, possiamo a buon diritto menar vanto ed è che le nostre scuole universitarie, comunque fossero in addietro ordinate, e comunque lo siano oggidì, sono state e sono uno de'centri più operosi del sentimento nazionale. È principalmente da esse che sin da'primordi del nostro risorgimento sono uscite quelle animose schiere di giovani, le quali in gara col nostro esercito hanno tanto contribuito al conseguimento della nostra indipendenza ed unità. Ciò vuol dire che in esse fu sempre un fomite di vita che si alimentò e si alimenta dei pensieri più alti e degli affetti più nobili e più generosi. A fronte di un tal fatto io penso che

l'Italia possa andar lieta delle sue scuole universitarie e che non ci sia una necessità suprema di sottoporle a radicali innovamenti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho punto l'intenzione di oppormi al fiume di eloquenza dell'onorevole Ministro, e neppure di fare schermo di abilità parlamentare con lui. Solamente dirò che io la conosco questa teoria di libertà individuale, con esclusione di ogni libertà collettiva, con tutta l'autorità raccolta ne lo Stato, e tutto quello che abbiamo veduto alla prova nell'Occidente, dalla fine del secolo a questa parte. Io non amo la libertà francese, amo meglio la libertà sotto tutte le forme, amo la libertà inglese, non la libertà del disordine e dei tafferugli, che è un'altra forma o mezzo di dispotismo, non la libertà dei *mitingai*, amo la libertà moderata e sana, ma sotto tutte le forme.

È per questa via, o Signori, che noi siamo in quest'aula, e desidererei che non ce ne dipartissimo giammai. Ma lascio subito questa questione, perchè, quando io ho parlato delle Università del Belgio, ho voluto solamente offrirvi un modo per uscire da questo vasto ma penoso circolo di Università che noi abbiamo, e quando parlava di Università libere, non intendeva per questo, e più particolarmente nelle condizioni della nostra Italia, che dovessero essere corpi morali vaganti e soli, che avessero potuto correre senza legge nello spazio. Sa l'onorevole Ministro di che io mi contenterei? Nelle condizioni nostre attuali, io mi contenterei per le Università libere della legislazione che hanno le Università germaniche, che sono ufficiali.

Io dico che il nostro sistema ufficiale è quello che c'è nel Belgio per le governative, ma che questo, reso esclusivo ed esteso a tutto il regno finisce per creare una condizione agli studii unica, precaria, arbitraria, impossibile; dunque veda, signor Ministro, di quanto poco mi contenterei.

E se io mi son lamentato di qualche cosa, non mi son neppure lamentato che non si fosse fatto tutto: ma mi sono lamentato che non si fosse fatto nessun passo per rendere alla scienza un poco di vita propria, per toglierla a questa condizione burocratica ufficiale e politica che è necessariamente arbitraria, sottomessa a cambiamenti di Ministeri, sottomessa a Regolamenti.

Questo solo ho dimandato.

Mi sarei contentato, come io le diceva, che quel tanto che si dice delle Università germaniche, delle quali sento a merito tante lodi, non fosse applicato in parte e per metà, e per la metà più nuova e per conseguenza sempre più dubbiosa almeno per molti, ma fosse applicato largamente secondo quel che era del resto la tradizione delle nostre Università.

E questa risposta io dirigo anche all'onorevole Amari, il quale ieri mi si è indirizzato dicendomi che credeva che io avessi cessato di insistere per un sentimento di patriottismo. Ho cessato d'insistere perchè forse l'opinione non è ancora matura su questo punto.

Può darsi, che non ci sia opportunità e io sono sempre pronto a sacrificare all'opportunità, purchè non si sacrificino i principii: ma non accetterei mai che s'intenda come patriottismo il disertare in nessun tempo e in nessuna maniera la causa della sana e moderata libertà.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Amari: ma non essendovi più iscritto che l'onorevole Panattoni, se nessun altro domanda la parola....

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora darò la parola all'onorevole Amari.

Senatore AMARI, *prof. Relat.* Io non mi oppongo a che l'onorevole Tabarrini ed altri prendano la parola. La domandai poc'anzi quando parlava l'onorevole Maggiorani per ricordare che fin dalla prima seduta io aveva pregato i Senatori Scacchi e Maggiorani, che avevano parlato, a formulare le loro proposte intorno agli articoli e a presentarle alla Commissione. Questo mio desiderio era diviso ancora da altri membri della Commissione, affinchè si potesse venire ad un accordo intorno alla discussione degli articoli. Per ora adunque io non domando la chiusura della discussione generale, e mi riservo a domandarla quando avranno parlato i due Senatori nominati poc'anzi, e per chiedere al Senato che mi riservi la parola per riassumere la discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io non era disposto, e molto meno mi sentirei preparato a fare un discorso.

Dopo le splendide orazioni che su questa importante materia ha sentito il Senato, sarebbe difficile aggiungere qualche cosa d'importante.

Però mi prese la tentazione di parlare, quando udii le calcate dichiarazioni del rispettabilissimo, e da me sempre rispettato signor Ministro, intorno alla proposta dell'onorevole Senatore Scacchi.

Mi pareva che l'onorevole signor Ministro si contristasse di soverchio per la contesa sorta intorno al presente progetto di legge; quasi che il bramare la sospensione per maturare gli studi e venire ad un accordo, mettesse in forse quel merito che tutti noi in lui riconosciamo. Una mente fortissima, da forti studi e variate culture corroborata, rende distinto colui che oggi meritamente dirige l'istruzione pubblica. Io quindi credo che quanti parlarono contro talumende di questa legge, lo abbiano fatto unicamente per interesse dell'istruzione stessa, e quasi per secondare con opportune riforme gli intendimenti precipui dell'onorevole proponente.

Ora io domando al signor Ministro, se passando alla discussione della legge, ed io non mi opporrei che ci si passasse, egli creda e creda con lui la dottissima Commissione, che si possa introdurre qualche miglioramento in quei due punti principali che hanno preoccupato non pochi valentissimi oratori.

Io non starò a parlare delle tasse, e della questione finanziaria. Per me vi sono due grandi questioni; una riguarda l'ingresso della gioventù al corso degli studi universitarii; l'altra è la libertà dell'insegnamento, la posizione che si va facendo ai liberi docenti.

Dopo una disparità tanto vivace di opinioni, se gradite che si discutano gli articoli della legge, occorre che il signor Ministro e la Commissione rinfranchino con argomenti più pratici il nostro coraggio. Io sono per lo meno perplesso rapporto ai due punti che accennava testè.

Non mi opporrei alla discussione, ma desidererei che gli onorevoli signori Ministro e Relatore della Commissione, prima di procedere alla discussione degli articoli, ci dessero qualche speranza di prestarsi a risolvere le due difficoltà, alle quali credo che facciano capo, in ultima analisi, tutti i discorsi contrarii alla legge.

Il libero insegnamento! E chi è che possa mettere un limite all'umano intelletto quando volgasi a sublimare la istruzione? Chi può mettere argine alla libertà della mente umana, applicata ad estendere la scienza e ad allargare

l'insegnamento? E chi è che possa impedire, che uomini di alta capacità e di attitudini distinte, dopo avere erudito se medesimi, infondano con liberi dettami negli altri la scienza che possiedono, e senza vincolarsi all'insegnamento ufficiale, moltiplichino i germi del sapere e li diffondano ad incremento della pubblica utilità? Chi in fine, potrebbe impedire ai sitibondi dell'istruzione di accostarsi anco alla fonte di un libero e largo insegnamento?

Per me dunque non repugnerei che ai corsi regolari, dei quali bramo la conservazione nelle Università governative, si aggiungessero franchigie e favori anco pei liberi docenti: imperocchè, supponendo accertata la dottrina degl'insegnanti, io non temo che il libero insegnamento possa portare a tristi conseguenze, quando peraltro non si trascuri un coordinamento che sembrami indispensabile nei due metodi d'insegnamento. E noi vogliamo studi ufficiali, coordinati con gli studi liberi, o noi correremo incontro all'azzardo ed al perturbamento della scienza e dell'insegnamento.

La necessità dei buoni studi governativi muove da un sentimento generale della società, perchè generalmente si sente il bisogno di studiare; tutti hanno necessità di rendersi utili a sè e non inferiori agli altri. Io credo perciò che il pane dell'insegnamento dispensato con poca spesa, con ordine e con agevolezza dalle autorità che amministrano la sorte dei popoli, credo sia un beneficio da conservarsi e da estendersi ancora, ma senza perturbarlo. Quindi la libertà d'insegnamento deve essere coordinata con l'insegnamento ufficiale. Ottenere quel grado supremo del perfezionamento a cui può giungere il docente e lo studente, ecco lo scopo che la legge dovrà favorire. Per me sta che gli studi primordiali devono essere ordinati; spaziare non è lecito altrochè negli studi di perfezione, ed è unicamente là dove io intendo ed ammetto la libertà d'insegnamento.

Gradirei pertanto che questo dubbio emergente dalla odierna discussione fosse meglio chiarito.

D'altronde, come mai riuscirà utile sanzionare un sistema che mostrerebbe poca fiducia nelle Università e negli insegnanti ufficiali, e che quasi di proposito costituirebbe un antagonismo, una lotta di due sistemi di insegnamento?

Io invito gli egregi Senatori componenti la Commissione, e l'onorevole signor Ministro a dimostrarci, come mai, introducendo un repentino e generale mutamento, la istruzione comune e professionale potesse sussistere: e come, addossato all'insegnamento ufficiale il libero, senza coordinarli, la riuscita sarebbe che uno forse nuocesse all'altro. Inoltre, io non credo a quel bene che si augurano l'onorevole signor Ministro e la maggioranza della Commissione, cioè che il libero insegnamento risvegli l'attività dei professori ufficiali. Primieramente mi rincresce che si sia dovuto venire a dir questo: ciò è quasi uno stigmatizzare i professori, fra i quali non mancano moltissime illustrazioni del nostro paese; ed anco nel banco della nostra Commissione siedono tali uomini da confortare l'orgoglio nazionale. Dunque, non è vero che il Governo si illuda sovente nella scelta degli insegnamenti, nè che i prescelti si eclissino e non corrispondano.

Ma se devono esservi liberi docenti, facciamo in modo che formino una forza efficiente; e non una specie di antagonismo: altrimenti ne verrà danno all'insieme, si disordineranno gli studi, gl'insegnanti novatori ambiranno a successi splendidi ma non sempre reali. La gioventù è vaga e si esalta, piuttostochè seguitare ciò che è solido e severo, si abbandonerà ai divagamenti ed alle allucinazioni. Senza una armonia nel sistema, i troppo liberi docenti avranno interesse di trarre a sè la gioventù, e forse non si guarderanno con bastante delicatezza dal menomare l'autorità di coloro che servono all'insegnamento ufficiale, e che posti nel rischio di trovarsi esautorati, preferiranno di ritirarsi. Tuttavolta non è l'insegnamento libero quello che mi sgomenta.

Un insegnante deve presumersi, che sia persona savia e capace: e se vi sarà un libero docente, e vorrà mettersi a confronto coi professori universitarii, imporrà probabilmente a sè tutti i doveri della posizione che si crea. Il mio timore, sorge piuttosto, e lo raccomando, o Signori, caldamente alla vostra superiore intelligenza, il mio timore sorge piuttosto dal lato dei giovani, prima sopraccaricati, e poi sbrigliati negli studi. Comincio dal desiderare che venga un migliore ordinamento del sistema ginnasiale e liceale, ove oggi trovansi esagerati gli studi, pesanti le forme, uggiosi i regolamenti. È qui dove le giovani intelligenze s'imbrogliano e si stancano: è

qui che vorrei l'ordine, ottenuto con disciplina e sobrietà e con minore affastellamento di corsi. Ciò che si studia, bisogna che si possa intendere, apprezzare e ritenere. Io credo che in co' esteri studi secondari, la molta e forse la troppa disciplina e fatica aduggi i giovani; ed invece di mandarli alle Università co' la disposizione di applicarsi più alacramente, li svogli e li renda meno atti a fare da sè. Dunque accadrà che usciti da un sistema di costrizioni *repugnantis tandem custode remoto*, questi giovani, andando alle Università e trovandosi davanti un campo libero e senza vincolo alcuno, disordineranno i loro studi, invece di avvantaggiarli. Pertanto io temo, o Signori, che succeda forse il doppio se non il triplo di quel male che accade adesso: imperocchè ora l'esperienza c'insegna che il primo anno dell'Università è pressochè un anno perduto pei novizi. Ma quando viene il secondo anno, se l'esame sovrasta, esso richiama gli scolari al bisogno di curare i propri interessi.

Se noi non richiamiamo alla necessità di ordinate e serie applicazioni gli scolari, altro che alla fine del terzo anno, in cui dovranno essere esaminati, io dubito che si triplichi questa indisciplinazione e questo abbandono della gioventù. Quindi senza altro dire, rivolgerò una rispettosa dimanda, di cui già ho fatto cenno, e al signor Ministro e alla Commissione. Siete voi disposti a che nella discussione degli articoli s'introduca qualche modificazione, la quale dia l'indirizzo ai giovani nel tirocinio, o volete spegnere voi questo tirocinio?

Io sono d'avviso che se Voi deste una libertà bene intesa ai giovani negli ultimi loro anni universitarii, non ne verrebbe danno alcuno. Ma se Voi lasciate una sconfinata libertà agli studenti quando è il tempo del tirocinio, essi andranno senza timone, e si smarriranno perdendo l'ordine, la disciplina, e l'educazione scientifica.

È vero che qualche forte e fortunato ingegno arriverà anche tra i marosi a toccare gloriosamente la sponda; ma quanti giovani si perderanno! E come le famiglie potranno aver fidanza nello Stato che apre tali rischi ai loro figli, i quali loro costano tante cure e spese, e vuolsi che giungano fortunatamente a quel termine cui erano avviati?

Pertanto, se otterrò una risposta la quale mi conforti nell'idea che, trattando la materia degli articoli, si possa introdurre qualche savia

riforma, la quale da un lato coordini l'insegnamento libero coll'ufficiale, e dall'altro lato non ispenga il tirocinio, ma inizi regolarmente la gioventù agli studi superiori: credo che le coscienze trepidanti saranno tranquille, e che molte intelligenze si uniranno a perfezionare le intenzioni, d'altronde valutabili, dell'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando le parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Panattoni parte dall'ipotesi che nel nostro disegno di legge si lasci sbrigliata facoltà ai giovani di ordinare i loro studi.

Ho parlato più volte. Non ho voluto ripetere le cose dette, e perciò ciascuno dei discorsi che ho fatto può sembrare parziale, può parere non abbia abbracciata tutta la materia; ed è così, perchè nulla più mi spiace quanto rendermi noioso al Senato colle ripetizioni.

Sino dal primo giorno, io ho notato precisamente quello che oggi ha osservato l'onorevole Panattoni, vale a dire che, per mio avviso personale lascierei intera libertà a' giovani di ordinare gli studi nella seconda parte del corso, ed era questa la mia proposta; ma la Commissione è andata al di là; la Commissione non ha lasciato piena libertà nè nella prima e neppure nella seconda parte del corso.

Lo vedrà l'onorevole Senatore Panattoni quando saremo all'esame degli articoli, e allora sono sicuro che egli si dichiarerà soddisfatto. Insomma noi cerchiamo appunto di risolvere praticamente questo problema: poichè le nostre Università sono Università di studi generali, e allo stesso tempo istituti che preparano alle professioni, vogliamo che i giovani entrando seguano dei corsi, e diano cogli esami prova d'aver acquistate certe cognizioni, quelle, cioè, che strettamente si richieggono per lo esercizio delle professioni. Ma siccome nelle Università diamo altri insegnamenti, i quali possono confortare i primi studi ed ampliarli, vogliamo per questa parte lasciare libertà ai giovani di fare o non fare questi corsi che non sarebbero di assoluta necessità.

Questo è il problema che ci proponiamo; vedremo nell'esame de' relativi articoli se abbiamo trovato i mezzi più acconci per risolverlo. Siamo disposti ad accogliere que' temperamenti che ci si dimostreranno più acconci,

ma è questo il problema che ci siamo posto davanti.

Poichè ho la parola debbo anche fare qualche dichiarazione all'onorevole Senatore Vitelleschi; perchè dalla sua risposta argomento che avendo io trattato, direi quasi, a modo di polemica l'argomento della libertà di fondare istituti universitarii, posso aver colorito alcuna parte del mio discorso in modo da andare al di là del mio pensiero.

Io quindi cercherò di spiegar meglio le mie idee: e dico, che quando la libertà di fondare Istituti universitarii è congiunta o agli ordini stretti del Belgio, in quanto all'ordinamento interno di ciascun Istituto, o alla licenza a ciascuno d'essi di ordinarsi a modo proprio, si riesce ad un punto opposto di quello a cui si mira.

Perciocchè ciascuno di cotesti Istituti diventa un centro d'insegnamento tirannico, fazioso, esclusivo, intollerante, con danno di quella educazione scientifica che ha per condizione e per fine la libertà del pensiero.

Se però volete che la legge, la quale mediante ordini liberi costituisce l'insegnamento superiore delle Università, ed assicura che ciascuna di esse diventi, o possa diventare un centro di vita scientifica, sia rispettata ed applicata anche alle Università fondate liberamente da corporazioni diverse dal Governo; io dirò, che in quanto a ciò che concerne il fine della proposta di legge che si discute, io nulla scorgo che il contraddica.

È un'altra quistione quella che può farsi intorno alla convenienza di lasciar fondare Università ai comuni, alle provincie, alle corporazioni.

Ma qualunque sia il modo di risolverla, certo è che questa libertà non si potrebbe opporre a quella che noi vogliamo assicurare mediante l'ordinamento interno degli studi sugli Istituti universitarii.

Avendo dato queste spiegazioni, io credo che l'onorevole Vitelleschi da una parte e l'onorevole Panattoni dall'altra possano esserne soddisfatti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Le poche osservazioni da me fatte sulla legge che ora è sottoposta al vostro esame, hanno trovato contraddittori così benevoli e così cortesi che, per rispetto a loro, mi credo in dovere di rettificare alcune idee

che forse da me male espresse hanno dato luogo ad equivoci. Veramente la condizione di chi non si mostra fautore di questa legge è fatta alquanto penosa in questa discussione. Si passa per essere partigiani di regolamenti restrittivi, si passa per essere difensori di pratiche obsolete e dalle quali lo spirito umano è stato anche di troppo oppresso. In verità io non posso sottostare così di buon grado a questo rimprovero il quale non mi pare meritato. Non è punto vero che chi combatte alcuno dei principii di questa legge, voglia che si opprima la libertà coi regolamenti, e coi vincoli. No, Signori; qui non si tratta d'altro se non che di mantenere alcune prescrizioni di metodo di studi, per le quali ad un giovane che vuol fare il medico sia detto che deve imparare prima l'anatomia e poi la fisiologia perchè una cosa dipende dall'altra, e a chi vuol fare il legale che cominci dalle Istituzioni, perchè se incomincerà dal diritto penale o dalle pandette anderà a ritroso dell'ordine logico e scientifico. Questo è quello che chiediamo, e non mi pare che dalle nostre umili domande possa derivare per le Università l'oppressione dei Regolamenti che tanto si è deplorata, come quella che spenge la virtù nativa degl'ingegni.

Si è parlato molto della libertà d'insegnamento; si sono fatti ditirambi calorosi sopra questo argomento. Ma qui, o Signori, il Senatore Mamiani diceva giustamente che il Ministro ha rinchiuso la legge in confini più ristretti, nè quella questione può venire in campo.

Qui non si tratta di libertà d'insegnare, si tratta di libertà d'imparare, qui non si tratta di professori, si tratta di scolari: e se di questa libertà d'insegnamento che ha preso tanta parte in quest'ultimo periodo della nostra discussione si ha pure da dire qualche cosa, io confesso che, non ostante lo splendido discorso dell'onorevole signor Ministro, non so persuadermi che un paese dove è possibile l'istituzione dell'Università di Lovanio non sia per questo appunto giunto alla più grande espressione della libertà. Non so e non parlo di quello che sia l'Università di Lovanio; sarà buona o sarà cattiva, non la voglio giudicare; ma sostengo che un paese dove è possibile quell'Università, dove sono possibili altre scuole secondarie diverse da quelle del Governo, come si vede nel Belgio, mi pare dico, che quel paese ci dia l'esempio della vera libertà.

L'onorevole Senatore Mamiani, con parole oltremodo benevole, mi rappresentava come ostile all'insegnamento privato e come diffidente della utile concorrenza che da questo può venire all'insegnamento pubblico.

Qui ancora bisogna porre la questione nei suoi veri termini. La legge che vi si propone muta sostanzialmente il sistema degli stipendi dei professori.

Agli stipendi fissi cogli aumenti quinquennali che il Regolamento Matteucci loro concedeva, si aggiungono le tasse scolastiche pagate dagli scolari pei corsi che frequentano. Io osservava solamente; prima di fare una modificazione così sostanziale che ha per conseguenza di produrre una grande sproporzione fra gli stipendi dei professori delle diverse Università del Regno e delle diverse Facoltà di una stessa Università (perchè ci sarà il professore di una Università frequentata, che guadagnerà più, cento volte più, di quello che guadagnerà un altro professore della stessa materia in una Università poco frequentata), diceva io, prima di accogliere questo sistema, siete sicuri che l'effetto che volete produrre lo produrrà? A me pareva e pare tuttavia che non lo potesse produrre tanto che, noi adottando tale sistema, avremmo lo svantaggio della sproporzione negli stipendi dei professori e non avremmo l'insegnamento privato che si sarebbe voluto suscitare. Da questo e non da altro era mossa la mia opposizione alla novità delle tasse scolastiche che si vorrebbe introdurre.

Se poi mi si domanda che si faccia esperienza di questo sistema larghissimo di libertà lasciato agli studenti di seguire i corsi e di ordinarli a modo loro sperandone gli effetti che altrove si dicono ottenuti, io dico che l'esperienza anche fra noi si è già fatta.

L'Università di Napoli è governata con tale larghezza che di certo la legge che noi discutiamo sarà piuttosto per quell'Università una legge di restrizione. Or bene, il sistema di questa sconfinata libertà nell'Università di Napoli ha fatto la sua prova. All'Università di Napoli abbiamo professori dei quali tutta l'Italia si onora, e abbiamo negli scolari una gioventù di svegliatissimo ingegno, facilissimo ad apprendere; ma i risultati che dà l'Università di Napoli mi paiono press'a poco quelli che danno le altre Università del Regno; e credo di esser discreto a dire così.

E quanto alle condizioni d'inferiorità intellettuale in cui si vuol rappresentare l'Italia, io pregherei il Senato a considerare che certamente il momento che noi traversiamo in questo secolo non è dei più splendidi per certe manifestazioni dell'intelligenza umana.

Ha i suoi splendori nelle applicazioni che si fanno quotidianamente nelle scienze sperimentali, per cui il mondo della natura ed il mondo dell'industria è in continua trasformazione. Siamo veramente rinnovati in questo campo; ma per quel che siano i trovati ideali dell'ingegno, le speculazioni profonde, quei libri che un secolo fa davano pascolo ad un'intera generazione, oggi sventuratamente non si vedono; ma non si vedono nè in Italia nè altrove.

Io credo che la nostra condizione intellettuale non sia molto inferiore a quella in cui si trovano altri popoli. Tutte le nazioni hanno la loro grande epoca. Dalla storia dello spirito umano apparisce che ogni popolo ha dato il suo contributo al perfezionamento sociale, in diversa misura secondo i tempi. Noi abbiamo avuto la grand'epoca del rinascimento che ha fatto volgere verso l'Italia gli occhi del mondo, e che ci ha dato il vanto di essere, direi, i fondatori della civiltà moderna. Questi fatti non si ripetono ogni secolo: e molto meno per eccitamenti artificiali: e mi pare utile di notare che quella splendida epoca del rinascimento, che noi possiamo con giusto orgoglio contrapporre per il suo valore morale alla riforma di Germania ed alla rivoluzione di Francia, si produsse con discipline scolastiche, in condizioni di studi, molto più rigorose, molto più strette di quelle che ora si vorrebbero introdurre, con speranza che suppliscano a ciò che manca nello spirito e nella volontà della nostra generazione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno per modificazioni alla legge postale: l'altro per compimento della strada nazionale di Valle Roia e del Tonale, riparazioni alla strada da

Spezia a Cremona, e costruzione di ponti sul Biola, Canalaccio e Serio.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza l'uno e l'altro progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quello delle spese potrebbe essere trasmesso alla Commissione di Finanza.

PRESIDENTE. Sta bene; si stamperanno e saranno trasmessi l'uno alla Commissione permanente di finanza, l'altro agli Uffizii.

L'onor. Ministro chiede l'urgenza per questi due progetti di legge.

Chi l'accorda, voglia levarsi.

(L'urgenza è accordata.)

Nessun altro avendo domandato la parola, essa spetterebbe ora all'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io domando prima di tutto la chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. S'intenderà chiusa; ella come Relatore ha l'ultimo la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Nonostante, l'ora essendo molto avanzata...

PRESIDENTE. Scusi, prima estrarrò i nomi degli scrutatori delle schede per la nomina di due membri della Commissione permanente di finanza.

Gli scrutatori estratti a sorte sono i signori Senatori: Beretta — Ginori-Lisci — Cipriani Pietro.

La parola è a Relatore.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io mi apprestava a parlare, ma il signor Presidente, avendo fatto prima il sorteggio degli scrutatori, mi ha tolto alcuni minuti; quindi io vedo che l'ora avanzata, per quanto io voglia essere brevissimo, non mi permetterebbe di terminare oggi il mio discorso. Prego perciò il Senato a rimettere a domani il riassunto che io intendo fare di questa discussione.

PRESIDENTE. La parola è riserbata per domani all'onorevole Relatore.

La seduta si aprirà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6).

**CXXXIII.**

**TORNATA DELL'11 GIUGNO 1873**

**Presidenza TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedo — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Risultato dello squittinio per la nomina di due membri della Commissione permanente di finanza — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore — Riassunto della discussione — Proposta del Senatore Maggiorani sull'articolo primo, combattuta dal Senatore Giorgini (della Commissione) — Ritiro della proposta Maggiorani — Proposta del Senatore Scacchi sospensiva dell'articolo primo, combattuta dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Relatore — Nuove considerazioni del Senatore Scacchi in appoggio della sua proposta — Osservazioni del Senatore Alfieri in appoggio della proposta Scacchi — Spiegazioni del Senatore Cannizzaro e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Maggiorani, fornito dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Avvertenze del Senatore San Martino, e del Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'ordine della votazione — Dichiarazione del Senatore Scacchi — La proposta sospensiva non è appoggiata — Modificazione della Commissione all'articolo primo, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo primo modificato — Osservazioni ed emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 2 — Avvertenze del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Senatore Cannizzaro, cui risponde il Relatore — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Osservazioni ed emendamenti dei Senatori Cipriani, Scacchi e Alfieri all'articolo 3 — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Proposta soppressiva del Senatore Cipriani all'articolo 4 — Rinvio dell'articolo 4 — Proposta del Senatore San Martino sull'ordine della discussione — Osservazione del Relatore, e istanza del Ministro, a cui risponde il Senatore San Martino — Avvertenza dei Senatori Bellavitis e Scacchi — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Scacchi, cui risponde il Ministro — Dichiarazione del Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi**

Il Senatore Sanvitale domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene accordato.

**PRESIDENTE.** Do lettura del seguente Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati:

Roma 10 giugno 1873.

« Il sottoscritto interprete dei sentimenti della Camera, prega S. E. il Presidente del Senato del Regno di voler gradire ed esprimere ad esso i più sentiti ringraziamenti per aver contribuito a render più solenne onoranza alla salma del Deputato Rattazzi prendendo parte a tale funebre funzione. »

*Il Presidente della Camera*  
G. BIANCHERI.

*A. S. E. il Presidente del Senato.*

Annunzio ora al Senato il risultato della votazione di ieri, per la nomina di due componenti la Commissione permanente di Finanza.

Votanti 77, maggioranza 39. Eletti a maggioranza assoluta: il Senatore De Filippo con voti 56, e il Senatore Casati Luigi con voti 41.

**Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859, sulla istruzione superiore.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge del 13 novembre 1859, sull'istruzione superiore.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Signori Senatori; in grazia degli onorevoli Alfieri e Vitelleschi il Senato è stato distratto e sollevato dalla noia di una discussione pedagogica, e il signor Ministro ha avuta occasione di mostrare con un discorso egualmente erudito e caldo, che non solamente sapeva trattare i particolari degli ordinamenti universitarii, e indirizzare questi secondo gli esempi delle nazioni più civili, ma che anche sapeva innalzarsi alle cime più alte dei problemi scolastici.

I due onorevoli Senatori che ho lodato dianzi si accoravano sopra tutto di ciò che noi non abbiamo Università libere: e supponevano che il Governo, con mano di piombo, opprimesse tutte le Università, tutto l'insegnamento superiore, e lo governasse in modo da impedire il libero esercizio, il libero sviluppo delle forze universitarie. Onde, aspirando sempre alla libertà, vagheggiavano essi l'insegnamento libero di altri paesi, insegnamento libero diverso da quello, che ieri vi ha benissimo de-

scritto l'onorevole Ministro; insegnamento libero non del professore, ma del corpo insegnante: vagheggiavano a preferenza il sistema adottato in un paese che in Europa ne dà esempio, se non più felice, almeno più noto; voglio dire il Belgio.

Egli è vero che i due onorevoli Senatori si accorgevano che questo sistema non sarebbe stato opportuno, almeno per adesso, in casa nostra; e invece di proporre addirittura che si adottasse in Italia, a costo di incontrare mille difficoltà nella esecuzione, manifestavano in generale il desiderio che se ne tentasse una prima prova. Voleano che un numero maggiore o minore delle nostre Università, si adattasse ad una forma di Università libera, ad una forma che eglino non determinavano, esprimendo soltanto il desiderio che si approvi il concetto, e che si studino i modi della esecuzione.

L'onorevole Ministro vi ha dimostrato ieri che le vantate franchigie delle Università, belghe, anziché aiutare le vere aspirazioni della scienza verso la libertà, si risolvevano realmente in un conflitto tra scuole rivali, tra opinioni assolute e contrarie, ognuna delle quali ordinava a suo modo, direi quasi convenzionalmente, una Università compatta, un corpo sì rigorosamente compaginato da non lasciare alcuna libertà di movimento ai proprii membri; uno studio nel quale ciascun professore non può considerare la scienza come si presenta alla sua mente, ma è costretto a camminare servilmente nel sentiero segnato dai fondatori dell'Università.

Laonde il signor Ministro diceva con ragione che noi in Italia godiamo una libertà d'insegnamento maggiore assai di quella del Belgio.

Incominciamo dai professori ufficiali. Noi vediamo che i professori ufficiali di tutte le scienze, abbiano esse o non abbiano relazione immediata cogli ordinamenti politici e morali dibattuti nel paese, sostengono quelle teorie, seguono quelle scuole che a ciascuno nella propria coscienza sembrano più giuste, più vere. Noi vediamo nelle nostre Università, o Istituti di alto insegnamento, professare dei sistemi filosofici contrari l'uno all'altro; vediamo l'una accanto all'altra delle cattedre ispirate da principii affatto diversi. Qui un filosofo spiritualista o cattolico, lì uno hegeliano; la storia, la critica filologica corrono a lor fini risolutamente; la storia naturale e la

fisiologia fanno tranquillamente delle esperienze che forse metterebbero in grave sospetto una scuola vicina. Questo quanto all'insegnamento ufficiale. Chi oserà dir che esso non sia libero in Italia, quanto in alcun altro paese ?

Passiamo a quello che propriamente si chiama libero insegnamento.

Non occorre dirne ora a lungo poichè è materia nota abbastanza e dovremo ritornarvi quando verremo più particolarmente ad alcuni articoli del presente schema di legge. Toccheremo allora più particolarmente le cagioni per le quali il libero insegnamento non si è tanto sviluppato in Italia, fuorchè in Napoli.

Ma finalmente questo sistema esiste legalmente nel paese ed anche realmente. Può accadere in ogni Università che di faccia al professore dato ad una scuola scientifica sorga un libero insegnante a trattar la medesima scienza secondo una scuola con indirizzo assolutamente diverso. Questo libero insegnante, come voi ben sapete, non deve rendere conto a nessuno dei suoi principii scientifici: soltanto deve chiedere alle autorità scolastiche una autorizzazione, e mostrare ch'egli non sia un ignorante, che sia degno di presentarsi al pubblico sopra una cattedra. E questa autorizzazione sapete voi perchè si richiede? Si richiede perchè quel tal corso che si fa presso i liberi insegnanti ha valore legale nel conto degli anni scolastici: e per dare il valore legale al corso è necessario la capacità d'insegnare.

Ma poi oltre a questo, la nostra legge non esige altro e non impedisce a nessuno di dare lezioni in qualsiasi materia. Quindi il professore, colui che vuol dare queste lezioni, siano temporanee o periodiche, non deve dipendere da nessuno; basta che rispetti le leggi generali dello Stato; che non combatta gli ordini fondamentali dello Stato, nè offenda la morale pubblica; che non trascorra i limiti necessari in ogni ordine civile; che non faccia quello che sarebbe punito in ogni professore ufficiale, anzi in ogni cittadino.

Dunque, per questa parte, il nostro insegnamento in Italia, considerato sotto il triplo aspetto degli ordini di professori che ammette si può dire libero, liberissimo.

Signori, se noi avessimo a trattare questa questione accademicamente, oppure se ne di-

scorressimo in questo momento, per prendere una deliberazione, un provvedimento inteso a produrre a qualche effetto legislativo ci sarebbe ancora molto a dire. Si potrebbe rispondere al signor Ministro, che questa libertà d'insegnamento di cui si gode in Italia è bella; ma pure non è tutto. Certamente nelle Università libere, nei corpi, che non dipendono dallo Stato nè per l'amministrazione loro, nè per l'ordinamento, si richiede una forza propria, una virtù collettiva, la quale può far progredire la scienza, può darle indirizzo diverso da quello che le dà il Governo, e ciò giova senza dubbio al progresso generale dello spirito umano. Il signor Ministro certamente nol nega.

E non cade in dubbio che questa maniera di combattere nella scienza noi oggi non l'abbiamo. In Italia oggi ogni professore combatte da sè solo con armi proprie. Non v'ha altro arsenale che fornisca le armi, altra mente che ordini in battaglia i combattenti, fuorchè l'arsenale e la mente del Governo. In altri termini, manca al libero insegnamento il modo di usare forze collettive.

Da un'altra mano, si potrebbe rispondere agli onorevoli Senatori Vitelleschi ed Alfieri che l'Italia non è il Belgio, e che tutti gli ordinamenti, che là possono prosperare o possono non nuocere al paese, in Italia lo potrebbero.

Levando da questo problema l'*x* e l'*y*, e mettendo invece i nomi, ognuno sa che il Belgio deve in gran parte la sua libertà, la sua emancipazione al partito cattolico il quale non osteggiò mai il partito nazionale e ha combattuto e continua sempre a combattere per la indipendenza nazionale e per la libertà che giova a lui stesso, in quanto e finchè gli giovi.

Ma io non ho bisogno di ricordare che l'Italia non è il Belgio. Noi non siamo nelle stesse condizioni. Noi abbiamo l'esperienza che dal 1830 in quà questo stesso partito fuori il Belgio gridò sempre in favor della libertà di insegnamento; innalzò audacemente, contro le proprie tradizioni, la moderna bandiera del libero insegnamento, tanto per l'insegnamento superiore, quanto per il secondario ed anche per il primario. Il qual grido e la quale bandiera hanno cooperato non poco, nell'occidente di Europa, alle vittorie della reazione politica e religiosa e questa alla sua volta, con la qualità del suo insegnamento, ha cagionato in parte quel complesso di circostanze che poco fa conduceva la Francia a tante sven-

ture. Sì, l'insegnamento clericale ne è stato una delle cagioni, non la prima forse, ma nemmeno l'ultima. Io sono ben sicuro che i nostri colleghi dianzi lodati sono lontanissimi al par di me da ogni reazione di questa natura. Io ho accennato a tali fatti, perchè in cosa di tanto momento pel nostro paese, è bene guardarci dalle seduzioni di quell'apparenza di libertà la quale mena per l'appunto alla servitù degli intelletti e dagli animi.

Ma io lo replico, noi non dobbiamo trattare la questione accademicamente, nè votare un articolo di legge. Ringrazio gli onorevoli preopinanti che hanno aperto questo campo di discussione, perchè è bene che si esamini se in certe condizioni ci possa convenire il sistema delle Università libere. Ai discorsi de'due Senatori dianzi lodati, io risposi lo stesso giorno che precisamente delle Università libere come essi le intendono, ne abbiamo in Italia niente meno che cinque, in condizioni poco diverse l'una dall'altra. Un sesto istituto è libero, emancipato da poco, voglio dire quello degli studii superiori di Firenze, istituto grandioso ma rinato da poco in questa sua nuova vita, in questa sua forma novella. Ora è naturale che, prima di indirizzarci risolutamente su la via alla quale ci chiamano i signori Senatori Vitelleschi e Alfieri, noi consultiamo l'esperienza nostra propria.

Noi abbiám l'esperienza di tredici anni, per le Università di Perugia, Ferrara, Urbino, Camerino e Macerata, le quali esistevano già pria del 1860, e da quella fausta epoca in qua sono state assolutamente libere, amministrate le quattro prime dal Comune e dalla Provincia o dal Comune solo, e quella di Macerata, quasi autonoma, in questo senso che si regge da sè con propri statuti e mantiensì con una dotazione che le paga il Governo per causa onerosa, poichè lo faceva già il Governo pontificio per avere incamerate le entrate proprie dello stabilimento.

Ora, gli statuti di queste Università sono deliberati dai corpi stessi che reggono l'amministrazione; i professori sono eletti da loro, ed anche l'ordine delle facoltà è disposto da loro stessi. Hanno tutte le qualità delle Università libere, meno la forza vitale. La forza vitale non la poteva dare il Governo. Ed io dubito forte che il Governo la possa mai dare agli istituti

che sarebbero da creare secondo l'intendimento dei due onorevoli Senatori.

L'altro istituto che ho testè ricordato è quello detto degli studi superiori in Firenze.

L'Istituto di Firenze io non so quale fortuna s'avrà nell'avvenire: per ora non ci può dare argomento di esperienza, perchè è ordinato da poco tempo nella nuova sua forma.

Di certo, dovendo richiedere ammaestramento dall'esperienza in questa materia, è da prenderlo piuttosto dall'Istituto di Firenze che dagli altri.

La prova va fatta in una città che abbia grandi tradizioni, che accolga gran numero di uomini di lettere e di scienza; perchè certamente una Università libera non può fiorire in una città piccola di provincia.

Del resto, senza rinviare alle calende greche la risoluzione di tale questione, cioè a dire senza aspettare che oltre all'esperienza negativa che abbiamo delle cinque piccole Università, si aggiunga l'esperienza più concludente dell'Istituto di Firenze, io crederei che si possa, anzi che si debba, studiare questo partito dell'emancipazione di qualche Università secondo l'idea degli onorevoli Vitelleschi e Alfieri.

Lo potrebbe studiare il Ministero, e quindi farne argomento di progetto di legge; oppure i proponenti stessi potrebbero presentare il progetto per iniziativa parlamentare.

In questo studio bisognerà badare, secondo me, a molte considerazioni e a molte circostanze e soprattutto alla costituzione del Corpo amministrante, del Corpo direttivo, esso venga alla luce con elementi di vita.

Il Governo crea delle macchine, crea degli strumenti, e ce ne sono degli ottimi e sventuratamente anche dei cattivi; ma nel caso nostro è mestieri non un buono strumento ma un sano e gagliardo corpo vivente.

Dove lo troverete mai questo corpo vivente, per mandare ad effetto la formazione di nuove Università libere o piuttosto la emancipazione di Università già esistenti?

Dovreste fare come alcuni padri adoperano talvolta in Inghilterra e in America con un figlio savio, che dia belle speranze e spesso anche con un figlio discolo. Gli danno un capitale e gli dicono: «*Shift for yourself*» Provvedete ora ai casi vostri!

Or bene, io credo che il governo prima di dire ad un corpo universitario: Provvedete ai

casi vostri, debba pensar molto alla costituzione di quel corpo morale.

Io domanderei ai preopinanti come intenderebbero essi, di comporlo. Si rivolgerebbero essi al Comune, alla Provincia, alla Camera consultiva di commercio, al vescovo, al capitolo della cattedrale, ad un'accademia, ad una società privata? Non credo tanto facile la risposta.

Ora, o Signori, ho detto abbastanza di questo argomento che veramente fu un incidente e non è compreso propriamente nella nostra legge, la quale riguarda le Università governative.

Per le Università governative non ho bisogno di dirvi che questa non è una legge nuova. Ve lo faceva osservare il signor Ministro al principio della nostra discussione. Non si tratta d'altro che d'applicare a tutto il paese una legge che ne regola già una gran parte. E l'applicazione si vuol far con alcune modificazioni.

Ora io passerò ad esaminare in particolare qual'è questa legge, quali sono queste modificazioni, ed a tal fine dividerò il progetto in cinque capi principali. Il primo sarebbe l'unificazione della legge universitaria; il secondo l'ordinamento delle Facoltà, ordinamento tanto esterno, direi, quanto interno: l'esterno, cioè delle Facoltà di una stessa Università riguardate come componenti l'Università e l'ordinamento interno, cioè le cattedre di cui è composta la Facoltà.

Il terzo capitolo riguarderebbe l'obbligo di studii e di esami: il quarto la retribuzione dei corsi; il quinto finalmente l'elezione dei professori.

Incomincio dal primo capitolo, il quale coincide col primo articolo della legge, ed è l'unificazione della legislazione universitaria. Per questo non ho bisogno di spendere molte parole. Hanno veduto dalla mia Relazione che la legge Casati impera direttamente sopra una buona parte del nostro territorio; impera indirettamente sopra altre, dove fu più o meno mutata; ed impera anche in un'altra maniera indiretta, per mezzo de' regolamenti successivi, i quali la modificarono, e veramente in molte parti costituirono una nuova legge; poichè egli è noto che la legge del luglio 1862 diè al Ministro l'autorità di dettare un novello regolamento che determinasse addirittura tutto ciò che riguarda l'ordinamento degli studii e gli esami.

Dunque il partito di unificare ora gli ordini universitarii sotto la legge Casati mi pare che presenti pochissimi ostacoli; e veramente, fatte nella legge Casati le modificazioni proposte col presente sistema di legge, le quali sono essenziali nella parte veramente pedagogica e relativa agli studii, agli esami ed alle condizioni de' professori, fatte coteste modificazioni, io dico, non rimarrebbe altra differenza di momento se non che l'abolizione dei provvedimenti eccezionali intorno gli studii dell'Università di Napoli, dei quali io tratterò a suo luogo.

Le osservazioni che ha fatte l'onorevole Senatore Scacchi a questo proposito andranno trattate in uno dei capi successivi, perchè questa prima parte mi pare che possa presentare poco luogo ad appunti.

Passiamo all'ordinamento delle Università, ed incominciamo dall'ordinamento esterno, cioè dal modo come stanno insieme le facoltà, e come compongono l'Università.

Il signor Senatore Scacchi a questo proposito ha toccato un tasto molto delicato. Vi ha domandato quali fossero le Università *complete* e le Università *ristrette*, o per meglio intenderci, quelle che sin qui sono state chiamate Università di primo ordine, o di second'ordine, alle quali è parso alla Commissione conveniente di dare questa altra denominazione di *complete* e *ristrette*, come esprime meglio la diversità loro; denominazione che a senso della Commissione è più propria che le parole « primo ordine e second'ordine. »

E vi ha domandato, l'onorevole Senatore Scacchi, quali saranno le une e quali le altre.

Non ho bisogno di ricordare che la differenza tra università e università, differenza ch'è si osserva in un doppio ordine di cose, cioè negli stipendi dei professori e nel numero delle cattedre, questa differenza si trova già nella legge Casati, ed ha origine nella natura stessa della cosa.

Le Università su per giù sono rimaste, dal 1860 in qua, l'una verso l'altra nelle medesime proporzioni che aveano nei tempi passati, quali piccole e quali grandi. Nelle piccole si danno stipendi più bassi e si hanno meno cattedre; nelle grandi si allarga l'uno e l'altro.

Come dissi, questa diversità si trova nella legge Casati; la quale considerando le Università di Torino e di Pavia, che erano allora le sole

grandi nel territorio pel quale fu fatta la legge, attribuì a quelle degli stipendi e delle Facoltà che non diede alle Università di Cagliari e di Genova, e non ricordo ora quali altre. La legge del luglio 1862, la legge Matteucci, quella che accrebbe gli stipendi dei professori, estese quasi a tutta l'Italia, tolte la Venezia e la provincia di Roma, questo stesso concetto. Difatti, con quella legge furono aumentati a 5 o 6 mila lire gli stipendi dei professori delle Università che si potrebbero chiamare di primo ordine e gli stipendi dei professori nelle altre Università a 3000 o 3600.

Dunque questi due ordini di Università, esistono da sé; nè io credo che il signor Ministro abbia avuto il concetto di far dichiarare l'ordine con altra legge, nè di farlo dichiarare con Decreto Reale.

Ma resterebbe sempre la gravità dell'osservazione dell'onorevole Scacchi.

Le Università secondarie attualmente sono composte di tutte 4 le facoltà, come le Università grandi, e per effetto di questa legge, esse avrebbero due facoltà soltanto; giurisprudenza e medicina. Rimarrebbero soppresse la facoltà di matematica e quella di lettere; ma a questo proposito è da fare un'osservazione. Il signor Ministro ha ben pensato al riparo. Il signor Ministro ha seguito il concetto che io rilevai nella relazione, che non è bene, cioè, di lasciare le Facoltà isolate per modo che traballino e che non si sostengano tra di loro.

Egli ha proposto che riducendosi, e secondo me molto saviamente, a due sole le Facoltà delle Università minori, vi si potessero aggiungere per Decreto Reale degli insegnamenti sussidiari tanto di scienze, quanto di lettere. E questo concetto non è nemmeno nuovo, escogitato ora dal signor Ministro; si trova anch'esso nella legge Casati, poichè essa prescrive che nelle Università di Genova e di Cagliari si possa aggiungere alle Facoltà di scienza qualche cattedra di lettere.

Dunque per questo il signor Ministro è ritornato alla legge.

Ciò non mi fa chiudere gli occhi sulla gravità e sulla importanza dell'osservazione fatta dal Senatore Scacchi. Bisogna che ci persuadiamo tutti che non si può dare insegnamento dappertutto, collo stesso sviluppo e nello stesso grado; e dico tutti, non solo i membri del Parlamento, ma anche tutti i cittadini, perchè

questa è una di quelle riforme salutari ma dolorose, alle quali deve concorrere il voto di tutta la nazione.

Se l'opinione pubblica non fosse convinta di ciò, la presente legge per poco radicale che ella sia in tal parte, potrebbe naufragare qua, nel Mediterraneo, prima di passare all'Atlantico, dove le burrasche sarebbero anche più gravi. Onde io mi appello al patriottismo dell'onorevole Scacchi e di tutti i Senatori affinché non si accrescano gli ostacoli a questa parte del progetto di legge.

Vengo ora alla costituzione interna delle Facoltà e in particolare a' corsi che debban seguire gli studenti in ciascuna facoltà. Questo si può chiamare il pomo di discordia non meno della Commissione, che del Senato. Ed è naturale, che sia così, perchè si tratta di un concetto nuovo appo di noi.

Io credetti bene nella relazione di dirlo a lettere da scatola. La maggioranza della Commissione è stata su questo punto piuttosto maggioranza fittizia, legale, che vera maggioranza di numero.

Eravamo quattro e quattro. Prevalse il voto del Presidente, e per effetto di questa maggioranza alla quale io appartenni, fui eletto relatore.

Incominciamo dagli studii che i docenti devono seguire in ogni facoltà.

La legge Casati mette i titoli di tutti gl'insegnamenti. Il regolamento Matteucci, il quale li nomina anch'esso, li accrebbe notevolmente ed è bene di tener presenti le cifre.

Per esempio, in giurisprudenza secondo la legge Casati, vi erano 14 insegnamenti e secondo il Regolamento Matteucci 15 (qui vi è poca differenza). In medicina e chirurgia 14 insegnamenti e furono portati a 24. Nelle scienze matematiche e naturali gli insegnamenti da 11 salirono a 19, nella filosofia e lettere da 10 a 13.

Questo gran numero d'insegnamenti fece nascere delle difficoltà nella distribuzione dei giorni di lezione e degli anni di corso; delle lagnanze da parte degli studenti o delle loro famiglie, l'eco delle quali lagnanze arriva fino a noi.

Pertanto, trattandosi nella Commissione l'articolo del progetto che veniva realmente a diminuire il numero degli insegnamenti prescritti nel regolamento Matteucci, questa diminuzione

non bastò a tutti, e sorse il pensiero di ridurli vieppiù, di prescrivere sol quelli che strettamente fossero necessari in ciascuna Facoltà. La questione, come ho accennato poc'anzi, merita se ne dica qualche parola di più.

Uomini autorevolissimi nella scienza, tra i quali posso nominare l'onorevole nostro collega il Senatore Bufalini, hanno parteggiato caldamente per la riduzione degli insegnamenti. Dall'altro lato, contro l'autorità si deve ascoltare anche un poco la ragione, la quale ci ammonisce a riflettere che restringere il numero degli insegnamenti vuol dir abbassare il livello delle scienze, render queste schiave dell'arte.

La scienza non progredirà al certo quando tutti i giovani che si addicono alle professioni liberali, ne studieranno quel tanto che basta a superar l'esame e nulla più. Vede il Senato quanto sia grave e dubbia la quistione.

Ora, siccome il signor Ministro nella parte relativa agli esami, la quale non si può staccare da quella degli insegnamenti, proponea che aboliti gli esami speciali si domandassero esami sopra poche materie determinate, così parve ad alcuni componenti la Commissione, anzi posso dire alla maggioranza, che adottando questo espediente si venisse a limitare a diminuire di fatto, il numero degli insegnamenti richiesti dalla legge Casati e dal regolamento Matteucci. Supponghiamo che in una Facoltà, la quale ha, secondo il regolamento Matteucci, 14 insegnamenti, le materie veramente necessarie siano soltanto 8 o 10, egli è evidente che rimanendo sempre 14 le cattedre aperte, lo studente non sarà realmente costretto che a seguire quegli 8 o 10 corsi designati nominativamente, sia nella legge o sia nel regolamento (è questione che tratteremo dopo). In altri termini, tanto vale prescrivere questi 8 o 10 esami, quanto rendere obbligatorio lo studio alle materie corrispondenti a quelli.

Tale fu il concetto della maggioranza della Commissione, del quale d'altronde l'onorevole Vitelleschi vi diede l'altro giorno un'esposizione molto più soddisfacente di quello che ho potuto fare io.

Prima di lasciare questo argomento io debbo fare osservare che ho sentiti dei Senatori autorevolissimi nelle cose di scienza, sostenere che ci debbano essere due ordini di cattedre; al-

cune cioè che facciano la scienza per la scienza, ed altre che facciano la scienza per la professione.

Questa sentenza è bella a sentirla pronunziare, ma poi, quando si venga all'applicazione, a scrivere cioè in una legge quali siano le cattedre della scienza per la scienza, vale a dire le cattedre di mero lusso per le professioni, e quali invece quelle che costituiscono il bisogno vero dell'istruzione professionale, allora credo che molti esiteranno. Non si troverebbero forse due scienziati che la pensassero nello stesso modo.

Parve quindi felice espediente alla maggioranza della Commissione, quello di rimettersi in parte alle tendenze degli stessi studenti, perchè, quando loro si domandasse un *minimo* di esami sulle materie assolutamente necessarie e nello stesso tempo si obbligassero a percorrere un numero di insegnamenti maggiore assai di quello degli esami, si lascierebbe agli stessi studenti la scelta, rispetto a quelle parti, sino ad un certo punto secondarie, della scienza che fossero state più accomodate al loro ingegno, ed al loro gusto. Non si può negare che questo problema è di quelli che non si sciolgono senza pensarci due volte e pare alla maggioranza della Commissione non averlo sciolto tanto infelicemente.

L'onorevole Scacchi nel suo discorso del primo giorno di questa discussione faceva una colpa al Ministero ed alla Commissione di aver soppressa in Napoli una Facoltà, cioè a dire di avere riunite le Facoltà di scienze matematiche e di scienze naturali. Nella legge costitutiva della Università di Napoli, nella legge del 1861, sono istituite in vero queste due Facoltà, ma quando fu promulgato il regolamento Matteucci per effetto della legge che ho ricordata del 31 luglio 1862, la legge Napoletana restò derogata in quella parte. Ad ogni modo risponderò al Senatore Scacchi che nella discussione particolare degli articoli egli potrà proporre quegli emendamenti che crederà. A che si riduce la questione? Si riduce a questione di bilancio, perchè questa divisione di Facoltà non ha altro effetto amministrativo, se non che di lasciare in piè un maggior numero di cattedre da potersi affidare a professori ordinari. Secondo la legge Casati e secondo il progetto di legge in discussione è stabilito il numero di professori ordinari per ogni Facoltà. La questione dunque se abbiano a ri-

storarsi le due Facoltà, ovvero si debbano limitare ad una sola, si riduce a quelle del numero dei professori ordinari che sia da fissare nella legge. Si potrà rimettere dunque alla discussione degli articoli, nella quale si vedrà se, considerate le condizioni speciali dell'università di Napoli, si abbia a mutare eccezionalmente il limite del numero de' professori ordinari, in guisa che di dieci si debba per esempio innalzare a quindici.

Nella questione degli insegnamenti ho detto che era racchiusa un'altra parte che è stato argomento conteso da molti, cioè l'ordine e la successione dei corsi.

L'art. 125 della legge Casati lasciò in libertà degli studenti di regolare in quell'ordine che loro paresse migliore, lo studio degli insegnamenti stabiliti dalla legge stessa. Il Regolamento Matteucci al contrario inceppò gli studenti, perchè, oltre ad aver accresciuto il numero dei corsi, dice: nel primo anno studierete questo e questo, nel secondo anno studierete quest'altro; dimodochè fu interamente tolta agli studenti la libertà loro data dalla legge Casati.

Sappiamo tutti che questo provvedimento del regolamento Matteucci suscitò una vera reazione nelle opinioni del paese. A molti pareva che i giovani fossero inceppati di troppo nei loro studi, e i sostenitori di questa opinione avevano dalla loro parte l'esempio delle Università germaniche. Questa questione è stata già trattata largamente, sì che a me pare che basti l'averla accennata. Il Senato ha sentito ampiamente le ragioni dell'uno e dell'altro sistema; secondo me c'è stata esagerazione da ambe le parti. Mi pare che il signor Ministro abbia esagerato supponendo che la libertà lasciata ai giovani sia il metodo più sicuro per creare dei genii. Io, questo non lo credo, non credo che l'effetto di questa legge possa arrivare fin là, ma in generale mi sembra che lasciare una certa libertà ai giovani nella scelta degli studi e nella successione dei medesimi, mi sembra, dico, che questo possa giovare. Dall'altro lato non c'è dubbio che i troppi studi schiacciano assolutamente, e i troppi esami, che sono la conseguenza dei troppi studi, fanno ricorrere all'imbeccata, che è quel vizio generale che noi lamentiamo in tutti gli esami tanto dell'insegnamento superiore quanto del secondario; cioè la così detta preparazione agli esami, il sostituire la memoria all'intelligenza, l'andar a spasso per la maggior parte del corso

degli studi e poi buttarsi perduto a ficcar di forza nella memoria alcune risposte stabilite, dar questa risposta agli esaminatori e poi andar via e passare per dottori.

Questo in gran parte, secondo me è l'effetto dei troppi esami e dei troppi studi. Quando è aggravata di troppo colla violenza, la natura umana cerca i modi di sottrarsi coi sotterfugi. A questo proposito il signor Senatore Scacchi ha sostenuto che l'assistenza agli studi non sia necessaria e quanto agli esami mi pare che nemmeno se ne fidi molto. Intorno a ciò io debbo esprimere il parere che è prevalso nella Commissione. In questa parte siamo stati tutti d'accordo, cioè si è convenuto che per riconoscere l'idoneità di un giovane ci voglia la doppia prova dell'esame e dell'assistenza, e che l'una non possa valere senza l'altra; giacchè noi sappiamo che il buon esito dell'esame può essere risultato dell'imbeccata che si è presa, oppure effetto del caso, quando il giovane sia interrogato sopra un quesito che conosca, mentre ignori tutti gli altri.

L'assistenza ai corsi dà guarentigia maggiore, perchè se lo studente è obbligato a seguire le lezioni, deve sentire e ritenere almeno qualcosa. Il Senatore Scacchi tra le altre cose crede che l'assistenza ai corsi sia elemento di disordine. (*Segni di denegazione del Sen. Sacchi.*) Io lo ricordo perchè quelle parole mi fecero una certa meraviglia, non trovando io il modo di spiegarmi come l'assistenza potesse divenir cagione di disordine. Poi mi sono accorto che si può spiegare in questo modo, cioè che quando lo studente va dal professore a dimandare l'attestato del corso seguito, il professore non avendo mai veduto in viso lo studente, negherà l'attestato dal che potrebbero nascere dei disordini; disordini per altro i quali io credo che sarebbero evitati di certo colla fermezza dei professori.

Il Senatore Scacchi allegava i dieci anni di esperienza che ha fatta nell'Università di Napoli col metodo eccezionale seguito in quella, secondo la legge del 31 luglio 1862, cioè a dire che gli studenti non si inscrivano ai corsi, e perciò non abbiano altro obbligo che gli esami.

Io veramente mi trovo un poco imbarazzato a rispondere a questo, perchè vorrei avere sotto gli occhi i risultati pratici effettivi di questi dottori creati con tal metodo speditivo.

Questi risultati non li ho; e dall'altro lato ho sentito nel paese asserire dei fatti non favorevoli all'opinione dell'onorevole Senatore Scacchi.

Ho udito anche da alcuno dei nostri Colleghi un fatto non tanto antico, di un tale, che da Firenze andò all'Università di Napoli, vi stette tre mesi e ritornò colla laurea! Con quel sistema il fatto si può spiegare; ma certamente non è una guarentigia agli occhi di tutti coloro, e credo che sieno molti, i quali, per dare i gradi universitari, vogliono la sicurezza degli esami dati bene e dell'assistenza al corso.

Io non dirò nulla dell'altra parte alla quale ha risposto il signor Ministro. Il signor Senatore Scacchi si lamentava che nel nuovo progetto di legge si richiedesse agli studenti di giurisprudenza e di medicina l'assistenza ai corsi di filosofia e di lettere; ei li diceva inutili. Il primo giorno disse fra le altre cose che non bisognava annoiare i vivi per far risorgere i morti. Ma io veramente non credo che Aristotile, Platone, Omero, Demostene, Cicerone, Tacito e tanti altri grandi scrittori siano morti.

Essi non sono certamente morti, perchè sono stati e sono i maestri e compagni nostri e non solo ci aiutarono e ci aiutano negli studi, ma c'indirizzano ai principii più alti di morale e di virtù cittadine. Questi non sono mica morti.

D'altronde io non so come si possa far gran profitto in qualunque scienza, senza avere un sentimento elevato per le lettere e una sufficiente coltura.

È vero che gli antichi, per esempio, non scoprirono nè molto avanzarono nella geologia e nella mineralogia e in qualche altra scienza affine; ma io credo che in altre scienze noi non siamo andati gran fatto al di là degli antichi, in special modo in tutte le scienze speculative; nelle quali non credo che abbiamo fatti progressi tanto notevoli quanto nelle scienze sperimentali.

Se non ci è accaduto come nelle arti, nelle quali siamo restati molto più bassi degli antichi, certo egli è che in quelle scienze non ci siamo innalzati molto sopra di loro. Mi permetta l'onorevole Scacchi di dir che non abbiamo ragione di burlarci tanto del greco e del latino.

Poi, io non vorrei che, come pensava l'ono-

revole Scacchi, invece del greco e del latino, (e qui fo osservare che nelle Università s'insegna la letteratura e non le lingue) invece del greco e del latino, io dico, si insegnassero le lingue moderne.

Le lingue moderne ognun le studia da sè o presso privati maestri. Esse non appartengono a quel prezioso patrimonio letterario, scientifico e morale lasciato da quei grandi maestri, i quali saranno sempre alla testa della civiltà del mondo.

Io ho notato nella mia Relazione il bilancio, per dir così, degli obblighi dello studente secondo il nuovo progetto di legge. Ecco quali sono:

Abolito l'esame d'ammissione che si richiede dall'articolo 114 della legge Casati;

Resa agli studenti la libertà di ordinare i corsi a loro talento, secondo l'articolo 125 della stessa legge;

Fissato, all'incontro, il numero d'anni nei quali essi debbono compiere un dato numero di corsi divisi in due periodi;

Aboliti gli esami speciali di ciascun insegnamento;

Sostituitovi un esame di abilitazione, da darsi sopra poche materie determinate alla fine del primo periodo, vale a dire alla metà del corso;

Ed alla fine del secondo periodo nessun altro esame, fuorchè quello di laurea.

Prima di tutto io dirò che l'abolizione dell'esame di ammissione si può benissimo accettare con tutta sicurezza, perchè nella legge Casati non era prescritta la licenza liceale per coloro che entrassero all'Università. Ora, l'esame di licenza liceale viene ad essere un doppione dell'esame di ammissione o piuttosto l'esame di ammissione un doppione della licenza liceale. Nel regolamento Matteucci si richiedeva l'uno e l'altro, e forse era necessario dieci anni addietro quando si cominciava appena ad eseguire la legge sull'istruzione secondaria.

Noi ricordiamo tutti, quante fatiche si ebbe a durare per rendere serii gli esami della licenza liceale, ma quali reclami si ebbe ad affrontare, poichè tutti dipingevano come una tirannide quest'obbligo della licenza liceale. Al di d'oggi il rigore ha portati infine i suoi frutti salutari, e pare finalmente che si sia riuscito ad avere delle guarentigie sufficienti nell'esame liceale.

Pertanto il signor Ministro ha fatto cosa

molto lodevole col sopprimere gli esami di ammissione, perchè finalmente ogni esame non necessario che si tolga via è un tempo di più dato agli studi.

È resa agli studenti secondo l'articolo 125 della legge Casati la libertà di ordinare i loro corsi.

Io ho già parlato delle opinioni divergenti intorno ai due sistemi che si presentano: l'uno dell'assoluta libertà, l'altro dell'obbligo assoluto di seguire un dato ordine di studi; a questo io debbo aggiungere che nel progetto dell'onorevole signor Ministro non si conceda nemmeno l'assoluta libertà come nella legge Casati, perchè il corso degli studi di ogni Facoltà si divide in due periodi, e si richiedono nel primo periodo tali e tali altri esami. Ora basta il richiedere alcuni determinati esami in un periodo al pari determinato, perchè sia il giovane obbligato a frequentare nel primo periodo quei tali insegnamenti. Dunque questo è molto utile.

Riguardo al secondo periodo il progetto è stato modificato nello stesso senso dalla Commissione e credo che il signor Ministro l'accetti.

All'incontro si è fissato il numero degli anni nei quali i giovani abbiano a percorrere il corso. Questo era necessario, perchè uno degli inconvenienti che si sperimentarono colla legge Casati era questo, che con ogni mezzo si cercava di fare il corso nel minor numero d'anni possibile; il che significa per la maggior parte far male gli studii. In generale i giovani, e forse le famiglie più che i giovani, sono spinti dalla premura di ottenere la laurea, andando all'Università più per ottenere questa che per studiare. Forse ci sarà il 50 per cento che anderà per brama della scienza; il rimanente per ottenere la laurea. Tutti i sotterfugi possibili si mettono in pratica per mostrare di avere percorso gli studi e tirare innanzi. Al contrario, ora che si stabilisce il numero degli anni di studio da farsi, e dall'altro lato un numero di materie, sulle quali è da sostenere l'esame, questa fretta viene moderata. Il giovane è rattenuto, gli si dà suo malgrado l'agio di studiare.

Io credo che questo limite debba soddisfare in gran parte le opinioni di coloro che vorrebbero obbligare strettamente ad un corso di studi determinati e a dare molti esami. Circa l'abolizione degli esami speciali di ciascun insegnamento, io ho accennato la ragione che vi

ha condotto il Ministro: essa, lo replico, è quella di non aggravare troppo i giovani con gli esami, il che torna sempre a danno degli studi.

So che a questo ci sono delle difficoltà da parte di molti i quali dall'altro lato mostrarono che gli esami sono la migliore guarentigia degli studi, insieme con quella dell'assistenza.

Se in tutte le cose umane la verità fosse per l'appunto nel mezzo dei partiti estremi, la Commissione si dovrebbe rallegrare di avere scelto il partito migliore che si poteva, perchè mi pare che in questo abbia evitato l'altro estremo, accrescendo il numero degli esami che richiedeva il signor Ministro, nel primo periodo soltanto, e ordinandoli ancora nel secondo.

Io spero, come spera la Commissione, che il signor Ministro voglia aderire a questo divisamento della maggioranza della Commissione, il quale risponde al sentimento unanime che respingeva il sistema troppo largo, proposto dal signor Ministro.

Io dovrei in proposito fare una narrazione troppo lunga ed anche un poco personale, ma per amor di brevità ne darò un cenno.

La maggioranza della Commissione aveva stabilito di aggiungere, come ho detto ora, un secondo periodo di esami nell'ultima metà del corso: e perciò, come nel primo periodo il progetto Ministeriale designava la materia degli esami, così pareva necessario che si designasse anche nel secondo periodo, per avvicinarci a quella tale opinione che ho accennato in principio, a quell'opinione degli studi necessari ai corsi professionali; poichè si pensava che gli esami stabiliti dalla legge obbligherebbero agli studi corrispondenti.

La Commissione mi nominò Relatore, quando la maggioranza si era adattata a questo partito di richiedere ancora degli esami nel secondo periodo, ma si ricusava (e credo che ben faceva) dal designare essa medesima le materie di questo secondo esame.

Ora, comunicata questa riserva al signor Ministro, egli non credette aderire al nostro divisamento, ed enunciò l'idea, che invece di stabilire nella legge le materie del primo periodo di esami com'era nel suo progetto e di stabilirle egualmente per il secondo periodo, si rimandasse quest'attribuzione al regolamento, e si dicesse che il numero degli insegnamenti fosse stabilito da un regolamento, e in esso fossero designate anche le materie sulle quali

si debbano dare gli esami, tanto nel primo quanto nel secondo periodo.

Io avea già fatta la Relazione quando convocata la Commissione e palesata quella seconda proposta del signor Ministro, una gran parte dei componenti vi si acconciò, contro l'avviso dell'onorevole Vitelleschi e il mio: essendo noi rimasti fermi nel partito di designare per legge tutte le materie degli esami.

A questo punto io avrei dovuto rinunciare all'incarico. Non è negli usi parlamentari che faccia la Relazione chi non è del tutto del parere della maggioranza. Ma siccome il lavoro era già fatto, la legge era inoltrata e tutti sapevamo la premura che ne avea l'onorevole signor Ministro, della qual premura il Senato è stato testimone, non esitai ad andare innanzi non ostante quel disparere e compiere sino alla fine l'incarico datomi.

Però debbo dichiarare che nella discussione degli articoli mi riservo di seguire la mia opinione personale, e mi basta di avere date queste spiegazioni sulle contraddizioni di un Relatore che non segue in tutto l'opinione della maggioranza.

Veniamo ad un'altra questione, alla retribuzione cioè de'corsi, proposta in questo progetto.

La legge Casati stabiliva la retribuzione dei corsi, cioè che il giovine paghi un tanto per ogni corso ch'ei segua. Secondo la legge Casati questa retribuzione doveva andare ai professori ufficiali quando il giovane seguisse il suo corso ed al libero insegnante quando il giovane studiasse appo di lui. Sa ognuno che la legge del 31 luglio 1862 cancellò questo provvedimento; invece della retribuzione dei corsi, stabilì un'iscrizione annuale, e per salvare il principio della retribuzione a favore del libero docente volle che si restituissero allo studente alla fine dell'anno tante parti dell'iscrizione da lui pagata, quante corrispondessero al numero de'corsi fatti presso privati insegnanti ai quali egli avea pagato o dovea pagare l'onorario. Ognuno sa parimenti che in compenso delle perdute retribuzioni di corsi e propine di esami la legge stessa del 1862, aumentò gli stipendii di professori serbando inoltre a favor loro gli aumenti quinquennali.

Ora, il signor Ministro propone di nuovo la retribuzione dei corsi: e non si può negare che questa è la base del libero insegnamento.

Sotto il punto di vista del libero insegnamento dobbiamo piuttosto rammaricarci che le retribuzioni dei corsi siano troppo piccole piuttosto che eccessive, perchè veramente il libero insegnamento non può fiorire se non che colla retribuzione. La legge Matteucci non avea assolutamente tolta questa base del libero insegnamento, col provvedimento testè accennato, il quale pur gli recava qualche disagio diminuendo in somma la retribuzione.

Adesso l'onorevole Ministro ristora in questa parte la legge Casati. Non dirò di più, perchè in proposito ha già risposto il Ministro all'onorevole Senatore Scacchi, il quale credea che con la retribuzione venisse ad essere degradato in qualche modo il professore e lo studente.

Ma no davvero; non può arrossire l'uno nè l'altro della pagata retribuzione. D'altronde è da considerare che il danaro non si dà in mano al professore, si consegna all'Università la quale ne cava tre decimi, de'quali fatto un cumulo, si dispensano ai professori delle cattedre per natura loro meno frequentate che non sian quelle de'corsi professionali, per esempio la giurisprudenza o la medicina.

Ora, non mi resta, nella divisione che mi son fatta del progetto, che a trattare l'argomento dei professori, ed a questo proposito ben vede il Senato come il progetto attuale porti una mutazione profonda alla legge Casati.

Secondo quella legge, i professori ordinari si nominano a concorso, o a scelta del Ministro tra gli uomini eminenti che godono una fama italiana, e che sono riconosciuti come sommi nella scienza loro. I professori straordinari poi sono posti assolutamente in una condizione precaria, della quale non dirò a lungo, avendone ieri l'altro già discorso colla sua solita eloquenza l'onorevole Senatore Mamiani. In vero la posizione de'professori straordinari era poco meno che intollerabile. Aggiungo che essendosi di molto aumentato il numero delle materie d'insegnamento tra per effetto del regolamento Matteucci, e per lo sviluppo generale della scienza, e non potendosi provvedere a tante cattedre con professori ordinari senza aggravare di troppo le finanze, si è ricorso troppo sovente al partito di porre molti professori straordinari. Gran parte dell'insegnamento è stata così affidata ad uomini che hanno tutte le ragioni di rimanere scontenti della propria condizione: da un lato lo scarso sti-

pendio, dall'altro la incertezza dello avvenire; poichè questi professori, lo replico, dipendono assolutamente dal Ministro, e possono essere mandati via da un anno all'altro.

Ora, il progetto attuale migliora notabilmente le condizioni dei professori straordinari, i quali sarebber ora nominati al modo dei professori ordinari, ed acquisterebbero dopo due o tre anni la stabilità del loro posto, e dopo altri due, se ben ricordo, il massimo dello stipendio di questa classe, cioè a dire i sette decimi di quello assegnato ai professori ordinari. Per tal modo la condizione degli straordinari si avvicina di molto a quella dei professori ordinari ed è onorevole e conviene ad uomini che si dedicano all'insegnamento delle scienze. Circa i professori ordinari il progetto stabilisce che siano eletti tra gli uomini eminenti, ovvero tra i professori straordinari stessi, ai quali si apre così un'altra via a maggiore dignità ed a più largo avere.

Io non dirò della divergenza nata tra la Commissione ed il signor Ministro, circa il modo di proporre gli uni e gli altri professori; di ciò si parlerà nella discussione degli articoli.

Vi è un'altra questione sulla quale hanno fatto delle osservazioni gli onorevoli Scacchi e Maggiorani, cioè il numero delle lezioni. I professori in oggi sono obbligati a tre lezioni alla settimana, secondo il progetto Scialoja ne dovrebbero dare cinque. In questo punto non voglio pronunciarmi: credo che ci siano delle vevoli ragioni da una parte e dall'altra. Di certo i professori, dovendo preparare le lezioni, almeno in alcuni insegnamenti, non potrebbero far più di tre lezioni in ogni settimana; ma in altri insegnamenti che richiedono minore studio quotidiano da parte del professore, le cinque lezioni non son troppe. E non ne dico altro, poichè sarà meglio esaminare i varii casi nella discussione degli articoli.

Questo si voglio avvertire, che io personalmente non ci sono interessato per nulla. Io ho il titolo di professore emerito dell'Università di Palermo e dell'Istituto degli studii superiori di Firenze e sono in ritiro con la pensione alla quale mi diè diritto il tempo di servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto io non ho obbligo d'insegnare; se do tuttavia qualche lezione, lo faccio come libero insegnante, per diletto, per dovere verso la scienza, non già

per dovere pubblico, e molto meno per retribuzione: in guisa che sono perfettamente disinteressato in queste questioni. Per la stessa ragione son disinteressato in un'altra proposta dell'onorevole signor Ministro, la quale la Commissione ha accettato in parte, ed in parte no.

L'articolo 73 della legge Casati provvede che ad alcuni professori eminenti, di quei tali dell'articolo 69 dei quali io parlava poc'anzi, quando ci sia da temere che abbandonino il loro posto perchè altrove si offrisse loro una posizione migliore, si possa dare una metà di più del loro stipendio. Veramente questa larghezza della legge Casati è presentata in condizioni troppo rare e difficili a verificarsi.

Nel progetto dell'onorevole Scialoja questo articolo si applica anche a favore di quei professori, che per opere pubblicate e per insegnamenti dati, si sieno resi illustri nelle loro scienze.

La Commissione ha creduto che questo partito si dovesse approvare di gran volontà; tanto più che la condizione dei professori in generale non è splendida. L'onorevole Ministro chiedeva di più che per questi tali professori fosse permesso il cumulo di altri impieghi.

La Commissione non ha creduto di ammettere ciò per la considerazione che professori così eminenti non occupano verosimilmente e non possono occupare se non che impieghi ragguardevoli, i quali impieghi obbligano a studio e ad assistenza, mentre la cattedra non ne richiede di meno.

Dunque è parso alla Commissione che questa disposizione non sia opportuna. Io ricordo bene che l'onorevole Senatore Maggiorani vorrebbe estendere l'incompatibilità ad una sfera più larga, alla quale non credo possa provvedere una legge di pubblica istruzione. Ei vorrebbe esclusi i professori da qualunque altro esercizio o ufficio pubblico, anche gratuito e temporaneo, che possa distrarli dall'insegnamento.

Ora, mi è d'avviso che non si possa estendere il divieto fino a tal segno. Ognun sa che una parte non piccola di affari pubblici è trattata senza alcuna retribuzione, e talvolta con incomodo e spesa, da un numero piuttosto ristretto che largo di Senatori, Deputati, professori ed altri, che vi si restano per amor del paese e zelo della cosa pubblica.

In quel ristretto numero chi è che non abbia

sulle spalle tre o quattro commissioni più o meno temporanee, le quali s'egli ricusasse recherebbe danno all'andamento della cosa pubblica? Ora, perchè escludere da questa contribuzione di lavoro i professori i quali si deve supporre ne sappiano più degli altri o almeno che non siano ignoranti?

Dunque mi pare che a questa parte della proposizione dell'onorevole Maggiorani non si possa annuire.

Così, se non erro, ho esaurita la rassegna dei principali articoli della legge e delle varie opinioni che sono state espresse nel corso della discussione. Ed ora, a nome della maggioranza della Commissione, io prego il Senato a voler approvare la legge colle modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo, come fu redatto dalla Commissione.

« Art. 1. Le disposizioni del titolo secondo della legge 13 novembre 1859 e gli articoli del titolo primo di essa legge, applicabili all'istruzione superiore, sono rese obbligatorie in tutto il Regno con le seguenti modificazioni ed aggiunte. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel titolo 2, della legge Casati che l'onorevole signor Ministro si propone di conservare al pari dell'onorevole Commissione, vi è l'articolo 76 in cui si dice: I dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente. »

Ora uno degli oggetti di questo disegno di legge essendo l'unificazione, domanderei che questa istituzione dei dottori aggregati fosse estesa a tutto il Regno perchè attualmente è limitata a poche università e specialmente a quelle del Piemonte. Io la crederei utilissima perchè costituisce una classe intermedia fra i semplici esercenti e i professori e perchè è uno stimolo a progredire negli studi e a non mettersi in ozio, come spesso fanno gli esercenti rispetto alle dottrine. Comodo anche, perchè vi si può prendere qualche incaricato, specialmente quando i Professori sono impediti.

Accade spesso, e questo è un altro inconveniente dell'insegnamento, accade spesso che un professore essendo impedito per malattia o per qualche ufficio pubblico, la scuola rimane vuota.

È questo un gran danno per l'istruzione, la quale si alimenta specialmente dell'assiduità ;

ed allora da questo corpo degli aggregati, che sono tutti per concorso, che sono tutti distinti, il signor Ministro potrebbe ricavare qualche aggiunto, qualche incaricato per continuare la scuola.

Dunque, ed in vista del pensiero di unificare, e nell'utilità di questa istituzione, io domanderei che i dottori aggregati si estendessero a tutto il regno.

Ho formulato una proposta in questo senso, e la invio alla Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Maggiorani fa la seguente proposta all'articolo 1 :

« Fra le disposizioni del titolo secondo della legge 13 nov. 1859 vi è quella espressa all'articolo 77 sui dottori aggregati. Domando se tale disposizione non dovesse venire estesa a tutto il Regno, siccome utilissima ad accrescere gli stimoli allo studio e comoda ad attingere in questa classe gl'incaricati da sostituire ai professori impediti di esercitare il loro ufficio.

Permetta, onorevole Maggiorani; Ella dovrebbe formulare la sua proposta come una aggiunta all'articolo primo, e non come una domanda diretta all'onorevole Ministro.

Senatore MAGGIORANI. Quando in massima fosse accettata la mia idea, allora io potrei formulare la mia proposta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma non si possono accettare le generalità, occorre formulare nettamente una proposta.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, domanda Ella la parola sulla proposta Maggiorani?

Senatore GIORGINI. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore GIORGINI. Io credo che la Commissione sia fin d'ora in grado di esprimere un giudizio sulla proposta che il Senatore Maggiorani sarebbe invitato a formulare; giacchè la questione dei dottori aggregati, come si può benissimo immaginare, non fu estranea agli studi e alle deliberazioni della Commissione. La Commissione si trovò unanime nel respingere questa istituzione esistente, come ben diceva l'onorevole Senatore Maggiorani, in alcune università del Regno, ignota in molte altre. E la ragione principale che indusse la Commissione a respingerne l'applicazione a tutte le università del Regno, fu appunto questo inconveniente che io ho sentito deplorare da persone le quali avevano molta cognizione delle

cose scolastiche nelle università rette da leggi che ammettevano codesta istituzione.

L'inconveniente è che questa istituzione crea, dirò così, per ciascuna università e per ciascuna Facoltà, una specie di affiliazione, una categoria speciale di aspiranti, la quale può contare sul patrocinio benevolo, e mi si passi anche la parola, parziale, da parte delle università e delle facoltà presso le quali i candidati all'aggregazione siano stati promossi.

Si crea, si forma per così dire una coda, una fila alla porta di tutte le università che imbarazza poi nella scelta dei professori, e che restringe il cerchio dentro il quale dovrebbe esser fatta la scelta. Noi abbiamo desiderato di lasciare il terreno per quanto è possibile sgombro, impregiudicato dall'influenza di tutti i sentimenti, che possono alterare i criteri, secondo i quali si debbono fare le scelte dei professori, e sopra tutto creerebbero in ciascuna località, un certo numero di concorrenti, i quali avrebbero nella loro origine, nella loro provenienza un vantaggio sugli altri concorrenti pregiudicevole alla buona scelta. È per questa ragione che la Commissione si pronunciò nelle sue private conferenze contro l'istituzione dei dottori aggregati. La Commissione credo sia unanime nel mantenere questa sua deliberazione, e di questo io credevo utile informare l'onorevole Senatore Maggiorani acciò potesse fin d'ora prevedere l'accoglienza che la sua proposta troverebbe su questi banchi, qualora egli si decidesse a presentarla.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani è invitato a formulare la sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Controporrò all'opinione dell'onorevole Senatore Giorgini che, se questa benevolenza è frutto di merito, è frutto di fatiche sue, ed io veramente non saprei criticare che nell'università ci sia una classe di studiosi che amano di avanzare un poco negli studi; ma ad ogni modo io rispetto l'opinione della Commissione, e quando essa rigetti questo pensiero io ritiro la mia proposta. È solamente nell'idea dell'unificazione, principio che signoreggia in questo schema di legge, che io desiderava che si cominciasse ad attuare universalmente questa istituzione dei dottori aggregati; altrimenti non sono soltanto modificazioni ed aggiunte, sono anche abolizioni che si vogliono introdurre.

Se quest'istituzione vige già da lungo tempo

ciò significa che ha dato buoni frutti, e per quel poco che io ne so, e che tutti ne sanno, dei buoni frutti se ne sono ottenuti.

Ad ogni modo ripeto io rispetto l'opinione della Commissione che ha studiato l'argomento e che ne saprà certamente più di me; quindi ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola..

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Se è possibile, vorrei pregare il Senato di sospendere la votazione di questo primo articolo.

Quest'articolo è il più grave certamente della legge. Io non posso accettarlo, e dovrei dire le ragioni per le quali non lo accetto. Per dire queste ragioni dovrei esaminare per intero la legge del 1859, cosa impossibile; quindi se per orasi sospende la votazione, dopo la votazione degli altri articoli potrei indurmi ad approvare anche questo; altrimenti sarei obbligato a negare il mio voto a questo primo articolo, non potendo dire nemmeno le ragioni per cui nego il mio voto.

PRESIDENTE. Ella propone dunque l'aggiornamento della votazione di questo articolo?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Siccome mi opposi ad un'altra sospensione proposta dall'onorevole Senatore Scacchi, mi oppongo a questa, che non è se non la riproduzione dell'altra.

In effetto, la massima parte di questa legge sta nell'articolo 1.

L'art. 1 proclama la ripristinazione e la estensione della legge del 1859.

Finora si è detto: l'ora è tarda, bisogna correre, non abbiamo avuto il tempo di studiare; ma che non si sia studiata la legge del 1859 per mancanza di tempo, non mi pare una giusta ragione. Se l'onorevole Senatore Scacchi vuol esporre le sue ragioni, siamo qui tutti per ascoltarle; ma dal momento che egli dice: non posso parlare perchè la legge del 1859 è troppo lunga: sospendete perchè non sono in comodo di parlare; mi perdoni l'onorevole Senatore Scacchi di non credere sufficienti questi suoi argomenti. Se egli ha delle ragioni contro l'art. 1 le dica; se queste sue ragioni sono conclusive, il Senato nella sua maggioranza voterà con lui, e

si saprà chi debba essere il successore del presente Ministro.

Se non crede di dire queste ragioni, egli può votare contro; egli è liberissimo; ma non credo sia nelle consuetudini parlamentari che uno dei membri di una Camera, perchè non si crede preparato a dire ciò che vorrebbe, possa pretendere la sospensione di un articolo, la sospensione di una votazione.

Io prego quindi il Senato di votare l'articolo primo, ed aggiungo che non è per una semplice bizza ministeriale.

Io dissi l'altro giorno che veramente io non saprei più governare la pubblica istruzione, dopo tante opinioni discrepanti manifestate qui dentro, perchè non saprei più a quale di esse attenermi.

Ora, mentre ho detto questo, non pretendo neppure di strozzare per ragione del tempo, e dell'avanzata stagione, la discussione che merita questo disegno di legge; ma in esso vi hanno articoli sostanziali che si riducono a quattro o cinque, ve n'hanno altri i quali ordinano il concetto che quelli esprimono. Io credo benissimo che la Commissione ed il Ministro possono giovare dei lumi che uomini espertissimi vorranno somministrare per migliorare assai non pochi di questi articoli; ma non al punto da implicare il rigetto (come sarebbe appunto la sospensione voluta dal signor Senatore Scacchi) della parte principale della nostra proposta.

Dunque, per parte mia, dirò: andiamo avanti nella discussione degli articoli, votiamo quelli che non ammettono discussione, e quando si tratti di qualche articolo che abbia grande importanza, se vi hanno emendamenti che lo distruggano, e tali che nè io, nè la maggioranza della Commissione possiamo accettarli; allora il Senato deciderà.

Vi saranno parecchie disposizioni di minore importanza, sulle quali si proporranno emendamenti; io non intendo che il Senato spenda molta parte del suo tempo qui a discuterli: essi possono essere inviati alla Commissione.

Ecco conciliate, mi pare, tutte le esigenze in un modo possibile, ma, mi perdonino, senza quei sotterfugi che equivarrebbero a respingere la legge.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. La Commissione respinge la proposta sospensiva. La Commissione unanime propone l'articolo primo, cioè a dire di estendere la legge Casati. È da considerare che la sospensione dell'articolo I non sarebbe tanto logica in una legge i cui articoli contengono tutti delle modificazioni a quella stessa legge. Faremo noi dunque delle modificazioni ipotetiche, delle modificazioni a una legge che non esiste in molte Università?

PRESIDENTE. L'onorevole Scacchi insiste nella sua proposta?

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Io aveva domandata la sospensione della votazione dell'articolo primo, perchè mi parve naturale che si potesse passare alla discussione e votazione degli altri articoli e rimettere alla fine della legge anche l'approvazione dell'articolo 1.; ma dacchè si fanno delle difficoltà e si vuol votare l'articolo primo, mi duole il dirlo, io darò il voto negativo.

E veramente, come ho detto nella prece ante adunanza, a me pare che noi non siamo bene preparati a votare questa legge. Quante siano le opinioni discordanti già presentate al Senato, ognuna delle Signorie loro ha sentito, e mi duole che l'onorevole signor Ministro abbia minacciato di ritirarsi se si faccia la proposizione sospensiva. Ma alla fine dei conti mi veggo, sarei per dire, fra l'incudine ed il martello, mi veggo in una posizione assai difficile; vorrei pregare il Signor Ministro ad accordarmi che si possa meglio esaminare questo progetto di legge, senza che egli si ritiri. Infine, sceglierò fra i due mali il male minore e però propongo la sospensione della discussione di questa legge.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Scacchi è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Mi duole di dover ancora insistere pel rinvio della deliberazione su questo articolo primo, di fronte alla vivacità di parole colle quali l'onorevole signor Ministro si è opposto ad ogni sospensione.

Consenta tuttavia ch'io lo preghi di porre mente alla condizione in cui ci troviamo io e parecchi altri colleghi rispetto alla deliberazione che ci si chiede.

Nella discussione generale fu accennato, fra gli altri argomenti principali che devono esser presi in considerazione dal Governo e dal Parlamento, ogniqualvolta si tratta dell'ordinamento dell'istruzione pubblica, quello della grande ingerenza che esercita sopra l'andamento dell'istruzione pubblica il Consiglio superiore. Certamente non è questo il momento di discutere quest'istituzione; ma mentre io avrei potuto, come estremo limite di concessione, accettare l'articolo 1.° qual'era proposto dall'onorevole Ministro, non potrei assolutamente dare il voto favorevole all'articolo quale fu proposto dalla Commissione. Diffatti questa richiamando in vigore tutti gli articoli del titolo primo della legge del 1859, pregiudica, (a me pare che sia così evidentemente), l'opinione del Senato sopra la materia contemplata in quel titolo.

Per qual ragione, io domando, quando l'onorevole Ministro ci propone bensì delle disposizioni molto importanti, ma le quali hanno uno scopo particolare, e si riferiscono soltanto ad alcune delle disposizioni della legge Casati e più particolarmente al titolo 11.°, per qual ragione si vuol far passare quasi di traforo un voto di massima su tutta la legislazione universitaria vigente? Perchè farci deliberare su ciò che non siamo chiamati a discutere?

Mentre invece mi pare che risulti da tutto l'insieme della discussione generale intorno a questo progetto di legge il desiderio di riformare le leggi universitarie.

È pur manifesto che è nell'animo del signor Ministro, se rimane lungamente, come io lo auguro, alla direzione di questo importante ramo di pubblica amministrazione, ed è del pari nell'animo di coloro che hanno palesato le loro opinioni in questa materia negli scorsi giorni, di procurare delle modificazioni abbastanza radicali del sistema presente.

Senatore CANNIZZARO Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Per queste ragioni mi sembra che l'onorevole signor Ministro dovrebbe avere riguardo alla condizione nella quale ci pone col chiedere che si passi fin d'ora alla votazione dell'articolo primo.

Io dichiaro perciò, che se sono costretto a votare ora l'articolo primo del progetto della Commissione, non lo posso accettare e lo respingerò, mentre se l'onorevole signor Ministro acconsentisse che prima si prendessero le deliberazioni da lui richieste nella sua proposta, si potrebbe

poi senza nessun inconveniente riserbare la votazione di questo articolo primo, come egli lo aveva formulato.

In ciò non v'è menomazione della sua autorità, non è pregiudicata per niente l'adozione, alla quale sono persuaso il Senato sia disposto, di quasi tutte le sue proposte.

Noi saremo così in grado di deliberare su questo articolo primo, conoscendo tutta la portata del nostro voto. Ora invece, se noi vogliamo esaminare tutti gli effetti di questa votazione egli è evidente che siccome l'articolo primo decide in massima e di un colpo la consacrazione a nuovo di tutto il titolo primo della legge Casati, s'incomincierebbe una discussione molto più generale di quella che il Senato ha creduto opportuno di chiudere ieri sera. Perciò insisto presso l'onorevole Ministro, affinché non attribuendo a nessun mal volere nostro il desiderio di rimandare la votazione dell'articolo primo dopo quella degli altri articoli che contengono le disposizioni le più importanti di questo progetto di legge, egli voglia permettere di fare questa pura e semplice inversione cronologica.

Per quanto la mia parola non abbia autorità in questo Consesso, dove non posso parlare che in mio nome particolare, tuttavia non posso credere che i miei colleghi dissentano dal mio apprezzamento intorno al significato di questo rinvio della votazione dell'articolo primo nel modo che ho or ora indicato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io mi permetto di far osservare che col primo articolo della presente legge, non si mira ad altro se non che a stabilire che tutte le Università governative italiane saranno governate dalla medesima legge. Attualmente pure sono governate dalla legge Casati (Titolo 1. e 2.) salvo le modifiche che alcune leggi posteriori hanno fatto.

Anche ultimamente abbiamo fatto la stessa cosa colla legge per la parificazione delle Università di Padova e di Roma alle altre Università del Regno.

Questa identica cosa si è dimenticato di fare per altre Università del Regno, quali sarebbero quella di Napoli, di Bologna, della Toscana, ecc., e si è dovuto avere in queste Università l'applicazione di Regolamenti, i quali erano fatti con questa legge, nel mentre poi la legge non

era stata applicata. Quando avrete questo fondo comune, quando avrete messe l'Università di Napoli ed altre nella condizione in cui sono tutte le altre Università, comprese le due ultime venute, allora sarà il caso che potrete introdurre quante modificazioni vorrete a questa legge comune. Colla votazione di questo primo articolo, la legge non è finita; questo primo articolo non è altro che il punto di partenza di una legge che dobbiamo fare e di una legge che dobbiamo modificare, ed avremo questo per risultato, che quello che sarà bene per l'Università di Napoli, sarà anche bene per l'Università di Padova, di Bologna e per tutte le altre. In nome adunque del bisogno che si risente amministrativamente dell'uniformità delle norme regolatrici delle Università, e in nome anche della giustizia, che richiede che gli obblighi degli studenti sieno pari in tutte le Università, io domando che si addivenga alla discussione di questo primo articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Io devo far osservare al Senato che le modificazioni che porta la Commissione a questo primo articolo non mutano per nulla la proposta del Ministro, anzi ne rendono più compiuta l'applicazione. L'intenzione del Ministro era di estendere la legge Casati alle altre Università. Ora, se nel titolo secondo si parla propriamente delle Università, nel titolo primo vi sono anco parecchi articoli che contengono disposizioni per le Università; indi pareva logico partito e naturale di applicare anche gli articoli del titolo primo. Il signor Senatore Alfieri ha detto che per mezzo di questo titolo primo noi diamo autorità al Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica, il che a lui non piace. Ma il signor Senatore Alfieri non ha letto da capo a fondo il titolo secondo. Ora, questo titolo secondo al capo 6, articolo 107, parlando delle guarentigie date ai professori dice:

« Il Ministro tuttavia non può sottoporre al Re un decreto di soppressione o di rimozione di alcuno fra i membri del Corpo Accademico che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore.

« Il Consiglio superiore, che in tale caso dovrà essere composto di almeno 2 terzi dei suoi membri fra ordinarii e straordinarii, non

procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento del Consultore legale, ecc. »

Dunque l'onorevole preopinante assentendo alla estensione del titolo secondo, assente anche a questo, riconosce il Consiglio superiore che non vorrebbe convalidare citando il titolo primo.

Mi pare che non regga la sua opposizione. Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prima di dare il mio voto all'articolo primo, mi credo in diritto di domandare una spiegazione. L'articolo 125 del Titolo secondo della legge Casati, dice: « Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado cui aspirano. Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servir di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studi. »

Ora, innanzi di dare il mio voto, la mia coscienza esige che io sappia se l'onorevole signor Ministro, e lo prego a credere che non è un sotterfugio, e l'onorevole Commissione, accettano la declaratoria del comma secondo, ovvero stanno alla espressione generica del primo comma.

Da questo dipende il mio voto; per conseguenza mi credo in diritto di domandare se accettano questa declaratoria o se la modificano.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Nel Titolo primo si parla dell'autorità del Ministro, e di quella del Consiglio Superiore.

L'autorità del Ministro e del Consiglio Superiore oggi di fatto, per giurisprudenza non controvertita, sono estese a tutto il Regno ed applicate anche alle università governate da leggi speciali, o dei cessati governi o emanate dai governi temporanei, prima dell'unificazione dello Stato.

Se non che questa giurisprudenza fondata sulla consuetudine potrebbe qualche volta dinanzi ai tribunali sollevare anche gravi questioni.

Il Consiglio Superiore, a cagione di esempio, giudicò anni fa un professore di Bologna la cui università è regolata da una legge speciale; ma si ammise che, come non vi può essere unificazione, se il Ministro di un governo co-

stituzionale non abbia giurisdizione amministrativa sopra tutto il Regno, così il Consiglio posto al suo lato, deve egualmente estendere di necessità la propria giurisdizione.

Ma l'art. 1, com'è, non muta niente alla presente condizione di cose. Per questa parte non fa nessuna nuova consacrazione; dichiara legislativamente il fatto qual'è. E poichè scopo di questa legge non è di modificare la parte amministrativa dell'istruzione pubblica, ma la universitaria, la pedagogica, la didattica, l'articolo primo lascia intatta l'amministrazione; soltanto dichiara legislativamente quello che nel fatto già esiste. Ciò non impedisce che tutta la parte amministrativa possa essere riformata con una legge distinta; e anzi, io medesimo, dietro un ordine del giorno della Camera dei Deputati, ho assunto l'obbligo di proporre al più presto una legge intorno al Consiglio Superiore.

Le attribuzioni del Consiglio Superiore possono essere più o meno estese, quando sapremo come debba essere composto. Allora si discuterà se debba restringersi la sua azione alla parte semplicemente consultiva, oppure se esso debba avere una parte giurisdizionale escludendo l'altra. Queste sono questioni gravissime, le quali non possono essere risolte bene se non dopo riformati gli ordini didattici e pedagogici dei tre rami del pubblico insegnamento.

Infatti pende innanzi all'altro ramo del Parlamento la legge che riordina l'insegnamento primario, ove sono parecchie disposizioni, le quali di necessità portano la modificazione di alcune attribuzioni del Consiglio Superiore.

Questa legge stessa, se si vota in tutte le sue parti, può occasionarne altre, e lo stesso dico anche dell'istruzione secondaria; di modo che, o Signori, con l'articolo primo non si fa alcuna nuova consacrazione; si dichiara il fatto esistente, si rispetta quella tal parte dell'amministrazione dell'istruzione pubblica, la quale non si tocca punto con la presente legge, si lasciano intatti Ministro e Consiglio come sono, lo che non significa che una seconda legge, anzi quella legge di cui, ripeto, contrassi l'obbligo di presentare il più presto possibile nell'altro ramo del Parlamento, non possa e non debba riformare quest'amministrazione.

Ora, dopo ciò, intorno al Consiglio Superiore l'articolo primo che cosa contiene?

Non altro che il concetto dell'unificazione legislativa, e il ritorno in genere alla legge Casati, salvo quelle modificazioni che ciascuno di noi è libero di approvare o di respingere, approvando o respingendo l'intera legge. Ora, siccome è questa l'idea cardinale di essa legge, io non potrei ammettere, dopo le spiegazioni date, la sospensione della votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dopo una discussione così viva e prolungata conviene che il voto sia deciso; quindi io prego i signori Senatori, quando saranno chiamati alla votazione, di alzarsi decisamente se intendono di approvare.

Metto ai voti la proposta del Senatore Scacchi pel rinvio della discussione del primo articolo.

Senatore SCACCHI. Questa non sarebbe la mia proposta.

Sul principio io aveva proposto la sospensione della discussione del primo articolo; ma poi avendo veduto che questa mia proposta era rifiutata, sono ritornato alla proposta di ieri, cioè, se il Senato crede, nello stato delle opinioni discordanti che vi sono, di non poter votare fin d'ora questa legge, di sospenderne la discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Senatore Scacchi per la sospensione della discussione del progetto di legge.

Chi crede che debba sospendersi questa discussione, sorga.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta; in questo momento si vota....

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE...io qui parlo come Senatore, non come Ministro.

PRESIDENTE. Durante la votazione io non posso accordarle la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io osservo solamente che la votazione non sembra legittima....

PRESIDENTE. Quanto alla legittimità della votazione sta al Presidente l'apprezzarla.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Verissimo; ma sta anche al Presidente l'accordare la parola a coloro che vogliono parlare sull'ordine della discussione.

Senatore PONZA DI SAN MARTINO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PONZA DI SAN MARTINO. L'onorevole

Senatore Scacchi, spiegando il suo intendimento, ha dianzi dichiarato di volere che il Senato sia chiamato a pronunciarsi sulla sospensione dell'intera legge.

Noi abbiamo chiusa la discussione generale, e non credo che, quando la discussione degli articoli è incominciata, sia nelle consuetudini del Senato, che si ritorni alla discussione generale e si apra una votazione sull'intero progetto di legge. Per ora noi non possiamo votare che la sospensione dell'articolo che è in discussione.

Io quindi chiedo al Senato che, malgrado tutte le osservazioni che vennero fatte e il merito loro, mantenga le sue consuetudini, e si limiti per ora a votare su ciò che è in discussione. È in discussione l'articolo primo, si voti su questo e non su altro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Ho domandato la parola per giustificare due cose. La prima che io diceva di chiedere la parola più come Senatore che come Ministro, perchè volevo entrare appunto nella discussione sull'ordine della votazione.

Questa a me pareva *non legittima*, non tanto perchè l'onorevolissimo Presidente, credendo che io volessi dire tutt'altra cosa, mi tolse la parola, che non si toglie ad un Senatore prima che abbia espresso le sue idee; quanto per le ragioni esposte dall'onorevole di San Martino, che, cioè, non è permesso dal nostro regolamento, di mettere a partito la sospensione di tutta una legge, quando già il Senato ha decretato di discutere gli articoli. Si può mettere a partito la sospensione dello articolo che si sta discutendo, non la sospensione dell'intera legge.

In questo senso solamente io dicevo *non legittima* la votazione.

L'onorevole signor Presidente sa quanto sia il mio rispetto per lui, ed io non intesi mai di recare offesa all'autorità presidenziale.

Io veniva ad esercitare liberamente il mio diritto di Senatore, dicendo che quella votazione non mi sembrava conforme al nostro regolamento.

Il Conte Di San Martino mi ha prevenuto; egli ha detto quello che io nella qualità di Senatore volevo sottoporre al Senato e allo stesso nostro onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Ministro che io lo interrompi all'espressione *illegittima*, espressione che non potevo ammettere; ma che però era persuaso che la questione meritava ancora di essere chiarita, perchè se io avessi creduto che non ci fosse più luogo a discutere sul modo della votazione, non avrei più accordata la parola ad alcuno. Epperò l'onorevole Ministro può essere convinto che, dal canto mio, non si volle che la legittimità della votazione, ma di questa legittimità dev'essere giudice soltanto la Presidenza. Infatti, nonostante una disposizione in contrario del nostro regolamento, ho accordato la parola ad un Senatore, appunto perchè io non volevo che accadesse un equivoco nella votazione; volli una votazione chiara, legittima e precisa, e perciò cominciai dall'invitare i signori Senatori a votare con precisione alzandosi interamente. Ora, suona giustissima l'osservazione del Senatore di San Martino che votatosi dal Senato di passare alla discussione degli articoli, non si possa più tornare indietro e mettere ai voti la sospensione dell'intera legge. Quindi io credo che non rimanga altro a fare se non se approvare o disapprovare l'art. 1, avendo il Senatore Scacchi ritirata la sua proposta di sospensione dell'articolo medesimo.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Io aveva ritirata la proposta di sospensione dell'articolo, perchè aveva sostituito quella della sospensione dell'intera legge. Ora, dopo ciò che ha detto l'onorevole Senatore di San Martino, sono persuaso che questo non può farsi, e quindi, se mi è permesso ritorno a proporre la sospensione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Domando se la nuova proposta del Senatore Scacchi è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Allora non resta che votare l'articolo.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. Mi permetto di osservare che non è stata ancora aperta la discussione sull'articolo 1.° del quale finora si è domandata la sospensione.

PRESIDENTE. No, è chiusa la discussione.

Senatore GIORGINI. Io domanderei la parola intorno alla struttura dell'articolo 1.°, vorrei portarvi delle piccole aggiunte per renderlo più chiaro.

PRESIDENTE. Il Senatore Giorgini ha la parola.

Senatore GIORGINI. Se non trova difficoltà l'onorevole signor Ministro, la mia proposta sarebbe, invece di dire:

« Le disposizioni del titolo secondo della legge 13 novembre 1859 e gli articoli del titolo primo di essa legge applicabili all'istruzione superiore, sono rese obbligatorie in tutto il Regno con le seguenti modificazioni ed aggiunte. »

La Commissione credo si troverebbe d'accordo e spero che il signor Ministro acconsentirà che si dica:

« Il titolo 2.° della legge 13 novembre 1859 e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 fino al 16 e 30, 31, 32 fino al 38 del titolo primo, sono rese obbligatorie per tutte le Università del Regno. »

Si tratterebbe che, siccome gli articoli si chiamano col loro nome e il loro nome è il numero che occupano nella legge, così, per escludere qualunque dubbio se un articolo sia o no applicabile, mi pare che sia molto più sicuro l'indicare precisamente i loro numeri.

Presenterò la mia proposta al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. L'articolo 1. venne modificato dalla Commissione nel modo seguente:

(Vedi sopra.)

Accetta il sig. Ministro questa modificazione?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto, perchè non si tratta di una variazione, ma di forma che si crede più esatta, indicando quegli articoli che erano accennati in modo generico. Non essendo adunque se non un mutamento tendente a dare maggiore chiarezza all'articolo, accetto.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola su questa modificazione la metto ai voti.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io aveva fatto una domanda alla quale nessuno ha risposto, e da cui dipende precisamente il dare o no il mio voto. Io volevo sapere se l'articolo 125 della legge Casati sarà conservato: in caso affermativo do il mio voto; altrimenti no.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Il detto articolo rimane conservato salve le modificazioni portate da questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, rileggo l'articolo 1 per porlo ai voti, nei termini proposti dal Senatore Giorgini.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. L'insegnamento superiore è dato:

a) Nelle Università;

b) Negli Istituti speciali, come quello degli studi superiori in Firenze, l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, le scuole d'ingegneri di Torino e di Napoli e l'Istituto tecnico superiore di Milano;

c) Nelle scuole di farmacia;

d) In quelle di medicina veterinaria. »

Senatore BELLAVITIS. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. La domando anch'io per dare uno schiarimento all'onorevole Senatore Bellavitis, che forse gli risparmierà l'osservazione che credo intenda di fare.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Di accordo colla Commissione abbiamo deciso di togliere dalla lettera C dell'articolo 2 le parole « scuole di ingegneri di Torino e di Napoli » e di sostituirvi invece queste altre « scuole d'applicazione degli ingegneri » senza indicazione se di Torino, di Napoli o d'altre città. — Era su ciò veramente che intendeva parlare il Senatore Bellavitis?

Senatore BELLAVITIS. Io intendeva precisamente che dopo Torino e Napoli si aggiungesse anche Padova, aggiunta che non trovo più necessaria dopo la modificazione fatta all'articolo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io vedo qui un'altra violazione del principio di unificazione; si parla di scuole di farmacia. Queste scuole che esistono in Italia a Lucca, a Bari, ad Aquila, a Catanzaro, sono scuole imperfettissime. Ora tutti sanno come la farmacia sia un ramo dell'arte salutare che oggi si coltiva grandemente e che è salita alla dignità della medicina e della chirurgia; non so come si abbia da lasciare questo insegnamento incompleto; questi sono quattro insegnamenti annessi ai licei delle quattro città che ho accennato; per conseguenza non veggio qui nè mantenuto il principio di unificazione, nè sollevato l'insegnamento a quell'altezza a cui pare che il presente progetto di legge aspiri; perciò io desidero che queste scuole sian complete, ovvero

incorporate alle università, ma che non siano conservate in quello stato di imperfezione in cui si trovano attualmente. Oltre ciò desideravo che quando si parla dell'Istituto superiore di Firenze, vi si aggiungessero le parole *di portarlo a compimento*, perchè è un istituto che ha bisogno di perfezionamento, e la presente legge pare che tenda a perfezionare tutti i rami dell'insegnamento; dunque desidero fare un emendamento a questi due punti, che, cioè, dopo le parole *Istituto di Firenze* si aggiungano le parole *da portarsi a compimento* e che le scuole di farmacia o si tolgano e si incorporino nelle università o si portino al dovuto perfezionamento.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi sarebbe forse agevole di rispondere nel merito alle osservazioni dell'onorevole Senatore Maggiorani ed agli emendamenti che egli propone; ma mi tengo alla dichiarazione fatta, acciò non creda il Senato che io voglia approfittare di queste strettezze di tempo per spingere innanzi la discussione, laonde ogni volta che si tratterà di articoli (e ce ne sono moltissimi) che cadano in discussione e non sieno punto i principali della legge, io sarò il primo a pregare la Commissione di accoglierne il rinvio insieme coi relativi articoli per riferirne dopo.

Intanto noi potremo procedere innanzi perchè, come di leggieri deve scorgere l'onorevole Senatore Maggiorani, sono queste modificazioni tecniche e parziali che possono bene essere ponderate, studiate, accettate, o no, dal Ministro, accettate anche dalla Commissione o modificate, e possono infine portare temperamenti a migliorare la legge senza alterarne il concetto principale, nè impedire il corso della discussione,

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Non so se l'onorevole Senatore Maggiorani intenda fare un emendamento, ma in questo caso io vorrei dire che in quelle parole « Istituto superiore degli studi di Firenze » non si fa altro che annoverare quell'Istituto; ora, in un'annoverazione non si possono aggiungere dei desiderii.

Sono annoverate anche le scuole di farmacia; queste ci sono attualmente e potrà es-

sere una questione se debbano continuare ad esistere, ovvero se si debbano abolire; ma non mi pare luogo opportuno di fare tale questione ora che, come dissi, non si tratta che di una annoverazione di istituti; chè se proprio tale questione dovesse cadere in questa circostanza, per conto mio direi: che sarebbe dannoso abolire quelle scuole, le quali sono molto utili ed anche necessarie, specialmente nel Napoletano dove, per avere un insegnamento farmaceutico, se non ci fossero quelle scuole, non vi sarebbe altro che l'università di Napoli.

Per queste ragioni io credo che l'emendamento del Senatore Maggiorani non debba essere accolto, perchè questa dell'articolo 2 non è che un'annoverazione di istituti.

Quando sarà il caso che si presenti l'emendamento per la soppressione delle scuole di farmacia, allora sarà anche il caso di discuterlo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Io debbo rispondere all'onorevole signor Ministro (il quale invitava la Commissione di accettare la discussione di emendamenti che si presentassero) che la Commissione accetta ben volentieri.

E credo di parlare a nome della Commissione incominciando a dire che accetta il rinvio di questo emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani per discuterlo.

Senatore MAGGIORANI. L'ho già formulato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto il rinvio.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Avendo la parola continuerò a valermene per annunziare al Senato che, in seguito all'invito che io aveva indirizzato agli onorevoli Senatori fin dal primo giorno della discussione generale, il Senatore Brioschi ha mandato alla Commissione un lungo foglio di emendamenti su vari articoli. A misura che gli articoli si presenteranno alla discussione darò lettura degli emendamenti soltanto per notificarli al Senato e poi la Commissione vedrà se dovrà accettarne il rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione intende fare adesso la nuova redazione?

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. No signore. Mi par non si abbia a riunire la Commissione per un emendamento solo. È possibile, anzi è certo, ve ne siano sopra parecchi articoli, e perciò conviene che la Commissione si riunisca per trattarne parecchi in una volta.

PRESIDENTE. L'articolo secondo resta sospeso. Leggo l'articolo terzo:

« Art. 3. Le Università sono complete o ristrette.

» Le prime compongonsi delle facoltà di:  
Giurisprudenza,  
Medicina e chirurgia,  
Scienze fisiche matematiche e naturali,  
Filosofia e lettere.

» Le seconde hanno le sole due facoltà di giurisprudenza, e medicina e chirurgia.

» Potranno anche in alcuni luoghi darsi i soli insegnamenti di una facoltà.

» Tuttavia nelle Università ristrette e nelle facoltà isolate si aggiungeranno, per Decreto Reale, alcuni insegnamenti sussidiari per la coltura scientifica e letteraria degli studenti. »

L'onorevole Senatore Cipriani ha la parola.

Senatore CIPRIANI P. Nell' articolo 3 la Commissione, e credo d'accordo col signor Ministro, ha diviso le Università in complete o ristrette. Al 4 comma dell' articolo stesso sta scritto: « Potranno anche in alcuni luoghi darsi i soli insegnamenti di una facoltà. »

Questo argomento è stato largamente trattato diverse volte anche nel Consiglio Superiore, e questa divisione di università in complete, e ristrette, come dice la Commissione, è stata accettata in massima. Ma siamo andati qualche volta anche un poco più in là, ed io proporrei appunto un emendamento trattandosi degli studi medici, trattandosi di quelli studi, i quali, se non hanno una divisione completa fra teoria e pratica, hanno però due stadi bastevolmente distinti, e tanto sono distinti che anche queste modificazioni al progetto di legge Casati accennano a questa divisione, come lo fecero altre leggi che si hanno sull' istruzione pubblica.

I primi tre anni dei sei anni universitari sono dedicati particolarmente agli studi teorici; e negli ultimi tre anni si fanno studi più generali, e particolarmente poi gli studi pratici.

Ciascuno sa, e lo diceva ieri l'onorevole Maggiorani che, trattandosi di studi pratici, o vogliam dire studi sperimentali, senza grandi mezzi codesti studi non si possono compiere; e se si percorrono alcune università del Regno, senza dubbio si vedrà che mancano di molti di quei mezzi pratici e sperimentali per compirvi gli ultimi tre anni del corso medico-chirurgico, che si possono dire manchevoli e

non tanto facilmente conducenti allo scopo della pratica completa e perfetta degli studi medici.

Ora il mio emendamento sarebbe questo: vorrei cioè che non solamente si dicesse che potranno esserci alcuni luoghi, come dice l'articolo, in cui si diano insegnamenti di una sola Facoltà, ma vorrei anche si dicesse: ed in cui la Facoltà medica possa dare unicamente i primi tre anni del corso universitario. Il principio della limitazione delle università del Regno ha incontrato, e incontra anche presentemente insormontabili difficoltà; per lo meno lasciamo in certi determinati centri quegli insegnamenti che sono compatibili con mezzi che in questi medesimi luoghi si rinvengono.

Io credo che i primi tre anni universitari, trattando sempre dello studio della medicina, in parecchie città del Regno si possono compiere, e compiere perfettamente, mentre in altre, gli ultimi anni universitari, gli anni pratici, lasciano molto a desiderare. Quindi, a questo articolo io vorrei aggiungere appunto queste parole: « potrà in alcune università ristrette o incomplete darsi dalla facoltà medica e chirurgica il solo insegnamento dei primi tre anni universitari. »

Ecco l'emendamento che io propongo.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. La Commissione accetta volentieri il rinvio di questo emendamento per esaminarlo.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. Allo stesso terzo articolo io avrei due emendamenti da proporre.

L'uno sarebbe pel primo comma dello stesso articolo ove si dice « *Le Università sono complete o ristrette.* »

Io accetto il consiglio dell'onorevole Relatore della Commissione di non entrare troppo addentro nella quistione per vedere quali debbono essere e come costituite le Università complete e le Università ristrette; nondimeno vorrei, e credo che questo potrebbe bastare, che l'onorevole Ministro mi assicurasse che per Università complete e ristrette s'intendono quelle stesse, che con la legge Matteucci sono state chiamate Università primarie e secondarie.

Se il signor Ministro mi assicura di questo,

sarei soddisfatto e ciò potrebbe bastarmi; ed allora nulla avrei da proporre per questo primo comma.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È precisamente così, posso dire, l'interpretazione che domanda l'onorevole Senatore Scacchi.

Senatore SCACCHI. Allora rimane interpretato così.

Il secondo emendamento devo proporlo per il 5. comma.

Non parlo dell'uso delle due parole *scienze fisiche e naturali*. Poco ci tengo; ma tengo alla separazione di questa Facoltà in due.

Non occorre dire quanto siano tra loro diverse e scienze matematiche dalle scienze naturali. Senza dubbio, a meno che taluni matematici per diletto non vogliano occuparsi di scienze naturali, essi non ne hanno bisogno.

E d'altra parte la botanica, la zoologia, per esempio, non hanno alcun bisogno delle matematiche.

Osserverò ancora, che, se si trovano ostacoli a moltiplicare le Facoltà, ostacoli che io non so vedere, pare meglio unire la Facoltà di scienze naturali colla Facoltà di medicina, anziché con la Facoltà di scienze matematiche. La stessa legge Casati dimostra che il suo autore aveva questa opinione quando ha fatto (permettetemi questa espressione poco conveniente) dei professori anfibi; quando ha fatto che i professori di chimica, di botanica, di zoologia appartenessero alle Facoltà di scienze naturali ed alla Facoltà medica.

Veramente, tra le cose che trovansi nella legge Casati e che non mi piace di votare è la distinzione di questi professori in due Facoltà; perchè mi pare che si perda precisamente il concetto della Facoltà.

Mentre nell'annuario della Pubblica Istruzione queste cattedre ed i professori rispettivi sono ripartiti nelle due Facoltà, nell'università di Napoli questo non si conosce, perchè i professori non leggono l'annuario.

Quindi, se fosse esatta questa distribuzione, i professori di chimica, di zoologia e botanica dovrebbero essere convocati quando è convocata la Facoltà di medicina e anche quando è convocata la Facoltà di scienze naturali; ma questo non si fa.

Ora, ripeto, se si crede troppo il numero delle Facoltà, è preferibile piuttosto che la Fa-

coltà di scienze naturali, si unisca alla Facoltà medica.

Se si crede che non siavi inconveniente in questo maggior numero di Facoltà, si separi la Facoltà di scienze matematiche dalla Facoltà di scienze naturali. Quindi il mio emendamento, si ridurrebbe a questo: Ove si dice: *scienze fisiche, matematiche e naturali* si dica invece: *scienze naturali, scienze matematiche*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. Accetta per questo, come per i precedenti, il rinvio degli emendamenti perchè si discutano nel seno della Commissione.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Avrei una osservazione da fare sull'articolo 3.

L'ultima parte dell'articolo dice: « Tuttavia nelle Università ristrette e nelle facoltà isolate si aggiungeranno, per Decreto Reale, alcuni insegnamenti sussidiari per la coltura scientifica e letteraria degli studenti. »

Io intenderei che si desse una facoltà di questa sorta al Ministro; ma la formola è imperativa insieme ed indeterminata.

Ciò mi sembra pericoloso, non tanto per l'arbitrio che si dà al Governo, quanto perchè il Ministro potrebbe trovarsi in grande imbarazzo, poichè ognuno di noi sa, che in siffatto caso i Ministri sono presi di mira da una infinità di domande.

Sarebbe dunque, secondo me, fargli un cattivo servizio e farne forse anche uno peggiore (se mi si permette dirlo), al bilancio dell'Istruzione Pubblica, l'esporsi ad aumenti non facili a calcolarsi, che possono derivare da codesta ultima parte dell'articolo terzo.

Io quindi pregherei la Commissione di prendere in considerazione questa mia proposta, che consisterebbe nel sostituire l'autorizzazione all'ingiunzione, e nel dire: «tuttavia nella Università ristretta e nella facoltà isolata, il Ministro potrà aggiungere per Decreto Reale, alcuni insegnamenti sussidiari, ecc. »

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. La Commissione accetta il rinvio dell'articolo colla modificazione proposta, che verrà presa in esame.

Senatore ALFIERI. Scriverò la proposta modificazione e la invierò alla Commissione.

PRESIDENTE. Così rimane sospeso anche l'articolo terzo.

Leggo l'articolo quarto.

« Art. 4. Nelle Università complete il numero dei professori ordinari non potrà eccedere:

- a) Nella facoltà di giurisprudenza quello di 9;
- b) id. medicina e chirurgia » 12; compreso il professore di chimica-farmaceutica ;
- c) id. Scienze fisiche e matematiche » 10;
- d) id. Filosofia e lettere » 8.

Senatore CIPRIANI P. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI P. L'art. quarto alla lettera B dice: che nelle Facoltà di medicina e chirurgia il numero dei professori sono 12, compreso il professore di chimica e farmaceutica.

Io non ho inteso bene lo spirito di quest'articolo, l'interpreterò e se male l'interpreto la Commissione e l'onorevole signor Ministro mi correggeranno.

Mi parrebbe prima di tutto che non si dovesse in questo articolo far menzione della chimica farmaceutica. Questo insegnamento dovrebbe essere dato negli ultimi tre anni, e non sappiamo ancora nè quanti, nè quali dovranno essere gli insegnamenti da darsi in questo stadio degli studii medici universitari.

Stando allo spirito dell'articolo della Commissione, parrebbe che fra i 12 professori ordinari si volesse di diritto incluso il professore di chimica farmaceutica.

Io propongo un emendamento col quale si tolga quest'inciso, perchè stabilirebbe la massima che il professore di chimica farmaceutica dev'essere un professore ordinario. Nel numero dei professori della facoltà medica ce ne possono essere tali che per la portata dei loro insegnamenti, per il valore e dottrina meritano di essere posti al di sopra dei professori di chimica farmaceutica.

Io propongo adunque il seguente emendamento all'articolo quarto.

Alla lettera B, dove si tratta del numero dei professori ordinari si tolga la seconda parte: *compreso il professore di chimica farmaceutica.*

In poche parole l'emendamento lo faccio all'articolo della Commissione non a quello del Ministero, perchè in questo non si legge l'inciso predetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* La Commissione non può accettare che il rinvio dell'articolo. Fra gli emendamenti inviati alla Commissione dall'onorevole Brioschi ve ne è pure per l'articolo 4; perciò sarebbe più opportuno di sospendere la discussione su quest'articolo fino a che la Commissione abbia esaminato le proposte che le furono fatte, e ciò per evitare che si debbano fare due discussioni sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Accetta adunque la Commissione il rinvio dell'articolo 4?

Senatore AMARI, *prof., Relatore.* Accetta.

PRESIDENTE. L'articolo 4 verrà dunque rinviato alla Commissione.....

Senatore SAN MARTINO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SAN MARTINO. Di fronte ai vari emendamenti di cui fu pronunciato il rinvio alla Commissione, di fronte alla dichiarazione che ha fatto il Relatore di aver bisogno di studiarli profondamente, mi pare che l'andar avanti in questa discussione, senza determinare le varie proposte che ci saranno definitivamente sottoposte, sia molto pericoloso, perchè noi discuteremo cose che, in seguito a questi emendamenti, possono essere profondamente mutate, e a me pare che il Senato, per ora, potrebbe consecrare l'opera sua ad altri progetti che sono in pronto, e appena la Commissione avrà terminato il suo lavoro e raccolte insieme le diverse parti contrastate della legge, noi riprenderemo questa discussione. Intanto è sperabile che tutti coloro che hanno altri emendamenti da proporre, come pare che ve ne siano ancora, vogliano mettersi subito in relazione colla Commissione, perchè nel progetto che ci verrà definitivamente sottoposto se ne possa già tener conto, e la Commissione ci presenti un complesso di proposte che possano discutersi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore San Martino a voler formulare la sua proposta.

Senatore SAN MARTINO. La formolo in due parole. Propongo che la Commissione sia invitata a riferire al più presto su tutti gli emendamenti e che intanto si sospenda la discussione.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore San Martino è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io desidererei sapere quali emendamenti sono rinviati alla Commissione; ve ne sono di quelli che si riferiscono ad articoli venuti in discussione, vi sono quegli altri arrivati alla Commissione per effetto dell'invito ch'essa indirizzò ai signori Senatori, i quali parlarono nella prima giornata della presente discussione e forse ne verranno ancora degli altri. Bisognerebbe che il Senato autorizzasse la Commissione a ricevere questi emendamenti per esaminarli e riferirne quando si ripiglierà la discussione del progetto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La rapida lettura e discussione non degli articoli ma degli emendamenti presentati finora, dimostrano come in realtà gli articoli che abbiamo letti siano implicitamente accettati, salvo alcune modificazioni secondarie, tecniche, speciali, le quali sarebbe cosa noiosa, lenta e forse non profittevole, discutere in Senato. In questo modo credo che nè il Ministro nè la Commissione, accettandole, vengano a dichiarare di voler variare o modificare i concetti espressi nella legge medesima. Era solo per questo che io pregava il Senato di tollerare fin dopo la lettura degli articoli, e certamente neppure di tutti, perchè arrivati all'articolo 17 la legge stessa può dirsi terminata, non essendo per le altre facoltà che la ripetizione formale delle medesime disposizioni statuite per la prima. Giunti a questo punto poteva la Commissione ed il Ministro farsi un certo criterio degli emendamenti proposti, perchè abbiamo veduto nell'art. primo che era implicito in alcuni il pensiero di respingerlo. Qualora con qualche emendamento si continuasse da alcuno questo pensiero di respingere un concetto importante di questa legge, io per parte mia non ne accetterei il rinvio, e forse neppure lo accetterebbe la Commissione. D'altra parte il rinvio di emendamenti ignoti, fatto così a priori, può mettere la Commissione in serio imbarazzo, perchè alla Commissione po-

trebbero essere inviati emendamenti tendenti a distruggere il concetto della legge, e non so se abbia incarico dal Senato di riferire anche su questi.

Invece con la perdita di un'altr' ora o poco più di tempo, sentendo la rassegna di questi emendamenti, per parte mia mostrando tutta la docilità possibile sul maggior numero, ma opponendomi recisamente a quelli che tendessero a distruggere il concetto cardinale della legge (come credo dovrà fare anche la Commissione), allora, dico io, si saprà quale sia il mandato che il Senato dà alla Commissione, si saprà che il suo mandato è di accomodare, migliorare la legge, respingendo soltanto tutto ciò che potesse tendere a distruggerne i principii generali. Anco la Commissione aveva accettato il temperamento, non di discutere gli articoli, ma di udire la lettura degli emendamenti. Quando la Commissione ed il Ministro convengono nel rinvio di un emendamento, è inutile che si svolga; quando alla Commissione ed al Ministro pare che non lo si debba accogliere, se ne udrà lo svolgimento e si verrà alla votazione.

Ora questo modo abbrevia molto il compito della Commissione, e, ripeto, giunti all'art. 17, lo si può anche sospendere, perchè dopo non vengono che disposizioni secondarie. Così il Ministro sarà messo in condizione di sapere se la sua legge in massima venga accolta dal Senato, e la Commissione quale sia il lavoro che deve fare, cioè, se deve ritornare sui suoi passi, e se studiare, migliorare la forma, la parte tecnica, o anche respingere alcuni degli articoli secondari, o aggiungerne altri.

Io farei dunque questa preghiera al Senato, cioè, di volere che si dia unicamente la lettura degli emendamenti che si vorrebbero proporre per ciascun articolo. La Commissione dichiarerà se accetta il rinvio o no. Quando la Commissione ed il Ministro accettino il rinvio, naturalmente questo sarà fatto senz'altro; quando vi si oppongano si procederà alla discussione degli emendamenti per poi venire alla conclusione del rinvio, se si persuaderanno delle ragioni che addurranno i proponenti, oppure per metterli a partito; giacchè allora in questi pochi casi la questione si ridurrà a respingere o accogliere gli articoli che contengono le massime, i principii approvati dalla Commissione.

Senatore PONZA DI SAN MARTINO. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PONZA DI SAN MARTINO.** Dalle osservazioni fatte dall'onor. Ministro parmi, se bene intesi, che esso non domandi la votazione per ora di nessun articolo, ma semplicemente che il Senato acconsenta alla lettura degli articoli che si succedono gli uni agli altri per fare la raccolta dei varii emendamenti, e giudicare se questi siano o non siano tali da poter essere accettati dalla Commissione. Io non ho proposto questo sistema perchè non era mai stato adottato finora nei Parlamenti, e perchè mi pareva anche uscir fuori dalle attribuzioni che possono avere i singoli membri del Senato nel fare le loro proposte. Tuttavia siccome il Ministro presenta questo suo pensiero come destinato unicamente ad agevolare il lavoro finale, per conto mio non ho nessuna difficoltà a che la sua proposta sia accettata.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Bellavitis ha la parola.

Senatore **BELLAVITIS.** Io aveva domandato la parola per ottenere uno schiarimento. Poscia l'ho domandata appunto sopra l'ordine della votazione; ma le parole dell'onorevole Ministro mi dispensano dal dire ciò che volevo dire al primo riguardo.

Quanto all'ordine della votazione e sull'andamento della discussione, dirò, che mi pareva un metodo nuovo questo, che la Commissione potesse accettare in massima, senza che il Senato le conoscesse, tutte quelle modificazioni che dai Senatori presenti od assenti potessero esser proposte.

Crederei dunque che si dovesse continuare, come mi pare siasi sempre fatto, cioè che quando su qualche articolo sianvi tali proposte, sulle quali non si creda di votare immediatamente, queste si rinviino alla Commissione; ma su quegli articoli, sui quali non fu fatta veruna proposta, oppure la proposta è tale che il Senato creda di respingerla, o anche di adottarla immediatamente, si proceda alla votazione nel modo solito.

Il rinvio alla Commissione è una cosa eccezionale che si fa in talune circostanze, ma non in massa per tutti gli articoli.

Senatore **SCACCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È in merito all'articolo?

Senatore **SCACCHI.** È per un'aggiunta, o un emendamento come si voglia chiamare.

Io credo che, prima dell'articolo 4, o dopo

l'art. 5 (questo sarebbe indifferente), si debbano specificare in questa legge, le cattedre che si vogliono mantenere.

Mi si dirà; naturalmente sono le cattedre della legge Casati che abbiamo accettata col l'articolo 1.; ma allora io vorrei proporvi delle aggiunte.

Per esempio la Facoltà di scienze naturali che abbiamo oggi nella Università di Napoli è ben diversa dalla Facoltà di scienze naturali e matematiche: ma io considero soltanto le cattedre della Facoltà di scienze naturali della legge del 1859.

Per esempio abbiamo una cattedra specialissima per Napoli....

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Onorevole Senatore Scacchi, mi permetta d'interromperla: forse le darò una spiegazione anticipata su quanto Ella accenna.

Senatore **SCACCHI.** Volentieri.

**MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.** Ecco l'art. 11.

« Intorno alla designazione delle materie degli insegnamenti ufficiali ed alla loro distribuzione fra i vari professori, sarà provveduto con speciali regolamenti. »

Questo articolo è fatto appunto per sopperire alle esigenze locali diverse, ed anche per provvedere, quando si voglia, ai bisogni provenienti dalla scienza, la quale non si può inchiodare con alcune disposizioni di legge. Oggi c'è bisogno di distinguere, di suddividere in due un insegnamento; domani la scienza domanda di ricongiungerli, perchè alcuni progressi menano a distinguere, a frazionare la scienza, altri invece esigono la riunione di parti distinte di una scienza. Per poter soddisfare queste materiali esigenze si è detto: non si faccia più un regolamento generale, non si prescrivano nella legge gl'insegnamenti, il numero e il titolo delle cattedre; ma si facciano invece regolamenti speciali.

Queste spiegazioni credo saranno sufficienti a soddisfare l'onorevole Senatore Scacchi.

Senatore **SCACCHI.** Posso continuare a parlare?

**PRESIDENTE.** Continui.

Senatore **SCACCHI.** Conosceva quello che è disposto nell'articolo 11, e appunto quando ho avuto la parola sabato, mi sembra di avere pur detto che questo non può bastare, perchè si rimette al Regolamento una cosa molto grave, come è quella di stabilire la natura, il

numero ed il titolo delle cattedre delle Università. Lo stabilire tutto questo per Regolamento, a me pare che non sia molto conveniente e che potrebbe portare qualche imbarazzo allo stesso Ministro.

Infatti, io credo che l'onorevole signor Ministro sarebbe in grande imbarazzo quando avesse la facoltà di stabilire il numero delle cattedre e la diversa natura degli insegnamenti, perchè naturalmente egli sarebbe di continuo molestato da tutti coloro, che desiderassero l'aggiunzione di nuove cattedre. Quando poi il numero delle cattedre, la loro natura, il loro titolo fossero fissati per legge, l'onorevole Ministro chiuderebbe ben presto la bocca a questi sollecitatori, dicendo loro che per istituire nuove cattedre ci vuole una legge.

Quindi io insisto su di questo provvedimento. Forse mi contenterei se il signor Ministro mi desse alcune spiegazioni chiare e precise, quantunque, quello che egli può promettermi oggi, non obbligherebbe il suo successore, che presto o tardi immancabilmente egli dovrà avere.

Nella legge Casati le cattedre di Mineralogia e Geologia sono riunite in una, nella medesima legge, le cattedre di Anatomia comparata e di Zoologia sono riunite in una sola, nè si parla di cattedra di Metereologia o Fisica terrestre.

Nella Università di Napoli vi è la condizione straordinaria di esservi l'Osservatorio Vesuviano, essendovi in quelle vicinanze il Vesuvio; ed in conseguenza di questo, il direttore dell'Osservatorio è anche professore di fisica terrestre; almeno per Napoli si conserverà spero questa specialità; ma verrà voglia naturalmente a qualche altra Università, di avere questo professore di Metereologia; la cattedra di Anatomia comparata, divisa da quella di Zoologia, e così di seguito; ed importa sapere qual partito prenderà il Ministro.

Vi è ancora un'altra cosa.

Nella Università di Napoli vi erano due cattedre di Chimica.

La legge vigente a Napoli stabilisce che vi sia la cattedra di Chimica organica, e la cattedra di Chimica inorganica. Poi, una di queste cattedre, la cattedra di Chimica organica, è stata soppressa. Io allora disgraziatamente mi trovavo essere Rettore della Università e feci delle rimostranze presso il Ministro per questa soppressione, perchè non mi sembrava che egli

potesse sopprimere una cattedra stabilita per legge.

Mi fu data una risposta che non mi persuase punto, cioè che si era inteso l'avviso di non so quale consulta, e che l'avviso era stato che il Ministro poteva sopprimere questa cattedra. Va bene!

Questo mi dimostra quanto sia pericoloso dare facoltà al Ministro di sopprimere o di stabilire una cattedra. Io non entro a dire se sia necessario che vi sieno queste due cattedre; questa è una questione tecnica che lascio da parte, ma faccio vedere l'inconveniente di non menzionare nella legge il numero ed anche i titoli delle cattedre, perchè nella stessa Università di Napoli, abbiamo veduto cambiati i titoli; la legge li aveva stabiliti in una maniera, in seguito il Ministro, non so con quale autorità, li ha cambiati. Io insisto su questo principio.

Se il signor Ministro crede che ciò si possa fare all'articolo 4 o altrove, volentieri cedo in questo; ma insisto nel principio che gli insegnamenti e i titoli delle cattedre, sieno stabiliti per legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io credo che questa sia un'osservazione da farsi all'articolo 11, ma posso fin da ora affermare che questo non è un emendamento, è tutto un sistema. L'onorevole Senatore vorrebbe che la legge facesse la divisione delle cattedre secondo l'esigenza della scienza e dei luoghi. Io credo che questo sia poco ragionevole e pericoloso; perchè queste esigenze mutano nei luoghi medesimi, mutano in genere, mutano secondo muta il bisogno della scienza.

Fino a poco tempo fa, come l'onorevole Senatore ha detto egli medesimo, si credette che gli insegnamenti di geologia e di mineralogia potessero essere congiunti in una sola cattedra: la scienza si ampliò, si distinsero i due rami, per cui si richiedono ora due cattedre. Per l'opposto i progressi della scienza anatomica, hanno resa opportuna l'unione in un solo dei due rami in cui prima era separato l'insegnamento dell'anatomia, che suol distinguersi in grossa anatomia ed istologia. Le esigenze dell'insegnamento mutano adunque col progredire della scienza.

Quindi è assolutamente poco ragionevole che si stabiliscano nella legge queste distinzioni, le quali debbono di lor natura essere mutevoli; ed abbiamo perciò deciso di stabilirle con regolamenti speciali, sentite le facoltà, le autorità della pubblica istruzione, e gli uomini competenti; perchè in fin dei conti lo stesso onorevole Senatore Scacchi, competentissimo in cose di scienze naturali, non credo saprebbe dare un voto coscienzioso intorno alla distinzione delle cattedre in materia di diritto, come io non saprei dare il mio nella materia in cui egli potrebbe dare il suo; e lo stesso accadrebbe a molti de' nostri colleghi.

Questo prova che le assemblee legislative sono incompetenti per queste disposizioni, e noi perciò mandiamo l'esame dello argomento alle autorità le più competenti, onde sulle proposte che saranno per fare le Facoltà, provvedere dopo averle confrontate e criticate l'autorità centrale amministrativa e universitaria.

Senatore SCACCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCACCHI. I miei discorsi, se non altro, hanno il merito di essere brevi laonde spero di non annoiare il Senato; ma appunto perchè desidero di essere breve, non posso sviluppare completamente tutte le ragioni che avvalorano i miei concetti, e non potendo prendere la parola più di due volte, finisce col restare strozzato ciò che potrei dire in difesa della mia opinione.

Volendo rispondere al signor Ministro, comincio appunto da quello che egli ha detto in ultimo luogo. Senza dubbio, io non son giudice competente se si trattasse di stabilire le cattedre di matematica, o di giurisprudenza; ma osservo che nel Senato ci sono certamente giudici competenti da poter stabilire nello stato presente della scienza, quali sono le cattedre convenienti.

Convengo benissimo col signor Ministro, che avendo ogni scienza il suo progresso, si esigono dei cambiamenti in relazione col progresso medesimo; ma intendiamoci bene, questi progressi non esigono mutamenti ogni mese, ogni anno. Sono progressi che si verificano dopo una decina d'anni; ed allora quando ci sia bisogno di stabilire una cattedra la si può stabilire per legge.

Permettetemi di ritornare sull'esempio che aveva citato delle due cattedre di chimica organica ed inorganica.

Nel 1860 l'esperienza aveva dimostrato che un solo professore non poteva insegnare con profitto l'intera chimica. E qui debbo entrare in una discussione un po' tecnica, perchè vi sono persone autorevoli, e più che l'autorità, vi sono buone ragioni in favore dell'insegnamento chimico dato da un solo professore. Ma la ragione per la quale furono stabilite due cattedre è, che la chimica, divenuta scienza vastissima, non può insegnarsi con lo stesso numero di lezioni, sufficiente per gli altri rami di scienze naturali.

Quindi avvenuta la soppressione della cattedra di chimica organica, i professori delle facoltà di scienze naturali della Università di Napoli pretesero che l'unico professore di chimica desse cinque lezioni per settimana in luogo di tre. Ora debbo osservare che la scienza ha progredito dal 1860 a questa parte.

Piuttosto, in luogo di due si sarebbero dovute istituirne tre, ed invece, di due se n'è fatta una.

Questo è quello che deploro, non se l'abbia a male il signor Ministro, perchè io parlando di Ministro non intendo parlare solo di lui, ma di questa specie di despotismo che si arroga il Ministero di decidere esso quali debbano esser le cattedre da stabilire. È questo arbitrio che io vorrei si evitasse.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Farò all'onorevole Senatore Scacchi un argomento *ad hominem*. Egli dice che dal 1860 ad oggi i bisogni della scienza hanno subito varie mutazioni. Ma sono 13 anni che al Governo non è stato possibile di far votare una legge sull'istruzione pubblica, ed esso, che è una prova parlante degli ostacoli che s'incontrano in simili casi, vorrebbe farne cambiare una ogni due o tre anni, secondo i bisogni combinati di tale o tal'altra scienza.

Io credo che non giungerebbe mai a tempo per soddisfare questi bisogni.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. Io ho domandata la parola per far osservare al Senato che ho bisogno di sentire la Commissione per vedere se le accomodi questo modo di discutere che abbiamo fin ora seguito in questo progetto di legge. Non posso tacere che questo modo mi pare molto insolito. Noi esaminiamo gli articoli a mezzo: si propongono emendamenti;

se ne accettano, se ne respingono, ed intanto la discussione è tutt'altro che breve come si vorrebbe. Per ciò io non posso prendere sopra di me alcuna responsabilità. Io pregherò la Commissione a radunarsi per intenderci sul modo che si dovrà seguire. Ora pertanto pregherei il Senato, anche vista l'ora tarda, a sciogliere la seduta. Domani mattina pregherò, ripeto, gli onorevoli membri della Commissione di radunarsi e, combinato il modo da tenersi nella discussione, io ne riferirò al Senato nella prossima seduta, giacchè, lo ripeto ancora, con questo modo non si potrebbe andare più avanti, perchè non è ragionevole. Domando sia sospesa la discussione.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato a venerdì.

Signori, la Camera non può andare oltre nella discussione dei bilanci se noi non discutiamo il nostro bilancio interno; questa mattina stessa ho avuto sollecitazioni dal Presidente del Consiglio, perchè il nostro bilancio venga discusso al più presto. Venerdì adunque la prima riunione sarà per la discussione del nostro bilancio interno; indi si terrà seduta pubblica.

Domani riunione negli Uffici al tocco per l'esame di parecchi progetti di legge.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/4).

**CXXXIV.**

**TORNATA DEL 13 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA**

**SOMMARIO** — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859, sull'istruzione superiore — Dichiarazioni e proposta sospensiva del Relatore e del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Approvazione della proposta — Discussione del progetto di legge per abrogazione della legge 28 giugno, e modificazione della legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici — Appunti e dichiarazioni del Ministro sull'articolo unico, modificato dalla Commissione — Considerazioni del Senatore Ferraris, cui risponde il Senatore Mezzacapo, Relatore — Replica del Senatore Ferraris — Considerazioni del Senatore Menabrea, a favore dell'aggiunta proposta dalla Commissione — Replica del Ministro — Dichiarazione del Relatore — Avvertenza sull'ordine della votazione del Senatore Errante, cui risponde il Senatore Casati L. (della Commissione) — Parlano sull'ordine della votazione i Senatori Acton, Menabrea, il Ministro della Guerra, ed i Senatori Caccia, Casati L., Ferraris, Errante, Vitelleschi, e Chiesi — Approvazione dell'articolo per parti e per intero dell'articolo del progetto ministeriale, respinte le modificazioni della Commissione — Osservazione del Senatore Caccia, per una variante all'intestazione del progetto — Discussione del progetto, per stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali della truppa, e agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — Domanda del Senatore Audinot cui risponde il Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Ferraris — Replica del Senatore Audinot — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Avvertenza del Senatore Vitelleschi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni e proposta del Senatore Cantelli — Domanda del Senatore Vitelleschi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Menabrea — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Guerra, delle Finanze, della Marina, dei Lavori Pubblici, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Costantini domanda un congedo di un mese che gli viene dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge

per modificazioni ed aggiunte alla legge 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore.

Domando all'onorev. Relatore se ha qualche proposta da fare a nome della Commissione.

Senatore AMARI, *prof.*, *Relatore*. La Commissione si è riunita ieri, e quantunque non fosse in numero completo ed in grande maggioranza, pure ha esaminato il partito di continuare la discussione.

La Commissione si è persuasa che la discussione come si era condotta il giorno avanti, cioè a dire passando rapidamente su molti articoli, tornava contraria alle consuetudini del Senato. Essa ha considerato ieri che sorgevano da ogni parte degli emendamenti, e che questi emendamenti meritano molta ponderazione; ha considerato che pel tempo e la stagione in cui già ci troviamo, per le altre leggi già studiate e messe all'ordine del giorno dal Senato e che sono molto importanti, non si potrà continuare la discussione di questo progetto con quella calma, con quella ampiezza necessarie alle deliberazioni del Senato. Perciò la Commissione, vedendo che già si è fatta largamente la discussione generale, che già si è votato l'articolo primo, e che perciò il fondamento di questa legge è stato pienamente accettato dal Senato, si è persuasa che, per fare una discussione degna del Senato, discussione che il signor Ministro è il primo a desiderare, convenga mettersi d'accordo col signor Ministro per vedere se si potesse differire la discussione della legge. La Commissione per mezzo del Relatore ha fatto le opportune pratiche presso il signor Ministro, il quale manifesterà egli stesso al Senato le sue idee, che io spero conformi a quelle della Commissione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il Senato rammenterà che quando l'onorevole Senatore Scacchi propose di sospendere la discussione generale della legge io mi opposi, perchè io credeva necessario chiarire il pensiero del Senato intorno ad una proposta di legge, la quale conteneva certi principii che debbono servirmi come d'indirizzo nel governare l'istruzione. Soggiunsi che non essendo possibile che l'altro ramo del Parlamento si pronunziasse sopra questo indirizzo, perchè quegli che dovrà riferire intorno ad altra legge non ha ancora fatta la Relazione, io faceva istanza qui, approfittando della cortesia colla quale la Commissione compì l'opera sua, acciò fosse pronunziato quel voto

che io non aveva potuto ottenere dall'altra Camera. Soggiunsi che argomentando dall'avanzata stagione, io era certo di non potere per questo scorcio di sessione ottenere voto tale, che mi abilitasse a presentarmi all'altro ramo del Parlamento, per far convertire in legge questo disegno; la stessa cosa ripetei quando l'onorevole Senatore Scacchi, uno degli avversarii più pronunziati del mio disegno di legge, rinnovò la proposta di sospendere la discussione in occasione dell'articolo primo: lo feci anche con grande istanza, perchè la sospensione pronunziata sulla proposta di un avversatore della legge, avrebbe implicato il rigetto della legge stessa.

Il Senato anch'essa sopra questa nuova mia istanza mi diede prova di un'indulgenza di cui gli sono gratissimo, e permise non solo che si aprisse la discussione sull'articolo 1, ma la volle coronare con voto favorevole, dato a grande maggioranza. Il primo articolo della legge, come ebbi già ad osservare, contiene il concetto principale di essa, che è di richiamare in vigore la legge Casati e di estenderla a tutto il Regno. Gli altri articoli non sono che temperamenti, che modificazioni di quella legge. Anzi l'onorevole Senatore Maggiorani, altro fra gli strenui oppositori della legge, domandava precisamente, se col votare l'articolo primo s'intendesse di comprendere in questa votazione quegli articoli della legge Casati contro i quali egli si era più specialmente pronunziato; e malgrado che il Senatore Amari rispondesse quel che era naturale, cioè che tutta la legge Casati era approvata da quell'articolo, salvo i temperamenti, le modificazioni da discutersi e votarsi dopo, il Senato, come ho detto, votò l'articolo 1. Questo risultamento, sebbene non sia in tutte le parti quello che io mi proponeva, mi dà però tanta forza quanta io credo possa bastare al Ministro per rimanere al suo posto.

Ma vi è di più: l'accordo da me preso colla Commissione, mentre dà agio al Senato di attendere ad altri lavori, se non più importanti, più urgenti e fecondi di risultamenti pratici immediati che questo non sia, trattandosi principalmente di mettere in discussione proposte votate nell'altro ramo del Parlamento, lascia ragionevolmente sperare che i Commissarii dissenzienti dalla maggioranza legale, dopo il voto del Senato, che assicura il principio fondamentale della legge stessa, vorranno coo-

perare a rendere più perfette e compite le parti, dirò secondarie, del mio progetto; e quindi gli emendamenti mandati alla Commissione saranno così studiati da essa, e confortati, ne sono certo, da un maggior numero di voti che non ebbe la proposta legge, prima che il Senato si pronunziasse sulla sua parte principale.

Per tutte queste ragioni adunque, io prego il Senato di passare all'ordine del giorno per le leggi già votate dall'altro ramo del Parlamento, le quali vogliono esser discusse più urgentemente; e pregherei pure la Commissione a rivolgere i suoi lavori allo studio degli emendamenti che le furono rinviati, e a quelli che possano esserle mandati in seguito, sperando che essa vorrà essere più concorde allorchè dovrà riproporre il suo avviso al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore AMARI, *prof., Relatore*. La Commissione accetta l'invito del signor Ministro, riservandosi naturalmente di tener conto di tutti gli emendamenti che sono stati presentati, come pure di quelle osservazioni che i signori Senatori potrebbero presentare, come si disse fin dal primo giorno della discussione. E perciò, arrivati a questo punto, pregherei il Senato di mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno dopo le leggi di finanza.

PRESIDENTE. Essendovi invertimento dell'ordine del giorno, è d'uopo che il Senato deliberi.

Chi approva la proposta dell'onor. Ministro e della Commissione, voglia levarsi.

(Approvato.)

A norma della proposta fatta dall'onorevole Ministro, propongo al Senato di passare alla discussione dei progetti di legge, pei quali fu già votata l'urgenza.

**Discussione del progetto di legge per l'abrogazione della legge 28 giugno 1866 e modificazione della legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici.**

(V. *Atti del Senato N. 115.*)

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge urgente che è all'ordine del giorno sarebbe quello segnato col N. 115.

« Abrogazione della legge 28 giugno 1866 e modificazione della legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici. »

Prego gli onorevoli componenti la Commissione militare a prendere il loro posto.

Il signor Ministro accetta le modificazioni fatte dalla Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto la discussione sul progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente articolo unico del progetto:

Articolo unico.

« È abrogata la legge sul riordinamento del Corpo sanitario militare in data 28 giugno 1866.

» Per gli effetti delle leggi sulla pensione e riforma all'ufficiale medico saranno computati, come servizio effettivo ed a titolo di studii preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a Medico o Chirurgo, Medico aggiunto o Chirurgo aggiunto militare. Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di 17 anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alle nomine a Medico o Chirurgo, Medico aggiunto o Chirurgo aggiunto militare, a meno di rinunciare alla valutazione dei 5 anni a titolo di studii preliminari.

» Il medesimo vantaggio, con le medesime condizioni, va applicato agli ufficiali di Artiglieria e Genio provenienti da Ingegneri, o da corsi universitarii; però a questi ultimi saranno valutati tanti anni quanti ne hanno impiegati nel corso di matematica; ma mai più di cinque.»

MINISTRO DELLA GUERRA. Domanderei la parola sull'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il progetto del Ministero già votato dall'altro ramo del Parlamento ha questo vantaggio che limitava ai soli medici militari il beneficio di computare 5 anni a titolo di studii preliminari in caso di liquidazione della pensione. Invece la Commissione del Senato avrebbe proposto di estenderlo anche agli ufficiali di Artiglieria e Genio provenienti dagli ingegneri e dagli studenti di matematica delle Università.

Io debbo qui pregare il Senato di fermar bene la sua attenzione su questo punto importantissimo. Questo che si userebbe ai medici è una specie di favore; è, se così vuoi, una irregolarità che si scosta da tutti i principii generali della legge sulle pensioni, ma è una eccezione la quale se trova ragioni plausibili, e può farsi per i medici, io non potrei però ammetterla per tutti gli altri impiegati del-

l'Esercito fra i quali appunto gli ufficiali di Artiglieria e Genio provenienti dagli ingegneri.

Infatti per i medici militari starebbero a loro favore le due seguenti principalissime ragioni: l'una che l'ammissione dei medici nell'esercito non ha luogo se non quando abbiano ultimato il corso universitario e siano laureati in medicina e chirurgia, ed inoltre abbiano subito avanti al Consiglio superiore di sanità un'esame ben rigoroso, ciò che fa sì che in generale un giovane non possa essere nominato medico militare prima del 24.mo o del 25.mo anno di età, mentre tutte le altre ammissioni nell'esercito variano tra il 17.mo ed il 20.mo anno di età.

A me pareva giusto che dal momento che non si provvede per i medici militari con appositi istituti, come si fa per gli altri ufficiali, ma si prendono invece dopo che hanno a proprie spese fatte i loro studi nelle Università, si dovesse accordar loro questo compenso.

L'altra ragione poi consiste in ciò che, venendo abrogata la legge delli 28 giugno 1866, i medici militari vengono ad essere privati del vantaggio che sin qui godevano di aumentare del quinto lo stipendio per ogni cinque anni di servizio prestato nel medesimo grado; ed era pure equo che a questa perdita qualche altro compenso venisse ad essere sostituito.

Ora queste ragioni non si possono invocare per gli ufficiali di artiglieria e genio provenienti dagli ingegneri. Anzitutto il Senato sa che all'ammissione nell'artiglieria e nel genio per principio di legge non possono aspirare che i giovani provenienti dall'Accademia militare: l'ammissione degli ingegneri, quali ufficiali, non è in facoltà del Governo, il quale quando se ne presenta il bisogno si deve rivolgere al Parlamento, con apposito progetto di legge onde ottenere questa eccezionale facoltà; e così avvenne infatti col progetto di legge adottato pochi mesi or sono, con cui venne autorizzato il Ministero ad aprire un concorso per l'ammissione di ingegneri, quali ufficiali durante gli anni 1873 e 74.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Presentandosi di questi casi speciali, si può certamente provvedere con una disposizione speciale; ma non trovo conveniente che in una legge organica, sia in modo permanente inserta una disposi-

zione eccezionale, la quale non può verificarsi se non per mezzo di legge speciale.

Se si vuol dare questo vantaggio di 5 anni di servizio agli attuali ufficiali d'artiglieria e del Genio che provengono dagli ingegneri o da corsi universitari, bisogna aver presente che mentre dal 1858 in quà, agli ufficiali che escono dall'Accademia militare si computa il servizio a partire dal giorno in cui vi sono entrati, se hanno già compiuto il 17 anno di età: a coloro invece che uscirono dall'Accademia di Torino prima del 1858 e che uscirono dalla Nunziatella di Napoli (e sono la massa degli attuali ufficiali del genio e dell'artiglieria), tale vantaggio di anzianità non fu consentito. Per essi l'anzianità di servizio non fu computato che dal termine del corso in tali Istituti, cioè dalla loro nomina a sottotenente; e vuol dire dall'età tra i 20 a 22 anni. Ora io domando se si potrebbe ragionevolmente e con giustizia contare per cinque anni d'anzianità il corso universitario agli ufficiali d'artiglieria e del genio provenienti dagli ingegneri, e non contare per altrettanto il corso negli Istituti militari a coloro che ne uscirono ufficiali d'artiglieria o del genio prima del 1858?

Amnesso poi questo principio, bisognerebbe andare anche più in là, ed applicarlo a molti altri impieghi civili, con che si aprirebbe una porta che io non so come potrebbe essere chiusa; tanto vorrebbe dire, che a tutti quelli che sono ammessi in servizio o militare o civile si abbiano da computare i 5 anni di studio che devono aver fatto prima di essere ammessi; quindi verrebbe ad essere modificata totalmente la legge sulle pensioni.

Per queste considerazioni il Ministero e la Camera hanno creduto di fare un'eccezione solo per i medici militari, i quali non possono essere ammessi in servizio militare, se non all'uscita dalle Università, inquantochè a differenza di altri paesi (come in Prussia ed in Austria) noi non abbiamo, come già dissi, istituti dai quali escano medici militari, come invece ve ne ha per formare ufficiali d'artiglieria e del genio. Ma se vi sono delle plausibili ragioni in appoggio di questa eccezione per i medici militari, io credo che non ne sussistono per dare ad una simile disposizione una estensione maggiore di quella indicata nel progetto ministeriale; ciò che sconvolgerebbe tutta l'economia della legge sulle pensioni. Per ciò pregherei

la Commissione di non volere insistere, perchè assolutamente io non potrei accettare questa sua aggiunta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ferraris.

Senatore FERRARIS. Mi rallegro di vedere il Ministro della Guerra entrare in un concetto molto largo e favorevole non per il suo Dicastero, nè per i dipendenti della sua Amministrazione, ma piuttosto in disgravio delle finanze delle quali io non veggo ora il naturale difensore al banco dei ministri.

Era già larga la proposta del Ministro approvata dall'altro ramo del Parlamento, che cioè venisse accordato una specie di privilegio per coloro i quali facessero parte del servizio sanitario militare. Mi parve, o almeno io credo, che potrebbe parere a molti, già alquanto eccessiva questa proposta e per una ragione speciale e per un'altra di ordine generale. Per una ragione speciale, perchè, se la legge sulle pensioni per il servizio militare è di alquanto più favorevole per coloro che attendono a questa parte di pubblico servizio ed in considerazione delle maggiori fatiche e dello sciupo più pronto e più rapido delle forze per cui forse è anticipata la vecchiaia e non permette di protrarre il servizio per così lungo tempo; mi sembra che coloro che attendono agli studi universitari, non fanno nè più nè meno che il compimento della propria educazione ed in quell'età in cui si deve attendere di proposito ed è desiderabile da tutti vi si attenda allo studio di una scienza.

Ma un altro ordine di considerazioni generali avrebbe forse potuto prevalere nell'animo di qualcheduno anche contro questa prima proposta, ed è il gran cumulo delle pensioni che viene aggravandosi sul pubblico erario.

Io non voglio sollevare ora la grande questione che attualmente occupa la pubblica attenzione intorno all'aggravio di questa pubblica spesa, tuttavia allorchè si viene ad aprire un nuovo varco all'aumento di questa spesa, mi sembrerebbe opportuno che si pensasse in qual modo l'erario potrebbe essere rifornito onde far fronte a questo disavanzo.

Siffatte considerazioni mi farebbero dubitare della bontà della proposta che era fatta dal Ministero; ma ora la si vorrebbe anche allargare dalla Commissione Senatoria la quale propone accordare il medesimo vantaggio agli ufficiali di artiglieria e del genio provenienti

dalla professione di ingegneri, cioè che abbiano conseguita la laurea di ingegneri, in una università del Regno.

L'aggiunta è perfettamente logica, ed è naturale conseguenza della proposta ministeriale, il signor Ministro vi osta in ragione dall'aggravio che ne verrebbe alle finanze; il signor Ministro dovrebbe intanto vedere in essa la conseguenza del principio da esso medesimo adottato.

Mi sembra però, in ordine all'aggiunta della Commissione, che le considerazioni affatto speciali, esposte dal signor Ministro, servirono a confermare, ciò che in appoggio del primo assunto ho indicato. Io credo adunque non venga scostarci così facilmente dalle norme che vanno prestabilite dalla legge organica (e avvertite che il minor tempo che sta nella legge per la pensione militare, si adatta precisamente alla specialità di quel servizio) e debbasi quindi andare molto a rilento nell'adottare un'eccezione estensiva qualsiasi; ma se per caso vi potessero essere ragioni particolari per le quali si dovesse, onde avere dei soggetti capaci e utili nel servizio sanitario militare, dar loro questo vantaggio, del che io vorrei esser meglio chiarito, allora, se si dovesse servire a quest'eccezione, sino a questo punto, io sarei perfettamente dell'avviso del sig. Ministro il quale non vuole accogliere l'aumento proposto dalla Giunta Senatoria; ma anzi lo avverto e piglio occasione da questa proposta per additare le conseguenze gravissime, che vengono dall'applicazione di un principio o eccessivo o erroneo.

Si dice: per questa classe di ufficiali, è giusto prendere questa deliberazione.

Si vuole per sentimento di giustizia (chè con questo nome di giustizia si vuol velare la proposta), favorire quelli che possono essere in una posizione speciale. Ma la legge deve informarsi ad un criterio generale, non lasciarsi così facilmente trascinare a considerazioni troppo eccezionali, quasi personali; e sopra tutto è debito di questo Consesso, di conservare integre per quanto sia possibile, le massime che stanno nelle leggi organiche.

Queste considerazioni m'indurrebbero a dubitare se io debba dare il mio voto favorevole a questa legge.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Le considerazioni fatte dall'onorevole Ferraris, stanno in appoggio alla proposta della Commissione, perchè, se la prima parte proposta dal progetto ministeriale è vera, la seconda ne è una conseguenza necessaria. La prima parte è basata sopra una necessità di reclutamento, dirò così, di medici, e si vede col fatto che nei concorsi, non vi è molta affluenza di giovani che aspirino a questi posti; e ciò dimostra, che questo impiego non ha tali vantaggi da determinare questi medici ad abbracciare la carriera che loro si offre; non vi è che il vantaggio di un posto sicuro, di una pensione nella vecchiaia; ma veramente quei professori che sarebbero chiamati al concorso, hanno dovuto consumare parecchi anni della vita nello studio della loro scienza e con ciò essi non hanno diritto alla pensione, come, per esempio, gli accademisti fin dai 17 o 18 anni di età, quando entrano nell'accademia, senza che abbiano per anco prestato un servizio attivo nell'esercito.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Questi medici invece non avrebbero computo di servizio, che dal giorno che veramente cominciano a prestarlo, quando ordinariamente hanno già una età un poco inoltrata. Se si tenesse loro conto degli anni impiegati per lo studio della scienza certo sarebbe assai più facile trovare concorrenti, e questo non sarebbe un bene che si farebbe all'individuo, ma sarebbe un bene pubblico. Certamente si verrebbe a portare una certa differenza nel bilancio, ma non sarà poi una gran cosa, e d'altronde non si verificherebbe che fra molti anni, quando più prospere saranno le sorti della finanza.

È vero che ora il Bilancio delle pensioni è molto aggravato; ma lo è pel gran numero di pensionati proveniente da cause che ora è inutile il numerare, le quali cause non sono permanenti, ma conseguenza momentanea del rivolgimento operatosi dalla fusione delle diverse provincie d'Italia; del riorganamento di tutta l'amministrazione dello Stato; cause costose, ripeto, che sono transitorie, per cui, coll'andar del tempo, dovrà necessariamente diminuire, non mai aumentare il numero delle pensioni, e l'aggravio che per questa disposizione ne può venire, e che pur sarà molto remoto, sarà molto minore dello sgravio che ne sentirà la

pubblica finanza per la diminuzione del numero attuale delle pensioni, numero, che veramente oggi è eccessivo.

Non essendoci dunque pericolo di aggravio dal lato della spesa, dobbiamo pure pensare ai benefici effetti che questa disposizione produrrà sul reclutamento dei medici per numero e qualità cosa che ha molta influenza sul morale del soldato, il quale saprà di potere, in caso di combattimento, venire curato da medici in numero sufficiente; ed ecco perchè la Commissione ha creduto che si potesse derogare alla regola generale, onde ottenere un così buon risultato.

L'onorevole Senatore Ferraris, parmi abbia anche egli affermato, che, ammessa questa facilitazione per il medico, ne venisse la conseguenza che non si potesse adottare una misura diversa quanto agli ufficiali del genio o d'artiglieria provenienti da ingegneri o da corsi universitari militando a favore di questi le stesse ragioni che militano per i medici.

E qui la Commissione osserva: se questi ufficiali provenissero dall'Accademia militare, non avrebbero avuto diritto al computo di questi anni? Se gli accademisti fossero stati in numero sufficiente, questi ufficiali straordinarii non avrebbero potuto essere nominati, quindi aggravio maggiore per le finanze non vi sarebbe al di là del normale. Perchè dunque, se dal lato finanziario la concessione fatta ai medici porta un qualche aggravio, e questa no e le altre condizioni sono le stesse, non si vorrebbe accordar a quegli ufficiali il medesimo vantaggio? E ciò mentre già vediamo che tanta spontaneità ad intervenire a questi corsi non c'è ed il signor Ministro lo saprà meglio di me? Se poniamo ostacoli, negando a questi quello che accordiamo ad altri, l'oggetto che ci proponiamo non lo conseguiamo. Per quel che riguarda in particolare i provenienti dai corsi delle università, il paragone fatto dall'onorevole Ministro della Guerra non mi sembra esatto; infatti gli allievi dei Collegi militari fanno un corso di matematica che somiglia molto a quello dei Licei; i corsi di matematica dell'università sono invece da paragonarsi con quelli che si fanno nell'Accademia militare; quindi tutti gl'inconvenienti che l'onorevole Ministro, faceva notare paragonando cose eterogenee, non reggono.

Ora gli allievi dell'Accademia militare a 17

anni sono soldati e da quell'epoca comincia a computarsi il loro servizio.

Per queste ragioni la Commissione crede utile consacrare le disposizioni proposte e prega il Senato a volerle mantenere.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io medesimo mi ero fatto capace delle possibilità che vi fossero delle ragioni speciali e mi attendevo che uomini esperti nella materia le venissero spiegando affinché si potesse conoscere se queste ragioni fossero da tanto da potere declinare dalla regola e dai principii a cui avevo accennato; ma invero le ragioni che vennero addotte dall'onorevole Relatore non potrebbero spiegare altro, fuorchè le difficoltà che vi ha nel trovare soggetti capaci per certi servigi pubblici. Non voglio entrare in paragoni, ma se noi ci mettiamo a percorrere la scala degli uffici importantissimi che servono a tante parti dell'amministrazione pubblica, le stesse difficoltà presso a poco si verrebbero a riscontrare. Non voglio con questo detrarre all'importanza dell'ufficio dei medici militari massime in occasione di fazioni campali; di ciò sono e debbo essere persuaso. Ma se fra noi, quelli che sono specialmente instruiti in altri rami di pubblica amministrazione, venissero dichiarando quanti e quali sono gli inconvenienti dell'avere ufficiali incapaci, di certo non intenderemmo che una dolorosa istoria, la quale, se non si può applicare a tutti i rami dei pubblici servizi, certo alla maggior parte applicare si potrebbe. Dunque quest'argomento delle ragioni speciali non mi sembra ancora essere stato portato al punto da smuovermi dalle obiezioni che avevo rispettosamente presentate al Senato.

Ma ci si osservava esservi una quasi, non tanto parità di ragione, quanto, e meglio una necessità di dovere applicare, massime agli ingegneri quelli stessi vantaggi che hanno gli allievi che escono dai collegi militari.

Non andiamo investigando ora l'ordinamento dei collegi militari; solo mi sarà permesso l'indicare che vi possono essere tre ragioni specialissime a favore dei collegi militari: la prima, l'interesse massimo che i giovani vengano fino dai primi anni addestrandosi alla severità della disciplina militare; in secondo luogo il vincolo che codesti allievi vengono a

contrarre, dando il loro nome fin da quel punto alla milizia e assoggettandosi a tutti i gravissimi obblighi, che ne dipendono. Finalmente v'ha una terza ragione, cioè l'interesse che può avere il Governo nell'attirare per quanto sia possibile degli allievi negli istituti militari.

Di queste ragioni io credo che nessuna se ne possa applicare a coloro i quali attendono agli studi universitari e che non sanno ancora se di questi studi faranno uso speciale e particolare per i servizi pubblici, ovvero se abbracceranno la carriera libera professionale. Ma io mi preoccupo poi tanto più, se ho a dire la verità, ed udendo l'onorevole Relatore, mi confermava sempre più, salvo sempre a modificare opinione allorchè nuovi argomenti venissero posti in mezzo, mi confermava, dico, nel timore che ho segnalato. Infatti a che si riduce l'argomentazione che io sto combattendo? Si riduce nel dire: gli uffici non sono sufficientemente retribuiti. Sono uffici importanti, dunque vediamo di attirarvi buoni soggetti coll'indiretto vantaggio della pensione.

Due difficoltà m'impedirebbero di accogliere siffatto ragionamento. In primo luogo, se dobbiamo accrescere gli stipendi, allora lo si proponga nella legge organica, non si venga a migliorare per tal via indiretta la condizione di coloro, i quali, se non sono sufficientemente retribuiti, lo dovrebbero essere. Ma, come vede il Senato, noi entreremo in una serie di considerazioni amplissime, le quali ci porterebbero assai lontano dall'oggetto che stiamo esaminando. Il secondo argomento è codesto: Come mai il governo e il servizio militare hanno bisogno di buoni ufficiali sanitari, e li attirano al servizio dando loro facoltà e il mezzo di uscirne più presto? In verità mi sembra che, migliorando la pensione di riposo, non solo si farebbe uno sfregio al principio organico della pianta medesima del servizio, ma si verrebbe precisamente a dare all'impiegato il mezzo di privarci più presto di quei servizi, che noi crederemo più utili. L'ufficiale militare capace profitterà del diritto che avrà alla pensione per ritirarsi; giacchè quest'ufficiale capace troverà nell'esercizio della sua professione libera un ampio compenso, preceduto come si troverà dalla riputazione che ha potuto acquistare nel servizio militare.

Invece voi avrete i soggetti di minor capacità (perchè ritengo non abbiate soggetti assolu-

tamente inabili al loro ufficio) i quali si aggrapperanno ai vostri stipendi, comunque tenui, perchè non sperano trovare un compenso nell'esercizio della professione libera.

Se tutte queste sono considerazioni speciali che mi vengono suggerite e che nel mio animo fanno una certa impressione, non ho udito, e avrei volentierissimo accolto la dimostrazione contraria, non ho udito, dico, un argomento che venisse a dissipare quelle ragioni generali che mi avevano indotto a manifestare un dubbio, e che, se ho a dire il vero, mi farebbero risolvere il dubbio in una negativa.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io ho ascoltato con molta attenzione il ragionamento dell'onorevole Senatore Ferraris contro l'emendamento proposto sull'articolo di legge ora in discussione, ma io debbo dichiarare che queste ragioni mi paiono assai speciose ed inoltre contrarie ai fatti.

Qui si tratta di dare qualche vantaggio agli uomini, i quali sono chiamati a far parte della milizia, sia come medici militari, sia come ufficiali delle armi speciali che abbiano fatto i loro corsi non nelle scuole militari, ma bensì nelle Università, nelle scuole pubbliche.

Certamente sarebbe a desiderare che fra noi, come in molti altri paesi vi fossero scuole abbastanza produttive, direi così, di soggetti per somministrare non soltanto gli ufficiali d'artiglieria o del genio, ma anche dei medici all'esercito. Ora queste scuole alcune da noi non esistono, altre sono insufficienti. Le scuole militari per l'arte medica non esistono. È però indispensabile se si vuole avere un esercito, di avere anche dei medici i quali possano curare i malati non soltanto in tempo di pace, ma specialmente in tempo di guerra.

Ora, se non abbiamo tali scuole speciali, dove prendere questi individui? Bisogna naturalmente domandarli alle Università. E come volete che un giovine, il quale ha consacrato una parte della sua gioventù fino all'età di 22 o 23 anni, per prendere la laurea all'Università, venga a fare il servizio di medico militare, se non gli sono accordati alcuni vantaggi, o almeno quello del tempo degli studi come tempo di servizio, come se fosse stato nell'esercito?

È evidente che se il Governo avesse delle scuole per i medici militari, questi allievi medici avrebbero gli stessi vantaggi che hanno gli

ufficiali che escono dall'Accademia militare o dalla scuola di Modena.

Ora queste scuole non esistono: perchè volete dunque privare i giovani che sono chiamati a fare i medici militari del vantaggio che avrebbero avuto se fossero esciti da scuole militari.

E notate bene, o Signori, che se queste scuole esistessero, questi medici potrebbero fare il corso con prezzo molto minore di quello che occorre attualmente; perchè si sa che nelle Università si spende molto, e che un giovane non può acquistare la laurea se non ha consacrato un capitale di riguardo per raggiungere questo scopo; mentre sappiamo che nelle scuole militari, con un contributo tenuissimo in confronto alle spese che si fanno e che occorrono per compiere gli studi in una Università, un giovane può uscire da quelle scuole e conseguire un grado militare.

Ciò che si invoca a favore dei medici militari altro non è che una applicazione delle disposizioni dello Statuto, quella cioè che stabilisce che la legge sia eguale per tutti. Ora, se non si può avere una scuola medica militare e siamo costretti a ricorrere alle Università, almeno date a questi giovani che hanno fatto spese non indifferenti per ottenere il loro diploma e per raggiungere questo grado, date loro un vantaggio, come se uscissero dalle scuole militari.

Di più vi è l'esperienza, o Signori, che molto c'insegna a questo riguardo. Abbiamo veduto la difficoltà che vi è di reclutare il corpo medico nell'esercito; dunque bisogna offrire qualche allettamento a quegli uomini i quali troveranno sempre da collocarsi assai meglio nei servizi civili che nell'esercito.

Farò anche presente che il medico militare, essendo sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari, è obbligato ad un servizio molto gravoso, specialmente in campagna, dal che ne viene che giunto ad una certa età non può più fare quel servizio, ed è obbligato a ritirarsi; ora, se non ha gli anni di servizio che vuole la legge, non potrà ottenere la sua pensione; gli si darà appena la riforma; e si troverà perciò in una condizione molto inferiore a quella degli altri ufficiali dell'esercito, ai quali la legge accorda che sia computato il tempo da loro passato nelle scuole militari.

Nell'interesse adunque dell'esercito e del ser-

vizio è necessario che ai medici sia dato qualche vantaggio relativamente al tempo del servizio, perchè altrimenti, come ho già detto, questi giovani che escono dalle Università difficilmente s'indurranno a prender servizio nell'esercito.

Quello che ho detto per i medici si applica anche agli ingegneri che sono chiamati a far parte dell'esercito, come ufficiali del genio e di artiglieria, e mi rincresce di non essere in questo d'accordo con l'onorevole Ministro.

Sarebbe assai bene che le nostre scuole militari esistenti fossero bastanti a dare il numero sufficiente nell'artiglieria e nel genio, giacchè certamente per essere ufficiali bisogna avere l'educazione militare, e questa educazione non si può meglio acquistare che negli istituti militari.

Ma sono essi capaci di somministrare all'esercito gli ufficiali di cui ha bisogno?

L'esperienza dimostra il contrario e il signor Ministro sa bene che più di una volta, ha dovuto fare appello ai giovani che escono dalle Università per avere degli ufficiali del genio e dell'artiglieria, ed anche in quest'anno egli ha fatto appello a questi giovani.

Ebbene che cosa è accaduto?...

Noi abbiamo bisogno di molti ufficiali di artiglieria, e si sono presentati pochissimi giovani, perchè i vantaggi che vengono loro accordati non sono tali da indurli a seguire quella carriera. Dunque bisogna dare un incentivo a questi giovani, e quale è il più semplice, il meno costoso? È quello di loro abbuonare, per così dire, il tempo che hanno passato nell'Università, come se uscissero da una scuola militare.

E non si dica che si aggrava l'erario; se la scuola militare desse sufficienti allievi, non si avrebbe ricorso a quei giovani che escono dalle Università; e l'erario sarebbe gravato egualmente per le pensioni che si dovrebbero pagare a quei giovani, ai quali il tempo di servizio è valutato dall'età di 17 anni.

Dunque se agli Ingegneri che escono dall'Università si conta come servizio il tempo che hanno passato nella università, loro non si fa altro vantaggio che come se fossero usciti dalle scuole militari.

Pertanto ciò che si chiede non è che l'applicazione della legge uguale per tutti.

Se le scuole militari fossero abbondanti, se

vi fosse abbondanza di medici od ingegneri sulla piazza per il servizio militare, direi stiamo più restii nell'allargare i mezzi, nel procurare loro dei vantaggi; ma qui vediamo che da una parte i medici sono insufficienti, che d'altra parte gli ufficiali dell'artiglieria genio e nelle armi speciali in generale sono deficienti; perciò credo che la legge deve fare in modo di allettarli non certamente con disposizioni straordinarie, ma facendoli, direi, rientrare nella medesima condizione dei giovani che escono dalle scuole militari.

Io credo adunque, che per questi motivi sia una cosa equa di accogliere la proposta della Commissione, la quale non fa altro che attribuire ai giovani che escono dalle Università i medesimi vantaggi di coloro che escono dalle scuole militari, con questa diversità che per le scuole militari è il Governo che paga, mentre che quelli che escono dalle Università, sono loro stessi che coi propri capitali hanno conseguito quella istruzione che li rende degni di essere ammessi nell'esercito.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. I motivi già esposti da principio che stabiliscono una notevole differenza fra i medici militari, e gli ufficiali di artiglieria e del genio provenienti dalle Università, ed anche accennati da altri oratori sono che per i medici non vi è altra provvidenza possibile; bisogna che vengano dall'Università, dove compiono il corso, e dopo laureati debbono poi subire un esame speciale per potere essere ammessi medici militari; ond'è difficilissimo che uno possa entrare in servizio prima del 24° anno di età, e la regola è tra il 25° o il 26° anno; circa agli ingegneri che aspirano a diventar ufficiali di artiglieria o del genio, debbo di nuovo far presente al Senato che la loro ammissione come tali, è una eccezione, che la legge generale non autorizza; per ciò fare ci vuole una legge speciale. Ora quando si farà questa legge speciale, potrà allora il Parlamento introdurre quelle modificazioni che crederà; ma, lo ripeto, mi pare irrazionale il voler comprendere in una legge organica, delle disposizioni applicabili a ciò che sarebbe contrario alla legge stessa, cioè l'ammissione degli ingegneri ad ufficiali di artiglieria e del genio.

Non è molto che si è qui discusso a questo

proposito una legge speciale e di effetto temporaneo ed era allora e non oggi l'opportunità di vedere se era o no vantaggioso, questo espediente per aumentare la concorrenza.

L'onorevole Senatore Menabrea ha accennato che questo concorso è limitato. È verissimo, ma è quanto basta per provvedere al bisogno. Io ebbi a dire al Senato, che speravo di trovare per ciascuno dei due anni in cui questa legge avrà vigore dai 40 ai 70 di cotesti aspiranti; che più di tanti non ne avrei ammessi; e ne abbiamo avuto appunto in quest'anno una quarantina; dunque vuol dire che siamo stati nel limite previsto di quello che ci occorreva.

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto che gli Istituti non provvedono a sufficienza agli ufficiali di Artiglieria e del Genio. Ma ciò non è precisamente esatto.

È vero che in questi ultimi anni il reclutamento degli Istituti militari non andò guari bene quanto a numero; ma ciò piuttosto per le armi della fanteria e della cavalleria, che non per quelle dell'Artiglieria e del Genio. Tant'è poi che in quest'anno scolastico abbiamo 80 giovani nel primo anno di corso dell'Accademia, che è quanto occorre ed è anche più del bisogno ordinario.

Sebbene, proporzionalmente alle altre armi: non ci sia difetto di ufficiali di Artiglieria e Genio: tuttavia, siccome l'attuazione della nuova legge d'ordinamento porta ampliamento nei quadri di esse armi (mentre l'aumento è quasi insignificante per le altre), ne consegue che ci occorreranno ufficiali di Artiglieria e Genio oltre il bisogno annuale ordinario; ed è per questo soltanto che si è ricorso in via eccezionale alle ammissioni di ingegneri e di studenti di matematica. Non può dunque dirsi che per il bisogno normale l'Accademia militare sia insufficiente al reclutamento degli ufficiali per l'Artiglieria e per il Genio.

Ritornando ai medici, sottoporro al Senato un'altra considerazione, la quale pur mi sembra debba aver peso per indurlo ad accettare l'eccezione proposta a loro riguardo.

Colla legge sugli stipendi che sta per essere discussa anche dal Senato, la generalità degli ufficiali avrà un qualche vantaggio, sarà piccolo, ma sarà pure vantaggio; soltanto i medici non ci guadagneranno, ma ci perderanno, in quanto che, cessa per essi l'aumento del quinto dello stipendio ad ogni quinquennio di servi-

zio, che loro era accordato dalla legge del 1866: aumento assai più considerevole che non quello sessennale, che verrebbe determinato per tutti gli ufficiali dalla nuova legge.

Noterò ancora che prima del 1865 il medico militare poteva avere la pensione di ritiro dopo soli 20 anni di servizio. Ora invece, come gli altri ufficiali dell'esercito, gli ci vogliono 25 anni di servizio, se tenente medico; e 30 anni di servizio, se di maggior grado.

Per la generalità dunque dei medici si trova aumentato di dieci anni il tempo necessario per conseguire la posizione e la pensione di ritiro; ed ora si tratterebbe non d'indennizzarli di questi 10 anni perduti, ma soltanto di cinque: e mi pare sia cosa abbastanza giusta ed ammissibile.

Per tutte queste considerazioni, io nutro fiducia che nella sua saviezza vorrà il Senato consentire a questa eccezione a favore dei medici militari, e gliene sarò grato.

Ma debbo in pari tempo dichiarare che siccome non potrei assolutamente accettare l'ultimo alinea, proposto dalla Commissione, mi troverei costretto di ritirare la legge piuttosto che ammettere cosa che sconvolgerebbe l'economia dell'attuale legge sulle pensioni.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Dopo consultati i membri della Commissione, dichiaro che la maggioranza di essa è di opinione che, essendo queste due disposizioni perfettamente discendenti dai medesimi principi, non le pare che sia il caso di poter ammetterne una e rifiutare l'altra; quindi se il signor Ministro intende di ammetterne una sola, essa è di parere di accettare piuttosto la sua seconda proposta, di toglierle cioè tutte e due, abbandonare la legge e non parlarne più.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ma resterebbe il primo comma.

PRESIDENTE. La legge consterebbe allora di quest'articolo unico:

« È abrogata la legge sul riordinamento del Corpo sanitario militare in data 28 giugno 1866. »

Si contenta il signor Ministro di questa redazione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Io domanderei che sia votato il progetto come fu approvato dall'al-

tro ramo del Parlamento, e che si faccia la votazione per divisione.

Il primo comma poi è indispensabile, poichè reca l'abrogazione di una legge che non avrebbe ragione d'essere, ora che abbiamo mutato tutto il resto.

Quanto al secondo comma, io insisterei sempre per dare ai medici un vantaggio che, non foss'altro, è giustificato dalla necessità di togliere gli imbarazzi in cui si trova ora il servizio militare.

I medici entrano generalmente in carriera fra i 25 ed i 27 anni, onde, per avere i 30 anni di servizio, debbono raggiungere l'età di 55 o 57 anni, ed a quell'età molti non sono più in grado di fare il servizio.

Aggiungerò all'onorevole Senatore Ferraris che la legge militare richiede per la pensione due condizioni: trent'anni di servizio e l'età di 50 o 52 anni, secondo il grado.

Or bene sonvi vari medici che hanno l'età richiesta per la giubilazione, ma non gli anni di servizio.

Anche per questo motivo, mentre ripeto che il primo comma è indispensabile, mi pare che il secondo è di tutta opportunità l'ammetterlo per i medici.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Farei osservare che in quanto a questo privilegio, favore o atto di giustizia, che si vuole accordare ai medici, concordano il Ministero e la Commissione: soltanto essa vorrebbe, per motivi di analogia, che questo principio venisse esteso agli ufficiali di Artiglieria e del Genio provenienti da corsi universitari.

L'onorevole Ministro ci dice: si metta in votazione l'articolo come è stato votato dalla Camera dei Deputati; in quanto poi all'aggiunta, quelli che vorranno votarla, daranno il loro voto favorevole, e quelli che non vorranno votarla, daranno il loro voto contrario; ma non comprendo, solo perchè vi è opposizione da parte del Ministro, ad estendere questo favore ad altri, che si debba per questo metter da parte quella parte dell'articolo su cui sono tutti concordi.

La Commissione ha detto che non si debba accordare questo privilegio ai primi, se non si vuole accordare ai secondi; questo non lo comprendo, perchè si può accordare benissimo il

favore agli uni e non agli altri; la Commissione invece, vuol concederlo a tutti; non mi pare assolutamente necessario venire a questa conclusione, che volendosi concedere un favore ad alcuno, si debba estendere a tutti.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Il Senatore Errante ha premesso che sul secondo comma di questo articolo tutti eravamo d'accordo. Io veramente non saprei come siasi formata questa opinione, inquantochè la Commissione, per bocca del suo onorevole Relatore, ha dichiarato che essa voterrebbe questo comma soltanto nel caso che venga accettato il terzo. Ora, siccome il Ministro non accetta il terzo, la Commissione non può accettare il secondo.

Essa ha espresso il desiderio che la legge fosse uguale per tutti, e non più favorevole ad una classe di ufficiali che ad un'altra.

La Commissione adunque voterà il secondo comma, quando venga ammesso il terzo.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il dissenso fra il Ministro e la Commissione è apparente e non reale in ciò che riguarda i medici: entrambi consentono che si debbano computare cinque anni di servizio in pro di essi; la Commissione consentendo a ciò, vorrebbe che questa massima si estendesse ad altri; ma in quanto ai medici vi è piena ed intera concordia tra essa ed il Ministro, poichè ritengono esser ciò giusto ed opportuno.

Senatore ACTON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ACTON. Ho chiesto la parola per dichiarare che io voterò la proposta del Ministro, giacchè credo sia di grande vantaggio per l'esercito.

Voi sapete che quando si aprono i concorsi, spesso mancano i candidati, poichè il medico di talento, che già ha incominciata la sua carriera, difficilmente la lascia per entrare al servizio militare, a meno che non vi sia attratto dalla facilitazione che con questa disposizione si vorrebbe introdurre.

Mi sono permesso di aggiungere queste poche parole in appoggio della proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe passare alla votazione.

La Commissione proporrebbe che si votasse il primo comma, e poscia di passare al terzo, salvo a venire alla votazione del secondo comma dopo quella del terzo, ma così procedendo a me pare che si farebbe cosa meno regolare....

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. La Commissione insisterebbe quanto alla votazione nella sua proposta, perchè altrimenti ne verrebbe una difficoltà.

Molti Senatori voterebbero forse il secondo comma nel solo caso in cui fosse votato pure il terzo, per cui non procedendosi nel senso di votare prima il terzo, forse ci troveremmo nel pericolo di veder respinto il secondo, solo per l'incertezza che quelli che lo vorrebbero collegato col terzo, potrebbero avere che il terzo venisse poi respinto, per cui la Commissione insiste perchè la votazione del terzo comma preceda quella del secondo.

PRESIDENTE. Ma a me pare che questa disposizione di comma nell'ordine della votazione non sia affatto regolare....

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. A me pare che qui si tratti di una semplice questione di redazione; d'altronde mi sembra pure che siasi altre volte votato in questo modo, salvo poi ad aggiustare la dicitura a seconda della facoltà che a questo proposito può riservarsi il Senato.

PRESIDENTE. Se si considera la redazione dell'articolo della Commissione per quello che realmente è, mi pare che sia un emendamento all'articolo proposto dal Ministro e votato dall'altro ramo del Parlamento. Votando noi prima l'emendamento della Commissione, e poi l'articolo del Ministero, si arriverebbe ad una conclusione molto più semplice.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Al secondo comma proposto dalla Commissione io preferisco il secondo comma già votato dalla Camera dei Deputati. La Commissione ha aggiunto alle parole *medico e chirurgo militare* quelle di *medico aggiunto o chirurgo aggiunto militare*. Ora è questione sulla quale siamo perfettamente d'accordo nel fondo, che cioè si dovrà appli-

care questa legge a tutti quelli che sono stati fin qui ammessi nel personale sanitario militare con qualsiasi grado. Ma bisogna aver presente che nel passato si è cambiata più volte la denominazione del primo grado del personale sanitario; e così gli attuali nostri medici entrarono in carriera chi con grado intitolato in un modo e chi con grado intitolato in un altro modo. Ora si tratterebbe di dare questo diritto a tutti, qualunque sia stato il titolo del grado di loro ammissione. E a questo fine io credo che la redazione, quale fu votata dalla Camera, sia più propria di quella della Commissione, in quanto che la Commissione vi aggiunge una specialità che toglie forza alla disposizione stessa, perchè bisogna che il Senato noti bene che vi è mai stato e non vi è titolo di medico militare che comprenda tutte le categorie dal medico generale a quello di sottotenente; e se invece ora si mettesse nella legge *medico aggiunto e chirurgo aggiunto*, si potrebbe far nascere la questione se quello, p. e., che è stato ammesso come medico di battaglione non fosse compreso.

Credo pertanto, come diceva, più addatta allo scopo la redazione già votata dalla Camera dei Deputati, perchè più larga.

È per questa ragione che io insisterei perchè dopo messo ai voti, come propone l'onorevole Presidente del Senato, come emendamento il terzo comma, se questo fosse respinto, si passasse alla votazione del secondo comma, come venne approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Giacchè l'onorevole signor Ministro della Guerra presenta come emendamento il secondo comma già votato dalla Camera dei Deputati, si potrà procedere alla votazione nel modo seguente:

Anzitutto sarà posto ai voti il primo comma sul quale tutti sono d'accordo; poi come emendamento si voterà il secondo comma e infine il terzo proposto dalla Commissione.

Ha la parola l'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Domando scusa se quanto sto per dire sarà per avventura una ripetizione di cose già dette.

Io chiederei la divisione dell'articolo cioè, che si separasse affatto la prima disposizione che incomincia colle parole: *È abrogata, ecc.*, quindi che si passasse sulla riforma proposta dalla Commissione, intorno alla quale anch'io al caso intenderei prendere la parola, e in-

tanto si mettesse in discussione l'altro emendamento.

**PRESIDENTE.** L'ordine che si è seguito nella discussione fu precisamente questo; ora peraltro non trattasi di discussione, la questione versa sulla votazione.

Ha la parola l'onorevole Senatore Casati.

Senatore **CASATI L.** La Commissione crede di dover insistere sul modo di votazione che ha proposto, è appunto per la ragione che essa voterebbe contro il secondo comma se non fosse accettato il terzo, perchè crede che non sia il caso di favorire una classe di militari piuttosto un'altra; e per conseguenza essa vi ravvisa una questione di principii. Se il vantaggio non è ammesso per una classe, non l'ammetterebbe, dal canto suo, per l'altra. Ma questo non si può sapere, se si mette in votazione il secondo comma prima del terzo. Per ciò io prego di mettere in votazione, prima il terzo comma e poi il secondo. Se per un caso, che pare impossibile, il terzo comma fosse accettato e il secondo respinto, è sempre in diritto della Commissione di provvedere nel coordinamento della legge a correggere la redazione.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** La Commissione accetterebbe la redazione del secondo comma quale fu votato dalla Camera dei Deputati, quindi non vi sarebbe dissenso. Il solo dissenso starebbe sul terzo comma, per la variante fatta dalla Commissione del Senato all'articolo votato dalla Camera; quindi si può mettere ai voti il terzo comma come emendamento proposto dalla Commissione, e poi il resto va da sé.

**PRESIDENTE.** Allora vogliono votarlo come aggiunta o come emendamento? Come emendamento, bisogna votarlo prima, come aggiunta, si deve votare dopo.

*Voci.* Come emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora si voterà il primo comma poi il secondo.....

Senatore **FERRARIS.** Domando la parola sull'ordine della votazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **FERRARIS.** L'emendamento è quando si viene a fare una modificazione al principio della disposizione, od altra proposizione principale; qui invece ciò che si propone nel terzo comma non è che un'aggiunta.

La Commissione centrale dice che non si può votare il secondo comma se non si vota anche il terzo. Questo è entrare nelle ragioni per le quali si vota, non determinare l'ordine della votazione medesima.

Quindi io credo che l'unica maniera logica è quella di ritenere il terzo comma come una aggiunta: ciascuno voterà sul secondo e terzo comma come crederà; ma non credo che si debba procedere per un'aggiunta come si procede per un emendamento.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MENABREA.** Mi duole di dover combattere per la seconda volta il Signor Senatore Ferraris.

Egli parla di logica, io parlo di libertà del voto.

La Commissione ha dichiarato che, per avere la sua piena libertà del voto, domanda che si voti il terzo comma prima del secondo, perchè la votazione del secondo è subordinata a quella del terzo.

Prima di tutto, ci vuole la libertà del voto; ora, siccome, secondo quanto ha detto l'onorevole Senatore Ferraris, questa libertà non ci sarebbe, insisto e prego il Senato ad accogliere la proposta della Commissione.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **ERRANTE.** Non dipende dalla volontà del Senato il votar prima o dopo, ma bensì dalla natura stessa delle cose.

Quando si tratta di emendamento, bisogna votarlo prima, perchè modifica un principio: ma quando si tratta di un'aggiunta, è impossibile votarla, quando ancora non si è votato il principio da cui dipende.

Qui trattasi di un'aggiunta, e volere o non volere, si deve votar dopo. Ma la Commissione nella sua coscienza fa dipendere il suo voto da quello che si darà sul secondo o terzo comma che sia. Ciò riguarda la sua coscienza; ma la Commissione non può far sì che quello che è aggiunta, diventi emendamento: questo non può farlo di certo.

Per queste ragioni io credo non essere possibile votare quel che è aggiunta, prima che sia ammesso e votato il principio.

Senatore **CASATI L.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **CASATI L.** Convengo con l'onorevole

Senatore Errante che prima si debba votare il principio, ma è appunto quello che chiede la Commissione che si voti il principio; e non so davvero qual principio sia contenuto nel secondo comma. In questo secondo comma si applica una norma qualunque di pensione ad una sola classe di militari, mentre la Commissione vorrebbe che questa norma fosse stabilita per tutte le classi; e questo appunto a me sembra un principio. Ma lo stabilire una data norma per una classe sola sarebbe un privilegio, il che la Commissione non vuole accettare. La prova che la proposta della Commissione non è un'aggiunta, ma un vero emendamento si trova in ciò, che essa muta essenzialmente il modo con cui molti sono disposti a votare.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sia più di redazione che d'altro.

La Commissione faccia un'unica redazione dei due comma, presentandola sotto forma di un vero emendamento e allora si potrà mettere ai voti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Mi pare che tutti convengano che l'emendamento si debba votare prima dell'articolo. Ora, io credo che se l'onorevole Ministro della Guerra proponesse l'articolo già votato dalla Camera dei Deputati come un emendamento, non ci sarebbe nessun inconveniente che venisse votato prima. Per questo mezzo noi raggiungeremmo lo scopo senza offendere menomamente nessuna delle leggi che regolano le votazioni del Senato.

Io quindi proporrei, che quando l'onorevole Ministro della Guerra si determinasse a proporre come semplice emendamento l'articolo votato dalla Camera dei Deputati, esso fosse votato prima di ogni altro, e quando questo non passasse, fosse votato l'intero articolo secondo il desiderio della Commissione.

PRESIDENTE. Si è domandato perchè la Commissione e il Ministero non erano d'accordo sul secondo comma; ma pare che la Commissione ed il Ministro accettino il secondo comma giusta il progetto ministeriale. Allora, il terzo comma è accettato anche dal Ministro?

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Ministero non accetta il terzo comma.

PRESIDENTE. Allora non vi è altro a fare che la votazione dei tre comma l'uno dopo l'altro.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io credo che si possa benissimo votare l'ultimo comma dell'articolo, anche se lo si consideri come un'aggiunta; imperocchè il Regolamento considera gli emendamenti e le aggiunte allo stesso modo.

Fa distinzione delle aggiunte dagli emendamenti in questo, che gli emendamenti bisogna necessariamente proporli e votarli prima dell'articolo, mentrè un'aggiunta, quando non sia in contraddizione coll'articolo votato, si può porre ai voti anche prima dell'articolo.

Ma siccome non abbiamo ancora votato l'articolo, l'ultimo comma, sia che si consideri come emendamento, sia che si consideri come un'aggiunta si può benissimo votare prima del secondo comma.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di votare il terzo comma prima d'ogni altro.

Chi crede che si debba mettere ai voti prima il terzo comma, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è ammessa la precedenza nella votazione del terzo comma.)

Ora leggo il primo comma dell'articolo per metterlo ai voti.

#### Articolo unico.

« È abrogata la legge sul riordinamento del Corpo sanitario militare in data 28 giugno 1866. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo il terzo comma.

« Il medesimo vantaggio, con le medesime condizioni, va applicato agli ufficiali di Artiglieria e Genio provenienti da Ingegneri, o da corsi universitarii; però a questi ultimi saranno valutati tanti anni quanti ne hanno impiegati nel corso di matematica: ma mai più di cinque. »

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore CACCIA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Giacchè fu rigettato il terzo comma dell'articolo, bisogna che sia ricostituita nella legge una parola che la Commissione aveva tolta, perchè la Commissione, conseguente a se stessa, aveva pensato che questo progetto di legge riguardasse l'abrogazione della legge 28 giugno 1866, che tratta di modificazioni della legge sulle pensioni.

Tolto questo comma, la Commissione dovrà restituire al progetto la prima dizione che leggevasi nell'introduzione della legge, cioè che le riforme riguardano unicamente il Corpo sanitario.

PRESIDENTE. Leggo il secondo comma del progetto ministeriale per metterlo in votazione.

« Per gli effetti delle leggi sulle pensioni di ritiro e riforma all'ufficiale medico saranno computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare. Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di 17 anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunciare alla valutazione dei 5 anni a titolo di studi preliminari. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà insieme agli altri che si discuteranno.

**Discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi degli ufficiali, della truppa e degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.**

(V. Atti del Senato N. 113.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge: *Stipendi ed assegnamenti fissi degli ufficiali della truppa e degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra.*

Domando al signor Ministro della Guerra se acconsente che la discussione si apra sul progetto della Commissione, oppure su quello da lui presentato.

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. Non entrerò nell'esame delle varie disposizioni di questo progetto di legge. Io credo che queste disposizioni relativamente agli stipendi ed agli assegnamenti sieno state stabilite sopra una base di equità, e per questo rapporto me ne rimetto all'espe-

rienza ed al senno della Commissione e del signor Ministro della Guerra. Vorrei però dire pochissime parole intorno ad una quistione di principii; ed è la seguente:

Da quanto mi è assicurato (ed i signori Ministri mi diranno se io sono in errore) questo progetto di legge porterà un aumento di carico alle finanze dello Stato, di oltre 3 milioni.

Un altro progetto di legge sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento ed è un corollario di questo, perchè per equità se sono accresciuti gli assegnamenti ai militari, deve pure aumentarli agli impiegati civili, le stesse ragioni essendo per gli uni e per gli altri, e questo progetto porterà pure un nuovo aumento di spese.

Ora, il nostro bilancio è ancora in grande disavanzo. Noi dobbiam riconoscere in questi ultimi anni, un aumento considerevole nell'entrata, ma pure il cammino verso il pareggio del bilancio non è progredito di pari passo. E in causa di circostanze gravi sopraggiunte, imprevedute ed imprevedibili, le quali non stanno certo a carico dei signori Ministri, il nostro bilancio è ancora lontano da quel pareggio che noi tutti tanto desideriamo.

In questo stato di cose io domando al signor Ministro, o meglio, ai signori Ministri, dove prenderemo questi fondi?

Io so bene che le leggi d'imposta devono essere portate tutte, prima innanzi all'altro ramo del Parlamento. Però non è vietato al Senato di sollevare considerazioni finanziarie, e anzi credo che sia nostro stretto dovere di occuparci così come facciamo e come dobbiamo fare, d'ogni questione che interessi la buona Amministrazione e il credito pubblico.

Ora, io credo che, continuando noi a votare nuove spese, senza nel tempo stesso preoccuparci dei mezzi per l'entrata necessaria a farvi fronte, mancheremo alle regole di buona amministrazione e alle esigenze del credito pubblico. Non si creda che io con queste obbiezioni intenda di appigliarmi al sistema di non votare più spese finchè non vegga raggiunto il pareggio; vedrà, l'onorevole signor Ministro della Guerra, quando verranno le questioni di armi e di fortificazioni, che io non sarò certo insensibile alle ragioni che mi saranno date, per votare quelle spese che ci saranno dimostrate necessarie all'uopo.

Ma al signor Ministro delle Finanze dirò: sia

compagno al Ministro della Guerra; vengano un poco insieme a rassicurarci con una esposizione complessa, sintetica; dicano come facendo una cosa, possiamo farla senza impedirne troppo un'altra, e senza che ne soffra troppo il nostro credito pubblico e la nostra finanza.

Col possesso di Roma, grande parte del programma nazionale è compito; noi abbiamo la nostra capitale, e l'integrità della nazione libera è raggiunta; non possiamo dunque avere più di quelle grandi sorprese per essere costretti a camminare precipitosamente tirati dagli eventi. Ora, per assicurare il compimento del nostro programma, noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione all'amministrazione ed alle finanze. Io pertanto prego i signori Ministri a dirmi dove noi prenderemo i mezzi necessari per sopprimere a queste nuove spese.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sono ben lontano dal dolermi delle parole dell'onorevole Audinot in quanto le stesse si riferiscano alla necessità di un concetto sintetico che provveda all'armonia fra l'entrata e la spesa. Anzi mi credo in debito di ringraziarlo, perocchè più di una volta, lo confesso, mi afflissi e mi afflissi profondamente nel vedere come il concetto dell'armonia indispensabile fra il bilancio attivo ed il passivo sia talora dimenticato da coloro che pur lo dovrebbero avere in mente e giorno e notte. Quindi io sono molto lieto che questo ramo del Parlamento dimostri di voler considerare le questioni che gli verranno davanti anche sotto questo punto di vista.

Un discorso però, uno studio di questa natura non è evidentemente possibile ad ogni piè sospinto, essendo esso una specie di sintesi che vuol essere fatta di tratto in tratto, dopo che si siano lasciati svolgere certi fatti speciali. In caso diverso, la sintesi sarebbe indirettamente convertita in analisi.

Ciò premesso, a me sarebbe difficile ora qua su due piedi aprire una discussione sulle condizioni attuali delle nostre finanze, cui pare ci dovrebbe condurre la domanda fatta dall'onorevole Audinot intorno al modo di provvedere alle novelle spese che si aggiungono al bilancio in forza di questo progetto di legge, ed intorno al concetto sintetico che provvede all'armonia dei nostri bilanci. Ma se non credo utile e non corrispondente alla fat-

tami domanda lo entrare a fondo in siffatta questione, dirò tuttavia qualche parola sulla condizione delle nostre finanze nei tempi scorsi.

Rammerà il Senato, come verso la fine del 1871, si facesse per parte mia una esposizione finanziaria, nella quale si esaminavano i fatti che presumibilmente si potevano compiere nel quinquennio che ci stava dinanzi, e come io mi proponessi di determinare fin d'allora i mezzi necessari per il servizio della cosa pubblica durante il quinquennio, onde poter raggiungere il pareggio, od almeno avvicinarvisi di tanto, da poter finalmente dire di averlo quasi raggiunto.

Io non starò ad indicare ora le basi sopra le quali questo sistema, questo piano si fondasse. Non tutte le proposte fatte in quell'occasione ebbero favorevole accoglienza. La ebbero per verità le principali; ma tuttavia ne rimase in sospeso una parte non indifferente, di cui talune riguardavano il servizio di cassa, come sarebbe l'affidamento del servizio di tesoreria agli istituti di credito, talune altre riguardavano il bilancio attivo, come sarebbero certe imposte o aggravii d'imposte che avrebbero potuto fruttare all'erario 20 e più milioni all'anno.

Ma sebbene l'altro ramo del Parlamento accogliesse in massima il piano finanziario del Ministero, pure credeva che prima di pronunciarsi sulle parti del programma lasciate in sospeso, convenisse attendere lo svolgimento di quelle di cui si concedeva l'applicazione, onde vedere se fosse possibile risparmiare alle nostre popolazioni un maggiore aggravio e fosse anche lasciata intatta una grave questione, quale era quella del servizio di tesoreria.

Realmente parve in principio che le cose procedessero in modo da lasciar lusinga che non fossero necessari o questo o quell'altro dei provvedimenti su cui alcuna deliberazione non si era presa. Ma sono poi avvenuti fatti i quali hanno dimostrato la necessità di ricorrere ai rimedi proposti; hanno anzi dimostrato che questi rimedi saranno probabilmente insufficienti. Imperocchè sono venuti fuori ordini di spesa a cui è difficile non dar passo.

Si è parlato dell'aumento degli stipendi degli impiegati in genere. Qui si parla è vero dei funzionari addetti alle milizie. Ma le stesse ragioni valgono certamente anche per gli impiegati civili. Gli aumenti generali delle cose di

prima necessità, aggravati dalla circolazione cartacea hanno reso ancora più necessario da noi questo provvedimento, a cui sono del resto stati costretti di ricorrere ormai tutti gli Stati d'Europa.

Oltre a ciò parve necessario di dare all'esercito un maggior svolgimento. Ma credo bene tacermi su ciò potendone parlar molto meglio e con maggior conoscenza di causa il mio Collega, Ministro della Guerra.

Credo del resto che il Senato conosca la causa per cui la spesa per l'esercito che pareva potersi tenere entro i 160 milioni siasi dovuta portare a 180 o 185 milioni. Non è in verità il progetto venuto ora in discussione che produca un aumento di questa fatta. L'aumento non deve essere di molto superiore a ciò che disse l'onorevole Senatore Audinot. Il mio Collega crede che non eccederà i tre o quattro milioni.

È però un fatto che se da una parte si aumentano le spese, vuolsi dall'altra provvedere all'aumento nelle entrate.

Per verità, lo svolgimento delle tasse in questi ultimi anni (ed anzi dovrei dire nell'ultimo decennio) è stato in genere molto soddisfacente. Coloro i quali seguono le pubblicazioni che va facendo l'Amministrazione finanziaria e specialmente i conti del Tesoro che si stampano mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno rilevato quali importantissimi aumenti si abbiano avuti dalle tasse.

Per citare numeri a memoria, potrei ricordare il macinato dal quale ormai si ritraggono circa 70 milioni, mentre nel 1869, se ne ebbe appena 17.

L'aumento sulla tassa di ricchezza mobile è anche notevolissimo, ed io ad onor del vero dirò al Senato che l'amministrazione del mio amico Giacomelli ha dato dei risultati importantissimi. Imperocchè oltre l'ordinamento delle tasse dirette in genere, si ebbe dai proventi della tassa di ricchezza mobile oltre all'incremento per l'elevazione dell'aliquota da 8,80 a 13,20 aumenti che si possono valutare in quest'anno verso i 14 milioni. E notisi che questi sono aumenti reali e non di quei tali aumenti che fanno forse bella figura nei ruoli quando sono ancor freschi, ma che poi si risolvono in inesigibilità.

Potrei anche ricordare la tassa sugli affari, la quale mentre nel 1869 fruttò se non isbaglio

85 milioni, nel 1872 ne ha fruttato 120. Bisogna tener conto è vero di due fatti avvenuti fra queste due date, cioè l'annessione della Provincia di Roma, e l'aggravamento d'un decimo alle tasse sugli affari, ma ciò non bastava per se solo a produrre l'aumento che si ebbe.

Ometto per brevità di parlare delle dogane e delle altre tasse che pur potrei rammentare con una certa compiacenza.

Ma se da una parte si ebbero importanti aumenti d'introito, si verificarono dall'altra parte molti fenomeni i quali certo sono soddisfacenti.

Se fosse qui il mio Collega dei Lavori Pubblici, vi potrebbe attestare l'incremento preso dal movimento ferroviario, onde l'aumento notevole della tassa sul decimo, e ciò che è più importante, diminuzione sulle guarentigie.

Ma se in molte parti dell'amministrazione finanziaria c'è stato un progresso, che credo abbia superato l'aspettazione degli uomini i più positivi e più seri, per contro le spese sono andate correndo non dirò più celaramente, il che sarebbe un'esagerazione, ma in modo tale da inquietare chiunque ami la patria nostra.

Infatti, o Signori, se gl'introiti furono maggiori, non debbo nascondere che ciò si deve in parte attribuire alla rigorosa riscossione degli arretrati. Mi duole di non aver qui gli elementi per potervi porgere dei dati sicuri. Creda però il Senato, che la riscossione degli arretrati ha contribuito molto a comporre quei belli stati del Tesoro, pubblicati negli anni scorsi, e che non so se potranno presentarsi simili in avvenire, quando la riscossione degli arretrati sia consumata. Certamente è una gran bella cosa la riscossione degli arretrati. Il primo atto che deve fare un buon amministratore, prima di aggravare i contribuenti, deve esser quello di riscuotere i crediti.

Ma ora che si vuol dare un'occhiata sopra il complesso della situazione finanziaria, non conviene dimenticare che sventuratamente la riscossione degli arretrati non è risorsa sulla quale si possa fare affidamento e che quindi è opportuno l'andar molto guardinghi nello spendere. Ciò è tanto più necessario in quantochè i frutti del suolo raccolti nell'anno passato non furono molto propizii. Forse quest'annata sarà migliore; tuttavia credo che ragioni di prudenza insegnino ad andare molto cauti, se non si vuole rovinare ogni cosa. E davvero sarebbe un ro-

vinare lo Stato se lo si spingesse a continue spese, senza provvedere d'altra parte a corrispondenti entrate.

In questa persuasione il Ministero, appena furono chiesti aumenti di spesa, presentò all'altro ramo del Parlamento alcune proposte per aumentare anche le entrate. Imperocchè ha evidentemente dovuto cessare la tregua che per parte mia avevo lasciata a quella parte dei provvedimenti finanziari relativa ad ulteriori aggravii, e che consisteva nell'aspettare un poco lo svolgimento dell'altra parte del piano finanziario già stata messa in esecuzione.

Non dubito punto che l'altro ramo del Parlamento si occuperà dei provvedimenti che gli ho presentato. Io non so quali sieno a questo riguardo gli intendimenti del Senato. Nè so quali proposte voglia fare il Senatore Audinot, e se le sue idee siano in correlazione con quelle del Senato.

Venendo al progetto attuale il mio Collega farà intorno allo stesso qualche proposta quando si discuterà l'articolo 8 il quale dice: « La presente legge andrà in vigore al 1 gennaio 1874. »

Io non voglio entrare nelle sue acque, dichiaro però fin d'ora che la proposta che sta per fare in quest'articolo è dettata da considerazioni uniformi a quelle che con molta opportunità, ed io glie ne sono grato, ha fatto l'onorevole Senatore Audinot.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Se ho bene afferrato il concetto sostanziale della proposta o dell'eccitamento, che così meglio mi pare potersi chiamare, dell'onorevole Senatore Audinot, esso consisteva nell'interrogare il Governo del Re, rappresentato principalmente dai due Ministri interessati in questo progetto di legge, a riconoscere se vi fosse un'armonia, una rispondenza fra il sistema delle spese rappresentato dalle proposte del Ministro della Guerra, e quello dei mezzi con cui si volesse far fronte a queste spese, rappresentato dal Ministro delle Finanze.

Rispondeva sotto questo punto di vista con la consueta sua avvedutezza l'onorevole Ministro delle Finanze, e, ricordando come nel 1871 si fosse da lui presentato un piano finanziario completo, diceva: che a questo piano finanziario completo si fosse dovuto, per ciò che riguardasse l'entrata, fare una specie di sospensione; in quanto che non tutte le proposte

che egli aveva fatte per coordinare il nuovo aumento di spesa fossero state immediatamente e per allora assecondate.

Vi ricordava anch'egli, come le previsioni in questa parte di spese fossero state di quanto accresciute, per modo che quelle che per la guerra erano prima di 160 milioni, si potessero ora portare fino ai 180 e 185 milioni. Ma fatto questo quadro in genere, egli diceva che alla sospensione delle sue proposte avessero in parte supplito gli aumenti nelle riscossioni. Ed egli ricordava lealmente, e questo torna a doppio suo elogio, che quest'aumento nella riscossione era dovuto principalmente alla diligenza con cui si erano riscossi gli arretrati.

Dico, torna a doppio suo elogio, perchè mentre dimostra come egli non ha voluto nascondere questa causa dell'accrescimento delle imposte, ricorda pure uno dei migliori argomenti per cui debba essere lodata la sua amministrazione, e non è la prima volta che in questo stesso recinto gliene viene resa testimonianza.

Ma, delineato questo quadro, tutto viene a residuarsi nel vedere se tolta la speranza e la possibilità di un aumento per la riscossione degli arretrati degli anni in avvenire, ed accresciute le spese, vi siano mezzi di farvi fronte. Ora, potrebbe alcuno più diligente e più avveduto, e, senza voler aggravare la questione, più prudente desiderare che prima fossero accresciute le entrate, e poi ammesse le spese; imperocchè fosse ben certo che le spese, una volta ammesse, tendessero sempre ad un progressivo aumento, non così si potesse così facilmente sperare delle entrate.

Ma la questione mi sembra possa, anche indipendentemente da questa prudenza preventiva, pigliare anche maggiore gravità. Non si tratta solo d'inventare delle imposte, oppure d'immaginare in qual modo sia possibile di accrescere il prodotto di un'imposta che già esiste: questa è parte importantissima della scienza finanziaria; ma le imposte non sono solamente una esercitazione accademica, per modo che si debba dar lode a quel Ministro, il quale ricerchi e proponga i vari modi con cui si possa impinguare il pubblico erario; di questo potrà esser da taluno data lode, ma la vera lode consiste: in primo luogo nel proporzionare i pesi e i carichi per guisa che non vengano ad aggravarsi

soverchiamente sopra l'uno o sopra l'altro dei rami di produzione. Non voglio qui esporre una teoria sulle imposte, il Senato facilmente mi comprende senza ch'io abbia bisogno di dilungarmi maggiormente.

Avvi altro punto di vista eminentemente pratico, ed è la impossibilità o l'immensa difficoltà che un aumento d'imposte, si faccia pure con grande avvedutezza e con grande misura, possa essere ripartito con quell'eguale facilità con cui lo si può immaginare.

La espansibilità di certi fluidi sembra infinita, ma la rarefazione arriva ad un certo punto in cui quel fluido non serve più alla vita di quegli esseri, i quali vi debbono vivere per entro.

Non basta ancora, che la imponibilità abbia un'espansibilità limitata; effettivamente ogni qual volta si venga ad imporre un balzello, bisognerebbe vedere quali possono essere le sue conseguenze, i suoi effetti, tanto sulla percezione dei balzelli che già esistono, quanto e sopra tutte quelle altre fonti di pubblica ricchezza e di produzione che possano essere chiamate ad alimentare il pubblico erario.

Ripeto, entrare in quest'ampiezza di discussione non lo potrei, nè ne sarebbe il tempo; solo mi sembra, che, giacchè l'onorevole signor Ministro delle Finanze ci assicurava che si potesse intanto procedere innanzi nella votazione di queste spese limitate, per quanto mi è parso di udire, ai 3 o 4 milioni; mentre si supplirebbe colle proposte che egli avrebbe fatte nell'altro ramo del Parlamento, temo, che sarebbe in certo modo come pregiudicare anticipatamente, non dico sulle deliberazioni che si prendono in altro recinto, ma sulle deliberazioni nostre medesime. Noi verremmo infatti quasi ad ammettere la possibilità, l'opportunità, la convenienza, diciamolo, l'urgenza delle spese, a malgrado dell'argutissimo argomento del signor Ministro delle Finanze in ordine all'articolo 8. In una parola, verremmo quasi a dichiarare, che supposte quelle ragioni di speciale convenienza di quella spesa, noi dovremmo fin d'ora venire senz'altro alla ammissione.

Queste considerazioni fanno sopra l'animo mio l'impressione, che riassumo come segue. Non dico si possa riconoscere in questo progetto un argomento di tanta importanza che non si possa dalle nostre finanze sopportare; non voglio entrare nelle disposizioni di tutto

il sistema militare dello Stato, nè indicare come questa parte non si trovi in perfetta armonia con un'altra; voglio solo ben avvertito, che quando noi volessimo procedere con soverchia facilità di argomentazione e spingerci innanzi ed ammettere delle spese colla speranza di trovare poi i mezzi coi quali si dovesse farvi fronte, in queste condizioni l'espedito sarebbe oltremodo pericoloso. E per quanta fiducia si debba avere dal Senato nella prudenza con cui il Governo del Re sappia antivenire e prevedere i pericoli che possono rendere necessario un sollecito e saldo armamento del paese, potrebbe tuttavia in noi ingenerarsi il dubbio e l'incertezza, se questa parte di ordinamento, se il progetto di legge che ci viene proposto, non ammetta ulteriore dilazione. Indico questo dubbio unicamente per concretare quello che nell'animo mio trovasi prodotto da considerazioni analoghe a quelle, che eccitarono la sollecitudine dell'onorevole Senatore Audinot.

Noi tutti vogliamo che la Nazione sia forte, e rispettata, perchè giunti ad una meta da tanto tempo desiderata, e forse un tempo non isperata, vi si sappia mantenere con saldezza, con coraggio, tuttavia non possiamo trascurare i mezzi più modesti, più prosaici, se si vuole, per mantenerci in questo stato, ed appunto per raggiungere lo scopo che noi desideriamo è necessario ben misurare le forze nostre, non tener conto delle lagnanze soverchie, eccessive che lo spirito di parte venga spargendo nel paese; non dimenticare però che l'aggravare soverchio con incessanti balzelli, oltre al danno effettivo che può portare alla situazione nostra, aumenta nell'opinione della maggioranza della Nazione il timore, che veramente non si dieno sempre quei vantaggi che si spera e così scoraggiare a sostenere quei carichi che le s'impongono.

Non è dunque che per richiamare un riguardo di prudenza sopra queste spese e per segnalare i pericoli a cui andremmo incontro allorchè non si mantenesse quella perfetta rispondenza che era nei voti dell'onorevole Senatore Audinot, ed alla quale, sotto questo rispetto, mi associo, che ho creduto di aggiungere queste mie parole, l'opportunità delle quali mi pare essere stata ammessa colle sue dimostrazioni dallo stesso signor Ministro delle Finanze.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. Il tempo c'impone a tutti di essere brevi, ed io sarò brevissimo. Dichiaro dunque che non è stato mio intendimento di fare opposizione al progetto di legge che ci è stato presentato.

Dichiaro ancora che non ebbi in animo di provocare in questo momento una larga discussione finanziaria, la quale ora sarebbe veramente inopportuna. Mio scopo unico è stato quello di richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero sopra un ordine speciale di argomenti, sopra la necessità di un'armonia generale fra le spese e le entrate, la quale necessità debba servirci di guida non solo in questo momento, ma anche in avvenire.

Che io abbia raggiunto il mio scopo lo dimostrò il discorso dell'onorevole Ministro delle finanze, il quale ringrazio delle sue spiegazioni. Con questo tuttavia non intendo seguirlo nell'esposizione dei provvedimenti che egli possa avere presentati altrove, e neppure sarebbe qui conveniente il farlo. Ed anzi intendo di serbare su ciò in tutto e per tutto impregiudicato e libero il mio giudizio.

Il frutto pratico della mia interrogazione è stato intanto l'assicurazione che ci fa lo stesso signor Ministro, cioè che all'articolo ottavo il suo onorevole Collega della Guerra, proporrà qualche modificazione, che entrerà interamente nel mio punto di vista.

Ripeto che non è mia intenzione di negare il mio voto pei bisogni dello Stato, desidero soltanto che questi bisogni di spese siano messi in armonia colle risorse opportune. E del resto, quando ciò avvenga, io sarò sempre pronto a contribuire col mio voto all'approvazione delle spese dimostrate utili e necessarie.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Aggiungerò due sole parole per completare la dichiarazione fatta dall'onorevole mio Collega Ministro delle Finanze riguardo all'articolo 8 di questo progetto di legge.

Sta difatti che io e con me tutto il Ministero, annettiamo una grande importanza al fatto che non si votino spese per l'esercito, se le risorse delle nostre finanze non vi possono far fronte, perchè in caso contrario sarebbe come un fabbricare sull'arena. Esiccome desidero che tutte le disposizioni che si vogliono adottare per rinforzare l'esercito e per assicurare così la tran-

quillità come la difesa del paese, siano serie e stabili, così credo anch'io che non si debbano votare delle spese, se non si ha il necessario per farvi fronte senza soverchi sacrifici per lo Stato.

Per siffatta ragione, quantunque sia da tutti e da me particolarmente riconosciuta la convenienza e dirò anzi la necessità di portare qualche miglioramento negli stipendi degli ufficiali, tuttavia in seguito ad accordi presi col l'onorevole mio collega delle Finanze, ho determinato di proporre al Senato di modificare l'art. 8 di questo progetto di legge, per tal modo che l'aumento di spesa, che in complesso ammonterà a tre o quattro milioni all'anno, non sia attuato, se non allorquando sarà assicurato il corrispondente necessario introito nel Bilancio attivo dello Stato.

E per l'appunto propongo che detto articolo 8 sia redatto nel senso che la presente legge vada in vigore, sol quando i nuovi stipendi ed assegnamenti da essa determinati, siano stati iscritti od approvati col Bilancio della spesa del Ministero della Guerra, e che con apposito Decreto Reale abbiassi determinato il giorno in cui cominceranno a decorrere questi nuovi stipendi ed assegnamenti.

E così se questa legge non potrà andare in vigore pel 1. gennaio 1874, andrà in vigore nel corso dell'anno stesso, od in principio del 1875; od anche più tardi, se non si potrà prima.

Senatore VITELLESCHI. Io confesso che le considerazioni fatte dagli onorevoli Senatori Audinot e Ferraris hanno vivamente impressionato l'animo mio: e desidererei fermare l'attenzione del Senato sopra un punto di vista di questa questione che, sebbene accennato, non parmi sia stato abbastanza messo in evidenza dai miei onorevoli Colleghi.

Io credo che questo sistema di votare le spese prima di avere i fondi necessari per supplirvi presenti dei gravissimi inconvenienti che mi fanno dubitare, se e quanto essa sia in armonia con la nostra legge di contabilità e con tutti i nostri ordinamenti costituzionali.

Quando il Parlamento ha esternato il suo voto sopra un soggetto qualunque, e quando per quello esso ha deliberato l'attuazione di una sua volontà, quale è, domando io, la sua libertà d'azione nel votare posteriormente i mezzi necessari per adempierla? Dopo votata la spesa dovrà pure votare i fondi per farvi

fronte, e questo secondo voto non è più libero, ma diventa necessità assoluta. Questo mi sembra che sia invertire l'ordine naturale delle cose; invece di procurarsi i fondi per fare le spese cominciare dal fare le spese per avere i fondi, mi pare proprio che sia portare al barocco il nostro edificio finanziario che è già assai ardito.

È vero che il Ministro della Guerra ci ha annunziato che intenderebbe di aggiungere nell'art. 8 che l'esecuzione di questa legge dovrebbe essere sottoposta alla condizione che si abbiano i fondi per sopperirvi. Ma io domando che cosa è una legge che si fa *sub conditione*. Io non mi so raffigurare quale sia lo stato di diritto che nasce da una legge votata sotto condizione; nè quali possono essere i suoi effetti: e se i fondi, sopra i quali fa assegnamento il signor Ministro non fossero votati, da uno o da ambedue i rami del Parlamento cosa avviene dei diritti accordati da questa legge? Quando potrà veramente dirsi che la condizione si sia avverata? Lo stato naturale logico di ogni buona amministrazione, è di votare le spese quando ci sono i fondi per farle. Veramente nel dir questa così semplice verità, io pur sento in questa occasione un qualche rincrescimento, perchè trattandosi di leggi militari io sono sempre pronto a fare quante larghezze siano possibili per mostrare tutto il nostro interessamento, tutta la nostra riconoscenza e per rendere per quanto sia in noi migliore la sorte del nostro esercito; ma allora mi sovviene che, trattandosi di una legge *sub conditione*, per essa in fatto non si fa nessun vantaggio neppure all'esercito.

Se questa legge non deve produrre il suo effetto finchè non ci siano i fondi necessari per eseguirla, nel votarla noi faremo cosa contraria alla buona amministrazione e per nulla giovevole all'esercito.

Per queste considerazioni sarebbe mia opinione che si dovesse inaugurare fra noi, in questa occasione, l'applicazione di questo principio unico nelle sue varie manifestazioni, e senza il quale non si costituiscono le nazioni, che cioè non si è forti che quando si è degnamente lavorato per esserlo, che non si consuma se non si produce, e finalmente che non si possono fare spese, se non ci sono i fondi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero è venuto innanzi al Parlamento presentando una serie di proposte. Riguardano talune l'aumento delle entrate; tali altre l'aumento delle spese. La presentazione per parte del Ministero è avvenuta in modo perfettamente armonico essendo le proposte state messe perfettamente in linea. Però nei lavori parlamentari avviene che talune di queste proposte, facciano strada più rapidamente di talune altre.

In genere le proposte di spesa hanno sempre la preferenza poichè mirando sempre ad uno scopo utile, riescono per lo più gradite, e passano con facilità.

Invece le proposte che si riferiscono alle entrate (e sventuratamente il tesoro pubblico non può procurarsi entrate se non facendo appello ai contribuenti), incontrano mille difficoltà; perchè diffatti negli aggravii nulla vi ha di gradito, anzi non vi ha che il lato ingrato. È quindi naturale che oggi si presentino dinnanzi al Senato, le proposte la cui discussione ha potuto procedere più rapidamente e che le altre proposte che riguardano le entrate, non siano ancora pervenute, andando esse avanti con un passo un po' più moderato.

Come rimediare a quest'inconveniente che lamentava con ragione anche l'onorevole Senatore Audinot e dopo lui l'onorevole Senatore Ferraris? Io credo che ci si rimedii pienamente adottando la proposta del mio Collega il Ministro della Guerra, cioè votando noi la legge, ma applicandola sol quando il Parlamento avrà stanziato i fondi opportuni. Allora si emanerà un Decreto Reale che stabilirà l'epoca in cui la legge dovrà andare in vigore.

Ma, osservava l'onorevole Senatore Vitelleschi, allora, che cosa abbiamo noi votato?

Si è votata, rispondo io, una legge organica la quale stabilisce come questi aumenti si debbano fare.

Nei tempi andati, i ruoli dei pubblici funzionarii, tutto quello che riguardava le così dette *piante*, gli stipendi, ecc. erano rimessi al Ministro il quale vi provvedeva con Decreti Reali nei limiti dei fondi stanziati nei bilanci. I Ministri adunque, salvo per ciò che si riferiva al personale giudiziario e in qualche parte al personale dell'istruzione pubblica avevano la facoltà di disporre, sempre per lo meglio, dei ruoli e stipendi stando però beninteso nei limiti del bilancio.

Questo stato di cose ha dato luogo alle più vive lagnanze per parte del Parlamento, il quale desidera determinare per legge quale debba essere il ruolo degli stipendiati. Adesso parlo di queste cose, non sotto il punto di vista della legge che ci sta davanti, nè sotto il punto di vista militare che non conosco, ma bensì in generale.

Quando è votata una legge di questa natura vien determinato con essa la distribuzione degli stipendi. Ora, per portare gli stipendi all'altezza che vuole il progetto di legge, debbono esserci degli aumenti d'introiti. E quando è che potrà il Parlamento conoscere l'armonia fra le proposte d'aumento di spese e i fondi disponibili?

Evidentemente nella occasione della discussione dei bilanci; imperocchè col bilancio si ha davanti a se tanto l'attivo, quanto il passivo. Ora, se si otterrà presto quest'armonia, tanto più presto andranno in applicazione gli aumenti di spesa che sono proposti nell'attuale progetto di legge.

Del resto, anche avvenisse il caso, che il parlamento volesse provvedere a spese ordinarie con entrate straordinarie, cioè col far debiti, cosa che io certamente non desidero perchè sempre rovinosa in qualsiasi azienda sia pubblica sia privata, allora si potrebbe parimente aumentare il passivo del Ministero della Guerra, così come lo stabilisce l'attuale progetto di legge, e ottenere aumento di stipendi. In sostanza, io credo che la proposta del mio collega ottiene il risultato che si desidera, e che consiste nell'accordare un aumento di stipendi appena sieno stanziati i fondi in bilancio, e nel conseguire fra l'attivo e il passivo quell'armonia che è tanto utile e necessaria.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Comprendo benissimo le giuste riserve che l'onorevole Ministro delle Finanze intende di fare nell'approvazione di un progetto di legge che porterebbe un aumento nelle spese, alle quali poi non corrisponde un eguale aumento nei redditi, ed in questo parmi che egli sia d'accordo perfettamente con tutti gli onorevoli oratori che hanno parlato prima di me. Soltanto io non potrei convenire sul modo proposto onde ottenere lo scopo cui tende l'onorevole Ministro delle Fi-

nanze, che è quello al quale, l'ho dichiarato già prima, tendo anch'io.

Il votare una riforma qualunque, che importi aumento di spesa e mettere la riserva che la riforma non anderà in attività, se non quando vi saranno i mezzi per far fronte a questo aumento, sembra a me che lasci una tal quale incertezza sopra l'attuazione della riforma medesima, che poco può certamente soddisfare coloro i quali credono che la riforma sia necessaria. E certo non posso ammettere che il Ministero accetterebbe questa riforma, e che il Parlamento sarebbe per votarla, quando non si credesse che essa porti con sè una grande utilità.

Mi parrebbe quindi che sarebbe più conveniente e più consentaneo agli usi costituzionali e parlamentari e che condurrebbe meglio allo scopo di assicurare il paese che questa riforma si vuol fare assolutamente, il dire espressamente e determinatamente che la legge andrà in vigore col primo gennaio 1875.

Il bilancio del 1875 non è ancora stato presentato dal Ministero, e quando questa legge si votasse dai due rami del Parlamento nei termini da me proposti, il Ministero saprebbe di dovere iscrivere nel bilancio passivo del 1875 una somma corrispondente all'aumento che è la conseguenza di questo progetto di legge.

Così poste le cose, il Ministro delle Finanze, per far fronte all'impegno preso, o proporrà al Parlamento una corrispondente diminuzione in qualche altro capitolo di spesa, o proporrà un aumento in qualche capitolo d'entrata, in modo da mettere, come è suo desiderio e dovere, d'accordo le spese con l'entrate. E in tal guisa, sarebbe assicurato il paese e specialmente l'esercito che la riforma si vuole realmente fare e che sarà di poco differita l'attuazione di questa legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Nelle parole dette dall'onorevole Ministro delle Finanze, vorrei fare alcuna distinzione.

L'onorevole Ministro dice che l'andamento ordinario degli affari, porta talvolta che la votazione delle spese, preceda quella dei fondi corrispondenti. Ed in verità, quando questo fatto non è che una mera combinazione cronologica accidentale, ma che il pensiero del Parlamento sia unico, evidentemente esso non

ha nessuna importanza. Ma se i due fatti sono distinti e separati nella mente del Parlamento, se il corrispettivo di una votazione di spese, deve essere la votazione di una imposta non ancora matura nella mente del potere legislativo, in questo caso si verifica lo sconcio al quale io faccio allusione in questa legge, nella quale noi voteremmo, ora per allora, le imposte necessarie per eseguirla, invertendo come io vi diceva l'ordine naturale delle cose.

Conseguentemente, se il Ministro ha inteso dire, nel quadro, un po' più lusinghiero del solito, che egli ha fatto dello stato della nostra amministrazione, che nell'andamento ordinario progressivo di questa, egli crede poter trovare il modo di supplire a questa maggiore spesa che noi siamo chiamati a votare, in questo caso non rimane che l'unica dubbiozza di votare una legge, il cui effetto è incerto e indeterminato, sta *sub conditione*, senza che possa dirsi nè come, nè quanto rimarrà sospesa: e potrebbe anche in questo caso, fino ad un certo punto, trovare la sua opportunità la proposta dell'onorevole Senatore Cantelli. Ma se egli invece non può assicurarci di ciò, e se questa legge deve trovare complemento in una legge d'imposta non ancora votata, nè matura nel pensiero del Parlamento, in questo caso risorgono tutte le mie difficoltà, difficoltà non di forma, ma di principio e la risposta dell'onorevole Ministro intesa in questo senso, nella mia opinione, non ha valso a distruggerle.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io vorrei bene che le condizioni finanziarie del nostro Stato permettessero di poter seguire quel savio principio a cui accennava l'onorevole Senatore Vitelleschi cioè che prima si pensasse di avere delle entrate disponibili e si pensasse dopo al modo di dare una destinazione a cotesti superi.

Nei felici paesi in cui il Ministro delle Finanze ha ogni anno l'imbarazzo della destinazione dei superi, la quistione che si agita in Parlamento non è che quella di sapere quale specie di imposta si debba alleviare, oppure quale spesa si possa fare. Sventuratamente le nostre condizioni finanziarie essendo meno rosee la questione non si può mettere sotto questo punto di vista.

Pur troppo noi abbiamo dovuto fin qui sopprimere a ingenti spese reputate imprescindibili. Nè ciò deve far meraviglia, trattandosi di uno Stato che si è trovato sopraffatto da tanti e

così colossali bisogni. Credo però che ormai sia tempo di pensare meglio che nei primi anni del nostro risorgimento a stabilire, come diceva benissimo l'onorevole Senatore Audinot, un'armonia fra spese e entrate.

Io non posso assicurare il Senato e l'onorevole Senatore Vitelleschi che lo svolgimento naturale delle entrate, sia tale da offrire un margine per questa spesa. Anzi in risposta all'onorevole Senatore Audinot, devo dichiarare che a questa e ad altre spese necessarie, si deve pur troppo provvedere con un aumento di aggravii. La proposta del mio onorevole collega il Ministro della Guerra, ha appunto per oggetto di collegare l'aumento di spesa derivante da questo progetto, cogli aumenti di entrata che si avessero dalle novelle leggi.

Se noi infatti per provvedere a coteste spese avessimo potuto fare affidamento sul naturale aumento degli introiti, sarebbe stata inutile la modificazione proposta dal mio collega. In questo caso egli avrebbe detto: « Signori, noi supponiamo che entro sei mesi, entro un anno lo svolgimento naturale delle tasse per la migliorata prosperità pubblica, dia luogo ad un aumento di risorse disponibili per tre o quattro milioni, e vi proponiamo di consacrare questo aumento di risorse, all'aumento di spese, quale è costituito da questo progetto di legge. » Del resto il Senato sa quanto me, come sia necessario provvedere a queste spese con aumento di aggravii

Pare pure che la formola proposta abbia qualche inconveniente. Per verità l'inconveniente è piuttosto nella cosa, che nella formola. È sempre l'inconveniente di essere in una cattiva situazione finanziaria.

L'onorevole Senatore Cantelli vorrebbe rimediarsi col determinare che la legge sia posta in vigore al primo gennaio 1875.

Le cambiali a scadenza un po' più lunga sono in generale più facili ad accettarsi, specialmente da quelli che stentano a pagare. Quindi per parte mia dovrei accettare facilmente siffatta proposta.

Ma qui vuolsi riflettere che la questione di questo progetto di legge non è isolata, avendo anche relazione cogli aumenti di stipendio degli impiegati civili.

L'onorevole Cantelli sa a quali sofferenze poco meno che incredibili siano esposte talune

classi di pubblici funzionari, e sa con quale e quanta urgenza occorre provvedere.

Ora, se al riaprirsi dei lavori parlamentari nel prossimo autunno, facesse strada sollecitata al Parlamento un progetto di legge per quello che riguarda i funzionari civili; e se questa legge potesse andare in applicazione, per esempio alla metà del 1874 essendosi per quel tempo ottenuti anche gli aumenti d'introiti, l'onorevole Senatore Cantelli vorrebbe egli che si avesse per quello che riguarda i militari ad aspettare il primo gennaio 1875?

Del resto, la discussione di questi particolari non è ancora opportuna. Quando saremo all'articolo ottavo la Commissione rifletterà e vedrà se ci sia riforma a fare nella proposta testè fatta dal mio Collega della Guerra.

Io intanto mi compiaccio di vedere che il concetto di questa proposta è stato approvato da tutti gli onorevoli Senatori che hanno preso la parola in questa discussione.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Non voglio entrare nella discussione che è stata agitata fra gli onorevoli preopinanti ed il signor Ministro, ma mi si permetta, in prevenzione della discussione cui darà luogo l'articolo ottavo, di fare un'osservazione che mi sembra di qualche gravità.

Questa legge non va, in certo modo, disgiunta da quella sull'ordinamento militare. Quando quest'ultima sia votata dall'altra Camera, anderà immediatamente in vigore, per cui il signor Ministro dovrà applicarla in tutte le sue disposizioni. Ma alcune di queste disposizioni non si potrebbero applicare se contemporaneamente non andasse in vigore la legge attuale, poichè è solo in questa legge che si trovano segnati gli stipendi per alcune nuove funzioni create per l'ordinamento; ora, se

noi rimandassimo ad epoca lontana l'applicazione di questa legge, non saprei come si potrebbe applicare interamente quella per l'ordinamento militare.

Non rivolgo, ciò dicendo, una domanda all'onorevole Ministro; ma, siccome tale quistione si dovrà risolvere quando verrà in esame l'articolo ottavo, ho creduto bene di prevenire il Senato della difficoltà in cui saremo di votare l'articolo ottavo come ci fu proposto.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io credo che la legge per l'ordinamento dell'esercito si possa benissimo applicare senza che la legge la quale ora è in esame al Senato sia in vigore, poichè gli esistenti regolamenti provvederebbero per i pochi casi nuovi che presenterà la legge per l'ordinamento, che d'altronde sono più cambiamenti di nome che di sostanza.

D'altronde, bisogna riflettere che adesso non esiste legge sugli stipendi per l'esercito, e che col progetto attuale non si tratta di modificare una legge esistente, poichè una simile legge non esiste; ma le disposizioni al riguardo sono tutte stabilite per Decreto Reale. Le nuove leggi quindi sull'ordinamento dell'esercito possono benissimo andare in vigore senza che per questo vi sia la necessità che vada contemporaneamente in vigore quella sugli stipendi. Sono due cose totalmente distinte che non hanno un legame indissolubile.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola si riterrà chiusa la discussione generale.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, si rinverrà la discussione degli articoli alla tornata di domani, che si aprirà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

CXXXV.

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Urgenza accordata alle petizioni numeri 4504 e 4505 — Omaggi — Congedi — Domanda del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro della Guerra — Schiarimenti forniti dal generale Mezzacapo, Relatore — Istanza del Senatore Trombetta — Riserva del Ministro circa l'indennità da accordarsi agli ufficiali istruttori — Proposta del Ministro sullo specchio numero 4 — Domanda del Senatore Maggiorani sullo specchio N. 13, cui risponde il Ministro — Osservazioni del Ministro e del Relatore allo specchio N. 18 sospeso, ed allo specchio N. 23 — Approvazione dell'articolo 1 e degli specchi annessi — Approvazione degli articoli da 2 a 5 — Aggiunta proposta dal Ministro all'articolo 6, combattuta dal Relatore — Replica del Ministro — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta — Approvazione dell'art. 7 — Nuova redazione dell'art. 8 proposta dal Ministero — Dichiarazioni del Relatore — Osservazioni dei Senatori Gallotti ed Errante, ai quali risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Borgatti, del Relatore e del Senatore Errante, cui risponde il Ministro delle Finanze — Avvertenze dei Senatori Panattoni e Guicciardi — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Appunti del Senatore Casati L. cui risponde il Ministro della Guerra.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro della Guerra e più tardi intervengono i Ministri della Marina, delle Finanze e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

### Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge il seguente sunto di petizioni.

« N. 4503. Il Capitolo della Cattedrale di Magliano Sabino, fa istanza perchè sia respinto l'articolo 18, ed esteso alla Diocesi suburbicaria di Sabina l'art. 13 del progetto di legge

per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4504. Il Capitolo della Cattedrale di Novara, fa istanza perchè siano soppressi il 4° e 5° comma dell'art. 25 del progetto di legge sulle Corporazioni religiose, o quanto meno sia votato un ordine del giorno che valga a temperare gli effetti dell'accennato articolo. »

« 4505. Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Piacenza, fa istanza per ottenere l'esonerazione in parte della tassa del 30 0/0, e la modificazione dell'art. 25 del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Ho domandato la parola onde pregare il Senato a voler accordare l'urgenza per la petizione n. 4505 testè letta.

PRESIDENTE. Chi ammette l'urgenza che chiede il Senatore Manzoni, si compiaccia di alzarsi. (Approvato.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Faccio uguale domanda per la petizione n. 4504 del Capitolo di Novara, pregando il Senato di ammettere anche per questa petizione l'urgenza.

PRESIDENTE. Chi ammette l'urgenza per questa petizione, si alzi.

(Approvato.)

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del fascicolo del mese di aprile 1872 della seconda serie del *Bollettino industriale del Regno*;

Il direttore generale delle poste italiane, di 12 esemplari dell'*Indicatore postale per corrente anno*;

Il signor Pietro M. Giorgianni, delle sue *Considerazioni sul sensismo*;

I Prefetti di Ancona e di Lecce, degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*.

I Senatori Pernati, Lanza di Trabia e San Martino domandano un congedo di 15 giorni e il Senatore Ginori di un mese, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

### **Seguito della discussione del progetto di legge per stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali della truppa.**

PRESIDENTE. Ieri fu chiusa la discussione generale sul progetto di legge per stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali della truppa.

Darò quindi lettura dell'art. 1 per metterlo in discussione.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo primo?

Senatore MENABREA. La domando per fare un'interrogazione al Ministro della Guerra.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Prima che cominci la discussione degli articoli, credo dover rivolgere una domanda all'onorevole Ministro della Guerra.

Il Senato avrà osservato che le ultime disposizioni di questo progetto di legge non sono conformi alle opinioni emesse dalla Commissione; tuttavia, per non ritardare la sua approvazione, la Commissione ha creduto dover limitare le sue modificazioni a cose che direi di lieve importanza, e ciò onde evitare il caso di trovare poi qualche ostacolo nell'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, prima che vengano in discussione gli articoli del presente progetto di legge, sarebbe opportuno conoscere le opinioni dell'onorevole Ministro della Guerra intorno ai pareri emessi dalla Commissione, e sapere così se il signor Ministro ne accetta i consigli ed i suggerimenti, perchè la sua accettazione lascierebbe la speranza che si potessero in un avvenire più o meno lontano, introdurre nelle leggi militari modificazioni corrispondenti ai pareri della Commissione medesima; ma se egli fosse di contrario avviso, lo pregherei a voler dichiarare i suoi intendimenti a questo riguardo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Molte fra le osservazioni riportate nella Relazione della Commissione io le approvo, e mi riservo quindi di guardare alla prima occasione, come già ho detto nel seno della Commissione, quale sia il modo migliore per attuarle. Però, per dar vita ai desideri della Commissione, occorrerebbe un apposito progetto di legge, che sarebbe in parte un'aggiunta alle modificazioni portate dalla legge che stiamo ora discutendo.

Vi hanno poi anche nella Relazione dei suggerimenti, cui io non potrei aderire; tale, per esempio, è quello del pagamento in contanti agli ufficiali delle razioni di foraggio da essi non prelevate in natura. Attualmente gli ufficiali di certo grado e di certe armi hanno assegnato un determinato numero di razioni di foraggio variabile a seconda del grado e dell'arma, e possono percepirle o in natura ovvero in danaro in ragione di L. 1 per razione giornaliera. Col nuovo sistema invece sarebbe stabilito che le razioni di foraggio non potrebbero essere prelevate altrimenti che in natura e pel numero di cavalli di servizio che l'ufficiale realmente possiede: ben s'intende, senza oltrepassare mai quel numero di razioni che gli è assegnato in rapporto al suo grado ed arma.

Ond'è che, se oggidi un maggior generale,

per esempio, il quale ha diritto a 4 razioni di foraggio, tien solo 3 cavalli e quindi preleva soltanto 3 razioni di foraggio in natura e riscuote la quarta in danaro, quando sarà andata in vigore la nuova legge, egli potrà sempre prelevare le tre razioni per i tre cavalli che ha, ma non più il prezzo della quarta razione.

A questo riguardo, la Commissione ha fatto delle considerazioni giuste, cioè ha osservato che la spesa per il mantenimento dei cavalli non consisteva solo nella razione di foraggio cui provvede lo Stato, ma che occorrono altre spese, e che quindi le razioni che si pagavano in contanti, potevano indennizzare in parte l'ufficiale di coteste spese per la manutenzione del cavallo; essere bensì vero che il progetto di legge provvede in parte a questa maggiore spesa, coll'indennità fissa pei cavalli; ma questa indennità non essere sufficiente.

Io convergo benissimo colla Commissione su ciò, che siffatta indennità sia al disotto del bisogno reale; ed io pure bramerei che invece di fissarla in L. 15, 20 e 25 al mese, la si potesse portare a maggior somma: dacchè so io pure che le spese pel rinnovamento dei cavalli e pel loro mantenimento sono molto superiori a quanto può sopperire quella indennità; ma nelle condizioni finanziarie in cui siamo, non si è potuto fare quanto sarebbe stato desiderabile. In questo senso io accetto la raccomandazione, che cioè in condizioni finanziarie migliori si abbia ad aumentare una tale indennità; ma quanto al ristabilire la razione in contanti, io sarei di parere affatto opposto. È egli giusto infatti che quegli che tiene il numero di cavalli prescritto non abbia verun provento, veruna indennità, ed abbia le spese, mentre quegli che non tiene i cavalli prescritti si intasca le razioni in contanti, come indennità di manutenzione per i cavalli che non ha? È ben vero che nell'insieme vi è un certo compenso; ma questo compenso non è nello stesso individuo: è invece fra due individui, dei quali l'uno tiene i cavalli e l'altro non ne tiene; e così uno ha l'entrata e l'altro ha le spese.

Questo sistema d'altronde fu preso nel passato dalla Francia; ma la Francia sono già alcuni anni che lo ha abbandonato, riconoscendone la sconvenienza. In tutti gli altri paesi poi in generale le razioni di foraggio non si corrispondono che in ragione precisa del nu-

mero dei cavalli che l'ufficiale ha effettivamente.

Concludo impertanto, ripetendo che, se il desiderio della Commissione si limitasse all'aumento dell'indennità fissa pei cavalli, io potrei prendere l'impegno morale di proporne l'aumento tosto che le nostre finanze lo consentiranno, ma che in quanto a mantenere il sistema del pagamento in contanti delle razioni a quelli che non mantengono cavalli, io mi vi opporrei recisamente.

Per gli altri punti, circa ai quali io non entrerei nelle viste della Commissione, sono, più che questioni di fatto, semplici apprezzamenti. Ma in generale ed in fondo, le proposte che fa la Commissione, io le trovo ragionevoli, e non posso che riservarmi di attuarle tosto che sarà possibile averne i mezzi.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore MENABREA. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che ci ha favorito intorno alle proposte della Commissione. Io non intendeva intavolare una discussione, nè di fare proposte; solo mi pareva opportuno che il Senato conoscesse le opinioni dell'onorevole Ministro, le quali mi piace trovare in massima conformi a quelle espresse dalla Commissione medesima. In quanto alla questione dei cavalli, convergo che non si debbano dar razioni per quelli che non si mantengono; ma sono d'accordo colla Commissione che quel che si accorda pel mantenimento dei cavalli non sia bastevole.

Non entro in altri particolari, e prendo atto della promessa fatta dall'onorevole Ministro di tener conto di tutte le proposte fatte dalla Commissione:

Senatore MEZZACAPO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore.* Ho domandato la parola per spiegare un fatto.

Nella Relazione forse non sarà stato spiegato abbastanza chiaro; ma l'idea della Commissione era precisamente, non già di ritornar a dare i foraggi in danari, ma di dire che la cosa diventerà veramente giusta quando si sarà provveduto a tutti gli altri bisogni che sono stati indicati nella Relazione.

Quindi, anche per questo, l'onorevole Ministro pare sia d'accordo con la Commissione, e quindi accetta tutto quello che è detto nella Relazione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 1 per metterlo ai voti.

« Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi agl'i ufficiali ed alla truppa dell'esercito ed agl'i impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ho domandato la parola unicamente per fare una rispettosissima preghiera.

Sarò breve, perchè tutto conosco il prezzo degli attuali momenti. Io ho esaminati con molta attenzione e con altrettanto interesse, tutti indistintamente gli specchi, ai quali si riferisce questo articolo primo del progetto, e debbo dire che li ho trovati opportuni, e che li avrei maggiormente approvati, se la mia compiacenza non fosse stata alquanto amareggiata dallo spettro del disavanzo, e dall'aunzio di nuove considerevoli imposte, che, come larve, si aggirano intorno a cotesti progetti di maggiori spese. Però debbo confessare che più particolarmente mi sono arrestato sul secondo e sul decimo ottavo, inquantochè essi riflettono un'amministrazione che sempre mi sta a cuore, e della quale ho potuto conoscere da vicino i pregi e i servizi eminenti resi allo Stato, comunque non abbastanza apprezzati.

Era omai tempo che fosse migliorata la condizione degli ufficiali del pubblico Ministero militare e delle segreterie; miglioramento che mi limiterò a dire assai meritato, e non sicuramente esagerato.

Era omai tempo del pari, che venisse restituita agli alti funzionari del tribunale supremo di Guerra e Marina, l'annua indennità di carica, di cui furono privati, e che la Commissione del Senato vorrebbe anzi notevolmente aumentata, sebbene non abbia fatta analoga proposta. Ma per quanto io abbia sfogliato questi capitoli, e per quanto attentamente li abbia esaminati, debbo dire che non vi ho trovato ciò ch'io cercava. Onorevole Ministro della Guerra, qui vi è una lacuna. Non si è pensato ad una eletta schiera di funzionari che costituiscono un elemento importantissimo della giustizia militare; non si è pensato agli ufficiali istruttori.

Ho detto male; gli ufficiali istruttori non furono precisamente dimenticati, no: l'onorevole Ministro della Guerra, che nulla dimentica, aveva pure proposto un'annua indennità di ca-

rica in favore di quei benemeriti ufficiali dell'esercito che lasciano temporaneamente una vita faticosa e nomade sì, ma vita svariata, vita briosa e brillante, per seppellirsi sotto una mole di processi penali e passare lunghe ore del giorno tra le squallide mura di un carcere.

L'onorevole Ministro della Guerra, che nulla dimentica, nel suo disegno di legge che presentava il 15 gennaio 1872 all'altro ramo del Parlamento, e che ho qui sott'occhio, proponeva che fosse ristabilita in favore degli ufficiali istruttori quella indennità di carica, che era stata loro accordata nell'impianto dei Tribunali militari con Decreto Reale del 27 novembre 1859.

Se non che la Giunta dell'altro ramo del Parlamento, premessa una Relazione, che conviene dire, è un vero monumento di sapienza, di erudizione, di precisione, di storia, gettò fatalmente la falce sullo specchio N. 18, che comprendeva tutta l'Amministrazione della giustizia militare, il corpo giudicante, gli ufficiali del pubblico Ministero, gli ufficiali istruttori, i segretari, e sostituiti segretari, tutto insomma il personale dell'Amministrazione; gettò, dico, la falce su questo capitolo, non però per distruggere, ma per darvi altro ordine, altro assetto, e diffalcandone il corpo giudicante, il generale presidente, i giudici effettivi, i giudici supplenti, li trasportò nello specchio secondo coi presidenti dei comitati, coi comandanti delle divisioni, comandanti territoriali e con altre autorità militari; e portò via con essi la colonna delle indennità; giacchè nessuno ignora che i i giudici del Tribunale supremo di Guerra non ricevono per quelle attribuzioni che un'annua indennità conservando ciascuno lo stipendio della carica rispettiva.

Ma siccome, onorevoli Signori, difficilmente avviene, che si possa fare un traslocamento senza che si smarrisca qualche cosa per via, e per lo più si smarriscono sempre le cose le più piccole, le cose meno visibili, meno apparenti, ne succedette che in questa traslocazione scomparve intieramente l'indennità di carica, proposta dall'onorevole Ministro e giustamente proposta per gli ufficiali istruttori, della quale non si disse più verbo, nè nella relazione, nè alla discussione pubblica; cosicchè il progetto votato dalla Camera elettiva, è venuto al Senato senz'chè appaia la benchè menoma traccia d'indennità

di carica, proposta in favore di quei distinti ufficiali della giustizia militare.

Mi perdoni il Senato, mi perdoni l'onorevole Ministro della Guerra se io attribuisco questa scomparsa ad una pura fatalità, giacchè non è probabile che si cancelli, che si sopprima una disposizione, cotanto vitale per una classe di funzionari, senza che si dica una sola parola, che giustifichi la soppressione a conforto od appagamento degli interessati.

Ho detto che la proposta Ministeriale non tendeva che a ristabilire la indennità di carica stata accordata agli ufficiali istruttori col Regio Decreto del 27 novembre 1859.

Ora devo aggiungere, che questa indennità fu loro conservata con vari successivi Decreti, per i quali venivano modificati i quadri, e ciò per circa dieci anni, infino a che, essendosi creduto necessario per le imperiose esigenze della finanza di sopprimere alcune di queste indennità e fra le altre anche quelle dei giudici del Tribunale supremo di guerra, fu anche soppressa col Regio Decreto del 25 gennaio 1870, la indennità accordata agli ufficiali istruttori.

Si è tuttavia stabilito nello stesso R. Decreto, a riguardo degli ufficiali istruttori, ch'essa sarebbe stata conservata a quelli che si trovavano allora in impiego in fino a che fossero promossi ad un grado o ad una classe superiore; la qual cosa ha fatto sì che quelli tra gli ufficiali istruttori, che erano capitani di seconda classe, dovettero perdere la indennità di 800 franchi, passando dalla seconda alla prima classe, per acquistarne trecento.

Si è fatto egregiamente bene, si è provveduto alla dignità del supremo Tribunale di guerra e marina restituendo ai giudici, tanto effettivi come supplenti, la indennità di cui erano stati privati congiuntamente agli ufficiali istruttori; ma poichè tutte quelle indennità erano cadute insieme per uno stesso medesimo motivo, parmi conforme a giustizia ch'esse debbano insieme rivivere senza distinzione tra le grandi e le piccole.

Gli ufficiali istruttori hanno dalla legge un incarico, la cui importanza non è forse abbastanza conosciuta; perocchè ancora mi pesano al cuore certi concetti che sono stati espressi in altra relazione della stessa Commissione, ove quell'impiego si considera ben più come mezzo di sottrarsi ai disagi del servizio attivo, che come un impiego faticoso ed importantissimo.

L'onorevole Ministro della Guerra non ignora che per essere ufficiale istruttore bisogna superare un esame piuttosto difficile. Ciò venne stabilito col R. Decreto del 30 maggio 1863; secondo il quale nessuno può essere chiamato a quell'impiego, se non ha date prove della necessaria capacità in apposito esperimento scritto e verbale. Gli stessi giudici istruttori presso i Tribunali ordinari, quantunque non siano soggetti ad esame per quelle attribuzioni, pure hanno dalla legge una indennità di 400 franchi; tanto è vero che le fatiche dell'istruzione penale e l'atmosfera delle carceri, furono sempre valutate come sacrifici assai gravi.

Si deve inoltre notare che mentre gli ufficiali istruttori perdono i vantaggi del reggimento, quali sono gli alloggi nei quartieri, od a carico dei Municipi, mensa in comune, soprassoldi di distaccamento, vanno poi incontro a molto maggiori spese; bastando l'accennare all'acquisto di libri e periodici legali, e soprattutto alle spese di trasporto per l'ordinaria distanza dall'ufficio delle caserme, degli ospedali, ed altri stabilimenti penali, ove debbono trasferirsi per ragione delle loro funzioni, giacchè tutti sanno che la legge non accorda indennità di trasferta, se non si tratti di distanza che superi i cinque chilometri.

Nè si creda, che sia cosa facile il disimpegno delle funzioni di ufficiale istruttore; esse richiedono profondi studii in materia penale; ed io, che ebbi l'onore di presiedere alla Commissione degli esami ho avuto occasione di notare distinte capacità, distintissimi ingegni, talchè mi sono tenuto in obbligo di riferirne nel modo il più favorevole al Ministero della Guerra, non senza aggiungervi i più franchi pronostici per quella istituzione. In effetto non mi ricordo di aver avuto motivo d'indirizzare un rimprovero ad alcuno tra gli ufficiali istruttori.

D'altronde poi la mia preghiera non importa un grave aumento di spesa; gli ufficiali istruttori compresi i semplici sostituti, non sono forse in maggior numero di diciotto. Adottandosi la proposta, che l'onorevole Ministro della Guerra faceva all'altro ramo del Parlamento, non si tratterebbe che di ristabilire le quattro Categorie, stabilite dal mentovato Regio Decreto del 27 novembre 1859, vale a dire lire 800 e 700 per gli ufficiali istruttori, 500 e 400 per i sostituti; cosicchè non parmi che sia questa

N. 2.

Specchio delle indennità di carica e di comando.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEI COMANDI		S O M M A annua assegnata
Presidente del Comitato di Stato maggior generale . . . . .		8,000
Comandante generale . . . . .		7,200
Presidenti dei Comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri		3,600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione. . . . .		3,600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina . . . . .		2,400
Comandante del corpo di stato se tenente maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità. . . . .		3,600
Presidenti del Comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina . . . . .		1,200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o di cavalleria, direttore dell'istituto topografico, comandante in secondo del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto) maggior generale comandante di una legione di carabinieri reali. . . . .		1,200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della Guerra. . . . .		900

una spesa che debba trattenerne il Senato ed il Governo dall'accogliere la mia preghiera.

Si è infatti una preghiera, non una proposta, che io rivolgo al Senato, all'onorevole Ministro della Guerra, ed alla Commissione; e mentre ho molta fiducia nell'onorevole Ministro, confido pure che la Commissione non vorrà darmi un rifiuto, vedendo specialmente che ne fanno parte due uomini insigni, i quali possono conoscere quale sia l'ingegno, il lavoro e l'abnegazione degli ufficiali istruttori, l'onorevole Senatore Pastore già Presidente, e l'onorevole Senatore Durando che presiede ora con tanto splendore al Tribunale supremo di guerra e marina.

**PRESIDENTE.** Parendomi che la discussione si svolgerà in sede più opportuna in occasione della discussione degli specchi, io proporrei di mettere prima ai voti l'articolo, e poi procedere alla votazione degli specchi.

Senatore **MEZZACAPÒ.** Io crederei più opportuno di votare prima gli specchi uno ad uno, e poi votare l'articolo.

**PRESIDENTE.** Allora, se il Senato non ha nulla in contrario, darò lettura dei singoli specchi e se nessuno domanda la parola s'intenderanno approvati.

N. 1.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali generali.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Indennità		Indennità annua personale
		Numero delle razioni giornaliere di foraggio	mensile cavalli	
Generale d'esercito . . . . .	15,000	6	50	3,000
Tenente generale . . . . .	12,000	5	50	»
Maggior generale . . . . .	9,000	4	50	»

*Annotazione.* — I tenenti generali comandanti generali hanno diritto a 6 razioni di foraggio.

I maggiori generali comandanti di divisione e i comandanti di brigata di cavalleria hanno diritto a 5 razioni di foraggio.

(Approvato.)



*Segue Specchio delle indennità di carica e di comando.*

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEI COMANDI	SOMMA annua assegnata
Comandante di un reggimento di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio, di distretto o di una legione di carabinieri, direttore di artiglieria o genio, direttore dell'ufficio di personali vari, comandante della scuola normale di fanteria comandante della scuola normale di cavalleria, comandante del corpo veterani e invalidi, comandante di un battaglione d'istruzione, comandante di battaglione di disciplina e comandante della reclusione militare, direttore di sanità militare, direttore di commissariato militare, colonello presso un comitato o un comando, ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della Guerra od un'altro ufficio centrale o un posto speciale presso un comitato od una scuola militare, direttore dell'opificio di arredi militari, direttore della farmacia centrale militare, direttore di magazzino centrale militare . . . . .	600

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Leggo ora lo specchio numero 3.

**N. 2.**  
Specchio delle indennità di carica e di comando.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEI COMANDI	SOMMA annua assegnata
Presidente del Comitato di Stato maggiore generale . . . . .	8,000
Comandante generale . . . . .	7,200
Presidenti dei Comitati delle armi di linea, d'artiglieria e genio e dei reali carabinieri	3,600
Comandante di divisione territoriale, attiva o d'istruzione . . . . .	3,600
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina . . . . .	2,400
Presidente del corpo di stato maggiore, comandante della scuola di guerra, della scuola di applicazione di artiglieria e genio, dell'accademia militare, della scuola militare, membro di comitato, segretario generale o direttore generale al Ministero della guerra, direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità. . . . .	3,600
Presidente del Comitato di sanità militare e giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina. . . . .	1,200
Comandante territoriale d'artiglieria o genio, comandante di brigata di fanteria o cavalleria, direttore dell'istituto topografico, comandante in secondo del corpo di stato maggiore, comandante di presidio (nominato tale con regio decreto) . . . . .	1,200
Ufficiale superiore reggente una divisione al Ministero della Guerra . . . . .	900
Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina. . . . .	800

N. 4.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . . .	7000	400	4	25
Tenente colonnello .	5300	300	3	25
Maggiore . . . .	4300	300	3	25
Capitano . . . .	3100	180	3	25
Tenente . . . .	2200	120	2	25

*Annotazione* — Agli ufficiali applicati al Corpo di Stato Maggiore spettano gli assegnamenti stabiliti per rispettivo grado nell'arma cui appartengono.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. La sola differenza che vi è fra la proposta del Ministero già votata dall'altro ramo del Parlamento e quella della Commissione del Senato sta appunto nell'ultima parola dell'annotazione in calce dello specchio. Quella del Ministero dice: « Agli ufficiali applicati al Corpo di Stato Maggiore spettano gli assegnamenti stabiliti per rispettivo grado nella fanteria di linea. » Invece la Commissione proporrebbe di terminare l'annotazione col dire « nell'arma cui appartengono. »

La dizione sarebbe inesatta, perchè veramente bisognerebbe dire « nell'arma dalla quale provengono. » Io potrei interpretare, che l'arma cui appartengono sia quella di fanteria e dar loro la paga di fanteria e non quella di cavalleria; ma siccome non vorrei creare equivoci, così pregherei il Senato di ristabilire la dizione del Ministero, cioè che tutti gli ufficiali applicati allo stato mag-

N. 3.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali componenti le Case militari del Re e dei Reali Principi.

Gli aiutanti di campo e gli ufficiali di ordinanza di Sua Maestà e dei Reali Principi, hanno diritto, a qualunque arma appartengano, agli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali di cavalleria di ugual grado.

Al primo aiutante di campo di Sua Maestà, se anche maggior generale, competono sei razioni di foraggio.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Bisognerebbe ristabilire in questo specchio le parole: « e cinque ai maggiori generali aiutanti di campo »

La Commissione aveva levato quest'inciso credendo che tutti gli ufficiali di cavalleria avessero cinque razioni di foraggio; ma gli ufficiali superiori di cavalleria, che non sono comandanti di brigata, non avrebbero sei razioni; quindi proponiamo di ritornare alla redazione dello specchio come fu proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Lo specchio allora sarebbe modificato come segue: « Gli aiutanti di campo e gli ufficiali di ordinanza di Sua Maestà e dei Reali Principi, hanno diritto, a qualunque arma appartengano, agli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali di cavalleria di ugual grado.

» Al primo aiutante di campo di Sua Maestà, anche se maggior generale, competono sei razioni di foraggio, e cinque ai maggiori generali aiutanti di campo. »

Se nessuno fa osservazione, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora lo specchio numero 4.

Chi approva lo specchio N. 4, si alzi.  
(Approvato.)

N. 5.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti all'artiglieria ed al genio.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio			Indennità mensile cavalli
			Stato maggiore delle armi di artiglieria e genio Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	Reggimenti d'artiglieria da campagna treno dell'artiglieria e del genio Compagnie pontieri	Reggimenti di artiglieria da fortezza e del genio Compagnie operai e veterani di artiglieria	
Colonnello . . . .	7000	400	2	4	3	20
Tenente colonnello	5300	300	2	3	2	20
Maggiore . . . . .	4300	300	2	3	2	20
Capitano . . . . .	3100	180	1	2	1	20
Tenente . . . . .	2200	120	»	2	»	20(1)
Sottotenente . . . .	2000	120	»	2	»	20(1)

Annotazioni. — (1) Per quelli ai quali sono assegnate razioni di foraggio. Id. (2)

(Approvato.)

giore abbiano paga di fanteria. Sono ufficiali che fanno tutti lo stesso servizio.

Si sa che questi posti sono semisedentari, e che devono esser coperti da ufficiali intelligenti; ma, generalmente, si destinano alle Divisioni ed ai Comandi territoriali, ufficiali che sono meno adatti al servizio attivo, e sarebbe strano invero che nello stesso ufficio si trovasse un capitano di fanteria con una paga, ed uno di cavalleria con una paga diversa e con razioni di foraggio e con indennità cavalli. Attualmente e da più anni è stabilito che gli ufficiali applicati abbiano paga di fanteria; e ciò è giusto e non troverei ragione ad ammettere un diverso principio.

Pregherei dunque la Commissione di accettare il ritorno alla redazione primitiva del Ministero.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Leggo adunque lo specchio numero 4 proposto dal Ministero:

N. 4.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . . . .	7000	400	4	25
Tenente colonnello . .	5300	300	3	25
Maggiore . . . . .	4300	300	3	25
Capitano . . . . .	3100	180	3	25
Tenente . . . . .	2200	120	2	25

Annotazione. — Agli ufficiali applicati al Corpo di Stato Maggiore spettano gli assegnamenti stabiliti per il rispettivo grado nella fanteria di linea.

N. 6.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . . . .	6600	400	3	15
Tenente colonnello	5000	300	2	15
Maggiore . . . . .	4000	300	2	15
Capitano . . . . .	2800	180	»	»
Tenente . . . . .	2000	120	»	»
Sottotenente . . . . .	1800	120	»	»

*Annotazione* — All'aiutante maggiore in 1° spetta una razione giornaliera di foraggio e la relativa indennità cavalli di L. 15 mensili.  
 Agli ufficiali di fanteria nominati aiutanti di campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e la indennità di L. 50 mensili.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.  
 PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Nelle annotazioni è sfuggito un errore di stampa. Nel primo paragrafo si dovrà dire: « all'aiutante maggiore spetta una razione ecc. » togliendo le parole *in 1°*.  
 PRESIDENTE. Si dirà dunque: « all' aiutante maggiore spetta una razione giornaliera... ecc. » il rimanente secondo il testo; non si tratta

che di togliere le parole *in 1°*, giusta la correzione della Commissione.

Chi approva lo specchio N. 6 così modificato, si alzi.  
 (Approvato.)

N. 7.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali dei distretti militari, delle fortezze, delle compagnie di disciplina e di quelli addetti alla reclusione militare.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego
Colonnello . . . . .	6600	400
Tenente colonnello . . . . .	5000	300
Maggiore . . . . .	4000	300
Capitano . . . . .	2800	180
Tenente . . . . .	2000	120
Sottotenente . . . . .	1800	120

*Annotazione* — L'ufficiale superiore di distretto che tenga un cavallo, ha diritto ad una razione foraggio, e all'indennità mensile cavalli di lire 15.

Chi approva questo specchio, sorga.  
 (Approvato.)

N. 9.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti all'arma di cavalleria.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . .	7000	400	4	25
Tenente colonnello	5300	300	3	25
Maggiore . . .	4300	300	3	25
Capitano . . .	3100	180	3	25
Tenente . . .	2200	120	2	25
Sottotenente . .	2000	120	2	25

N. 8.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai reggimenti bersaglieri ed alle compagnie Alpine.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonnello . . .	6600	400	3	15
Tenente colonnello	5000	300	2	15
Maggiore . . .	4000	300	2	15
Capitano . . .	2800	180	1	15
Tenente . . .	2000	120	»	»
Sottotenente . .	1800	120	»	»

*Annotazione* — Agli ufficiali bersaglieri nominati aiutanti di campo sono accordate due razioni giornaliere di foraggio e la indennità mensile cavalli di lire 50.  
Agli aiutanti maggiori spetta una razione giornaliera di foraggio, e la indennità cavalli di L. 15 mensili.

(Approvato.)

(Approvato.)

N. 11.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali in servizio sedentario. (Corpo veterani ed invalidi.)

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado
Colonnello . . . . .	6600	400
Tenente colonnello . . . . .	5000	300
Maggiore . . . . .	4000	300
Capitano . . . . .	2800	180
Tenente . . . . .	2000	120
Sottotenente . . . . .	1800	120

(Approvato.)

N. 10.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali dei carabinieri reali.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli	Indennità per servizio nell'arma
Colonnello. . . . .	7000	400	3	25	1800
Tenente colonnello	5300	300	3	25	1800
Maggiore. . . . .	4300	300	3	25	1600
Capitano . . . . .	3100	180	2	25	1200
Tenente . . . . .	2200	120	2	25	900
Sottotenente. . . . .	2000	120	2	25	600

(Approvato.)

**N. 13.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali medici.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Maggior generale medico	9000	»	4	50
Colonnello medico	7000	400	2	15
Tenente colonn. id.	5300	800	2	15
Maggiore id.	4300	300	2	15
Capitano id.	3100	180	1	15
Tenente id.	2200	120	»	»
Sottotenente id.	2000	120	»	»

**N. 12.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale militare e civile negli istituti militari.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento dopo ogni sessennio passato nello stesso grado od impiego	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli	Soprasoldo fisso
Ufficiale di governo	del grado ed arma	del grado ed arma	del grado ed arma	del arma	»
Ufficiale professore	id.	id.	id.	id.	800
Ufficiale professore aggiunto . . . .	id.	id.	id.	id.	500
Ufficiale contabile	del grado	id.	»	»	»
Professore di lettere e di scienze	Classi				
	1 <sup>a</sup>	4000			
	2 <sup>a</sup>	3500			
Prof. aggiunto di lettere e scienze	1 <sup>a</sup>	2500			
	2 <sup>a</sup>	2000			
	3 <sup>a</sup>	3000			
Professore di disegno e maestro .	1 <sup>a</sup>	3000			
	2 <sup>a</sup>	2500			
	3 <sup>a</sup>	2000			
Professore aggiunto di disegno o sotto-maestro . .	1 <sup>a</sup>	1500			
	2 <sup>a</sup>	1000			

(Approvato.)

Senatore MAGGIORANI. Domando lo parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Veggo che al tenente e al sottotenente non è assegnato il cavallo. Pregherei l'onorevole signor Ministro di riflettere che i medici sono uomini di scienza, e comunque vestano l'uniforme, anzi si onorino dell'uniforme militare, non possono e non devono sopportare le fatiche militari, non devono, dico, perchè l'esaurimento del corpo va a danno della mente (vediamo che gli antichi artisti ci hanno rappresentato Ercole colla testa piccola).

Se il tenente e il sottotenente devono seguire il loro corpo nella marcia, può accadere che anche durante la marcia un soldato si ferisca, per esempio, in una caduta; allora succederà che uno di questi signori medici, dovrà rimanere per istrada a curarlo e dovrà poi correre appresso al corpo. Questo non mi pare decoroso non solo, ma mi pare eziandio dannoso; perchè giunto finalmente, per esempio, alla tappa, ci saranno forse altri che avranno bisogno dell'opera del medico, e se questi sarà stanco, non potrà certamente prestarla. Sicchè mi pare che, sotto ogni rapporto, l'accordare anche al medico tenente e sottotenente il cavallo, sarebbe opera non solo conveniente ma anche utile all'esercito: non conosco la storia dei fatti, ma questa è la mia opinione. Non intendo però di fare proposte; rivolgo soltanto la preghiera al signor Ministro che esamini questo argomento e ne dia il suo giudizio.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Questa questione non è nuova: essa fu già lungamente esaminata, e se si è stabilito di dare la razione di foraggio, e quindi la facoltà di tenere il cavallo e di servirsene soltanto ai medici di reggimento, egli è perchè essi sono in generale più attempati, e non è conveniente che si stanchino troppo nelle marcie.

In quanto ai medici di battaglione, essendo per la più gran parte giovani ancora e nelle stesse condizioni di tutti gli altri ufficiali subalterni, si è deciso di non dare loro per ora la razione di foraggio, giacchè ciò porterebbe un aumento di spesa non indifferente.

I medici di battaglione sono 300 circa ed altrettanti sarebbero i cavalli che occorrerebbe aumentare; ora, la spesa che il Governo sop-

porta per l'assegnazione di un cavallo essendo di circa 550 lire all'anno, ossia 360 lire per la razione foraggio, e lire 15 per l'indennità mensile, se si moltiplica questa somma per il numero dei medici di battaglione, si trova che la spesa ascenderebbe ai 165 o 170 mila lire; e di fronte ad un aumento simile, noi abbiamo dovuto arrestarci. Si noti che per il passato nessun medico aveva razioni di foraggio, nè facoltà di tenere cavallo in tempo di pace. Ora, si è creduto di accordarlo agli ufficiali del genio e di artiglieria dal capitano in su, ma una eguale concessione non si è potuta estendere agli ufficiali subalterni; e se si accordasse il cavallo ai medici subalterni, bisognerebbe accordarlo anche agli ufficiali di grado corrispondente del genio e dell'artiglieria, e sarebbe una grave spesa.

In avvenire potremo forse anche andare più in là, perchè tra le cose desiderabili vi sarebbe anche quella di accordare il cavallo ai capitani di fanteria, tanto più adesso che le compagnie sono molto ingrossate pel tempo di guerra, ed anche avuto riguardo che i capitani in generale sono nei 35, 40 o 45 anni di età, e quindi più difficilmente possono seguire le marcie delle truppe che sono composte del fiore della gioventù. Sarebbe quindi molto utile per i capitani di poter fare il loro servizio a cavallo; ma non abbiamo potuto ancora arrivare a ciò. Col tempo, quando le condizioni finanziarie saranno più prospere, potremo portare un nuovo aumento al relativo capitolo del bilancio della guerra.

Ritenga dunque l'onorevole Maggiorani che in questo progetto, in quanto alle razioni dei cavalli, si è già fatto molto; ma stando agli attuali mezzi finanziari non si può far di più, e non credo, ripeto che sia necessario accordare il cavallo ai medici subalterni, che sono tutti giovani nel vigore degli anni, e possono benissimo sopportare le marcie insieme coi soldati, i quali sono sopraccaricati dallo zaino.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo specchio N. 13.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**N. 15.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali del commissariato militare.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Colonn. commissario	6600	400	2	15
Tenen. colonnello id.	5000	300	2	15
Maggiore id.	4000	300	2	15
Capitano id.	2800	180	»	»
Tenente id.	2000	120	»	»
Sottotenente id.	1800	120	»	»

(Approvato.)

**N. 14.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali veterinari.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado	Numero delle razioni giornaliere di foraggio	Indennità mensile cavalli
Tenente colonnello veterinario	5000	300	2	15
Maggiore veterinario	4000	300	2	15
Capitano id.	2800	180	»	»
Tenente id.	2000	120	»	»
Sottotenente id.	1800	120	»	»

(Approvato.)

**N. 18.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale del tribunale supremo di guerra e dei tribunali militari.

GRADI OD IMPIEGHI		Stipendio annuo
Avvocato generale . . . . .	. . . . .	12000
Sostituto avvocato generale . . . . .	} di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	8000
	} di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	7000
Avvocato fiscale . . . . .	} di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	6000
	} di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	5000
	} di 3 <sup>a</sup> classe. . . . .	4000
Sostituto avvocato fiscale . . . . .	} di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	3500
	} di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	3000
	} di 3 <sup>a</sup> classe. . . . .	2500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori . . . . .	. . . . .	Assegnamenti del grado ed arma
Segretari principali . . . . .	} di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	4500
	} di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	4000
Segretari. . . . .	} di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	3500
	} di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	3000
Sostituti segretari . . . . .	} di 3 <sup>a</sup> classe. . . . .	2500
	. . . . .	2000
Sostituti segretari aggiunti . . . . .	. . . . .	1500

**N. 16.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali contabili.

GRADI	Stipendio annuo	Aumento per ogni sessennio passato nello stesso grado
Tenente colonnello contabile . . . . .	5000	300
Maggiore . . . . .	4000	300
Capitano . . . . .	2800	180
Tenente . . . . .	2000	120
Sottotenente . . . . .	1800	120

(Approvato.)

**N. 17.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli ufficiali della milizia provinciale.

1. L'ufficiale della milizia provinciale di qualunque grado riceve l'indennità di lire 200 per ogni anno che rimane inserito nei ruoli della milizia.
2. È escluso da questa indennità l'ufficiale della milizia proveniente dai volontari di un anno.

(Approvato.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Tenendo conto della proposta fatta dall'onorevole Senatore Trombetta, prego di rimandare la votazione di questo specchio ad un'altra seduta; intanto io studierò il modo di poter assegnare agli ufficiali istruttori un'indennità, della quale mi riservo di far conoscere la misura che crederò più conveniente.

A questo proposito però debbo dichiarare al Senato che veramente io non potrei accettare la variante introdotta dalla Commissione.

Secondo il progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, gli ufficiali istruttori e gli ufficiali sostituiti istruttori hanno la paga assegnata agli ufficiali di egual grado nell'arma di fanteria.

Invece, secondo il progetto della Commissione del Senato, agli ufficiali istruttori e sostituiti istruttori sarebbe assegnato lo stipendio annuo del *grado* e dell'*arma* dalla quale provengono, così che agli ufficiali provenienti dall'artiglieria, dal genio e dalla cavalleria verrebbe conservata la paga che spetta agli ufficiali di esse armi.

Ora, ciò a me sembra che non sia molto equo. Si potrà a questi ufficiali concedere una indennità, un supplemento di paga; ma non credo ammissibile che per lo stesso impiego si abbiano paghe diverse, come non credo che un ufficiale di cavalleria o di artiglieria, mentre è istruttore, debba ricevere l'indennità mensile cavalli, quando presta lo stesso servizio di un ufficiale di fanteria.

Un ufficiale istruttore dura in tal carica parecchi anni; e vi furono dei sottotenenti che raggiunsero il grado di capitano senza mai aver cessato di essere istruttori presso i tribunali militari. Non è quindi giusto che un ufficiale di cavalleria che copre quella carica per 8, 10 ed anche per 15 anni abbia a conservare per un sì lungo periodo d'anni la paga e gli speciali assegnamenti di quell'arma in confronto di un ufficiale di fanteria che godrebbe minori vantaggi.

Trovo assai più giusto che tutti gli ufficiali istruttori e sostituiti istruttori abbiano la stessa paga accresciuta anche di un supplemento o d'una speciale indennità, con che questa sia eguale per tutti.

Perciò prego la Commissione di voler abbandonare la sua proposta, lasciando a tutti questi

ufficiali la paga dell'arma di fanteria, salvo a concedergli poi un assegno annuo eguale per tutti.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro della Guerra una dilucidazione; gli ufficiali istruttori cessano di appartenere all'arma dalla quale provengono? Quando un ufficiale è incaricato di questa speciale funzione entra in un nuovo corpo? Mi pare che no, essi continuano ad appartenere all'arma della quale fan parte: ora, è contro ogni regola militare che un ufficiale, per esempio, di cavalleria senza cessare di appartenere all'arma, solo perchè riceve una commissione (che per lunga che sia non cangia nè la posizione degli ufficiali, nè la natura della commissione) cessa dal ricevere la paga dell'arma cui appartiene per prendere quella assegnata ad un'altra arma di cui non fa parte.

Ciò, ripeto, è una derogazione alla regola ordinaria; perchè deve un ufficiale di cavalleria ricevere gli assegnamenti di fanteria? Tuttavia, sebbene la Commissione, per le esposte ragioni dovrebbe insistere, non crede di dover prolungare la discussione e far perdere al Senato un tempo prezioso per così poco; e se il Ministro insiste, la Commissione non crede che valga la pena di fare lo stesso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Gli ufficiali istruttori conservano l'uniforme dell'arma cui appartengono, e possono rientrare nell'arma da cui provengono, come fanno gli ufficiali applicati al Corpo di stato maggiore.

Se il loro ufficio durasse pochi mesi, meno male; ma è un ufficio che essi possono coprire per 10 o 15 anni, facendo sempre lo stesso servizio nelle stesse condizioni. Con tutto ciò, secondo la proposta della Commissione, essi dovrebbero avere uno stipendio diverso. Trattandosi d'un capitano di cavalleria effettivo al reggimento, tutti capiscono che questi deve essere più pagato che quello di fanteria; così pure, se l'ufficiale di artiglieria è meglio pagato, la differenza è giustificata da molti motivi; ma non si potrebbe capire perchè mai un ufficiale istruttore debba essere pagato diversamente dall'altro. Se fosse comandante, sarebbe un altro affare; allora egli non cessa di far parte del

**N. 20.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale dei ragionieri dell'artiglieria e del genio.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo
Ragioniere e ragioniere geometra capo . . . . .	4000
Ragioniere e ragioniere geometra principale { di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3500 3000
Ragioniere e ragioniere geometra { di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2500 2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra	1500

(Approvato.)

Corpo e continua a godere della paga ed altri vantaggi stabiliti pel Corpo in cui è effettivo.

Ma quelli che passano definitivamente istruttori, rimangono tali più e più anni. E non sarebbe strano che un istruttore conservasse le ragioni di foraggio, e l'indennità cavalli, e la paga di cavalleria per 15 anni, mentre quello di fanteria che pure fa lo stesso servizio di istruttore non ha niente di tutto ciò?

D'altronde, veramente ufficiali di cavalleria che accettino di passare istruttori ve ne sono pochi; generalmente quelli di cavalleria non accettano; e non conservando loro la paga di cavalleria, non ci va più nessuno, ed è meglio così.

PRESIDENTE. Se nessuno più chiede la parola, si passerà allo specchio N. 19.

**N. 19.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale farmaceutico militare.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo
Chimico farmacista ispettore . . . . .	5000
Farmacista direttore . . . . .	4000
Farmacista capo . . . . .	3000
Farmacista . . . . .	2500
Sotto-farmacista . . . . .	2000
Id. aggiunto . . . . .	1500

(Approvato.)

N. 22.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale tecnico dell'istituto topografico militare.

GRADI OD IMPIEGHI		STIPENDIO annuo
Ingegnere geografo capo . . . . .		6 000
Ingegnere geografo principale	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5 000
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	4 000
Ingegnere geografo	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3 500
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3 000
Ingegnere aiutante geografo	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 500
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 000
Aiutante calcolatore	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 000
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 500
Topografo capo . . . . .	di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 200
		5 000
		4 000
Topografo principale	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4 000
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3 500
Topografo . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3 000
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 500
Aiutante topografo . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 000
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 500
Allievo topografo . . . . .		1 200

(Approvato.)

N. 21.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale dei capi-tecnici d'artiglieria e genio.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	
1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4 000	
Capo tecnico principale	2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3 500
	3 <sup>a</sup> classe . . . . .	3 000
	1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 500
Capo tecnico . . . . .	2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2 000
		1 500
Sotto-capo tecnico . . . . .		

(Approvato.)

N. 23.

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare.

GRADI OD IMPIEGHI	STIPENDIO annuo
Scrivano locale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 400
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 200
Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 000
Assistente locale del genio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 600
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 400
Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 200

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In questo specchio la Commissione avrebbe proposta una variante, la quale consiste nel ridurre da quattro a tre, togliendo l'ultima, le classi tanto degli scrivani locali quanto degli assistenti del genio.

Nel progetto ministeriale vi era, come si sa, una quarta classe di scrivani con 800 lire di stipendio, la terza con L. 1000, la seconda con 1200, la prima con L. 1400.

Il progetto della Commissione comincerebbe da L. 1000 per la terza classe, 1200 per la seconda, e 1400 per la prima. Lo stesso dicasi degli assistenti che nel progetto del Ministero erano di 4 classi con L. 1000, 1200, 1400, e 1600, e che la Commissione ridurrebbe a tre sole classi con L. 1200, 1400 e 1600. Ora, quando una simile proposta venisse accolta, si accrescerebbero le spese di non meno di L. 150 mila; e per quanto io potessi essere disposto ad accettare la proposta stessa, non vi potrei acconsentire non trovandola abbastanza giustificata. E qui faccio notare al Senato che gli scrivani locali dell'ultima classe attualmente sono pagati a 60 lire al mese, cioè 720 lire l'anno; dunque

la paga che si propone adesso è già aumentata perchè da 720 si reca a L. 800. A me pare che sarebbe andare troppo avanti a sopprimere addirittura la paga minima di L. 800, per cominciare da quella di mille.

Noi non siamo in condizioni abbastanza floride per poter fare questo aumento. È sperabile che col tempo vi si possa giungere, ma per ora proporrei al Senato di voler ritornare alla proposta ministeriale.

Faccio ancora osservare che se questa paga di L. 800, considerata per se sola può parere poverissima, non bisogna d'altro lato dimenticare che questi scrivani sono presi generalmente dai sotto-ufficiali congedati, la maggior parte dei quali ha qualche altro assegno; di più sono quasi tutti ufficiali della milizia Provinciale che da pure un altro piccolo assegno. Quelli che sono a Roma hanno poi anche l'indennità di alloggio che varia tra le 20 e le 30 lire al mese.

Del resto anche limitata a L. 720 come è ora la paga di questi scrivani se ne trovano più del bisogno.

Dunque non mi pare, come ripeto, che sia abbastanza giustificata la proposta di portare addirittura la paga minima a 1000 lire, e quindi pregherei la Commissione a non volere su di ciò insistere.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Che la cifra di L. 800 sia insufficiente, nelle condizioni di oggi, per poter vivere, non ci vorrà troppo a dimostrare, con L. 2. 50 al giorno, uomini, almeno molti di essi, che non sono nella primavera della vita e quindi si trovano con famiglia od altri bisogni cui provvedere non possono andare avanti.

Sotto quest'aspetto mi pare sia difficile di dimostrare il contrario, ed in verità il signor Ministro della Guerra dice che avrebbe aumentato maggiormente queste paghe se si potesse spendere; ma che non si può e che l'aumento importerebbe una maggiore spesa di 150 mila lire.

Quanto alla considerazione che questi impiegati possono godere di altri proventi, ammetto che qualcuno di essi sarà in tal condizione, ma credo che molti non lo saranno, e poi si tratta di cosa eventuale, incerta.

Osserverò altresì che non tutti i sotto-ufficiali

**N. 24.**

Specchio dell'assegno giornaliero agli uomini di truppa dei vari corpi ed armi dell'esercito.

GRADI	Fanteria di linea (meno i granatieri) compagnie di sanità e di disciplina, corpo invalidi e veterani, sott'ufficiali, caporali e soldati di custodia alla reclusione militare ed alle carceri militari	Granatieri, Bersaglieri, Genio, Artiglieria da fortezza	Cavalleria, Artiglieria da campagna compagnie del treno, veterani d'artiglieria e genio	Carabinieri reali		Assegno giornaliero di mantenimento
				Carabinieri reali	Assegno giornaliero	
Furiere maggiore . . . . .	2	2	2	2	2	0 75
Furiere . . . . .	1	2	2	2	2	
Sergente . . . . .	1	1	1	1	1	
Caporale maggiore . . . . .	1	1	1	1	1	
Caporale . . . . .	1	1	1	1	1	
Trombettiere . . . . .	1	1	1	1	1	
Appuntato . . . . .	1	1	1	1	1	
Soldato . . . . .	»	960	960	960	960	
<b>Carabinieri reali</b>						
<b>GRADO</b>						
<i>Carabinieri a piedi</i>						
Maresciallo { maggiore	3	3	3	3	3	Soldato alla reclusione o al carcere militare . 0 75
d'alloggio { capo . . . . .	3	3	3	3	3	
ordinario	2	2	2	2	2	
Brigadiere . . . . .	2	2	2	2	2	
Vice-brigadiere . . . . .	1	1	1	1	1	
Carabiniere . . . . .	1	1	1	1	1	
Allievo . . . . .	1	1	1	1	1	
<i>Carabinieri a cavallo</i>						
Maresciallo { maggiore	4	4	4	4	4	
d'alloggio { capo . . . . .	4	4	4	4	4	
ordinario	3	3	3	3	3	
Brigadiere . . . . .	2	2	2	2	2	
Vice-brigadiere . . . . .	2	2	2	2	2	
Carabiniere . . . . .	2	2	2	2	2	
Allievo . . . . .	1	1	1	1	1	

(Approvato.)

congedati ricevono come conseguenza del loro servizio una pensione, né tutti sono sotto-ufficiali congedati: qualcuno potrà possedere un piccolo capitale frutto del riassoldamento ma è cosa da poco. Perciò la Commissione crede che si deve togliere questa quarta classe di impiegati. Ma se il signor Ministro della Guerra insiste, la Commissione non può fare altro che rimettersi al giudizio del Senato.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.  
**PRESIDENTE.** Ha la parola.  
**MINISTRO DELLA GUERRA.** Io propongo che si voti come emendamento la proposta del Ministero. Io credo che l'aumento di spesa sarebbe maggiore di 150 mila lire. Del resto è presto fatto il calcolo; noi dovremo avere oltre a 1200 scrivani, e quindi più di 300 per ogni classe. Ora sopprimendo la 4. classe, l'aumento diretto di spesa salirebbe già a 60 mila lire; e poi le altre classi resterebbero ingrossate di 100 ciascuna, e per conseguenza io credo di tenermi al di sotto del vero accennando a sole 120 mila lire di maggior spesa per gli scrivani, la quale ascenderebbe a 150 mila, aggiungendovi gli assistenti locali del genio.

**Senatore MEZZACAPÒ, Relatore.** Si potrebbe votare come emendamento l'intero specchio proposto dal Ministero.  
**PRESIDENTE.** Leggo lo specchio proposto dal Ministero:

**N. 23.**

Specchio degli assegnamenti stabiliti per gli scrivani locali e per gli assistenti locali del genio militare.

GRADI OD IMPIEGHI	STIPENDIO annuo
Scrivano locale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 400
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 200
Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 000
Id. di 4 <sup>a</sup> classe . . . . .	800
Assistente locale del genio di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 600
Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 400
Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 200
Id. di 4 <sup>a</sup> classe . . . . .	1 000

(Approvato.)

N. 25.

Tabella dell'assegno di primo corredo.

INDICAZIONE delle varie armi	Prima quota accreditata alla massa individuale d'ogni nuovo arruolato	Seconda quota per indennità di manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei corpi	Assegno speciale agli uomini richiamati di congedo illimitato
<i>Truppe a piedi</i> : fanteria di linea, bersaglieri, distretti, artiglieria da fortezza, ope- rai di artiglieria, genio, compagnie di sanità . . . . .	90	30	30
<i>Truppe a cavallo</i> : cavalle- ria, artiglieria da campa- gna, treno d'artiglieria e del genio . . . . .	140	30	30
<i>Carabinieri</i> } a piedi . . . . . a cavallo . . . . .	200	»	»
	450	»	»

*Annotazioni.* — Agli individui che, dopo aver ricevuto l'assegno di primo corredo in lire 90, saranno assegnati o faranno passaggio ad una delle sottoindicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

Alia cavalleria, all'artiglieria da campagna ed al genio . . . . .	L. 50
Ai carabinieri } a piedi . . . . .	» 110
a cavallo . . . . .	» 300

Gli allievi-carabinieri ricevono soltanto lire 90 alla loro ammissione nel corpo, il rimanente dell'assegno lo ricevono quando passano carabinieri effettivi.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. L'ultima cifra relativa ai carabinieri a cavallo deve dire 360 e non 300 come sta scritto qui per errore di stampa.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo specchio n. 25 colla correzione fatta testè dall'onor. Relatore, all'errore di stampa incorso.

Chi lo approva, si alzi.  
(Approvato.)

N. 26.

Tabella degli assegni ordinari giornalieri per foraggio e indennità ai cavalli e mali di truppa.

ARMI E CORPI	PER OGNI CAVALLO	
	Numero delle razioni foraggio	Indennità giornaliera
Fanteria di linea, bersaglieri e distretti . . . . .	1	0,331
Cavalleria e istituti militari . . . . .	1	0,261
Artiglieria e genio . . . . .	1	0,266

*Annotazione* — Reali carabinieri: razione foraggio calcolata a lire 1,40.

(Approvato.)

Restando sospeso lo specchio n. 18, si passerà alla votazione dell'art. 1.

Lo rileggo per metterlo ai voti.

« Art. 1. Gli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra sono stabiliti dagli specchi annessi alla presente legge. »

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. A me non pare che questo primo articolo si possa votare, essendosi lasciato in sospenso lo specchietto n. 18.

PRESIDENTE. Si vota, colla riserva di approvare poi anche la tabella ossia lo specchio n. 18, con quelle varianti che crederà il Senato di portarvi quando lo si porrà nuovamente in discussione.

Chi approva l'articolo 1, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Agli ufficiali superiori ed inferiori ed ai personali civili indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, è accordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

» Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il 1. gennaio 1867. »

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Qui vi sarebbe da fare una leggiera modificazione. Dovrebbero cioè togliersi le parole « *ed ai personali civili* » che leggonsi dopo quelle di « *agli ufficiali superiori ed inferiori* » perchè veramente « *personali civili* » ai quali sia accordato il sessennio, non vi sono; per cui si dovrebbe semplicemente dire « *Agli ufficiali superiori ed inferiori indicati negli specchi* » ecc.

PRESIDENTE. L'art. 2 pertanto rimarrebbe così concepito:

« Art. 2. A tutti gli ufficiali superiori ed inferiori indicati negli specchi annessi alla presente legge e nella misura quivi fissata, è ac-

cordato un aumento dello stipendio per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado immediatamente superiore.

» Nel computare il sessennio si terrà conto del tempo passato nello stesso grado od impiego anteriormente alla promulgazione della presente legge, non però oltre il 1° gennaio 1867. »

Non domandandosi da altri la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Nel computo del sessennio di grado di cui al precedente articolo 2, si terrà conto soltanto del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado. Però il servizio prestato nello Stato Maggiore delle Piazze, sarà valutato per intero. »

Chi approva l'articolo 3, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. Agli ufficiali ai quali sono assegnate razioni di foraggio, è accordata una mensile indennità *cavalli*, dell'importo stabilito dagli specchi annessi alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le razioni di foraggio non possono essere prese che in ragione del numero dei cavalli che gli ufficiali effettivamente posseggono. »

(Approvato.)

« Art. 6. Gli stipendii e le indennità di carica maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente articolo 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io proporrei come aggiunta o emendamento all'articolo proposto dalla Commissione un'alinea, così concepito:

« Non avranno però diritto all'indennità *cavalli* di cui all'articolo 4, a meno che optino per il nuovo stipendio. »

Con questo articolo 6 si stabilisce un principio che fu applicato in quasi tutte le leggi, cioè che nei cambiamenti di stipendi o di as-

segni, a coloro che colla antica legge avevano uno stipendio maggiore, questo è loro conservato finchè rimangono in quel grado. Malgrado che questa legge sia in massima per aumentare gli stipendi degli ufficiali, tuttavia vi sono alcuni gradi in cui veramente non c'è aumento ed anche c'è diminuzione di paga; dunque per questi si conserverebbe la paga, l'assegno antico. Ora il Ministero aveva proposto che l'assegno dell'ufficiale fosse diviso in due parti; una parte è veramente stipendio, l'altra parte è computata come indennità *cavalli*; ma però fa parte di una somma che si percepisce dallo Stato. Mi spiegherò con un esempio: i tenenti colonnelli d'artiglieria, hanno attualmente lire 5500 di paga e nessun'altra indennità; invece colla nuova legge riceverebbero lire 5300 (e così verrebbero a perdere lire 200), ma avrebbero poi lire 240 all'anno come indennità *cavalli*; le quali due somme costituirebbero complessivamente lire 5540, vale a dire che in realtà ci sarebbe un aumento di lire 40 annue.

La Commissione invece vorrebbe che all'attuale Tenente Colonnello d'Artiglieria fossero lasciate le L. 5500 dello stipendio vecchio, e più che gli si dessero le L. 240 come indennità *cavalli* portata dalla nuova legge.

Questo io non potrei accettare; prima di tutto sempre per non aumentare le spese più del necessario; e in secondo luogo anche perchè non mi pare giusto che i tenenti-colonnelli d'artiglieria abbiano da percepire lo stipendio antico e godere dell'indennità *cavalli* della nuova legge. Infatti, se bene si considera, il dividere la indennità *cavalli* dal resto dello stipendio è più che tutto una pura dimostrazione della paga. Ora adunque, stando in fatto che il Tenente Colonnello d'Artiglieria secondo la legge antica avrebbe L. 5500 e colla nuova legge L. 5540: se vuol godere l'aumento delle L. 40 è giusto che rinunci all'antico stipendio. Per queste ragioni credo opportuno che all'articolo della Commissione si aggiungano le parole:

« Non avranno però diritto all'indennità *cavalli* di cui all'articolo 4, a meno che optino pel nuovo stipendio. »

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Questa disposizione o è posta qui per soddisfare ad un canone solito legale, cioè a dire, di non dare alla

legge un effetto retroattivo a danno degli individui che potrebbero esserne interessati, e allora mi pare che debba essere intesa nel modo proposto dalla Commissione; se poi non deve essere intesa in questa maniera, quell'articolo mi pare sia inutile; perchè invece di offrire un vantaggio, si risolve o in una perdita, o in niente. È naturale che per non perder quaranta franchi all'anno, tutti accetteranno il nuovo stipendio e lasceranno da parte la ingannevole largizione.

Quindi non capirei cosa significhi questa concessione, dal momento che le si mette di fronte una sottrazione più forte di quel che è la concessione stessa. Certamente le intenzioni del Ministro della Guerra sono benevole; ma l'interpretazione che si darà alla legge potrà non esser conforme alle sue intenzioni, e si potrà dire che si è voluto fare una burla. Invece noi vogliamo dare alla legge tutta la serietà che si merita, e affinchè non si possa dar luogo ad interpretazioni ingiuste, la Commissione ha creduto che il vantaggio dovesse essere una realtà. D'altra parte poi, se agli ufficiali i quali ricevono un aumento di soldo con questa tariffa, si dà anche l'indennità *cavalli*; perchè colui il quale sceglie il soldo antico invece di un aumento, dovrebbe avere una sottrazione? Chi ha cavallo doveva sopportare le spese per il consumo del capitale impiegato, e se oggi per quelli che con le nuove tariffe riceveranno soldo più elevato, si crede giusto sgravarli di questa spesa, assegnando loro un'indennità *cavalli*; ragion vuole che questa spesa egualmente non si debba far gravitare sullo stipendio antico.

L'indennità *cavalli* è accordata a tutti per sgravare il soldo della spesa corrispondente: indipendentemente da ciò alcuni avranno un soldo maggiore dell'antico, altri minore; se a questi ultimi si vuole applicare l'equo canone legale della non retroattività della legge, conviene accordar loro anche l'indennità *cavalli*. Senza di ciò si adoprerebbero per gli uni e per gli altri misure diverse, cosa evidentemente ingiusta.

Per questeragioni la Commissione ha ammessa questa condizione la quale non solo è giusta ma è necessaria, perchè possa la legge essere bene accolta e giudicata; altrimenti le si darà un'interpretazione non favorevole, parrà che si sia voluto accordare un vantaggio apparente, che si sia voluto gittar polvere negli

occhi facendo credere di soddisfare all'equità; mentre nel fatto si dà nulla, e si toglie con una mano quel che si concede coll'altra.

Ecco perchè è stata fatta questa modificazione. La Commissione è convinta che non si possa far diversamente: del resto il Senato deciderà come crede.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Relatore ha osservato che coll'aggiunta del Ministero diventerebbe inutile l'intero articolo; perchè lasciando la scelta agli interessati, questi sceglierebbero tutti gli stipendi nuovi.

Io non lo credo; perchè malgrado questa facoltà ci sono quelli che preferiscono l'antico, essendovi oltre lo stipendio anche gli assegnamenti. Se però rinunziano, io accetterò, e l'accetterò come guadagno pel bilancio.

Ci sono alcuni, non molti, pochissimi, ma ci sono alcuni che preferiscono gli assegnamenti antichi, compresa l'indennità di carica, agli assegnamenti nuovi, perchè per l'indennità di carica della nuova legge è più restrittiva, e meno abbondante, quindi ci saranno delle cariche, degli impieghi, dei gradi che preferiranno lo stipendio antico. Ciò è per giustificare la necessità dell'articolo.

Quanto al ragionamento fatto dall'onorevole Relatore per provaré che è una cosa ingiusta, mi dispiace, ma non posso seguirlo in questo suo ragionamento.

Io faccio un ragionamento molto chiaro: ho preso un caso speciale; ce ne sono tre o quattro in tutte le categorie. Io dico che d'ora in poi il tenente colonnello d'artiglieria avrà 5300 lire di stipendio e 240 d'indennità per i cavalli; totale 5540 lire. Al giorno d'oggi, colla legge antica, percepisce 5500 lire. Dunque colla nuova legge avrà un vantaggio di 40 lire.

Invece la Commissione vorrebbe che gli attuali tenenti colonnelli d'artiglieria conservassero le 5500 lire, più avessero l'indennità cavalli in lire 240, e così venissero ad avere 5740 lire.

Io non posso ciò accettare, perchè capisco che si faccia una legge nuova che favorisca di 40 lire, che è poca cosa, ma che pure è qualche cosa; ma che a quelli che sono attualmente tenenti colonnelli si debba dare un vantaggio di 240 lire, non mi pare nè giusto, nè conveniente.

Quindi io insisto perchè sia ammessa l'aggiunta proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Il signor Ministro insiste nella sua aggiunta.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Si potrebbe votare prima l'articolo della Commissione, poi l'aggiunta del Ministero.

PRESIDENTE. È quello che io stava per dire: si voterà prima l'articolo della Commissione, poi l'aggiunta del Ministero.

L'articolo della Commissione è il seguente:

« Art. 6. Gli stipendi e le indennità di carica maggiori di quelli che sarebbero consentiti dalla presente legge, saranno conservati agli ufficiali ed impiegati che attualmente li percepiscono sino a che, o in seguito a promozione o in seguito ad aumento sessennale, a mente del precedente articolo 2, lo stipendio venga ad eguagliarli o sorpassarli. »

Metto ai voti l'articolo, secondo la redazione della Commissione; chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta del signor Ministro così concepita « non avranno però diritto all'indennità cavalli di cui all'art. 4 a meno che optino pel nuovo stipendio. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta è approvata.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Tutte le indennità, soprassoldi e competenze varie non fissate dalla presente legge rimarranno quali saranno il 1 gennaio 1874, e non potranno essere modificate che annualmente in occasione dell'esame dei bilanci di prima previsione. »

(Approvato.)

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore il 1 gennaio 1874. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In seguito a quanto si è detto ieri nella discussione generale, durante la quale il Ministero accennò come era sua intenzione di proporre una modificazione a questo articolo, vengo oggi appunto a proporvela. La modificazione consisterebbe nel togliere la disposizione perentoria che questa legge sugli assegnamenti vada in

vigore col 1 gennaio 1874, per stabilire invece che, in vista della maggiore spesa di 4 milioni che vi sarebbe implicata, sia posta in vigore quando si abbia un aumento di entrata corrispondente alla suddetta spesa.

La proposta adunque sarebbe così formulata:

« Art. 8. La presente legge andrà in vigore solo quando i nuovi stipendi ed assegnamenti da essa determinati siano stati iscritti ed approvati nel bilancio delle spese del Ministero della Guerra ed apposito Decreto Reale abbia determinato il giorno in cui dovranno incominciare a decorrere questi nuovi assegnamenti e stipendi. »

Io non so se la Commissione abbia ideato di proporre qualche altra redazione che il Ministero possa accettare. Si tratta unicamente di mantenere il concetto della questione, cioè che la legge non possa andare in vigore finchè non siano stati ammessi gli aumenti degli introiti chiesti dal Ministero. Questo è tutto.

Il Senato sa che il Ministero ha presentato alcune leggi di spese; e queste si riducono a 15 milioni di lire annue pel bilancio del Ministero della Guerra.

Negli anni passati il bilancio ordinario della guerra era stato sempre calcolato in 149 a 150 milioni per le spese ordinarie. Ora, col nuovo ordinamento e con questo aumento di stipendi e con altre necessarie modificazioni introdotte, e particolarmente pel contingente della leva che da 45 fu portato a 65 mila uomini, per preparare un esercito in caso di guerra della forza presunta di 300 mila uomini in prima linea, ed una milizia di 200 mila; per ottenere questo scopo, nelle condizioni attuali del mercato e del prezzo dei generi, fu riconosciuta la impossibilità di poter mantenere il bilancio ordinario della guerra a 150 milioni, ed essere necessità di farlo salire a 165 milioni.

In questi 15 milioni di aumento alla spesa ordinaria, sono compresi come già ho detto, i tre o quattro milioni di aumento per gli stipendi degli ufficiali portati dalla legge ora in discussione.

I progetti di legge per aumentare adeguatamente gli introiti del bilancio in proporzione di questa maggiore spesa furono già presentati.

Certamente il Ministero non potrebbe mettere in vigore questa legge che implica già una parte della maggiore spesa sopraccennata,

senza la certezza di avere i mezzi onde far fronte ad essa.

Quindi, o bisogna ritardare la promulgazione della legge, sino a quando siano state votate le leggi che daranno facoltà al Governo di aumentare gli introiti, oppure bisogna lasciare un articolo che rimandi l'applicazione di questa nuova legge e dei maggiori assegnamenti a quando sarà votata la legge sugli introiti.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. L'onor. signor Ministro della Guerra chiedeva di sapere se la Commissione accettava la nuova redazione dell'articolo 8. La Commissione questa mattina si è riunita, e dopo maturo esame è venuta nella convinzione che l'articolo sotto questa forma non è accettabile. Non si può ammettere un articolo del genere di quello in discussione, se non è in esso determinata una data epoca: se non sarà il 1. gennaio del 1874, sarà un'altra data; ma bisogna che sia determinata.

Le considerazioni che la Commissione faceva erano queste: la legge che si discute è presentata sotto l'aspetto di una legge d'aumento di stipendi, ma in realtà l'aumento di stipendi è minimo, ed è fatto per le classi meno elevate della gerarchia, per il resto non è che un riordinamento degli assegni tra i varii corpi, acciocchè non vi sia quella disparità di gradazione di stipendi che si vede attualmente fra un corpo e l'altro.

Dunque è piuttosto una legge di riordinamento; la cifra di tre milioni è abbastanza esplicita per dimostrare che grandi cambiamenti non si sono fatti: senza di che la cifra sarebbe molto più forte; poichè si tratta di 10 o 11 mila uffiziali, oltre agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra: questa stessa cifra, dico, fa vedere in che limite ristretto ci siamo mantenuti.

Questa legge, nel modo che si presenta, non sarebbe stata così proposta dal Ministero, nè dalla vostra Commissione accettata con leggieri modificazioni (perchè è molto lontana da quella che dovrebb'essere), se non fosse stata imposta dalla necessità di restringerla in maniera, che l'aumento di spesa rimanesse nei limiti di tre o quattro milioni.

La Commissione doveva essere persuasa, dal momento che la legge si proponeva in questi

termini, che tre o quattro milioni convenuti era possibile il concederli.

Difatto, una legge che porta aggravio di spesa, secondo la legge di finanza non è permesso di presentarla se già non si è sicuri di poter provvedere ai fondi corrispondenti; quindi bisognava ritenere certamente che tra il Ministro della Guerra ed il Ministro delle Finanze fosse già convenuto che questa spesa si poteva fare. In secondo luogo osserverò che questa legge è già stata discussa nell'altro ramo del Parlamento e a quest'articolo non fu fatta obbiezione di sorta nè per parte dell'onorevole Ministro della Guerra nè per parte di quello delle Finanze; dunque questa è una questione nuova che naturalmente viene qui a prenderci di sorpresa.

Da altra parte poi, ripeto, questa legge non essendo veramente legge d'aumento di stipendi quale dovrebbe essere, si è dovuto torturare quest'argomento per adattarvi una veste troppo stretta, quale poteva farsi con quei scarsissimi milioni.

Una legge fatta su un dato ipotetico, che non è, e non si sa quando sarà, ed in che misura potrà essere, è cosa non seria, non pratica.

Al momento che i fondi che dovevano esserci non ci sono più, la legge cade completamente. La Commissione crede dunque che se non si può fin da ora determinare l'epoca in cui andrà in esecuzione, la presente legge dev'essere abbandonata per il momento, salvo a riproporla a tempo opportuno.

D'altra parte poi se si guarda alla redazione, in quella parte dell'articolo, ove verrebbe prescritto che la presente legge andrà in vigore quando i fondi occorrenti, sieno stati iscritti nel Bilancio del Ministero della Guerra, ed approvati, o non significa niente, o troppo.

S'intende che la legge anche quando sia approvata da tutti i poteri, per eseguirla bisogna iscriverla nel bilancio le spese relative, ed ottenerne l'approvazione; non è il caso dunque di dirlo; e, facendolo, s'incorre in grave inconveniente. Il Ministro dirà: io con questa clausola sono autorizzato a derogare dalla legge comune. Quando una spesa è votata, io sono nell'obbligo d'iscriverla in bilancio, mentre con questa clausola io l'iscriverò quando mi torna conto, o quando credo che si possa fare. Quindi l'esecuzione di questa legge resta nell'arbitrio del Ministero. A me pare che una legge che si faccia in questa forma non è più

legge, tanto valeva non farla e andare avanti con i soliti provvedimenti fino a che non si poteva fare la legge.

Se i milioni non ci sono più, l'unica ragione che si faceva accettare una non soddisfacente legge manca, e non v'ha più ragione di farla.

Perchè vincolarci a fare una legge non buona, per uniformarci ad un dato che non esiste più oggi, e che chi sa quale sarà in avvenire? Quando si potrà spendere e si saprà a quanto ascenderà la somma che si può accordare a quell'oggetto, allora proporzioneremo la legge ai mezzi che si avranno. Se i mezzi fossero meno dei tre o quattro milioni, perchè, vincolandoci con questa legge, ci priveremo di fare quel tanto che si potrà? Se saranno di più dei quattro milioni, perchè dovremo stare ad una legge imperfetta, e privarci di fare meglio?

Una volta questa legge fatta, certamente l'onorevole Ministro della Guerra la presenterà alla sanzione Reale; quindi sarebbe inutile aggiungere la seco da parte che dice: Dovrà essere approvato con Decreto Reale, ecc.

È questa un'altra condizione pel caso in cui si voglia protrarre a volontà l'esecuzione della legge.

Io sono perfettamente persuaso e tutta la Commissione è persuasa, che il Ministro della Guerra si darà certamente tutte le premure di fare diversamente; ma quando le leggi si fanno, bisogna farle in modo che soddisfino, che abbiano quella serietà, quella gravità che si conviene a Consesso così eminente quale è il nostro, per cui la Commissione ad unanimità ha deciso che la sostituzione dell'articolo 8 come la propone ora l'onorevole Ministro della Guerra debba essere respinto, e se si creda di sostituire qualche altro articolo all'8 quale è proposto dalla Commissione, si potrà discutere ed accettare purchè vi sia determinato il tempo, anche un poco più lontano se si vuole, ma determinato.

Se poi quest'articolo fosse approvato la Commissione non si limiterà al non aver votato l'articolo, ma crederà suo dovere di dare il voto negativo alla legge medesima.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io aveva considerato l'ottavo articolo sotto un altro punto di vista. Dalle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze e di qualcuno dei nostri onorevoli Col-

leggi io aveva tratto argomento a ritenere che una delle ragioni per le quali si vuole rinviare la legge a tempo indefinito, fosse la mancanza dei mezzi, come ho creduto che la principale ragione per cui si propone l' aumento degli assegnamenti e degli stipendi, fosse il cresciuto prezzo delle cose e le maggiori difficoltà del vivere, rese anche più gravi dalla perdita del 14 al 15 per cento cui è soggetta la cartamoneta e dalla conseguente differenza tra il valore nominale e reale della carta medesima.

Laonde io sento che per riguardo a queste condizioni si provvederà ad aumentare anche gli stipendi degli impiegati civili.

Ora, la giustizia dovendo essere una e per i civili e per i militari, e non potendosi per ciò che dice il Ministero applicarsi questa legge col primo gennaio 1874, pare a me che il meglio sarebbe di stabilire che, saranno aumentati gli stipendi degli impiegati militari, allorchando saranno aumentati quelli degli impiegati civili. In tal modo si avrà un argomento di più per sollecitare l' applicazione delle disposizioni dirette ad aumentare gli stipendi e si userà cortesia e giustizia all'esercito che è la più cara cosa che noi possediamo.

Io pertanto proporrei che l' articolo ottavo del progetto in discussione si formolasse così:

« La presente legge andrà in vigore quando andrà in vigore quella che aumenta gli stipendi degli impiegati civili. »

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Questa legge all' articolo ottavo stabilisce :

« La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1874, » poi leggo dalla parte del progetto della Commissione *identico*. Dunque la proposta perchè la legge andasse in vigore il primo gennaio 1874, è del Ministero; non comprendo come dopo averla presentata e avendola accettata la Commissione, si voglia ora sospendere la legge.

Si dice, che si potrebbe fare una specie di legge *sub conditione*; che andrà essa in vigore quando una legge eguale si possa applicare per gli impiegati civili.

Sono ragioni queste le quali possono determinare l'animo del Ministero e disporre l'animo del Senato ad approvare o rigettare la legge, ma non già perchè si sospenda la legge che si

è discussa sino a questo momento con perfetta concordia di intendimenti.

Si diceva dal signor Ministro della Guerra, che queste spese si reputano necessarie, che indispensabili del pari sono tutti i provvedimenti per l'esercito, i quali metteranno l'Italia in condizione di potersi difendere ove ne sorga il bisogno.

Ieri nella discussione generale si manifestarono diverse opinioni e varii timori. Si è detto, che bisogna spendere, ma che bisogna prima avere i denari, e tutto questo lo comprendo: si faccia pure come quelle provvide famiglie che non spendono se non quello che hanno; ma anche le famiglie private, quando urge il bisogno e vi è la necessità di ricorrere a mezzi straordinari, e colla fame non si transige, cercano tutti i mezzi possibili per poter provvedere a ciò che si crede indispensabile. Ora quando si presenta una legge per la difesa dello Stato, che è riconosciuta necessaria, non credo che sia il caso di prostrarre il termine in cui debba esser messa in vigore; si pensi piuttosto ai mezzi che occorrono, e vi si provveda. Si dice, che questa legge potrà andare in vigore quando si provvederà per lo stesso oggetto per gli impiegati civili. Ma l'adozione di questa legge non toglie che si possa provvedere quando che sia per gli impiegati civili. A me pare che una volta che si è fatta una promessa ad una classe si benemerita, qual è l'esercito che rese tanti servizi al paese, mi pare dico che l'adempimento di questa promessa non debba rimanere indeterminato. È chiaro, che come per l'esercito bisogna provvedere per la classe degl' impiegati civili, ma sarà il caso di provvedere a ciò, a suo tempo, senza che si sospenda per questa ragione l'applicazione di questa legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ben vede il Senato come sia difficile resistere alle spese. È sempre così, tutti i giorni io assisto a scene di tal genere. Il resistere alle spese, è una difficoltà superiore a quanto possa un uomo escogitare. Si dice sempre essere la spesa di suprema necessità, che bisogna assolutamente farla, or per un motivo, or per un altro. Quanto all'entrata, dicesi sempre, come diceva l'onorevole Senatore Errante, ci si provvederà poi.

Ed è precisamente facendo in questo modo che siamo entrati in una via che or ci presenta serie difficoltà e dalla quale, se non recediamo, saremo tratti, a mio credere, alla completa rovina. Imperocchè, o Signori, non bisogna dimenticare le conseguenze del dissesto finanziario. Quanti Governi e ordinamenti speciali non si sono scossi e scomposti, sol perchè non si fece attenzione all'equilibrio finanziario?

Io, come pure il mio Collega il Ministro della Guerra, ci penetriamo di tutte le considerazioni che sono state fatte in quest'aula; ma pure dobbiamo ricordare qual fosse la condizione delle cose.

Noi avevamo portato dinanzi al Parlamento provvedimenti di spese e provvedimenti d'entrata. I primi, quelli di spesa, sono andati di galoppo, ed ora sono davanti a voi. I secondi, i provvedimenti d'entrata, si sono mossi di ben poco, anzi di pochissimo.

In presenza di ciò, è indispensabile che noi torniamo sulla nostra proposta e che domandiamo che le spese siano connesse colle entrate. Se facessimo diversamente, la nostra condotta non sarebbe logica.

L'onorevole Senatore Errante, ed altri prima di lui dicevano: ma cosa è una legge *sub conditione*? Una legge che non si sa quando dovrà andare in vigore?

Osservo anzi tutto, che noi abbiamo parecchi antecedenti di questo genere. Citerò per esempio la legge d'imposta fondiaria, la quale non doveva andar in vigore, che contemporaneamente a quella della tassa di ricchezza mobile. Potrei citare altre disposizioni che pure non avevano un nesso così stretto, come sarebbe quello che deve correre fra la spesa e l'entrata.

Ma indipendentemente da ciò, credete voi che deliberando le spese senza la certezza delle entrate corrispondenti, si faccia opera savia, opera degna di seri legislatori?

Se i provvedimenti, che noi abbiamo presentato, fossero stati approvati tutti, essi avrebbero bastato a far fronte a queste ed altre spese. Ma i provvedimenti che si riferiscono all'entrata, non sono ancora stati approvati. Ora se si riconosce l'opportunità, e dirò anzi la necessità di eccedere il limite delle spese, noi non ci opponiamo; domandiamo bensì di connettere le variazioni della spesa, con quelle dell'entrata.

Io mi rendo conto di quell'effetto morale meno buono, di cui parlava l'onorevole Senatore Errante, quando la legge avesse un carattere sospensivo indeterminato. Ma prima di tutto analizziamo bene questo carattere sospensivo, perchè mi pare che si diede a ciò una portata più grave di quella che abbia.

La proposta del Ministero consiste nello stabilire all'art. 8, che la legge non venga attuata se non quando sieno stanziati in bilancio le somme occorrenti e che la data dell'attuazione sia stabilita con Decreto Reale.

Questa proposta parve agli occhi di taluno che avesse due propositi, l'uno di vincolare la legge ai provvedimenti dei bilanci; l'altro di riservare al Governo la facoltà di dilazionarne indefinitamente l'attuazione.

Ora, noi dobbiamo dire le ragioni della seconda parte della proposta.

Una volta determinato il bilancio, questo è promulgato con una legge la quale porta una certa data. Questa data come si stabilisce, come si annuncia per gli effetti dell'aumento di spesa che si vuole ora sancire? Con una circolare forse?

L'onorevole Senatore Errante converrà con noi che nessun provvedimento può improvvisamente attuarsi; che occorre qualche tempo per preparare ogni cosa, e che certi provvedimenti per ragioni di contabilità, per necessità, direi, amministrative, non possono esser mandati ad effetto se non al principio del mese. Questa e non altra è stata la ragione per la quale noi abbiamo proposto la formola del Decreto Reale. Se però si trova un'altra formola che provveda a questa necessità amministrativa e che tolga quella specie di sospetto, che potrebbe concepire chi nella formola del Decreto Reale vedesse un proposito di rinvio dell'aumento di spesa alle calende greche, noi l'accetteremo di buon grado.

Ad ogni modo io convengo, che un sentimento morale di rinascimento debba sorgere vedendo rinviato ad epoca più lontana, fosse anche di qualche mese soltanto, il beneficio che si aspettava da questa legge. Non spetta certamente a me, il parlare del patriottismo dell'esercito. Mi sia però lecito rammentare che egli fu sempre pronto ad accogliere l'appello che in tutte le circostanze gli è stato fatto per il paese.

Del resto qualunque persona ragionevole non

può non rendersi conto della situazione in cui è l'amministrazione, nell'ammettere una spesa solo quando vi sieno i mezzi per provvedervi. Ma quando questi mezzi mancano?

Sarebbe per verità a desiderarsi che tutto potesse andare fin d'ora con quell'armonia di cui ieri faceva cenno l'onorevole Senatore Audinot. Ma poichè ciò non è possibile, evidentemente non rimane altro sistema che quello di ricorrere al ripiego da noi proposto, e del quale abbiamo avuto altre volte esempi anche per argomenti meno connessi fra loro.

Del resto, vi è un'opinione pubblica pronunciata per aumentare gli assegni in favore degli ufficiali dell'esercito e degli impiegati civili; e quest'opinione vi deve essere, giacchè si ha realmente in tutte le cose un tal rincaro di prezzo che non può non aggravare moltissimo la condizione già poco lieta dei nostri pubblici funzionarii. Ora permettete, o Signori, che il Ministro delle Finanze, invochi a sua volta l'argomento, che se si vogliono sostenere queste maggiori spese bisogna pur provvedere alle entrate corrispondenti. Imperocchè se si lasciano andar le spese di galoppo, e si aspetta a provvedere alle entrate quando già più nessuno si ricorda delle spese fatte, allora cominciano le lagnanze a farsi sentire, onde io credo cosa ragionevole e savia il pensare per tempo alle conseguenze delle spese.

Rivolgendomi ora alla Commissione la pregherei a considerare che il meglio è sempre stato nemico del bene e che soprattutto nei governi costituzionali si vive di transazioni, giacchè è impossibile che 500 Deputati, 300 Senatori, 9 Ministri e la Corona, si trovino sempre in perfetta consonanza nel modo di pensare. Per ottenere ciò bisognerebbe ricorrere al dispotismo.

Ora vi ha egli tal divergenza tra noi e la Commissione, perchè questa alberghi nel suo cuore dei propositi, così feroci come quelli che ha manifestati? Come? Voterebbe essa contro la legge se si accetta la proposta fatta dal mio Collega della Guerra? Ma in che consiste adunque questa proposta?

Noi domandiamo in sostanza al Senato da una parte l'approvazione della legge e dall'altra di poter far tutt'opera, perchè si abbiano i mezzi maggiori che sono necessari alla sua attuazione. Domandiamo puramente e semplicemente che l'attuazione di questa legge sia

subordinata all'iscrizione nel bilancio della somma che la legge stessa rende necessaria.

Eh via! Mi pare che non ci sia poi tanta divergenza, perchè la Commissione debba risolversi a dare il suffragio contrario al progetto di legge.

Vuolsi poi considerare le difficoltà che vi sono per condurre a termine le leggi. Si presenta un progetto, il quale dev'essere studiato da una Commissione, poi discusso e votato in uno dei rami del Parlamento. Si deve poscia ripetere la stessa cosa nell'altro ramo, il quale può introdurci delle variazioni, e quindi aumentare gli indugi.

Ora, questo progetto di legge è stato presentato un anno e mezzo fa: avrebbe il suffragio dei due rami del Parlamento. Dovrebbe è vero tornare alla Camera per qualche leggera variazione; ma ad ogni modo sarebbe prossimo a diventar legge. Come, si potrebbe ora venire ad una conclusione di questa natura, cioè di respingere il progetto?

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Non è per divergenza, ma per la natura delle cose.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io prego la Commissione a riflettere un momento, se per una divergenza di questa natura, sia il caso di una dichiarazione di guerra come quella che ha fatto il Relatore alla legge.

Coloro i quali hanno tanta inquietudine per l'articolo proposto dal mio collega il Ministro della Guerra, si rasserenino pure. Non dubitino che queste spese verranno a suo tempo in Bilancio e chi sa che vadano ancora in vigore per il 1° di gennaio 1874.

Io ho sempre veduto che i provvedimenti di spese ricevono appoggio da tutte le parti, perchè interessano delle categorie di persone, e delle località, e perchè nessuno o quasi, vuol pigliarsi l'odiosità di combatterli.

Sembrami quindi che la proposta del Ministero non dovrebbe avere tanto caldi oppositori, e spero che il Senato, che ha il supremo mandato di combinare con la sua alta autorità ogni cosa nel pubblico interesse, non vorrà certamente respingerla.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze, mi dispensano dall'abusare del tempo del Senato. Io chiesi la parola dopo l'onorevole Relatore della

Commissione e l'onorevole Errante, per aggiungere alle cose così ben dette da essi, una osservazione piuttosto sulla forma che sulla sostanza dell'emendamento, che il Ministero propone ora all'articolo ottavo del suo stesso progetto, accettato in questa parte dalla Commissione.

Se ben ricordo, una questione simile a quella che ora si è sollevata in questo recinto, fu discussa altre volte, ed in questi termini: Si può far dipendere la obbligatorietà di una legge, già promulgata, da una condizione eventuale, il cui adempimento non è in piena facoltà nè del Parlamento, nè del potere esecutivo? Si badi bene che si suppone la legge già promulgata, perchè se la sospensione fosse anteriore alla promulgazione, siamo d'accordo che la questione non potrebbe sorgere.

Io so che le facoltà del Parlamento sono immense; e so ancora che se il Parlamento può accordare pieni poteri al Ministero, deve poterli accordare ancora il potere di stabilire esso stesso il tempo della esecuzione della legge promulgata. Ma questo sta bene quando si abbia almeno la responsabilità del Ministero a garanzia della esecuzione della legge, e che questa esecuzione non sia abbandonata all'evento di condizioni, che non dipendono neppure dalla volontà del Ministero.

In ogni modo, siccome il Ministero è disposto a variare la forma dell'emendamento, onde sia concepita in termini che rendano certa la esecuzione della legge, a me pare che il partito migliore sia che Ministero e Commissione si mettano d'accordo allo scopo di evitare una questione assai grave, che potrebbe far perdere molto tempo con pregiudizio di una legge, che Ministero e Commissione desiderano sia, senza ulteriori lungaggini, votata.

Mi permetto pertanto di pregare il Senato a voler consentire che sia al Ministero e alla Commissione accordato il tempo necessario per lo scopo indicato.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Prima di rispondere sulla questione proposta dall'onorevole Senatore Borgatti farò una osservazione.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze dice sempre:

Quando si tratta di spese tutti sono proclivi

a farle, quando si tratta di imposte non si vogliono pagare.

Qui debbo osservare che non è il Senato che propose questa legge, la legge la propose il Ministero, cioè il Ministro della Guerra, ed esso facendo parte del Ministero, doveva necessariamente essere di accordo con il Ministro delle Finanze. Se oggi sono avvenuti dei cambiamenti, non siamo noi che li abbiamo fatti. Noi non abbiamo detto altro se non che: se questa legge può andare in esecuzione in un tempo determinato, sì; se il tempo deve essere indeterminato, allora non è il caso di votarla; è il caso di sospenderla per ripigliarla in tempo opportuno. Questo ha detto la Commissione, ma non ha voluto la votazione di questa legge necessariamente al primo gennaio, niente affatto. Se non credete di votarla per un'epoca determinata, questa legge si rimandi ad una epoca in cui si possa ciò fare, ed allora si farà con cognizione di causa. Perchè potrà avvenire, che quando sarà il momento di metterla in esecuzione la posizione finanziaria sia molto diversa dalla preveduta; come ne fornisce un esempio il caso stesso della presente legge, la quale fu proposta, credendo vi fossero i fondi, ed oggi dopo un anno e mezzo non ci sono più. Questa legge è incompiuta, inadeguata allo scopo; ve lo dicono le osservazioni esposte nella Relazione della Commissione accettata dall'onorevole Ministro della Guerra; e se si accetta è perchè la impone la necessità di non oltrepassare (negli aumenti di spesa che produrrà) una cifra determinata *attuale*.

Se questo fondamento della legge manca, essa non ha più ragione di essere: non so perchè si farebbe una legge basata su di un dato, che al momento che andrà in esecuzione potrà essere molto diverso. Se verrà un momento in cui si potranno spendere per esempio due milioni e non tre la legge non potrebbe essere eseguita, eppure qualche miglioramento potrebbe farsi; se si potrà spendere più di tre o quattro milioni, perchè vorremo oggi fare una legge che c'impedirà di far meglio? Se allora si cercherà modificarla prima di porla in esecuzione, cosa abbiamo fatto oggi? Niente.

Dunque la questione di fatto è che la Commissione ha detto che: o la legge può andare in esecuzione in un'epoca determinata, ed allora si prescrive: o no, ed allora si sospenda. Non ha detto sospendiamo a qualunque costo la legge.

Il Ministro delle Finanze ha creduto che decisamente diversamente; ciò non è vero.

Quanto a quello che diceva l'onorevole Senatore Borgatti, se si trova una formola la quale salvi le convenienze, certamente la Commissione non sarà ostinata a non volerla approvare; credo però che questo sarà difficile. Se si trova però, ripeto, si proponga pure, e se per questo motivo si stima opportuno di rimandare l'articolo all'esame dei Ministri della Guerra, delle Finanze e della Commissione, la Commissione è dispostissima ad aderirvi.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha tutte le ragioni allorchè dice: vorrei che quando si debbono votare nuove imposte, ci fosse la stessa correntezza che ci è quando si tratta di votar nuove spese, e questo è giustissimo, tutte le volte che le proposte di nuove spese, lo fossero per iniziativa del Parlamento; ma quando le proposte vengono dal Ministero, allora vuol dire che desso si è resa ragione della necessità di queste nuove spese e del modo di provvedervi.

In quanto a me personalmente dichiaro, che tutte le volte che si tratta di votare spese che reputerò indispensabili le voterò sempre, perchè stimo che val meglio votare a tempo opportuno una spesa indispensabile, anzichè poi avere il danno quando non ci è più rimedio; per cui, da questo lato, io lodo altamente l'opinione dell'onorevole Ministro delle Finanze, che tutte le volte in cui si tratti di spese indispensabili si debbano votare le imposte indispensabili corrispondenti.

In quanto alla questione, direi quasi *costituzionale*, con cui si vorrebbe che una legge debba dipendere da una condizione che può e non può verificarsi, di guisa che la legge può diventar legge o restare semplice progetto e discussione puramente accademica, in ciò io dissento interamente dall'onorevole signor Ministro.

Quando si tratta di condizione che può o non può avverarsi, è impossibile la promulgazione della legge, ed io credo che non siasi mai fatta una legge in questi termini, dipendente da una condizione soltanto possibile ad avverarsi.

Nel modo poi in cui viene proposto l'emendamento dal Ministro della Guerra, la cosa dipende da due condizioni; l'una, che si debba iscrivere nel bilancio la spesa occorrente: ma

ce n'è un'altra più sostanziale, che la legge andrà in vigore se e quando saranno votate le imposte corrispondenti; ma il proporre e votare le imposte corrispondenti alle spese, non dipende solo dalla volontà del Ministro della Guerra, ma dalla volontà del Ministro delle Finanze e da quella del Parlamento: si fa dunque qui una legge la quale dipende da due condizioni; una di prerogativa del Ministro, il quale deve iscrivere nel bilancio, l'altra, che dipenderà da criterii indipendenti, anche dalla volontà del Ministero.

Non mi pare, nè credo che siasi mai proposto progetto di legge in siffatta guisa. Si può mettere un termine più o meno lungo, e questo dipende dal Ministero, il quale se crede che le leggi d'imposta non si potranno discutere dentro il 1873, e allora scelga un termine più lungo, e dica che la legge avrà vigore per esempio alla metà del 1874, oppure al 1° gennaio 1875. Questa è questione interamente prudenziale e quindi noi possiamo rimettercene alla previdenza del Ministero. Ma che da noi si votasse ora una legge la quale non sappiamo se e quando potrà esser legge, ciò non si può nè si deve ammettere.

Si stabilisca dunque un termine più lungo per questa legge; e per tutte le altre che si vogliano far dipendere da questa condizione, il Ministro le presenti quando avrà i fondi necessari, e così andremo perfettamente d'accordo. Ma replico, che la difficoltà è insormontabile. Cerchiamo un modo di conciliazione: si prefigga un termine più lungo, ma determinato, e così avremo una legge che sarà legge, altrimenti avremo un semplice progetto di legge, che non si può votare con decoro del Senato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. A me pare che sia inutile di discutere ancora sull'emendamento proposto dall'onorevole Ministro della Guerra. L'ho detto e lo ripeto: la difficoltà consiste nel trovare una forma che renda sicura la esecuzione della legge: fissando una data certa, non v'ha dubbio che la questione sarebbe risolta. Ma anche senza fissare una data, si può egualmente avere la certezza della esecuzione della legge. Si lasci adunque al Ministero e alla Commissione il tempo per istudiare la nuova forma, che non può e non dev'essere improvvisata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò poche parole per togliere l'impressione che potrebbe avere ricevuto il Senato dalle osservazioni fatte da diversi onorevoli Senatori, intorno alla novità della forma.

Qui su due piedi non ho ancora trovato molto, ma credo che potrei citare più dozzine di leggi, colle quali è stata data la facoltà di cui si discute, al potere esecutivo.

Per esempio la legge del 23 dicembre 1869, che proroga il nuovo ordinamento di contabilità dice: *Durante l'anno 1870 verranno posti in vigore*, mediante decreti Reali, tutte quelle parti della legge la cui attuazione di mano in mano, si rendesse possibile.

Nella legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico trovo: « Con Decreto Reale sarà determinata l'epoca in cui andrà in vigore la presente legge. »

La legge sulla tassa di Registro e Bollo, ed in questa materia che è abbastanza importante sotto il punto di vista legislativo, i Parlamenti non sogliono largheggiare di facoltà al potere esecutivo, dice: « È data la facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale l'epoca in cui questa legge andrà in esecuzione. »

Se dunque coll'articolo che stiamo discutendo fosse stabilito, che con Decreto Reale sarà determinata l'epoca in cui la legge andrà in vigore, non si farebbe che seguire un sistema già adottato per parecchie dozzine di altre leggi, più gravi e più serie.

Io devo confessare che una formola di questo genere, fu la prima che venne in mente al mio Collega della Guerra ed a me, perchè è una formola, la quale avrebbe il vantaggio della semplicità. Ma non la proponemmo temendo che ci si domandasse poi con quale criterio vorremmo valerci di questa facoltà. Del resto, c'è anche un'altra questione da tenersi presente. Il Ministero secondo l'attuale ordinamento di contabilità, non può ordinare delle spese portate per legge, per le quali non ci fossero fondi in bilancio o non ci fosse l'equivalente nei fondi di riserva.

Poniamo per esempio che questa legge dovesse andare in vigore il primo d'agosto. Ebbene, se nel bilancio non ci sono i fondi relativi, io non so cosa decreterebbe il Ministro

della Guerra; ma per parte mia non pagherei; questo è certo.

Quindi se la Commissione crede che la cosa si debba studiare di concerto col Ministero, per parte nostra non abbiamo difficoltà ad acconsentire. A noi quello che preme è la sostanza, quanto alla questione di forma siamo disposti a intenderci. Se però ci fosse divergenza nella sostanza, il rinvio alla Commissione sarebbe inutile, perchè quando ci trovassimo di fronte ad opinione contraria, probabilmente torneremo in Senato a ripetere la questione che ora facciamo. Ad ogni modo se il Senato vuol fare il rinvio per vedere se si riesce ad intenderci noi lo accettiamo di buon grado.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io volevo fare solamente due avvertenze.

Il Ministero ha il diritto di trattenere qualunque progetto di spesa la quale sia superiore all'entrata; ma quando propone una legge, mi pare che la esecuzione debba essere definitiva e non possa restare eventuale. Altrimenti si potrebbero fare ora delle leggi in attesa di quando cesserà il corso forzoso, di quando si arriverà al pareggio. Tutti desideriamo questi eventi, ma quando vi si giungerà?

Votare una legge allorchè mancano i mezzi per attuarla, equivale a far nulla, perchè tanto è sospendere una legge, quanto è sospendere la sua attuazione.

Io lodo il proponimento posto in campo dalla Commissione, e non rifiutato dal Signor Ministro delle Finanze, di trovarsi a conferenza; perchè credo che la buona volontà di togliere di mezzo quest' inciampo, sarà superata con facilità e con qualche larghezza di frase.

Ma, Signori, se talora fu detto: « sarà con Decreto Reale determinata l'epoca dell'esecuzione di quella legge », si è egli forse imposto un'effetto sospensivo? Niente affatto. È una modalità di tempo, è una necessità cronologica, che certe cose si permettano per arrivare alla definitiva applicazione della legge.

Quando si trattava della legge sulla contabilità, per applicarla bisognò di mano in mano preparare tutte quelle carte, registri ecc. che erano necessari. Quando poi si riformava la tassa di registro, mi ricordo che dovetti intervenire a 68 conferenze colla relativa Commissione e bisognò davvero lasciare una certa

latitudine al potere esecutivo per l'esecuzione della legge. Conveniva che esso facesse istruzioni nuove e nuovi registri. Capisco che l'esecuzione di una legge non può sempre avere un giorno fisso. Ma che si arrivi a dire che sarà messa in vigore la legge, quando le finanze lo permetteranno, in verità mi pare fuori d'ogni misura. E forse sarebbe meglio dire, che se ne parlerà altra volta, quando le finanze saranno in grado di fornire i mezzi di applicarla.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Errante.

Senatore **ERRANTE.** Dopo la dichiarazione fatta dalla Commissione, non avrei altro a dire.

**PRESIDENTE.** Dunque do la parola al Senatore Guicciardi.

Senatore **GUICCIARDI.** Volevo soltanto far osservare, che i decreti citati dall'onorevole Sella non possono essere adottati ad esempio come precedente, perchè si riferiscono a casi non identici. Coi decreti citati si dà facoltà al Ministero di applicare leggi sancite dal Parlamento, lasciandogli latitudine di tempo per l'applicazione, onde meglio regolarla. Ma la facoltà data sottintende un obbligo morale nel Ministero di applicare la legge nel minor tempo possibile. Nel caso attuale invece il decreto che darebbe facoltà al Governo di promulgare la legge è subordinata ad un fatto che nemmeno dipende dal volere del Ministro, la votazione dei fondi per parte del Parlamento. Quindi la condizione sospensiva che include, potrebbe rimandare a tempo indefinito tale applicazione della legge.

**PRESIDENTE.** Dunque, se il Ministro consente si farà il rinvio dell'art. 8 alla Commissione.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA GUERRA.** Dichiaro che anche per parte mia trovo convenientissimo che questo articolo sia rinviato alla Commissione.

Poichè ho la parola, darò una breve risposta all'onorevole Mezzacapo, il quale è ritornato due volte su di una questione pregiudiziale.

Egli ha detto che i Ministri della Guerra e delle Finanze fossero o no d'accordo, gli è un fatto che i fondi una volta ci erano ed ora non ci sono più.

Per quanto è stato ripetuto qui in Senato e nell'altro ramo del Parlamento trattasi qui di una questione assai chiara e molto semplice.

Discutendosi alla Camera sui bisogni militari del paese, si è detto: noi abbiamo bisogno di un bilancio ordinario di 165 milioni, cioè accresciuto di 15 milioni quello che ora è in vigore. Questo aumento di 15 milioni proviene in parte dall'aumento di stipendio portato da questa legge.

Ora, noi abbiamo dichiarato che non potevamo accettare questo accrescimento di spesa di 15 milioni che pure è giudicato indispensabile senza un aumento corrispondente di entrata.

Se si potevano avere questi corrispondenti aumenti nel bilancio dello Stato, bene; in caso diverso io avrei lasciato ad altri reggere il portafoglio della Guerra. Ciò l'ho detto più volte ed ugual cosa ha ripetuto il Ministro delle Finanze. La questione era dunque chiaramente posta. Per raggiungere la necessaria stabilità nel bilancio della Guerra, in 165 milioni, cioè per assicurare una tal somma non per alcuni anni soltanto, è assolutamente indispensabile che le entrate dello Stato siano accresciute di quanto importa l'aumento richiesto, senza di che si correrebbe il rischio di fabbricare sulla rena, ciò che nè io nè voi possiamo ammettere, poichè sarebbe la rovina dell'esercito il dover più tardi ricorrere a nuove riduzioni. Il mio collega Ministro delle Finanze è in ciò pienamente d'accordo con me. E se questi aumenti nell'entrata e nelle spese della Guerra non ci sono entrambi consentiti, tanto io quanto il Ministro delle Finanze non rimarremo a questo posto. Ed in questa questione posso ben affermare essere consenziente l'intero Gabinetto.

Senatore **CASATI.** L. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **CASATI L.** Ho domandato la parola per fare un'osservazione all'onorevole Ministro della Guerra e per spiegare al medesimo in modo chiaro quale fu il pensiero della Commissione nel non accettare questo articolo da lui presentato d'accordo coll'onorevole Ministro delle Finanze. Questo progetto di legge fu da lui presentato non ora; ma lo fu nel gennaio dello scorso anno e allora ne domandò l'urgenza all'altro ramo del Parlamento. Dopochè questo progetto di legge fu approvato dalla Camera dei Deputati, il Ministro lo portò al Senato e ne domandò qui pure l'urgenza. Era dunque evidente che la legge si riteneva urgente e che si credeva di avere fin dall'anno scorso i mezzi necessari ad applicarla.

Ecco la ragione per cui la Commissione non può accettare un articolo che sia definitivamente sospensivo.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho domandata ancora la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Senatore Casati.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Ministro che se si vuole continuare la discussione era inutile allora chiedere la sospensione e il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Le cose dette dall'onorevole Senatore Casati hanno un carattere piuttosto di interpellanza o di interrogazione alle quali il Ministro deve rispondere anche perchè queste cose hanno un'importanza grandissima e forse sono ancora più gravi della stessa legge.

Dirò anzitutto che questo progetto di legge fu presentato in seguito ad invito della Camera dei Deputati, fatto con un suo ordine del giorno, e non per iniziativa del Ministero. Aggiungasi che questi aumenti di stipendio furono da quel ramo del Parlamento elevati a misura superiore a quella proposta dal Ministero; da quell'epoca poi anche le condizioni finanziarie del paese sono di gran lunga mutate, e quindi sono mutate anche quelle del Ministero della Guerra.

Il rincaro dei viveri e l'aumentato aggio dell'oro hanno messo il Ministero della Guerra in una posizione grave assai pel suo bilancio, col quale se prima si poteva sperare di far fronte a quest'aumento di spesa (che nel progetto ministeriale si riduceva a due milioni o due milioni e mezzo) mediante un po' di economie, ora sono le cose talmente mutate, che, in luogo di fare delle economie, sarà molto se si potrà far fronte a tutte le spese, che pel solo rincaro del grano, del carbone, del ferro ecc. sono aumentate di più del 15 per cento.

Ora, pare a me che la questione sia stata posta nettamente: noi abbiamo detto: tra questi aumenti di spesa derivanti dalle presenti condizioni economiche del paese e l'aumento per gli assegni, ci occorrono 15 milioni in più di bilancio ordinario, e questi 15 milioni noi li reputiamo indispensabili per mantenere l'esercito su di un piede conveniente. Da una parte proponemmo quindi questa maggiore spesa, e contemporaneamente proponemmo un aumento di entrata, ed è naturale che ora da noi si voglia una

cosa e l'altra ad un tempo, e che l'una non si possa accettare senza l'altra.

Quanto all'urgenza chiesta al Senato, è da notare che questa legge da più di 18 mesi si trova sottoposta alle deliberazioni del Parlamento; è stata già votata dalla Camera dei Deputati, ed ora si sa che presto dovrà finire la sessione, e se non la si discute prontamente, bisognerà rimandarla all'anno venturo, e dovrà allora forse stare altri 18 mesi avanti di venire approvata. Quindi è naturale, che quand'anche si fosse persuasi che questa legge non sarà forse applicata che fra un anno, nell'interesse dell'Amministrazione si sia cercato che venga votata in questa sessione, e dopo che ha già avuto luogo su di essa un'ampia discussione nella Camera dei Deputati. Questa è la ragione per la quale ho domandato l'urgenza.

Quanto poi all'osservazione che mi vien fatta che 18 mesi fa credevamo di avere i fondi ed ora non li abbiamo più, ripeterò quel che già dissi, cioè che le condizioni di 18 mesi fa erano molto, ma molto diverse da quel che siano oggi.

PRESIDENTE. Poichè viene rinviato alla Commissione l'art. 8, ultimo del presente progetto, seguendo l'ordine del giorno viene ora in discussione la legge sull'avanzamento nell'esercito. L'onorevole Ministro accetta la discussione sul progetto della Commissione?

MINISTRO DELLA GUERRA. Con questo progetto di legge per modificazioni a quella sull'avanzamento nell'esercito, il Ministero si era proposto tre scopi diversi. La legge attuale stabilisce che non può diventar caporale il soldato che non abbia un anno di servizio . . .

*Voci.* A domani! a domani!

PRESIDENTE. Permetta. Parmi che il Senato voglia rimandare a lunedì la discussione di questo progetto di legge.

Io pregherei quindi il Senato a stabilire il suo ordine del giorno. Abbiamo da compiere la discussione delle leggi militari; è stata distribuita la Relazione sulla legge riguardante le Corporazioni Religiose; c'è un'altra Relazione che sarà distribuita questa sera, per la quale il Ministro dell'Interno fa sollecitazioni, e che riguarda il progetto di legge sul personale per la custodia delle carceri. Questo è un progetto che forse non darà luogo a discussione, perchè l'Ufficio Centrale propone di

accettarlo tale quale lo ha approvato la Camera dei Deputati.

Perciò, se il Senato non ha nulla in contrario, crederei di disporre per la tornata di lunedì alle ore 2 l'ordine del giorno nel modo seguente:

Compimento della discussione delle leggi mi-

litari; progetto di legge pel riordinamento del personale addetto alla custodia delle carceri, ed immediatamente dopo quello sulle Corporazioni religiose.

Domani vi sarà Comitato segreto per la discussione del bilancio interno.

La seduta è sciolta (ore 6).

CXXXVI.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Messaggio del Presidente della Camera Elettiva* — *Seguito della discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli uffiziali della truppa ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra* — *Proposta di aggiunta della Commissione allo specchio numero 18, approvata* — *Approvazione dello specchio N. 18* — *Considerazioni del Senatore Durando (della Commissione) e proposta sull'articolo 8 accettata dal Ministro della Guerra* — *Dichiarazioni del Ministro* — *Approvazione dell'art. 8 ed ultimo del progetto* — *Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1853, sull'avanzamento dell'esercito* — *Schiarimenti e raccomandazioni del Senatore Mezzacapo, Relatore* — *Risposta del Ministro* — *Suggerimenti del Senatore Menabrea* — *Approvazione dell'articolo unico del progetto ministeriale* — *Discussione del progetto di legge per riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena* — *Approvazione degli articoli dall' 1 al 4 inclusivo* — *Avvertenza del Senatore Trombetta sull'articolo 5* — *Schiarimenti del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione degli articoli 5 e 6, ultimo del progetto* — *Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi* — *Discussione del progetto di legge per la estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici* — *Raccomandazioni del Senatore Mamiani, Relatore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Dubbi e chiarimenti chiesti dal Senatore Ferraris all'articolo 2, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Mauri* — *Replica del Senatore Ferraris e controreplica del Ministro* — *Approvazione dell'art. 2* — *Istanza del Senatore Panattoni al Ministro sull'articolo 3, cui risponde il Ministro* — *Approvazione degli articoli dal 4 al 9 inclusivo* — *Presentazione di 3 progetti di legge di cui è accordata l'urgenza* — *Risultato dello squittinio sopra le ultime quattro leggi discusse.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo: i Senatori Arese, Musio e Di Castagnetto di un mese per motivi di salute, il Senatore Gallotti di 15 giorni per affari privati, e il Senatore Bellavitis di 15 giorni per ragioni d'ufficio, che viene loro dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Si darà lettura di un Messaggio

del Presidente della Camera elettiva, col quale viene trasmesso alla Presidenza il progetto di legge per la facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei Comuni contermini.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

« Roma, 14 giugno 1873.

» Il sottoscritto pregiasi trasmettere a V.E. l'unito progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati, e da questa approvato nella seduta di oggi con preghiera di comunicarlo al Senato del Regno, da Lei sì degnamente presieduto.

*Il Presidente della Camera*  
G. BIANCHIERI. »

A. S. E. *il Presidente del Senato.*

**Seguito della discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sugli stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa, ed agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Nella seduta precedente restò sospeso lo specchio N. 18.

Prego gli onorevoli componenti la Commissione a prendere il loro posto, e l'onorevole Relatore a riferire sulle disposizioni prese intorno al detto specchio.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. L'onorevole Ministro della Guerra, questa mattina, nella riunione della Commissione, ha proposto, a riguardo della preghiera fatta nella seduta di sabato dall'onorevole Senatore Trombetta, di aggiungere, come annotazione allo specchio numero 18, la seguente disposizione:

« All' ufficiale istruttore compete un soprassoldo fisso annuo di Lire 600.

» Compete un soprassoldo fisso annuo di lire 300 tanto all'ufficiale sostituto istruttore, quanto all'ufficiale appartenente ad un corpo dell'esercito che sia incaricato, con Regio Decreto, col titolo di sostituto istruttore aggiunto di supplire all'occorrenza l'ufficiale istruttore.»

Debbo dichiarare che la Commissione ha di buon grado accettata questa aggiunta fatta dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura della proposta fatta dall'onorevole signor Ministro e accettata dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Non avendo fatto una formale proposta, ma solo una preghiera, io accetto con riconoscenza l'aggiunta che propone l'onorevole Ministro della Guerra, per quanto debba dichiarare che maggiori erano le mie speranze.

PRESIDENTE. Essendo rimasto sospeso lo specchio, lo metterò ai voti insieme all'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, ed accettata dalla Commissione. Ne darò lettura.

**N. 18.**  
Specchio degli assegnamenti stabiliti per il personale del tribunale supremo di guerra e dei tribunali militari.

GRADI OD IMPIEGHI	Stipendio annuo	Assegnamenti del grado nella fanteria
Avvocato generale . . . . .	12000	
Sostituto avvocato generale . . . . .	8000	
{ di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	7000	
{ di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	6000	
Avvocato fiscale . . . . .	5000	
{ di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4000	
{ di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3500	
{ di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	3000	
Sostituto avvocato fiscale . . . . .	2500	
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori . . . . .		
{ di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4500	
{ di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	4000	
{ di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3500	
{ di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	3000	
{ di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	2500	
Segretari principali . . . . .	2000	
Segretari . . . . .	1500	
Sostituti segretari . . . . .		
Sostituti segretari aggiunti . . . . .		

Ora rileggo l'aggiunta:

(Vedi sopra.)

Chi approva lo specchio numero 18 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora in discussione l'articolo 8 che fu pure rimandato alla Commissione.

Senatore DURANDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Presidente della Commissione.

Senatore DURANDO. Ricorderò al Senato quali furono i motivi che lo indussero ieri l'altro a deferire nuovamente all'esame della Commissione l'art. 8, il quale determinava che l'esecuzione e di questa legge venisse fissata al 1. gennaio 1874.

Però gli onorevoli Ministri delle Finanze e della Guerra si opposero, proponendo una formola, la quale lasciava indeterminato il tempo in cui questa legge dovesse andare in vigore.

La Commissione non potè accettare questa formola, e, come ricorda il Senato, questa opinione fu validamente appoggiata da valenti oratori.

In questa discrepanza di opinioni, il Senato credette di deferire la questione nuovamente alla Commissione, affinché, conferendo coll'onorevole signor Ministro della Guerra, si potesse venire all'appianamento di questa vertenza.

Varie soluzioni si presentavano: si poteva anche sopprimere l'articolo: si poteva differire l'esecuzione della legge al primo luglio del 1874; la si poteva protrarre fino al 1° gennaio del 1875. Anzi, a questa opinione pareva anche accedere l'onorevole Ministro della Guerra. Tuttavia, esaminando meglio la questione, parve che ciascuna di tali soluzioni portasse seco gravi inconvenienti. Senonchè, considerata la cosa sotto i diversi aspetti, la Commissione avvertì che l'onorevole Ministro delle Finanze faceva notare nella precedente tornata, che l'esecuzione di questa legge, più o meno immediata, dipendeva specialmente dal fatto che attualmente pende nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge finanziario, mercè del quale, quando venisse approvato, i mezzi di sopperire alle spese sarebbero trovati.

Questo era il punto su cui si appoggiavano gli onorevoli Ministri delle Finanze e della Guerra. Allora la Commissione, ponderando questo fatto, venne nella persuasione che sarebbe molto più naturale che si desse campo

all'altro ramo del Parlamento di discutere, respingendo o votando la proposta di questo nuovo accrescimento di spese.

Per tal guisa il Senato, con maggiore cognizione di causa avrebbe potuto anch'egli lasciare la data presente, od accettare quell'altra qualunque che venisse proposta; prendere insomma quella deliberazione che avrebbe creduto più conveniente.

L'onorevole Ministro della Guerra per altra parte si è riservato il diritto di fare all'altro ramo del Parlamento quelle proposte di varianti che avrebbe credute utili, sia di mantenere l'antica data o di adottarne una nuova, od anche di ammettere la formola di un differimento direi quasi indefinito.

La Commissione adunque, d'accordo coll'onorevole Ministro della Guerra, vi proporrebbe di votare l'articolo 8 qual è attualmente proposto. Siccome noi abbiamo ancora da tenere alcune sedute per l'esame del bilancio del 1873, se la data del 1° gennaio 1874 non è accettata dall'altro ramo del Parlamento, sia che non voglia accrescere le spese, sia per qualunque altra ragione, quell'articolo ritornerà al Senato, e allora esso potrà prendere una più matura decisione, in seguito al risultato della deliberazione dell'altro ramo del Parlamento.

Per conseguenza, io conchiudo pregando l'onorevole Presidente a voler mettere in votazione l'articolo quale è proposto dalla Commissione, colle riserve fatte dal signor Ministro della Guerra, e che ho poc'anzi accennate.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Presidente della Commissione, il Ministero non dissente che sia votato l'articolo come era già nel suo progetto, cioè che l'epoca in cui deve andare in vigore la presente legge, sia stabilita al 1° gennaio 1874, con riserva però di presentare la motivazione di questo voto all'altro ramo del Parlamento e vedere se sarà il caso di variare tale data.

In questa circostanza mi consenta il Senato alcuni minuti di sua benevola attenzione, occorrendomi di dare alcune spiegazioni intorno all'a necessità in cui si trovò il Ministero, di proporre una modificazione a quest'articolo.

Il Senato sa che, fino dal 1870, fu presentato il progetto di legge per le basi generali dell'ordinamento dell'esercito, progetto che fu

lungamente discusso dal Senato, e da esso modificato e migliorato in alcune parti.

Questo progetto che fu votato dal Senato nel marzo del 1871 e nel giugno seguente approvato pure dall'altro ramo del Parlamento, ebbe poi effetto di legge il 19 luglio 1871.

Primeggiavano allora due quistioni capitali; l'una finanziaria, l'altra puramente militare. D'accordo l'intero Gabinetto, aveva convenuto che per una valida difesa dello Stato era necessario di organizzare l'esercito su queste basi: divisione di tutte le forze in due parti principali: l'esercito di prima linea forte almeno di 300 mila uomini; e l'esercito di seconda linea, o milizia, forte di 200 mila uomini; che per ottenere questo scopo era necessario conservare in tempo di pace una forza permanente di circa 200 mila uomini, e quindi un bilancio ordinario di circa 148 o 149 milioni.

Tale era lo stato delle cose sul principio del 1871.

Quel progetto aveva adunque due caratteri, uno finanziario e l'altro militare, interamente collegati fra loro; e, come torno a dire, consistevano nell'avere un esercito permanente di pace di circa 200 mila uomini, da portarsi in tempo di guerra a 300 mila uomini in prima linea con 200 mila in seconda linea; ed in una spesa ordinaria di 148 a 149 milioni. Oltre a questa spesa ordinaria poi erasi anche calcolato che, per provvedere le armi che occorrono e per preparare la difesa territoriale dello Stato, sarebbe abbisognata una spesa straordinaria che si valutò dai 12 ai 13 milioni per il primo quinquennio, di guisa che tra bilancio ordinario e straordinario si sarebbe di poco passata la spesa di 160 milioni.

Dopo votata questa legge e promulgata il 19 luglio 1871, il Ministero della Guerra ha preparato tutti i progetti di legge che dovevano completare quel piano ossia quello per l'organamento dell'esercito nelle sue parti principali, quello per la circoscrizione territoriale, quello sulle paghe, ed alcuni altri per disposizioni secondarie.

Questi progetti furono preparati nel 1871 e presentati in gennaio 1872 alla Camera dei Deputati. La legge che presentemente occupa il Senato, relativa alle paghe degli ufficiali, impiegati e delle truppe costituenti l'esercito permanente in tempo di pace, importava in origine

un aumento complessivo nella spesa di circa 2 milioni e mezzo, e quindi si dovevano inscrivere in bilancio invece di 148 milioni, 150 milioni e mezzo. Però speravasi allora di aver modo di fare qualche economia nel preventivo del bilancio ordinario e così far fronte alla maggiore spesa senza ricorrere ad espedienti finanziari, tanto più che il Ministro delle Finanze consentiva che la spesa ordinaria del bilancio della Guerra potesse salire fino a 150 milioni invece di soli 149 milioni come erasi dapprima previsto.

Ognuno sa però che nel 1872 le condizioni economiche del paese soffrirono una grave alterazione, in conseguenza della quale tutte le materie prime ebbero un grande rincaro, reso anche maggiore e dalle condizioni generali di tutta l'Europa e da quella speciale per noi dell'aggio sull'oro.

Ora, il Senato sa che le spese, alle quali il bilancio della Guerra deve provvedere si possono dividere in due grandi parti, 60 milioni e più sono per stipendi ed assegnamenti e questi non subiscono alterazione per lo Stato sebbene varii il valore delle materie prime e cresca l'aggio dell'oro; altri 90 milioni circa sono poi per le provviste alle quali deve pensare direttamente il Ministero, cioè i viveri e il vestiario per le truppe (e questa è la spesa principale che assorbe la maggior parte del Bilancio), le provviste per l'artiglieria, genio ecc., insomma tutte le provviste che occorrono per l'esercito.

Ebbene, se noi stabiliamo un confronto fra il 1871 e 1872 troviamo un aumento generale di circa il trenta per cento sulle materie prime; se esaminiamo i viveri, che consistono particolarmente nei grani e nella carne, si ebbe appunto un aumento di più del trenta per cento. I panni, che prima si appaltavano a circa 10 franchi al metro, adesso valgono 12 e 90, e 13 franchi il metro. Quanto ai cavalli, se prima si provvedevano a 600 lire, adesso il loro prezzo varia dalle 700 alle 750 lire. Lo stesso dicasi del ferro e degli altri metalli occorrenti per l'artiglieria, che aumentarono dal cinquanta al sessanta per cento. Non parlo del carbone sul quale vi fu un aumento di più del sessanta per cento. Tutto ciò ha naturalmente influito assai su quei 90 o 100 milioni che erano assegnati per le provviste militari, cui il Ministro della Guerra deve pensare e provvedere ad

economia col suo bilancio, e le condizioni si sono fatte tali che senza aumentare di un uomo la forza dell'esercito, senza cambiare organicamente in nulla, ci troviamo con un aumento di spesa di circa 30 milioni.

Vede quindi il Senato come di questo stato di cose abbia dovuto seriamente preoccuparsi il Ministro della Guerra, il Ministro delle Finanze, e con essi l'intero Gabinetto.

Io spero, come spera il mio collega il Ministro delle Finanze, che questo rincaro derivante in parte da circostanze straordinarie, decrescerà in seguito; ma vi è una parte sulla quale non bisogna farsi nessuna illusione e l'aumento venuto resterà permanente.

In presenza di ciò era naturale che si chiedesse un aumento sul bilancio ordinario; ma noi non dimandiamo già che questo aumento sia portato sino a 30 milioni, come si sarebbe dovuto fare, se si guardasse soltanto alle condizioni odierne: ma fatto un calcolo, tenendo conto delle probabilità avvenire, abbiamo ritenuto che l'aumento possa limitarsi a 15 milioni circa.

Ho creduto necessario dover fare queste dichiarazioni, perchè mi sembra che non si abbia, non dico già in Senato, ma generalmente nel paese un concetto esatto intorno alle spese del bilancio della Guerra; ed aggiungerò che ad eccezione di questa sugli stipendi, tutte le altre leggi da me proposte, ed approvate dal Senato e dalla Camera dei Deputati, non riguardano che l'ordinamento dell'esercito secondo le basi gettate nel 1870 e 1871.

Viste così mutate le condizioni delle cose, non rimaneva che a scegliere fra i due partiti: o ridurre la forza dell'esercito di 25 o 30 mila uomini, oppure, mantenendo fermo l'ordinamento attuale dell'esercito, portare un aumento indispensabile al bilancio ordinario della Guerra di 15 milioni circa.

Il Ministero si è attenuto a questo secondo sistema ed ha presentato i provvedimenti necessari per far fronte a queste maggiori spese, una parte delle quali sono richieste dal presente progetto di legge. Questi provvedimenti, come sa il Senato, stanno ora innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Taluno domanderà perchè non siasi nella discussione alla Camera di questo progetto di legge fatto cenno del cambiamento di data, che si aveva in mente di introdurre nell'arti-

colo 8, ed a ciò risponderò: che, essendo sottoposti all'altro ramo del Parlamento i provvedimenti per dare alle finanze i mezzi onde far fronte a queste spese, si è sempre nudrita la fiducia che venissero in questo scorcio di sessione approvati, fiducia che non è ancora totalmente perduta nemmeno in oggi, per cui il Ministero accetta ben volentieri la proposta della Commissione di demandare all'altro ramo del Parlamento la decisione della cosa quanto alla decorrenza del termine. Se quindi in quest'anno si voteranno i mezzi finanziari, bene, del resto, quando questa votazione non fosse possibile, il Ministero insisterebbe perchè fosse rinviata più in là l'applicazione di questa legge, cioè fino a quando sianovi i mezzi finanziari occorrenti.

Debbo poi ancora aggiungere un'osservazione, circa le varianti che questo progetto di legge ha subito dopo la sua presentazione.

Io ho già detto che esso, quando fu presentato all'altro ramo del Parlamento, non importava che una maggior spesa di circa due milioni e mezzo di lire.

Ma la Camera dei Deputati ha creduto di farvi delle aggiunte accettate anche dal Ministero, che ne vide egli pure la necessità; altre aggiunte vi furono fatte dal Senato, ed alcune di esse suggerite dallo stesso Ministero che ne riconobbe il bisogno, per cui da due milioni e mezzo siamo saliti a quattro milioni di lire.

Ora, a far fronte ad una sì rilevante maggiore spesa più non bastavano i temperamenti interni. Ecco perchè abbiamo insistito affinché contemporaneamente all'aumento delle spese vi fosse l'aumento nelle entrate; e perchè fra queste maggiori spese si sono dovute comprendere anche quelle per l'attuazione della presente legge.

Io mi credevo in dovere di dare queste spiegazioni al Senato anche per dilucidare una questione che non era forse stata esposta chiaramente dal Ministero, cioè la causa di questo aumento e anche per giustificare le recenti risoluzioni del Ministero, risoluzioni alle quali esso è stato obbligato dall'andamento delle cose, risoluzioni al tutto indipendenti dal fatto proprio o del Parlamento, ma dovute esclusivamente a cause di forza maggiore, delle quali si dovettero subire le conseguenze.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola

dopo le dichiarazioni del signor Ministro, metto ai voti l'art. 8 così concepito:

« La presente legge andrà in vigore il 1 gennaio 1874. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si procederà più tardi allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per modificazioni della legge sull'avanzamento dell'esercito.

(V. Atti del Senato N. 114.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Pregherei il signor Presidente a voler mettere in discussione il progetto del Ministero, tanto più che ho ragione per sperare che la Commissione non vorrà insistere nelle modificazioni da essa proposte.

PRESIDENTE. Allora leggesi l'articolo del Ministero.

(Vedi infra.)

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPÒ, *Relatore*. Prima di tutto io vorrei fare un'osservazione intorno a quest'ultimo comma, lettera b), là dove dice: *dopo raggiunta l'anzianità di sottotenente*, ecc. Dunque i sottotenenti di artiglieria sarebbero promossi dopo i loro compagni della fanteria, per cui parrebbe conveniente che invece si dicesse: *contemporaneamente ai sottotenenti di fanteria*.

Giacchè mi si presenta l'occasione, vorrei dire qualche parola riguardo alle modificazioni che la Commissione aveva fatto a questo progetto di legge e dalle quali, dopo le osservazioni dell'onorevole signor Ministro, ha receduto.

La prima si riferisce a quest'espressione: *senza riguardo alla precedente anzianità di sottotenente*. Alla Commissione sembrava che quest'espressione poteva forse essere interpretata nel senso, che nel calcolo dei punti di merito non si dovesse tenere conto di quelli ottenuti nell'Accademia ed all'esame di uscita da essa; e siccome questi punti sono quelli che servono più esattamente a determinare il valore reale di ciascuno, pareva alla Commissione, che se l'espressione accennata poteva portare a tale conseguenza, il conservarla nella redazione dell'articolo avrebbe dato luogo ad un peggioramento. Ma poichè il Ministro ha dichiarato che il punto di merito sarà calcolato nel modo solito, e che l'aggiunta: *senza riguardo alla pre-*

*cedente anzianità di sottotenente*, è solo posta per dire, che quest'ultimo elemento non sarà messo a calcolo, questa dichiarazione, dico, ha rassicurato la Commissione, la quale, in conseguenza di ciò, ha stimato di potere aderire al desiderio espresso dall'onorevole Ministro della Guerra, di abbandonare questa prima modificazione.

Fra la Commissione ed il signor Ministro vi era poi una seconda differenza.

Gli allievi della scuola di applicazione sono provenienti da due vie diverse: alcuni vengono dall'Accademia, altri dalla scuola speciale degl'ingegneri.

Secondo la proposta dell'onorevole Ministro della Guerra, come due sono le provenienze, due saranno le classificazioni; ma i provenienti da ingegneri a pari data di nomina a sottotenenti saranno posposti ai provenienti dall'Accademia.

Qui parve alla Commissione che il posporre gl'ingegneri sia una cosa che debba fare in essi cattivo effetto.

Fra giovani i quali fanno i loro studi insieme, che ricevono lo stesso insegnamento, si conoscono e si possono valutare reciprocamente, il vedersi posposti solo perchè la provenienza sia diversa, può fare, dico, cattiva impressione, ed essere causa di diminuire la concorrenza quando vi sia il bisogno di ricorrere a questo mezzo straordinario; ed a questo mezzo non si ricorre se non quando si ha assoluto bisogno di riempire un vuoto nelle file degli ufficiali, che non si può con i mezzi ordinari far scomparire. Ora, se i corsi straordinari si aprono quando si ha assoluto bisogno di essi, tutto ciò che può riescire ad allontanare i giovani dal concorrervi, va contro allo scopo che la legge si propone.

Oltre di che, se questi giovani hanno veramente del merito e del valore, com'è desiderabile che sia, debbono aver il loro amor proprio, e il ferirli nell'amor proprio, significa andar contro il servizio stesso.

L'onorevole Ministro della Guerra però faceva osservare che anche gli allievi dell'Accademia, sebbene non avessero veramente ragione di lagnarsi, risentono tuttavia un certo danno, perchè credono che questi posti dovessero esser dati loro. D'altra parte essi sono in una certa condizione speciale che merita qualche riguardo, avendo avuto, oltre l'istruzione, una più compiuta educazione militare.

Finalmente c'era un'altra difficoltà, cioè che gli elementi di calcolo non sarebbero più identici. Per gli uni ci sarebbe il calcolo degli studi fatti nell'Accademia, per gli altri il computo sarebbe diverso, talchè, riuscendo difficile un esatto paragone, conveniva prendere un temperamento.

Veramente da una parte e dall'altra le ragioni sono abbastanza gravi, e la decisione non è così facile. Ma trattandosi di una questione transitoria, la Commissione, almeno per ora, ha creduto di non insistere, per non ritardare la discussione della legge e per non perdere quella parte di vantaggio già accordata agl'ingegneri, che con la presente legge qualche cosa guadagnano su ciò che sarebbe la loro posizione stando a quello che si è praticato sinora riguardo a questi corsi straordinari.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione ha accondisceso al desiderio dell'onorevole Ministro della Guerra, di aprire la discussione sul progetto di legge ministeriale, abbandonando il proprio.

Prima di por termine alle mie parole, debbo dire, che la Commissione crede dover raccomandare all'onor. Ministro di voler esaminare la questione, cioè se non sia il caso di aprire una via, per mezzo di questi concorsi, anche a coloro che non vengono direttamente dall'Accademia, e fare che per una piccola parte la carriera militare si possa intraprendere anche da chi non venga dagli istituti militari.

Un razionale e forte ordinamento degli istituti militari, è il vero mezzo di assicurare il buono reclutamento degli ufficiali, e conviene su di esso basare il sistema, peraltro ciò forse non dovrà intendersi troppo assolutamente, e chiudere compiutamente la via a chi un poco più tardi si sentisse inclinato alla carriera delle armi. L'immenso sviluppo dell'odierno ordinamento militare, sono cose che possono consigliare di temperare la regola troppo assoluta, ed è perciò che la Commissione ha stimato di raccomandare all'onorevole Ministro della Guerra, di volere studiare questa questione, e la costituzione degli attuali eserciti nazionali.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Quanto alla prima parte cioè, alla sostituzione all'ultimo comma ministeriale, alinea B: « Se non provenienti dalla scuola di applicazione, dopo raggiunta l'anzia-

nità dei sottotenenti dell'arma di fanteria promossi sottotenenti; » la dizione proposta dalla Commissione io la credo veramente più corretta; ma nell'atto pratico si riduce alla stessa cosa, perchè le promozioni nelle diverse armi si fanno sempre contemporaneamente appunto per non instabilire diversità di anzianità fra un arma e l'altra, che potrebbero poi essere nuocevoli.

Quindi sarei grato alla Commissione se volesse rinunciare alla sua proposta, non per altro se non per evitare di riportare questo progetto dinanzi l'altro ramo del Parlamento.

In quanto alla raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Mezzacapo a nome della Commissione, io l'accetto ben volentieri, riconoscendo che da qualche anno a questa parte gli istituti militari hanno somministrato veramente contingenti inferiori ai bisogni dell'esercito. Ciò è avvenuto particolarmente dopo il 1866, a motivo delle scarsissime ammissioni in un Istituto, ma con i provvedimenti già presi, e che si stanno per prendere, cioè collo assicurare l'esistenza del collegio di Napoli e divisando di crearne dei nuovi, spera il Ministero (non ne è sicuro, ma spera) che l'affluenza ai collegi militari sia sufficiente per provvedere ai bisogni normali dell'esercito. Ma se questa sua previsione o speranza non si verificasse, certamente sarebbe il caso di provvedere con una legge organica speciale, onde avere questo contingente di ufficiali occorrenti ai bisogni dell'esercito, non solo dall'Accademia di Torino o dalla Scuola di Modena, ma bensì da altre fonti.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del signor Ministro, il quale dice che la parola *raggiunta*, si debba intendere nel senso che appunto vorrebbe la Commissione, di *contemporanea*, e perciò, non insiste perchè la redazione venga cambiata.

PRESIDENTE. Allora resta la redazione del progetto ministeriale.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io mi associo alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Relatore della Commissione e non insisto altrimenti sopra

la prima redazione dell'articolo proposta dalla Commissione medesima. Tuttavia, mentre per una parte io riconosco come importantissimo che la maggior parte dei giovani che si destinano alle armi speciali provengano da istituti militari speciali, dove ricevono appunto l'educazione militare, che è parte essenzialissima per chi deve poi comandare, pure io credo che vi è un inconveniente a lasciare nella medesima scuola dei giovani che fanno i medesimi studi, e che sanno già, qualunque sia il talento e la capacità che abbiano dimostrato, che si troveranno sempre dietro agli altri.

A me sembra che vi sarebbe un mezzo per rimediare a questo inconveniente, e per conciliare ogni interesse ed in special modo gl'interessi di tutti gl'istituti militari.

Nel classificare i giovani che escono dalla scuola, si tien conto non solo dei meriti di studio avuti nella scuola di applicazione, ma anche di quelli avuti nell'Accademia militare; ora a me sembra che si potrebbe raggiungere lo scopo che vuole l'onorevole Ministro e nello stesso tempo conciliare l'interesse di questi giovani e di questi istituti, attribuendo un minimo de' punti di merito per gli studi fatti nell'Accademia, a coloro che vengono col grado d'ingegnere. Allora è evidente che i giovani che arrivano alla scuola di applicazione provenendo dall'Accademia militare, hanno già un numero di punti preponderante, mentre quelli che provengono dalla classe degli ingegneri non hanno che un minimo. Spetta poi a loro, con l'intelletto e lo studio di giungere ed anche superare quelli che vengono dall'Accademia, e così stabilire l'emulazione.

Io credo che questo sistema avrebbe un grandissimo vantaggio, perchè avrebbe per effetto di animare quei giovani che hanno talento reale e che si sentono assai forti per superare gli altri che escono dalla Accademia militare, mentre ora essi sono allontanati dalla carriera militare e sono disgustati della loro posizione, perchè sanno di essere postposti ad altri giovani che avranno meno cognizioni di loro. Questo è un termine medio che propongo alla meditazione dell'onorevole signor Ministro della Guerra. Io non faccio proposte in questo momento perchè non si avrebbe tempo di rimescolare la legge; ma io credo che in questo modo si otterrebbe il doppio scopo che si vuole raggiungere, cioè di suscitare e di eccitare l'emulazione fra quei gio-

vani che hanno ingegno, e che desiderano percorrere la carriera militare, senza ledere i diritti degli allievi dell'Accademia.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non rifiuto punto di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea, ma veramente, come egli l'ha esposta, mi pare che sia tutta una quistione di *divisore*. Ed infatti se pei giovani provenienti dall'Accademia, si stabilisce che la classificazione finale all'uscita dalla scuola d'applicazione, venga determinata, dividendo per tre la somma dei punti di merito ottenuti all'uscita dall'Accademia, di quelli ottenuti alla fine del primo anno della scuola d'applicazione, e di quelli ottenuti alla fine del secondo anno della scuola stessa, e che invece, per quelli provenienti dagli ingegneri s'abbia da dividere per tre, la somma dei punti ottenuti nei soli due corsi della scuola d'applicazione; non vi ha alcun dubbio, che questi ultimi si troveranno in condizione talmente svantaggiata rispetto ai primi, che è quasi impossibile, che uno di essi possa esser classificato prima di uno proveniente dall'Accademia. Se invece per gli ingegneri il divisore dev'essere due, allora la proposta dell'onorevole Menabrea non raggiungerebbe lo scopo, cui mi parve rivolta.

Senatore MENABREA. Bisogna prendere per divisore il 3.

MINISTRO DELLA GUERRA. Allora sta bene.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico, che suona così:

« All'articolo 2 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito, è sostituito il seguente:

» Articolo 2. Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato. »

« Al penultimo capoverso dell'articolo 22 della legge stessa, è sostituito il seguente:

» I sottotenenti dell'artiglieria e del genio sono promossi tenenti nell'arma rispettiva:

» a) Se provenienti dalla scuola di applicazione, dopo superati gli esami finali di essa; la loro anzianità relativa da tenente è determinata dalla rispettiva classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita dalla scuola stessa, senza riguardo alla precedente anzianità da sottotenente: quelli di essi che provengono dall'Accademia militare hanno, a pari data di nomina a tenente, la precedenza sugli altri;

» b) Se non provenienti dal'a scuola di applicazione, dopo raggiunta l'anzianità dei sottotenenti dell'arma di fanteria, promossi tenenti. »

Se nessuno chiede la parola, la legge essendo composta di un solo articolo, a termini del Regolamento, la votazione ne è rimandata a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge pel riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.**

(V. *Atti del Senato N. 122.*)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge riguardante il riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il servizio di custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti penali, delle carceri giudiziarie, circondariali e loro succursali, la scorta e custodia dei detenuti che lavorano all'aperto fuori degli stabilimenti medesimi, sono affidati ad un corpo di guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richieda, anche dalla forza armata.

» Eccettuati i casi suindicati, le guardie non possono essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti. »

È aperta la discussione sul primo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Fra i concorrenti al posto di guardie possono essere ammessi anche i militari in congedo illimitato e quelli iscritti alla seconda categoria. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel corpo delle guardie e finchè ne fanno parte, non saranno chiamati sotto le armi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le guardie sono armate; non possono però far uso delle armi se non in caso di assoluta necessità, per reprimere sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi. »

(Approvato.)

« Art. 4. La pensione delle guardie e delle loro famiglie è regolata a norma delle leggi sulle pensioni per gli impiegati civili. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sono puniti secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:

» 1. La diserzione semplice, cioè l'abbandono del corpo;

» 2. La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato, o l'abbandono del corpo con esportazione d'armi;

» 3. L'insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io sono dolentissimo di dover rilevare una grave inesattezza nella redazione di quest'articolo, ma credo dover mio di ciò fare, ed il Senato vedrà poi se dovrà passarvi sopra.

È detto all'ultimo alinea di quest'articolo che sarà punita dai tribunali militari « l'insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto. » Ma io faccio osservare che non vi è insubordinazione se non vi sono insulti, o minacce, o vie di fatto. Questi sono i caratteri, gli elementi costitutivi della insubordinazione, non circostanze aggravanti.

Il dire insubordinazione accompagnata da minacce o vie di fatto, è come se si dicesse la notte accompagnata dalle tenebre!

Io non so se il Senato vorrà sanzionare col suo voto una inesattezza così grave.

Che cosa è l'insubordinazione secondo le nostre leggi?

« Il militare che per qualsiasi motivo commetterà vie di fatto o insulti o minacce contro superiori di grado o di comando sarà considerato reo d'insubordinazione. » Così l'art. 22 del Codice penale militare. Non è quindi legale il dire « la insubordinazione accompagnata da vie di fatto o minacce, » ma dovrebbero dire invece « la insubordinazione sempre quando siano intervenute vie di fatto o minacce, » perchè, ripeto, non vi è insubordinazione se non vi è via di fatto, insulto o minaccia.

Ho creduto mio dovere di fare questa breve osservazione, in quanto che simili inesattezze nuociono all'autorità di una legge.

Del resto, non faccio proposte, lasciando al Senato ed alla Commissione il decidere se l'errore sia di tale importanza da far ritornare il progetto all'altro ramo del Parlamento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io vorrei fare osservare al-

l'onorevole Senatore Trombetta che le sue considerazioni mi sembrano giustissime se si esaminino riguardo ai militari.

Veramente ciò che ha detto l'onorevole Senatore Trombetta è scritto nel Codice penale militare. Ma noi qui veniamo a regolarizzare un'altra cosa. Noi parliamo dei custodi delle carceri, e questi non sono militari, e tutto il progetto di legge stabilisce appunto che i custodi non sono militari; soltanto si vuole che alcune pene comminate ai militari, lo sieno anche ai custodi carcerari. Ciò premesso, è ben chiarito quale contraddizione trova l'onorevole Senatore Trombetta nel concetto che l'insubordinazione, quando è accompagnata da minacce o vie di fatto per parte dei custodi, sarà punita, secondo il Codice penale militare, dai tribunali militari.

L'insubordinazione semplice non è colpita dal Codice penale. La punizione ne è rilasciata alla materia disciplinare. Noi, i custodi carcerari li riteniamo impiegati civili, e tutte le loro mancanze d'insubordinazione semplice sono punite dal Regolamento in via disciplinare; soltanto quando l'insubordinazione acquista un carattere più grave colla minaccia e colla via di fatto, in questo caso solo vogliamo che sia applicata la legge militare. Questo era il concetto del Governo, questo il concetto della Commissione del Senato.

Io credo che l'onorevole Senatore Trombetta vorrà anch'egli associarsi a noi, e ad ogni modo il Senato non vorrà ritenere che vi sia assurdo nel concetto così chiaro di questo paragrafo.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io non mi tengo pago di queste dichiarazioni. Io desidero a mia volta che si affretti l'attuazione di questo progetto di legge, ma consenta l'onorevole Relatore che gli faccia nuovamente osservare che gl'insulti, le minacce e le vie di fatto sono elementi, non circostanze della insubordinazione.

Comunque, non intendo come già ho detto, di fare per questo alcuna proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Senatore Trombetta, che ha tanto studiato questa materia, a considerare, che gli atti

d'insubordinazione contemplati dal Codice penale militare sono gli insulti, le minacce e le vie di fatto; ora, questi tre elementi, che costituiscono l'insubordinazione, non sono dalla presente legge tutti sottoposti alle sanzioni penali del Codice militare, ma soli due che sono i più gravi, vale a dire le minacce e le vie di fatto; gl'insulti, come meno gravi, non restano sottratti al dritto comune: mi pare adunque che non si possa ravvisare in questo articolo alcuna contraddizione.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola rileggo l'articolo 5 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. L'organizzazione del corpo e il suo trattamento è quello stabilito all'annessa Tabella. »

(Approvato.)

« Art. 7. Con Regolamento da approvarsi con Decreto Reale si provvede a quanto concerne:

» I requisiti per l'ammissione;

» La durata del servizio;

» I doveri;

» Le punizioni disciplinari.

» Il massimo di queste non oltrepasserà l'invio alle compagnie di disciplina, con l'espulsione dal corpo.

*Retribuzioni pei graduati e per le guardie delle carceri.*

Capi guardie di 1. classe (in ragione di 1/4 del totale dei capi guardie)	Paga annua L.	1,200
Capi guardie di 2. classe (in ragione di 1/3)	»	1,100
Capi guardie di 3. classe (per il rimanente)	»	1,100
Sotto-capi guardie di 1. classe (in ragione di 1/2)	»	900
Sotto-capi guardie di 2. classe (in ragione di 1/2)	»	800
Guardie di 1. classe (in ragione di 1/2)	»	700
Guardie di 2. classe (in ragione di 1/2)	»	600
Allievi guardie	»	500
Guardiane	Mercede annua minima	» 60
Idem	Mercede annua massima	» 450

» Il personale di custodia, oltre la paga, gode di una razione giornaliera di viveri a norma della Tabella A annessa al Regolamento in data....

» Riceve inoltre a titolo di ingaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un premio di lire 200, ed ugualmente un premio di lire 200 per la seconda ferma.

» I capi guardie di prima classe, possono ottenere un aumento di lire 100 dopo cinque

anni di servizio in essa classe, ed altre lire 100, trascorso un secondo quinquennio.

» Tanto i graduati quanto le guardie semplici che si distinguono per condotta e per zelo nell'esercizio delle loro funzioni, possono ottenere entro i limiti di 1/20 sulla forza totale un *soprasoldo di distinzione* di centesimi 20 al giorno dopo dieci anni di servizio, e di altri centesimi 20, dopo venti anni. »

(Approvato.)

Questo progetto di legge è rimandato alla votazione per squittinio segreto.

#### **Votazione di quattro progetti di legge.**

PRESIDENTE. Ora, prima di incominciare la discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose, si farà la votazione per squittinio segreto dei quattro progetti seguenti, cioè:

1. Modificazione alla legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici.

2. Stipendi ed assegnamenti fissi degli ufficiali, della truppa e degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

3. Modificazione alla legge 13 novembre 1853, sull'avanzamento nell'esercito.

4. Riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

Si farà l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Le urne restano aperte, onde possano votare i signori Senatori che sopravverranno.

#### **Discussione del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma della legge sulle corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.**

(V. Atti del Senato N. 123.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, per la estensione alla provincia di Roma, della legge sulle corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

(Vedi sopra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Siccome so che erano corsi errori nella stampa di questo progetto, avverto che quello letto testé è correttissimo.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore MAMIANI, *Relatore*. Poichè sembra che nessuno dei Senatori chieda di discutere sul tutto insieme di questa legge, l'Ufficio Centrale crede e spera di avere interpretato bene l'animo dei degni nostri colleghi.

In materia tanto grave, che tocca molti e vivi interessi; in materia di sua natura gelosa, estremamente gelosa, il vostro silenzio proviene, non da un soggetto sterile, ma da un consiglio, credo, di alta prudenza. Molte volte non solo è saviezza, ma è dovere il tenere in cospetto dell'animo ferma innanzi a tutto ed immutabile l'idea d'un sommo interesse politico.

Il Senato, sebbene Corpo conservativo, ricorda che anch'egli è originato dalle nostre libertà, è originato dalle nuove e solenni fortune della nazione. Il Senato non solo accetta i nuovi principii di gius pubblico, ma li ha caldeggiati, li ha favoriti, li ha largamente applicati in ogni occasione.

Dopo ciò l'Ufficio Centrale compiacendosi, ripeto, di avere bene interpretato l'animo dei più che risiedono in questo recinto, non avrebbe che a pronunziare un voto, vale a dire, che piaccia al signor Ministro, che piaccia al Governo di vegliare all'esecuzione della legge con ogni possibile moderazione, con ogni possibile umanità.

Intendo assai bene che il voto è forse soverchio, conoscendo noi a prova il nobile animo, il giustissimo e gentile animo del Ministro che regge in questo momento i sigilli dello Stato. È un voto di concordia, se non altro, che esprime la conformità dei suoi sentimenti con i nostri. Qualunque sia il giudizio che l'Europa porti dei fatti nostri, Ella non ha mai potuto negare all'Italia un'estrema moderazione e un'abile temperanza; e di questa desideriamo e vogliamo tutta la possibile applicazione: vogliamo leggi giuste e moderate, ne vogliamo giusta e moderata esecuzione. (*Bene*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'uniformità e la concordia con le quali da tutti gli Uffici del Senato venne accolto questo disegno di legge, ci fa prova che esso effettivamente si mantenga in quei giusti limiti di temperanza civile

e di prudenza politica, che noi ci eravamo proposti di raggiungere nella soluzione del grave e complicato problema che avevamo per le mani.

Vero è, che le discussioni e le votazioni intervenute nell'altro ramo del Parlamento, ebbero a variare in alcuna parte le disposizioni introdotte dal Ministero nel suo primo progetto; ma, noi già lo dicemmo nel presentare al vostro suffragio il disegno di legge quale era uscito dal voto della Camera dei Deputati, a noi era apparso, ed appare, che quelle variazioni non abbiano alterato sostanzialmente il fine ed il carattere del progetto stesso, sicchè avessimo potuto, senza disdirci, raccomandarne in genere l'approvazione al Senato nei termini nei quali glielo presentavamo; e raccomandargliela, non solo perchè è di grandissimo ed evidente interesse pubblico, che questa materia sia tolta all'incertezza ed alle varie ed estreme speranze ed opinioni, fra le quali vagherà ed oscillerà insino a che non sia regolata per legge; ma anche, e più, perchè il progetto, così come è formulato, risponde tuttora ai desiderii ragionevoli che si erano espressi, e si potevano esprimere, rispetto ai modi più adatti per conformare in questa parte così difficile e delicata, la condizione della città di Roma e del suo distretto ecclesiastico a quella del rimanente del Regno.

Il vostro Ufficio Centrale, Signori, interprete ed espositore delle idee e delle opinioni svolte in ciascuno dei vostri ufficii, si è reso anch'egli conto di quella duplice ragione. E, sottoposte a scrutinio ed esame le molteplici disposizioni contenute nel disegno di legge presentato al vostro voto, siccome ha dichiarato nella sua quanto breve, altrettanto eloquente relazione l'onorevole Relatore, è venuto a questa conclusione, che il progetto, quale è, soddisfa ai fini ed ai bisogni cui era nostro dovere e nostro proposito di soddisfare, non esce dai confini della competenza e dell'azione legittima dello Stato, non lede alcuno dei principii della libertà della Chiesa, non offende e non menoma alcuna delle guarentigie che vennero deliberate in quella legge solenne del 13 maggio 1871, che domandasi *delle guarentigie papali*.

E comunque agli occhi del vostro Ufficio centrale non ogni cosa in questo disegno di legge sia apparsa ottima ed incapace di qualche cancellatura o di qualche emenda, come già

in alcun punto era anche apparsa a noi, nè avevamo mancato di farlo notare, pure il suo senso politico lo condusse a giudicare, che più che le migliorazioni e le ammende parziali era profittevole, savio ed opportuno rompere le incertezze lunghe e penose intorno ad una legge alla quale vorrebbe inutilmente negare il carattere politico, e negare che versa in materia gelosa e da non rimanere indecisa da verun lato.

Per lo che il vostro onorevole Relatore chiudeva la sua relazione col pregarvi, in nome di tutti, di accettare la legge quale vi era stata proposta, onde si sappia e conosca per ogni dove in modo definitivo, che oggimai in tale materia una è la mente e uno il volere degli italiani.

Il fiducioso silenzio col quale il Senato ha accolto quest'appello, e l'attenzione che ciò non pertanto voi prestate alla votazione di questa legge, senza metterla in dubbio o revocarla in controversia, appalesano che voi l'approvate in cuor vostro, poichè altrimenti, dottissimi e coscienziosi quali siete, non avreste certo taciuto; ed appalesano che le ragioni medesime che ho indicate poc'anzi, le quali valsero nell'animo del vostro Ufficio Centrale per domandarvi l'approvazione di questa legge, valgono nell'animo vostro per accettarla. E dobbiamo aver per certo che voi, come noi, siate convinti, che essa provveda allo scopo cui occorreva di provvedere, quello cioè di accomunare le popolazioni romane al beneficio di tutte le istituzioni di progresso e di libertà, di cui gode il rimanente del Regno; di estendere a questa provincia, ultimamente ricongiunta all'Italia, tutte le leggi, onde, in ossequio alla ragione de'tempi, con la scorta delle norme di diritto già universalmente consentite, e sopra gli esempi di altre ragguardevoli nazioni alla nostra più affini per origini e tradizioni, si venne man mano per noi provvedendo alle persone ed alle cose ecclesiastiche nella parte riguardante le loro attinenze con lo Stato e le loro condizioni estranee all'ordine spirituale; e di unificare, insomma, anche in questa delicata materia la legislazione italiana, senza ledere la libertà della Chiesa, od offendere quei principii che noi sanzionammo nella legge delle guarentigie, come è stato per noi ampiamente dimostrato nelle relazioni che hanno accompagnato, in questo e nell'altro recinto parlamentare, l'attuale disegno di legge.

Quanto poi alla raccomandazione che or ora mi faceva l'onorevole Relatore, io dichiaro in nome mio e in nome dei miei Colleghi di accettarla volentieri. La condotta che il Governo ha tenuta nel vincere le difficoltà che s'incontravano nella soluzione di questo grande problema della questione Romana, e la temperanza e la prudenza che finora furono norma costante del nostro indirizzo politico, possono rassicurare che non ci allontaneremo in avvenire dalla via finora seguita, e che con uguale prudenza e moderazione il Governo saprà procedere nell'applicazione di questa importantissima legge.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Art. 1. Nella provincia di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge:

1. La legge del 7 luglio 1866, n. 3036, sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2. La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico;

3. La legge del 29 luglio 1868, n. 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose soppresse;

4. La legge dell'11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*, sulla conversione dei beni delle fabbricerie. »

È aperta la discussione sull'art. 1.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. I beni delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

1. I beni delle case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie od alla Congregazione di carità di Roma, per essere amministrati a norma della legge del 3 agosto 1862;

2. I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla

loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato;

3. I beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;

4. Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnato alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante decreto reale da pubblicarsi insieme colla presente legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con decreto reale, sentiti la commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il consiglio di Stato. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Sarebbe mio desiderio di chiedere una spiegazione all'Ufficio Centrale del come esso intenda il primo alinea del n. 4 di questo articolo, e del modo con cui l'onore-

vole Ministro di Grazia e Giustizia crederebbe dovervisi dare esecuzione.

« Sino a tanto che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma. »

Quando si verificasse il caso previsto nel principio del n. 4 dell'articolo 2, il Sommo Pontefice, al quale si destina quest'aggiunta di dotazione, non solo ne avrebbe l'amministrazione, ma ben anche la plenipotenza per distribuirne e applicarne l'uso e il beneficio, come meglio credesse. Questa ampiezza di facoltà, che è una necessaria conseguenza del principio dell'assoluta sua indipendenza ed autonomia nell'esercizio del suo potere spirituale, sanzionato dalla legge del 13 maggio 1871, trovasi confermato o specialmente applicato con questa disposizione di legge. Nessuno potrebbe prendere ingerenza su quanto il Sommo Pontefice credesse di disporre.

Ma qualora, e finchè il Sommo Pontefice non credesse di disporre di questa somma, stabilita nel n. 4 di questo articolo, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

L'amministrazione è un atto od ufficio distinto e separato, e che non saprei in qual modo possa anche rivolgersi alla *distribuzione* e all'*applicazione* della somma accordata.

Mi spiegherò. Quando l'ente ecclesiastico, cui il Governo crederà di poter affidare l'amministrazione, abbia in suo potere questa rendita, potrà egli farne quell'uso che reputi migliore, secondo il suo proprio giudizio, ovvero dipenderà dal Governo che gliene conferì l'amministrazione?

Qualora s'intenda che il Governo, il quale conferì l'amministrazione abbia qualche potestà di sindacato, come potrà esercitarlo, giacchè vuole e deve mantenersi estraneo a materie religiose? Chi determinerà quali siano quei rappresentanti di ordini religiosi esistenti all'estero, più o meno benemeriti della Chiesa, fra i quali si debba distribuire, ed in quali proporzioni, la somma data in amministrazione?

Non basta ancora. Fin che non mi sia, e non dubito mi verrà, chiarito dal Relatore o dal signor Ministro, non posso concepire in qual modo un ente ecclesiastico esistente nello Stato, possa sfuggire alla vigilanza ed al sindacato della potestà del Governo. Intanto, se

questo collegio ecclesiastico ne facesse un uso contrario a quello della sua destinazione, oppure ne facesse distrazione, o non facesse di questi fondi quell'applicazione che è nello spirito della legge, quali sono i provvedimenti a cui ricorrerebbe il Governo?

Questi sono altrettanti dubbi che mi sono sorti nell'animo.

Come vede il Senato, pel silenzio che viene commendato e dal Relatore e dall'onorevole Ministro, sono lontano dal proporre emendamenti; ma siccome questa parte della legge che stiamo discutendo uscì, dopo una lunga e contrastata discussione, nell'altro ramo del Parlamento, in questi casi succede di frequente che la disposizione della formola risponda bensì ma guardi, se non esclusivamente, soprattutto a quell'intento politico a cui si volle provvedere; praticamente poi talvolta (non dico che ciò succeda in questo caso) s'incontrano difficoltà, alle quali la preoccupazione di quel momento, non ha potuto avvertire. Ho quindi creduto opportuno parlarne, e perchè queste difficoltà vengano chiarite dall'autorevole voce dei personaggi ai quali mi indirizzo, ed anche perchè apparisca che quello spirito di moderazione alla quale ci indirizzava la raccomandazione dell'onor. Relatore ed a cui faceva plauso l'onorevole Guardasigilli, non si traducesse, non si interpretasse poi in un sentimento, in un parere, in una direzione che esorbitasse anche dalle loro intenzioni.

Non è già che io trovi alcun che da opporre, od intenda contraddire allo spirito di moderazione e di prudenza politica con cui questa legge debb'essere applicata, ma non posso dissimulare a me medesimo che raccomandazioni di moderazione e di temperanza dichiarate ed accettate, in forma così speciale, potrebbero col tempo trarsi ad interpretazioni, non dico, e non so, se troppo moderate od eccessive.

Per quanto io credo, la legge una volta sancita, il Governo è obbligato alla sua rigorosa osservanza, non inclinando nè dall'una nè dall'altra parte; il Governo nell'esecuzione della legge non deve mai essere il rappresentante di alcuna delle parti in cui si può dividere la pubblica opinione, egli debbe essere il servo ossequioso e riverente della legge.

Se dunque queste mie osservazioni possono avere il pregio di meritare una qualche risposta o dell'Ufficio Centrale o del Ministero,

apparirà dissipato, pel l'interesse dello Stato, un dubbio, a cui la formola della legge potrebbe dar luogo.

Senatore MAURI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro della Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo innanzi tutto dichiarare che non ho inteso di raccomandare il silenzio al Senato, come pare abbia inteso l'onorevole Senatore Ferraris. Dal silenzio vostro, o signori, come dalle espresse e solenni dichiarazioni del vostro ufficio centrale, io ho argomentato la vostra approvazione a questo progetto di legge. Ma se il Senato intende discutere i principii generali a cui quel disegno s'informa, o le singole disposizioni che vi si contengono, io certo non mi vi oppongo, ed anzi lo vorrei, e mi presterei nel miglior modo che pur si possa, ad un'ampia e completa discussione, perchè desidero che questa legge apparisca al paese ed all'Europa, convalidata da tutto l'appoggio e da tutta l'autorità del Senato.

Quando poi l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale raccomandava di eseguire la legge con temperanza e con prudenza, e quando io, rispondendo a quell'invito, dichiarava che il Ministero l'avrebbe con temperanza e con prudenza eseguita, non intendeva certamente di dire che il Governo sarebbesi allontanato dal concetto della legge, che è suo dovere di applicare; ma che era proposito suo di eseguirla senza intemperanza e senza rigori, ma nel tempo stesso senza perplessità e senza rilassatezza; di eseguirla *fortiter et suaviter (ilarità)*, con fermezza e con temperanza, con quella fermezza cioè a dire, che sicura di sè medesima, del suo diritto e della sua ragione, procede serena e con calma, e a' contrasti inevitabili non aumenta, ma scema gli attriti.

Fatte queste dichiarazioni, risponderò brevemente alle osservazioni o per meglio dire ai dubbi promossi dall'onorevole Senatore Ferraris circa la esecuzione del paragrafo 4 dell'art. 2.

Se l'on. Ferraris avesse seguito tutte le fasi, che ha subito quest'articolo, e la larga discussione, cui ha dato luogo nell'altro ramo del Parlamento, io credo che avrebbe facilmente compresa la ragione di questa disposizione, e si sarebbe avveduto che le difficoltà e i dubbi

che egli moveva sulla sua esecuzione, difficilmente possono sorgere. Ed invero il concetto di quest'articolo, è di riserbare una porzione della sostanza delle case soppresse al mantenimento delle rappresentanze presso la Santa Sede degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Ora, in qual modo poteasi conseguire questo fine? Il Governo propose dapprima di conservare a ciascuno degli ordini religiosi che hanno un generale o un procuratore generale nella città di Roma, una casa per la sua rappresentanza presso la Santa Sede. Aggiungevamo però immediatamente che questa casa perdeva, come le altre, ogni personalità civile; che coloro che l'abitavano erano, come semplici associati, soggetti a tutte le leggi dello Stato; che questa associazione non aveva altra facoltà ed altro diritto se non quello di amministrare i beni, che rimanevano assegnati a quella loro comunione. Era presso a poco il sistema che nella legge del 1855 si tenne, riguardo alle case religiose soppresse.

Parve non pertanto a taluni che con quella eccezione si violasse il principio della soppressione, e si ponesse il germe della moltiplicazione dei conventi. Però la Commissione della Camera, per sfuggire a quelle obiezioni, propose di assegnare i beni delle case in cui abitualmente risiedono i generali e procuratori generali di ordini esistenti all'estero, alla Santa Sede per servire al mantenimento delle sue relazioni cogli ordini religiosi medesimi. Ma era da prevedere che la Santa Sede non avrebbe accettato quello assegno. Per evitare questa difficoltà che avrebbe potuto far apparire illusoria la disposizione, la Commissione credette opportuno di aggiungere, che il godimento temporaneo di detti beni, fosse assegnato ai generali e procuratori generali finchè durasse il loro ufficio, salva però sempre alla Santa Sede la facoltà di regolarne diversamente l'erogazione per lo scopo suddetto. E siccome a noi parve che questo fine si sarebbe potuto più facilmente conseguire, assegnando quei beni, o alle chiese già appartenenti agli ordini soppressi, se avessero carattere di enti civili, o meglio alle parrocchie nel cui territorio stava la casa soppressa, per provvedere al mantenimento di essi generali o procuratori generali, finchè durasse il loro ufficio, così presentammo, in questi sensi, un emendamento all'articolo della Commissione.

Credo superfluo di ricordare al Senato i gravi dubbi e le gravi obiezioni che suscitavano queste proposte; si temette che noi volessimo creare con esse nuovi enti ecclesiastici, ed attribuire personalità giuridica a questi generali e procuratori generali. Fu per metter fine a quelle difficoltà e quelle dubbiezze, pur mantenendo lo scopo che si voleva raggiungere, che venne proposto ed accettato questo numero 4. dell'articolo secondo, nel modo come ora leggesi nel progetto in discussione. Per esso, si è ritenuto il concetto di assegnare alla Santa Sede una rendita annua, fino a lire quattrocentomila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero.

E per provvedere al caso che la Santa Sede non accettasse o non disponesse di questo assegno, si aggiunse nell'articolo; « Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma. »

Egli è da credere, certo da sperare, che questi enti ecclesiastici vorranno ricevere cotesta rendita, accettarne l'amministrazione ed erogarla per i fini religiosi stabiliti dalla legge. Se ciò accade, allora il fine che il legislatore si proponeva, è raggiunto. Se fosse diversamente, non sarebbe nostra la colpa, se il nostro desiderio rimanesse senza effetto.

Ma, una volta che si era tolta la personalità giuridica alle case religiose, e si voleva non pertanto conservare una parte della loro sostanza al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi presso la Santa Sede, così come v'era stata consagrada finora, si doveva necessariamente trovare un ente che avesse giuridica esistenza, a cui intestare quella rendita, per addirla allo scopo cui volevasi destinare. Son questi gli enti ecclesiastici di cui parla la legge, ai quali potrà il Governo affidare l'amministrazione della rendita designata nel paragrafo 4. dell'articolo 2, fino a che la Santa Sede non ne disponga.

Nè può avere gran peso l'obiezione che a tal proposito faceva l'onorevole Senatore Ferraris, perciocchè gli enti religiosi cui sarà confidata l'amministrazione di quella somma, debbono certamente erogarla pel fine cui è destinata, ed i rappresentanti degli ordini religiosi potranno, a mio senso, pretendere sem-

pre da questi enti la parte della somma per essi assegnata. E d'altronde il Pontefice come capo supremo della Chiesa, potrà, sempre che lo voglia, far cessare questo modo transitorio di amministrazione, ricevendo e disponendo della dotazione concessa con questa legge. Mi pare perciò che, sotto questo aspetto, non si possano incontrare quelle grandi difficoltà che l'onorevole Ferraris prevedeva, o quanto meno che il mezzo proposto col disegno di legge, sia il più ovvio e il più facile per riuscire all'intento che ci proponiamo.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Dopo le ragioni egregiamente esposte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, mi permetterò di soggiungere poche parole a schiarimento dei dubbi promossi dall'onorevole Senatore Ferraris.

Egli non scorge chiaro quel che debba succedere di codesta somma lasciata all'Amministrazione di enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

Che cosa ne succederà?

Ne succederà, che questi enti ecclesiastici dovendo amministrarsi secondo le norme generali, non potranno decidere della proprietà della somma stessa senza l'intervento delle autorità alle quali è commesso di esercitare su di loro una legittima vigilanza. Questi enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma, non sono altro che istituti ecclesiastici, i quali, in forza dell'articolo 434 del codice civile, sono soggetti alle leggi civili e per conseguenza debbono, secondo le norme e pratiche esistenti, render conto della loro amministrazione.

Le cose dette dall'onorevole Ministro mi pare che tolgano ogni dubbio circa l'entità delle disposizioni riguardanti la destinazione della somma di cui si tratta.

L'avvertenza da me fatta pare che debba togliere anche ogni dubbio circa ciò che possa succedere dell'amministrazione di queste somme lasciate ad enti, i quali dalla legge sono posti sotto una legittima vigilanza.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Per quanto mi siano preziosi gli ammaestramenti, che mi vengono da uomini così insigni come quelli che mi risposero, io posso assicurare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che questa volta mi riusci-

rono superflui, mentre mi erano perfettamente note le cose che egli colla consueta sua lucidità ed eloquenza venne a ripetere in questo recinto. Nè sarebbe certamente lecito ad alcuno di prendere la parola sopra questo argomento, quando egli fosse così ignaro di ciò che succede nel paese, da non conoscere nemmeno quel che fu materia e argomento di discussioni lunghe ed appassionate, dentro e fuori del Parlamento. Io dunque conosceva quello che l'onorevole Ministro si compiacque di ripetermi.

Ma sgraziatamente non fui così felice da farmi intendere sopra quello su cui io desiderava delle spiegazioni. Perchè la cosa venga posta in maggior luce, io mi rivolgerei nuovamente al signor Ministro e quindi all'onorevole Senatore Mauri, dicendo al primo che lo spediente trovato di assicurare la disponibilità di questo assegnamento di 400 mila lire ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma, non formava l'oggetto delle mie osservazioni: solo, io ne traeva argomento per domandare al signor Ministro se egli creda, che qualora quest'applicazione non si facesse giustamente, fosse per competergli in proposito una qualche ingerenza.

Io spingeva la mia indagine, concretava ancora il mio dubbio.

Qualora questo ente ecclesiastico giuridicamente esistente non faccia punto quell'applicazione che è nei voti della legge, poneva a me medesimo la domanda in qual modo il Governo crederebbe di richiamare l'ente ecclesiastico, giuridicamente esistente, alla osservanza della legge.

L'onorevole Senatore Mauri mi diceva che questi enti essendo corpi morali riconosciuti dall'art. 434 del Codice civile, essi sono sottoposti alle disposizioni della legge; e questo anche non mi era lecito d'ignorare.

Aggiungerò di più, che secondo la legge del 1867, enti ecclesiastici giuridicamente esistenti, non vi sono, per quanto io sappia, che i vescovi, i parroci, le fabbricerie e i Capitoli, e vi saranno in Roma tutti gli altri che la legge attuale vorrebbe ancora serbati; ma non è mio scopo il vedere se di questi enti ecclesiastici attualmente esistenti ve ne siano 3, 4, 5 o 50 e quali. Quello che io domandava, e che mi sembra non fosse difficile il risolvere, si era se questi enti ecclesiastici giuridicamente esistenti, ai quali

foste per affidare l'amministrazione di queste 400 mila lire, declinassero il mandato o l'eseguissero male, in qual modo, regolarmente, legalmente voi potreste sostituirli, richiamarli al loro dovere.

Ora, le regole di amministrazione a cui mi rimandava l'onorevole Senatore Mauri, sono quelle che riguardano la gestione patrimoniale, quando si tratti di vendere, di comprare, quando si tratti insomma di quegli atti di amministrazione che un corpo morale, anche ecclesiastico giuridicamente esistente non può compiere senza l'approvazione delle autorità che vi sono preposte; ma qui non si tratta di alcuno di questi atti di amministrazione, la gestione si restringe al riscuotere le 400 mila lire e questo non è atto di amministrazione patrimoniale, uno di quegli atti per cui si debba richiedere l'autorizzazione o l'approvazione di questo o di quell'altro pubblico ufficio.

L'amministrazione invece nel caso speciale è la distribuzione di queste 400 mila lire, a questo piuttosto che a quello dei rappresentanti, in questo od in quell'altro uso, conforme o disforme alla sua destinazione.

Questo io ripeto, è per sdebitar me dal rimorso di aver fatto perdere del tempo al Senato per una cosa che non avesse nè senso, nè applicazione pratica; io credo pertanto di aver rivendicato e l'uno e l'altra.

Se il signor Relatore o l'onorevole Ministro vorranno compiacersi ancora di darmi qualche altro schiarimento io l'avrò per speciale favore; se no, io mi terrò i miei dubbi non risolti quando il potrebbero e dovrebbero essere, a cautela; e vedremo poi quale ne possa, in seguito, essere il risultato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dirò ancora una parola e rimetterò poi la questione al senno del Senato.

Qui v'è una distinzione a fare; da una parte il papato, e dall'altra quegli enti ecclesiastici giuridicamente esistenti, ai quali può essere temporaneamente affidata l'amministrazione della rendita destinata al mantenimento dei generali e procuratori generali, nella loro qualità di rappresentanti delle case religiose estere.

Quanto al Papato, noi non anderemo, certo, a chiedergli conto, del modo come intende

amministrare la rendita che gli sarebbe devoluta, onde serbi intatta quella medesima forma di rapporti, che lo congiungono, come centro del cattolicesimo, alla coscienza dei fedeli, sparsi in tutto il resto del mondo.

Ma non è però lo stesso, quando l'amministrazione di cotesta rendita, sia affidata ad un altro ente religioso giuridicamente riconosciuto dallo Stato, supponiamo per esempio, ad una, o più parrocchie.

Che cosa avverrebbe, chiedo io all'onorevole Senatore Ferraris, se ad una parrocchia si assegnasse un legato, o per sovvenimento ai poveri, e per altro qualunque scopo pio o religioso?

Senza alcun dubbio tutti gli interessati avrebbero diritto d'invigilare all'esecuzione di codesto legato, e richiederne o l'adempimento, o la revocazione. Ora io credo, che qualora se ne presenti il bisogno, il provvedimento medesimo possa venir adottato nel caso di cui discutiamo.

Gli enti morali ecclesiastici, sono dinanzi alla legge civile, quel che ogni altro individuo. O ente morale, o determinato individuo che sia, quello cui si affida un mandato, una volta ch'esso lo accetti, e noi ora discutiamo in quest'ipotesi, esso ha formalmente contratto l'obbligo di eseguire quella data opera commessagli, e diretta a quel dato scopo speciale. Se manca al suo dovere o lo tradisce, la legge non deroga a se medesima in riguardo all'ente morale, e vien invocata ed eseguita al modo medesimo che si terrebbe verso un individuo qualunque.

Vede adunque l'onorevole Senatore Ferraris, che i suoi dubbi, non sono poi così gravi come egli cercava mostrarli nel suo discorso; e che noi non s'ha in fondo ragione alcuna per credere, che possa fallirsi allo scopo cui tende questa particolare disposizione della legge, o che manchi modo a garantirne l'osservanza.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

« Art. 3. I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'art. 18 della legge 13 maggio 1871.

» Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifizii sacri ed ecclesiastici nella città di Roma.

» La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie ai sensi del n. 3 dell'art. 2 non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Non si tema che io turbi quella dignità e quel riguardo, con cui il Senato ha accolto questa legge. Io intendo solamente di rivolgere una rispettosa osservazione ed una calda preghiera all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

In quest'articolo, come nelle precedenti leggi relative all'asse ecclesiastico, si provvede al mantenimento delle fabbriche.

Il Senato sa, ed io lo dirò per ritornarvi sopra, che all'articolo 22 si parla particolarmente del modo di mantenere i monumenti.

Se la legge speciale sulla conservazione dei monumenti nazionali, fosse venuta in discussione, io mi sarei creduto in dovere di fare alcune avvertenze: poichè non ho mai perduto occasione di raccomandare i monumenti dell'arte al Governo, e segnatamente ai due Ministri del Culto e della Istruzione pubblica.

Qui mi occorre dire solamente, che, per quanto le leggi abbiano dato quasi una guarentigia che sarebbero mantenute le fabbriche sacre, e che i monumenti sarebbero custoditi; accade che i mezzi per sopperirvi si assottigliarono tanto, che a quest'alto scopo non è stato fin qui possibile di corrispondere.

Roma ha molti monumenti dell'arte sacra; e qui più che altrove occorrerà che il Governo ponga mente alla divisione degli assegnamenti, i quali vanno a cadere sotto la sua amministrazione.

Ma qualunque siensi i meriti di Roma, la nazione intera ha diritto di ottenere una giustizia eguale su questo riguardo, e che non si degradino gli edifizii per mancanza di mantenimento. Frattanto accade, e l'onorevole Guardasigilli ben lo sa, che il Demanio è contento di farsi la sua parte nelle liquidazioni: ed è raro che spenda, salvochè trattisi di nuove costruzioni. L'amministrazione del Fondo per il Culto, strettamente provvista, corrisponde ap-

pena a quegli impegni che le sono assegnati. Ed all'onorevole Guardasigilli non si danno in bilancio fondi bastanti, per sopperire alle più incalzanti ed evidenti necessità, e persino a quegli acconciami, mancati i quali, vanno a deperire sostanzialmente gli edifizj. Perciò, dove poche lire basterebbero, le migliaia più tardi non bastano.

Pende avanti l'onorevole Guardasigilli il caso doloroso di una chiesa distinta di Sicilia, ove poche centinaia di lire potevano bastare al risarcimento del campanile; ma quel campanile, stanco di attendere le poche centinaia di lire, crollò, ed atterrò quasi intero l'edificio, ed ora la perizia richiede non meno di 25 mila lire per i restauri.

Io ho colto quest' occasione per fare, conforme dissi, una preghiera. Non toccherò la legge presente; ma dopo la legge vi sono due elementi, che potrebbero soccorrere all'uopo: vi è il regolamento ove possono introdursi acconcie istruzioni, e vi sono i bilanci ove la forza e l'intelligenza di chi amministra può meglio provvedere. Amo dunque sperare che i regolamenti, dopo questa legge, servano meglio alla economia bene intesa dell'erario, provvedendo ai mantenimenti delle fabbriche; e che il senno e la insistenza dell'onorevole Guardasigilli, da me rispettosamente eccitato, portino su questa importante materia tutte quelle utili cure che la nazione si attende da lui.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Panattoni nella sua raccomandazione, fatta per altro in modo assai cortese e benevolo, ha messo insieme quattro elementi diversi, il Demanio, il Fondo del Culto, il Capitolo del Bilancio che riguarda la spesa pel mantenimento degli edifizj sacri, e la conservazione dei monumenti sacri di Roma, di cui ci occupiamo nella presente legge.

Quanto al Demanio, io ho ogni ragione per credere ch'esso, nelle condizioni in cui versa, fa da parte sua il possibile per corrispondere agli obblighi che gl'incombono.

Quanto al Fondo del Culto, bisogna confessare, o Signori, ch'esso non è in troppo buone acque. Quando oltre tutte l'altre tasse che è obbligato a pagare, gli si è imposta anche quella straordinaria del 30 per cento, s'inten-

derà di leggieri ch'esso regge a fatica sotto i pesi di cui è gravato, e non sarebbe meraviglia che, non mantenuto con grandissima economia, potesse correre il pericolo del campanile cui accennava l'onorevole Senatore Panattoni.

Quanto al capitolo del bilancio, che il Parlamento accresca i fondi, e naturalmente allora il Ministero accrescerà da parte sua le spese destinate alla conservazione degli edifizj; nelle condizioni attuali non è possibile andar più in là di quei limiti nei quali ci siamo tenuti.

Rispetto poi agli edifizj sacri di Roma, dirò che alla loro conservazione non interviene nè il Demanio, nè il Fondo del Culto, ma a ciò ha particolarmente provveduto la legge, determinando all'uopo i fondi necessari; e l'onorevole Panattoni può esser certo che il governo spiegherà tutta la sua opera e la sua cura, perchè queste dovizie storiche e queste glorie nazionali sieno scrupolosamente conservate.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 4. La facoltà data al Governo col n. 4 dell'articolo 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti. »

(Approvato.)

« Art. 5. Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di comuni o provincie a cui vantaggio erano destinate. »

(Approvato.)

« Art. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizj che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case sopresse nella città di Roma e sua provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

» La assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio.

» L'occupazione del convento non sarà ritardata pei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

» Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda. »

(Approvato.)

« Art. 7. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1, e dalla legge presente.

» La rendita sarà intestata all'ente, cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta, fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. I dubbi che sto per sottoporre al Senato non sono di molto alta portata, e perciò spero di avere consenziente l'onorevole signor Ministro.

Nell'ultimo inciso di questo articolo che dice: *Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili*. I diritti dei terzi per me, si intendono quelli anteriori alla presente legge; e la dichiarazione di *inalienabilità* comprende anche tutti gli atti di alienazioni minori, cioè qualunque atto, per cui la proprietà venga ad essere vincolata e distrutta, anche temporaneamente, come *pegni, ipoteche* e simili.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si intende, è evidente.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'art. 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

1. I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'art. 18 della legge 7 luglio 1866;

2. Gli edifizii destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità;

3. I fabbricati dei conventi di cui il comune e la provincia di Roma facciano domanda a sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombramento contemplato dall'articolo 6 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. Una Giunta composta di tre membri, nominati per decreto reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

» Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'art. 26 della legge del 7 luglio 1866. Di questa commissione faranno parte anche due membri del consiglio provinciale di Roma nominati dal consiglio stesso.

» La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei contabili demaniali, e per le riscossioni e pagamenti, dei tesorieri dello Stato. »

(Approvato.)

### Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA A GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato in nome dei Ministri delle Finanze e dell'Interno: Un progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà in Roma, di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro; ed un altro progetto di legge in nome del Ministro delle Finanze per la spesa straordinaria per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali.

Un terzo progetto di legge in nome del Ministro degli Affari Esteri, concernente una convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico firmata addì 11 maggio 1873.

Tutti e tre questi progetti di legge, sono già stati discussi dall'altro ramo del Parlamento e prego il Senato di volerli esaminare di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro, della presentazione di questi tre progetti che, verranno stampati e distribuiti agli uffici ed alla Commissione di finanza.

Domando al Senato se vuole accordare l'urgenza chiesta dal signor Ministro.

(L'urgenza è accordata.)

Si procede ora allo spoglio della votazione.

Risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 13 novembre 1853, sull'avanzamento nell'esercito.

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Abrogazione della legge 28 giugno 1866, sul riordinamento del Corpo sanitario, e modifica-

zione della legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici.

Votanti	85
Favorevoli	71
Contrari	14

(Il Senato approva.)

Riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena.

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Stipendii ed assegnamenti fissi degli ufficiali della truppa, e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della Guerra.

Votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta alle 2 pel seguito della discussione del progetto di legge sulle corporazioni religiose, e di quegli altri progetti che saranno all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).



**CXXXVII.**

**TORNATA DEL 17 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici — Approvazione degli articoli dal 10 al 26 inclusivo — Domanda di schiarimenti e considerazioni del Senatore Miraglia sull'articolo 27 — Osservazioni del Senatore Caccia — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Spiegazioni del Senatore Miraglia, cui risponde lo stesso Ministro — Dichiarazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 27, 28, 29 ultimo della legge — Raccomandazione del Senatore Torelli — Osservazione del Senatore Audinot sull'ordine della votazione — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Mauri (della Commissione) — Dichiarazione del Senatore Alferi, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge dianzi discusso — Discussione del progetto di legge concernente la proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova — Approvazione dell'articolo primo — Raccomandazione del Senatore Lauzi all'articolo 2; cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Discussione del progetto di legge per estensione alla provincia di Roma della legge 30 marzo 1862, N. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni — Approvazione per articolo del progetto — Risultato della votazione sulle leggi dianzi discusse.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo: il Senatore Nitti di un mese per motivi di salute e il Senatore Carradori di quindici giorni, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato:

L'onorevole Tito Bollici di Roma, di una sua opera che ha per titolo *La giurisprudenza e la vita di Plinio il Giovine.*

**Seguito della discussione del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle

leggi sulle Corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Prego l'Ufficio Centrale a prender posto nel banco della Commissione.

Ieri rimanemmo all'articolo decimo di cui do lettura.

« Art. 10. Gli amministratori delle case religiose sopresse nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'art. 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente.

» Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa.

» La Giunta procederà secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni; e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

» La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3, fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso. »

(Approvato.)

« Art. 11. La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'amministrazione del demanio, alla commissione provinciale ed al prefetto. Le funzioni delegate alla commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

» I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

» Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

» Il pagamento del prezzo non potrà essere

fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867, e dall'art. 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del demanio nella provincia di Roma. »

(Approvato.)

« Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle corporazioni sopresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti, e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti. Se questi giustificano di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400, se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

» Rimane salva per le religiose la disposizione dell'art 6 della legge del 7 luglio 1866. »

(Approvato.)

« Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatta professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunciati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n. 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

» Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

» Fino a questo giorno i superiori od amministratori della casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa.

» I frutti pendenti che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo. »

(Approvato.)

« Art. 14. Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per

rivendicazione di benefizi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de'suoi uffizi, alle pensioni de' religiosi e religiose delle case sopresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2.

» La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

» Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'art. 3.

» La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n. 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso n. 4 dell'articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta, fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della commissione, di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione. »

(Approvato.)

« Art. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'art. 1 della legge del 15 agosto 1867, avrà effetto solamente pei canonicati, benefizi, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

» Il primo e secondo paragrafo dell'arti. 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» I beni degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l'assegnamento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti. »

(Approvato.)

« Art. 17. La conversione, a cui per le leggi enunciate nell'art. 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che, entro il termine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed, ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

» Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali, pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

» Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del credito fondiario; e la rendita e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono. »

(Approvato.)

« Art. 18. Oveneitre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli art. 7 e 11. »

(Approvato.)

« Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli enti contemplati all'art. 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme

prescritte dagli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termini del codice civile.

» In caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita. »

(Approvato.)

« Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'art. 31 della legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'art. 18 della legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

(Approvato.)

« Art. 21. Rispetto agli enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867. »

(Approvato.)

« Art. 22. Libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifici appartenenti alle case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col Ministro della Pubblica Istruzione, alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto, rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

» Gli archivi speciali annessi agli uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici.

» Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 23. L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla nazione straniera.

» Ciascun'amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

» Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi quanto di quelli conservati saranno convertiti a cura della stessa amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo istituto, od in altri capitali fruttiferi.»

(Approvato.)

« Art. 24. Nel corso di due anni l'amministrazione del patrimonio degli enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a beneficio dei propri connazionali per scopi permessi dalle leggi del regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

» Trascorsi i 2 anni senza che siano proposte nuove fondazioni il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse nazioni straniere.

» I diritti di reversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti. »

(Approvato.)

« Art. 25. In tutto il regno, a cominciare dal primo gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'art. 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei canonici, e le lire 500 per gli altri benefici e cappellanie si conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

» Gli assegni dovuti dall'amministrazione del fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto sulla somma eccedente annue lire 500.

» Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intende costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra

somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

» Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 3) per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefici o cappellanie di cui il canonico o il beneficiario sia investito.

» La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefici semplici e cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

» Nulla è innovato al disposto dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il fondo del culto ed il demanio. »

(Approvato.)

« Art. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa. »

(Approvato.)

« Art. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non ho domandato la parola per fare un discorso od una proposta, ma per pregare l'onorevole Ministro Guardasigilli ed il Relatore dell'Ufficio Centrale a volermi dare talune spiegazioni sulla intelligenza di questo articolo. Se per poco avessi voluto entrare nella discussione del merito di questa legge, avrei potuto forse rassegnare al Senato qualche osservazione, ma le gravi considerazioni rilevate nella Relazione ed a voce dal dotto Relatore, e le dichiarazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli di voler dare esecuzione a questa legge *fortiter et suaviter*, mi hanno imposto il più assoluto silenzio.

Però la esecuzione di tutte le disposizioni contenute nella presente legge, non dipende dalla buona volontà e prudente moderazione del Ministro, perocchè, quelle disposizioni che possono dar luogo a conflitto d'interesse rientrando nelle attribuzioni del potere giudiziario, conviene intender bene il principio che ha in-

formato gli articoli 27 e 28 di questo progetto di legge.

Quante controversie non si sono elevate sulla intelligenza delle leggi 1866 e 1867, che si debbono estendere alla Provincia romana? E non ostante che fosse stato necessario l'intervento del potere legislativo per spiegare il senso di disposizioni inintelligibili, pure le controversie non sono finite, per essere la materia per se stessa scabrosa. Non vorrei adunque che si aprisse il varco a più complicate quistioni sulla intelligenza degli accennati due articoli 27 e 28.

Per fermo io ho con molta attenzione seguito tutta la discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento e mi son convinto, che se avea ragione di esistere l'articolo 22 del progetto ministeriale, a cui corrisponde l'articolo 27 in discussione, ben a ragione venne eliminato dalla Commissione, la quale tolse ogni personalità civile a quelle Case così dette generalizie, che si volevano, sotto la denominazione di *fondazioni*, conservare. Nè il Guardasigilli con i suoi emendamenti al progetto della Commissione riprodusse l'articolo 22.

Non intendo adunque come il Ministero abbia potuto nel corso della discussione acconsentire alla riproduzione dell'articolo 22, che colpisce la proprietà di quegli enti che non sono corporazioni monastiche, e che sono conservati in Roma per virtù della presente legge.

Ma poichè l'articolo 22, che è ora l'art. 27, è votato, io vorrei sapere, se per i nuovi acquisti che sono vietati a questi enti, si abbia avuto intenzione di stabilire la legislazione contro l'ammortizzazione con tutte le sue conseguenze, oppure di applicare semplicemente a questi enti le disposizioni del Codice civile, che dichiarano nulle le liberalità fatte nei termini degli articoli 831, 833 e 1055 del Codice civile intorno alla istituzione o dotazione di Benefizi semplici.

Ed il mio dubbio è fondato in ciò che in tutta la legislazione europea, dall'estremo Nord all'ultimo Occidente contro l'ammortizzazione, dalle poche e gravi parole dell'esser vietato ai luoghi pii il fare *nuovi acquisti* derivò la teorica dell'allodialità. E se nel secolo passato lo spagnolo Campomanes raccoglieva tutti gli statuti sulla legislazione contro l'ammortizzazione, il Mamamachi in Roma pubblicava più volumi contro le dottrine prevalse negli Stati cattolici.

Desidererei altresì sapere, se non avendo pel

capitolo cattedrale di Roma e delle sedi suburbicarie luogo la riduzione dei canonicati (e la riduzione suona *soppressione*), l'articolo 27 importa divieto di nuovi acquisti per i benefici annessi ai canonicati che eccedono il numero di dodici.

Vede bene il Senato che io accennando a questi dubbi, non miro ad altro che ad avere alcune dichiarazioni, per ben intendere il senso della legge, evitando di entrare nel merito della medesima.

Senatore CACCIA. Ho domandato la parola su quest'articolo per esporvi come io lo intenda, ed abbia vedute diametralmente opposte a quelle esternate dall'onorevole Senatore Miraglia. E poichè in me vi è libertà intera di far palese le mie opinioni su quest'articolo, mentre egli crede per la sua carica nella Magistratura giudicante non poterle manifestare, io mi accingo alla bisogna.

Ben pure io sono soddisfatto che mercè il discorrere su questo articolo, io abbia modo di trovare un'occasione per dire che non mica col silenzio vien da me approvato questo disegno di legge, ma che lo approvo per acclamazione. Mio scopo quindi sarà quello di farvi dimostro che l'articolo 27 è proflato a colmare una lacuna che all'evidenza esistea, ma ciò non lo fa esso solo; lo completa, e lo rende efficace il successivo articolo 28 che forma con esso articolo 27 un tutto così inscindibile, che io nelle poche parole che vado a dire non potrei separarli. Domandava l'onorevole Collega a qual fine è coordinato questo articolo 27, e precisamente domandava conoscere se questo articolo completa la legge di ammortizzazione, o se piuttosto mira a coordinare le disposizioni del Codice civile.

Io credo potergli dire in risposta che al secondo fine unicamente hanno tratto e l'uno e l'altro articolo, così che essi intendono coordinare, sviluppare e precisare le risultanze della incapacità degli enti ed istituti ecclesiastici, e per qualunque specie di atti sia gratuiti, sia onerosi, e far armonizzare col Codice civile, le determinazioni d'incapacità sancite con le leggi di soppressione.

Ed invero nel Codice civile, abbiamo le più esplicite norme per impedire che sorgano mai più, le già sopprese corporazioni religiose, comechè essendo fulminate da una assoluta incapacità, non puossi che sotto il colpo di

una nullità radicale, tentare di farle ricomparire.

Abbiamo altresì nel nostro Codice, le più esplicite disposizioni che annullano, sia che fossero fatte per testamento, sia che il fossero per donazione, ogni e qualunque istituzione o dotazione di benefici semplici, cappellanie laicali, ed altre simili fondazioni. Abbiamo nel Codice dall'articolo 1055 comminata la nullità di donazioni a vantaggio di persone incapaci, ancorchè fatte sotto apparenza di contratto oneroso. Ma, se, e quanto la incapacità abbracciasse qualunque disposizione od atto, e se la simulazione colpita da nullità fosse soltanto quella larvata da contratto oneroso, o ben pure da interposizione di persone; se infine tutte le disposizioni di soppressione venute fuori, dopo la promulgazione del Codice trovassero nelle di lui sanzioni la loro integrale, e piena contemplazione, fu ed è lo scopo evidente che ha fatto dettare l'articolo vigesimo ottavo.

Bensi ricorderete che se con la legge del 1866 si abolirono le Corporazioni religiose, fu con quella del 15 agosto 1867, che fu messa la falce nel campo di tanta numerosa progenie di enti morali.

Voi ricorderete come coll'art. 32 della legge del 1866 si mantenea agli enti morali non soppressi, la facoltà di acquistare secondo le norme della legge 5 giugno 1850 fatta dal Parlamento Subalpino, ma tantosto si soggiungea che siffatti acquisti di beni immobili sarebbero soggetti a conversione. Ma per quelle eccezioni che con questo progetto di legge e precisamente per l'articolo 16 testè votato, si fanno alle leggi del 1866, e del 1867, ne segue, che tutta quella messe di enti morali che fu falciata dalla legge del 15 agosto 1867 è per Roma tornata in piena vitalità, cosicchè, di quelle soppressioni che venivan fuori della legge del 15 agosto 1867, non altro sussiste che quella parte che concerne i benefici, cappellanie, canonicati, abbazie di patronato laicale.

Restata quindi in vita una gran parte di quegli enti che erano stati messi fuori da ogni esistenza giuridica dalla legge del 1867, era dovere del legislatore provvedere su quanto concerne una delle funzioni dell'ente giuridicamente esistente, quella cioè di acquistare a qualunque titolo, e così venire ad accrescere il suo patrimonio.

Così la Camera elettiva ed il Ministro ebbero

a conoscere se non fosse stato più opportuno farla una volta finita con un sistema che mi permetterò di chiamare « la tela di Penelope » avvegnachè mentre con il succennato art. 32 si volle vietare agli enti conservati, se non con le forme della legge del 1850, poter fare acquisti di stabili, si credè a questa novella costituzione di mano-morta riparare, ordinando la conversione.

Lo diremo senza circonlocuzioni, si volle in un tempo che la mano-morta sussista, e nello stesso tempo si volle che la mano-morta nello stretto senso della parola non sia, ma prenda l'aspetto di *beni mobili*, però senza limite. Questo processo di fare e disfare, è quello che mi sembrò meritare una similitudine col mito della tela di Penelope.

E davvero molto grave diventava, ora che facciamo la legge della soppressione per Roma, ove sono state colpite da essa le sole istituzioni di patronato laicale, e lasciate in piena vita tutte le altre, risolvere che il precetto dell'articolo 32 fosse bastato come provvedimento opportuno, e coerente alla materia di una eccezione così vasta, e che un tanto differenziale racchiude verso le altre Provincie d'Italia.

Era quindi di assoluta necessità il vedere se' attese le ricche dotazioni degli enti morali qui conservati, si avrebbe loro dovuto concedere, sebbe e sotto le norme della legge del 5 giugno 1850, il fare nuovi acquisti di stabili, restando effrenata e liberrima la facoltà di acquistare beni mobili.

Era questo e non altro il quesito da sciogliere; era la sorte di ogni e qualsiasi acquisto fatto dagli enti non soppressi in Roma che doveasi soggettare ad una norma. Ora, questa norma fu quella di impedire con divieto assoluto a siffatti enti, di potere per novelli acquisti accrescere lo attuale loro patrimonio. All' espediente adoperato dall'articolo 32 della legge del 1866 fu sostituito il provvedimento di una incapacità assoluta, cosicchè se una eccezione è la vita giuridica in Roma di enti morali, in tutte le altre Provincie d'Italia soppressi, è consentaneo, a giustizia, che anche eccezionale fosse il provvedimento da opporre all' evenienza di acquisti per accrescere il loro attuale patrimonio.

Ecco il senso genuino, il vero portato dello articolo 27. Io lo proclamo senza esitare, e credo non sia errato il mio concetto.

Ma qui devo insistere sul legame che con siffatto articolo ha il seguente articolo 28, il quale lo completa nel senso che caduca ed annulla gli acquisti simulati fatti dagli enti mantenuti, e dalle soppresse corporazioni. Sì, o Signori, anche per queste occorre la disposizione dell'articolo 28, una volta che godendo di quella libertà che è il retaggio di ogni cittadino, hanno facoltà di associarsi coloro che alle corporazioni apparteneano; associazioni che esse in nome della libertà possono costituire, ma che, noi dobbiamo nascondere a noi stessi, possono essere per sè un mezzo onde fare vivere sotto mutata forma le soppresse corporazioni.

Ora, così applicata la sanzione in esso articolo racchiusa, è la sola, ed unica garentia che potremo aver pronta, onde quelle associazioni vivano la vita delle altre nel consorzio civile; e non si riesca con modi e con forme di simulati atti a menomare la incapacità assoluta di cui sono state colpite.

Non ci ha fra di noi chi non conosce i monumenti della giurisprudenza belga e francese e per i quali ha potuto imparare quante difficoltà siansi da quei magistrati incontrate per riuscire con le disposizioni delle leggi civili a colpire le larvate associazioni, le istituzioni di corporazioni, che soltanto vivrebbero vita quando riuscir potrebbero mercè atti di acquisto, e di trasmissione a perpetuare un patrimonio cospicuo.

Questa dunque è la sola provvidenza che puole far tener fermi gli effetti della soppressione, e impedire che si rinnovelli in onta alla legge ciò che la legge ha con tanta sapienza abolito.

Eccoci arrivati a tale da potere, o Signori, compendiare il subbietto di questo nostro discorso. Cosa hanno fatto gli articoli 27 e 28, uniti per scopo, e per materia? Il Ministro aveva egli stesso proposto con lo articolo 22 del suo primitivo progetto, quello che ora è detto nello articolo 27, sibbene egli a tale provvedimento veniva, quando ammetteva l'entità giuridica delle case generalizie. Ma però io non credo sia stato meno opportuno siffatto concetto del Ministro anche quando non fu più il caso di applicarlo alle case generalizie.

E davvero egli riparava e mitigava la conseguenza dell'eccezionale conservazione di tali enti, mercè la disposizione dell'articolo 22.

Dunque il Ministro ritenea che ora per Roma è conveniente, e necessario far cosa diversa da

quanto era prescritto coll'articolo 34 della legge del 1866 per l'eccezionale sussistenza delle case generalizie.

Or, come non doveva il Ministro consentire che fosse adottata la sanzione dell'articolo 22 quando si faceano per eccezione sussistere per Roma degli enti morali del tutto soppressi nelle altre parti d'Italia? Come il Ministro non doveva consentire a che, non essendo nel Codice civile previsto altro che la nullità di legati e di donazioni per istituire o dotare, e potendo avvenire che fosser fatti legati o donazioni ad enti già provvisti, e quindi non dotazioni ma sopradotazioni, queste scapperebbero dalla nullità comminata dal Codice civile, si dovrebbe per giuridica necessità occorrere ad un radicale provvedimento quale è quello della nullità di nuovi acquisti, anche fatti per interposte persone e con forma simulata?

Io lo credo davvero, e così lo ripeto, era una lacuna nel Codice civile quanto ha tratto a tali evenienze, ed i due articoli 27 e 28 la hanno completamente sanata. Questi due articoli hanno fatto che se utilità patente in questa legge ci sia, dessa è quella di avere provveduto a pericoli di dubbi e di contese, dessa è quella di aver adottato il provvedimento opportunissimo del divieto assoluto di nuovi acquisti accrescenti l'attuale patrimonio in surroga del provvedimento di cui è cenno nell'art. 32 della legge del 1866.

Così la disposizione dell'articolo 27 collegata con quella dell'articolo 28 è per mio avviso il completamento delle disposizioni del Codice civile per fare rispettare ed osservare le leggi di soppressioni dall'Italia sanzionate, e bensì è la salvaguardia giuridica di quell'abuso che del diritto di associazione facendosi intenderebbe sotto forma di libere associazioni a tornare in vita le sopresse corporazioni religiose.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le questioni che ha sollevato l'onorevole Miraglia e sulle quali ha discusso l'onorevole Senatore Caccia sono molto delicate, e in verità io desidererei che ciascun dei Senatori riserbasse pure, se vuole, a se stesso, come individuo, la interpretazione che crede dare a questi articoli; ma che il Senato come Corpo lasciando da parte le singole interpretazioni, determinasse il senso

e lo spirito co'quali quei due articoli furono accolti e votati.

E perchè un tal fine sia raggiunto, io prego innanzi tutto distinguere l'art. 27 dall'art. 28; l'uno riguardante la capacità di taluni enti, ha uno scopo più speciale e ristretto; l'altro riguardante gli atti commessi in frode alle incapacità prescritte dalla legge, ha un senso più largo più ampio, più comprensivo e si applica a tutto quello che si compie in frode della legge sia con atti simulati, sia per persone interposte.

Ora soffermandosi all'art. 27, a me pare che i dubbi promossi dall'onorevole Miraglia possano ridursi a tre punti, e compendiarsi nei seguenti quesiti: 1. a quali casi si applichino le disposizioni di quest'articolo; 2. a quali acquisti si estendano; 3. qual è lo scopo ch'esse si proponano.

Se l'onorevole Senatore Miraglia avesse seguita la discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento intorno a quest'articolo; egli potrebbe ricordare le dichiarazioni ed i commenti che ne furono fatti da coloro stessi che lo proposero e dal Ministero; dichiarazioni e commenti che valgono a dileguare pienamente i dubbi, che egli ha sollevati. E senza riandare le gravi questioni dibattute dagli scrittori che egli ricordava sopra questo argomento, egli avrebbe trovato per avventura in quella discussione, gli elementi onde risolvere e chiarire ogni possibile dubbio.

Io farò quello che l'onorevole Miraglia non ha fatto; e mi limiterò a ricordare il modo come fu proposto questo articolo, le ragioni sopra le quali lo si appoggiava, l'interpretazione ed il senso che generalmente venne dato alla sua disposizione.

Si è già ricordato al Senato, che il Ministero aveva proposto nel suo progetto, un articolo (l'articolo 22), nel quale era detto: « Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui all'articolo primo, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio, nè suddividersi o moltiplicarsi, neppure con istituzioni filiali o dipendenti. »

Questo articolo aveva nel progetto ministeriale uno scopo più ampio è più importante; imperocchè siccome in quel disegno di legge non solo si eccettuavano dalla soppressione gli enti ecclesiastici colpiti dall'art. 1 della legge del 15 agosto 1867, ma si lasciavano ancora

sussistere le così dette case generalizie, sotto forma di fondazioni, era di conseguenza importantissimo il dichiarare, che questi enti eccettuati dalla soppressione, non solo non potessero per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio, ma non potessero nemmeno suddividersi e moltiplicarsi con istituzioni filiali o dipendenti.

Quando però la Commissione tolse le case generalizie credette che non vi fosse più bisogno dell'art. 22, e lo tolse dal progetto. E diffatti esso non serbava più quasi utilità veruna, riferendosi ai soli enti ecclesiastici soppressi dalla legge del 1867 e conservati per eccezione in Roma e nelle sedi suburbicarie; poichè effettivamente quegli enti, come fra poco si vedrà, non si riducono in sostanza che a benefici, cappellanie, prelature ed altre simili fondazioni, per le quali, stando alle disposizioni del Codice civile sono difficilissimi, se non affatto impossibili, novelli acquisti. Quando però si venne nell'altro ramo del Parlamento alla discussione della legge, fu riproposto l'art. 22 del progetto ministeriale; ed io prego il Senato a permettermi di ricordare le obiezioni che io mossi a quella proposta, le risposte che furono date alle mie obiezioni, le spiegazioni infine con le quali quei due articoli 27 e 28 vennero accettati dal Ministero e votati dalla Camera.

Nella tornata del 24 maggio, io diceva: « Se potesse essere utile la proposta dell'onorevole Ruspoli (che era quel che riproponeva l'articolo), io l'accetterei; ma io credo che essa tenda a prevenire un pericolo che non può verificarsi.

» In effetto, tolte di mezzo le corporazioni religiose, che si sopprimono senz'alcuna eccezione, colla presente legge parmi inutile ogni altro provvedimento per riguardo agli altri enti ecclesiastici, che colpiti dalla legge 15 agosto 1867, sono ora eccettuati dalla stessa per effetto dell'art. 13 già votato. Ed invero, rispetto a questi enti vi sono già gli articoli 833 e 1075 del Codice civile che tolgono loro ogni possibilità di nuovi acquisti, almeno a titolo gratuito.

« L'art. 833 in effetto dice così: « Sono nulle le disposizioni ordinate al fine d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni. »

« E l'articolo 1075 soggiunge: « È nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni. »

« Ora, gli enti soppressi per la legge 1867, ed ora eccettuati dalla soppressione per la città di Roma e per le sedi suburbicarie, in virtù dell'articolo 13, non sono in sostanza che benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni; parole generiche che comprendono le fondazioni e gli enti ecclesiastici enumerati dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1867. Questi enti dunque, conservati per eccezione, potranno vivere di ciò che attualmente hanno, ma non potranno crescere o moltiplicarsi, perchè il Codice civile dichiara essenzialmente nulla ogni disposizione o donazione che abbia per oggetto d'istituire simili fondazioni; e non potranno nemmeno accrescere l'attuale loro patrimonio per gli articoli medesimi del Codice Civile che dichiarano nulla qualunque disposizione o donazione che abbia per oggetto di dotare simili enti.

» Nè credo possa farsi distinzione fra il *dotare e sopraddotare*, e si era messa innanzi questa distinzione per rimarcare l'utilità degli articoli; una cosa e l'altra essendo evidentemente compresa nel divieto assoluto unico, della legge. Ogni novello acquisto adunque a titolo gratuito, per donazione o per testamento è certamente vietato agli enti in discorso.

» Non cadrebbe pericolo che per gli acquisti a titolo oneroso che potrebbero farsi o sui risparmi delle rendite presenti, o sulle largizioni che *brevi manu*, fossero fatte agli enti suddetti. Ma se questi acquisti si facessero mai in beni immobili, si dovrebbe tosto effettuare la conversione a norma dell'articolo 32 della legge del 1866 che resta in vigore per Roma, come per tutta l'Italia; non vi è quindi pericolo di veder ricostituita la mano morta. Se poi, i risparmi o le largizioni vengono impiegati in acquisto di rendita, o di altri titoli mobiliari, io in verità non veggo quale impedimento effettivo vi potrebbe opporre la legge comunque venisse concepita. »

« L'onorevole Mancini, che propugnava la riproduzione dell'art. 22, voleva dare allo stesso un senso più largo di quello nel quale era stato concepito; voleva, a quanto pare, colpire, con esso, d'incapacità tutti gli enti ecclesiastici di Roma. Egli in fatti così si espresse: « Il legislatore nel dettare il relativo articolo del Codice civile si trovò nella difficile necessità o di cangiare gli ordini precedenti in una parte di queste provincie per unificarle colle altre,

o di lasciar sussistere questa varietà d'ordinamenti circa la capacità d'acquistare degli enti morali ecclesiastici. »

« Si appigliò il legislatore a quest'ultimo partito, cosicchè il Codice civile, al quale l'onorevole Guardasigilli ci rimanda nell'art. 2, dice niente altro che questo, che la chiesa e i corpi morali ecclesiastici sono persone e possono esercitare i diritti civili secondo le leggi e gli usi che qual diritto pubblico si trovano in osservanza nelle varie provincie del regno.

» Ora, Signori, ognuno comprende che a Roma non potete trovare alcuna legge od uso di diritto pubblico che limiti o tolga la capacità degli acquisti alla chiesa, qui dove invece erano immensamente e senza limiti favoriti i corpi morali e la chiesa poteva acquistare tutto ciò che voleva.

» Or dunque, se voi nella città di Roma avete largamente fatto luogo ad eccezioni dalla soppressione; se anche quegli enti che altrove non più esistono, nè possono esistere per l'articolo 833 del Codice civile, qui li lasciate sussistere, per una eccezione singolare contraria alla ragione generale dell'interesse pubblico; l'articolo 22 direbbe almeno « essi rimangono col patrimonio che attualmente posseggono, ma non saranno capaci di novelli acquisti. » Questo concetto non fu accolto. Primo a combatterlo fu l'onorevole Pescatore, il quale riuscì il più chiaro nel definire i veri termini della questione. Riferirò le sue parole medesime.

« Io mi permetto di proporre il mantenimento del diritto comune, eccettuato per quegli enti morali ecclesiastici che furono soppressi in tutte le altre parti del Regno, che non possono rinnovarsi e che vennero conservati in Roma per eccezione.

» Così, mantenendo il diritto comune, le basiliche maggiori e minori, che si possano assomigliare alle cattedrali, e così pure i canonicati che esistono in quelle, come i canonicati delle cattedrali che esistono nelle altre parti del regno, saranno enti capaci di acquistare, salva, ben inteso, la permissione del Governo. Per questi enti non vedrei che si debba per Roma introdurre un diritto eccezionale; sarebbe cosa troppo odiosa.

» Altra cosa, o Signori, è pei benefizii semplici. Questi sono soppressi in tutte le altre parti del Regno, non si possono istituire nè per testamento, nè per donazione, nè altrimenti. Dunque

per essi c'è incapacità assoluta, non direi soltanto di ricevere, ma di esistere. Se in Roma furono mantenuti questi enti a titolo di eccezione, sta bene; esistono come enti giuridici all'effetto di conservare il loro patrimonio; ma non mi pare che debba ancora essere concessa loro facoltà di acquistare ulteriormente.

» In questo senso, salva la redazione, io appoggerei la proposta dell'onorevole Ruspoli propugnata anche dall'onorevole Mancini. Dico salva la redazione, perchè bisognerebbe introdurvi la distinzione a cui ho accennato. »

Il Relatore della Commissione prendendo la parola esprimeva i medesimi concetti. Egli disse così:

« La maggioranza della Commissione è d'accordo sul punto che non si debba riproporre l'articolo che era proposto dal Ministero.

» È inutile ripetere che quel l'articolo aveva una significazione speciale quando si trattava di conservare le case generalizie. Cadute queste, credo che lo scopo dell'articolo più non esista.

« Quando si adottasse l'articolo di legge, tollante pure l'ultima parte, secondo la proposta dell'onorevole Mancini, quando cioè si disponesse che per tutti gli enti ecclesiastici conservati in Roma non si farà più luogo ad aumenti di patrimonio, ne verrebbe la conseguenza che occorrerebbe una legge speciale ogni qualvolta ad alcuni degli enti conservati venisse ad essere fatto qualche legato, che pur potesse giovare che venisse accettato.

» Supponiamo che alla basilica di San Paolo ad esempio venisse fatto un legato perchè potesse arricchirsi d'affreschi, di sculture e di ornamenti architettonici. In questo caso codesto ente ecclesiastico non potrebbe che in forza di una legge godere del beneficio di quel legato. Invece ove si mantenga la legge comune, basterebbe l'autorizzazione governativa perchè il legato sortisse il suo effetto.

» Se nella provincia di Roma non fossero state pubblicate le leggi che riguardano l'acquisto e la vendita dei beni spettanti a corpi morali ecclesiastici si vedrebbe la necessità di un provvedimento legislativo, ma colla legge del 27 novembre 1840, N. 6030, furono pubblicate anche nella provincia di Roma tanto la legge del 5 giugno 1870, quanto il Regio Decreto 22 marzo 1846, che provvedono al caso in cui enti ecclesiastici abbiano ad acquistare od alienare beni mobili od immobili.

» Ora sembra alla maggioranza della vostra Commissione che codeste leggi, che sono le stesse delle altre parti d'Italia, abbiano a tenersi ferme anche in Roma, nè occorra uno speciale provvedimento.

» Ci sarebbe soltanto a vedere se meriti per avventura una eccezione la proposta dell'onorevole Pescatore, riferentesi ai beneficii.

« A me pare che sarebbero colpite di nullità le disposizioni per le quali venisse aumentato in forza di testamento, donazione od altrimenti il patrimonio di un beneficio; perocchè interdicendo il Codice civile di creare nuove fondazioni di questo genere, non potrebbero ritenersi capaci di nuovi acquisti, quelle esistenti.

» È assai difficile che si verifichi il caso di lasciti a favore di beneficii; ma quando il caso si verificasse, la disposizione sarebbe nulla, e quindi non pare occorra di provvedere.

» Però se verrà fatta proposta speciale alla Camera, la Commissione la prenderà in esame, e ciascuno dei membri di essa darà il suo voto a norma della propria coscienza. »

Dietro questa discussione l'articolo fu mandato allo studio della Commissione. E l'onorevole Relatore nella tornata del 26 maggio propose come frutto de' nuovi studi gli attuali articoli 27 e 28, dichiarando che credeva inutile aggiungere parola, per ispiegare questi due articoli, dopo quanto era stato precedentemente detto sopra tale argomento.

Io allora mi espressi con le seguenti parole che raccomando all'attenzione del Senato:

« Io ho aderito a queste proposte dell'onorevole Mancini, accettate dalla Commissione perchè non mutano la nostra legislazione.

» Io però non credo necessario il primo degli articoli proposti, perchè quanto all'incapacità di fare acquisto, per gli enti eccettuati dalla soppressione, vi si provvede, come dissi fin dall'altro giorno, cogli articoli 833 e 1075 del Codice civile.

» Quanto agli atti che potessero fare questi e gli altri enti ecclesiastici in frode alle incapacità che sieno per essi stabilite dalle leggi in vigore, non fa bisogno di una nuova disposizione, perchè è nella ragione generale del diritto che sono nulli gli atti che gli incapaci, con modi simulati e fraudolenti, compiono contro il divieto loro imposto dalla legge. Però, io accetto, ripeto, questi due articoli, nel senso che essi non siano se non un ricordo di altre disposizioni

legislative e di principii generali del diritto onde queste sono informati. »

Dietro questa dichiarazione furono votati gli articoli.

Vede l'onorevole Senatore Miraglia che con queste premesse si può facilmente rispondere ai suoi dubbi.

A quali enti si riferisce la disposizione dell'articolo 27? Egli è evidente che si riferisce esclusivamente agli enti che sarebbero stati compresi nella soppressione per la legge del 1867, e che sono stati da questa, per ispeciali condizioni, conservati. Questi enti non sono che quelli indicati nell'art. 1 della legge del 15 agosto 1866; ma per tutti gli altri enti ecclesiastici che sono conservati in Roma, come nelle altre parti del Regno, rimane il diritto comune, cioè la capacità di acquistare col permesso del Governo, salvo sempre l'obbligo della conversione dei beni immobili.

Quando ci fermassimo alle sole parole *nuovi acquisti* potrebbero forse sorgere le questioni cui accennava l'onorevole Miraglia e che le leggi di ammortizzazione informate da altro spirito fecero nascere. Ma nell'articolo vi è qualche cosa di più: « non possono, dice l'art. 27, per *nuovi acquisti*, accrescere l'attuale *loro patrimonio*; » il che significa che essi conservano il loro patrimonio con tutti i diritti ad esso inerenti, e soltanto non possono accrescerlo con *novelli acquisti*.

Quale è infine lo scopo ed il fine di questo articolo e dell'articolo 28 che lo sussegue? Quello, come espressamente dichiarasi e come sorge dall'intera discussione, di rifermare e completare le disposizioni del Codice civile, sicchè questi articoli come ebbi a dire, non sono che il ricordo di altre disposizioni legislative e de' principii generali di diritto, onde queste sono informate.

Segue da ciò, che gli enti non compresi nelle leggi di soppressione, conservano in Roma, come nelle altre province, la capacità di acquistare, dietro l'autorizzazione del Governo; che la capacità medesima è conservata ai capitoli ed agli altri benefici delle Chiese cattedrali, perchè non compresi nelle soppressioni ordinate dalle leggi precedenti. E sebbene l'articolo 6 della legge del 1867 abbia ridotti a dodici i canonicati delle chiese cattedrali ed a sei le cappellanie e gli altri benefici di dette chiese, pure quella riduzione non è una soppressione del-

l'ente, il quale co. serva intera la sua esistenza giuridica; e d'altronde l'art. 16 ha espressamente dichiarato che il paragrafo primo e secondo di questo articolo non sono applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, sicchè quegli enti rimangono nella loro integrità con tutte le capacità appartenenti per legge agli enti ecclesiastici conservati.

La disposizione insomma dell'art. 27 non si applica che unicamente ai benefizi, alle cappellanie ed alle altre fondazioni ecclesiastiche enunciate nell'art. 1. della legge del 15 agosto 1867, che, soppressi da questa legge pel resto del Regno, sono stati eccettuati dalla soppressione nella città di Roma, e nelle sedi suburbicarie. Per questi enti solamente è stabilito che essi possano conservare sì l'attuale loro patrimonio, ma che non possano aumentarlo con novelli acquisti. È pressochè la riproduzione degli articoli 833 e 1075 del Codice civile; ma per tutti gli altri enti ecclesiastici conservati rimane intera la loro capacità, secondo il diritto pubblico di questa provincia, salvo solo l'autorizzazione del Governo, ai termini del Codice civile.

Io spero che queste spiegazioni riescano a dileguare i dubbi e gli scrupoli dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Ministro ha detto che, se io avessi seguita tutta la discussione che ha avuto luogo nella Camera elettiva, non avrei forse sollevato i dubbi a cui ha creduto egli di rispondere entrando nel merito della legge. Ma dalle poche parole da me dette, il Senato comprende che ho meditato troppo sulla discussione dell'articolo 27, la quale discussione offrirà argomenti pro e contro sulla vera intelligenza dell'articolo medesimo. Se mi fosse permesso di entrare ora nel merito, farei toccare con mano all'onorevole Ministro, che l'articolo 27, nel senso da lui inteso, non doveva essere scritto nel modo come è stato approvato, specialmente per allontanare qualunque equivoco per le liberalità fatte ai capitoli delle chiese cattedrali ed alle chiese collegiate conservate in Roma.

Egli ha detto che riduzione non significa soppressione, ed io ho l'onore di rispondergli che la Corte di Cassazione di Napoli, alla quale egli meritamente appartiene, ha deciso, che

la riduzione dei canonicati oltre il numero di 12 importa soppressione dei benefizi; onde è che potrà elevarsi il dubbio, se una eredità lasciata alla cattedrale di Roma, debba esser ridotta per la quota di quei canonicati che oltrepassano il numero di 12.

Non entro in altri particolari poichè per la mia posizione ufficiale in Roma debbo esser molto cauto a pronunziare opinioni su cose che potranno offrir materia a controversie giudiziarie.

Del resto son lieto di aver provocato tali spiegazioni da parte dell'onorevole Ministro, che, se saranno appoggiate dall'Ufficio Centrale, spanderanno una certa luce per la intelligenza della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione. Io credo che quello che ho esposto non sia in contraddizione con quanto accennava l'onorevole Senatore Miraglia perciocchè quando si tratta di un capitolo cattedrale ridotto, è chiaro che il canonicato che eccede il numero di dodici quando non viene provveduto, resta soppresso. Ma quando non si dà luogo a riduzione, sicchè il capitolo intero rimane, questo capitolo costituisce un ente, il quale non essendo compreso nella soppressione ordinata dalla legge del 1867, non perde nulla della sua integrità, dei diritti e delle capacità giuridiche che la legge concede agli enti ecclesiastici conservati. La soppressione colpisce, nel resto del Regno, il canonicato in soprannumero cui non si provvede, ma il capitolo cattedrale rimane, e quando questo non va soggetto a riduzione, esso rimane nella sua integrità, sotto la tutela del diritto comune e quindi con la capacità di acquistare a seconda del diritto medesimo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Guardasigilli, la Commissione avrebbe piuttosto creduto di non prendere la parola, perchè le parve che esse fossero così lucide, chiare, evidenti da non aver bisogno di alcun altro appoggio; nè io ho chiesto la parola per aggiungere altro a quello che l'onorevole Ministro ha così acconciamente detto, ma perchè, invitata dal Senatore Miraglia, la

Commissione sente l'obbligo di dichiarare che essa nel discutere questa legge, sebbene, bisogna pure dirlo, incalzata dalla brevità del tempo, ciò nonostante non mancò di porre innanzi ad essa la questione a cui alludevano gli onorvoli Senatori Miraglia e Caccia, e prendendo ad esame segnatamente la discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento ebbe a convincersi che non altra interpretazione poteva darsi agli articoli 27 e 28 della legge di cui si tratta, se non quella precisamente esposta dal signor Ministro al Senato; e quindi la Commissione per organo mio dichiara di accettare pienamente tutte le idee manifestate dall'onorevole Guardasigilli.

Solamente mi permetto aggiungere che al proposito di quanto il Senatore Miraglia ha detto sui capitoli, e sulla loro soppressione come enti morali, vuolsi rammentare le legge delli 11 agosto 1870 la quale sopprime non già i capitoli, ma semplicemente quei canonicati che eccedevano il numero di dodici.

Fatta questa dichiarazione, a nome della Commissione, io spero che gli onorevoli Senatori Caccia e Miraglia, vogliano ritenersi per soddisfatti.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 27 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati, sotto la forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone. »

(Approvato.)

« Art. 29. Negli articoli 3, 5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

» È data facoltà al Governo di provvedere con decreti reali, sentito il Consiglio di stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge.

» È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante reale decreto alla iscrizione nel bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Senatore TORELLI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho domandato la parola solo per pregare l'onorevole Presidente a volere dopo di questa legge sulle Corporazioni religiose mettere in discussione il progetto di legge che riguarda la proroga per le iscrizioni ipotecarie nelle provincie di Venezia e di Mantova, perchè importa che si esamini con urgenza.

PRESIDENTE. Ora ha la parola l'onorevole Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Si comprenderà che non voglio, nè posso parlare sulle generalità della legge, nè venire a proporre modificazioni di articoli; io voglio cogliere questa circostanza solenne per esprimere un desiderio su argomento che si collega colla legge, che ormai più non attende che pochi minuti per essere da voi sancita in tutte le forme regolari, e credo vi si colleghi più strettamente che forse a prima vista non sembra.

Questa legge chiude, almeno per parte del Governo e del Parlamento Italiano, la serie delle disposizioni relative al potere temporale del Papa, che sarà uno dei fatti più notevoli della storia moderna.

Molti, credo anzi che potrei dirlo in superlativo, moltissimi, hanno ravvisato da tempo in quell'a separazione dei due poteri un grande beneficio per la religione, e si augurarono veder risorgere i tempi gloriosi del Papato spirituale in quelle forme ed in quei modi che i tempi cambiati permetterebbero. Sono fra quelli e non l'ho nascosto mai, come sono fra quelli che nella conciliazione fra la Chiesa e Stato ravvisano un elemento necessario per la pace d'Italia. Ma non temiate che voglia inoltrarmi in questo spinoso argomento. Crederei ledere quella nobilissima riserva che si è imposta il Senato; ma andando ritto al mio argomento io dirò che intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro del Culto sulla sorte dei parrochi. L'articolo 2. e 3. consacra il principio che una determinata parte dei beni ivi indicata andrà a favore delle parrocchie di Roma con che non ecceda mai il limite di L. 3000 per ciascuna parrocchia.

Io ne auguro bene; io spero che l'asse relati-

vamente più pingue di quello già incamerato, possa permettere che arrivi presto il giorno che quell'articolo divenga una realtà; ma non ho potuto a meno, pensando a quel desiderato caso, di ricorrere col pensiero alla sorte di tante migliaia di parrochi, ai quali dalla legge 1866 si era fatto balenare questa speranza, e invece lottano taluni perfino colla fame.

E perchè mai tanta tenerezza pei parrochi? si chiederà forse.

Lo dico subito. Oggigiorno l'educazione delle masse popolari, soprattutto nelle campagne, il che in Italia significa degli otto decimi circa, è combinata in modo che da bocca secolare il fanciullo non ode più pronunciarsi nella scuola la parola religione, non sente più nemmeno spiegarsi che quello spirito che è in lui e dà vita al suo corpo è diverso da quello che dà vita ai bruti, agli animali che seguono solo le leggi invariabili dell'istinto. Se non fosse il parroco, crescerebbe rimanendo digiuno di ciò che pur si attiene alla parte, dirò la più sublime dell'uomo, che lo conduce in sfere più elevate che non quella della pura esistenza materiale e dei godimenti fisici. Ora questa classe, alla quale sola rimase in realtà sì nobile missione, ha perciò una grande importanza, ed ha poi di fatto anche una grande influenza. Ma se è tale, perchè non ci occuperemo noi delle sue sorti? La legge 1866 vi prova, mi si risponderà, la buona intenzione del Parlamento, che ha posto il principio di venire in loro aiuto. — Signori! Sono corsi sette anni da quell'epoca, e non credo che un solo n'abbia avuto sollievo; so invece e con me lo sanno tutti, che le condizioni si aggravarono ognora più, perchè aumentarono i pesi ed ogni genere indispensabile al vivere rincari.

Tutti coloro il cui reddito è costituito in una somma determinata, si trovano ora in condizioni assai più gravi e taluni in sì basse, da non avere una lira al giorno. Noi pensammo, e giustamente, a riparare i danni che per questa stessa ragione sente il soldato; si pensa alle tristi condizioni degli impiegati; come dunque, dopo aver annunciata la massima, il principio, che si vuol provvedere anche alla sorte dei parrochi, dopo che posteriormente all'adozione di quel principio la sorte loro peggiorò, non si farà a loro vantaggio più nulla, assolutamente nulla? Pensiamo o Signori, che il con-

sacrare un pensiero a quella classe, la classe operosa nel sacerdozio, non farebbe per Voi, per tutto il Parlamento che esser logici. Conosco le condizioni delle finanze e la condizione alla quale fu vincolato il sussidio che deve scaturire dall'asse stesso; perciò non pretendo, non chieggo una promessa di voler tosto presentare una legge, ma la promessa di studiar davvero la questione, di voler consacrarvi qualche ora di riflessione, cominciando dal farsi un concetto preciso della posizione loro. Questo parmi si potrebbe sperare, poichè è certo che allorquando nel 1866 si votava il principio di venire in loro aiuto, si votava nella credenza di votar cosa seria.

Pe! momento più non chieggo; ma concedetemi che non mi scostai dall'argomento, concedetemi che, se alla memoria di un atto così solenne come quello che sanzionerà la legge, potesse rannodarsi un giorno anche la memoria che fu un punto di partenza perchè si migliorasse la sorte dei parrochi, certo non sarebbe cosa a Voi discara, nè sarebbe stata cosa inutile per l'Italia.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. A me sembra che questa legge sia di tale importanza che dovrebbe concludersi con una pronta votazione e indipendentemente dalla votazione di qualunque altra legge.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo perfettamente nell'idea di votare questa legge subito e isolatamente, però sarà opportuno che i signori Senatori si trattengano anche dopo la votazione perchè vi sarebbero da discutere altre leggi urgenti, e la cui votazione potrebbe farsi nella stessa seduta d'oggi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io divido col l'onorevole Senatore Torelli i sentimenti di affetto e di venerazione per questi operai utilissimi della religione e della morale che sono i parrochi ed i curati; ma per quanta sia la mia buona volontà, non posso per il momento prendere alcun impegno, o dare alcuna sicura promessa di migliorare la loro sorte; non posso che dividere una speranza.

Per quel che riguarda Roma, avendo il Go-

verno dichiarato che il patrimonio della chiesa romana sarebbe rimasto alla chiesa, ho attuato questo concetto nel disegno di legge, assegnando i beni delle case soppresse agli usi più religiosi cui erano destinati.

Epperò nel numero terzo dell'articolo 2, come l'onorevole Torelli ha potuto vedere, viene dichiarato che « i beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali, saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. »

Ma pel resto del Regno, dove vi è la sostanza da poter ripartire per migliorare la condizione di codesti parrochi?

Nella legge 1866 che soppresse le corporazioni religiose pel resto del Regno, vi è in verità l'articolo 28 che dice così « Saranno pagati, a carico del fondo per il culto, nell'ordine sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili :

» 1. Gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incombenti alla cassa ecclesiastica;

» 2. Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose, a termini di questa e delle precedenti Leggi di soppressione.

» 3. Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato, per spese del culto cattolico;

» 4. Un supplemento di assegno ai parrochi, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. »

Ma questo supplemento di assegno era stabilito nel numero 4 dell'articolo 28 fra gli obblighi messi a carico del fondo per il culto. E l'onorevole Torelli sa che dopo la legge 1866 vi è stata quella del 1867, la quale dalla sostanza assegnata al fondo pel culto, ha tolto il 30 per cento. Ora, una volta stremata di un terzo la sostanza del fondo pel culto, esso è ridotto in condizioni così gravi e difficili, che appena appena può bastare alla soddisfazione degli oneri e delle pensioni.

È per questo che non è stato possibile sopprimere a quel supplemento di assegno stabilito nel numero 4 dell'articolo 28.

In questa condizione di cose, per quanto desiderio io nutrissi, ed il Senato potesse avere, di migliorare la condizione di questi parrochi, domando all'onorevole Torelli donde ne caveremo i mezzi.

Dal fondo pel culto? Si trova disgraziatamente oberato da molti debiti e deve innanzi tutto soddisfare ai pesi più urgenti, agli obblighi più indispensabili, al pagamento delle pensioni.

Dal bilancio dello Stato? Mi pare che sia anche difficile il farlo nella condizione presente delle cose; perchè sono grandi del pari i pesi che gravano sullo Stato.

Però io non posso che dividere il desiderio dell'onorevole Torelli; far voti perchè si presenti l'opportunità di migliorare la condizione di questi parrochi, e di questi curati; ma non posso pel momento esprimere altro che un voto, un desiderio ed una speranza, e se pur volete, il proposito di studiare e meditare se sia possibile un mezzo da risolvere equamente la proposta questione.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI. Il Senato è certamente unanime nel voto espresso dall'onorevole mio amico Senatore Torelli e dall'onorevole Ministro Guardasigilli circa il miglioramento della condizione dei parroci.

Intorno a questo argomento si occupò il Governo subalpino, si occupò il Governo italiano e nelle varie leggi che riguardavano la destinazione dell'asse ecclesiastico, furono sempre introdotte disposizioni le quali miravano al miglioramento della condizione dei parroci.

L'onorevole Ministro ha accennato alle ragioni, per le quali non fu possibile che questo degno proposito venisse recato in atto. Però ogni speranza non deve esserne smessa, massime se si pon mente a quella legge che venne promessa nell'articolo 18 della legge sulle guarantee, pel riordinamento, la conservazione e l'amministrazione della proprietà ecclesiastica.

Quella legge è da sperare che sia informata anche dal concetto che il laicato debba prendere una legittima ingerenza intorno ai beni ecclesiastici derivanti dalle obiazioni della comunione de' fedeli costituita dal clero e dal popolo, dalla quale ingerenza non potrà che essere grandemente promosso il miglioramento delle condizioni dei parroci che escono dal popolo, vivono in mezzo al popolo e in pro del popolo durano tanti sacrifici. Io sono fermo a credere che le condizioni dei parroci potranno essere effettivamente migliorate quando, in quella legge che ho accennato e che disporrà di quel tanto che rimarrà dell'asse ecclesiastico,

siano introdotte disposizioni, per le quali possa il laicato aver parte all'amministrazione dei beni ecclesiastici, onde esso, posto coi parroci in più stretto contatto, sarà vieppiù stimolato a prender riguardo dello stato loro e di tutto il clero faticante e cercherà di renderlo possibilmente più tollerabile, intanto che accrescerà a cotesta parte del clero il debito ossequio.

Gli splendori e le magnificenze di quella che si è chiamata, con una parola certo non punto consentanea al linguaggio evangelico, la Corte Pontificia hanno impedito che in questa Roma i parroci venissero considerati e trattati come richiedono la dignità dell'ufficio loro e le nobili fatiche di cui sono aggravati. Riguardo a loro le disposizioni della legge che stiamo per votare inducono un miglioramento effettivo, che sarà fecondo d'ottimi effetti, e di cui è da render lode al Governo che l'ha promosso.

**PRESIDENTE.** Esaurito questo incidente la parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **ALFIERI.** Prego i miei onorevoli colleghi di permettermi una dichiarazione intorno al mio voto.

Io mi trovo rimpetto a questo importantissimo argomento, sul quale stiamo per dare il voto definitivo, in una di quelle condizioni d'animo, alle quali non può provvedere che il giudizio della coscienza propria, e non mancò mai la benevola deferenza de' miei colleghi.

Per essere consentaneo alla opinione che ho sempre professato, non posso dare un voto favorevole ad una legge la quale riconferma quelle del 1866 e 1867, poichè da quelle non sono a parer mio abbastanza rispettati i diritti dell'individuo, nè negli argomenti delle convinzioni religiose, ossia della libertà di coscienza, nè per rispetto alla proprietà, nè per ciò che riguarda il diritto di associazione. Tuttavia non mi dissimulo l'importanza di definire le questioni gravi ed ardenti che formano l'argomento di questa legge. Non potevo quindi dissentire dal parere che ha prevalso prima nei nostri uffici, e poi in questa assemblea, di astenersi cioè dalla discussione generale, e di procedere quanto più sollecitamente lo consentisse la dignità del Senato, alla votazione.

Io dunque sento l'importanza politica di quest'atto; ma per la contraddizione nella quale versa l'animo mio, fra la riprovazione dei principii che sono nuovamente sanzionati in que-

sta legge, ed il sentimento della necessità politica, che ci spinge a por termine il più presto che sia possibile a questa discussione, sono condotto ad astenermi. Della astensione ho voluto dichiarare le ragioni, perchè in argomento di tanta importanza, non mi bastava un voto silenzioso ed anonimo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io rispetto il convincimento dell'onorevole Senatore Alfieri. Dia pure il suo voto in quel senso che crede, o s'astenga affatto dal votare, secondo che gli detterà la sua coscienza.

Il Senato mi permetterà però ch'io faccia le mie riserve riguardo agli appunti che l'onorevole Senatore Alfieri ha creduto muovere intorno al significato giuridico, delle leggi del 66 e del 67 di cui questa che ora discutiamo serba in fondo, il medesimo spirito e il carattere medesimo.

Io sono dolente che cotesti dubbi, si sien presentati ora, e non si sia creduto d'esprimerli nel momento in cui veniva discussa la legge; allora si sarebbe porta l'occasione di svolgerli con quell'ampiezza, e quella serietà di ragioni, che l'importanza dell'argomento richiede, e per la terza volta il Senato avrebbe avuto occasione di discutere e votare i principii ai quali queste leggi sono informate.

Aggiungerò ancora una parola ed è che io riguardo questa legge come legge politica, ma la riguardo e contemplo ancora sotto l'aspetto della legalità del diritto. E mi permetto di ripetere, in quest'occasione, quello che il Conte di Cavour il quale parmi sia stato legato in affinità e parentela coll'onorevole Senatore Alfieri, ebbe a dire nell'occasione della legge del 1865, da lui proposta e difesa.

Io raccomando, diceva quel grande Statista, a vostri voti, questa legge, come una legge politicamente ed economicamente utile, ma ve la raccomando anzi tutto, perchè sono convinto della sua giustizia e della sua legalità.

Lo stesso dirò io della legge attuale. E certo se dubitassi della ragione intrinseca, e della legalità della legge, io per semplice considerazione politica, non l'avrei raccomandata, nè al voto della Camera dei Deputati, nè al voto del Senato.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere all'appello nominale per una votazione così solenne, credo

opportuno, come Presidente di quest'alta Assemblea, dichiarare che oggi, come sempre, il Senato in questa discussione ha agito solamente sotto i dettami della saviezza che l'hanno ognora ispirato, e che lo fa con coscienza piena ed intera, poichè era in mano sua il modificare o respingere la legge, qualora l'avesse creduto opportuno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Presenti . . . . .	89
Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	20
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

**Approvazione di due progetti di legge.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge concernente la proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova.

(V. *Atti del Senato N. 137.*)

(Il Senatore, Segretario, Chiesi dà lettura del progetto.)

« Art. 1. Il termine fissato dall'articolo 34 del Regio Decreto 25 giugno 1871, N. 284, Serie 2., per le iscrizioni e rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nelle Provincie venete e di Mantova, è prorogato per le dette provincie a tutto l'anno 1874. »

(Approvato).

« Art. 2. I rappresentanti investiti od amministratori d'istituti pii, di benefizi, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degl'interdetti, dovranno entro il mese di giugno 1874 giustificare di avere adempiuto all'obbligo loro, presentando alla regia procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'ufficio stesso e il relativo certificato del conservatore delle ipoteche. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi sono permesso di domandare la parola a questo punto, come avrei fatto indifferentemente su qualunque altro punto della

legge, perchè non intendo di fare osservazioni sull'articolo 2, ma unicamente di subordinare all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia un'osservazione che fu fatta, trattandosi di una legge perfettamente analoga a questa.

L'osservazione riguarda l'abuso dei conservatori delle ipoteche i quali continuano ad emettere nei loro certificati, con danno pecuniario e con pericolo di conseguenze giuridiche a danno delle parti, delle dichiarazioni di iscrizioni che non potrebbero e non dovrebbero dare.

Questo fu specialmente osservato per quelle iscrizioni che sono cadute per mancante rinnovazione. Ora io posso assicurare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che in alcuni uffici ipotecarii delle antiche provincie si continuano sempre a tener vive sui certificati ipotecarii, a carico di varie ditte, le iscrizioni decadute da 60 anni e non mai più rinnovate. — Ora io non posso che pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia a dare delle disposizioni a questo proposito o a notificarmele se già le avesse date.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo ripetere ora, quello che l'altra volta osservavo: Il lasciare i conservatori delle ipoteche liberi di poter inscrivere o cancellare dai certificati delle medesime le iscrizioni che si suppongono cadute, è un dar loro troppa facoltà. Però l'altra volta io dissi che bisognava bensì lasciare a cotesti conservatori una certa libertà, ma con date cautele. Ora io convengo, che quando si tratta d'ipoteche caduate per mancanza di rinnovazione d'iscrizione, per modo che risulti evidente la caducità delle stesse, i conservatori non dovrebbero inscrivere nei certificati, ma non credo che si possa andare più oltre.

Posso pertanto assicurare l'onorevole Lauzi che da mia parte ho dato disposizioni in questo senso, ne ho scritto anche al Ministro delle Finanze, giacchè da esso dipendono i conservatori delle ipoteche; ma debbo sempre prescrivere certe limitazioni e non lasciare soverchia larghezza ai conservatori; perchè allora dipenderebbe dalla volontà loro il conservare o cancellare un'ipoteca, e il rimedio potrebbe riuscire peggiore del male.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Lauzi? Senatore LAUZI. Si Signore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 2. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Alle persone suddette, che non avranno adempiuto l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite dall'articolo 1984 del Codice civile.

» Spirato il mese di giugno 1874, i procuratori del Re avranno facoltà di richiedere a spese delle parti la iscrizione delle menzionate ipoteche in conformità dell'articolo 1984 del Codice civile. »

(Approvato.)

Ora passeremo alla discussione di un altro progetto di legge di un solo articolo, per l'estensione alla provincia di Roma della legge 30 marzo 1862, Num. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni, e poi procederemo alla votazione a squittinio segreto sopra ambedue i progetti di legge.

(V. Atti del Senato N. 124.)

Do lettura dell'articolo:

Articolo unico.

« La legge del 30 marzo 1862, N. 522, viene estesa alla provincia di Roma. La promulgazione della presente vale per il pubblico diffi-

damento voluto dall'articolo 2. e come punto di partenza del termine di un anno stabilito dall'articolo 3. della medesima legge. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola ed il progetto di legge constando di un solo articolo, si rimanda alla votazione a squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini F. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Proroga dei termini per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova.

Votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

Estensione alla provincia di Roma della legge 30 marzo 1862, N. 522, che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni.

Votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

**CXXXVIII.**

**TORNATA DEL 18 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Congedi — Annunzio d'interpellanza del Senatore Figoli — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena; 2. Esenzione dal pagamento dei diritti d'entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale — Approvazione dell'articolo primo — Raccomandazione del Senatore Lauzi sull'articolo secondo, cui rispondono il Senatore Barbavara ed il Senatore Torelli, Relatore — Approvazione dell'articolo secondo e dei successivi sino al sedicesimo, ultimo della legge — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova — Proposta sospensiva del Ministro di Agricoltura e Commercio a nome del Ministro delle Finanze, accettata dalla Commissione e dal Senato — votazione a squittinio segreto dei progetti di legge dianzi discussi — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domanda un congedo di 15 giorni il Senatore Vannucci per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Figoli desidererebbe interpellare l'onor. Ministro dei Lavori Pubblici.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.** Il Ministro dei Lavori Pubblici ha dovuto recarsi alla Camera dei Deputati, ove fu chiamato per telegrafo. Essendomi però stato comunicato l'argomento dell'interpellanza che sarebbe relativo alla ferrovia ligure ed alla galleria dei Giovi, io mi farò premura di far conoscere al mio Collega il desiderio dell'onorevole Senatore, e son persuaso che, appena gli sia possibile, si farà un dovere di qui recarsi per rispondere all'onorevole Senatore.

**Approvazione per articoli  
di due progetti di legge.**

(V. *Atti del Senato N. 126 e 136.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.  
(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola rileggo l'articolo:

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 200,000 per prima provvista di effetti mobili occorrenti a tre nuove case di pena in Noto, Turi ed Aversa. »

« La detta somma costituirà capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno per l'anno 1873 sotto i numeri 70 bis e colla denominazione seguente: *Spese d'impianto di case penali.* »

Questo progetto di legge, constando di un solo articolo, si voterà poi a squittinio segreto.

Ora si passerà al progetto di legge per l'esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

Do lettura dell'articolo unico:

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare rileggo l'articolo:

« È data facoltà al Governo, di accordare la esenzione totale dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai Sovrani, a Capi di Governi esteri, ed ai Principi del sangue delle famiglie regnanti che entrano e soggiornano nel Regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro governi.

» Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per l'applicazione di questa esenzione.»

Anche questa legge essendo composta di un solo articolo sarà poi votata a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale.**

(V. *Atti del Senato N. 139.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del testo del progetto.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli:

Leggo l'articolo 1.

« Art. 1. La privativa dell'amministrazione delle poste per il trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche, è abolita. »

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È mantenuta pei giornali e le opere periodiche la tassa di un centesimo per esemplare e per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.

» Essi dovranno essere consegnati agli uffici di posta, divisi in pacchi per linea e località, secondo le disposizioni che verranno determinate dall'amministrazione.

» Essi dovranno pure venire preventivamente affrancati.

» Saranno però ammessi speciali abbonamenti fra l'amministrazione delle poste e gli editori dei giornali.

» I supplementi sono assoggettati alla stessa tassa dei fogli principali, fatta eccezione soltanto per quelli del *Giornale Ufficiale* che contengono atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.»

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Forse il Senato ricorda come, allorchè fu discussa e votata dal Parlamento la legge attualmente in vigore, sul regime postale, io mi permisi di muovere alcune osservazioni, perchè nella nuova legge, l'esenzione dal bollo per i supplementi dei giornali, veniva in certo modo ristretta; imperocchè la legge precedente ammetteva l'esenzione pei supplementi contenenti gli Atti del Governo e gli Atti del Parlamento. La legge attualmente in vigore non ammette l'esenzione dal bollo, che per i supplementi contenenti gli Atti del Governo.

Allora ebbi dall'onorevole Ministro, che se non erro era l'onorevole Depretis, e forse anche da chi lo assisteva come Segretario Gene-

rale, che se non erro siede ora tra noi, ebbi, dico, dichiarazioni favorevoli, relative allo scopo che io mi prefiggeva, quello cioè di procurare che più facilmente e più economicamente che sia possibile, i cittadini potessero leggere gli Atti del Parlamento, sui quali soltanto possono farsi un'idea delle discussioni parlamentari, anzi acquistare, dirò anche, una vera educazione politica; mentre è impossibile conoscere che cosa faccia il Parlamento da quei riassunti, da quei resoconti che pubblicano i diversi giornali, e che sono sempre improntati di una certa parzialità, e dello spirito che li informa. Ora, invece dell'adempimento delle gentili promesse, che allora mi erano state fatte da chi rappresentava il Governo, trovo che l'affare si fa più serio, e viene ad essere ancora più ristretta la divulgazione degli Atti del Parlamento, inquantochè la legge attuale non restringe soltanto agli Atti del Governo la esenzione del bollo per tutti i giornali, ma l'ammette unicamente per quegli Atti pubblicati in unione al *Giornale Ufficiale*.

E qui non posso a meno di osservare che è sbagliato il metodo col quale sono regolati gli abbonamenti agli Atti del Parlamento; infatti, questi Atti non si possono avere se non abbonandosi anche alla *Gazzetta Ufficiale*.

L'editore non ammette abbonamenti parziali per gli Atti del Parlamento, se non avvi contemporaneamente pure l'abbonamento alla *Gazzetta* suddetta, circostanza questa che certamente non inviterà molto i cittadini ad assoggettarsi a questo doppio abbonamento.

Restringendo pertanto la mia osservazione, dico che avrei amato di veder facilitata, anzichè ristretta, la divulgazione degli Atti del Parlamento, per l'educazione politica dei cittadini, e mi limito per ora ad esternare il desiderio, che nelle future disposizioni di legge relative al servizio postale, ed anche relative al bollo, possano venire esentati dal bollo dei giornali tutti i supplementi integri degli Atti del Parlamento, quantunque divulgati per mezzo di qualsiasi giornale.

Tutti sanno che vi sono diversi sistemi di riproduzione dei resoconti del Parlamento, e come in Francia siansi riconosciuti gl'inconvenienti cui dava luogo la redazione dei resoconti, non sempre imparziali per parte dei giornali per cui fu loro vietato perfino di dare le

notizie parlamentari, se non col riportare intieramente gli Atti ufficiali del Parlamento, o coll'attenersi ad un resoconto che era compilato ne' suoi stessi uffici.

Accenno a queste circostanze per dimostrare che i sentimenti che ora esprimo, non sono nè limitati alla mia persona, nè limitati all'Italia, ma si riferiscono allo scopo importante di dare l'educazione politica al popolo, facendogli conoscere nel loro vero essere le deliberazioni del Parlamento. Conchiudo, esprimendo una preghiera, e la speranza che venga pur pensato a trovare un modo, col quale, o coll'esenzione dal bollo, o con qualche edizione più economica non venga ristretta ai soli lettori della *Gazzetta Ufficiale* la cognizione degli Atti delle due Camere che compongono il Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Barbarava.

Senatore BARBAVARA. La privativa per i giornali venne soppressa coll'art. 1; colla soppressione di questa privativa si sono imposte ai giornalisti alcune condizioni che se nel servizio della stampa non fossero eseguite, in allora il beneficio di questa soppressione verrebbe intieramente perduto.

Ricordò il Ministero quando compilava questo progetto di legge il desiderio dell'onorevole preopinante, Senatore Lauzi, ma volendosi stabilire un sistema di trasporto pel quale i giornali potessero utilmente valersi della posta e giungere alla loro destinazione con indirizzi speciali per città, fu osservato che se si fosse data questa libertà ai giornalisti di porre nei loro supplementi gli Atti del Parlamento e gli Atti del Governo, si sarebbe costretta l'amministrazione ad esaminare foglio per foglio, pacco per pacco, perchè facile era la frode, e questo fu il motivo per cui si è dovuto restringere alla sola *Gazzetta Ufficiale* quel beneficio, pei supplementi, che portassero gli Atti del Parlamento. Del resto, se noi consideriamo quanto costi presso di noi la spedizione di un giornale e quanto negli altri paesi, si riconosce che in Italia, se vi è qualche restrizione, questa è ben piccola cosa.

Per i nostri giornali il prezzo non è che di un centesimo, mentre in Francia è di quattro; ora, si facciano pagare quattro centesimi anche in Italia, e allora si potranno dare queste maggiori libertà.

Aggiungo ancora che negli altri paesi non si

verificano i benefizii che vi sono presso di noi; per esempio, presso le altre nazioni i giornali vengono portati all'ufficio della posta due ore prima della partenza; qui invece, si portano all'ultimo momento e tante volte anche all'atto stesso in cui fischia la locomotiva; negli altri paesi adunque, vi è il tempo di esaminar bene il giornale e vedere se vi è la frode; perchè basterebbe che ci fosse un periodo nel supplemento che non si riferisse agli Atti del Parlamento e del Governo, per cadere appunto nella frode.

Ora, è evidente che, se si volesse costringere l'amministrazione postale a quest'esame, si toglierebbe il grande beneficio portato dall'articolo 2. di poter spedire il giornale fino all'atto della partenza della ferrovia.

Io credo che sia opportuno di lasciare l'articolo 2. come è stato proposto dal Governo; così noi saremo nella verità, perchè il mezzo della diffusione degli Atti del Governo, e del Parlamento, è il giornale ufficiale il quale costituisce la legalità di una notizia; gli altri giornali possono pubblicare i rendiconti anche con le attuali disposizioni.

Ora, è conveniente di dare la libertà, ma questa libertà non bisogna spingerla al punto che abbia a tornare a carico del Governo stesso.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io ringrazio l'egregio uomo ed ottimo mio amico Commendatore Barbavara, di avermi accennato il pericolo della frode per il quale questo desiderio che era a lui noto non è stato secondato; ma non posso ancora abbandonare il pensiero che fino a quando i supplementi per la riproduzione degli Atti parlamentari, non sieno dati che dalla *Gazzetta Ufficiale*, sarà sempre piccolissima la diffusione dei medesimi. Io non posso qui fare una statistica, perchè mi mancano gli elementi, ma credo di poter dire, che meno gli uffici che vi sono obbligati e meno quelli che la ricevono gratuitamente, sono ben pochi coloro i quali leggono la *Gazzetta Ufficiale* e vi si abbonano.

Ora, non potendo avere i supplementi della *Gazzetta Ufficiale* se non uniti al giornale, ne viene questa gran difficoltà di diffusione.

Ad ogni modo, spero che il nostro Collega, il quale presiede al servizio postale, come ha trovato modo di introdurre tanti miglioramenti nel servizio stesso, come ha potuto dimostrare

che esso è da noi in condizioni migliori di quelle di alcuni altri paesi vicini, così potrà col tempo trovar mezzo di diffondere più che sia possibile nella loro integrità gli Atti del Parlamento.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Io posso aggiungere un ultimo schiarimento, il quale varrà a spiegare una dimanda dell'onorevole Collega Senatore Lauzi.

Egli dice: perchè vi siete vincolati alla condizione che siano spediti gli Atti del Parlamento soltanto in unione alla *Gazzetta Ufficiale*? Questo dipende dacchè la *Gazzetta Ufficiale* non accetta l'abbonamento separato del giornale o dei supplementi soli. Converrà dunque cambiare il contratto coll'editore della *Gazzetta Ufficiale*. Questo non potendosi per ora fare o non credendosi di poter fare, si è dovuto per conseguenza esser logici e accettare queste condizioni.

Però io credo che allorchè si rifarà il contratto coll'editore della *Gazzetta Ufficiale*, gli si potrà imporre questa condizione di dare l'abbonamento agli Atti del Parlamento, indipendentemente dalla *Gazzetta Ufficiale*. Pel momento non era possibile far ciò.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Quantunque io abbia parlato due volte, prego il Senato a volermi permettere di dire altre due parole sull'ultima osservazione fatta dall'onorevole Senatore Torelli.

Appunto perchè io so che questo privilegio di edizione della *Gazzetta Ufficiale* dipende da un contratto, mi sono ben guardato dal fare una proposta, perchè in questa occasione non avrebbe raggiunto uno scopo utile. Ma era appunto questo il vizio, a cui io volevo riparare: e se l'assicurazione dell'onorevole Senatore Torelli è divisa dai suoi Colleghi, dal Governo, e direi anche dalle amministrazioni delle due Camere del Parlamento, spero che in un prossimo contratto, e desidero che questo avvenga al più presto possibile, si possa togliere questa condizione la quale serve appunto d'impedimento e di ostacolo al conseguimento del mio voto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni rileggo l'articolo 2, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. I giornali e le opere periodiche gettati nelle buche postali, od altrimenti consegnati alla posta isolatamente, saranno soggetti alla tassa di francatura di centesimi due per ogni esemplare, e per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi. »

(Approvato.)

« Art. 4. La progressione del peso sulla quale è regolata la tassa pel trasporto delle lettere è fissata come segue:

» È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 15 grammi.

» Al di là di questo peso si aggiungerà la tassa della lettera semplice per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi. »

(Approvato.)

« Art 5. Per l'assicurazione delle lettere contenenti valori dichiarati, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione, si pagheranno dal mittente centesimi venti per ogni cento lire o frazione di cento lire del valore assicurato.

» La presenza e la integrità dei valori assicurati dovranno inoltre essere riconosciute e constatate dall'ufficio di posta nei modi che verranno stabiliti dall'amministrazione. »

(Approvato.)

« Art. 6. Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di centesimi due per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.

» Non essendo francati non hanno corso. »

(Approvato.)

« Art. 7. Il peso di ogni pacco di mostre e campioni consegnato alla posta non può superare 300 grammi; similmente il peso di ogni pacco di stampe non periodiche non deve eccedere 5 chilogrammi. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le lettere insufficientemente francate sono considerate come non franche e gravate dalla tassa normale per porto di 15 grammi, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti.

» I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati, sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta pure deduzione del valore dei francobolli applicati. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per mezzo di tutti gli uffizi postali potranno esser fatte da un luogo all'altro del Regno comunicazioni scritte sopra speciali cartoline somministrate dalla posta.

» Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale delle cartoline è fissato a centesimi 10 per caduna.

» Potranno pure essere usate le cartoline di corrispondenza in doppio, cioè con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta. »

(Approvato.)

« Art. 10. L'amministrazione delle poste è autorizzata a rilasciare biglietti di ricognizione personale, agli espositori dei quali dovranno essere pagati da qualunque ufficio postale i vaglia e i titoli di credito, di cui all'articolo 12, e consegnati gli oggetti raccomandati ed assicurati senz'altra formalità tranne la ricevuta.

» Cessa ogni ulteriore responsabilità dell'amministrazione delle poste quando il pagamento dei vaglia e la consegna degli oggetti raccomandati od assicurati hanno luogo dietro presentazione del biglietto di ricognizione personale che verrà ritirato dall'ufficio postale. »

(Approvato.)

« Art. 11. I biglietti di ricognizione personale sono tratti da speciali libretti distinti con un numero progressivo e contenenti dieci biglietti cadauno.

» I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti, e contro ricevuta dell'interessato o di suo speciale procuratore.

» Il prezzo di ogni libretto è di lire una. »

(Approvato.)

« Art. 12. Nelle direzioni delle poste, oltre a consueti depositi per vaglia potranno essere depositate somme di denaro contro rilascio di titoli di credito postali, valevoli per riscuotere partitamente da qualunque ufficio le somme predette.

» I titoli di credito postale potranno essere rilasciati fino a lire 10,000 nelle direzioni di prima classe e fino a lire 3000 nelle altre direzioni.

» Ogni deposito non potrà essere inferiore a lire 200.

» I rimborsi parziali non saranno inferiori a lire 50 e non eccederanno in ciascuna volta le cifre qui appresso:

Lire 2000 per le direzioni di prima classe;

Lire 1000 per le altre direzioni;

Lire 200 per gli uffizi di ogni classe.

» Pel rilascio dei titoli di credito postale dovrà pagarsi la tassa di centesimi 50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire fino a lire 1000, e quella di centesimi 25 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al di là di lire 1000. »

(Approvato.)

« Art. 13. I titoli di credito postale sono nominativi. Non può esserne girata ad altri la proprietà, nè accresciuto il valore primitivo.

» Sono vevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emissione, trascorsi i quali, le somme non riscosse cedono a profitto dell'erario. »

(Approvato.)

« Art. 14. È prorogato a tutto il 1875 il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1862 per estendere a tutti i Comuni del Regno il servizio postale. »

(Approvato.)

« Art. 15. Per la fabbricazione delle cartoline postali di corrispondenza è autorizzata una maggiore spesa di lire 140,000 aggiunta a quella inscritta al capitolo 84 (officina delle cartevalori) del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1873. »

(Approvato.)

« Art. 16. Uno speciale regolamento, provvederà alla esecuzione della presente legge, le cui disposizioni andranno in vigore il 1 gennaio 1874. »

(Approvato.)

La legge si rimanda allo squittinio segreto.

#### **Approvazione del progetto di legge per l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate.**

(V. Atti del Senato N. 132.)

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato o da esso amministrate.

Prego i componenti l'Ufficio Centrale, signori Senatori Manzoni, De Luca, Mischi, Borgatti e Panattoni a prender posto al banco delle Commissioni.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Art. 1. Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, N. 145, del Governo Toscano, e 24 gennaio 1864, N. 1636, in confronto del Demanio e del Fondo del Culto quando trattasi di annualità inferiore a L. 100, è fatta facoltà agli affrancanti di liberarsi dal loro debito mediante pagamento di una somma corrispondente al valore della rendita pubblica dovuta a termini delle leggi anzidette. Il valore della rendita pubblica sarà determinato in base al prezzo che verrà periodicamente fissato dal Ministro delle Finanze. »

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le affrancazioni delle annualità dovute al Demanio ed al Fondo del Culto, potranno operarsi anche in rate non inferiori all'annua rendita di lire 100. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà rimandata allo squittinio segreto.

#### **Proposta sospensiva sul progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova.**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova.

I componenti l'Ufficio Centrale sono pregati a prendere posto al banco delle Commissioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.

A nome del mio Collega ed amico il Ministro delle Finanze, io debbo pregare il Senato di sospendere la discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova, e ne dirò le ragioni.

Allorquando si discuteva questa legge nell'altro ramo del Parlamento, il Ministro delle Finanze osservava che la tassa di palatico aveva una doppia natura; per una parte, poteva considerarsi come una tassa annessa a quel permesso di macinare che era concesso dagli antichi feudatari, e sotto questo aspetto il mio Collega delle Finanze riconosceva es-

ser giusto che la tassa di palatico venisse abolita; ma d'altra parte egli osservava, come questa tassa avesse anche in parte il carattere di un canone per la concessione delle acque pubbliche ed avvertiva come sotto quest'altro aspetto, la finanza non potesse rinunciarvi.

Quindi l'onorevole Ministro delle Finanze aderiva bensì allora a che venisse abolita la tassa di palatico, ma a condizione soltanto ne venisse sostituita un'altra d'indole generale, colla quale si regolassero le prestazioni dovute al Demanio per la concessione delle acque pubbliche, anzi egli presentava perciò un diverso ed apposito progetto di legge, d'accordo con la Commissione stessa che proponeva l'abolizione della tassa di palatico. Oltreciò egli faceva istanza perchè il nuovo progetto di legge venisse rimesso alla stessa Commissione, da cui era proposta l'abolizione; dichiarando esplicitamente che egli non avrebbe sottoposto alla sanzione Reale il progetto di legge che aboliva la tassa di palatico, fino a che non potesse sottoporsi alla sanzione Sovrana, anche l'altro disegno di legge, volto a disciplinare i canoni dovuti per l'uso delle acque pubbliche.

Queste dichiarazioni vennero fatte dal Ministro delle Finanze, e si può dire che l'altro ramo del Parlamento vi ha fatto adesione. Ora, questa legge che abolisce la tassa di palatico ha fatto intanto il suo corso; è stata votata dalla Camera dei Deputati e potrebbe oggi anche da voi, Signori Senatori, essere votata. Ma così non avvenne dell'altra legge, la quale stabilisce le norme che si debbono seguire per la concessione delle acque pubbliche e per i canoni da pagarsi al Demanio. Ond'è che il Ministero attuale, trovandosi vincolato da dichiarazioni fatte in modo così esplicito, non potrebbe sottoporre alla sanzione reale il disegno di legge che è ora in discussione, ove riportasse l'approvazione del Senato; perchè al punto in cui sono giunti i lavori parlamentari, non si può avere alcuna speranza che l'altro progetto di legge possa ancora in questo scorcio di sessione essere votato dall'altro ramo del Parlamento, in guisa da poter essere approvato anche dal Senato.

In questa condizione di cose non parrebbe conveniente sollecitare dal Senato la votazione e l'approvazione di un progetto di legge, che rimarrebbe forse ancora, chi sa per quanti mesi, nel portafoglio ministeriale.

Sarebbe questa in certo modo una mancanza di quel riguardo che è dovuto ad un Corpo così eminente qual è il Senato. Pertanto io crederei più conforme alla dignità, in pari tempo, del Senato e del Governo, che si sovrassedesse alla discussione e votazione di questo progetto di legge.

Non vi può essere ostacolo rispetto all'abolizione di questa tassa; ma è fuor di dubbio conveniente che nel momento che si abolisce questa tassa, un'altra debba esserne sostituita. È per questi motivi che, in nome del Ministro delle Finanze, prego il Senato di non procedere, oltre per ora, nella discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Ministero propone di rinviare la discussione di questo progetto di legge; la Commissione vi acconsente?

Senatore TORELLI, *Relatore*. La Commissione è così scarsamente rappresentata, che io non posso parlare che in ragione dei due quinti; ed i due quinti sono d'avviso di accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro. Egli disse che anche nell'altro ramo del Parlamento la Commissione annuiva, a che si avesse a presentare contemporaneamente a questo un altro progetto di legge, allo scopo di far camminare di pari passo l'istituzione della nuova tassa che dovrebbe reintegrare quanto si verrebbe a perdere coll'abolizione della tassa del palatico.

Qualche cosa di simile si trova anche nella Relazione della Commissione della Camera dei Deputati.

Ciò posto, per quanto dipende dalla vostra Commissione, essa non ha difficoltà, perchè lo scopo venga raggiunto nello stesso modo, di aderire alla domanda del Ministero, anche per un riguardo ben dovuto alla dignità del Senato; quindi accetta il rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta di rinvio fatta dall'onorevole Ministro.

Metterò ai voti questa proposta.

Chi approva il rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi in questa stessa tornata.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Intanto annunzierò l'ordine del giorno per domani.

Al tocco, i signori Senatori son convocati negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini.

2. Convenzione postale coll'Impero Germanico.

3. Autorizzazione al Monte di Pietà in Roma di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro.

Alle due si terrà Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872.

Approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce.

Spese straordinarie per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali.

Formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati.

Vendita di miniere e stabilimenti minerari dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno.

Maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

Spesa straordinaria di L. 1,140,206 10 per indennità dovuta a cagione di mancata esazione dei dazii sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni.

Si procede ora allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione.

Modificazioni alla legge postale.

Votanti	78
---------	----

Favorevoli	77
------------	----

Contrari	1
----------	---

(Il Senato approva.)

Affrancazione di annualità dovute al Demanio dello Stato, o da esso amministrate.

Votanti	78
---------	----

Favorevoli	75
------------	----

Contrari	3
----------	---

(Il Senato approva.)

Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita degli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue.

Votanti	78
---------	----

Favorevoli	72
------------	----

Contrari	6
----------	---

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per prima provvista di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena.

Votanti	78
---------	----

Favorevoli	77
------------	----

Contrari	1
----------	---

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 4 1/2).

**CXXXIX.**

**TORNATA DEL 19 GIUGNO 1873**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Presentazione di cinque progetti di legge* — *Discussione del progetto di legge per applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette* — *Considerazioni del Senatore Pallieri, Relatore* — *Dichiarazioni del Ministro* — *Approvazione dei nove articoli del progetto* — *Interpellanza del Senatore Figoli al Ministro dei Lavori Pubblici, cui risponde il Ministro* — *Presentazione di due progetti di legge, di cui è accordata l'urgenza* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. per una spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872; 2. per l'approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce; 3. Spese straordinarie per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali; 4. Formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati; 5. Vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno; 6. Maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule; 7. Spesa straordinaria di lire 1,140,206. 10 per indennità dovuta a cagione di mancata esazione di dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravelone* — *Squittinio segreto su quattro de' progetti di legge dianzi discussi* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo: il Senatore Camozzi Vertova di quindici giorni per motivi di famiglia, e i Senatori Audiffredi e Araldi Erizzo di quindici giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

**Presentazione di cinque progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico del mio collega Ministro delle Finanze, cinque progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento:

Il primo è presentato di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per spese suppletive e straordinarie pel concorso dell'Italia all'esposizione di Vienna del 1873.

Il secondo presentato di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici per spese straordinarie onde completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina.

Il terzo, di concerto eziandio col Ministro dei Lavori Pubblici, per spese straordinarie occorrenti pel complemento della rete telegrafica.

Il quarto, parimenti di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, per assegno sui bilanci dal 1873 al 1876 di una spesa per costruzione di strade nazionali in Sardegna.

Il quinto finalmente per l'approvazione del bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1873.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e rimessi alla Commissione permanente di finanza.

**Discussione del progetto di legge per l'applicazione di multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.**

(V. *Atti del Senato N. 120.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'applicazione di multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Si legge il progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale.....

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Poichè niuno di voi, signori Senatori, ha chiesto di parlare sul complesso del progetto di legge or sottoposto alle vostre deliberazioni, crede la Commissione di potere non senza fondamento presumere che voi concorriate nell'avviso che essa ha avuto l'onore di rassegnarvi, che sia, cioè, da accettarsi esso progetto di legge, semprechè venga eseguito nel senso che vi ha nella sua relazione indicato.

Noi stimiamo perciò pregio dell'opera, che l'onorevole Ministro delle Finanze, o l'onorevole suo collega che solo siede in questo momento nello stallo del Governo, rinnovi dinanzi al Senato le dichiarazioni di cui il primo di essi ha favorito i vostri Commissari.

Ben sappiamo che le dichiarazioni fatte in Parlamento non producono sempre l'effetto che se ne attende, e ciò avviene allorchè l'interpretazione della legge è data dall'Autorità giu-

diziaria, la quale stima talvolta doversi attenere ad altri principii d'ermeneutica legale anzi che a simili dichiarazioni. Ora però non si tratta di legge che conceda diritti od imponga doveri ai cittadini rispettivamente fra essi, ma si tratta di una legge la cui esecuzione, almeno nelle parti che formano oggetto delle dichiarazioni di cui discorriamo, spetta al Governo, tanto che quando il Ministro solennemente vi accerta che, mediante apposito regolamento o istruzioni, l'applicherà nel modo in cui noi l'abbiamo spiegata, non possiamo dubitare che venga intesa in conformità diversa da quella che si è concordata.

Le dichiarazioni di cui preghiamo il Governo, si riferiscono a quattro punti ed agli articoli 1, 3, 5 e 8; intorno a ciascuno dei quali dirò brevi parole.

Il primo punto riguarda il significato che si debba attribuire alla parola *erariale*, rispetto alla ricchezza mobile, là dove l'articolo primo dispone che la sovratassa sarà uguale alla metà dell'imposta erariale.

Quanto ai fabbricati, non può cader dubbio, giacchè l'imposta principale è 12.50 per 100 di reddito, e dovendosi ad essa aggiungere tre decimi erariali ossia 3.75, ne risulta che l'imposta erariale sui fabbricati è in totale 16.25 per 100.

Ma la cosa non è così facile in riguardo all'imposta di ricchezza mobile. Il principale è 12 per 100, poi v'ha la sovrimposta erariale di un decimo: totale 13.20. Questa non è però la sola somma che vada iscritta sul ruolo a favore dello Stato.

Mi occupo solamente dell'imposta che si stanziava sul ruolo, mentre quella che vien riscossa mediante ritenuta non può mai dar luogo a sovratassa.

Considerata quindi la composizione del ruolo, conviene avvertire che, fra le aggiunte che in esso si fanno a 13.20, v'ha quella di un centesimo di questa somma a favore dell'erario, per le spese di distribuzione.

E qui giova rammentare d'onde provenga questo centesimo. La legge 14 luglio 1864, nell'introdurre l'imposta di ricchezza mobile, stabilì, in aumento così del principale come delle sovrimposte, un'addizionale del 4 per 100 a titolo di spese di distribuzione e di riscossione. Il prodotto di questo 4 per 100 fu dal regolamento per l'esecuzione di quella legge diviso

in 16 sedicesimi, uno dei quali venne assegnato alla Provincia, tre al Comune, quattro allo Stato, e gli altri otto al Comune o allo Stato, secondo che l'uno o l'altro provvedesse alla riscossione. Ma questi ultimi otto sedicesimi, attivata la legge 29 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, più non poterono essere portati sul ruolo, ove furono surrogati dall'aggio dell'esattore e del ricevitore. Rimase adunque unicamente il 2 per 100 destinato alle spese di distribuzione, e rimase ripartito nella conformità dianzi indicata, cioè 1 per 100 a vantaggio dello Stato, e l'altro 1 per 100 a vantaggio del Comune e della Provincia, per un quarto a questa e per tre quarti a quello.

A 13.20 pertanto si aggiunse sul ruolo un centesimo erariale di questa medesima somma, ossia 0.132, e però vi s'inscrive a favore dello Stato, in totale, 13.332.

Ora si tratta di vedere se per imposta erariale di ricchezza mobile si debba intendere 13.20 ovvero 13.332.

La Commissione non ha esitato a pronunciarsi nel primo senso. Essa non può considerare qual parte dell'imposta il centesimo di cui si ragiona. Ed invero non è che dopo determinata l'imposta, che viene a questa applicato il centesimo per le spese di distribuzione. Nemmeno nell'esecuzione della precitata legge 20 aprile 1871 non fu ritenuto come avente natura e carattere d'imposta, essendosi prescritto che, nè sovr'esso, nè sopra l'altro, assegnato al Comune ed alla Provincia, non è dovuto aggio nè all'esattore nè al ricevitore. Ma, quel che più monta, se la sovratassa si è stabilita a risarcimento del danno che dalla mancata od inesatta denuncia ridonda alla Finanza, egli è chiaro che nel commisurare essa sovratassa non si debbe aver riguardo al centesimo che ha per oggetto di sopperire alle spese occorrenti per la distribuzione dell'imposta, ossia per le operazioni necessarie alla formazione del ruolo, alle quali spese evidentemente non danno luogo i redditi non denunziati.

Laonde, nella compilazione del prospetto comparativo che sta a pagine 6 e 7 della nostra relazione, abbiamo fatto i calcoli ritenendo in 13.20 l'imposta erariale di ricchezza mobile. Abbiamo poi comunicato questo prospetto al signor Ministro delle Finanze, chiamando specialmente la sua attenzione sulla base della

misura della sovratassa, ed il signor Ministro ci rispose che riconosceva la perfetta esattezza di quel documento. Siamo conseguentemente, intorno alla prima questione, col signor Ministro pienamente d'accordo.

Passo al secondo punto, che concerne l'articolo 3.

È qui da premettere che nell'articolo 1 è detto in modo assoluto che s'incorre in sovratassa ogniquale volta vi sia differenza fra il reddito accertato e il reddito denunziato. È ciò stabilito in termini generali e recisi e senza riserva. Pur nondimeno a questa disposizione l'articolo 3 fa un'eccezione, e tale un'eccezione che per la sovratassa relativa ai fabbricati diventa regola, eccezione però che non apparisce espressamente dalle parole in cui è concepito quest'articolo 3, ma che tuttavia vuol essere riconosciuta come necessaria conseguenza dell'altra eccezione ivi espressamente formolata e che ha tratto alla misura della sovratassa.

Quest'ultima eccezione consiste nel doversi, per l'inesatta denuncia dei redditi contemplati nell'articolo 3, la sovratassa misurare, non più sulla imposta gravante la differenza fra il reddito accertato e il reddito denunziato, come si legge nell'articolo 1, ma sì bene sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito accertato ed il reddito denunziato aumentato del terzo. Veramente nell'articolo 3 sta scritto: « differenza fra il reddito dichiarato aumentato del terzo ed il reddito accertato; » laddove, per proprietà e precisione, la formola avrebbe dovuto essere espressa nel modo in che io l'ho ora ora enunciata. Non mi arresto però, come non mi sono arrestato nella relazione, a questa nè ad altre minori inesattezze onde formicola il disegno di legge in discussione, massime che qui egli è manifesto che non si volle prescrivere il deffalco di una quantità maggiore, qual è il reddito accertato, da una quantità minore, qual'è il reddito dichiarato.

Ciò posto, la sovratassa, per riguardo ai redditi così della ricchezza mobile incerti e variabili come dei fabbricati, essendo uguale alla metà dell'imposta dovuta sulla differenza fra il reddito accertato ed il reddito denunziato aumentato del terzo, ne segue che non s'incorre in sovratassa ove tale differenza sia uguale o inferiore a zero, e che vi s'incorre allora soltanto che questa differenza è maggiore di

zero, ossia quando la detrazione dei quattro terzi del reddito denunziato dal reddito accertato dà per risultato una quantità positiva, vale a dire quando il reddito denunziato è inferiore ai tre quarti del reddito accertato.

Dunque nella denunzia dei redditi in discorso è ammessa la tolleranza del quarto del reddito accertato. Ed anche intorno a ciò il signor Ministro conviene con la Commissione.

In ordine al terzo punto, vuolsi notare che per l'articolo 5, notificata al contribuente la sovratassa, gli viene aperto l'adito al Tribunale, *senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica*; le quali ultime parole hanno d'uopo di qualche spiegazione.

Non è lecito di certo ad esse attribuire il significato, che, avuta notificazione della sovratassa, possa contro questa il contribuente ricorrere per lo stesso oggetto e per le stesse quistioni sia all'Autorità giudiziaria sia a l'Autorità gerarchicamente superiore all'Agente finanziario, e sottopor loro la risoluzione degli stessi reclami: imperocchè in ogni ben ordinato Governo è regola fondamentale la separazione e la reciproca indipendenza dei poteri amministrativo e giudiziario.

Tutti sanno, del resto, che ogni controversia è di cognizione o dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità amministrativa, e che, se la competenza è amministrativa, non è giudiziaria, e, se è giudiziaria, non è amministrativa, poichè l'una esclude necessariamente l'altra, e sarebbe assurda l'idea della coesistenza delle due competenze ad un tempo.

Nè alcuna confusione in materia di giurisdizione potè voler produrre il signor Ministro delle Finanze, profondo conoscitore e scrupoloso osservatore dei principii costituzionali, quando, nel corso della discussione di questo schema di legge in altr'aula, propose all'articolo 5 l'aggiunta di cui sto favellando.

Lo scopo che con quest'aggiunta il signor Ministro ebbe in mira, altro non fu che quello di schiudere una via pronta, facile e punto dispendiosa ai contribuenti che abbiano da reclamare per errori materiali. Di fatto è assai spedito per tal caso una disposizione conforme a quella in vigore rispetto ai ruoli delle imposte dirette, secondo la quale possono i contribuenti ricorrere all'Intendente di Finanza per gli errori materiali incorsi ne' ruoli stessi, ed ottenerne in tal guisa la rettificazione, senza

d'uopo delle tante formalità e spese che occorrono per adire il tribunale civile. Il medesimo quindi avrà luogo, in forza di quest'articolo 5, per gli errori materiali che si riscontrino nella liquidazione della sovratassa.

Ond'è che manifesta si appalesa la differenza tra il ricorso all'Autorità giudiziaria ed il ricorso in via gerarchica all'Intendente di Finanza, concernendo l'uno il merito, e l'altro la materialità della liquidazione.

Vengo infine al quarto ed ultimo punto.

L'articolo 8 dispone che la presente legge si applica anche ai casi passati non peranco definitivamente giudicati o transatti. Ma questa è massima di diritto che ha luogo in riguardo alle leggi interpretative, mentre la presente legge non è per nulla interpretativa, bensì innovatrice di disposizioni legislative. Qui è mestieri attendere ai principii sanciti dagli articoli 3 e 136 del Codice penale. Giusta l'articolo 3, fra le pene stabilite dalla nuova legge e dalla precedente, s'infliggono sempre le più miti. A mente poi dell'articolo 136, la nuova legge debbe applicarsi alle pene pecuniarie nella sola parte non ancora soddisfatta.

Noi pertanto riteniamo, ed all'opinione nostra assenti il signor Ministro, che debbansi compilare ruoli speciali delle sovratasse non ancora soddisfatte e relative al corrente ed ai passati esercizi, con iscrivere sui ruoli medesimi quelle soltanto di esse in cui siasi incorso per contravvenzioni che non abbiano cessato di essere a termini della presente legge, e iscriverle nella minore delle due somme stabilite da questa legge e dalla precedente.

Tali sono i punti su cui desideriamo che sieno dal Governo rinnovate dinanzi a voi, signori Senatori, quelle dichiarazioni che già udimmo in seno della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Ministro delle Finanze non ha potuto intervenire alla discussione di questa legge, perchè trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione di altre leggi, come questa, e forse ancor più di questa importanti. Però nel commettermi di rappresentarlo presso di voi, mi ha scritto che egli era perfettamente d'accordo con la Commissione su tutte le spiegazioni e interpretazioni date agli articoli, di cui

si compone l'attuale progetto di legge. Le dichiarazioni quindi che ha fatte l'onorevole Relatore, e che si trovano già esposte nella relazione, poichè hanno già per loro il favorevole avviso del Ministro delle Finanze, io non trovo ragione di non ritenerle nella medesima maniera che furono consentite da lui.

Per mia parte aggiungerò anzi, che sono rimasto così convinto dalle ragioni esposte dall'onorevole Relatore, che comunque si tratti di materia non propriamente mia, pure, se dovessi farmi un giudizio della ragionevolezza di esse, io non potrei non accogliere quanto l'onorevole Relatore ha detto, nè potrei dir meglio o più di quello che egli ha già sostenuto sul proposito.

Comincerò dalla prima dichiarazione fatta dall'onorevole Relatore, da quella che riguarda l'articolo primo, ed osservo, che l'interpretazione data dall'onorevole e Senatore Pallieri a questo articolo, corrisponde veracemente al complessivo e principale concetto di tutta la legge. Ed infatti, se il concetto di questa legge è di stabilire la sovratassa come una specie di penalità, per quelle frodi, che si volessero commettere a danno del tesoro, calcolandola sulla somma che si avea intenzione di frodare, è indubitato che sotto il nome di imposta erariale non si possa nè si debba comprendere se non quello, che costituisce l'imposta vera, ossia l'imposta principale e i decimi dell'imposta medesima, non tenendosi conto degli altri decimi che servono alla sua esazione.

In quanto all'articolo terzo, è evidente che, quando nella legge si è detto che « Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, tranne il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricati, la sovratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato » è evidente, dicevo, che vi si è introdotta un'eccezione alla disposizione più larga dell'articolo primo.

Secondo l'articolo 3 infatti, la sovratassa essendo misurata, pei redditi ivi contemplati, sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito accertato, ed il reddito denunziato, aumentato del terzo, ne segue che s'incorre in sovratassa allora solo quando la differenza fra il reddito accertato, e il reddito denunziato, è maggiore del quarto dello stesso reddito accertato. Ed invero, non può incorrersi in sovratassa, se non quando la differenza fra il

reddito accertato, ed il reddito denunziato, aumentato del terzo, costituisca una quantità positiva; giacchè è evidente, che non possa cadere imposta, su un zero, e tanto meno, su una quantità negativa. Non s'incorre dunque in sovratassa quando il reddito, denunziato equivalga almeno a tre quarti del reddito accertato, il che in altri termini vuol dire, che v'ha tolleranza del quarto di quest'ultimo come appunto, coi suoi calcoli dimostrava l'onorevole Relatore.

Per quel che riguarda l'articolo quinto, io credo fondata del pari l'osservazione dell'onorevole Relatore. Non saprei concepire che possano esservi due autorità, l'una amministrativa, l'altra giudiziaria, contemporaneamente chiamate a decidere sulla quistione medesima, o meglio sul lato medesimo della quistione.

Quindi egli è che io dicevo, trovar del tutto fondata l'interpretazione che all'articolo quinto dava l'onorevole Relatore, ossia che quando si tratti di errori materiali, di rettificazioni di conti, il ricorso vada all'Intendente di finanza, in via gerarchica; quando per l'opposto si tratti del merito intrinseco della controversia, ossia dell'imposta per sè, allora il ricorso sia recato dinnanzi al Tribunale, e dall'autorità giudiziaria deciso.

Intorno all'articolo 8 fra me e l'onorevole Relatore, v'è l'accordo medesimo. Anche io son d'avviso che quest'articolo non sia che la riproduzione di quel concetto generale sancito nella nostra, come in ogni altra legislazione penale di popoli civili, pel quale fra due pene stabilite da due legislazioni successive, si tenga conto solo della più mite, e quella si applichi ai fatti che non sieno stati definitivamente giudicati o risolti. E pronunziavo, o signori, questa parola, di pena, poichè nel concetto generale della pena si rinchiude tutto ciò che tende ad impedire o reprimere colla minaccia d'un male ulteriore, la trasgressione della legge. In somma a me pare che effettivamente la disposizione dell'articolo 8 sia informata, come già si notava, ai principii medesimi che han dettato gli articoli 3 e 136 del Codice penale. Mi pare però che la formola con la quale quel concetto è espresso, sia stata dettata dal proposito di non voler dare il nome propriamente di *pena* alla *sovratassa*, o per lo meno di non pregiudicare la questione.

Sicchè, o signori, s'io cominciavo col discor-

rere dell' accordo che sulle interpretazioni a darsi agli articoli di questo progetto di legge, correva già fra il mio collega, il Ministro delle Finanze, e gli onorevoli Senatori della vostra Commissione, il mio discorso non ha fatto che esprimere un voto di più, favorevole, ai concetti da essa così lucidamente esposti.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Mi fo debito di ringraziare l'onorevole Guardasigilli delle sue spiegazioni e dichiarazioni in conferma di quelle dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Nulla ho da aggiungere, salvo, in ordine all'articolo 8, che, lasciando da banda la gran questione, che non occorre di qui rinnovare, intorno alla natura delle sovratasse, l'essenziale si è che, come ho detto poc' anzi, i ruoli delle sovratasse in cui siasi già incorso ma che non siano ancora soddisfatte vengano formati comprendendovi quelle sole che tali sono secondo la presente legge, e nell'ammontare da essa stabilito, ognora che sia di somma minore della precedente.

Se in questo siamo d'accordo, come credo, la Commissione è bastantemente soddisfatta, qualunque del resto possano essere stati i motivi che abbiano indotto alcuno degli autori dell'articolo 8 a concepirlo nel tenore in cui trovasi espresso.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. Chi omette di fare la denuncia nei termini e modi stabiliti dalle leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denuncia il reddito in somma minore di quella che sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una *sopratassa* corrispondente alla metà dell'imposta erariale di un anno sul reddito non denunciato o denunziato in meno. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Non incorre nella sopratassa per omissione, chiunque abbia tralasciato di denunciare un reddito, stato precedentemente accertato, sia per denuncia già fatta, sia d'ufficio. Il passato accertamento terrà luogo della

denuncia anche agli effetti della presente legge. Conseguentemente, se il reddito del precedente risulti minore del nuovo accertamento, si incorre nella sovratassa per denuncia inesatta. »  
(Approvato.)

« Art. 3. Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, tranne il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricati, la sopratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato. »

(Approvato.)

« Art. 4. In ogni caso che la omissione venga riparata con la denuncia, la quale non abbia ritardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contribuente e l'agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le iscrizioni di reddito fatti d'ufficio dalle Commissioni di primo grado, la sopratassa è dalla metà ridotta al quarto dell'imposta. »

(Approvato.)

« Art. 5. La sopratassa è liquidata dall'agente dopo accertato irretrattabilmente il reddito, ed ei la notifica al contribuente, al quale dentro due mesi dalla ricevuta notificazione, è aperto l'adito al Tribunale civile del luogo dove l'imposta deve essere pagata, senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica.

» Le notificazioni si faranno dal serviente comunale con relazione da lui sottoscritta nei modi e nelle forme prescritte per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio.

» I richiami per lo sperimento dell'azione giudiziale si notificheranno all'Intendente di Finanza e la persona dell'agente delle tasse. »  
(Approvato.)

« Art. 6. Esaurito il procedimento, o trascorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sovratasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutori dal Prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'aggio sarà a carico dell'erario. »  
(Approvato.)

« Art. 7. La pena dalla legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo manuatario nel termine assegnatogli dall'av-

viso, all'agente o alle Commissioni, è dalle lire 5 a 200 ridotta da lire 5 a 50.

» A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e quanto alle società anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della legge d'imposta. »

(Approvato.)

« Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai contribuenti si applica anche ai casi passati non per anche definitivamente giudicati o transatti negli ultimi accertamenti. »

(Approvato.)

« Art. 9. Nulla è innovato all'obbligazione di denunciare i fabbricati esenti ed alla solidalità del conduttore nel caso di simulazione nel titolo di locazione.

» È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(Approvato.)

La legge sarà poi votata a squittinio segreto.

### Interpellanza del Senatore Figoli.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, domando al Senatore Figoli, se insiste nel divisamento di muovergli l'interpellanza annunciata nella tornata antecedente.

Senatore FIGOLI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore FIGOLI. Io voglio pregare la gentilezza dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici a darmi qualche schiarimento, sulle condizioni in cui si trova la ferrovia ligure a ponente di Genova.

Non toccherò dei guasti lungo la linea a cielo scoperto, provenienti dalle mareggiate di tutti gli anni, ed è un lavoro che si fa e si disfà continuamente. Si piantano pali e si riempiono sacchi d'arena, per farvi passare i treni con frequenti interruzioni nella ferrovia e trasbordi.

Voglio trattenermi più lungamente intorno ad alcune gallerie, le quali a detta generale della popolazione di quelle parti, sono divenute molto pericolose; parlo di quella di Lastroni e di quella di Crevari. Quella di Lastroni ebbe la sua sentenza appena nata, purtroppo con molte vittime, ma essendo breve, si potrà più facilmente riparare.

Quella poi di Crevari, ha destato grandi timori

in quelle popolazioni, a segno tale, che si sono introdotti omnibus e vetture per fare il passaggio dalla parte di ponente e a levante e viceversa, onde evitare il transito della galleria per strada ferrata.

Fu chiamato, per ordine del Governo, l'ingegnere Sibeas, il quale visitò la galleria, e, da quanto ho potuto sapere, questi rimase molto malcontento delle condizioni della galleria medesima; anzi egli ordinò dei lavori, fece fare dei grandi fori per lo scolo delle acque, vi praticò un'armatura in legno, ma tutto questo non vale a assicurare la popolazione.

Non intendo che l'onorevole signor Ministro possa creare una galleria da un giorno all'altro; ma desidererei essere almeno assicurato che non c'è pericolo grave per chi vuole transitare in quella galleria, la quale d'altronde, sebbene non sia di una lunghezza maggiore di mille metri, viene percorsa dai treni in un tempo di 10 a 12 minuti, al buio, e al passo proprio della formica.

Se l'onorevole Ministro potesse pronunciare qualche parola tranquillante a questo proposito, la notizia farebbe buona sensazione nella popolazione; se poi il pericolo fosse grave, tanto varrebbe allora di sospendere l'esercizio della galleria, anzichè continuarla a danno di molte vite umane.

Quanto al modo con cui è tenuta in generale la linea, credo sia poco buono; i lavori dovrebbero essere solidi in modo da non essere costretti a ripararli ad ogni momento a danno dell'erario. È anche positivo che la strada è molto male tenuta e che l'esercizio è pessimo.

Io prego l'onorevole signor Ministro a volerli tranquillare relativamente alla galleria di Crevari, e naturalmente le sue parole rassicuranti toglieranno l'esitazione di quelle popolazioni, le quali preferiscono in questo momento le vetture e gli omnibus, anzichè passare per la galleria.

Sarà un timore falso; ma comunque sia, desidero che possa dileguarsi in seguito alle dichiarazioni che farà l'onorevole Ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il Senato sa in quali condizioni e con quali difficoltà sia stata eseguita, e si stia eseguendo la linea ligure che passa in gran parte fra le rupi ed il mare.

Fino dal suo principio ha avuto bisogno di continue cure, di continue riparazioni; ma per verità sono poche quelle strade ferrate, se ne eccettuiamo quelle di pianura, che nei primi tempi non abbiano bisogno di riparazioni, di consolidamenti, e di miglioramenti, che solo l'esperienza dei luoghi può determinare.

Vorrei quindi che non si allarmasse di questi fatti, pressochè normali, l'onorevole Senatore Figoli, perchè non mi pare che, ogniqualvolta si mostra un inconveniente qualunque sopra una linea di strade ferrate, si debba pensare immediatamente ad abbandonarla per farne un'altra.

Io direi all'onorevole Senatore Figoli che, se volessimo entrare in questo sistema, dovremmo abbandonare non solo diversi tratti della ferrovia ligure, ma ben molti altri di parecchie fra le ferrovie italiane che trovansi in condizioni consimili a quella di cui parliamo.

Anzichè abbandonarli, bisogna cercare di consolidare nel miglior modo, questi nuovi lavori di cui parlava l'onorevole Senatore Figoli il quale si è intrattenuto principalmente intorno alla galleria di Crevari, per la quale io lo debbo rassicurare.

L'onorevole Senatore stia tranquillo che, se gli si fosse segnalato un qualche pericolo nel passaggio di questa galleria, il Governo non avrebbe mancato d'impedire il transito dei convogli entro la medesima.

Nondimeno, siccome pare che l'onorevole Senatore Figoli e quelle popolazioni si preoccupino tanto delle condizioni di quella galleria, è bene che si sappia che, fino dallo scorso inverno, a cagione delle piogge cadute, alcuni tratti di linea della ferrovia ligure di Ponente furono guasti dalle frane, e queste frane non furono poche.

Il Governo immediatamente mandò gli ingegneri della Direzione tecnica delle costruzioni e del Commissariato dell'esercizio in concorso colla Società che ha l'esercizio della ferrovia ligure, acciocchè fosse constatato il guasto ed avvisato al modo di ripararlo. Ciò che in fatti venne eseguito, facendosi risultare di ogni cosa mediante verbale.

Dopo di una tale ispezione, furono fatti non pochi lavori di ristauo, cominciando da una solida armatura che permettesse di eseguire le necessarie riparazioni, senza sospendere le

corse dei convogli. Altri lavori poi si stanno eseguendo per riparare radicalmente al male e prevenirne altri in avvenire. Se dunque furono avvertiti alcuni cedimenti nella galleria di Crevari, questi, fortunatamente, nè furono causa di disastri, nè diedero grave timore di pericolo immediato. Se ciò fosse, la Commissione dei tecnici governativi e della Società esercente avrebbe immediatamente ordinata la sospensione dei convogli.

Si riconobbe invece come indispensabile la immediata esecuzione d'importanti lavori di riparazioni e di consolidamento, e questi immediatamente incominciati proseguono alacramente.

Io ho sotto gli occhi vari rapporti, e posso assicurare l'onorevole Senatore Figoli che uno di essi, in data d'oggi 19, mi informa che i lavori progrediscono molto bene; che pericolo non vi è in nessun modo; e sono anzi lieto di poter dire che le stesse cose enunciate dall'onorevole Senatore Figoli, lo sono pure dalla persona responsabile del Governo, che ha la Direzione dei lavori.

Anzi non sarà vano che, per dileguare ogni sospetto, io dia lettura al Senato del dispaccio che ho or ora ricevuto: « In questi ultimi tempi (così mi si scrive) sonosi manifestati alcuni nuovi movimenti nella galleria di Crevari, ma senza assumere proporzioni tali da dar luogo a pericoli immediati. La galleria trovasi armata per 38 metri di lunghezza nei punti più danneggiati. Lavoro, riparazione e consolidamento progrediscono attivamente e sono già avanzati. Finora corsi-treni continuano con piena sicurezza e con precauzione. Spero, presto compiuti questi lavori che si potranno portare a compimento senza inconvenienti, nè interruzione di servizio. »

Queste sono le informazioni che vennero al Ministero, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie, cioè tanto dal Direttore delle costruzioni che da quello dell'esercizio, e non può per verun modo dubitarsi che la Società delle ferrovie dell'Alta Italia voglia compromettere la sicurezza dei viaggiatori, tanto più che sono riparazioni che devono esser fatte per conto del Governo. Io ho ogni ragione di credere che queste spiegazioni saranno sufficienti a rassicurare da ogni timore l'onorevole Senatore Figoli e quelle popolazioni.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Per quanto il dispaccio dell'ingegnere Sibens, letto dall'onorevole Ministro sia poco rassicurante, nullameno io lo ringrazio delle spiegazioni che mi ha fornite, e prendo atto delle sue assicurazioni sullo stato di quella galleria, le quali varranno a rinvigorire, come ho detto poc'anzi, il coraggio di quelle popolazioni non solo, ma ben anche dei viaggiatori.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa l'interpellanza.

### Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la facoltà al Governo di fare una concessione di una ferrovia di congiunzione tra la ferrovia Aretina e la centrale Toscana; l'altro per dar facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie.

Pregherei il Senato a volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il signor Ministro ne ha chiesto l'urgenza; interrogo il Senato se l'accorda.

Non facendosi opposizione, l'urgenza si riterrà accordata.

### Approvazione per articoli di 7 progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

Do lettura del progetto.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 127.*)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi da nessuno la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire quindici milioni per completare gli as-

settamenti e le riparazioni delle opere idrauliche, in conseguenza delle piene del 1872.

» Questa spesa per lire dieci milioni verrà iscritta nel bilancio 1873 del Ministero dei Lavori Pubblici in aumento al capitolo 120 *bis* della parte straordinaria, denominato: « Assettamenti e riparazioni delle opere idrauliche in causa delle piene del 1872.

» Le rimanenti lire cinque milioni verranno stanziare in apposito capitolo, sotto identico titolo, nel bilancio 1874 dello stesso Ministero.»

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere da eseguirsi, per effetto dell'articolo precedente, sono dichiarate di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 3. Nei bilanci attivi dello Stato saranno iscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati chiamati a contribuire alle spese per opere idrauliche di seconda categoria. »

(Approvato.)

La votazione di questo progetto si rimanda allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'arsenale marittimo e cantiere della Foce.

Se ne dà lettura.

(V. *infra* e *Atti del Senato N. 129.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

« Art. 1. È approvata l'unita convenzione conchiusa in Genova il 17 gennaio 1873, tra il Governo del Re e quel Municipio, in aggiunta alla precedente convenzione conclusa fra le parti medesime nel 19 maggio 1870, ed approvata con legge 31 dicembre 1870, n. 6177, per l'alienazione al Municipio medesimo dell'Arsenale marittimo e sue adiacenze, e del cantiere della Foce. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. In conformità dei termini fissati per le rate dei pagamenti della somma di lire 7,000,000 coll'interesse del 5 per cento, dovuta al Municipio di Genova in corresponsività della pattuita cessione, verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio attivo delle finanze per gli esercizi dal 1873 al 1892 inclusive la somma di lire 561,698, colla denominazione: *Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova, per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce.* »

(Approvato.)

Anche la votazione di questo progetto di legge è rimandata allo squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge

per spese straordinarie per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali.

(V. *Atti del Senato N. 140.*)

Si darà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e della Tabella annessa.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di lire ottocentosestemila e duecento per la costruzione delle opere stradali indicate nel quadro annesso alla presente legge, le quali spese verranno iscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1873 e 1874. »

La Tabella è:

Nom. progressivo	Opere da costruirsi	TOTALE ammontare della spesa	Riparto negli esercizi	
			1873	1874
1	Compimento della strada nazionale di Valle Roia (provincia di Porto Maurizio) . . . L.	324,000	134,320	189,680
2	Strada nazionale del Tonale - Costruzione del tronco da Ponte di legno al Tonale (provincia di Brescia) . . . . . »	310,000	100,000	210,000
3	Sistemazione d'un tratto della strada nazionale da Spezia a Cremona, fra i ponti Monia e Rotto (provincia di Massa) . . . »	85,000	50,000	35,000
4	Maggiore spesa per la costruzione dei ponti Biola e Canalaccio (provincia di Reggio Emilia) . . . . . »	32,200	32,200	» »
5	Strada del Tonale-Ricostruzione del ponte sul Serio a Seriate (provincia di Bergamo) »	56,000	» »	56,000
	L.	807,200	316,520 »	490,680

Nessuno chiedendo la parola, la votazione di questo progetto di legge, constando di un solo articolo, sarà rimandata allo squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovrainposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati.

(V. *Atti del Senato N. 134.*)

Si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

« Un solo ruolo sarà fatto per le imposte dirette erariali e le sovrainposte provinciali e comunali.

» Dalle Provincie e dai Comuni al primo novembre dovranno essere comunicate al Prefetto le aliquote delle sovrainposte già da essi stanziare per l'anno avvenire e sulle quali i Comuni abbiano già riportata l'approvazione della Deputazione provinciale, quando ne sia il caso, ai termini di legge.

» A spese delle Provincie e dei Comuni, che oltre il primo novembre abbiano ritardato di comunicare al Prefetto l'aliquota, potrà essere fatto un ruolo delle sovrainposte, separato dal ruolo delle imposte dirette. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola e la legge essendo di un solo articolo, si manderà allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle Provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 133.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo di vendere, colle norme stabilite dalla legge 21 agosto 1862, N. 793, ed in base a capitolati sui quali sarà udito il Consiglio di Stato, le miniere e gli stabilimenti mineralurgici della Tolfa e di Allumiere in Provincia di Roma, di Montioni in Provincia di Grosseto, di Agordo in Provincia di Belluno, e di Mongiana e stabilimenti annessi nelle provincie di Catanzaro e di Reggio. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono dichiarati alienabili i boschi siti nei territori delle provincie di Catanzaro e di Reggio, già destinati agli stabilimenti metallurgici di Mongiana ed annessi.

» E rimane di conseguenza abrogato il N. 21 dell'elenco annesso alla legge del 20 giugno 1871, N. 283.

» Essi boschi non potranno essere venduti che insieme agli stabilimenti suddetti. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'acquirente dei boschi deve eseguire i tagli a regola d'arte ed a sezioni, e non potrà dissodare i terreni, nè in tutto nè in parte, senza un'apposita legge.

» L'esercizio del pascolo ed i tagli, di cui sopra, sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero di Agricoltura e Commercio. »

(Approvato.)

La votazione di questo progetto di legge si rimanda allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 128.*)

È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di 46 milioni di lire per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule e la iscrizione nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici della relativa somma in aggiunta a quella di 90 milioni di lire, stanziata e da stanziarsi nei bilanci del 1870-1871-1872-1873-1874, giusta il disposto dell' articolo 10 della legge 28 agosto 1870, N. 5858. »

È aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola sul primo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. La suddetta somma di lire 46 milioni, verrà iscritta per 20 milioni in ognuno dei bilanci dei Lavori Pubblici per gli anni 1875 e 1876, e li rimanenti 6 milioni, in quello per l'anno 1877.

(Approvato.)

« Art. 3. È pure autorizzata la spesa di lire 654,805 sul bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1873 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria sotto la denominazione: *Ferrovie Calabro-Sicule — Compimento dei lavori di costruzione, appaltati alla impresa Vitali, Charles, Picard e C. giusta la convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868. N. 4587.* »

(Approvato.)

Di questo progetto a suo tempo si farà la votazione a squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione dell'altro progetto di legge sulla spesa straordinaria di lire 1,140,206 10 per indennità dovuta e cagione di mancata esazione dei dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 130.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« È autorizzata l'iscrizione della somma di L. 1,140,206 10 nello stato di prima previsione dell'anno 1873 pel Ministero delle Finanze.

» Tale somma sarà iscritta nella parte straordinaria in apposito capitolo colla denominazione: *Indennità aggiudicata ai signori fratelli Litta-Visconti-Arese per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravelone.*»

La legge, constando di un solo articolo, sarà votata a squittinio segreto.

Si farà ora l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto su quattro dei progetti di legge discussi oggi stesso dal Senato.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Spesa straordinaria per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali.

Votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Approvazione della Convenzione supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'Arsenale marittimo e cantiere della Foce.

Votanti	76
Favorevoli	71
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Vendita di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno.

Votanti	76
Favorevoli	70
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette.

Votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Ordine del giorno per domani.

Votazione degli altri progetti di legge discussi oggi.

Discussione dei seguenti progetti.

1. Autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna.

2. Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico.

3. Approvazione della Convenzione colla quale si concede alla contessa Guidi-Pietramellara la facoltà di estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

**CXL.**

**TORNATA DEL 20 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Discussione del progetto di legge per approvazione della convenzione colla quale si concede alla contessa Guidi Pietramellara la facoltà di estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra — Approvazione per articolo del progetto di legge per la Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico — Schiarimenti chiesti dal Senatore Tabarrini, Relatore, forniti dal Ministro delle Finanze — Istanza del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Tabarrini — Votazione a squittinio segreto dei cinque progetti di legge anteriormente discussi — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna — Proposta del Senatore Miniscalchi combattuta dal Senatore De Filippo — La proposta Miniscalchi non è approvata — Risultato dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze, degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4506. La Deputazione Provinciale di Catania fa istanza perchè venga data piena esecuzione al disposto dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, col quale fu concesso ai Comuni di Sicilia il quarto del reddito netto proveniente dalla soppressione dei Corpi Religiosi e dall'incameramento dei loro beni. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Perugia degli *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1872.*

Il Ministro dell'Interno della *Statistica delle Opere Pie del Regno nel 1861 concernente il Compartimento della Toscana.*

Il Deputato generale Cerroti, di un suo progetto intitolato: *Tronco mancante da Terni per Avezzana a Roccasecca.*

Domandano un congedo: il Senatore Pepoli Carlo di un mese per motivi di famiglia, e i Senatori di Bagno e Atenolfi di quindici giorni pure per motivi di famiglia, che vien loro dal Senato accordato.

**Discussione del progetto di legge per approvazione della convenzione conchiusa tra il Ministro delle Finanze e la Contessa Guidi-Pietramellara.**

(V. *Atti del Senato N. 125.*)

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per approvazione della convenzione colla quale si concede alla contessa Guidi-Pietramellara la facoltà di

estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.  
(*Vedi infra.*)

Il Senato vorrà dispensare la Presidenza dalla lettura della Convenzione.

È aperta la discussione generale.

Ha la parola l'onorevole Relatore, Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha avuto alcuna obiezione da opporre a questa legge. Ha fatto solamente una avvertenza riguardo agli articoli 7 ed 8 della Convenzione che colla legge stessa deve essere approvata, nei quali si prescrive che la concessionaria potrà fare sale anche oltre quello che le occorre per la fabbricazione della soda, e che questo sale potrà esportarsi all'estero, previe alcune cautele da stabilirsi per regolamento. L'Ufficio Centrale ha dubitato che questa facoltà data alla concessionaria di poter fare sale commestibile, possa essere cagione di un contrabbando forse anche maggiore di quello che si fa attualmente, e che si vorrebbe appunto toglier di mezzo con la convenzione a cui il Ministro delle Finanze ha saviamente aderito. Il sale fabbricato per la soda, è eguale assolutamente a quello che si distribuisce dal Governo; quindi il pericolo di contrabbando dovrebbe essere maggiore, perchè si potrebbe esercitare sopra un prodotto di regalia già manufatto. È per questo che si prega l'onorevole Ministro delle Finanze a dar qualche schiarimento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Devo osservare che una convenzione analoga fu fatta nel 1870 col dottor Sini, onde dargli la facoltà di trar partito del sale che naturalmente e artificialmente si produce nello stagno di Orbetello per la fabbricazione della soda. In questa convenzione è anche detto:

« Sarà permesso al Concessionario, sotto l'osservanza delle discipline che il Governo stimerà opportuno di stabilire a tutela degli interessi finanziari, di esportare all'estero il sale esuberante alla manifattura, pagando però il dazio di centesimi 20 la tonnellata. »

Nella convenzione che è in esame non si fece altro che stabilire le stesse condizioni. Anzi, entrando nell'ordine d'idee testè accen-

nato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, venne fatta un'aggiunta abbastanza importante. Imperocchè nell'articolo della Convenzione stipulata col dottor Sini dove è detto: « Il sale che non venga trasformato in soda od altri preparativi chimici, o che non venga esportato, dovrà essere distrutto a spese del Concessionario; » e qui si è aggiunto: « che non venisse esportato *per qualunque causa anche per negato permesso dell'amministrazione*, dovrà essere distrutto a spese della Concessionaria. »

La redazione adunque dell'attuale convenzione è in tali termini che, se venisse a svilupparsi un contrabbando di sale, si potrebbe negarne puramente e semplicemente il permesso di esportazione, senza essere esposti ad alcun danno.

Del resto, io debbo osservare che è più facile difendersi dal contrabbando, e di stabilire una sorveglianza efficace intorno ad uno stabilimento importante, che intorno ad una polla o stagno d'acqua salsa.

Infatti, l'esportazione del sale che si potesse produrre nei dintorni della polla o agli orli dello stagno, è affatto casuale ed è quindi evidente quanto facili possano essere le frodi. Invece, se vi fosse uno stabilimento importante, vi si impianterebbe subito una sorveglianza ben regolata, alla quale verrebbe commesso il compito di accertarsi che il sale sia realmente esportato all'estero.

Io credo per conseguenza che, tanto per l'una, come per l'altra delle due convenzioni di cui ho parlato, potrà la finanza difendersi dal contrabbando. Anzi dalla prima impressione ricevuta (salvo a vedere ciò che dirà l'esperienza), sembra che ci difenderemo meglio, di quello che lasciando queste polle o stagni d'acqua salsa abbandonati. In ogni caso lo Stato può anche, ove occorra, proibire l'esportazione del sale.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta gli schiarimenti dati dal signor Ministro, e non ha nulla da soggiungere per conto proprio.

PRESIDENTE. Allora nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo unico.

Articolo unico.

« È approvata l'annessa convenzione colla quale il Governo concede per 25 anni alla contessa Carolina Guidi nei Pietramellara di Firenze, la facoltà di estrarre il sale dalle

acque delle polle salse che scaturiscono nella sua tenuta di Montegemoli in Comune di Pomarance, circondario di Volterra, per utilizzarlo nella fabbricazione della soda e di altri prodotti chimici. »

Il progetto di legge essendo di un solo articolo si rimanda alla votazione a squittinio segreto.

**Approvazione di un progetto di legge.**

(V. *Atti del Senato N. 142.*)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico, firmata a Berlino, addì 11 maggio 1873, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

L'Ufficio Centrale crede che si debba dar lettura della Convenzione?

Senatore DES AMBROIS. Se ne può fare a meno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, il progetto di legge, constando di un solo articolo, sarà rimandato allo squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione del Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna.**

PRESIDENTE. Passeremo allora alla discussione del progetto di legge N. 135 per l'autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna.

Prego i componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Senatore PALLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI. Dei cinque componenti l'Ufficio Centrale, tre sono assenti da Roma. Qui presentese sono io solo. Il Relatore, Senatore Finali, non tarderà a venire, forse fra un quarto d'ora o venti minuti sarà qui; mi parrebbe quindi opportuno di soprassedere un poco e di attendere il Senatore Finali.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. La parola spetta all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se il Senato me lo permette, approfitterei di questo momento d'intervallo, per rivolgere le mie più calde preghiere alla Commissione cui spetta l'incarico di riferire intorno al progetto di legge per l'istituzione delle casse di risparmio postali, ond' essa voglia presentare la relazione nel tempo più breve che si possa.

Il Senato conosce perfettamente come una parte cospicua, anzi la massima parte del territorio dello Stato, non abbia istituzioni di risparmio.

Abbiamo casse di risparmio in cospicue città ed anche in capoluoghi di provincia e di circondario; ma è raro che se ne abbiano nei più piccoli centri. Eppure è bene che gli operai, gli agricoltori, coloro i quali possono avere quei minuti risparmi, che tanto influiscono sullo sviluppo di una nazione, e sull'incremento della sua moralità, possano trovare a breve distanza dalle porte loro alcune istituzioni che per così dire siano un incentivo e provochino questi risparmi. Di qui nacque il progetto di legge sulle casse di risparmio postali.

Questo progetto, discusso altra volta dall'altro ramo del Parlamento nella precedente sessione, fu subito portato in quest'Aula; ma ebbe l'infelicità di essere posto nel dimenticatoio, cosicchè non se ne discorse.

Ora giunge per la seconda volta.

Siccome l'argomento è molto importante, perchè interessa troppa parte dello Stato, oserai dire che interessa i nove decimi del territorio del Regno, così pregherei vivamente il Senato a fare in modo di volerlo discutere in questo scorcio di sessione.

Non dubito che il Senato e la Commissione a cui il progetto è stato mandato dagli Uffici, preoccupandosi dell'importanza del provvedimento, e della circostanza che lo stesso è presentato per la seconda volta a quest'alto Consesso, faranno in guisa che la mia preghiera abbia ad essere soddisfatta.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Come Relatore della Commissione, ho l'onore di dichiarare al Senato che l'Ufficio Centrale ha esaminato il progetto di legge sollecitato dall'onorevole signor Ministro, e la Relazione potrà essere fra brevissimo tempo in pronto. Debbo però avvertire che la Relazione non farà altro che riportare le conclusioni adottate dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; le quali conclusioni,

non favorevoli al progetto, avevano fin qui forse trattenuto l'Ufficio dal portarle alla pubblica discussione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Qualunque siano le conclusioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale, credo opportuno che il progetto di legge venga discusso. È infatti necessario che le idee del Senato, qualunque esse siano, vengano manifestate con un voto formale, onde il Governo possa prendere le opportune deliberazioni.

In caso diverso, accadrà che il progetto sia presentato per la terza volta al Senato e si finisca per far nulla in una questione che pure è di tanta importanza.

PRESIDENTE. Mentre il Senato sta attendendo il Relatore per discutere il progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna, ed a fine di guadagnare tempo, si procederà alla votazione per squittinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

Si lasciano le urne aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Essendo ora presente l'onor. Relatore, si ripiglierà la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 135.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli. Leggo l'art. 1.

« Art. 1. È data facoltà al Governo di procedere alla vendita dei beni sciolti dai vincoli ademprivili e cussorgiali coll'articolo 1 della legge 23 aprile 1865, N. 2252, e ritornati al Demanio per effetto della convenzione tra il Governo e la Compagnia delle ferrovie Sarde; approvata coll'articolo 4 della legge 28 agosto 1870, N. 5858. »

Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le vendite si faranno colle norme stabilite dalla legge 15 agosto 1867, N. 3848.

Però il termine pel pagamento, di cui nell'art. 14 della stessa legge, è esteso ad anni trenta.

(Approvato.)

« Art. 3. All'art. 65 del Regolamento forestale vigente in Sardegna, approvato col Regio Decreto del 14 novembre 1851, si aggiungono le seguenti parole: *salvo il caso di dissodamento, nel quale si applica anche ai privati il disposto degli articoli 19 e 21 dello stesso Regolamento.*

(Approvato.)

Lo squittinio segreto su questo progetto di legge si farà insieme ad altri.

Invito i signori Senatori a convenire domani al tocco negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Facoltà al Governo di far concessione di una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana.

2. Facoltà al Governo di far concessione di alcune strade ferrate secondarie.

Mercoledì si terrà seduta pubblica alle ore 2.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. Se l'on. Presidente me lo permette, io proporrei che la prossima seduta si tenesse lunedì invece di mercoledì, perchè....

PRESIDENTE. Permetta, per lunedì non possono essere stampate le Relazioni dei Bilanci, e non saranno neppure pronte quelle dei progetti di legge che si stanno attualmente studiando.

Senatore MINISCALCHI. Ebbene, si fissi martedì: martedì è prima di mercoledì, e sarà più facile che i Senatori rimangano a Roma. Invece, se la seduta è fissata per mercoledì, molti Senatori possono partire da Roma, ed il Senato non essere poi più in numero.

Voci. Martedì è giorno festivo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io appoggerei la proposta fatta dall'onorevole Presidente, cioè di tener seduta mercoledì invece di martedì, perchè per mercoledì siamo sicuri che i lavori che restano a farsi dal Senato saranno pienamente in pronto. Nè veramente mi rattiene da questa mia proposta l'idea che martedì sarebbe prima di mercoledì, ossia che non si potrebbe essere in numero. Io non faccio nemmeno l'osservazione che martedì è giorno festivo; ma indipen-

dentemente da ciò, vi è motivo di credere che se un Senatore rimane in Roma martedì, è probabile che vi rimanga pure mercoledì. Capirei che si stabilisse la seduta per lunedì, supponendo che il Senato non tenesse seduta martedì perchè giorno festivo, ma poichè lo stesso onorevole preopinante ritiene che si abbia a tener seduta martedì, francamente, lo ripeto, io preferisco, per la ragione che ho accennata, che la seduta sia fissata a mercoledì venturo.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. Io feci la mia proposta interpretando, credo, il desiderio de' miei Colleghi non dimoranti in Roma. Se si stabilisce la seduta per mercoledì, sarà un giorno di più che saremo costretti a star qui. Quindi io tengo ferma la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora la porrò ai voti.

Vi è la proposta di tener seduta pubblica mercoledì, ed a questa si propone come emendamento che si tenga invece martedì.

Metto ai voti prima l'emendamento.

Chi intende che il Senato tenga seduta pubblica martedì, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta non è approvata.)

Resta dunque fissata la seduta per mercoledì.

Risultato della votazione:

Maggiore spesa per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

Votanti 73

Favorevoli 59

Contrari 14

(Il Senato approva.)

Formazione di ruoli separati delle imposte erariali e delle sovraimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati.

Votanti 73

Favorevoli 67

Contrari 6

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria di Lire 1,140,206 10 per indennità dovuta, a cagione di mancata esazione dei dazii, sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone.

Votanti 73

Favorevoli 69

Contrari 4

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria onde completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872.

Votanti 73

Favorevoli 71

Contrari 2

(Il Senato approva.)

Approvazione della convenzione colla quale si concede alla Contessa Guidi Pietramellara la facoltà di estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra.

Votanti 73

Favorevoli 67

Contrari 6

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

## CXLI.

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Congedi — Messaggio del Ministro di Grazia e Giustizia — Comunicazione del Presidente — Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di fare concessione di una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana — Istanza del Senatore Lauzi — Dichiarazione di voto del Senatore Genuardi — Raccomandazione del Senatore Panattoni, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Avvertenze del Senatore Gadda, Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Raccomandazione del Relatore sull'articolo 3 — Spiegazioni del Ministro — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Annunzio di una interpellanza del Senatore Finali al Ministro di Agricoltura e Commercio — Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie — Considerazioni del Senatore Gadda, cui risponde il Ministro — Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza — Osservazioni del Senatore Martinengo, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione per articoli del progetto — Schiarimento chiesto dal Senatore Menabrea, fornito dal Ministro — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1 per la facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini; 2 spesa straordinaria per le costruzioni, espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia, in seguito alla soppressione delle franchigie doganali; 3 spesa straordinaria per l'ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno — Discussione del progetto di legge per spesa straordinaria per completare il bacino di carenaggio del Porto di Messina — Istanza del Senatore Caccia, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Caccia — Spiegazioni del Senatore Menabrea — Approvazione dei due articoli del progetto — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1 per spesa suppletiva straordinaria per provvedere al concorso dell'Italia all'Esposizione di Vienna nel 1873; 2 per assegnamenti ai bilanci 1873-74-75-76 del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione delle strade nazionali della Sardegna — Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1873. Ministero dei Lavori Pubblici - Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Ministero della Marina - Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato: Il Commendatore G. Prati, di due suoi canti dettati in morte di Alessandro Manzoni e di Urbano Rattazzi.

L'Associazione Veneta di utilità pubblica, di una *Relazione sui provvedimenti per la conservazione delle lagune di Venezia, senza nocumento della terraferma.*

L'Ingegnere architetto G. C. Landi, del suo *Progetto per la Via Massima da S. Pietro all'Esquilino*.

Il Professore Stefano Vacca di una sua *Ode alla città di Milano in morte di Alessandro Manzoni*.

Il Teologo Alessandro Robecchi, di 4 *esemplari del 12° fascicolo del periodico « Ferrante Aporti. »*

I Prefetti di Rovigo e di Cremona, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1872 e 1873*.

Domandano un congedo: i Senatori Di Larderel, Monaco La Vallette, Brignone e Casati L. di dieci giorni, Alfieri di un mese e Di Giovanni di quindici giorni, per motivi di famiglia; Noranté, Scacchi, Di Moliterno, Marsili, Bevilacqua, Cucchiari, Burci, Giorgini G. B. e Canestri di dieci giorni, per motivi di salute, che loro viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una lettera del Ministro Guardasigilli diretta alla Presidenza.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

« Roma, 25 giugno 1873.

» In esecuzione dell'articolo 9 della legge 19 giugno 1873, N. 1402, per la estensione alla provincia di Roma della legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, che oggi si pubblica, sarei a pregare l'E. V. di voler invitare sollecitamente il Senato ad eleggere i membri di codesto ramo del Parlamento, che debbono formar parte della Commissione di vigilanza della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma.

*Il Ministro*  
G. DE FALCO. »

PRESIDENTE. La Giunta dev'essere composta di tre Senatori; metteremo quindi all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina dei membri che ne dovranno far parte.

Annunzio al Senato che il Municipio di Alessandria ringrazia il Senato per la parte presa nei funerali del comm. Urbano Rattazzi.

**Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di concedere una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana.**

(V. *Atti del Senato N. 150.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di concedere una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana.

Prego gli onorevoli Senatori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Dall'ordine del giorno come fu distribuito al Senato, risulterebbe che il progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro, col'annotazione *d'urgenza*, sarebbe l'ultimo di tutti a discutersi. Ora, io pregherei l'onorevolissimo nostro Presidente a volere, sentito il parere del Senato, portare questo progetto medesimo, che non si compone che di un articolo solo, e che non può certamente occupare che pochi momenti di discussione, subito dopo il N. 2 dell'ordine del giorno, essendo il primo ed il secondo anch'essi d'urgenza; di modo che quello di cui parlo, a vece di essere l'11°, diventerebbe il 3°. Se mi si permette, dirò la ragione di questa variazione ch'io propongo. Il Governo ha fatto conoscere all'altro ramo del Parlamento, che esiste un fatto illegale, un fatto che può avere gravi conseguenze nella consegna dei depositi giudiziari presso il Monte di Pietà di Roma, cosa che si pratica anche dopo pubblicata la legge che destina la Cassa dei depositi e prestiti a ricevere i depositi giudiziari. Ora, questo è uno di quegli inconvenienti che, una volta fatti conoscere, devono essere tolti, perchè senza che io mi difonda in troppe parole, gravissime sono le conseguenze che possono avvenire da depositi giudiziari fatti in modo non conforme alla legge; per conseguenza, trattandosi di una legge importantissima, presentata d'urgenza dal signor Ministro, urgenza che è evidentissima, pregherei, come diceva, che invece di essere lasciata al N. 11, fosse trasportata dopo i numeri 1 e 2, acciò fosse discussa il più presto possibile.

PRESIDENTE. Faccio riflettere all'onorevole Senatore Lauzi, che questo progetto è stato messo all'ordine del giorno dopo la discussione del Bilancio, per la sola ragione che è necessaria la presenza del Ministro delle Finanze; possiamo fare che si discuta prima del bilancio, ma necessariamente coll'intervento dell'onor. Ministro.

Senatore LAUZI. Sono egualmente grato della modificazione all'ordine del giorno che propone l'onorevolissimo nostro signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo adunque alla discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di concedere una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla Centrale Toscana.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore GENUARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GENUARDI. La legge che è portata in discussione racchiude una lodevole gara di Comuni e Provincie, che offrono di costruire a proprie spese delle diramazioni ferroviarie, le quali tendono, mercè la comunicazione con quelle governative, a sviluppare la prosperità commerciale ed industriale del rispettivo loro territorio.

Questo concetto mi aveva, in sulle prime, fatto nascere il pensiero di presentare un emendamento, col quale la facoltà di concessione fosse estesa ad ambo le linee in contestazione; tanto più che, non essendovi alcun onere per parte dello Stato, io non trovava giustificabile accordare la preferenza all'una, anzichè all'altra, massime che io osservava, come i vantaggi che presentava l'una per la maggiore brevità erano bilanciati dall'altra, la quale sebbene più lunga, offriva non solo un'economia di spesa di circa due milioni, ma non avrebbe escluso inoltre importanti centri di popolazione dal transito per la ferrovia governativa in esercizio da Roma a Firenze per Foligno.

L'accurato lavoro però dell'onorevole Relatore fermò la mia attenzione sulla possibilità del riscatto per parte del Governo; questo peraltro risulta dall'articolo 4 dello stesso progetto di legge.

Questa circostanza mi ha fatto cambiare pensiero; sicchè, invece di un emendamento, mi limito a fare una semplice dichiarazione, per esprimere i miei più vivi ringraziamenti all'o-

norevole Ministro dei Lavori Pubblici, che ha saputo, in senso contrario al parere del suo Consiglio superiore, sostenere e proporci la concessione della linea Tuoro-Chiusi, la qual cosa determina due fatti, cioè, 1° che non sempre debbano seguirsi i pareri del Consiglio dei Lavori Pubblici, specialmente quando aggravano di maggiori spese l'erario dello Stato; e in secondo luogo che il Governo, con benevola accoglienza, incoraggia gli enti morali che a proprie spese costruiscono opere di grande importanza.

Dichiaro adunque che per queste considerazioni darò il mio voto favorevole al progetto di legge.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Vorrei dirigere all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici due preghiere: la prima sarebbe, ch'egli vedesse, senza mutare i principii, se possa trovarsi un modo per rispondere alle difficoltà di coloro, i quali temono il troppo avvicinamento della linea ferroviaria al lago Trasimeno e le conseguenze dei miasmi che ne emanano.

Un'altra preghiera sarebbe, che si considerasse quasi come principio della deviazione, (dico quasi, perchè non intendo che si alteri sostanzialmente il tracciato) la stazione di Cortona; perchè mi pare che nel sistema che si va ad adottare, Cortona sia un punto principale, e trovisi verso la metà della strada; e l'onorevole Ministro sa bene che i viaggiatori desiderano di trovare in un punto centrale certe comodità, certi apprestamenti di cibo, che nel nostro caso forse non si potrebbero trovare, non dico a Tuoro, ma neppure al di là. Queste mie osservazioni, io le ho intitolate preghiere, perchè mirano a miglioramenti regolamentari; i quali sono peraltro apprezzabili, perchè toglierebbero alcune delle difficoltà estrinseche, le quali sono state affacciate contro questa linea.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non posso che associarmi all'onorevole Senatore Genuardi, quando dice, che il Governo deve venire in aiuto a tutte quelle località, che spontaneamente si assumono di costruire strade ferrate. Ma siccome il far le leggi, e, più che le leggi,

le concessioni di ferrovie, è cosa eminentemente pratica, essendovi tali e tante condizioni, e tali e tante ragioni, che possono determinare l'Amministrazione ad una concessione piuttostochè ad un'altra, così non potrei accettare il principio patrocinato dall'onorevole Senatore Genuardi, in modo, che fosse come un vincolo per l'Amministrazione.

È ben naturale che col vincolare a norme indeclinabili, ad impegni uniformi tutte le concessioni di strade ferrate, non si farebbe altro che mettere imbarazzi, i quali forse un giorno potrebbero nuocere alla prosperità generale dello Stato, o almeno di alcune provincie.

L'onorevole Senatore Panattoni mi condusse in un campo più determinato, esprimendo l'avviso, che sarebbe utile cosa di allontanare la linea quanto più fosse possibile dal Lago per i miasmi, che vengono dal medesimo: accennava inoltre come suo desiderio, che la strada anzichè deviare da un punto qualunque (perchè il vero punto di distacco della linea Tuoro-Chiusi credo che sia al di là di quello che attualmente si chiama stazione di Tuoro), avesse ad andare a Cortona anzichè a Tuoro.

Io prego l'onorevole Senatore Panattoni ed il Senato ad osservare, che questa è una questione puramente di tracciato, una questione puramente tecnica; giacchè, quanto alla comunicazione diretta fra Firenze e Roma, egli è indifferente forse che la linea abbia a dipartirsi da Cortona ovvero dalla stazione di Tuoro o da qualche luogo vicino. Saranno quindi solamente gli studi definitivi, che potranno condurci a prendere una risoluzione intorno alla ubicazione del punto di partenza di quella linea.

Sia dunque sicuro l'onorevole Senatore Panattoni, che da parte dell'Amministrazione si fa ogni opera perchè questo congiungimento delle due linee Centrale ed Aretina sia della maggiore utilità possibile per il commercio e per le comunicazioni con Firenze.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANATTONI. Intendo dichiararmi soddisfatto. Perocchè prendo caparra sopra le indefettibili parole del signor Ministro, per ritenere che sarà adempiuto quanto egli ha detto nell'interesse generale.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Io vorrei bene stabilire cosa intenda l'onorevole interpellante. La sua interpellanza per parte nostra viene intesa nel senso ristretto, come la interpretò l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici. L'Ufficio Centrale quindi non ha alcun altro schiarimento a dare. Deve dunque essere ben stabilito che la linea che noi votiamo è quella da Tuoro a Chiusi, non un'altra, non una modificazione di quella.

L'onorevole Senatore Panattoni accenna a una latitudine di studii che potrebbe portare modificazione al punto di stacco o al punto di congiungimento delle due linee. Ora, io credo che se egli aveva tale pensiero, avrebbe dovuto concretare una proposta che non sarebbe quella del progetto.

Siccome egli ha fatto delle semplici raccomandazioni, così debbono naturalmente interpretarsi in modo che mantengano l'articolo come è, e quindi mi pare che non portino nessuna modificazione al progetto.

L'onorevole Ministro le ha accolte in questo senso, ed io teneva l'incarico dall'Ufficio Centrale di non lasciar menomare l'efficacia della lettera che sta nell'articolo della legge.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Postochè ebbi la fortuna di andare d'accordo coll'onorevole Ministro, sono certo che non possa insorgere un dissidio sostanziale per parte dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, la discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Il Governo è autorizzato a fare, per Decreto Reale, la concessione di una strada ferrata da Tuoro a Chiusi per la congiunzione della linea Aretina colla centrale Toscana, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dalla legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, ed assumendone il concessionario, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio; senza concorso, sovvenzione o garanzia di sorta alcuna per parte dello Stato. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Potrà essere concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruote e degli altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria per l'esercizio della strada, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo. La suddetta franchigia non sarà applicabile che agli oggetti indicati per qualità e quantità in apposita tabella annessa all'atto di concessione, ed i concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 3. Oltre al disposto dell'articolo 292 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, potrà essere accordata ai concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira pei seguenti atti:

» a) L'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata;

» b) L'atto con cui i concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione;

» c) Il contratto con cui una provincia, un comune od un consorzio stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione della ferrovia concessa. »

È aperta la discussione.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Nella mia Relazione, per incarico dell'Ufficio Centrale, ho dovuto rivolgere all'onorevole signor Ministro una raccomandazione a cui mi piacerebbe che egli avesse la gentilezza di dare una risposta.

Quella raccomandazione derivava da che alla lettera *B*, si dispone che le facilitazioni nei contratti saranno accordate anche all'atto con cui i concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione.

Ora, parve all'Ufficio Centrale che questa dichiarazione, che questa facilitazione, accordata per cedere la concessione, fosse cosa assai pericolosa.

L'esperienza ci ha provato che le cessioni di queste concessioni pesano sempre a carico della costruzione, perchè i cessionari hanno i prezzi ridotti dal primo concessionario, e sono obbli-

gati a costruire a condizioni di perdita, o almeno con minore vantaggio; e perciò, per parte del Governo, si è sempre cercato di impedire, o per lo meno non si sono mai volute riconoscere queste cessioni.

Ora, invece noi troviamo in quest'articolo che viene accordato questo favore speciale all'atto di cessione del concessionario. L'ufficio Centrale del Senato, sarebbe stato anche disposto a togliere e modificare questa parte del progetto di legge, tanto sentiva ripugnanza a questo patto; ma non lo ha fatto, non già per accelerare l'approvazione del progetto di legge e per adottarlo quale viene dalla Camera elettiva, ma perchè l'Ufficio sapeva che in questo caso il concessionario è un Corpo morale, è la Provincia di Perugia, e questa certamente non chiede la concessione per fare una speculazione, e per cederla ad altri con utile.

Ma siccome questo fatto non risulta dal progetto di legge, si è voluto ben chiarire che noi, approvando il progetto, non si voleva passare sotto silenzio questo favore accordato alla cessione, e si voleva stabilire la ragione per la quale si proponeva l'approvazione.

Le raccomandazioni che si volevano fare all'onorevole signor Ministro, forse sembreranno superflue; ma io ho creduto opportuno di non ometterle, perchè si vegga che al Senato non era sfuggita questa condizione, che in massima non può aversi come opportuna.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Convengo perfettamente coll'onorevole Ufficio Centrale che sia proprio un grandissimo malanno questa cessione delle concessioni di strade ferrate, e che quest'abuso alle volte sia andato così innanzi che non solamente si sono sostituiti ai primi i secondi, ma anche i terzi e i quarti concessionari; e sempre con grandissimo detrimento delle opere.

Ma lo stesso onorevole Relatore ha spiegato le ragioni, per le quali il Governo, nel caso speciale, ha creduto di favorire anzichè contrariare le cessioni: giacchè, come esso diceva, e come è infatti, chi ha domandata la concessione di questa linea di congiunzione è la provincia di Perugia, cioè un Corpo morale, che sicuramente non si assume questo impegno per fare un'impresa di costruzione, ma bensì per assi-

curare l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità. Era quindi ben naturale, che nel caso in discorso il Governo dovesse favorire quella cessione, che si potesse fare dalla provincia di Perugia.

Quindi prego l'onorevole Commissione ed il Senato a volere interpretare quest'alinea *b* dell'articolo 3, come un favore fatto alla provincia di Perugia, la quale è così benemerita per la parte presa a quest'opera.

Senatore GADDA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici delle spiegazioni date all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo 3, per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo potrà riscattare la linea in ogni tempo e a suo beneplacito, rimborsandone ai concessionari la sola effettiva spesa di costo, da non eccedere però le L. 2,600,000.

» Quando il riscatto avvenga dopo cinque anni dall'attivazione della linea, il Governo potrà farlo anche secondo le norme stabilite dall'articolo 284 della legge sui lavori pubblici.»

(Approvato.)

Il progetto intero sarà poi votato a squittinio segreto.

Il Senatore Finali desidera interrogare il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Accetta l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici l'interrogazione in sua vece?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Favorisca d'indicarmene l'argomento.

PRESIDENTE. L'interrogazione sarebbe relativa ai provvedimenti da prendersi sull'abusiva circolazione cartacea.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Trattandosi di un argomento così speciale, io credo che sarebbe meglio fosse presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Intanto io avrò cura di far sapere all'onorevole mio Collega, che l'onorevole Senatore Finali, desidera di fargli un'interpellanza.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Io non ho alcuna difficoltà di attendere che sia qui presente l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale, del resto io mi era fatto un dovere di render nota la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha nulla da

osservare in contrario, riserbo la parola all'onorevole Senatore Finali, per quando sarà presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

### Discussione del progetto di legge per accordare facoltà al Governo di far concessione di alcune strade ferrate secondarie.

(*V. Atti del Senato N. 151.*)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per accordare facoltà al Governo di far concessioni di alcune strade ferrate secondarie. I signori componenti dell'Ufficio Centrale, sono pregati di prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Il Senato conosce che questo progetto di legge non è quale fu originariamente presentato dal Governo alla Camera dei Deputati. Con quello si trattava di fare delle concessioni generali, mentre con questo si fanno delle concessioni speciali.

Il Governo ha fatto benissimo a mio avviso ad accettare la limitazione che la Camera dei Deputati gli ha proposto. Io voto di gran cuore queste linee venute, ma debbo richiamare l'attenzione del signor Ministro su questo fatto. A giorni sta per scadere la facoltà, concessa al Governo dalla legge 28 agosto 1870, di accordare concessioni di ferrovie all'industria privata, alle Provincie e ai Comuni; quindi, se questo progetto fosse stato generale, veniva a supplire alla mancanza di questa facoltà che va a cessare, ripeto, prestissimo.

Noi abbiamo qui invece un progetto speciale che tende a provvedere ad alcune ferrovie secondarie e il Governo perde la facoltà di fare per Decreto Reale queste concessioni. La situazione delle altre ferrovie non comprese in questo progetto di legge anzichè esser lasciata integra viene ad essere in fatto pregiudicata collo scadere tra un mese della facoltà generale accordata al Governo dalla legge del 1870. Io quindi desidererei che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici riassicurasse me ed il Senato che tutte quelle ferrovie che saranno in condizioni analoghe a quelle per cui si presenta ora un progetto speciale, troveranno del pari benigna accoglienza per parte del Governo.

Io non pretendo che ora si facciano delle teorie, e si vincoli l'avvenire, ma desidero che con singoli progetti speciali sieno mano mano accordate ad altre ferrovie quelle facilitazioni che ora accordiamo alle linee venete. L'onorevole Ministro sa che io parlo perchè vi sono alcuni progetti i quali potranno essere tradotti in proposte di legge e recati dinanzi al Parlamento. Quindi io spero, che, avuto riguardo alle condizioni in cui trovansi quegli studi, l'onorevole Ministro vorrà compiacersi di darmi qualche parola di affidamento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Veramente io avrei desiderato, e di gran cuore, che il progetto di legge fosse stato accettato quale fu presentato alla Camera dei Deputati. Ma ora, nello scorcio della sessione, era impossibile, che si potesse discutere seriamente un progetto organico intorno alle strade ferrate secondarie, le quali, sebbene si dicano secondarie pel confronto colle arterie principali, sono però sempre di una grandissima importanza. Nello schema di legge vi erano disposizioni fondamentali sulla materia, non che le norme e le facoltà in virtù delle quali il Governo potesse fare concessioni di ferrovie; ma ad ogni modo vi si davano al Potere esecutivo eccezionali facoltà che implicano una grande responsabilità, e che i Parlamenti in generale accordano malagevolmente, ed i Governi da loro parte accettano di mal animo. Dunque v'era il bivio, o di rendere speciale ed accettare con modificazioni il progetto di legge onde non impedire le costruzioni di alcune ferrovie, per le quali le concessioni sono già preparate: oppure di rimettere ad altra epoca la discussione di una legge organica sulle strade ferrate secondarie.

Dei due partiti accettammo il primo; perchè ci sembrò, che anche con questa legge, in cui coll' articolo primo vengono designate le linee che il Governo ha la facoltà di concedere, e cogli articoli successivi si determinano speciali condizioni e favori, vengano tracciate le norme da seguire a quei corpi morali, che si facessero a chiedere in seguito la concessione di altre ferrovie non contemplate dal presente progetto di legge.

L'onorevole Senatore Gadda così intelligente in queste cose, comprenderà bene la grande difficoltà che trovava l'amministrazione per la

concessione di queste strade ferrate secondarie, difficoltà che sta nell'organizzazione amministrativa dei comuni e delle provincie.

Vero è che nella legge dei Lavori Pubblici abbiamo particolari disposizioni circa ai consorzi per determinate opere, ma non furono nella legge medesima nè tracciati principii generali sulla materia dei consorzi, nè provveduto a talune specie di consorzi; eppure norme di legge sono indispensabili perchè possano comuni, provincie ad enti morali riunirsi allo scopo di costruire ed esercitare delle ferrovie.

Ne viene da tutto ciò, che il progetto deve essere riguardato sotto due aspetti: cioè sotto quello puramente speciale pel disposto dell'articolo primo, il quale designa solamente alcune linee per cui si dà facoltà al Governo di farne concessione; e sotto l'altro, che cogli articoli successivi si sono concretati principii eminentemente utili, che tendono a facilitare la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate da parte degli enti morali.

Coll'approvare questo progetto di legge, si farà un primo passo nella concessione di strade ferrate secondarie; e d'ora in poi basterà con un piccolo progetto stabilire che si aggiunge all'elenco dell'articolo primo della legge ora in esame la linea A, la linea B, la linea C ecc. perchè quelle linee possano essere concesse sotto le condizioni portate dagli articoli successivi. Per tal guisa saranno tolte di mezzo tutte le difficoltà che altrimenti si incontrerebbero per la costituzione del consorzio degli enti morali chiedenti la concessione.

L'onorevole Senatore Gadda sa come moltissime domande stiano presso il Ministero dei Lavori Pubblici per strade ferrate secondarie; e questa è cosa della quale dobbiamo rallegrarci l'animo, perchè dimostra come ovunque sorgano non soltanto sterili desideri, ma seri propositi nei Comuni e nelle Provincie, e come gli uni e le altre cerchino in ogni modo, e con ingegnosi espedienti di sopperire a questo gran bisogno della viabilità ferroviaria.

Se il Ministero ha acconsentito di restringere questo progetto a quelle linee, che ora sono già per così dire mature, in quanto che hanno già stabilito il loro piano finanziario da cui la costruzione è assicurata, non dubita per altro, che col tempo per altre linee si farà quel cammino che fu compito per queste sette.

Vedremo in questo modo allargata grandemente la nostra rete di strade ferrate con piccolissimi sacrifici dell'erario, e con grande vantaggio della pubblica prosperità della nazione.

### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge Comunale e Provinciale..

Questo progetto di legge ha già ottenuto la approvazione dall'altro ramo del Parlamento, ed è divenuto necessario in seguito al progetto di legge votato dal Senato relativamente all'aliquota delle imposte dirette. In quella legge è stabilito, a tenore della legge di contabilità, che l'aliquota delle imposte dirette dei Comuni e delle Provincie debba essere consegnata al primo di novembre di ciascun anno, all'epoca in cui i Consigli Comunali e Provinciali tengono le loro sessioni autunnali. Ora, questo progetto di legge non ha altro scopo che d'anticipare di un mese le tornate autunnali dei Consigli Comunali e Provinciali, onde metterli in grado di poter presentare quest'aliquota al primo di novembre di ciascun anno. Prego pertanto il Senato di volerlo esaminare e discutere d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli ufficii.

Il Ministro avendo chiesta l'urgenza, domando al Senato se l'accorda.

Chi l'accorda, si alzi.

(Accordata.)

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore MARTINENGO, *Relatore*. Non potrei a meno di dichiarare, come sta espresso nella Relazione, essere fermo parere dell'Ufficio Centrale che si addivenga, in via di massima, ad un progetto di legge sulla materia delle ferrovie secondarie, tanto più che quest'era il divisamento anche del signor Ministro il quale, se non potè per ora mandarlo ad effetto, ciò fu in causa della pressura del tempo e per desiderio che la legge da lui presentata avesse una immediata par-

ziale applicazione almeno alle linee stradali specificate all'art. 1.

Quando poi la legge generale sarà stata sancita, all'evenienza dei singoli casi di concessioni di strade, non avrassi che ad applicare la legge medesima, con uniformità di principii e di norme, e non resteranno a farsi se non quelle sole modificazioni che torneranno necessarie in riguardo alle speciali circostanze delle domande di concessione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onor. Senatore Martinengo ha in questo desiderio perfettamente d'accordo anche l'Amministrazione, che appunto aveva presentato un progetto organico intorno alle strade ferrate secondarie. Ed invero noi ci determinammo a presentare questo progetto di legge per urgenza, perchè, come testè diceva, da molti Comuni e Provincie avevamo sollecitazioni per concessioni.

Mi piace inoltre ricordare all'onorevole Senatore, che secondo una disposizione della legge 28 aprile 1870, il Governo deve presentare al Parlamento la classificazione delle strade ferrate primarie o arteriali, ed i criterii e i modi come poter fare le strade complementari.

Per me veramente non credo che le strade complementari siano di solo interesse locale; credo invece che in fatto di strade ferrate vi siano tre grandi classi; la prima sarebbe quella delle strade arteriali, la seconda delle strade complementari, che certamente hanno pure un grandissimo interesse generale, sebbene non tante quanto le arteriali; e finalmente la terza classe comprenderebbe le strade di interesse locale, cioè quelle che si fanno principalmente per l'utile delle località.

Io credo poi, che relativamente a questa ultima categoria bisognerà forse domandare pel potere esecutivo facoltà maggiori di quelle finora accordate; e forse saremo al caso di domandarle, allorquando vedremo che cosa si debba fare per le strade complementari. In altri paesi infatti, le concessioni delle strade di interesse locale, sono affidate precisamente all'Amministrazione centrale ed anche locale, e per esempio in Francia le strade ferrate di interesse locale si concedono con decisione del

Consiglio generale del dipartimento, ed il progetto definitivo viene approvato dal Prefetto.

Convengo perfettamente poi coll'onorevole Senatore Martinengo che il mettere tanti impacci all'Amministrazione, spesse volte non raggiunge il bene, ma crea il male, impedendole di poter fare a tempo.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo per metterlo ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per Decreto Reale all'industria privata, a provincie e comuni, isolatamente o riuniti in consorzio, e per la durata non maggiore di 90 anni, concessioni per la costruzione e per l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate pubbliche :

1. Legnago - Rovigo - Adria ;
2. Verona - Legnago ;
3. Mantova - Legnago - Monselice ;
4. Vicenza - Thiene - Schio ;
5. Vicenza - Treviso ;
6. Padova - Cittadella - Bassano ;
7. Conegliano - Vittorio. »

Non facendosi opposizioni metto a voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Potrà essere accordato ai Concessionari una sovvenzione annua non maggiore di lire mille per ogni chilometro delle ferrovie concesse, e per un periodo di tempo che non oltrepassi i 35 anni. »

(Approvato.)

« Art. 3. Qualora per effetto dell'apertura all'esercizio delle ferrovie concesse, qualche strada nazionale, o qualche tronco di strada nazionale venisse a passare nella classe delle strade provinciali, oltre alla sovvenzione di cui nel precedente articolo 2, potrà essere accordata ai Concessionari, per lo stesso periodo di tempo, un'altra sovvenzione annua non maggiore della media spesa annua che lo Stato avrà sostenuto nell'ultimo decennio per la manutenzione ordinaria della suddetta strada o tronco di strada nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 4. Potrà essere concessa l'introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria per l'eser-

c  
i zio della strada, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo. La suddetta franchigia non sarà applicabile che agli oggetti indicati per qualità e quantità, in apposita tabella annessa all'atto di concessione, ed i Concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele, che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 5. Oltre al disposto dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, potrà essere accordata ai Concessionari l'esenzione dal diritto proporzionale di registro, e l'applicazione del solo diritto fisso di una lira pei seguenti atti:

» a) L'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata;

» b) L'atto con cui i Concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione;

» c) Il contratto con cui una provincia, un comune od un consorzio stipulasse un mutuo, nel solo scopo della costruzione delle ferrovie concesse. »

(Approvato.)

« Art. 6. L'eccezione fatta nel primo paragrafo dell'art. 211 della succitata legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, potrà essere applicata anche alle ferrovie esercitate con forze meccaniche di cui nella presente legge, se in determinati casi il Governo crederà che non sia assolutamente necessaria la separazione della ferrovia dalle proprietà laterali con chiusura stabile e permanente. »

(Approvato.)

« Art. 7. I consorzi di provincie o di comuni per la concessione di una ferrovia, o l'acquisto di concessione fatta a terzi, sono costituiti colle forme seguenti:

» I Consigli provinciali e Comunali deliberano sulla costituzione del consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale, il numero dei rispettivi rappresentanti, in proporzione della quota di concorso, la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli.

» I rappresentanti del Consorzio compilano, conforme alle disposizioni di questa legge, lo Statuto Consorziale da approvarsi per Decreto Reale sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 8. I Rappresentanti del Consorzio costituiscono l'Assemblea Consorziale a cui spetta l'approvazione dei contratti di costruzione, cessazione o esercizio della ferrovia consorziale, delle spese straordinarie, dei bilanci annui e del riparto delle spese e degli utili in proporzione delle quote di concorso.

» L'Assemblea nomina nel suo seno un Comitato permanente di cui lo Statuto determina la durata e il modo di rinnovazione.

» Il Comitato permanente amministra il Consorzio nei modi determinati dallo Statuto, e provvede in massima a tutti gl'interessi ed atti dell'azienda consortile.

» Il Comitato permanente, per la durata di tempo fissata dallo Statuto, elegge un Presidente, che rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti civili e amministrativi.

» Il Comitato permanente comunica il bilancio annuo approvato dall'Assemblea, ai corpi morali del Consorzio ed ai Prefetti delle loro Provincie.

» I Consigli Comunali e Provinciali stanziavano nei loro bilanci le somme rispettive.

» I Prefetti invigilano all'esecuzione di quest'obbligo e in caso di difetto inscrivono le somme d'ufficio.

» Nessuna opposizione nè in via amministrativa nè in via giudiziaria può sospendere il pagamento delle rispettive quote. »

(Approvato.)

« Art. 9. I Consigli delle Provincie che ottenessero concessioni di ferrovie devono formare un Comitato permanente di tre membri colle attribuzioni dell'articolo precedente. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il Consorzio si intenderà continuativo per tutta la durata della concessione. »

(Approvato.)

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Prima di passare alla votazione di questo progetto di legge, io pregherei l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici a favorirmi qualche spiegazione intorno all'articolo primo, perchè non lo vedo susseguito da un altro articolo che forse sarebbe stato necessario per completarlo.

In quest'articolo si stabilisce molto opportunamente, che il limite della concessione non può oltrepassare i novanta anni, ma non mi pare di aver letto in nessun articolo che cosa

dopo i novant'anni, sarà di quelle strade ferrate?

Passeranno esse in proprietà del Governo? avrà diritto il Governo di acquistarle?

In sostanza che cosa diventeranno le strade ferrate concesse?

In tutte le concessioni di strade ferrate che furono fatte finora, per lo più con garanzia del Governo, è stabilito che dopo un dato numero di anni esse diventano proprietà dello Stato, e che inoltre il Governo ha il diritto dopo un dato tempo di riscattarle.

Ora, io non veggo nulla in questo progetto di legge che dia questa facoltà al Governo, a meno che non sia intendimento del signor Ministro dei Lavori Pubblici di fare un' apposita riserva in questo senso nei capitolati.

La cosa è tanto più necessaria perchè può darsi che convenga al Governo di farsi proprietario di tutta o parte della rete ferroviaria italiana.

Pregherei l'onorevole signor Ministro di favorirmi qualche spiegazione a questo riguardo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore Menabrea sa, che anche quando fu data al Governo colla legge 28 agosto 1870 la facoltà di concedere delle strade ferrate, purchè non vi fosse aggravio per l'erario pubblico, non fu stabilita nessuna clausola, nessun termine per il riscatto. I capitolati delle concessioni già fatte, e la legge generale sulle opere pubbliche stabiliscono però, che al termine della concessione la proprietà delle ferrovie passi allo Stato, e stabiliscono altresì che, trascorso un determinato periodo di tempo, il Governo abbia facoltà di riscattare le ferrovie concesse.

In quanto al tempo del riscatto abbiamo sempre fatto in modo che fosse il minore possibile, e tanto è vero, che nella legge, la quale accorda al Governo la facoltà di concedere la linea da Tuoro a Chiusi, abbiamo detto che il Governo potrebbe in qualunque siasi tempo, anche il giorno dopo la concessione, fare questo riscatto. Per le altre linee già concesse, naturalmente devesi stare ai patti stipulati pel riscatto; ma nei capitolati delle future concessioni si potrà restringere al minor limite il tempo, trascorso il quale il Governo potrà fare il riscatto.

Ciò starà in armonia colla massima, che già

ha accennato con tanta autorità l'onorevole Senatore Menabrea, che forse può venire caso, che convenga allo Stato, per un'altra ragione pubblica, di pensare al riscatto di tutte le ferrovie.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ringrazio il signor Ministro dei Lavori Pubblici delle spiegazioni che egli ebbe la compiacenza di darmi sopra la natura delle concessioni che si sono fatte, e sopra la garanzia che deve avere il Governo.

Io spero che delle dichiarazioni del signor Ministro sarà tenuto conto ogni qualvolta verranno in discussione leggi speciali di concessioni, e che ivi almeno sarà stabilito il principio di riscatto o di trapasso delle ferrovie in proprietà dello Stato.

Senatore MARTINENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO, *Relatore*. Prego il signor Ministro dei Lavori Pubblici a prestarmi la sua benevola attenzione sopra un argomento che si riferisce ad uno dei tronchi stradali contemplati nella legge testè esaminata. Questo tronco è quello indicato al N. 6, per la linea tra Padova e Bassano.

Dal modo con cui esso è indicato, sembrerebbe che questo tronco accennasse ad una linea diretta da Padova-Cittadella a Bassano; e tale progetto era infatti quello vivamente favoreggiato dapprima dal Consiglio provinciale di Padova.

Successivamente, invece, si modificò il progetto, e si ritenne di dover deviare verso Campo S. Piero, per cui la linea attualmente presentata è quella di Padova — Campo S. Piero — Cittadella — Bassano.

Questa modificazione ha gravemente preoccupato il commercio di Venezia; e ho motivo di credere che il Municipio, la Camera di Commercio e la Commissione ferroviaria del Consiglio provinciale di colà, quando ebbero a rilevare che il Parlamento aveva accordata la facoltà al Ministero di concedere questo tronco, sarebbero venuti nell'intendimento di presentare rimostranze e ricorsi. L'onorevole Ministro non ignora certamente quale sia il motivo di questa preoccupazione. Essa ha la sua ragione riferibilmente alla linea che Venezia ha

chiesto o sta per chiedere pel congiungimento del suo porto col Brennero.

Temesi che la concessione di quell'altro tronco Padova-Bassano per Campo Sampiero possa portare la conseguenza che si debba alterare il tracciato della linea con cui Venezia desidera pervenire al Brennero, tracciato che, come lo si è ideato, sarebbe il più breve ed il più spedito possibile per raggiungere il suo obbiettivo.

A dire il vero, queste preoccupazioni mi sembrano forse soverchie per due motivi: uno, perchè l'onorevole Ministro ha già dichiarato alla Camera che nessuna delle strade secondarie comprese in questa legge presenta condizioni le quali possano alterare il piano generale e sistematico per la concessione delle linee che costituiranno l'intera rete ferroviaria; il secondo motivo è che, pel tronco Padova-Bassano si tratta di una strada secondaria, mentre la concessione del tronco chiesto da Venezia è relativa ad una strada principale ed anzi internazionale; per cui ritengo che, malgrado la concessione della strada da Padova a Bassano, non sarebbe mai stato intendimento del Governo d'introdurre nella concessione del tronco domandato da Venezia, modificazioni che potessero tornare pregiudizievoli agli interessi del commercio di quella città.

Ad ogni modo, trattandosi di un oggetto di gravissima importanza, poichè certamente la strada del Brennero è uno dei mezzi più interessanti di comunicazione per il commercio con l'Oriente, pregherei l'onorevole Ministro a voler porgere un cenno il quale rassicuri che la principale linea progettata non subirà modificazioni le quali ostino agli interessi del commercio di Venezia, che sono pur quelli dell'intero Stato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Comincio dal fare osservare all'onorevole Senatore Martinengo, che la legge non vincola per verun modo il Governo ad un tracciato piuttosto che ad un altro. Essa determina soltanto i punti estremi del tronco, che nel caso concreto sono Padova e Bassano, e designa un punto intermedio, cioè Cittadella; ma non dice se dovrà la ferrovia o non dovrà passare per Campo San Piero. Di più egli deve considerare che quest'articolo primo non sancisce vere e definitive concessioni, ma sem-

plicemente dà delle facoltà al Governo, che le deve esercitare sotto la sua responsabilità. È quindi ben naturale che quando il Governo dovrà valersi di queste facoltà, terrà conto di tutte le circostanze che potessero emergere tanto nell'interesse generale, quanto nell'interesse speciale della Provincia.

Comprendo molto bene, che la città di Venezia e tutti coloro che la rappresentano, si agitano e sieno in grande apprensione, perchè, come diceva questa mattina ad alcuni rappresentanti di Venezia, essi sono un poco in ritardo nei loro progetti e nelle loro domande in fatto di ferrovie; e io non posso che ripetere all'onorevole Senatore Martinengo ciò che dissi a quell'onorevole Rappresentanza della città di Venezia: fate presto ad avanzare i vostri progetti, le vostre domande: entrate anche voi in questa nobile lizza, e siate sicuri che il Governo guarderà di buon occhio, ed anzi con predilezione una città, che ha un tanto avvenire, come ha avuto un sì grande passato, e che si propone un così nobile scopo, quale è quello di dare incremento, e più sollecitamente che sia possibile, al nostro commercio con quello della Germania, per mezzo di un più facile passo per congiungerci alla via del Brennero.

Senatore MARTINENGO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO, *Relatore*. Sono grato al signor Ministro delle sue cortesi parole e dell'assicurazione che egli si compiace di darmi che nelle concessioni che il Governo avrà facoltà di fare, non sarà in alcun caso compromessa la linea da me accennata.

PRESIDENTE. Esaurito l'incidente, la legge è mandata allo squittinio segreto.

### Approvazione per articoli di 3 progetti di legge.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 141.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni finitimi, in qualsiasi loro parte, in guisa da provvedere alle loro esigenze economiche, sentiti i Consigli dei Comuni e delle Provincie interessate e sul parere conforme del Consiglio di Stato. »

Non chiedendosi la parola, il progetto di legge constando di un solo articolo, è mandato allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per spesa straordinaria per le costruzioni, espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia, in seguito alla soppressione delle franchigie doganali.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra e Atti del Senato N. 144.*)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, rileggo l'articolo unico.

« È aperto sul bilancio di definitiva previsione del 1873 il credito di 500 mila lire per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in relazione coi bisogni nascenti dalla soppressione delle franchigie doganali. »

Anche questo progetto constando d'un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per spesa straordinaria di L. 1,920,000 occorrente all'ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno.

(*V. Atti del Senato N. 146.*)

Do lettura dell'articolo unico.

« Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 1,920,000, per ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno.

» Tale somma verrà ripartita in parti eguali sui bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici (parte straordinaria) per gli esercizi del 1873, 1874 e 1875 ed iscritta in apposito capitolo, il quale nel bilancio 1873, porterà il N. 190 *bis*. »

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, e constando il progetto di un solo articolo, si rimanda esso pure allo squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge per spesa straordinaria occorrente a completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina.**

(V. *Atti del Senato N. 147.*)

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per spesa straordinaria occorrente a completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina.

Si dà lettura del progetto.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di lire 670,000 per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina, decretato colla legge 10 agosto 1862, num. 749. »

Se nessuno fa osservazioni, metterò ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. La detta maggiore spesa, sarà stanziata nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo 156 per l'esercizio del 1873, in lire 250,000 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi 1874 e 1875, nella rimanente somma di lire 420,000. »

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Potrà vedere il Senato agevolmente dalla Relazione che precede questo progetto di legge come già siamo ad una quarta legge per occorrere alla costruzione del bacino di carenaggio di Messina. Quest'opera è materialmente incominciata sin da dieci anni, e con una legge del 10 agosto 1862 che stanziava per totale spesa la somma di un milione e 500 mila lire da spendere a tutto il 1864, ed ora, dopo undici anni con questa quarta legge si arriverà ad una spesa di tre milioni e mezzo circa, e non sarà certamente l'ultima parola di spesa. Io non saprei aggiungere null'altro a quel tanto che da tutti i lati è stato detto al signor Ministro dei Lavori Pubblici, avvegnacchè la sua diligenza e la sua sorveglianza sono già da tempo rivolte a questa interessante opera pubblica. Il signor Ministro deve essere preoccupato dei voti di un paese intero; e per l'intrinseca indole de' fatti stessi che vengono chiariti da questi ripetuti progetti

di legge potrebbe già esser convinto che è inesorabile bisogno che si venisse ad una misura radicale, cioè che un'inchiesta formale venisse alla fine attuata, cosicchè si potrà conoscere se e come le previsioni che sono state fatte, erano ragionevolmente fatte, se imprevedibili ostacoli non sorsero inattesi, se le maggiori spese ulteriori non sono state più o meno male adoperate; infine se imprevidenza, inesperienza e meno esatta esecuzione di studii preliminari, ed anche se meno diligente solerzia fossero stati adoperati, e così sarebbe il caso andar per qualche via che non saprei chiamare se di repressione o di riparazione, ma che facesse conoscere al paese che nell'esecuzione di un'opera così interessante non fu un errore volgare, una previsione infelice quella che fece ritenere bastare una spesa per un milione e 500 mila lire. Vorrei che davvero si potesse sperare farla finita mercè tre milioni e mezzo di spesa, e così questo eccesso farebbe almeno soddisfatto un bisogno che non è di Messina ma dell'Italia, e darebbe un conforto ai contribuenti che vedono spendere più di tre milioni senza sapere la ragione, e senza sospettare che era caso attendere tredici o quattordici anni il compimento di un'opera che appunto per lo stanziamento che ora si fa, è differito per lo meno sino al 1875. Calcolate o Signori, quanto ha costato allo Stato il denaro che ha dovuto procurarsi, e dico procurarsi perchè i nostri bilanci non sono in esuberanza ed ai bisogni di cassa si fa fronte con danaro ottenuto a non lieve interesse. Calcolate come, restate infruttifere tali spese per tanti anni, si accresce il costo di questo bacino.

Ma buon Dio! cosa si è voluto fare intendere a noi che siamo di laggiù, a noi che fin dall'infanzia avemmo a conoscere la posizione grafica dell'intrapreso bacino?

Ci si vuol far credere che errore invincibile fu quello di far ritenere potersi eseguire lo scavo all'asciutto, invece che si ebbero ad incontrare infiltrazioni e sorgenti. — Errore invincibile!!! ma le sonde, ma gli scavi di saggio, ma le osservazioni su vari altri punti di quel terreno avrebbero vinto lo errore. — E lo stesso cominciare delle opere non avrebbe svelato abbastanza il così detto errore di previsione, e al primo errore fatto tosto surrogare più adatti metodi di escavazione!? Ma il sistema di rivestimento, il getto di milioni di metri cubi di calcestruzzo in quella massa di acqua fu un pro-

cesso a regola di arte, o non fu spreco di materiali e forse cagione di taluni inconvenienti che si ebbero appresso a rimuoverne?! Signori, malgrado che il Ministro (io lo so), abbia usato di tutta la sua vigilanza, abbia spedito ispettori, lo devo dire mio malgrado, questi provvedimenti sono arrivati tardi, e forse quando era necessità di niente altro curarsi che di sospingere l'opera, e far cessare lo arresto di esecuzione, che annienta le concepite speranze, ed eccita gli animi a far curiose ricerche. Io non fo proposte al Senato, ma confidando nel Ministro, mi piace a lui domandare espressamente di attuare sollecitamente un'inchiesta la quale possa dare a lui e al paese una piena soddisfazione su ciò che si è fatto e su ciò che si può fare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ammetto senza difficoltà, come a molti debba sembrar strano che per un bacino di carenaggio, per cui venne fatto un progetto di un milione cinquecento mila lire, si debba poi, per completarlo, raggiungere la spesa di circa tre milioni e mezzo. Ma a mia volta debbo far notare all'onorevole Senatore Caccia, senza intendere per questo di emettere verun giudizio, quale sia stata la condotta dell'Amministrazione centrale, e quale sia veramente la posizione, in cui noi ci troviamo verso questo fatto, che potrebbe sembrare enorme.

Prima di ogni altra cosa però a me piace di ricordare, che si tratta di un bacino di carenaggio la cui costruzione ha incontrato gravissimi ostacoli naturali; e mi permetta l'onorevole Senatore Caccia ch'io aggiunga, che se volessi fare qui la storia di altri grandi bacini costruiti fuori d'Italia, egli potrebbe vedere come questi abbiano costato ben altre somme e ben differenti da quelle previste. Del pari anche colà si siano incontrate moltissime difficoltà non prevedute, e che si dovettero superare con immensi sforzi tecnici, i quali si sono naturalmente tradotti in grandi somme di danaro. Forse che per questo è venuta meno la estimazione degli ingegneri, che hanno diretto quelle opere o si è tacciata l'Amministrazione di imprevidenza?

A me non pare veramente, che possiamo *a priori* fare un giudizio, e dire che i lavori del bacino di carenaggio di Messina sono proce-

duti o procedono male, che sono state commessi degli errori gravissimi nella sua costruzione, e che insomma colà si sono sprecate somme oltre il bisogno, solo perchè vediamo che le spese hanno superato le previsioni dei tecnici e della Amministrazione.

Tutti coloro che nel Senato, (e fortunatamente ve ne sono di assai competenti) s'intendono di costruzioni idrauliche, e specialmente dei bacini di raddobbo, comprenderanno dall'esame degli atti come questa rilevante differenza fra il preventivo e la spesa sia avvenuta: e come l'Amministrazione non possa esser tacciata di poca diligenza.

Essa infatti ha inviato vari ispettori a Messina per sapere se mai vi fosse difetto nella costruzione di quel bacino; e le molte relazioni che abbiamo ricevuto, se hanno potuto cogli apprezzamenti individuali, sollevare dei dubbi circa le cause diverse, che possono avere influito sul regolare andamento di quei lavori, non hanno però mai designato dei fatti, che accennassero a negligenze od a colpe.

Ora, in questo stato di cose, volere in certo modo portare un giudizio *a priori* mi pare che non sarebbe prudente. Durante la mia amministrazione, sono state fatte almeno quattro ispezioni speciali per vedere come procedessero i lavori del bacino di carenaggio di Messina, e da queste quattro ispezioni non è risultata nessuna di quelle tali cose, che nella città di Messina si sono dette.

Nondimeno, scorrendo che novellamente s'insiste su questo punto, io debbo dichiarare che, dopo di avere veduta la relazione della Commissione della Camera dei Deputati, ho immediatamente ordinato che si compilasse la storia dei lavori di questo bacino, e che si facesse una inchiesta da pubblicarsi e da presentarsi ai due rami del Parlamento; perocchè credo che quando si tratta, non dirò d'incolpare, non dirò di accusare, ma di portare un giudizio non molto favorevole sull'Amministrazione dello Stato, bisogna procedere con grandissima cautela. Questa pubblicazione e questa inchiesta fatta, spero per l'ultima volta, da uomini competentissimi, deciderà se il personale di direzione dei lavori di quel bacino abbia o no fatto il suo dovere.

Finora tutte le relazioni pervenutemi dichiarano che gli ingegneri del Governo non hanno mancato ai propri doveri: nè può essere suf-

ficiente argomento contro di loro la differenza fra la somma preventivata, e la effettivamente spesa, perchè anche i più grandi ingegneri difficilmente condussero a fine senza aumento di spesa le opere, che fanno il principale vanto dell'arte, e non per questo può ritenersi, che essi fossero uomini di poca previdenza e di poca scienza.

Procuriamo che si faccia la luce; ma stiamo lontani dal ripetere giudizi i quali non valgono che a menomare l'autorità morale che le Amministrazioni debbono avere, e senza di cui è impossibile che un Governo possa fare il proprio dovere.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CACCIA. Accetto dal Signor Ministro la solenne promessa che per le stampe saranno pubblicati tutti i documenti che hanno relazione al bacino di carenaggio di Messina; ed io che come membro della Commissione permanente di Finanza avrei potuto parlare anche di documenti, ho voluto questa volta pregare il Ministro, ed interessarlo come Senatore. Ma se per questa posizione io tutto ignoro, non posso ignorare reclami che da persone collocate in tutte le condizioni sociali pervengono a me, e sulla lentezza, e sulla poca diligenza, e sulla, direi, accidentalità del modo in cui colà sono stati eseguiti i lavori. Colà, Signori, tutto è stato caso, e forza del caso!!!

Io però mi riduco a queste semplici espressioni, quelle di ringraziare il Ministro delle sue promesse; non dedurrò come una conseguenza necessaria dalla differenza di spesa fra un milione e 500 mila lire e tre milioni e mezzo che in quella opera si sono avverati errori, imprevidenze e colpe.

Metterò da canto cotesto argomento: aspetterò pazientemente la pubblicazione de'promessi documenti, e dichiaro all'onorevole signor Ministro, che da questo banco tornerò a pregarlo un'altra volta, mentre ora gli dico che continui e non desista, di usare vigilanza continua sulle opere che colà si eseguiscano.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Dacchè l'onorevole signor Ministro ha annunciato al Senato che egli aveva ordinato un'inchiesta sull'andamento del bacino di carenaggio di Messina, io non insisterò

maggiormente sopra il modo con cui siano stati condotti i lavori.

Non posso però passare sotto silenzio, e senza qualche risposta, i gravi rimproveri che in generale l'onorevole nostro Collega Caccia indirizzò agli autori di quel progetto d'opere idrauliche.

Le opere idrauliche di questa natura vanno soggette a tante vicende, che io, che sono un poco del mestiere, dichiaro che ve ne ha alcune delle quali è assolutamente impossibile *a priori* il potere fissare la spesa; e fra queste le più difficili sono quelle dei bacini di carenaggio. Vediamo infatti che di due bacini di carenaggio della stessa dimensione, uno, per esempio, è costato 1,500,000 lire ed un altro 4 e forse 5 milioni. Questo è ciò che avvenne a Messina; mentre vedemmo che a Livorno, dove le condizioni del terreno erano più propizie, il bacino che vi si è costruito, credo sia costato al più 1,500,000, o 1,600,000 lire. Fin da principio, quando s'intraprese l'opera del bacino di Messina, si sono incontrate difficoltà tali da far prevedere spese di gran lunga maggiori di quelle prima stabilite, per cui se vi fu errore, io credo che l'errore sia stato nella legge medesima che ha creduto di fissare *a priori* la spesa di un'opera, che io non ho difficoltà a dichiarare un'incognita. La legge avrebbe dovuto dire essere intendimento del Governo di costruire a Messina un bacino di carenaggio, con dimensioni determinate, e che fissava a questo scopo una prima spesa di 1,500,000 lire; ma l'aver voluto stabilire *a priori* il limite di questa spesa, questo è per me l'errore, ed errore non degli ingegneri, ma bensì del legislatore che ha fissato un limite dove non poteva determinarsi.

Ho voluto dire queste poche parole, perchè noi abbiamo ancora molti lavori da compiere in Italia, e se vogliamo richiedere che siano stabiliti in modo assoluto i limiti delle spese, verremo a dimandare agli uomini dell'arte, cose di cui non possono rispondere.

Io cito a mo' d'esempio due bacini di carenaggio che si costruiscono attualmente a Venezia, e in condizioni forse che non si sono mai incontrate; si sono fatti dei calcoli larghissimi, e si spera di raggiungere lo scopo, tuttavia può sorgere tale avvenimento, tale sconcerto, tale sforzo direi della natura contro il quale l'uomo è impotente a lottare, da far sì che la

spesa superi d'assai quella che era stata calcolata.

Questo non accadrà, ma sono casi possibili; per cui non bisogna accusare l'arte, ma sì l'impotenza dell'uomo a vincere difficoltà superiori alle proprie forze.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo secondo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Anche questa legge sarà rimandata allo squittinio segreto.

### Approvazione per articoli di altri progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per una spesa suppletiva straordinaria per provvedere al concorso dell'Italia all'Esposizione di Vienna nel 1873.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 148.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, leggo l'articolo primo per metterlo ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa suppletiva straordinaria di lire 200,000 per provvedere al concorso dell'Italia alla Esposizione di Vienna nel 1873. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Tale somma sarà stanziata al capitolo 49 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1873. »

(Approvato.)

La legge è rimandata allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per assegnamenti nei bilanci dal 1873 al 1876 del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione delle strade nazionali in Sardegna.

Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 149.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo l'articolo unico per metterlo ai voti:

Articolo unico.

« La somma di lire 8,060,000 che a termini della legge 27 luglio 1862, N. 729, per la costruzione delle strade nazionali della Sardegna, sarebbe da iscriversi nei bilanci dal 1873 al 1877, sarà ripartitamente stanziata nei bilanci 1873-1874-1875 e 1876, cioè:

Pel 1873 . . . . .	L. 3,800,000
Pel 1874 . . . . .	» 1,500,000
Pel 1875 . . . . .	» 1,500,000
Pel 1876 . . . . .	» 1,260,000

—————  
L. 8,060,000 »

La legge constando di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

### Discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa pel 1873.

(V. *Atti del Senato N. 145.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa pel 1873.

Si potrà incominciare dal bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, essendo presente l'onorevole Ministro.

I signori componenti la Commissione permanente di finanza sono pregati a prendere il loro posto.

Si leggeranno solo i titoli del bilancio e, se non si faranno osservazioni, si riterranno per approvati.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

**Amministrazione Centrale.**

1	Ministero (Personale) . . . . .	677,000	»
2	Ministero (Materiale) . . . . .	51,610	»
	(Approvato.)	<u>728,610</u>	»

**Lavori Pubblici.**

*Real Corpo del Genio civile.*

3	Personale . . . . .	2,006,700	»
4	Spese d'ufficio . . . . .	198,900	»
5	Spese d'indennità, di trasferte e diverse . . . . .	787,220	»
	(Approvato.)	<u>2,992,820</u>	»

*Strade.*

6	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali . . . . .	7,042,680	»
7	Concorsi obbligatori per opere stradali . . . . .	60,000	»
7 bis	Sussidi concessi ai comuni ed ai consorzi per opere stradali . . . . .	356,380	»
	(Approvato.)	<u>7,459,060</u>	»

*Acque.*

8	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1.a categoria e d'irrigazione . . . . .	1,090,000	»
9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2.a categoria . . . . .	5,368,000	»
10	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1.a categoria e d'irrigazione) . . . . .	277,000	»

11	Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2.a categoria) . . . . .	827,000	»
12	Concorsi e sussidi per opere idrauliche consortili e comunali . . . . .	255,000	»
13	Spese eventuali per le opere idrauliche . . . . .	579,070	»
	(Approvato.)	<u>8,396,070</u>	»

*Bonifiche.*

14	Assegni, indennità ed altre spese ordinarie per il servizio delle opere di bonifica . . . . .	200,700	»
	(Approvato.)		

*Porti, spiagge e fari.*

15	Manutenzione e riparazione dei porti . . . . .	1,077,230	»
16	Escavazione dei porti . . . . .	1,968,960	»
17	Personale subalterno pel servizio dei porti . . . . .	101,160	»
18	Pigione pel servizio dei porti . . . . .	23,420	»
19	Manutenzione, illuminazione e personale di servizio dei fari . . . . .	605,650	»
20	Personale in servizio dei fari . . . . .	167,430	»
21	Sussidi per opere ai porti di 4.a classe (Art. 198 della Legge 20 marzo 1865, Allegato F) . . . . .	52,440	»
	(Approvato.)	<u>3,996,290</u>	»

**Riepilogo delle spese per lavori pubblici.**

Real Corpo del Genio civile . . . . .	2,992,820	»
Strade . . . . .	7,459,060	»
Acque . . . . .	8,396,070	»
Bonifiche . . . . .	200,700	»
Porti, spiagge e fari . . . . .	3,996,290	»
(Approvato.)	<u>23,044,940</u>	»

<b>Strade ferrate.</b>			
22	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse) . . . . .	395,500	»
23	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili) . . . . .	55,800	»
24	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (Approvato.)	1,239,790	»
		<u>1,691,090</u>	»
<b>Telegrafi.</b>			
25	Personale dei Telegrafi di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse) . . . . .	3,309,180	»
26	Ributuzioni ad incaricati di uffici di 3 <sup>a</sup> categoria, ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine) . . . . .	845,100	»
27	Indennità di missioni e surrogazioni, di traslocazione, di cauzione e di traduzione dalle lingue straniere . . . . .	109,279	»
28	Assegnamento per spese di scrittoio, pigioni, e pernottazioni negli uffici telegrafici (Spese fisse) . . . . .	284,616	»
29	Spese d'esercizio e di manutenzione . . . . .	876,600	»
30	Rimborsi alle Amministrazioni estere ed agli uffici telegrafici (Spesa d'ordine) . . . . .	728,276	»
31	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine) . . . . .	131,550	»
32	Servizio telegrafico semaforico . . . . .	179,529	»
	(Approvato.)	<u>6,464,130</u>	»
<b>Poste.</b>			
33	Personale dell'Amministrazione delle poste . . . . .	3,380,000	»
34	Personale degli uffici di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1,690,000	»
35	Personale dei corrieri, dei messaggieri, portatellere e serventi . . . . .	1,539,990	»
36	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni . . . . .	450,000	»
37	Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero . . . . .	27,810	»
38	Canoni ai Mastri di posta . . . . .	19,640	»
39	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse) . . . . .	3,135,000	»
40	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze . . . . .	1,700,000	»
41	Servizio postale e commerciale marittimo . . . . .	8,750,500	»
42	Indennità per missioni, traslocazioni di viaggio agli impiegati degli ambulanti e di servizio di notte, ecc. . . . .	260,000	»
42 bis	Indennità di giro agli ispettori ed agli impiegati che prestano servizio negli uffici presso le stazioni . . . . .	60,000	»
43	Spese diverse per il materiale . . . . .	210,000	»
44	Premio ai rivenditori di francobolli ed ai titolari degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe sui francobolli da essi venduti (Spesa obbligatoria) . . . . .	280,000	»
45	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine) . . . . .	390,000	»
46	Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviata, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) . . . . .	217,000	»
47	Aggio del 25 per cento ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine) . . . . .	50,000	»
48	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine) . . . . .	40,000	»
	(Approvato.)	<u>22,199,940</u>	»
<b>Spese comuni e generali.</b>			
49	Rimborso dei dispacci telegrafici governativi per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e dipendenti . . . . .	36,330	»
50	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione postale per viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	715,000	»
51	Casuali per servizi dell'Amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti . . . . .	174,008	»
	(Approvato.)	<u>925,338</u>	»

59	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Ri-stauro del ponte sul Toce alla Masone - Novara . . . . .	4,820
60	Strada nazionale del Sempione, n. VI - Co-struzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone - Novara. Strada nazionale da Susa in Francia per Mon-gièvre, n. XII - Costruzione di un ponte in muratura di metri 12 di luce sul torrente Ripa presso l'abitato di Cesana - Torino .	25,000
61	Strada nazionale dello Stelvio, n. III. - Opere sulla destra del fiume Adda, a difesa della strada al disopra della Tresenda fra i chi-lometri 18 e 19 - Sondrio . . . . .	18,000
62	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXII - Allargamento del tratto di strada dal rio Scodoncello al torrente Scodogna, ed allargamento del ponte sopra quest'ul-timo torrente - Cremona . . . . .	10,000
63	Strada nazionale di San Marino, n. XXIX <i>bis</i> - Sistemazione del primo tronco detto <i>La Cattolica</i> presso la città di Rimini, e cor-rezione di alcune fortissime pendenze del resto della strada - Forlì . . . . .	23,500
64	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVII - Costruzione di un ponte sul rivo delle Marinare - Firenze . . . . .	5,100
65	Strada nazionale da Livorno al confine man-tovano, n. XXIV - Costruzione d'un ponte sul torrente Fegana al suo sbocco nel Ser-chio - Lucca (Spesa ripartita) . . . . .	17,000
66	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, n. XXVIII - Rettifica del secondo tratto del cancello Giorgini a metri 35 dopo il ponte sul fosso Cervia - Macerata . . . . .	70,000
67	Strada nazionale detta di Vallarsa, n. LVI - Sistemazione sopra nuova sede dal tronco dal Pozzo di Fabbrega al Sedere di Thiene - Vicenza . . . . .	14,800
68	Strada nazionale di San Vito e San Daniele, n. L - Sistemazione del tronco fra Com-menge e Triveriano - Udine . . . . .	13,000
69	Miglioramento della strada nazionale da Cu-	12,000

**Riepilogo della spesa ordinaria.**

Amministrazione centrale . . . . .	728,610
Lavori pubblici . . . . .	23,044,940
Strade ferrate . . . . .	1,691,090
Telegrafi . . . . .	6,464,130
Poste . . . . .	22,199,940
Spese comuni e generali . . . . .	925,338
<b>TOTALE della spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>55,054,048</b>

(Approvato.)

**TITOLO II.**

**SPESA STRAORDINARIA.**

*Spese comuni e generali.*

52	Assegnamenti di disponibilità . . . . .	59,760
53	Maggiori assegnamenti a congruaglio di an-tichi stipendi . . . . .	54,120
54	Concorso nella pubblicazione del giornale. <i>Il Genio Civile</i> . . . . .	13,750
55	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma	1,523,976
56	Fitto di locale in Roma per uso della Dire-zione generale dei lavori idraulici . . . . .	9,000
	<b>(Approvato.)</b>	<b>1,660,606</b>

**Lavori pubblici.**

*Strade.*

57	Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo, n. X - Compimento della linea tra la Thuille ed il confine fran-cese - Torino - (Spesa ripartita) . . . . .	248,320
58	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Riparazioni straordinarie al tronco di strada fra la regione Valgrana ed il confine piacentino - Pavia . . . . .	20,000

<b>Acque.</b>	
<i>Opere idrauliche di prima categoria.</i>	
77	neo a Ventimiglia pel colle di Tenda, n. XIII - Cuneo . . . . . 225,000 »
78	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza . . . . . 1,573,600 »
79	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta n. XLV - Costruzione di un ponte stabile sul Brenta a Curarolo lungo il tronco da Padova a Cittadella - Padova (Spesa ripartita) . . . . . 150,000 »
80	Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX - Costruzione d'un ponte sul Piave a ponte di Piave - Treviso (Spesa ripartita). Strada nazionale Collalta da Treviso a Trieste, n. XLIX - Costruzione di un ponte sul tagliamentamento fra San Michele e La tisana - Udine (Spesa ripartita) . . . . . 510,840 »
81	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Torre - Udine (Spesa ripartita) . . . . . 140,700 »
82	Strada nazionale del Pulfero, n. LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina - Udine (Spesa ripartita) . . . . . 167,000 »
83	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane (Spesa ripartita). Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita) . . . . . 73,500 »
84	Compimento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita) . . . . . 6,601,580 »
85	Indennità ai proprietari per antiche espropriazioni in Lombardia . . . . . 1,827,380 »
86	Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie . . . . . 3,706,450 »
87	Spesa pel completamento della statistica stradale . . . . . 32,500 »
88	(Approvato.) . . . . . 4,000,000 »
	12,680 »
	19,496,770 »
89	Fiumi Brenta e Bacchiglione - nelle provincie di Padova e Venezia - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita) . . . . . 430,000 »
90	Canale di Este-Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in Este . . . . . 10,000 »
91	Fiume Lemene-Venezia - Ricostruzione della briglia in legname che regola la bocca panoramica del diversivo a sinistra del Lemene detto <i>Caramella</i> . . . . . 25,000 »
92	Fiume Bacchiglione-Vicenza - Ampliamento del magazzino idraulico a Pescarolo . . . . . 10,000 »
93	Resti passivi del 1867 e precedenti nelle provincie venete e di Mantova. Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche . . . . . 200,000 »
95	Concorso nella spesa di sistemazione dell'ultimo tronco del canale navigabile Bussè in provincia di Verona (Spesa ripartita) . . . . . 90,000 »
	765,000 »
<i>Opere idrauliche di seconda categoria.</i>	
96	Torrente Quaderna-Bologna - Sistemazione del diversivo del torrente stesso, dal ponte della Fiorentina alla Cassa di colmata dei torrenti Idice e Quaderna . . . . . 196,660 »
97	Torrente Idice-Bologna - Costruzione di una casa di guardia al passo del Dritto . . . . . 6,000 »
98	Torrente Quaderna e Cassa di colmata - Bologna - Costruzione di una casa di guardia Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una casa di guardia al Dosso . . . . . 8,000 »
100	Fiume Bruna - Grosseto - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . . 20,000 »
101	Fiume Lovata - Grosseto - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . . 20,000 »

102	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . .	15,000	»
103	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . .	15,000	»
104	Fiume Secchia - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . .	15,000	»
105	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . .	15,000	»
106	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di tre idrometri . . . . .	2,000	»
107	Fiume Gorzone - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico ad Anguillara . . . . .	15,000	»
108	Fiume Adige - Padova - Ampliamento del magazzino idraulico dei Masi . . . . .	6,000	»
109	Fiume Santerno - Ravenna - Rettifica del tronco fra la botte Montebottone e Bazzine superiore (Spesa ripartita) . . . . .	60,000	»
110	Fiume Montone - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia presso il ponte San Pancrazio . . . . .	6,000	»
111	Fiume Lamone - Cassa di bonificazione - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia	6,000	»
112	Fiume Savio - Ravenna - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . .	8,000	»
113	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico . . . . .	20,000	»
114	Po di Tolle - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia . . . . .	6,000	»
115	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia . . . . .	10,000	»
116	Fiume Adige - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico centrale . . . . .	16,000	»
117	Po di Venezia - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia . . . . .	6,000	»
118	Po di Goro - Rovigo - Costruzione di caselli di guardia . . . . .	9,000	»
119	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico in Volta Carpi . . . . .	16,000	»
120	Fiume Adige - Verona - Costruzione di un magazzino idraulico nel quarto tronco detto di Nicesola . . . . .	16,000	»
	(Approvato.)	518,660	»
<hr/>			
<i>Opere promiscue pel servizio idraulico.</i>			
120 <sup>bis</sup>	Assestamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa della piena del 1872 . . . . .	9,049,810	»
	(Approvato.)		
<hr/>			
<i>Bonifiche.</i>			
121	Lago di Bientina . . . . .	226,480	»
122	Mareme Toscane . . . . .	508,420	»
123	Stagni di Vada e Collemezzano . . . . .	16,700	»
124	Bacino inferiore del Volturmo e Bagnoli . . . . .	499,600	»
125	Paludi di Napoli, Volla e contorni . . . . .	60,100	»
126	Torrenti di Somma e Vesuvio . . . . .	192,700	»
127	Torrente di Nola . . . . .	80,000	»
128	Regi Lagni . . . . .	171,700	»
129	Bacino Nocerino . . . . .	81,200	»
130	Agro Sarnese . . . . .	306,900	»
131	Bacino del Sele . . . . .	163,700	»
132	Vallo di Diano . . . . .	223,000	»
133	Stagni di Marcianise . . . . .	14,800	»
134	Piana di Fondi e Monte San Biagio . . . . .	40,250	»
135	Lago di Averno . . . . .	52,700	»
136	Lago Salpi . . . . .	105,900	»
137	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	13,100	»
138	Lago di Bivona . . . . .	29,000	»
139	Piana di Rosarno . . . . .	22,300	»
140	Piana di San Vittorino . . . . .	6,800	»
141	Bonificazioni Pontine . . . . .	37,600	»
	(Approvato.)	2,852,950	»
<hr/>			
<i>Porti, spiagge e fari.</i>			
142	Porto d'Ancona di 1. classe - Prolungamento del molo (Spesa ripartita) . . . . .	35,970	»
145	Porto di Bari di terza classe - Prima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto . . . . .	175,000	»
146	Porto di Bosa di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del porto col concorso del Comune (Spesa ripartita)	171,540	»

147	Porto di Catania di terza classe - Prima quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto . . . . .	125,000	164	Porto di Rimini di 3. classe - Prolungamento del molo murato destro . . . . .	20,000
148	Porto di Castellammare di Stabia di terza classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita) . . . . .	93,070	165	Porto di Salerno di terza classe - Compimento dell'antemurale (Spesa ripartita) . . . . .	152,190
150	Porto Corsini di terza classe - Miglioramento del porto (Spesa ripartita) . . . . .	130,810	166	Porto di Santa Venero di terza classe - Costruzione del porto nel golfo di Santa Eufemia (Spesa ripartita) . . . . .	399,570
151	Porto di Gallipoli di terza classe - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	274,380	167	Porto di Savona di terza classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	695,680
152	Porto di Genova di prima classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	600,680	167 bis	Porto di Siracusa - Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la provvista e collocamento di una gru da 3 tonnellate . . . . .	3,000
153	Porto di Girgenti di terza classe - Costruzione di un molo nuovo (Spesa ripartita) . . . . .	300,360	168	Porto di Terracina - Ricarico della scogliera a difesa del molo - Costruzione delle sponde murali del canale, ecc. . . . .	1,540
154	Porto di Livorno di prima classe - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita) . . . . .	282,900	169	Venezia - Estuario - Compimento delle dighe a Malamocco ed escavazione de' canali di grande navigazione (Spesa ripartita) . . . . .	262,890
155	Porto di Livorno di prima classe - Prolungamento della via <i>Vittorio Emanuele</i> (Spesa ripartita) . . . . .	68,800	170	Porto di Viareggio di terza classe - Sistemazione della foce del porto-canale (Spesa ripartita) . . . . .	96,820
156	Porto di Messina di prima classe - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita) . . . . .	183,320	170 bis	Provvista e collocamento di tre botti d'ormeggio sulla linea postale da Palermo a Messina	30,000
158	Porto di Messina di prima classe - Ricostruzione di 40 metri di banchina . . . . .	15,000	171	Fari sul litorale napoletano: Capo Colonna, Capo Polinuro, San Vito e Capo Miseno . . . . .	50,000
159	Porto di Napoli di prima classe - Prolungamento del molo militare (Spesa ripartita) . . . . .	800,000	173	Faro all'isola di Capri . . . . .	1,100
159 bis	Porto di Nisida - Costruzione e collocamento di due boe di ormeggio . . . . .	16,000		(Approvato.)	5,499,180
160	Porto di Ortona di terza classe - Costruzione di un pennello . . . . .	12,000		<b>Riepilogo delle spese per lavori pubblici.</b>	
161	Porto di Palermo di prima classe - Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita) . . . . .	368,060	Strade	Opere idrauliche di prima categoria	19,496,770
162	Porto-canale di Pesaro - Compenso a diversi proprietari per occupazione di terreni e danni arrecati in causa dei lavori eseguiti al porto-canale di Pesaro . . . . .	3,000	Acque	Opere idrauliche di seconda categoria	765,000
162 bis	Porto di Porto-Ferraio - Costruzione e collocamento di una boa d'ormeggio . . . . .	5,700	Bonifiche	Opere promiscue pel servizio idraulico	9,049,810
163	Porto di Reggio di terza classe - Prima rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto . . . . .	125,000	Porti, spiagge e fari		2,852,950
				(Approvato.)	5,499,180
					38,182,370

<b>Strade ferrate.</b>		
174	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese fisse) . . . . .	315,500 »
175	Spese di sorveglianza tecnica delle strade ferrate in costruzione (Spese variabili) . . . . .	105,540 »
176	Spese per la Commissione di liquidazione della contabilità arretrata delle ferrovie dell'Alta Italia . . . . .	34,000 »
177	Ferrovia del litorale ligure . . . . .	11,387,720 »
177bis	Ferrovia Ligure - Pagamento delle somme dovute alla Società concessionaria della costruzione di detta ferrovia, e per essa alla Società generale del Credito mobiliare Italiano . . . . .	8,850,000 »
178	Costruzione della ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui (4. rata del prezzo dei lavori) . . . . .	9,174,530 »
179	Ferrovia Asciano-Grosseto - Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatori . . . . .	510,600 »
180	Costruzione delle strade ferrate calabro-sicule . . . . .	30,507,300 »
181	Costruzione della stazione di Venezia (4. rata di rimborso alla società ferroviaria dell'Alta Italia) . . . . .	447,533 »
182	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (legge 3 luglio 1871, n. 311, 2. serie) . . . . .	1,666,667 »
183	Concorso del Governo nella spesa di costruzione del ponte sul Po della ferrovia Modena-Mantova per Borgoforte (legge 1. dicembre 1870, n. 6094) . . . . .	650,000 »
184	Acquisto dalla società delle ferrovie Romane della linea da Firenze a Massa per Pistoia (Settima ed ottava rata del prezzo d'acquisto) . . . . .	9,682,260 »
185	Concorso del Governo nella spesa per la ferrovia da Bussoleno a Bardonneche (1. rata). . . . .	4,000,000 »
186	Concorso del Governo nelle spese per la costruzione della ferrovia Monza-Calolzio - Sussidio alla società Briantea, concessionaria di detta ferrovia (Legge 17 maggio 1872, n. 824) . . . . .	400,000 »
187	Continuazione dei lavori di costruzione della ferrovia da San Severino ad Avellino . . . . .	1,500,000 »
188	Esecuzione di lavori ferroviari nelle provincie venete . . . . .	376,190 »
189	Spesa a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie, cedute alla Società dell'Alta Italia in forza della legge 14 maggio 1865, n. 2279 (Approvato.)	176,150 »
<b>Poste.</b>		79,783,990 »
190	Indennità alla Società di navigazione Adriatico-Orientale per rescissione delle convenzioni stipulate col Governo italiano, sanzionate colle leggi 3 agosto 1862, 23 agosto 1868 e 20 giugno 1871 . . . . .	2,000,000 »
(Approvato.)		
<i>Capitoli aggiunti per residui dell'anno 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli inseriti nello stato di prima previsione pel 1873.</i>		
<b>Spese comuni e generali.</b>		
191	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'acquisto e adattamento di mobili ed altre accessorie) . . . . .	1,700 »
192	Trasporto della capitale da Torino a Firenze - Lavori . . . . .	32,560 »
193	Monumento alla memoria del Magnanimo Re Carlo Alberto in Torino . . . . .	28,910 »
(Approvato.)		63,170 »
<b>Lavori pubblici.</b>		
<i>Strade.</i>		
195	Strada nazionale di Valle Roja, n. XV - Sistemazione del tratto fra l'abitato di Airole ed il confine francese - Porto Maurizio . . . . .	69,900 »

196	Strada nazionale da Torino alla Svizzera per il Gran San Bernardo, n. IX - Sistemazione dei tronchi fra Montalto e Borgofranco	107,780	207	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè (Belluno)	15,220
197	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Sistemazione del secondo tronco in circondario d'Ivrea fra il rivo Chiusuma ed il tratto già sistemato presso la rupe Bandesia	29,840	208	Strada nazionale Bellunese n. XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada denominata la <i>Riva di S. Maria Madalena</i> presso Castelnuovo (Belluno)	12,990
198	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n. IX - Ristaurazione in muratura del ponte sul torrente Valgrisana	15,400	209	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Ricostruzione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la Riva di Belluno, fra Feltre e Buero (Belluno)	20,000
199	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Ricostruzione di due paravalanghe in legno nel tronco da Bormio alla quarta casa di ricovero, e diverse altre opere di riordinamento della strada (Sondrio)	28,000	210	Trasporto di fondi dai capitoli dal 67 al 72 del Bilancio 1868 (Treviso, Udine e Vicenza)	24,140
200	Strada nazionale del Tonale, n. II - Ricostruzione di un tronco in Val Camonica, allo sbocco del fiume Oglio nella Valle Rabbia, e costruzione in muratura del ponte Dazza (Brescia)	25,040	211	Strada nazionale da Fano al confine romano detta già Lauretana - Costruzione del ponte sul Potenza presso le rovine dell'Elvia (Macerata)	6,000
201	Spese straordinarie per le strade già provinciali nella Liguria, nel Piemonte e nella Sardegna	17,930	212	Strada nazionale Sannitica - Rettifica del tronco fra la via Croce ed il primo rettilineo della Piana di Sepino (Campobasso)	37,870
202	Strada nazionale da Spezia a Cremona, n. XXIII - Opere di riparazione per assicurare il passaggio fra le sommità delle svolte di Pian-tonia ed il bosco della Maddalena, minacciate d'interruzione da considerevoli frane (Parma)	18,000	213	Lavori straordinari alle strade nazionali nella Provincia di Roma	17,840
203	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV - Ricostruzione del ponte sul torrente Limestone ad un sol arco (Firenze)	25,000	214	Strada nazionale da Cuneo alla Francia per il colle dell'Argentera, n. XIV - Compimento dei tronchi in lacuna	60,440
204	Strada nazionale da Firenze ad Ancona, numero XXVIII - Rettifica del tratto dal ponte S. Salvatore al cancello Giorgini (Macerata)	14,170	215	Resti passivi del 1861 e precedenti per le provincie toscane (Servizio stradale)	37,560
205	Strada nazionale da Verona a Modena, n. XLII Ricostruzione del ponte Molino sul Tartaro (Verona)	30,000	216	Resti passivi del 1867 e precedenti delle provincie venete e di Mantova (Servizio stradale)	24,200
206	Strada nazionale d'Aprica - Costruzione del tronco da Edolo fino alla Tresenda (Brescia e Sondrio)	8,290	217	Strada nazionale del Monginevra, n. XII - Riforma di tratti saltuari	2,500
			218	Strada nazionale del Monginevra, n. XII - Trasporto di un tratto fuori dell'abitato di Chiomonte (Torino)	1,500
			219	Strada nazionale dello Stelvio, n. III - Sistemazione al passo della Porrettina (Sondrio)	3,730
			221	Strada nazionale Bellunese, n. XLVIII - Sistemazione della riva di Pezze a San Gabriele presso Busche (Belluno)	3,780
			222	Strada nazionale di Alemagna, n. XLVII - Ricostruzione del ponte sul Piave a Capo di Ponte nelle Alpi (Belluno)	28,560

223	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Bren- ta, n. XLV - Allargamento del tratto a San Marino presso San Lorenzo (Vicenza) . . .	2,990	235	Fiume Oglio - Mantova - Costruzione di un ma- gazzino idraulico nelle vicinanze di Gazzuolo	12,000
225	Strada nazionale del litorale da Genova al confine francese, n. XVIII — Costruzione di un ponte sul torrente Roja presso Ven- timiglia . . . . .	43,410	236	Fiume Mincio - Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Follonica .	10,000
226	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, num. VII — Compimento della linea fino al confine svizzero fra Cannobio ed il torrente Valmara (Novara) . . . . .	16,440	237	Fiume Ronco - Ravenna - Costruzione di una casa di guardia in un punto centrale da determinarsi . . . . .	10,000
227	Strada nazionale da Pavia al Mantovano - Co- struzione di un ponte di chiatte sul Po fra Viadana e Brescello (Cremona e Reggio Emilia) . . . . .	6,394	238	Fiume Po - Rovigo - Ampliamento del magaz- zino idraulico di Polesella . . . . .	10,000
228	Strada nazionale di Valle Pregallia - Costru- zione della strada da Chiavenna al confine svizzero verso Castasegna (Sondrio) . . . . .	960	240	Fiume Po - Ramo detto Goro - Rovigo - Costru- zione di un magazzino idraulico in Ariano	19,500
229	Riparazioni urgenti eseguite a strade nazio- nali per guasti cagionati dalle alluvioni del 1868 (Emilia, Lombardia e Piemonte) . . . . .	20,671	242	Riparazione e sistemazione delle opere idrau- liche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868 . . . . .	454,430
229 bis	Strada nazionale da Firenze a Forlì, n. XXVIII - Ricostruzione di un tratto presso la rupe Pantera (Firenze) . . . . .	122	243	Fiume Montone - Forlì - Costruzione di un al- loggiamiento idraulico con magazzino . . . . .	6,300
229 ter	Resti passivi del 1861 e precedenti per le pro- vincie napoletane . . . . .	7,803	244	Fiume Ombrone - Grosseto - Sistemazione del quinto e sesto tronco dell'arginatura destra e lavori a due magazzini idraulici . . . . .	10,400
	(Approvato.)	784,470	245	Fiume Brenta - Padova - Piccola fabbrica da erigersi a Conche presso Codevigo per ri- covo dell'ingegnere di sezione e del per- sonale idraulico in tempo di piena . . . . .	4,000
	<i>Acque.</i>		246	Canale Cavetta - Ricostruzione del ponte di legno a Cava Zuccherina . . . . .	13,000
230	Canale-naviglio di Modena — Costruzione di un magazzino idraulico nei pressi di Bastiglia.	12,000	247	Val di Chiana - Sistemazione idraulica - Arezzo - Lavori al canale maestro nei recinti di colmata dei torrenti Foenna e Salarco .	12,000
231	Canali Cavetta e Revedoli - Venezia - Allar- gamento ed approfondamento dei canali per la navigazione . . . . .	20,000	249	Canale Martesana e fossa interna di Milano - Pavimentazione del fondo del canale nel tronco tra il ponte di Colombiolo e Cernusco	18,000
232	Fiume Reno - Ferrara - Ampliamento del ma- gazzino idraulico di San Prospero . . . . .	10,000	252	Fiume Po — Provincia di Piacenza — Costru- zione d'un magazzino idraulico in un punto centrale da determinarsi . . . . .	16,000
233	Concorsi e sussidi a termini di legge per opere idrauliche di terza e quarta categoria danneggiate dalle piene del Po, del Ticino e dell'Adige nel 1872 . . . . .	150,000	254	Fiume Po - Mantova - Costruzione di un ma- gazzino idraulico nella sezione di Sab- bioneta . . . . .	16,000
234	Fiume Po — Mantova — Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di Revere	16,000	255	Torrente Parma, provincia di Parma, costru- zione di cinque idrometri lungo il torrente, tre a sinistra e due a destra . . . . .	3,200
			257	Fiume Secchia — Provincia di Mantova - Costruzione di un magazzino idraulico nella sezione di San Benedetto . . . . .	16,000
			258	Fiume Sile - Provincia di Venezia - Costru- zione di un magazzino idraulico nella sezione di San Benedetto . . . . .	16,000

259	zione di un magazzino idraulico a Cava-Zuccherina . . . . .	7,800	»	278	Porto di Siracusa di 3. classe - Costruzione di scali di alaggio e banchina. . . . .	7,450	»
260	Lavori straordinari per la navigazione del Tevere . . . . .	2,720	»		(Approvato.)	247,679	»
261	Fiume Po - Ferrara - Costruzione di una coronella in Guardia Ferrarese di fronte ai tre froldi uniti all'argine destro, detti <i>Antonelli, Nugarolo</i> e <i>San Guglielmo</i> , ed altra coronella detta di <i>Capo d'Argine</i> . . . . .	2,800	»		<b>Riepilogo delle spese per lavori pubblici.</b> ( <i>Capitoli aggiunti.</i> )	784,476	»
265	Fiume Reno - Ferrara - Costruzione di una stalla e rimessa per gli alloggiamenti Idraulici di Argenta e di Sant'Alberto. . . . .	3,200	»		Strade . . . . .	855,350	»
	(Approvato.)	855,350	»		Acque . . . . .	206,840	»
					Bonifiche . . . . .	247,679	»
					Porti, spiagge e fari . . . . .	2,094,339	»
					(Approvato.)		
					<b>Ferrovie.</b>		
264	Concorso nel bonificamento delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa. . . . .	22,440	»	279	Liquidazione dei conti e transazioni di liti fra il Governo e la Società delle ferrovie Romane fino a tutto giugno 1868 . . . . .	1,829,980	»
265	Bonificazione dell'Agro Brindisino - Legge 30 giugno 1872, n. 910 . . . . .	181,900	»	280	Concorso del Governo nella spesa della traversata di Mantova della ferrovia Mantova-Modena per Borgoforte . . . . .	150,000	»
265bis	Paludi di Terratizzo . . . . .	2,500	»	281	Concorso dello Stato nella spesa occorrente per le esperienze da farsi su di un tratto di strada fra il confine italiano e Lanslebourg del sistema funicolare inventato dall'ingegnere Agudio . . . . .	50,000	»
	(Approvato.)	855,350	»		Tronco da San Nicolò a Piacenza . . . . .	11,150	»
					Ferrovia Napoli-Ceprano . . . . .	20,000	»
269	Porto di Cotrone di 2. classe - Costruzione di una banchina in legno . . . . .	11,200	»	284	Ferrovia Sarno-San Severino . . . . .	10,000	»
271	Faro all'isola di Tavolara - Costruzione del faro e provvista delle macchine di illuminazione. . . . .	13,330	»	285	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., giusta gli articoli 3 e 14 della legge 31 agosto 1868, n. 4587 . . . . .	1,006,790	»
272	Porto di Brindisi di 1. classe - Grande restauurazione . . . . .	154,990	»	286	Traforo del Moncenisio (Legge 15 agosto 1857, n. 311) . . . . .	343,989	93
273	Porto di Ortona di 3. classe - Prolungamento del molo . . . . .	35,349	»	287	Differenza fra la spesa e la rendita derivante dall'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule dal 1° settembre 1868 al 31 dicembre 1869	17,880	»
274	Porto di Palermo di 1. classe - Prolungamento del molo . . . . .	12,670	»		(Approvato.)	3,439,789	93
275	Fari alle isole di Pianosa e della Formica Maggiore di Montecristo. Costruzione di un quartiere per abitazione dei fanalisti ed opere di consolidamento . . . . .	8,960	»				
276	Porto di Ancona di 1. classe - Costruzione di un bacino di carenaggio . . . . .	3,730	»				

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Ministro della Marina metteremo ora in discussione il bilancio del Ministero della Marina.

**MINISTERO DELLA MARINA**

**TITOLO I.**

SPESA ORDINARIA

*Amministrazione centrale.*

1	Ministero (Personale) . . . . .	356,682	»
2	Ministero (Materiale) . . . . .	22,300	»
3	Consiglio superiore di Marina . . . . .	82,928	»
		<hr/>	
Se non si fanno osservazioni, si approva.		461,910	»
(Approvato.)		<hr/>	

*Armamenti navali.*

4	Navi in armamento ed in disponibilità . . . . .	2,236,351	»
(Approvato.)		<hr/>	

*Marina militare.*

5	Stato Maggiore generale della Regia Marina.	2,338,132	»
6	Corpo del Genio navale . . . . .	204,670	»
7	Commissariato generale della Regia Marina . . . . .	611,594	»
8	Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	412,250	»
9	Corpo Reale Equipaggi . . . . .	3,635,294	»
10	Corpo Reale Fanteria Marina . . . . .	1,218,510	»
11	Pane e viveri . . . . .	3,667,663	»
12	Casermaggio, corpi di guardia, ed illuminazione	233,085	»
13	Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	371,579	»
14	Distinzioni onorifiche . . . . .	120,375	»
(Approvato.)		<hr/>	
		12,813,152	»

**Telegrafi.**

288	Riordinamento e m.glioramento della rete telegrafica . . . . .	25,720	»
(Approvato.)		<hr/>	

**Riepilogo dei capitoli aggiunti.**

Spese comuni e generali . . . . .	63,170	»
Lavori pubblici . . . . .	2,094,339	»
Strade ferrate . . . . .	3,439,789	93
Telegrafi . . . . .	25,720	»
(Approvato.)	<hr/>	
	5,623,018	93
	<hr/>	

**Riepilogo della spesa straordinaria.**

Spese comuni e generali . . . . .	1,660,606	»
Lavori pubblici . . . . .	38,182,370	»
Strade ferrate . . . . .	79,783,900	»
Poste . . . . .	2,000,000	»
Capitoli aggiunti . . . . .	5,623,018	93
TOTALE della spesa straordinaria . . . . .	127,249,984	93
(Approvato.)	<hr/>	

**Riepilogo Generale**

TITOLO I. — Spesa ordinaria . . . . .	55,054,048	»
TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .	127,249,984	93
Totale . . . . .	182,304,032	93
(Approvato.)	<hr/>	

TITOLO II.

<i>Servizio del materiale.</i>			
15	Legnami diversi . . . . .	1,651,529	»
16	Canape, cavi, stoppa ed altri materiali . . . . .	993,292	»
17	Materie grasse e resinose, droghe e colori . . . . .	591,456	»
18	Macchine, metalli, utensili ecc. . . . .	2,954,766	»
19	Artiglierie e munizioni . . . . .	462,659	»
20	Carbon fossile ed altri combustibili . . . . .	1,974,697	»
21	Mercedi agli operai . . . . .	3,813,015	»
22	Conservazione dei fabbricati . . . . .	401,291	»
23	Fitto di bacini, scali di alaggio e di locali . . . . .	12,000	»
24	Riproduzione del naviglio . . . . .	7,194,186	»
	(Approvato.)	20,048,891	»
<i>Servizi diversi.</i>			
25	Scuole di Marina . . . . .	236,703	»
26	Servizio scientifico (Personale) . . . . .	211,452	»
27	Servizio scientifico (Materiale) . . . . .	240,887	»
28	Spese di giustizia . . . . .	80,571	»
29	Spese giuridiche di patrocinio legale . . . . .	24,567	»
30	Spese diverse pel servizio del Genio militare . . . . .	15,441	»
31	Noli, trasporti e missioni . . . . .	96,465	»
32	Assegnamenti diversi . . . . .	26,945	»
	(Approvato.)	933,031	»
<i>Marina mercantile.</i>			
33	Corpo delle Capitanerie di porto . . . . .	644,454	»
34	Conservazione dei fabbricati . . . . .	23,396	»
35	Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto . . . . .	20,078	»
36	Spese varie per la Marina mercantile . . . . .	130,649	»
	(Approvato.)	818,577	»
<i>Spese comuni.</i>			
37	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	22,414	»
38	Casuali . . . . .	73,486	»
	(Approvato.)	95,990	»
<i>SPESA STRAORDINARIA</i>			
39	Maggiori assegnamenti . . . . .	1,226	»
40	Assegnamenti di aspettativa e disponibilità . . . . .	132,000	»
41	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia . . . . .	2,000,000	»
41 bis	Per adattamento di un locale ad ufficio di porto sull'estuario di Venezia . . . . .	10,000	»
<i>Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro non aventi riferimento a quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1873.</i>			
42	Miglioramento dell'armamento delle navi cozzate in costruzione . . . . .	61,024	»
43	Arsenale di Spezia . . . . .	1,838,661	»
44	Ultimazione di costruzioni navali . . . . .	1,431,350	»
45	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale) Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie . . . . .	5,736	»
46	Miglioramento dell'armamento delle navi cozzate già in mare . . . . .	38,232	»
47	Trasformazione delle carabine della Reale Marina in armi a retrocarica . . . . .	15,978	»
48	Primo approvvigionamento dell'Arsenale di Venezia . . . . .	5,964	»
49	Residuo fondo per costruzioni navali assegnato con Leggi anteriori a quella del 18 maggio 1865 . . . . .	4,302	»
50	Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoro Napoletano-Siculo e dalla Depositeria di Firenze . . . . .	10,556	»
	(Approvato.)	5,555,029	»

## Riepilogo

### TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale . . . . .	461,910	»
Armamenti navali . . . . .	2,236,351	»
Marina militare . . . . .	12,813,152	»
Servizio del materiale . . . . .	20,048,891	»
Servizi diversi . . . . .	933,031	»
Marina mercantile . . . . .	818,577	»
Spese comuni . . . . .	95,900	»
	<hr/>	
	37,407,812	»

TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . . 5,555,029 »

TOTALE . . . . . 42,962,841 »

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani al tocco riunione degli uffici per l'esame del progetto di legge oggi presentato dal Presidente del Consiglio e alle 2 seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).



**CXLII.**

**TORNATA DEL 26 GIUGNO 1873**

Presidenza **TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Omaggio — Congedi — Squittinio segreto sopra otto dei progetti di legge ultimamente discussi e per la nomina dei Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Relazione del Senatore Lauzi sul progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale — Discussione del progetto — Schiarimento chiesto dal Senatore Sanseverino e fornito dal Ministro dell'Interno — Avvertenze del Senatore Vitelleschi, cui risponde il Relatore — Approvazione del progetto per articoli — Mozione d'ordine del Senatore De Filippo, approvata — Relazione del Senatore De Filippo — Relazione sul progetto di legge per lo scioglimento delle commende dell'ordine Costantiniano di S. Giorgio — Approvazione dei sei articoli del progetto — Continuazione della discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1873 — Ministero dell'Interno — Approvazione delle Categorie e dei totali parziali e generali — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Ministero di Grazia, Giustizia e Culti — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Presentazione di un progetto di legge — Mozione d'ordine del Senatore Pallieri, approvata — Ministero della Guerra — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Ministero degli Affari Esteri — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Ministero dell'Istruzione Pubblica — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Ministero delle Finanze — Bilancio della spesa — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Bilancio dell'entrata — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali — Lettura e approvazione della tabella degli aumenti portati sui capitoli di spese nei residui 1872 e retro — Approvazione dei quattro articoli del progetto di legge — Interpellanza del Senatore Finali al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Dichiarazioni del Ministro — Avvertenze del Senatore Montezemolo — Risultato dello squittinio segreto sulle leggi antecedentemente discusse — Dichiarazione e istanze del Presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge per la leva sui nati nel 1853 — Avvertenze del Senatore Mezzacapo, Relatore, cui risponde il Ministro della Guerra — Approvazione per articoli del progetto — Annullamento dello squittinio per la nomina dei tre membri della Commissione di sorveglianza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma — Presentazione di cinque progetti di legge dichiarati d'urgenza ad istanza del Ministro delle Finanze — Raccomandazione del Ministro delle Finanze — Avvertenza del Senatore Cantelli — Risultato della votazione de' progetti di legge ultimamente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri, dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Grazia e Giustizia, della Marina, di Agricoltura, Industria e Commercio, della Guerra e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

### Atti diversi

Fa omaggio al Senato:

Il signor professore Antonio Puppo, di un opuscolo che ha per titolo: *Il ventidue maggio*.

Domandano un congedo i Senatori: Sauli F. M. di 15 giorni; Cittadella, Mongenet, Cavalli, di 10 giorni per motivi di salute; Balbi Senarega, Balbi Piovera, Serra Orso, Torremuzza, Della Bruca, Cianciafara, Arezzo, S. Elia, S. Cataldo, Di S. Giuliano, Miniscalchi-Erizzo, Giovanelli, Bombrini, Della Gherardesca, D'Adda, Besana, Venini, Fontanelli, di 10 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna;
2. Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico;

3. Facoltà al Governo di far concessione di una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana;

4. Facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie;

5. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini;

6. Spesa straordinaria per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali;

7. Spesa straordinaria per l'ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno;

8. Spesa straordinaria per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina.

Avverto i signori Senatori che l'appello nominale, si farà per lo squittinio degli otto progetti di legge suindicati e per la nomina dei Senatori, in numero di tre, che devono far parte della Commissione di sorveglianza per la nuova legge sulle corporazioni religiose.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ora si procederà al sorteggio degli scrutatori.

Riescono eletti i signori Senatori Gadda, Vigliani e Beretta.

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula, perchè dopo questa votazione se ne faranno delle altre.

### Comunicazione del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Signori Senatori. Dopo una discussione di più giorni dinanzi all'altro ramo del Parlamento sopra un progetto di legge riguardante provvedimenti di finanza, la Camera nella tornata di ieri, ad una considerevole maggioranza, respinse il progetto.

Il Ministero, riconoscendo che questa votazione dimostrava una discordia profonda tra la maggioranza della Camera e il Governo riguardo all'andamento finanziario, e che questa deliberazione intaccava una parte essenziale del suo programma, dopo essersi raccolto a Consiglio, ha deliberato d'inviare a Sua Maestà la proprie dimissioni. Sua Maestà ha per telegrafo fatto conoscere che accettava le dimissioni, invitando i Ministri a rimanere al posto fintantochè non fossero designati i loro successori.

### Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale.

(V. *Atti del Senato N. 152.*)

PRESIDENTE. Do ora la parola al Senatore Lauzi, per riferire intorno al progetto di legge presentato ieri dal Presidente del Consiglio e dal Senato dichiarato d'urgenza, per modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Nella strettezza del tempo, l'Ufficio Centrale nominato questa mattina, onde esaminare il progetto di legge pre-

sentato ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio per modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale, mi ha incaricato di fare verbalmente la Relazione che ho l'onore di esporre al Senato.

Signori Senatori,

« Per conformarsi alle regole della contabilità dello Stato, dovendosi formare un solo ruolo in ogni Comune per l'imposta diretta erariale, provinciale e comunale, venne statuito che pel primo novembre la Provincia ed il Comune devono far conoscere agli uffici finanziari, l'ammontare delle loro sovraimposte per l'anno susseguente.

» E dalla inesecuzione di tale dovere verrebbe danno diretto alla Provincia ed al Comune, a di cui spese cadrebbe il lavoro reso necessario dalla tardanza.

» Ma ostacolo alla esecuzione del precetto sarebbe, l'epoca troppo vicina al termine, fissata dalla legge per la riunione della Sessione ordinaria d'autunno dei Consigli provinciali e dei comunali.

» A porre riparo a tale sconcio provvede il progetto di legge di cui ci occupiamo, anticipando la Sessione ordinaria autunnale per i Consigli provinciali al secondo lunedì di agosto, e fissando ai Comuni rispettivamente l'epoca dal primo settembre al 31 ottobre.

» Tali disposizioni modificatrici della legge 20 marzo 1865, essendo per le indicate ragioni pienamente giustificate, ed urgenti, il vostro Ufficio Centrale ha l'onore di proporvene l'approvazione. »

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico. (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Io vorrei pregare il signor Ministro dell'Interno a volermi dare un piccolo schiarimento.

Il progetto presentato alla Camera dei Deputati conteneva anche un cambiamento riferibile all'articolo 232 della legge comunale e provinciale, e a questo oggetto, l'articolo del progetto in discussione conteneva un secondo comma.

Ora, il primo comma dell'articolo è rimasto quale era nel progetto primitivo, ma di contro, al secondo comma leggo qui la parola *sop-*

*presso*. Io credo che sia soppressa solamente l'aggiunta e non il primo comma.

Tuttavia desidererei su questo punto una spiegazione del signor Ministro, per qualunque evenienza, per qualunque dubbio che ne potesse sorgere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non vi può essere dubbio che con la soppressione del 3. articolo, la Camera non ha inteso di sopprimere l'articolo della legge Comunale e Provinciale, cioè la prima parte di quel terzo articolo; la Camera ha inteso unicamente di sopprimere l'aggiunta, la seconda parte, il secondo comma di quell'articolo, il quale stabiliva che quando i Consigli comunali e provinciali, nel tempo prescritto non avessero votato i loro bilanci, allora l'autorità governativa, i Prefetti, li avessero dovuti spedire di ufficio.

La Camera non ha voluto accettare quest'aggiunta, credendo che la disposizione in essa contenuta potesse offendere i diritti dei Comuni.

Il Ministero durante la discussione modificò essenzialmente questa seconda parte del terzo articolo, giusta il primitivo progetto, e propose che, invece di dare ai Prefetti la facoltà di formare il bilancio, quando i comuni e le provincie non l'avessero formato nel tempo debito, si affidasse ai Prefetti stessi l'autorità di stabilire l'aliquota delle imposte dirette, o per dir meglio, di ritenere che quando quei Consigli non avessero in tempo debito fatto il bilancio e stabilita l'aliquota dell'imposte dirette, s'intendesse che volessero mantenere l'aliquota dell'anno precedente.

Ma neppure in questo modo, la Camera ha creduto di accettare l'articolo. Ripeto però che nel cancellare dal progetto ministeriale l'articolo terzo, ha inteso soltanto di cancellar l'aggiunta, e non già la prima parte di esso articolo la quale si trova fra le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente, e che concerne la facoltà data al Prefetto di stabilire d'ufficio le spese obbligatorie, quando queste spese non fossero stabilite nel Bilancio comunale o provinciale. D'altra parte non si potrebbe privare il Prefetto di questa facoltà, poichè se ne avrebbero conseguenze gravi e dannose allo Stato e al pubblico servizio.

Questa parte dunque rimane intatta qual è nella legge comunale e provinciale. Quello che

vi è di soppresso, è la seconda parte cioè l'aggiunta fatta dal Ministero.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni date. Io pure, come dissi, aveva compresa la cosa in questo senso; però mi compiaccio di aver fatta questa osservazione, perchè le spiegazioni date dall'onorevole Ministro, sono state soddisfacenti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Vorrei attirare l'attenzione del Senato sopra un'inconveniente, che tale è, almeno, a parer mio.

In queste modificazioni che s'introducono nella legge comunale e provinciale, vi ha quella che la riunione de' Consigli provinciali abbia luogo nel mese d'agosto.

Io so bene che per il dovere di servire il paese si dovrebbe passar sopra a tutto, e che i Consigli provinciali dovrebbero riunirsi, malgrado a qualunque considerazione, nel tempo loro indicato; per altro, il fatto è che nel mese di agosto, nella più gran parte d'Italia, i Consigli provinciali sarà difficile che si riuniscano. Or quale sarà il risultato dei fatti?

Il risultato sarà che le deliberazioni dei Consigli provinciali, che pure sono di grande importanza, saranno fatte da piccole minoranze, le quali alla seconda convocazione finiranno per decidere di tutti gl'interessi della provincia.

Io credo che fra le difficoltà che si sarebbero incontrate per la nuova legge sulle riscossioni, a cagione della brevità del tempo, limitando l'epoca utile per i Consigli provinciali al solo mese di settembre, e gli inconvenienti che possano nascere convocando il Consiglio in un'epoca in cui di fatto i Consiglieri non verranno, sarebbe stato preferibile la ristrettezza del tempo.

Però, ad ogni modo, a quest'ora non intendo di fare una proposta, perchè non credo che sarebbe appoggiata e perchè infine oggi la nuova legge sulle riscossioni esige che si prenda subito qualche misura. Però ho voluto richiamare l'attenzione del Senato su questa modificazione sostanziale alla legge Comunale e Provinciale, affinchè si tenga conto di questo sconcio, che io credo assai grave, che cioè la convocazione dei Consigli provinciali in quell'epoca, sarà molto difficile che abbia un risultato pratico.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io credo mio dovere, di contrapporre alcune osservazioni a quelle esposte dall'onorevole Senatore Vitelleschi, delle quali egli aveva fatto cenno anche in seno all'Ufficio Centrale.

Sicuramente non è senza inconvenienti la riunione dei Consigli nel mese di agosto; ma l'inconveniente può variare secondo le diverse provincie d'Italia. Sarebbe difficile per i diversi climi e per i diversi sistemi di agricoltura, trovare un'epoca che fosse veramente opportuna per tutte le parti d'Italia; di guisa che qualche inconveniente ci sarà sempre. Ma ciò che mi preme osservare è, che questa modificazione non solamente è urgente, ma è anche provvisoria, giacchè fu momentaneamente staccata da quell'insieme di provvedimenti, che si stanno maturando presso l'altro ramo del Parlamento, onde riformare le leggi per l'amministrazione provinciale e comunale. Trattandosi quindi di cosa provvisoria è probabile, che ove si verificassero degl'inconvenienti nell'anno attuale, se ne potrebbe tener conto nell'altra legge di riforma generale per l'amministrazione comunale e provinciale; allora nulla vieterà che si modifichino, ove l'esperienza lo dimostri necessario, i termini che nell'attuale progetto di legge sono stabiliti.

Per queste ragioni, trattandosi evidentemente che il fatto prova che, perchè le aliquote dei comuni e delle provincie siano in tempo comunicate, sono indispensabili queste disposizioni, la maggioranza della Commissione *compiacentemente*, come ha detto l'onorevole Vitelleschi, ha creduto di proporre l'approvazione al Senato.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola leggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Articolo unico.

» Agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

» Art. 77. I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

» La prima in marzo, aprile e maggio; la seconda in settembre o ottobre.

» Queste sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e di ottobre.

» La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale.

» Art. 165. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni anno il lunedì secondo di agosto, in sessione ordinaria. Può anche essere straordinariamente convocato dal Prefetto, o per propria iniziativa, o in seguito a domanda della Deputazione provinciale.

» La sessione straordinaria è annunciata nel giornale ufficiale della provincia.

» Le convocazioni sono fatte dal Prefetto, per avvisi scritti, a domicilio. »

Constando la legge di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

### **Discussione del progetto di legge per lo scioglimento delle Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.**

(V. *Atti del Senato N. 138.*)

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per fare una preghiera al Senato.

Dall'altro ramo del Parlamento è venuto al Senato un progetto di legge relativo allo scioglimento delle commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Per questo progetto fu dal Ministero chiesta e dal Senato concessa l'urgenza. Incalzato dalla brevità del tempo, il Relatore non ha potuto prima di questo momento presentare la sua Relazione al Senato, perchè potesse discutere e votare il progetto medesimo.

L'Ufficio Centrale è in pieno accordo col Ministero, per cui si può sperare che non insorgerà opposizione e che il progetto sarà approvato, come è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

La necessità e la convenienza che questo progetto di legge sia al più presto sanzionato con una legge è evidente, essendovi il dubbio se queste commende siano state sciolte con precedenti disposizioni legislative, ovvero se sia questa legge che definitivamente le sciolga; dubbio che potrebbe creare gravi imbarazzi.

Pregherei pertanto il Senato ad acconsentire che io dia lettura della Relazione senza che essa venga stampata, ed a passare dopo di ciò alla discussione del progetto di legge, salvo a stampare la Relazione quando per caso insor-

gessero opposizioni, cosa che spero non sia per accadere.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la proposta del Senatore De Filippo che si dia lettura della Relazione sul progetto di legge per lo scioglimento delle Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Chi approva questa proposta voglia sorgere. (Dopo prova e controprova, è approvata.)

Do la parola al Senatore De Filippo per leggere la Relazione.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Signori Senatori:

Sebbene dalla relazione preposta a questo progetto di legge allora che fu presentato dal Ministero, e da quella della Commissione della Camera che ebbe ad accettarne quasi interamente il concetto e gli articoli, chiari risultino i motivi che indussero l'uno a presentarlo, e l'altra ad approvarlo, pure tornerà utile esporre in brevi parole qualche cenno dei fatti e delle disposizioni emanate intorno alle Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio.

Senza rivangare sopra fatti lontani, vuolsi rammentare che all'epoca dell'unione del Ducato di Parma e dell'ex-Reame di Napoli al regno d'Italia, il gran magistero dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio, ceduto nel 1697 da Giovanni Andrea Angelo, Flavio Comneno al Duca Francesco Farnese, era tenuto dal Duca di Parma e dal Re di Napoli.

Per Decreto Regio del 1 settembre 1860 il patrimonio dell'Ordine di Parma, con tutt'i diritti e pesi al medesimo inerenti, fu aggregato all'ordine de'SS. Maurizio e Lazzaro; e i beni dell'Ordine Costantiniano nell'ex-Reame di Napoli, furono dichiarati beni nazionali con Decreto Dittatoriale del generale Garibaldi dei 12 settembre 1860. Con questi Decreti però non si provvide alla sorte delle Commende di patronato familiare, nelle quali, per i loro Statuti, succedono i chiamati secondo le disposizioni del fondatore; e nel caso dell'estinzione delle famiglie cui spetta il patronato, i beni sono devoluti all'Ordine, che ha altresì diritto in ogni passaggio di usufrutto alla metà de' frutti del primo anno, se il successore non è figlio del fondatore, e a tutt'i frutti, se il successore non dimanda la investitura fra sei mesi dalla vacanza.

Inoltre nessuno ignora che una legge del 18 febbraio 1851 avea già provveduto allo scioglimento delle Commende di simile natura dell'ordine Mauriziano, e per quelle dell'ordine di S. Stefano in Toscana provvidero i decreti de' 16 e 25 novembre emanati da quel Governatore. In quanto a quelle di cui parliamo, il Consiglio di Stato, con parere del 29 novembre 1861, ritenne dovere essere sciolte per legge, estendendo alle medesime le disposizioni sancite per quelle dell'ordine di S. Maurizio.

Noi non vogliamo intrattenerci sul dubbio che potrebbesi per avventura promuovere, se le Commende familiari dell'ordine Costantiniano di Napoli e di Parma con quei decreti sopra riferiti, abbiano sin da quell'epoca perduta la loro esistenza giuridica, perocchè non pare che il dubbio possa sussistere, posto mente che il Governo ne ritenne già l'esistenza, quando con Regio Decreto del 30 dicembre 1866, dettava le norme come provvedere nelle provincie meridionali all'investitura de' successori alle medesime, in caso di vacanza. Oltre a che l'avviso del Consiglio di Stato e la determinazione del Governo, fu sanzionata dalla conforme giurisprudenza della Corte d'Appello di Napoli, e da quella della Corte di Cassazione, senza parlare della Commissione istituita nel 1865 per l'unificazione legislativa, la quale propose di comprendere le Commende di cui si tratta nelle disposizioni transitorie per lo scioglimento de' fidecommessi e de' maggioraschi, e sebbene mancasse, per ragioni che torna inutile qui riferire, di mettere in atto questa sua proposta, certo da essa chiaramente appare il concetto che l'informava, ossia l'esistenza giuridica di quelle Commende, ed il bisogno di una legge per iscioglierle.

E cotesto scopo appunto intende raggiungere questo disegno di legge, il quale, come sopra si è detto, venne già approvato senza difficoltà di sorta dall'altro ramo del Parlamento nella tornata del 9 giugno corrente, e della cui convenienza ed opportunità non vi ha alcuno che possa dissentire, poichè sarebbe strano davvero il conservare coteste Commende dopo l'abolizione de' fidecommessi e de' maggioraschi coi quali hanno tanta somiglianza.

Se non che da questa analogia stessa di principii, deriva la giustizia e la convenienza di regolarne lo scioglimento con le disposi-

zioni vigenti per lo scioglimento de' fidecommessi, segnatamente riproducendo ed applicando in genere quelle adoperate per lo scioglimento delle Commende familiari in Piemonte ed in Toscana.

Premesse queste poche parole, e riferendosi sul resto alle citate relazioni del Ministero e della Camera, il vostro Ufficio Centrale ha l'onore di proporre alla vostra approvazione questo schema di legge, troppo lungamente indugiato.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio sono sciolte dal giorno della pubblicazione di questa legge.

» La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore; e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo chiamato, nato o concepito al giorno della pubblicazione della legge, salvo l'usufrutto al possessore.

» Se il possessore al giorno della pubblicazione della legge è il fondatore della Commenda, lo scioglimento si verifica in suo favore esclusivamente, e tutti i beni gli restano liberi. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Nelle Commende dotate in tutto o in parte dallo Stato, la proprietà della metà riservata al primo chiamato, o di una quota proporzionata al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato, quando il primo chiamato cui sarebbe riservata, non esiste alla pubblicazione della legge.

» In tutte le altre Commende, lo Stato, salvo quanto è disposto negli articoli 5 e 6, non avrà diritto ai beni delle medesime che nel solo caso in cui per la estinzione della famiglia alla quale spetta il patronato, la devoluzione all'ordine si sia già verificata alla pubblicazione della legge. »

(Approvato.)

« Art. 3. La divisione dei beni può essere promossa tanto dal possessore, quanto dal primo chiamato o dallo Stato.

» Allo adempimento degli obblighi e dei pesi inerenti alla Commenda, sono tenuti il posses-

sore, e dopo la sua morte per una metà i suoi eredi, e per l'altra metà il primo chiamato. È tenuto lo Stato per la parte che prende nei beni secondo le disposizioni dell'articolo precedente. »

(Approvato.)

« Art. 4. A garanzia degli obblighi e dei pesi enunciati nell' articolo precedente è concessa una ipoteca sui beni della Commenda da iscriversi entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge. Se la ipoteca non è iscritta in questo termine, non prende grado che dal giorno della iscrizione.

» La medesima ipoteca può essere anche iscritta sulle rendite del debito pubblico, che costituiscono in tutto o in parte la dote della Commenda. »

(Approvato.)

» Art. 5. I possessori delle Commende dovranno pagare allo Stato, nel termine di tre anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, ed in tre rate eguali un capitale, con i relativi interessi legali, corrispondente al decimo del valore di tutti i beni della Commenda. Se però l'attuale possessore è il fondatore della Commenda pagherà, nello stesso termine di tre anni, ed in tre rate eguali, un capitale con i relativi interessi legali, corrispondente al ventesimo del totale valore dei beni della Commenda.

» Per l'applicazione di queste disposizioni il valore degli stabili sarà determinato moltiplicando per centoventi la imposta fondiaria principale che si paga sui fondi medesimi.

» Se lo Stato o i possessori non vogliono accettare il valore risultato dal multiplo, si darà luogo alla stima nei modi e secondo le norme stabilite dagli articoli 23 a 28, della legge 14 luglio 1866, n. 3121.

» Il capitale da pagarsi allo Stato sarà prelevato sulla massa dei beni della Commenda. Per la garanzia di questo credito competerà allo Stato la ipoteca legale attribuita all'alienante dal n. 1 dell'articolo 1969 del Codice civile. »

(Approvato.)

« Art. 6. Quando la Commenda, in tutto od in parte sia costituita in rendite del debito pubblico, sarà immediatamente trasferita allo Stato la decima o la vigesima parte dei titoli di rendita, secondo la distinzione indicata tra il fondatore e gli altri possessori. »

(Approvato.)

Questo progetto, sarà votato più tardi a squittinio secreto.

Intanto si proseguirà la discussione dei Bilanci.

Si dà lettura del Bilancio della spesa del Ministero dell'Interno.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

*Amministrazione centrale.*

1	Ministero (Personale)	771,670	»
2	Ministero (Spese d'ufficio)	42,056	»
3	Ministero (Manutenzione dei locali)	17,980	»
	(Approvato.)	<u>831,706</u>	»

*Consiglio di Stato.*

4	Personale	411,857	»
5	Spese d'ufficio	20,000	»
	(Approvato.)	<u>431,857</u>	»

*Archivi dello Stato.*

6	Personale	315,998	»
7	Spese d'ufficio	28,689	»
8	Fitti di locali	34,828	»
9	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	17,800	»
	(Approvato.)	<u>397,315</u>	»

*Amministrazione provinciale.*

10	Personale	6,725,200	»
11	Indennità di residenza	172,317	»
12	Spese d'ufficio	684,770	»
13	Spese diverse	64,850	»
	(Approvato.)	<u>7,647,137</u>	»

*Opere Pie.*

14	Servizi vari di pubblica beneficenza	152,200	»
	(Approvato.)	<u>152,200</u>	»

*Sanità interna.*

15	Personale	15,576	»
16	Spese diverse	70,452	»
17	Sifilicomi (Personale)	102,478	»
18	Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento)	1,159,300	»
19	Sifilicomi (Manutenzione di fabbricati)	58,900	»
20	Sifilicomi (Fitti di locali)	4,790	»
	(Approvato.)	<u>1,411,496</u>	»

*Sanità marittima.*

21	Personale	334,313	»
22	Spese diverse	144,030	»
23	Manutenzione dei fabbricati	123,340	»
24	Fitti di locali	8,187	»
	(Approvato.)	<u>609,870</u>	»

*Sicurezza pubblica.*

25	Servizio segreto	750,000	»
26	Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale)	3,030,793	»
27	Spese d'ufficio	167,270	»
28	Guardie di sicurezza pubblica (Personale)	4,737,340	»
29	Indennità di trasferta e gratificazioni agli uffiziali ed alle guardie di pubblica sicurezza	284,167	»
30	Spese diverse per gli uffiziali e per le guardie di pubblica sicurezza	280,230	»
31	Fitti di locali	167,523	»
32	Manutenzione dei locali e del mobilio	89,078	»
33	Pulizia dei locali ed illuminazione straordinaria	51,260	»
34	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	164,150	»
35	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	328,610	»
	(Approvato.)	<u>10,050,421</u>	»

<i>Amministrazione delle carceri.</i>			
36	Spese d'ispezioni amministrative. . . . .	17,000	»
37	Spese d'ispezione sanitaria e tassazione delle parcelle farmaceutiche . . . . .	3,200	»
38	Personale . . . . .	4,275,600	»
39	Indennità, gratificazione e sussidi, e ve- stuario dei guardiani . . . . .	282,970	»
40	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia . . . . .	19,627,833	»
41	Trasporto dei detenuti . . . . .	1,351,180	»
42	Servizio delle manifatture nelle case penali.	857,890	»
43	Fitti di locali . . . . .	130,975	»
44	Manutenzione dei fabbricati. . . . .	1,353,303	»
	(Approvato.)	<u>27,899,951</u>	»
<i>Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.</i>			
45	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	11,000	»
46	Ricompense per azioni generose . . . . .	14,347	»
47	Gazzetta ufficiale . . . . .	48,340	»
49	Spese di posta-lettere. . . . .	2,525	»
50	Indennità di traslocamento agli impiegati. . . . .	95,312	»
51	Ispezioni amministrative . . . . .	110,648	»
52	Dispacci telegrafici . . . . .	449,600	»
53	Casuali . . . . .	114,027	»
	(Approvato.)	<u>845,799</u>	»
TITOLO II.			
SPESA STRAORDINARIA			
—			
54	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi deno- minazione . . . . .	14,802	»
55	Assegni di disponibilità. . . . .	135,700	»
56	Sussidi alle famiglie povere ed alle vedove d'im- piegati non aventi diritto a pensione . . . . .	56,270	»
57	Figli dei morti per la causa nazionale . . . . .	8,117	»
58	Tiro a segno nazionale . . . . .	5,000	»
59	Indennità alla guardia nazionale e sopras- soldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica . . . . .	2,290,255	»
60	Assegni mensili agli ex-uffiziali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849	24,804	»
61	Assegni a stabilimenti di beneficenza . . . . .	239,683	»
62	Assegnamenti alla cassa dei professori giubi- lati del teatro San Carlo di Napoli . . . . .	20,143	»
63	Raccolta degli atti del Parlamento . . . . .	67,716	»
64	Provvista d'armi per le guardie di pubblica sicurezza . . . . .	45,934	»
65	Costruzione di un carcere giudiziario a si- stema cellulare in Torino . . . . .	96,478	»
66	Costruzione e riduzione di carceri a sistema cellulare . . . . .	199,708	»
67	Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari . . . . .	100,002	»
68	Casermaggio dei Reali Carabinieri . . . . .	66,957	»
69	Resti passivi delle Amministrazioni dei ces- sati governi . . . . .	1,672,971	73
70	Opere straordinarie al sifilicomico di Napoli . . . . .	29,000	»
70bis	Spese straordinarie per gli Archivi di Stato. (Approvato.)	10,200	»
		<u>5,083,740</u>	73
<i>Capitoli che si aggiungono per spese residue dell'anno 1872 e degli anni precedenti, le quali non trovano corrispondenza in alcuno di quelli inscritti nello stato di prima pre- visione per l'anno 1873.</i>			
71	Compimento delle opere di costruzione di un carcere giudiziario cellulare in Sassari. . . . .	48,134	»
72	Costruzione di vetture cellulari per trasporto dei detenuti . . . . .	33,000	»
73	Costruzione di un nuovo carcere in Palermo	253,569	»
74	Casermaggio delle guardie di pubblica sicu- rezza . . . . .	7,734	»
75	Costruzione di una casa per l'ufficio di sanità marittima alla Spezia. . . . .	5,000	»
76	Soccorso ai danneggiati poveri delle inon- dazioni del Po e del Ticino . . . . .	200,000	»
77	Soccorso ai poveri danneggiati dai disastri eccezionali avvenuti dopo il 1 ottobre 1872 per inondazioni ed uragani . . . . .	300,000	»

Opere pie . . . . .	152,200	»
Sanità interna . . . . .	1,411,496	»
Sanità marittima . . . . .	609,870	»
Sicurezza pubblica . . . . .	10,050,421	»
Amministrazioni delle carceri . . . . .	27,899,951	»
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami . . . . .	845,799	»
<hr/>		
Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	50,277,752	»
	6,226,682	73
<hr/>		
Totale . . . . .	56,504,434	73
<hr/>		
(Approvato.)		
PRESIDENTE. Viene ora il bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio.		
<b>MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO</b>		
—		
<b>TITOLO I.</b>		
SPESA ORDINARIA		
—		
<i>Amministrazione centrale.</i>		
1 Ministero (Personale) . . . . .	335,674	»
2 Ministero (Spese d'ufficio) . . . . .	37,990	»
<hr/>		
(Approvato.)	373,664	»
<hr/>		
<i>Agricoltura.</i>		
3 Boschi (Spese fisse) . . . . .	981,798	»
4 Boschi (Spese diverse) . . . . .	165,527	»
5 Spese di personale e di amministrazione relative ai boschi inalienabili dello Stato . . . . .	132,340	»
6 Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore . . . . .	426,503	»
7 Razze equine . . . . .	949,917	»
8 Caccia e pesca . . . . .	6,500	»
9 Bonifiche ed irrigazioni . . . . .	51,613	»
<hr/>		
(Approvato.)	2,714,198	»

78 Acquisto del Lazzaletto di Saliceta San Giuliano presso Modena . . . . .	55,615	»
79 Trasporto dell'archivio governativo di Milano	5,928	»
80 Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale, spese di adattamento e di trasporto mobili e carte d'ufficio ed altre accessorie) . . . . .	4,203	»
81 Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le provincie napoletane.	40,261	»
82 Amministrazioni provinciali (Locali e mobili).	1,304	»
83 Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le provincie siciliane . . . . .	676	»
84 Vaccino (Spese di personale e diverso) . . . . .	754	»
85 Adattamento ad uso di carcere di pena del già monastero di San Tommaso nella città di Noto . . . . .	11,720	»
87 Armamento della guardia nazionale . . . . .	7,465	»
88 Assegni a danneggiati politici delle provincie napoletane . . . . .	357	»
89 Emigrazione . . . . .	10,100	»
90 Riparazioni alle rovine di Todi . . . . .	31,920	»
91 Incisione e coniazione di una medaglia commemorativa dell'inaugurazione della capitale in Roma . . . . .	78,900	»
92 Rimborso di spese delle cessate divisioni amministrative delle antiche provincie. . . . .	46,302	»
<hr/>		
Totale spesa straordinaria . . . . .	6,226,682	73
<hr/>		
(Approvato.)		
<b>Riepilogo</b>		
—		
<b>TITOLO I.</b>		
SPESA ORDINARIA.		
Amministrazione centrale . . . . .	831,706	»
Consiglio di Stato . . . . .	431,857	»
Archivi di Stato . . . . .	397,315	»
Amministrazione provinciale . . . . .	7,647,137	»

<i>Spese comuni ai vari servizi.</i>	
32	Studi e documenti sulla legislazione . . . . .
33	Fitti di locali . . . . .
34	Riparazioni e adattamenti di locali . . . . .
35	Indennità di tramutamento agli impiegati . . . . .
36	Te egrammi . . . . .
37	Casuari . . . . .
	(Approvato.)
	19,120
	57,860
	22,957
	20,559
	479
	48,126
	169,101
	TITOLO II.
	SPESA STRAORDINARIA
	—
	<i>Agricoltura.</i>
38	Boschi (Spese diverse straordinarie) . . . . .
39	Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Provincie meridionali . . . . .
40	Sussidi annui agli ex-agenti forestali . . . . .
41	Subrparto dei terreni adempiviti nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Provincie Venete . . . . .
42	Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.
43	Spese per la distruzione delle cavallette.
44	Studi pel bonificamento ed irrigazione dell'Agro-Romano . . . . .
	(Approvato.)
	123,945
	12,465
	34,328
	1,237
	55,479
	51,864
	13,253
	292,571
	<i>Industria e commercio.</i>
45	Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia . . . . .
46	Sussidio al Comitato incaricato della compilazione e pubblicazione della Carta geologica d'Italia . . . . .
47	Pubblicazione delle tavole di ragguglio dei pesi e delle misure . . . . .
48	Pesi e misure (Provvisoria di campioni metrici ad alcuni Comuni) . . . . .
49	Esposizione universale di Vienna . . . . .
	(Approvato.)
	2,295
	27,663
	24,010
	12,727
	479,654
	546,349

<i>Industria e commercio.</i>	
10	Ufficio dei saggi (Personale) . . . . .
11	Ufficio dei saggi (Spese diverse) . . . . .
12	Marchio (Spese fisse) . . . . .
13	Marchio (Spese diverse) . . . . .
14	Marchio (Spese obbligatorie) . . . . .
15	Miniere e cave (Spese fisse) . . . . .
16	Miniere e cave (Spese diverse) . . . . .
17	Ispezio i alle Società industriali ed agli Istituti di credito . . . . .
18	Privative industriali e diritti d'autore (Personale) . . . . .
19	Privative industriali e diritti d'autore (Materiale) . . . . .
20	Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio . . . . .
21	Pesi e misure (Spese fisse) . . . . .
22	Pesi e misure (Spese varie) . . . . .
23	Pesi e misure (Aggio di esazione) . . . . .
24	Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione) . . . . .
	(Approvato.)
	14,900
	7,675
	110,643
	50,870
	72,924
	116,067
	39,921
	41,147
	6,500
	23,436
	96,309
	437,994
	117,135
	55,000
	90,000
	1,280,541
	62
	<i>Insegnamento industriale e professionale.</i>
25	Scuole ed Istituti superiori . . . . .
26	Istituti tecnici di Marina mercantile e Scuole speciali . . . . .
27	Scuole d'arti e mestieri . . . . .
28	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie) . . . . .
29	Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami) . . . . .
	(Approvato.)
	299,280
	1,415,900
	73,450
	123,960
	45,310
	1,957,900
	<i>Economato generale e statistica.</i>
30	Materiale dell'economato generale . . . . .
30 bis	Personale dell'Economato generale . . . . .
31	Statistica . . . . .
	(Approvato.)
	4,775,458
	50,500
	80,036
	4,905,994

### Riepilogo

*Economato generale e statistica.*

50	Spesa di manutenzione ed ampliamento dei magazzini dell'Economato generale . . . . .	30,407 »
51	Spesa per il censimento . . . . .	77,070 »
52	Pubblicazione del censimento generale della popolazione . . . . .	20,000 »
53	Sussidi agli impiegati e compositori di ruolo già addetti alla Tipografia Camerale di Roma ed al personale già addetto al soppresso Archivio della tipografia Camerale stessa . . . . .	5,021 »
	(Approvato.)	<u>132,498 »</u>

*Spese comuni ai vari servizi.*

54	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . .	2,355 »
55	Assegni di disponibilità . . . . .	8,412 »
55bis	Costruzione di alcuni locali nell'edifizio del Ministero . . . . .	16,700 »
	(Approvato.)	<u>27,467 »</u>

*Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro non accenti riferimento a quelli inseriti nello stato di prima previsione pel 1873.*

56	Tipografia ed Archivio Camerale in Roma . . . . .	62,990 »
57	Spese per lo scorporo ed il riparto dei terreni adempribili in Sardegna . . . . .	21,000 »
58	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma - Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale e - Spese di adattamento e di trasporto, mobili e carte d'ufficio ed altre accessorie . . . . .	153,150 »
59	Esposizione universale di Parigi nel 1867. Resti passivi per l'anno 1867 e precedenti per le Provincie Venete e di Mantova . . . . .	550 »
60		3,227 »
	(Approvato.)	<u>240,917 »</u>

*TITOLO I. — Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale . . . . .	373,664 »
Agricoltura . . . . .	2,714,198 »
Industria e commercio . . . . .	1,280,541 62
Insegnamento industriale e professionale . . . . .	1,957,900 »
Economato generale e statistica . . . . .	4,905,994 »
Spese comuni ai vari servizi . . . . .	169,101 »
	<u>11,401,398 62</u>

(Approvato.)

*TITOLO II. — Spesa straordinaria.*

Agricoltura . . . . .	292,571 »
Industria e commercio . . . . .	546,349 »
Economato generale e statistica . . . . .	132,498 »
Spese comuni ai vari servizi . . . . .	27,467 »
Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro . . . . .	240,917 »
	<u>1,239,802 »</u>

(Approvato.)

### Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria . . . . .	11,401,398 62
TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .	1,239,802 »
	<u>12,641,200 62</u>

(Approvato.)

PRESIDENTE. Viene ora il Bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culto.

**MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI**

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

*Amministrazione centrale.*

1	Ministero (Personale) . . . . .	461,150	»
2	Ministero (Spese d'ufficio) . . . . .	50,589	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		511,739	»

*Amministrazione giudiziaria.*

3	Magistrature giudiziarie (Personale) . . . . .	20,310,000	»
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio) . . . . .	885,000	»
5	Archivi (Personale) . . . . .	310,500	»
6	Archivi (Spese d'ufficio) . . . . .	46,580	»
7	Archivi (Spese variabili) . . . . .	17,000	»
8	Spese di giustizia . . . . .	6,300,000	»
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali . . . . .	23,000	»
10	Pigioni . . . . .	108,000	»
11	Riparazioni . . . . .	117,500	»
12	Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione . . . . .	164,000	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		28,281,580	»

*Culti.*

13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi) . . . . .	226,504	»
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili) . . . . .	387,226	»
15	Assegni di culto nella provincia di Roma . . . . .	34,262	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		647,992	»

*Spese diverse e comuni.*

16	Spese postali . . . . .	14,702	»
17	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	51,700	»
18	Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'amministrazione . . . . .	83,720	»
19	Casuali . . . . .	54,175	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		204,297	»

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

20	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . .	271,500	»
21	Assegni di disponibilità . . . . .	555,000	»
22	Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense . . . . .	412,176	»
22bis	Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma . . . . .	21,500	»
22ter	Fondo per restauri straordinari ad alcune chiese di patronato regio . . . . .	27,500	»
23	Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri, in mancanza di proventi, e pel pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge . . . . .	124,000	»
24	Lavori supplementari ai locali della Corte d'appello in Roma . . . . .	30,000	»
25	Opere d'urgenza ai locali del Ministero . . . . .	10,200	»
26	Riparazioni alla Corte d'appello e Procura generale di Catanzaro . . . . .	5,165	»
27	Lavori ai locali per la Sezione III della Corte d'appello in Venezia . . . . .	20,000	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		1,477,041	»

*Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro, non aventi riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1873.*

28	Congruè . . . . .	8,881	»
29	Indennità di decime . . . . .	8,224	»
30	Assegni diversi di culto . . . . .	20,040	»

PRESIDENTE. Si dà lettura del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**TITOLO I.**

SPESA ORDINARIA

1	Stipendi del personale del Ministero . . . . .	219,238	33
2	Stipendi del personale all'estero. . . . .	843,037	70
3	Assegni del personale all'estero. . . . .	2,813,500	»
4	Indennità diverse, viaggi e missioni . . . . .	690,000	»
5	Spese d'uffici del Ministero . . . . .	85,000	»
6	Spese segrete . . . . .	100,000	»
7	Spese dragomannali . . . . .	247,910	»
8	Spese di posta, telegrammi e tras. orti . . . . .	223,830	»
9	Sovvenzioni. . . . .	336,581	»
10	Provvigioni. . . . .	35,242	»
11	Casuali . . . . .	143,085	79
	<b>Totale della spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>5,737,424</b>	<b>82</b>

(Approvato.)

**TITOLO II.**

SPESA STRAORDINARIA

12	Assegni provvisori e d'aspettativa . . . . .	32,000	»
13	Indennità di cambio ai regi aguti all'estero . . . . .	20,785	»
14	Indennità straordinaria alla regia legazione nel Giappone . . . . .	10,000	»

*Capitoli che si aggiungono per spese residue dell'anno 1872 e degli anni precedenti non avuti riferimento con alcuno di quelli inseriti nello stato di 1<sup>a</sup> previsione per el 1873.*

15	Trasporto della capitale da Firenze a Roma. (Indennità agli impiegati dell'Amministrazione centrale — Spese per adattamento di mobili ed altre accessori) . . . . .	102,174	51
----	---	---------	----

**Totale della spesa straordinaria . . . . .**

(Approvato.)

**164,959**

**31**

31	Spese sul fondo di spogli e sedi vacanti in Sicilia. . . . .	55,852	»
32	Spese diverse di culto . . . . .	842	»
33	Costituzione di edifizii sacri. . . . .	45,436	»
34	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie Toscane . . . . .	234	»
35	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova . . . . .	41,228	»
36	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie napoletane e siciliane . . . . .	9,798	»
37	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessori). . . . .	170	»
38	Spese straordinarie alla chiesa di Sant'Andrea in Mantova . . . . .	27,638	»
39	Rimborso di somma a l'Arciconfraternita della Carità di San Gerolamo in Roma in seguito al soppresso privilegio della Cancelleria criminale in detta città ed altre spese relative. . . . .	22,000	»
40	Assegnamento straordinario a favore del Collegio Ialo-Greco di Sant'Adriano in Calabria (Approvato.)	51,000	»
	<b>Totale della spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>1,768,384</b>	<b>»</b>

**Riepilogo**

—

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

Amministrazione centrale . . . . .	511,739	»
Amministrazione giudiziaria . . . . .	28,281,580	»
Culti . . . . .	647,992	»
Spese diverse e comuni . . . . .	204,297	»
<b>Totale . . . . .</b>	<b>29,645,608</b>	<b>»</b>

**TITOLO II. — Spesa straordinaria**

Totale . . . . .	1,768,384	»
<b>Totale . . . . .</b>	<b>31,413,992</b>	<b>»</b>

(Approvato.)

**RIEPILOGO.**

TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria.</i> . . . . .	5,737,424 82
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria.</i> . . . . .	164,959 31
	-----
(Approvato.)	Totale . . . . . 5,902,384 13
	-----

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la *chiamata della leva sui nati nel 1853.*

Prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, il quale è d'uopo sia votato nello scorcio di questa Sessione, dovendo le operazioni di Leva cominciare verso la fine di agosto o ai primi di settembre.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, e interrogo il Senato se crede accordare la chiesta urgenza.

Chi l'accorda, voglia alzarsi.

(L'urgenza è approvata.)

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io proporrei che immediatamente il Senato si riunisse, seduta stante, negli Uffici per preparare la Relazione di questo progetto di legge, e presentarla al Senato, come si è fatto per l'altro poc'anzi discusso.

Senatore PALLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI. Io proporrei che il Senato de egasse all'onorevolissimo nostro Presidente la nomina dell'Ufficio, e che questo fosse incaricato di riferire su questo progetto di legge in questa stessa seduta.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte; la prima quella dell'onorevole Senatore Manzoni....

Senatore MANZONI. Io ritiro la mia proposta, e mi associo a quella dell'onor. Senatore Pallieri.

PRESIDENTE. Il Senatore Pallieri propone che sia nominato l'Ufficio che riferisca su questo progetto di legge, senza che si faccia la riunione negli Uffici come di consueto?

Senatore PALLIERI. Io propongo che l'Ufficio sia nominato dal nostro Presidente, essendo questo uno dei modi di nominare gli Uffici contemplato nel nostro Regolamento; e ciò perchè così si evita che i Senatori debbano lasciare l'aula mentre pende una discussione, per sè medesima urgente.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Pallieri è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata).

La metterò ora ai voti.

Chi approva la proposta Pallieri, voglia alzarsi.

(Approvata.)

I membri componenti l'Ufficio per riferire sul progetto di legge per la leva sui nati del 1873 sarebbero gli onorevoli Senatori Acton, Cosenz, Pianell, Mezzacapo e Viteleschi.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io propongo che l'Ufficio nominato or ora dall'onorevole nostro Presidente si raduni immediatamente per preparare la sua Relazione e discutere quindi il progetto di legge.

PRESIDENTE. Questa è già cosa intesa. Invito perciò l'Ufficio a raccogliersi immediatamente.

Intanto si passa alla discussione del bilancio della Guerra.

**MINISTERO DELLA GUERRA**

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA.**

1	Amministrazione centrale (Personale) . . . . .	1,216,950	»
2	Amministrazione centrale (Materiale) . . . . .	84,500	»
3	Sai Maggiori . . . . .	3,167,145	»
4	Esercizio . . . . .	87,175,830	»
5	Carabinieri Reali . . . . .	19,186,600	»
6	Corpo Veterani ed Invalidi . . . . .	1,251,560	»
7	Istituti militari . . . . .	1,933,800	»
8	Reclusione e Stabilimenti penali militari . . . . .	816,300	»
9	Personale dell'Amministrazione esterna della Guerra . . . . .	4,193,659	»
10	Servizio Sanitario . . . . .	1,907,300	»
11	Pane e viveri . . . . .	22,713,960	»
12	Foraggi . . . . .	9,559,730	»
13	Letti, egna, lumi e spese di casermaggio . . . . .	4,247,220	»
14	Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative . . . . .	1,919,250	»
15	Materiali, e i servizi amministrativi dell'Esercito e dei suoi magazzini . . . . .	200,500	»
16	Rimonta e depositi d'allevamento di cavalli . . . . .	3,147,750	»
17	Materiale d'artiglieria . . . . .	4,988,090	»
18	Fitti d'immobili ad uso militare . . . . .	575,760	»
19	Lavori ordinari e spese diverse per servizio del Genio militare . . . . .	4,095,000	»
20	Spese per l'istituto topografico militare, per le Biblioteche militari di presidio e la rivista militare . . . . .	516,190	»
21	Ordine militare di Savoia . . . . .	282,900	»
22	Spese di giustizia criminale militare . . . . .	22,000	»
23	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	32,000	»
24	Paghe di aspettativa ad ufficiali ed indennità agli ufficiali della milizia provinciale . . . . .	1,508,700	»
25	Casuali . . . . .	204,500	»
<b>Totale della spesa ordinaria . . . . .</b>		<b>174,947,194</b>	<b>»</b>
			(Approvato.)

**TITOLO II.**

**SPESA STRAORDINARIA.**

26	Paghe di disponibilità ad impiegati . . . . .	30,300	»
27	Carta topografica delle Provincie Meridionali . . . . .	288,004	89
28	Collegio militare . . . . .	114,600	»
29	Fabbricazione di armi portatili a retrocarica, cartucce, buffetterie e loro trasporto . . . . .	9,830,060	58
30	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni dei medesimi e loro trasporti . . . . .	5,494,640	80
31	Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino . . . . .	200,000	»
32	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso . . . . .	2,284,636	28
32bis	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste . . . . .	2,227,026	14
32ter	Costruzione di una fonderia per cannoni di grosso calibro . . . . .	200,000	»
33	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato anteriori al 1871 . . . . .	1,019,870	»
34	Spese militari del 1860 e precedenti nelle Provincie Meridionali . . . . .	312,348	07
34bis	Resi passivi dell'anno 1861, e degli anni precedenti nelle Provincie Toscane . . . . .	18,530	»
34ter	Spese arretrate delle guerre anteriori al 1871 . . . . .	53,500	»
34quater	Spese straordinarie casuali . . . . .	59,774	»
35	Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna (Legge 30 giugno 1872, n. 908) . . . . .	3,323,554	24
36	Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare (Legge 30 giugno 1872, n. 908) (Approvato.) . . . . .	2,000,000	»
		27,456,845	»
<i>Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro non avuti riferimento a quelli iscritti nello stato di prima previsione pel 1873.</i>			
37	Demolizione dei parapetti nei forti della cittadella di Messina rivolti verso la città (Legge 11 giugno 1868, n. 444.) . . . . .	37,100	»

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA**

**TITOLO I.**

SPESA ORDINARIA

*Amministrazione centrale.*

1	Ministero e Provveditorato centrale (Personale) . . . . .	320,234
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale) . . . . .	30,001
3	Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di pubblica istruzione (Materiale) . . . . .	77,513
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. (Approvato.)	58,717
		<hr/> 486,465

*Amministrazione Provinciale.*

5	Amministrazione scolastica provinciale (Personale) . . . . .	390,030
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie) . . . . .	159,142
	(Approvato.)	<hr/> 549,172

*Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.*

7	Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio addetto alle Università.	4,100,000
8	Regie Università (Materiale) . . . . .	1,170,721
9	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari . . . . .	193,425
10	Istituti, di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Persona e) . . . . .	386,564
11	Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale) . . . . .	582,934
12	Scuole di medicina-veterinaria (Personale) . . . . .	115,566
13	Scuole di medicina-veterinaria (Materiale) . . . . .	122,996
	(Approvato.)	<hr/> 6,672,206

38	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobil. ed altre accessorie) . . . . .	111,130
39	Armamento della Guardia Nazionale mobile (Legge 4 agosto 1861, n. 143) . . . . .	279,710
40	Fortificazioni a difesa dell'Arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio) . . . . .	6,072
41	Trasformazioni d'armi portatili (residuo dell'assegnazione fatta colla legge 21 marzo 1869, n. 4953) . . . . .	1,800
		<hr/>
	<i>Totale della spesa straordinaria</i> . . . . .	27,892,657
	(Approvato.)	<hr/>

**RIEPILOGO**

TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria</i> . . . . .	174,947,194
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i> . . . . .	27,892,657
	<hr/>
TOTALE . . . . .	202,839,851
	<hr/>
(Approvato.)	

**PRESIDENTE.** Ora si passa al Bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini principe, legge.)

*Istruzione secondaria.*

25	Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale) . . . . .	3,168,264	»
26	Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale) . . . . .	1,426,363	»
27	Convitti nazionali (Personale) . . . . .	125,697	»
28	Convitti nazionali (Materiale) . . . . .	304,566	»
	(Approvato.)	<u>5,024,890</u>	»

*Istruzione magistrale ed elementare.*

29	Sussidi all'istruzione primaria . . . . .	1,932,109	»
30	Scuo e normali per allievi maestri ed allieve maestre (Persona e) . . . . .	795,075	»
31	Educatori femminili (Personale) . . . . .	155,947	»
32	Educatori femminili (Materiale) . . . . .	302,962	»
33	Istituti dei sordo-muti (Personale) . . . . .	25,900	»
34	Istituti dei sordo-muti (Materiale) . . . . .	156,640	»
	(Approvato.)	<u>3,368,633</u>	»

*Spese diverse.*

35	Incoraggiamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti . . . . .	38,380	»
36	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . . . . .	25,290	»
37	Scavi e conservazione delle antichità . . . . .	250,000	»
38	Riparazione e conservazione de' monumenti ed oggetti d'arte . . . . .	161,446	»
39	Incassa di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero . . . . .	24,076	»
40	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	650	»
41	Casuali . . . . .	56,350	»
	(Approvato.)	<u>556,192</u>	»

*Archivi.*

14	Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e Grande Archivio di Napoli (Personale) . . . . .	183,400	»
15	Archivi di Stato in Toscana, Venezia, Mantova e Grande Archivio di Napoli (Materiale) . . . . .	51,073	»
	(Approvato.)	<u>234,473</u>	»

*Istituti e Corpi scientifici e letterari.*

16	Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale) . . . . .	139,571	»
17	Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale) . . . . .	192,795	»
18	Biblioteche nazionali ed Universitarie (Personale) . . . . .	369,718	»
19	Biblioteche nazionali ed Universitarie (Materiale) . . . . .	253,737	»
	(Approvato.)	<u>955,821</u>	»

*Belle arti.*

20	Accademie ed Istituti di belle arti e musei (Personale) . . . . .	876,475	»
21	Accademie ed Istituti di belle arti e musei (Materiale) . . . . .	517,250	»
22	Spese diverse per belle arti . . . . .	309,917	»
23	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale) . . . . .	267,811	»
24	Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale) . . . . .	192,724	»
	(Approvato.)	<u>2,164,177</u>	»

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

42	Università di Catania . . . . .	13,000	»	63sept.	Milano - Gabinetto numismatico e biblioteca di Brera . . . . .	3,100	»
43	Università di Palermo . . . . .	28,000	»	63octies	Padova - Biblioteca universitaria . . . . .	1,330	»
44	Università di Parma . . . . .	16,000	»	63novies	Venezia - Archivio generale . . . . .	4,000	»
45	Università di Pavia . . . . .	30,000	»	63decies	Torino - Università . . . . .	5,200	»
46	Università di Siena . . . . .	4,800	»	63undec.	Ostia - Monumenti antichi . . . . .	7,000	»
47	Palazzo Ducale di Venezia . . . . .	29,000	»	63duodec.	Roma - Monumenti antichi . . . . .	30,000	»
48	Assegni di disponibilità . . . . .	46,265	67	63terdec.	Messina - Università . . . . .	6,000	»
49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . .	26,470	60	63quater.	Roma - Adattamento di stanze a Panisperna per l'uso del gabinetto crittogamico . . . . .	20,000	»
50	Spese diverse di belle arti . . . . .	26,511	»	63quinq.	Firenze - Lavori per l'archivio centrale . . . . .	14,972	»
51	Provvista straordinaria di macchine e strumenti nei gabinetti scientifici della Regia Università di Roma . . . . .	51,670	»	63sexid.	Bologna - Gabinetto di geologia e paleontologia (costruzione del tetto e lavori murali). . . . .	15,000	»
52	Scuole secondarie . . . . .	40,000	»	63	Palermo - Per concorso e costruzione di sale ad uso della scuola di medicina operatoria di una camera incisoria ed una sala di deposito dei cadaveri . . . . .	15,174	»
53	Università di Bologna . . . . .	15,300	»	63	Roma - Ripulitura e restauro esterno del fabbricato universitario . . . . .	10,000	»
54	Università di Cagliari . . . . .	10,999	53	<i>Capitoli aggiunti per spese residue del 1872 e retro non aventi riferimento a quelli in-</i>			
55	Università di Pisa . . . . .	29,300	»	<i>scritti nello Stato di prima previsione</i>			
56	Università di Sassari . . . . .	4,000	»	<i>pel 1873.</i>			
57	Collegio medico-cerusco di Napoli . . . . .	30,080	»	64	Università di Napoli . . . . .	107,964	»
58	Università di Padova . . . . .	1,934	»	65	Università di Torino . . . . .	43,000	»
59	Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica della Regia Università di Roma . . . . .	280,000	»	66	Scuola degli Ingegneri in Napoli . . . . .	20,082	»
60	Università di Roma . . . . .	30,000	»	68	Scuola degli Ingegneri in Torino . . . . .	15,000	»
61	Eclissi solare del 1870 . . . . .	3,144	»	69	Osservatorio astronomico di Milano . . . . .	25,600	»
62	Regia calcografia di Roma . . . . .	12,573	»	70	Università di Modena . . . . .	3,114	»
63	Misura del grado europeo. - Continuazione delle osservazioni geodetiche ed astronomiche . . . . .	29,000	»	71	Biblioteche nazionali di Parma e Brera . . . . .	83	37
63bis	Università di Napoli - (Spesa per la riparazione dei locali danneggiati dalle ultime bufere)	20,000	»	72	Scavi di Velleia . . . . .	3,883	»
63ter	Riparazione dei locali del castello del Valentino in Torino ad uso della Scuola d'applicazione degl'ingegneri . . . . .	29,000	»	73	Archivio di Mantova . . . . .	120	»
63quater	Scuole normali (Acquisto di materiale scientifico)	10,000	»	74	Fondo per istituzione di corsi normali . . . . .	5,000	»
63quinq.	Roma - Biblioteca Alessandrina . . . . .	47,808	»	75	Riparazioni al Collegio di musica in Palermo . . . . .	10,463	»
63sexies	Napoli - Biblioteca universitaria . . . . .	3,500	»	76	Archivio di Stato in Firenze . . . . .	15,000	»
				77	Collegio Longone di Milano . . . . .	9,025	»
				78	Galleria di belle arti in Firenze . . . . .	16,524	»
				79	Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma, e Nazionale di Firenze . . . . .	12,000	»
				80	Istituto de'sordo-muti in Roma . . . . .	29,563	»
				81	Inchiesta sull'istruzione secondaria . . . . .	25,000	»

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il Bilancio del Ministero delle Finanze.  
Se ne dà lettura:

**MINISTERO DELLE FINANZE**

**PARTE PRIMA**

**DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGIE E DOTAZIONI**

**TITOLO I.**

**SPESA ORDINARIA**

**Debito pubblico.**

1	Rendita consolidata 5 per cento . . . . .	334,293,826 27
2	Rendita consolidata 3 per cento . . . . .	6,408,084 06
	(Approvato.)	<u>340,701,910 33</u>

*Rendita per la Santa Sede.*

3	Rendita per la Santa Sede . . . . .	9,675,000 »
	(Approvato.)	

*Debito redimibile.*

4	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi) . . . . .	65,698,360 18
5	Obbligazioni emesse a favore della Società per la vendita dei beni demaniali . . . . .	5,302,500 »
6	Obbligazioni emesse dalla Società anonima della Regia cointeressata per l'esercizio del monopolio dei tabacchi nel regno, garantite dal Governo . . . . .	10,191,000 »
7	Obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto serie C (Interessi e premi) . . . . .	901,037 50
8	Prestito di L. 45,000,000 fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia . . . . .	7,922,319 44
9	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia. . . . .	2,600,000 »

82	Istituto superiore di perfezionamento in Finanze . . . . .	29,660 »
83	Scuole di applicazione degli Ingegneri . . . . .	18,143 »
84	Scuole di medicina veterinaria . . . . .	10,000 »
85	Accademia di belle arti in Modena . . . . .	6,000 »
86	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie) . . . . .	64 »
87	Osservatorio astronomico di Firenze . . . . .	1,721 »
88	Resti passivi delle Provincie Venete . . . . .	47,326 08
89	Residuo fondo comune nelle Provincie Napoletane . . . . .	94,370 »
90	Riparazioni all'edificio dell'Archivio di Venezia . . . . .	51,273 »
91	Scuole elementari del Veneto . . . . .	3,171 »
92	Istituto di belle arti in Lucca . . . . .	4,000 »
93	Biblioteca di Lucca . . . . .	2,342 »
95	Personale straordinario delle Biblioteche. . . . .	523 »
96	Sussidii ad insegnanti invalidi, loro vedove ed orfani . . . . .	450 »
	(Approvato.)	<u>1,610,596 25</u>

**Riepilogo.**

*TITOLO I. — Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale . . . . .	486,465 »
Amministrazione provinciale . . . . .	549,172 »
Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore . . . . .	6,672,200 »
Archivi . . . . .	234,473 »
Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . . .	955,821 »
Belle arti . . . . .	2,164,177 »
Istruzione secondaria . . . . .	5,024,890 »
Istruzione magistrale ed elementare . . . . .	3,368,633 »
Spese diverse . . . . .	556,192 »
<i>Totale della spesa ordinaria</i> . . . . .	<u>20,012,029 »</u>
<i>TITOLO II. — Spesa straordinaria</i> . . . . .	<u>1,610,596 25</u>
TOTALE. . . . .	<u>21,622,625 25</u>
(Approvato.)	



44	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000 »	51	Personale . . . . .	611,000 »
44 bis	Pagamento degli arretrati della rendita consolidata 5 per cento da iscriversi a favore di enti morali ecclesiastici. . . . .	10,002,364 20	52	Spese d'ufficio . . . . .	178,722 »
44 ter	Pagamento al Banco di Sicilia a termini dell'articolo 4 della convenzione 25 gennaio 1872 (legge 4 maggio 1873, n. 1353) . . . . .	200,000 »		(Approvato.)	789,722 »
	(Approvato.)	20,652,780 56		<i>Spese di generale servizio.</i>	
	<b>PARTE SECONDA</b>		53	Spese di commissione ed altre occorrenti per pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico . . . . .	900,000 »
	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE</b>		54	Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi . . . . .	347,990 »
	<b>TITOLO I.</b>			(Approvato.)	1,247,990 »
	<b>SPESA ORDINARIA</b>			<b>Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.</b>	
	<b>Amministrazione centrale.</b>			<i>Intendenza di finanza.</i>	
	<i>Ministero.</i>		55	Personale . . . . .	5,750,325 »
45	Personale . . . . .	2,560,500 »	56	Spese d'ufficio. . . . .	1,367,385 »
46	Spese d'ufficio . . . . .	106,553 »	57	Fitto di locali non demaniali . . . . .	116,078 »
	(Approvato.)	2,667,053 »		(Approvato.)	7,233,788 »
	<i>Corte dei conti.</i>			<i>Contenzioso finanziario.</i>	
47	Personale . . . . .	1,159,700 »	58	Personale . . . . .	239,000 »
48	Spese d'ufficio . . . . .	90,000 »	59	Spese d'ufficio . . . . .	23,195 97
	(Approvato.)	1,249,700 »		(Approvato.)	262,195 97
	<i>Tesoreria centrale.</i>			<i>Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.</i>	
49	Personale . . . . .	7,000 »	60	Personale . . . . .	55,635 »
50	Spese d'ufficio . . . . .	18,000 »	61	Spese d'ufficio ed indennità . . . . .	13,000 »
	(Approvato.)	25,000 »		(Approvato.)	68,635 »

*Direzione generale del Debito pubblico.*

*Spese di generale servizio.*

*Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.*

81	Spese di coazione e di liti . . . . .	521,324
82	Restituzioni e rimborsi . . . . .	3,161,920
83	Carta bo lata, macchine e punzoni . . . . .	740,000
84	Officina per fabbricazione delle carte-valori . . . . .	404,600
85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	2,975,000
86	Stabilimento metallurgico di Mongiana . . . . .	15,000
87	Stabilimento minerario d'Agordo . . . . .	483,400
88	Stabilimento delle allumiere nella Provincia di Roma . . . . .	141,000
89	Contribuzioni sui beni demaniali . . . . .	10,248,355
	(Approvato.)	<u>24,637,205</u>

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.*

90	Personale degli Ispettori . . . . .	258,199
91	Indennità per gli Ispettori . . . . .	169,051
92	Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto . . . . .	2,493,380
93	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto . . . . .	783,573
94	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse . . . . .	140,875
95	Fitto di locali . . . . .	133,051
96	Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto . . . . .	439,900
97	Spese di liti . . . . .	127,831
98	Restituzioni e rimborsi . . . . .	29,000,000
	(Approvato.)	<u>33,541,860</u>

*Servizio del macinato.*

99	Personale tecnico . . . . .	561,553
100	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali . . . . .	3,891,605
101	Aggio di esazione ai Contabili . . . . .	3,069,955
102	Rimborsi e restituzioni di tasse . . . . .	700,719
	(Approvato.)	<u>8,223,832</u>

*Amministrazione del Lotto.*

62	Personale . . . . .	670,490
63	Spese d'ufficio fisse . . . . .	24,491
64	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse . . . . .	251,679
65	Spese di materiale . . . . .	119,630
66	Aggio di esazione . . . . .	4,832,719
	(Approvato.)	<u>5,899,009</u>

*Amministrazione esterna del Tesoro.*

**Servizio del Tesoro.**

67	Personale dei Tesorieri provinciali . . . . .	230,074
68	Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali . . . . .	299,594
69	Trasporto fondi e spese diverse . . . . .	198,900
70	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico . . . . .	45,000
71	Servizio di Tesoreria nel territorio ex-Pontificio . . . . .	47,500
	(Approvato.)	<u>821,068</u>

**Regie zecche e monetazione.**

72	Personale . . . . .	75,700
73	Spese d'ufficio . . . . .	9,042
74	Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete . . . . .	»
75	Spese d'esercizio della zecca di Roma . . . . .	38,672
	(Approvato.)	<u>123,414</u>

*Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.*

76	Personale . . . . .	1,119,416
77	Spese d'ufficio ed indennità fisse . . . . .	200,120
78	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse . . . . .	480,400
79	Fitto di locali . . . . .	145,000
80	Aggio di esazione ai Contabili . . . . .	4,001,670

*Amministrazione esterna delle Gabelle.*

**Spese comuni ai diversi rami.**

103	Stipendi agli Ispettori superiori della Guardia doganale, ed al personale dei relativi uffici, ed agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle	468,280	»
104	Spese d'ufficio agli Ispettori superiori della Guardia doganale, e spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e Sotto-Ispettori delle Gabelle	172,320	»
105	Soldi ed assegni pel personale della Guardia doganale	12,332,834	»
106	Fitto di locali in servizio della Guardia doganale	425,000	»
107	Spese di casermaggio e diverse per la Guardia doganale	745,000	»
108	Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi, delle paranzelle e degli altri legni doganali, e sostituzione dei battelli che si rendono inservibili	500,000	»
109	Sussidi e remunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	68,241	»
110	Spese di giustizia, di liti e quote di ri, arto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	684,440	»
111	Spese per trasporto stampati, magazzino conservazione di registri e diverse	20,000	»
	(Approvato.)	15,416,115	»

**Dogane.**

112	Personale	3,725,915	»
113	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	129,570	»
114	Compensi agli Agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	57,000	»
115	Fitto di locali	167,721	»
116	Spese di materiale e diverse per le Dogane	326,000	»
117	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	533,452	»
118	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani	200,000	»
	(Approvato.)	5,139,658	»

**Dazio di consumo.**

119	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti	560,000	»
	(Approvato.)		
	<b>Tasse di fabbricazione e di coltivazione.</b>		
120	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione e restituzione della tassa per gli alcool esportati	50,000	»
121	Spesa per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia	26,662	»
	(Approvato.)	76,662	»
	<b>Sali.</b>		
122	Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline	109,454	»
123	Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse	390,331	»
124	Indennità ai rivenditori dei sali	1,972,511	»
125	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	203,850	»
126	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	75,430	»
127	Fitto di locali	192,259	»
128	Compra e macinazione dei sali	2,427,565	»
129	Trasporto di sali, aggio ed indennità ai magazzini di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso	5,465,848	»
130	Preparazione del sale agrario ed industriale	253,979	»
131	Buonificazioni ai salatori di pesci	265,642	»
132	Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	40,000	»
	(Approvato.)	11,396,869	»

Spese comuni			
<b>per l'Amministrazione finanziaria.</b>			
135	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio . . . . .	384,839	»
136	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	212,163	»
137	Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria . . . . .	101,758	»
138	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato . . . . .	452,000	»
139	Casuali . . . . .	254,687	»
	(Approvato.)	1,405,447	»
TITOLO II.			
SPESA STRAORDINARIA			
140	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . .	5,086	»
141	Assegnamenti di disponibilità . . . . .	1,341,000	»
142	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni sopresse . . . . .	473,477	»
143	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	476,500	»
144	Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale . . . . .	49,586	»
145	Personale straordinario per lavori relativi al debito pubblico . . . . .	226,317	»
146	Spese per l'impianto delle tesorerie provinciali nelle provincie Meridionali . . . . .	80,000	»
147	Spesa per l'aggio sull'oro . . . . .	10,450,000	»
148	Spesa straordinaria per la fabbricazione e cambio delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per cento . . . . .	386,795	»
148 bis	Spese di bollo sulle cartelle del Consolidato 5 per cento, da cederli per le operazioni di conversione di debiti redimibili . . . . .	50,000	»
149	Concentramento nella zecca di Milano del servizio della monetazione e della stampa delle medaglie . . . . .	18,038 84	»
150	Acquisti eventuali di stabili . . . . .	60,270	»
151	Spese per la valutazione dei beni demaniali.	40,657	»
152	Fondo per acquisto di rendita pubblica da investire al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati.	504,154 68	»
153	Censimento territoriale (Personale) . . . . .	1,150,100	»
154	Censimento territoriale (Materiale) . . . . .	97,347	»
155	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati . . . . .	373,428 71	»
156	Impianto del catasto dei fabbricati . . . . .	500,000	»
157	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle provincie . . . . .	9,033,772	»
158	Compenso ai Comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del 2° semestre 1869 ed anno 1870. . . . .	3,464,062	»
159	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato . . . . .	547,946	»
160	Sussidio di un milione di lire al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali . . . . .	100,000	»
161	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa . . . . .	53,400	»
162	Lavori di adattamento per riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali . . . . .	30,000	»
162 bis	Costruzione di nuove caserme ed ampliamento di altre ad uso della guardia doganale . . . . .	15,000	»
163	Spese diverse di materiale per magazzini dei sali . . . . .	200,892	»
164	Spesa per ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro e d'argento eroso-misto di conio italiano.	1,000,000	»
165	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori . . . . .	200,000	»
166	Garanzia d'interessi ed ammortamento delle obbligazioni della società dei canali <i>Carow</i> per gli anni 1866, 1867 e 1868 . . . . .	1,800,000	»

<p align="center"><b>TITOLO II.</b></p> <p align="center"><b>SPESA STRAORDINARIA</b></p> <p align="center">—</p> <p>167 Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860 . . . . . 111,169 »</p> <p>168 Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro. . . . . 436,796 »</p> <p>169 Residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi . . . . . 22,820,004 »</p> <p>170 Spese per l'inventario dei beni della Corona. . . . . 52,528 »</p> <p>171 Aggio di esazione ai Contabili delle imposte dirette. . . . . 3,000,000 »</p> <p>172 Rimborso ai comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria . . . . . 91,475 »</p> <p>173 Costruzione di dogane nelle città franche, e sussidi a quei municipi che costruirono magazzini generali . . . . . 1,000,000 »</p> <p>174 Residui relativi alle anteriori amministrazioni dei tabacchi . . . . . 1,540,071 »</p> <p align="right">(Approvato.)</p> <hr/> <p align="center"><b>PARTE III.</b></p> <p align="center"><b>ASSE ECCLESIASTICO</b></p> <p align="center">—</p> <p align="center"><b>TITOLO I.</b></p> <p align="center"><b>SPESA ORDINARIA</b></p> <p align="center">—</p> <p>175 Spese generali d'amministrazione . . . . . 4,223,444 »</p> <p>176 Aggio di esazione ai Contabili . . . . . 1,999,929 »</p> <p>177 Contribuzione fondiaria. . . . . 13,014,200 »</p> <p>178 Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . 934,088 »</p> <p>179 Assegni agli investiti dei benefici di Regio Patronato. . . . . 473,675 »</p> <p align="right">(Approvato.)</p>	<p>180 Spese inerenti alla vendita dei beni . . . . . 1,173,000 »</p> <p>181 Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi. . . . . 1,106,860 »</p> <p>182 Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. . . . . 408,464 »</p> <hr/> <p align="right">2,688,324 »</p> <hr/> <p align="center"><b>PARTE IV.</b></p> <p align="center"><b>FONDO DI RISERVA</b></p> <p align="center">—</p> <p>183 Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . . 4,000,000 »</p> <p>184 Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . . 5,000,000 »</p> <hr/> <p align="right">9,000,000 »</p> <hr/> <p align="center">(Approvato.)</p> <p><i>Capitoli che si aggiungono per spese residue dell'anno 1872 e degli anni precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di prima previsione della spesa per l'anno 1873 del Ministero delle finanze (art. 165 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato).</i></p> <p align="right"><i>Amministrazione del Tesoro.</i></p> <p>185 Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate . . . . . 47,178 »</p>
---	---

186	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie) . . . . .	86,045	»	nete e di Mantova con certificati o bollette relative ai versamenti fatti in conto del prestito forzoso emesso dal Governo Austro-Ungarico colla legge 25 maggio 1866 e portati a carico dell'Italia a termini della convenzione A del 6 gennaio 1871 approvata colla legge 23 marzo stesso anno, n. 137. . . . .	900,000	»
187	Pagamento dei debiti della Casa Borbonica nell'Italia Meridionale . . . . .	263,083	»			
188	Liquidazione dei conti e transazioni di liti fra il Governo e la società delle strade ferrate Romane fino a tutto il 30 giugno 1868 (Regio decreto 30 ottobre 1870, n. 6081) . . . .	48,175	06			
188 bis	Liquidazione dei conti reciproci fra il Governo e la società delle ferrovie Romane, in base agli articoli 2, 9 e 11 della convenzione 30 settembre 1868 approvata dalla legge 28 agosto 1870, n. 5858 . . . . .	23,571	18			
189	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . .	169,037	»			
190	Restituzione dei fondi speciali a corpi morali delle Provincie della Venezia e di Mantova a termini dell'articolo 7, lettere B, C, D, E, della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . . .	659,186	»			
192	Amministrazione esterna del debito pubblico (Spese residue di personale e diverse d'ufficio) . . . . .	24,506	»			
193	Spese per il concentramento negli archivi delle finanze di quelli delle direzioni compartimentali del debito pubblico state soppresse. . . . .	17,971	»			
194	Spesa straordinaria per la provvista di cassette forti alle prefetture e sotto-prefetture per la custodia dei titoli del debito pubblico . . . .	39,166	»			
195	Obbligazioni 5,40 per cento, decreti 25 luglio e 24 settembre 1859 (Romagne) . . . . .	469,763	»			
196	Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di finanza istituite con Regio decreto 26 settembre 1869, n. 5286. . . . .	131,418	»			
197	Commissioni temporanee delle varie Corti dei conti per gli affari arretrati . . . . .	10,027	»			
198	Passività lasciate dal cessato Governo pontificio. . . . .	4,752	»			
198 bis	Regolazione delle somme versate in conto della imposta prediale delle Provincie Ve-					
199	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusino assegnate in dotazione alla Corona . . . . .	27,198	16			
200	Cessione del Regio Teatro di Parma . . . . .	42,300	»			
201	Spese pel concepimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia . . . . .	121,147	70			
203	Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una casa di proprietà degli eredi Ricci. . . . .	693	42			
204	Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni amministrative dal Demanio per conto del fondo per il culto . . . . .	9,462,696	»			
205	Beni delle prelature e vescovadi in sede vacante in Sicilia . . . . .	48,048	»			
206	Compra dell'isola di Monte Cristo . . . . .	100,000	»			
207	Ricostruzione del palazzo governativo in Sassari . . . . .	6,590	»			
208	Riparazioni, ampliamenti e miglioramenti nel locale e nei meccanismi della manifattura dei tabacchi in Bologna . . . . .	608	»			
209	Restauro alla volta ed alle pareti della grande aula nel Palazzo Ducale in Genova . . . . .	14,250	»			
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e del catasto.</i>					
211	Restituzione delle quote d'imposta di ricchezza mobile, ritenuta sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni personali fissi, il di cui ammontare imponibile non eccede le lire 400, o che eccedendole non supera le lire 500 imponibili . . . . .	110,036	»			

**Rimborso di prestiti.**

Titoli da acquistarsi a contanti . . . . .	79,576,071 44
Titoli da riceversi in pagamento . . . . .	30,997,000 »
(Approvato.)	<u>747,193,852 13</u>
<b>TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>20,652,780 56</b>
<b>Totale della parte I . . . . .</b>	<b><u>767,846,632 69</u></b>
(Approvato.)	

**PARTE II. — SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE.**

**Amministrazione centrale.**

Ministero delle Finanze . . . . .	2,667,053 »
Corte dei Conti . . . . .	1,249,700 »
Tesoreria Centrale . . . . .	25,600 »
Direzione Generale del Debito pubblico . . . . .	789,722 »
Spese di generale servizio . . . . .	1,247,990 »

**Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.**

Intendenze di finanza . . . . .	7,233,788 »
Contenzioso finanziario . . . . .	262,195 97
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi . . . . .	68,635 »
Amministrazione del Lotto . . . . .	5,899,009 66
Amministrazione } Servizio del Tesoro . . . . .	821,068 »
esterna	
del Tesoro } Regie Zecche e monetazione	123,414 »
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari. . . . .	24,637,205 »
Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto . . . . .	33,541,860 »
Servizio del macinato . . . . .	8,223,832 »
Spese comuni ai diversi rami	15,416,115 »
Amministrazione } Dogane . . . . .	5,139,658 »
esterna } Dazio-consumo . . . . .	560,000 »
delle Gabelle } Tasse di fabbricazione e col-	
tivazione . . . . .	76,662 »
Sali . . . . .	11,396,869 »
Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.	1,405,447 »
(Approvato.)	<u>120,785,223 63</u>

212	Rimborsi di compensi fatti dagli esattori dell'isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali . . . . .	80,000 »
213	Restituzione ai comuni per effetto della legge 11 agosto, n. 5784 allegato O) delle somme riscosse per tassa sulle vetture pubbliche di 1. e 2. categoria per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870 dove esistono od hanno la loro sede gli esercenti di vetture . . . . .	15,410 »
214	Spese diverse residue 1870 e retro pel Prestito Nazionale del 28 luglio 1866 . . . . .	67,463 »
215	Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma . . . . .	19,409 »
216	Censimento territoriale dell'isola del Giglio	15,000 »

*Amministrazione delle gabelle.*

217	Spese residuo del 1872 e retro per costruzioni, riparazioni e manutenzione di edifiizi in servizio dell'Amministrazione gabellaria . . . . .	43,786 »
218	Spese residue del 1871 e retro dei diversi rami gabellari . . . . .	55,655 »
(Approvato.)		<u>13,124,168 52</u>

**Riepilogo**

**PARTE I. — DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.**

**Debito pubblico.**

Debito consolidato . . . . .	340,701,910 36
Rendita per la Santa Sede . . . . .	9,675,000 »
Debito redimibile . . . . .	101,012,467 55
Debito variabile . . . . .	105,934,200 »
Debito vitalizio . . . . .	63,859,446 »
Dotazioni . . . . .	15,437,756 81

*Spesa ordinaria.*

**TITOLO I. —**

**TIT. I. — Spesa ord.**

**TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .** 61,779,872 23  
**Capitoli aggiunti per residui 1872 e retro . . . . .** 13,124,168 52  
Totale della parte II . . . . . 195,689,264 38  
 (Approvato.)

**PARTE III. — ASSE ECCLESIASTICO.**

**TITOLO I. — Spesa ordinaria . . . . .** 20,645,336 »  
**TITOLO II. — Spesa straordinaria . . . . .** 2,688,324 »  
Totale della parte III . . . . . 23,333,660 »  
 (Approvato.)

**PARTE IV. — FONDO DI RISERVA.**

**Fondo di riserva . . . . .** 9,000,000 »  
 (Approvato.)

**RIASSUNTO.**

**PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni** 767,846,632 69  
 » **II. — Spese d'amministrazione e private** . 195,689,264 38  
 » **III. — Asse ecclesiastico . . . . .** 23,333,660 »  
 » **IV. — Fondo di riserva . . . . .** 9,000,000 »  
Totale . . . . . 995,869,557 07  
 (Approvato.)

**PRESIDENTE.** Si passa ora alla discussione del bilancio dell'Entrata.  
 Se ne dà lettura.

**PARTE PRIMA**

**ENTRATA**

*(Escluso l'asse ecclesiastico)*

**TITOLO I.**

**ENTRATA ORDINARIA**

*Imposta fondiaria.*

**1** Tassa sui fondi rustici . . . . . 126,057,300 »  
**2** Tassa sui fabbricati . . . . . 54,447,000 »  
**2 bis** Arretrati per l'imposta fondiaria . . . . . 51,000,000 »  
(Approvato.) 231,504,300 »

*Imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

**3** Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . . 161,498,000 »  
**3 bis** Arretrati sui redditi di ricchezza mobile . . . . . 41,000,000 »  
(Approvato.) 202,498,000 »

*Tassa sulla macinazione.*

**4** Tassa sulla macinazione dei cereali . . . . . 69,360,000 »  
 (Approvato.)

*Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.*

**5** Tassa sulle successioni . . . . . 23,000,000 »  
**6** Tassa sui redditi delle manimorte . . . . . 4,711,800 »  
**7** Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito . . . . . 2,995,400 »  
**8** Tassa di registro . . . . . 46,141,500 »  
**9** Tasse ipotecarie . . . . . 5,025,500 »  
**10** Carta bollata e bollo . . . . . 33,178,100 »  
**11** Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie . . . . . 7,934,517 24  
(Approvato.) 122,986,817 24

<i>Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione.</i>			
12	Tassa sulla coltivazione dei Tabacchi in Sicilia.	80,000 »	
13	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazoze e delle polveri da fuoco . . . . .	1,900,000 »	
	(Approvato.)	1,980,000 »	862,600 »
			1,259,050 »
			1,335,860 »
			500,107 98
			106,768 71
			<u>50,353,712 32</u>
<i>Dazi di confine.</i>			
14	Dogane e dritti marittimi . . . . .	96,000,000 »	
	(Approvato)		17,736,000 »
<i>Dazi interni di consumo.</i>			
15	Dazi interni di consumo . . . . .	59,688,694 »	
	(Approvato.)		25,647,625 »
			1,020,500 »
			<u>44,404,125 »</u>
<i>Privatee.</i>			
16	Tabacchi . . . . .	73,078,000 »	
17	Sali . . . . .	75,286,685 »	
	(Approvato.)	148,364,685 »	1,017,900 »
			594,089 91
			4,029,024 84
			200,000 »
			<u>5,841,014 75</u>
18	Lotto . . . . .	69,035,461 15	
	(Approvato.)		
<i>Proventi di servizi pubblici.</i>			
19	Poste . . . . .	22,635,000 »	
20	Telegrafi . . . . .	8,650,000 »	6,000 »
21	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato . . . . .	3,713,335 63	1,861,890 »
22	Proventi delle Cancellerie giudiziarie . . . . .	4,456,000 »	125,000 »
23	Concessioni diverse governative . . . . .	4,596,850 »	
24	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali . . . . .	2,258,140 »	26,637,124 27
			6,700,000 »
25	Dritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero . . . . .		
26	Dritti di verificaione dei pesi e delle misure.		
27	Dritti ed emolumenti catastali . . . . .		
28	Saggio e garanzia di metalli preziosi. . . . .		
29	Proventi eventuali delle Zecche . . . . .		
	(Approvato.)		
<i>Rendite del Patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.</i>			
30	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato . . . . .		
31	Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito . . . . .		
32	Rendite di Enti speciali amministrati dal Demanio dello Stato . . . . .		
	(Approvato.)		
<i>Entrate eventuali.</i>			
33	Ricupero di multe e spese di giustizia . . . . .		
34	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . . .		
35	Entrate eventuali diverse pei Ministeri . . . . .		
35bis	Entrate eventuali pel giro di partite . . . . .		
	(Approvato.)		
<i>Rimborsi e concorsi nelle spese.</i>			
36	Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie . . . . .		
37	Proventi delle carceri . . . . .		
37bis	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .		
38	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del Bilancio dello Stato . . . . .		
39	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . . . .		

40	Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate . . . . .	12,307,176 70	53	Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragnuaglio. . . . .	5,000 »
41	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici . . . . .	336,317 45	54	Capitale ricavabile dalla vendita di titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato . . . . .	10,690 »
42	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale . . . . .	41,667,446 24	55	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche . . . . .	900,000 »
42 bis	Ricupero di fitti di parte dei locali addeiti ai servizi governativi . . . . .	300,000 »	56	Affrancamento del Tavoliere di Puglia . . . . .	2,500,000 »
	(Approvato.)	89,940,954 66	57	Residuo capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima . . . . .	2,391,498 »
	TITOLO II.		58	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa . . . . .	200,000 »
	ENTRATA STRAORDINARIA		59	Debito dei comuni per dazio di consumo . . . . .	1,114,314 »
	---		60	Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni . . . . .	3,102,200 »
43	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	2,138,922 98	61	Residui attivi diversi . . . . .	15,619,000 »
44	Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie . . . . .	27,258 33	62	Mutuo della Banca Nazionale . . . . .	<i>per memoria</i>
45	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . . .	1,571,207 49	62 bis	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro . . . . .	152,200 63
46	Restituzione di anticipazioni a Società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo . . . . .	262,500 »	63	Prelevamento sui fondi della Cassa militare di L. 12,000,000 . . . . .	6,000,000 »
47	Rimborsi e concorsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie . . . . .	7,168,840 98	63 A	Vendita di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della Regia marina, e di vecchio materiale navale . . . . .	226,000 »
48	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	4,424,032 61	63 B	Capitali, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge . . . . .	500,000 »
49	Rate dovute al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella Città e del Cantiere della Foce . . . . .	22,581,191 29		(Approvato.)	72,799,064 47
50	Alienazione di Obbligazioni su beni ecclesiastici . . . . .	638,208 16		PARTE SECONDA.	
51	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	1,266,000 »		ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO	
52	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato . . . . .			TITOLO I.	
				ENTRATA ORDINARIA	
				---	
				Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle	

## Riepilogo

leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e rendita di canoni, censi, ecc. . . . .  
**64** Rimborso dal Fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della Legge 15 agosto 1867. . . . .  
 (Approvato.)

12,022,400 »  
 1,325,475 »  
 13,347,875 »

### TITOLO II.

#### ENTRATA STRAORDINARIA

**65** Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico. . . . .  
**66** Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870). . . . .  
**67** Prezzo di alienazione dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni e ricupero di capitali ceduti da Enti morali ecclesiastici, a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (Art. 18 della Legge 15 agosto 1867). . . . .  
**68** Fondo di cassa degli Agenti delle riscossioni pel ramo *Asse Ecclesiastico* al chiudimento degli esercizi 1869-1870. . . . .  
 (Approvato.)

33,647,300 »  
 3,171,000 »  
 7,450 »  
 2,356,278 21  
 39,182,028 21

### PARTE I. — *Entrata* (escluso l'Asse Ecclesiastico).

#### TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

Imposta fondiaria . . . . .  
 Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .  
 Tassa sulla macinazione . . . . .  
 Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari  
 Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione . . . . .  
 Dazi di confine . . . . .  
 Dazi interni di consumo . . . . .  
 Privative . . . . .  
 Lotto . . . . .  
 Proventi di servizi pubblici . . . . .  
 Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati . . . . .  
 Entrate eventuali . . . . .  
 Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .

231,504,300 »  
 202,498,000 »  
 69,360,000 »  
 122,986,817 42  
 1,980,000 »  
 96,000,000 »  
 59,688,694 »  
 148,364,685 »  
 69,035,461 25  
 50,353,712 31  
 44,404,125 »  
 5,841,014 75  
 89,940,954 66

**TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*** . . . . .  
 (Approvato.)

1,191,957,764 12  
 72,799,064 47  
 1,264,756,828 59

### PARTE II. — *Entrata dell'Asse Ecclesiastico.*

**TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*** . . . . .  
**TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*** . . . . .  
 (Approvato.)

13,347,875 »  
 39,182,028 21  
 52,529,903 21

### Riassunto generale.

*Entrata ordinaria* . . . . .  
*Entrata straordinaria.* . . . . .  
 (Approvato.)

1,205,305,639 12  
 111,981,092 68  
 1,317,286,731 80

# RIASSUNTO GENERALE DELLA TABELLA B.

## Bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1873.

MINISTERI	SPESA		TOTALE
	ordinaria	straordinaria	
<i>Parte I.</i> - Debito pubblico, guarentigie e dotazioni . . .	747,193,852 13	20,652,780 56	767,846,632 69
<i>Parte II.</i> - Spese d'amministrazione e private . . .	120,785,223 63	74,904,040 75	195,689,264 38
<i>Parte III.</i> - Asse ecclesiastico . . .	20,645,336 »	2,688,324 »	23,333,660 »
<i>Parte IV.</i> - Fondo di riserva . . .	9,000,000 »	» »	9,000,000 »
<b>Ministero delle Finanze</b>	<b>897,624,411 76</b>	<b>98,245,145 31</b>	<b>995,869,557 07</b>
Ministero di Grazia, Giustizia e Culti . . .	29,645,608 »	1,768,384 »	31,413,992 »
Ministero degli Affari Esteri . . .	5,737,424 82	164,959 31	5,902,384 13
Ministero dell'Istruzione Pubblica . . .	20,012,029 »	1,610,596 25	21,622,625 25
Ministero dell'Interno . . .	50,277,752 »	6,226,682 73	56,504,434 73
Ministero dei Lavori Pubblici . . .	55,054,048 »	127,249,984 93	182,304,032 93
Ministero della Guerra . . .	174,947,194 »	27,892,657 »	202,839,851 »
Ministero della Marina . . .	37,407,812 »	5,555,029 »	42,962,841 »
Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio . . .	11,401,398 62	1,239,802 »	12,641,200 62
<b>TOTALE . . .</b>	<b>1,282,107,678 20</b>	<b>269,953,240 53</b>	<b>1,552,060,918 73</b>

Se non si fanno opposizioni si approva.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si darà lettura della Tabella C.

**Aumenti portati sui Capitoli di spese nei residui 1872 e retro.**

**MINISTERO DELLE FINANZE.**

*Debito vitalizio.*

19	Pensione del Ministero delle finanze . . . . .	205,746	54
20	Id. di grazia, giustizia e culti . . . . .	100,015	01
21	Id. degli affari esteri . . . . .	8,071	57
22	Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	34,075	97
23	Id. dell'interno . . . . .	118,996	01
24	Id. dei lavori pubblici . . . . .	37,657	68
25	Id. della guerra . . . . .	969,706	27
26	Id. della marina . . . . .	89,778	44
27	Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	5,578	51

*Amministrazione del lotto.*

66	Aggio di esazione . . . . .	30,000	»
----	-----------------------------	--------	---

*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

81	Spese di coazione e di liti . . . . .	81,226	»
82	Restituzioni e rimborsi . . . . .	165,530	»
83	Carta bollata, macchine e ponzoni . . . . .	23,628	»
85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	486,508	»
89	Contribuzioni sui beni demaniali . . . . .	1,759,474	»

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

98	Restituzioni e rimborsi . . . . .	23,566,214	»
----	-----------------------------------	------------	---

*Servizio del macinato.*

102	Rimborsi e restituzioni di tasse . . . . .	29,167	»
-----	--	--------	---

*Spese comuni per l'amministrazione finanziaria.*

136	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	77,000	»
137	Spese per trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria . . . . .	30,000	»
138	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato. . . . .	269,896	»

**SPESE STRAORDINARIE.**

152	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati . . . . .	218,371	68
168	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro . . . . .	60,000	»
171	Aggio di esazione ai contabili delle imposte dirette . . . . .	1,514,767	»

*Asse ecclesiastico.*

175	Spese generali di amministrazione . . . . .	1,698,444	»
176	Aggio d'esazione ai contabili . . . . .	418,084	»
177	Contribuzione fondiaria . . . . .	5,274,006	»
178	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	162,552	»
180	Spese inerenti alla vendita dei beni . . . . .	375,004	»
181	Affrancazione di annullità e restituzione di capitali passivi . . . . .	379,422	»
188	Liquidazione di conti e trausazione di liti fra il Governo e la società delle strade ferrate romane a tutto il 30 giugno 1868 (Regio decreto 30 ottobre 1870, n° 6081) . . . . .	42,628	06

*Amministrazione del demanio e delle tasse.*

199	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona . . . . .	2,472	56
-----	---	-------	----

215	Spesa per l'attivazione dell'estimo riveduto sui terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma. (Approvato.)	12,000 »	39	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero . . . . .	11,489 »
		<u>38,246,020 30</u>			
	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E CULTI.		49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . .	3,436 60
33	Costruzione di edifici sacri. . . . . (Approvato.)	22,000 »	63	Roma — Biblioteca Alessandrina . . . . .	24,616 30
				(Approvato.)	<u>299,772 49</u>
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.			MINISTERO DELL'INTERNO.	
				<i>Sanità interna.</i>	
2	Stipendio del personale all'estero . . . . . (Approvato.)	11,000 »	18	Sifilicomi — Spesa di cura e mantenimento.	49,958 »
			19	Sifilicomi — Manutenzione dei fabbricati. . . . .	5,400 »
	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.				
	<i>Amministrazione centrale.</i>		59	Indennità alla Guardia Nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di pubblica sicurezza . . . . .	548,800 »
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale) . . . . .	666 59	69	Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi . . . . .	1,476,059 73
4	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	3,424 »		(Approvato.)	<u>2,080,217 73</u>
	<i>Amministrazione provinciale.</i>			MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.	
6	Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie) . . . . .	6,000 »	2	Ministero (Materiale) . . . . .	1 56
	<i>Istituti e corpi scientifici letterari.</i>			<i>Real corpo del genio civile.</i>	
18	Biblioteche nazionali ed Universitarie (Personale) . . . . .	1,200 »	5	Spese d'indennità, di trasferta e diverse. . . . .	200,481 79
	<i>Istruzione magistrale ed elementare.</i>			<i>Acque.</i>	
29	Sussidi all'istruzione primaria . . . . .	248,940 »	8	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1. categoria e d'irrigazione. . . . .	132,200 »
			9	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2. categoria . . . . .	817,130 13

<i>Porti, spiagge e fari.</i>		<i>Spese comuni e generali</i>			
17	Personale subalterno pel servizio dei porti . . . . .	1 58	191	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma —	5 24
18	Pigioni pel servizio dei porti . . . . .	0 96		Indennità agl'impiegati ecc. . . . .	
	<i>Strade ferrate.</i>			<i>Strade.</i>	
24	Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.	0 32	207	Strada nazionale Bullenese, n. 48 — Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè . . . . .	2,080 »
29	Spese d'esercizio e di manutenzione . . . . .		208	Strada nazionale Bellunese n. 48 — Sistemazione e miglioramento del tronco di strada denominata la Riva di Santa Maria Maddalena presso Castelnuovo (Belluno) . . . . .	5,690 »
30	Rimborsi alle amministrazioni estere ed agli uffici telegrafici. . . . .	21,380 »	210	Trasporto di fondi dei capitoli dal 67 al 72 del bilancio 1868 . . . . .	2,500 »
40	Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze . . . . .	315,730 »	213	Lavori straordinari alle strade nazionali nella provincia di Roma . . . . .	14,000 »
44	Premio ai rivenditori di francobolli ed ai titolari degli uffici postali di 2. classe sui francobolli da essi venduti. . . . .	6,516 »	216	Resti passivi del 1867 e precedenti delle provincie Venete e di Mantona . . . . .	22,150 10
	<i>Spese comuni e generali.</i>		222	Strada nazionale d'Allemagna, n. 47 — Ricostruzione del ponte sul Piave a Capo di Ponte nelle Alpi . . . . .	1,190 »
49	Rimborso dei dispacci telegrafici governativi.	1 60	223	Strada nazionale Tirolese o di Canal di Brenta, n. 45 — Allargamento del tratto a San Marino presso San Lorenzo . . . . .	2,025 32
50	Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei membri del Parlamento . . . . .	94,660 »	226	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza n. 7 — Compimento della linea fino al confine svizzero fra Canobbio e il torrente Valnara . . . . .	0 99
51	Casuali — pei servizi dell'amministrazione centrale e dipendenti . . . . .	0 73	229 <sup>ter</sup>	Resti passivi del 1861 e precedenti per le provincie Napoletane . . . . .	7,775 »
	<i>Spese comuni e generali.</i>			<i>Acque.</i>	
52	Assegnamenti di disponibilità . . . . .	4 48	235	Fiume Oglio (Mantova) — Costruzione di un magazzino idraulico nelle vicinanze di Gazzuolo . . . . .	2,000 »
156	Porto di Messina di 1. classe — Compimento del bacino di carenaggio . . . . .	2 97	237	Fiume Ronco (Ravenna) — Costruzione di una casa di guardia in un punto centrale da determinarsi . . . . .	4,000 »
169	Venezia — Estuario — Compimento delle dighe a Malamocco ed escavazione dei canali di grande navigazione . . . . .	0 69	238	Fiume Po — ramo detto di Goro — Rovigo — Costruzione di un magazzino idraulico in Ariano . . . . .	4,500 »
178	Costruzione della ferrovia da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui . . . . .	5 04			

243	Fiume Montone — Forlì — Costruzione di un alloggiamento idraulico con magazzino . . .	1,200 73
246	Canale Cavetta — Ricostruzione del ponte in legno a Cava Zuccherina . . . »	5,000 »
255	Torrente Parma — Prov. di Parma — Costruzione di cinque idrometri lungo il torrente . . . »	1,700 »
261	Fiume Reno — Ferrara — Costruzione di una stalla e rimessa per gli alloggiamenti idraulici di Argenta e Sant'Alberto . . . »	774 »

*Porti, spiagge e fari.*

275	Fari all'isola di Pianosa e della Formica Maggiore di Montecristo — Costruzione di un quartiere per abitazione dei fanalisti, ed opere di consolidamento . . . »	4 »
-----	--	-----

*Strade ferrate.*

285	Ferrovie calabro-sicule — Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa, Vitali, Charles e C. . . . .	6 40
	(Approvato.)	<u>1,722,399 63</u>

MINISTERO DI AGRICOLTURA,  
INDUSTRIA E COMMERCIO

*Economato generale e statistica.*

30	Materiale dell'Economato generale . . . . .	1,160,000 »
	(Approvato.)	<u>1,160,000 »</u>

**Riepilogo**

Ministero delle Finanze . . . . .	38,246,020 30
Id. Grazia e Giustizia . . . . .	22,000 »
Id. Affari Esteri . . . . .	11,000 »
Id. Istruzione Pubblica . . . . .	299,772 49
Id. Interno . . . . .	2,080,217 73
Id. Lavori Pubblici . . . . .	1,722,399 63
Id. Agricoltura, Industria e Commercio . . . . .	1,160,000 »
	<u>43,541,410 15</u>

Totale . . .

(Approvato.)

PRESIDENTE. Leggo ora il progetto di legge per l'approvazione del bilancio.

« Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1873, giusta la tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1873 è definitivamente approvata nella somma di lire mille cinquecento cinquantadue milioni sessanta mila novecento diciotto e centesimi settantatrè (lire 1,552,060,918.73), repartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli secondo la Tabella B annessa alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono approvate le maggiori spese portate in aggiunta ai residui 1872 e retro, come alla tabella C, le cui somme sono già incluse nella cifra stabilita all'articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 4. All'elenco A, delle spese obbligatorie e d'ordine approvato con legge 22 dicembre 1872, num. 1161 (seconda serie) sul bilancio di prima previsione 1873 è aggiunta pel Ministero delle Finanze, la seguente spesa: « Capitolo I, *Rendita consolidata 5 per cento.* »

(Approvato.)

La legge è rimandata a squittinio segreto.

Adesso si passerà allo spoglio de' voti, poi si discuterà il progetto di legge sulla leva dei nati nel 1853; e si procederà allo squittinio segreto anche sui bilanci.

Intanto do la parola all'onorevole Senatore Finali per l'interpellanza che intende muovere all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Senatore FINALI. Nel domandare ieri facoltà di muovere interpellanza all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sulla circolazione dei biglietti abusivi, io non aveva alcun intendimento di censura, nè di biasimo. Quest'intendimento io non poteva averlo, perchè mi sono note le intenzioni del Governo, il quale ha presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che da una parte

darebbe più giuste regole alla circolazione dei biglietti legittimi; e dall'altra parte, il che importa ben più, con quei temperamenti e quelle transizioni necessarie ad evitare la catastrofe di cui invece si vogliono rimuovere le cagioni, tenderebbe ad impedire la circolazione degli illegittimi. Tanto meno poi io poteva avere un pensiero che esprimesse poca fiducia verso l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in quanto che, pochi giorni sono, ho avuta la ventura di assistere ad una seduta del Consiglio superiore di agricoltura e commercio da lui medesimo presieduta, nella quale, fra altre gravissime materie, ei trattò anche quella della circolazione abusiva dei biglietti, ed a questo proposito si espresse con parole le quali stimo pregio del discorso riferire testualmente al Senato.

L'onorevole Ministro in quella seduta del 12 giugno, dopo di aver parlato della circolazione dei sei istituti che hanno legittima facoltà di emissione, rispetto a quella moltiforme carta abusiva, la cui circolazione è da tutti deplorata, si esprimeva così:

« Contemporaneamente alle emissioni autorizzate si allargarono anche le emissioni illegittime. Quelle degli Istituti ordinari di credito, delle Banche popolari e degli Istituti di credito agrario, crebbero d'oltre il triplo nel periodo del quale discorro; poichè da poco più di 11 milioni a cui sommavano fino alla fine del 1870, erano salite a più che 34 milioni alla fine dello scorso mese di marzo. Ove si comprendano nel computo i biglietti emessi da Corpi morali, da società private e da individui, io penso che il valore complessivo dei biglietti illegittimi non sia oggi lontano dai 40 milioni di lire.

» I danni e i pericoli di queste emissioni sono bene conosciuti. Il difetto di ogni guarentigia prescritta dalla legge è tanto più grave dacchè i biglietti illegittimi sono posseduti, a cagione del loro piccolo taglio, da tutte le classi della popolazione, ed anzi in maggior copia dalle classi meno agiate; laonde, qualora alcuno degli Istituti, Corpi o individui che gli hanno emessi venisse meno, come è già qualche volta accaduto, alla propria fede, sono appunto le classi meno favorite dalla fortuna quelle che ne sentirebbero più fortemente il danno.

» D'altro canto quasi tutti i biglietti di questa specie, privi come sono di ogni sanzione e guarentigia legale, hanno corso soltanto nei

luoghi in cui vennero emessi, e da ciò è derivato che si sono moltiplicati in modo pressochè incredibile, sicchè quasi ogni borgata ha proprie emissioni, le quali non varcano il suo territorio; e vi hanno alcune città dove se ne cumulano tante, che non è più possibile nemmeno di seguirne e raffigurarne la forma esteriore, non che riconoscere il grado di fiducia che ciascuna di esse può meritare. È inutile che io rammenti la grave molestia e gl'inconvenienti non lievi che ne derivano tuttodi alle minute transazioni ed ai minuti commerci.

» L'aumento rilevante che hanno avuto negli ultimi tempi siffatte emissioni rende più che mai necessario e urgente un provvedimento efficace. »

Io credo che nessuno saprebbe, e certamente io non saprei esprimere la situazione con colori più vivaci e con parole più energiche, di quelle che ha usato il signor Ministro: ma da marzo in poi, la valanga precipitando ingrossa e già sonovi disastri da deplorare.

Per caso nella domenica testè scorsa, mi sono trovato appunto nel mio paese nativo, spettatore degli inconvenienti, dei pericoli, dei mali tutti, a cui accennava l'onorevole signor Ministro nel suo discorso; sonosi tutti verificati con una gravità tale, che io ne temo ancora le ultime conseguenze, le quali ora trattiene una vana illusione fondata piucchè sulla aspettazione, sullo stupore e quasi sulla incredulità, che un subitaneo disastro produce.

A Cesena, città non grande di Romagna (e la Romagna al signor Ministro dell'Interne non è parso mai il paese nel quale la pubblica tranquillità si possa più facilmente che altrove conservare) per una di quelle strane combinazioni che sogliono accadere nel commercio, il contraccolpo del fallimento della Cassa d'anticipazioni e sconto in Firenze, è più dannoso che non sia stata la caduta di quella Cassa a Firenze stessa. Un grande industriale avendo bisogno di un mezzo milione di lire per condurre innanzi la sua industria nelle miniere sulfuree, andò a procacciarselo a Firenze. L'ottenne dalla Cassa che ho mentovata, più facilmente e a condizioni più miti, che non gli sarebbe riuscito altrove: i fatti ben tosto seguiti spiegano tanta facilità e correntezza. Il pagamento dovea farsi a somme di lire 80,000 per volta e non più, perchè la Banca di anticipazioni e sconto, così miseramente finita,

aveva bisogno di un po' di respiro per stampare e numerare la somma da consegnare. In sei settimane, il mezzo milione di lire in biglietti di quella Banca si spendè tutto in quella città della Romagna e nel contermine comune di Mercato Saraceno: minatori, carreggiatori, lavoranti, bottegai ne sono ingombri; la vendita de' bozzoli ne riversò una gran parte ai contadini.

Molti fra i ricchi e gli agiati, ai quali sarebbe lieve perdita, non hanno neppure uno di questi biglietti, che sono ridotti al loro valore reale, cioè non valgono nulla; ma forse non vi è un operaio, un giornaliero, un contadino, un povero, che dal più al meno, non abbia in tasca una certa quantità di questi biglietti che per lui rappresentavano il pane, la medicina od altra necessità. Il turbamento e l'agitazione che ne è derivata è incredibile: molti mandarono pel cambio a Firenze con vana speranza: il danno è così grande ed esteso, che non ci credono ancora. Che cosa accadrà? Se nulla di male, dovremo ben ringraziare la Provvidenza e lodare la popolare virtù, ma non virtù e sapienza di leggi e di Governo.

Un giornale autorevole che ho qui fra le mani, accusa un poco la popolazione nel prestar fede facilmente... Ma, Dio buono! quelle popolazioni erano già abituate ad avere un Governo che si voleva frammischiare in tutti i loro interessi pubblici e privati; il Governo nazionale aperse ad esse l'era della libertà; ma neppure esso seppe o volle spogliarsi di ingerenze non necessarie e soverchie. Per quelle popolazioni il Governo è il tutore universale. Ora, come si potranno accusare di *leggerezza*, se ricevertero colle proprie mani quella moneta abusiva, quei pezzi di carta che in realtà anche prima nulla valevano, se in alcuni uffici pubblici erano ricevuti in pagamento, al pari della moneta legale?

Cito gli uffici di posta, cito gli spacci del sale e del tabacco, e potrei citarne altri: chi ne dubitasse, può verificarlo.

Si potrà forse dire, che erano ricevuti bensì da qualche cassa, ma che quelle che stabiliscono il ricevimento legale nelle casse pubbliche sono le esattorie delle tasse dirette. Il povero paga poco di tasse dirette, non essendo iscritto sui ruoli nè della fondiaria, nè dei fabbricati; a lui basta per accreditare questi biglietti, e perchè abbiano a' suoi occhi una specie di corso legale, che vengano accettati negli spacci del

sale e del tabacco, ossia là dove si fanno le spese quotidiane, nelle quali l'operaio e il contadino adoperano il loro scarso denaro.

Io non dubito che il signor Ministro voglia provvedere, giacchè egli riconobbe la necessità di provvedimenti nel discorso da me letto; ma desidero che egli provvegga energicamente, efficacemente, sollecitamente.

Oggi la quantità di biglietti di piccolo taglio, messi in circolazione da istituti che non hanno facoltà legittima di emissione, si è di molto accresciuta non solo nella quantità ma ben anco nella specie; ed anzi, a questo proposito le cose sono giunte al punto che in alcuni paesi, nei quali finora i buoni consigli di taluno (e v'ha fra i nostri Colleghi qui presenti chi può renderne testimonianza), avevan fatto sì che si fosse rimasti persuasi della illegalità e degli inconvenienti di siffatte emissioni le quali, se procurano un effimero vantaggio, presentano pure grandi pericoli. Ora si lasciano in disparte i consiglieri della paura e della prudenza. Mi sono sentito ripetere: piuttosto che lasciare derubare dagli speculatori forestieri con queste emissioni che invadono il nostro mercato, vogliamo emettere i nostri biglietti; ci eleggeremo noi stessi i nostri amministratori, e la fiducia che meriteranno i capi scelti da noi medesimi ci garantirà da mali ulteriori.

Frattanto abbiamo una condizione di cose, che se non si chiami anarchia, non so quando questa possa essere. Ci sarebbe da intrattenere lungamente il Senato sopra fatti in cui il grave è frammisto al comico.

Ne citerò peraltro due, ma senza precise indicazioni, perchè reputo pericoloso e sconveniente indicare luoghi e istituti: il Governo può fare le opportune verificazioni. Nominai la Banca d'anticipazioni e sconto di Firenze, soltanto perchè il suo fallimento è fatto noto ed irrimediabile.

In un piccolissimo paese di Romagna, una Banca Mutua Operaia si trovava allo stremo di mezzi, non avendo altro più che 500 lire. Ad uno degli amministratori balenò in mente una idea, e che splendida idea! Propose, e il Consiglio deliberò, di mandare a Bologna a comperare per 500 lire di carta, e farvi stampare sopra 50 *centesimi* o 1 *lira*; detto fatto: si compra la carta, si stampa, si numera, si mette in circolazione, e in questo modo con 500 lire di

carta si è largamente rifornita di mezzi quella Banca Mutua Operaia.

Un'altra Banca che ha 20 mila lire di capitale, non so se versate in tutto, ha una circolazione di 150 mila lire di biglietti; dessa, con un Regio Decreto, che deve essere non so bene se del 15 o 20 giugno, si è fatta autorizzare a raddoppiare il suo capitale e portarlo a 40 mila lire, per raddoppiare con questo la sua emissione, ossia portarla a 300 mila lire.

Io non sono allettato dai dotti o volgari sofismi intorno a queste, che francamente chiamo, illegittime emissioni. Se il battere moneta è un privilegio dello Stato, anche quando la moneta consiste in pezzi di metallo prezioso di giusto peso e valore, quanto più si dovrebbe essere rigorosi ora che la moneta è costituita da un pezzo di carta?

I biglietti legittimi, cioè quelli che sono emessi da istituti ai quali ne fu data facoltà da leggi dello Stato, sono tutti convertibili: fatta eccezione per quelli della Banca Nazionale italiana, che rappresentano la sola e vera moneta legale; la Banca Romana, la Toscana, la Banca d'Industria e Commercio di Firenze, il Banco di Napoli e quello di Sicilia hanno l'obbligo della convertibilità immediata a presentazione dei loro biglietti in quelli della Banca Nazionale del Regno; solamente per la Banca Romana c'è un limite in questo cambio. Or bene; sanno o Signori, ciò che succede impunemente? Quasi tutte quelle Banche, che non avrebbero, secondo me, diritto di emissione, hanno stampato nel rovescio dei loro biglietti l'inconvertibilità e il corso forzoso; portano stampati quasi tutti invariabilmente questi biglietti, che saranno cambiati in moneta legale solamente quando si presenteranno nella somma da 10, 25, a 50 lire, e suoi multipli, secondo che trattisi di biglietti da cent. 50, uno o due lire.

Ora, io domando: questo non è una specie di corso forzoso, il quale non compete neppure agli istituti che hanno legittima emissione, e sono obbligati sempre alla conversione, ancorchè loro si presenti un solo biglietto d'una lira?

È inutile che io esponga più a lungo la situazione in cui ho trovato il mio paese nativo, e le provincie circostanti, e che del resto è comune a tutte le provincie centrali e settentrionali: fermiamoci a Roma.

A Roma abbiamo due istituti di credito,

aventi ambidue la facoltà legittima di emettere biglietti di piccolo taglio, la Banca nazionale e la Banca romana.

La Banca romana scende col taglio de' suoi biglietti sino a 50 centesimi.

In questa condizione di cose, non parmi escogitabile una buona ragione per la quale si debbano permettere queste speculazioni, che riempiono d'incertezza di agitazione e di paura, il mercato e le coscienze nostre; perchè io temo più una crisi che investa una Banca, la quale ha dei biglietti di una lira e di cinquanta centesimi che si spandono fra il popolo minuto, che non tema una crisi di una Banca i cui biglietti non iscendessero sotto al taglio di 100 lire. Eppure qui in Roma, ognuno di noi vede quante specie di biglietti si trovino in corso, e non è a dire che siano tutti di questa città stessa; ve ne sono di una Banca Sarda, di una Banca di Genova, d'una Banca di Firenze e d'altre, i cui biglietti non possono essere in circolazione che per effetto d'una speculazione venuta dal di fuori.

Credo che sia da 8 o 10 giorni, che una Banca, di cui non ricordo il nome, e che ha sede vicino al Foro Traiano è assediata continuamente da una folla che chiede il cambio; e i giornali sono pieni di versioni le più comiche intorno alle comparse che si presentano a fare questi cambi. C'è un'altra Banca che dicono rappresenti interessi esclusivamente clericali, e a cui la santità del fine potrebbe far parere meno spaventevoli le conseguenze di una catastrofe, che per certi indizi parrebbe imminente.

A conclusione di queste sconnesse parole pronunciate così un poco rapidamente, perchè questo non era il momento più opportuno a svolgere largamente una grave questione, mi preme chiedere all'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, se egli può dare al Senato notizie più precise sulla situazione delle cose, che non siano quelle contenute nel suo discorso del 12 giugno; o se pure, secondo il suo avviso, la condizione delle cose in cifra è rappresentata da quelle che sono espresse in quel suo discorso, o da maggiori.

In secondo luogo lo pregherei di manifestare al Senato quali provvedimenti egli abbia presi, in seguito alle necessità da lui riconosciute nel discorso da lui pronunciato il 12 giugno.

Io non credo che in questa materia manchino leggi speciali e provvisionali; non lo posso ammettere; ma quand'anche questo fosse, non sarebbe scusa all'inerzia ed all'imprevidenza del Governo in questa città, dove non so quanti sieno i secoli che si è pronunziato il gran canone giuridico e legislativo, che quando trattasi di salute e di ordine pubblico, la legge non manca mai.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Ringrazio il Senatore Finali di avermi pòrta occasione di poter dichiarare al Senato ciò che è stato fatto rispetto a questa materia dei biglietti fiduciari illegittimi, dal Ministero il quale ha testè rassegnate le sue dimissioni.

Uno degli ultimi atti che ha compiuto l'amministrazione, che ora sta per cessare, fu quello appunto di portare rimedio a quegli inconvenienti, a quei pericoli, a quegli abusi, dei quali ha testè discorso l'onorevole Senatore Finali. Già da parecchio tempo si erano avvertiti i gravi pericoli e i non lievi inconvenienti che emergevano da questa molteplicità di biglietti fiduciari messi in corso da una quantità innumerosa di Banche, e dalla coesistenza di tanti biglietti di tagli diversi emessi senza garanzia veruna.

Il Governo pensò sempre a far cessare quest'emissione; ma credette conveniente di ricorrere per ciò al Parlamento e d'invocare da questo un apposito disegno di legge. Non una ma due volte venne domandato che si proibisse con acconcie sanzioni penali alle banche e ad ogni altro istituto o società di emettere questi biglietti.

Un primo disegno di legge inteso a questo scopo venne anche esaminato dall'altro ramo del Parlamento nel Comitato. Da ultimo questa proibizione venne invocata nello stesso disegno di legge che fu testè presentato al Parlamento, per regolare la circolazione cartacea. Ma visto che la Sessione parlamentare stava per chiudersi; visto che frattanto il male facevasi ognora più grande; che taluno fra gli stabilimenti che avevano emesso biglietti era già fallito; che altri simili fallimenti si temevano in altri luoghi, e che non di rado il fisco stesso doveva intervenire e iniziare procedimenti per bancarotta fraudolenta; il Governo ha creduto che

non fosse più il caso di aspettare che il rimedio venisse dal Parlamento, e precisamente ispirandosi a quell'adagio col quale l'onorevole mio amico poneva termine al suo discorso che cioè: « *Salus rei publicae suprema lex esto* », il Consiglio dei Ministri si diede ad indagare se non vi era un mezzo per poter porre argine ad un malanno che minacciava produrre danni certamente non lievi.

Il Governo ha creduto che un rimedio vi fosse almeno per gl'istituti autorizzati dal Governo e per le società anonime che dal Governo riportano l'autorizzazione, che sono pur quelle che più sbrigliatamente si sono abbandonate a questa speculazione, poichè le emissioni che si sono fatte per conto dei Comuni e delle Provincie e d'altri corpi morali sono di poca importanza e la continua vigilanza che ha portato il Ministro dell'Interno per impedire codeste emissioni ha fatto sì che esse rimasero ristrette in confini assai limitati.

Vi è però un'altra serie di emissioni per le quali al momento non sarebbe ancora provveduto e che implica dei pericoli, voglio accennare ai biglietti che sono emessi da società od associazioni che non chiedono l'autorizzazione dal Governo e che si istituiscono e vivono in forza del principio della libera associazione. Tali sarebbero le emissioni fatte dalle società operaie, le quali, giova ripeterlo, non hanno dal Governo un titolo che le autorizzi, ma si costituiscono da sè.

Ma per quanto queste emissioni siano di qualche entità, è fuor di dubbio che sono infinitamente meno rilevanti di quelle che sono fatte dagli istituti di credito.

Per gli istituti di credito si è creduto di poter provvedere. Gli istituti di credito, le Società per azioni non sono persone fisiche che abbiano diritti naturali che loro competano in forza della loro esistenza, non sono che enti collettivi; persone giuridiche, le quali unicamente esistono in quanto che la legge ed il potere esecutivo in nome di essa, loro concede la personalità giuridica.

Dunque essi devon vivere entro quei limiti che furon loro prefissi o devono uniformare la loro attività al patto che si stringe fra essi che presentano i loro Statuti e il Governo che in base a questi li autorizza.

In sostanza, queste Società non possono fare alcun che all'infuori di quelle facoltà che sono

concesse dagli Statuti che vengono dal Governo approvati, allorquando le crea e le autorizza.

Ora, ritenga pure il Senato che fu cura costante del Governo nell'autorizzare le Società per azioni e gli istituti di credito di vietare sempre l'emissione dei biglietti fiduciarî, non solo, ma di tutto ciò pure che potesse in qualche modo anche indirettamente a ciò riferirsi.

Perlocchè ho creduto potere con franchezza asserire avanti il Consiglio del commercio, in un discorso del quale l'onorevole mio amico mi ha fatto l'onore di citare un brano avanti il Senato, che queste emissioni erano illegittime. È vero, fu un tempo in cui queste emissioni, per quanto illegittime, potevano essere in qualche modo giustificate.

Voi ricordate, o Signori, come, quando si dovette venire al corso forzoso, non vi fosse una quantità sufficiente di biglietti di piccolo taglio; voi ricordate persino le speculazioni che si facevano sul rame. Quindi in quei primi momenti, fu la necessità più che altro che spinse gli istituti di credito ad emettere biglietti di piccolo taglio.

Era un'assoluta ed impellente necessità. Ma la condizione delle cose è attualmente cambiata.

Ora si è provveduto, e largamente, a dotare il paese di biglietti di piccolo taglio.

Prescindendo pure dai polizzini dei Banchi di Napoli e di Sicilia, i quali sopperiscono largamente a questi bisogni nelle provincie meridionali, fu autorizzata la Banca Nazionale ad emettere biglietti di una lira per 24 milioni. Venne pure autorizzata la Banca Romana ad emetterne per 5 milioni, e per quattro milioni e mezzo la Banca Toscana.

Dunque ve ne è tale quantità, per cui si può dire essersi largamente sopperito ai bisogni del piccolo commercio. E dal momento che a questo bisogno si è sopperito, il Consiglio dei Ministri è venuto nel proposito di dare un serio ed efficace avvertimento a tutti gli istituti di credito; e in seguito appunto a questa deliberazione, ho diramato sin dal giorno 22 corrente agli Uffici provinciali d'ispezione sulle Società commerciali, una circolare che sarà resa quanto prima di pubblica ragione, in cui io eccitai i signori Prefetti, che sono i Presidenti dei detti Uffici, ad invitare formalmente tutti gli istituti di credito a voler iniziare senza indugio il ritiro dei biglietti non autorizzati, notificando,

che, se mai questo ritiro non venisse fatto, siccome gli istituti emittenti avrebbero evidentemente violato il patto sociale, in forza del quale essi esistono, il Governo (noti bene il Senato queste parole), il Governo si vedrà costretto a revocare il Decreto col quale fu autorizzata la loro costituzione.

Non è dubbio che questo rimedio competa al Governo, ed interrogato il Consiglio di Stato, in contingenze analoghe, esso ha sempre riconosciuto questa facoltà. Di più, siccome questi istituti che emettono biglietti non autorizzati, debbono non di rado ricorrere al Governo per ottenere modificazioni agli statuti per aumentare il proprio capitale, e per altri scopi, e siccome essi si sono collocati fuori della legge, si è creduto di poter dir loro: finchè non abbiate fatto cessare la circolazione abusiva dei vostri biglietti, io dichiaro che non darò evasione alle vostre domande, perchè io non posso fare concessione alcuna a Società che hanno violato il loro statuto, la loro legge fondamentale, infino a che esse non sieno rientrate nei limiti loro prescritti.

Io credo che l'onorevole Senatore Finali potrà dichiararsi soddisfatto delle disposizioni che abbiamo prese, e spero che il mio successore vorrà metterle con tutto il vigore in atto; tanto più se avranno riportata l'approvazione del Senato.

Giacchè vi sono tratto dalla materia, dirò altresì che il Consiglio dei Ministri ha pur veduta la convenienza di mettere un freno anche all'incremento delle società per azioni il quale fu negli ultimi tempi eccessivo, per guisa, che se procedesse ancora per qualche tempo colla stessa celerità ed intensità, ne potrebbero derivare disastri analoghi a quelli che s'ebbero a deplorare testè a Vienna.

Venne quindi stabilito che non si possa autorizzare più veruna società se non fu fatto in precedenza un versamento, non più soltanto di un decimo come in passato, ma bensì di tre decimi del capitale sottoscritto, e non sia stato provato che questo versamento debba esser fatto nel modo che presenti le maggiori guarentigie.

Questi tre decimi dovranno essere depositati presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, oppure presso una Banca d'emissione.

Io credo che questi provvedimenti i quali, lo ripeto, furono oggetto d'una delle ultime deli-

berazioni prese dal Consiglio dei Ministri, varranno a frenare certe ingorde speculazioni che pur troppo si sono manifestate nel nostro mercato, e che minacciano di portare assai gravi conseguenze pel paese.

Spero che queste mie dichiarazioni avranno soddisfatto l'onorevole interpellante e corrisponderanno pure ai desiderii del Senato.

Senatore MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che non sarebbe questo il momento d'impegnare una discussione.

Senatore MONTEZEMOLO. È per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Allora Ella ha la parola.

Senatore MONTEZEMOLO. L'onorevole signor Ministro ha detto che egli ha diretto ai Prefetti istruzioni per ammonire le società che si abbandonano a quest'illecito uso delle emissioni, affinché si fermino sulla funesta strada per evitare gl'inconvenienti che ne conseguono.

Io non dubito che tutti i Prefetti porteranno un perfetto zelo nell'obbedire alle provvide intenzioni del Governo; ma devo far riflettere che non potranno far altro che ammonire, giacchè per la legge stessa che costituisce le commissioni di Sindacato di cui i Prefetti sono presidenti, non possono nè far ispezione di libri, nè far verifica di cassa, nè entrare in verun modo nell'esame di queste amministrazioni, se non ci è un richiamo appoggiato ad un'aliquota, che credo sia il decimo del capitale delle Società.

Questo a futuro senso di quegli appunti che potrebbero venire indebitamente fatti ai Prefetti, come presidenti dell'Ufficio di Sindacato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare; la prego però . . .

Senatore FINALI. Due sole parole. Mi sento in dovere di ringraziare l'onorevole Ministro delle dichiarazioni che ha fatte al Senato; e credo di esprimere non il solo mio sentimento personale dichiarandomi soddisfatto delle tendenze dimostrate dal Ministero per ovviare un pericolo, e togliere di mezzo uno stato di cose che può produrre le più deplorabili e funeste conseguenze.

PRESIDENTE. Annuncierò al Senato il risultato delle votazioni per isquittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di fare concessione di una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana.

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie.

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali.

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei Comuni contermini.

Votanti	71
Favorevoli	70
Contrari	1

(Il Senato approva.)

Autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni demaniali ademprivili nell'Isola di Sardegna.

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico.

Votanti	71
Favorevoli	70
Contrari	1

(Il Senato approva.)

Per esaurire l'ordine del giorno rimarrebbero a discutersi i due seguenti progetti di legge:

Autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro.

Istituzione delle casse di risparmio postali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io sento il debito di avvertire il Senato che il progetto di legge il quale riguarda l'autorizzazione data al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori, è un provvedimento di cui non si può disconoscere l'importanza. Il Monte di Pietà ne ha assoluta necessità, e mi dorrebbe molto, se questo progetto non venisse discusso dal Senato per le conseguenze che potrebbero derivare dal rimaner privo il Monte di Pietà della sovvenzione proposta col progetto stesso. Io mi tenni obbligato a far queste dichiarazioni appunto per non avere alcuna responsabilità a questo riguardo, avendo io fatto tutto il possibile, perchè questo sussidio che il Governo ha proposto a vantaggio del Monte di Pietà, possa essere convertito in legge.

Avrei un'altra osservazione da fare al Senato. Tra le leggi che stanno votandosi dall'altro ramo del Parlamento, ce ne sono di puro *ordine* e tali che non implicano questioni gravi; fra esse vi è puranche quella del riscatto del canale Cavour, che riguarda un contratto fatto già da gran tempo, e di cui si attende dall'altra parte contraente l'approvazione, giacchè va a scadere il termine entro il quale questa convenzione dovrebbe essere approvata dal Parlamento. Perciò converrebbe, che anche il Senato volesse dare il suo voto in proposito. Quindi farei viva preghiera, perchè domani il Senato volesse occuparsi di questi progetti di legge.

Il Senato vedrà se questi progetti di legge, dovranno passare per il tramite ordinario degli Uffici, oppure, se possano essere discussi di urgenza.

Voci. A domani.

Senatore MENABREA. Rimarrebbe ancora il progetto per la leva sui nati nell'anno 1873.

Voci. Discutiamolo subito....

**Discussione del progetto di legge per la leva sui nati nel 1853.**

(V. *Atti del Senato N. 153.*)

PRESIDENTE. Si passerà dunque alla discussione di questo progetto.

I signori componenti l'Ufficio Centrale sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale nel prendere ad esame questo progetto di legge, considerava l'urgenza che vi era di mandarlo ad esecuzione; giacchè ogni ritardo porterebbe naturalmente perturbazioni nella leva, e per ciò non si potrebbe assolutamente rimandare ad epoca più lontana.

Di ciò persuaso l'Ufficio Centrale si è accinto ad esaminare il progetto, e nello intendimento di raggiungere il fine che accennava, cioè della pronta promulgazione, si è pure convinto della necessità di approvare la legge nella forma in cui ci viene presentata. Nel leggere però l'articolo 4, osservava che per ciò che riguarda la partenza dopo l'arruolamento de'coscritti di questa leva è derogato al disposto dell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862, numero 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.

L'onorevole Ministro nella sua Relazione ha spiegato il motivo di questa disposizione, cioè che i chiamati sotto le armi non venissero alla spicciolata, ma tutti insieme, affinché l'istruzione si potesse fare con ordine e senza perturbazione. L'Ufficio Centrale riconosce che questa è una cosa utile, anzi necessaria; ma siccome l'articolo gli pare concepito in termini un po' larghi da potersi anche interpretare nel senso che la chiamata sotto le armi possa protrarsi di molto, così amerebbe che, lasciando intatto l'articolo, il signor Ministro della Guerra dichiarasse che la chiamata sotto le armi sarà fatta di tutti gli iscritti assieme, quando saranno compiute le operazioni della leva.

Sul resto del progetto di legge l'Ufficio Centrale non ha osservazioni a fare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. La legge organica sul reclutamento distingue in tre stadi le operazioni della leva: l'estrazione a sorte, l'esame definitivo e la designazione, e la partenza pel corpo. Ora, siccome dopo il 1860 si ebbero a verificare molte diserzioni tra il giorno dello arruolamento e quello della partenza, mentre gli iscritti rimanevano alle case loro; nel 1862 una legge speciale determinava che subito dopo l'esame definitivo fossero arruolati ed avviati ai corpi; questa disposizione potè forse frenare le diserzioni, ma per contro produsse l'inconveniente che l'arrivo delle reclute ai corpi avviene alla spicciolata e dura 40 o 50 giorni. Oggidi che non si avrebbero più a temere quelle numerose diserzioni, parrebbe quindi opportuno di poter ritornare al disposto della legge organica, cioè che dopo l'esame definitivo e la designazione, operazioni che si compiranno nell'ottobre e nel novembre, gli iscritti rientrino alle loro case, per attendervi l'ordine di partenza pel corpo rispettivo, che potrebbe essere dato per la fine di gennaio od al più tardi pei primi di febbraio.

Io crederei conveniente di fare in questo modo: però nella attuale condizione del Ministero, io non potrei prendere impegni al riguardo.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1853. »

Se non v'è chi domandi la parola, quest'articolo 1. lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinquemila uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2161. »

(Approvato.)

« Art. 4. Per la partenza dopo l'arruolamento de'coscritti di questa leva è derogato al disposto nell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862,

numero 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi. »

(Approvato.)

« Art. 5. In esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 della legge 20 marzo 1854 il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

» Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge sul reclutamento. »

(Approvato.)

« Art. 6. Gli iscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'esercito erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare. »

(Approvato.)

« Art. 7. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29 novembre 1870 si trovavano già legalmente insigniti degli ordini sacri *maggiori* o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero se appartenenti ad altre comunioni religiose. »

(Approvato.)

« Art. 8. Gli iscritti che in virtù dei precedenti articoli 6 e 7 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Signori, la votazione per la nomina dei commissari di sorveglianza alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico non è riuscita valida per mancanza del numero legale.

Io prego quindi i signori Senatori a rinnovare le loro schede per l'ora detta Commissione di sorveglianza, ed aggiungo l'avvertenza, che per questo secondo squittinio basta la maggioranza relativa.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io farei la proposta di deferire all'onorevole Presidente la nomina di questi Commissarii.

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Avverto poi che per votare tutte le leggi, che abbiamo discusso finora, occorreranno due votazioni; si farà quindi due volte l'appello nominale, e prego perciò i signori Senatori a non volersi assentare dall'aula.

Per ultimo poidevo dire, che il Presidente del Consiglio fa istanza, affinché il Senato voglia ancora discutere la legge riguardante il Monte di Pietà di Roma, che è urgentissima e sarà per ciò messa all'ordine del giorno di domani.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

### Presentazione di 5 progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge.

1. Per l'approvazione di una convenzione per il riscatto del canale Cavour.

2. Per l'approvazione dei contratti stipulati tra l'Amministrazione demaniale e vari comuni e provincie del Regno.

3. Per autorizzare banche di emissione a concorrere all'appalto della Zecca di Milano.

4. Per approvazione di una convenzione con la Camera di Commercio di Roma per la costruzione di una Dogana.

5. Per l'autorizzazione della spesa del trasporto delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze. Presento quest'ultimo progetto a nome del Ministro dell'Interno.

Io sono nella necessità di fare il più caldo appello al patriottismo del Senato, perchè voglia occuparsi di questi progetti, prima che siano terminate le sedute di questa Sessione.

Il progetto di legge relativo al riscatto della concessione del canale Cavour è della massima urgenza, poichè riguarda specialmente il credito italiano all'estero. La convenzione unita a questo progetto, fu stipulata da otto mesi circa; e quando ne fosse ritardata ulteriormente la discussione e l'approvazione, il fatto sarebbe interpretato in modo non certo favorevole al nome italiano. Anzi su ciò non

può credere il Senato, quante lagnanze ho già ricevute specialmente da un paese eminentemente costituzionale, ove si è assuefatti a veder discusse in breve tempo le convenzioni che vengono sottoposte al Parlamento. Del resto le conseguenze sono abbastanza gravi per i contraenti, i quali da troppo tempo stanno aspettando le deliberazioni del Governo.

Parimenti è di molta importanza, a mio avviso la convenzione per la costruzione della Dogana, e la cessione alla Camera di Commercio di Roma del palazzo in piazza di Pietra, onde stabilirvi una Borsa degna della nostra capitale.

Quanto all'autorizzazione alle Banche d'emissione di poter concorrere all'appalto della Zecca in Milano, mi limito a osservare che l'attuale contratto scade col finire di questo anno, e che quindi è necessario di prendere una deliberazione in proposito.

Non spenderò molte parole per dimostrare l'urgenza del progetto relativo all'approvazione di contratti passati con Comuni e con Province per vendita o permuta di beni demaniali. Il Senato comprende quanto sia importante il sistemare questi affari onde evitare le lagnanze che certamente eleverebbero i Corpi morali che vi sono interessati quando non si prendesse nessuna deliberazione.

Faccio quindi viva preghiera, la quale si può dire *in extremis*, acciò piaccia al Senato di occuparsi di tutti questi progetti prima di progredire le sue adunanze.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro della presentazione di queste leggi, e siccome ne domanda l'urgenza, prego i signori Senatori di riprendere il loro posto per deliberare sull'urgenza domandata.

Chi approva l'urgenza, voglia alzarsi.  
(Approvata.)

Annunzierò ora al Senato il risultato della votazione.

Spesa straordinaria per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina:

Votanti . . . . . 70  
Favorevoli . . . 60  
Contrari . . . . 10

(Il Senato approva.)

Modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale:

Votanti . . . . . 70  
Favorevoli . . . 62  
Contrari . . . . 8

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per l'ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno:

Votanti . . . . . 70  
Favorevoli . . . 63  
Contrari . . . . 7

(Il Senato approva.)

Scioglimento delle Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio.

Votanti . . . . . 70  
Favorevoli . . . 60  
Contrari . . . . 10

(Il Senato approva.)

Voteremo in seguito il bilancio e la legge sulla leva dei nati nel 1853.

Ora si procederà al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina dei tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico in Roma.

Gli scrutatori sono i Senatori: Manzoni — Astengo — Mezzacapo.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Siccome i progetti di legge da me presentati, eccetto quello per la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta, si riferiscono tutti a convenzioni con effetto finanziario, così io pregherei il Senato, e credo che ciò sia anche conforme al suo Regolamento, di rinviare l'esame di questi progetti alla Commissione di Finanza. Quanto al progetto di legge per la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta, se il signor Presidente lo credesse potrebbe designare i membri della Giunta che devono esaminarlo, trattandosi di argomento per la cui approvazione può forse bastare la semplice enunciazione del suo titolo.

Queste sono le proposte che mi permettono di fare al Senato.

**Senatore CANTELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore CANTELLI. È verissimo, come accennava l'onorevole Ministro delle Finanze, che la Commissione di Finanza, oltre ai bilanci e ad altre leggi propriamente ad essi attinenti, suole occuparsi anche di leggi che hanno indiretta relazione colle Finanze, quando il Senato le ne dà l'incarico; ma è sempre stato uso del Senato quando le leggi hanno un'importanza grave, come l'ha il progetto di legge sui canali Cavour, di rimandarle agli Uffici.

In questo caso io crederei quindi che non si dovesse sottrarre la proposta legge al tramite ordinario; non perchè la Commissione di Finanze non abbia intiera competenza per occuparsene; ma bensì perchè tutti i signori Senatori possano avere agio di esaminarla ed emettere sulla stessa le loro opinioni prima che ne venga riferito al Senato.

Del resto, non vi può essere che un ritardo di 24 ore, giacchè gli Uffici possono adunarsi domattina, e domani stesso può essere nominato l'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Nel fare la mia proposta non ebbi altro scopo che quello di risparmiare per una parte il tempo preziosissimo del Senato e di ottenere dall'altra che questo progetto di legge alla cui approvazione si annettono gravi ragioni di credito venga discusso prima della vacanze parlamentari.

Se l'onorevole Senatore Cantelli crede che passando questo progetto di legge per il tramite degli Uffici possa ottenersi lo stesso intento, per me non ho alcuna difficoltà a muovere.

Capisco come il titolo del progetto possa destare qualche inquietudine per certe reminiscenze. Nessuna apprensione però, come già dissi all'altro ramo del Parlamento, può aver luogo oggidì e quindi spero che anche il Senato vorrà darvi il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1873.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

Spesa suppletiva straordinaria per provvedere al concorso dell'Italia all'Esposizione di Vienna nel 1873.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva.)

Leva militare sui nati nel 1873.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva.)

Assegnamenti ai bilanci 1873-74-75-76 del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione delle strade nazionali della Sardegna.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva.)

Domani riunione degli Uffici al tocco.  
Alle 2 seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 7).

**CXLIII.**

**TORNATA DEL 27 GIUGNO 1873**

**Presidenza TORREARSA.**

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Omaggio — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro — Considerazioni del Senatore Mauri, appoggiate dal Senatore Gadda, cui risponde il Senatore Miraglia, Relatore — Discorso del Ministro dell'Interno a favore del progetto — Replica del Relatore — Osservazioni e proposta di aggiunta del Senatore Borgatti all'articolo unico del progetto — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Astengo, cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Borgatti — Dichiarazione del Relatore — Proposta del Senatore Menabrea, combattuta dal Senatore Astengo — Spiegazioni del Senatore Menabrea — Avvertenze del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Errante — Considerazioni del Presidente del Consiglio — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Borgatti — Avvertenze del Senatore Gadda — Nuove osservazioni del Relatore e del Senatore Astengo contro il progetto — Rinvio dell'articolo unico allo squittinio segreto — Appello nominale — Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

« N. 500. Il Consiglio comunale di Arcidosso, provincia di Grosseto, porge al Senato motivate istanze onde ottenere la segregazione dei co-

muni del Monte Amiata dalla provincia di Grosseto, e la loro conseguente annessione alla provincia di Siena. »

Fa omaggio al Senato la Direzione generale delle strade ferrate meridionali di n. 30 esemplari della *Relazione presentata dal Consiglio d'amministrazione di quella Società all'Assemblea generale degli azionisti.*

**PRESIDENTE.** Do comunicazione al Senato del risultato della votazione avvenuta a squittinio segreto.

Sono stati eletti Commissari di sorveglianza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, i signori Senatori Des Ambrois con voti 41, Duchoqué con voti 30, Vitelleschi con voti 29.

**Discussione del progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro.**

(V. *Atti del Senato N. 143.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

« Il Monte di Pietà di Roma è autorizzato a ritenere e ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro nella città e provincia di Roma, secondo le norme che attualmente regolano l'ufficio del Banco dei depositi e prestiti, annesso al medesimo.

» Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione d'ufficio ricevono depositi obbligatori in denaro nella città e provincia di Roma, sono in facoltà di farne il versamento nel Banco dei depositi annesso al Monte.

» Nella Sessione prossima il Governo del Re, presenterà un apposito progetto di legge per ricondurre il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto d'Opera pia, e fino alla promulgazione della nuova legge, lo Stato posporrà i proprii, ai crediti dei terzi verso il Monte.»

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI. Non è senza grande trepidazione, ch'io prendo a dire qualche parola in sostegno di una legge, della quale l'Ufficio Centrale ha proposto il rigetto puro e semplice.

Nessuno professa più riverenza di me verso i membri onorevolissimi dell'Ufficio Centrale, e in ispecie verso l'illustre Relatore di cui è sì grande la competenza e l'autorità nelle materie giuridiche. Se non che, io credo che sia per l'appunto la preoccupazione dei concetti giuridici contemplati dall'alto e in astratto e al di fuori dell'applicazione alla pratica ed alla specialità del caso concreto di cui si tratta, che ha potuto condurre il dottissimo Relatore e i suoi degni Colleghi a mostrarsi così rigorosi e tenaci de' principii rimpetto a questo progetto di legge..

È sempre salutare l'attenersi al rigor dei principii, ma non è meno provvido il tener conto delle conseguenze della loro applicazione; nè certo io penso che possa essere tra noi chi ripeta il celebre motto: periscano le colonie, piuttosto che i principii.

Credo che non sarà disutile premettere in proposito qualche cenno sui fatti, senza entrare però nei particolari delle condizioni dell'Istituto di cui si tratta, e le cui vicende e massime le più recenti non formano davvero una pagina delle più onorevoli nella storia della cessata amministrazione pontificia.

Il Monte di Pietà di Roma per gli ordini pontificii, teneva vece di Banco di depositi obbligatori e giudiziari, e fungeva altresì da Depositeria urbana, in quanto era stato sostituito ad una speciale Depositeria creata da Papa Urbano VIII, e che venne a' dì nostri soppressa con una notificazione del cardinale Antonelli, segretario di Stato, nel 29 dicembre 1859.

Come Banco di deposito il Monte di Pietà riceveva le somme sottoposte a vincolo o per contratto, o per sentenza di tribunale, e curava egli stesso con opportune cauzioni l'adempimento del vincolo sulle somme di denaro così depositato, senza obbligo di corrisponderne alcun interesse.

Come Depositeria urbana aveva l'ufficio di ricevere e vendere gli oggetti mobili caduti in esecuzione, ed anche di vendere giudizialmente gli stabili, col diritto di prelevare il 7 per cento a titolo di custodia sulle somme ricavate; e da depositarsi nel Banco a disposizione sì delle parti, che dei tribunali.

Secondo gli ordinamenti pontificii, il Monte di Pietà aveva anche facoltà di valersi per i proprii bisogni delle somme depositate; onde avvenne, che nel novembre 1870, dopo l'inseguimento in Roma del Governo nazionale, quando per cura del Governo stesso venne fatta una indagine delle condizioni del Monte di Pietà, la quale si affidò ad un contabile lombardo di rara perizia, si accertò che il Monte trovavasi debitore verso il Banco di depositi e prestiti d'una somma di quasi 3 milioni, e di quasi 2 verso la Depositeria urbana.

Presso a poco all'epoca in cui seguiva questa indagine sullo stato del Monte di pietà, e se ne verificava siffatta condizione, esciva il Decreto Reale del 27 novembre 1870 con cui si promulgava nella Provincia romana, per

avervi effetto dal 1 gennaio successivo 1871, la legge generale dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti. Sarebbe stato certamente opportuno di non pubblicare quella legge nella Provincia di Roma se non prevedendone e regolandone gli effetti verso gli istituti locali di somigliante natura; ma questo non fu fatto e il non averlo fatto, diede origine a uno stato anormale di cose, cui adesso si cercherebbe di provvedere mercè questo progetto di legge. Poco stante entrò in vigore nella Provincia romana anche il Codice di procedura civile; e con la sua attuazione il Monte di pietà di Roma cessò dell'essere depositaria urbana e liquidò tutto il suo debito verso di essa.

Tuttavia non cessò coll'attuazione della legge sulla Cassa dei depositi e prestiti dall'essere Banco di deposito a un bel circa com'era in addietro, nè accadde che gli venisse meno la pubblica fiducia.

Da ragguagli che ho sotto gli occhi ed ho ragione di credere esatti, il movimento dei depositi presso il Monte di Pietà nel 1871 fu di oltre un milione e mezzo per depositi ricevuti, e di oltre due milioni per depositi rimborsati. Nel 1872 poi fino ai 15 settembre furono ricevuti a titolo di deposito lire 1,561,148, e rimborsate lire 1,108,594.

Dagli stessi ragguagli risulterebbe che la condizione del Monte di pietà rimpetto alla depositaria urbana era all'epoca medesima, cioè al 15 settembre 1872 la seguente: Debito per i depositi vincolati, fruttiferi, lire 2,269,248,62; debito per la depositaria urbana L. 1,570,227,88.

Vede il Senato che trattasi di una condizione di cose che era in correlazione alla irrepugnabile eloquenza delle cifre, si presenta abbastanza grave. Ognun sa quanto siano ardue le liquidazioni, e ognun può pensare, che conseguenze sia per trarsi dietro, la liquidazione di un Istituto, quale è il Monte di pietà di Roma, ove debba senza alcun rinfianco far luogo al soddisfacimento del debito esposto.

Di qui sorge la convenienza amministrativa del provvedimento, contenuto nel progetto di legge, che, approvato già dall'altro ramo del Parlamento, è ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Già emerge dal testo stesso del progetto, che si tratta di un provvedimento temporaneo, ristretto alla breve durata di un anno, onde è

chiaro ch'esso è determinato da un'urgenza che non consente indugio.

Con questo provvedimento si mira ad impedire che, cessati i depositi, manchino al Monte di pietà i mezzi per soddisfare al suo debito e agli altri molteplici impegni suoi, mentre continuando esso per un anno a ricevere i depositi, può nutrirsi speranza, che quella liquidazione a cui deve procedere, non gli riesca disastrosa.

Certo è che il Monte di pietà ha dinanzi a sè la prospettiva di una prossima liquidazione alla quale non può per alcun verso sottrarsi. Trattasi di provvedere che essa segua in modo che non ne abbiano scapito e troppo scapito gli interessi dell'Istituto medesimo, che per la natura sua, rappresenta gli interessi d'una gran parte della popolazione romana, e massime delle classi meno agiate: trattasi che siffatta liquidazione non si traduca in una crisi.

Remove il pericolo di una crisi del Monte di pietà di Roma come istituto di credito, la quale involgerebbe pur quella di esso Monte come Opera pia, mi pare che debba essere il pensiero, onde ha da essere predominata la discussione di questo progetto di legge. Desidero d'ingannarmi, ma io son convinto che la temuta crisi sarebbe feconda di conseguenze gravi, sia nei rispetti finanziari, sia nei rispetti politici. Nei rispetti finanziari, per quella gran massa di interessi che sono complicati nell'azienda del Monte di pietà; nei rispetti politici, in quanto che, quando cessasse la fiducia in quell'istituto, si manifesterebbe sicuramente un vero timor panico nella popolazione romana ed in ispecie nella men colta, onde potrebbero sorgere apprensioni di turbamento dell'ordine pubblico. Parmi che la prudenza più volgare imponga di tener conto d'una siffatta condizione di cose.

Del Monte di pietà di Roma, deve accadere di certo un vero innovamento, in forza del quale la sua amministrazione, tenuta ora da un commissario Regio, sarà riordinata a forma della legge sulle opere pie, dovendo esso ridursi ad essere ciò solo che avrebbe sempre dovuto essere, vale a dire semplicemente un'opera pia.

Per tal guisa il Monte di pietà, cesserà di essere un Istituto di credito, ma senza un'improvvisa crisi, senza metterci innanzi il doloroso spettacolo d'un'istituzione in rovina. A tal proposito mi suggerisce una sapiente sen-

tenza, che mi sovviene di aver raccolta dalle labbra del conte di Cavour. Parlando un giorno per l'appunto di certi Istituti di credito minacciati di ruina, quel grand'uomo di Stato uscì a dire: « Bisogna non fare intorno a noi delle ruine; le ruine si convertono in macerie, le macerie si convertono in proiettili, ed i proiettili d'ordinario si lanciano contro i Governi. »

A causar la ruina del Monte di pietà di Roma come Istituto di credito e a far cessare i danni conseguenti che ne verrebbero all'opera pia, è principalmente rivolto questo progetto di legge, che a parer mio può essere approvato dal Senato, come già fu dalla Camera de' Deputati, sebbene non risponda al rigore de' principii giuridici più esatti.

Or bene, per queste considerazioni generali e forse troppo generali, ma fondate nel vero, io prego il Senato di non accogliere la rigorosa proposta dell'Ufficio Centrale e di farsi a discutere questo progetto di legge, intorno al quale io spero che sia per dare favorevole suffragio.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole preopinante Senatore Mauri.

Io ho letto questa Relazione e mi parrebbe di aver rilevato in essa come l'attuale progetto di legge sia giudicato quasi un espediente ideato dal Governo per rimediare alle condizioni economiche del Monte di pietà.

Quest'è un errore sotto un certo aspetto, mentre è una verità sotto un altro.

È un errore il credere che il Governo abbia escogitato questa istituzione eccezionale a Roma pei depositi.

Il Governo ha voluto semplicemente conservare lo stato di fatto, esso ha tentato con questo progetto di legge di non peggiorare la condizione del Monte di pietà. Non è il Governo italiano che ha fatto una proposta nuova; esso solo ci ha proposto di soprassedere ad una novazione e per questa parte dell'amministrazione si faceva una momentanea remora ad applicare il sistema generalmente stabilito; consigliandoci a conservare per alcun poco il sistema romano.

La Relazione chiede: Come mai noi potremo adottare un progetto così eccezionale?

Abbiamo la legge generale la quale stabilisce

dove e come si devono fare depositi. Noi andiamo contro la legge generale, ma è appunto per questo che noi proponiamo un progetto di legge eccezionale.

L'argomento, che si presenta con tanta pompa dal Relatore, non è che una petizione di principio.

È appunto un'eccezione che ci occorre per le ragioni che ha svolte con molta saviezza, a mio avviso, l'onorevole Senatore Mauri.

La ragione principale che mi sembra di rilevare in questa relazione, e su cui si appoggia la proposta di respingere questa legge la quale dispone di lasciare che il Monte di Pietà attinga questi capitali a quella fonte da cui gli ha attinti finora, è la seguente: che il Governo, cioè deve intervenire direttamente colla propria garanzia, colle proprie obbligazioni, quando vi è una legge che obblighi i cittadini a fare dei depositi in una cassa.

Ma anche qui mi pare che l'argomento non sia fondato sul vero per lo meno nella sua totale ampiezza, perchè la garanzia del Governo è la migliore delle garanzie, e questa garanzia c'è in modo reale quantunque limitata. Il Governo creditore principale del Monte di Pietà garantisce i depositanti col proprio credito che egli pospone al loro credito. I depositanti dovranno essere pagati prima del Governo. E dopo ciò si dice che il Governo non presta alcuna garanzia?

Questa postergazione non è invece il modo più naturale con cui nelle posizioni difficili di un debitore intervengono ad aiutarne la liquidazione i creditori che non lo vogliono lasciar perire?

Ora, cosa vogliamo noi se non procedere ad una prudente liquidazione, riducendo il Monte alle limitate proporzioni di Opera Pia?

Le sue condizioni sono già state fatte evidenti da una inchiesta, di cui ha parlato l'onorevole Mauri. Colla postergazione dei crediti del Governo, le condizioni del Monte sono attive di oltre quattro milioni.

Come si può dunque dubitare della garanzia dei depositanti quando trattasi di un periodo così breve, quale si è quello di un anno?

Io credo che queste poche mie considerazioni valgano, se non a distruggere, almeno a diminuire la opposizione che si fa al progetto.

Le ragioni esposte dalla Relazione in tesi astratta sono giustissime, ma non tengono conto

delle circostanze speciali e quindi non sono pratiche.

Noi abbiamo un istituto il quale ha vissuto con questi capitali; questi capitali non hanno corso mai alcun pericolo; prima di tutto perchè essi non sono adoperati allo scoperto, od in operazioni vaghe, ma sono adoperati in operazioni con pegno; quindi vi è garanzia diretta nel loro impiego. Abbiamo poi la garanzia indiretta del principale creditore che posterga le ragioni proprie ed in tale stato di cose io vi chiedo quale è la ragione per cui voi volete ferire, uccidere il Monte di Pietà? Ed il provvedimento che il Governo propone per sollevare una posizione pericolante voi l'adoperate per peggiorarla? Sì, peggiorarla, perchè dopo la vostra proposta, la condizione del Monte rimane scossa.

Io prego l'Ufficio Centrale a meditare sulle conseguenze della sua ripulsa e voglio sperare che modificherà le sue conclusioni. Ad ogni modo io voglio concludere esprimendo la speranza che il Senato, quando l'Ufficio Centrale persistesse nella sua proposta, non vorrà seguirlo, perchè realmente non è in questo modo che, con una relazione fatta bene e con molto studio, ma che per la brevità del tempo non ha potuto tener conto di tutte le antecedenze di questa Istituzione, si deve venir ora a proporre il rigetto della legge. E non dico a caso che l'Ufficio Centrale non ha potuto tenere conto della posizione e delle condizioni del Monte di Pietà, dacchè non ha avuto il tempo materiale per farlo, e perchè credo che i fatti accennati non sieno esatti. Ed invero vedo accennato che furono fatti dei depositi per ordine dell'autorità amministrativa. Ora questo non sussiste; sta invece precisamente l'opposto, che il progetto attuale di legge è provocato da una disposizione della Prefettura, la quale ha diffidato il pubblico facendo conoscere che questi depositi fatti al Monte non erano regolari, finchè non interveniva un progetto di legge.

Ecco adunque perchè, quando io sento che furono commessi errori per parte dell'autorità amministrativa, devo concludere che non si è avuto il tempo, malgrado tutta la buona volontà, di esaminare gli antecedenti che hanno provocato il progetto di legge. Dippiù qui io vedo asserito che molti hanno reclamato per questi depositi. Anche questo non è assolutamente vero. È vero anche qui l'opposto;

molti hanno reclamato perchè la Prefettura non permetteva i depositi fatti al Monte di pietà e non li doveva permettere finchè appunto, come accennava, non fosse intervenuta la legge.

Ed io accennerò ad uno solo dei molti che hanno reclamato perchè tali depositi non si permettevano. Dico ciò unicamente perchè questo reclamo è certo il più autorevole. Il Comune di Roma ha replicatamente insistito perchè continuassero i depositi al Monte di Pietà ed ha sostenuto col voto dei suoi legali (e sono legali molto autorevoli quelli dei quali il Comune di Roma si serve per i suoi affari), che i depositi erano fatti legalmente.

Io, o Signori, non vado fin là. Io credo invece, come ho detto, che sia necessario un progetto di legge e che non sia conveniente abbandonare una istituzione che per tanto tempo ha servito bene il paese; ma credo che sia opportuno conservarla per tante altre ragioni anche indirette che io non tocco, ma alle quali ha già accennato l'onorevole Senatore Mauri.

Io adunque concludo pregando la Commissione di recedere dal suo voto, e spero che ciò possa avvenire.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispondo ai due preopinanti, e preliminarmente dico all'onorevole Gadda, il quale ha accennato di avere io distesa la Relazione con pompa per avversare il progetto ministeriale, che conosco tanto la mia nullità, da scrivere sempre con modestia e brevemente.

Ho però il coraggio di esporre francamente le mie opinioni, ed in un affare di tanta importanza ho scritto con brevità la Relazione, non perchè non avessi potuto con altre ragioni dilungarmi sull'argomento, ma per evitare che si aprisse una seconda discussione irritante a spese del credito di quel Monte di Pietà, che risveglia in Roma care reminiscenze. Nè accetto la commiserazione che l'onorevole Gadda ha avuto per l'Ufficio Centrale, attribuendo alla strettezza del tempo la impossibilità di uno studio profondo della quistione, perciocchè la quistione è stata troppo studiata, per poter l'Ufficio Centrale divenire a quelle conclusioni le quali, nell'opposizione del Ministero, dovevano incontrare acerrimi oppositori. Ed io avea declinato l'onore di accettare l'incarico della Relazione, a motivo che, per la mia posizio-

ne ufficiale in Roma, mi trovo in una situazione delicata, avendo dovuto svolgere da capo a fondo le vicende del Monte, e trattare con le autorità e coi privati sulla responsabilità dei depositi necessari ed obbligatori che si fanno nel Monte di Pietà.

Ma è stata tanta la cortese deferenza dei miei rispettabili Colleghi per la povera mia persona, che io ho dovuto accettare il mandato, e studiare a fondo la quistione, per non mancare ai doveri di Relatore, il quale deve essere preparato a tutte le possibili obiezioni, per potere rassegnare al Senato tutti gli elementi che si presentano pro e contra per la risoluzione del problema.

Passo ora a rispondere agli argomenti addotti dagli onorevoli preopinanti a favore del progetto di legge. E dirò primamente che l'Ufficio Centrale riconosce nel Ministero il merito di voler venire in soccorso di un Istituto che non versa in favorevoli condizioni, e l'Ufficio Centrale lo invita a trovare un espediente per conseguire questo nobile fine. Ma il mezzo che si propone sembra anomalo ed illegale, perciocchè ripugna a tutti i buoni principii di alta convenienza e di giustizia, che il danaro dei cittadini e dei pubblici stabilimenti per depositi necessari ed obbligatori si affidi ad un Istituto della cui solvibilità non risponde lo Stato, ed in un momento in cui il diritto pubblico e civile del Regno proclamano, a norma di civile garentia, essere lo Stato debitore diretto del denaro che per disposizione di legge o della Autorità giudiziaria o amministrativa viene depositato.

Per fermo la legge 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti è stata estesa alla provincia romana col Decreto legislativo 17 novembre 1870, Decreto che è opera dello stesso Ministero il quale ora con una tardiva resipiscenza ne deplora quasi l'attuazione.

Ma nel Senato del Regno non è lecito discutere della bontà delle leggi dopo promulgate, e Governo e autorità costituite debbono curarne l'esatta osservanza. Ed io debbo rendere la dovuta giustizia all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale da quell'uomo accorto ch'è, comprese che in Roma il Monte di Pietà non poteva più ricevere i depositi necessari ed obbligatori dopo che venne estesa a questa provincia la legge generale sulla Cassa dei depositi e prestiti; chè anzi fu sollecito a comuni-

care istruzioni e disposizioni perchè i depositi necessari ed obbligatori si facessero nella Cassa dei depositi e prestiti. E queste istruzioni e disposizioni diede l'abile Ministro, non solo in ossequio alla legge, ma per liberare il Governo ed i suoi dipendenti da ogni responsabilità civile verso l'Erario e verso i privati; perciocchè ognuno intende che, ricevendo il Monte di Pietà, che ha un Commissario governativo, depositi necessari ed obbligatori, si presenta spontanea la conseguenza che, non avendo il Governo impedito tali depositi, o versati nell'utile tempo i depositi medesimi nella Cassa dei depositi e prestiti, la responsabilità, pei principii di ragione universale e per l'espresso disposizioni della legge, ricade sulle persone che si trovano in contravvenzione.

Nè è venuto meno al Governo il concorso dell'autorità giudiziaria, per far eseguire la legge in Roma, e trasfondere in tutti il convincimento che i depositi giudiziari ed obbligatori non erano legalmente fatti, se non nella Cassa dei depositi e prestiti.

Il Relatore, che ebbe l'onore d'insediare in Roma la nuova Magistratura, dovrebbe dare le analoghe istruzioni perchè la legislazione in questa parte venisse eseguita, e non è a maravigliare che le nuove istituzioni presentino nei primordi della loro attuazione non lievi difficoltà; ma il senno pratico dei romani e degli uomini illuminati che regolano gl'interessi delle famiglie e del commercio, valsero a persuader tutti che il benefico e benevolo provvedimento della Cassa di depositi e prestiti, che assicura i depositi necessari ed obbligatori con la garentia dello Stato, costituisce uno dei più grandi benefici delle nuove istituzioni. Epperò i depositi giudiziari ed obbligatori, che si sono fatti per disposizione dell'autorità giudiziaria o delle persone incaricate per ragione di ufficio a ricever somme, si sono fatti nella Cassa di depositi e prestiti.

Nè debbo tacere che l'onorevole Ministro delle Finanze si preoccupò molto e giustamente della necessità di questi depositi nella Cassa dei depositi e prestiti, e debbo dire che, con ministeriale del 3 luglio 1872 al Relatore indirizzata come primo presidente della Corte di Appello, mostrava il suo rincrescimento perchè i funzionari dell'ordine giudiziario avessero, sino a quel momento, pei depositi necessari ed ob-

bligatori preferito il Monte di Pietà alla Cassa di depositi e prestiti. Ma gli si rispose convenientemente, cioè a dire che il Ministero era in un errore di fatto, e si dimostrò con gli analoghi documenti che da parte dei funzionari giudiziari si erano i depositi sempre fatti nella Cassa dei depositi e prestiti. E debbo aggiungere che l'accordo del Relatore, come magistrato, col Governo per la esecuzione della legge è stato tale, che sino al momento in cui ho l'onore di parlare, il Ministero è stato lieto di vedere che i depositi giudiziari si versano con tutta regolarità nell'ufficio dalla legge destinato. Il Senato ed il Ministro veggono i documenti che ho nelle mani. Questi documenti fan fede che più di un milione e trecento mila lire si sono versate nella Cassa dei depositi e prestiti dai sindaci dei fallimenti, dai cancellieri giudiziari, per cauzioni in materia penale e pel decimo del prezzo offerto dai deliberatari nei giudizi di espropriazione, dagli uscieri per offerte rifiutate e dai privati per le somme il cui deposito si era ordinato dai tribunali negli atti della giustizia contenziosa e volontaria.

Che se l'onorevole Presidente del Consiglio dal suo posto mi mostra uno stato di altri depositi giudiziari fatti nel Monte di pietà, ho l'onore di rispondergli che, per convenzioni delle parti, questi depositi essendosi fatti nel Monte di pietà, le conseguenze non riguardano che le parti contraenti.

Prevedo che l'onorevole Presidente del Consiglio mi dirà che il Monte abbia ricevuto in questo intervallo ingenti somme per depositi necessari ed obbligatori; ma mi è facile rispondere che tali depositi hanno avuto luogo per fatto di autorità amministrative, delle quali io non mi erigo a censore.

Laonde la posizione di fatto in Roma è questa: che la legge del 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti attuata nella provincia romana in virtù del decreto legislativo 27 novembre 1870, ha ricevuto la sua piena esecuzione; che il Governo e l'autorità giudiziaria sono stati d'accordo perchè non fosse violata, e che i cittadini l'hanno benedetta per aver trovato in essa quella salutare garentia che fa scorgere nella obbligazione dello Stato la inviolabilità del deposito nell'interesse del deponente e dei terzi.

In questo stato di cose, quali sarebbero le ragioni di convenienza sociale e di giustizia, e

dopo tre anni di utile sperimento, di tornare indietro, e mettere i cittadini della provincia romana fuori il diritto comune? Altra ragione non si presenta che quella di aiutare il Monte di pietà. Ripeto, che lodevole e santo è il fine, ma sarebbe di pessimo esempio il voler far grazia ad un Istituto privato col danaro dei privati, ai quali vien meno la garentia dello Stato. Di già nell'altro ramo del Parlamento si è molto disputato della garentia dello Stato per i depositi necessari, che a termini del progetto di legge si dovrebbero fare nel Monte di pietà.

Ma appena sollevata questa quistione lo stesso Ministero non fu d'accordo su questo grave argomento. L'onorevole Presidente del Consiglio nella tornata del 28 maggio avvertì non doversi pregiudicar questa delicata quistione, e l'onorevole Ministro delle Finanze nella sua lealtà e con quel suo conciso linguaggio, fece intravedere che non si potesse togliere la garentia dello Stato, ma che per la condizione economica del Monte non era opportuno penetrare troppo addentro in questa delicata quistione. — Ma ruppe una lancia, dopo un dotto discorso dell'onorevole deputato signor Raeli, l'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale, solennemente e con gravi argomenti dimostrò, che proposto il dubbio bisognava risolverlo, e che la garentia dello Stato doveva rimaner ferma per i depositi necessari ed obbligatori da farsi nel Monte di pietà di Roma.

Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli si sottopose a nuovo studio il progetto ministeriale, e sventuratamente ne è uscito l'attuale progetto contro l'opinione che avea manifestato il Ministro di Giustizia. E tanta dissonanza nel seno dello stesso Ministero non deve fare aprire gli occhi, per evitare un'anomalia che turba gli interessi delle famiglie e la proprietà sacra dei cittadini e dei pubblici stabilimenti?

Si è detto che la posizione economica del Monte, specialmente ora che lo Stato secondo il progetto di legge pospone i proprii, ai crediti dei terzi verso il Monte, offre sicure guarentigie, e che d'altronde, con la vigilanza del Regio Commissario, il Governo aggiunge alle guarentigie nel patrimonio del Monte la propria responsabilità morale.

Anzitutto si può rispondere, che se il Ministero è tanto sicuro della solvibilità del Monte,

perchè poi incontra tanta difficoltà a fare introdurre nella legge almeno la malleveria dello Stato? Ma la principale considerazione di ordine superiore contro la pretesa responsabilità morale del Governo sta in quel principio di giustizia e di economia sociale, che gli uffici di depositi necessari nei paesi veramente civili sono un ausiliario potente alle finanze dello Stato, per la garanzia che lo Stato stesso dà a coloro, cui spettano le somme depositate. Togliete la garanzia dello Stato, e viene a mancare dalle sue basi fondamentali il principio che ha fatto introdurre la teorica dei depositi necessari nelle pubbliche casse.

Comprendo, che ammettendo la garanzia dello Stato, il Governo dovrebbe riformare tutti i regolamenti del Monte separando le tre diverse funzioni che ha questo Istituto, cioè di pegni, di credito, e di deposito, ed è per questa ragione che l'Ufficio Centrale non ha proposto un emendamento, ma piuttosto la reiezione del progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Miraglia a sostegno delle conclusioni della Giunta perchè venga respinto il progetto di legge che darebbe facoltà al Monte di pietà di Roma di ricevere i depositi obbligatorii, intese a dimostrare una tesi, che nessuno contrasta. Il suo discorso mira particolarmente a provare che nello Stato presente della legislazione sarebbe un atto illegale, ingiusto, quello di permettere a quell'Istituto di ricevere gli anzidetti depositi. Ma questo lo sappiamo tutti, e appunto per questo motivo il Governo è venuto davanti al Parlamento a proporvi una legge che deroghi a quella sulle Casse dei Depositi e Prestiti.

È forse una violazione d'un diritto naturale o dello Statuto, la modificazione della legge sui depositi e prestiti? È essa tale questa legge da non potersi in via eccezionale, e per alcuni casi, per gravi considerazioni, modificare? A me pare che no: a me pare che una legge posteriore possa sempre modificare una legge anteriore; la può anzi abolire, come la può restringere in certi limiti o a certe località. Ora, è appunto questo lo scopo per cui l'abbiamo presentata, e stimo quindi affatto inutile il discutere, se nello stato presente della legislazione, si possa o no autorizzare il Monte di pietà a rice-

vere i depositi obbligatorii. Già lo sappiamo che in via normale non può; ma con una legge eccezionale e temporanea per Roma, qual sarebbe quella che proponiamo, è evidente che non si viola nessun diritto stabilito dallo Statuto; noi lo possiamo fare. Noi dobbiamo bensì esaminare; è egli conveniente il farla? Non si lederebbero, per avventura, facendola, i diritti dei cittadini? Ecco, mi pare, le due questioni che è d'uopo trattare.

Che sia conveniente il farla nell'interesse del Monte di pietà, mi pare che emerga dallo stato stesso di quest'istituto; e tutti quelli che ne conoscono le condizioni saranno al certo persuasi di tal convenienza.

Che il Governo abbia un interesse di venire in aiuto del Monte di pietà, e di impedire che esso sia costretto a restringere o a sospendere le operazioni che ridondano a beneficio della numerosissima classe dei poveri e dei meno agiati, non può essere posto in dubbio. Ragioni di ordine pubblico consigliano certamente a evitare che venga ristretto il capitale ora destinato a sollievo della classe più indigente. Considerata quindi la questione dal lato della convenienza, nessuno potrà negare la necessità di venire in aiuto al Monte di pietà di Roma. Ma oltre d'esser conveniente, è egli anche giusto ed equo un tale provvedimento?

Io credo che sì, e si può dimostrar facilmente.

Il Monte di pietà di Roma da una lunga serie di anni era legalmente in possesso della facoltà di ricevere depositi per prestiti; oltre di questa facoltà, aveva pure la depositaria urbana, poteva fare operazioni di credito oltre quelle di anticipazioni sopra pegni, e aveva dei vantaggi che la legge gli assicurava, per poter adempiere a' suoi obblighi. Viene il Governo Italiano a Roma, e con la legge dei depositi e prestiti priva questo istituto della precipua sorgente donde ricavava i capitali necessari per far fronte alla restituzione dei depositi di qualunque natura che riceveva legalmente e anche per continuare la sua opera di beneficenza col far mutui a tenue interesse, o anche gratuitamente sopra pegni alla gente più bisognosa.

Ma che le pare, onorevole Miraglia? Ascolti i sentimenti della sua umanità; crede egli che sia un atto giusto ed equo il togliere al Monte di pietà uno de' mezzi precipui onde si provvedeva di capitali, senza dargli tempo di poter almeno liquidare il suo avere? Ma se un cre-

ditore che abbia ad esigere un credito dal suo debitore, cita quest'ultimo davanti al Tribunale, il Tribunale suol dar sempre al debitore stesso un tempo più o meno lungo per soddisfare a'suoi obblighi. Deve forse il Governo esser meno equo e tollerante del Magistrato verso un privato qualunque? Ha egli forse il Governo interesse a esser così rigoroso verso questo istituto, da voler l'applicazione assoluta e immediata della legge sui depositi e prestiti? L'onorevole Miraglia dirà: ma il Governo non doveva promulgar la legge sui depositi e prestiti, o doveva sospenderne l'applicazione.

Se il Governo avesse conosciuto, quando si venne a Roma, le condizioni del Monte di pietà, forse avrebbe anche sospesa l'applicazione della legge; e se ciò avesse fatto, crede l'onorevole Miraglia che il Governo si sarebbe reso colpevole dirimpetto al paese, dirimpetto al Parlamento, d'aver commesso un atto illegale? Suppongo, come vede, una cosa che poteva avvenire, cioè che il Governo, conoscendo a fondo le condizioni del Monte, avesse creduto necessario di sospendere per qualche tempo l'applicazione della legge dei depositi e prestiti, continuando quindi ancora al Monte di pietà le facoltà di ricevere i depositi obbligatori, per dar tempo alla liquidazione dei depositi che aveva, e alla soddisfazione degli altri suoi impegni.

Dunque se il Governo, perchè non conosceva in quel momento tutte le condizioni economiche e finanziarie del Monte, ha commesso, se volete, un'inavvertenza nel publicar subito anche quella legge, non vorrete permettergli ora di riparare a quell'inconveniente? E se l'onorevole Senatore Miraglia non troverebbe di che censurare il Governo nel caso che avesse sospeso allora la pubblicazione della legge, come lo vuol censurare oggi perchè....

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... viene a chiedere la riparazione di un errore colla sospensione provvisoria?

A me pare evidente che il provvedimento chiesto dal Governo a favor del Monte di pietà di Roma non abbia nulla di illegale, e che sia un provvedimento richiesto dalle circostanze particolari in cui si trova quel' istituto; un provvedimento di equità e di giustizia verso di esso; poichè se tale provvedimento non si adottasse, potrebbe trovarsi nella necessità

di restringere e anche sospendere tutte quelle operazioni che fa da tanto tempo a beneficio delle classi più indigenti e bisognevoli; onde anche l'ordine pubblico potrebbe soffrirne turbamento.

Riguardata pertanto da questi aspetti la proposta legge, credo che sia degna della considerazione del Senato, e ne meriti l'approvazione.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia entra in altra serie di considerazioni. Egli dice: sta bene che il Monte meriti dei riguardi, e che il Governo debba cercar espedienti per venirgli in aiuto; noi non contestiamo ciò, anzi approviamo l'impegno che il Governo dimostra per un istituto tanto benemerito e necessario, particolarmente in Roma; ma soggiunge: — volete soccorrere questo Monte col danaro e con danno dei terzi?

Ecco la grande difficoltà che oppone l'onorevole Senatore Miraglia. Se non che, è egli vero quel che l'onorevole Senatore suppone? È egli vero che i terzi corrano alcun pericolo? Qui è tutta la questione.

L'onorevole Senatore Miraglia discenda alquanto da quella sfera elevata del diritto puro, dell'eguaglianza pura de' cittadini in faccia alla legge, e venga all'applicazione di questo sacrosanto principio. Imperocchè converrà pur esaminare quali sieno le vie pratiche da tenere, perchè sia raggiunto lo scopo del principio stesso di eguaglianza della legge per tutti, che è appunto quello d'impedire che sieno effettivamente violati i diritti di tutti e di ciascuno.

Ora, sono egli violati i diritti d'alcuno dalla proposta legge? A me pare che no. La situazione economica e finanziaria del Monte è messa pienamente in chiaro; venne pubblicata ed è conosciuta da tutti i Senatori. Or bene, quando un istituto vi offre un bilancio patrimoniale che ad un passivo di 15 milioni contrappone un attivo di 17 milioni, si può già essere abbastanza tranquilli. Ma il Governo col suo progetto migliora grandemente tal condizione nell'interesse dei terzi, cioè, dei creditori dei depositi d'ogni maniera fatti al Monte; e perchè ciò? Perchè il Governo posticipa i suoi crediti, che sono circa 2 milioni e mezzo. Non parlo degli altri 7 milioni che corrispondono al prestito Rothschild, i quali sono a parte e non figurano nella situazione di cui mi occupo.

Questa situazione, come ho detto, presenta

15 milioni di passività, a fronte di 17 milioni d'attivo. Togliendo 2 milioni e mezzo, ne riduciamo il passivo a 12 milioni e mezzo, ai quali contrapponiamo i 17 milioni di attivo. Ma non le pare che in questo modo i possessori dei depositi si trovino più che garantiti? A me ciò sembra manifesto.

Eppoi l'onorevole Miraglia non ha tenuto conto d'un'altra disposizione della proposta legge, cioè che la facoltà data al Monte di ricevere depositi giudiziari, non dura che per un anno, e che fra un anno il Governo promette di presentare un progetto di legge mercè il quale verrà regolata la condizione del Monte, separata cioè la sua gestione da quella degli altri istituti di credito, e operata la liquidazione de' medesimi.

Ora, crede egli che nel corso di un anno possa la situazione finanziaria ed economica del Monte peggiorare in guisa da far correr pericolo ai possessori dei depositi obbligatorii e giudiziarii? Ciò mi pare estremamente difficile. Aggiunga l'altra garanzia, che il Monte è amministrato da un Commissario Regio e quindi sotto la sorveglianza del Governo; e anche questa è una seria garanzia che quei depositi non corrono verun pericolo.

Sa chi farebbe correr pericolo a tali depositi, onorevole Miraglia? Sarebbe la reiezione di questo progetto di legge, che potrebbe aver per effetto di destare, in tutti i creditori del Monte, il sospetto che il Parlamento non creda solvente quell'istituto; onde cesserebbe naturalmente al medesimo l'affluenza dei capitali, e si affollerebbero invece i suoi creditori per esigere la riscossione dei depositi fatti; il che renderebbe assai pericolosa la condizione del Monte.

Ma pericolosa in che senso? Non è già che il Monte non abbia un patrimonio da poter pagare tutti i suoi debiti. Ho detto, e ripeto che il suo patrimonio è più che sufficiente: ma bisogna considerare che la massima parte di questo patrimonio è composto di stabili; e se voi volete obbligare il Monte, per sopperire alla restituzione dei depositi in breve tempo, a mettere in vendita in fretta e furia i suoi stabili, è chiaro che voi obbligate quell'istituto a perdere sul valore di questi stabili una somma più o meno cospicua; e potrebbe benissimo accadere in conseguenza, che invece di trovarsi, qual è presentemente, il Monte attivo, divenisse passivo. Ecco veramente il pericolo,

onorevole Miraglia, che dev'essere interesse del Governo e del Parlamento l'evitare.

Ora conchiuderò, o Signori, questo mio breve discorso con l'espore al Senato lo stato in cui si trovava il Monte di Pietà, prima che il Governo italiano venisse a insediarsi in Roma.

Evidentemente, chi conosce la storia di quest'istituto, non può a meno d'essersi fatta questa convinzione, che il Governo pontificio ha contribuito moltissimo a render difficile la condizione economica del Monte.

Il Monte, fin da' suoi primordi e per una lunga serie di anni, ha avuto una esistenza quasi autonoma e indipendente; ma poi cadde nelle mani del Governo che lo amministrava per mezzo d'impiegati da lui nominati, obbligando il Monte a far certe operazioni di credito, e di prestiti ai terzi a condizioni che venivano dal Governo stesso prescritte.

Era il Governo che nominava il Direttore generale e tutti gl'impiegati del Monte, fra i quali taluno che non pare l'abbia guari bene amministrato, perchè lo lasciava in una condizione estremamente pericolosa. Dunque anche questo fatto, questa ingerenza presa dal Governo anteriore, questa responsabilità che il Governo pontificio ha contratta verso l'amministrazione del Monte per aver cooperato a ridurlo nelle condizioni in cui si trova; sono tutte cose che devono essere ben presenti al Governo che è succeduto, e che dee tenerne il debito conto.

Noi vi proponiamo pertanto un mezzo che d'altra parte era già stato accordato al Monte dal cessato Governo Pontificio: vi proponiamo di procurargli, e solo per un dato tempo, i mezzi di fare una tal quale liquidazione de'suoi debiti e crediti per mettere affatto al sicuro la sua esistenza soddisfacendo a'suoi impegni. Il Governo, col posticipare i suoi crediti, mette il Monte in condizioni economico-finanziarie sicure, per modo che i terzi, i depositanti, non possono correre alcun pericolo. Quindi è affatto fuor di proposito il parlare d'un pericolo qualsiasi che questi possano perdere i loro capitali. A me pare che questo timore non sia per nulla fondato: i dati e fatti sono tali, che debbono far scomparire ogni sospetto su tal riguardo. Non si può dunque combattere il progetto di legge per la ragione ch'esso non tuteli gl'interessi dei terzi. Questi interessi sono tutelati come se il Governo stesso li garantisse.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia, dirà: per-

chè allora il Governo non insiste per la propria garanzia diretta?

La ragione è ovvia. Dopo una lunga discussione che si fece alla Camera dei Deputati, e molte conferenze che si tennero fra i Ministri e la Giunta, si venne a conoscere che questa garanzia parziale che il Governo avrebbe dato unicamente per i depositi giudiziarii e obbligatorii, e per quelli che si farebbero d' ora in poi, non poteva che portar disfavore ai presenti depositi e crediti fruttiferi; e però quell' impegno che avrebbe preso il Governo di garantire, invece di giovare, avrebbe pregiudicato. Questa fu la ragione principale, per cui il Governo non ha creduto di dover dare questa garanzia.

Per queste considerazioni, io prego il Senato a non accogliere le condizioni negative dell'Ufficio Centrale, e ad approvare il progetto del Ministero che vivamente gli raccomando.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Risponderò poche parole all'onorevole Presidente del Consiglio. Egli dapprima ha detto che, se il Governo fu sollecito senza una matura investigazione dello stato del Monte di Pietà, d'introdurre in Roma la legge sulla Cassa dei Depositi e Prestiti, il legislatore può modificare il Decreto legislativo 27 novembre 1870. Si sa che chi può far la legge può disfarla, ma ci vorrebbero delle ragioni di generale interesse per consigliare l'abrogazione di un Decreto legislativo, il quale non fece altro che estendere a Roma una legge generale dello Stato. Ora, gli argomenti accampati dall'onor. Presidente del Consiglio si riferiscono alle ragioni finanziarie di un Istituto privato, e non all'interesse generale dei cittadini.

Inoltre ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio che col progetto di legge si viene ad adottare un temperamento temporaneo e a legittimare uno stato di fatto, non potendo riversarsi in dubbio che dei depositi necessari si son fatti malgrado le disposizioni della legge 17 maggio 1863 estesa alla provincia romana.

Ma che? La violazione della legge commessa da taluni funzionari o dai privati, sarà una buona ragione per disfare la legge, che alla generalità è gradita, e che viene eseguita con animo lieto, perchè non toglie ma accorda garentia ai cittadini?

E se, costando in fatto, come accenna l'onorevole Ministro, che depositi necessari si son operati nel Monte di pietà, io ho l'onore di rispondergli che in esecuzione delle stesse disposizioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, avrebbero questi depositi dovuto trasmettersi alla Cassa dei depositi e prestiti, e giova al proposito ricordare le disposizioni dell'art. 10 della legge 17 maggio 1863, concepito nei seguenti termini:

« Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatorii o volontari, dovranno, entro il termine di un mese, fare il versamento del danaro o la consegna dei titoli alle Casse dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine, saranno responsabili non solo degli interessi che dopo il trentesimo giorno, le Casse avrebbero pagati, ma pur anche di ogni evento a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorso. »

Non dico altro.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha difeso il progetto con tale abbondanza di argomenti, che io non oso intrattenere ulteriormente il Senato sopra questa questione.

Solo, se il Senato me lo permette, dirò brevi parole per giustificare il mio voto.

Veramente io non trovo questo progetto di legge, almeno secondo che lo interpreto io, in contraddizione nè colle leggi fondamentali dello Stato, nè coi principii del nostro diritto pubblico interno; e tanto è ciò vero, che in seno dell'Ufficio Centrale, io aveva già reso il voto favorevole al progetto stesso, perchè non mi pareva che si potesse mettere in dubbio che i depositi giudiziari non dovessero rimanere sempre protetti dalla garanzia stabilita dalla legge del 17 maggio 1863, la quale costituisce il nostro diritto comune su questa materia, è in vigore (si noti bene) in Roma stessa, e nel progetto di legge in discussione non è detto che si voglia derogare alle condizioni fondamentali della legge generale.

Questa legge, all'articolo secondo, stabilisce due condizioni, che sono appunto fondamentali nella materia: la garanzia dello Stato, e la ingerenza diretta del Ministero delle Finanze.

Non potendo, come ho detto, supporre che il progetto attuale voglia prescindere dalle due indicate condizioni, ero disposto ad accettarlo tal quale, persuaso come sono anch'io, per le ragioni saviamente addotte dall'onorevole Presidente del Consiglio, che sia utile, opportuno, ed anche necessario venir in soccorso del Monte, affinchè esso possa compiere la sua trasformazione senza pericolose perturbazioni per gl'interessi locali, e con vantaggio proprio e dello Stato.

E a confermarmi viepiù nella persuasione che si dovesse intendere applicabile al Monte di Pietà di Roma, per l'ufficio temporaneo di Cassa dei depositi e prestiti che con questo progetto si vuole autorizzato a sostenere legalmente, l'articolo secondo della legge generale riguardante questa materia, concorreva l'articolo 36 della legge stessa, messo in relazione con alcune dichiarazioni che si leggono nella Relazione che precede il primo progetto di legge, presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati il 27 gennaio 1873.

Prego il Senato a permettermi di leggere prima il citato articolo 36 della legge generale sui depositi giudiziari, indi le dichiarazioni e affermazioni della detta Relazione ministeriale.

L'articolo 36 della citata legge è espresso in questi termini:

« Le Casse dei depositi e prestiti succederanno a quelle istituzioni governative che sotto queste *od altre denominazioni* sono destinate a fare *identiche operazioni*.

» Sarà liquidato l'attivo ed il passivo dei depositi esistenti presso le medesime, e verrà portato a debito e credito delle nuove Casse. »

La Relazione ministeriale nella penultima pagina reca quanto segue:

« A scongiurare l'adozione (di questo progetto di legge) si presenta poi ancora in tutta la sua gravità la *questione giuridica* della responsabilità dei depositi infruttiferi, e per i fondi della Depositeria urbana, stati consegnati al Monte per effetto imposto dagli ordinamenti legislativi in vigore, potendo sembrare che in questa parte l'amministrazione del Monte *assuma veste e carattere di amministrazione governativa*, per cui concorrerebbe il noto principio: *qui per alium facit per se ipsum facere videtur*. »

E prosegue: « Non è nemmeno a tacersi che questa *responsabilità* potrebbe taluno credere

che esistesse eziandio di fronte ai depositi volontari dei terzi; e ciò *per effetto della posizione giuridica del Monte sotto la legislazione pontificia e dell'azione propriamente diretta che il Governo ha sempre esercitata nella di lui amministrazione*. »

Or bene adunque: se il Ministero stesso riconosceva *tutta la gravità* della questione giuridica della responsabilità dei depositi; e se il Monte, in quanto esso sostiene l'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti, *veste un carattere di istituzione governativa*, come si potrebbe dubitare che non sieno applicabili ad esso quelle parti della legge generale del 1863, le quali si possono acconciare alla sua condizione anormale ed eccezionale? E soprattutto, come si può porre in dubbio che non sia applicabile l'articolo secondo della detta legge?

Per queste considerazioni io m'era già espresso, come dissi, in senso favorevole al progetto di legge nel seno dell'Ufficio Centrale.

Ma poichè mi fu dimostrato che non solo il dubbio era sorto nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, ma che da tutto il complesso di quella discussione si doveva anzi desumere che la guarentigia dello Stato fosse esclusa, così io dovetti, mio malgrado, acconsentire al rigetto del progetto di legge, insieme agli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Convinto come sono tuttavia della opportunità e convenienza di questo progetto di legge, io sarei disposto a dargli il mio voto, quando fosse accolto il seguente emendamento: cioè che si aggiungessero, dopo le ultime parole dell'articolo unico, le parole seguenti: « a cui s'intende inoltre applicabile, per l'effetto di questa legge, l'articolo secondo della legge 17 maggio 1863, num. 1270. »

Questa proposta la fo in nome mio..... e poichè odo che i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale vi aderiscono, io ne li ringrazio e presento l'emendamento in nome dell'Ufficio Centrale.

Io spero che il Ministero, per troncane ogni difficoltà, vorrà accettare anch'esso l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io mi sento in dovere di dichiarare che voterò contro questo progetto di

legge, e dirò brevemente le ragioni che mi sforzano a farlo.

Non metto in dubbio che con una nuova legge si possa abrogare per la sola Provincia di Roma una legge generale dello Stato che vi è in osservanza; ma domando se nell'interesse generale del paese sia conveniente, sia politico, sia opportuno che alla legge generale dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti pubblicata in Roma nel 1870, si faccia oggi una deroga per la Provincia di Roma, per causa delle speciali condizioni del Monte di Pietà di Roma, che si faccia questa deroga per Roma, Capitale del Regno!

Lo dico francamente, io sento una invincibile ripugnanza a dare il mio voto favorevole a questo progetto di legge. Comprendo benissimo che per le speciali condizioni del Monte di Pietà di Roma, si potesse ritardare la promulgazione in Roma della legge 1863 sui depositi e prestiti già vigenti in tutto il Regno; comprendo altresì che pubblicandola si potesse adottare qualche provvedimento transitorio o di altro genere, per non arrecare grave danno al Monte di Pietà di Roma, ma non mi sento il coraggio di dare il voto favorevole ad un progetto di legge, il quale farebbe cessare per la Capitale del Regno d'Italia, una legge generale che vi è stata promulgata da tre anni, e vi sostituirebbe uno stato di cose tutt'altro che normale, tutt'altro che tranquillante per gli interessi dei terzi, uno stato di cose eccezionale non richiesto dall'interesse del paese.

Si è detto che si deve esaminare, se vi sia o non vi sia convenienza per fare questa legge, ed io stava attendendo di quale convenienza si volesse parlare; se si volesse parlare di una convenienza politica dello Stato in generale, oppure se si volesse parlare della convenienza speciale di quell'Istituto che si vorrebbe autorizzare a ricevere i depositi, anche necessari. Quando ho inteso che la convenienza sta tutta nell'interesse speciale di quell'Istituto, mi sono chiesto, se per provvedere a questo interesse speciale si avesse a derogare per la Capitale del Regno ad una legge generale dello Stato.

Si dice: ma in sostanza che danno, che pericolo può venirne ai terzi dall'adozione di questo progetto? E per dimostrare che non vi è danno nè pericolo si soggiunge: eccovi lo specchio della situazione del Monte di Pietà di Roma!

Signori, quello specchio può provare lo stato finanziario presente del Monte di Pietà di Roma ma nulla prova per l'avvenire.

Nessuno può garantire quale sarebbe la condizione finanziaria del Monte, il giorno in cui i suoi creditori dovessero costringerlo a restituire i depositi, che esso non fosse in grado di restituire immediatamente.

Non credo che il legislatore per autorizzare uno stabilimento a ricevere i depositi non volontari, i depositi necessari che riguardano generalmente gli interessi di persone ignote e spesso quelli di persone bisognevoli di tutela, possa arrestarsi alla situazione attuale dello stabilimento, e non richiedere alcuna garanzia reale per l'avvenire. Del resto, mi si consenta di fare un'osservazione; io non conosco a fondo la condizione finanziaria del Monte di Pietà di Roma e non mi occorre di conoscerla per dare un voto contrario al presente progetto di legge. Ma dal momento che si sente il bisogno di sorreggere uno stabilimento affinché non rovini, e di fare una legge speciale per lui, per impedire la sua caduta, non vi sarà forse ragione di credere che non sia poi tanto sicura e tranquillante la sua condizione finanziaria per autorizzarlo a ricevere i depositi necessari?

L'interesse che noi dobbiamo tutelare è l'interesse dei terzi, non l'interesse del Monte di Pietà di Roma; ci si presenti adunque un progetto di legge che tuteli abbastanza l'interesse dei terzi, anziché il solo interesse del Monte di Pietà di Roma. Si è detto: ma la garanzia c'è: lo Stato garantisce in modo largo, imperocché si pospone ai creditori del Monte, si pospone per un suo credito che mi pare di avere inteso che ascenda a sei milioni di lire. Eccovi, si dice, come sono garantiti i terzi.

Io comprenderei che se lo Stato avesse un diritto di preferenza sui beni del Monte, se avesse per esempio delle ipoteche sopra i suoi beni immobili e surrogasse nei suoi diritti di preferenza, coloro che faranno depositi presso il Monte di Pietà di Roma, comprendo, dico, che vi sarebbe allora una garanzia, e resterebbe a vedere se questa sarebbe sufficiente, o se la facoltà di ricevere depositi non dovesse restringersi nei limiti della garanzia medesima. Ma poichè lo Stato non ha diritto di preferenza sul patrimonio del Monte, poichè non è che un creditore come gli altri, poichè lo Stato d'altronde non fa che posporre, non solamente ri-

spetto ai deponenti e agli aventi diritto ai depositi, ma in generale a tutti i terzi che abbiano dei crediti di qualunque specie e di qualunque data; poichè finalmente codesta posposizione non è nemmeno assoluta, ma soltanto temporanea, essendo detto nell'articolo del progetto di legge che lo Stato posporrà i proprii crediti *fino a che non sia promulgata la nuova legge la quale, riconduca il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto di opera pia*, io dico che codesta posposizione non è una garanzia, non è che un vantaggio indiretto e temporario che lo Stato accorda ai creditori del Monte, un vantaggio che non può assicurarsi dell'incasso dei loro crediti, un vantaggio che svanisce alla spirazione di un termine senza nemmeno surrogarvi un altro vantaggio corrispondente a quello che svanisce.

Infatti, una nuova legge, la quale riconduca il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto di Opera pia, potrà produrre l'effetto certamente benefico, che per l'avvenire quest'istituto, limitandosi a funzionare come Opera pia, non aggravi di più la sua condizione finanziaria, ma non potrà diminuire le passività che già avrà; e per contro, dal momento in cui codesta legge verrà promulgata, i creditori dovranno subire la sorte dello Stato creditore, giacchè allora sarà cessata la posposizione dei suoi crediti. D'altronde, o Signori, dovendo noi provvedere in modo che i terzi siano assolutamente sicuri, e non possano aver il minimo dubbio sulla solidità del Monte e sulla certezza di avere immediatamente la restituzione delle somme depositate, allorchè si debbano queste restituire, si presenta ovvio il seguente ragionamento: Se il Governo ha la convinzione che realmente i terzi non possano in nessun modo soffrire danno, se ha la certezza che in qualunque evento i depositi saranno restituiti, perchè invece di una posposizione inefficace, non farà per i depositi di Roma quello che si fa per i depositi in tutte le altre provincie dello Stato, perchè cioè non ne garantirà ugualmente la restituzione?

Se il Governo non acconsente di garantire la restituzione dei depositi che si faranno presso il Monte di Pietà di Roma, mostra con ciò di temere che codesta garanzia possa tornare a danno dello Stato. Ma allora i terzi, i quali vedono che lo Stato, mentre toglie loro quelle garanzie che attualmente hanno depositando

nella Cassa di Depositi e Prestiti, per la quale è garante lo Stato, non vi sostituisce che la solvibilità del Monte di Pietà di Roma, senza volersene rendere garante, hanno ragione di temere di non essere sicuri.

Lo Stato quindi dovrebbe farsi garante verso i terzi; e questo sarebbe l'unico mezzo di conciliare le esigenze del Monte di Pietà di Roma con i diritti dei terzi: perchè quando si trattasse di assicurare nello stesso modo i terzi, come sono oggi assicurati dalla legge generale dello Stato, in allora essi non potrebbero lamentarsi che il danaro si facesse versare nelle Casse del Monte di Pietà di Roma, piuttosto che nella Cassa dei Depositi e Prestiti. D'altra parte lo Stato verrebbe in soccorso del Monte di Pietà di Roma, permettendo con una legge che i depositi, invece di farsi nelle casse dello Stato, si facessero in quella del Monte di Pietà di Roma. Così lo Stato concorrerebbe a sollevare quell'Istituto pio senza pregiudicare i terzi.

Ma dal momento che lo Stato non si rende garante, e con ciò che si è detto nella discussione dell'altro ramo del Parlamento, si è negata esplicitamente questa garanzia, io ripeto francamente che sento in me una repugnanza invincibile a dare il mio voto favorevole al presente progetto di legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Per economia della discussione mi pare che, essendovi una dichiarazione dell'Ufficio Centrale, sarebbe più opportuno che il Governo manifestasse la sua opinione su questa nuova proposta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi rendo conto di tutte le obiezioni sollevate contro questo progetto di legge dagli onorevoli oratori che hanno presa fin qui la parola.

Intendo perfettamente come considerando la questione sotto l'aspetto generale, sotto l'aspetto, dirò così, teorico, vi si vegga qualche cosa di anormale. Ma, o Signori, qui si tratta di risolvere una difficoltà esistente, si tratta di adottare una misura temporanea, la quale permetta di conseguire varii importantissimi buoni effetti.

L'effetto principale che si vuole ottenere, è quello di dar modo al Monte di Pietà di Roma di trasformarsi e ridursi quale deve essere un

semplice istituto che fa prestiti sopra pegni. È però un fatto, che esso per l'antico Stato Pontificio non faceva soltanto prestiti sopra pegni, ma funzionava anche come Cassa di depositi e prestiti e come istituto di credito. Aveva quindi tre distinte funzioni, e queste funzioni erano esercitate per così dire in una maniera affatto particolare.

Se infatti esaminiamo l'attivo di questo Monte di Pietà, vediamo che una parte cospicua, anzi la parte principale del suo patrimonio consiste in beni immobili, anzi in latifondi.

Ora giudichi il Senato, se convenga ad un istituto di questa natura il vivere in tali condizioni. Egli deve quindi necessariamente trasformarsi.

Ma perchè questo istituto si trasformi e si riduca ad un vero, puro e semplice Monte di Pietà, ossia ad un istituto di beneficenza che al povero, bisognoso di trovar danaro a condizioni non onerose, fa prestiti mediante pegno, ci vuole un certo tempo.

Quindi noi, o Signori, non domandiamo altro se non che si tolleri ancora la condizione di cose vigente sotto il cessato Governo, fino a che si possa presentare la legge che deve dare il definitivo assetto a questo istituto.

Ma è stato toccato un altro punto, il punto delle guarentigie.

Questa questione provocò gli eloquenti discorsi che udimmo, ed eccitò la suscettibilità di molti giureconsulti. Sembrami però che per parte nostra si sia data una risposta molto concludente.

La legge che stiamo discutendo, stabilisce che lo Stato debba posporre i suoi ai crediti degli altri. Questa però non sembra una garanzia sufficiente ai nostri oppositori, i quali preferirebbero quella dello Stato. Ma la guarentigia dello Stato, non può talora valere meno di qualche altra guarentigia reale?

Non è certamente questo il caso dello Stato Italiano. Ma non bisogna neppure farsi della garanzia dello Stato tale un concetto da respingere una legge la quale permetta di rimediare ad una situazione difficile e pericolosa.

Or vediamo come stieno sostanzialmente le cose.

Il Monte di Pietà di Roma ha un attivo patrimoniale di 17 milioni e mezzo; e un passivo, tenendo conto dei debiti verso il Tesoro, di circa 23 milioni.

Certamente la situazione non è bella.

Ma quando per legge il Tesoro pospone i propri crediti, e sono circa 10 milioni che si possono ritirare da un momento all'altro, lo stato passivo del Monte rispetto ai creditori è di 13 milioni e l'attivo di 17 milioni e mezzo.

Si ha adunque nello stato patrimoniale del Monte un attivo netto di quattro milioni e mezzo, i quali evidentemente costituiscono una garanzia abbastanza positiva per i deponenti.

Che se si fosse voluto applicare letteralmente la legge del 1863 sull'ordinamento della Cassa dei depositi e prestiti che sarebbe egli avvenuto?

Sarebbe avvenuto che la Cassa dei depositi e prestiti si sarebbe sostituita al Monte impossessandosi di tutto il suo attivo e passivo ed esercitando le sue attribuzioni. Ora, volete voi che la Cassa di depositi e prestiti debba anche ingerirsi dell'ufficio di prestanza in pegni?

Quest'ufficio d'interesse locale e che ha una importanza economica e politica, di cui il Senato è senza dubbio persuaso quanto il Ministero, non può evidentemente esser esercitato che da un istituto di beneficenza, quale è il Monte di Pietà.

Del resto, se si volesse promulgare per legge la guarentigia dello Stato, il Ministro delle Finanze dovrebbe sorgere per chiedere che questa guarentigia sia circondata da quelle cautele e forme che sono prescritte per tutto ciò che lo Stato garantisce. Ora, istituirete voi una Commissione di sorveglianza come quella che è stabilita per la Cassa dei depositi e prestiti, o preferirete l'ingerenza della Corte dei Conti?

Evidentemente nelle cose umane, quando si tratta di passare da uno ad altro stato di cose, vi è un momento in cui si deve tener calcolo e dell'antico e del nuovo, in cui fa d'uopo transigere un poco col passato, un poco col'avvenire per facilitare senza troppo repentine scosse la trasformazione che si vuole raggiungere. Ora qual'è la nostra proposta?

La nostra proposta, è certamente quella di ricondurre il Monte di Pietà di Roma alle sue ordinarie attribuzioni d'istituto di beneficenza, togliendogli quelle che esercitava in passato, come Cassa di depositi e prestiti. È precisamente a ciò che in definitivo tende la nostra proposta.

Il Senato però non ignora che vi è una necessità politica assoluta di mantenere il Monte

di Pietà in condizioni, da rendere alla città e provincia di Roma, non minori servigi di ciò che rendesse in passato. Ora applicando la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti.....

*Voci.* È già promulgata, è legge dello Stato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma scusino, Signori, non è la Cassa dei Depositi e Prestiti un'opera pia come il Monte di Pietà.

Il Monte di Pietà è amministrato bensì da un Commissario Regio, ma ciò non altera la sua indole; quindi io credo che applicando la legge del 1863, si cascherebbe in Scilla, cercando di evitare Cariddi.

Secondo me, la soluzione presentata dal Ministro è realmente la più pratica, perchè elimina tutte le difficoltà; essa infatti permette che la trasformazione dell'Istituto possa compiersi senza gravi danni concedendogli un certo spazio di tempo per sostituire un patrimonio mobiliare a quello immobiliare che ha di non molto facile realizzazione, e per sceverare ciò che riguarda le funzioni di Monte di Pietà da ciò che riguarda le funzioni di Istituto di depositi. In tal modo, mentre si facilita l'applicazione della legge del 1863, sull'ordinamento della Cassa dei Depositi e Prestiti, si conserva anche un Istituto a cui sono annesse troppe care memorie per queste popolazioni.

Noi non accettiamo l'emendamento dell'onorevole Borgatti, perchè l'avevamo già respinto, benchè sotto forma diversa, nell'altro ramo del Parlamento. Del resto, all'atto pratico questo emendamento, avrebbe gli effetti previsti dall'onorevole Borgatti, cioè: che la legge non potrebbe in questo scorcio di Sessione essere più promulgata. Quindi il Ministero, anche nella condizione in cui è di depositario della cosa pubblica, deve fare le più vive istanze al Senato onde voglia approvare questo progetto di legge, tal quale venne presentato. Per mia parte non ho difficoltà di aggiungere che ove fosse rigettato, le conseguenze potrebbero essere abbastanza gravi.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io non dirò che due parole per rispondere a qualcuno degli argomenti addotti dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, scegliendo quelli che hanno aspetto di maggiore gravità.

Uno di questi è la garanzia della posposi-

sizione che il Governo fa dei proprii crediti a favore dei terzi.

Senza dubbio questa è una garanzia efficace. Io non lo nego, ed è molto probabile che questa garanzia possa bastare. Ma nessuno potrebbe rendersene mallevadore. La legge del 17 maggio 1863 ha voluto mettere sotto la sua speciale protezione i depositi giudiziarii, costituendone mallevadore lo Stato, a maggiore tutela e garanzia degl'interessati, i quali sono spesso persone incerte, che non saranno conosciute che dopo l'esito del giudizio; o sono Corpi morali e persone particolarmente tutelate dalla legge.

Io capisco che parlando così all'ingrosso, come suol dirsi, e in una questione quasi di famiglia e d'interesse privato, il mio ragionamento potrebbe apparire eccessivamente rigoroso. Ma noi abbiamo innanzi una questione di diritto e d'ordine pubblico; e la garanzia dello Stato che la legge generale pone come condizione fondamentale, non può essere sostituita da una garanzia diversa, quantunque essa possa per avventura apparire sufficiente. Dico apparire, perchè nè io nè altri sarebbe in grado di assicurare che la posposizione dei crediti dello Stato sarà veramente sufficiente. Ma se il Ministero crede che lo sia, ma allora, come osservò opportunamente l'onorevole Senatore Astengo, perchè mostra esso tanta ripugnanza ad assumere la guarentigia voluta dalla legge? Dalla legge cioè 17 maggio 1863, che è già in vigore anche nella Città e Provincia di Roma?

L'onorevole Ministro delle Finanze aggiungeva ancora, che quest'istituto, che si appella Monte di pietà, è un'opera pia, la quale ha un'amministrazione tutta propria e speciale. Ma io ebbi già l'onore di richiamare l'attenzione del Senato sulla relazione premessa al primo progetto ministeriale, presentato all'altro ramo del Parlamento, dove è dimostrato che il Monte di pietà di Roma veste tre caratteri ben distinti: è opera pia; è istituto di credito; è Cassa per i depositi giudiziarii. E nella Relazione stessa si afferma che il Monte, in quanto assume Ufficio di cassa dei depositi giudiziarii, prende carattere di istituto governativo, ed è posto sotto l'azione diretta del Governo. Laonde, come già dissi, se non fosse sorto il dubbio che sorse nell'altra Camera, io non avrei esitato un'istante ad accettare questo progetto di legge, sicuro che per esso sarebbe rimasta

impegnata la responsabilità dello Stato in favore dei depositi giudiziarii, a norma dell'articolo secondo della legge del 17 maggio 1863, non abrogato dalla legge presente.

Insisto adunque e prego il Senato a volere accogliere il mio emendamento, perchè se esso venisse respinto, io mi troverei nella necessità di negare il voto al progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, ed essendo la legge di un solo articolo...

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha adottato le conclusioni del rigetto puro e semplice del progetto di legge, unicamente perchè questo progetto è informato al principio di non dovere lo Stato garantire i depositi necessari. Ma se il Governo aderisse alla guarentigia di cui è parola, l'Ufficio Centrale sarà ben lieto di aderire all'emendamento dell'onorevole Borgatti.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi pare che qui si tratti di una questione di convenienza politica, che bisogna considerare più sotto questo aspetto che non sotto quello della stretta legalità.

Io crederei però che si potrebbe raggiungere lo scopo che si propongono il Ministero e la Commissione, di votare cioè questa legge (giacchè se non venisse votata in tempo opportuno, come ha dichiarato l'onorevole Ministro delle Finanze, vi sarebbe pubblico danno) formulando un ordine del giorno che metta d'accordo la parte dissidente col Governo e rimandando all'uopo ad una legge speciale. È evidente che portando un emendamento all'articolo di legge, in questa Sessione non potrebbe più esser votata, e si avrebbero allora tutti gli inconvenienti che sono stati notati dall'onorevole Ministro. Ma se l'ordine del giorno è votato, dopo la discussione che è stata fatta, io credo che vi siano garanzie sufficienti, e che si possa votare con coscienza il progetto di legge, quale venne presentato.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Mi pare che col votare un ordine del giorno, noi non possiamo far nascere una garanzia a carico dello Stato, che non sarebbe nel progetto di legge; un ordine del giorno può impegnare il Ministero a pre-

sentare un nuovo progetto di legge, ma che possa variare la legge in discussione, è impossibile; esso non potrà mai far sì che i depositi fatti al Monte di Roma siano garantiti dallo Stato.

Senatore MENABREA. Se il Senato consente vorrei spiegare la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. L'aggiunta proposta dal Senatore Borgatti, parmi che rimandi ad una nuova legge lo stabilire la garanzia che non si trova espressa in modo esplicito nella legge attuale; per cui si rimarrebbe in uno stato transitorio fino a che questa legge non fosse votata. Ma siccome vi sono i fondi sufficienti per far fronte, in questo frattempo, a tutte le eventualità, qualora si prendesse l'impegno, come io dissi, anche con apposito ordine del giorno, di presentare il nuovo progetto di legge all'aprirsi della nuova Sessione, parmi che questo partito potrebbe venire da tutti accettato anche dal nuovo Ministero che sta per subentrare all'attuale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io temo che l'onorevole Senatore Menabrea non riuscirà a persuadere dell'opportunità del suo ordine del giorno chi vuol stare fino all'estremo scrupolo nelle forme legali. Chi non si arrende alle considerazioni gravissime che sono state svolte, tanto meno si arrenderà ad un ordine del giorno o ad altra dichiarazione di questa natura.

Ecco come la questione è stata posta da noi davanti al Senato.

Per parte nostra si è creduto di dare una guarentigia molto seria posponendo per legge i crediti dello Stato. Ciò forse non basta a persuadere gli scrupolosissimi giureconsulti che abbiamo udito; scommetto che essi non si mostrerebbero nemmeno persuasi, quand'anche fosse stabilito che i depositi abbiano a tenersi tali e quali in una fortezza guardata dalla truppa, e sarebbero capaci di dirci che la legge è da respingersi perchè non è osservata la forma generale della guarentigia dello Stato.

Quando però v'ha una situazione difficile, è necessario che si ammettano delle disposizioni transitorie. Noi abbiamo creduto di dar una guarentigia seria. Imperocchè se posponiamo i crediti dello Stato, si hanno 17 milioni e mezzo di attivo e 13 milioni di passivo. Restando

quindi un margine di quattro milioni e più, vale a dire di un terzo del passivo, a noi pare che l'onestà del procedimento verso i depositari sia incontrastabile.

Dall'altra parte vuolsi osservare, che il Ministero che ci succederà, è vincolato a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge per trasformare il Monte di Pietà e ricondurlo alle sue origini di Istituto di beneficenza. Ciò mi dimostra che quand'anche avessimo del tempo avanti a noi, sarebbe molto pernicioso l'adottare l'emendamento suggerito dall'onorevole Senatore Borgatti, perchè bisognerebbe tornar sopra la questione, mentre sarebbe definitivamente risolta se si accettasse il progetto quale fu presentato.

Il temperamento adunque che proponiamo offre tutte le garanzie per i deponenti e risolve convenientemente un problema nel quale, che che si dica, sono impegnati gravi e rispettabili interessi.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. In quanto all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Menabrea, pare si sia d'accordo, che da molti non si possa approvare, e che quand'anche fosse approvato, gioverebbe poco per garantire gl'interessi che si vorrebbero custoditi. Resterebbe l'emendamento dell'onorevole Borgatti. Si è fatta un'osservazione pratica, ed è questa: che ove l'emendamento fosse approvato, la legge resterebbe inoperosa, perchè difficilmente si potrebbe ora radunare l'altro ramo del Parlamento e discutere per l'ammissione di questo emendamento. Questa sarebbe una prima ragione per la quale io non ammetterei l'emendamento. Ce ne sarebbe un'altra più importante ed è questa, che le conseguenze dell'emendamento sono per se stesse gravissime e degne di matura considerazione, perchè, quando il Governo nega di assumere la responsabilità (e fa bene perchè non credo che il Governo debba sobbarcarsi alla cieca a tutto quel che potrebbe risultare dagli effetti ignoti di una legge, tanto più trattandosi di un corpo morale come il Monte di pietà, il quale ha molte operazioni a fare e non si può sapere per ciò a quali conseguenze andrebbe incontro lo Stato), la soluzione del problema non è facile, nè sicura.

Quando vi è, dico, opposizione da parte del Governo e si vorrebbe stabilire con questo

emendamento, che il Governo e il Parlamento assumono la responsabilità, in virtù di questa legge, di garantire gl'interessi dei privati, non saprei adottarlo, e debbo pur dire, che se sono tenero degli interessi dei privati, lo sono egualmente di quelli dello Stato.

In questa condizione di cose, credo che l'emendamento proposto ci conduca incontro a due gravi difficoltà. Rimane la questione giuridica e morale, cioè a dire: chi crede che c'è garanzia sufficiente per privati, chi crede il contrario: ciò risulterà dal voto a scrutinio segreto; ciascuno col *si* o col *no* potrà esprimere se questo progetto di legge garantisce o pur no gli interessi dei privati; e ciò basti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che non si sia avvertita abbastanza la ragione addotta dal Ministero per giustificare la opposizione da esso fatta nell'altro ramo del Parlamento ad assumere la garanzia di questi depositi obbligatorii e giudiziari. Non è già che il Governo temesse o tema d'andare incontro a una perdita: tant'è che il Governo posticipa i suoi crediti, che sono di circa 10 milioni. È chiaro che non può avere questo timore; e poi correrebbe assai meno pericolo non posticipando i 10 milioni e assumendo la garanzia per quepochi depositi che si possono fare in un'anno, e per quelli che per avventura non fossero restituiti.

Se il Governo ha respinto nell'altro ramo del Parlamento la proposta di garantire i depositi dei terzi, non è altrimenti perchè temesse il pericolo di dover poi egli rimborsarli invece del Monte: no, ma è per altre considerazioni le quali furono già dette in parte da me, in parte dall'onorevole mio collega il Ministro delle Finanze.

Primieramente il Ministro delle Finanze avea ben ragione di dire: se il Governo garantisce questi depositi, deve trarne a se la gestione, non solo con impiegati da lui nominati e dipendenti, ma facendone un'amministrazione separata.

Ora, se anche si volesse far questo, sarebbe impossibile, perchè questa cassa di depositi e prestiti nel Monte di pietà non è separata dalle altre funzioni, ma è una ruota che gira colle altre, e tutte insieme muovono l'intero meccanismo di questo istituto.

Quindi non sarebbe possibile che il Governo prendesse l'amministrazione soltanto di questi fondi, ma dovrebbe assumere pur quella di tutti i conti correnti, di tutti i depositi fruttiferi, di quelli della Depositeria urbana; insomma, dell'intero istituto. Ma ciò, evidentemente, il Governo non può farlo: esso non può assumere un'amministrazione, che sarebbe affatto estranea alle sue competenze.

Ecco un ordine di considerazioni, per cui il Governo non ha creduto di poter accettare quella proposta. Un'altra considerazione già accennata e che ripeto ora, perchè pare che non sia stata abbastanza avvertita, si è, che col guarentire in modo speciale e unicamente i depositi vincolati, e non guarentir parimenti gli altri depositi liberi, volontari e fruttiferi, il Governo renderebbe peggiore la condizione dei creditori di questi ultimi, facendo un vantaggio speciale per i depositi vincolati, ed escludendo da tal privilegio tutti gli altri; tale diversità di trattamento avrebbe certamente danneggiato il credito dell'istituto.

Certo tutti quelli che hanno crediti fruttiferi, che li rinnovano presso il Monte, o che ne fanno dei nuovi, quando non fossero dal Governo considerati e guarentiti come coloro che fanno depositi vincolati, non li farebbero più, ovvero li ritirerebbero, o verrebbero fatti in minor numero. È una presunzione che il Governo ha fatto, che l'effetto di questa disposizione a mero favore dei depositi vincolati, potesse, invece di giovare al Monte, come il Governo vuol fare con questa legge, potesse recargli danno. E infatti la disposizione adottata dal Governo, che valore ha? Noi con la posticipazione del suo credito di 10 milioni e mezzo, facciamo che il Governo non solo posticipa il suo credito a quello dei depositi vincolati, obbligatorii, ma lo posticipa a tutti i crediti dei terzi verso il Monte; fa quindi eguali condizioni, dà eguali vantaggi, eguali garanzie a tutte le specie di crediti, e così non pregiudica nessuno dei creditori del Monte.

Il Governo ha fatto ciò, perchè ha creduto che quando non si fosse presa una disposizione generale per tutti i crediti del Monte, il credito del Monte stesso ne poteva soffrire.

Frattanto il credito del Monte dal 20 settembre del 1870 fino al dì d'oggi ha potuto sostenersi, mediante provvedimenti opportuni e sagaci presi dal Monte. Con difficoltà, è vero,

ma pure esso è giunto a mantenere sempre allo stesso livello il suo credito e non gli son mancati i depositi, checchè ne dica l'onorevole Senatore Miraglia. Gli continuarono anche i depositi giudiziarii, e qui ho una nota la quale va fino al 30 giugno 1872, che ho fatto fare in fretta, per avere alcuni esempi, coi quali si potrebbe giustificare che si son continuati tali depositi. La prova è palpabile; perchè quando si è fatto il primo inventario del Monte dopo il nostro ingresso in Roma, i depositi giudiziarii vincolati salivano a 2,800,000 lire; e un mese fa, quando si rinnovò quella verifica, vi erano 2,300,000 lire; poichè sapete che questi depositi sono come una ruota che gira sempre: di questi depositi si restituiscono alcuni, altri ne rientrano; quindi la differenza è minima, e questo riscontrarsi di 500 mila lire di meno proviene dall'aver il Governo ultimamente creduto opportuno di diramare una circolare a tutte le autorità pubbliche per prevenirle, che i depositi fatti al Monte non erano secondo le regole. Il Governo ha fatto il suo dovere; ma ciò fu un colpo grave per l'istituto; e da quel giorno i depositi diminuirono notevolmente. Benchè la legge fosse pubblicata sin dall'ottobre 1870; benchè l'onorevole Miraglia come Presidente della Corte d'Appello abbia fatto il suo dovere prevenendo tutti i depositanti che dovessero fare i depositi alla Cassa dei depositi e prestiti, ciò non ostante tale era l'abitudine dei cittadini Romani, tale il credito di questo istituto, che si continuò a fare i depositi al Monte, e si continuò quantunque tali depositi non fruttino alcun interesse, laddove la Cassa dei depositi e prestiti paga un interesse.

Ma dal giorno che emanò quella circolare, sarà circa 6 mesi fa, diminuirono realmente questi depositi e di egual somma? Diminuirono solo di 500,000 lire. Quindi mi duole veramente che, dopo aver fatto tanti sforzi per aiutar quest'istituto, a venire ad una trasformazione lenta, difficile, graduata, senza sperperare il suo patrimonio, senza che una liquidazione precipitata potesse sacrificarne una parte, e mentre, si tratta di continuare quello che a Roma si è fatto da tanto tempo legalmente fino al giorno che siamo arrivati noi e dopo illegalmente, se volete, ma si è pur continuato a fare, mi duole, dico, che si voglia venire a respingere quest'agevolezza che s'intende fare ad un istituto per mantenerlo in grado di far fronte a suoi impegni, di liqui-

dare in modo utile i suoi crediti, e nello stesso tempo, per conservare un'istituto che tanto giova alla Città di Roma e a tutto il suo circondario.

Non che provvido, quest'atto mi parrebbe veramente inconsulto sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e della giustizia.

Senatore ASTENGO. Secondo la mia coscienza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non metto in contestazione la coscienza; l'onorevole Senatore Astengo non intenderà la cosa come la intendo io; egli la vedrà sotto un altro aspetto; ma intanto fin che sto al Ministero, debbo rispondere dell'ordine pubblico, e impedire che avvengano dei turbamenti per non essere poi costretto a ricorrere a mezzi dispiacenti. Bisogna dunque che io esponga apertamente il mio avviso. Io dico che il Governo ha fatto tutti gli sforzi per mantenere il credito a quest'istituto acciocchè la trasformazione e la liquidazione si facessero senza sperperarne il patrimonio; e fin qui ci è riuscito, poichè dal 1870 sino al 1° gennaio 1873 era arrivato già a pagare più di 8 milioni di tutti i depositi che aveva, fruttiferi, o non fruttiferi, vincolati, o non vincolati; e credo che a quest'ora si possono aggiungere ancora un paio di milioni che ha già pagati senza nulla sacrificare, anzi con vantaggio, perchè i titoli che ha venduto, li ha venduti con notevolissimo beneficio del suo patrimonio. Ma se da una parte gli si chiude una delle sorgenti principali da cui prende i capitali per far fronte ai rimborsi che vengono domandati giornalmente; e dall'altra non gli si trova nessun altro aiuto, il Senato vede bene a qual trista condizione quest'istituto sarebbe ridotto, e quali ne potrebbero esser le conseguenze, per la colleganza di tale istituto con l'ordine pubblico.

Io parlavo inoltre di giustizia, e sostengo che sarebbe una solenne ingiustizia, che ad un istituto il quale esisteva in virtù di legge, e che in virtù di legge aveva oneri e vantaggi; ora si lascino gli oneri e gli si tolgano immediatamente i vantaggi.

Il Monte di Pietà aveva per legge, ripeto, il diritto dei depositi anche obbligatorii. Sopraggiunta la legge dei depositi e prestiti gli ha tolto questo diritto; dal che segue, che immediatamente gli vengono tolti i mezzi di cui abbisogna per far fronte alle richieste di rimborsi.

Consideri il Senato quest'istituto, non solo come un istituto pio, che può restringere le

sue anticipazioni su pegni, ma anche come un istituto di credito.

Ognuno sa che un istituto di credito può essere floridissimo, anzi, tutti gli istituti di credito i più floridi, vivono sul credito e di credito; e se si volesse in un dato giorno obbligarli a restituire i fondi ai loro creditori, e non dare loro tempo di liquidare le loro attività, si farebbe fallire, qualunque stabilimento di credito per quanto solido fosse.

È quindi manifesto che bisogna procedere gradatamente nelle trasformazioni di questo istituto, se non si vuole che crolli. Conviene restringere le anticipazioni, liquidare una parte del suo patrimonio stabile perchè si procuri i capitali da pagare i debiti. Se invece si priva addirittura delle sue sorgenti d'entrata, si commetterebbe un atto non solo improvido ma ingiusto, e dico ingiusto, perchè quest'istituto aveva diritto per legge, di ricevere depositi, e ora gli si vorrebbe togliere un tal diritto, senza alcun temperamento o corresponsivo.

Comprendo che si sarebbe potuto fare una legge la quale dichiarasse che fra due anni quest'istituto non potrebbe più ricevere i depositi. Allora essendo prevenuto, esso avrebbe potuto riflettere e provvedersi i capitali in modo da restituire i fondi depositati. Questo non si è fatto; il Governo non ci ha pensato, non ha potuto prevedere questo stato di cose. Ma ora che esso prevede i mali futuri, perchè non si vuole accettare il rimedio che ad essi si propone?

Io credo che il Senato farebbe opera savia approvando il progetto di legge come gli fu presentato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Domando perdono al Senato se prendo di nuovo la parola. Vi sono tratto mio malgrado; poichè intendendo di ritirare il mio emendamento, debbo dirne brevemente il motivo. Ma prima mi corre debito di osservare all'onorevole Senatore Menabrea, che con un ordine del giorno non si raggiungerebbe lo scopo lodevole che egli si propone.

Quanto agli argomenti addotti dall'onorevole Ministro delle Finanze e dall'onorevole Presidente del Consiglio, io non ho che a ripetere in succinto quello che già esposi diffusamente per due volte, cioè che i loro argomenti si riducono in sostanza a questo: che i depositi giu-

diziarî fatti al Monte di Roma non correranno alcun pericolo.

Ma, me lo perdonino, questa è un'arma a due tagli; è un argomento che si ritorce contro di loro. Se lo Stato non può correre alcun pericolo, ma, Dio buono! quale è adunque la ragione della ripugnanza che il Ministero mostra per la garanzia che vuole la legge regolatrice di questa materia in tutto lo Stato?

L'onorevole Presidente del Consiglio è ritornato sull'argomento già recato anche dal signor Ministro delle Finanze, vale a dire, che l'amministrazione del Monte è una amministrazione speciale, sulla quale il Governo non può esercitare quella ingerenza, che eserciterebbe sopra una amministrazione propria, ordinata secondo le leggi comuni. Ma io prego gli onorevoli signori Ministri a considerare che uno degli effetti del mio emendamento sarebbe quello appunto di mettere l'amministrazione del Monte, per il tempo transitorio, che è l'oggetto di questa legge, sotto l'azione diretta del Governo.

Si badi bene allo scopo di questa legge, e non si confonda il Monte quale esso era in passato ed è tuttavia, con quello che deve essere per virtù della legge che stiamo discutendo, la quale mira ad imprimere al Monte, per breve tempo, un carattere tutto eccezionale e transitorio; carattere che tanto più gli acquisa veste di istituto governativo e lo mette essenzialmente sotto l'azione diretta del Governo.

Non aggiungo altro. E siccome il Presidente del Consiglio non ammette via di mezzo fra l'accettare o il respingere la legge, io ritiro il mio emendamento, e dichiaro che voterò contro la legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno, io non ho che poche parole ad aggiungere.

Il Governo non vi fa una proposta di cosa nuova; domanda soltanto di accordare a quest'istituto per un anno la facoltà che aveva in passato; su questo fatto, su questa particolarità, nessuno ha saputo eccepire.

Sulle cose dette dagli onorevoli Senatori Miraglia, Borgatti e Astengo, siamo tutti d'accordo; sappiamo tutti che sono giustissime in teoria.

Ma qui bisogna tener conto di una situazione anormale. Si tratta di fare un'eccezione provvisoria.

Il progetto di legge non vi chiede che poco, e quando la domanda è così limitata, permettete che questa situazione anormale sia tolta.

Si dice di seguire le regole generali, e queste sono intangibili in teoria; ma in pratica non sono sempre prontamente applicabili.

Io credo e spero, che il Senato vorrà approvare il progetto ministeriale tale e quale gli è stato proposto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'onorevole Gadda raccomanda al Senato la proroga di un temperamento provvisorio. Ma non si tratta di allungare la vita ad una legge che sta per spirare, bensì d'innovare una legge che ha imperio, e non vi sono ragioni da divenire a tale innovazione.

Ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio che, respingendosi il progetto di legge, si vengono a chiudere le porte del Monte di Pietà. Per amore del cielo! Noi auguriamo vita prospera e lunga a questo Monte, le cui porte saranno sempre spalancate pei depositi volontari. E chi potrebbe restringere il diritto di un cittadino che vuole spontaneamente depositare i suoi tesori nel Monte di Pietà? La controversia che ci occupa riguarda soltanto i depositi necessari ed obbligatori, e per essi negare la guarentigia dello Stato, è una anomalia intollerabile in un Governo civile.

Nè mi smuovono le considerazioni politiche accampate dall'onorevole Presidente del Consiglio. Non bisogna allargar troppo il concetto politico tanto da invadere il campo della proprietà privata, e manometterne la sicurezza o la esistenza; e non creda l'onorevole Ministro delle Finanze che l'Ufficio Centrale abbia esaminato la questione soltanto nell'orizzonte sereno della scienza, prescindendo dallo stato attuale della società e dalla condizione degli uomini. Non bisogna aver pratica degli affari, per non rimaner convinto che le leggi debbono essere adatte ai bisogni sociali.

Ora, politicamente parlando, tutto concorre a far che si conservi in Roma l'attuale stato delle cose. E chi potrebbe consigliare una riforma che toglie ai cittadini romani una guarentigia di cui sono in possesso da circa tre anni, unicamente per salvare il Monte di Pietà? Col moltiplicarsi degli affari e dei negozi questa alma città si è risvegliata a nuova vita, e le nuove

istituzioni hanno dato il loro frutto salutare. Governo ed autorità costituite si son dati la mano per accreditare le nuove istituzioni, ed è stato benedetto il provvedimento legislativo che, introducendo la Cassa dei depositi e prestiti, ha messo i capitali depositati sotto la salvaguardia dello Stato. Disperda il Cielo l'augurio che ora e per l'avvenire lo Stato potesse mancare ai suoi impegni, come ben diceva l'onorevole Ministro delle Finanze. Ma adesso che i cittadini romani accompagnano coi loro voti la prosperità dello Stato, e confidenti nella sua solvibilità trovano tutta la guarentigia nei depositi necessari, perchè ritirare al Commercio, alle famiglie ed ai pubblici stabilimenti questa guarentigia, e dire da oggi in poi a tutti — *il vostro denaro depositato necessariamente sarà a vostro rischio e pericolo, e senza alcuna guarentigia dello Stato?*

E possono esservi considerazioni politiche per stabilire a Roma questo trattamento anomalo ed eccezionale? Considerazioni politiche per l'opposto consigliano a non far novità ed a conservare, per vedute di generale interesse, la guarentigia dello Stato pei depositi necessari ed obbligatorii. Nella capitale del Regno è di sana politica conservare e non di diminuire le guarentigie che si godono da tutti i cittadini sparsi sulla superficie del Regno.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io prego il signor Presidente del Consiglio a voler dare una spiegazione per mio schiarimento. Egli ha accennato che il Monte di Pietà di Roma non paga alcun interesse per i depositi volontari. Io bramerei sapere se non paga nemmeno interesse per i depositi necessari. A me è stato detto che non ne paghi; se ciò fosse, non sarebbe soltanto ingiusto, ma, a parer mio, sarebbe incostituzionale il presente progetto di legge.

Difatti attualmente in Roma, come in tutto il resto d'Italia, i depositi necessari producono interesse, e i depositi necessari non si fanno per volontà e a vantaggio di chi fa il deposito, ma si fanno nell'interesse dei terzi, e generalmente o di persone ignote, o di pupilli, o di mogli per sicurezza delle loro doti e via discorrendo. Tutti questi depositi necessari, dal 1870 in poi, in Roma, come in tutto il resto del Regno, fruttano un interesse. Conseguentemente l'adottare questo progetto di

legge equivale, nel suo risultato finale, a mettere un'imposta speciale sopra coloro, nell'interesse dei quali si devono fare i depositi necessari, un'imposta che corrisponde precisamente alla perdita dell'interesse che oggi giorno, in base ad una legge generale del Regno, hanno diritto di percepire e percepiscono dallo Stato coloro, nell'interesse dei quali, si debbono fare i depositi.

Supponete, o Signori, che si depositi dai Sindaci di un fallimento una somma da distribuirsi ai creditori; o che l'aggiudicatario di un fondo venduto all'incanto, depositi il prezzo proveniente dalla vendita; o infine si depositi dal tutore un capitale di spettanza del minore; in Roma, come in tutto il resto d'Italia, coloro ai quali sono dovute tali somme, ne percepiscono ora gli interessi.

Se all'incontro, per i depositi necessari, come mi è stato supposto, il Monte di Pietà di Roma non paga nessun interesse, avverrà necessariamente che dal giorno in cui andrà in esecuzione questa legge, tutti gli anzidetti depositi necessari non frutteranno alcun interesse, e quindi nella sostanza si sarà decretata una imposta speciale a beneficio speciale del Monte di Pietà di Roma e a carico speciale di coloro i quali sono soggetti ai depositi necessari.

Io vi domando, o Signori, se sia giusto che quando è in vigore in Roma una legge generale, la quale ha messo sul detto punto gli abitanti di Roma in eguale condizione a tutti i cittadini del Regno, vi domando se sia giusto, se sia costituzionale che, per favorire il Monte di Pietà di Roma, si stabilisca questa specie d'imposta a carico speciale di coloro, nell'interesse dei quali si debbono fare i depositi necessari.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non avrei alcuna osservazione da contrapporre all'onorevole Senatore Astengo; ma gli dico: avrebbe egli il coraggio di provocare una crisi? Ebbene, la questione pratica è proprio questa, di provocare una catastrofe per questi stabilimenti. Se poi non ha questo coraggio, crede egli che sia molto diverso il caso quando si dovesse chiedere ai contribuenti il modo di restituire i depositi volontari e anche i prestiti che furono fatti da quegli stabilimenti? Queste sono questioni gravi, o Signori, ed io credo che il Senato vorrà riflettere ben bene prima di dare un voto contrario a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessuno più dimandando la parola, rileggo l'articolo unico della legge per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« Il Monte di Pietà di Roma è autorizzato a ritenere e ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro nella città e provincia di Roma, secondo le norme che attualmente reggono l'ufficio del Banco dei depositi e prestiti annesso al medesimo.

» Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione d'ufficio ricevono depositi obbligatorii in denaro nella città e provincia di Roma, sono in facoltà di farne il versamento nel Banco dei depositi annesso al Monte.

» Nella Sessione prossima il Governo del Re, presenterà un apposito progetto di legge per ricondurre il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto d'opera pia, e fino alla promulgazione della nuova legge, lo Stato posporrà i proprii, ai crediti dei terzi verso il Monte. »

Constando di un solo articolo questo progetto si rimanda allo squittinio segreto.

Si procederà ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Debbo annunziare con rincrescimento che, stante la mancanza del numero legale, la votazione fatta è nulla, e perciò si dovrà rinnovare domani.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

**CXLIV.**

**TORNATA DEL 28 GIUGNO 1873**

Presidenza del Vice-Presidente **VIGLIANI.**

**SOMMARIO** — *Omaggio — Commemorazione del Senatore Santanello — Rinnovazione dello squittinio sul progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà di Roma, di ricevere depositi giudiziari, obbligatori in danaro — Mozione d'ordine del Senatore Manzoni, approvata — Approvazione per articolo del progetto di legge per la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di S. Croce in Firenze — Relazione sul progetto di legge relativo alla convenzione colla Camera di Commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana — Approvazione dell'articolo unico di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali — Proposta sospensiva del Senatore Audinot — Osservazione del Ministro delle Finanze — Reiezione della proposta Audinot — Discorso del Senatore Finali a favore del progetto — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Barbarara in favore — Obbiezioni e schiarimenti del Senatore Beretta (dell'Ufficio Centrale) contro il progetto — Spiegazioni del Senatore Torelli (dell'Ufficio Centrale) — Discorso del Ministro delle Finanze — Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti tutti i Ministri, meno quelli della Guerra e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fa omaggio al Senato l'avvocato Francesco De Vincenti di N. 5 esemplari della seconda edizione di un suo opuscolo che ha per titolo: *Don Amedeo e l'Onesto Censore.*

**Commemorazione del Senatore Santanello.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli Colleghi: un triste annunzio è giunto alla vostra Presidenza, quello della perdita di un onorevole Collega, recente-

mente aggregato a quest'alto Consesso. Il Senatore comm. Santanello cessava di vivere la sera di ieri l'altro in Firenze, dove sosteneva la carica di Procuratore generale presso quella Corte d'Appello. Egregio magistrato, virtuoso cittadino ed ottimo padre di famiglia, chiudeva ancora immatura la sua carriera mortale in mezzo al compianto dei congiunti, degli amici e dei colleghi nella Magistratura.

Chiamato da pochi mesi in premio di distinti servizi prestati allo Stato a sedere in Senato, non ebbe campo, nè occasione di prender parte attiva ai nostri lavori. Però degna di grande rammarico è la privazione di questo onorando Collega, che per il vigore dell'età, per la sua dottrina e pei sentimenti schiettamente liberali, prometteva di rendere utili e importanti servizi al Senato, che troppo presto è costretto a deplorare la perdita dell'apprezzato acquisto.

L'ordine del giorno reca il rinnovamento dello squittinio segreto sul progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

Si lasceranno aperte le urne a comodo dei Senatori che sopravverranno.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, di prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Credo di dover osservare che trattandosi di una legge, all'adozione della quale è contrario il voto dell'Ufficio Centrale, converrebbe che almeno qualche membro di questo Ufficio, fosse presente a discuterne le conclusioni; invece non veggo alcuno. In queste condizioni, io chiedo come sia mai possibile discutere.

PRESIDENTE. La Presidenza aveva già avvertito questa circostanza, ed ha fatto chiamare il Relatore e gli altri membri dell'Ufficio; si spera quindi che se non tutti, almeno in massima parte non tarderanno ad occupare il loro posto.

Senatore LAUZI. Se mi permette l'onorevole Presidente, finirò la mia osservazione, dicendo che qui si tratta di una legge di grande importanza, e se col fatto della mancanza del numero legale d'oggi, e coll'evidenza, non domando prove, non uso del dritto che avrei di domandarle, ma dico, se colla certezza che anche oggi non potremo ottenere questo numero legale, a che mai si riduce la discussione di questa legge? Ad una palestra di eloquenza, ma non a conclusioni legislative.

Io però mi rimetto a quello che il Senato delibererà, ma non posso a meno di esprimere la mia opinione, che cioè fosse almeno occupato il banco dell'Ufficio Centrale, perchè esso possa essere in grado di equamente sostenere la tesi che si è proposta contro il signor Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Intende l'onorevole Senatore Lauzi di fare una proposta?

Senatore LAUZI. Non faccio proposte, faccio un'osservazione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge: *Istituzione delle casse di risparmio postali.*

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge il progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 131.)

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, si aspetterà ancora qualche istante il suo arrivo, giacchè si è mandato a chiamare.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Per guadagnare tempo, proporrei al Senato di mettere in discussione il progetto di legge che nell'ordine del giorno viene dopo quello testè letto.

Proporrei inoltre di passare dopo di questo progetto alla discussione degli altri, di cui so che le relazioni sono in pronto.

#### Approvazione per articoli di progetti di legge.

(V. Atti del Senato N. 158 e 156.)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, s'invertirà l'ordine del giorno.

Intanto si passa alla discussione del progetto di legge per la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze.

Sono pregati gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge:

« Articolo unico. È autorizzato il trasporto e la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze. »

Nessuno domandando la parola, constando il progetto di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge che autorizza la convenzione colla Camera di Commercio di Roma, per la costruzione di un edificio ad uso di dogana.

Gli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale sono pregati di prendere il loro posto.

L'onorevole Beretta che ha preparata la Relazione, è pregato di darne lettura al Senato, giacchè trattandosi di progetto che fu dichiarato d'urgenza, non occorre che la Relazione prosegua il corso stabilito dal Regolamento.

Senatore BERETTA. Signori Senatori,

Col progetto di legge che vi viene presentato si provvede assai opportunamente a due

importanti servizi pubblici, alla Dogana cioè ed alla Borsa, che, si può dire, mancano nella Capitale del Regno, e ciò col vantaggio di destinare a più decoroso uso l'avanzo monumentale della Basilica Antonina in piazza di Pietra, restaurandola e conservandola.

Per accordi presi dal Governo colla Camera di Commercio di Roma, mediante convenzione 18 giugno corrente allegata a questo progetto di legge, lo Stato cede alla Camera di Commercio di Roma il fabbricato demaniale sito in piazza di Pietra e vicolo della Dogana, denominato palazzo di Pietra avanzo della Basilica Antonina, e riceve dalla medesima in corrispettivo una nuova dogana da erigersi a spese della Camera di Commercio stessa nel luogo detto *Monte di Giustizia* presso la stazione ferroviaria secondo i tipi di piante, alzate, sezioni, approvati dal Ministero delle Finanze, uniti alla convenzione.

La permuta viene fatta sotto le seguenti principali condizioni:

Il fabbricato ceduto dal Demanio deve per la parte monumentale essere diligentemente conservato sottomettendosi il progetto della riduzione alla approvazione del Governo.

Il fabbricato stesso deve servire unicamente a sede della Camera di Commercio e della Borsa, e non può variarsene la destinazione, nè farsene cessione senza speciale autorizzazione del Governo, come non può sottoporsi ad ipoteca.

Il nuovo fabbricato da erigersi all'uso Dogana deve esse costruito, compiuto, e consegnato al Governo, entro due anni dalla data dell'approvazione di questa Legge o dalla data del Decreto di espropriazione per pubblica utilità, ove dovesse a questa appigliarsi la Camera di Commercio per avere l'area sulla quale farannosi le costruzioni, cedendosele a questo scopo dal Governo le ragioni che, per quanto riguarda il servizio doganale, competono allo Stato verso la Società delle Ferrovie a termini dell'articolo 20 dei Capitolati 23 aprile e 12 maggio 1856.

La consegna del fabbricato demaniale dallo Stato alla Camera, per quanto riguarda la parte ora occupata dalla Dogana, si farà dopo che sarà stato dalla Camera consegnata allo Stato la nuova Dogana, e, per quanto riguarda la parte occupata per servizio militare, entro un anno da quell'epoca.

Con tutte queste cautele essendo pienamente

garantito l'interesse dello Stato, ed ottenendosi come era desiderabile che la nuova Dogana sorga in località conveniente al movimento commerciale, come si è quella della vicinanza alla ferrovia; che Roma abbia ad avere una Borsa degna della Capitale ed in posizione centrale, e conservandosi di tal modo la parte monumentale della Basilica Antonina, affidata alle cure di un Ente morale rispettabile quale si è la Camera di Commercio, e per di più, restando la parte monumentale stessa, sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, come è stabilito dal secondo capoverso dell'articolo unico del progetto di legge, la Commissione permanente di finanza, vi propone la adozione e del progetto di legge stesso come venne dalla Camera votato, e confida sarete per accordarle la vostra approvazione, onde veder presto conseguiti i desiderati utili effetti che ne deriveranno.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge

#### Articolo unico.

« È approvata la convenzione stipulata il 18 giugno 1873 tra il Ministro delle Finanze e la Camera di Commercio di Roma per la permuta dello stabile demaniale situato in questa città, nella piazza di Pietra, con un altro da costruirsi pure in questa città, alla stazione della ferrovia, per uso di dogana.

» La parte monumentale di detto stabile rimane sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione giusta le leggi relative.

» La costruzione dell'edificio di dogana, di cui è soggetto la convenzione approvata colla presente legge, viene dichiarata opera di pubblica utilità. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si rinvia quest'articolo unico allo squittinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali.

(V. Atti del Senato N. 131.)

PRESIDENTE. Essendo presente in Senato il Relatore del progetto di legge testè letto, relativo alle casse di risparmio postali, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto medesimo.

Senatore AUDINOT, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. Nella considerazione, che il numero dei Senatori presenti è così esiguo, io proporrei che questa discussione fosse rimandata. Noi abbiamo un fatto importante: abbiamo le conclusioni dell'Ufficio Centrale, che sono contrarie al progetto.

Evidentemente, questo non risolve la questione, ma dimostra che la questione dev'essere dibattuta e largamente.

Ora, perchè fare una discussione inutile che terminerà probabilmente, anzi, quasi certamente, colla mancanza del numero legale?

Quindi io proporrei, come diceva, che la discussione sia sospesa e rimandata ad altra epoca.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se il Senato non si crede in numero per votare io naturalmente non posso intervenire nella questione. Ma mi permetto di ripetere l'osservazione già fatta altra volta, che cioè sarebbe cosa molto dolorosa se il progetto di legge che provvede alle Casse di risparmio postali per 15 milioni d'Italiani che oggi ne sono affatto privi e che fu presentato per la seconda volta, non fosse per una disgraziata combinazione di circostanze, che sono certo indipendenti dalla volontà di chicchessia, neppure onorato di una discussione. Detto ciò, non ho altro da aggiungere, perchè io non debbo entrare nella questione accennata dall'onorevole Senatore Audinot.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. La questione è che bisognerebbe che i lavori parlamentari fossero distribuiti con una certa antiveggenza. Il fatto è, che una valanga di progetti di legge arriva in Senato all'ultima ora, e tra questi ve ne sono anche taluni che sono importanti, come è questo non approvato dall'Ufficio Centrale, incaricato di riferirne.

Discutere un simile progetto di legge in 20, o 30, e poi fare tutti gli sforzi per votarlo in 70, mi pare che sia cosa che tolga autorità alle nostre istituzioni e in qualche modo offenda la coscienza di quelli che votano; questo è il mio modo di vedere netto e franco, per cui mantengo la proposta che la discussione di questa legge sia rimandata a tempo più opportuno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Neppure ora ho cosa

alcuna ad obiettare, a quanto ha detto l'onorevole Senatore Audinot. Tutti desideriamo che i lavori giungano in tempo utile, e che le discussioni si facciano in stagione meno molesta dell'attuale. Debbo però osservare, che il presente progetto di legge è giunto al Senato, nella tornata del 9 giugno 1873.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Audinot, quella cioè di rimandare la discussione di questo progetto di legge a tempo più opportuno.

Coloro che approvano questa proposta, vogliono sorgere.

La proposta dell'onorevole Audinot, dopo prova e controprova, non è approvata.

Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. La proposta sospensiva fatta dall'onorevole mio amico Senatore Audinot, per motivi da lui espressi, meritava certamente molta ponderazione; ma avendo il Senato respinto quella proposta, piglio animo ad entrare nell'argomento, con quella larghezza, che mi pare richiesta dalla sua gravità. E per mio avviso, bisogna trattarlo anche con maggiore larghezza di quella che la sola importanza della materia per sé richiederebbe; imperocchè non potrei dissimulare a me stesso la grande autorità, che ha la relazione presentata dall'Ufficio Centrale, che, non so se sia, ma dalla relazione pare unanime nel respingere il progetto.

Io non farò la storia di questo schema di legge sull'istituzione delle casse di risparmio postali. L'onorevole Ministro delle Finanze accennava or ora alle vicende sfortunate, che ebbe nel suo corso parlamentare il progetto che è in discussione, vicende che egli desidera non abbiano a ripetersi qui per circostanze fortuite, senza colpa d'alcuno.

Questo schema gira nelle aule parlamentari fin dal 1870; nella sessione 1870-1871 fu riproposto, nella corrente sessione è stato presentato per la terza volta! Eppure non è un progetto di legge, comechè grave, che tenda a far incontrare allo Stato nuove spese, nè a caricarlo di nuove gravezze; bensì desso si ispira ad un pensiero di previdenza e di provvidenza. Mi pareva perciò che dovesse avere la fortuna di percorrere tutto lo stadio parlamentare, meglio e più facilmente, che non l'hanno avuta tante leggi e di spese e di imposte che si sono votate a precipizio, e più le prime che le seconde.

Io con grande e continua attenzione ho guardato al cammino fatto da questo progetto di legge, del quale fin dal primo giorno con fervente desiderio sollecitava il favorevole accoglimento; ed ho veduto che, se per la novità del sistema, e forse anche per altre considerazioni, nella Sessione 1870-71 vinceva la prova alla Camera de' Deputati per non più di 14 voti, nella Sessione corrente invece la prova fu vinta con una maggioranza di cento voti.

Epperò, siccome a questo concetto di risparmio, è attaccato qualche cosa di ordine pubblico e di conservazione, ne consegue che mi aspettava venisse al Senato sotto tali auspici, da non dover per parte mia far altro che provare la compiacenza di dargli il mio voto favorevole.

Quando fu distribuita relazione, la presi in mano con quella avidità con cui soglio sempre prendere gli scritti firmati dall'illustre Senatore e mio amico, il quale in tutte le cose sue ha sempre grande pregio di prespicuità di concetti, e d'eleganza di lingua e di stile; ma devo dire che fu grande la mia sorpresa nel vedere una recisa conclusione per la reiezione della legge.

Mi misi quindi ad esaminare tutti gli argomenti che vennero adottati per respingere il progetto, per vedere se potevano avere sopra di me l'efficacia di condurmi in sentenza opposta a quella professata sino allora; e siccome non l'ebbero, proverò qui co' miei poveri mezzi di trasfondere la mia persuasione contraria a quella dell'Ufficio Centrale senatorio.

In prima osserverò che duplice era l'intento, se non erro, che si proponevano concertati i tre Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura e Commercio; e che uno di questi intenti, se non lasciato in non cale, certo non è trattato abbastanza dall'Ufficio Centrale. Questi tre Ministri che rappresentano la funzione governativa in tutte le sue forme economiche, dichiararono apertamente che a loro premeva molto di rifornire la Cassa dei depositi e prestiti di quei mezzi, che l'istituzione recente della Cassa militare aveva fatto venir meno, essendo stata deviata in questa la più larga sorgente dei suoi introiti, quelli cioè che vengono dal prezzo degli svincoli dal servizio militare.

Non parlerò dell'utilità di questa Cassa; gli

onorevoli Senatori che appartengono alle provincie dove la Cassa dei depositi e prestiti è più antica istituzione, possono in questo consesso parlare dell'utilità sua, dei grandi benefici che ne riceveranno Comuni, Provincie e Corpi morali, meglio assai di quello che io potessi fare.

L'altro obbiettivo di lunga mano più importante del progetto, è di diffondere e localizzare in tutta Italia la possibilità e la pratica del risparmio.

Quanto cooperi e giovi al progresso ed al miglioramento delle condizioni sociali il risparmio, credo che non faccia bisogno che io qui dica: il risparmio crea il capitale, il risparmio moltiplica la potenza del lavoro, il risparmio è destinato a dare dignità di uomo e di cittadino al proletario; il risparmio deve dare il sollievo e l'aiuto nel giorno dell'infortunio e della malattia.

Datemi un paese nel quale siano largamente diffusi i risparmi; e credo che l'ordine pubblico vi si conserverà assai meglio e assai più facilmente, che non per sola opera di carabinieri e di magistrati penali. Ma su questo punto del risparmio è assenziente pur esso l'Ufficio Centrale, il quale nella seconda pagina della sua Relazione loda il risparmio, ne enumera i vantaggi e ne segnala i benefizii con parole che io non potrei trovare più belle, nè più efficaci.

Il risparmio è forse in Italia egualmente possibile, egualmente diffuso? No; starei per dire che ciò che avviene nelle condizioni interne d'Italia nostra, è uno specchio di ciò che avviene in Europa.

Il paese di Europa nel quale si fa il più gran numero di risparmi è l'Inghilterra; il paese di Europa, nel quale se ne fa il minore è la Spagna.

Il fatto che si verifica in Europa, e che credo risponda alle diverse condizioni sociali di questi due grandi paesi, dal più al meno a mio avviso si riscontra per le stesse ragioni anche in Italia. Tutta Italia non si trova nelle condizioni del Piemonte, della Lombardia, della Toscana e dell'Emilia, dove le Casse di risparmio locali fioriscono, talune anche per l'aiuto governativo avuto in principio — perchè anche la grande e potente Cassa di Milano non può dimenticare la sua prima origine; il Tevere è grande e copioso fiume qui, ma vi è un punto nel quale era un piccolo rigagnolo.

Se le condizioni di tutta l'Italia adunque fossero eguali a quelle delle Provincie settentrionali e centrali dove la iniziativa privata, il largo sviluppo e la pratica dei concetti economici hanno fatto sorgere istituzioni locali che recano frutti e benefizi molteplici, forse il pensiero di facilitare il risparmio e renderla possibile per mezzo delle Casse postali non sarebbe venuto a nessuno, o potrebbe esserne contestata l'opportunità. Capisco che gli abitanti ed i rappresentanti degl'interessi di quei paesi, non distendendo gli sguardi lontano da sè, possano obbiettare: Ma perchè volete istituire negli Uffici postali le Casse di risparmio? Ma non vedete come funzionano bene le nostre Casse? Che bisogno abbiamo, che il Governo venga a tentare un'opera nella quale non sa, se potrà riescire e che poi guasterà l'opera nostra? Ma, Signori; i popoli d'Italia sono raccolti in unità di Regno, in unità di Governo per il sacrosanto principio della solidarietà; ed il Senato ha l'altissima dignità di rappresentarla. Quando vediamo che in una parte del Regno l'iniziativa privata per qualche circostanza, che non occorre esaminare, non riesce a dotare il paese di questi mezzi fecondi di moralizzazione di ricchezza e di prosperità, perchè vogliamo lasciarla abbandonata? — Perchè essendovi alcune provincie ben provvedute non vogliamo provvedere a quelle altre dove questi istituti di previdenza e di provvidenza fanno interamente difetto?

Non voglio espor qui al Senato troppe cifre. Bastano poche citazioni per dimostrare il mio assunto.

Dei 500 e più milioni di depositi che esistono nelle Casse di risparmio italiane, circa la metà si concentra in quella di Milano, alla quale fan capo le altre di Lombardia. Le Casse di risparmio delle Romagne, che sono quattro provincie con un milione circa di abitanti, vincono d'assai per il loro numero, e per il numero di depositi, e per l'importanza dei depositi stessi, le provincie continentali del mezzogiorno, e le provincie delle due isole di Sicilia e di Sardegna prese insieme.

Ma anche nelle provincie dell'Italia superiore e mediana, che hanno copia di questi istituti, non è egualmente diffuso il beneficio; sono le città più grandi quelle che hanno le Casse di risparmio comuni; le altre non le hanno. Ed a questo proposito osserverò che, mentre nelle grandi città vi sono altri istituti, che potreb-

bero supplire alle Casse di risparmio, altrettanto non è a dire per le piccole e per le grosse terre e le borgate; e per queste è quindi necessario di provvedere ad un mezzo di agevolare e raccogliere il risparmio.

In Prussia dove si è voluto dar precetto di stabilire le Casse di risparmio e se ne è addossato l'obbligo ai Comuni, da quest'obbligo sono esenti le città, che contano più di dieci mila abitanti.

Da noi è tutto il contrario; poche le città piccole ed i minori centri di popolazione che abbiano Casse di risparmio; invece sono fornite di Casse di risparmio tutte le grandi città.

Ed a questo proposito mi permetta il Senato di manifestare una impressione recentemente da me avuta in due cospicue città d'Italia, Milano, e soprattutto Bologna. Quando mi sono avvicinato a quei portici di marmi svariati, a quelle porte che ora ammiransi all'Esposizione mondiale di Vienna, a quegli splendidi atrii rilucenti d'oro, ho domandato a me stesso: ma proprio il contadino vestito dei suoi rozzi panni, ma proprio l'operaio che viene qui umile e dimesso, avrà il coraggio in tanto splendore, in tanta ricchezza di portar dentro una lira, il lieve, il tenue risparmio della sua settimana?

Io dubito che pur troppo le Casse di risparmio in Italia, mentre hanno preso larghe proporzioni e sono divenute istituti di credito, dove i ricchi depongono ed investono i loro capitali, ed hanno largamente ampliata la sfera dei loro affari, al loro fine benefico d'istituti di previdenza, per questa loro trasformazione, soddisfacciano ora meno assai che non soddisfaccessero prima.

Perciò, anche laddove quelle esistano, non inutilmente forse si aprirà lo sportello dell'ufficio postale ai più modesti risparmi. Ma queste sono considerazioni generali; veniamo piuttosto ai veri punti della questione.

La Relazione, come ho già detto, riconosce l'utilità dei risparmi; e valentuomini e dotti come essi sono, i componenti dell'Ufficio Centrale non potevano andare in diversa sentenza. Però le obiezioni che fanno a questo progetto di legge, sono molte e gravi; quindi per il rispetto che debbo a loro e per l'autorità che l'Ufficio collettivamente e ciascuno dei suoi membri personalmente ha, mi studierò, il più brevemente possibile, di raggruppare quelle obiezioni e vedere se possano avere risposta.

Secondo me l'hanno e sarei troppo felice se potessi trasfondere nei miei onorevolissimi colleghi, se non tutta, in gran parte la mia persuasione.

Le obiezioni che l'Ufficio Centrale fa a questo progetto di legge sono di tre ordini: obiezioni di principio, obiezioni amministrative e obiezioni di opportunità.

Le obiezioni di principio sono fondate su questo: primo, che col progetto di legge s'inizia un'ingerenza governativa indebita; secondo, che queste Casse di risparmio, aventi foce nella Cassa dei depositi e prestiti, non permetterebbero quegli investimenti che sono necessari alla natura dei risparmi; terzo infine, che sarebbe sconveniente affidare e attaccare la sorte del risparmio a quella dello Stato, nel caso possibile di una crisi finanziaria.

Gli obietti di ordine amministrativo sono: che questo servizio dipenderebbe da due amministrazioni, cioè in parte dall'amministrazione generale delle poste, e in parte dalla Direzione generale della Cassa di depositi e prestiti; che il nuovo servizio farebbe ingombro ed incaglierebbe il servizio postale; e finalmente che nel personale dell'amministrazione delle poste non vi è la capacità necessaria ad adempiere il nuovo servizio.

Le ragioni di opportunità sono pure tre. Una, che prima di pigliare questo servizio, deve essere smaltito il vecchio personale che abbiamo ereditato dalle passate amministrazioni; in secondo luogo che il servizio non è ancora assettato in modo, che si possa senza danno ingrossarlo di nuove incumbenze; finalmente che l'istituzione delle Casse di risparmio postali potrebbe recare pregiudizio allo sviluppo delle Casse di risparmio comuni.

Però debbo dichiarare che quest'ultima obiezione l'Ufficio Centrale non fa che accennarla, senza aderirvi. Tuttavia credo che sia opportuno il parlarne, e procurar di dare maggior forza ed evidenza alle dichiarazioni contenute nella Relazione; perchè veramente, se l'istituzione delle Casse di risparmio postali dovesse nuocere alle Casse esistenti, molti potrebbero avere ripugnanza di votare la legge, e forse anche io, invece di parlare in difesa, mi schiererei con gli avversarii del progetto di legge.

Siccome da questo dubbio forse dipende il voto di alcuni, amo su questo intrattenermi,

benchè la Commissione, accennando a questa obiezione, abbia per organo del suo Relatore dichiarato che il sospetto che le Casse postali di risparmio fossero nocive alle Casse esistenti sia del tutto infondato.

Comincerò dal primo ordine di obiezioni, che sono quelle di principio.

Se l'iniziativa privata fosse dappertutto efficace ed operativa in questa materia del risparmio, forse nessuno avrebbe pensato di istituirlo presso le Casse postali.

Ma, possiamo, dopo 12 anni che vediamo le nostre isole e la parte inferiore e la più estesa dell'Italia senza il beneficio di questa provvida istituzione, possiamo noi sperare che vi risorgano le Casse di risparmio?

Noi vediamo che laggiù sorgono invece quegli istituti di moltiforme statuto e di nomi allettanti, i quali spesso attraggono il danaro per convertirlo in speculazioni più o meno incerte, le quali finiscono non di rado a completa ruina.

Il Belgio credette che si potesse addossare ai comuni quest'incarico di fondare Casse di risparmio, ma credo che sebbene da cinque anni la legge sia promulgata, non abbia approvato ad alcun che di buono.

Ma abbiamo il grand'esempio dell'Inghilterra. Non gran tempo fa era di moda citare l'esempio dell'Inghilterra e della Francia, per invitare ad imitarle, senza profonda disamina; ed erano imitate non solo nel bene, ma talora anche nel male.

Facciamolo, si diceva, perchè lo fa l'Inghilterra, perchè lo fa la Francia. Oggi trovo che si fa un argomento a rovescio; badate si dice, questa cosa va bene per l'Inghilterra, perchè l'inglese è uomo di senno, perchè l'inglese è d'altra tempra di carattere che non sia l'italiano. Io non accetto questo ragionamento: l'inglese è il migliore navigatore del mondo, l'inglese è il manifatturiere per eccellenza; ma forsechè per questo un altro popolo non potrà navigare, forsechè non potrà essere anch'egli buon manifatturiere?

Questa istituzione piglierà minor sviluppo in Italia che non in Inghilterra; ma l'esempio suo da attrattivo che era non dee diventare ripulsivo.

Io credo che delle attitudini e della potenza dei popoli non ci sia altro che differenza di grado; fortunato chi è nel più alto grado, e chi

è più basso si sforzi di avvicinarsigli il più che si può.

E poi le Casse di risparmio perchè siano una provvida istituzione sociale bisogna che sieno alla portata di tutti, anche dei piccoli centri, dei piccoli Comuni.

E poichè si parla d'Inghilterra; e quasi si fa vedere che per alcune particolarità del suo organismo l'istituzione delle Casse postali in Inghilterra soffre meno obiezioni che non l'istituzione delle Casse stesse in Italia, noterò che l'Ufficio Centrale parmi caduto in una, del resto non grave, inesattezza. Desso crede, che i prodotti del risparmio raccolti nelle Casse postali sieno colà concentrati presso il Direttore generale delle poste, e che esso l'investa, che faccia il movimento di fondi ecc. A me non pare che sia così. L'Ufficio Centrale delle poste inglesi raccoglie bensì questi fondi, ma poi li passa alla Banca che ha Ufficio di Tesoro, a disposizione di una Commissione, che mi pare abbia fra i suoi incarichi, quello di redimere il debito nazionale.

Secondo il progetto nostro i fondi sono egualmente raccolti nella Cassa del Direttore delle Poste, e se vi restassero, siccome egli è un funzionario dello Stato, e la Cassa del Direttore generale delle Poste è una dipendenza ed una succursale delle Casse del Tesoro, si potrebbe in questa cosa trovare per avventura qualche inconveniente. Invece le somme raccolte passano alla Cassa dei depositi e prestiti, autonoma, indipendente da arbitrii e possibili usurpazioni governative, protetta com'è dalla Legge e da una Commissione parlamentare di vigilanza. Fra il sistema inglese ed il nostro o differenza non sarebbe, o se v'è, sarebbe a vantaggio del nostro.

Ma soggiunge l'Ufficio Centrale: non potrete far buoni investimenti; le Casse di Risparmio per loro natura vogliono tali investimenti che si prestino facilmente alla realizzazione, perchè le casse di Risparmio, obbligate a frequenti rimborsi, che non concedono lunga mora, hanno bisogno di impieghi a corta scadenza ed in valori, non soggetti alle fluttuazioni dei corsi, e facilmente negoziabili.

Ora, ho domandato a me medesimo: ma veramente le Casse di Risparmio nelle loro operazioni seguono una via molto diversa da quella che tiene la Cassa dei Depositi e Prestiti? Ma le Casse di Risparmio fanno proprio quegli im-

pieghi così alla mano, così facilmente negoziabili quali desidera l'Ufficio Centrale?

Investigando ho trovato che, prese in blocco, le Casse di Risparmio d'Italia il 42 0/0 dei loro incassi lo investono in mutui ipotecarii, il 18 0/0 in rendita pubblica, ed il 25 0/0 in prestito ai Comuni od alle Provincie; cosicchè circa l'85 0/0 dei loro introiti lo impiegano in forma che l'Ufficio Centrale crede cattiva ed inconciliabile col loro istituto.

Se questo fosse, di grazia, come si spiegherebbe che le Casse di risparmio abbiano vissuto, prosperato fin qui? E perchè la critica che si fa agli investimenti consueti alla Cassa di depositi e prestiti non si applica anche alle Casse di risparmio comuni? Frattanto parmi che l'eccezione fatta a quei modi d'investimento non sia abbastanza fondata, dacchè veggo che non meno dell'85 per cento del denaro delle Casse di risparmio è appunto impiegato in quei modi che all'Ufficio Centrale parrebbero perniciosi, e compromettenti il buono e regolare andamento delle medesime.

Finalmente si dice: badate che possono venire delle crisi finanziarie.

Le crisi finanziarie spero che per virtù e senno della popolazione e del Governo italiano, almeno quelle gran crisi che sono disastri, si eviteranno per sempre.

Dirò nondimeno, che abbiamo veduto altrove in paesi dove hanno le Casse di risparmio più o meno le loro sorti connesse con quelle del pubblico tesoro, traversare pacificamente le epoche di crisi, o tosto riaversene. Perchè deve avvenire diversamente in Italia? dove come ho detto, la Cassa di depositi e prestiti la quale raccoglierà questo denaro e provvederà all'investimento è del tutto indipendente e autonoma. E dalle conseguenze d'un panico e d'una crisi tale, che repugna al pensiero soltanto il prevedere possibile, anderebbero del tutto immuni le Casse di risparmio, se vi soggiacesse quella dei depositi e prestiti?

Risposto così alle obiezioni che erano fondate su motivi di principio, passerò a quelle obiezioni che direi amministrative.

Si comincia dal dire non è possibile che questo servizio possa dipendere da due amministrazioni, cioè nel tempo stesso dalla Direzione generale delle poste, e da quella delle Casse di depositi e prestiti.

Questa obiezione in faccia a ciò che avviene in Italia non parmi abbia un gran valore.

Il signor Ministro delle Finanze ha degli uffici che dipendono da 5 o 6 amministrazioni centrali separate e distinte fra loro; alludo alle intendenze di finanza. Le intendenze di finanza, malgrado la molteplice loro dipendenza adempiono ad incombenze tra loro svariatissime.

Fino a questo giorno le Prefetture non hanno forse ingerenza nel Debito Pubblico? Gli Uffici Gabellari non dipendono essi da due centri; anzi di più, mentre uno di questi è governativo, cioè la Direzione generale delle Gabelle, l'altro invece non è privato, cioè l'Amministrazione Centrale di una società cointeressata? Quella obiezione adunque non mi pare che abbia gran peso; e non l'ha tanto più in quanto che il nuovo servizio, secondo il progetto di legge, andrebbe diviso in due parti ben distinte.

Che cosa dovranno fare gli Uffici di Posta? Ricevere il denaro e concentrarlo nella Direzione generale delle Poste, ove deve altresì aver centro tutta la contabilità. Che cosa succede dopo? Che la Direzione generale delle Poste passa questo danaro alla Cassa dei depositi e prestiti perchè lo investa, ne faccia quegli usi amministrativi che sono di sua competenza.

Ci fu un tempo che si diceva essere più facile riunire due diversi Stati (l'ho inteso dire e ne feci anche esperienza in Torino) che unire assieme due Direzioni generali o due Divisioni della stessa Direzione generale!

Colla educazione nuova che si ebbe, spari affatto questa difficoltà; e dacchè credo che nulla s'opponga a ben determinare le attribuzioni delle due Amministrazioni, e ad assegnare all'una ed all'altra un confine giusto e netto, non potrebbero regnare le incertezze ed i conflitti temuti, seppur non si vogliono; perchè quando si volessero questi conflitti, non basterebbe nemmeno un regolamento perfettissimo di 100 articoli per evitarli.

Può darsi che occorra, dopo l'applicazione di questa legge, un aumento di personale presso la Direzione generale delle Poste; ma se, aumentando il servizio, sarà necessario aumentare il numero delle persone che devono disimpegnarlo, questo non sarebbe un male, la spesa occorrente a ciò, sarebbe ben rimu-

nerata colla utilità pubblica che ne emergerebbe.

Vi è un'altra cosa... e qui mi permetta l'onorevole Ufficio Centrale che io dica che, avendo io appartenuto ad una e più lungamente ad altra Amministrazione dello Stato, ho letto con certo dispiacere quel sospetto di incapacità ad adempiere a questo nuovo Ufficio lanciato a quasi tutto il personale dell'Amministrazione postale.

Questo l'ho letto con dispiacere ed ho pensato: ma come mai l'egregio uomo che presiede a quell'Amministrazione non ha in 12 anni saputo crearsi un buon personale? E come mai questo Direttore generale affida a ciascuno dei suoi Uffici postali il servizio dei Vaglia, per alcuni rispetti più delicato che non sarebbe il servizio delle Casse di risparmio, e si dubita della capacità di questi impiegati?

Ma fortunatamente mi sono persuaso che chi è bene informato delle cose, vale a dire l'onorevole Direttore generale delle poste, alla Commissione della Camera dei Deputati nei termini più espliciti ed ampli dichiarò, come è scritto nella relazione presentata alla Camera dei Deputati nella tornata dell'8 marzo 1871, che il personale che egli aveva era idoneo, e per intelligenza e per qualità morali, ad adempiere a questo nuovo servizio delle Casse di risparmio postali; per guisa che egli conchiudeva dando la piena assicurazione che anche presso di noi gli Uffici postali potranno pienamente corrispondere allo sviluppo di così utile istituzione. In faccia ad una dichiarazione così autorevole (e dopo tre anni le cose saranno andate di bene in meglio) io credo che il dubbio sollevato od accennato temperatamente sulla capacità degli impiegati ad adempiere a questo servizio non abbia peso. Credo anzi che se l'Ufficio Centrale avesse posto mente alla dichiarazione contenuta nella relazione che ho accennato, non avrebbe addotto questo dubitativo argomento.

Finalmente si obietta che in ordine amministrativo questo nuovo servizio sarà un ingombro straordinario negli Uffici postali. Senza dubbio qualche aumento di faccende vi sarà, ma per quanto io mi confido che l'istituzione di queste Casse postali di risparmi sia per pigliare un rapido elargo sviluppo, non credo mai che raggiungerà i limiti dell'Inghilterra; or bene, nella relazione accuratamente fatta da un egregio Deputato alla quale rimanda l'Ufficio Centrale

nella sua relazione, trovo che, malgrado lo sviluppo dei risparmi sulle Casse postali in Inghilterra, fuori del centro non è stato aumentato il personale; anzi il servizio di queste Casse, servizio salito già ad una somma di più che 300 milioni di versamenti in un anno, si adempie con una spesa di sette mila e qualche centinaio di lire sterline date per gratificazioni, ossia meno di 200 mila delle lire nostrane.

Se si faccia una proporzione fra lo sviluppo probabile che le Casse postali avranno in Italia e quello che ha avuto in Inghilterra, dovremmo anche tranquillarci sulla poca entità della spesa; ma di questo basta.

Andiamo alle ragioni di opportunità che sono le ultime.... Mi dispiace di trattenere il Senato, ma l'argomento è grave; lo stesso mio onorevole amico Senatore Audinot, quando faceva la sua proposta sospensiva, credo fosse mosso dal considerare la gravità dell'argomento.

Vengono due obiezioni fondate sulla inopportunità del progetto, che possono considerarsi insieme; cioè il vecchio personale, la mancanza di assetto della Amministrazione postale. Ma Dio buono! sono tredici anni che le Amministrazioni sono unificate; per qual ragione gl'impiegati più provetti debbano essere inferiori agli altri non intendo; noi tutti non siamo dei più giovani, perchè qui dentro si ha almeno 40 anni.

Io non ho mai capito che si possa infliggere una nota di sospetto ad uno perchè vien da una vecchia Amministrazione, sebbene a nessuna di esse mi stringa memoria od affetto; ho sempre creduto che l'intelligenza sia cosa antica in Italia nelle Amministrazioni. Sotto l'impulso del Governo nazionale e delle libere istituzioni, tutte le Amministrazioni sono diventate più intelligenti ed operose; ma quand'anche vi sia qualche difetto non rimandiamo la colpa ai vecchi sistemi, pigliamocela per noi, chè nostra sarebbe la colpa.

Finalmente c'è la considerazione che si possa recare pregiudizio alle Casse di risparmio esistenti. Mi affretto a ripetere che l'Ufficio Centrale esclude questa conseguenza; ma io credo che molti conoscano e sappiano che questa è l'obiezione principale che si è sollevata o che si nutre nell'animo contro l'istituzione delle Casse postali.

Nella Camera questa obiezione fu larga-

mente sviluppata, quando il progetto vi fu la prima volta discusso.

Io ripeterò quello che dissi nell'esordire questo mio discorso: se io dubitassi di conseguenze funeste alle Casse di risparmio invece di parlare in favore della legge parlerei contro. Il primo ufficio pubblico nel quale mi esercitai, fu quello di Consigliere della Cassa di risparmio del mio paese nativo; al tempo del Governo Pontificio la Cassa di risparmio era colà l'unica forma legale all'organizzazione liberale contro il Governo; e chiunque appartenga a quelle provincie può farmi testimonianza se dico il vero.

I benefici recati dalle Casse di risparmio alle città di Romagna sono molti, e in faccia ad un Governo il quale era la negazione di ogni giusto principio politico ed economico, si deve alle Casse di risparmio se qualche cosa di bene, nell'ordine economico, nella mia provincia nativa si è fatto.

Feci questa digressione, perchè si creda che non uso artificio oratorio, affermando, che il solo dubbio che le Casse postali potessero nuocere alle Casse comuni di risparmio mi farebbe avversario piuttostochè difensore della legge.

Ma, sempre nella relazione sullodata, ho trovato dei dati relativi all'Inghilterra, propri a togliere di mezzo ogni dubbio, e a dare piena tranquillità ai più fervidi e solleciti amatori delle Casse di risparmio presso di noi esistenti. In Inghilterra, che cos'era successo delle casse comuni, dopo otto anni dacchè erano istituite le Casse postali? Che cosa? Delle casse comuni era diminuito alquanto il numero in quei paesi, nei quali la cassa postale offriva miglior tornaconto; ma gli affari delle casse comuni di risparmio in generale non erano diminuiti; e l'importanza relativa delle casse comuni era assai maggiore delle casse postali. Difatti se le postali erano 3813 in quantità e le comuni erano solo 518, i milioni dalle postali incassati in quell'anno erano 294, quelli incassati dalle comuni erano 949; e il numero dei depositanti presso le postali era di un milione, presso le comuni era un milione e 400 mila. La media del credito d'ogni depositante non raggiungeva presso le postali la metà della media dei depositi nelle casse comuni; e questo può essere indizio della diversità dei luoghi, degli interessi e dei clienti a cui le une e le altre servono.

Ora, io domando, se dopo questo esempio

che ci ha dato la pratica, non la teoria, in Inghilterra, si può ragionevolmente credere che le casse di risparmio comuni possono essere colpite di morte per l'istituzione delle casse postali. Oltre di ciò, alla testa delle casse di risparmio in Italia ci sono persone ed istituti che non temono concorrenze. Vi è la colossale Cassa di risparmio di Milano, che può sostenere ben altra concorrenza che non quella delle casse postali, senza soffrire punto nel credito nell'organismo, e nell'importanza degli affari.

Già troppo lungamente io ho trattenuto il Senato su questa serie di eccezioni. Non passerò ad altre; perchè riguardano piuttosto disposizioni speciali contenute negli articoli. Se il Senato decidesse di passare alla discussione degli articoli, allora forse si potrebbe tenere conto di quelle obiezioni.

Ma il respingere il progetto di legge in modo assoluto è parso, se non m'inganno, veramente una cosa troppo grave, direi quasi impossibile moralmente all'Ufficio Centrale. Esso difatti alla fine della sua relazione suggerisce una sua idea. Non dice mica più, che per le Casse di risparmio gli uffici postali sono incapaci; no, parrebbe che la questione sia un'altra. Invece di far centro con questi risparmi alla Cassa di depositi e prestiti, fate centro, si dice, presso qualcuna delle Casse di risparmio esistenti, a scelta del depositante.

Questo divisamento farebbe perdere del tutto uno dei vantaggi che erano l'obiettivo del progetto di legge, vale a dire di rinfrancare e rinforzare la Cassa di depositi e prestiti; ed, anche per l'altro obiettivo, cioè il risparmio, mi pare che presti il fianco a ben più gravi eccezioni, che non sieno quelle che l'Ufficio Centrale faceva al risparmio messo in atto nel modo desiderato dal progetto di legge.

Prima di tutto osservo, che l'incarico dato agli uffici postali di ricevere per conto di qualcuna delle Casse esistenti, potrebbe giovare ad accrescere il numero degli affari in quelle regioni dove le Casse di risparmio sono già in credito ed in fiore; e sarebbe forse di non lieve utilità a queste Casse: ma sarebbe del tutto inutile, per mio avviso, per quelle regioni, nelle quali le Casse di risparmio non esistono punto, o sono poco operose o poco note.

Eppoi le Casse di risparmio forse ispirano e meritano tutte eguale fiducia? Con quale

sicurezza di criteri si verrebbe a determinare quale è la Cassa di risparmio, alla quale l'Ufficio postale deve o no accordare fiducia, per trasmetterle il risparmio del povero? Tutti sanno che sanguina ancora la minuta popolazione di Milano per una Cassa di fresca istituzione, che appunto si chiamava di risparmio, e la quale lasciò i depositanti colle mani vuote e nel pianto. Anche fra le Casse di antica istituzione, presso il Ministero d'Agricoltura e Commercio dee esserne la deplorable memoria; quella d'Ancona pochi anni sono falliva!

Ora io chieggo perchè si muovono tante eccezioni al credito della Cassa dei depositi e prestiti, e si concede all'incontro tanto facilmente alle Casse di risparmio già esistenti, molte delle quali certamente meritano infinita fiducia, ma alcune altre non la meriterebbero se non limitata?

Inoltre, quando le Casse di risparmio possano avere al loro servizio gli uffici postali, e l'avidità dei subiti guadagni, ne faccia sorgere anche nei luoghi ove ora non esistono, non so se sarebbe a pubblico beneficio, o non piuttosto se dovrebbero le misere popolazioni pregare Iddio di restare libere dalla ingorda speculazione, che piglierebbe il pericoloso aspetto d'istituto di beneficenza.

E poi, quando anche vi fosse pratica utilità, e non vi fossero pericoli, vorrei vedere quanto il Direttore generale delle poste vedrebbe semplificate le sue operazioni, e di quanto vedrebbe alleviato il compito suo, dovendo tenere i conti con tutte queste Casse di risparmio ed ora con una, ora con un'altra, a scelta dei depositanti, invece di corrispondere con la sola amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Questa amministrazione dei depositi e prestiti anche senza quest'aggiunta dei fondi delle casse postali, dovrebbe essere una direzione generale.

Al banco ministeriale, oltre l'onorevole Sella, veggio altre due persone che furono ministri di finanze, l'onorevole Lanza e l'onorevole Scialoja. Tutti e tre sanno che fu sempre una illusione il dire che la Cassa dei depositi e prestiti faceva parte della Direzione generale del debito pubblico.

È tale l'importanza della Cassa dei depositi e prestiti, così come è ora, e così spiccata n'è la individualità, che costituisce per se medesima un organismo che vuole una direzione generale.

Io ho finito, solamente mi si permetta di fare un parallelo.

Abbiamo in Italia una triste necessità; abbiamo un istituto che si nutre di superstizione e di credulità, che fomenta l'imprevidenza, la dissipazione ed anche il delitto.

Io non dubito che appena le condizioni delle finanze lo permetteranno, chiunque sia il Ministro delle Finanze, non tarderà ventiquattro ore a proporre l'abolizione del giuoco del lotto. Ma se il Ministro in quella fortunata circostanza, non vicina ma sperabile, tardasse ad adempere a l'obbligo suo, io credo che dalla iniziativa di questo Corpo eminentemente conservatore dovesse sorgere la proposta.

Frattanto poichè quel tempo è lontano; poichè il risparmio ha tante virtù economiche e morali, riproduttrici e conservatrici, io desidero che non si possa dire, che, per un voto contrario del Senato, non approdò una legge, la quale aveva per intento diffondere e rendere popolare il risparmio in Italia.

Senatore BARBAVARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARBAVARA. Non solamente mi unisco e faccio plauso a quanto l'onorevole Senatore Finali con tanta eloquenza ha detto della utilità delle casse di risparmio, del beneficio di averle presso l'amministrazione delle poste, e della facilità con cui quel servizio può essere eseguito da tale amministrazione, ma sento la più viva gratitudine e per me, e per l'amministrazione mia del bene ch'Egli ebbe a dire di essa, e de' suoi agenti. Dopo quindi le eloquenti parole dell'onorevole Senatore, a me non ispetta, nè altro farò, se non che affermare come le Casse di risparmio possono essere tenute dall'amministrazione postale al pari d'ogni altra amministrazione, sia pel proprio istituto, sia per la capacità, e per la fede, che meritano gli impiegati che le appartengono.

Tre motivi addusse l'onorevole Relatore nella sua Relazione, pe' quali il servizio delle Casse di risparmio non dovrebbe essere assegnato alla posta. Il primo, che la posta cammina, ma lascia ancora molto a desiderare. Il secondo, che gli impiegati postali, non tutti ma alcuni, non presenterebbero sufficiente capacità pel servizio che dovrebbero eseguire; il terzo, che le Casse di risparmio danno facile modo alle frodi, che l'amministrazione cogli agenti suoi non potrebbe nè prevedere nè riparare.

L'amministrazione delle poste cammina, dice l'onorevole Relatore, ma lascia ancora molto a desiderare: io convengo in ciò coll'onorevole Relatore, a condizione però, che egli convenga con me che il vero desiderio che può lasciare la Posta si è che essa abbia i mezzi pecuniari sufficienti a' suoi bisogni ed occorrenti al suo sviluppo.

L'amministrazione delle poste italiane, da che mi si permette di dirlo, s'è assai meno che le amministrazioni estere; e di più questa spesa per la metà non le appartiene, sebbene ridondi a beneficio del pubblico. Il Governo invero non mancò mai al proposito di dotare convenientemente questa amministrazione, ma si stette nei limiti del dare ed avere, e pose nel passivo delle poste il costo delle navigazioni sussidiate. L'amministrazione delle poste appena nascente, non poteva dare in proporzione di ciò che aveva bisogno di avere: i servizi di mare assorbivano pressochè la metà del beneficio: e se questi servizi, sedicenti postali hanno largamente accresciuto il movimento commerciale marittimo del nostro paese, hanno per altro impedito che la Posta di terra potesse egualmente allargarsi alla stregua dei bisogni. Epperò se si esamina ciò che la Posta italiana era, e ciò che in oggi è, e si considerano le difficoltà di ogni maniera che questa amministrazione ha dovuto superare, io credo che dobbiamo esser lieti dell'attualità, e fiduciosi di miglior avvenire.

Il secondo motivo di opposizione è la capacità, che non si crede sufficiente negli impiegati postali, de' quali molti, educati nelle antiche amministrazioni alla semplice distribuzione delle lettere, non riuscirebbero, dicesi, a lavori di altra natura ed importanza. Anzi tutto mi permetta l'Ufficio Centrale che io tolga ogni distinzione fra le vecchie, e la nuova amministrazione; farei torto a' miei impiegati, che pure per la più parte sono delle antiche amministrazioni, se io dimenticassi e tacessi che per opera loro la nuova amministrazione cammina. Ma io credo che l'Ufficio Centrale abbia avuto l'idea di parlare degli Uffici di seconda classe, e degli agenti cui sono affidati tali Uffici, e non degli impiegati della vera carriera postale.

*Un membro della Commissione.* Precisamente.

Senatore BARBAVARA. Ma anche per gli Uffici di seconda classe io debbo eliminare ogni distinzione fra il vecchio ed il nuovo; e se nel vecchio l'opera degli agenti postali era allora

la semplice distribuzione delle lettere, oh si che hanno avuto tempo d'imparare ben altro! ed io, che da circa 14 anni ho l'onore di dirigere questa amministrazione, posso dire non solo che ben vasto, che ben vario e complicato è il lavoro di questi Uffizii di posta, ma che in generale questo lavoro viene fatto con intelligenza, e zelo; nè anche in ciò vi ha motivo di meraviglia, perchè, costretta l'amministrazione ad essere parca nei suoi stipendii, sceglie di preferenza persone aventi altre professioni per le quali ebbero una educazione ed una istruzione, come ad esempio, farmacisti, droghieri, segretari di comunità, maestri, ecc., ecc.

Noi abbiamo, diceva benissimo l'onorevole Finali, il servizio dei vaglia, il quale è pure di grande importanza, e che porta non minore complicazione in tutti gli Uffizii, nessuno eccettuato. Ebbene, nei più piccoli nostri Uffizii noi accettiamo e paghiamo depositi in una misura, che l'Inghilterra limita ai più grandi, cioè in lire 200.

Il terzo motivo di opposizione è la facilità ed il pericolo delle frodi: quindi la poca sicurezza che si avrebbe negli Uffizii di posta. Permettete, o Signori, giacchè ho la parola, che io faccia una dichiarazione, che è sacro dovere mio di fare, oltre la giusta soddisfazione che provo nel farla, e nel poterla fare: la Posta italiana lascia a desiderare perchè nuova nelle sue combinazioni e ne' suoi servizi; e povera di mezzi, non ha potuto ancora raggiungere il bene di estere amministrazioni, che contano lunghissimi anni, e che camminarono col progresso, e non furono sopravanzate dallo stesso: ma la Posta italiana, in linea di onestà, non ha da abbassare la route in anzi a qualsiasi amministrazione straniera; sono milioni, sono miliardi che passano per le mani di questi poveri impiegati, senza che alcuna perdita si abbia a lamentare.

Si esamini il conto de' vaglia dal 1851 al 1868; vi fu un miliardo di deposito, che equivale a tre miliardi di movimento. Ebbene, si ebbero in questo periodo di tempo guerre, governi provvisorii, trasmutamenti, cambiamenti di organizzazioni, confusione universale; eppure la perdita appena raggiunse quattro centesimi e pochi millesimi per ogni cento lire; si esamini il movimento de' denari del Tesoro, che la Posta trasporta, sono centinaia e centinaia

di milioni, e non vi fu che la perdita di un piego tosto recuperato, che un infelice sorpreso più da momentanea aberrazione che da voglia di furto si è appropriato. Si consideri il trasporto fatto dalla posta dei nuovi titoli dell'intero Debito pubblico, senza la perdita di una sola cartella; si veda il movimento de' vaglia dello scorso anno 1872, che fu nei depositi di oltre 327 milioni e del triplo per circolazione, colla perdita di due o tre centesimi al più per ogni cento lire; si computi a quanto ammontino le assicurazioni di valori, ciò che importino le raccomandate, ciò che contengano di moneta le lettere private: eppoi al confronto di questa ingente massa di milioni che passa per le sue mani, si dica se questa amministrazione non debba andar superba della onestà de' suoi agenti, si dica se questa amministrazione lasci desiderio, e si dica infine se le amministrazioni estere possano vantare migliore ordine, e maggior fedeltà.

Si hanno, è vero, talvolta dei tristi casi, successe qualche spiacevolissimo avvenimento, ma oltrechè nessuna amministrazione ne va immune, sono casi, sono avvenimenti d'individui, e non di Corpo; sono casi di Codice penale, e non di scredito ad una amministrazione, che voi, o Signori, apprezzatori del giusto e dell'onesto, direte, come io dico, degna di lode e di universale benemeranza.

Ho così risposto alle opposizioni dell'Ufficio Centrale per ciò che spetta all'amministrazione delle Poste: non tacerò ora che per parte mia io pure fui poco benevolo alla legge che vi si propone, ma ben altri ne sono i motivi, e di ordine non del tutto legislativo. Io non amai il progetto perchè si viene ad aggravare il lavoro degli uffici postali senza recar profitto alla Posta. Quando si hanno le spese così ingenti, quando fra queste si contano per oltre la metà servizi non postali, come quelli di mare, quando si hanno bisogni a cui provvedere, e mezzi limitatissimi: col costume di leggere l'ultima cifra del bilancio, senza meditare sulle cause delle spese, perdonerete, Signori, se il Capo di questa amministrazione non ha potuto far buon viso ad un servizio utilissimo, necessario, se si vuole, pel pubblico; ma di nessun utile, e di nessuna necessità per l'amministrazione.

Io non ho mai dubitato che la Posta possa fare, molto meno ho diffidato de' miei impiegati, nei quali ho intera fiducia, e meritano che si

abbia; ma è un carico nuovo, ed i nuovi carichi non si ama o senza un corrispettivo; sarà uno strano modo di pensare, ma confesso che tale fu il mio; lodo il principio, ammetto facile l'esecuzione, ma esito nel desiderare sia affidato alla mia amministrazione, se prima il pubblico non si converte e non si persuade ad apprezzare i motivi delle spese nel metterle a confronto coi prodotti delle Poste.

Fui dubbioso poi nella disamina degli articoli del progetto di legge; il 1° articolo mi lasciava un timore, che l'onorevole mio amico Finali dice non doversi nutrire, che, cioè, possano due amministrazioni lavorare assieme, e cumulativamente in un medesimo lavoro. Se distinguate le attribuzioni, siamo in accordo; ma se le mescolate non avrete che disordine e confusione; fortunatamente lo stesso Ministro delle Finanze, spiegando il concetto della legge nell'altro ramo del Parlamento, disse quale lavoro avrebbe a fare la Posta, e quale la Cassa di depositi e prestiti.

La prima dovrà emettere i libretti di risparmio, tenere la contabilità cogli individui, e quella generale del servizio; la seconda non avrà che a ricevere i denari del risparmio per impiegarli in quell'uso che è del suo istituto: quindi l'azione delle Casse di risparmio verso il pubblico sarà interamente della Posta; l'uso del denaro apparterrà alla Cassa dei depositi e prestiti, e fra l'Amministrazione delle Poste e quella della Cassa di depositi e prestiti non vi sarà che un conto corrente di dare ed avere. Così stando le cose, il servizio può farsi con tutta regolarità ed esattezza; ciascuno la parte propria, e nessuno nella parte altrui.

Altro dubbio io lo riscontro all'art. 5 del progetto, ove si parla di libretti nominativi: non so come conciliare questo articolo coll'articolo ottavo, dove si dice che i libretti possono essere vincolati: per me il libretto nominativo è un libretto di sua natura vincolato; e per quegli altri vincoli che si vorrebbero imporre, vi è il Codice che provvede come per qualunque proprietà.

L'Inghilterra ha libretti nominativi, che non si possono né alienare né dare senza le formalità di legge: all'incontro molte delle Casse nostre private di risparmio hanno bensì libretti nominativi, ma che si danno, e si alienano senza alcuna formalità: la presentazione del libretto è sufficiente pel pagamento.

Quale de' due sistemi il Governo intende seguire? io preferisco l'inglese, perché il libretto al portatore è un pericolo continuo e gravissimo per la responsabilità dell'Amministrazione. Ma senza patrocinare per ora l'uno piuttosto che l'altro dei sistemi, pregherei il Ministero d'indicare quale dei due intende seguire.

A proposito di una modificazione alla legge postale recentemente da voi approvata, io ho propugnato il concetto che i titoli di credito postale dovessero essere nominativi, e da non potersi riscuotere da altri né in tutto, né in parte eppure per girata; anzi ho dovuto oppormi all'adozione per ora della girata ai vaglia, per non implicare in soverchie responsabilità l'Amministrazione. Quindi è che non vi sembrerà strano, se in una istituzione nuova e complicata come quella delle Casse di risparmio, io faccia travedere la mia inclinazione a limitarne l'uso ai depositi nominativi.

Quanto all'attuazione del servizio poi non è certo cosa da potersi pretendere subito; vi è molto a fare per preparare i libretti, gli stampati, e gli uffici; credo impossibile che l'attuazione della legge abbia luogo pel primo del p. v. gennaio, possibile invece in aprile, sicura poi se si rimanda al mese di luglio del venturo anno; il progetto di legge nulla dice dell'epoca della sua esecuzione, ma io pregherei che il testo della legge lo avesse ad indicare per norma del pubblico, e della amministrazione.

Altre osservazioni si leggono nella dotta Relazione dell'onorevolissimo nostro Collega, e fra le altre il rimprovero che il Governo voglia di un tratto dare a tutti indistintamente gli Uffici postali il carico della Cassa di risparmio. A questo proposito mi pare che l'articolo 6 assegni invece una gradazione di tempo, e di scelta. Vi è inoltre nella Relazione il consiglio di studiare, e la proposta che si curi di porre l'Amministrazione delle Poste in relazione cogli istituti già esistenti di Casse di risparmio.

L'onor. Collega Finali ha largamente risposto a questa proposta: né io, né alcun altro assumerebbe mai servizio con siffatta condizione. È impossibile che le Poste raccolgano i danari ed il Governo si assuma ogni responsabilità verso i depositanti per consegnare poi le somme ad istituti, di cui non si conoscono le contabilità, e dai quali non si può pretendere una garanzia. Non parlo poi della scelta delle Casse di risparmio, che si vorrebbe lasciare agli im-

piegati postali. Insomma da un tal sistema ne verrebbero lotte col pubblico, lotte colle Casse di risparmio, facilità di corruzioni, infine la rovina di ogni principio amministrativo, il disordine, e l'annientamento perfino della Posta.

Io non ho altro da aggiungere, a quanto ho detto, ed a quanto espose l'onorevole Senatore Finali.

Ripeto soltanto che se io non prediligeva questo progetto di legge, non era già nè pel principio, nè per difficoltà intrinseca di esecuzione, riconoscendo quanto altri mai la utilità, che verrebbe al paese dalla istituzione diffusa di Casse di risparmio, e confidando nelle forze degli agenti dell'amministrazione postale.

Quindi è che debbo concludere dichiarando, che qualora il progetto venisse approvato per legge come raccomando al Senato, io mi adoprerei con tutto lo zelo alla sua lodevole attuazione, e sarei sicuro di trovare in tutti gl'impiegati postali il più premuroso concorso, tanto per debito proprio, quanto nello scopo di sempre più meritare la fiducia e la benevolenza del Governo e del pubblico.

Senatore BERETTA. L'Ufficio Centrale nel esporre la Relazione, che poi veniva stesa dall'egregio Relatore, non ha fatto altro che esporre il pensamento della quasi unanimità degli Uffici dei quali era rappresentante.

Non è vero che l'Ufficio Centrale e quindi gli Uffici siano contrari in massima all'istituzione delle Casse di risparmio postali; anzi l'Ufficio Centrale, come accenna nella sua Relazione, vedrebbe assai volentieri che queste Casse sorgessero in tutte quelle provincie che attualmente non godono di questo beneficio; esso non si oppone che al progetto quale venne formulato dal Ministero, perchè ritenne che il progetto, come è formulato, possa ingenerare pericoli e danni al Governo senza recare i benefici che si hanno in vista.

Inoltre l'Ufficio Centrale ha pure studiato d'introdurre nel progetto quelle modificazioni che, a senso delle istruzioni avute dai singoli Uffici, avrebbero potuto migliorare la legge, ma non ebbe il tempo necessario, e quindi ha dovuto concludere col proporre il rigetto della legge nella forma nella quale venne proposta. Se gli si desse tempo, l'Ufficio Centrale prenderebbe l'impegno di formulare il progetto di legge nel senso che si potesse meglio provvedere all'interesse della cosa pubblica.

In massima, l'Ufficio Centrale crede che non sia conveniente al Governo di mettersi a fare il banchiere, col raccogliere i risparmi dei cittadini, per farne investimento a pro rio beneficio, sebbene sia anche a profitto del depositante; crede l'Ufficio Centrale che un'ingerenza così vasta possa essere pericolosa.

Egli avrebbe pertanto desiderato, come espresse nella Relazione, che il Governo si limitasse ad agevolare la istituzione di Casse di risparmio nelle provincie dove mancano, ed a farsi tramite di trasmissione dei versamenti e della restituzione dei depositi che venissero fatti alla Posta e trasmessi alle Casse di risparmio che si andassero istituendo nelle provincie o che già sono istituite, perchè nella maggior parte delle provincie le casse di risparmio ci sono già oggigiorno. E se si volesse poi assolutamente e si credesse conveniente di istituire le Casse di risparmio postali, l'Ufficio Centrale troverebbe ancora la necessità di introdurre delle modificazioni nel presente schema di legge, e, fra le cose più essenziali, riconoscerebbe la necessità di determinare un interesse che si darà ai depositanti, locchè non si fa che genericamente, riportandosi all'interesse che viene fissato di volta in volta per la Cassa dei depositi e prestiti.

L'Ufficio troverebbe poi indispensabile che si spiegasse se il Ministero intende di istituire dei libretti al portatore, ovvero dei libretti nominativi. E qui c'è contraddizione tra gli articoli 5 e 7, e l'articolo 8. Dice l'articolo 5 che « sarà aperto presso l'Amministrazione delle Poste un conto corrente a favore di ciascun individuo che verserà somme a titolo di risparmio »; l'articolo 7 invece parla di *presentatore del libretto* senza indicare se debba essere chi ha fatto il deposito in persona, o se basti la semplice presentazione del libretto. All'articolo 8 poi si dice: « vi potranno essere libretti vincolati, non pagabili che al titolare o al suo legale rappresentante; » locchè dimostrerebbe l'intenzione che i libretti dovessero essere al portatore.

Ma allora come si fa a tenere un conto corrente a favore di ciascun individuo?

Queste sono alcune delle principali modificazioni che avrebbe avuto in animo l'Ufficio Centrale di introdurre nella legge quando vi fosse stato il tempo di accennare a modificazioni

Vedeva poi l'Ufficio Centrale la difficoltà di

adottare quest'istituzione e di volerla attivare in questo momento in cui, son pochi giorni, si è deciso di introdurre nell'amministrazione postale l'altra novità importantissima delle cartoline postali. Gli impiegati, i quali dovranno già avere questo nuovo servizio da attuarsi per il primo gennaio 1874, sarebbero non poco aggravati se dovessero assumersi il servizio delle Casse di risparmio. In questo pensiero ha inteso il Senato come concorresse l'avviso dell'egregio Direttore generale delle Poste.

Del resto, in quanto agli impiegati, l'Ufficio Centrale non ha avuto in animo di censurare minimamente gli impiegati postali, ai quali anzi rende la dovuta giustizia riconoscendone la capacità e l'attività. Ma dacchè venne deciso che gli uffici postali dovranno estendersi a tutti i Comuni del Regno, io credo che non sarà tanto facile trovare in tutti gli ottomila e tanti Comuni del Regno delle persone capaci di disimpegnare anche quest'altro servizio.

Queste cose io ho creduto di dover dire specialmente come interprete del mio Ufficio.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. L'onorevole Senatore Finali nel suo discorso, ha acennato all'unanimità nella Commissione od Ufficio Centrale circa la conclusione nella quale venne l'Ufficio di rigettare questo progetto di legge.

Membro io pure di quella Commissione, dichiaro che tanto per il mandato del mio Ufficio, quanto per convinzione, io l'accettai e l'accetto, non già pel motivo che non ravvisi fondate alcune obiezioni e soprattutto quella d'una complicazione di carteggio, non che l'altra di addossare ad impiegati che furono assunti con determinati obblighi, nuove incombenze per le quali non tutti saranno capaci; ma fedele a quel principio sommamente pratico, che *il meglio è troppo spesso il nemico del bene*, pensai, che nel suo complesso la parte buona prevaleva di tanto da potersi accettare; pensai non esservi obbligo d'immediata introduzione poichè si farebbe a gradi; e quanto al carteggio, forse complicato, si troverà modo di migliorarlo, ed è affare, ad ogni modo, interno di Ufficio. Per quanto al pubblico, sta il vantaggio o d'una grande facilità di collocare il danaro a frutto, anche con somme minori che in nessuna altra guisa potrebbe collocare, epperò ripeto e conchiudo che io approvo il progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veggo con vero piacere che sono molti coloro, i quali in quest'aula opinano favorevolmente per il resente disegno di legge. Per verità non ne ho mai dubitato, tanto più che anche nell'altro ramo del Parlamento, ho visto sorgere da principio qualche apprensione, che la discussione ha poi fortunatamente dissipata.

Il primo sentimento fu ispirato dal timore della concorrenza alle Casse di risparmio esistenti, e ad istituti di credito che hanno conti correnti ad interesse.

Di qui ebbero origine le obiezioni principali fatte al progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento quando gli fu presentato per la prima volta. Ma di mano in mano che si è svolta la discussione, questo timore è andato cessando, perchè gli oppositori hanno dovuto persuadersi che lo stesso non aveva fondamento di sorta.

E qui mi concederò l'onorevole Finali di osservare che quel tal contadino, che visti i granitici porticati e il sontuoso palazzo della Cassa di risparmio di Milano, egli teme siasi impaurito per lo splendore e per il fasto di quello istituto colossale, non lascerà certamente questo vecchio e splendido Istituto per correre a depositare il suo risparmio nella Cassa dell'onorevole Barbavara (*si ride*). Non vi è dubbio che dove si trovano istituti, sulla cui solidità non sorga dubbio alcuno, le Casse postali possano menomamente far loro concorrenza.

Ora, io voglio anche entrare nelle vedute teoriche di coloro, che puristi nella lingua e nei concetti economici, vedono con certa apprensione avviarsi le cose per un cammino che non sembra loro veramente corretto, e che, poco curando gl'immediati vantaggi dell'oggi, temono funeste conseguenze per l'avvenire.

Voglio anche entrare nelle vedute di coloro che sono mossi a giudicare con minor favore, non dirò con accanita opposizione, questo disegno di legge, per la persuasione in cui sono che convenga meglio lasciare l'amministrazione del risparmio ad istituti locali, affinché dove il risparmio si crea, ivi abbia il suo collocamento, la sua costituzione. Ebbene, io chieggo a costoro, se il meccanismo che con questa legge si propone, non sia opportunissimo convegno per cominciar a creare questo risparmio.

Io temo che qui avvenga questo fatto, che cioè, quelli i quali stanno bene, non conoscono interamente le condizioni di quelli che stanno male. Coloro che nei propri paesi mancano d'istituzioni di questa natura, sicuramente non hanno incentivo al risparmio, e loro non resta che quel botteghino del lotto di cui parlava l'onorevole Senatore Finai, e che disgraziatamente trovasi in ogni angolo del Regno.

Ora, come volete che in paesi piccoli, in piccoli borghi e villaggi, ove pur penetra la posta dell'onorevole Barbavara, come volete che in luoghi di questa natura si costituiscano Casse di risparmio locali? In tutti i casi ci vorrebbe innanzi tutto il risparmio.

Ebbene anche per l'attuazione del savio concetto economico, secondo il quale il risparmio deve essere affidato ad istituzioni locali, amministrato localmente, e destinato ad impieghi locali, benchè mi pare non si debba andare fino al punto di condannare lo scambio dei capitali, anche con queste vedute teoriche, voi dovrete salutare con plauso la legge, il cui unico scopo è quello di favorire l'abitudine del risparmio.

Imperocchè, quando nell'ufficio postale d'un determinato luogo troverete qualche miliaia, o decina di miliaia o centinaia di miliaia di lire di risparmio, non vi sarà egli infinitamente più facile creare in quel luogo un'Opera pia, od altra istituzione locale la quale, richiamata dalle Casse postali quei risparmi, di cui almeno la presente legge avrà iniziato le abitudini nel paese?

Riflettete bene a questo, o Signori; riflettete altresì che in fin dei conti noi vi proponiamo un meccanismo che costa nulla al Governo, almeno costerà nulla nei primi tempi. Imperocchè quando cresceranno di molto gli affari, capisco anch'io che potranno crescere anche le spese, e per verità io vorrei che ciò si verificasse presto.

Ma pur troppo non ho questa fiducia, e non credo che l'onorevole Senatore Barbavara troverà presto ragione o pretesto per domandare un aumento di spese in causa della legge delle Casse di risparmio postali.

Vorrà scusarmi l'onorevole Senatore Barbavara se mi è sfuggita la parola *pretesto*. Ma il Ministro delle Finanze trovandosi sempre in una specie di ostilità con tutti i capi d'amministrazione, quando domandano aumento di spesa,

è in obbligo per restare nelle attribuzioni del suo ufficio, di andar più o meno sottilmente contestando le ragioni che gli vengono adottate per giustificare le domande.

Tornando all'argomento, dirò come oggi in Italia 15 milioni dei nostri concittadini non hanno un'istituzione di casse di risparmio. Or bene: vorrete voi respingere, o Signori, la proposta che vi facciamo e che, ripeto, non cagiona alcuna spesa, per aprire uno sportello, ove questi 15 milioni di cittadini possano portare i loro risparmi? Siete voi sicuri di ottenere in questo secolo, con altre istituzioni di egual natura, un effetto pari a quello che noi vi proponiamo con questa legge?

Osservate l'Inghilterra ove pure la vita locale è sviluppata, si può dire, in modo superlativo. Ebbene è per l'appunto l'Inghilterra quella che ha dato l'esempio per la prima delle Casse di risparmio postali. A questo proposito rammenterete senza dubbio le parole di quell'eminente uomo di Stato il quale diceva, che la legge delle Casse postali di risparmio, era stata la più benefica che l'Inghilterra avesse potuto fare, dopo la legge della libertà di commercio dei cereali.

Del resto considerate, o Signori, l'importanza di promuovere il risparmio della classe operaia in un paese come il nostro ove in taluni luoghi non solo non è l'abitudine del risparmio, ma ove non si capisce neppure il pensiero della costituzione di un capitale, e ove si vive quasi come gli uccelli, aspettando tutto dalla provvidenza. E volete che in questo paese si generalizzino le istituzioni di credito?

Per far fiorire le istituzioni di credito ci vuole troppo tempo. Avete un bel dire che teoricamente parlano non ista bene l'ingerenza dello Stato in cose di questa natura, ma, Signori, vi domandiamo forse noi di andare a disputare il terreno agli istituti di credito? Niente di simile. Anzi volete avere una dimostrazione di più, della innocuità delle casse di risparmio postali per quello che riguarda gli istituti privati? Vedete la Cassa dei depositi e prestiti che corrisponde quel certo interesse che inquietava l'onorevole Beretta. Ebbene, si è mai sentito dire che la Cassa dei depositi e prestiti faccia concorrenza ad istituti privati di credito? Nessuno ne ha parlato mai. E ciò è chiaro, se si riflette che il modo di procedere governativo, è naturalmente più lento ed impacciato di ciò che il sia

quello di istituti locali o privati stimolati dal loro interesse.

Io non so come in Italia, derogando a certe leggi economiche generalmente ammesse, quale è quella di non prendere parte ad istituzioni locali, si sia creduti autorizzati per esempio di provvedere direttamente a spese generali per le strade ferrate, e poi si periti ad approvare un' istituzione di questa natura che servirà a far sorgere l'abitudine al risparmio in tanti luoghi nei quali non c'è, e dove è difficilissimo che si organizzino altre istituzioni di questa natura.

L'onorevole Senatore Finali ebbe molta ragione di citare quello che è avvenuto alla Camera dei Deputati, ove dapprincipio si manifestò una grande apprensione verso questo progetto; ma la discussione mutò talmente lo aspetto delle cose, che mentre al primo scrutinio non furono che 14 i voti favorevoli, al secondo furono cento; perchè più vi si è pensato e più si è rimasti persuasi che il timore dei pericoli non aveva ragione di esistere.

La proposta fu esaminata anche dal lato Amministrativo.

L'onorevole Barbavara vi espose le sue apprensioni, che sono naturali in ogni Capo di ufficio che è già in gran fastidio da mane a sera a disimpegnare le incombenze moltissime a lui affidate. Imperocchè le Amministrazioni italiane non sono composte di oziosi. Una volta si credeva che gl' impiegati facessero niente da mattina a sera. Ora però la verità si è fatta luce e si è visto che gli Uffici dello Stato hanno tale e tanto lavoro da non sapere come disbrigarlo.

È quindi naturale che ogni Capo d' ufficio quando vede comparire sull'orizzonte un nuovo motivo di occupazione, esclami: *pianino, pianino con questi nuovi aggravi*. Nel caso attuale, si capisce che la conclusione finale dell'onorevole Senatore Barbavara sarà la seguente cioè: « Se mi darete questo nuovo incarico, io sarò autorizzato a far domanda di maggiori fondi pel servizio dell'Amministrazione delle Poste.»

Ma, o Signori, come volete mai che le nuove attribuzioni creino dell'imbarazzo a quella Amministrazione la quale, come vi ha detto lo stesso onorevole Barbavara deve già fare un servizio di vaglia di 300 a 350 milioni di lire all'anno?

L'Inghilterra ha impiegato, credo, quasi 10 anni per giungere a 300 milioni di risparmio; noi in 10 anni a cosa arriveremo? Evidentemente la parte del Regno che ha Casse di risparmio comuni non è certo la più povera. Dunque i grandi centri non daranno alcuna specie di contributo alle Casse di risparmio postali, la cui clientela si ridurrà alla classe dei Comuni rurali che è la meno agiata. È quindi evidente, che per un determinato tempo non crescerà di molto il lavoro alla amministrazione postale per i nuovi incarichi che le verranno affidati.

Si è anche detto: vi sarà complicazione fra l'amministrazione della Cassa di depositi e prestiti e l'amministrazione delle poste. Io credo che il Senato non debba entrare in questa questione amministrativa intorno alla quale del resto l'articolo 5° del progetto si esprime chiaramente dicendo:

« Sarà aperto presso l'Amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo che verserà somme a titolo di risparmio, ecc. »

Intendiamoci bene; è l'amministrazione delle poste che tiene conto corrente con i depositanti e che rappresenta la Cassa dei depositi e prestiti. Ora cosa vuol dire ciò?

Vuol dire che l'amministrazione delle poste avrà null'altro che conto aperto colla Cassa dei depositi e prestiti alla quale manderà le somme esuberanti. Ma non è questo un servizio nuovo per l'amministrazione delle poste. Essa infatti per la spedizione di vaglia per la vendita dei francobolli, ecc., maneggia dei fondi, cioè, riceve e invia denari da una ad altra direzione, da una ad altra Provincia, e quando vi è esuberanza versa in tesoreria i fondi esuberanti. Egual procedimento per il servizio di risparmio farebbe colla Cassa di depositi e prestiti, e quindi non capisco che complicazione ci possa essere.

Si disse che l'Inghilterra ha messo molto tempo per diffondere le Casse di risparmio postali e che noi in questo progetto di legge pure vogliamo applicare l'istituzione in modo che ogni sportello di Ufficio di posta debba subito ricevere i risparmi in deposito.

A ciò ha già risposto l'onorevole Torelli citando l'articolo 6° del progetto secondo il quale devono essere designati gli uffici autorizzati a questi depositi e saranno designati poco a poco,

a misura che le condizioni del servizio lo permetteranno.

Si è poi fatta una gran questione sui libretti nominativi e non nominativi. Veramente questa sarebbe materia da trattarsi quando si passerà alla discussione degli articoli. Allora per spiegare meglio il concetto si potrà citare quello che oggidi succede per il pagamento della rendita sul debito pubblico. Voi per esempio avete un titolo nominativo di rendita sul quale non esiste vincolo, nè qualsiasi altro ostacolo. Ebbene voi potete mandare il vostro servitore il quale riscuote senza difficoltà, senza che gli si domandi chi egli rappresenti, nè altro.

Così pure i libretti di risparmio. Un titolo può bensì farsi nominativo per tutto quello che possa avvenire, ma è pagato al portatore. Vi saranno anche libretti vincolati non pagabili che al titolare, quando, ciò possa far comodo agli interessati. Ma a questo proposito quando saremo alla discussione sarà facile dissipare ogni dubbio.

L'onorevole Relatore ha accennato alle crisi finanziarie, ed anzi devo dire che egli è stato molto vivace in questo punto.

Egli ha parlato degli impicci in cui si troverebbe il Governo in momenti di crisi finanziarie.

*(L'oratore legge un brano della relazione).*

Io sono un Ministro morto e non raccolgo la freccia. Ma non posso dissimulare come mi stupisce che nelle condizioni in cui siamo, si possa avere sì poca fiducia. Parrebbe quasi che vi dovesse già essere depositato nelle Casse postali il risparmio di qualche centinaio di milioni.

Io credo che noi possiamo perfettamente avviare questa istituzione, senza tema di vedere lo spettro che attende alla solidità dello Stato. Se l'Inghilterra, paese così straordinariamente, così insolentemente ricco non è giunto in dieci anni che a 300 milioni, giudicate come in Italia si andrà adagio! In tutte le cose da noi si va pur troppo passo a passo, perchè il nostro paese è povero, e la cattiva, la pessima, l'orribile stampa vi si diffonde ben più straordinariamente, che non le serie pubblicazioni.

Noi abbiamo veduto l'istituzione del credito fondiario. Se si guarda ai libri del credito ipotecario ci si trovano delle migliaia di milioni. Ma non si può dire lo stesso del credito fondiario, creato nel 1865 e nel 1866, quantunque sia certo nelle condizioni le più adatte ad ispirare fiducia.

Veramente, prima che cominciasse a camminare l'istituzione del credito fondiario ci volle qualche tempo. Ora siamo giunti a settantasei od ottanta milioni, non di più. Adesso però è entrata in un periodo di incremento abbastanza rapido. Si ha un milione e mezzo o due milioni di aumento al mese. Quindi il credito fondiario, che pareva cosa di poco momento, coll'andare del tempo e tenuto conto dell'indole anche del nostro paese, avrà un bello sviluppo.

Il mio amico Senatore Torelli, col quale ebbi il piacere di stabilire la prima convenzione fatta in questo senso, ha motivo di esser soddisfatto dei risultati ottenuti.

Or bene, o Signori, non abbiate paura che sia compromessa così presto la solidità dello Stato per lo sviluppo delle Casse di risparmio postali. Anzi nell'altro ramo del Parlamento si faceva da parecchi l'obiezione contraria. Si diceva che questa legge non avrebbe servito a nulla, che sarebbe stata una fantasmagoria.

A mio avviso, non si deve esagerare nè nell'uno, nè nell'altro senso. Io credo che poco a poco anche quest'istituzione delle casse di risparmio postali si svolgerà e quando avrà preso un certo sviluppo, quando per esempio la somma depositata nelle casse dello Stato, fosse troppo ragguardevole (io vorrei che ciò avvenisse presto, ma ci vuole del tempo, e non so se saremo ancor vivi a vederlo), quando l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti non ispirasse fiducia, io credo che la ispirerà sempre, allora il Parlamento potrà deliberare, e allora forse sarei d'accordo coll'or. Senatore Tabarrini, per cercare di provvedere con istituzioni locali dove meglio si possa. Ma sono convinto che senza bisogno di intervento altrui questo si farà da sé, perchè quando in una città, o anche in un borgo un poco importante vi sarà un risparmio ragguardevole alla cassa postale, sorgerà un'opera pia locale od un istituto di credito, i quali per mezzo di conto corrente provvederanno.

Signori, io credo che realmente l'attuale progetto di legge sia molto utile e importante e più che so e posso, vi prego di fargli buona accoglienza, se pure ha qualche valore la preghiera di un moribondo.

Io ho avuto occasione fin dalla mia prima giovinezza, di conoscere non dirò le classi agricole, ma le classi operaie; ebbene io ho visto queste classi costituirsi in Società, ove

ha preso germe il tarlo, il baco. A queste società operaie, commendevoli, anzi commendolissime quando hanno per scopo il mutuo soccorso, per la maggior parte, se non c'è stato l'uomo prudente, il buon cittadino, che sia intervenuto a suo tempo coi sani consigli, si è aggiunta una specie di succursale di bettola, una scuola di immoralità, di corruzione, scuola pessima sotto ogni punto di vista e specialmente perchè invece di favorire il risparmio, spinge l'operaio alla dissipazione.

Ora, colla nuova istituzione trattasi di favorire anche quei paesi, quei piccoli villaggi dove non c'è nulla che inviti al risparmio.

L'industria non ha avuto ancora in Italia un certo sviluppo, ma speriamo che lo potrà avere. Ora, dove havvi un po' d'industria, o Signori, quante mai non sono le arti furbesche che si esercitano sul povero operaio, quando al sabato va a pigliare la mercede, onde carpirgli, onde scroccargli questa mercede raccolta col sudore di tutta la settimana e che la sua povera famiglia aspetta con tanta ansietà!

Non rifiutatevi, o Signori, di aprire una Cassa di risparmio si può dire in ogni villaggio d'Italia, senza novelle spese, senza la creazione di nuovi enti, così come vi si propone di fare con questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti per parlare gli onorevoli Senatori Genuardi e Tabarrini; ma l'ora essendo alquanto tarda e il numero dei Senatori ristretto, si passerà allo spoglio dei voti.

Il seguito di questa discussione sarà rimandata alla seduta di lunedì, nella quale verranno pure discussi gli altri progetti che saranno in pronto.

Spero che i signori Senatori vorranno intervenire numerosi.

Debbo con rincrescimento dichiarare di nuovo che la votazione, per mancanza di numero legale, è nulla.

Sarà quindi essa pure rinviata alla seduta di lunedì.

La seduta è sciolta (ore 6).

**CXLV.**

**TORNATA DEL 30 GIUGNO 1873**

Presidenza del Vice Presidente **MAMIANI**.

**SOMMARIO** — *Omaggio — Congedi — Comunicazione di due Relazioni — votazione a squittinio segreto di progetti di legge ultimamente discussi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali — Considerazioni del Senatore Genuardi in appoggio del progetto di legge — Dubbi ed osservazioni del Senatore Audinot — Riassunto della discussione — Dichiarazioni e riserve del Ministro delle Finanze — Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**Atti diversi.**

L'Associazione costituzionale di Milano fa omaggio al Senato di tre esemplari di un *Opuscolo relativo al riordinamento dei giurati*.

Domandano un congedo: i Senatori Sylos-Labini e Galvagno di un mese per motivi di salute; Cambray-Digny, Ruschi ed Antonini di dieci giorni per motivi di famiglia, che loro viene dal Senato accordato.

**Presentazione di due Relazioni.**

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Ho l'onore di presentare in comunicazione al Senato due Relazioni: la Relazione annuale della Direzione speciale delle strade ferrate, ed un'altra sul riordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dei Lavori Pubblici e sul servizio del Genio civile.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro della presentazione di queste due Relazioni, che saranno stampate.

L'ordine del giorno porta la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatorii in danaro;

b) Tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze;

c) Convenzione colla Camera di commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana.

(Il Senatore, *Segretario*, Pallavicini fa l'appello nominale.)

Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

**Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali.

La parola è al signor Senatore Genuardi.

Senatore GENUARDI. L'eloquente discorso dell'onorevole Finali, le esatte osservazioni dell'onorevole Barbavara sul progetto di legge che stiamo discutendo, mi dispensano dal ripetere o dall'aggiungere ben poco a quanto, con molto senno e con vevoli ragionamenti, essi hanno svolto.

L'onor. Ministro delle Finanze, con quell'avvedutezza che tanto lo distingue, diceva ieri l'altro che coloro tutti i quali son testimonii dei vantaggi delle Casse di risparmio nei luoghi ov'esse esistono, non possono immedesimarsi degl'inconvenienti che si sperimentano nei luoghi ov'esse difettano. E siccome disgraziatamente nelle provincie meridionali son ben poche le città in cui funzionano, così ho chiesta la parola per esporre dei fatti i quali mettono al nudo le tristi conseguenze che da tale difetto derivano a quelle regioni.

In tutta la Sicilia, non son più di tre le Casse di risparmio, vale a dire quante sono le più importanti sue città: Palermo, Messina e Catania; nè è sperabile che questa benefica istituzione possa estendersi per private iniziative o per associazioni di sorta, avvegnachè può dirsi nascente colà lo spirito di associazione; e non ostante che abbia cominciato a svilupparvisi da pochi anni, non vi s'impiegano i capitali che a grandi imprese e con idee di grossi guadagni, anzichè ad istituire Casse di risparmio, che vi son giudicate più come opere di beneficenza che altro.

E quando anche si riuscisse a fondarvene qualcuna, non potrebbe che farvi cattiva prova, per la semplice ragione che gli operai, e soprattutto il basso popolo di Sicilia, è dominato da sentimenti di diffidenza; e perciò ben si comprende che a mal in cuore verserebbero i risparmi delle loro fatiche nelle mani di chi non gode la loro fiducia.

Or bene, o Signori, senza l'approvazione del progetto di legge che discutiamo, è impossibile evitare il triste spettacolo che ci si para

dinanzi in quelle regioni, e se il Senato me lo permette, io ne darò un breve cenno.

Nella mia provincia ( Girgenti) l'industria mineraria in primo ordine, e quella agraria in secondo, raccolgono nei gruppi principali di miniere un numero straordinario di operai, cioè minatori, ragazzi, *arditori*, mulattieri e carrettieri, i quali tutti vi lavorano nel modo seguente.

Ciascuno de' minatori servesi di tre o quattro poveri ragazzi, condannati a portare a spalle lo zolfo che si estrae da quelle profonde cave, ed ognuno di questi riceve per anticipazione non meno di 300 lire, che, dentro le ventiquattro ore, vengono sborsate ai loro genitori, e sgraziatamente dissipate in pochissimo tempo.

I minatori poi non si pagano a giornata, ma, direm così, per appalto: vale a dire si stipula una convenzione per la quale avrà a pagarsi loro, a mo' d'esempio, da cinque a sette lire il quintale, durante i sei mesi che lo zolfo rimane senz'esser bruciato, pagando loro un acconto mensile, secondo lo scandaglio che viene fatto dal capo de' minatori, detto *capomaestro*. Nel corso delle settimane, ognuno d'essi tiene un conto corrente con tutte le botteghe e bettole del luogo; e quando poi viene verificato il conto totale della mesata, non solo essi sono in grado di soddisfare i debiti contratti per cibaria, ma ritirano oltre ciò un sopravanzo di parecchie centinaia di lire, che vengono per mala ventura sperperate in vizii e in disordini ne' due o tre giorni successivi, ne' quali non si riprende il lavoro.

Quando poi alla fine della fusione dello zolfo si fanno i conteggi generali, lo che accade nei primi di gennaio di ogni anno, restano ai minatori parecchie migliaia di lire di profitto, proveniente dall'aumento della produzione e dal peso ch'era stato giudicato nel corso dell'anno.

Ebbene, o Signori, quella è l'epoca in cui si dà libero corso a tutte le sfrenatezze, a tutti i scialaqui, a quello specialmente de' giuochi di azzardo! Quella è l'epoca in cui comincia la fase infausta delle liti, delle coltellate, delle frodi reciproche, dei dissensi nelle famiglie, di tutta la serie cioè dei guai e delle sventure, cui producono il giuoco e la dissolutezza.

Nè questo è tutto. Se gettiamo lo sguardo negli ospedali, vi troviamo infermi quegli stessi

operai, quegli stessi minatori, le cui tasche otto giorni avanti riboccavano di denaro!

Bene spesso, forse di continuo, veggiamo un vecchio pezzente stendere la mano a chieder la elemosina nelle pubbliche vie, e in lui riconosciamo taluno di quegli stessi operai e minatori, che negli anni addietro gettavano il frutto di un onesto guadagno in tutte le bettole e in tutti i postriboli della provincia.

Penetriamo nelle carceri e ne'luoghi di pena, e quivi troviamo la stessa classe d'individui, che consumato in poco tempo il loro avere, disavvezziati al lavoro, spinti dalla disperazione o per le perdite del giuoco, e qualche volta per malattie sofferte, si danno alla grassazione, ai furti ed a tutte sorta di crimini.

Questo, o Signori, è il triste spettacolo che ci si offre purtroppo in quelle regioni, e spero che converrete meco che la istituzione delle Casse di risparmio eviterebbe colà in gran parte le tristi conseguenze che vi ho per sommi capi delineate.

Il Senato vorrà perdonarmi se mi sono permesso di intrattenerlo con l'enunciazione di fatti peculiari alla mia provincia; però, lo confesso, avrei sentito una specie di rimorso se, in questa congiuntura, non avessi manifestato interamente l'animo mio.

So bene che si potrebbero adottare diversi sistemi per supplire alle funzioni delle Casse di risparmio; ma al punto in cui siamo, son convinto che il meglio che possa farsi, è l'attuare presto questa benefica istituzione nei luoghi ne' quali manca; e perciò io vivamente raccomandando l'approvazione del progetto di legge che stiamo discutendo il prostrarla ad altra sessione non farebbe che accrescere i gravi danni da me sovrindicati.

Ed a questo proposito, prima di concludere, mi permetta il Senato di rivolgere una preghiera all'onor. Ministro dell' Interno, quella cioè d'eccitare ne' Prefetti la nobile gara di formar Comitati locali, che sono, a mio avviso, sì necessari per ispiegare l'utilità di queste Casse, eccitando gli operai delle località da essi dipendenti a depositarvi i loro risparmi, dimostrando loro l'utile immenso che deriva dalla giornaliera economia.

Senatore AUDINOT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AUDINOT. Avant'ieri io ho domandato al Senato che si sospendesse la discussione di

questo progetto di legge, e la mia domanda non era ispirata da uno spirito di ostilità al progetto stesso, ma piuttosto da considerazioni desunte dallo stato dei nostri lavori, desunte dalla stessa situazione politica in cui ci troviamo, desunte dall'importanza dell'argomento divenuta più grave ancora, per le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio Centrale in questa questione.

Il Senato mi ha dato torto e mi ha aperto l'adito a prender parte a questa discussione con poche parole, a sollevare cioè quel dubbio che agita l'animo mio.

Credo superfluo il tessere l'elogio delle Casse di risparmio; sarebbe un portare acqua al mare; credo peraltro mio dovere, l'espore le mie convinzioni.

Io approvo, apprezzo, lodo il pensiero e la sollecitudine con cui il signor Ministro, ha voluto dotare 15 milioni d'italiani (che ne erano privi) del beneficio delle Casse di risparmio.

Ad uomini perspicaci, quali sono i signori Senatori, non è necessario fare un lungo discorso, soprattutto per le condizioni dei nostri lavori; basterà solo accennare ad un dubbio, per dimostrare che questo è meritevole di qualche schiarimento.

Il progetto di legge che è sottoposto al vostro esame, deve essere considerato specialmente sotto due aspetti. Il primo aspetto è questo: che il progetto di legge che stiamo discutendo, fa degli Uffici postali quasi degli organi trasmissori ad una Cassa di risparmio; l'altro aspetto è quello, che l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti assume l'altro benefico ufficio della Cassa di risparmio.

Per essere breve, dico, che sotto il primo aspetto, dopo ciò che ho udito dagli onor. oratori preopinanti, io non ho seria difficoltà ad ammettere, anzi credo benissimo, che le Casse postali di risparmio possano riescire, con qualche temperamento però, una buonissima istituzione e servire al fine al quale si vogliono indirizzare; ma l'altro aspetto eccita in me un gravissimo dubbio. La Cassa dei depositi e prestiti trae i propri fondi specialmente da quei depositi, i quali, per la natura loro giudiziaria o per altre circostanze, possono essere soltanto ritirati a lunga mora e a diverse indeterminate scadenze, ma giammai tutti insieme e in una sola volta.

L'impiego delle somme che fa questa Cassa

dei depositi e prestiti, dev'essere, com'è, determinato dalla legge, in operazioni coi Comuni e colle Province, ciò che vuol dire a rimborsi di lontana mora, a rimborsi sicuramente non effettuabili da un momento all'altro. Ora, supponete per un momento che la istituzione nuova delle Casse postali, facesse sì che la vicinanza di coloro che attraggono questi capitali animasse i risparmi ad andare al centro, in modo efficace, perchè di una cosa inefficace, sarebbe inutile lo occuparci; figuratevi che alla Cassa di risparmio accorranò delle somme in qualche anno di 15, 20, 30 milioni; figuratevi una circostanza qualunque in cui i depositanti accorranò, tutti o quasi tutti in una volta in 8, 10, 15 giorni a ritirare i loro depositi; in qual condizione sarebbe allora la Cassa dei depositi e prestiti? Voi mi direte, e mi parve che l'onorevole amico mio Ministro delle Finanze dicesse, che qualora le operazioni di questa Cassa prendessero una certa latitudine, si provvederebbe. No, Signori, non provvederete. E poi, io dico, che se provvederete allora, per questo sospetto che la Cassa dei depositi e prestiti non potesse compiere la restituzione, ricorrete ad un rimedio peggiore del male. Non è per questo che io mi opponga al progetto, ma dico solo: non vi è forse modo di trovare un emendamento, un mezzo per evitare questo pericolo?

È un dubbio che io sollevo. Non si potrebbe per esempio far sì, che nelle Casse di depositi e prestiti vi fosse una divisione apposita la quale per legge fosse obbligata ad impiegare i capitali in modo, che più facile ne fosse il realizzo, onde far fronte facilmente alla restituzione? Questa sarebbe un'idea che sottopongo agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale e al signor Ministro. Farei di più una interrogazione al nostro collega, se fosse al banco de' Ministri, a quell'egregio economista, che è l'onorevole Scialoja farei una domanda, dico, ed è questa: se Egli creda veramente che quest'istituzione così ordinata senza una modificazione che vorrei proporvi, non sia contraria ai principii dell'economia, non sia in certo modo piena di pericoli.

Ma, Signori, presentare un emendamento, io non mi sento forza da ciò, perchè non sono cose che s'improvvisino in un momento.

E ciò spiega il perchè fino dall'altro giorno proponeva la sospensione di questo progetto di

legge; lo stesso Ministro, nella condizione parlamentare nella quale si trova, non so se accetterebbe, e se potrebbe accettare degli emendamenti, poichè in caso negativo, non vi sarebbe che da accettare il progetto qual è. Ora, perchè subire questa pressione morale, per un progetto che non ha urgenza alcuna, ma che, deve essere attuato il primo di luglio 1874? Dobbiamo noi, nella condizione in cui siamo, accettare senza modificazione alcuna, un progetto che pure solleva e osservazioni e contraddizioni, che non possono essere trascurate?

Qui, o Signori, termino il mio dire; quello che potrei aggiungere sulle condizioni di questa discussione, lo rimetto a Voi medesimi. Guardatevi attorno, e vedete se un progetto di tanta mole si può discutere in queste condizioni.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Sebbene questa discussione ormai non possa avere altro che un effetto accademico, pure nella mia qualità di Relatore dell'Ufficio Centrale, sento il dovere di giustificare non tanto la conclusione alla quale venne la maggioranza dei Commissari, quanto di mettere in chiaro alcuni degli argomenti che furono più specialmente presi di mira dagli oppositori.

L'onorevole mio amico Senatore Finali cominciò dal meravigliarsi assai che il Senato, corpo eminentemente conservatore, non facesse buon viso ad una legge che ha carattere conservativo, in quanto nel suo ultimo fine intende a moralizzare la gente che vive sul lavoro. Accetto di buon grado e credo che niuno di noi ricuserà di accettare la qualificazione che l'onorevole Finali ha dato a quest'illustre consesso: ma, o Signori, anche i principii conservativi hanno diversi modi di applicazione. In questo caso all'Ufficio Centrale è parso, che respingendo questo disegno di legge quale viene proposto, si applichi il principio conservativo al Governo, contenendolo nei limiti delle sue vere attribuzioni. All'Ufficio Centrale non parve veramente che l'occuparsi di raccogliere e di far fruttare i risparmi del povero, fosse per se stessa una funzione propria del Governo, il quale ha già da portare tanto carico di responsabilità per l'amministrazione pubblica. Inoltre l'onorevole Finali sa bene che certe dottrine oggi prevalenti, sull'autocrazia dello Stato, certamente non

appartengono alla scuola conservativa. Non è stata adunque per parte nostra mancanza di spirito conservatore, l'aver ricusato di allargare senza necessità le attribuzioni dello Stato. E tanto più ci è parso conveniente di non dovere incoraggiare il Governo in questa via pericolosa, quando abbiám visto che non si limitava alle Casse postali l'ingerimento del Governonegli interessi privati, in vista di utilità pubblica.

Abbiamo qui presso il Senato altri progetti di legge, che mirano ad allargare la sfera di azione delle pubbliche amministrazioni: abbiamo il riscatto del Canale Cavour, ed abbiamo il possibile riscatto delle Ferrovie romane. Or bene, noi abbiamo detto a noi stessi: il Governo ingolfandosi in questa via, adagio adagio ridurrà tutto a funzioni governative; e la natura ed il fine della pubblica amministrazione ne saranno sensibilmente alterati.

Non si è creduto adunque di dovere incoraggiare il Governo in questa sua tendenza assorbente, ma si è voluto dargli questo avvertimento, perchè le funzioni governative siano ricondotte nei limiti della loro necessità.

Tanto l'onorevole Ministro delle Finanze quanto l'onorevole Senatore Finali, si trovarono concordi nell'osservare, che a senso loro, il fondamento principale dell'opposizione che trovava in Senato questo progetto di legge, stava principalmente nel timore della concorrenza che le Casse postali avrebbero fatto alle Casse di risparmio esistenti; anzi il Senatore Finali giungeva al punto di dire che, ove avesse avuto la persuasione che questo pericolo di concorrenza veramente esistesse, egli avrebbe negato il suo voto a questa legge.

L'Ufficio Centrale ha esaminato il dubbio, ed ha dovuto convincersi, e lo ha detto con parole apertissime nella relazione, che questa concorrenza non era temibile. Il campo è vasto per tutti; quando non si specula sui guadagni, ma si ha intenzione di fare opera buona ed utile, non vi è concorrenza possibile nè temibile.

Ma io vado più in là del mio amico Senatore Finali; perchè quand'anche avessi la certezza che le Casse di risparmio postali facessero la concorrenza alle Casse di risparmio private che oggi sono in attività, non solamente non me ne spaventerei, e non negherei per questo il mio voto alla legge, ma lo terrei per cosa utile; e ne spiego la ragione.

Chiunque ha tenuto dietro al progressivo svolgimento della istituzione delle Casse di risparmio, ed ha visto come quelle fondate specialmente nelle principali città, da unili principi siansi a poco a poco elevate a straordinaria importanza, avrà potuto notare che questo accrescimento progressivo non è stato in ragione diretta del crescere delle abitudini di economia e di risparmio nelle classi meno agiate, ma è venuto principalmente dal concorso alle Casse di risparmio dei capitali accumulati dalle classi medie; questa sorgente ha costituito il grande incremento delle Casse di risparmio. Ma per quanto ne siano stati vantaggiosi gli effetti, è un fatto che le Casse di risparmio hanno dovuto trasformarsi, hanno dovuto cercare impieghi più larghi di quelli che nella loro prima origine si erano procurati, hanno dovuto allargare la cerchia delle proprie operazioni, sono divenute, in una parola, istituti di credito e fanno operazioni bancarie.

Questo, sicuramente, era nella necessità delle cose, nè c'è nulla da dire: tutte le istituzioni umane hanno un incremento naturale che porta di necessità a certe trasformazioni. Ma io dico, che se a canto a queste Casse, divenute vere Banche di credito, come sono quelle di Milano, di Bologna e di Firenze, ne sorgeranno altre, che riconducano, direi così, la istituzione al suo principio, ben lungi dal rammaricarmene, lo avrei a caro, perchè l'istituzione tornerà al suo vero fine, che è di raccogliere e custodire i piccoli risparmi del lavoro.

Ed anco ragioni economiche mi pare che avvalorino il mio assunto. Quando noi vediamo i rendiconti delle Casse principali di risparmio, e si notano quelle cifre così gonfie di grossi capitali depositati, quali sono le considerazioni alle quali un economista non può sottrarsi? Lasciamo le economie del povero, lasciamo tutto quello che si sottrae al lusso e alle gozzoviglie per accumularsi in risparmi utili, e consideriamo soltanto i capitali i quali avrebbero dovuto di preferenza cercare collocamento nell'operosità industriale, e che invece si adattano a quest'umile impiego delle Casse di risparmio, ove, se il lucro è poco, il pericolo è anche minore. Ora, questo non è di certo un beneficio economicamente parlando; e se molti di quei capitali che si trovano contenti di stare nelle Casse di risparmio, si volgessero ad alimentare le industrie ed il commercio, altri più

grandi effetti economici se ne otterrebbero. Queste considerazioni hanno la loro conferma nel fatto, perchè io ho sempre notato con compiacenza, che di tutte le provincie d'Italia, quelle dove le Casse di risparmio ebbero minore incremento, furono le provincie Piemontesi; e per quale ragione, o Signori? Per la ragione che quelle erano le provincie più operose d'Italia, dove i capitali non cercavano di andare a nascondersi, dirò così, all'ombra di una istituzione di beneficenza per unirsi al risparmio del povero, ma si lanciavano arditi nelle speculazioni industriali, che hanno costituito la forza economica di quel paese.

Da tutto questo potrà capire il mio amico Senatore Finali, se io aveva ragione di spaventarmi del caso anche possibile che le Casse di risparmio postali facessero concorrenza alle Casse esistenti. Per me, la concorrenza la accettavo, anzi dirò la credevo utile.

L'Ufficio Centrale non ha bisogno di dichiarare, che sui principii che sono stati esposti dagli oratori che mi hanno preceduto e dall'onorevole Ministro delle Finanze, in quanto all'utilità grande che sarebbe per derivare da Casse di risparmio unite agli Uffici postali, aperti anche nel più umile villaggio del Regno ad accogliere l'avanzo ed il risparmio del povero, non solamente non ha sillaba da opporre contro tutte le fatte considerazioni, ma ancora che egli è primo ad associarsi nei desiderii e nelle speranze che tutti hanno espresso. Per altro, l'Ufficio Centrale non doveva esaminare una tesi astratta; ma avendo da studiare un progetto di legge, si è dovuto preoccupare, ed avrebbe mancato al dover suo se non l'avesse fatto, del modo d'applicare quei principii. Si è dovuto preoccupare dell'effetto possibile della legge proposta. Egli allora ha veduto che le difficoltà dell'attuazione non erano poche; la certezza de'suoi buoni effetti non assicurata; ed ha creduto dover suo di riferire al Senato, che la legge nel modo in cui era presentata e senza notabili mutazioni, non gli pareva accettabile.

Per avviso dell'Ufficio Centrale, le difficoltà non sono nè poche nè lievi; e la prima viene appunto da quello che, secondo l'onorevole Ministro delle Finanze, dovrebbe anzi essere una facilitazione, voglio dire l'unione dell'amministrazione delle Poste coll'amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti. Egli esponeva

lucidamente e chiaramente il meccanismo col quale le due Amministrazioni avrebbero funzionato. Sotto la sua parola limpida e vivace, pareva quasi di vedere in azione queste due ruote, senz'attrito, senza disperdimento di forze, senza pericolo. Ma, o Signori, l'Ufficio Centrale crede che, posta la cosa sul campo dei fatti, debba riescire altrimenti. Idealmente si possono separare le operazioni del ricevere i risparmi, dell'impiegarli e del restituirli; ma in fatto, è un atto amministrativo complesso ma unico.

Credere che l'Amministrazione delle Poste, la quale assumerà l'incarico di ricevere i risparmi e di fare la restituzione del capitale e dei frutti; credere che quest'amministrazione non dovrà nulla dividere, nè avrà in nulla a contrastare colla Cassa dei depositi e prestiti, la quale assumerà il grave carico d'impiegare i risparmi e di porre in grado la Cassa postale di soddisfare ai suoi impegni, ci pare che sia un abbondare di confidenza eccessiva.

Le operazioni, del raccogliere, del ricevere i risparmi, dell'amministrarli, del restituirli, sono operazioni l'una dipendente dall'altra, e difficilmente si possono separare, al punto, che, soggette a due direzioni diverse, sia impossibile che non avvengano conflitti. Se la Cassa dei depositi e prestiti, la quale di certo non si vuol contraddire che non abbia reso servizi al paese, e che non sia destinata a renderne anche in avvenire, è bene che venga impinguata, dacchè le mancarono i depositi militari, non è sembrato all'Ufficio Centrale che i benefici di questa Cassa debbano essere comprati al prezzo d'implicare la pubblica amministrazione in una funzione che riteniamo non governativa, qual'è quella dell'assunzione delle Casse di risparmio.

La Cassa dei depositi e prestiti ha un fine speciale: ha ordinamenti stabiliti a raggiungere questo fine, i quali per loro natura sono diversissimi da quelli che debbono reggere e governare le Casse di risparmio.

A questo punto in non ho che a pregare il Senato di risovvenirsi delle parole e delle considerazioni gravissime testè fatte dall'onorevole Senatore Audinot. Egli ha dimostrato come gl'impieghi nei quali la Cassa dei depositi e prestiti consacra i capitali da essa raccolti, sieno preordinati a quella specie di capitali e a quella specie di restituzioni, ma non

possano del pari soddisfare alle necessità di una Cassa di risparmio, che ha bisogno di avere impieghi a corte scadenze e facilmente realizzabili.

L'onorevole Ministro delle Finanze, quasi rispondesse ad un appunto che da nessuno gli era stato mosso, e che credo nessuno gli muoverebbe, toccò inoltre un tasto delicato, accennando fra i motivi che potevano rendere meno accetta questa legge, la ripugnanza di alcuni ad ammettere che i risparmi accumulati in una provincia abbiano impieghi, per mezzo di una Cassa unica come è la Cassa di depositi e prestiti, nelle altre provincie del Regno.

Spero che egli non mi terrà di animo tanto gretto da credere che io mi possa essere fermato neppure un momento su questo pensiero; giacchè per me la solidarietà economica delle provincie è fondamento della solidarietà politica della Nazione; e credo che non ci sia esempio che in Italia il particolarismo abbia avuto mai questa espressione.

Un'altra seria difficoltà trovò l'Ufficio Centrale nell'Amministrazione postale quale è oggi ordinata, e che mercè le cure del suo benemerito Direttore, presta un servizio ogni giorno più apprezzato.

Queste difficoltà, l'Ufficio Centrale le derivava non da insufficienza nel personale amministrativo degli Uffici postali, ma da una sostanziale incompatibilità di funzioni amministrative, e dalle condizioni speciali nelle quali si trova presso di noi una gran parte del personale delle Poste.

E qui mi consentirà l'onorevole Finali che non accetti il rimprovero della censura d'incapacità sugli impiegati postali degli antichi Stati; inquantochè, l'Ufficio Centrale nella sua relazione non ha accennato se non che all'incapacità per compiere complicate funzioni amministrative di quegli ufficiali degli Uffici postali secondari, che la Direzione dovette prendere come li trovò, contentandosi di limitatissime attitudini.

Negli Uffici postali secondarii accade spesso che l'ufficiale della posta è il tabaccaio o lo speziale; e fra questi di certo il Direttore delle poste quando ha trovato l'onestà, non deve andare a cercare talenti superiori.

Quindi è che, per affidare l'andamento di una cassa postale di risparmio a questi uffiziali di

ordine inferiore, bisogna fare molto a fidanza con la loro capacità amministrativa, e dirò anche meglio, con la loro capacità contabile.

Chiunque ha veduto il meccanismo con cui procede una cassa di risparmio; chiunque ha veduto lo scrupolo che è necessario nelle sue scritture, quegli può farsi un'idea se al primo venuto, il quale non ha altra capacità che di leggere una sopraccarta e di consegnare una lettera, si possano affidare operazioni contabili di così complicata natura.

Dirò di più, che gli errori che si possono fare anche per inavvertenza in tutte queste scritturazioni, sono errori che non si manifestano immediatamente, e che forse non si vedranno che alla fine dell'anno, nei risultati di un conteggio fatto con scrupolo.

Le casse attuali di risparmio hanno dovuto studiare, e non solo studiare, ma spendere molto, per avere se non giorno per giorno, almeno settimana per settimana, un sindacato, un libro di controllo, che faccia conoscere gli errori della scrittura.

Ora, ponete che tutti gli ufficiali postali dal più alto al più umile, facciano operazioni di pagamenti e riscossioni, facciano liquidazioni di frutti, come bisogna fare quando il capitale è richiesto, e dite se si può sperare che tutto proceda spedito, e tutto riesca a dovere.

Che se poi tutta la scrittura deve concentrarsi nella Direzione delle poste, se da lei debbono partire le liquidazioni e gli ordini di pagamento, siate pur certi che non a quindici giorni, ma a sei mesi dovremo portare il tempo stabilito fra la disdetta e il pagamento. Se si crede che le casse postali non avranno grande sviluppo, allora lasciamo stare il progetto di legge, contando sulla poca vitalità della istituzione che si vuol far sorgere: ma se le casse postali avranno gli incrementi che si sperano dai loro sostenitori, allora tutto il lavoro accentrato alla Direzione delle poste, produrrà spendi, lentezze e confusioni deplorabili.

L'Ufficio Centrale parlò anche di frodi dalle quali gli impiegati postali difficilmente si sarebbero potuti guardare. E mi duole che non sia presente l'onorevole Senatore Barbavara, il quale forse avendo imperfettamente raggiunto il concetto della relazione, stimò che realmente si ammettesse possibilità di frodi per colpa degli uffiziali postali.

L'Ufficio Centrale non ha avuto mai que-

st' intenzione, e mi piace di dichiararlo apertamente: L'Ufficio Centrale all'opposto, toccava della facilità delle frodi colle quali gli Ufficiali postali non esperti potevano essere sorpresi; e questa facilità la deduceva dal carattere di titoli al portatore, che si sarebbe voluto dare per regola ai libretti delle nuove Casse di risparmio postali.

Or bene, il libretto al portatore è soggetto a smarrimenti, a furti; è soggetto a cadere in mano di persone diverse affatto da quelle che ne hanno legittima proprietà; in tutti questi casi bisogna stabilire norme e cautele, perchè il pagamento del libretto non sia fatto in frode del proprietario. Nè la legge ha disposizione alcuna su questo proposito.

La legge del debito pubblico ha provveduto ai casi di smarrimento e di furto del titolo; e lo stesso bisognerebbe fare per i libretti, affinché l'Ufficiale postale sia messo al coperto di ogni responsabilità e di ogni frode.

Le Casse di risparmio esistenti hanno dovuto studiare assai questa materia, e non sono arrivate a tutelarsi completamente; perchè anche le quistioni che sono state portate innanzi ai Tribunali, non hanno stabilito una giurisprudenza concorde. Le pubblicazioni che molte di loro fanno nella *Gazzetta Ufficiale*, degli smarrimenti e delle sottrazioni, qualche volta hanno prodotto i loro effetti, qualche volta no; ed io posso dire di essermi trovato nella amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, a casi di libretti smarriti o sottratti, che avevano avute tutte le formalità delle pubblicazioni, e che erano stati pagati; e dopo è venuto il vero proprietario ed ha esibito il libretto, al quale era stato copiato il numero, copiate tutte le altre indicazioni, e con quelle indicazioni era stato simulato lo smarrimento.

Or bene, in codesto caso, l'Amministrazione gelosa di mantenere il credito dell'istituto, fece ripagare il libretto, cercando poi se ci era mezzo di far punire il frodatore. Questo dico unicamente per dimostrare, che non è tutto facile, tutto agevole in questo meccanismo complicato delle Casse di risparmio; perchè se si vuole istituire una scrittura la quale non solo dia ragione di se stessa, ma contenga tutte le cautele possibili per garanzia del depositante e della Cassa stessa, bisogna avere degli scrittori abili ed una direzione intelligente. Se poi ci vogliamo contentare di un semplice libro

di dare e avere, in questo caso la cosa è semplicissima, e credo che di tutti gli ufficiali postali del Regno non vi sarà chi non sappia notare una partita e tirare una somma; ma in questo caso, io non saprei predire un avvenire molto lieto a questa istituzione, e crederei che il Governo si esponesse a grandissimi pericoli.

Quanto alle cose che furono dette per porre in calcolo anche i momenti di crisi, l'Ufficio Centrale (come il Senato avrà visto) non ci ha insistito troppo nella sua relazione; perchè le crisi nel senso di cui parlava l'onor. Ministro delle Finanze, quelle cioè che scompongono l'intera economia di uno Stato, sono rarissime, ed è sperabile che fra noi non avvengano; ma ha voluto nonostante parlarne, perchè c'è una forma e ragione di crisi che è particolarissima alle Casse di risparmio, e che dipende dalla natura della clientela che ad esse affluisce.

Le Casse di risparmio non sempre, anzi dirò raramente, si risentono di quelle perturbazioni momentanee che affliggono gli istituti di credito, che portano il turbamento nelle Borse di Commercio.

Ma le Casse di risparmio hanno un punto sensibilissimo, cioè a dire, si debbono mantenere la fiducia dei depositanti, i quali sono persone che, o si abbandonano alla fiducia la più cieca, oppure si esaltano in timori i più irragionevoli.

Anche qui, o Signori, io parlo per esperienza: nell'amministrazione di una Cassa di risparmio ragguardevole, mi son trovato nel 1849 e nel 1859 a superare momenti piuttosto gravi. La prima volta bisognò cedere, e in una parola, mancare ai nostri impegni, perchè non si poterono fare le restituzioni che ci si domandavano, e convenne porre un limite ai pagamenti.

Nel 1859, edotti dalla fatta esperienza, gli amministratori della Cassa non si smarrirono: mantennero fino allo scrupolo tutte le condizioni di restituzione. Avemmo giorni piuttosto tempestosi, non volemmo valerci di alcun presidio di forza; ma noi stessi che si era amministrato gratuitamente e per solo spirito di fare opera utile al paese, noi stessi andammo a contenere e persuadere questa gente presa dalla paura, che veniva con mal piglio a chiedere il suo denaro, perchè non lo credeva sicuro. Mi rammento di uno dei più esacerbati, il

quale voleva ad ogni patto e immediatamente che il suo libretto fosse pagato. Domandatogli per qual ragione aveva tutti questi timori, egli mi rispondeva: — perchè il denaro che avete nelle vostre casse, domani può essere portato via, ed io rimarrei col mio libretto senza pagamento. — Gli risposi io: — se tutto questo è il vostro timore, rassicuratevi, perchè chiunque andasse in quella cassa per rubare, non porterà via nulla, giacchè nella cassa non vi è nulla. Voi che volete il frutto del vostro deposito, non potete supporre che la Cassa di risparmio tenga i suoi capitali infruttiferi nel suo scrigno. — Questo ragionamento, che a me pareva tanto semplice, non lo persuase; e mi disse, — la sicurezza io non l'ho che in casa mia, voglio il mio denaro.

Or bene, la Cassa di risparmio pagò, mi pare, tre milioni in quattro settimane; ma fatto onore così ai suoi impegni, il panico cominciò a cessare; e mi rammento di aver ritrovato questo medesimo incredulo pauroso, che aveva rivoltato i suoi denari, riportarli poco tempo dopo alla Cassa; e potete credere che non fu piccola la mia soddisfazione nel vederlo ricreduto dei suoi folli timori.

Ma queste sono storie le quali non hanno valore in se stesse, ma solo dimostrano, con che clientela deve fare la Cassa di risparmio. Un nulla che accada, una qualche cosa che perturbi le fantasie, porta la diffidenza nella clientela minuta della Cassa di risparmio, e allora tutti rivogliono i denari; in cotesti momenti, io credo che la Direzione delle Poste si troverebbe a mal partito. Appunto perchè le casse postali sono tenute dal Governo, avrebbero i depositanti un'insistenza cento volte maggiore e più irragionevole; poichè è nell'opinione della gente volgare, che ogni cosa che fa il Governo, deve riuscire; e in caso d'insuccesso, anche per ragioni di forza maggiore, egli è sempre il gran colpevole, condannato senza beneficio di circostanze attenuanti.

Or bene, a noi parve che senza una ragione di necessità, il Governo non dovesse prendersi questo sopraccarico di responsabilità; che quando dai bisogni dello Stato non è condotto ad assumere una funzione, non deve assumerla, lasciando che vi provveda l'attività e l'interesse privato.

L'onorevole Finali non sapeva capacitarsi che l'esempio inglese non avesse avuto tanta

virtù da persuadere l'Ufficio Centrale ad accettare senz'altro la legge. L'Ufficio Centrale per verità, sebbene mantenga quello che disse nella relazione, che ciò che si fa in Inghilterra, e il modo come si sa fare in quel paese, non sempre può riuscire in tutti i paesi, pure oso dire che non avrebbe respinta la proposta di legge, se avesse potuto persuadersi, che la semplicità della legge inglese si fosse potuta trasportare nella proposta presentata al nostro esame.

La legge inglese, è di una semplicità ammirabile; perchè l'amministrazione delle poste è incaricata di tutto il servizio, e lo compie per mezzo degli ufficiali postali da lei designati.

L'Ufficio postale riceve i depositi; li rimette all'Amministrazione centrale, e questa versa i fondi raccolti nella Cassa di ammortizzazione del debito pubblico; impiego facile, pronto e sicuro.

Da noi non si è trovato un congegno da poter eseguire l'operazione con tanta semplicità, perchè siamo andati a cercare il duplice intervento di due amministrazioni diverse; difficoltà sostanziale che ha evitato il sistema inglese.

Inoltre, per facilitare anche di più l'operazione, la legge inglese ha per regola i libretti personali; onde è che tutto questo gran movimento di fondi, il quale, come diceva l'onorevole Ministro delle Finanze, ragguaglia a parecchi milioni di lire, è fatto da ufficiali postali, che nella più parte dei casi conoscono il depositante, sanno la somma da lui depositata, con lui trattano, a lui fanno la restituzione, e l'affare si compie da persona a persona; mentre a rovescio nella proposta soggetta al vostro esame, l'Ufficio postale non è che un Banco, e il titolo del credito non è altro che un libretto rappresentato da un numero.

Questo sistema dei libretti al portatore, oltre a tutti gli altri inconvenienti di cui ho parlato dianzi, manca ancora d'un vantaggio, che gli inglesi, pratici come eminentemente sono in tutte le cose, non hanno voluto trascurare; e questo vantaggio trae la sua importanza dalla natura delle Casse di risparmio.

Se noi infatti guardiamo bene, l'operaio che deposita le sue economie nelle Casse di risparmio, lo fa per sottrarre ciò che gli avanza alle necessità della vita, alle tentazioni dello scialacquo. Perciò bisogna che, per secondare

questo concetto, la Cassa gli dia un titolo di cui egli non possa facilmente disporre; e che la cessione ne sia circondata di tali cautele, che egli abbia una remora a disfarsi di quel titolo di credito. Se all'operaio che ha depositato i suoi risparmi, voi date un libretto al portatore, è presso a poco come se gli deste altra moneta. Se egli cede alla tentazione dello scialacquo, può vendere quando vuole, immediatamente e senza formalità, ad altri questo titolo, e far moneta.

Voi dunque vedete che anche nel concetto di sottrarre l'operaio alla tentazione dello spendere senza bisogno i suoi risparmi, il libretto personale è grande remora; e sebbene anche questo si possa cedere e contrattare come qualunque altro titolo di credito, pure le formalità che occorrono, lasciano all'operaio opportunità e tempo di meditare; e probabilmente, siccome si avvede che il bisogno non è urgente, che la tentazione di disfarsi di questo titolo non è ragionevole, conserva il suo titolo e con esso il suo peculio. Un titolo al portatore invece, appena viene al suo possessore la tentazione di aver denaro, trova subito il compratore, il quale mediante poco sconto, lo cambia in moneta, e il risparmio se ne è andato.

Ho abusato anche soverchiamente dell'indulgenza del Senato, ed è tempo che le mie parole vengano a conclusione.

Se dalla legge sulle casse di risparmio postali, come è proposta, noi potessimo trarre un concetto che avesse la semplicità e i benefizi della legge inglese, l'Ufficio Centrale forse non esiterebbe a confortare il Senato ad approvarlo; sarebbe anzi lietissimo di darvi il contributo della sua buona volontà e del suo lavoro. Ma così come è presentata la legge, coi pericoli ai quali espone il Governo, coll'incertezza dei suoi risultati, l'Ufficio Centrale è dispiacente di dover contraddire un'istituzione che per se stessa tanto si raccomanda, e non può mutare la conclusione della sua relazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Convengo anch'io che nella condizione in cui si trova il Senato sia per avventura difficile il continuare, non dirò nella discussione generale la quale mi pare sia condotta a termine, se pure non ci sono altri

opponenti, ma nella discussione particolare degli articoli.

Io intanto ho constatato con piacere nella discussione generale che il Relatore conchiude dicendo, che ove da noi si proponesse una legge così semplice come quella che vige in Inghilterra sulle casse di risparmio postali, l'Ufficio Centrale ne consiglierebbe l'adozione. Quando si viene a questa conclusione, la causa delle casse di risparmio postali per me è decisamente vinta.

Imperocchè nel proporre questa legge, non si ebbe già il concetto di voler esagerare l'azione governativa e di portare il Governo là dove se ne possa fare a meno. Per parte mia ho opinato sempre che l'azione del Governo debba intervenire il meno possibile nelle faccende della Nazione, e non vorrei che l'onorevole Relatore da certi fatti cui ha accennato, credesse in me un contrario proposito. Lasciamo stare la legge attuale, dal momento che il Relatore stesso conclude per la sua accettazione quando fosse un po' più foggjata sulla legge inglese.

L'onorevole Relatore però ha parlato del riscatto del Canale Cavour e di quello delle ferrovie romane.

Su ciò devo osservare che si hanno talvolta delle condizioni di cose per le quali l'ingerenza governativa interviene nella peggiore delle forme, senza una responsabilità chiara e precisa.

Non parlerò delle ferrovie romane, perchè intorno al loro riscatto ci saranno stati dei discorsi, ma fatti non ve ne furono. Parlerò invece del Canale Cavour, il cui progetto di legge è davanti al Senato.

Qual'è la condizione attuale dell'Amministrazione del Canale Cavour? La condizione è questa: L'Amministrazione è affidata ad un consiglio di cui quattro membri sono eletti dagli azionisti, gli altri quattro membri e il Presidente sono eletti dal Governo. Il Governo adunque è in maggioranza nell'Amministrazione. Ma i membri eletti dal Governo sono e non sono funzionari governativi, hanno e non hanno responsabilità morale nelle cose cui mettono mano. Infatti essi hanno di fronte altri, che credono or di essere, or di non essere rappresentanti della Società, perchè talora possono e talora non possono, agire sufficientemente, onde risulta tale una condizione di cose che io credo

varrebbe meglio una responsabilità governativa netta e decisa.

L'onorevole Senatore Tabarrini conosce che anche nell'Amministrazione delle ferrovie romane ci è qualche cosa di simile. Ora, secondo me, si deve rimediare a questa condizione di cose, che è feconda di gravi inconvenienti sebbene anch'io sia convinto che l'azione governativa non debba intervenire là ove non sia assolutamente necessaria.

Mi limito dunque a constatare con piacere la novella conclusione dell'Ufficio Centrale, credendola favorevole alla legge. Imperocchè quando a miglior tempo e con miglior fortuna si entrerà nella discussione degli articoli, sarà facile il dimostrare che la nostra proposta non presenta maggior complicazione di quella che offre la legge inglese, e che gli ostacoli derivanti dall'ingerenza delle due Amministrazioni sono davvero un fantasma che a torto atterrisce parecchi. È egli infatti tanto difficile organizzare rapporti fra queste due Amministrazioni, per cui l'una non debba affatto intralciare l'altra ?

Quanto alla diffidenza che si possa, si debba anzi ragionevolmente avere verso gli ultimi uffici postali per la loro poca attitudine e scritturazioni complicate e cose simili, osserverò anzi tutto che la legge non ordina la subitanea istituzione delle Casse di risparmio postali in tutta la superficie del Regno. Aggiungerò poi che, come è proposta la legge, non è stabilito che tutte le operazioni per dare un libretto o per pagarlo, debbano farsi all'ultimo ufficio postale.

L'Ufficio postale, secondo me, non deve far altro che ricevere il danaro, dare una polizza di ricevimento, e provvedere a che il libretto sia iscritto in un'Amministrazione; per esempio, nella Direzione provinciale delle Poste.

È questo, credo, il procedimento che si tiene oggidì nelle Casse di risparmio ov'è chi esercita le funzioni di Cassiere, e v'è chi provvede all'iscrizione dei libretti. Ed io lo confesso, non ho inteso mai, che l'ultimo Ufficio postale avesse addirittura a sua disposizione i libretti e potesse inscrivere a piacimento, in guisa che la sua firma pura e semplice obbligasse lo Stato.

Mi pare che sia molto facile l'immaginare un congegno per cui l'Ufficio postale non farebbe in certo modo, che da cassiere; riceve-

rebbe cioè il danaro, darebbe un riscontrino e poi trasmetterebbe questo danaro alla Direzione provinciale per la iscrizione del libretto da rimettersi due o tre giorni dopo a chi presenterà il riscontrino.

Mi pare poi di non aver detto che il cassiere abbia senz'altro a pagare non appena gli venga presentato il libretto. Imperocchè io credo che questo libretto prima di esser ammesso al pagamento dovrebbe esser spedito ad un Ufficio amministrativo che ne esaminerebbe e ne riconoscerebbe la validità e darebbe il *nulla osta* al cassiere.

Ma più si entrerà nell'esame e più si vedrà che davvero questo progetto di legge fu calcato sopra la legge inglese dalla quale non diversifica se non quanto è stato necessario per la nostra interna organizzazione.

Infatti, per un paese come l'Inghilterra, e nelle sue condizioni finanziarie nulla è più semplice del disporre che le somme depositate nelle Casse postali di risparmio sieno impiegate nell'acquisto di rendita pubblica. Se il Parlamento, a proposta dell'onorevole Senatore Tabarrini, adottasse questo partito, perfino il Ministro delle Finanze, quando vi rifletta bene, dovrebbe rammaricarsene anzichè esserne lieto.

Si ha invece un'istituzione come quella della Cassa dei depositi e prestiti che ha appunto per legge la facoltà di ricevere somme considerevoli, e che ha diecine e diecine di milioni impiegati in prestiti alle Provincie e ai Comuni. L'onorevole Senatore Finali, guardando lo stato degli impieghi di denaro delle Casse di risparmio ordinarie, ha dimostrato come l'85 per 0/0 dei capitali portati alle Casse di risparmio abbia impieghi a lunghe scadenze. Non ho più presenti gli appunti che presi ieri l'altro ma mi pare l'85 0/0 di capitale....

Senatore FINALI. L'85 0/0 meno il 18 0/0 di questo 85 in rendita pubblica.

MINISTRO DELLE FINANZE. Di modo che non credo che vi sia per questo verso verun motivo di obiezioni.

È certo che adesso la Cassa di depositi e prestiti è un poco in minor favore, perchè da qualche anno non si è più avvezzi ad apprezzarne i benefici. È chiaro che essa si trovò in situazione difficile quel giorno in cui d'un tratto le furono tolte le entrate più cospicue che riceveva per le surrogazioni militari, mentre, per altra parte, doveva restituire le somme prece-

dentemente depositate per tali surrogazioni. Da quel giorno la Cassa di depositi e prestiti si trovò in qualche strettezza, e dovette perciò sospendere le operazioni di anticipazione ai Comuni ed alle Provincie.

Se fossimo a parlare dell'utilità degli impieghi che nascono per l'opera della Cassa di depositi e prestiti, io non dubiterei di avere assenziente specialmente per queste ragioni l'onorevole mio amico Audinot. Imperocchè non devonsi, o Signori, dimenticare le condizioni in cui trovansi i Comuni. Non parlo dei grandi Comuni, i quali hanno credito, e i quali facilmente possono trovare capitali presso grandi istituti, o ricorrere direttamente al pubblico per imprestiti. Ma le condizioni dei piccoli Comuni che pur pure hanno certi bisogni, sono talora proprio infelici. Non è che io desideri di facilitare ai Comuni il modo di trovare dei prestiti, essendovi già fin troppo una tendenza alquanto speciale per seguire questa via; ma occorrono non poche circostanze in cui un Comune, anche prudentemente amministrato, ha necessità di far ricorso al credito pubblico.

Ebbene, o Signori, nelle antiche provincie, dove la Cassa dei depositi e prestiti, ha più lungamente funzionato senza gli imbarazzi in cui fu posta dalla legge sulla Cassa militare, si è veduto che i servigi resi da questo istituto sono stati incalcolabili. Tutti i più piccoli Comuni hanno potuto trovare i denari che loro erano indispensabili, a buone condizioni, senza cadere nella pania degli strozzini, mi sia lecita la parola, ai quali più tardi si è do-

vuto qualche volta ricorrere. Per esempio, riguardo all'applicazione del dazio di consumo io ho dovuto vedere delle cose appena credibili.

Concludendo dirò che, quando anche per la condizione in cui si trova il Senato, questo progetto di legge debbasi per ora lasciare in sospeso, pure la discussione che i Senatori presenti ebbero la bontà di tollerare, lascerà traccia sufficiente di sè in guisa, che io possa avere la non piccola soddisfazione di vedere più tardi approvato il progetto dal Senato. Dico non *piccola*, non potendo io capire come un progetto di legge al quale io aveva sempre annessa molta importanza, e il quale mentre non arreca che bene sotto ogni punto di vista e non dà aggravio alle finanze, dovesse impiegare tre anni per venir fuori dalle deliberazioni parlamentari.

Ad ogni modo, io confido che il Senato vorrà a suo tempo approvarlo, supponendo che il *festina lente* sia una delle migliori divise.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale; ma prima di passare a discutere gli articoli, si procederà allo spoglio dei voti.

Visto che non siamo in numero, e d'accordo col Ministero, ho l'onore di proporre al Senato, che, per dar tempo ai nostri Colleghi d'intervenire, sia oggi levata la seduta, e che i signori Senatori sieno convocati con avviso a domicilio.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è levata (ore 5 e 1/4).

**CXLVI.**

**TORNATA DEL 12 LUGLIO 1873**

Presidenza del Vice Presidente **MAMIANI.**

**SOMMARIO** — *Omaggi — Comunicazioni del Governo — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Lettura del R. Decreto di proroga della sessione parlamentare.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti tutti i Ministri meno il commendatore Finali Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Lo stabilimento Ricordi di una *Marcia funebre* di Amilcare Ponchielli, intitolata: *Funerali di Alessandro Manzoni*.

I Prefetti di Girgenti e di Modena degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1872*.

**Comunicazioni del Governo.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta comunicazioni del Governo.

Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Ho l'onore di comunicare al Senato del Regno che Sua Maestà

con Decreto del 10 luglio si è degnata di ricostituire il Ministero nel modo seguente:

Presidente del Consiglio e Ministro Segretario di Stato per gli Affari delle Finanze, Marco Minghetti;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, il cavaliere Emilio Visconti-Venosta;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, il conte Girolamo Cantelli;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia, Giustizia e Culti, S. E. il cavaliere Paolo Onorato Vigliani;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, il cavaliere Cesare Ricotti Magagnani luogotenente generale.

Ministro Segretario di Stato per gli Affari dei Lavori Pubblici, il commendatore Silvio Spaventa;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Pubblica Istruzione, il commendatore Antonio Scialoja;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina, il cavaliere Antonio Pacoret di San Bon;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio, il commendatore Gaspare Finali.

Signori Senatori,

Le grandi questioni che hanno così profondamente e giustamente commosso il paese, per le quali trattavasi della sua costituzione e della sua esistenza, sono oggimai risolte.

Certamente la questione politica non cessa per ciò; essa dura sempre, ed è vitale elemento delle società libere.

Oggi peraltro primeggiano e tengono il campo le questioni che riguardano l'ordinamento interno dello Stato e la sua amministrazione, prendendo questa parola nel senso più lato, vale a dire quella che comprende tutte le parti della cosa pubblica ed in ispecie le finanze.

Il Ministero non crede opportuno, nè sarebbe conveniente e dicevole, nella situazione in cui si trova oggi il Parlamento, di entrare oggi ad esporre i principii ond'è informato, e presentarvi un programma.

Esso si riserva di farlo per mezzo della presentazione de'suoi progetti di legge all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, coi quali farà quanto è in lui per risolvere, secondo giustizia e libertà, le questioni che ho dianzi indicate.

Per ora, a me non resta se non se comunicare al Senato il presente Decreto di S. M.:

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 9. dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera de'Deputati è prorogata.

Con altro nostro Decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Addi 11 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni, non che del Decreto col quale S. M. proroga l'attuale sessione del Parlamento, e dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 e 1/4).



# INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

# INDICE

## CONTENUTO



— 1888 —

— 1889 —

— 1890 —

— 1891 —

— 1892 —

— 1893 —

— 1894 —

— 1895 —

— 1896 —

— 1897 —

— 1898 —

— 1899 —

— 1900 —

— 1901 —

— 1902 —

— 1903 —

— 1904 —

— 1905 —

— 1906 —

— 1907 —

— 1908 —

— 1909 —

— 1910 —

— 1911 —

— 1912 —

— 1913 —

— 1914 —

— 1915 —

— 1916 —

— 1917 —

— 1918 —

— 1919 —

— 1920 —

— 1921 —

— 1922 —

— 1923 —

— 1924 —

— 1925 —

— 1926 —

— 1927 —

— 1928 —

— 1929 —

— 1930 —

— 1931 —

— 1932 —

— 1933 —

— 1934 —

— 1935 —

— 1936 —

— 1937 —

— 1938 —

— 1939 —

— 1940 —

— 1941 —

— 1942 —

— 1943 —

— 1944 —

— 1945 —

— 1946 —

— 1947 —

— 1948 —

— 1949 —

— 1950 —

— 1951 —

— 1952 —

— 1953 —

— 1954 —

— 1955 —

— 1956 —

— 1957 —

— 1958 —

— 1959 —

— 1960 —

— 1961 —

— 1962 —

— 1963 —

— 1964 —

— 1965 —

— 1966 —

— 1967 —

— 1968 —

— 1969 —

— 1970 —

— 1971 —

— 1972 —

— 1973 —

— 1974 —

— 1975 —

— 1976 —

— 1977 —

— 1978 —

— 1979 —

— 1980 —

— 1981 —

— 1982 —

— 1983 —

— 1984 —

— 1985 —

— 1986 —

— 1987 —

— 1988 —

— 1989 —

— 1990 —

— 1991 —

— 1992 —

— 1993 —

— 1994 —

— 1995 —

— 1996 —

— 1997 —

— 1998 —

— 1999 —

— 2000 —

— 2001 —

— 2002 —

— 2003 —

— 2004 —

— 2005 —

— 2006 —

— 2007 —

— 2008 —

— 2009 —

— 2010 —

— 2011 —

— 2012 —

— 2013 —

— 2014 —

— 2015 —

— 2016 —

— 2017 —

— 2018 —

— 2019 —

— 2020 —

— 2021 —

— 2022 —

— 2023 —

— 2024 —

— 2025 —

— 2026 —

— 2027 —

— 2028 —

— 2029 —

— 2030 —

# INDICE

## ALFABETICO ED ANALITICO

---

### A

- ABOLIZIONE** dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo — Progetto di legge (N. 71) — Presentazione, pag. 19 — Discussione, 249 — Votazione e approvazione, 292.
- Id. della tassa di palatico nella provincia di Mantova — Progetto di legge (N. 109) — Presentazione, pag. 2102 — Rinvio della discussione ad epoca indeterminata, 2826 e 2827.
- ABROGAZIONE** della legge 18 maggio 1871, relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del 3. anno di corso dell'accademia militare — Progetto di legge (N. 72) — Presentazione, pag. 1198 — Discussione 1234 — Votazione e approvazione, 1258.
- Id. della legge 28 giugno 1866, sul riordinamento del corpo sanitario e modificazioni alla legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici — Progetto di legge (N. 115) — Presentazione, pag. 2186 — Nomina di una Commissione speciale, 2186 — Discussione, 2723 e seg. — Votazione e approvazione, 2802.
- ACQUAVIVA** Luigi duca d'Atri — Congedo, pagina 1018.
- ACTON** comm. Guglielmo — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Relazione dei titoli e ammissione, 19 — Presta giuramento, 35 — Prende parte alla discussione della legge per la difesa del Golfo della Spezia, 1149, 1151 — Id. a quella sullo Stato di prima previsione delle spese del Ministero della Guerra, 1266.
- ADEMPRIVI** — (V. Autorizzazione.)
- AFFRANCAMENTO** dal servizio militare di prima categoria (e Conversione in legge del R. Decreto per la fissazione del prezzo massimo di) — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 18) — Discussione, 36 — Votazione e approvazione, 85.
- Id. delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane — Progetto di legge (N. 118) — Presentazione, pag. 2325 — Discussione, 2499 — Votazione e approvazione, 2556.
- Id. di annualità dovute al Demanio e da esso amministrate — Progetto di legge (N. 132) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2826 — Votazione e approvazione, 2828.
- ALFIERI DI SOSTEGNO** march. Carlo — Congedo, pag. 126 — Prende parte alla discussione della legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 590 e seg. — Congedo, 1883 — Ragiona sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento della istruzione superiore, 2642 e seg. — Spiega i motivi del suo voto d'astensione sul progetto di legge per la soppressione delle case religiose in Roma, 2818 — Congedo, 2847.
- AMARI** comm. prof. Michele — Congedo, pag. 64 — Prende parte alla discussione della legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 562 e seg. — Id. a quella del bilancio di definitiva previsione del 1872, 1067, 1068 e seg. — Propone che sia nominata una Commissione speciale per la legge sulla conservazione degli oggetti di archeologia, 1089 — Domanda uno schiarimento sopra un articolo del progetto di legge relativo al concorso per posti di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, 1244 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, 1842 e 1849 — Id. sopra una mozione d'ordine, 1889 — Id. nella discussione del Codice sanitario, 1957 e seg. — Id. in quella del progetto di legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno, 2104 e 2106 — Relatore dello schema di legge per il riordinamento dell'istruzione superiore, ne sostiene la discussione, 2616 e seg.
- AMARI** conte Michele — Congedo accordato, pag. 1883.

- AMBROSETTI cav. Giovanni Antonio — Annunzio della sua morte, pag. 1981.
- ANDREUCCI comm. Ferdinando — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione dei titoli e ammissione, 20 — Presta giuramento, 21 — Congedo, 285 — Domanda di essere esonerato dal fare parte della Commissione sul progetto di legge per la Corte di cassazione, 286 — Congedo, 340, e 1735.
- ANGIOLETTI comm. Diego — Prende parte alla discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito e propone alcuni emendamenti, pag. 2517, 2542 e seg.
- ANTONACCI sig. Giuseppe — Congedo, pag. 988.
- ANTONINI conte Prospero — Congedo, pag. 265, 1226, 1891 e 2966.
- APPANNAGGIO a S. A. R. il Principe Amedeo Duca d'Aosta (Ripristinamento dell') — Progetto di legge (N. 102) — Presentazione, pagina 2030 — Discussione, 2123 — Votazione e approvazione, 2144.
- APPLICAZIONE delle multe per omesse o inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette — Progetto di legge (N. 120) — Presentazione, pag. 2480 — Discussione, 2830 — Votazione e approvazione, 2840.
- APPROVAZIONE di contratti di vendita di beni demaniali — Progetto di legge (N. 55) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1057 — Votazione ed approvazione, 1170. — Id. dei conti amministrativi dell'anno 1861, per le antiche provincie del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria — Progetto di legge (N. 75) — Presentazione, pag. 1204 — Discussione, 1221 — Votazione e approvazione, 1246. — Id. di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Progetto di legge (N. 155) — Presentazione, pag. 2920.
- ARALDI-ERIZZO march. Pietro — Congedo, pagine, 49, 426, 1045, 1314, 1908, 2422 e 2829.
- ARCHEOLOGIA — (V. Conservazione).
- ARCONATI-VISCONTI march. Giuseppe — Annunzio della sua morte, pag. 1894.
- ARESE conte Francesco — È nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 586. — Fa un'osservazione circa l'opportunità di mettere in discussione un progetto di legge, 1166 — Propone che sia discusso d'urgenza un progetto di legge, 1208 e 1220 — Nella discussione dello stato di prima previsione delle spese del Ministero di Grazia e Giustizia fa un'osservazione sull'aumento degli stipendi degli impiegati, 1227 — Congedo, 1334 e 2782.
- AREZZO di Donnafugata barone Corrado — Congedo, pag. 2876.
- ARRESTO personale in materia civile — Discussione di un progetto di regolamento per l'applicazione del caso ai Senatori, pag. 1727.
- ARRETRATI — (V. Disposizioni).
- ARRIVABENE conte Giovanni — Congedo, pag. 126 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario, 1662 — In occasione della discussione dello Stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici fa alcune raccomandazioni, 1781 e 1797 — Parla sul progetto di legge relativo all'istruzione superiore, 2682.
- ASSEGNAMENTI nei bilanci dal 1873 al 1876 per la costruzione di strade nazionali in Sardegna — Progetto di legge (N. 149) — Presentazione, pag. 2830 — Discussione, 2861 — Votazione e approvazione, 2922.
- ASSESTAMENTO definitivo del conto generale dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 1869 e 70 — Progetto di legge (N. 74) — Presentazione, pag. 1204 — Discussione, 1209 — Votazione e approvazione, 1246.
- ASTENGO comm. Giacomo — Riferisce sui titoli dei nuovi Senatori Zoppi e Ferraris, pag. 20 — Id. su quelli del nuovo Senatore Perez, 24 — Propone che la nomina di una Commissione speciale pel progetto di legge sulla Corte di Cassazione sia deferita alla Presidenza, 130 — Prende parte alla discussione dello stesso progetto, 756 e seg. — Id. a quella del Codice sanitario, 2043 e seg., e 2414 e seg. — Relatore del progetto di legge relativo ai diritti di autori delle opere dell'ingegno, ne sostiene la discussione, 2107 e seg. — Parla su quello concernente l'autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari od obbligatori in denaro, 2934, 2939, 2942 e 2944.
- ATENOLFI Pasquale march. di Castelnuovo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Relazione dei titoli e ammissione, 32 — Presta giuramento, 50 — Congedo, 1045, 1643, e 2841.
- AUDIFFREDI cav. Giovanni — Prende parte alla

discussione dello schema di legge sulle Camere di Agricoltura, pag. 177, 188, 189, 197, 209, 218, 229, 236 e 244 — Parla sopra una petizione, 261 e 262 — Id. nella discussione del progetto di legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi, 266 e seg. — Muove un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, sopra alcuni sinistri avvenuti sulle strade ferrate, 291 — Parla sul progetto di legge relativo alla strada da Genova a Piacenza ed all'apertura di una galleria nel colle di Tenda, 302 e 306 — Id. sopra lo schema di legge relativo a provvedimenti finanziari, 308 e 317 — Id. su quello concernente provvista d'armi e d'oggetti di mobilitazione per l'esercito, 376, 378 e 386 — Id. su quello relativo all'ordinamento giudiziario, 1460 — Id. su quello concernente lo stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, 1875 — Congedo, 2829.

AUDINOF comm. Rodolfo — Congedo, pag. 34 e 69 — Ragiona sopra un incidente relativo al modo di dar corso ad alcuni progetti di legge di urgenza, 1044 — Parla sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1600 — Id. su quello relativo al Codice sanitario, 2061 — Id. su quello riguardante la modificazione delle paghe agli ufficiali dell'esercito, 2735 e 2740 — Id. su quello concernente le Casse di risparmio postali, 2949 e 2968.

AUMENTO del numero dei Consiglieri alla Corte

di Appello di Genova — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 26 — Discussione, 43 — Votazione e approvazione, 85.

Id. di funzionari in alcune Corti di Appello e Tribunali, e istituzione di nuove Preture — Progetto di legge (N. 116) — Presentazione, pag. 2223 — Discussione, 2350 e seg. — Votazione e approvazione, 2481. (V. Disposizioni, Mantenimento).

AUTORE (diritti d') — (V. Modificazioni).

AUTORIZZAZIONE al Ministro della Guerra di aprire un concorso per posti di Sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio — Progetto di legge (N. 71) — Presentazione, pag. 1198 — Discussione, 1236 — Votazione e approvazione, 1258.

Id. al Governo di procedere alla vendita di beni ademprivili in Sardegna — Progetto di legge (N. 135) — Presentazione, pagina 2666 — Discussione, 2844 — Votazione e approvazione, 2918.

Id. al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro — Progetto di legge (N. 143) — Presentazione, pag. 2801 — Discussione, 2924 e seg. — Votazione dichiarata nulla per mancanza di numero legale, 2977.

Id. agli istituti bancari di emissione, di assumere in appalto l'esercizio della zecca di Milano per la coniazione delle monete — Progetto di Legge (N. 157) — Presentazione, pag. 2920.

## B

BACINO di carenaggio — (V. Costruzione).

BALBI-PIOVERA march. Giacomo — Congedo, pagina 69 — Parla sul progetto di legge relativo a provvedimenti finanziari, 351 — Congedo 1055 e 1711 — In occasione della discussione dello stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici fa alcune raccomandazioni riguardanti la ferrovia ligure, 1822 — Congedo, 2876.

BALBI-SENAREGA march. Francesco — Congedo, pag. 69, 265, 1045, 1353 e 2876.

BANCA Nazionale — (V. Facoltà).

BANCA Toscana — (V. Facoltà).

BARBAVARA di Gravelona comm. Giovanni —

Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni alle discipline postali, pag. 2823 — Id. a quella dello schema di legge riguardante l'istituzione delle Casse di risparmio postali, 2957.

BELGHIOIOSO (Barbiano di) conte Luigi — Congedo, pag. 25, 126, 1045, 1176, 1378, 1964 e 2615.

BELLAVINIS conte prof. Giusto — Congedo, pagina 49 — Prende parte alla discussione della legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 568 e seg. — Congedo, 1045 e 1668 — Id. a quella sull'insegnamento superiore, 2666, 2711 e 2717 — Congedo, 2782.

- BELLINZAGHI** comm. Giulio — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1334.
- BENI** ecclesiastici — (V. Vendita).
- BENI** demaniali — (V. Approvazione).
- BENINTENDI** conte Livio — Congedo, pag. 140, 1045 e 2123.
- BERETTA** conte Antonio — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 16 — È chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 24 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle Camere di Agricoltura, 182 e seg. — Id. di quella sulla Sila delle Calabrie, 440 e seg. — Propone che sia invertito l'ordine del giorno per la discussione di leggi d'urgenza, 720 — Parla nella discussione del bilancio definitivo del 1872, 1112 e 1122 — Id. in quella del progetto di legge concernente il concorso per i posti di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, 1241, 1242 e 1243 — Si associa alle dimostrazioni di onore alla memoria di Napoleone III, 1317 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, 1559 — Id. sopra il progetto di Regolamento relativo all'arresto personale dei Senatori in materia civile, 1730 e 1731 — Id. nell'occasione di una interpellanza del Senatore Vacca sopra la ricchezza mobile, 1752 — Relatore del progetto di legge relativo alla spesa pel pagamento dovuto alla Società concessionaria della ferrovia ligure, ne sostiene la discussione, 1884 — Parla nella discussione del Codice sanitario, 1966 e seg., e 2453 e seg. — Relatore del progetto di legge per l'estensione alle Province Venete, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario, ne sostiene la discussione, 2130 e seg. — Parla sul progetto di legge per provvedimenti a favore degli inondati, 2478 — Riferisce sul progetto di legge per una convenzione colla Camera di Commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana, 2947 — Parla sullo schema di legge relativo alle Casse di risparmio postali, 2960.
- BESANA** sig. Alessandro — Congedo, pag. 69 e 2876.
- BEVILACQUA** march. Carlo — È eletto membro della Commissione di sorveglianza al debito pubblico, pag. 31. — Congedo, 1353 e 2847.
- BIANCHETTI** cav. Giuseppe — Partecipazione della sua morte per lettera del Ministro dell'Interno, pag. 1303 — Cenno necrologico del Presidente, 1305.
- BILANCIO** di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1871 — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione, pag. 33 — Discussione, 38 — votazione e approvazione, 85.
- Id. per l'esercizio 1872 — Progetto di legge (N. 54) — Presentazione, pag. 1041 — Discussione, 1058 e seg. — votazione e approvazione, 1171.
- Id. per l'esercizio 1873 — Progetto di legge (N. 145) — Presentazione, pag. 2830 — Discussione, 2861 e seg. — votazione e approvazione, 2922.
- BIXIO** comm. Nino — Domanda uno schiarimento sul progetto di legge relativo a disposizioni sul riassoldamento militare, pag. 36 e 37 — Parla nella discussione del bilancio dell'entrata del 1871, 40 e seg. — Fa istanza per una rettificazione nel processo verbale, 49 — Nella discussione del progetto di legge per l'approvazione di convenzioni marittime, fa una raccomandazione, 1088 — Parla nella discussione del bilancio definitivo del 1872, 1111 e seg. — Id. in quella del progetto di legge per la difesa del Golfo della Spezia 1143 e seg. — Id. In quella dello schema di legge per la computazione nella pensione agli impiegati civili dell'interruzione di servizio per causa politica, 1166 e 1169 — Congedo, 1195, 1334, 2123 — Fa un'osservazione sull'articolo 192 del progetto di Codice sanitario, 2335 — Id. sull'art. 209, 2340 — Id. sull'art. 222, 2344 — Congedo, 2461 e 2508.
- B0** comm. prof. Angiolo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della sua nomina 1208 — Presta giuramento, 1315 — Comunicazione del decreto di nomina a R. Commissario per sostenere il progetto di Codice sanitario, 1338 — In tale qualità ne sostiene la discussione, 1927 e seg.
- BOMBRINI** comm. Carlo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione dei titoli ammissione, e prestazione del giuramento, 21 — È nominato

- membro della Commissione di Finanze, 24 — Congedo, 2876.
- BONA** comm. Bartolomeo — Congedo, pag. 265.
- BONACCI** comm. Filippo. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per lo ordinamento della Corte di Cassazione, pagina 735 e seguenti — Annunzio della sua morte, 1176.
- BONCOMPAGNI-LUDOVISI-OTTOBONI** Marco, duca di Fiano — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208 — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, 1306.
- BONELLI** march. Raffaele — Congedo accordato, pag. 7 e 1208.
- BONIFICAMENTO** della Valletta di Fiume Piccolo presso Brindisi — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione, pag. 1014 — Discussione, 1053 — Votazione e approvazione, 1170.
- BORGATTI** comm. Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione dei titoli e ammissione, 20 — Presta giuramento, 21 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 529 — Id. sopra la precedenza da darsi alla discussione della legge sulle Corti di Cassazione a quella sull'ordinamento giudiziario, 607 e seg. — Prende parte alla discussione del disegno di legge relativo all'ordinamento delle Corti di cassazione, 626 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per la computazione nella pensione agli impiegati civili dell'interruzione di servizio per causa politica, 1166 e seg. — Id. a quella del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1346 e seg. — Id. a quella del progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie nella Provincia Romana, 1761 — Presenta un progetto di legge di sua iniziativa, 1861 — Domanda l'urgenza per una petizione, 2024 e 2041 — Svolge la proposta di legge da esso presentata, 2278 — Parla nella discussione dello schema di legge per provvedimenti a favore degli inondati nel 1872, 2477 e seg. — Parla sopra una petizione, 2491 e 2493 — Id. sul progetto di legge relativo agli stipendi degli ufficiali dell'esercito, 2775 e 2777 — Id. sullo schema di legge per l'autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in danaro, 2933, 2938 e 2942.
- BORGHESI-BICHI** conte Scipione — Congedo pagine 69, 1045 e 2461.
- BORROMEI** conte Guido — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1275 — Propone e svolge un ordine del giorno in onore della memoria di Napoleone III, 1315 — Congedo, 2123.
- BOYL** cav. Gioacchino — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 286 — Presta giuramento, 300 — Congedo, 661 e 2147.
- BRIGNONE** comm. Filippo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208 — Congedo, 2123, 2508 e 2847.
- BUFALINI** comm. Maurizio — Congedo, pag. 64, 265 e 1045.
- BURCI** prof. comm. Carlo — Congedo, pag. 7, 69, 299, 1353 e 1883 — Relatore del progetto di legge relativo ad un nuovo Codice sanitario, ne sostiene la discussione, 1909 e seg. — Congedo, 2847.

C

- CABELLA** comm. avv. Cesare — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Porta, pag. 31.
- CACCIA** comm. Gregorio — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 24 — Id. di quella di contabilità interna, 24 — Parla in qualità di Relatore nella discussione del bilancio di definitiva previsione 1871, 66 — Congedo, 199 — Annunzia un'interpellanza sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule, 343 — Insta perchè sia messa all'ordine del giorno, 531 — La svolge e replica, 1019 e 1028 — Parla

sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie, 448 e seg. — Propone che sia abbreviato il termine della seduta per lasciare campo ai Senatori di recarsi ai funerali di un Deputato, 488 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di cassazione, 753 e seg. — Ragiona sopra il modo di dar corso ad alcuni progetti di legge d'urgenza, 1043 — Relatore dello schema di legge per la computazione nella pensione agli impiegati civili dell'interruzione di servizio per causa politica, ne sostiene la discussione, 1167 e seg. — Relatore del progetto di legge per l'assestamento definitivo del conto generale dell'Amministrazione delle Finanze, ne sostiene la discussione, 1210 e seg. — Prende parte pure come Relatore alla discussione degli stati di prima previsione delle spese, 1233 — Fa alcune osservazioni sull'ordine dei lavori del Senato, 1256 — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. e RR. Principi il primo dell'anno 1873, 1306 — Relatore della Commissione di Finanza sugli stati di prima previsione, ne sostiene la discussione, 1816 e 1871 — Fa un'osservazione sul progetto di legge relativo al riordinamento del corpo sanitario nell'esercito, 2734 — Parla sul disegno di legge risguardante la spesa pel bacino di carenaggio nel porto di Messina, 2858 e 2860.

**CADORNA** nobile comm. Raffaele — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 31 — Presta giuramento, 49 — In occasione della discussione sul progetto di legge per l'Istituto di studi superiori in Firenze domanda alcuni schiarimenti, 1165 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito e dichiara di astenersi dal votarlo, 2547, 2573 e seg. e 2602.

**CAMBRAY-DIGNY** conte Guglielmo — Comunicazione della nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 6 — Congedo, 7 — È chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 24 — Congedo, 34 — Prende parte alla discussione degli stati di prima previsione della spesa sull'esercizio 1872, 69 — Fa osservazioni circa il modo di procedere alla votazione degli stati medesimi, 109 — Annunzia un'interrogazione

al Ministro delle Finanze sopra alcuni punti di applicazione della legge di contabilità, 138 — La svolge, 141 e seg. — Parla sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di Agricoltura, 203 e seg. — Relatore del disegno di legge sui provvedimenti finanziari, ne sostiene la discussione, 331 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro delle Finanze sulle Ricevitorie provinciali, 364 — La svolge, 366 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 383 — Tratta del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, 481 e seg. — Parla sopra un incidente circa il modo di dar corso ad alcuni progetti di legge urgenti, 1046 e seg. — Prende parte alla discussione del bilancio definitivo di previsione del 1872, 1059 e seg. — Domanda che sia fatta una rettificazione al processo verbale, 1085 — Fornisce schiarimenti nella discussione della legge sull'Istituto degli studi superiori di Firenze, 1165 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione delle spese del Ministero di Agricoltura e Commercio, 1250 — Id. in quella dell'esercizio provvisorio di alcuni stati di prima previsione, 1310 — Congedo, 1353, 1735, 2448 e 2966.

**CAMERE** di Agricoltura (Istituzione delle) — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pag. 50 — Nomina di Commissione speciale, 113 e 117 — Discussione, 176 — Votazione e approvazione, 292.

**CAMOZZI-VERTOVA** nob. comm. Gio. Battista — Congedo, pag. 1045, 2147 e 2829.

**CAMPELLO** (di) conte Pompeo — Congedo, pagine 949, 1127 e 2557.

**CANALI** — (V. Sistemazione.)

**CANESTRI** conte Pellegrino — Congedo, pag. 69, 126, 1055, 1891, 2041 e 2847.

**CANNIZZARO** comm. prof. Stanislao — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pagina 9 — Relazione dei titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 126 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 531 e seg. — Id. a quella dello schema di legge relativo al concorso per posti di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, facendo proposte, 1240, 1241, 1243 e 1245 — Id. a quella dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, 1852 — Id. a quella sul progetto

- di Codice sanitario, 1915 e seg. — Id a quella pel riordinamento dell'istruzione superiore, 2635 e seg.
- CANTELLI** conte Gerolamo — È chiamato a fare parte della Deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, pag. 1306 — Comunicazione del Decreto di nomina a Vice Presidente del Senato, 1314 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, 1664 — Id. in quella del Codice sanitario, 1977 e seg. — Congedo, 2064 — Parla nella discussione della legge per la modificazione delle paghe agli ufficiali dell'esercito, 2742 — Annunzio della sua nomina a Ministro dell'Interno, 2978.
- CAPONE** sig. Giuseppe — Annunzio della sua morte, pag. 1405.
- CAPPONI** march. Gino — Congedo, pag. 69 e 319.
- CAPRIOLO** comm. Vincenzo — Annunzio della sua morte, pag. 1176.
- CARRA** comm. Antonio — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1446.
- CARRADORI** conte Antonio — Congedo, pag. 69, 1195 e 1891 — Fa alcune osservazioni sull'articolo 115 del progetto di Codice sanitario, 2211 — Congedo, 2461 e 2803.
- CASATI** conte Luigi Agostino — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1227 — Parla nell'occasione di un'interpellanza del Senatore Vacca sull'imposta di ricchezza mobile, 1753 — Congedo, 1891 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno, 2106 e 2107 — Id. a quella del progetto di Codice sanitario, 2160 e seg. — Relatore del progetto di legge per la requisizione di cavalli per servizio dell'esercito, ne sostiene la discussione, 2516 e seg. — Id. di quello sull'ordinamento dell'esercito, 2530 e seg. — Fa osservazioni sulla legge relativa al riordinamento del Corpo sanitario dell'esercito, 2731 e 2733 — Id. a quella concernente gli stipendi degli ufficiali dell'esercito, 2779 — Congedo, 2847.
- CASATI** conte Gabrio — Parla sopra un'incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, pag. 381 — Congedo, 1045 — Prende parte alla discussione della legge sulla sop-
- pressione delle facoltà teologiche, 1327 — Congedo, 1565.
- CASSE** di risparmio postali — (V. Istituzione).
- CASSITTO** comm. Raffaele — Comunicazione de decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208 — Congedo, 1891 2350 e 2505.
- CASTAGNETTO** (Trabucco di) conte Cesare — Congedo, pag. 17, 126, 1208 e 2782.
- CASTELLI** conte Edoardo — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Boyl, pag. 286 — Propone che sia nominata una Commissione speciale per la legge sulla Leva marittima, 294 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione, 737 e seg. — Id. a quella dello schema di legge sull'ordinamento giudiziario, 1369 e seg. — Relatore di un progetto di regolamento per l'applicazione dell'art. 37 dello Statuto per l'arresto dei Senatori in materia civile, ne sostiene la discussione, 1727.
- CAUZIONE** — (V. Estensione).
- CAVALLI** conte Ferdinando — Congedo, pag. 69 e 126 — È chiamato a far parte della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, 607 — Congedo, 1045 e 2876.
- CENTOFANTI** comm. Silvestro — Congedo, pagina 319.
- CEPPI** conte Lorenzo — Congedo, pag. 69 — Annunzio della sua morte, 1055.
- CESSIONE** al Governo Ottomano di un tratto di terreno demaniale a Roma — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione, pag. 293 — Discussione, 300 — Votazione e approvazione, 339.
- Id. ai Municipii di Milano, Torino e Parma, dei Teatri demaniali situati in quelle Città — Progetto di legge (N. 52) — Presentazione, 1031 — Discussione, 1052 — Votazione e approvazione, 1162.
- CHIAVARINA** conte Amedeo — È nominato questore del Senato, pag. 8 — Nella discussione del bilancio di definitiva previsione del 1872, fornisce alcuni schiarimenti, 1113 — Congedo, 1314 — Propone che sia nominata una Deputazione per assistere al trasporto della salma del Deputato Rattazzi, 2616.
- CHIESI** comm. Luigi — È nominato Segretario

nella Presidenza, pag. 16 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Mauri, 20 — Id. su quelli del Senatore Raffaele Cadorna, 31 — Sollecita dal Ministro di Grazia e Giustizia la presentazione di un progetto di legge sull'unificazione delle Cassazioni, 78 — Propone che sia nominata una Commissione speciale pel progetto di legge sulle Corti di cassazione, 128 — Prende parte alla discussione della legge sulle Camere di Agricoltura, 207, 209 e 212 — Riferisce alcune petizioni, 251 e seg. — Propone la trasmissione di altra petizione al Ministero, 285 — Id. di altra petizione alla Commissione della legge relativa 296 — Parla sul progetto di legge per provvista d'armi e d'oggetti di mobilitazione per l'esercito, 371 — Id. su quello della Sila delle Calabrie, 514 e 515 — Id. sopra un incidente circa alla fissazione dell'ordine del giorno, 529 — Prende parte alla discussione della legge sulla parificazione delle Università di Roma e di Padova, 561 e seg. — Id. a quella della legge sull'ordinamento delle Corti di cassazione del Regno, 685 e seg. — Fa la relazione sopra elenchi di petizioni, 1032 e seg. 1884 e seg., 2345 e seg. — Domanda l'urgenza sopra una petizione, 1040 — Ragiona sul modo di dar corso ad alcuni progetti di legge d'urgenza, 1043 — Propone la nomina di una commissione speciale sullo schema di legge per la difesa nazionale, 1046 — Domanda che sia posta all'ordine del giorno una petizione 1083 — Parla nella discussione del bilancio definitivo 1872, 1104 e 1106 — Id. in quella del progetto di legge relativo al concorso per posti di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, 1236, 1239 e 1244 — Id. in quella dello Stato di prima previsione delle spese del Ministero della Guerra, 1268, 1269 e 1270 — Id. in quella dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1566, 1608, 1609 e 1622 — Id. in quella della legge relativa alla proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie nella Provincia Romana, 1764 — Rende conto dell'esame di alcune petizioni in corso presso la Commissione, 1802 — Parla nella discussione dello Stato di prima previsione del Ministro della Pubblica Istruzione, 1856 e 1858 — Domanda

l'urgenza per una petizione, 1892 — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 1904 e seg. — Domanda l'urgenza per una petizione, 2422 e 2460 — Riferisce sopra un elenco di petizioni, 2482 e seg. — Fa un'osservazione sopra un articolo della legge sull'ordinamento dell'esercito, 2575 — Id. nella discussione della legge sul riordinamento del corpo sanitario dell'esercito, 2734 — Domanda l'urgenza per una petizione, 2746.

CIALDINI comm. Enrico — Congedo, pag. 34, 319, 1045, 1195, 1314, 2123, 2350 e 2508.

CIANCIAFARA comm. Giuseppe — Congedo, pagina, 2876.

CIPRIANI comm. prof. Pietro — Prende parte alla discussione del progetto di Codice sanitario, pag. 1973 e seg. — Id. a quella della legge sull'istruzione superiore, 2713 e 2715.

CIRCOSCRIZIONE militare territoriale del Regno — Progetto di legge (N. 112) — Presentazione, pag. 2186 — Nomina di una Commissione speciale, 2186 — Discussione, 2610 — Votazione e approvazione, 2640.

CITTADELLA conte Giovanni. — Congedo accordato; pag. 7, 34, 126, 1045, 1176, 1353, 2350, 2508 e 2876.

CITTADINANZA italiana (Atto di dichiarazione di S. A. R. il Principe Amedeo di voler ricuperare la), pag. 1926.

CODICE sanitario — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione pag. 18 — Ne vien deferito l'esame alla precedente Commissione 21 — Discussione, 1894 e seg. e 2400 e seg. — Votazione e approvazione, 2481.

COLONNA cav. Andrea dei Principi di Stigliano — Annunzio della sua morte, pag. 1176.

COMITATO segreto — Domanda di dieci Senatori per una riunione, pag. 294.

COMMENDE — (V. Scioglimento).

COMMISSIONI speciali e permanenti.

Permanente di Finanza — Discussione sul modo di procedere alla votazione, pag. 8 — Votazione, 22 — Risultato della medesima 24 — Votazione per surrogazione di dimissionari, 141, 158 e 166

Di contabilità interna — Votazione, 8 — Seconda votazione, 22 — Terza votazione e risultato della seconda, 24 — Risultato definitivo, 33 — Votazione per surrogare due membri mancanti, 2669 — Risultato 2693.

- Della Biblioteca — Votazione, 25 — Risultato, 33.
- Di sorveglianza al debito pubblico — Votazione, 25 — Risultato, 31.
- Per la Cassa dei depositi e prestiti — Votazione, 131 — Risultato, 141 — Rinnovazione, 1323.
- Del fondo per il culto — Votazione, 131 — Risultato, 141 — Rinnovazione, 1323.
- Per la cassa militare — Votazione 131 — Risultato, 141 — Rinnovazione, 1323.
- Per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Votazione, 561 — Risultato, 586 — Seconda votazione, 587 — Risultato definitivo, 607 e 621
- Di sorveglianza per la legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose — Votazione, 2876 — Risultato inefficace, 2920 — Seconda votazione e risultato definitivo, 2923.
- Discussione e deliberazione di nominare alcune Commissioni speciali sopra vari progetti di legge d'urgenza, 1045 e seg. — Composizione delle medesime, 1054.
- COMPUTAZIONE a favore degli impiegati civili pel conseguimento della pensione di riposo, della interruzione di servizio per causa politica — Progetto di legge (N.70) — Presentazione, pag. 1041 — Discussione, 1166 — Votazione e approvazione, 1171.
- COMUNICAZIONI :
- Del R. Decreto di chiusura della sessione, e della riconvocazione del Parlamento per il 27 novembre 1871, pag. 5.
- Dei decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti per la stessa sessione, 6.
- Di due messaggi del Sindaco di Firenze, l'uno in ringraziamento del voto del Senato al Municipio, e l'altro per felicitazioni dell'apertura del Parlamento a Roma, 17 e 18.
- Della Relazione della Commissione di vigilanza sul Debito pubblico, 21.
- Di un messaggio del Presidente della Camera elettiva che annunzia la costituzione dell'Ufficio, 23.
- Di lettere del Presidente della Corte dei Conti di trasmissione di elenchi di registrazioni con riserva, 24, 1041, 1195, 1205 e 1735.
- Di lettera dello stesso di trasmissione di elenco di contratti registrati dalla Corte stessa, 299 e 1735.
- Di lettera del barone De Margherita che domanda di essere collocato a riposo dal posto di Segretario Capo, 299.
- Di relazione sui lavori più importanti compiuti dal Consiglio superiore di Marina nell'anno 1871, 366.
- Di relazione sui lavori eseguiti e sulle spese fatte per la costruzione dell'arsenale marittimo della Spezia nell'anno 1871, 366.
- Di relazione sui lavori di ordinamento ed ingrandimento dell'arsenale marittimo di Venezia eseguiti nell'anno 1871, 366
- Di esposizione sommaria dei lavori più importanti che ebbero luogo nell'anno 1871 nell'Amministrazione militare marittima, 366.
- Di telegramma ufficiale che reca notizie sull'eruzione del Vesuvio, 501 e 526
- Di una lettera del Ministro delle Finanze sopra schiarimenti richiesti per interpellanza sopra il modo di procedere delle banche di credito rispetto ai biglietti fiduciari falsificati, 1018.
- Del Decreto di riconvocazione del Parlamento, 1173.
- Di una lettera del Ministro dell'Interno che partecipa la nomina di nuovi Senatori, 1174.
- Dei documenti relativi all'arbitrato di Ginevra per l'affare dell'*Alabama*, e di quelli riguardanti le trattative colla Grecia per la questione del Laurium, 1530.
- Di un telegramma dell'ambasciatore di Portogallo in ringraziamento dell'ordine del giorno votato dal Senato in onore del Re abdicatario di Spagna, 1860.
- Di una lettera dello stesso Duca di Aosta in risposta all'indirizzo del Senato per la recuperata cittadinanza italiana, 2350.
- Di due inviti uno del Sindaco di Pisa per l'inaugurazione del monumento al Senatore Salvagnoli, e l'altro del Presidente della Giunta esecutiva pel monumento Paleocapa allo stesso oggetto, 2399.
- Di altro invito per intervenire al trasporto delle ceneri Canina in Santa Croce di Firenze, 2422.
- Di lettera della famiglia di Alessandro Manzoni in ringraziamento al Senato per gli onori decretati alla memoria del congiunto, 2532.
- Di un telegramma del Sindaco di Frosinone che annunzia la morte del Deputato Rattazzi, 2557.
- Di lettera del Presidente della Camera dei Deputati e del Sindaco di Roma che an-

- nunziano il trasporto della salma del Deputato Rattazzi, 2615.
- Di lettera del Presidente della Camera eletta per ringraziare il Senato degli onori resi alla salma del Deputato Rattazzi, 2693.
- Della relazione annuale della Direzione speciale delle strade ferrate, 2966.
- Della relazione sul riordinamento dell'Amministrazione Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici e sul servizio del Genio civile, 2966.
- Del Decreto di proroga della sessione, 2979.
- CONCESSIONE** alla contessa Guidi Pietramellara della facoltà di estrarre il sale da acque da essa possedute nel Circondario di Volterra — Progetto di legge (N. 125) — Presentazione, pag. 2505 — Discussione, 2841 — Votazione e approvazione, 2845.
- Id. di una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla Centrale Toscana — Progetto di legge (N. 150) — Presentazione, pag. 2837 — Discussione, 2847 — Votazione e approvazione, 2918.
- CONCORSO** — (V. Esposizione e Autorizzazione).
- CONFORTI** comm. Raffaele — Prende parte alla discussione della legge sulla parificazione delle Università di Roma e di Padova, pag. 564 e seg. — Id. a quella per l'ordinamento della Corte di Cassazione, 778 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1443, 1479 e seg.
- CONSERVAZIONE** dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Progetto di legge (N. 47) — Presentazione, pag. 744 — Nomina di una Commissione speciale per esaminarlo, 1127.
- CONSORZI** per la irrigazione (Costituzione di) — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione, pag. 752 — Discussione, 1180 — Rinvio all'Ufficio centrale per l'esame di alcune proposte presentate, 1194 — Seguìto della discussione, 1196 — Votazione e approvazione, 1246.
- CONTO** — (V. Assestamento).
- CONTRATTI** — (V. Approvazione).
- CONVALIDAZIONE** di Decreti Reali per prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste — Progetto di legge (N. 108) — Presentazione, pag. 2091 — Discussione, 2456 — Votazione e approvazione, 2481.
- CONVENZIONE** per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 67 — Discussione, 80 — Votazione e approvazione, 85.
- Id. per il compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, e per l'apertura d'una galleria nel colle di Tenda — Progetto di legge (N. 30) — Presentazione, pag. 128 — Discussione, 302 — Votazione e approvazione, 339.
- Id. per l'Istituto di studi superiori in Firenze — Progetto di legge (N. 62) — Presentazione, pag. 1041 — Discussione, 1164 — Votazione e approvazione, 1171.
- Id. postale colla Russia — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, pag. 1531 — Discussione, 1643 — Votazione e approvazione, 1689.
- Id. per il collocamento di un cordone telegrafico sottomarino fra Brindisi e l'Egitto — Progetto di legge (N. 105) — Presentazione, pag. 2076 — Discussione, 2381 — Votazione e approvazione, 2481.
- Id. fra il Ministero delle Finanze ed il Banco di Sicilia — Progetto di legge (N. 107) — Presentazione, pag. 2091 — Discussione, 2456 — Votazione e approvazione, 2481.
- Id. tra il Municipio di Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di ponte Tanaro, sistemazione di terreni e costruzione di strade — Progetto di legge (N. 119) — Presentazione, pag. 2325 — Discussione, 2499 — Votazione e approvazione, 2556.
- Id. supplementare relativa alla cessione al Municipio di Genova dell'arsenale marittimo o cantiere della foce — Progetto di legge (N. 129) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2837 — Votazione e approvazione, 2840.
- Id. postale coll'Impero Germanico — Progetto di legge (N. 142) — Presentazione, pag. 2802 — Discussione, 2843 — Votazione e approvazione, 2918.
- Id. pel riscatto della concessione fatta alla Compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani, canale *Cavour* — Progetto di legge (N. 154) — Presentazione, pagina 2920.
- Id. colla Camera di Commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana — Progetto di legge (N. 156) — Presentazione, pag. 2920 — Discussione, 2947

- Votazione dichiarata nulla per mancanza di numero legale, 2977.
- CONVENZIONI marittime — Progetto di legge (N. 66) — Presentazione, pag. 1041. — Discussione, 1087 — Votazione e approvazione, 1162.
- COPPOLA barone Giacomo — Annunzio della sua morte, pag. 686.
- CORDONE telegrafico — (V. Convenzione).
- CORPORAZIONI religiose — (V. Estensione).
- CORSI di Bosnasco conte Carlo — Congedo accordato, pag. 7 — Parla nella discussione del progetto di legge relativo alla Corte di cassazione, 724 e seg.
- CORTI di cassazione del Regno (Ordinamento delle) — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 113 — Si determina di deferire alla Presidenza la nomina di una Commissione speciale pel suo esame, 128, 129 e 130 — Composizione della medesima, 158 — Surrogazione di un membro dimissionario, 292 — Discussione, 626 e seg. — Votazione e approvazione, 1017.
- CORTI d'appello — (V. Aumento.)
- COSENZ comm. Enrico — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208.
- COSILLA (Nomis di) conte Augusto — Congedo, pag. 49 e 1045.
- COSTANTINI cav. dottor Girolamo — Congedo, pag. 223 e 1045 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1644 — Id. di quello relativo alla proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie nella Provincia Romana, 1768 — Id. di quello sullo stato di prima previsione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, 1857 — Congedo, 2721.
- COSTRUZIONE di ponti sopra strade nazionali — Progetto di legge (N. 44) — Presentazione, pag. 719 — Discussione, 776 — Votazione e approvazione, 778 e 812.
- Id. di un secondo bacino di carenaggio nell'arsenale di Venezia — Progetto di legge (N. 100) Presentazione, pag. 1908 — Discussione, 2123 — Votazione e approvazione, 2144.
- Id. di un edificio ad uso di ospedale italiano a Costantinopoli — Progetto di legge (N. 103) — Presentazione, pag. 2030 — Discussione, 2123 — Votazione e approvazione, 2144.
- CREDITO fondiario — (V. Estensione).
- CUCCHIARI comm. Domenico — Congedo accordato, pag. 2847.
- CUTINELLI marchese Giovacchino — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Relazione sui suoi titoli e ammissione, 711 e 712 — Presta giuramento, 843 — Congedo, 1860.

## D

- D'ADDA nobile comm. Carlo — Congedo accordato, pag. 2876.
- D'AZEGLIO TAPPARELLI marchese Vittorio Emanuele — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione dei titoli e ammissione, 20 — Presta giuramento, 21 — Congedo, 29, 126, 407, 1515 e 1964.
- DAZI — (V. Esenzione).
- DEBITO PUBBLICO — (V. Commissioni, Unificazione e Facoltà).
- DECIME — (V. Affrancamento).
- DE FALCO comm. Giovanni. — Si associa alle parole di elogio pronunziate dal Presidente in onore della memoria del Senatore Coppola, pag. 687.
- DE FILIPPO comm. Gennaro — Comunicazione de decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'ordinamento giudiziario, 1525 e seg. — Id. a quella relativa al regolamento pel caso di arresto personale di Senatori in materia civile, 1730 e 1732 — Fa osservazioni sull'ordine delle discussioni, 1756 — Relatore del progetto di legge per aumento di funzionari giudiziari, ne sostiene la discussione, 2369 e seg. — Propone un emendamento al progetto di legge pel prosciugamento del Lago d'Agnano, 2397 — Fornisce schiarimenti sul progetto di legge per la sop-

- pressione delle case religiose in Roma, 2814 — Parla sulla fissazione dell'ordine del giorno, 2844 — Riferisce sul progetto di legge per lo scioglimento delle Commende dell'ordine Costantiniano di San Giorgio, 2879.
- DE FORESTA conte Giovanni — Annunzio della sua morte, pag. 126.
- DE GASPARIS cav. prof. Annibale — Prende parte alla discussione dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, pag. 1848 e 1850.
- DE' GORI PANNILINI conte Augusto — È eletto membro della Commissione di Finanze, pag. 24 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi, 269 e seg. — Nella discussione del bilancio degli Esteri, domanda degli schiarimenti, 1072 e 1076.
- DEL GIUDICE barone Eugenio — Congedo, pag. 29.
- DELLA BRUCA barone Guglielmo — Congedo, pag. 2876.
- DELLA GHERARDESCA conte Ugolino — Congedo, pag. 64, 126, 988, 1045, 2350 e 2876.
- DE LUCA comm. Nicola — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione, pagina 825, 826 e seg. — Id. a quella del Codice sanitario (art. 119), 2217.
- DEPUTAZIONI:
- Per presentare l'indirizzo a S. M. — Composizione, pag. 26.
- Per presentare gli omaggi a S. M. il primo giorno dell'anno 1872, 86, 109.
- Id. per il primo giorno dell'anno 1873, 1306.
- Per assistere al trasporto della salma del Deputato Rattazzi, 2616.
- Per assistere ai funerali dello stesso Deputato Rattazzi in Alessandria, 2642.
- DES AMBROIS comm. Luigi — È eletto membro della Commissione di Finanza, pag. 24 — Id. di quella del fondo per il culto, 141 — Id. di quella per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 586 — Appoggia un ordine del giorno in onore della memoria di Napoleone III, 1316 — Presidente della Commissione sul Codice sanitario prende parte a quella discussione, 1970 e seg. — Fa una mozione d'ordine, 2459 — Propone che sia decretato un busto di marmo ad Alessandro Manzoni da collocarsi nelle sale del Senato, 2512.
- DE SAUGET conte Roberto — Annunzio della sua morte, pag. 126.
- DEVINCENZI comm. Giuseppe — Annunzio della sua nomina a Ministro dei Lavori Pubblici, pag. 18.
- DI BAGNO marchese Galeazzo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione dei titoli e ammissione, 69 — Presta giuramento, 126 — Congedo, 319, 1045 e 1466 — In occasione della discussione dello Stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, fa alcune raccomandazioni, 1790 e 1827 — Domanda l'urgenza di una petizione, 1908 — Parla nella discussione del Codice sanitario, 2167 e seg. — Congedo, 2350 e 2841.
- DI CASTROPIGNANO D'Affitto duca Rodolfo — Annunzio della sua morte, pag. 1176.
- DIFESA del golfo della Spezia ed altre spese militari — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione, pag. 1042 — Proposta per la nomina di una commissione speciale approvata, 1050 — Composizione della medesima, 1054 — Discussione, 1143 — votazione e approvazione, 1170.
- DI FONDI principe Giovanni — Annunzio della sua morte, pag. 30.
- DI GIOVANNI cav. Francesco — È eletto membro della Commissione di Finanza, pag. 24 — Congedo, 49 — Chiede per lettera di essere dispensato dal far parte della Commissione di Finanza, 131 — Congedo, 299, 1891 e 2847.
- DI LARDEREL conte Federico — Congedo, pag. 29 e 2847.
- DI MOLITERNO principe Giuseppe — Congedo accordato, pag. 2847.
- DI MONALE comm. Alessandro — Congedo, pagina 17, 157, 1127, 1195, 2123 e 2557.
- DI NEGRO march. Orazio — Annunzio della sua morte, pag. 1176.
- DIRETTORE degli uffici di Segreteria — Domanda di collocamento a riposo del Segretario-Capo e accettazione, pag. 299 e 300. Nomina in sua surrogazione, 531 e 561. Lettera di ringraziamento del nuovo Direttore, 607.
- DI S. GIULIANO march. Benedetto — Congedo, pag. 2876.
- DISCORSO della corona all'apertura della seconda sessione della XI legislatura, pag. 1.

DI SORTINO (Specchi-Gaetani) march. Ignazio — Congedo, pag. 299, 1045 e 2505.

DISPENSA dal servizio militare degli iscritti renitenti, refrattari, omessi e disertori nati prima dell'anno 1838 — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione, pag. 128 — Discussione, 250 — Votazione e approvazione, 292.

DISPOSIZIONI concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita nell'editto Pontificio 7 ottobre 1854 e abrogazione dell'art. 7 della legge 16 giugno 1871, N. 260, Allegato B — Progetto di legge (N. 53) — Presentazione, pag. 1031 — Discussione, 1054 — Votazione e approvazione, 1162.

Id. relative all'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese — Progetto di legge (N. 56) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1163 — Votazione e approvazione, 1171.

Id. sugli stipendi degli Insegnanti nelle scuole secondarie — Progetto di legge (N. 61) — Presentazione, pag. 1042 —

Discussione, 1163 — Votazione e approvazione, 1171.

DORIA PAMPILLI princ. Andrea Filippo — È nominato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 33 — Id. di quella di Finanza, 166 — Congedo, 1085 e 1891.

DOTAZIONE della Corona — (V. Modificazione).

DUCHOQUÈ comm. Augusto — È chiamato a far parte della Commissione di Finanza, pag. 24 — Parla sopra un'interpellanza del Senatore Cambray-Digny sulla legge di contabilità, 162 e 165 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 607 — Parla in occasione di un'interpellanza sopra la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile 1757 — Congedo, 1883.

DURANDO comm. Giacomo — Relatore del progetto di legge concernente il concorso per posti di Sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, ne sostiene la discussione, pag. 1241 e seg. — Parla sullo schema di legge relativo agli stipendi degli Ufficiali dell'esercito, 2784.

## E

ERRANTE comm. Vincenzo — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Cannizzaro, pag. 50 — Parla nella discussione della legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 565 e seg. — Id. in quella dello schema di legge sulla Corte di cassazione, 734 e seg. — Id. in quella del disegno di legge concernente modificazioni all'ordinamento giudiziario 1569 e seg. — In occasione della discussione dello stato di prima previsione della Marina, ragiona sull'opportunità di riformare certi regolamenti di case di pena, 1876 e 1879 — Parla nella discussione del Codice sanitario, 2237, 2258, 2292, 2321, 2324, 2454 e seg. — Id. in quella del progetto di legge relativo al prosciugamento del lago di Agnano, 2389 e seg. — Parla in merito di una petizione, 2490 e 2494 — Id. sul progetto di legge pel riordinamento del Corpo sanitario dell'esercito, 2731 e 2733 — Id. su quello riguardante gli stipendi degli ufficiali della truppa, 2773, 2777 e 2779 — Id. su quello

concernente i depositi in danaro presso il Monte di Pietà di Roma, 2940.

ESENZIONE dal pagamento dei diritti di entrata per gli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del sangue — Progetto di legge (N. 135) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2822 — Votazione e approvazione, 2828.

ESERCITO — (V. Ordinamento).

ESERCIZIO provvisorio del bilancio dell'entrata a tutto febbraio 1872 — Progetto di legge (N. 23) — Presentazione, pagina 67 — Discussione, 107 — Votazione e approvazione, 110.

Id. a tutto febbraio 1873 di alcuni stati di prima previsione del 1873 — Progetto di legge (N. 86) — Presentazione, pag. 1280 — Discussione, 1306 — Votazione e approvazione, 1312.

ESPOSIZIONE universale di Vienna nel 1873 — Spesa di concorso dell'Italia — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 538

Discussione, 720 — Votazione e approvazione, 721 e 738.

ESTENSIONE agli ufficiali ed assimilati della Regia Marina della legge 3 luglio 1871 per la riforma degli ufficiali dell'esercito — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pagina 19 — Discussione, 35 — Votazione e approvazione, 85.

Id. agli ufficiali ed assimilati della R. Marina della legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali dell'esercito — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pagina 19 — Discussione, 36 — Votazione e approvazione, 85.

Id. alle provincie venete, di Mantova e di Roma, e modificazioni della legge sull'or-

dinamento del credito fondiario — Progetto di legge (N. 89) — Presentazione, pag. 1378 — Discussione, 2129 — Votazione e approvazione, 2144.

Id. alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici — Progetto di legge (N. 123) — Presentazione, pag. 2505 — Discussione, 2792 — Votazione e approvazione, 2819.

Id. alla provincia di Roma della legge che sopprime l'obbligo della cauzione per l'esercizio di alcune professioni — Progetto di legge (N. 124) — Presentazione, pagina 2505 — Discussione, votazione e approvazione, 2820.

## F

FACOLTÀ di eccedere la spesa stanziata per l'estinzione dei titoli del Debito Pubblico, ricevuti in pagamento — Progetto di legge (N. 83) — Presentazione, pag. 1209 — Discussione, 1256 — Votazione e approvazione, 1273.

Id. alla Banca Nazionale Toscana ed alla Banca Toscana di credito di emettere biglietti di piccolo taglio — Progetto di legge (N. 106) — Presentazione, pag. 2077 — Discussione, 2177 — Votazione e approvazione, 2200.

Id. al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del Comune di Monreale e dei comuni contermini — Progetto di legge (N. 141) — Presentazione, pag. 2782 — Discussione, 2857 — Votazione e approvazione, 2918.

Id. al Governo di far concessione di alcune strade ferrate secondarie — Progetto di legge (N. 151) — Presentazione, pag. 2837 — Discussione, 2851 — Votazione e approvazione, 2918.

FACOLTÀ teologiche — (V. Soppressione).

FANCIULLI — (V. Proibizione).

FENZI comm. Emanuele — Congedo, pag. 34.

FERRARIS comm. Luigi — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione 20 — Presta giuramento, 21 — Congedo, 69 e 140 — Prende parte alla discussione del

progetto di legge sulla Sila delle Calabrie 394 e seg. — Congedo, 426 — Prende parte alla discussione della legge sulle Corti di cassazione, 670 e seg. — Congedo, 1045 — Parla sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, 1230 e 1231 — Id. sul progetto di legge per concorso a posti di Sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, 1242 — Id. sopra un incidente relativo all'ordine del giorno, 1260 e 1261 — Id. nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero della Guerra, 1270 e 1271 — Id. nella discussione dello stato di prima previsione dell'entrata, 1280 — Ragiona sul progetto di legge per il riordinamento del corpo sanitario dell'esercito, 2725, 2727 e 2733 — Id. su quello relativo alla modificazione delle paghe degli ufficiali dell'esercito, 2738 — Nella discussione del progetto di legge sulla soppressione delle case religiose in Roma, domanda spiegazioni, 2794 e 2797.

FERROVIA da Udine a Pontebba — Progetto di legge (N. 67) — Presentazione, pag. 1041 — Nomina di una Commissione speciale, 1054 — Discussione, 1164 — Votazione e approvazione, 1171.

(V. Concessione).

FERROVIE Calabro-Sicule — (V. Convenzione).

FIGOLI cav. Carlo — Comunicazione del Decreto

di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1334 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo al pagamento delle imposte mediante cedole del consolidato, 1409 e 1411 — Annunzia una interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, 2821 — La svolge, 2835 e 2837.

FINALI comm. Gaspare — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1227 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1532 e seg. — Parla sul progetto di regolamento pel caso di arresto personale di Senatori in materia civile, 1732 — Id. sullo schema di legge per la proroga delle iscrizioni ipotecarie nella Provincia Romana, 1765 — Congedo, 1883 — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 1969 e seg. — Id. a quella del progetto di

legge per aumento di funzionari giudiziari, 2350 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro di Agricoltura e Commercio sull'abusiva circolazione dei biglietti fiduciari, 2851 — La svolge, 2912 e 2917 — Ragiona sul disegno di legge per l'istituzione delle casse di risparmio postali, 2949 — Annunzio della sua nomina a Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 2978.

FINOCCHIETTI conte Francesco — Riferisce sui titoli dal nuovo Senatore Panattoni, pag. 19 — Congedo, 1883 e 1908.

FONTANELLI march. Camillo — Congedo accordato pag. 2876.

FORMAZIONE di ruoli separati della imposta erariale e delle sovrimposte Provinciali e Comunali sui terreni e fabbricati — Progetto di legge (N. 134) — Presentazione, pagina 2666 — Discussione, 2838 — Votazione e approvazione, 2845.

G

GADDA comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del bilancio 1871, pag. 41 e 59 — Parla sopra il progetto di legge per l'istituzione delle Camere d'Agricoltura, 185 e 196 — Id. su quello della Sila delle Calabrie, 411 — Raccomanda che sia posto all'ordine del giorno il progetto di legge relativo ai consorzi per l'irrigazione, 1047 — Qual Relatore dello schema di legge per la cessione ai Municipii di alcuni teatri demaniali, fornisce schiarimenti, 1052 — Relatore del progetto di legge sui consorzi per l'irrigazione, ne sostiene la discussione, 1192, 1196 e seg. — Parla nella discussione della legge relativa al concorso per posti di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio, 1242 — Id. in quella della legge per l'esercizio provvisorio di alcuni stati di prima previsione, 1307 — Interpella il Ministero sopra lo stato dei lavori della Commissione incaricata di verificare le condizioni dell'agro romano, 1353 — Parla nella discussione degli articoli del progetto di legge per l'ordinamento giudiziario, 1520, 1663 e 1666 — Id. in quella dello

stato di prima previsione del Ministero dei lavori pubblici, 1791 e 1815 — Id. in quella del Codice sanitario, 1970 e seg. — Id. sul progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 2540 e 2610 — Id. su quello concernente il personale di custodia delle carceri, 2790 — Relatore dello schema di legge sulla ferrovia Aretina, ne sostiene la discussione, 2849 e 2850 — Parla su quello relativo alla facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie, 2851 — Id. su quello concernente l'autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi obbligatori e giudiziari in denaro, 2926, 2936 e 2943.

GALLOTTI barone Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, pag. 360 e 361 — Ringrazia della proposta fatta di provvedere ai danni dell'eruzione del Vesuvio, 501 — Parla sul disegno di legge per la Sila delle Calabrie, 503 e seg. — Id. su quello per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 566 — Congedo, 1045 e 1429 — Ragiona nella discussione del Codice sanita-

- rio, 2052 e seg. — Id. in quella dello schema di legge relativo agli autori delle opere dell'ingegno 2109 — Fa una mozione d'ordine circa la fissazione delle sedute 2308 — Parla sul progetto di legge relativo agli stipendi degli ufficiali dell'esercito, 2772 — Congedo 2782.
- GALVAGNO** comm. G. Filippo — Congedo, pag. 86 2966.
- GAMBA** conte Ippolito — Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 22.
- GARZONI** marchese Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sui titoli e ammissione 32 — Presta giuramento, 126 — Congedo, 1085.
- GENUARDI** barone Ignazio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione dei titoli e ammissione, 2004 — Presta giuramento, 2508 — Parla nella discussione della legge relativa alla ferrovia Aretina, 2848 — Id. in quella della legge sull'istituzione delle Casse di risparmio postali, 2967.
- GINORI-LISCI** march. Lorenzo — Congedo, pag. 7, 69, 126, 988, 1127 e 1195 — Fa alcune osservazioni in occasione della discussione dello Stato di prima previsione dell'entrata, 1285 — Congedo, 1711, 2064, 2461 e 2746.
- GIORGINI** comm. Gaetano — Congedo, pag. 49 e 776.
- GIORGINI** comm. prof. Gio. Battista — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1315 — Ragiona sul progetto di legge per modificazioni all'insegnamento superiore, 2704, 2710 e 2711 — Congedo, 2847.
- GIOVANELLI** principe Giuseppe — Congedo, pagina 140, 1045 e 2876.
- GIOVANOLA** comm. Antonio — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Borgatti e su quelli del Senatore Larussa, pag. 20 — Congedo, 69 — Fa un'osservazione sul progetto di legge per le Camere di agricoltura, 237 — Parla in occasione di relazione di petizioni, 260 — Prende parte alla discussione della legge sulla Sila delle Calabrie, 512 — Congedo, 1055 — Ragiona sul progetto di legge concernente i consorzi per l'irrigazione, 1199 — Id. su quello relativo all'ordinamento giudiziario, 1575 — Congedo, 1891 — Parla nella discussione del progetto di Codice sanitario, 2193 e seg.
- GIUSTINIAN** conte Giambattista — Propone che l'esame del progetto di legge sul *vagantivo* sia deferito alla Commissione precedente, pag. 22 — Congedo, 34, 126, 299, 949, 1055, 1208, 1446, 2040 e 2585.
- GOLFO** della Spezia — (V. Difesa).
- GOZZADINI** conte Giovanni — Congedo, pag. 426, 686 e 1429.
- GRIFFOLI** cav. Giuseppe — Congedo, pag. 69, 988, 1353 e 1891 — Propone che venga discusso d'urgenza un progetto di legge, pag. 2177.
- GRIXONI** nobile comm. Giuseppe — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Pignatelli, 50. — Congedo, 126 e 1208.
- GUARDABASSI** comm. Francesco — Annunzio della sua morte, pag. 29.
- GUICCIARDI** nobile comm. Enrico — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, pag. 389 e seg. — Id. a quella del Codice sanitario, 2056 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo agli stipendi degli ufficiali dell'esercito, 2779.
- GUICCIOLI** march. Ignazio — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, pag. 1306 — Domanda l'urgenza per una petizione, 1802.

I

- IMBRIANI** comm. prof. Paolo Emilio — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, pag. 427 e seg. — Domanda l'urgenza di una petizione, 530 — Parla nella discussione della legge sulla parificazione delle Università di Roma e Padova, 564 e seg. — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla Corte di cassazione, 692 a seg. — Id. a quella dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, 1831, 1833, 1843 e 1845.
- IMPIEGATI** — (V. Indennità, Computazione).
- IMPOSTE** — (V. Disposizioni e Proroga).

INDENNITÀ d'alloggio agli impiegati residenti in Roma — Progetto di legge (N. 60) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1058 — Votazione e approvazione, 1170.

INDIRIZZO — (V. Risposta).

INONDAZIONI — (V. Riparazioni e Provvedimenti).

INTERPELLANZE:

Del Senatore Serra F. M. al Ministro dei Lavori Pubblici sopra alcune opere da eseguirsi nella Sardegna, e intorno ai mezzi di comunicazione tra l'isola e il continente. — Annunzio, pag. 131 — Svolgimento 106.

Del Senatore Cambray-Digny al Ministro delle Finanze sopra alcuni punti di applicazione della legge di contabilità — Annunzio, 138 — Svolgimento, 141 e seg.

Del Senatore Audiffredi al Ministro dei Lavori Pubblici sopra alcuni sinistri avvenuti sulle strade ferrate — Svolgimento e risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio, 291.

Del Senatore Caccia ai Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule — Annunzio, 343 — Incidente circa la medesima, 605 — Svolgimento e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici, 1019 e seg.

Del Senatore Cambray-Digny sopra le Ricevitorie provinciali — Annunzio, 364 — Svolgimento, 366.

Del Senatore Mamiani su alcuni fatti avvenuti nei Principati Danubiani e risposta del Ministro degli Esteri, 1070 e 1071.

Del Senatore Vacca al Ministro delle Finanze sull'esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile — Annunzio, 1538 — Svolgimento, 1736.

Del Senatore Figoli al Ministro dei Lavori Pubblici sulle condizioni della ferrovia Ligure a ponente di Genova — Annunzio, 2821 — Svolgimento, 2835.

Del Senatore Finali al Ministro di Agricoltura e Commercio sull'abusiva circolazione dei biglietti fiduciarî — Annunzio, 2851 — Svolgimento, 2912.

IRELLI cav. Vincenzo — Congedo, pag. 1085 — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, 1306.

IRRIGAZIONE — (V. Consorzi).

ISCRIZIONI — (V. Proroga).

ISTITUTO di studii superiori in Firenze — (V. Convenzione).

ISTITUZIONE delle casse di risparmio postali — Progetto di legge (N. 131) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2948 e seg.

ISTRUZIONE pubblica — Proposta del Senatore Menabrea, pag. 539 e seg. — Proposta del Senatore Chiesi sullo stesso argomento, 561 e seg.

ISTRUZIONE superiore — (V. Modificazioni).

## L

LABORATORI di scienze sperimentali nell'Università di Roma (Spesa per lo stabilimento di) — Progetto di legge (N. 63) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1164 — Votazione e approvazione, 1171.

LAMBRUSCHINI comm. abate Raffaele — Annunzio della sua morte, pag. 1893.

LANZA cav. Ercole dei Principi di Trabia — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1275 — Presta giuramento, 2533 — Congedo, 2746.

LANZILLI comm. Antonio Maria — Congedo, pag. 299 e 2123.

LARUSSA comm. Ignazio — Comunicazione del

decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Relazione dei titoli e ammissione, 20 — Presta giuramento, 446 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, 475 e seg. — Su di quello per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 580 e seg. — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 618 — Si associa alle parole del Presidente in onore della memoria del Senatore Coppola, 687 — Prende parte alla discussione della legge sulla Corte di cassazione, 783 e seg. — Parla sopra una petizione, 1037 — Annunzio della sua morte, 2422.

LAUZI nobile comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 7 e 86 — Nella discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata pel 1872 domanda uno schiarimento, 135 — Relatore del progetto di legge per l'istituzione delle Camere di Agricoltura, ne sostiene la discussione, 176 e seg. — Parla sopra petizioni, 255, 259 e 260 — Id. con proposta di trasmissione al Ministero, 296 — Id. sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 381 — Prende parte alla discussione della legge sulla Sila delle Calabrie, 487 e 508 — Fa una osservazione a proposito della domanda di urgenza di una petizione, 530 — Parla sulla legge relativa alla parificazione delle Università di Roma e di Padova, 567 e seg. — Congedo, 1045 — Parla sopra un incidente relativo all'ordine del giorno, 1260 e 1261 — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. il primo giorno dell'anno 1873, 1306 — Fa alcune osservazioni sull'ordine del giorno, 1322 — Parla sul progetto di legge relativo alla soppressione delle facoltà teologiche, 1323 — Id. su quello per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1513 e seg. — Relatore del progetto di legge per la proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie nella Provincia Romana, ne sostiene la discussione 1761 e seg. — Nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici fa alcune osservazioni sulla categoria delle opere idrauliche, 1864 e 1866 — Parla sopra una mozione d'ordine, 1888 e 1889 — Domanda l'urgenza per una petizione, 1892 — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 1943 e seg. e

2424 e seg. — Parla sul merito di una petizione, 2488 e seg. — Ragiona sul progetto di legge per la proroga del termine per le iscrizioni ipotecarie nel Veneto e Mantovano, 2819 — Id. su quello per modificazioni alla legge postale, 2822 e 2824 — Fa osservazioni sull'ordine dei lavori del Senato, 2847 — Relatore dello schema di legge per modificazioni alla legge provinciale e comunale, ne sostiene la discussione, 2876 e 2878.

LEVA marittima sui nati nel 1851 e fissazione della somma da pagarsi pel passaggio dal primo al secondo contingente — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 294 — Proposta e deliberazione per la nomina di una Commissione speciale, 294 — Discussione, 300 — Votazione e approvazione, 339.

Id. militare sui nati nel 1852 — Progetto di legge (N. 37) — Presentazione, pag. 511 — Discussione 1052 — Votazione e approvazione, 1162.

Id. marittima del 1873 e fissazione della somma da pagarsi pel passaggio dal primo al secondo contingente — Progetto di legge (N. 90) — Presentazione, pag. 1378 — Discussione, 1429 — Votazione e approvazione, 1445.

Id. militare sui nati nel 1853 — Progetto di legge (N. 153) — Presentazione, pag. 2889 — Deliberazione di discuterlo seduta stante, 2889 — Discussione, 2919 — Votazione e approvazione, 2922.

LINATI conte Filippo — Congedo, pag. 126.

LUNATI avv. Giuseppe — Presta giuramento, pagina 19 — Congedo, 126.

## M

MAGGIORANI comm. prof. Carlo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 13 — Relazione dei titoli e ammissione, 21 — Presta giuramento, 24 — Prende parte alla discussione del bilancio di definitiva previsione 1871, 54 — Parla sul progetto di legge per provvista d'armi e d'oggetti di mobilitazione per l'esercito, 372 — Id. su quello relativo alla parificazione delle

Università di Roma e di Padova, 596 e seg. — Id. sullo stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, 1847 e 1848 — Ragiona nella discussione generale e sugli articoli del progetto di Codice sanitario facendo osservazioni e proposte, 1894 e seg. — Parla sullo schema di legge per modificazioni all'ordinamento dell'istruzione superiore, 2638 e seg. — Id.

- su quello relativo agli stipendi degli ufficiali dell'esercito, 2759.
- MAGLIONE comm. Gerolamo — Congedo, 1760.
- MALVEZZI conte Giovanni — Congedo, pag. 2532.
- MAMELI comm. Cristoforo — È nominato membro della Commissione del fondo per il culto, pag. 141 — Parla sul progetto di legge relativo alla Sila delle Calabrie, 442 — Annunzio della sua morte, 1176.
- MAMIANI DELLA ROVERE conte Terenzio — Comunicazione della nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 6 — Legge la risposta al discorso della Corona da esso compilata, 25 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 380 — Relatore del progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova ne sostiene la discussione, 571 e seg. — In occasione della discussione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri domanda schiarimenti su alcuni fatti avvenuti nei principati Danubiani, 1070 — Presiedendo alla seduta qual Vice-Presidente fa la necrologia dei Senatori Bianchetti, Roncalli Vincenzo e Possenti, 1305 — Id. del Senatore Marliani, 1314 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione il primo giorno dell'anno, 1315 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla soppressione delle facoltà teologiche, 1328 — Propone che vengano aggiunti altri Commissari all'Ufficio Centrale della legge per modificazioni a quella sull'istruzione superiore, 1888 — Presiedendo alla seduta annunzia con cenni necrologici la morte dei Senatori Oneto, Lambruschini e Arconati, 1893 — Funzionando qual Presidente annunzia aver ricevuto l'atto civile con cui S. A. R. il Principe Amedeo ha recuperato la cittadinanza italiana, 1926 — Id. annunzia con cenni di elogio la morte del Senatore Ambrosetti, 1981 — Parla sul progetto di legge concernente modificazioni all'insegnamento superiore, 2661 e seg. — Relatore dello schema di legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose nella provincia di Roma, ne sostiene la discussione, 2792.
- MANNELLI nobile Luigi — Congedo, pag. 69 — Annunzio della sua morte, 126.
- MANNI conte Giuseppe — Congedo, 1195 e 1760.
- MANTENIMENTO dei detenuti (Aumento di spesa per il) — Progetto di legge (N. 82) — Presentazione, pag. 1209 — Discussione, 1255 — Votazione e approvazione, 1273.
- MANZONI conte Alessandro — Annunzio della sua morte e commemorazione del Presidente, pag. 2511 — Proposta di collocargli un busto di marmo nelle sale del Senato, 2512.
- MANZONI conte Tommaso — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 16 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Bombrini, 21 — Propone che sia deferito l'esame del Codice sanitario alla precedente Commissione, 21 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Garzoni, 32 — Congedo, 69 — Domanda il rinvio di una petizione al Ministero, 606 — Congedo, 1891 — Domanda l'urgenza per una petizione, 1981 — Propone che venga nominata una Commissione speciale per l'esame delle leggi riguardanti i provvedimenti militari, 2186 — Domanda l'urgenza per una petizione, 2746 — Fa una proposta circa il corso dell'ordine dei lavori del Senato, 2947.
- MARCHIO — (V. Saggio).
- MARLIANI comm. Emanuele — Annunzio della sua morte, pag. 1314.
- MARSILI conte Carlo — Congedo, pag. 6, 9, 1353, 1831 e 2847.
- MARTINENGO conte Leopardo — Congedo, pag. 69, 2461 e 2508. — Relatore del progetto di legge per la facoltà al Governo di far concessione di strade ferrate secondarie, ne sostiene la discussione, 2853, 2856 e 2857.
- MAURI comm. Achille — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione dei titoli e ammissione, 20 — Presta giuramento, 21 — Prende parte alla discussione della legge sulla soppressione delle facoltà teologiche, 1325 — Propone che venga nominata una Commissione speciale per l'esame di un progetto di legge d'iniziativa del Senatore Torelli, 1813 — Parla nella discussione del Codice sanitario, 2423 — Id. in quella dello schema di legge sull'istruzione superiore, 2682 — Id. in quella del disegno di legge per la soppressione delle case religiose a Roma, 2797 e 2817 — Id. in quella dello schema di legge per l'autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giuridiziarî ed obbligatoriî in danaro, 2924.

**MAZARA** march. Cristoforo — Congedo, pag. 711, 1176, 2422.

**MENABREA** conte Luigi Federico — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 24 — Congedo, 64 — Prende parte alla discussione del bilancio di prima previsione per il 1872 (Lavori Pubblici), 100 e 101 — Relatore dello schema di legge per una strada da Genova a Piacenza e per traforo del colle di Tenda, ne sostiene la discussione, 303 — Tratta del disegno di legge sui provvedimenti finanziari, 325, 350 — Id. di quello per provvista d'armi e d'oggetti di mobilitazione per l'esercito, 370 e 386 — Parla sopra un incidente per la fissazione dell'ordine del giorno, 383 e 520 — Tratta del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, 463 e seg. — Id. di quello per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, e propone la nomina di una Commissione d'inchiesta sulla pubblica istruzione, 539 e seg. — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 607 — Relatore del progetto di legge per una spesa relativa all'istruzione di un contingente e alla provvista di materiale di artiglieria, ne sostiene la discussione, 621 e seg. — Congedo 638 e 949 — Parla nella discussione del bilancio definitivo 1872, 1100, 1102, 1141 — Relatore dello schema di legge per la difesa del Golfo della Spezia, ne sostiene la discussione, 1153 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo al prosciugamento del Lago d'Agnano, 2396 e 2398 — Id. su quello concernente il riordinamento del corpo sanitario dell'esercito, 2728, 2732 e 2733 — Id. su quello riguardante le paghe agli ufficiali, 2744, 2746 e 2747 — Id. su quello per l'avanzamento nell'esercito, 2788 — Id. su quello per la facoltà al Governo di far concessione di alcune strade ferrate secondarie, 2855 e 2856 — Id. su quello concernente la spesa pel bacino di carenaggio nel porto di Messina, 2860 — Id. su quello avente per oggetto l'autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro, 2939.

**METALLI** — (V. Saggio.)

**MEURON** nobile Napoleone — Propone che sia deferita alla Presidenza la compilazione

della risposta al discorso della Corona, pag. 16 — Congedo, 34, 949, 1334 e 2461.

**MEZZACAPO** comm. Luigi — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Pianell, pag. 25 — Relatore del progetto di legge per provvista d'armi e d'oggetti di mobilitazione per l'esercito, ne sostiene la discussione, 378 — Ragiona sullo schema di legge per l'ordinamento dell'esercito, 2517 e seg. — Relatore della legge sul riordinamento del corpo sanitario dell'esercito, ne sostiene la discussione, 2726 e seg. — Id. della legge sugli stipendi degli ufficiali, 2747 e seg. — Id. di quella per l'avanzamento nell'esercito, 2787 e seg. — Riferisce sulla legge della leva dei nati nel 1853, 2919.

**MICHIEL** conte Luigi — Congedo, pag. 64, 949, 1589, 2482.

**MINIERE** — (V. Vendita).

**MINISCALCHI-ERIZZO** conte Francesco — Congedo, pag. 34 — Parla sul progetto di legge per il saggio e marchio dei metalli preziosi, 288 — Id. su quello per la Sila delle Calabrie, 445 — Invita il Governo a provvedere per i danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, 501 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 529 — Congedo, 638 — Parla nella discussione del bilancio del Ministero degli Esteri, 1073 e 1076 — Id. in quella dello stato di prima previsione delle spese del Ministero di Agricoltura e Commercio, 1249, 1253 e 1254 — Id. sullo stato di prima previsione del Ministero della Guerra, 1262 e 1265 — Congedo, 1353 — Parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario, 1568 e 1571 — Congedo, 1668 — Parla sulla fissazione dell'ordine del giorno, 2844 — Congedo, 2876.

**MINISTERO** — Annunzio delle dimissioni accettate del Senatore Gadda da Ministro dei Lavori Pubblici e del Senatore Acton da Ministro della Marina, e loro surrogazione del Senatore Devincenzi ai Lavori Pubblici e del Senatore Riboty alla Marina, pag. 18.

Annunzio delle dimissioni accettate del Ministro della Pubblica Istruzione Correnti, e della reggenza affidata al Ministro delle Finanze Sella, 913.

Annunzio della dimissione dell'intiero Gabinetto, 2480.

- Annunzio della continuazione in ufficio dello stesso Ministero, 2486.
- Annunzio delle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione accettate da S. M., 2876.
- Comunicazione della composizione del nuovo Ministero, 2978.
- MIRABELLI comm. Giuseppe — Propone che sia nominata una Commissione speciale per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, pag. 26 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il riordinamento della Corte di Cassazione del Regno, 679 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1421 e seg. — Parla sul progetto di regolamento per il caso di arresto di Senatori in materia civile, 1733 — Id. in occasione di un'interpellanza sopra l'imposta di ricchezza mobile, 1757.
- MIRAGLIA comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle Camere di Agricoltura e fa alcune proposte, pag. 224. e seg. — Relatore del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, ne sostiene la discussione, 390 e seg. — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 607 — Prende parte alla discussione della legge sulla Corte di cassazione, 747 e seg. — Parla sul modo di dar corso ad un progetto di legge, 1048 e 1050 — Ragiona sullo schema di legge per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova, 1150 e seg. — Id. sul progetto di legge relativo ai consorzi per l'irrigazione, 1192 — Id. su quello concernente modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1430 e seg. — Parla sopra il progetto di regolamento relativo all'arresto personale dei Senatori in materia civile 1729 e seg. — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 2045 e seg. — Id. a quella del progetto di legge per aumento di funzionari giudiziari, 2358 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per il prosciugamento del lago d'Agnano, 2382 e seg. — Relatore del progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie Napoletane e Siciliane, ne sostiene la discussione, 2499 e seg. — Sollecita alcuni schiarimenti intorno al progetto di legge per la soppressione delle case religiose in Roma, 2807 e 2814. — Relatore del progetto di legge per l'autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro, ne sostiene la discussione, 2927 e seg.
- MISCHI march. Giuseppe — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 24 — Annunzia per lettera di non poter accettare di far parte della stessa Commissione, 131 — È nominato membro della Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti, 141.
- MODIFICAZIONI alla legge sul riassoldamento con premio — Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pag. 18 — Discussione, 36 — Votazione e approvazione, 85.
- Id. alla dotazione immobiliare della Corona — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 719 — Discussione, 913 — Votazione e approvazione, 914 e 948.
- Id. alla legge sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno — Progetto di legge (N. 73) — Presentazione, pag. 1196 — Ne viene deferito l'esame all'Ufficio Centrale della sessione antecedente, 1209 — Discussione, 2103 — Votazione e approvazione 2144.
- Id. alla legge del 13 novembre 1859 sull'istruzione superiore — Progetto di legge (N. 87) — Presentazione, pag. 1307 — Deliberazione di aumentare quattro Commissari all'Ufficio Centrale, 1888 e seg. — Discussione, 2616 e seg. — Deliberazione di sospenderne la discussione, 2723.
- Id. agli art. 2 e 22 della legge 13 novembre 1853 — Sull'avanzamento nell'esercito — Progetto di legge (N. 114) — Presentazione, pag. 2186 — Nomina di una Commissione speciale, 2186 — Discussione, 2787 — Votazione e approvazione, 2802.
- Id. alla legge sull'ordinamento giudiziario e al Codice di procedura civile riguardo al pubblico ministero — Progetto di legge d'iniziativa del Senatore Borgatti (N. 117) — Comunicazione, 1861 — Svolgimento e presa in considerazione, 2278 e 2290.
- Id. alla legge postale — Progetto di legge (N. 139) — Presentazione, pag. 2691 — Discussione, 2822 e seg. — Votazione e approvazione, 2828.
- Id. ed aggiunte agli art. 77 e 165 della legge Comunale e Provinciale — Progetto di legge (N. 152) — Presentazione, pag. 2853 — Dis-

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

cussione, 2876 — votazione e approvazione, 2921.  
 MONACO-LAVALLETTA cav. Gaspare — Congedo pagine 34, 1045, 1711, 2123 e 2847.  
 MONGENET cav. Baldassarre — Congedo, pag. 299. 988 e 2876.  
 MONREALE, (V. Facoltà).  
 MONTANARI comm. Antonio — Congedo, pag. 285.  
 MONTE DI PIETA' — (V. Autorizzazione).  
 MONTEZEMOLO (Cordero di) march. Massimo — Parla nell'occasione d'un'interpellanza sopra la circolazione abusiva dei biglietti fiduciari, pag. 2917.  
 MONUMENTI — (V. Conservazione).  
 MOSCUZZA dott. comm. Gaetano — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Acton, pag. 19 — Fa osservazioni sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di Agricoltura, 236 — Id. sull'art. 170 del progetto di Codice

sanitario, 2318 — Relatore dello schema di legge per prosciugamento del lago d'Agnano, ne sostiene la discussione, 2386 e seguenti.  
 MULTE — (V. Applicazione).  
 MUSIO comm. Giuseppe — Congedo, pag. 69 e 265 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 618 — Congedo, 686 — È chiamato a far parte della deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, 1306 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1379 e seg. — Id. a quella del progetto di Codice sanitario, 2076 e seg. — Id. a quella del progetto di legge per aumento di funzionari giudiziari, 2377 e seg. — Congedo 2782.

N

NAPPI comm. Gio. Battista — Annunzio della sua morte, pag. 69.

NITTI cav. Cataldo — Congedo, pag. 17, 1760 e 2803.  
 NORANTE cav. Costanzo — Congedo, pag. 2847.

O

OMAGGI col nome dei donatori, per ordine alfabetico:

A.

Accademia (R.) di Scienze, lettere ed Arti di Modena: *Serie completa de' suoi atti*, pag. 112 — Agrusti Vito Luigi: *Lavoro sull'organico giudiziario*, 285 — Associazione Veneta di utilità pubblica (il Presidente): *Relazione intorno alla esazione dell'imposta sui fabbricati*, 296 — Antognone Giuseppe: *Monografia della tassa pontificia dei 350 mila scudi*, 711 — Associazione Veneta di utilità pubblica: *Atti e Relazione pei concorsi da stabilirsi a favore dei giovani veneti da spedirsi nelle Indie*, 711 — Angeloni G. A. Deputato: *Studio e proposte intorno alla legge di affrancamento del*

*Tavoliere di Puglia*, 949 — Archivi Toscani: *Inventario del Regio archivio di Stato in Lucca*, 1195 — Amante comm. Enrico: *Statuti della città di Fondi del 1474*, 1205 — Alfieri di Sostegno, marchese, Senatore del Regno: *L'Italia liberale, ricordi, considerazioni, avvedimenti di politica e di morale*, 1313 — Accademia (R.) delle Scienze di Torino (Presidente): *Volume 1., dispensa 7. dei suoi atti, e volume 6. delle Mémoires de mathématique et de physique tirés des Registres de l'Académie Royale des Sciences de Turin, année 1792-1799*, 1780 — Arezzo (Deputazione Provinciale): *Atti del Consiglio di quella Provincia durante l'anno 1872*, 1964 — Accademia R. delle arti del disegno di Firenze: *Notizie storiche sopra l'Accademia medesima*, 2202 — Arezzo,

(Deputazione Provinciale): *Carta corografica di quella Provincia*, 2349 — Accademia di archeologia, letteratura e belle arti di Napoli: *Atti di quell'Accademia dal 1862 al 1873*, 2421 — Accademia R. Raffaello d'Urbino: *Relazione delle feste ivi solennizzate per l'anniversario della nascita e della morte di quel celebre pittore*, 2482 — Alippi Luigi Deputato al Parlamento italiano (a nome del Presidente della R. Accademia Raffaello d'Urbino): *Relazione delle feste ivi solennizzate per lo anniversario della nascita e della morte di quel celebre pittore*, 2482 — Associazione agraria Friulana: *Bollettino relativo al mese di maggio 1873*, 2642 — Asproni Avv. Deputato al Parlamento italiano, a nome del Prof. G. S. Perosino: *Esemplare delle lettere inedite di Ugo Foscolo*, 2642 — Ancona (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2746 — Associazione Veneta di utilità pubblica: *Relazione sui provvedimenti per la conservazione delle lagune di Venezia, senza nocumento della terraferma*, 2846 — Associazione costituzionale di Milano: *Opuscolo relativo al riordinamento dei giurati*, 2966.

B.

Barberis Francesco: *Poesie su Nizza*, pag. 7. — Boeri cav. Lazzaro: *Studi finanziari*, 8 — Banca Nazionale Toscana (Il Direttore): *Bilancio di essa Banca per l'anno 1871*, 126 — Bizzari Mario: *La questione finanziaria ed il pareggio nel Regno d'Italia*, 126 — Banco di Sicilia (Il Direttore generale): *Relazione del Consiglio Centrale intorno al servizio delle Tesorerie*, 293 — Botta (Eredi tipografi): *Atti del Parlamento Subalpino, discussioni della Camera dei Deputati. Sessioni 1855-56, vol. III*, 296 — Barton signora di New-Jork: *Opera di Edoardo Livingstone*, 1174 — Boccacino professore Clemente: *Del rinnovamento degli studii di lingua*, 1174 — Bergamo (Sindaco): *Atti di quel Consiglio comunale 1175* — Botta (Eredi tipografi): *4 e 5. volume degli atti del Parlamento Subalpino*, 1247 — *Volume 1. degli atti del Parlamento Subalpino, Sessione del 1857, 1305* — *Volume 2. documenti*, 1314

— Bergamo (Presidente del Consiglio degli Istituti Ospitalieri): *Conti consuntivi 1870 1871 degli Istituti medesimi*, 1515 — Bourdin C. E. *Etudes medico-psychologiques, Cerise, sa vie et ses ouvres*, 1892 — Bellani della Pace avvocato Cesare: *Tragedia intitolata: Pietro Gualandi all'impresa delle Baleari*, 1893 — Banca Nazionale italiana: *Rendiconto delle operazioni della Banca stessa, durante l'anno 1872*, 1926 — Bigi di Correggio cav. avvocato Quirino: *Notizie di Antonio Allegri, di Antonio Bartolotti suo maestro e di altri pittori ed artisti Correggiosi*, 1926 — Bos A. Dottore: *Opuscolo pubblicato a Parigi col titolo: La loi italienne sur les Corporations Religieuses et les Biens du Clergé de Rome*, 1947 — Banca Nazionale Toscana: *Bilancio di quella Banca per l'esercizio 1872*, 2078 — Betocchi prof. cav. Alessandro: *Discorsi accademici sui vantaggi che la scienza dell'Ingegnere può trarre dalle grandi esposizioni internazionali*, e di un suo opuscolo intitolato: *Della origine e dei progressi della Geodesia*, 2349 — Brescia (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2349 e 2350. — Belluno (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2349 e 2350 — Bari (Deputazione Provinciale): *Relazione per lo impianto di una colonia agricola in quella Provincia*, 2349 — Bartalini C. di Siena: *Voto del Consiglio di Stato e contro voto della Giunta Comunale di Siena a proposito della subiezione della Casa Centrale delle figlie della Carità in S. Gerolamo di Siena, alla legge sulle Opere Pie e al Regolamento sui Conservatorii in Toscana*, 2421 — Burci comm. prof. Senatore del Regno: *Opuscolo in elogio di Puccinotti Francesco, letto alla R. Accademia dei Georgofili di Firenze*, 2505 — Bologna (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2505 — Botta eredi: *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1857, volume 3. Discussioni della Camera dei Deputati*, 2642 — Bollici Tito di Roma: *La giurisprudenza e la vita di Plinio il Giovine*, 2803.

C.

Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Relazione intorno agli stabilimenti della*

*pubblica condizione e del saggio normale delle sete e sul movimento del commercio serico in Torino*, pag. 7 — Comitato geologico d'Italia (il Presidente): *1. Volume delle memorie da esso pubblicate e altra memoria per titolo: Brevi cenni sui principali Istituti e Comitati geologici e sul R. Comitato geologico d'Italia*, 8 — Cagnardi Avv. Cesare: *Memorandum al popolo di Galliate*, 17 — Camera di Commercio ed Arti di Napoli (Presidente): *Atti del III Congresso delle Camere di Commercio del Regno, inaugurato in Napoli*, 23 — Castromediano Duca Sigismondo: *Relazioni della Commissione di antichità di Terra d'Otranto degli anni 1869 e 1870 al Consiglio Provinciale e Raccolta d'iscrizioni messapiche*, 28 — Cabella Comm. Cesare Senatore: *Discorso inaugurale da esso pronunciato in occasione dell'apertura della R. Scuola Superiore navale e Orazione letta all'apertura degli studi nell'Università di Genova*, 28 — Collotta Giacomo: *Relazione intorno ai mezzi di ottenere la intera e perfetta liberazione delle terre*, 34 — Camera di Commercio ed Arti di Caltanissetta (Presidente): *Relazione del Delegato Cav. Celestino Guariglia sul terzo Congresso delle Camere di Commercio italiane in Napoli*, 86 — Comitato direttivo della prima esposizione sarda (Presidente): *Atti relativi a quella esposizione*, 299 — Commissione di storia patria e di arti belle di Mirandola: *Memorie storiche mirandolesi vol. 1.*, 299 — Cuniberti Cav. Alessandro: *La polizia di Londra, con note ed osservazioni sulla polizia italiana*, 407 — Cassa di Risparmio di Milano (Presidente): *Bilancio consuntivo 1871, dei due patrimoni delle Casse di Risparmio e del fondo della Beneficenza*, 1174 — Caltagirone (Sindaco): *Bibliografia Calatina*, 1175 — Caselli sig. Francesco: *Prima dispensa del Formulario degli atti di procedura civile e commerciale*, 1175 — Cornaglia prof. Alberto: *Discorso intitolato Amore e Fede*, 1175 — Commissario Regio pel trasferimento della Capitale: *Relazione riassuntiva sullo stato dei lavori e delle spese per collocare in Roma i grandi Corpi dello Stato*, 1175 — Costantino prof. Giovanni Antonio: *Storia romana cavata da Tito Livio*, 1175 — Cervo avv. Filippo:

*Legge della potestà, uffizi e dipendenze nei pubblici giudizi*, 1204 — Camera di Commercio ed Arti di Torino (Presidente): *Tavola lineare del valore della rendita italiana 5 0/0 e dell'aggio dell'oro dal 1866, al 1871*, 1205 — Contini Effisio: *La legge nella scuola*, 1207 — Castromediano duca Sigismondo: *Relazione al Consiglio Provinciale sull'operato della Commissione conservatrice dei monumenti storici di Terra d'Otranto per l'anno 1871*, 1207 — Cerruti Emilio: *Lettera al cav. prof. Tancredi Canonico, sulla deportazione come base fondamentale delle riforme carcerarie*, 1305 — Caravella Venturino: *Opuscolo sulla ginnastica educativa e sul canto corale nelle scuole italiane*, 1313 — Cuneo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1872*, 1314 — Calcografia R. di Roma (Direttore): *Nuovo catalogo delle stampe di proprietà della R. Calcografia stessa*, 1334 — Comitato R. Geologico: *Memorie per servire di descrizione alla carta geologica d'Italia*, 1446 — Catanzaro (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale per l'anno 1872*, 1690 — Corte d'Appello di Torino (Primo Presidente): *Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel distretto di quella Corte dell'anno 1872*, 1892 — Cassa Invalidi della Marina mercantile, sede di Napoli (Direttore): *Relazione sull'esercizio 1871 del patrimonio di quella Cassa*, 1893 — Centola avv. Luigi Pretore del Mandamento di Orsogna: *Opuscoli intitolati l'uno: La statistica dei matrimoni col rito religioso ed il Codice civile; e l'altro: Pensieri sull'abdicazione di Amedeo di Savoia*, 1893 — Comizio agrario di Porto Maurizio (Presidente): *Scoperte sulla vera origine della mosca olearia*, 1893 — Consorzio nazionale (Presidente): *Album degli offerenti al Consorzio stesso e Bollettino ufficiale contenente la Relazione sul bilancio consuntivo e sull'amministrazione del Consorzio nello scorso anno 1872, con il relativo rendiconto*, 1926 — Catania (Prefetto): *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria e straordinaria del 1872*, 2064 — Cremona (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale nell'anno 1872*, 2122 — Camera di Commercio ed Arti di Messina: *Opuscolo sulla tassa della ricchezza mobile*, 2251

*Nuovo opuscolo sull'imposta della ricchezza mobile*, 2349 — Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Osservazioni e proposte sulla tassa di ricchezza mobile*, 2421 — Caserta (Prefetto): *Discussione di quel Consiglio Provinciale sulla modificazione dell'elenco delle strade*, 2504 — *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2505 — Como (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2505 — Comitato della Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi: *Relazione e bilancio di quella Società per l'esercizio 1872*, 2505 — Comitato agrario di Roma: *Bollettino del mese di marzo 1873*, 2505 — Cosenza (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1871 e 1872*, 2507 — Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Tavole lineari dei corsi di Borsa ed indicanti l'aggio dell'oro*, 2642 — Cernuscoli nob. Professore: *Necrologia da lui pubblicata in morte del Deputato avv. cav. Bonavera*, 2642 — Cerroti generale Deputato al Parlamento italiano: *Tronco mancante da Terni per Avezzano a Roccasecca*, 2841 — Cremona (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872 e 1873*, 2847.

D.

Direttore Generale delle Gabelle: *Movimento Commerciale del Regno pel 1870*, pag. 7 — Direttore Generale delle ferrovie dell'Alta Italia: *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1870*, ivi — Direttore della corrispondenza scientifica in Roma: *Pubblicazioni periodiche mensuali*, ivi — Direttore Generale delle Gabelle: *Movimento Commerciale verificatosi nel Regno durante il 1871*, 17 — De Riso Ippolito, già Deputato: *Lettera alla Commissione parlamentare per l'applicazione del Contatore alla tassa del macinato*, 28 — Denza Professore Francesco: *Programma delle osservazioni fisiche che verranno eseguite nel traforo del Fréjus*, 28 — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1871*, 67 — Deputazione provinciale d'Arezzo: *Atti del Consiglio del 1871*, 112 — Direttore della scuola tecnica Governativa di Po di

Torino: *Discorso del Professor Carlo Avalle pronunziato in occasione della distribuzione dei premi in quella scuola*, 112 — Direttore Generale dei Telegrafi: *Relazione statistica sui Telegrafi pel 1870*, 112 — Despotti Nardini Ingegnere Aristide: *Il sistema tricuspide e la facciata del Duomo di Firenze*, 112 — Direzione Generale delle Gabelle: *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nell'anno 1871*, 126 — Deputazione provinciale di Pisa: *Bilancio preventivo della Provincia per l'anno 1872*, 126 — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del Commercio speciale d'importazione e d'esportazione dal 1. gennaio a tutto marzo 1872*, 527 — Direttore Generale delle Poste: *Indicatore postale del Regno pel 1872*, 560 — Deputazione provinciale di Perugia: *Riordinamento della Corte di Appello nell'Italia Centrale*, 686 — De Paola Ignazio: *Della indegnità e dei diritti dei discendenti dall'indegno*, 776 — Dabbene Clemente: *La prova testimoniale in materia civile*, 1045 — Direttore Generale delle ferrovie Meridionali: *Relazione al Consiglio d'Amministrazione di quelle strade ferrate*, 1085 — Direttore Generale delle ferrovie dell'Alta Italia: *Statistica di quelle ferrovie*, 1174 — Direzione generale delle Gabelle: *Movimento commerciale in Italia verificatosi nel 1871*, 1175 — *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel primo semestre 1872, e nel periodo da gennaio a tutto settembre 1872*, 1175 — Direttore del Regio Osservatorio di Palermo: *Rapporto sulle osservazioni eseguite in Sicilia dell'eclisse totale del sole del 22 dicembre 1870*, 1175 — Direzione Generale dei Ponti e Strade: *Quadro riflettente la situazione a tutto giugno 1872 delle strade comunali obbligatorie*, 1175 — Direttore della Società degl'Insegnanti di Torino: *Atti della ventesima consulta di essa Società*, 1195 — De-Gioannis Gianquinto Giovanni: *Schizzi di questioni di riforma per diritto comunale e provinciale in Italia*, 1205 — De Gaetani A.: *Opuscolo sopra alcune parti della riforma penale*, 1207 — Deputazione Provinciale di Perugia: *Alcuni elementi di statistica della*

*provincia dell' Umbria*, 1208 — Direttore della Regia Calcografia di Roma: *Nuovo catalogo delle stampe di proprietà della Regia Calcografia stessa*, 1334 — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del commercio speciale d' importazione e di esportazione, verificatosi nello scorso anno*, 1830 — De-Crescenzo Cav. Prof. Niccola: *Relazione sopra i Brefotrofi e la esposizione dei bambini*, 1893 — Direttore della Cassa Invalidi della Marina Mercantile sede di Napoli: *Relazione sull' esercizio 1871 del patrimonio di quella Cassa*, 1893 — De Gori Senatore del Regno: *Relazione in lingua italiana e francese sulle industrie scandinave all'esposizione di Copenaghen*, 1893 — Deputazione Provinciale di Roma: *Atti di quel Consiglio delle sessioni straordinarie del 1872*, 1893 — Direttore Generale della Banca Nazionale del Regno d'Italia: *Rendiconto delle operazioni della Banca stessa, durante l' anno 1872*, 1926 — Deputazione Provinciale di Treviso: *Album fotografico con note illustrative, pubblicato nell' occasione dell'Esposizione nazionale della Provincia di Treviso*, 1947 — Deputazione Provinciale di Arezzo: *Atti del Consiglio di quella Provincia durante l'anno 1872*, 1964 — Direttore della Banca Nazionale Toscana: *Bilancio di quella Banca per l'esercizio 1872*, 2078 — Deputazione Provinciale di Venezia: *Atti di quel Consiglio Provinciale nella sessione ordinaria 1872*, 2277 — Deputazione Provinciale di Padova: *Atti di quel Consiglio Provinciale riferibili all' anno 1872*, 2308 — Deputazione Provinciale di Arezzo: *Carta corografica di quella Provincia*, 2349 — Deputazione Provinciale di Bari: *Relazione per l' impianto di una colonia agricola in quella Provincia*, 2349 — Deputazione Provinciale di Pisa: *Bilancio preventivo dell'entrata e della spesa di quella provincia per l'esercizio 1873*, 2377 — De-Virgili Professore: *Primo e secondo volume delle sue opere*, 2482 — Direzione Generale delle Gabelle: *Statistica del Commercio speciale d' importazione e di esportazione verificatosi nel primo trimestre 1873*, 2504 — De-Choisy Ernesto: *Opuscolo finanziario*, 2504 — De-Giovanis Gianquinto Dottore: *Proposte di riforme intorno al sistema organico dei*

*cofitti di attribuzioni*, 2505 — Direttore del Regio Istituto tecnico di Udine: *Annali scientifici Volume VI*, 2505 — Direttore Generale delle Poste Italiane: *Indicatore postale per l'anno 1873*, 2746 — Direzione Generale delle strade ferrate meridionali: *Relazione presentata dal Consiglio d' amministrazione di quella Società all'Assemblea generale degli azionisti*, 2923 — De Vincenti Avvocato Francesco: *Don Amedeo e l'onesto Censore*, 2946.

E.

Eugenio di Savoia Principe di Carignano, Presidente del Consorzio Nazionale: *Album degli offerenti al Consorzio Nazionale, e Bollettino ufficiale contenente la Relazione sul bilancio consuntivo e sull'amministrazione del Consorzio nello scorso anno 1872 con il relativo rendiconto*, pag. 1926.

F.

Ferrara Deputato: *Memoria relativa alla tassa sul macinato*, pag. 23 — Fecarotta Emanuele: *Opuscolo sugli effetti della legge del marchio sull'industria dei metalli preziosi*, 28 — Ferrari Carlotta: *Poema intitolato Roma*, 28 — Farsetti avv. Aurelio: *Osservazioni sulle riforme giudiziarie*, 296 — Forleo Cesare: *Discorso e Conto morale letti al Consiglio d' amministrazione dell' Asilo provinciale di MendicITÀ dei Circondari di Lecce e di Gallipoli*, 877 — Ferrovie dell' Alta Italia (Direttore Generale), *Statistica di quelle ferrovie*, 1174 — Firenze (Sindaco): *Atti di quel Consiglio comunale dell'anno 1865-66*, 1314 — Ferlini Angiolo ragioniere: *Lettera sulla tassa unica personale*, 1314 — Ferrari Carlotta da Lodi: *Sonetti a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia, nel suo ritorno a Torino*, 1908 — Firenze (Presidente della R. Accademia delle arti del disegno): *Notizie storiche sopra l'Accademia medesima*, 2202 — Firenze (Presidente del R. Istituto musicale): *Atti di quell' Accademia musicale dell'anno 1872*, 2349 — Ferrara (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1872*, 2349 e 2350 — Firenze (Sindaco): *Atti di quel Consiglio Comunale del 1867*, 2642.

G.

Giunta municipale di Venezia: *Risultati del censo della popolazione eseguita nel 1869*, pag. 7 — Gozzadini conte, Senatore: *Discorso da esso pronunziato in qualità di Presidente del Congresso internazionale di Antropologia e di Archeologia preistorica, tenutosi in Bologna nel 1870*, ivi — Ghetti avvocato Domenico: *Storia d'un decennio delle Finanze italiane*, 23 — Gherardi professore Silvestro: *Ragguaglio sulla dissertazione del Dottor Emilio Wohwil. Il processo di Galileo Galilei*, 296 — Garnier Giovanni Giuseppe: *L'insegnamento Commerciale*, 299 — Gagliardi Michele: *Osservazioni sulla prima parte della tesi settima proposta dal Comitato promotore pel primo Congresso giuridico italiano*, 661 — Gavotti Niccola: *Difesa navale delle Coste*, 1045 — Giordano Michele: *Lettere cosmologiche, ossia esposizione ragionata dei fenomeni più oscuri ed importanti delle singole scienze, ecc.*, 1175 — Ginori-Lisci marchese: *Opuscolo sulle Rappresentanze municipali*, 1259 — Giordano cav. Michele: *Considerazioni sul servizio chimico-farmaceutico-militare*, 1314 — Galletti Arturo Luogotenente d'artiglieria: *Opuscolo sulla difesa nazionale*, 1334 — Giordano dottore Scipione Professore onorario della R. Università di Torino: *Lettera diretta al Presidente della Reale Accademia di Torino, e di Moduli di convenzione per Baliatico*, 2147 — Gabet ingegnere Luigi: *Atlante che riunisce tutte le notizie e dati utili relativi al palazzo di residenza del Senato*, 2147 — Genova (Società dei servizi postali R. Rubattino e C.): *Resoconto statistico sul movimento dei passeggeri e delle merci effettuato coi suoi piroscafi nel 1872*, 2349 — Giorgianni M. Pietro: *Considerazioni sul sensismo*, 2746 — Girgenti (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2978.

I.

Istituto (Regio) Veneto di scienze e lettere: *Atti dell'Istituto* (Disp. I. serie quarta), pag. 112 — Istituto tecnico di Udine (Il Direttore): *Annali scientifici di quell'Isti-*

*tuto dell'anno 1871*, 606 — Istituto Reale Veneto di Scienze: Opera premiata dell'avvocato Luigi Carlo Stivanello, intitolata: *Proprietari e coltivatori nella provincia di Venezia*, 1247 — Istituti Ospitalieri in Bergamo (Il Presidente): *Conti consuntivi 1870 e 1871 degli Istituti medesimi*, 1515 — Istituto R. musicale di Firenze: *Atti di quell'Accademia musicale dell'anno 1872*, 2349.

L.

Lanza Teodorico: *Opuscolo sul procedimento d'istruzione criminale*, pag. 28 — Leone cav. dottore Emilio: *Novelle cliniche appartenenti alla medicina legale; opera di Lodovico Casper per servire di compimento al manuale di medicina legale, voltate dal tedesco in lingua italiana*, 661 — Lamperlico comm. Fedele: *Discorso relativo alle scienze nel Veneto dal 1815 al 1866*, 1205 — Lombardini ingegnere comm. Senatore del Regno: *Dell'origine e del progresso della scienza idraulica nel Milanese ed in altre parti d'Italia; Importanza degli studi nella statistica dei fiumi, con cenni intorno a quelli finora intrapresi, ed esame degli studi idrologici fatti e da farsi sul Tevere; Guida allo studio dell'idrologia fluviale e dell'idraulica pratica*, 1313 — *Notizie, considerazioni e proposte sulle piene e sulle inondazioni del Po nel 1872*, 1334 — Lecce (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2746 — Landi G. C. ingegnere architetto: *Progetto per la via Massima da S. Pietro all'Esquilino*, 2847.

M.

Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Statistica dei lettori e delle opere studiate ed acquistate nelle Biblioteche governative nel 1870; annuario scolastico pel 1870-71; e Vocabolario in Arabico del P. C. Sciapparelli*, pag. 7 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle opere pie del Regno, concernente il Compartimento della Campania*, ivi — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno (ultimo fascicolo 1870, serie 2<sup>a</sup>)*, ivi

— Ministro degli Esteri: *Elenco del personale addetto a quel Ministero ed alle Legazioni e Consolati di S. M. all'Estero*, ivi — Ministro della Guerra: *Relazione a corredo del piano generale di difesa dell'Italia*, ivi — Martini F. *Studi sulla difesa d'Italia*, ivi — Monaco Francesco: *Riflessioni sul progetto di legge per modificazioni agli art. 22 e 29 della legge sull'ordinamento giudiziario*, 28 — Morgavi Pietro: *Canto per il nuovo anno*, 112 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle Opere pie del Regno concernente il compartimento delle Calabrie e della Basilicata*, ivi — Ministro di Grazia e Giustizia: *Statistica penale per l'anno 1869 e lavoro analitico fatto sopra di essa dall'avv. cav. Curcio*, ivi — Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio: *Memoria intorno alla legislazione delle scuole commerciali*, ivi — Municipio di Venezia: *Opera sulla vita e sui tempi di Daniele Manin* dei prof. cav. Alberto Errera e avv. Cesare Finzi, 126 — Ministro della Guerra: *Annuario militare pel 1872*, ivi — Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio: *Bollettino Industriale del Regno* (1. e 2. fascic. 2. serie, vol. 2.), ivi — Mantellini avv. Aurelio: due opuscoli per titoli: *Roma nell'imografia delle grandi strade, ossia il suo piano regolatore e nei prospetti di vari grandi monumenti*, ivi — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Resoconti delle deposizioni orali ricevute dal Comitato dell'inchiesta industriale di Napoli e di Livorno*, 299 — Ministro della Marina: *annuario ufficiale della Regia Marina del 1872*, ivi — Ministro dell'Interno: *Calendario generale del Regno pel 1872*, ivi — Ministro di Grazia e Giustizia: *Progetto del Codice penale e di polizia punitiva del Regno d'Italia*, 426 — Monti riuniti di Siena (Il provveditore): *Statuti e capitoli del monte dei Paschi e loro successive modificazioni*, 465 — Malvezzi cav. Giuseppe Maria: *Relazioni intorno al progetto di legge relativo alla Suprema Magistratura del Regno*, 586 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Documenti raccolti dall'inchiesta sulle condizioni della pesca in Italia* (vol. 1.), 638 — Ministro della Guerra: *Relazione sulla leva dei nati*

*nel 1849 e sulle vicende dell'Esercito dal 1. ottobre 1870 al 30 settembre 1871*, 661 — Ministro di Grazia e Giustizia a nome della signora Barton di New-Jork: *Copia dell'opera di Edoardo Livingstone*, 1174 — Mauro Nerico e G. P.: *Guida delle amministrazioni centrali del Regno*, 1175 — Ministero dell'Interno: *Statistica carceraria degli anni 1868, 69, 70*, ivi — Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: *Fascicolo del terzo e quarto trimestre 1871 della seconda serie del Bollettino industriale del Regno*, ivi — Ministro dell'Interno: *Statistica delle opere pie del Regno, concernente il compartimento delle Puglie*, ivi — Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale dei ponti e strade): *Quadro riflettente la situazione a tutto giugno 1872 delle strade comunali obbligatorie*, ivi — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Saggio Vinciano*, 1205 — Monzilli A.: *Trattato elementare di diritto civile e commerciale*, 1207 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Nuovo vocabolario della lingua italiana*, 1247 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Atti della R. Commissione di risanamento dell'Agro Romano*, 1313 — Ministro dei Lavori Pubblici: *Ottava relazione sul servizio dell'amministrazione delle Poste del Regno durante l'anno 1870*, 1314 — Melodia Giuseppe: *Opuscolo sulle scuole secondarie*, 1313 — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Censimento della popolazione del Regno al 31 dicembre 1871*, 1565 — Ministro della Guerra: *Rapporto della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della cassa militare per gli anni 1870-71*, 1711 — Ministro della Marina: *Opere riguardanti il servizio di artiglieria della Regia Marina*, ivi — Ministro dell'Interno: *Calendario generale del Regno pel 1873*, 1892 — Ministro della Guerra: *Annuario militare dell'anno 1873*, ivi — Ministro degli Affari Esteri: *Volume 3. della Raccolta dei Trattati e delle Convenzioni fra l'Italia ed altri Stati*, 1893 — Mantellini comm. Giuseppe Consigliere di Stato: *I conflitti di attribuzioni in Italia* (Parte II, anni 1871 e 1872), 1893 — Moscarello Domenico Presidente del Comitato Agrario di Porto Maurizio: *Scoperte*

sulla vera origine della mosca olearia, ivi — Ministro della Marina: *Annuario ufficiale della Regia Marina per l'anno 1873*, 2122 — Maggiorani prof. Carlo Senatore del Regno: *Ragguaglio di due turni di clinica medica nella Regia Università di Roma*, 2170 — Messina (Camera di Commercio ed Arti): *Opuscolo sulla tassa della ricchezza mobile*, 2251 e 2349 — Ministro di Grazia e Giustizia: *Statistica giudiziale, civile e commerciale del 1870*, 2349 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Fascicolo del mese di marzo della seconda serie del Bollettino Industriale del Regno*, 2349 — Mancini prof. Luigi: *Ode ad Amedeo di Savoia*, 2349 — Mirandola (Sindaco) *Risultanze: del censimento della popolazione di quel Comune nel 1871-72*, 2482 — Miniscalchi conte Erizzo Senatore del Regno: *Elogio funebre di Maria Somarville, e della statistica dell'Egitto*, 2482 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Relazione di alcuni Istituti mandate all'Esposizioni di Vienna*, 2504 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle Opere pie del Regno concernente il compartimento della Sicilia*, ivi — Ministro delle Finanze: *Annuario delle Finanze per 1873*, 2505 — Macerata (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, ivi — Ministro dei Lavori Pubblici: *Album dei porti e fari del Regno*, 2642 — Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: *Fascicolo del mese di aprile 1872 della seconda serie del Bollettino industriale del Regno*, 2746 — Ministro dell'Interno: *Statistica delle opere pie del Regno nel 1861 concernente il compartimento della Toscana*, 2841 — Milano (Associazione costituzionale) *Opuscolo relativo al riordinamento dei giurati*, 2966 — Modena (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2978.

N.

Nave Annibale: *Quattro fotografie estratte dai lavori del fu pittore Francesco Fracassini di Roma*, pag. 877 — Conte Nomis di Cossilla, Senatore del Regno: *Storia del Principe Eugenio di Savoia del prof. Cav. Tineth, e di un'opera di F. Greco*

rovius, da lui tradotte dal tedesco, 1175 — Napoli (Direttore della Cassa Invalidi della Marina Mercantile): *Relazione sull'esercizio 1871 del patrimonio di quella cassa*, 1893 — Napoli (Accademia di archeologia letteratura e belle arti): *Atti di quell'Accademia dal 1862 al 1873*, 2421 — Novara (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2642.

O.

Olivetti L. A.: *Idee finanziarie sull'imposta di capitazione*, pag. 527 — Osio Cav. Luigi: *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*, 1195.

P.

Pineschi Z. F.: *A Roma redenta e al suo Redentore*, pag. 7 — Pizzamiglio avv. Clemente: *Opuscolo per titolo Avvocati e Procuratori*, 8 — Prefetti di Cosenza, Reggio (Emilia), Pavia, Bari, Milano, Cagliari, Cremona, Novara, Salerno, Ferrara e Potenza: *Atti dei Consigli Provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1869-70-71*, 8 — Perotta cav. avv. Raimondo: *Gli atti dello Stato civile ed i Giurati alle Corti d'Assisie*, 23 — Pirona prof. Giulio Andrea: *Vocabolario Friulano dell'abate Jacopo Pirona*, 28 — Pannilini Marcantonio: *Memoria di alcuni suoi lavori fatti dal 1861 in poi*, 126 — Prefetti di Venezia e di Cremona: *Atti di quei Consigli Provinciali della sessione 1871*, 140 — Prefetto di Grosseto: *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del 1870*, 199 — Prefetto di Torino e di Genova: *Atti dei Consigli Provinciali della sessione 1871*, 265 — Prefetti di Salerno e di Como: *Atti dei Consigli Provinciali relativi all'anno 1871*, 296 — Prefetti di Novara, Cremona, Belluno, Cuneo, Treviso e Verona: *Atti dei Consigli Provinciali della sessione 1870-71*, 299 — Prefetto di Padova: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1871*, 407 — Prefetto di Parma: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1871*, 446 — Prefetto di Modena: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1871*, 586 — Prefetto di Brescia: *Atti del Consiglio Provinciale del-*

*l'anno 1871, 686* — Prefetto di Porto Maurizio: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1871, 949* — Prefetto di Pesaro: *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione 1871, 1045* — Prefetti di Chieti, Foggia, Ferrara, Potenza, Milano, Pisa, Mantova, Palermo, Catanzaro, Cremona, Bergamo, Ravenna, Cagliari, Pavia, Parma, Teramo, Lecce, Venezia, Caltanissetta, Forlì, Bari, Firenze, Grosseto, Reggio, Verona, Siracusa, Perugia, Bologna e Co-senza: *Atti di quei Consigli Provinciali degli anni 1870-71-72, 1174* — Prefetto di Perugia: *Discorso pronunciato nell'apertura della sessione 1871, del Consiglio Provinciale, 1174* — Presidente della Cassa di Risparmio di Milano: *Bilancio consuntivo 1871 dei due patrimoni delle Casse di Risparmio e del fondo della beneficenza, 1174* — Piacenza (Sindaco): Palermo (Sindaco): *Specchio dei risultati numerici del censimento della popolazione di quei Comuni al 31 dicembre 1871, 1175* — Prefetto di Roma: *Relazione al Consiglio Provinciale, 1175* — Presidente della Società di mutuo soccorso dei volontari Bassanesi: *Lettera sui tre primi diritti sociali del popolano d'Italia, 1175* — Padiglione comm. Carlo: *Dizionario bibliografico e storico della Repubblica di S. Marino, 1195* — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Tavola lineare del valore della rendita italiana 5 0/0 e dell'aggio dell'oro dal 1866 al 1871, 1205* — Parodi Pasquale: *Osservazioni sopra l'articolo del Giornale « La Borsa » di Girolamo Boccardo, sullo stato d'istruzione e coltura della marina mercantile, 1205* — Perugia (Deputazione Provinciale): *Alcuni elementi di statistica della Provincia dell'Umbria, 1208* — Prefetto di Pisa: *Atti del Consiglio Provinciale delle sezioni ordinarie e straordinarie 1870-71, 1259* — Passaglia comm. prof.: *Discorso sulla necessità di mantenere illeso il carattere del pensiero italiano, 1313* — Prefetto di Cuneo: *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1872, 1314* — Pollini capitano Enrico: *Annuario storico-statistico lomellino per l'anno 1873, 1314* — Perugia (Sindaco): *Rapporto e tavole del censimento di quella popolazione al 31 dicembre 1871, 1314* —

Presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri in Bergamo: *Conti consuntivi 1870 e 1871 degli Istituti medesimi, 1515* — Prefetto di Catanzaro: *Atti di quel Consiglio Provinciale per l'anno 1872, 1690* — Presidente della R. Accademia delle Scienze di Torino: *Volume 1., Dispensa 7. de' suoi atti e del volume 6. delle Mémoires de mathématique et de physique tirés des Registres de l'Académie Royale de Sciences de Turin, année 1792-1799, 1780* — Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino: *Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel distretto di quella Corte, dell'anno 1872, 1892* — Petrucci Giuseppe: *Opuscolo intitolato: Il piè fermo, 1893* — Porto Maurizio (Presidente del Comizio agrario): *Scoperte sulla vera origine della mosca olearia, 1893* — Presidente del Consorzio Nazionale: *Album degli offerenti al Consorzio stesso e Bollettino ufficiale contenente la relazione sul bilancio consuntivo e sull'amministrazione del Consorzio nello scorso anno 1872, con il relativo rendiconto, 1926* — Prefetto di Catania: *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria e straordinaria del 1872, 2064* — Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale di Cremona: *Atti di quel Consiglio Provinciale nell'anno 1872, 2122* — Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale di Torino: *Atti di quel Consiglio Provinciale nel 1872, 2123* — Presidente della R. Accademia delle Arti del disegno di Firenze: *Notizie storiche sopra l'Accademia medesima, 2202* — Pavan dott. Pietro segretario generale del Municipio di Venezia: *Guida e commenti della nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette del Regno d'Italia, 2202* — Padova (Deputazione Provinciale): *Atti di quel Consiglio Provinciale riferibili all'anno 1872, 2308* — Presidente del R. Istituto musicale di Firenze: *Atti di quell'Accademia musicale dell'anno 1872, 2349* — Prefetti di Ferrara, Brescia, Pesaro, Salerno, Belluno e di Parma: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872, 2349 e 2350* — Pesaro (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872, 2349 e 2350* — Parma (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872, 2349 e 2350* — Pisa

(Deputazione Provinciale): *Bilancio preventivo dell'entrata e della spesa di quella Provincia per l'esercizio 1873*, 2377 — Pallavicino marchese Camillo: *Fascicolo X anno terzo delle effemeridi della Società di letture e conversazioni scientifiche*, 2482 — Prefetto di Trapani: *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2482 — Prefetto di Caserta: *Discussione di quel Consiglio Provinciale sulla modifica dell'elenco delle strade*, 2504 — Prefetti di Como, di Macerata, di Bologna, di Caserta e di Udine: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*, 2505 — Poggio-Rusco (Sindaco): *Deliberazione di quel Consiglio Comunale pel fiume Apenninico, progettato dall'ingegnere Angelo Manfredi*, 2505 — Prefetti di Porto Maurizio, di Cosenza e di Sondrio: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1871 e 1872*, 2507 — Porto Maurizio (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1871 e 1872*, 2507 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Tavole lineari dei corsi di Borsa ed indicanti l'aggio dell'oro*, 2642 — Pirola Luigi editore: *Opera di Carlo Astengo ed Edoardo Martino, intitolata: Dazi ed imposte comunali*, 2642 — Prefetti di Potenza di Novara e di Treviso: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*, 2642 — Potenza (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2642 — Prefetti di Ancona e Lecce: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*, 2746 — Prefetto di Perugia: *Atti di quel Consiglio Provinciale dell'anno 1872*, 2841 — Prati G. comm.: *Di due suoi canti dettati in morte di Alessandro Manzoni e di Urbano Rattazzi*, 2846 — Prefetti di Rovigo e di Cremona: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872 e 1873*, 2847 — Puppo prof. Antonio: *Opuscolo intitolato: Il ventidue maggio*, 2876 — Prefetti di Girgenti e di Modena: *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872*, 2978.

R.

Rieppi Antonio: *Poema latino sulle metamorfosi italiane*, pag. 7 — Romano Filatete editore: *Orazione pel Conte di Carour in occasione del 27 novembre 1871*, 8 — Ravenna (Municipio): *Relazione municipale*

*sulla scoperta delle ossa di Dante*, 8 — Rettore della Regia Università di Torino: *Discorso inaugurale degli studi del corrente anno, pronunziato dal Senatore Ercole Ricotti*, 23 — Ranzoni Avv. Erminio: *Documenti e Statuto organico dell'Asilo Infantile di Cossato*, 23 — Roluti Dott. Cav. Giuseppe Medico di Reggimento: *Cenni sulle affezioni veneree curate nell'ospedale militare succursale in Firenze*, 28 — Riccardi Cav. Conte Vincenzo: *Opuscolo per titolo vita novella*, 112 — Ramonda Cav. Francesco: *Studio sulla difesa e l'avvenire d'Italia*, 112 — Rubattino e C.: *Resoconto statistico del movimento dei passeggeri e delle merci effettuato nel decorso anno fra i porti del Mediterraneo, l'Egitto e le Indie*, 126 — Rettore della Regia Università di Roma: *Secondo volume dell'annuario scolastico*, 1174 — Rettore della Regia Università di Pavia: *Nota del Prof. Luigi Porta sull'amministrazione del Condurango*, 1175 — Roma (Prefetto): *Relazione al Consiglio Provinciale*, 1175 — Roma (Sindaco): *Relazione intorno all'esposizione ed al Congresso artistico di Milano*, 1175 — Regio Commissario pel trasferimento della Capitale: *Relazione riassuntiva sullo stato dei lavori e delle spese per collocare in Roma i grandi Corpi dello Stato*, 1175 — Roma (Deputazione Provinciale): *Atti di quel Consiglio delle sessioni straordinarie del 1872*, 1893 — Rubattino R. e C. di Genova (Società dei servizi postali): *Resoconto statistico sul movimento dei passeggeri e delle merci effettuato coi suoi piroscafi nel 1872*, 2349 — Rosa Comm. Senatore del Regno: *Relazione sulle scoperte archeologiche della città e provincia di Roma negli anni 1871 e 1872*, 2482 — Roma (Comizio Agrario): *Bollettino del mese di marzo 1873*, 2505 — Riolo Rosario: *Lettera al Comm. Cesare Cantù, sulla necessità di conservare gli antichi mosaici della Sicilia*, 2508 — Rapaccioli Dottore G. Rodolfo: *Canto intitolato, Roma sovrana ai nuovi tempi rivendicata, alla festa dello Statuto*, 2642 — Robecchi Teologo Alessandro: *4 esemplari del 12. fascicolo del periodico « Ferrante Aporti »*, 2847 — Rovigo (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872 e 1873*, 2847 — Ricordi

stabilimento: *Marcia funebre di Amilcare Ponchielli, intitolata « Funerali di Alessandro Manzoni »*, 2978

S.

Sindaco di Vercelli: *Orazione del prof. Bossutti intorno alla vita ed alle opere di Bernardino Lanino*, pag. 7 — Sindaco di Varese: *Rendiconto morale del 1870 di quel Municipio*, ivi — Sindaco di Foggia: *Opuscolo del prof. S. De Renzi contenente cenni biografici di Vincenzo Lanza*, ivi — Sugana conte Giuseppe: *Notizie storico-artistiche sui primari palazzi principeschi d'Italia*, 8 — Spinola Marchese Ippolito: *Opuscolo sul sistema elettorale*, 17 — Società degli Insegnanti di Torino (Direttore): *Atti della XIX Consulta sociale*, 23 — Siotto-Pintor comm. Senatore: *Fuori Francia*, 28 — Società anonima della Regia cointeressata dei Tabacchi: *Relazione sulla chiusura definitiva del Bilancio per l'esercizio 1870*, 28 — Schönfeld Marco: *Progetto finanziario per titolo, appello al popolo italiano per salvarsi dalle tasse*, 776 — Scacchi prof. Senatore (a nome della Società Reale di Napoli): *Rendiconto ed atti dell'accademia delle scienze fisiche e matematiche della stessa Reale Società per gli anni dal 1852 al 1872 e due memorie intitolate: Il monte Volture ed Il Tremuoto del dì 14 agosto 1851 dei professori Palmieri e Scacchi, l'incendio Vesuviano del mese di maggio 1855 dei professori Guarini Palmieri e Scacchi*, 813 — Sindaco di Roma: *Rendiconto morale dell'amministrazione comunale di Roma*, 949 — Sindaco di Bergamo: *Relazione d'una Commissione intorno all'eventuale costruzione di un tronco di ferrovia fra Treviglio a Coccagno*, 1018, — Sindaco di Varese: *Rendiconto morale 1871 di quel Municipio*, 1174 — Sindaco di Vercelli: *Discorso pronunciato dal prof. Ponte in quella festa letteraria del 17 marzo 1872*, ivi — *Relazioni su quelle scuole elementari*, 1175 — Sindaci di Piacenza e Palermo: *Specchio dei risultati numerici del censimento della popolazione di quei Comuni al 31 dicembre 1871*, ivi — Sindaco di Roma: *Relazione intorno all'esposizione ed al Congresso artistico di Mi-*

*lano*, ivi — Sindaco di Bergamo: *Atti di quel Consiglio comunale*, ivi — Silingardi G.: *Lodovico, Antonio Muratori e i Re Sabaudi Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III*, ivi — Società di mutuo Soccorso dei Volontari Bassanesi, (Presidente): *Lettera sui tre primi diritti sociali del popolano d'Italia*, ivi — Soprintendente Generale degli Archivi Toscani: *Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca*, 1195 — Società degli Insegnanti di Torino: *Atti della ventesima consulta di essa Società*, ivi — Scacchi Senatore del Regno professore: *Contribuzioni mineralogiche per servire alla storia dell'incendio vesuviano del mese di aprile 1872 e delle sue notizie preliminari di alcune specie mineralogiche rinvenute nel Vesuvio dopo l'incendio del 1872*, 1204 — Spano comm. Giovanni Senatore del Regno: *Memoria sopra l'antica cattedrale di Galtelli e sulle scoperte archeologiche fattesi nell'Isola di Sardegna in tutto l'anno 1872*, 1275 — Sindaco di Vigevano: *Discorso pronunciato nei solenni funerali del Senatore Roncalli Vincenzo*, 1313 — Silvestri Giuseppe: *Saggio sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici archivi in Italia*, 1313 — Sindaco di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale dell'anno 1865-66*, 1314 — Sindaco di Perugia: *Rapporto e tavole del censimento di quella popolazione al 31 dicembre 1871*, 1314 — Spano comm. Giovanni Senatore del Regno: *Vocabolario sardo geografico patronimico ed etimologico*, 1780 — Salazarò Demetrio: *Cenni sulla rivoluzione italiana del 1860*, 1926 — Salerno (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2349 e 2350 — Società dei servizi postali R. Rubattino e C. di Genova: *Resoconto statistico sul movimento dei passeggeri e delle merci effettuato coi suoi piroscafi nel 1872*, 2349 — Sindaco di Mirandola: *Risultanze del censimento della popolazione di quel Comune nel 1871-72*, 2482 — Scagno Notaio Cons. Luigi: *Tracce di considerazioni sulla sovranità accidentale e sostanziale di un popolo o di una nazione eretta in Governo rappresentativo*, 2482 — Serafini Commendatore: *Relazione e notizie intorno alla R. Università di Roma*, 2482 — Sindaco di Vercelli: *Discorsi*

*pronunziati in occasione della festa letteraria celebratasi in quella città*, 2564 — Stopani Carlo a nome dell'editore Sailer Luigi: *Esemplare del periodico educativo Le prime letture*, 2504 — Scacchi prof. comm., Senatore del Regno, Segretario Generale della Società Reale a nome della Società medesima: *Volume V degli atti dell'accademia delle scienze fisiche e matematiche in Napoli*, 2505 — Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi: *Relazione e bilancio di quella Società nell'esercizio 1872*, ivi — Sindaco di Poggio Rusco: *Deliberazione di quel Consiglio comunale pel fiume Appenninico, progettato dall'ingegnere Angelo Manfredi*, ivi — Sondrio (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1871 e 1872*, 2507 — Siotto-Pintor comm. Senatore del Regno: *Dispensa 3, 4 e 5 dei suoi studi critici « La vita nuova »* 2507 — Sindaco di Firenze: *Atti di quel Consiglio Comunale del 1867*, 2642.

T.

Tegas comm. Luigi Prefetto di Brescia: *Relazione sulle condizioni di quella provincia*, pag. 23 — Lo stesso: *Opuscolo intitolato: Interesse generale ed interessi locali*, 112 — Torelli comm. Luigi Senatore: *Degli scavi da fare in Italia, dissertazioni e proposte*, 112 — Tuminello Lodovico fotografo: *Due fotografie rappresentanti il congresso Medico italiano ed il congresso telegrafico internazionale tenutisi sul finire del 1871*, 789 — Torino (Direttore della società degli Insegnanti): *Atti della ventesima consulta di essa Società*, 1195 — Torino (Presidente della Camera di Commercio ed Arti): *Tavola lineare del valore della rendita italiana 5 0/0 e dell'aggio dell'oro dal 1866 al 1871*, 1205 — Tarantini Giovanni Arcidiacono: *Memoria di un antico tempio cristiano recentemente trovato in Brindisi*, 1305 — Tedeschi M. Deputato al Parlamento italiano: *Lettera sulle proposte della Commissione d'inchiesta pel macinato*, 1334 — Torino (Primo Presidente della Corte d'Appello): *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di quella Corte dell'anno 1872*,

1892 — Treviso (Deputazione Provinciale): *Album fotografico con note illustrative, pubblicato nell'occasione dell'Esposizione nazionale della Provincia di Treviso*, 1947 — Torino (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale nel 1872*, 2123 — Tucci Benedetto di Roma: *Osservazioni al progetto di Codice sanitario*, 2123 — Torino (Camera di Commercio ed Arti): *Osservazioni e proposte sulla tassa di ricchezza mobile*, 2421 — Trapani (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2482 — Turcotti Aurelio: *Scoperta e dimostrazione scientifica del vero moto perpetuo*, 2482 — Torino (Presidente della Camera di Commercio ed Arti): *Tavole lineari dei corsi di Borsa ed indicanti l'aggio dell'oro*, 2642 — Treviso (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2642.

U.

Università degli studi di Roma (Il Rettore): *Annuario scolastico per l'anno 1871-72*, pag. 686 — *Secondo volume dell'annuario scolastico*, 1174 — Università degli studi di Pavia (Rettore): *Nota del prof. Luigi Porta sull'amministrazione del Condurango*, 1175 — Udine (Direttore del Regio Istituto tecnico): *Volume 6. Annali scientifici*, 2505 — Udine (Prefetto): *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1872*, 2505 —

V.

Varese (Sindaco): *Del rendiconto morale 1871 di quel Municipio*, pag. 1174 — Vercelli (Sindaco): *Discorso pronunziato dal prof. Ponte in quella festa letteraria del 17 marzo 1872*, 1174 — *Relazione su quelle scuole elementari*, 1175 — Viglietta Cav. Giuseppe: *Notizie statistiche sul patrimonio Boschivo e sul commercio legnoso dell'Umbria*, 1175 — Volpe Luigi: *Relazione al Congresso medico di Roma sulle condotte veterinarie*, 1205 — Valdrighi Conte Luigi Francesco: *Estratti di un carteggio familiare e privato di Valdrighi Conte Luigi ai tempi delle Repubbliche Cisalpina e Italiana*, 1205 — Vigevano (Sindaco): *Discorso pronunziato nei solenni funerali del Senatore Roncalli Vincenzo*, 1313 — Vallauri

Commend. Prof. Tommaso: *De italarum doctrina a calumniis Theodori Momsenii vindicata*, 1314 — Venezia (Deputazione Provinciale): *Atti di quel Consiglio Provinciale nella sessione ordinaria 1872*, 2277 — Vercelli (Sindaco): *Discorsi pronunziati in occasione della festa letteraria celebrata in quella città*, 2504 — Veneta associazione di utilità pubblica: *Relazione sui provvedimenti per la conservazione delle Lagune di Venezia, senza nocumento della terraferma*, 2846 — Vacca Prof. Stefano: *Ode alla città di Milano in morte di Alessandro Manzoni*, 2847.

ONETO cav. Giacomo — Annunzio della sua morte, pag. 1893.

ORDINAMENTO giudiziario (Modificazioni alla legge sull') — Progetto di legge (N. 9) — Presentazione pag. 19 — Approvazione della proposta di nominare una Commissione speciale per esaminarlo, 27 — Composizione della medesima, 30 — Discussione, 1338 e seg. — Votazione e approvazione, 1759.

Id. dell' esercito e dei servizi dipendenti dall' Amministrazione della guerra — Progetto di legge (N. 110) — Presentazione, pag. 2186 — Commissione speciale pel suo esame, 2186 — Discussione, 2517 e seg. — Votazione e approvazione, 2640. (V. Modificazioni.)

ORDINI DEL GIORNO :

Del Senatore Rossi A. sul progetto di legge relativo a provvedimenti finanziari, pagina 355.

Della Commissione di Finanza sullo stesso argomento, 361.

Del Senatore Cambray-Digny sul modo di procedere al servizio delle ricevitorie provinciali, 369.

Del Senatore Serra F. M. sopra la fissazione delle materie a discutersi, 382 a 385.

Dei Senatori Vitelleschi e Alfieri sul progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 595 e 598.

Del Senatore Panattoni sul progetto di legge per la Corte di Cassazione, 709.

Dell' Ufficio Centrale sul progetto di legge per la leva sui nati nel 1852, 1052.

Del Senatore Borromeo G. in onore della memoria di Napoleone III, 1316.

Di alcuni Senatori sul progetto di legge per modificazioni all' ordinamento giudiziario, 1495 e 1661.

Del Senatore Panattoni sullo stesso argomento, 1495 e 1500.

Del Senatore De Filippo idem, 1605.

Del Senatore Vacca in seguito ad una sua interpellanza sull' imposta di ricchezza mobile, 1755.

Del Senatore Mirabelli sullo stesso argomento, 1757.

Del Senatore Pepoli C. per omaggio a S. A. R. il Principe Amedeo in occasione della sua abdicazione alla Corona di Spagna, 1780.

Dello stesso Senatore Pepoli C. per esprimere alla prefata S. A. la letizia del Senato di riaverlo nel suo consesso, 1946.

P

PADULA comm. prof. Fortunato — Prende parte alla discussione della legge sull' insegnamento superiore, pag. 2669.

PAGAMENTO delle imposte dirette mediante cedole del consolidato — Progetto di legge (N. 88) — Presentazione, pag. 1385 — Discussione, 1409 — Votazione e approvazione, 1428.

PALLAVICINI march. Fabio — Annunzio della sua morte, pag. 1056.

PALLAVICINI principe Francesco — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 16.

PALLAVICINI march. Ignazio — Annunzio della sua morte, pag. 30.

PALLIERI conte Diodato — È chiamato a far parte della Commissione di Finanza, pagina 24 — Id. per la Commissione di sorveglianza al debito pubblico, 31 — Id. per quella di contabilità interna e per la biblioteca, 33 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Di Bagno, 69 — Congedo, 1045 — Relatore del progetto di legge sull' applicazione delle multe per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, ne sostiene la discussione, 2830 e 2834.

- PANATTONI cav. avv. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione dei titoli e ammissione, 19 — Presta giuramento, 21 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle Camere di Agricoltura, 183 e seg. — Id. di quello sul saggio e marchio dei metalli preziosi, 287 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 617 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento delle Corti di cassazione del Regno, 638 e seg. — Id. a quello dello schema di legge sull'esercizio provvisorio di alcuni stati di prima previsione, 1307 e 1310 — Id. a quella del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1338 e seg. — Congedo, 1643 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, 1849 — Id. di quello del Ministero dei Lavori Pubblici, 1867 e 1868 — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 2055 e seg. — Parla in quella dello schema di legge relativo ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno, 2108 e 2109 — Fa alcune osservazioni sopra una petizione, 2491 e 2492 — Comunica alla Commissione un opuscolo concernente le leggi militari, 2585 — Parla sul progetto di legge relativo all'istruzione superiore, 2686 — Id. su quello concernente gli stipendi degli ufficiali dell'esercito, 2778 — Id. su quello riguardante la soppressione delle case religiose in Roma, 2799 — Id. su quello attinente alla ferrovia Aretina, 2848 e 2849.
- PARIFICAZIONE delle Università degli studi di Roma e di Padova — Progetto di legge (N. 34) — Presentazione, pag. 293 — Discussione, 531 — Votazione e approvazione, 620.
- PASOLINI conte Giuseppe — Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 22 — Id. di quella di Finanza, 24 — Id. di quella di sorveglianza al Debito pubblico, 31 — Congedo, 34 — Chiede di essere dispensato dal far parte della Commissione di Finanza, 131 — È nominato Commissario per la Cassa dei depositi e prestiti, 141 — Congedo, 265, 686, 1195, 1353 e 2615.
- PASQUI comm. Zanobi — Congedo, pag. 86 — Parla sul progetto di legge relativo alla Corte di cassazione, 758 e seg.
- PASTORE cav. Giuseppe — Congedo, pag. 25 — È nominato Commissario per la Cassa militare, 141 — Congedo, 1353 e 2505.
- PATERNÒ di Spedalotto comm. Giuseppe — Congedo, pag. 29 e 711.
- PENSIONE — (V. Computazione).
- PEPOLI conte Carlo — Congedo, pag. 34 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 607 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Cutinelli, 711 — Congedo, 1195 e 1353 — Propone un ordine del giorno in omaggio a S. A. R. il Principe Amedeo in occasione della sua abdicazione dalla Corona di Spagna, 1780 — Id. in occasione che la prefata A. S. rientra a far parte del Senato, 1946 — Congedo, 2841.
- PEPOLI march. Gioacchino — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, pagina 1560 e seg. — Fa alcune osservazioni in occasione di una interpellanza sopra la riscossione della ricchezza mobile, 1745 — Id. sopra il progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie nella Provincia Romana, 1763 e 1767 — In occasione della discussione dello Stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici svolge alcune considerazioni sopra le recenti inondazioni avvenute, 1781, 1797, 1819 e 1827 — Congedo, 1860 — Domanda l'urgenza per una petizione, 2004 — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 2038 e seg. — Fa una mozione per l'anticipazione dell'ora delle sedute, 2147 — Congedo, 2202 — Parla nella discussione del Codice sanitario, 2441 — Ragiona nella discussione relativa a provvedimenti ai danneggiati dalle inondazioni e propone un emendamento, 2462 e seg.
- PEREZ comm. Francesco Paolo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 24 — Presta giuramento, 29 — Congedo, 126 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di cassazione, 687 e seg.
- PERNATI di Momo cav. Alessandro — Congedo, pag. 69 — Prende parte alla discussione

della legge sui provvedimenti finanziari, 347 — Congedo, 1045 e 2746.

PETIZIONI col nome dei petenti per ordine alfabetico.

A

Ascoli-Piceno (Canonici della Cattedrale Basilica di), pag. 111, 257 al 261 — Angelo di Prospero, 118 — Agostani Cristoforo, 119 — Arnoldo Gio. Battista, 119 — Antonini Giuseppe, 120 — Alberici Bernardino, 120 — Arrivabene Vincenzo, 122 — Azzini Francesco, 122 — Albani Luigi, 123 — Amidoni Basilio, 125 — Azimonti Pietro, 125 — Albani Francesco, 125 — Anglona e Tursi (Canonici della Chiesa cattedrale di), 125, 257 al 261 — Angelini Cesare, 140 — Adria (I Canonici della Cattedrale), 407, 1032 e 1033 — Ajeta in Calabria (parecchi abitanti del Comune), 407 — Accademia Raffaele d'Urbino (Il Presidente), 1040 — Andreani Giuseppe, 1040 — Atella in Basilicata (Giunta municipale), 1891 e 2483 — Alghero (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 1892 e 2345 — Adria (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2147 e 2345 — Anzio presso Roma (Giunta comunale), 2328 — Assisi (Capitolo della Chiesa cattedrale), 2422 e 2641 — Arcivescovi e Vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino e Vercelli, 2422 e 2486 — Ancona (Capitolo della Chiesa cattedrale), 2495 — Arcidosso (Consiglio comunale), 2923.

B

Borgo San Donnino (Canonici della Chiesa Cattedrale), pag. 111, 257 al 261 — Bel-  
lorini Carlo, 119 — Bertodo Benedetto, 119 — Barni Giuseppina vedova Maldifassi 119 — Borsa Luigi, 119 — Bertoni Pietro, 120 — Barbieri Domenico, 120 — Brenna Antonio, 120 — Bruni Luigi, 120 — Biagi Emirro, 120 — Brambilla Battista, 120 — Beccaria Carlo, 120 — Bramante Cesare, 121 — Barnabò Gio. Battista, 121 — Bonosuno Carlo, 121 — Bonardi Giovanni, 121 Bertani Giuseppe, 122 — Bellinzoni Cos-  
sante, 122 — Bergamaschi Giuseppe, 122 — Bonetti Carlo, 122 — Banzati Carlo, 122 — Bondioli Dario, 123 — Battaglia An-  
drea, 123 — Bonsati Angelo, 123 — Baj

Pietro, 123 — Bertoni Giuseppe, 123 —  
Beccari Giovanni, 123 — Barbetti Paolo,  
123 — Boccali Giuseppe, 124 — Bertaz-  
zoni Carlo, 124 — Bosiglio Grazia, 124 —  
Bertelli Giovanni, 124 — Boccali Giusti-  
niano, 125 — Borsa Giuseppe, 125 — Boz-  
zoni Vincenzo, 125 — Besozzi Valentino  
Angelo, 125 — Bazzoni Giuseppe, 125 —  
Bergamo (parecchi farmacisti), 125 — Bian-  
chi Stefano, 295 — Bouscaini Giuseppe, 296  
— Beretta Giuseppe, 296 — Bevilacqua  
Catterina, vedova Bascetto, 299 — Bas-  
setto Nereo, 299 — Borgotaro (Il Consi-  
glio comunale), 299 — Bobbio (Presidente  
della Società operaia), 299 — Bianchi (Ca-  
labria, il Parroco ed alcuni coadiutori della  
parrocchia di), 528 — Bitonto (Il Capitolo  
della cattedrale di), 988 — Bianchi in Ca-  
labria (I parroci ed alcuni coadiutori  
della parrocchia di), 1040 e 1884 — Biella  
(Vescovo), 1175 — Bergamo (Il Capitolo  
della Chiesa cattedrale), 1892 e 2345 —  
Bondeno presso Ferrara (parecchi propri-  
etarii di alcune frazioni di quel Comune),  
2448 — Bondeno presso Ferrara (Giunta  
municipale), 2003, 2004 e 2484 — Bondeno  
presso Ferrara (Il Sindaco), 2024 e 2041  
— Bologna (Studenti di medicina veteri-  
naria della R. Università), 2147 — Brescia  
(Negozianti droghieri), 2147 — Bobbio (Ca-  
pitolo della Chiesa cattedrale), 2251 e 2345  
— Brescia (Camera di commercio ed arti),  
2308, 2484 e 2485 — Brajone Domenico  
da Salerno, cancelliere in ritiro, 2641.

C

Castellammare di Stabia (Sindaco a nome  
del Consiglio Comunale) pag. 29, 252 e  
253 — Cardone cav. avv. Gaetano, 49 —  
Caltanissetta (Deputazione provinciale), 111,  
254 e 255 — (Chiaromonte Sicilia, parec-  
chi abitanti), 111 — Capua (Canonici del  
Capitolo metropolitano) 111, 257 al 261. —  
Castelli Giuseppe, 112 — Comini France-  
sco 112 — Comelli Gaetano 112 — Coma-  
schi Domenico 118 — Cavalari Francesco,  
119 — Conti Giovanni, 119 — Cardana  
Carlo, 119 — Collini Giacomo, 119 — Cor-  
tese Giuditta, 119 — Cavasi Antonio, 120 —  
Conti Francesco, 120 Cerudi Emilio, 120 —  
— Clerici Giovanni, 120 — Carcano Achille,

120 — Caccia Gaetano, 120 — Colleoni Teresa vedova Armellini, 121 — Chizzini Antonio, 121 — Curtarelli Gaetano, 121 — Ciserani Francesco, 121 — Carminati Giovanni Battista, 122 — Casati Cesare, 122 — Cattaneo Damiani, 122 — Caccia Giuseppe, 122 — Cremonesi Carlo, 122 — Carminati Celso, 122 — Carabbio Barnaba 122 — Corneliani Angelo, 122 — Carazzi Savina, 123 — Carioni Vincenzo, 123 — Caccialupi Pietro, 123 — Careno Giovanni 123 — Caccia Remigio, 123 — Corneliani Giovanni, 123 — Coghi Cesare, 123 — Comeucini Antonio, 123 — Caffagnoli, 124 — Cosattini Rosa vedova Montemezzo, 124 — Ciniselli Antonio, 124 — Cascia Antonio, 124 — Collegio farmaceutico Romano, 124 — Cominelli Giovanni Maria, 124 — Cazzola Antonio, 124 — Caserta (Camera di Commercio ed Arti), 125 e 262 — Coletti Cesare, 140 — Costa Lucia vedova Martini, 140 — Cesaris Francesco, 157 — Carrara Eugenio, 223 — Cancellieri (parecchi delle provincie del Regno), 265 — Chieti (Giunta Municipale) 295 — Conti Giovanbattista, 296 — Corsi Carlo, 298 — Corazza Paolucci Romana, 298 — Cerchiari Giacomo, 299 — Careno Giovanni, 1040 — Collegio farmaceutico italiano della provincia di Macerata (La Presidenza) 1040 e 2128. — Caserta Circondario (parecchi abitanti) 1175 — Castelsardo (Sardegna, Alcuni Canonici), 1176 — Capitolo della Cattedrale di Verona, 1176 e 1885 — Canonici di Castelsardo, Sardegna, 1176 — Capitolo della Cattedrale di Sessa Aurunca, 1205, 1885 e 1892. — Canonici del Capitolo Metropolitano di Trani, 1207 — Casteltermini (parecchi cittadini di), 1489 — Casteltermini (Consiglio Comunale), 1489 — (Giunta Municipale), 1489 — Cianciana (Giunta Municipale), 1489 — Camera di Commercio ed Arti di Ravenna, 1668, 1802 e 1887 — Comizio Agrario di Piazza Armerina, 1801 e 1888 — Chiavari (parecchi droghieri, speciali e confettieri), 1801 e 2120 — Camogli (parecchi droghieri e farmacisti), 1801 e 2128 — Castoreale (Comizio Agrario), 1891 e 2483 — Caiazzo (Capitolo della Cattedrale), 1891 e 2345 — Cotrone (Sindaco), 1891, 2483 e 2484 — Castagneto (Consiglio Comunale), 1892 e 2345 — Cesena (Capitolo

della Chiesa Cattedrale) 1892 e 2345 — Capitoli delle Cattedrali di Vigevano, Alghero, Bergamo, Feltre, Faenza, Siracusa, Tortona e Cesena, 1892 e 2345; di Mantova, 1908 e 2345; di Susa, Venezia, Todi e Venafro, 1963 e 2345; di Cefalù, 2277 e 2345; di Forlì, 1980 e 2345; d'Iglesias in Sardegna, 2003 e 2345; di Cagli, 2023 e 2345; di Adria, 2147 e 2345; di S. Agata dei Goti, 2147 e 2345; di Città di Castello (Umbria), 2147 e 2345; di Nocera dei Pagani, 2251 e 2345; di Rimini, Bobbio, Piacenza e Teramo, 2251 e 2345; di Vicenza, 2328 e 2345 — Cagli (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2023 e 2345 — Camera di Commercio ed Arti di Parma, 2146, 2147 e 2484; Città di Castello (Umbria), Capitolo della Chiesa Cattedrale, 2147 e 2345 — Cefalù (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2277 e 2345 — Camera di Commercio ed Arti di Brescia, 2308, 2484 e 2485 — Canonici e Sacerdoti di Ferrandina, 2350 — Capitoli delle Chiese Cattedrali di, Volterra e Ventimiglia, 2350 e 2485; d'Assisi, 2422 2485 e 2486 — Cortese Giovanni Battista Censore del Convitto Nazionale di Voghera, 2480 e dal 2487 al 2494 — Caserta (Camera di Commercio), 2495 — Camera di Commercio di Caserta (Terra di Lavoro), 2495 Cassano all'Ionio (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2495 — Capitoli delle Chiese Cattedrali di Cassano all'Ionio e di Ancona 2495; di Osimo, 2504; di Nusco (Avellino), 2504; di Fara in Sabina, di Torre in Sabina; di Toffia in Sabina; di Colavecchio; di Iesi e di Assisi, 2641; di Magliano Sabino, di Novara e di Piacenza, 2745 e 2746 — Consorzio degli Appaltatori dei teatri melodrammatici avente sede in Milano, 2504 — Colavecchio (Capitolo della Chiesa Colleggiata), 2641 — Colavecchio (Giunta Municipale), 2641 — Catania (Deputazione Provinciale), 2481.

D.

Dinami (Calabria) Sindaco e parecchi abitanti, pag., 23 e 251 — Donadoni Giacomo, 112 — Dorano Francesco, 118 — Delfrate Domenico, 119 — Dell'Orto Antonio Maria, 120 — Della Rocca Francesco, 120 — Dragoni Cesare, 121 — Dansi Pietro, 121 — De Paoli Pietro, 122 — Donadoni Luigi,

123 — De Stefani Filippo, 124 — Drisaldi Antonietta, vedova Gallea, 157 — De Ponti Ercole, 265 — De Ponti Donnino, 265 — De Stefani (eredi di Giuseppe) 265 — De Magri Alessandro, 293 — Diego Antonio, 298 — Davico Teresa, vedova Martini, 298 — Deputazione Provinciale di Padova, 1891, 2483 — Droghieri esercenti in Torino, 1892 — Droghieri esercenti in Milano, 1908 — D'Alvito padre Francesco ex Ministro Provinciale dei Minori Riformati négli Abbruzzi, 1964 — Droghieri esercenti in Brescia, 2147 — Deputazione Provinciale di Catania, 2841.

E.

Erba Enrico, pag. 119.

F.

Fabiani Vittorio pag. 111, 456 e 457 — Ferrarini Filippo, 118 — Francaroli Pietro, 119 — Ferrari Francesco, 120 — Falchi Giovanni, 120 — Ferrari Giovanni, 120 — Fermini Pietro, 120 — Ferreri Carlo, 121 — Foresti Tezzio, 121 — Formaggia Angelo, 122 — Foglia Antonio, 122 — Feraboli Enrico, 122 — Formenti Giuseppe, 123 — Facchinetti Francesco, 123 — Fantolini Giacomo, 123 — Fioretti Pietro, 124 — Fanti Candido, 124 — Foggia (Canonici della Chiesa cattedrale) 125, 257 al 261 — Fermo (Canonici del Capitolo metropolitano) 126, 257 al 261 — Fiorini Costanza, vedova Bertelli, 293 — Farmacisti di Lombardia in numero di 30, 365, 2128 — Fuscaldò (il Consiglio Comunale), 988, 1036 e 1037 — Florio canonico Francesco, 1334 — Feltre (il Capitolo della Chiesa cattedrale), 1892, 2345 — Faenza (il Capitolo della Chiesa cattedrale), 1892, 2345 — Forlì (il Capitolo della Chiesa cattedrale), 1980, 2345 — Ferrandina (parecchi sacerdoti e canonici), 2350 — Fusco notaio Niccola, Presidente del Comitato di Trani, 2350, 2485 — Finale (Sindaco), 2421 e 2422 — Fara in Sabina (Sindaco e Capitolo della Chiesa collegiata), 2641.

G

Grassi Pietro, pag. 112 — Garofolletti Alberto, 112 — Gritti Alessandro, 119 — Gar-

rone Gaspare, 120 — Galli Giovanni, 121 — Gilardelli Andrea, 121 — Goglio Bernardo, 121 — Gelmetti Luigi, 122 — Giu-melli Giovanni, 122 — Giardini Giovanni, 123 — Galizzi Pietro, 123 — Galassi Natale, 124 — Giliani Ottaviano, 124 — Gallarati Antonia, 124 — Gargatugli Giuseppe, 124 — Gandolfi Bartolomeo, 124 — Girardi Antonio, 124 — Giovanelli Luigi, 124 — Gelmi Giuseppe, 125 — Galleani Ottavio, 157 — Gatti Carlo, 157 — Garlaschelli Luigi, 296 — Gravellone Pietro, 298 — Garofolletti Ferdinando, farmacista, 1489 e 2128 — Girgenti (Deputazione provinciale), 1489 — Gorritte avv. Carlo Consigliere d'appello, 1801 e 1887 — Genova (parecchi droghieri, speciali e confettieri), 1801 — Grisolia Biagio ex sacerdote cappuccino, 2350 — Grisolia Prospero inserviente comunale di Papasidero, 2350.

I

Isonni Lorenzo, pag. 119 — Ingiardi Luigi, 121 — Isernia (Canonici del capitolo cattedrale), 126, 257 al 261 — Ivrea (Vescovo), 1175 — Iglesias in Sardegna (Canonici e beneficiati del Capitolo della Chiesa cattedrale), 2003 e 2345 — Jesi (Capitolo della Chiesa cattedrale), 2641.

L

Lazzaroni Giuseppe, 119 — Lampugnani Paolo, 119 — Lampugnani Michele, 119 — Lozza avv. Francesco, 122 — Legati Pietro, 123 — Loddi Ferdinando, 125 — Lopez Vito, 223 — Lizzari Andrea, 299.

M

Massa e Carrara (Consiglio provinciale) pagine 34 e 253 — Montalto delle Marche (Presidente del Capitolo della Chiesa cattedrale), 111, 257 al 261 — Marsi (Pescina Canonici della cattedrale della diocesi di), 111, 257 al 261 — Monti Elisabetta vedova Riva, 112 — Molla Luigi, 118 — Marcheselli Giuseppe e Francesco, fratelli, 118 — Mongiana (Giunta municipale), 118, 261 e 262 — Maldifassi Antonio, 119 — Morelli Giulio Cesare, 119 — Magnetti Giuseppe, 120 — Malacarne Carlo Ludovico, 120 — Moncassoli Giuseppe, 120

— Mizzi Achille, 120 — Morandi Aurelio, 121 — Marelli Onorato, 121 — Marconi Giuseppe, 121 — Martini Romolo, 121 — Melloni Paolo, 122 — Mazzoldi Leonardo, 122 — Macretti Pietro, 122 — Morioni Coriolano, 122 — Manara Michele 123, — Magni Giuseppe, 123 — Manganara Giuseppe, 124 — Meloni Luigi, 124 — Mantova (parecchi farmacisti), 124 e 2128 — Mantovani Luigi, 124 — Marchetti-Selvagiani Vincenzo, 125 — Mantegazza Luigi, 125 — Mazzolini Giovanni, 125 — Marcucci Giuseppe, 125 — Milano (Collegio farmaceutico italiano in), 125 e 2128 — Moretti Tarsilla, 14) — Mozzi Luigi, 140 — Mozza Beniamino, 157 — Marchi Camilla vedova Arrighi, 222 — Mondinari Luigi, 293 — Mirtirini Gesualdo 295, e 1036 — Mazzola Paolo, 295 — Modena (tre avvocati di), 501 — Monte San Giovanni (Il Sindaco e la Giunta comunale), 661 — Milano (Il Presidente del Collegio farmaceutico residente in), 842 e 2128 — Monteverdi (Consiglio comunale), 1892 e 2345 — Mantova (Il Capitolo della Chiesa cattedrale), 1908 e 2345 — Milano (Droghieri in numero di 154), 1908 — Medici condotti di varii Comuni del Regno, 2147 — Mantova (studenti di zootria di quella R. Università), 2308 — Mirandola (Sindaco), 2421 e 2422 — Magnacavallo (Sindaco), 2460 e 2461 — Milano (Consiglio degli appaltatori dei teatri melodrammatici), 2504 — Magliano Sabino, Umbria, (Giunta municipale), 2507 — Minerbe, Verona, (Municipio), 2641 — Magliano Sabino (Capitolo della cattedrale), 2745.

N.

Novali Girolamo, pag. 121 — Napoli (Giunta Municipale) 140 e 262 — Napoli (Consiglio Comunale, 140, 262 e 263 — Nota Francesco, 176 — Napoli (Camera di Commercio ed Arti), 293, 1034 e 1035 — Nobis Carlo, 293 — Napoli (Consiglio provinciale), 295 — Noci Galeazzo, 296 — Nusco in Avellino (il Capitolo della Cattedrale), 988, 2504 — Notai di Terra d'Otranto, 1175 — Nocera dei Pagani (Capitolo della Chiesa cattedrale), 2251, 2345 — Nettuno presso Roma (Giunta Comunale), 2350 —

Novara (Capitolo della Cattedrale), 2745 e 2746.

O.

Oberti Giuseppe, pag. 119 — Oggioni Emilio, 121 — Oppio Francesco, 121 — Omati Giuseppe, 122 — Oppizzi Giovanni, 123 — Orlandi Giuseppe 125 — Ozieri (il Consiglio Comunale), 125 e 262 — Osimo (il Rappresentante del Capitolo cattedrale), 126, 257 al 261 — Osimo (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2504.

P.

Piazza Armerina (Caltanissetta, il Consiglio Comunale), pag. 68, 254 e 255 — Piazza Armerina (Caltanissetta, il Consiglio Comunale), 86 e 256 — Perone Ermenegildo, 119 — Pozzi G. B., 119 — Pigazzi Pietro, 119 — Panzi Carlo, 120 — Poletti Martino, 120 — Pozzi Giuseppe, 120 — Pasini Ambrogio, 120 — Pagnoncelli Giuseppe, 121 — Provasi Antonio, 121 — Ponzoni Carlo, 121 — Porati Luigi, 121 — Palazzi Antonio, 122 — Palazzi Giacomo, 123 — Porati Giuseppe, 124 — Palermo (parecchi canonici secondari della Chiesa metropolitana), 126, 257 al 261 — Prato (Consiglio Comunale), 293 — Penotto Benedetto, 295 — Palermo (Deputazione Provinciale) 295, — Pasquini Gio. Battista, 296 — Pavanini Egisto, 298 — Palermo (Consiglio Comunale), 299 — Proprietari Silani in numero di 12, 299 — Padova (il Collegio farmaceutico Provinciale), 527, 2128 — Palmieri Giovanni, 987 — Presidente del Consiglio Provinciale di Vicenza, 1176 — Pessina Giovanni farmacista, 1489 2128 — Piazza Armerina (Comizio Agrario), 1801, 1888 — Padova (Deputazione Provinciale), 1891 e 2483 — Pisa (Consiglio Provinciale), 1892, 2345 — Pisticci in Basilicata (Parecchi sacerdoti di), 1892 — Parma (Camera di Commercio ed Arti), 2146, 2147 e 2484 — Pavia (studenti del corso farmaceutico), 2251, 2128 — Piacenza (il Capitolo della Chiesa cattedrale), 2251, 2345 — Proprietari di alcune frazioni del Comune di Bondeno, 2448 — Poggio-Rusco (Sindaco), 2460 e 2461 — Proprietari del diritto

di decima in Terra d'Otranto, 2504 — Parecchi abitanti del Comune di Nivaro, 2507 — Panzani Paolo di Roma, 2507 — Piacenza (Capitolo della Chiesa cattedrale), 2745 e 2746.

Q.

Quaranta Giuseppe, pag. 122.

R.

Rizzo Rosario, pag. 17 e 251 — Reggio di Calabria (Consiglio provinciale), 68 e 253 — Reggio (Emilia) (Canonici e cappellani corali della Cattedrale), 111, 257 al 261 — Rossi Giuseppe, 111 — Rossetti Pietro, 112 — Ripamonti Giacomo, 112 — Ricci Adriano, 112 — Regogliosi Annibale, 112 — Rozza Giovanni Battista, 119 — Rossi Bartolomeo, 119 — Rapa Ubaldo, 119 — Rappi Angelo, 124 — Ripamonti Teresa vedova Brambilla, 120 — Rusconi Andrea, 121 — Ricotti Antonio, 121 — Rondi Antonio, 123 — Rognoni Vincenzo, 123 — Roveda Vincenzo, 123 — Rivolta Luigia vedova Pessina, 124 — Rigolini Francesco, 124 — Rampoldi Isidoro, 124 — Rota Luigi, 125 — Rinaldi Erminia vedova Mancini, 125 — Rognoni Leopoldo, 125 — Rossi Pilade, 293 — Rizzo Rosario, 295, 1035, 1176, 1718, 1886, 1891 — Re Biagio, 295 — Ruzza Orsola, 296 — Resina (il Consiglio Comunale), 661 e 1039 — Ravenna (Camera di Commercio ed Arti), 1668, 1802, 1887 — Recco (parecchi droghieri e farmacisti), 1801 — Roma (parecchi dottori e farmacisti), 1801 — Rimini (Capitolo della Chiesa cattedrale), 2251, 2345 — Rivara presso Torino (parecchi abitanti), 2507.

S

Sciacca (Girgenti, il Sindaco) pag. 17 e 252 — Spigardi Giovanni, 68, 255 e 256 — San Martino d'Albaro (Consiglio comunale), 111 e 257 — Spinola Luigi, 112 — Sperlari Eligio, 112 — Siro Gabba, 118 — Senna Agostino, 119 — Sacchi Carlo, 120 — Storti Luigi, 120 — Siva Francesco, 120 — Savio Vincenzo, 121 — Scipiotti Aristo, 121 — Scaratti Francesco, 122 — Salvetti Francesco, 122 — Santelli Gae-

tano, 124 — Schieronì Angelo, 124 — Segneri Antonio, 124 — Sensali Ugolino, 157 — Scarpa Sante, 296 — San Pietro in Amantea (la Giunta comunale), 299, 1036 e 1037 — Salerno (la Deputazione provinciale), 299 — Sanseverino (la Giunta municipale), 299 e 1038 — Santo Domenico Talao (parecchi abitanti del Comune), 299 — Sessa Aurunca (il Capitolo della Cattedrale), 1205, 1885, 1892 e 2345 — Spezia (Consiglio comunale), 1334 — Scilla, Reggio di Calabria (Amministratore di quella Collegiale Chiesa Recettizia), 1334 — S. Biagio Platani (Giunta municipale), 1489 — S. Giovanni (Giunta municipale), 1489 — Società Reale e Nazionale di medicina veterinaria di Torino, 1668 — Società di farmacia in Torino, 1668 e 2128 — Savona (parecchi droghieri, speciali e confettieri), 1801 — Siracusa (Capitolo della Metropolitana), 1892 e 2345 — Sacerdoti di Pisticci in Basilicata, 1892 — Susa (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 1963 e 2345 — Sant'Agata dei Goti (Capitolo della Chiesa Cattedrale) (2147 e 2345 — Studenti di medicina veterinaria della R. Università di Bologna, 2147 — Studenti del corso farmaceutico della R. Università di Pavia, 2251 — Solari professore Domenico di Monteleone, 2251 — Siotto-Pintor Giovanni Senatore del Regno, 2307 — Studenti di zootria della R. Università di Mantova, 2308 — Sciarritte Cav. Gennaro Notaio in Roma, 2350 e 2485 — Sacerdoti e Canonici di Ferrandina, 2350 — S. Felice sul Panaro (Sindaco), 2421 e 2422 — Sindaci di Finale, Mirandola e S. Felice sul Panaro (Emilia), 2421 e 2422 — Sindaci dei Comuni di Schivenoglia, Villa Poma, Magnacavallo e Poggio-Rusco (Mantova), 2460 e 2461 — Schivenoglia (Sindaco), 2460 e 2461 — Sindaco di Faro in Sabina (Umbria), 2641.

T.

Tibaldi Giuseppe, pag. 119 — Tenconi Paolo, 120 — Tenconi Amalia, vedova, 120 — Talini Giuseppe, 122 — Tempini Luigi, 122 — Torri Felice, 123 — Tommaselli Girolamo, 123 — Tarozzi Stefano, 123 — Tosi Vincenzo, 125 — Terrani Salesio, 125 — Torino

(la società di farmacia), 125 e 2128 — Trani (I canonici del Capitolo metropolitano), 126, 257 al 261 — Torre Battista, 176 — Toti Pietro, 265 — Turatti Alessandro, 265 — Tortona (I canonici del Capitolo Cattedrale), 295 e 296 — Tolla Antonio, 296 — Tortora (Parecchi abitanti del Comune di), 365 — Teano (I Canonici del Capitolo Cattedrale e i Cappellani ceralini), 407, 1032 e 1033 — Tealdi Cav. Carlo, 528, 530, 1038 e 1039 — Torino (I rappresentanti al Collegio farmaceutico italiano), 528 e 2128 — Tola Antonio, 1040 — Terra d'Otranto (alcuni Notai), 1175 — Trani (Canonici del Capitolo Metropolitano), 1207 — Tortona (Il Capitolo della Chiesa Cattedrale), 1892 — Torino (Parecchi Drogghieri), 1892 — Todi (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 1963 — Teramo (Capitolo della Cattedrale), 2251 — Torino (Arcivescovi e Vescovi di quella Provincia Ecclesiastica), 2422 e 2486 — Terra d'Otranto (parecchi proprietari del diritto di decima), 2504 — Torre in Sabina (Canonici della Colleggiata), 2641 — Toffia in Sabina (Canonici della Chiesa Colleggiata), 2641.

U.

Uggeri Domenico, pag. 122 — Ufficiali (alcuni dell'esercito revocati per matrimonio contratto senza permesso, 606 e 1039 — Uscieri (quattro) della Corte d'appello di Genova, 606.

V.

Vannoncini Giuseppe, pag. 119 — Vielmi Antonio, 121 — Viganò Gaetano, 121 — Valcamonica Carlo, 122 — Valcamonica Francesco, 123 — Valotti Nicola, 123 — Vaunini Giuseppe e Giacomo, fratelli, 124 — Volpari Sigismondo, 124 — Vedovi Ulisse, 125 — Vampiri Achille (Canonico rappresentante il Capitolo metropolitano di Urbino), 126, 257 al 261 — Valeri Antonio, 265 — Valva negli Abruzzi (I componenti il Capitolo) 285, 1032 e 1033 — Volturata Irpina in Avellino (Consiglio e Giunta Comunale), 295 — Valery Carlo, 298 — Vicenza (I Canonici del Capitolo Cattedrale di), 606 — Vescovi di Biella e

d'Ivrea, 1175 — Vaccari Enrico, 1175 — Gorgonio Francesco, 1175 — Verona (Il Capitolo della Cattedrale), 1176 e 1885 — Vicenza (Presidente del Consiglio provinciale), 1176 — Vigevano (Il Presidente del Capitolo della Cattedrale), 1892 — Venezia (Capitolo della Chiesa Patriarcale Metropolitana), 1963 — Venafro (Canonici del Capitolo della Chiesa Cattedrale), 1963 — Vercelli Michele farmacista di Auronzo, 1963 e 2128 — Vicenza (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2328 — Volterra (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2350 e 2485 — Ventimiglia (Capitolo della Chiesa Cattedrale), 2350 e 2485 — Vercelli (Arcivescovi e Vescovi di quella Provincia Ecclesiastica), 2422 e 2486 — Villa-Poma (Sindaco), 2460 e 2461.

Z.

Zadei Giovanni Battista, pag. 119 — Zanini Giovanni, 119 — Zoncada Francesco, 119 — Zane Giovanni, 120 — Zamboni Alessandro, 121 — Zilioli Gio. Batta, 122 — Zanchetta Giovanni, 124 — Zannetti Faustino, 125 — Zanini Clementina vedova Valeri, 293 — Zambelletti Ludovico, 298. PETTINENGO (De Genova di) conte Ignazio — Prende parte alla discussione della legge per provvista d'armi e di oggetti di mobilitazione per l'esercito, pag. 370, 377 e 385. PIANELL conte Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 25 — Presta giuramento, 126 — Relatore del progetto di legge per dispensa dal servizio militare degli iscritti renitenti, refrattari, ommessi e disertori nati prima del 1838, ne sostiene la discussione, 251. PIGNATELLI Diego, duca di Monteleone — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — Relazione dei titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 407. PIZZARDI marchese Luigi — Annunzio della sua morte, pag. 30. POGGI comm. Enrico — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di cassazione del Regno, pag. 650 e seg. PONTEBBA — (V. Ferrovia). PONTI — (V. Costruzione).

- PONZI comm. prof. Giuseppe — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, pag. 1306 — Parla nella discussione dello Stato di prima previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, 1847 e 1851.
- PORTA cav. prof. Luigi — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione dei titoli e ammissione, 31 — Presta giuramento, 1041.
- PORTO — (V. Sistemazione).
- POSSENTI comm. ing. Carlo — Prende parte alla discussione della legge sulle Camere di Agricoltura, pag. 209 — Parla sopra una petizione, 255 — Id. nella discussione del bilancio di definitiva previsione del 1872, 1119, 1122 e 1123 — Annunzio della sua morte, 1273 — Cenni commemorativi del Presidente, 1305.
- POSTE — (V. Modificazioni).
- PRELEVAMENTO di somme dal fondo per spese impreviste dello Stato di prima previsione, 1871 del Ministero delle Finanze — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione, pag. 128 — Discussione, 422 — Votazione e approvazione, 425.
- PROCESSO verbale della prima tornata tenuta in Roma firmato da tutti i Senatori intervenuti, pag. 16.
- PROIBIZIONE dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe — Progetto di legge (N. 121) — Presentazione, pag. 2505.
- PROROGA di pagamento d'imposte dirette nei comuni gravemente danneggiati dalla eruzione del Vesuvio — Progetto di legge (N. 51) — Presentazione, pag. 1031 — Si determina di affidarne l'esame alla Commissione di Finanza perchè ne riferisca seduta stante, 1031 — Discussione, 1033 — Votazione e approvazione, 1162.
- Id. dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia di Roma — Progetto di legge (N. 96) — Presentazione, pag. 1692 — Discussione, 1760 — Votazione e approvazione, 1799.
- Id. dei termini utili per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle Provincie Venete e di Mantova — Progetto di legge (N. 137) — Presentazione, pag. 2667 — Discussione, 2819 — Votazione e approvazione, 2820.
- (V. Volture Catastali.)
- PROSCIUGAMENTO del lago d'Agnano (Autorizzazione di spesa pel) — Progetto di legge (N. 104) — Presentazione, pag. 2076 — Discussione, 2382 — Votazione e approvazione, 2481.
- PROVVEDIMENTI finanziari — Progetto di legge (N. 36) — Presentazione, pag. 297 — Discussione, 308 — Votazione e approvazione, 364.
- Id. pei danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino — Progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1057 — Votazione e approvazione, 1162.
- Id. nuovi a favore di alcuni comuni danneggiati dalle inondazioni e degli altri disastri avvenuti nel 1872 — Progetto di legge (N. 101) — Presentazione, pag. 1947 — Discussione, 2461 — Votazione e approvazione, 2556.
- PROVVIGIONE ai rivenditori di generi di privata — Progetto di legge (N. 59) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1058 — Votazione e approvazione, 1170.
- PROVVISTA d'armi e di oggetti di mobilitazione per l'esercito — Progetto di legge (N. 29) — Presentazione, pag. 128 — Discussione, 369 — Votazione e approvazione 386.
- Id. di effetti mobili occorrenti a nuove case di pena — Progetto di legge (N. 126) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2822 — Votazione e approvazione 2828.

**R**

- REQUISIZIONE di cavalli e veicoli pel servizio dell'esercito in guerra — Progetto di legge (N. 111) — Presentazione e nomina di Commissione speciale pel suo esame, pagina 2186 — Discussione, 1512 — Votazione e approvazione, 2556.
- REVEDIN conte Luigi — Congedo, pag. 86 e 1735.
- RIAMMISSIONE del generale Sirtori al servizio attivo col grado ed anzianità dall'epoca della sua cessazione dal servizio — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pag. 67

— Discussione, 109 — Votazione e approvazione, 110.

RIASSOLDAMENTO — (V. Modificazioni).

RIBOTY comm. Augusto — Annunzio della sua nomina a Ministro della Marina, pag. 18.

RICOSTITUZIONE dell'antico ufficio ipotecario in Mantova — Progetto di legge (N. 64) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1158 — Votazione e approvazione, 1170.

RICOTTI comm. Ercole — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Maggiorani, pag. 21.

RIFORMA degli studi universitari superiori — Progetto di legge (N. 48) — Presentazione, pag. 744 — Ritirato colla presentazione di un altro in sostituzione, 1307.

(V. Estensione).

RIORDINAMENTO della Guardia Nazionale — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione pagina, 18.

Id. del personale di custodia delle carceri e dei luoghi di pena — Progetto di legge (N. 122) — Presentazione, pag. 2505 — Discussione, 2790 — Votazione e approvazione, 2802.

RIPARAZIONI dei danni cagionati dalla piena del Po e del Ticino — Progetto di legge (N. 57) — Presentazione, pag. 1042 — Discussione, 1057 — Votazione e approvazione, 1162.

Id. in seguito alle inondazioni del 1872 — Progetto di legge (N. 77) — Presentazione,

pag. 1206 — Discussione, 1220 — Votazione e approvazione, 1246.

RIPARTO — (V. Disposizioni).

RISCATTO — (V. Convenzione).

RISPOSTA al discorso della Corona — Incarico alla Presidenza di compilarlo, pag. 16 — Lettura ed approvazione, 25 e 26.

RONCALLI cav. Vincenzo — Annunzio della sua morte, pag. 1276 — Cenni commemorativi del Presidente, 1305.

RONCALLI conte Francesco — Congedo accordato, pag. 7 — Parla a proposito della nomina di una Commissione speciale per il progetto di legge sulla Corte di cassazione, 130 — Congedo, 299, 1045, 1195, 1323, 1891, 2461.

ROSA comm. Pietro — È chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca, pag. 33 — Congedo, 1883.

ROSSI comm. Alessandro — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 24 — Congedo, 64 e 249 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sui provvedimenti finanziari, 314, 351, 358, 361, 1045 — Congedo, 1891.

ROSSI comm. Giuseppe — Congedo, pag. 69 e 1323.

RUOLI — (V. Formazione).

RUSCHI cav. Rinaldo — Congedo, pag. 265, 1353, 1643 e 2966.

S

SAGARRIGA-VISCONTI cav. Girolamo — Congedo, pag. 25, 126, 299, 913, 1045, 1176, 1334, 1908, 2422 e 2532.

SAGGIO e marchio dei metalli preziosi — Progetto (N. 8) — Presentazione, pag. 19 — Nomina di una Commissione speciale, 113 e 117 — Discussione, 266 — Votazione e approvazione, 292.

SALMOUR (Gabaleone di) conte Ruggiero — Congedo, pag. 140, 1045, 1226, 1405, 1891 e 2557.

S. CATALDO (di) principe Nicolao — Congedo, pag. 2876.

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una strada da Genova a Piacenza e

per il traforo del Colle di Tenda, pag. 305 e 307 — Parla sul disegno di legge per provvista d'armi e d'oggetti di mobilitazione per l'esercito, 378 — Congedo, 426 — Nella discussione della legge sull'istruzione superiore, parla per una mozione d'ordine, 2709, 2715 e 2717 — Congedo, 2746.

SANSEVERINO conte Faustino — Congedo, pagina 69 — Parla sul progetto di legge relativo alle Camere di Agricoltura, 213, 214 e 215 — Id. su quello concernente il saggio e marchio dei metalli preziosi, 272 — Id. su quello riguardante provvedimenti finanziari, 316 — Domanda l'urgenza di una petizione, 606 — Congedo, 1085 e 1208 —

- Propone che sia spedito un telegramma per annunciare l'ordine del giorno votato dal Senato in onore della memoria di Napoleone III, 1317 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, 1822 — Id. in quella dello stato del Ministero dell'Istruzione Pubblica 1851 — Congedo, 1891 e 2350 — Domanda schiarimenti sul progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale, 2877 e 2878.
- SANTANELLO comm. Raffaele — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pagina 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208 — Annunzio della sua morte, 2946.
- S. ELIA (Trigona di) principe Romualdo — Congedo, pag. 2876.
- SANVITALE conte Luigi — Congedo, pag. 7, 126, 299, 1176, 1314, 1891, 2350 e 2692.
- SAPPA barone Giuseppe — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 166 — Relatore del progetto di legge per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova, ne sostiene la discussione, 1161 — Parla nella discussione del Codice sanitario, 2449 e seg. — Annunzio della sua morte, 2533.
- SAULI d'Igliano conte Lodovico — Congedo, pag. 126.
- SAULI march. Francesco — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Tabarrini, pag. 50 — Congedo, 1055, 1926 e 2876.
- SCACCHI prof. Arcangelo — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'insegnamento superiore, pag. 2616 e seg. — Congedo, 2847.
- SCARABELLI cav. Giuseppe — Congedo, pag. 69.
- SCIALOJA comm. Antonio — Comunicazione della nomina a Vice Presidente del Senato, pag. 6 — È chiamato a far parte della Commissione di Finanza, 24 — Prende parte alla discussione del bilancio 1871, 44 — Domanda schiarimenti sopra il corso di alcuni progetti di legge e fa proposta per la nomina di Commissioni speciali su taluni dei medesimi, 112 e 113 — Fa osservazioni circa la proposta di nominare una Commissione speciale sul progetto di legge relativo alla Corte di Cassazione, 128 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Vitelleschi, 141 — Parla sul progetto di legge relativo alle Camere di Agricoltura 211, 212, 218, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236 e 238 — Fa una proposta per la fissazione dell'ordine del giorno, 263 — Relatore del progetto di legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi, ne sostiene la discussione, 266 e seg. — Prende parte alla discussione dello schema di legge sui provvedimenti finanziari, 319 e 329 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 383 e 385 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie, 389 e seg. — Id. di quello sull'ordinamento della Corte di cassazione, 770 e seg. — Come Relatore parla nella discussione della legge per la costruzione di ponti sopra strade nazionali, 776 — Ragiona intorno ad un incidente circa il modo di dar corso ad alcuni progetti di legge di urgenza, 1044, 1046 e seg. — Annunzio della sua nomina a Ministro dell'Istruzione Pubblica, e espressione de' suoi intendimenti circa alcune leggi d'istruzione in corso, 1180 — Id. della sua conferma nella stessa carica, 2978.
- SCIOGLIMENTO delle Commende di patronato familiare dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio — Progetto di legge (N. 138) — Presentazione, pag. 2667 — Discussione 2879 — Votazione e approvazione, 2921.
- SCLOPIS di Salerano conte Federico — Congedo, pag. 69.
- SELLA cav. Giovanni Battista — Congedo, pagina 711 e 2350.
- SERRA comm. Francesco Maria — Riferisce sui titoli dei nuovi Senatori d'Azeglio e Andreucci, pag. 20 — Id. su quelli dei Senatori Spano e Atenolfi, 32 — Fa un'avvertenza sopra l'opportunità d'introdurre una modificazione nella redazione della legge relativa all'estensione della legge sui matrimoni agli Ufficiali di marina, 35 — Dà lettura della relazione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione sopra l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, 80 — Propone che sia deferita al Presidente la facoltà di surrogare i membri mancanti delle Commissioni, 113 — Annunzia un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici, 131 — La svolge, 166 e 174 — Prende parte alla discussione della legge sulle Camere di Agricoltura,

- 217 e 227 — Parla sopra un'incidente relativo alla fissazione delle materie a discutersi e propone un'analogo ordine del giorno, 382 — Id. sopra altro incidente circa la precedenza della discussione della legge sulla Cassazione a quella sull'ordinamento giudiziario, 607 e seg. — Prende parte alla discussione di quella sopra la Corte di cassazione, 844 e seg. — Relatore del progetto di legge per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni, ne sostiene la discussione, 1221 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, 1228 e 1229 — Id. in quella del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, 1501 e seg. — Domanda l'urgenza per una petizione, 1892 — Id., 2003 — Fa alcune osservazioni sopra la fissazione dell'ordine del giorno, 2308 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'aumento di funzionari giudiziari, 2367 e seg. — Parla nella discussione degli articoli del Codice sanitario, 2408.
- SERRA** conte Francesco — Congedo, pag. 34, 285, 299, 1045, 1208 e 2505.
- SERRA** march. Domenico — Congedo, pag. 49, 126, 1045, 1195, 1353, 1908 e 2505.
- SERRA** march. Orso — Congedo, pag. 1055, 1176, 2123 e 2876.
- SILA** delle Calabrie — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione pag. 21 — Discussione, 387 — Votazione e approvazione, 559.
- SIOTTO-PINTOR** nobile comm. Giovanni — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'ordinamento giudiziario, pag. 1361 e seg.
- SISTEMAZIONE** del porto di Catania — Progetto di legge (N. 68) — Presentazione, pag. 1042 — Nomina di una Commissione speciale, 1054 — Discussione, 1157 — Votazione e approvazione, 1170.
- Id. del Canale navigabile *Bussè* in Provincia di Verona — Progetto di legge (N. 69) — Presentazione, pag. 1041 e 1042 — Discussione, 1158 — Votazione e approvazione, 1170.
- SOPPRESSIONE** delle facoltà di Teologia nella Università dello Stato — Progetto di legge (N. 46) — Presentazione, pag. 744 — Discussione, 1323 — Votazione e approvazione, 1377.
- SPANÒ** canonico comm. Giovanni — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 32.
- SPESA** per l'istruzione di contingenti e per provviste militari — Progetto di legge (N. 38) — Presentazione, pag. 511 — Discussione, 621 — Votazione e approvazione, 626 e 637.
- Id. per il pagamento della somma dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Ligure — Progetto di legge (N. 94) — Presentazione, pag. 1642 — Discussione, 1883 — Votazione e approvazione, 1890.
- Id. straordinaria per completare gli assetteamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872 — Progetto di legge (N. 127) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2837 — Votazione e approvazione, 2845.
- Id. maggiore per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule — Progetto di legge (N. 128) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2839 — Votazione e approvazione, 2845.
- Id. straordinaria per indennità dovuta a cagione di mancata esazione dei dazi sopra i porti dei fiumi Po, Ticino e Gravellone — Progetto di legge (N. 130) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2839 — Votazione e approvazione, 2845.
- Id. straordinaria per riparazione e costruzione di ponti e strade nazionali — Progetto di legge (N. 140) — Presentazione, pag. 2691 — Discussione, 2838 — Votazione e approvazione, 2840.
- Id. straordinaria per le costruzioni, le espropriazioni ed i lavori occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali — Progetto di legge (N. 144) — Presentazione, pag. 2801 — Discussione, 2857 — Votazione e approvazione, 2918.
- Id. straordinaria per l'ampliamento e complemento della rete telegrafica — Progetto di legge (N. 146) — Presentazione, pagina 2829 — Discussione, 2857 — Votazione e approvazione, 2921.
- Id. straordinaria per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina — Progetto di legge (N. 147) — Presentazione,

pag. 2829 — Discussione, 2858 — Votazione e approvazione, 2921.

Id. suppletiva straordinaria per il concorso dell'Italia all'Esposizione di Vienna — Progetto di legge (N. 148) — Presentazione, pag. 2829 — Discussione, 2861 — Votazione e approvazione, 2922.

Id. imprevista — (V. Prelevamento).

SPINOLA march. Tommaso — È nominato questore del Senato, pag. 8 — È chiamato a far parte della Commissione di Finanza, 24 — Fa alcune osservazioni sulla proposta di nominare una Commissione speciale sul progetto di legge per la Corte di Cassazione, 128 e 129 — È nominato Commissario per la Cassa dei depositi e prestiti, 141 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 621.

STATI di prima previsione delle spese dell'anno 1872 dei Ministeri di:

Grazia e Giustizia (N. 14), pag. 35, 70 e 110.

Esteri (N. 15), pag. 35, 72 e 110.

Industria e Commercio (N. 16), pag. 66, 72 e 110.

Finanze (N. 17), pag. 35, 87 e 109.

Guerra (N. 18), pag. 35, 74 e 109.

Marina (N. 19), pag. 35, 75 e 110.

Istruzione Pubblica (N. 20), pag. 48, 76 e 110.

Interno (N. 21), pag. 67, 97 e 110.

Lavori Pubblici (N. 22), pag. 67, 98 e 110.

Id. dell'entrata per l'anno 1872 (N. 26), pag. 113, 132, 141 e 156.

Id. di prima previsione della spesa per 1873, dei Ministeri di:

Grazia e Giustizia (N. 76), pag. 1204, 1227 e 1257.

Esteri (N. 78), pag. 1206, 1248 e 1273.

Agricoltura e Commercio (N. 79), pag. 1206, 1248 e 1273.

Guerra (N. 80), pag. 1206, 1262 e 1304.

Finanze (N. 81), pag. 1209, 1291 e 1311.

Interno (N. 85), pag. 1280, 1317 e 1377.

Lavori pubblici (N. 95), pag. 1642, 1814, 1861 e 1890.

Marina (N. 98) pag. 1775, 1876 e 1890.

Pubblica Istruzione (N. 97), pag. 1775, 1831 e 1890.

Id. dell'entrata (N. 84) pag. 1209, 1276 e 1311.

STIPENDI ed assegnamenti fissi degli ufficiali, della truppa e degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della Guerra — Progetto di legge (N. 113) — Presentazione, pag. 2186 — Nomina di una Commissione speciale, 2186 — Discussione, 2735 e seg. Votazione e approvazione, 2802.

(V. Disposizioni).

STRADE — (V. Convenzione).

STRADE FERRATE — (V. Facoltà).

STROZZI principe Ferdinando — Congedo, pagina 265, 1045 e 2147.

STUDI superiori — (V. Riforma).

SUSSIDIO di lire 400,000 per la ferrovia da Monza a Calolzio — Progetto di legge (N. 41) — Presentazione, pag. 605 — Discussione, 720 — Votazione e approvazione, 721 e 738.

SYLOS-LABINI cav. Vincenzo — Congedo, pag. 17, 86, 126, 299, 1045, 1195, 1314, 2350, 2505 e 2966.

## T

TABARRINI comm. Marco — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione dei titoli e ammissione, 50 — Presta giuramento, 126 — Parla sul progetto di legge relativo al prosciugamento del lago di Agnano, 2387, 2394 e 2397 — Relatore del progetto di legge relativo a nuovi provvedimenti a favore degli inondati nel 1872, ne sostiene la discussione, 2461 e seg. — Ragiona sul disegno di legge per modificazioni all'ordinamento dell'istruzione superiore, 2628 e seg. — Relatore

sul progetto di legge per la facoltà alla Contessa Guidi Pietramellara di estrarre il sale da una sua proprietà, ne sostiene la discussione, 2842 — Relatore di quello concernente le casse di risparmio postali fornisce schiarimenti dello studio fattone dalla Commissione, 2843 — Nella stessa qualità di Relatore sostiene le conclusioni dell'Ufficio Centrale sulla legge relativa alle casse di risparmio postali anzidette, 2969 e seg.

TANARI march. Luigi — Congedo, pag. 69.

TEATRI — (V. Cessione.)

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

**TECCHIO** comm. Sebastiano — Domanda l'urgenza per un progetto di legge, pagina 130 — Relatore dello schema di legge per l'ordinamento delle Corti di cassazione ne sostiene la discussione, 676 e seg. — Parla sull'incidente relativo al rinvio della discussione sulla legge per l'ordinamento giudiziario, 1017 — Prende parte alla discussione degli articoli della stessa legge, 1516 e seg.

**TOMMASI** comm. prof. Salvatore — Parla sopra un incidente circa alla fissazione dell'ordine del giorno, pag. 529 — Id. sopra una proposta del Senatore Menabrea riguardante l'istruzione pubblica, 557 — Id. sulla legge per la parificazione dell'Università di Roma e di Padova, 579 e seg. — Id. in occasione della discussione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici sull'argomento delle bonifiche, 1135 — Congedo, 1334 e 1891.

**TONELLO** comm. Michelangelo — È nominato membro della Commissione sul fondo per il culto e sulla cassa militare, pag. 141.

**TORELLI** comm. Luigi — Presenta un progetto di legge di sua iniziativa, pag. 1338 — Ne svolge il concetto, 1768 e 1802 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, 1799 — Prende parte alla discussione del Codice sanitario, 1965 e seg. — Domanda l'urgenza per un progetto di legge, 2103 — Parla sullo schema di legge per la soppressione delle case religiose in Roma, 2815 — Relatore del disegno di legge per modificazioni alla legge postale, ne sostiene la discussione, 2824 — Parla come Relatore a proposito del rinvio della discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova, 2827 — Ragiona sul progetto di legge concernente le casse di risparmio postali, 2961.

**TORNATE:**

PRIMO PERIODO:

1. Tornata	28	Novembre 1871	pag.	5
2. »	30	»	»	17
3. »	5	Dicembre 1871	»	23
4. »	13	»	»	28
5. »	19	»	»	34

6. Tornata	20	Dicembre 1871	pag.	49
7. »	21	»	»	64
8. »	23	»	»	67
9. »	28	»	»	68
10. »	29	»	»	86
11. »	1	Febbraio 1872	»	111
12. »	24	»	»	118
13. »	26	»	»	140
14. »	27	»	»	157
15. »	28	»	»	176
16. »	29	»	»	199
17. »	1	Marzo 1872	»	222
18. »	2	»	»	249
19. »	4	»	»	265
20. »	5	»	»	285
21. »	9	»	»	293
22. »	26	»	»	295
23. »	16	Aprile 1872	»	298
24. »	17	»	»	319
25. »	18	»	»	340
26. »	19	»	»	365
27. »	20	»	»	387
28. »	22	»	»	407
29. »	23	»	»	426
30. »	24	»	»	446
31. »	25	»	»	465
32. »	26	»	»	488
33. »	27	»	»	500
34. »	29	»	»	527
35. »	30	»	»	528
36. »	1	Maggio 1872	»	531
37. »	2	»	»	560
38. »	3	»	»	586
39. »	4	»	»	606
40. »	6	»	»	621
41. »	7	»	»	638
42. »	8	»	»	661
43. »	10	»	»	686
44. »	11	»	»	711
45. »	13	»	»	739
46. »	14	»	»	776
47. »	15	»	»	813
48. »	16	»	»	842
49. »	17	»	»	877
50. »	18	»	»	912
51. »	20	»	»	949
52. »	21	»	»	987
53. »	22	»	»	1018
54. »	22	Giugno 1872	»	1040
55. »	26	»	»	1045
56. »	27	»	»	1055
57. »	28	»	»	1084
58. »	29	»	»	1126

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SECONDO PERIODO.			
59.	Tornata 20	Novembre 1872	pag. 1173
60.	» 22	»	» 95
61.	» 26	»	» 1204
62.	» 6	Dicembre 1872	» 1205
63.	» 16	»	» 1207
64.	» 17	»	» 1226
65.	» 18	»	» 1247
66.	» 19	»	» 1259
67.	» 20	»	» 1275
68.	» 21	»	» 1305
69.	» 15	Gennaio 1873	» 1313
70.	» 16	»	» 1323
71.	» 21	»	» 1334
72.	» 22	»	» 1353
73.	» 23	»	» 1378
74.	» 24	»	» 1405
75.	» 25	»	» 1429
76.	» 27	»	» 1446
77.	» 28	»	» 1466
78.	» 29	»	» 1489
79.	» 30	»	» 1514
80.	» 31	»	» 1539
81.	» 1	Febbraio 1873	» 1565
82.	» 3	»	» 1589
83.	» 4	»	» 1616
84.	» 5	»	» 1643
85.	» 6	»	» 1668
86.	» 7	»	» 1690
87.	» 8	»	» 1711
88.	» 10	»	» 1735
89.	» 13	»	» 1760
90.	» 14	»	» 1780
91.	» 15	»	» 1801
92.	» 17	»	» 1830
93.	» 18	»	» 1860
94.	» 19	»	» 1883
95.	» 12	Marzo 1873	» 1891
96.	» 13	»	» 1908
97.	» 14	»	» 1925
98.	» 15	»	» 1946
99.	» 17	»	» 1963
100.	» 18	»	» 1980
101.	» 20	»	» 2003
102.	» 21	»	» 2023
103.	» 22	»	» 2040
104.	» 24	»	» 2064
105.	» 25	»	» 2078
106.	» 26	»	» 2102
107.	» 27	»	» 2122
108.	» 28	»	» 2146
109.	Tornata 29	Marzo 1873	pag. 2169
110.	» 31	»	» 2201
111.	» 1	Aprile 1873	» 2227
112.	» 2	»	» 2250
113.	» 3	»	» 2277
114.	» 4	»	» 2307
115.	» 5	»	» 2328
116.	» 24	»	» 2349
117.	» 25	»	» 2377
118.	» 26	»	» 2399
119.	» 28	»	» 2421
120.	» 29	»	» 2448
121.	» 30	»	» 2460
122.	» 1	Maggio 1873	» 2480
123.	» 5	»	» 2482
124.	» 6	»	» 2495
125.	» 29	»	» 2504
126.	» 3	Giugno 1873	» 2507
127.	» 4	»	» 2532
128.	» 5	»	» 2557
129.	» 6	»	» 2585
130.	» 7	»	» 2615
131.	» 9	»	» 2641
132.	» 10	»	» 2669
133.	» 11	»	» 2692
134.	» 13	»	» 2721
135.	» 14	»	» 2745
136.	» 16	»	» 2782
137.	» 17	»	» 2803
138.	» 18	»	» 2821
139.	» 19	»	» 2829
140.	» 20	»	» 2841
141.	» 25	»	» 2846
142.	» 26	»	» 2875
143.	» 27	»	» 2923
144.	» 28	»	» 2946
145.	» 30	»	» 2966
146.	» 12	Luglio 1873	» 2978

TORRE ARSA (Fardella di) march. Vincenzo —  
 Comunicazione del Decreto di nomina a  
 Presidente del Senato, pag. 6 — Pronun-  
 cia un discorso di prolusione, 6 — Rende  
 conto del ricevimento fatto da S. M. alla  
 Deputazione che le presentava l'indirizzo,  
 29 — Annunzia la morte dei Senatori  
 Guardabassi, Pizzardi, Pallavicini Ignazio  
 e Di Fondi, 29 e 30 — Id. del Senatore  
 Nappi, 69 — Id. dei Senatori Mannelli,  
 De Foresta e De Sauget, 126 — Id. del  
 Senatore Coppola, 686 — Id. del Senatore  
 Larussa, 2422 — Id. del Senatore Manzoni

Alessandro, 2511 — Id. del Senatore Sappa, 2533.  
TORREMUZZA principe Gabriello — Congedo, pagina 2876.  
TRATTATO di commercio e di navigazione col Portogallo — Progetto di legge (N. 92) — Presentazione, pag. 1530 — Discussione, 1644 — Votazione e approvazione, 1689.  
Id. di reciproco accordo colla Repubblica argentina — Progetto di legge (N. 93) — Presentazione, pag. 1531 — Discussione, 1644 — Votazione e approvazione, 1689.  
TROMBETTA comm. Camillo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1227 — Congedo, 1760

— Parla nella discussione del progetto di Codice sanitario, 2042 e seg. — Id. in quella della legge sull'ordinamento dell'esercito, 2580 e seg. — Id. in quella relativa agli stipendi degli ufficiali, 2748 e 2783 — Id. in quella pel riordinamento del personale di custodia delle carceri e luoghi di pena, 2790 e 2791.  
TUMULAZIONE delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze — Progetto di legge (N. 158) — Presentazione, pagina 2920 — Discussione, 2947 — Votazione dichiarata nulla per mancanza di numero legale, 2977.  
TURRISI-COLONNA barone Niccolò — Presta giuramento, pag. 1196.

U

UFFICIO di Presidenza — Votazione per la nomina dei Segretari e Questori, pag. 7 — Risultato pei Questori, 8 — Id. pei Segretari, 16.  
UFFICIO ipotecario di Mantova — (V. Ricostituzione).  
UFFICI: — Ricomposizione per sorteggio:  
1. 28 Novembre 1871 pag. 13  
2. 1 Febbraio 1872 » 114  
3. 18 Aprile 1872 » 340

4. 20 Novembre 1872 pag. 1176  
5. 21 Gennaio 1873 » 1335  
6. 21 Marzo 1873 » 2024  
7. 3 Giugno 1873 » 2508  
UNIFICAZIONE del debito pubblico Romano, e proroga per il cambio della rendita — Progetto di legge (N. 32) — Presentazione, pag. 293 — Discussione, 300 — Votazione e approvazione, 339.  
UNIVERSITA' — (V. Parificazione).

V

VACCA comm. Giuseppe — Relatore del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario parla sopra un incidente circa la opportunità di metterlo in discussione prima di quello sopra la Corte di cassazione, pag. 615 — Nella discussione di quest'ultimo progetto di legge fa una dichiarazione, 770 — Parla sull'incidente relativo al rinvio della discussione della legge sull'ordinamento giudiziario, 1016 — Propone la sollecita discussione del progetto di legge riguardante la proroga al pagamento delle imposte pei danneggiati dal Vesuvio, 1031 — Relatore del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, ne sostiene la discussione, 1450 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro delle Finanze intorno alla riscossione dell'im-

posta di ricchezza mobile, 1538 — La svolge, 1736 e seg.  
VAGANTIVO — (V. Abolizione).  
VANNUCCI prof. comm. Atto — È chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca pag. 33 — Congedo, 988, 1055. 1735 e 2821,  
VARANO march. Rodolfo dei Duchi di Camerino Congedo, pag. 265.  
VENDITA di beni già ecclesiastici a trattativa privata — Progetto di legge (N. 44) — Presentazione, pag. 719 — Discussione, 913 — Votazione e approvazione, 914 e 948.  
Id. obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni — Progetto di legge d'iniziativa del Senatore Torelli (N. 99) — Comunicazione, pag. 1338 — Svolgimento del proponente, 1768 — Vien presa in consi-

- derazione, 1813 — Si approva la proposta di nominare una Commissione speciale pel suo esame composta di sette membri, 1814 — Annunzio della sua composizione, 1829 — Ne viene rinviata la discussione, 2459.
- Id. di miniere e stabilimenti mineralurgici dello Stato nelle Provincie di Roma, Grosseto, Catanzaro e Belluno — Progetto di legge (N. 133) — Presentazione, pag. 2666 — Discussione, 2839 — Votazione e approvazione, 2840.
- VENINI cav. Eugenio — Congedo, pag. 69 e 2876.
- VERBALE di deposizione negli archivi del Senato dell'atto di cittadinanza italiana di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia (comunicazione e lettura), pag. 2170.
- VERCILLO barone Luigi — Annunzio della sua morte, pag. 1056.
- VESUVIO — (V. Proroga e Provvedimenti).
- VIGLIANI commendatore Paolo Onorato — Comunicazione della nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 6 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 529 — Id. sopra altro incidente circa la preferenza a darsi alla discussione della legge sulla Cassazione a quella dell'ordinamento giudiziario, 610 e seg. — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 586 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di cassazione, 778 e seg. — Propone il rinvio a tempo più opportuno della discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario e discute sull'incidente, 1015 — Presiedendo la seduta fa l'elogio necrologico dei Senatori Ceppi, Pallavicini Fabio e Vercillo, 1055 e 1056 — Id. dei Senatori Bonacci, D'Afflitto, Colonna Andrea, Capriolo, Mameli e di Negro, 1176 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ai consorzi per l'irrigazione, 1181 e seg. — Fa alcune osservazioni sull'ordine del giorno, 1321 — Presiedendo alla seduta fa la commemorazione necrologica del Senatore Capone, 1405 — Id. del Senatore Santanello, 2946 — Annunzio della sua nomina a Ministro di Grazia e Giustizia, 2978.
- VISONE comm. Giovanni — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 1174 — Approvazione della nomina, 1208 — Presta giuramento, 1208 — È chiamato a far parte della Deputazione a S. M. il primo dell'anno 1873, 1306.
- VITELLESCHI march. Nobili Francesco — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione sui titoli e ammissione, 141 — Presta giuramento, 157 — Parla sopra un incidente relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 382, 384 — Prende parte alla discussione della legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, 569 e seg. — Id. a quella dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura e Commercio, 1249 e 1251 — Id. a quella dello schema di legge per la soppressione delle facoltà teologiche, 1329 — Id. a quella del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, 1535 — Id. a quella del Codice sanitario, 1941 e seg. — Id. a quella dello schema di legge per modificazioni all'ornamento dell'istruzione superiore, 2650 e seg. — Parla sul progetto di legge relativo al riordinamento del corpo sanitario nell'esercito, 2734 — Id. su quello concernente la modificazione delle paghe agli ufficiali, 2740, 2742 — Id. su quello riguardante modificazioni alla legge Comunale e provinciale, 2878.
- VOLTURE catastali (Proroga del termine per le) — Progetto di legge (N. 45) — Presentazione, pag. 739 — Discussione, 1032 — Votazione e approvazione, 1162.

Z

- ZANOLINI comm. Antonio — Congedo, pag. 126, 319, 1195, 1334.
- ZOPPI comm. Vittorio — Comunicazione del de-

- creto di nomina a Senatore, pag. 13 — Relazione dei titoli e ammissione, 20 — Presta giuramento, 21.

